GIORNALE

MILITARE UFFICIALE

ANNO 1915

1° parte

VOGHERA ENRICO

TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

—

Roma, 1915

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1915

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 agos. 1914	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 1223 concernente il trattamento spettante agli ufficiali dipendenti dall'istituto geografico militare, incaricati dei rilievi topografici in Libia, nei casi di missioni e trasporti . . .	25	60
22 nov. 1914	PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. decreto n. 1424, che apporta aggiunte e varianti al « Regolamento di servizio in guerra — parte II — servizio postale »	26	61
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. decreto n. 1425, che apporta aggiunte e varianti al « Regolamento di servizio in guerra — parte II — servizio delle intendenze — servizio telegrafico »	27	63
10 dic. 1914	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n 1471, che aumenta un posto di primo topografo di seconda classe nel ruolo organico del personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare . .	53	148
13 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto magistrale n. 1411 col quale è stabilito il numero delle nomine che potranno farsi ogni anno nelle cinque classi dei decorati degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia . . .	11	30

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 dic. 1914	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. CONCORSI - Concorso a posti di capitecnici di artiglieria e genio di 4ª classe	28	67
24 »	DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 1409 concernente il pareggiamento fra R. esercito, R. marina e R. guardia di finanza nei riguardi penali e disciplinari . . .	1	2
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che proroga fino al 30 giugno 1915, il decreto in data 30 giugno 1914, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio, dal 1º luglio al 31 dicembre 1914	54	149
31 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 1428 che concede amnistia ai renitenti e omessi di leva ed ai militari denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi	12	31
31 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1431 da convertirsi in legge concernente ulteriori provvedimenti per i quadri degli ufficiali del R. esercito . .	13	34
31 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1436 per condono e riduzione di punizioni a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina.	29	95
31 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di distintivo per ufficiali osservatori dall'aeroplano (con una tavola di disegno). . . .	40	112
1 genn. 1915	RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1º gennaio 1915	2	3

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 genn 1915	EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa dei carabinieri aggiunti.	3	7
1 »	CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di sussistenza in servizio effettivo permanente .	4	7
1 »	AVANZAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esami di concorso a sergente maggiore	5	11
1 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto del ministro delle colonie relativo alla concessione di alcune indennità eventuali ad ufficiali metropolitani in Tripolitania, a senso dell'articolo 6 del R. decreto 1° ottobre 1914, n. 1171	55	149
3 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1951-916.	6	12
3 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali ad un corso speciale accelerato presso la scuola militare per l'anno scolastico 1915-916.	7	18
3 »	SCUOLE MILITARI — Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'accademia militare	8	20
3 «	CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Concorso per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.	9	23
3 »	CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Concorso per sottotenenti di complemento dell'arma di artiglieria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente	10	27

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 genn. 1915	SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione dello specchio n. 22. — Caricamento del generatore di ossigeno ed istruzione sommaria sul suo impiego.	14	38
3 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1 col quale è concessa una indennità giornaliera per servizi collettivi fuori della sede ordinaria	15	38
3 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n 2, col quale è concessa una indennità giornaliera ad alcune catagorie di ufficiali richiamati dal congedo. — Disposizioni esecutive.	16	40
3 »	PENSIONI. — Compilazione della dichiarazione di cessazione dal servizio e dagli assegni per la liquidazione della pensione, mod. 157	17	43
3 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 19 che stabilisce l'indennità da corrispondere ai militari riassoldati come pattugliatori scelti.	41	112
3 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto n 18 col quale è data facoltà ai ministri della guerra e della marina, di concerto col ministro dell'interno di dichiarare obbligatoria la vaccinazione antitifica ripetsivamente per l'esercito e per l'armata.	56	150
7 «	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazioni dei comuni alle truppe. .	18	44
7 »	CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di amministrazione in servizio effettivo permanente	19	44

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 genn. 1915	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	20	47
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI — Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito	21	51
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Appendice alla istruzione sul materiale e sulle munizioni da 75 mod. 1906 e da 75 mod. 1912 per l'artiglieria da campagna ed a cavallo (testo e tavole)	22	51
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — 5ª serie di aggiunte e varianti all'appendice 1ª alla Istruzione sul servizio delle batterie da costa	23	52
7 »	RECLUTAMENTO. — Istruzione per l'applicazione del R. decreto n. 1428 del 31 dicembre 1914 che concede amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi . . .	24	52
9 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Guinzaglio nella bardatura da cavalleria per cinghioni da cartucce	30	97
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — Pubblicazione della 1ª serie di aggiunte e varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno . . .	31	97
9 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da fortezza	32	97

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 genn. 1915	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato (con quattro tavole di disegno)	42	113
10 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Adozione della coreggia reggi-sciabola per marescialli di cavalleria, artiglieria e treno d'artiglieria (VIII-344) per tutto il personale montato ed armato di sciabola delle batterie da campagna, a cavallo e pesanti campali e del treno d'artiglieria	43	124
10 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto n. 9 relativo alla nomina a sottotenenti di complemento di artiglieria e del genio da adibire ai servizi tecnici presso i corpi delle armi stesse	44	124
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 61 col quale sono approvate varianti al regolamento per il personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli	101	278
11 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali che hanno frequentato il corso di istruzione della scuola centrale d'artiglieria da campagna e da fortezza per la specialità da campagna e da fortezza	33	98
12 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa del R. esercito. Edizione 1914. . . .	34	104

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 genn. 1915	AVANZAMENTO. — Sessione straordinaria di riparazione, presso la scuola d'applicazione di fanteria, per i sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio attivo permanente, risultati non idonei negli esami degli anni 1912, 1913, 1914.	35	104
12 »	AVANZAMENTO. — Sessione straordinaria di riparazione presso la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, per i sottotenenti di complemento d'artiglieria aspiranti alla nomina ad ufficiali in servizio attivo permanente, risultati non idonei agli esami dell'anno 1914	36	107
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Vendita ai maniscalchi militari dei ferri da cavallo e da mulo prodotti dalla scuola di mascalcia	37	107
12 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Modificazione all'art. 148 del regolamento generale sul servizio postale	38	108
12 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1914-915 pei comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari	149	396
12 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1914-915 per le scuole militari	150	413

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 genn. 1915	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce gli assegni per le spese d'ufficio e riservate durante l'esercizio 1914-915 per l'arma dei carabinieri reali	151	415
12 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1914-915	152	417
15 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità ed a scelta pei tenenti in servizio permanente dell'arma del genio e del corpo d'amministrazione per l'anno 1915 . .	39	108
18 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Disposizioni esecutive per la nomina a sottotenenti di complemento di artiglieria e del genio da adibire ai servizi tecnici presso i corpi delle armi stesse.	45	126
18 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme amministrative per i trasferimenti degli ufficiali messi a disposizione del Ministero delle colonie.	46	129
18 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali	47	131
19 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Distaccamenti dei depositi allevamento cavalli	48	132

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 genn 1915	CONCORSI. — Decreto ministeriale che bandisce un concorso per esami a 12 posti di disegnatore tecnico di 3ª classe . .	49	133
21 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità per i maggiori, i capitani ed i tenenti in servizio attivo permanente dell'arma d'artiglieria per l'anno 1915	50	141
21 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Fregi sugli spallini e sui controspallini.	51	141
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Disposizioni riguardanti il trattamento delle truppe in servizio di assistenza pubblica nei luoghi colpiti dal terremoto del gennaio 1915 e il conteggio delle indennità e delle spese relative e delle somministrazioni fatte ai danneggiati	52	143
24 «	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — Numerazione delle compagnie del genio . .	57	151
24 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Istituzione di una sezione staccata di artiglieria ad Auronzo.	58	152
24 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto n. 43, da convertirsi in legge, relativo al richiamo in servizio temporaneo, d'autorità, degli ufficiali di riserva	59	152
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare .	60	153
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Passaggio dal gruppo *B* al gruppo *A* delle coperte da campo	61	154

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 genn. 1915	CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Programma di esami per la nomina a sottotenente di amministrazione in servizio attivo dei sottotenenti di complemento dei corpi amministrativi (ruoli di commissariato, di sussistenza e di amministrazione) e dei marescialli delle varie armi — a complemento della circolare n. 19 del *giornale militare* 1915 . . .	62	155
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ufficiali richiamati dal servizio ausiliario o dalla riserva investiti della carica di direttore dei conti	63	156
24 »	RECLUTAMENTO. — Obblighi di ferma dei militari assolti dall'imputazione di diserzione.	64	156
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corsa militare « Premio esercito »	65	157
24 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 51, riguardante gli esperimenti ai quali devono essere sottoposti i capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento ad anzianità	68	191
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Regio decreto n 42, da convertirsi in legge, col quale le amministrazioni della guerra e della marina sono autorizzate a derogare sino al 30 aprile 1915, alle norme stabilite dalle leggi di contabilità generale dello Stato per quanto riguarda gli affitti e le temporanee occupazioni di immobili, e le forniture di acqua occorrenti alle amministrazioni medesime	73	220

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 genn. 1915	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 47, che chiama alle armi per istruzione i militari in congedo di 1ª categoria della classe 1888 ascritti all'artiglieria da campagna (batterie) e pesante campale, e della classe 1881 ascritti agli alpini, ed i militari di 3ª categoria delle classi 1891, 1892, 1893 e 1894 da ascriversi agli alpini	66	158
28 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria, ascritti all'artiglieria da campagna (batterie) ed all'artiglieria pesante campale della classe 1888, ascritti agli alpini della classe 1881, e di militari di 3ª categoria da ascriversi agli alpini delle classi 1891, 1892, 1893 e 1894. . . .	67	159
28 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	69	208
28 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta per i tenenti colonnelli in servizio attivo permanente dell'arma di fanteria per il 1915.	70	209
28 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 59, che apporta modificazioni al R. decreto 27 agosto 1914, n. 1031 per l'applicazione del 3° comma dell'art. 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601, relativo alla nomina di marescialli a sottotenenti in servizio attivo permanente	71	209

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 genn. 1915	AVANZAMENTO. — Esperimenti dei marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente in base all'art. 3, n. 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601	72	210
28 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 49, da convertirsi in legge, col quale è concessa allo Stato, nell'interesse della difesa nazionale e pel solo uso militare, la espropriazione, in tutto o in parte, dei diritti di privativa	74	227
31 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 63, da convertirsi in legge, col quale è protratta al 31 maggio 1915 la permanenza alle armi di militari di 2ª categoria . . .	86	246
1° febb. 1915	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicoletto di aggiunte e varianti al « Regolamento di servizio in guerra — Parte II — Servizio postale »	75	228
1 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicoletto di aggiunte e varianti al « Regolamento di servizio in guerra — Parte II — Servizio delle intendenze — Servizio telegrafico	76	229
1 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo — Volume I — Servizio del cannone »	77	229
1 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivi di grado sul pastrano di panno grigio-verde per ufficiali (con una tavola di disegno)	78	229

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° febb. 1915	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Varianti alla divisa degli ufficiali del corpo di commissariato (con una tavola di disegno).	79	230
2 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un astuccio di tela grigia con posate per marescialli	80	231
2 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Fregi sugli spallini e sui controspallini.	81	233
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Militari dei battaglioni eritrei e somali in Libia che tornano in Eritrea od in Somalia dopo l'uscita dagli ospedali d'Italia.	82	233
2 »	CONCORSI. — Esito del concorso a premio fra gli ufficiali inferiori pel 1914 . . .	83	238
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corsa militare « Premio esercito »	84	240
6 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 64 del 28 gennaio 1915, da convertirsi in legge, relativo al richiamo in effettività di servizio e al collocamento fuori quadro di ufficiali in determinate posizioni	85	240
7 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 113 concernente provvedimenti temporanei per i quadri dei generali e degli ufficiali superiori	87	250
7 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 112, col quale è concesso un supplemento all'indennità di trasferta per militari dell'esercito	88	252

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 febb 1915	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Regio decreto, da convertirsi in legge, n. 91 del 7 febbraio 1915, col quale viene autorizzata una maggiore assegnazione di L. 170 milioni al Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915, allo scopo di provvedere ad ulteriori spese dipendenti dagli avvenimenti internazionali	102	279
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorso a posti di capo-tecnico di artiglieria e genio di 4ª classe	89	252
11 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorsi a posti di disegnatori tecnici di 3ª classe . . .	90	252
11 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi d'istruzione per gli allievi armaiuoli delle sezioni mitragliatrici	91	252
11 »	SCUOLE MILITARI. — Esame per l'ammissione nell'accademia militare per il 1° aprile 1915	92	254
11 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto 11 febbraio 1915 che richiama alle armi i militari in congedo illimitato delle classi 1887 e 1888, che prestarono servizio nella regia guardia di finanza .	93	254
11 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato delle classi 1887 e 1888 che prestarono servizio nel corpo della regia guardia di finanza	94	255

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 febb. 1915	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, cavalleria e genio e del corpo di commissariato che debbono esperimentare un nuovo giudizio agli effetti dell'avanzamento in servizio attivo permanente per l'anno 1914.	95	260
12 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio — Sessione normale del 1915 — Disposizioni esecutive	96	262
12 »	CONCORSI. — Marescialli delle compagnie di sussistenza ammessi al concorso per la nomina a sottotenente di sussistenza in servizio attivo permanente	97	267
12 »	CONCORSI — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di amministrazione in servizio effettivo permanente.	98	268
14 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. decreto che apporta aggiunte e varianti al « Servizio in guerra - Parte I - Servizio delle truppe »	153	418
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Buoni di introduzione, distribuzione o di cambio per servizio d'artiglieria in campagna.	103	280
15 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Congegni, strumenti ed utensili per le officine di riparazione dei corpi	104	281
15 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Modificazione al carro per feriti (II: 95), già trasformato per l'attacco a tre cavalli con l'aggiunta del coupè	105	281

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 febb. 1915	SERVIZIO SANITARIO — Adozione della fialetta di tintura di iodo e della scatola di 5 fialette di tintura di iodo. . . .	106	281
15 »	SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione dello specchio n. 26 — Caricamento del magazzino avanzato di materiale sanitario - sezione per corpo d'armata e dello specchio n. 27 — Caricamento del magazzino avanzato di materiale sanitario - sezione doppia.	107	282
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazioni dei comuni alle truppe. .	108	283
16 »	CORRISPONDENZA POSTALE. — Corrispondenza diretta al Ministero della guerra ed agli uffici che hanno sede nel palazzo del Ministero stesso	109	288
17 »	SERVIZIO SANITARIO. — Decreto ministeriale relativo alla obbligatorietà della vaccinazione antitifica nell'esercito.	99	271
17 »	SERVIZIO SANITARIO. — Norme per la esecuzione della vaccinazione antitifica nell'esercito	100	271
18 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti dei marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente in base all'articolo 3 della legge 8 giugno 1913 n. 601. — Varianti alla composizione delle commissioni , . .	110	284
18 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del pantalone corto di panno turchino per carabinieri reali	111	284

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 febb. 1915	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle promozioni effettuantesi nel personale ufficiali nel quinquennio 1910-14 per ogni grado di ciascun ruolo, da valere agli effetti dell'articolo 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806, e dell'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867.	117	304
19 »	AVANZAMENTO. — Esperimento di abilità e di coltura professionale destinato a costituire un elemento di giudizio per la promovibilità dei tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, artiglieria e genio compresi nei limiti di anzianità, per l'iscrizione sul quadro suppletivo d'avanzamento a scelta pel 1915	112	298
19 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio — Sessione annuale del 1915 — Varianti alle disposizioni esecutive	113	301
19 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione nella scuola militare per l'anno scolastico 1915-1916	114	301
19 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare	115	301
19 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per ammissione alla scuola di guerra	116	302
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazioni dei comuni alle truppe. .	118	306

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 febb. 1915	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Divisa degli ufficiali di milizia territoriale e dei reparti presidiari (con 1 tavola di disegno) . .	132	354
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Applicati delle amministrazioni militari dipendenti dichiarati idonei negli esami per la nomina per merito ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra	119	306
22 »	CAVALLI. — Distribuzione generale di cavalli d'agevolezza delle categorie comuni.	120	307
22 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Soprassoldi ed indennità speciali spettanti alle truppe metropolitane della Tripolitania	121	328
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorsi a posto di sotto-agente nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli . . .	154	423
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Decreto ministeriale che apre un concorso a posti di agente nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli	204	696
24 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneari. .	122	336
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso teorico-pratico da svolgersi presso la sezione aerostatica del gruppo specialisti di artiglieria	123	337
26 »	SCUOLE MILITARI. — Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare .	124	337

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 febb. 1915	SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione dello specchio n. 14. — Caricamento del carro per feriti	125	343
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per la c valleria. - Volume II – Istruzione dei reparti (Pubblicazione n. 108).	126	344
26 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di abilità e coltura professionale destinato a costituire un elemento di giudizio per la promovibilità dei tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, artiglieria e genio compresi nei limiti d'anzianità, per l'iscrizione sul quadro suppletivo di avanzamento a scelta pel 1915. — Varianti	127	345
26 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio — Sessione normale del 1915. — Varianti alle disposizioni esecutive	128	345
26 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta e ad anzianità per l'anno 1915 pei colonnelli dell'arma di fanteria, artiglieria e del corpo di commissariato, pei tenenti colonnelli, maggiori e capitani di cavalleria, artiglieria e genio e pei tenenti di artiglieria	129	345
26 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti dei marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti alla nomina a sottotenenti in servizio attivo permanente in base all'articolo 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601. — Varianti alla composizione della commissione per l'arma di fanteria	130	347

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 febb. 1915	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo per le compagnie automobilisti d'artiglieria (con 1 tavola di disegno)	133	355
28 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di piloti aviatori militari fra i militari di truppa	131	349
1 mar. 1915	EQUIPAGGIAMENTO. — Corredo degli automobilisti e dei motociclisti (con 1 tavola di disegno)	134	356
1 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Distribuzione in consegna provvisoria di pistole agli ufficiali in congedo	135	364
1 »	DISPOSIZIONI VARIE — Trasferimento di ufficiali nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena	136	365
1 »	COLONIE E UFFICIALI DI TRUPPA ALL'ESTERO. — Costituzione bande irregolari a cavallo in Cirenaica — Decreto ministeriale che determina la costituzione di n. 7 bande armate irregolari a cavallo in Cirenaica	449	1117
2 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti di applicato disponibili nell'amministrazione centrale della guerra spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	137	365
2 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — Preavviso alle autorità ferroviarie per l'affluenza alle stazioni dei piccoli reparti di truppa	138	366

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 mar. 1915	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Decreto ministeriale del 5 febbraio 1915, col quale il numero dei posti di segretario di 4ª classe messi a concorso per esami è portato da 12 a 13.	139	367
2 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Decreto ministeriale del 27 febbraio 1915 concernente, il risultato del concorso a 13 posti di segretario di 4ª classe nell'amministrazione centrale della guerra	140	368
2 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Contrassegni matricolari sulle sciabole-baionette mod. 91 delle sezioni mitragliatrici per fanteria e per ciclisti	141	369
2 »	CONCORSI. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Marescialli delle varie armi ammessi allo esperimento per la nomina a sottotenente d'amministrazione in servizio attivo permanente	142	369
2 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Decreto ministeriale del 14 febbraio 1915 che indice gli esami di concorso per merito distinto e di idoneità al grado di farmacista capo di 2ª classe	143	379
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corse militari « Premio reale »	144	380
4 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto che richiama i sottufficiali in congedo di 1ª categoria delle classi 1885, 1886, 1887 e 1888 di tutte le armi, corpi e specialità, eccettuati quelli dell'arma dei carabinieri reali	145	381

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 mar. 1915	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 236, relativo al personale diplomatico e consolare e sudditi di Stati esteri esenti dalle requisizioni	185	506
4 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 329 che sopprime il comando di legione di carabinieri reali in Tripolitania ed autorizza il Ministro delle colonie a ridurre il numero di divisioni di carabinieri reali in Tripolitania	249	619
5 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi dei sottufficiali di 1ª categoria delle classi 1885, 1886, 1887 e 1888, ascritti a tutte le armi esclusa quella dei carabininri reali	146	382
5 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1915 pei tenenti colonnelli, maggiori e capitani del personale permanente dei distretti	147	392
5 »	AVANZAMENTO. — CONCORSI. — Reclutamento dei capitani commissari. . . .	148	393
7 »	TRASPORTI. — Esenzione dal bollo per le quietanze rilasciate all'amministrazione ferroviaria.	155	434
7 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 376, relativo alla fascetta col motto « Fezzan » da apporsi sul nastro della medaglia commemorativa della campagna italo-turca e della Libia. — Disposizioni esecutive.	236	598

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 mar. 1915	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 403, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal dott prof. Mario Ponzo, in omaggio alle intenzioni del defunto fratello Ezio Ponzo, tenente nel 4° reggimento bersaglieri, a favore del 26° battaglione del suddetto reggimento e ne approva lo statuto	295	699
8 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Franchigia telegrafica	156	434
9 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — SERVIZIO DEL GENIO. — Trasferimento della sezione staccata del genio di Aosta a Novara	157	435
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Osservanza delle disposizioni di legge circa la tassa di bollo sulle istanze ed i ricorsi	158	436
9 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Pubblicazione degli specchi di caricamento dei materiali sanitari di mobilitazione	159	436
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riscontro del peso e della qualità del pane da parte dei corpi	160	437
11 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Pubblicazione della 1ª e 2ª serie di aggiunte e varianti alla pubblicazione n. 29 (edizione 1908) — Specchi dei caricamenti regolamentari del materiale veterinario.	161	439
11 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali che hanno frequentato il corso d'istruzione della scuola centrale d'artiglieria da campagna	162	439

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 mar. 1915	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicoletto di aggiunte e varianti al Regolamento provvisorio per i volontari guide a cavallo (con due tavole di disegno)	163	442
11 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità di trasferta ai sottufficiali richiamati in servizio	164	442
11 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Abbrunatura delle sciabole mod. 71, 88 e 900 dei reggimenti di cavalleria e di artiglieria campali ed a cavallo	165	442
11 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento ed allievi sergenti	166	443
18 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato (con 5 tavole annesse)	167	446
18 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 11, del 7 gennaio 1915, da convertirsi in legge, che costituisce un corpo aeronautico militare	168	458
18 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Norme transitorie per l'attuazione del R. decreto n. 11, del 7 gennaio 1915, da convertirsi in legge, che costituisce il corpo aeronautico militare	169	465
18 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	170	475

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 mar. 1915	EQUIPAGGIAMENTO. — Estensione d'impiego dei finimenti a basto alle carrette da battaglione leggere	171	477
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — Pubblicazione della 2ª serie di aggiunte e varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno . . .	172	478
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — Fascicoli di aggiunte e varianti all'istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione .	173	478
18 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istituzione di un gruppo di squadriglie d'aviazione d'artiglieria	174	479
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di ufficiali di entrambe le circoscrizioni alle corse militari di Firenze	175	482
18 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Apertura del panificio di Lucca e cessazione della gestione autonoma di quello di Livorno .	176	482
18 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali . . .	177	482
18 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una copertura di tela grigia e di un soggolo di cuoio al cromo per elmi	178	484
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — 2ª serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra — Parte I — Servizio delle truppe » (Pubblicazione n. 103).	179	486

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 mar. 1915	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul caricamento sul carreggio di mobilitazione per i carabinieri reali, la fanteria di linea, i bersaglieri, i granatieri e la cavalleria (Pubblicazione n. 143) . . .	180	486
19 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare	181	487
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — DISCIPLINA MILITARE. — Compilazione delle note caratteristiche e custodia dei documenti caratteristici degli ufficiali della Tripolitania — Commissione di avanzamento . . .	182	500
19 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Legge n. 251 del 18 marzo 1915 relativa al richiamo in servizio di autorità degli ufficiali di complemento	183	501
19 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Chiamata alle armi di autorità di ufficiali di complemento	184	501
21 »	CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI ED ISTITUZIONI ANALOGHE. — Divisa dei volontari ciclisti e dei volontari automobilisti (con tre tavole di disegno)	186	508
21 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 292, del 19 marzo 1915 concernente la nomina a sottotenente dell'arma dei carabinieri reali di milizia territoriale dei marescialli congedati dell'arma stessa	187	509

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 mar. 1915	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Divisa degli ufficiali di riserva	188	511
21 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Errata-corrige alla circolare n. 255 del *giornale militare*, anno 1914.	189	511
21 »	TRASPORTI. — Aggiunta all'elenco delle deviazioni	190	511
21 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 273 portante provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato	191	512
21 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto concernente il trasferimento del comando di artiglieria da fortezza da Mantova a Venezia. — Disposizioni esecutive	192	517
21 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO — Corrispondenza con i comandi in Tripolitania	193	518
21 »	TRASPORTI — Invio alle fabbriche d'armi di parti di mitragliatrici abbisognevoli di cambio o di riparazione	194	519
21 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto che richiama alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1883, in congedo illimitato, ascritti agli alpini	195	519
21 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi di militari di 1ª categoria della classe 1883, ascritti agli alpini	196	520

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 mar. 1915	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 305 che proroga la permanenza alle armi dei militari in congedo di 1ª categoria della classe 1888 ascritti all'artiglieria da campagna (batterie) e pesante campale, e della classe 1881 ascritti agli alpini, ed i militari di 3ª categoria delle classi 1891, 1892, 1893 e 1894 assegnati agli alpini, richiamati col R. decreto 28 gennaio 1915, n. 47. — Disposizioni esecutive.	197	531
21 »	AVANZAMENTO. — Legge n. 301 che porta aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento nel R. esercito	213	567
21 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 465, che approva modificazioni al « Servizio in guerra. — Parte II. — Servizio per la manutenzione stradale a tergo dell'esercito ».	286	672
23 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Cambio di sede del comando della brigata di fanteria Puglie	198	533
23 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Ricollocamento in congedo di ufficiali medici di complemento	199	533
23 »	CAVALLI. — Istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa del R. esercito. — (Pubblicazione n. 138)	200	533
23 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione da apportarsi alle cinghie da sella di tessuto.	201	534
23 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni da apportarsi alla sella da zappatori e cavalleggeri e da lancieri. (VIII, 386 e 387).	202	534

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 mar. 1915	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Disposizioni riguardanti il trattamento delle truppe in servizio di assistenza pubblica nei luoghi colpiti dal terremoto del gennaio 1915 e il conteggio delle indennità e delle spese relative e delle somministrazioni fatte ai danneggiati	203	534
23 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Chiamata alle armi, di autorità, di ufficiali di complemento	204	537
23 »	SCUOLE MILITARI. — Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare . . .	205	537
23 »	SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione dello specchio n. 18. — Caricamento del treno attrezzato pel trasporto dei feriti e malati	206	542
26 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento, provvisti di licenza di liceo o d'istituto tecnico. . .	207	543
26 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Divisa degli ufficiali di milizia territoriale	208	555
26 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivo degli ufficiali in servizio di stato maggiore .	209	556
28 »	AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 339, relativo alla qualifica di primo capitano	210	559

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 mar. 1915	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivi per i primi capitani (con una tavola di disegno)	211	561
28 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 337, da convertirsi in legge, che istituisce la carica di sotto capo di stato maggiore dell'esercito	212	562
28 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — R. decreto n. 313, col quale è vietata la pubblicazione di notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato	214	571
28 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — R. decreto n. 314 che estende alle colonie le disposizioni concernenti le penalità comminate per le infrazioni alla legge sulla difesa economica e militare dello Stato .	215	572
28 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 315, che estende alle colonie le disposizioni del decreto il quale vieta la pubblicazione di notizie concernenti materie militari	216	574
28 »	TRASPORTI. — Custodia di documenti pei viaggi ed i trasporti a prezzo ridotto .	217	575
28 »	TRASPORTI. — Trasporti di *sky* come bagaglio	218	576
28 »	TRASPORTI — Prezzo di trasporto a tariffa militare in III classe	219	576

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 mar. 1915	AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 356, da convertirsi in legge, riguardante il riordinamento del personale dei farmacisti militari di complemento .	220	577
28 »	AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 357, da convertirsi in legge, riguardante la nomina ad ufficiale medico di complemento	221	579
28 »	AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 358, da convertirsi in legge, riflettente il reclutamento di ufficiali commissari in attività di servizio e di sottotenenti di complemento nei ruoli di amministrazione e di sussistenza . . .	222	581
28 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 359, da convertirsi in legge, col quale è prorogato il termine per il servizio in Libia necessario ai sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina ad effettivo. . .	223	586
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 348, che istituisce i consigli di amministrazione presso gli enti aeronautici	224	587
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 318, che approva eccedenza d'impegni verificatasi sulla assegnazione di due capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-1914 concernente spese facoltative.	237	599

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 mar. 1915	AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 355, riguardante deroga ai limiti di età per talune categorie di ufficiali in congedo, ed impiego di ufficiali in congedo provvisorio e di volontari aviatori anche non vincolati da obbligo di servizio	250	620
28 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto n. 423, relativo al termine della prestazione del servizio per i sottotenenti di milizia territoriale di nuova nomina	251	622
28 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. R. decreto n. 648, col quale sono approvate le nuove tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea .	413	1057
29 »	MATRICOLA. — Inscrizione a matricola della qualifica di primo capitano	225	590
29 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un distintivo per motociclisti (con una tavola di disegno)	226	590
29 »	SERVIZIO SANITARIO. — Vaccinazione antitifica per i militari della R. guardia di Finanza.	227	591
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Coperte da campo	228	592
29 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Concorso speciale di idoneità fra gli uscieri dell'amministrazione centrale della guerra per l'ammissione nel ruolo degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	229	592

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 mar 1915	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione della sezione staccata di artiglieria di Ancona	230	593
1° apr. 1915	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 383, concernente le attribuzioni del sottocapo di stato maggiore dell'esercito	238	600
1° »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 424 relativa alla conversione in legge dei Regi decreti 4 e 22 agosto e 4 e 22 ottobre 1914, numeri 770, 927, 1103 e 1182, concernenti deroghe alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, e dei Regi decreti 1° novembre 1914, numeri 1205 e 1206 relativi ad indennità per gli ufficiali del R. esercito. — Tassa di registro nei contratti	252	623
1° »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 425 relativa alla conversione in legge ed alla proroga del R. decreto 24 gennaio 1915, n. 42, concernente deroghe alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, e dei Regi decreti 3 gennaio e 7 febbraio 1915, numeri 1, 2 e 112, relativi ad indennità pei militari del R. esercito	253	626
1° »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 462, contenente provvedimenti a favore dell'opera nazionale « Emanuele Filiberto di Savoia » per soccorso agli orfani dei militari morti nella campagna di Libia . .	296	702
1° »	DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto che apporta modificazioni al regolamento di disciplina militare	309	724

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° apr. 1915	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 602, col quale sono stabiliti i soprassoldi pei sottufficiali capi stazione radiotelegrafisti	335	758
1° »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — R. decreto n. 523, concernente i depositi di rifornimento dei materiali per le truppe metropolitane della Libia e dell'Egeo — Disposizioni esecutive	450	1121
2 »	SERVIZIO SANITARIO. — Adozione di un nuovo cofanetto di sanità per compagnie alpine	231	593
2 »	SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione dello specchio n. 6-*bis* — Caricamento del cofanetto di sanità per compagnie alpine (modello 1915)	232	593
2 »	SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione della 1ª serie di aggiunte e varianti agli specchi n. 26 e 27 — Caricamento del magazzino avanzato di materiale sanitario per sezioni di corpo d'armata e sezione doppia — Pubblicazione di un fascicoletto di errata-corrige agli specchi predetti (edizione gennaio 1915).	233	594
2 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del congegno « Agazzi » per scuola di puntamento col fucile (con due tavole annesse) . .	234	595
2 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo da mitragliere scelto	235	595
6 »	TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio e di trasporto per le famiglie degli ufficiali di riserva richiamati in servizio . . .	239	601

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 apr. 1915	TRASPORTI. — Sospensione delle biglietterie militari.	240	601
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ristampa del modello 721 ed adozione di un nuovo modello 721 *bis*	241	602
6 »	CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI ED ISTITUZIONI ANALOGHE. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per i volontari alpini (pubblicazione n. 144)	242	602
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alle istruzioni sul servizio delle batterie da costa e sul materiale e sulle munizioni da 75 mod. 906	243	603
6 »	CONCORSI. — Decreto ministeriale che bandisce un concorso per esame a 14 posti di topografo di 4ª classe presso l'istituto geografico militare in Firenze	244	603
6 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità per i tenenti in servizio attivo permanente del corpo di amministrazione per l'anno 1915	245	613
9 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Modificazioni alla sciabola	246	614
9 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Modificazioni al berretto di panno grigio-verde . . .	247	615
9 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni all'istruzione sull'affardellamento del corredo per le truppe a piedi	248	615

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 apr. 1915	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 470, col quale è concessa una indennità giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo .	270	650
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contratti che interessano la difesa dello Stato.	272	658
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Classificazione delle spese a carico del bilancio	273	659
15 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 483, relativo alla nomina dei furieri maggiori e furieri in congedo ai gradi della vigente gerarchia in caso di richiamo alle armi. — Disposizioni esecutive	274	661
15 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d' avanzamento ad anzianità per i tenenti in servizio attivo permanente dell'arma del genio, per l'anno 1915	275	662
15 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE.— Concessione di ricompensa al valor militare all'8° reggimento bersaglieri. — Relazione a Sua Maestà il Re e R. decreto relativo . .	308	723
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — R. decreto n. 475, relativo alla sospensione dei limiti di età dei farmacisti militari	352	836
15 »	TRASPORTI. — R. decreto-legge n. 672, col quale vengono legalizzate talune limitazioni alle vigenti disposizioni di legge regolamenti ecc. relative ai trasporti sulle ferrovie del Regno, durante la mobilitazione, la radunata e la guerra.	389	1009

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 apr. 1915	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — SERVIZIO DEL GENIO. — Corso di abilitazione alle funzioni di capotecnico di artiglieria e genio, pel tempo di mobilitazione . . .	271	653
20 »	AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme per la prima applicazione del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 356, da convertirsi in legge, riguardante il riordinamento del personale dei farmacisti militari di complemento	276	663
20 »	AVANZAMENTO. — Disposizioni esecutive per la nomina ad ufficiale effettivo dei sottotenenti di complemento.	277	665
20 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità pei maggiori e pei capitani del personale permanente dei distretti militari, per l'anno 1915	278	665
20 »	TRASPORTI. — Facilitazioni concesse per i trasporti militari sulla tramvia Castelfranco-Bazzano	279	666
20 »	CAVALLI. — Assegnazione ed acquisto dei cavalli di carica.	280	666
20 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Modificazione alla giberna per caricatori da cavalleria, mod. 91.	281	666
20 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Versamento di armi portatili eccedenti alle dotazioni	282	667
22 »	SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione dello specchio n. 29 — Caricamento dei depositi centrali di materiale sanitario. . .	283	668

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 apr. 1915	CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI ED ISTITUZIONI ANALOGHE. — Divisa dei volontari ciclisti ed automobilisti, guide a cavallo, alpini e costieri (con tre tavole di disegno) . .	284	668
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare .	287	674
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per l'incoraggiamento della produzione equina nazionale per l'esercito (pubblicazione n. 145).	288	674
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito (pubblicazione N. 149).	289	677
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 506 da convertirsi in legge, recante conferimento di speciali facoltà alle autorità militari del R. esercito e della R. marina per requisizioni di mo- ed immobili e di prestazioni personali .	293	685
22 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto numero 500, relativo al richiamo in servizio di ufficiali della milizia territoriale e della riserva	304	708
22 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Regio decreto n. 538 contenente norme per la decorrenza dei nuovi assegni agli ufficiali in congedo promossi di grado e modificazioni al regolamento sugli assegni.	320	742

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 apr. 1915	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto numero 499 da convertirsi in legge con cui si sostituiscono gli articoli 41 e 51 della legge 18 luglio 1912, n. 806. . .	499	1337
23 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti medici di milizia territoriale e di riserva per l'anno 1915	290	681
23 »	TRASPORTI. — Trasporti militari sulle linee di navigazione essercitata dalla « Società italiana di Servizi Marittimi » . . .	291	681
23 »	UFFICIALI IN CONGEDO — Chiamata alle armi d'autorità di ufficiali di complemento	292	682
25 »	EQUIPAGGIAMENTO. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto numero 565 che istituisce presso il Ministero della guerra una commissione per predisporre e disciplinare gli approvvigionamenti delle calzature per l'esercito mobilitato.	414	1071
25 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto numero 551, che stabilisce l'ordine di precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni del sotto capo di stato maggiore dell'esercito	596	1584
27 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali. . .	297	703

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 apr. 1915	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Divieto di eseguire il tiro con cartuccie a salve con le mitragliatrici mod 911. . . .	298	705
27 «	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità ed a scelta pei tenenti in servizio attivo permanente dell'arma di cavalleria per l'anno 1915	299	705
27 »	AVANZAMENTO. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. STATO DEGLI UFFICIALI. — Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina a tenente commissario effettivo	300	705
27 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 535, da convertirsi in legge, relativo alla facoltà di sospendere i congedamenti dei militari alle armi. — Disposizioni esecutive	318	737
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prezzo dei distintivi da mitragliere scelto e da motociclista	301	706
28 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Fregi per i militari di truppa del corpo aeronautico militare e del gruppo specialisti di artiglieria. .	302	707
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio dell'indennità di pubblica sicurezza alle truppe in servizio di assistenza pubblica nei luoghi colpiti dal terremoto	303	707
28 »	PENSIONI. — DISPOSIZIONI VARIE. — Ristampa della dichiarazione di cessazione dal servizio e dagli assegni per la liquidazione della pensione mod. 157 . . .	305	710

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 apr. 1915	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi speciali d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento farmacista	306	710
28 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — DISPOSIZIONI VARIE. — Richiamo alle armi di ufficiali in congedo e riammissione in servizio di sottufficiali e militari di truppa provvisti di brevetto di pilota aviatore. — Arruolamento dei cittadini muniti di tale libretto	307	713
29 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 540 riguardante la nomina di marescialli a sottotenenti in servizio attivo permanente nell'arma dei carabinieri reali . .	310	726
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovi capitoli inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915.	321	743
29 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Regio decreto n. 560, relativo ad assegni agli ufficiali generali e superiori richiamati dal congedo	322	744
29 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 575, da convertirsi in legge, relativo alla temporanea sospensione delle ammissioni nel personale d'ordine dell'amministrazione centrali della guerra, nonchè delle promozioni di classe nel grado di applicato .	336	760

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 apr. 1915	AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 583, da convertirsi in legge, riguardante la messa fuori quadro di ufficiali superiori per il servizio veterinario e la nomina ad ufficiale veterinario di complemento	337	761
20 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Regio decreto-legge n. 584, col quale viene provveduto alla formazione di un nuovo reggimento di cavalleria	375	957
1° mag 1915	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Modificazione alla difesa degli ufficiali con l'uniforme di marcia	311	729
1° »	EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione della copertina sottosella per la scuola di equitazione (VIII 1001). — Cambio di nomenclatura e modificazione alle copertine sottosella per sella all'inglese	312	729
1° »	PUBBLICAZIONI MILITARI — Pubblicazione del « Servizio di guerra — Parte II. — Regolamento per il servizio di cassa ». — (Pubblicazione n. 146).	313	731
1° »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della Scuola militare. — (Anno scolastico 1915-1916). .	314	731
1° »	TRASPORTI. — Autorità che possono rilasciare i documenti di identificazione personale pei viaggi sulle ferrovie dello Stato	315	735
1° »	TRASPORTI. — Consegna degli abiti civile delle reclute e dei richiamati per mobilitazione	316	736

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° mag. 1915	TRASPORTI. — Facilitazione di trasporto a favore delle famiglie degli ufficiali della riserva dei richiamati	317	737
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sulle indennità di rafferma e sugli assegni dei sottotenenti di complemento	323	745
2 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Classificazione delle spese per l'arrotatura ed abbrunatura delle armi bianche . . .	324	746
2 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Riparazioni e sostituzioni di materiali delle sezioni mitragliatrici	325	747
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Regio decreto n. 571, da convertirsi in legge, contenente deroga a norme di contabilità generale dello Stato	338	763
2 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto-legge n. 633, che approva la protezione delle ferrovie in caso di guerra	353	837
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge, n. 635, concernente espatrio per ragioni di lavoro	354	841
2 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — DISPOSIZIONI VARIE — R. decreto n. 634 relativo al soggiorno degli stranieri nel Regno	390	1012
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Fondazione «Dogliotti» e «Denina Dogliotti» a favore dell'arma d'artiglieria	326	748

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 mag. 1915	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni da apportarsi alle selle di batteria (VII-283).	327	748
3 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Ricompense suppletive per la campagna libica.	328	749
3 »	RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge numero 742, concernente i militari inscritti nelle liste di leva di mare che assumono servizio nella R. guardia di finanza . .	415	1074
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alla istruzione sul caricamento del carreggio di mobilitazione per i carabinieri reali, la fanteria di linea, i granatieri, i bersaglieri e la cavalleria (Pubblicazione numero 143)	319	740
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna. — Volume II. Istruzione individuale, a cavallo e sul condurre.— Parte II. Istruzione sul condurre senza conducente montato. (Pubblicazione numero 121) .	329	749
4 »	STIPENDI ASSEGNI ED INNENNITÀ. — Norme per l'applicazione del R. decreto 28 marzo 1915, n. 339, riguardante i Primi capitani	330	750
4 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Nomina a sottotenenti di milizia territoriale nel corpo di commissariato militare . . .	331	751
6 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Trasferimento alle compagnie automobilisti di artiglieria di militari alle armi od in congedo illimitato	332	752

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 mag 1915	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazioni allo specchio di distribuzione del regolamento per l'incoraggiamento della produzione equina nazionale per l'esercito. (Pubblicazione n. 145)	333	754
6 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Nomina di puntatori scelti nei reggimenti di artiglieria da campagna	334	755
6 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 597, concernente il collocamento fuori quadro di capitani dell'arma di cavalleria	339	764
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R decreto n. 605 da convertirsi in legge, per assegnazione di L. 60.000.000 nel bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio 1914-1915 per rifornimenti, lavori ed altre spese straordinarie in dipendenza degli avvenimenti internazionali .	340	766
9 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento ed anzianità pei tenenti del personale permanente dei distretti per l'anno 1915 . .	341	767
10 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Iscrizione da apporsi sul gambo della freccia della bandiera del 68 fanteria	342	768
10 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Iscrizioni sulle carrette per sezioni mitragliatrici . . .	343	768

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 mag. 1915	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istituzione di un gruppo scuole civili per aviatori militari	344	769
13 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Telegramma espresso di Stato	345	771
13 »	TRASPORTI. — Abbonati ferroviari richiamati sotto le armi	346	771
13 »	TRASPORTI. — Norme amministrative e disciplinari per i comandi militari eventuali di stazione	347	771
13 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 561 da convertirsi in legge relativo alla esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati che siano addetti a stabilimenti privati o ad imprese che interessino l'esercito o l'armata. — Norme per l'applicazione	348	772
13 »	AVANZAMENTO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 621 che provvede per il funzionamento del servizio sanitario e per estendere l'assegnazione eventuale di posti fuori quadro della tabella XV annessa al testo unico dell'ordinamento del R. esercito agli ufficiali del corpo sanitario, di amministrazione e veterinario	349	817
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 620, da convertirsi in legge, riguardante provvedimenti a favore dei militari trattenuti o richiamati alle armi	350	821

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 magg 1915	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 619, col quale sono autorizzate: una assegnazione di lire cento milioni al bilancio del Ministero della guerra, ed una assegnazione di lire venticinque milioni a quello della marina per l'esercizio finanziario 1914-915, per spese in dipendenza degli avvenimenti internazionali	355	845
13 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — R. decreto n. 655, che apporta varianti al « Servizio in guerra » — parte II — servizio postale	376	960
13 »	RECLUTAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto, da convertirsi in legge, n. 707 relativo agli obblighi di leva e di servizio militare dei funzionari e degli agenti delle capitanerie di porto . . .	912	2356
14 »	COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — R decreto n. 777 col quale il territorio della Tripolitania viene considerato in istato di guerra	438	1096
17 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Principio delle operazioni delle commissioni locali incaricate di procedere alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi, in base al R. decreto 29 aprile 1915. n. 561	356	846
18 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto, da convertirsi in legge, n. 668, relativo alle dispense delle chiamate dei militari in congedo.	372	885

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 magg. 1915	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dello specchio n. 11. — Caricamento del reparto someggiato di sezione di sanità per fanteria con salmerie	357	847
20 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Soccorsi alle famiglie bisognose dei militari trattenuti o richiamati alle armi .	351	824
20 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Verniciatura in grigio verde delle bufetterie di vecchio modello.	358	848
20 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — Adozione della cassa da imballo per sciabola mod. 71, mod. 88 e mod. 1900 . . .	359	849
20 »	ARMI MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Versamento di bossoli delle cartucce sparate, caricatori vuoti, involgli di legno e fasciature di nastro	360	849
20 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare. — Anno scolastico 1915-1916 .	361	849
20 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. R. decreto n. 667 col quale la tutela delle ferrovie è affidata all'autorità militare	377	971
20 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 673 che concede amnistia a renitenti e omessi di leva e ai militari denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi	385	985

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 mag. 1915	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 713 recante disposizioni per la vigilanza diretta dell'autorità militare sugli stabilimenti ed edifici che interessano il R. esercito e la R. marina . .	391	1027
21 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del « Servizio in guerra — Parte II — Organizzazione e funzionamento dei servizi ». — (Pubblicazione n. 150) . . .	362	850
21 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — EQUIPAGGIAMENTO. — DIVISA. — Bracciale per i militari esonerati temporaneamente dal servizio sotto le armi	363	855
21 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi dei telegrammi diretti al Ministero della guerra	364	855
21 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — DISPOSIZIONI VARIE. — Richiamo alle armi di ufficiali in congedo e riammissione in servizio di sottufficiali e militari di truppa provvisti di brevetto di pilota aviatore — Arruolamento di cittadini muniti di tale brevetto	365	856
21 »	SERVIZIO SANITARIO. — Stabilimenti balneari che non saranno aperti nel corrente anno	366	856
21 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorso a 14 posti di topografo di 4ª classe presso l'Istituto geografico militare.	367	857

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 mag. 1915	RECLUTAMENTO. — Arruolamenti volontari per la durata della guerra	368	857
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamenti relativi a provviste di robe di corredo ed equipaggiamento fornite ai magazzini centrali militari	369	863
22 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto che chiama alle armi, per mobilitazione, tutti i militari in congedo illimitato del R. esercito.	370	865
22 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi, per mobilitazione, di militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª e 3ª categoria	371	866
22 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che determina quali siano le amministrazioni ferroviarie, tramviarie e lacuali al personale delle quali è concessa la dispensa dalle chiamate e le qualifiche d'impiego presso le varie amministrazioni che dànno titolo alla dispensa stessa ,	373	886
22 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 690, col quale è indetta la mobilitazione generale del R. esercito e della R. marina e la requisizione dei quadrupedi e veicoli	378	971
22 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. R. decreto n. 703, col quale i territori di alcune provincie del Regno sono considerati in istato di guerra . , . . .	379	972

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 mag 1915	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — Ammissioni a corsi speciali accelerati degli aspiranti alla nomina ad ufficiali di complemento	380	974
22 »	RECLUTAMENTO. — Istruzione per l'applicazione del R. decreto n. 673, del 20 maggio 1915, che concede amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi. .	386	987
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Legge n. 671 riflettente il conferimento al Governo del Re di poteri straordinari in caso di guerra	416	1075
23 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 677 che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna — Norme per le indennità di guerra .	374	927
23 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 698 riguardante l'impedimento o la limitazione della vendita di pubblicazioni cartografiche	381	976
23 »	MOBILITAZIONE F FORMAZIONE DI GUERRA. — SERVIZIO TERRITORIALE — R. decreto n 674 concernente provvedimenti straordinari in materia di pubblica sicurezza.	382	976
23 »	ASSOCIAZIONE ITALINNA DELLA CROCE ROSSA E DEI CAAALIERI DEL SOVRANO ORDINE DI MALTA. — R. decreto col quale gli inscritti nel personale mobile della Croce Rossa italiana sono, in caso di guerra o di mobilitazione, soggetti alla disciplina militare.	383	981

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 mag. 1915	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto e annesse norme circa la provvista dei fondi occorrenti per le prime spese dipendenti dalla mobilitazione	387	995
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 684 concernente i sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi e la modificazione della denominazione del capitolo n. 100-*ter* dello stato di previsione del Ministero della guerra	392	1028
23 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — R. decreto n. 686, col quale viene ammessa temporaneamente, in esenzione delle tasse postali, la circolazione di cartoline spedite da militari del R. esercito . . .	393	1030
23 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — R. decreto n. 687, col quale è autorizzata la emissione di cartoline e buste speciali in esenzione di tasse postali per la corrispondenza dei militari del R. esercito e della R. marina	394	1031
23 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — R. decreto n. 688, riguardante la censura telegrafica, telefonica e radiotelegrafica in caso di circostanze straordinarie . . .	395	1035
23 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — R. decreto n. 689, riguardante la censura postale in caso di circostanze straordinarie	396	1036

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 mag. 1915	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che provvede a costituire la commissione centrale prevista dal R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio sotto le armi	397	1038
23 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — R. decreto n. 676, recante norme per la comunicazione degli ordini sovrani riflettenti le operazioni dell'esercito e dell'armata e dei loro reparti	417	1076
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 761, che istituisce presso il 6° reggimento genio (ferrovieri) un consiglio d'amministrazione speciale per la gestione del servizio e del materiale automobilistico	439	1097
23 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 831, col quale viene disposto che i giudici dei tribunali militari e delle commissioni di inchiesta possono essere scelti tanto fra gli ufficiali in servizio attivo quanto fra quelli temporaneamente richiamati e provenienti dal servizio attivo permanente.	473	1163
23 »	MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 781, col quale militari del R. esercito, impiegati presso stabilimenti militari marittimi o cantieri privati, sono trasferiti nel corpo reale equipaggi	519	1385
23 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 718 circa la sospensione di prescrizioni, termini e decadenze, e circa la legalizzazione di atti e redazione di procure per i militari e funzionari addetti all'armata di terra e di mare, durante la guerra	608	1601

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 mag. 1915	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Norme per l'applicazione delle disposizioni del R. decreto, da convertirsi in legge, 18 maggio 1915, n. 668, che modifica l'art 5 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, 13 aprile 1911, n. 374 . . .	384	983
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme contabili per le spese in caso di mobilitazione	388	1002
25 »	AVANZAMENTO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto relativo alla creazione di una speciale categoria di « aspiranti medici » da adibire a servizi professionali sanitari	398	1039
25 »	AVANZAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto relativo alla nomina ad ufficiale di complemento o di milizia territoriale di italiani non regnicoli	399	1041
25 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Prelevamento di munizioni da parte dei corpi	400	1043
25 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — R. decreto n. 699 col quale S. A. R il Principe Tomaso di Savoia duca di Genova è nominato Luogotenente generale di S. M. il Re	418	1077
25 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — R. decreto n 758, col quale il territorio delle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì è considerato in istato di guerra	419	1078
25 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 17, col quale vengono apportate modificazioni al R. Viglietto 26 marzo 1833, per l'istituzione della medaglia in oro ed in argento al valor militare . .	420	1079

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 mag. 1915	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — R. decreto riguardante la denominazione del reggimento di cavalleira di nuova formazione	436	1093
25 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n 766, col quale è data facoltà al governo del Re di stabilire quali personali del R. esercito e della R. marina debbano essere considerati in istato di guerra	440	1098
25 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 771, col quale l'esercito assume, dal 23 maggio 1915, la formazione stabilita dai documenti riservati di mobilitazione.	441	1100
25 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto che concede ai reggimenti di milizia mobile l'uso della bandiera nazionale conforme a quella adottata per i reggimenti di fanteria dell'esercito permanente	474	1164
25 »	MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 823, col quale militari del R. esercito, muniti della patente di capitano marittimo o di macchinista navale, sono trasferiti nel corpo reale equipaggi	520	1387
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Sospensione dei concorsi a posti di capitecnici d'artiglieria e genio di 4ª classe e di disegnatori tecnici di 3ª classe	401	1043
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari (Pubblicazione n. 7)	402	1043

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
27 mag. 1915	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Pagamento delle pubblicazioni cedute dall'istituto geografico militare ad amministrazioni militari	403	1044
27 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — AVANZAMENTO. — Norme per l'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa in tempo di guerra	404	1044
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI — Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito	405	1046
27 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esame di concorso per merito distinto per l'avanzamento al grado di farmacista capo di 2ª classe.	406	1046
27 »	TRASPORTI. — Sospensione dell'invio di alcuni prospetti periodici	407	1047
27 »	DIVISA. — Divisa degli aspiranti medici .	408	1048
28 »	TRASPORTI. — Distribuzione dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale	409	1048
28 »	TRASPORTI. — Abbonati ferroviari richiamati sotto le armi	410	1049
28 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — Ammissioni a corsi speciali accelerati degli aspiranti alla nomina ad ufficiali di complemento.	411	1049
28 »	AVANZAMENTO. — Disposizioni esecutive per la nomina a sottotenente di complemento o di milizia territoriale degli italiani non regnicoli	412	1051

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 mag. 1915	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenziale n. 764 con cui si regolano nei rapporti dei terzi le conseguenze derivanti dall'adempimento di forniture militari durante lo stato di guerra.	421	1080
3 giug. 1915	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale col quale le disposizioni della legge e del regolamento per l'avanzamento relative al tempo di guerra, sono estese a tutte le truppe anche se dislocate fuori dei territori da considerarsi in istato di guerra.	424	1090
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — Decreto luogotenenziale n, 855, con quale vengono introdotte variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni ministeri ed ai bilanci degli economati dei benefici vacanti pel 1914-915	475	1164
4 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Sospensione del concorso a posti di topografo di 4ª classe presso l'istituto geografico militare . .	422	1082
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazioni dei comuni alle truppe. .	423	1082
4 »	STIPENDI, ASSEGNI, INDENNITÀ. — Assegno bagaglio per i militari isolati viaggianti sulle ferrovie.	424	1082
4 »	RECLUTAMENTO — Arruolamenti volontari per la durata della guerra	425	1083
4 »	CAVALLI. — Cavalli d'agevolezza pei sottotenenti di nuova nomina destinati ai reggimenti d'arma a cavallo ed in servizio attivo permanente	426	1084

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 giug. 1915	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione delle istruzioni tecniche del genio. — Servizio dei ferrovieri. — Materiale mobile ferroviario. — (Pubblicazione n. 147) .	427	1085
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI — Allegato n. 10 all'istruzione sul servizio delle batterie da costa	428	1086
4 »	PUBBLICAZIONI MILITAR. — Terza serie di aggiunte varianti al « Servizio in guerra » — Parte 1ª — Servizio delle truppe. .	429	1087
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI — Pubblicazioni della 2ª serie di aggiunte e varianti agli specchi n 26 e 27 — Caricamento del magazzino avanzato di materiale sanitario per sezione di corpo d'armata e sezione doppia (edizione gennaio 1915). . . .	430	1087
4 »	SERVIZIO SANITARIO. — CONCORSI. — Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per la nomina a sottotenente di commissariato nella R marina. . . .	431	1088
4 »	SERVIZIO SANITARIO. — Chiusura di stabilimenti balneari	432	1088
4 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per gli ufficiali in servizio permanente per l'anno 1915.	435	1091
5 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Concessione di ricompensa al valor militare al 9° battaglione indigeni eritrei. Relazione a S. A. R. il luogotenente generale di S. M. e decreto relativo	433	1089

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 giug. 1915	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Colori per la divisa degli ufficiali del reggimento cavalleggeri di Palermo (30°)	437	1094
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 844, col quale è autorizzata l'assegnazione di lire 300 milioni da inscriversi al capitolo n. 100 *ter* « spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915	451	1127
10 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale n. 863 che autorizza a soprassedere all'invio dei decreti per la formazione di guerra del R. esercito alla registrazione della Corte dei conti	452	1128
10 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale col quale si stabilisce che gli organi esecutivi addetti alla manutenzione stradale di alcune provincie del Regno, continueranno a prestare l'opera loro in tempo di guerra, eccezione fatta per quelli soggetti al servizio militare.	453	1129
10 »	AVANZAMENTO — R. decreto n. riguardante deroga alle disposizioni che regolano il normale reclutamento degli ufficiali di complemento delle varie armi e corpi	454	1131
10 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — GIUSTIZIA PENALE COMUNE. — Decreto luogotenenziale n. 811, contenente norme relative all'amministrazione della giustizia penale comune durante la guerra . . .	476	1167

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 giug. 1915	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata in servizio dei militari ascritti alle varie specialità del genio ed alle compagnie di sanità e di sussistenza, che si trovano nella posizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi . . .	442	1100
11 »	DISCIPLINA MILITARE. — Matrimoni degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale, chiamati in servizio temporaneo	443	1101
11 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione del sacco branda da automobilisti (con 4 tavole)	444	1101
11 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per il grado di tenente degli ufficiali in congedo per l'anno 1915	445	1104
11 »	AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo d'avanzamento ed anzianità per i maggiori, capitani e tenenti in servizio attivo permanente dell'arma dei carabinieri reali per l'anno 1915	446	1105
11 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Servizio di prima nomina dei sottotenenti di milizia territoriale nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	447	1105
11 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — Regolamento per l'applicazione del R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, col quale gli inscritti nel personale mobile della Croce Rossa italiana sono dichiarati, in caso di guerra o di mobilitazione, soggetti alla disciplina militare. . . .	448	1106

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 giug. 1915	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — AVANZAMENTO — Decreto luogotenenziale che apporta aumento all'organico degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali . .	472	1158
13 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — Decreto luogotenenziale n. 872, che approva il testo unico delle disposizioni per la costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono . . .	501	1351
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n 905, col quale viene procrastinata l'applicazione della legge 11 luglio 1897, n 256, sul riscontro effettivo alla gestione dei materiali per i servizi aeronautici e di aviazione . . .	502	1361
14 »	TRASPORTI. — Convenzione pei trasporti militari con la Società di navigazione « Marittima Italiana »	455	1132
14 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazioni alla pag. 9 del regolamento di disciplina militare.	456	1136
14 »	CORRISPONDENZE UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza dei militari.	457	1137
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio delle installazioni tipo Schneider per cannoni da 149 S. (Pubblicaz. n. 151).	458	1137
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — II serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria . .	459	1138

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 giug. 1915	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria sulle stazioni autofotoelettriche da campo da cm. 90, mod. 1914 (Galileo-Fiat).	460	1139
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'impiego della rosetta nel tiro a granata-torpedine dei cannoni da 75, mod. 906 e 911	461	1140
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al servizio in guerra - Parte II - Servizio postale (Pubblicazione n. 135) .	462	1140
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti per l'istruzione a piedi per l'artiglieria	463	1141
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI — Istruzione sul tiro per l'artiglieria da fortezza (fascicolo II — puntamento e tiro). . . .	464	1141
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti all'appendice all'istruzione sul materiale e sulle munizioni da 75 906 e da 75/912 per l'artiglieria da campagna e a cavallo	465	1142
16 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — Ufficiali medici della Croce Rossa chiamati a prestare servizio presso unità o servizi militari del R. esercito	466	1143
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per la chiusura dei rendiconti dell'amministrazione aventi gestione autonoma di cassa	467	1143
16 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale col quale è istituita la commissione di scrutinio per la nomina a sottotenente di complemento di determinate categorie di persone	468	1144

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 giug. 1915	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale concernente i cumuli di stipendi, pensioni, assegni ed indennità per gli impiegati dello Stato, gli insegnanti elementari ed i pensionati sotto le armi	477	1169
17 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 918, che approva il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali appartenenti all esercito mobilitato	500	1339
17 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 887, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi	503	1363
17 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n 969, col quale è costituita presso il Ministero degli affari esteri, una commissione incaricata di esaminare le questioni relative al diritto della guerra.	541	1477
18 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata in servizio dei militari che si trovano nella posizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi	469	1145
18 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Regi decreti in data 13 aprile e 22 aprile 1915 concernenti la chiamata alle armi di militari in congedo illimitato	470	1146

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 giug. 1915	DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra	471	1155
18 »	STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento degli stipendi da impiegato e delle pensioni ai richiamati alle armi . . .	478	1173
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Spese di ufficio e riservate per l'esercizio 1915-916.	479	1179
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1915-916.	480	1179
20 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale relativo all'accertamento dell'idoneità all'avanzamento degli ufficiali, per la durata della guerra, quando non si possa provvedere secondo il disposto del § 224 del regolamento	481	1180
20 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — AVANZAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Decreto luogotenenziale relativo alla nomina di ufficiali di complemento, per la durata della guerra, da adibirsi esclusivamente al servizio di aviazione militare.	482	1181
20 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 885, contenente norme relative alla diffusione di notizie durante la guerra	609	1603
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio del soprassoldo di guerra dei sottufficiali, caporali e soldati. — Compilazione delle variazioni	483	1183

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 genn. 1915	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme contabili per le spese durante la mobilitazione.	484	1184
24 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale che istituisce una commissione per i prigionieri di guerra	504	1365
24 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale contenente norme per l'assegnazione di ufficiali in congedo e di militari di truppa agli uffici del pubblico Ministero e di segreteria dei tribunali militari in tempo di guerra.	505	1367
24 »	DISCIPLINA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 903, contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari durante la guerra	521	1393
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 967, col quale nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 è istituito il capitolo n. 101-*ter*. « Spese per la guerra » con lo stanziamento di L. 385 milioni; e viene aumentato di 15 milioni di lire lo stanziamento del capitolo n. 81 « Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi » . .	522	1394
24 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1018, col quale le disposizioni della legge e del regolamento per l'avanzamento nel R. esercito, relative al tempo di guerra vengono estese a tutte le truppe.	542	1478
24 »	ORDINAMENTO DEL R ESERCITO — Decreto luogotenenziale n. 1027, riguardante la proroga al R. decreto 26 novembre 1914, n. 1304, da convertirsi in legge, relativo a provvedimenti di carattere temporaneo per i distretti militari	573	1544

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 giug. 1915	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Materiale del gruppo *C* presso i corpi . .	485	1185
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento del personale e spese dell'associazione della Croce Rossa italiana in tempo di guerra.	486	1186
25 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Delegazione all'intendenza generale di riconoscere il diritto alle indennità per la perdita di cavalli, bardature e bagaglio. — Pagamento delle indennità	487	1192
25 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta e ad anzianità per gli ufficiali in servizio attivo permanente del personale permanente dei distretti per l'anno 1915	488	1193
25 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1915-1916.	489	1193
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari, che si distinguano per atti di valore nella campagna del 1915, di quelli feriti, delle famiglie superstiti dei morti e di quelli dei richiamati bisognosi . .	490	1199
25 »	RECLUTAMENTO. — Capilista provenienti dalla classe 1893, stati rimandati alle sedute straordinarie del luglio prossimo, e che nelle sedute stesse saranno giudicati idonei ed arruolati	491	1202
25 »	TRASPORTI. — Varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno.	492	1203

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 giug. 1915	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dello specchio n 16 « Caricamento dell'ospedale da campo » e della 1ª serie di aggiunte e varianti allo specchio stesso .	493	1213
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro del cannone da 149-A (pubblicazione n. 155)	494	1214
26 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — R. decreto n. 993, portante provvedimenti intesi ad assicurare il rifornimento dei materiali necessari all'esercito ed all'armata durante lo stato di guerra	574	1545
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916	495	1217
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1915-916, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	496	1329
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, sui quali vengono normalmente date le anticipazioni alle direzioni di commissariato militare per il rifornimento di fondi ai corpi dell'esercito	947	1332
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Quietanze di tesoreria pei versamenti effettuati a tutto il 30 giugno 1915 . . .	498	1335

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 giug. 1915	DISPOSIZIONI VARIE. — DISCIPLINA MILITARE. — Decreto luogotenenziale che istituisce la carica di vescovo di campo e stabilisce l'assimilazione a grado militare, limitatamente al tempo di guerra, del personale incaricato dell'assistenza spirituale presso l'esercito e presso l'armata	506	1368
27 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1017, relativo alle promozioni nei gradi di ufficiale, per la durata della guerra, con deroga al § 13 del regolamento sull'avanzamento	543	1479
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1019, col quale gli enti o gli ufficiali delegati dai Ministeri della guerra e della marina che abbiano ricevuto anticipazioni per spese di guerra, sono esonerati dal versarne gli avanzi in tesoreria	575	1548
27 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — Decreto luogotenenziale n. 1022, che istituisce la carica di vescovo di campo e fissa, limitatamente al tempo di guerra, l'assimilazione a grado militare del personale incaricato dell'assistenza spirituale per l'esercito e per l'armata	597	1585
27 »	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale numero 1103, riguardanti gli scomparsi nella guerra attuale e gli acconti di pensione privilegiata di guerra	598	1587
27 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — Decreto luogotenenziale n. 986, col quale vengono prorogate fino a 31 dicembre 1915, le disposizioni del R. decreto 28 marzo 1915, n. 313, vietante la pubblicazione di notizie relative alle materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 del R. decreto stesso .	610	1605

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 giug. 1915	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che approva le unite norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, relativi alle esonerazioni temporanee dei militari del R. esercito e della R. marina chiamati alle armi	523	1396
30 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio dal 1° luglio al 31 dicembre 1915	721	1865
1° lugl. 1915	DISPOSIZIONI VARIE. — DISCIPLINA MILITARE. — Decreto luogotenenziale che erige in ente morale l'associazione della Croce Azzurra destinata alla cura degli equini convalescenti del R. esercito, e stabilisce l'assimilazione a grado militare, limitatamente al tempo di guerra, del personale degli stabilimenti effettivamente impiantati dalla stessa associazione	507	1370
1° »	CORPO NAZIONALE VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — Decreto luogotenenziale n. 1036, che riconosce alcune nuove organizzazioni di milizie volontarie . .	544	1481
1° »	CORPO NAZIONALE VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — Decreto luogotenenziale n. 1037, che stabilisce l'assimilazione ai gradi dei militari del R. esercito, dei gradi dei personali mobilitati delle milizie volontarie e le competenze e le indennità ad essi spettanti in caso di guerra	545	1483

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° lugl. 1915	CORPO NAZIONALE VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — Decreto luogotenenziale n. 1038, relativo alle liquidazioni delle pensioni privilegiate di guerra per personali appartenenti alle milizie volontarie	546	1486
1° »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale n. 1051, che vieta i viaggi, e sospende gli addestramenti dei colombi di tutte le colombaie civili del Regno o appartenenti a privati, sino al termine dello stato di guerra , . . .	576	1549
1° »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE — R. decreto n. 1072, col quale si autorizza il capo di stato maggiore dell'esercito e i comandanti delle armate mobilitate, il capo di stato maggiore della marina ed il comandante in capo dell'armata, a concedere immediatamente sul campo medaglie d'argento e di bronzo al valor militare . .	599	1590
2 »	EQUIPAGGIAMENTO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali dell'associazione della Croce Azzurra Italiana, adibito, alla cura degli equini convalescenti, presso l'esercito mobilitato (con 1 tavola di disegno)	508	1372
2 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme concernenti assegni ed indennità varie	509	1373
2 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo I dell'istruzione sul tiro per l'artiglieria da fortezza (descrizione e maneggio degli strumenti ed attrezzi di puntamento) .	510	1375

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 lugl. 1915	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la segnalazione coll'apparecchio fototelegrafico Faini.	511	1376
2 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — AVANZAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Disposizioni esecutive per la nomina di sottotenenti di complemento dell'arma del genio pel servizio di aviazione (pilotaggio) in applicazione del decreto luogotenenziale 20 giugno 1915.	512	1376
2 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPE ALL'ESTERO. — Forza in congedo del R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana .	513	1378
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese d'ufficio e riservate ed assegnazione gratuita degli stampati per gli enti aeronautici per l'esercizio 1915-16	514	1379
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie . .	515	1380
2 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Uniforme in grigio-verde per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali . :	516	1381
2 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione ai corsi speciali accelerati degli aspiranti alla nomina ad ufficiali di complemento	517	1381
2 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI D TRUPPA. — Concessione di dispensa dall'obbligo di presentarsi al proprio corpo ai militari in congedo illimitato di milizia territoriale, appartenenti al personale dell'Associazione della Croce Azzurra. . . .	518	1382

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 lugl. 1915	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale che istituisce una commissione speciale incaricata di esprimere il suo parere sulle proposte di concessione di ricompense al valore a militari dell'esercito e dell'armata per atti compiuti durante l'attuale campagna di guerra ed in Libia.	577	1551
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Restituzione degli ordini di pagamento speciali di mobilitazione non riscossi. . .	524	1463
5 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una borsa pel governo quadrupedi di tela d'olona impermeabile grigia di canapa . .	525	1463
8 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Anticipazioni di fondi per parte delle casse militari ai corpi, reparti e servizi.	526	1463
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1068, col quale lo stanziamento del capitolo 101 *bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 viene aumentato di 16 milioni di lire per spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania e Cirenaica	578	1553
8 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto luogotenenziale n. 1118, col quale viene esteso alle colonie il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 986, che proroga al 31 dicembre 1915 le disposizioni vietanti la pubblicazione di notizie militari.	611	1606

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 lugl. 1915	AMMINISTRAZIONE CENTRALE E IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Sospensione di concorso al posto di agente presso i depositi allevamento cavalli	527	1464
9 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE E IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Sospensione del concorso di sottoagente nei depositi allevamento cavalli	528	1465
9 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Distribuzione delle bufetterie a pagamento.	529	1465
9 »	CAVALLI. — Spese di trasporto di cavalli di agevolezza alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti	530	1465
9 »	CAVALLI. — Cavalli di carica per ufficiali destinati in Libia	531	1466
9 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Divisa degli ufficiali del corpo aeronautico	532	1466
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra	533	1467
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie	534	1467
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicoletto di aggiunte e varianti al fascicolo n. 18 della raccolta	535	1468
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Appendice all'Istruzione a piedi per l'artiglieria . .	536	1469
9 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità vestiario agli ufficiali	537	1469

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 lugl. 1915	TRASPORTI — Inconvenienti verificatisi nei trasporti di persone e di materiali sulle ferrovie	538	1469
9 »	TRASPORTI — Viaggi del personale e trasporto dei materiali dell'associazione della Croce azzurra..	539	1471
9 »	AVANZAMENTO — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta per i maggiori generali, per i colonnelli dell'arma di fanteria ed artiglieria, in servizio attivo permanente, per l'anno 1915	540	1473
9 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA, — ARMI MUNIZIONI E BUFETTERIE, — R. decreto n. 1065, che istituisce un comitato supremo delle armi e delle munizioni e un posto di sottosegretario di Stato per le armi e per le munizioni	579	1554
9 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R, decreto n. 1073, recante modificazioni al R. decreto 14 novembre 1901, n. 466, che determina le attribuzioni del consiglio dei ministri, per quanto riguarda le nomine e le destinazioni dei comandanti dei corpi d'armata e delle divisioni militari mobilitate..	580	1557
11 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 1053, che stabilisce un'organizzazione per l'incetta metodica di animali bovini nel territorio nazionale durante la guerra. — Norme esecutive ed esplicative.	547	1487

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 lugl. 1915	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1062, contenente disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali in congedo richiamati in servizio per ragioni di guerra.	548	1498
11 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 1063, riguardante la destinazione a comandi territoriali o a disposizione, di ufficiali generali non più mobilitati	549	1500
11 »	STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1064, circa le competenze spettanti agli impiegati, insegnanti e pensionati dello Stato sotto le armi .	567	1520
11 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1083, relativo alla riamissione in servizio, per la durata della guerra, di ufficiali dimissionari, ufficiali eliminati dai ruoli e revocati dall'impiego. — Disposizioni esecutive.	569	1528
11 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1084, che riduce per la durata della guerra la permanenza nel grado di sottotenente in servizio attivo permanente, applicabile anche agli ufficiali in congedo che si trovano in determinate condizioni, e istituisce una speciale categoria di « aspiranti ufficiali di complemento .	570	1531
11 »	AVANZAMENTO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 1085, relativo agli ufficiali esclusi dall'avanzamento per il 1915 ed all'aspettativa di ufficiali, durante il periodo della guerra, per infermità non provenienti da cause di servizio. — Modificazioni alla legge ed al regolamento sullo stato degli ufficiali . .	571	1534

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 luglio 1915	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1091, relativo all'indennità per servizio speciale e di carica agli ufficiali richiamati dal congedo . .	581	1558
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreti luogotenenziali 27 maggio 1915, n. 739, e 20 giugno 1915, n. 890, circa l'esecuzione dei contratti stipulati nell'interesse di pubbliche amministrazioni. — Norme esplicative ed esecutive . .	550	1502
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — Soprassoldo giornaliero di guerra spettante al personale inferiore dell'associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta.	551	1506
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Pacchetti di medicazione (per dotazione individuale)	552	1507
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Vaglia postale di servizio	553	1507
14 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Militari comandati al servizio di protezione delle ferrovie.	554	1508
14 »	UFFICIALI IN CONGEDO — Nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di cavalleria	555	1508
14 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Termine per la presentazione alle armi degli ufficiali in congedo e dei militari residenti all'estero chiamati alle armi per mobilitazione	556	1509

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 luglio 1915	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Gruppo di squadriglie di aviazione per artiglieria	557	1510
14 »	DISPOSIZIONI VARIE — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie .	558	1511
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicaioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra	559	1512
14 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo tipo di bardatura per ufficiali di complemento	560	1513
14 »	TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio per le famiglie degli ufficiali richiamati in servizio	561	1514
14 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo I del volume IV del regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna (Pubblicazione n 121)	562	1514
14 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Cannone da 149 G. Tavole di tiro per cariche ed elementi (Pubblicazione n. 156) . . .	563	1515
14 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria (Pubblicazione n 161).	564	1515
14 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — 2ª serie di aggiunte e varianti al quaderno dei caricamenti delle batterie di mortai da 210, e 2ª serie di aggiunte e varianti alla istruzione sul servizio delle artiglierie di assedio	565	1516

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 lugl. 1915	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R decreto che apporta varian i al « Servizio in guerra — Parte I — Servizio delle truppe »	566	1516
15 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n 1104, col quale il territorio delle provincie di Cremona e di Piacenza e la parte del territorio della provincia di Rovigo non ancora posta in istato di guerra, sono considerati in istato di guerra	582	1560
15 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto luogotenenziale n. 1171, relativo al passaggio dal Governo dell'Eritrea alla dipendenza del Ministero delle colonie, del deposito centrale per le truppe coloniali	645	1695
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme contabili per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1064, dell'11 luglio 1915, col quale vengono abolite, dal 16 del detto mese, le disposizioni concernenti i cumuli degli stipendi e delle pensioni per gli impiegati dello Stato, per gli insegnanti elementari amministrativi dai consigli scolastici provinciali e pei pensionati sotto le armi.	568	1525
18 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente per l'anno 1915	572	1537
18 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale col quale vengono nominati il vescovo di campo, i vicari per l'esercito e per l'armata e il coadiutore del vescovo di campo . . .	630	1674

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 lugl. 1915	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Ricompense suppletive per la campagna libica	583	1561
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme contabili per l'applicazione del decreto luogotenenziale n 1064, delli 11 luglio 1915, col quale vengono abolite, dal 16 del detto mese, le disposizioni concernenti i cumuli degli stipendi e delle pensioni per gli impiegati dello Stato, per gli insegnanti elementari amministrati dai consigli scolastici provinciali e pei pensionati sotto le armi	584	1562
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Svincolo dei depositi cauzionali a garanzia dell'acquisto di cavalli di servizio per i sottotenenti di cavalleria	585	1563
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Quote ferratura nei corpi mobilitati	586	1567
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Visite medico-legali a personali dipendenti da amministrazioni civili	587	1567
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Requisizioni militari	588	1568
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie . .	589	1568
22 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	590	1569

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 luglio 1915	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Ristampa dello specchio n. 29. — Caricamento dei depositi centrali di materiale sanitario. .	591	1570
23 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato	592	1571
23 »	TRASPORTI — Viaggi di servizio. . . .	593	1579
23 »	AVANZAMNTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità dei sottotenenti delle varie armi e corpi in servizio attivo permanente per il 1915	594	1580
23 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Corrispondenza tra enti metropolitani e la colonia libica	595	1580
25 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA E DEI CAVALIERI DEL SOVRANO ORDINE DI MALTA — Decreto luogotenenziale n. 1162, riguardante il riconoscimento provvisorio dei gradi del personale dell'Associazione della Croce Rossa italiana.	612	1607
25 »	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n 1163, col quale viene determinato che le operazioni della leva sulla classe del 1896, siano iniziate nel 1915	627	1645
25 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 1155, che aggiunge, per la durata della guerra, un posto di direttore generale nel ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale	631	1675

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 lugl. 1915	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1164, col quale lo stanziamento dei capitoli n. 81 « Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi e 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, è aumentato rispettivamente di lire 15 milioni e di lire 385 milioni	632	1677
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento dei compensi per il recapito delle cartoline-precetto ai richiamati . . .	613	1669
30 »	CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esami per la nomina a sottotenente in servizio effettivo permanente nei ruoli di sussistenza e di amministrazione . .	600	1592
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915 e delle loro famiglie . .	601	1593
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — 2ª serie di aggiunte e varianti all'Istruzione sulla pistola automatica mod. 910	602	1594
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo di formazione per il traino e trasporto in montagna di una batteria di 4 obici da 210	603	1595
30 »	TRASPORTI. — Abbonamenti ferroviari dei richiamati sotto le armi	604	1596
30 »	TRASPORTI. — Trasporti in caso di mobilitazione e di guerra sulla ferrovia Ferrara-Suzzara	605	1596

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 lugl. 1915	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per vari gradi degli ufficiali in congedo per l'anno 1915	606	1597
30 »	AVANZAMENTO. — STATO DEGLI UFFICIALI — Riassunzione in servizio, per la durata della guerra, di ufficiali dimissionari eliminati dai ruoli e revocati dall'impiego	607	1598
1° agos. 1915	DISPOSIZIONI VARIE. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto ministeriale col quale si coordina l'azione dell'autorità sanitaria civile e militare con quella dei comitati locali di organizzazione civile, relativa all'assistenza ospidaliera dei militari fuori della zona di guerra	614	1610
1° »	EQUIPAGGIAMENTO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale n. 1165, recante provvedimenti intesi ad assicurare, durante lo stato di guerra, il rifornimento delle calzature all'esercito e all'armata. . . .	615	1614
1° »	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1166, col quale vengono chiamati a nuova visita i riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894	628	1646
1 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto luogotenenziale n. 1292, relativo alla istituzione in Roma di una sezione staccata d'artiglieria della fabbrica d'armi di Terni.	688	1809
6 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che apporta variazioni, per la durata della guerra, allo scompartimento in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici dell'Amministrazione centrale	616	1617

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 agos. 1915	CAVALLI. — Spese di trasporto dei cavalli di agevolezza alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti	617	1621
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie .	618	1622
6 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Chiamata in servizio dei sottufficiali del 6 reggimento genio che si trovano nella posizione prevista dall'ultimo comma dell'art 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi	619	1623
6 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure per militari feriti o ammalati in guerra, negli stabilimenti termali di Salsomaggiore . . .	620	1624
6 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure kinesiterapiche	621	1624
6 »	TRASPORTI — Facilitazioni di viaggio ai geometri, disegnatori ed assistenti d'arte muraria in servizio, quali straordinari, nell'amministrazione militare	622	1626
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Indennità eventuali del R. esercito (Pubblicazione numero 165)	623	1627
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Appendice al fascicolo II della Istruzione sul tiro per l'artiglieria da fortezza. — Norme provvisorie per la formazione degli specialisti. (Pubblicazione n.° 164)	624	1632

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 agos. 1915	AVANZAMENTO. — Commissione di scrutinio per l'esame delle domande per la riassunzione in servizio, per la durata della guerra, di ufficiali dimissionari, ufficiali eliminati dai ruoli e revocati dall'impiego	625	1633
7 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato	626	1635
8 »	AVANZAMENTO — Decreto luogotenenziale n. , col quale è data facoltà al comando supremo, per la durata della guerra di fare promozioni provvisorie in tutti i gradi di ufficiale	633	1678
8 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1194, che sospende durante il periodo della guerra le convocazioni della commissione centrale di avanzamento. . .	634	1679
8 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO, — Decreto luogotenenziale n. 1228, col quale viene stabilita l'obbligatorietà del prezzo dei bovini pei rifornimenti delle amministrazioni militari durante la guerra — Notificazione	646	1700
8 »	DISPOSIZIONI VARIE. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale n 1220, col quale sono prorogati di un anno i contratti agrari con scadenza dal 1° agosto al 31 dicembre 1915.	661	1740
8 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale n. 1332, col quale è istituita una medaglia per i benemeriti per opera di soccorso in occasione del terremoto del 13 gennaio 1915	716	1856

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
10 agos. 1915	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro della Commissione centrale prevista dal R. decreto-legge 29 aprile n. 561, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio sotto le armi . . .	674	1780
11 »	RECLUTAMENTO — Istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1896 e per la nuova visita di riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894	629	1648
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — MOBILITAZIONE E FERMAZIONE DI GUERRA — Decreto ministeriale col quale sono istituiti altri due comitati sanitari regionali e viene modificato il decreto ministeriale 1° agosto 1915, che coordina l'azione dell'autorità civile e militare con quella dei comitati locali d'organizzazione civile, relativa all'assistenza ospedaliera dei militari fuori della zona di guerra	635	1681
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1064, dell' 11 luglio 1915, col quale vengono abolite le disposizioni concernenti i cumuli degli stipendi e delle pensioni	636	1684
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1271, col quale si dà facoltà alle amministrazioni militari di elevare il limite consentito dall'art. 31 della legge 17 luglio 1910, n. 511, per il condono di multe, senza il preventivo parere del Consiglio di Stato . .	689	1811

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 agos. 1915	AVANZAMENTO — Varianti ai limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente sul quadro suppletivo di avanzamento per il 1915 . .	637	1686
13 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA E DEI CAVALIERI DEL SOVRANO ORDINE DI MALTA — Bollettino relativo al temporaneo riconoscimento dei gradi d'ufficiale al personale militarizzato dell'Associazione della Croce Rossa	638	1687
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915 e delle loro famiglie	639	1687
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissioni in istituti, pervenute al Ministero della guerra a favore dei figli dei militari che prendono parte alla campagna del 1915	640	1688
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Borse a portafoglio per batterie da 75/906, da 75/911 e da 75/912	641	1689
13 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo di formazione per il traino e trasporto in montagna di una batteria di 4 mortai da 210	642	1690
13 »	TRASPORTI. — Viaggi dei parenti poveri di militari gravemente infermi degenti in ospedali di riserva	643	1690
13 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza con i comandi ed uffici in Tripolitania .	644	1692

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 agos. 1915	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imputazione delle spese per le truppe distaccate nell'Egeo e nell'Albania	647	1702
20 »	AVANZAMENTO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Disposizioni esecutive per la nomina di 300 sottotenenti di complemento di amministrazione (art. 2 del R. decreto 28 marzo 1915, n 358)	648	1703
20 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti di complemento dell'arma di fanteria per l'anno 1915	649	1704
20 »	CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI ED ISTITUZIONI ANALOGHE. — Imposta di ricchezza mobile sulle indennità e competenze spettanti agli appartenenti alle milizie volontarie mobilitate	650	1704
20 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa degli aspiranti ufficiali di complemento	651	1705
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915 e delle loro famiglie	652	1705
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli di militari che prendono parte alla campagna del 1915	653	1706
20 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un ginocchiello di tela impermeabile per servizi di artiglieria	654	1707

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 agos. 1915	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per le esercitazioni dell'artiglieria da fortezza (specialità da fortezza) (Pubblicazione 166)	655	1708
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'impiego degli obici da 280-A, del parco d'assedio (Pubblicazione 167)	656	1708
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare .	657	1709
20 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento, provvisti di licenza di liceo o d'istituto tecnico . .	658	1710
20 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Sospensione di nomine a sottotenente di milizia territoriale, nelle armi di artiglieria e del genio e dei farmacisti	659	1723
20 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1257, relativo alla costituzione di commissioni per la preparazione di indumenti di uso più comune per i militari del R. esercito	662	1744
22 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1258, concernente la promozione al grado superiore, durante la guerra, degli ufficiali che rivestono la carica di ministro segretario di Stato per la guerra e di ministro segretario di Stato per la marina	663	1747
22 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Relazione del ministro della guerra al Comitato Supremo per le armi e munizioni sulla *mobilitazione industriale*. — Decreto luogotenenziale numero 1277, che approva il regolamento per la *mobilitazione industriale* . . .	673	1759

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 agos. 1915	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1273 contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei militari prigionieri e dispersi	675	1781
22 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1274, circa le indennità di guerra ed altri provvedimenti, a favore dei militari in campagna	676	1785
22 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1293, che apporta aumenti alla tabella XV del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, e dà disposizioni per le promozioni degli ufficiali di complemento	677	1788
22 »	SERVIZIO SANITARIO. — Decreto luogotenenziale n. 1276, col quale la vaccinazione anticolerica è resa obbligatoria rispettivamente per l'esercito e per l'armata	686	1803
22 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1316, che modifica il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito, — Disposizioni esecutive	690	1813
22 »	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale numero 1324, col quale sono apportate alcune modificazioni al decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103, per la concessione degli acconti sulle pensioni privilegiate di guerra	691	1816
23 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità speciali di cui alle circolari 15, 16 e 270 del 1915	664	1748

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 agos. 1915	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria	660	1727
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenziale n. 1289, col quale viene aumentato lo stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-16	678	1793
26 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1328, che stabilisce da chi sarà presieduta e da chi costituita, per la durata della guerra, la commissione di cui all'articolo 2 del R decreto n. 186, in data 8 febbraio 1914.	692	1818
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1064, dell'11 luglio 1915, che abolisce il cumulo degli stipendi per gli impiegati alle armi	665	1749
27 »	AMMIMISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato, aventi diritto all'indennità di entrata in campagna	666	1751
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione del giornale militare e del bollettino ufficiale.	667	1751
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915 e delle loro famiglie	668	1752

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 agos. 1915	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 1259, che concede amnistia ai militari incorsi nei reati di diserzione qualificata e di alienazione di effetti militari anteriormente al 24 maggio 1915	669	1753
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modelli da servire per la statistica sanitaria in guerra	670	1755
27 »	TRASPORTI. — Viaggi sulle ferrovie secondarie dei parenti poveri di militari gravemente infermi degenti in ospedali di riserva	671	1755
27 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA E DEI CAVALIERI DEL SOVRANO ORDINE DI MALTA. — Nomine ad ufficiali di complemento e di milizia territoriale e arruolamenti volontari, per la durata della guerra .	672	1756
27 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R magistrale decreto concernente le norme per il computo del tempo utile al conseguimento della medaglia Maugiziana per il merito militare di dieci lustri	693	1819
28 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Competenze spettanti agli impiegati avventizi dello Stato e delle ferrovie dello Stato, sotto le armi.	679	1794
29 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 1352, col quale viene stabilita l'obbligatorietà del prezzo degli acquisti del fieno, dell'avena e della legna da ardere per le amministrazioni militari, durante la guerra	694	1820

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 agos. 1915	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1430, che dà facoltà al ministro della guerra di derogare, per la durata della guerra, alle prescrizioni riguardanti la promozione a tenente generale medico e corrispondente nomina ad ispettore capo di sanità militare	729	1898
31 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento della indennità di prima vestizione ai sottotenenti di complemento e di milizia territoriale, provenienti dai sottufficiali.	680	1795
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1420, circa le competenze dovute agli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc., sotto le armi	777	2024
2 sett. 1915	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1399, circa l'assegno alloggio e le spese d'ufficio dei carabinieri reali.	730	1899
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli di militari che prendono parte alla campagna del 1915.	681	1796
3 »	AVANZAMENTO. — Norme esecutive per la nomina ad ufficiale veterinario di complemento, sulla base dell'art. 9 del decreto luogotenenziale n. 1293 del 22 agosto 1915	682	1796
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio del mortaio da 210, su piattaforma (Pubbl. 168).	683	1797

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 sett. 1915	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Servizio dei cannoni da 149 A, su installazioni tipo bordo (Pubbl 171).	684	1798
3 »	RECLUTAMENTO. — Riformati nelle leve delle classi 1892, 1893 e 1894 da sotpotorsi a nuova visita	685	1799
4 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	755	1983
7 »	AMMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento della indennità perdita cavalli	695	1823
8 »	AMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento delle competenze spettanti agli impiegati ed ai pensionati dello Stato ed agli insegnanti delle scuole primarie amministrate dai consigli scolastici provinciali, sotto le armi.	696	1824
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento anticipato degli assegni ai sottufficiali, caporali e soldati inviati in licenza di convalescenza	697	1825
9 »	SERVIZIO SANITARIO. — Norme per l'esecuzione della vaccinazione anticolerica e della vaccinazione mista (anticolerica ed antitifica insieme)	687	1804

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 sett. 1915	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Nomina di una commissione superiore di collaudo degli esplosivi e delle munizioni.	756	1985
12 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale n. 1374, col quale si deferisce a due distinte commissioni speciali il parere in merito alle concessioni di ricompense per atti di valore compiuti in Libia, o nell'attuale campagna di guerra	709	1842
12 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenneziale n. 1382, relativo all'avanzamento dei militari delle compagnie di sanità provenienti dagli studenti universitari di medicina	722	1885
12 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1395, recante disposizioni varie, relative all'avanzamento degli ufficiali in servizio attivo permanente e di complemento	723	1887
12 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1393, riguardante indennità agli ufficiali e sottufficiali richiamati dal congedo e le competenze spettanti agli impiegati, insegnanti e pensionati dello Stato sotto le armi . . .	724	1890
12 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n 1429, col quale si dà facoltà al ministro della guerra di aumentare l'indennità di missione all'estero.	731	1901

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 sett. 1915	AVANZAMENTO. — Disposizioni esecutive per la nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento e di sottufficiali .	698	1826
13 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti di complemento dell'arma di cavalleria, artiglieria e genio, per l'anno 1915.	699	1829
13 »	CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esami per la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, nei ruoli di sussistenza e di amministrazione . . .	700	1829
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Sostituzione di un membro del 1ª comitato sanitario regionale	701	1830
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915 e delle loro famiglie . .	702	1831
13 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Sospensione dell'accettazione delle domande di destinazione nei tribunali militari	703	1831
13 »	MATRICOLA. — Computo ed inscrizione di campagne in conseguenza della guerra italo-turca 1911-12. Annotazioni concernenti le fascette istituite per la medaglia commemorativa col motto « Guerra italo-turca » e per quella col motto « Libia »	704	1832
13 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure per i militari feriti o ammalati in guerra, negli stabilimenti termali di Casciana.	705	1834

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 sett 1915	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Soccorsi alle famiglie bisognose dei militari trattenuti o richiamati alle armi .	706	1834
13 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — OPERAI MILITARI. — Destinazione di operai militari in servizio	707	1838
13 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — Decreto ministeriale che prevvede alla costituzione del comitato ligure, in relazione al regolamento per la mobilitazio e industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1911.	757	1987
13 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	758	1988
14 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Gratificazione per gli ufficiali richiamati dal congedo, stabilita dagli articoli 13 e 14 della legge sugli assegni	708	1839
16 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale col quale si nominano i componenti della commissione speciale chiamata a dar parere in merito alle concessioni di ricompense al valor militare per atti compiuti nella attuale campagna di guerra	717	1859
17 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Modificazioni alle indennità eventuali del R. esercito	710	1844

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 sett. 1915	SCUOLE MILITARI. — Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1915-16 di aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente	711	1845
18 »	SCUOLE MILITARI — Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'accademia militare di aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente nelle armi di artiglieria e genio . . .	712	1851
18 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Versamento di cartucce a mitraglia per armi mod. 91 (VII 484, 537).	713	1854
18 »	CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI ED ISTITUZIONI ANALOGHE. — Indirizzo della corrispondenza d'ufficio	714	1855
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie . .	715	1855
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni . .	718	1860
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da montagna — Volume 1° — Servizio del cannone da 65 montagna (Pubblicazione n 172). .	719	1861
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Servizio del genio in campagna (Pubblicazione n. 173).	720	1862
19 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Decreto luogotenenziale n. 1456, che stabilisce il titolo di studio per la nomina a sottotenente di milizia territoriale, nelle armi di artiglieria e genio	742	1926

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
19 sett. 1915	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del comm. Attilio Odero col comm. ingegnere Antonio Omati nel Comitato ligure, costituito con precedente decreto, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915	759	1989
20 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA, — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 .	760	1990
24 »	AVANZAMENTO. — Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione nel quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1915 dei tenenti di complemento dell'arma di fanteria.	725	1894
24 »	AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente dei sottufficiali in base all'articolo 6 del decreto luogotenenziale n. 1293, del 22 agosto 1915	726	1894
24 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza per l'estero non affrancata	727	1895
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Premi annuali per i maestri direttori di banda	728	1895
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento delle competenze spettanti agli insegnanti delle R. scuole professionali sotto le armi.	732	1902

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 sett. 1915	STIPENDI. ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1438, circa le indennità spettanti al personale civile assegnato a servizi presso le forze operanti del R esercito e della R marina . .	733	1903
26 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto luogotenenziale n 1437, col quale il comitato supremo per i rifornimenti delle armi e delle munizioni potrà prendere ogni deliberazione per assicurare il rifornimento dei materiali necessari all'esercito e all'armata	740	1911
26 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — Decreto luogotenenziale n. 1455, riguardante la militarizzazione del personale operaio degli stabilimenti militari	743	1927
26 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	761	1991
26 »	SERVIZIO DEL GENIO — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1483, col quale sono autorizzate requisizioni di beni immobili per provvedere i locali strettamente necessari al funzionamento delle scuole	778	2026
26 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1494, riguardante la deroga per la durata della guerra, agli articoli 2 e 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601, e art. 11 della legge 2 luglio 1896, n. 254, e modificazioni al decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293	779	2028

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 sett. 1915	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina del presidente e dei due membri civili per i comitati regionali di Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Palermo, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1925.	832	2184
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Alloggio e razione viveri alle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana	734	1905
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1444, recante provvedimenti per la proroga dei contratti agrari . .	744	1929
30 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1458, circa le indennità di guerra ai personali del R. esercito e della R. marina	762	1993
1° ott. 1915	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rendiconti mensili degli assegni corrisposti ad ufficiali ed impiegati per conto dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari	735	1906
1° »	AVANZAMENTO. — Formazione d'un quadro d'avanzamento per gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale farmacisti, per l'anno 1915	736	1907
1° »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie	737	1908

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° ott. 1915	MATRICOLA. — Variazioni matricolari pei militari del R. esercito, i personali civili addettivi, i personali appartenenti alle milizie volontarie e quelli militarizzati, i quali prestano servizio in territori in stato di guerra	738	1908
1° »	SCUOLE MILITARI — Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare di nuovi allievi aspiranti ufficiali effettivi .	739	1911
2 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi	763	1998
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1457, che autorizza un'ulteriore assegnazione di L. 400 milioni per spese per la guerra e sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi	745	1931
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Vaglia postale di servizio	746	1932
5 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale, n. 1277, del 22 agosto 1915	833	2186
6 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. —Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato . . .	741	1915

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 ott. 1915	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	834	2188
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione dei comuni alle truppe. — R. decreto 26 marzo 1889, n. 155, e relativa istruzione.	747	1933
8 »	AVANZAMENTO. — Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione nel quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1915, pei tenenti in servizio attivo permanente dell'arma di fanteria e cavalleria. — Documenti d'avanzamento dei maggiori del corpo di stato maggiore e dei maggiori delle varie armi in servizio di stato maggiore	748	1973
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare .	749	1974
8 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni speciali pel servizio dei soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari le quali risiedano all'estero	750	1975
8 »	SERVIZIO SANITARIO. — Riapertura dello stabilimento balneare d'Ischia	751	1977
8 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato ascritti agli alpini classificati skiatori	752	1977

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 ott. 1915	TRASPORTI. — Spedizioni di materiali eseguite abusivamente in conto corrente .	753	1978
8 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Soppressione di mercede di lavoro. . . .	754	1979
9 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI. — Concorso per titoli per ammissione nei personali dei ragionieri di artiglieria, capitecnici d'artiglieria e del genio e disegnatori tecnici.	764	2001
10 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 1500, col quale è approvato un nuovo ordinamento del Consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina	791	2072
10 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Decreto luogotenenziale n. 1519, riguardante la rinnovazione degli uffici di presidenza della società di tiro a segno nazionale . . .	806	2106
10 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina di due membri scelti fra gli industriali e due membri scelti fra gli operai, per i comitati regionali del Piemonte e della Lombardia, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	835	2189
12 »	AVANZAMENTO. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1062, contenente disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali in congedo richiamati in servizio per ragioni di guerra.	765	2003

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 ott. 1915	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro della commissione centrale prevista dal regio decreto del 29 aprile 1915, n. 561, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi.	792	2077
12 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	836	2190
12 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	837	2191
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — Pagamento delle competenze spettanti agli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie, delle istituzioni di beneficenza, ecc., sotto le armi.	766	2004
13 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegni ed indennità agli ufficiali e sottufficiali richiamati dal congedo	767	2005
14 »	SCUOLE MILITARI. — Esame di matematica per i concorrenti all'ammissione nell'accademia militare.	768	2005

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 ott. 1915	DISCIPLINA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1496, recante nuove disposizioni relative al matrimonio dei militari sotto le armi	793	2078
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prezzo e conteggio dei pacchetti da medicazione con fialetta di tintura di jodo	769	2006
15 »	AVANZAMENTO. — Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione nel quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1915, per i tenenti in servizio attivo permanente dell'arma del genio	770	2007
15 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — TRASPORTI — Indirizzi da apporsi sulla corrispondenza ufficiale e sui documenti di trasporto .	771	2007
15 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra	772	2008
15 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie . .	773	2008
15 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli di militari che prendono parte alla campagna del 1915	774	2009
15 »	TRASPORTI. — Richiesta dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale	775	2010

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 ott. 1915	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915	838	2192
19 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato . . .	776	2013
19 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA.— ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	839	2193
20 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1913 .	840	2194
20 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina di due membri scelti fra gli industriali e due membri scelti fra gli operai, per i comitati regionali Veneto-Emiliano, dell'Italia centrale e Sardegna, dell' Italia meridionale e della Sicilia, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	841	2195

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 ott. 1915	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento delle competenze spettanti agli impiegati, ai pensionati ed agli insegnanti, sotto le armi	780	2030
21 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1513, contenente norme di procedura per i giudizi dinanzi ai tribunali militari	794	2080
21 »	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n 1558, col quale viene interpretata autenticamente la portata delle disposizioni del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni	826	2167
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Corrispondenza ufficiale	781	2035
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esenzione da dazio consumo per i viveri e foraggi destinati alle truppe mobilitate .	782	2035
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Documenti da richiedere ai fornitori per essere ammessi a trattare con l'amministrazione militare per il servizio del vestiario, equipaggiamento, materiale sanitario, del casermaggio e delle sussistenze militari	783	2038
22 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Versamento alle direzioni d'artiglieria di sciabole baionette mod. 91	784	2040
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio del cannone da 149-*A*. (Pubblicazione n. 174)	785	2040

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 ott. 1915	RECLUTAMENTO. — Arruolamenti di volontari ordinari nell'arma di cavalleria . .	786	2041
22 »	TRASPORTI — Requisizione di veicoli ferroviari appartenenti a privati	787	2045
23 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale col quale, in esecuzione del decreto luogotenenziale n. 1513, in data 21 ottobre 1915, si danno norme per la disciplina delle udienze nei tribunali militari.	795	2082
25 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	842	2197
25 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, dal 22 agosto 1915.	843	2198
26 «	MOBILITAZIONE. — FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento .	788	2047
26 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	844	2199

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 ott. 1915	STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme riguardanti gli ufficiali non idonei per motivi fisici al servizio attivo permanente .	789	2057
27 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 3ª categoria.	790	2059
27 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	845	2200
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto n. 1510 del 12 ottobre 1915, contenente nuovi provvedimenti tributari — Aumento delle tasse di registro e di bollo	796	2082
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Applicazione dell'art 6, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393.	797	2088
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rendimento dei conti per le spese relative ai prigionieri di guerra	798	2089
28 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità agli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra in servizio presso le forze operanti del R. esercito.	799	2090

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 ott. 1915	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — Istruzioni per l'applicazione del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1273, relativo al pagamento di assegni a favore delle famiglie dei prigionieri e dispersi .	800	2091
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n 1534, col quale viene autorizzata una ulteriore assegnazione di quattrocento milioni per spese per la guerra e sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi	807	2107
28 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto luogotenenziale, n. 1565, riguardante la precedenza assoluta per l'assunzione negli istituti militari dei figli dei militari morti in seguito a ferite riportate in guerra .	827	2169
28 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915.	846	2201
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Compilazione delle richieste di pubblicazioni regolamentari.	801	2101
29 »	DISPOSIZIONI VARIE — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie . .	802	2101

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 ott. 1915	MATRICOLA — Variazioni matricolari pei militari del R. esercito, i personali civili addettivi, i personali appartenenti alle milizie volontarie e quelli militarizzati, presenti nelle piazze forti e fortezze in istato di resistenza	803	2102
29 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma d'artiglieria e genio	804	2102
29 »	AVANZAMENTO. — Estensione dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente, nel quadro suppletivo d'avanzamento per il 1915	805	2103
29 »	CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI ED ISTITUZIONI ANALOGHE. — Decreto luógotenenziale numero 1545, che autorizza il congedamento temporaneo o definitivo degli arruolati nelle milizie volontarie mobilitate	808	2109
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1570, portante norme per le requisizioni disposte dalle autorità militari e civili.	820	2159
30 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	847	2202

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 ott. 1915	ONORIFICENZE E RICOMPENSE — Decreto luogotenenziale n. 1649, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1339, col quale venne istituita una medaglia da conferirsi ai benemeriti per opera di soccorso in occasione del terremoto del 13 gennaio 1915	886	2293
31 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1550 relativo alle frodi commesse in merce destinata ai servizi dell'esercito e dell'armata	809	2110
31 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Cambio di denominazione del Gruppo scuole civili per aviatori militari	821	2162
31 »	EQUIPAGGIAMENTO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale n. 1569, relativo alla requisizione di pelli crude bovine ed equine .	848	2203
31 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n 1599, contenente norme per la sospensione dei procedimenti penali per diserzione di competenza dei tribunali militari territoriali e delle sentenze di condanna emesse dai tribunali militari a pene restrittive della libertà personale per non oltre tre anni	849	2205
1° nov. 1915	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Computo del quinquennio ai tenenti richiamati dal congedo	810	2112
2 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	850	2207

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 nov. 1915	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale con cui vengono fissati i prezzi degli estratti concianti di castagno . .	822	2162
3 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915.	851	2208
4 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915	852	2209
5 »	AVANZAMENTO. — Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione sul quadro suppletivo di avanzamento dei maggiori generali, dei colonnelli dell'arma di cavalleria, dei maggiori e capitani del personale permanente dei distretti, in servizio attivo permanente, per l'anno 1915.	811	2112
5 »	AVANZAMENTO. — Estensione dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nel quadro suppletivo di avanzamento per il 1915	812	2113
5 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — Corso di maniscalcia presso la scuola di applicazione di cavalleria	813	2113

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 nov. 1915	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Corsi accelerati per allievi ufficiali di complemento	814	2114
5 [redacted] »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Norme da osservarsi per la retribuzione dovuta ai militari operai concessi agli stabilimenti industriali.	815	2115
5 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione nella scuola e nell'accademia militare di aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente	816	2117
5 »	TRASPORTI. — Abbonati ferroviari chiamati alle armi	817	2117
6 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato . . .	818	2119
6 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	853	2210
7 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1667, portante modificazione alla circoscrizione dei tribunali militari territoriali	887	2294

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 nov. 1915	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale circa il distintivo da portarsi dal personale civile d'ambo i sessi degli stabilimenti dichiarati ausiliari, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	854	2211
11 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	855	2212
11 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915.	856	2213
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1620, col quale lo stanziamento del capitolo n 101 *ter* « Spese per la guerra » del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di lire 200 milioni	857	2214
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n 1621, col quale lo stanziamento del capitolo 101 *ter* « Spese per la guerra » del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, è diminuito di L. 230.000; e di egual somma è aumentata l'assegnazione del capitolo n 71 « Provvedimenti profilattici, ecc. ecc. », del bilancio del Ministero dell'interno, per il medesimo esercizio finanziario	858	2215

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 nov. 1915	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1896 e dei già riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894 riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva	819	2127
12 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Appendice alla parte II. — Conservazione del materiale. (Materiale da 75 A e 70 montagna). (Pubblicazione n. 175).	823	2163
12 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Militari ed impiegati civili, dipendenti dall'amministrazione militare, che prestarono opera soccorritrice in occasione del terremoto della Marsica	824	2164
12 »	TRASPORTI. — Richiesta dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale	825	2165
12 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	859	2216
13 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	860	2217

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 nov. 1915	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1613, riguardante l'indennità agli ufficiali in congedo non provvisti di pensione o di stipendio, richiamati per mobilitazione o in tempo di guerra e che sono rinviati in congedo	828	2170
14 »	CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI ED ISTITUZIONI ANALOGHE. — Decreto luogotenenziale numero 1627, che autorizza il riconoscimento dei gradi di sergente e caporale ai sottocapi plotone e ai capisquadra .	861	2218
14 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1622, concernente il procedimento per citazione diretta davanti ai tribunali militari	862	2220
14 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n 1629, col quale si dà facoltà al governo del Re di derogare alle vigenti norme per il conferimento dei pubblici impieghi nell'applicazione degli articoli 3 e 4 del testo unico per la costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono, approvato con decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 872	863	2224
14 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1646, che approva provvedimenti concernenti l'avanzamento degli ufficiali. .	874	2239
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale 7 dicembre 1915, n. 1656, concernente la proroga al 30 giugno 1917 dell'efficacia di precedenti provvedimenti tributari	888	2295

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 nov. 1915	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale numero 1683, che deferisce ai tribunali militari la cognizione dei reati relativi alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati.	889	2297
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione delle reclute della classe 1896 e dei già riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894.	829	2173
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Combustibile pel riscaldamento dei locali occupati fuori caserma da alcuni militari di truppa ammogliati	864	2225
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n 1625, col quale si stabiliscono economie nelle spese delle varie amministrazioni dello Stato .	865	2226
19 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Note informative degli impiegati civili dipendenti	830	2175
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'uso e trasporto del forno someggiato Mod 1897 (Pubblicazione n. 169) — Istruzione sull'uso e trasporto del forno carreggiato Mod 1897 (Pubblicazione numero 170).	831	2175
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — R decreto 21 novembre 1915, n. 1643, contenente nuovi provvedimenti tributari .	866	2233

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 nov. 1915	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1662, in materia di ricorsi riguardanti le requisizioni di quadrupedi e veicoli per il R. esercito .	876	2280
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio delle ritenute da operarsi sul soprassoldo di guerra degli uomini puniti di prigione di rigore in Libia e nell'Egeo	867	2235
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Requisizioni	868	2236
26 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Cessioni di materiali	869	2236
26 »	AVANZAMENTO. — Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione nel quadro suppletivo d'avanzamento pel 1915, dei tenenti di complemento dei corpi amministrativi (commissariato, sussistenza, amministrazione) e del corpo veterinario. .	870	2236
26 »	AVANZAMENTO. — Aggiunta alla circolare relativa alle disposizioni esecutive per la nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento e di sottufficiali .	871	2237
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie .	872	2237
26 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Targhe per autoveicoli di proprietà dell'amministrazione militare	873	2238
28 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1713, concernente le ritenute sugli assegni dei militari puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato	890	2298

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 nov 1915	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Adozione di un nuovo modello del catalogo	877	2281
1° dic 1915	SERVIZIO DI COMMISSARIATO — Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari durante l'anno 1916	875	2247
2 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione nella scuola e nell'accademia militari di aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente	878	2282
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Corrispondenza ufficiale riflettente la contabilità degli esercizi passati	879	2282
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie	880	2283
2 »	TRASPORTI. — Viaggi in ferrovia di militari che si recano in licenza	881	2283
3 »	AVANZAMENTO — Limiti d'anzianità per l'inoltro delle proposte di avanzamento per i sottotenenti in servizio attivo permanente da iscrivere sul quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1915 .	882	2284
3 »	AVANZAMENTO — Estensione dei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro suppletivo d'avanzamento per il 1915 dei tenenti medici di complemento e per i sottotenenti in congedo di tutte le categorie	883	2285

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 dic. 1915	AVANZAMENTO. — DISCIPLINA MILITARE. — Speciali norme per la compilazione dei documenti caratteristici per la durata della guerra	884	2285
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione dei comuni alle truppe .	885	2286
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1714, col quale vengono aumentati alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-16 per spese determinate dallo stato di guerra	903	2335
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Pagamento degli assegni ai militari di truppa in licenza di convalescenza per lesioni od infermità dipendenti o che si presumano dipendenti da cause di servizio.	891	2302
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Istruzioni per l'applicazione del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1273, relativo al pagamento di assegni a favore delle famiglie dei prigionieri e dispersi. . .	892	2303
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Militari del R. esercito e della R. guardia di finanza ricoverati in ospedali della Croce Rossa. — Militari della R. guardia di finanza e personale della Croce Rossa ricoverati in ospedali militari	893	2304
9 »	RECLUTAMENTO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Allegato *A* al R. decreto n. 1510 del 12 ottobre 1915, contenente nuovi provvedimenti tributari. — Imposta sulle esenzioni dal servizio militare	894	2306

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 dic. 1915	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1730, col quale viene istituito l'ufficio di vice-avvocato generale militare presso il Tribunale Supremo di guerra e marina per la durata della guerra, e se ne determinano le funzioni	902	2329
9 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 1739, col quale viene stabilito il prezzo obbligatorio negli acquisti di paglia per l'amministrazione militare	908	2347
9 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1757, col quale si stabilisce che, per la durata della guerra, possono essere collocati fuori quadro, in aggiunta alla tabella XV annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, 30 tenenti colonnelli e 48 maggiori del corpo sanitario militare	913	2357
9 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1729, col quale viene stabilito il ricorso per nullità innanzi al tribunale supremo di guerra e marina contro le sentenze pronunciate dai tribunali militari.	914	2359
9 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1756, relativo alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati addetti ai servizi di navigazione e pilotaggio	924	2376
10 »	AVANZAMENTO. — Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione nel quadro suppletivo di avanzamento dei tenenti colonnelli in servizio attivo permanente dell'arma di fanteria pel 1915 . . .	895	2311

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 dic. 1915	AVANZAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi speciali d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento farmacista .	896	2311
10 »	AVANZAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Durata del servizio di prima nomina per gli ufficiali di complemento . . .	897	2312
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per la occupazione temporanea di beni immobili e per l'uso di mobili in essi esistenti	898	2312
10 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato	899	2320
10 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — OPERAI MILITARI. — Destinazioni di operai militari in servizio	900	2327
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenuta pel contributo di guerra . . .	901	2328
10 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale contenente le norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n 1756. relativo alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati addetti ai servizi di navigazione e pilotaggio	925	2378
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Passaggi d'anticipazione	904	2337
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra	905	2338

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 dic. 1915	UFFICIALI IN CONGEDO. — STATO DEGLI UFFICIALI — Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici dipendenti da cause di servizio	906	2339
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per la riscossione del contributo del « Centesimo » di guerra	907	2340
17 »	PENSIONI. — Domande di liquidazione di pensione	909	2349
17 »	TRASPORTI. — Uso dei documenti di viaggio color rosa	910	2349
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Applicazione delle nuove tasse di bollo istituite col R decreto n 1510, del 12 ottobre 1915	911	2350
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Partecipazione della prigionia o dispersione degli impiegati, insegnanti e pensionati sotto le armi	915	2360
22 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Esecuzione di contratti per fornitura viveri e di paglia da lettiera per l'anno 1916 . . .	916	2361
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Applicati delle amministrazioni militari dipendenti da comandare in Libia	917	2362
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Compilazione e trasmissione della dimostrazione modello 399 dei materiali del gruppo *C*	918	2363

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 dic. 1915	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — GIUSTIZIA MILITARE. — Distintivo per i magistrati ed i funzionari della R. Avvocatura erariale che devono intervenire davanti ai tribunali militari territoriali	919	2364
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli dei militari che prendono parte alla campagna del 1915	920	2365
23 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per il conteggio e versamento delle ritenute sugli assegni dei militari puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato	921	2366
23 »	TRASPORTI. — Convenzione con la Società di navigazione « Sicilia »	922	2370
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per la riscossione del contributo del « Centesimo » di guerra	923	2371
28 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — Pignoramento di stipendi in danno di ufficiali dell'esercito e dell'armata, e degli impiegati richiamati sotto le armi	926	2382
30 »	ONORIFICENZE. — Proposte per concessioni di onorificenze cavalleresche motivate da speciali benemerenze	927	2383
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna — Volume V — Affardellamento Fascicolo 1° — Batterie da 75/906, da 75/911 e da 75/912 da campagna (Pubblicazione n 121)	928	2384

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 dic. 1915	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio del cannone da 149-G (Pubblicazione n. 177)	929	2384
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni .	930	2385
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alle tavole di tiro per il mortaio da 210	931	2386
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito	932	2386
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro per il cannone da 149 G (Edizione 1915)	933	2387
30 »	RECLUTAMENTO DI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ripartito fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare a 1° gennaio 1916.	934	2387
30 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Nomina ad ufficiale medico di complemento	935	2389

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

delle circolari contenute nel *Giornale militare* 1915

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
10 dic. 1914	R. decreto n 1471, che aumenta un posto di primo topografo di seconda classe nel ruolo organico del personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare . . .	53	148
19 »	Concorso a posti di capitecnici di artiglieria e genio di 4ª classe	28	67
7 genn. 1915	Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	20	47
10 »	Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato (con quattro tavole di disegno)	42	113
10 »	R. decreto n. 61, col quale sono approvate varianti al regolamento per il personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli	101	278
18 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali.	47	131

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 febb. 1915	Concorso a posti di capotecnico di artiglieria e genio di 4ª classe	89	252
11 »	Concorsi a posti di disegnatori tecnici di 3ª classe	90	252
22 »	Applicati delle amministrazioni militari dipendenti dichiarati idonei negli esami per la nomina per merito ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra	119	306
22 »	Concorsi a posto di sotto-agente nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli	154	423
22 »	Decreto ministeriale che apre un concorso a posti di agente nel personale civile tecnico dei depositi allevamenti cavalli	294	696
2 mar. 1915	Posti di applicato disponibili nell'amministrazione centrale della guerra spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	137	365
2 »	Decreto ministeriale del 5 febbraio 1915, col quale il numero dei posti di segretario di 4ª classe messi a concorso per esami è portato da 12 a 13	139	367
2 »	Decreto ministeriale del 27 febbraio 1915, concernente il risultato del concorso a 13 posti di segretario di 4ª classe nell'amministrazione centrale della guerra	140	368
2 »	Decreto ministeriale del 14 febbraio 1915, che indice gli esami di concorso per merito distinto e di idoneità al grado di farmacista capo di 2ª classe	143	379

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 mar. 1915	Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato (con 5 tavole annesse)	167	440
18 »	Scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	170	475
18 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali	177	482
20 »	Concorso speciale di idoneità fra gli uscieri dell'amministrazione centrale della guerra per l'ammissione nel ruolo degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	229	592
15 apr. 1915	Decreto ministeriale che indice esami di concorso per merito distinto di idoneità per l'avanzamento al grado di primo topografo di 2ª classe	260	630
15 »	Modificazioni al copricapo di panno grigio verde degli ufficiali. — Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali civili non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato	263	635
15 »	R. decreto n. 475, relativo alla sospensione dei limiti di età dei farmacisti militari	352	838
27 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali	297	705

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 apr. 1915	R. decreto n. 535, da convertirsi in legge, relativo alla facoltà di sospendere i congedamenti dei militari alle armi. — Disposizioni esecutive	318	737
29 »	R. decreto n. 575, da convertirsi in legge, relativo alla temporanea sospensione delle ammissioni nel personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra nonchè delle promozioni di classe nel grado di applicato	336	760
21 mag. 1915	Concorso a 14 posti di topografo di 4ª classe presso l'istituto geografico militare	367	857
26 »	Sospensione dei concorsi a posti di capitecnici d'artiglieria e genio di 4ª classe e di disegnatori tecnici di 3ª classe	401	1043
27 »	Esame di concorso per merito distinto per l'avanzamento al grado di farmacista capo di 2ª classe	406	1046
4 giug. 1915	Sospensione del concorso a posti di topografo di 4ª classe presso l'istituto geografico militare	422	1082
9 lugl. 1915	Sospensione di concorso al posto di agente presso i depositi allevamento cavalli .	527	1464
9 »	Sospensione del concorso di sottoagente nei depositi allevamento cavalli	528	1465
9 »	R decreto n. 1065, che istituisce un comitato supremo delle armi e delle munizioni e un posto di sottosegretario di Stato per le armi e per le munizioni. . . .	579	1554

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 lugl. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1155, che aggiunge per la durata della guerra, un posto direttore generale nel ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale	631	1675
6 agos. 1915	Decreto ministeriale che apporta variazioni, per la durata della guerra, allo scompartimento in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici dell'amministrazione centrale	616	1617
27 »	Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato, aventi diritto all'indennità di entrata in campagna	666	1751
9 ott. 1915	Concorso per titoli per ammissione nei personali dei ragionieri di artiglieria, capitecnici d'artiglieria e del genio e disegnatori tecnici	784	2001
19 nov. 1915	Note informative degli impiegati civili dipendenti	830	2175
23 dic. 1915	Applicati delle amministrazioni militari dipendenti da comandare in Libia . . .	917	2362
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA		
30 dic. 1914	Decreto ministeriale che proroga fino al 30 giugno 1915, il decreto in data 30 giugno 1914, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio, dal 1° luglio al 21 dicembre 1914	54	149
7 genn. 1915	Somministrazioni dei comuni alle truppe .	18	44

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 genn. 1915	Vendita ai maniscalchi militari dei ferri da cavallo e da mulo prodotti dalla scuola di maniscalcia	37	107
18 »	Norme amministrative per i trasferimenti degli ufficiali messi a disposizione del Ministero delle colonie	46	129
23 »	Disposizioni riguardanti il trattamento delle truppe in servizio di assistenza pubblica nei luoghi colpiti dal terremoto del gennaio 1915 e il conteggio delle indennità e delle spese relative e delle somministrazioni fatte ai danneggiati	52	143
24 »	Passaggio dal gruppo *B* al gruppo *A* delle coperte da campo	61	154
24 »	Ufficiali richiamati dal servizio ausiliario o dalla riserva, investiti della carica di direttore dei conti	63	156
24 »	R. decreto n. 42, da convertirsi in legge, col quale le amministrazioni della guerra e della marina sono autorizzate a derogare sino al 30 aprile 1915, alle norme stabilite dalle leggi di contabilità generale dello Stato per quanto riguarda gli affitti e le temporanee occupazioni di immobili, e le forniture di acqua occorrenti alle amministrazioni medesime	73	226
2 febb. 1915	Militari dei battaglioni eritrei e somali in Libia che tornano in Eritrea od in Somalia dopo l'uscita dagli ospedali d'Italia	82	233
7 »	R. decreto, da convertirsi in legge, n. 91 del 7 febbraio 1915, col quale viene autorizzata una maggiore assegnazione di L. 170 milioni al Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915, allo scopo di provvedere ad ulteriori spese dipendenti dagli avvenimenti internazionali	102	279

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 febb. 1915	Buoni di introduzione, distribuzione o di cambio per servizio d'artiglieria in campagna	103	280
16 »	Somministrazioni dei comuni alle truppe	108	283
20 »	Somministrazioni dei comuni alle truppe	118	306
11 mar. 1915	Riscontro del peso e della qualità del pane da parte dei corpi	160	437
23 »	Disposizioni riguardanti il trattamento delle truppe in servizio di assistenza pubblica nei luoghi colpiti dal terremoto del gennaio 1915, e il conteggio delle indennità e delle spese relative e delle somministrazioni fatte ai danneggiati	203	434
28 »	R. decreto n. 348, che istituisce i consigli di amministrazione presso gli enti aeronautici	224	587
28 »	Legge n. 318, che approva eccedenza d'impegni verificatasi sulla assegnazione di due capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-1914 concernente spese facoltative	237	599
29 »	Coperte da campo	228	592
1° apr. 1915	Legge n. 424 relativa alla conversione in legge dei Regi decreti 4 e 22 agosto e 4 e 22 ottobre 1914, numeri 770, 927, 1103 e 1182, concernenti deroghe alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, e dei Regi decreti 1° novembre 1914, numeri 1205 e 1206 relativi ad indennità per gli ufficiali del R. esercito. — Tassa di registro nei contratti	282	623

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 apr. 1915	Legge n. 425, relativa alla conversione in legge ed alla proroga del Regio decreto 24 gennaio 1915, n. 42, concernente deroghe alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, e dei Regi decreti 3 gennaio e 7 febbraio 1915, numeri 1, 2 e 112, relativi ad indennità pei militari del R. esercito	253	626
1 »	R. decreto n. 523, concernente i depositi di rifornimento dei materiali per le truppe metropolitane della Libia e dell'Egeo. — — Disposizioni esecutive	450	1121
6 »	Ristampa del mod. 721 ed adozione di un nuovo mod. 721*bis*	241	602
15 »	Cessione di pane	261	633
15 »	Contratti che interessano la difesa dello Stato	272	658
15 »	Classificazione delle spese a carico del bilancio	273	659
22 »	R. decreto n. 506, da convertirsi in legge, recante conferimento di speciali facoltà alle autorità militari del R. esercito e della R. marina per requisizioni di mobili ed immobili e di prestazioni personali	293	685
28 »	Prezzo dei distintivi da mitragliere scelto e da motociclista	301	706
28 »	Conteggio dell'indennità di pubblica sicurezza alle truppe in servizio di assistenza pubblica nei luoghi colpiti dal terremoto	303	707

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 apr. 1915	Nuovi capitoli inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915	321	743
2 mag. 1915	Applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sulle indennità di rafferma e sugli assegni dei sottotenenti di complemento	323	745
2 »	R. decreto n. 571. da convertirsi in legge, contenente deroga a norme di contabilità generale dello Stato	338	763
9 »	R. decreto n 605, da convertirsi in legge, per assegnazione di L. 60.000 000 nel bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio 1914-1915 per rifornimenti, lavori ed altre spese straordinarie in dipendenza degli avvenimenti internazionali	340	766
13 »	R decreto-legge n. 619, col quale sono autorizzate: una assegnazione di lire cento milioni al bilancio del Ministero della guerra, ed una assegnazione di lire venticinque milioni a quello della marina per l'esercizio finanziario 1914-1915, per spese in dipendenza degli avvenimenti internazionali	355	845
21 »	Pagamenti relativi a provviste di robe di corredo ed equipaggiamento fornite ai magazzini militari	369	863
22 »	Legge n. 671. riflettente il conferimento al Governo del Re di poteri straordinari in caso di guerra	416	1075
23 »	R. decreto n. 684, concernente i sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi e la modificazione della denominazione del capitolo n. 100 *ter* dello stato di previsione del Ministero della guerra	392	1028

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 mag. 1915	R. decreto n. 761, che istituisce presso il 6° reggimento genio (ferrovieri) un consiglio d'amministrazione speciale per la gestione del servizio e del materiale automobilistico	439	1097
25 »	Norme contabili per le spese in caso di mobilitazione	388	1009
27 »	Pagamento delle pubblicazioni cedute dall'istituto geografico militare ad amministrazioni militari	403	1044
3 giug. 1914	Decreto luogotenenziale n. 855, col quale vengono introdotte variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni ministeri ed ai bilanci degli economati dei benefici vacanti pel 1914-915	475	1164
4 »	Somministrazioni dei comuni alle truppe	423	1082
5 »	Decreto luogotenenziale n. 844, col quale è autorizzata l'assegnazione di lire 300 milioni da inscriversi al capitolo n. 100 *ter* « spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915	451	1127
13 »	Decreto luogotenenziale n. 905, col quale viene procrastinata l'applicazione della legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo alla gestione dei materiali per i servizi aeronautici e di aviazione	502	1361
16 »	Norme per la chiusura dei rendiconti dell'amministrazione aventi gestione autonoma di cassa	467	1143

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 giug. 1915	Pagamento degli stipendi da impiegato e delle pensioni ai richiamati alle armi	478	1173
18 »	Spese di ufficio riservate per l'esercizio 1915-916	479	1179
18 »	Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1915-916	480	1179
23 »	Conteggio del soprassoldo di guerra dei sottufficiali, caporali e soldati. — Compilazione delle variazioni	483	1183
23 »	Norme contabili per le spese durante la mobilitazione	484	1184
24 »	Decreto luogotenenziale n. 967, col quale nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 è istituito il capitolo n. 101 «Spese per la guerra» con lo stanziamento di L. 885 milioni; e viene aumentato di 15 milioni di lire lo stanziamento del capitolo n. 81 «Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi»	522	1394
25 »	Materiale del gruppo C presso i corpi	485	1185
25 »	Trattamento del personale e spese dell'associazione della Croce Rossa italiana in tempo di guerra	486	1186
27 »	Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916	495	1217

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 giug. 1915	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1915-916, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	496	1329
27 »	Capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, sui quali vengono normalmente date le anticipazioni alle direzioni di commissariato militare per il rifornimento di fondi ai corpi dell'esercito	497	1332
27 »	Quietanze di tesoreria pei versamenti effettuati a tutto il 30 giugno 1915 . .	498	1335
27 »	Decreto luogotenenziale n. 1019, col quale gli enti o gli ufficiali delegati dai Ministeri della guerra e della marina che abbiano ricevuto anticipazioni per spese di guerra, sono esonerati dal versarne gli avanzi in tesoreria	575	1548
2 lugl. 1913	Spese d'ufficio e riservate ed assegnazione gratuita degli stampati per gli enti aeronautici per l'esercizio 1915-16	514	1379
5 »	Restituzione degli ordini di pagamento speciali di mobilitazione non riscossi . . .	524	1463
8 »	Anticipazioni di fondi per parte delle casse militari ai corpi, reparti e servizi. . .	526	1463
8 »	Decreto luogotenenziale n. 1068, col quale lo stanziamento del capitolo 101 *bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 viene aumentato di 16 milioni di lire per spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania e Cirenaica . .	578	1553

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 luglio 1915	Decreti luogotenenziali 27 maggio 1915, n. 739 e 20 giugno 1915, n. 890, circa l'esecuzione dei contratti stipulati nell'interesse di pubbliche amministrazioni. — Norme esplicative ed esecutive . .	550	1502
14 »	Soprassoldo giornaliero di guerra spettante al personale inferiore dell'associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta	551	1506
14 »	Pacchetti di medicazione (per dotazione individuale)	552	1507
14 »	Vaglia postale di servizio	553	1507
16 »	Norme contabili per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1064, dell'11 luglio 1915, col quale vengono abolite, dal 16 del detto mese, le disposizioni concernenti i cumuli degli stipendi e delle pensioni per gli impiegati dello Stato, per gli insegnanti elementari amministrati dai consigli scolastici provinciali e pei pensionati sotto le armi	568	1525
21 »	Norme contabili per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1064 dell'11 luglio 1915, col quale vengono abolite, dal 16 del detto mese, le disposizioni concernenti i cumuli degli stipendi e delle pensioni per gli impiegati dello Stato, per gli insegnanti elementari amministrati dai consigli scolastici provinciali e pei pensionati sotto le armi	584	1562
22 »	Svincolo dei depositi cauzionali a garanzia dell'acquisto di cavalli di servizio per i sottotenenti di cavalleria	585	1563
22 »	Quote ferratura nei corpi mobilitati . .	586	1567

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 lugl. 1915	Visite medico-legali a personali dipendenti da amministrazioni civili	587	1567
22 »	Requisizioni militari	588	1568
25 »	Decreto luogotenenziale n. 1164, col quale lo stanziamento dei capitoli n. 81 « Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi » e 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, è aumentato rispettivamente di lire 15 milioni e di lire 385 milioni	632	1677
29 »	Pagamento dei compensi per il recapito delle cartoline-precetto ai richiamati	613	1609
12 agos. 1915	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1064 dell'11 luglio 1915, col quale vengono abolite le disposizioni concernenti i cumuli degli stipendi e delle pensioni	636	1684
12 »	Decreto luogotenenziale n. 1271, col quale si dà facoltà alle amministrazioni militari di elevare il limite consentito dall'art. 31 della legge 17 luglio 1910, n 511, per il condono di multe, senza il preventivo parere del Consiglio di Stato	689	1811
20 »	Imputazione delle spese per le truppe distaccate nell'Egeo e nell'Albania	647	1702
26 »	Decreto luogotenenziale n. 1289, col quale viene aumentato lo stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-16	678	1793

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 agos. 1915	Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1064, dell' 11 luglio 1915, che abolisce il cumulo degli stipendi per gli impiegati alle armi . .	665	1749
31 »	Decreto luogotenenziale n. 1420, circa le competenze dovute agli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc., sotto le armi	777	2024
7 sett. 1915	Pagamento della indennità perdita cavalli	695	1823
8 »	Pagamento delle competenze spettanti agli impiegati ed ai pensionati dello Stato ed agli insegnanti delle scuole primarie amministrate dai consigli scolastici provinciali, sotto le armi	696	1824
8 »	Pagamento anticipato degli assegni ai sottufficiali, caporali e soldati inviati in licenza di convalescenza	697	1825
24 »	Pagamento delle competenze spettanti agli insegnanti delle R. scuole professionali sotto le armi	732	1902
30 »	Alloggio e razione viveri alle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana	734	1905
1° ott. 1915	Rendiconti mensili degli assegni corrisposti ad ufficiali ed impiegati per conto dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari	735	1906
4 »	Decreto luogotenenziale n. 1457, che autorizza una ulteriore assegnazione di lire 400 milioni per spese per la guerra e sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi	745	1931

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 ott. 1914	Vaglia postale di servizio	746	1932
8 »	Somministrazione dei comuni alle truppe. — Regio decreto 26 marzo 1889, n. 155, e relativa istruzione	747	1933
13 »	Pagamento delle competenze spettanti agli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie, delle istituzioni di beneficenza, ecc, sotto le armi.	766	2004
15 »	Prezzo e conteggio dei pacchetti da medicazione con fialetta di tintura di jodo .	769	2006
21 »	Pagamento delle competenze spettanti agli impiegati, ai pensionati ed agli insegnanti, sotto le armi	780	2030
22 »	Corrispondenza ufficiale	781	2035
22 »	Esenzione da dazio consumo per i viveri e foraggi destinati alle truppe mobilitate .	782	2035
22 »	Documenti da richiedere ai fornitori per essere ammessi a trattare con l'amministrazione militare per il servizio del vestiario, equipaggiamento, materiale sanitario, del casermaggio e delle sussistenze militari	783	2038
28 »	R. decreto n. 1510 del 12 ottobre 1915, contenente nuovi provvedimenti tributari. — Aumento delle tasse di registro e di bollo	796	2082
28 »	Applicazione dell'art. 6, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n 1393	797	2088

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 ott. 1915	Rendimento dei conti per le spese relative ai prigionieri di guerra	798	2089
28 »	Istruzioni per l'applicazione del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1273, relativo al pagamento di assegni a favore delle famiglie dei prigionieri e dispersi .	800	2091
28 »	Decreto luogotenenziale n. 1534, col quale viene autorizzata una ulteriore assegnazione di 100 milioni per spese per la guerra e sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi	807	2107
29 »	Compilazione delle richieste di pubblicazioni regolamentari	801	2101
30 »	Decreto luogotenenziale n. 1570, portante norme per le requisizioni disposte dalle autorità militari e civili	820	2159
11 nov. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1620, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di lire 200 milioni	857	2214
11 »	Decreto luogotenenziale n 1621, col quale lo stanziamento del capitolo 101-*ter* « Spese per la guerra » del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, è diminuito di lire 230,000; e di egual somma è aumentata l'assegnazione del capitolo n. 71 « Provvedimenti profilattici, ecc., ecc. », del bilancio del Ministero dell'interno, per il medesimo esercizio finanziario	858	2215

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 nov. 1915	Decreto luogotenenziale 7 dicembre 1915, n. 1656, concernente la proroga al 30 giugno 1917 dell'efficacia di precedenti provvedimenti tributari	888	2295
17 »	Amministrazione delle reclute della classe 1896 e dei già riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894	829	2173
17 »	Combustibile pel riscaldamento dei locali occupati fuori caserma da alcuni militari di truppa ammogliati	864	2225
18 »	Decreto luogotenenziale n. 1625, col quale si stabiliscono economie nelle spese delle varie amministrazioni dello Stato	865	2236
21 »	R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, contenente nuovi provvedimenti tributari	866	2238
21 »	Decreto luogotenenziale n. 1662, in materia di ricorsi riguardanti le requisizioni di quadrupedi e veicoli per il R. esercito	876	2280
26 »	Conteggio delle ritenute da operarsi sul soprassoldo di guerra degli uomini puniti di prigione di rigore in Libia e nell'Egeo	867	2235
26 »	Requisizioni	868	2236
2 dic. 1915	Corrispondenza ufficiale riflettente la contabilità degli esercizi passati	879	2282
3 »	Somministrazioni dei comuni alle truppe	885	2286
7 »	Decreto luogotenenziale n. 1704, col quale vengono aumentati alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-16 per spese determinate dallo stato di guerra	903	2335

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 dic. 1915	Pagamento degli assegni ai militari di truppa in licenza di convalescenza per lesioni od infermità dipendenti o che si presumano dipendenti da cause di servizio	891	2302
9 »	Istruzioni per l'applicazione del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1273, relativo al pagamento di assegni a favore delle famiglie dei prigionieri e dispersi	892	2303
9 »	Militari del R. esercito e della R. guardia di finanza ricoverati in ospedali della croce Rossa — Militari della R. guardia di finanza e personale della Croce Rossa ricoverati in ospedali militari	893	2304
10 »	Norme per la occupazione temporanea di beni immobili e per l'uso di mobili in essi esistenti	898	2312
10 »	Ritenuta pel contributo di guerra	901	2328
14 »	Passaggi d'anticipazione	904	2337
15 »	Norme per la riscossione del contributo del « Centesimo » di guerra	907	2340
17 »	Applicazione delle nuove tasse di bollo istituite col R. decreto n. 1510, del 12 ottobre 1915	911	2350
21 »	Partecipazione della prigionia o dispersione degli impiegati, insegnanti e pensionati sotto le armi	915	2360
23 »	Compilazione e trasmissione della dimostrazione modello 399 dei materiali del gruppo *C*	918	2363

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 dic. 1915	Norme per la riscossione del contributo del « Centesimo » di guerra	923	2371
	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
9 genn. 1915	Guinzaglio nella bardatura da cavalleria per cinghioni da cartucce	30	97
1° mar. 1915	Distribuzione in consegna provvisoria di pistole agli ufficiali in congedo	135	364
2 »	Contrassegni matricolari sulle sciabole-baionette mod. 91 delle sezioni mitragliatrici per fanteria e per ciclisti	141	369
11 »	Abbrunatura delle sciabole mod. 71, 88 e 900 dei reggimenti di cavalleria e di artiglieria campali ed a cavallo	165	442
21 »	Errata-corrige alla circolare n. 255 del *giornale militare*, anno 1914	189	511
9 apr. 1915	Modificazioni alla sciabola degli ufficiali e dei marescialli	246	614
13 »	Estensione dell'uso del turacciolo di legno a tutte le armi mod. 91	256	628
20 »	Modificazione alla giberna per caricatori da cavalleria, mod. 91.	281	666
20 »	Versamento di armi portatili eccedenti alle dotazioni	282	667
27 »	Divieto di eseguire il tiro con cartucce a salve con le mitragliatrici mod. 911 . .	298	705

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 mag. 1915	Classificazione delle spese per l'arrotatura ed abbrunatura delle armi bianche . .	324	746
2 »	Riparazioni e sostituzioni di materiali delle sezioni mitragliatrici	325	747
20 »	Verniciatura in grigio-verde delle bufetterie di vecchio modello.	358	848
20 »	Adozione della cassa da imballo per sciabola mod. 71, mod. 88 e mod. 1900. .	359	849
20 »	Versamento di bossoli delle cartucce sparate, caricatori vuoti, invogli di legno e fasciature di nastro	360	849
25 »	Prelevamento di munizioni da parte dei corpi	400	1043
26 giug. 1915	R. decreto n. 993, portante provvedimenti intesi ad assicurare il rifornimento dei materiali necessari all'esercito ed all'armata durante lo stato di guerra . . .	574	1545
9 lugl. 1915	Distribuzione delle bufetterie a pagamento	529	1465
9 »	R. decreto n. 1065, che istituisce un comitato supremo delle armi e delle munizioni e un posto di sottosegretario di Stato per le armi e per le munizioni .	579	1554
22 agos. 1915	Relazione del ministro della guerra al Comitato Supremo per le armi e munizioni sulla *mobilitazione industriale*. — Decreto Luogotenenziale n. 1277, che approva il regolamento per la *mobilitazione industriale*	673	1759

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 sett. 1915	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	755	1983
9 »	Nomina di una commissione superiore di collaudo degli esplosivi e delle munizioni	756	1985
13 »	Decreto ministeriale che provvede alla costituzione del comitato ligure, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	757	1987
13 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	758	1988
18 »	Versamento di cartucce a mitraglia per armi mod. 91 (VII 484/537)	713	1854
19 »	Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del comm. Attilio Odero col comm. Ingegnere Antonio Omati nel Comitato ligure, costituito con precedente decreto, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	759	1989
20 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	760	1990

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 sett. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1437, col quale il comitato supremo per i rifornimenti delle armi e delle munizioni potrà prendere ogni deliberazione per assicurare il rifornimento dei materiali necessari all'esercito e all'armata	740	1911
26 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	761	1991
29 »	Decreto ministeriale che provvede alla nomina del presidente e dei due membri civili per i comitati regionali di Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Palermo, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	832	2184
5 ott. 1915	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale, n. 1277, del 22 agosto 1915	833	2186
7 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	834	2188
10 »	Decreto ministeriale che provvede alla nomina di due membri scelti fra gli industriali e due membri scelti fra gli operai, per i comitati regionali del Piemonte e della Lombardia, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	835	2189

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 ott. 1915	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	836	2190
12 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	837	2191
16 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	838	2192
19 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	839	2193
20 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	840	2194
20 »	Decreto ministeriale che provvede alla nomina di due membri scelti fra gli industriali e due membri scelti fra gli operai, per i comitati regionali Veneto-Emiliano, dell'Italia centrale e Sardegna, dell'Italia meridionale e della Sicilia, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	841	2195

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 ott. 1915	Versamento alle direzioni d'artiglieria di sciabole baionette mod. 91	784	2040
25 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	842	2197
25 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	843	2198
26 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	844	2199
27 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	845	2200
28 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	846	2201
30 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	847	2202

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 nov. 1915	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	850	2207
3 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	851	2208
4 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	852	2209
6 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	853	2210
10 »	Decreto ministeriale circa il distintivo da portarsi dal personale civile d'ambo i sessi degli stabilimenti dichiarati ausiliari, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	854	2211
11 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	855	2212

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 nov. 1915	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	856	2213
12 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	859	2216
13 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	860	2217
26 »	Cessioni di materiali	869	2236
	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA E DEI CAVALIERI DEL SOVRANO ORDINE DI MALTA		
23 mag. 1915	R. decreto col quale gli inscritti nel personale mobile della Croce Rossa italiana sono, in caso di guerra o di mobilitazione, soggetti alla disciplina militare	383	981
11 giug. 1915	Regolamento per l'applicazione del R. decreto 23 maggio 1915, n. 719 col quale gli inscritti nel personale mobile della Croce Rossa italiana, sono dichiarati, in caso di guerra o di mobilitazione, soggetti alla disciplina militare	448	1106

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 giug. 1915	Ufficiali medici della Croce Rossa chiamati a prestare servizio presso unità o servizi militari del R. esercito	466	1143
25 lugl. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1162, riguardante il riconoscimento provvisorio dei gradi del personale dell'Associazione della Croce Rossa italiana.	612	1607
13 agos. 1915	Bollettino relativo al temporaneo riconoscimento dei gradi d'ufficiale al personale militarizzato dell'Associazione della Croce Rossa italiana	638	1687
27 »	Nomine ad ufficiali di complemento e di milizia territoriale e arruolamenti volontari, per la durata della guerra . . .	672	1756
	AVANZAMENTO.		
1° genn. 1915	Esami di concorso a sergente maggiore. .	5	11
12 »	Sessione straordinaria di riparazione, presso la scuola d'applicazione di fanteria, per i sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio attivo permanente, risultati non idonei negli esami degli anni 1912, 1913, 1914.	35	104
12 »	Sessione straordinaria di riparazione presso la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, per i sottotenenti di complemento d'artiglieria aspiranti alla nomina ad ufficiali in servizio attivo permanente, risultati non idonei agli esami dell'anno 1914.	36	107

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 genn. 1915	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità ed a scelta p i tenenti in servizio permanente dell'arma del genio e del corpo d'amministrazione per l'anno 1915	39	108
21 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità per i maggiori, i capitani ed i tenenti in servizio attivo permanente dell'arma di artiglieria per l'anno 1915	50	141
24 »	R decreto n. 51, riguardante gli esperimenti ai quali devono essere sottoposti i capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento ad anzianità	68	191
28 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . .	69	208
28 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta per i tenenti colonnelli in servizio attivo permanente dell'arma di fanteria per il 1915	70	209
28 »	R decreto n. 59, che apporta modificazioni al R. decreto 27 agosto 1914, n. 1031 per l'applicazione del 3° comma dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601, relativo alla nomina di marescialli a sottotenenti in servizio attivo permanente.	71	209
28 »	Esperimenti dei marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente in base all'art. 3, n. 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601	72	210

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 febb. 1915	Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, cavalleria e genio e del corpo di commissariato che debbono sperimentare un nuovo giudizio agli effetti dell'avanzamento in servizio attivo permanente per l'anno 1914	95	260
12 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio — Sessione normale del 1915 — Disposizioni esecutive	96	262
18 »	Esperimenti dei marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente in base all'articolo 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601. — Varianti alla composizione delle commissioni	110	284
19 »	Esperimento di abilità e di coltura professionale destinato a costituire un elemento di giudizio per la promovibilità dei tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, artiglieria e genio compresi nei limiti di anzianità, per l'iscrizione sul quadro suppletivo d'avanzamento a scelta pel 1915	112	298
19 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio — Sessione annuale del 1915. — Varianti alle disposizioni esecutive	113	301
26 »	Esperimenti di abilità e coltura professionale destinato a costituire un elemento di giudizio per la promovibilità dei tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, artiglieria e genio compresi nei limiti d'anzianità, per l'iscrizione sul quadro suppletivo di avanzamento a scelta pel 1915. — Varianti	127	345

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 febb. 1915	Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, (ruolo combattente) e genio — Sessione normale del 1915. — Varianti alle disposizioni esecutive	128	345
26 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta e ad anzianità per l'anno 1915 per i colonnelli dell'arma di fanteria, artiglieria e del corpo di commissariato, pei tenenti colonnelli, maggiori e capitani di cavalleria, artiglieria e genio e pei tenenti di artiglieria	129	345
26 »	Esperimenti dei marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti alla nomina a sottotenenti in servizio attivo permanente in base all'articolo 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601. — Varianti alla composizione della commissione per l'arma di fanteria. . . .	130	347
5 mar. 1915	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1915 pei tenenti colonnelli, maggiori e capitani del personale permanente dei distretti . . .	147	392
5 »	Reclutamento dei capitani commissari . .	148	393
21 »	R. decreto n. 292, del 19 marzo 1915 concernente la nomina a sottotenente dell'arma dei carabinieri reali di milizia territoriale dei marescialli congedati dell'arma stessa.	187	509
21 »	Legge n. 301, che porta aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento nel R. esercito	213	567
28 »	R. decreto n. 339, relativo alla qualifica di primo capitano	210	559

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 mar. 1915	R decreto n 356, da convertirsi in legge, riguardante il riordinamento del personale dei farmacisti militari di complemento	220	577
28 »	R. decreto n. 357, da convertirsi in legge, riguardante la nomina ad ufficiale medico di complemento.	221	579
28 »	R. decreto n. 358, da convertirsi in legge, riflettente il reclutamento di ufficiali commissari in attività di servizio e di sottotenenti di complemento nei ruoli di amministsazione e di sussistenza	222	581
28 »	R. decreto n. 359, da convertirsi in legge, col quale è prorogato il termine per il servizio in Libia necessario ai sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina ad effettivo	223	586
28 »	R. decreto n. 355, riguardante deroga ai limiti di età per talune categorie di ufficiali in congedo, ed impiego di ufficiali in congedo provvisorio e di volontari aviatori anche non vincolati da obbligo di servizio.	250	620
6 apr. 1915	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità per i tenenti in servizio attivo permanente del corpo di amministrazione per l'anno 1915 . . .	245	613
15 »	R. decreto n. 473, da convertirsi in legge, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni ed alla legge di avanzamento	262	633
15 »	R. decreto n. 472, relativo al collocamento fuori quadro di ufficiali delle varie armi per il servizio di stato maggiore . . .	266	643

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 apr. 1915	R. decreto n. 474, relativo al collocamento fuori quadro di ufficiali commissari e di sussistenza ed al reclutamento di ufficiali commissari di complemento. — Disposizioni esecutive	267	645
15 »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità per i tenenti in servizio attivo permanente dell'arma del genio, per l'anno 1915.	275	662
20 »	Norme per la prima applicazione del R. decreto 28 marzo 1915, n. 356, da convertirsi in legge, riguardante il riordinamento del personale dei farmacisti militari di complemento	276	663
20 »	Disposizioni esecutive per la nomina ad ufficiale effettivo dei sottotenenti di complemento	277	665
20 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità pei maggiori e pei capitani del personale permanente dei distretti militari, per l'anno 1915 .	278	665
23 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti medici di milizia territoriale e di riserva per l'anno 1915	290	681
27 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità ed a scelta pei tenenti in servizio attivo permanente dell'arma di cavalleria per l'anno 1915	299	705
27 »	Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina a tenente commissario effettivo.	300	705

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 apr. 1915	R. decreto n. 540, riguardante la nomina di marescialli a sottotenenti in servizio attivo permanente nell'arma dei carabinieri reali	310	726
29 »	R. decreto n. 583, da convertirsi in legge, riguardante la messa fuori quadro di ufficiali superiori per il servizio veterinario e la nomina ad ufficiale veterinario di complemento	337	761
9 magg. 1915	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità pei tenenti del personale permanente dei distretti per l'anno 1915	341	767
13 »	R. decreto n. 621, che provvede per il funzionamento del servizio sanitario e per estendere l'assegnazione eventuale di posti fuori quadro della tabella XV annessa al testo unico dell'ordinamento del R. esercito agli ufficiali del corpo sanitario, di amministrazione e veterinario	349	817
25 «	R. decreto relativo alla creazione di una speciale categoria di «aspiranti medici» da adibire a servizi professionali sanitari	398	1039
25 »	R. decreto relativo alla nomina ad ufficiale di complemento o di milizia territoriale di italiani non regnicoli	399	1041
27 »	Norme per l'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa in tempo di guerra	404	1044
28 »	Disposizioni esecutive per la nomina a sottotenente di complemento o di milizia territoriale degli italiani non regnicoli.	412	1051

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 giug. 1915	Decreto luogotenenziale col quale le disposizioni della legge e del regolamento per l'avanzamento relative al tempo di guerra, sono estese a tutte le truppe anche se dislocate fuori dei territori da considerarsi in istato di guerra	434	1090
4 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali in servizio permanente per l'anno 1915.	435	1091
10 »	R. decreto riguardante deroga alle disposizioni che regolano il normale reclutamento degli ufficiali di complemento delle varie armi e corpi	454	1131
11 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per il grado di tenente degli ufficiali in congedo per l'anno 1915.	445	1104
11 »	Quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità per i maggiori, capitani e tenenti in servizio attivo permanente dell'arma dei carabinieri reali per l'anno 1915. .	446	1105
13 »	Decreto luogotenenziale che apporta aumento all'organico degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.	472	1158
16 »	Decreto ministeriale col quale è istituita la commissione di scrutinio per la nomina a sottotenente di complemento di determinate categorie di persone	468	1144
20 »	Decreto luogotenenziale relativo all'accertamento dell'idoneità all'avanzamento degli ufficiali, per la durata della guerra, quando non si possa provvedere secondo il disposto del § 224 del regolamento .	481	1180

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
20 giug. 1915	Decreto luogotenenziale relativo alla nomina di ufficiali di complemento, per la durata della guerra, da adibirsi esclusivamente al servizio di aviazione militare . . .	482	1181
24 »	Decreto luogotenenziale n. 1018, col quale le disposizioni della legge e del regolamento per l'avanzamento nel R. esercito, relative al tempo di guerra vengono estese a tutte le truppe	542	1478
25 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta e ad anzianità per gli ufficiali in servizio attivo permanente dei distretti per l'anno 1915	488	1193
27 »	Decreto luogotenenziale n 1017, relativo alle promozioni nei gradi di ufficiale, per la durata della guerra, con deroga al § 13 del regolamento sull'avanzamento.	543	1479
2 lugl. 1914	Disposizioni esecutive per la nomina di sottotenenti di complemento dell'arma del genio pel servizio di aviazione (pilotaggio) in applicazione del decreto luogotenenziale 20 giugno 1915	512	1376
9 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta per i maggiori generali, per i colonnelli dell'arma di fanteria ed artiglieria, in servizio attivo permanente, per l'anno 1915	540	1473
11 »	Decreto luogotenenziale n. 1062 contenente disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali in congedo richiamati in servizio per ragioni di guerra	548	1498

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 lugl. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1083, relativo alla riammissione in servizio, per la durata della guerra, di ufficiali dimissionari, ufficiali eliminati dai ruoli e revocati dall'impiego. — Disposizioni esecutive .	569	1528
11 »	Decreto luogotenenziale n. 1084, che riduce per la durata della guerra la permanenza nel grado di sottotenente in servizio attivo permanente, applicabile anche agli ufficiali in congedo che si trovano in determinate condizioni, e istituisce una speciale categoria di « aspiranti ufficiali di complemento »	570	1531
11 »	Decreto luogotenenziale n 1085, relativo agli ufficiali esclusi dall'avanzamento per il 1915 ed all'aspettativa di ufficiali, durante il periodo della guerra, per infermità non provenienti da cause di servizio. — Modificazioni alla legge ed al regolamento sullo stato degli ufficiali . .	571	1534
18 »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente per l'anno 1915 . .	572	1537
23 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità dei sottotenenti delle varie armi e corpi in servizio attivo permanente per il 1915 . . .	594	1580
30 »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per vari gradi degli ufficiali in congedo per l'anno 1915	606	1597
30 »	Riassunzione in servizio, per la durata della guerra, di ufficiali dimissionari eliminati dai ruoli e revocati dall'impiego . . .	607	1598
6 agos. 1915	Commissione di scrutinio per l'esame delle domande per la riassunzione in servizio, per la durata della guerra, di ufficiali dimissionari, ufficiali eliminati dai ruoli e revocati dall'impiego	625	1633

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 agos. 1915	Decreto luogotenenziale col quale è data facoltà al comando supremo, per la durata della guerra, di fare promozioni provvisorie in tutti i gradi di ufficiale .	633	1678
8 »	Decreto luogotenenziale n. 1194, che sospende durante il periodo della guerra le convocazioni della commissione centrale di avanzamento	634	1679
13 »	Varianti ai limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente sul quadro suppletivo di avanzamento per il 1915	637	1686
20 »	Disposizioni esecutive per la nomina di 300 sottotenenti di complemento di amministrazione (art. 2 del R. decreto 28 marzo 1915, n. 358)	648	1703
20 »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti di complemento dell'arma di fanteria per l'anno 1915 .	649	1704
22 »	Decreto luogotenenziale n. 1253, concernente la promozione al grado superiore, durante la guerra, degli ufficiali che rivestono la carica di ministro segretario di Stato per la guerra e di ministro segretario di Stato per la marina . . .	663	1747
22 »	Decreto luogotenenziale n. 1293, che apporta aumenti alla tabella XV del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, e dà disposizioni per le promozioni degli ufficiali di complemento .	677	1788
26 »	Decreto luogotenenziale n. 1328, che stabilisce da chi sarà presieduta e da chi costituita, per la durata della guerra, la commissione di cui all'art. 2 del R. decreto n. 186, in data 8 febbraio 1914 .	692	1818

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 Agos. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1430, che dà facoltà al ministro della guerra di derogare, per la durata della guerra, alle prescrizioni riguardanti la promozione a tenente generale medico e corrispondente nomina ad ispettore capo di sanità militare	729	1898
3 sett. 1915	Norme esecutive per la nomina ad ufficiale veterinario di complemento, sulla base dell'art. 9 del decreto luogotenenziale n. 1293, del 22 agosto 1915.	682	1796
12 »	Decreto luogotenenziale n. 1382, relativo all'avanzamento dei militari delle compagnie di sanità provenienti dagli studenti universitari di medicina	722	1885
12 »	Decreto luogotenenziale n. 1395, recante disposizioni varie, relative all'avanzamento degli ufficiali in servizio attivo permanente e di complemento	723	1887
13	Disposizioni esecutive per la nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento e di sottufficiali.	698	1826
13	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti di complemento dell'arma di cavalleria, artiglieria e genio, per l'anno 1915.	699	1829
24	Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione nel quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1915 dei tenenti di complemento dell'arma di fanteria . .	725	1894
24	Nomina a sottotenente dei sottufficiali in base all'art. 6 del decreto luogotenenziale n. 1293, del 22 agosto 1915. . .	726	1894

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 sett. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1494, riguardante la deroga per la durata della guerra, agli articoli 2 e 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601, e art. 11 della legge 2 luglio 1896, n. 254, e modificazioni al decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293 . .	779	2028
1° ott. 1915	Formazione di un quadro d'avanzamento per gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale farmacisti, per l'anno 1915.	736	1907
8 »	Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione nel quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1915, pei tenenti in servizio attivo permanente dell'arma di fanteria e cavalleria. — Documenti d'avanzamento dei maggiori del corpo di stato maggiore e dei maggiori delle varie armi in servizio di stato maggiore	748	1973
12 »	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1062, contenente disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali in congedo richiamati in servizio per ragioni di guerra	765	2003
15 »	Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione nel quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1915, per i tenenti in servizio attivo permanente dell'arma del genio	770	2007
29 »	Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente, nel quadro suppletivo d'avanzamento per il 1915	805	2103

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 nov. 1915	Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione sul quadro suppletivo d'avanzamento dei maggiori generali, dei colonnelli dell'arma di cavalleria, dei maggiori e capitani del personale permanente dei distretti, in servizio attivo permanente, per l'anno 1915.	811	2112
5 »	Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in congedo nel quadro suppletivo di avanzamento per il 1915	812	2113
14 »	Decreto luogotenenziale n. 1646, che approva provvedimenti concernenti l'avanzamento degli ufficiali.	874	2239
26 »	Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione nel quadro suppletivo d'avanzamento pel 1915, dei tenenti di complemento dei corpi amministrativi (commissariato, sussistenza, amministrazione) e del corpo veterinario	870	2236
26 »	Aggiunta alla circolare relativa alle disposizioni esecutive per la nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento e di sottufficiali	871	2237
3 dic. 1915	Limiti d'anzianità per l'inoltro delle proposte di avanzamento per i sottotenenti in servizio attivo permanente da iscrivere sul quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1915	882	2284
3 »	Estensione dei limiti d'anzianità per l'inscrizione sul quadro suppletivo d'avanzamento per il 1915 dei tenenti medici di complemento e per i sottotenenti in congedo di tutte le categorie	883	2285

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 dic. 1915	Speciali norme per la compilazione dei documenti caratteristici per la durata della guerra	884	2285
9 »	Decreto luogotenenziale n. 1757, col quale sistabilisce che, per la durata della guerra, possono essere collocati fuori quadro, in aggiunta alla tabella XV annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, 30 tenenti colonnelli e 48 maggiori del corpo sanitario militare	913	2357
10 »	Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione nel quadro suppletivo d'avanzamento dei tenenti colonnelli in servizio attivo permanente dell'arma di fanteria pel 1915.	895	2311
10 »	Corsi speciali d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento farmacista	896	2311
10 »	Durata del servizio di prima nomina per gli ufficiali di complemento	897	2312
	CAVALLI.		
22 febb. 1915	Distribuzione generale di cavalli d'agevolezza delle categorie comuni , . . .	120	307
23 mar. 1915	Istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa del R. esercito. — (Pubblicazione n. 138).	200	533
20 apr. 1915	Assegnazione ed acquisto dei cavalli di carica	280	666

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 giug. 1915	Cavalli d'agevolezza pei sottotenenti di nuova nomina destinati ai reggimenti d'arma a cavallo ed in servizio attivo permanente	426	1084
9 lugl. 1915	Spese di trasporto dei cavalli di agevolezza alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti.	530	1465
9 »	Cavalli di carica per ufficiali destinati in Libia	531	1466
6 agos. 1915	Spese di trasporto dei cavalli di agevolezza alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti.	617	1621
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
24 genn. 1915	Istituzione di una sezione staccata di artiglieria ad Auronzo	58	152
9 mar. 1915	Trasferimento della sezione staccata del genio di Aosta a Novara	157	435
29 »	Soppressione della sezione staccata di artiglieria di Ancona	230	593
22 lugl. 1915	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	590	1569

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO.		
2 agos. 1914	R. decreto n. 1223, concernente il trattamento spettante agli ufficiali dipendenti dall'istituto geografico militare, incaricati dei rilievi topografici in Libia, nei casi di missioni e trasporti	25	60
1° genn. 1915	Decreto del ministro delle colonie relativo alla concessione di alcune indennità eventuali ad ufficiali metropolitani in Tripolitania, a senso dell'articolo 6 del R. decreto 1° ottobre 1914, n. 1171. . . .	55	149
18 »	Norme amministrative per i trasferimenti degli ufficiali messi a disposizione del Ministero delle colonie	46	129
2 febb. 1915	Militari dei battaglioni eritrei e somali in Libia che tornano in Eritrea od in Somalia dopo l'uscita dagli ospedali d'Italia.	82	233
22 »	Soprassoldi ed indennità speciali spettanti alle truppe metropolitane della Tripolitania	121	328
1° mar. 1915	Costituzione di bande irregolari a cavallo in Cirenaica. — Decreto ministeriale che determina la costituzione di n. 7 bande armate irregolari a cavallo in Cirenaica.	449	1117
4 »	R. decreto n 329, che sopprime il comando di legione di carabinieri reali in Tripolitania ed autorizza il Ministro delle colonie a ridurre il numero di divisioni di carabinieri reali in Tripolitania . . .	249	619

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 mar. 1915	R. decreto n 314, che estende alle colonie le disposizioni concernenti le penalità comminate per le infrazioni alla legge sulla difesa economica e militare dello Stato	215	572
28 »	R. decreto n. 315, che estende alle colonie le disposizioni del decreto il quale vieta la pubblicazione di notizie concernenti materie militari	216	574
28 »	R. decreto n. 648, col quale sono approvate le nuove tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea .	413	1057
14 magg. 1915	R. decreto n 777, col quale il territorio della Tripolitania viene considerato in istato di guerra	438	1096
2 lugl. 1915	Forza in congedo del R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana. . . .	513	1378
8 »	Decreto luogotenenziale n. 1118, col quale viene esteso alle colonie il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 986, che proroga al 31 dicembre 1915 le disposizioni vietanti la pubblicazione di notizie militari	611	1606
15 »	Decreto luogotenenziale n. 1171, relativo al passaggio dal Governo dell'Eritrea alla dipendenza del Ministero delle colonie, del deposito centrale per le truppe coloniali	645	1695
23 »	Corrispondenza tra enti metropolitani e la colonia libica	595	1580

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	CONCORSI.		
19 dic. 1914	Concorso a posti di capitecnici di artiglieria e genio di 4ª classe.	28	67
1° genn. 1915	Reclutamento di sottotenenti di sussistenza in servizio effettivo permanente . . .	4	7
3 »	Concorso per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente	9	23
3 »	Concorso per sottotenenti di complemento dell'arma di artiglieria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.	10	27
7 »	Reclutamento di sottotenenti di amministrazione in servizio effettivo permanente.	19	44
19 »	Decreto ministeriale che bandisce un concorso per esami a 12 posti di disegnatore tecnico di 3ª classe.	49	133
24 »	Programma di esami per la nomina a sottotenente di amministrazione in servizio attivo dei sottotenenti di complemento dei corpi amministrativi (ruoli di commissariato, di sussistenza e di amministrazione) e dei marescialli delle varie armi — a complemento della circolare n. 19 del *giornale militare* 1915	62	155
2 febb. 1915	Esito del concorso a premio fra gli ufficiali inferiori pel 1914	83	238

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 febb. 1915	Concorso a posti di capotecnico di artiglieria e genio di 4ª classe	89	252
11 »	Concorsi a posti di disegnatori tecnici di 3ª classe.	90	252
12 »	Marescialli delle compagnie di sussistenza ammessi al concorso per la nomina a sottotenente di sussistenza in servizio attivo permanente	97	267
12 »	Reclutamento di sottotenenti di amministrazione in servizio effettivo permanente.	98	268
22 »	Concorsi a posto di sotto-agente nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli	154	423
22 »	Decreto ministeriale che apre un concorso a posti di agente nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli.	294	696
2 mar. 1915	Decreto ministeriale del 5 febbraio 1915, col quale il numero dei posti di segretario di 4ª classe messi a concorso per esami è portato da 12 a 13	139	367
2 »	Decreto ministeriale del 27 febbraio 1915, concernente il risultato del concorso a 13 posti di segretario di 4ª classe nell'amministrazione centrale della guerra .	140	368
2 »	Marescialli delle varie armi ammessi allo esperimento per la nomina a sottotenente d'amministrazione in servizio attivo permanente	142	369
2 »	Decreto ministeriale del 14 febbraio 1915 che indice gli esami di concorso per merito distinto e di idoneità al grado di farmacista capo di 2ª classe.	143	379

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 mar. 1915	Reclutamento dei capitani commissari . .	148	393
6 apr. 1915	Decreto ministeriale che bandisce un concorso per esame a 14 posti di topografo di 4ª classe presso l'istituto geografico militare in Firenze	244	603
21 mag. 1915	Concorso a 14 posti di topografo di 4ª classe presso l'istituto geografico militare.	367	857
26 »	Sospensione dei concorsi a posti di capitecnici d'artiglieria e genio di 4ª classe e di disegnatori tecnici di 3ª classe . .	401	1043
4 giug. 1915	Sospensione del concorso a posti di topografo di 4ª classe presso l'istituto geografico militare	422	1082
4 »	Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per la nomina a sottotenente di commissariato nella R. marina. . .	431	1088
9 lugl. 1915	Sospensione di concorso al posto di agente presso i depositi allevamento cavalli. .	527	1464
9 »	Sospensione del concorso di sottoagente nei depositi allevamento cavalli.	528	1465
30 »	Esami per la nomina a sottotenente in servizio effettivo permanente nei ruoli di sussistenza e di amministrazione . . .	600	1592
13 sett. 1915	Esami per la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, nei ruoli di sussistenza e di amministrazione	700	1820
9 ott. 1915	Concorso per titoli per ammissione nei personali dei ragionieri di artiglieria, capitecnici d'artiglieria e del genio e disegnatori tecnici	764	2001

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI ED ISTITUZIONI ANALOGHE.		
21 mar. 1915	Divisa dei volontari ciclisti e dei volontari automobilisti (con tre tavole di disegno)	186	508
6 apr. 1915	Regolamento per i volontari alpini (pubblicazione n. 144)	242	602
13 »	Divisa dei volontari costieri	258	629
22 »	Divisa dei volontari ciclisti ed automobilisti, guide a cavallo, alpini e costieri (con tre tavole di disegno)	284	668
1° lugl. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1036, che riconosce alcune nuove organizzazioni di milizie volontarie	544	1481
1 »	Decreto luogotenenziale n. 1037, che stabilisce l'assimilazione ai gradi dei militari del R. esercito, dei gradi dei personali mobilitati delle milizie volontarie e le competenze e le indennità ad essi spettanti in caso di guerra	545	1483
1 »	Decreto luogotenenziale n. 1038, relativo alle liquidazioni delle pensioni privilegiate di guerra per personali appartenenti alle milizie volontarie	546	1486
20 agos. 1915	Imposta di ricchezza mobile sulle indennità e competenze spettanti agli appartenenti alle milizie volontarie mobilitate . . .	650	1704
18 sett. 1915	Indirizzo della corrispondenza d'ufficio . .	714	1855

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 ott. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1545, che autorizza il congedamento temporaneo o definitivo degli arruolati nelle milizie volontarie mobilitate	808	2109
14 nov. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1627, che autorizza il riconoscimento dei gradi di sergente e caporale ai sottocapipiotone e ai capisquadra	861	2213
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
12 genn. 1915	Modificazione all'art. 148 del regolamento generale sul servizio postale.	38	108
16 febb. 1915	Corrispondenza diretta al Ministero della guerra ed agli uffici che hanno sede nel palazzo del Ministero stesso.	109	283
8 mar. 1915	Franchigia telegrafica.	156	434
21 »	Corrispondenza con i comandi in Tripolitania.	193	518
13 mag. 1915	Telegrammi-espresso di Stato	345	771
21 »	Indirizzi dei telegrammi diretti al Ministero della guerra	364	855
23 »	R. decreto n. 686, col quale viene ammessa temporaneamente, in esenzione delle tasse postali, la circolazione di cartoline spedite da militari del R. esercito	303	1030

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 magg. 1915	R. decreto n. 687, col quale è autorizzata l'emissione di cartoline e buste speciali in esenzione di tasse postali per la corrispondenza dei militari del R. esercito e della R. marina	394	1031
23 »	R. decreto n. 688, riguardante la censura telegrafica, telefonica e radiotelegrafica in caso di circostanze straordinarie . .	395	1035
23 »	R. decreto n. 689, riguardante la censura postale in caso di circostanze straordinarie	396	1036
14 giug. 1915	Corrispondenza dei militari	457	1137
23 lugl. 1915	Corrispondenza tra enti metropolitani e la colonia libica.	595	1580
13 agos. 1915	Corrispondenza con i comandi ed uffici in Tripolitania	644	1692
24 sett. 1915	Corrispondenza per l'estero non affrancata	727	1895
15 ott. 1915	Indirizzi da apporsi sulla corrispondenza ufficiale e sui documenti di trasporto .	771	2007
	DISCIPLINA MILITARE.		
24 dic. 1914	R decreto n. 1409, concernente il pareggiamento fra R esercito, R. marina e R. guardia di finanza nei riguardi penali e disciplinari	1	2
19 mar. 1915	Compilazione delle note caratteristiche e custodia dei documenti caratteristici degli ufficiali della Tripolitania — Commissione di avanzamento	182	500

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° apr. 1915	R. decreto che apporta modificazioni al regolamento di disciplina militare . . .	309	724
11 giug. 1915	Matrimoni degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale, chiamati in servizio temporaneo.	443	1101
24 »	Decreto luogotenenziale n. 903, contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari durante la guerra	521	1393
27 »	Decreto luogotenenziale che istituisce la carica di vescovo di campo e stabilisce la assimilazione a grado militare, limitatamente al tempo di guerra, del personale incaricato dell'assistenza spirituale presso l'esercito e presso l'armata	506	1368
1° lugl. 1915	Decreto luogotenenziale che erige in ente morale l'associazione della Croce Azzurra destinata alla cura degli equini convalescenti del R esercito, e stabilisce l'assimilazione a grado militare, limitatamente al tempo di guerra, del personale degli stabilimenti effettivamente impiantati dalla stessa associazione	507	1370
14 ott. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1496, recante nuove disposizioni relative al matrimonio dei militari sotto le armi	793	2078
3 dic. 1915	Speciali norme per la compilazione dei documenti caratteristici per la durata della guerra	884	2285

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	DISPOSIZIONI VARIE.		
24 genn. 1915	Corsa militare «Premio esercito»	65	157
2 febb. 1915	Corsa militare «Premio esercito»	84	240
15 »	Congegni, strumenti ed utensili per le officine di riparazione dei corpi	104	281
1° mar. 1915	Trasferimento di ufficiali nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena	136	365
4 »	Corse militari «Premio reale»	144	380
7 »	R. decreto n 403, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal dott. professor Mario Ponzo, in omaggio alle intenzioni del defunto fratello Ezio Ponzo, tenente nel 4° reggimento bersaglieri, a favore del 26° battaglione del suddetto reggimento, e ne approva lo statuto.	295	699
9 »	Osservanza delle disposizioni di legge circa la tassa di bollo sulle istanze ed i ricorsi	158	436
18 »	Ammissione di ufficiali di entrambe le circoscrizioni alle corse militari di Firenze.	175	482
19 »	Compilazione delle note caratteristiche e custodia dei documenti caratteristici degli ufficiali della Tripolitania — Commissione di avanzamento	182	500
1° apr. 1915	Legge n 462, contenente provvedimenti a favore dell'opera nazionale «Emanuele Filiberto di Savoia» per soccorso agli orfani dei militari morti nella campagna di Libia	296	702

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 apr. 1915	Premi annuali ai maestri direttori di banda di fanteria	259	629
28 »	Ristampa della dichiarazione di cessazione dal servizio e dagli assegni per la liquidazione della pensione mod. 157 . . .	305	710
28 »	Richiamo alle armi di ufficiali in congedo e riammissione in servizio di sottufficiali e militari di truppa provvisti di brevetto di pilota aviatore — Arruolamento dei cittadini muniti di tale brevetto . . .	307	713
2 mag. 1915	R. decreto-legge n 635, concernente espatrio per ragioni di lavoro	354	841
2 »	R. decreto n 634, relativo al soggiorno degli stranieri nel Regno	390	1012
3 »	Fondazione « Dogliotti » e « Denina Dogliotti » a favore dell'arma d'artiglieria.	326	748
13 »	R. decreto n. 620, da convertirsi in legge, riguardante provvedimenti a favore dei militari trattenuti o richiamati alle armi.	350	821
20 »	R. decreto-legge n. 713, recante disposizioni per la vigilanza diretta dell'autorità militare sugli stabilimenti ed edifici che interessano il R. esercito e la R marina	391	1027
21 »	Richiamo alle armi di ufficiali in congedo e riammissione in servizio di sottufficiali e militari di truppa provvisti di brevetto di pilota aviatore — Arruolamento di cittadini muniti di tale brevetto . . .	365	856
23 »	R. decreto n. 718, circa la sospensione di prescrizioni, termini e decadenze, e circa la legalizzazione di atti e redazione di procure per i militari e funzionari addetti all'armata di terra e di mare, durante la guerra	608	1601

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 giug. 1915	Decreto luogotenenziale n. 969, col quale è costituita presso il Ministero degli affari esteri, una commissione incaricata di esaminare le questioni relative al diritto della guerra	541	1477
18 »	Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra	471	1155
24 »	Decreto luogotenenziale che istituisce una commissione per i prigionieri di guerra.	504	1365
25 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari, che si distinguano per atti di valore nella campagna del 1915, di quelli feriti, delle famiglie superstiti dei morti e di quelle dei richiamati bisognosi.	490	1199
27 »	Decreto luogotenenziale che istituisce la carica di vescovo di campo e stabilisce l'assimilazione a grado militare, limitatamente al tempo di guerra, del personale incaricato dell'assistenza spirituale presso l'esercito e presso l'armata. . . .	506	1368
1° lugl. 1915	Decreto luogotenenziale che erige in ente morale l'associazione della Croce Azzurra destinata alla cura degli equini convalescenti del R. esercito, e stabilisce l'assimilazione a grado militare, limitatamente al tempo di guerra, del personale degli stabilimenti effettivamente impiantati dalla stessa associazione	507	1370
2 »	Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali dell'associazione della Croce Azzurra italiana, adibiti alla cura degli equini convalescenti presso l'esercito mobilitato (con una tavola di disegno) . .	508	1372
2 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie	515	1380

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 lugl. 1915	Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra.	533	1467
9 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie	53	1467
14 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie	558	1511
14 »	Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra.	559	1512
22 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie	589	1568
30 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie	601	1593
1° agos. 1915	Decreto ministeriale col quale si coordina l'azione dell'autorità sanitaria civile e militare con quella dei comitati locali di organizzazione civile, relativa all'assistenza ospidaliera dei militari fuori della zona di guerra	614	1610
6 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie	618	1622
8 »	Decreto luogotenenziale n. 1220, col quale sono prorogati di un anno i contratti agrari con scadenza dal 1° agosto al 31 dicembre 1915	661	1740

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 agos. 1915	Decreto ministeriale col quale sono istituiti altri due comitati sanitari regionali e viene modificato il decreto ministeriale 1° agosto 1915, che coordina l'azione dell'autorità civile e militare con quella dei comitati locali d'organizzazione civile, relativa all'assistenza ospedaliera dei militari fuori della zona di guerra . . .	635	1681
13 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie	639	1687
13 »	Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissioni in istituti, pervenute al Ministero della guerra a favore dei figli di militari che prendono parte alla campagna del 1915	640	1688
13 »	Borse a portafoglio per batterie da 75/906, da 75/911 e da 75/912.	641	1689
20 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie	652	1705
20 »	Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli di militari che prendono parte alla campagna del 1915	653	1706
27 »	Distribuzione del giornale militare e del bollettino ufficiale	667	1751
27 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie	668	1752

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 sett. 1915	Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli di militari che prendono parte alla campagna del 1915	681	1796
13 »	Sostituzione di un membro del 1° comitato sanitario regionale	701	1830
13 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie	702	1831
18 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie	715	1855
24 »	Premi annuali per i maestri direttori di banda	728	1895
26 »	Decreto luogotenenziale n. 1483, col quale sono autorizzate requisizioni di beni immobili per provvedere i locali strettamente necessari al funzionamento delle scuole	778	2026
30 »	Decreto luogotenenziale n. 1444, recante provvedimenti per la proroga dei contratti agrari	744	1929
1° ott. 1915	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie	737	1908
15 »	Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra.	772	2008

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 ott. 1915	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie	773	2008
15 »	Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli di militari che prendono parte alla campagna del 1915	774	2009
29 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie	802	2101
3 nov. 1915	Decreto ministeriale con cui vengono fissati i prezzi degli estratti concianti di castagno	822	2162
26 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie	872	2237
2 dic. 1915	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie	880	2283
9 »	Allegato *A* al R. decreto n. 1510 del 12 ottobre 1915, contenente nuovi provvedimenti tributari. — Imposta sulle esenzioni dal servizio militare	894	2306
14 »	Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra.	905	2338
23 »	Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli di militari che prendono parte alla campagna del 1915	920	2365

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	DIVISA DEGLI UFFICIALI.		
1° febb. 1915	Distintivi di grado sul pastrano di panno grigio-verde per ufficiali (con una tavola di disegno)	78	229
1 »	Varianti alla divisa degli ufficiali del corpo di commissariato (con una tavola di disegno)	79	230
20 »	Divisa degli ufficiali di milizia territoriale e dei reparti presidiari (con 1 tavola di disegno)	132	354
27 »	Distintivo per le compagnie automobilisti d'artiglieria (con 1 tavola di disegno) .	133	355
21 mar. 1915	Divisa degli ufficiali di riserva	188	511
26 »	Divisa degli ufficiali di milizia territoriale.	208	555
26 »	Distintivo degli ufficiali in servizio di stato maggiore	209	556
28 »	Distintivi per i primi capitani (con una tavola di disegno)	211	561
9 apr. 1915	Modificazioni alla sciabola degli ufficiali e dei marescialli	246	614
9 »	Modificazioni al berretto di panno grigio-verde	247	615
15 »	Modificazioni al copricapo di panno grigio-verde degli ufficiali. — Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali civili non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato.	263	635

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° magg. 1915	Modificazione alla divisa degli ufficiali con l'uniforme di marcia	311	729
27 »	Divisa degli aspiranti medici	408	1048
5 giug. 1915	Colori per la divisa degli ufficiali del reggimento cavalleggeri di Palermo (30°) .	437	1094
2 lugl. 1915	Uniforme grigio-verde per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali	516	1381
9 »	Divisa degli ufficiali del corpo aeronautico.	532	1466
20 agos. 1915	Divisa degli aspiranti ufficiali di complemento	651	1705
23 dic. 1915	Distintivo per i magistrati ed i funzionari della R. Avvocatura erariale che devono intervenire davanti ai tribunali militari territoriali	919	2364
	EQUIPAGGIAMENTO.		
31 dic. 1914	Adozione di distintivo per ufficiali osservatori dall'aeroplano (con una tavola di disegno)	40	112
1° genn. 1915	Divisa dei carabinieri aggiunti.	3	7
10 »	Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato (con quattro tavole di disegno)	42	113
31 »	Fregi sugli spallini e sui controspallini. .	51	141

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 febb. 1915	Adozione di un astuccio di tela grigia con posate per marescialli	80	231
2 »	Fregi sugli spallini e sui controspallini. .	81	233
18 »	Adozione del pantalone corto di panno turchino per carabinieri reali	111	286
1° mar. 1915	Corredo degli automobilisti e dei motociclisti (con una tavola di disegno). . .	134	356
18 »	Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato (con 5 tavole annesse)	167	446
18 »	Estensione di impiego dei finimenti a basto alle carrette da battaglione leggere . .	171	477
18 »	Adozione di una copertura di tela grigia e di un soggolo di cuoio al cromo per elmi.	178	484
23 »	Modificazione da apportarsi alle cinghie da sella di tessuto	201	534
23 »	Modificazioni da apportarsi alla sella da zappatori e cavalleggeri e da lancieri. (VIII, 386 e 387)	202	534
29 »	Adozione di un distintivo per motociclisti (con una tavola di disegno).	226	590
2 apr. 1915	Adozione del congegno « Agazzi » per scuola di puntamento col fucile (con due tavole annesse).	234	595
2 »	Distintivo da mitragliere scelto	235	595
9 »	Modificazioni all'istruzione sull'affardellamento del corredo per le truppe a piedi.	248	644

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
13 apr. 1915	Modificazioni al berretto di panno grigio-verde da sottufficiali	257	628
25 »	R. decreto n. 565, che istituisce presso il Ministero della guerra una Commissione per predisporre e disciplinare gli approvvigionamenti delle calzature per l'esercito mobilitato	414	1071
28 »	Fregi per i militari di truppa del corpo aeronautico militare e del gruppo specialisti d'artiglieria	302	707
1° magg. 1915	Abolizione della copertina sottosella per la scuola di equitazione (VIII, 1001). — Cambio di nomenclatura e modificazione alle copertine sottosella per sellà all'inglese	312	729
3 »	Modificazioni da apportarsi alle selle da batteria (VII-283)	327	748
21 »	Bracciale per i militari esonerati temporaneamente dal servizio sotto le armi	363	855
11 giug. 1915	Modificazione del sacco brauda da automobilisti (con 4 tavole)	444	1101
2 lugl. 1915	Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali dell'Associazione della Croce Azzurra italiana, adibiti alla cura degli equini convalescenti, presso l'esercito mobilitato (con una tavola di disegno)	508	1372
5 »	Adozione di una borsa pel governo quadrupedi, di tela d'olona impermeabile grigia di canapa	525	1463
11 »	Adozione di un nuovo tipo di bardatura per ufficiali di complemento	560	1513

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° agos 1914	Decreto luogotenenziale n. 1165, recante provvedimenti intesi ad assicurare, durante lo stato di guerra, il rifornimento delle calzature all'esercito e all'armata .	615	1614
20 »	Divisa degli aspiranti ufficiali di complemento	651	1705
20 »	Adozione di un ginocchiello di tela impermeabile per servizi di artiglieria . . .	654	1707
20 »	Decreto luogotenenziale n. 1257, relativo alla costituzione di commissioni per la preparazione di indumenti di uso più comune per i militari del R. esercito .	662	1744
27 »	Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato, aventi diritto all'indennità di entrata in campagna	666	1751
31 ott. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1569, relativo alla requisizione di pelli crude bovine ed equine	848	2203
	GIUSTIZIA MILITARE.		
23 magg. 1915	R. decreto n. 831, col quale viene disposto che i giudici dei tribunali militari e delle commissioni di inchiesta possono essere scelti tanto fra gli ufficiali in servizio attivo quanto fra quelli temporaneamente richiamati e provenienti dal servizio attivo permanente.	473	1163
24 giug. 1915	Decreto luogotenenziale contenente norme per l'assegnazione di ufficiali in congedo e di militari di truppa agli uffici del pubblico Ministero e di segreteria dei tribunali militari in tempo di guerra	505	1367

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 agos. 1915	R. decreto n. 1259, che concede amnistia ai militari incorsi nei reati di diserzione qualificata e di alienazione di effetti militari anteriormente al 24 maggio 1915 . . .	669	1753
13 sett. 1915	Sospensione dell'accettazione delle domande di destinazione nei tribunali militari .	703	1831
21 ott. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1513, contenente norme di procedura per i giudizi dinanzi ai tribunali militari	794	2080
23 »	Decreto ministeriale col quale, in esecuzione del decreto luogotenenziale n. 1513, in data 21 ottobre 1915, si danno norme per la disciplina delle udienze nei tribunali militari	795	2082
31 »	Decreto luogotenenziale n. 1550, relativo alle frodi commesse in merce destinata ai servizi dell'esercito e dell'armata . . .	809	2110
31 »	Decreto luogotenenziale n. 1599, contenente norme per la sospensione dei procedimenti penali per diserzione di competenza dei tribunali militari territoriali e delle sentenze di condanna emesse dai tribunali militari a pene restrittive della libertà personale per non oltre tre anni	849	2205
7 nov. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1667, portante modificazione alla circoscrizione dei tribunali militari territoriali.	887	2294
14 »	Decreto luogotenenziale n. 1622, concernente il procedimento per citazione diretta davanti ai tribunali militari	862	2220
14 »	Decreto luogotenenziale n. 1683, che deferisce ai tribunali militari la cognizione dei reati relativi alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati	889	2297

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 dic. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1730, col quale viene istituito l'ufficio di vice-avvocato generale militare presso il Tribunale Supremo di guerra e marina per la durata della guerra, e se ne determinano le funzioni	902	2329
9 »	Decreto luogotenenziale n. 1729, col quale viene stabilito il ricorso per nullità innanzi al tribunale supremo di guerra e marina contro le sentenze pronunciate dai tribunali militari	914	2359
23 »	Distintivo per i magistrati ed i funzionari della R. Avvocatura erariale che devono intervenire davanti ai tribunali militari territoriali	919	2364
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI		
9 genn. 1915	Corsi di istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da fortezza	32	97
11 »	Ufficiali che hanno frequentato il corso di istruzione della scuola centrale d'artiglieria da campagna e da fortezza per la specialità da campagna e da fortezza	33	98
11 febb. 1915	Corsi d'istruzione per gli allievi armaiuoli delle sezioni mitragliatrici	91	252
25 »	Corso teorico-pratico da svolgersi presso la sezione aerostatica del gruppo specialisti d'artiglieria	123	337
11 mar. 1915	Ufficiali che hanno frequentato il corso d'istruzione della scuola centrale d'artiglieria da campagna	162	439

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 mag. 1915	Nomina di puntatori scelti nei reggimenti d'artiglieria da campagna.	334	755
5 nov. 1915	Corso di maniscalcia presso la scuola di applicazione di cavalleria.	813	2113
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.		
28 genn. 1915	R. decreto n. 49, da convertirsi in legge, col quale è concessa allo Stato, nell'interesse della difesa nazionale e pel solo uso militare, la espropriazione, in tutto o in parte, dei diritti di privativa	74	227
4 mar. 1915	R. decreto n. 236, relativo al personale diplomatico e consolare e sudditi di Stati esteri esenti dalle requisizioni	185	506
21 »	Legge n. 273, portante provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato.	191	512
28 »	R. decreto n. 313. col quale è vietata la pubblicazione di notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato	214	571
28 »	R. decreto n. 314, che estende alle colonie le disposizioni concernenti le penalità comminate per le infrazioni alla legge sulla difesa economica e militare dello Stato .	215	572
28 »	R. decreto n. 315, che estende alle colonie le disposizioni del decreto il quale vieta la pubblicazione di notizie concernenti materie militari	216	574

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 magg. 1915	R. decreto n. 698, riguardante l'impedimento o la limitazione della vendita di pubblicazioni cartografiche	381	976
23 »	R. decreto n. 718, circa la sospensione di prescrizioni, termini e decadenze, e circa la legalizzazione di atti e redazione di procure per i militari e funzionari addetti all'armata di terra e di mare, durante la guerra	608	1601
20 giug. 1915	Decreto luogotenenziale n. 885, contenente norme relative alla diffusione di notizie durante la guerra.	609	1603
27 »	Decreto luogotenenziale n. 986, col quale vengono prorogate fino al 31 dicembre 1915, le disposizioni del R. decreto 28 marzo 1915, n. 313, vietante la pubblicazione di notizie relative alle materie indicate ai n. 1, 2, 3 e 4 del R. decreto stesso	610	1605
8 lugl. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1118, col quale viene esteso alle colonie il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 986, che proroga al 31 dicembre 1915 le disposizioni vietanti la pubblicazione di notizie militari	611	1606
9 »	R. decreto n. 1073, recante modificazioni al R. decreto 14 novembre 1901, n 466, che determina le attribuzioni del consiglio dei ministri, per quanto riguarda le nomine e le destinazioni dei comandanti dei corpi d'armata e delle divisioni militari mobilitate	580	1557

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	MATRICOLA.		
29 mar. 1915	Inscrizione a matricola della qualifica di primo capitano	225	590
15 apr. 1915	Elenco dei fatti d'arme avvenuti in Libia ed inscrizione di essi sui gambi delle freccie delle bandiere.	265	641
13 sett. 1915	Computo ed inscrizione di campagne in conseguenza della guerra italo-turca 1911-12. Annotazioni concernenti le fascette istituite per la medaglia commemorativa col motto « Guerra italo-turca », e per quella col motto « Libia »	704	1832
1° ott. 1915	Variazioni matricolari pei militari del regio esercito, i personali civili addettivi, i personali appartenenti alle milizie volontarie e quelli militarizzati, i quali prestano servizio in territori in stato di guerra . .	738	1908
29 »	Variazioni matricolari pei militari del regio esercito, i personali civili addettivi, i personali appartenenti alle milizie volontarie e quelli militarizzati, presenti nelle piazze forti e fortezze in istato di resistenza . .	803	2102
	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
4 mar. 1915	R. decreto n. 236, relativo al personale diplomatico e consolare e sudditi di Stati esteri esenti dalle requisizioni	185	506

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 mar. 1915	R. decreto n. 465, che approva modificazioni al « Servizio in guerra. — Parte II. — Servizio per la manutenzione stradale a tergo dell'esercito »	286	672
10 apr. 1915	R. decreto che approva modificazioni al « Servizio in guerra — Parte I ». . . .	285	670
22 »	R. decreto n. 506, da convertirsi in legge, recante conferimento di speciali facoltà alle autorità militari del R. esercito e della R. marina per requisizioni di mobili ed immobili e di prestazioni personali	293	685
25 »	R. decreto n. 565, che istituisce presso il Ministero della guerra una commissione per predisporre e disciplinare gli approvvigionamenti delle calzature per l'esercito mobilitato	414	1071
2 mag. 1915	R. decreto-legge n. 633, che approva la protezione delle ferrovie in caso di guerra .	353	837
2 »	R. decreto n. 634, relativo al soggiorno degli stranieri nel Regno.	390	1012
13 »	R. decreto n. 655, che apporta varianti al « Servizio in guerra — Parte II — servizio postale ».	376	960
20 »	R. decreto n. 667, col quale la tutela delle ferrovie è affidata all'autorità militare .	377	971
20 »	R. decreto-legge n. 713, recante disposizioni per la vigilanza diretta dell'autorità militare sugli stabilimenti ed edifici che interessano il R. esercito e la R. marina .	391	1027
22 »	R. decreto che chiama alle armi, per mobilitazione, tutti i militari in congedo illimitato del R. esercito	370	865

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 magg. 1915	Chiamata alle armi, per mobilitazione, di militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª e 3ª categoria	371	866
22 »	R. decreto n. 690, col quale è indetta la mobilitazione generale del R. esercito e della R. marina e la requisizione dei quadrupedi e veicoli	378	971
22 »	R. decreto n. 703, col quale i territori di alcune provincie del Regno sono considerati in istato di guerra.	379	972
22 »	Ammissioni a corsi speciali accelerati degli aspiranti alla nomina ad ufficiali di complemento	380	974
22 »	Legge n. 671, riflettente il conferimento al Governo del Re di poteri straordinari in caso di guerra	416	1075
23 »	R. decreto n. 674, concernente provvedimenti straordinari in materia di pubblica sicurezza.	382	976
23 »	R. decreto e annesse norme circa la provvista dei fondi occorrenti per le prime spese dipendenti dalla mobilitazione . .	387	995
23 »	R. decreto n. 686, col quale viene ammessa temporaneamente, in esenzione delle tasse postali, la circolazione di cartoline spedite da militari del R. esercito.	393	1030
23 »	R. decreto n. 687, col quale è autorizzata l'emissione di cartoline e buste speciali in esenzione di tasse postali per la corrispondenza dei militari del R. esercito e della R. marina	394	1031

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 mag. 1915	R. decreto n. 688, riguardante la censura telegrafica, telefonica e radiotelegrafica in caso di circostanze straordinarie . . .	395	1035
23 »	R. decreto n. 689, riguardante la censura postale in caso di circostanze straordinarie	396	1036
23 »	R. decreto n. 676, recante norme per la comunicazione degli ordini sovrani riflettenti le operazioni dell'esercito e dell'armata e dei loro reparti	417	1076
25 »	R. decreto n. 699, col quale S. A. R. il Principe Tomaso di Savoia duca di Genova, è nominato Luogotenente generale di S. M. il Re	418	1077
25 »	R. decreto n. 758, col quale il territorio delle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì è considerato in istato di guerra .	419	1078
25 »	R. decreto n. 766, col quale è data facoltà al Governo del Re di stabilire quali personali del R. esercito e della R. marina debbano essere considerati in istato di guerra	440	1098
25 »	R. decreto n. 771, col quale l'esercito assume, dal 23 maggio 1915, la formazione stabilita dai documenti riservati di mobilitazione	441	1100
28 »	Ammissioni a corsi speciali accelerati degli aspiranti alla nomina ad ufficiali di complemento	411	1049
30 »	Decreto luogotenenziale n. 764, con cui si regolano nei rapporti dei terzi le conseguenze derivanti dall'adempimento di forniture militari durante lo stato di guerra	421	1080

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 giug. 1915	Decreto luogotenenziale n. 863, che autorizza a soprassedere all'invio dei decreti per la formazione di guerra del R. esercito alla registrazione della Corte dei conti .	452	1128
10 »	Decreto luogotenenziale col quale si stabilisce che gli organi esecutivi addetti alla manutenzione stradale di alcune provincie del Regno, continueranno a prestare l'opera loro in tempo di guerra, eccezione fatta per quelli soggetti al servizio militare	453	1129
10 »	Decreto luogotenenziale n. 811, contenente norme relative all'amministrazione della giustizia penale comune durante la guerra	476	1167
11 »	Chiamata in servizio dei militari ascritti alle varie specialità del genio ed alle compagnie di sanità e di sussistenza, che si trovano nella posizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi .	442	1100
17 »	Decreto luogotenenziale n. 969, col quale è costituita presso il Ministero degli affari esteri, una commissione incaricata di esaminare le questioni relative al diritto della guerra	541	1477
18 »	Chiamata in servizio dei militari che si trovano nella posizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi . . .	469	1145
24 »	Decreto luogotenenziale che istituisce una commissione per i prigionieri di guerra .	504	1365
27 »	Decreto luogotenenziale n. 1022, che istituisce la carica di vescovo di campo e fissa, limitatamente al tempo di guerra, la assimilazione a grado militare del personale incaricato dell'assistenza spirituale per l'esercito e per l'armata.	597	1585

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° lugl. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1051, che vieta i viaggi e sospende gli addestramenti dei colombi di tutte le colombaie civili del Regno o appartenenti a privati, sino al termine dello stato di guerra. . . .	576	1549
2 »	Ammissione ai corsi speciali accelerati degli aspiranti alla nomina ad ufficiali di complemento	517	1381
8 »	Anticipazioni di fondi per parte delle casse militari ai corpi, reparti e servizi . . .	526	1463
15 »	R. decreto che apporta varianti al « Servizio in guerra — Parte I — Servizio delle truppe ».	566	1516
15 »	R. decreto n. 1104, col quale il territorio delle provincie di Cremona e di Piacenza e la parte del territorio della provincia di Rovigo non ancora posta in istato di guerra, sono considerati in istato di guerra	582	1560
18 »	Decreto luogotenenziale col quale vengono nominati il vescovo di campo, i vicari per l'esercito e per l'armata e il coadiutore del vescovo di campo	630	1674
22 »	Requisizioni militari	588	1568
1° agos. 1915	Decreto ministeriale col quale si coordina l'azione dell'autorità sanitaria civile e militare con quella dei comitati locali di organizzazione civile, relativa all'assistenza ospidaliera dei militari fuori della zona di guerra	614	1610
1° . »	Decreto luogotenenziale n. 1165, recante provvedimenti intesi ad assicurare, durante lo stato di guerra, il rifornimento delle calzature all'esercito e all'armata .	615	1614

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 agos. 1915	Chiamata in servizio dei sottufficiali del 6° reggimento genio che si trovano nella posizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi	619	1623
7 »	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato	626	1635
8 »	Decreto luogotenenziale n. 1220, col quale sono prorogati di un anno i contratti agrari con scadenza dal 1° agosto al 31 dicembre 1915.	661	1740
11 »	Decreto ministeriale col quale sono istituiti altri due comitati sanitari regionali e viene modificato il decreto ministeriale 1° agosto 1915, che coordina l'azione dell'autorità civile e militare con quella dei comitati locali d'organizzazione civile, relativa all'assistenza ospedaliera dei militari fuori della zona di guerra	635	1681
25 »	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria.	660	1727
13 sett. 1915	Sostituzione di un membro del 1° comitato sanitario regionale	701	1830
6 ott. 1915	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato	741	1915
8 »	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato ascritti agli alpini classificati skiatori	752	1977
10 »	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato	776	2013
26 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento	788	2047

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 ott. 1915	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 3ª categoria	790	2059
31 »	Decreto luogotenenziale n. 1569, relativo alla requisizione di pelli crude bovine ed equine	848	2203
5 nov. 1915	Corsi accelerati per allievi ufficiali di complemento	814	2114
6 »	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato	18	2119
10 dic. 1915	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato	899	2320
	ONORIFICENZE E RICOMPENSE.		
13 dic. 1914	R. decreto magistrale n. 1411, col quale è stabilito il numero delle nomine che potranno farsi ogni anno nelle cinque classi dei decorati degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia	11	30
7 mar. 1915	R. decreto n. 376, relativo alla fascetta col motto « Fezzan » da apporsi sul nastro della medaglia commemorativa della campagna italo-turca e della Libia. — Disposizioni esecutive	236	598
15 apr. 1915	Iscrizione da apporsi nel gambo della freccia della bandiera dei corpi che hanno preso parte alla guerra in Libia e nell'Egeo	264	636
15 »	Elenco dei fatti d'arme avvenuti in Libia ed inscrizione di essi sui gambi delle freccie delle bandiere	265	641

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 apr. 1915	Concessione di ricompensa al valor militare all'8 reggimento bersaglieri. — Relazione a Sua Maestà il Re e R. decreto relativo	308	723
3 mag. 1915	Ricompense suppletive per la campagna libica	328	749
10 »	Iscrizione da apporsi sul gambo della freccia della bandiera del 68 fanteria	342	768
25 »	R. decreto n. 17, col quale vengono apportate modificazioni al R. Viglietto 26 marzo 1833, per l'istituzione della medaglia in oro ed in argento al valor militare	420	1079
5 giug. 1915	Concessione di ricompensa al valor militare al 9° battaglione indigeni eritrei. — Relazione a S. A. R. il luogotenente generale di S. M. e decreto relativo	433	1089
1° lugl. 1915	R. decreto n. 1072, col quale si autorizza il capo di stato maggiore dell'esercito e i comandanti delle armate mobilitate, il capo di stato maggiore della marina ed il comandante in capo dell'armata, a concedere immediatamente sul campo medaglie d'argento e di bronzo al valor militare	599	1590
4 »	Decreto luogotenenziale che istituisce una commissione speciale incaricata di esprimere il suo parere sulle proposte di concessione di ricompense al valore a militari dell'esercito e dell'armata per atti compiuti durante l'attuale campagna di guerra ed in Libia	577	1551
21 »	Ricompense suppletive per la campagna libica	583	1561

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 agos. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1332, col quale è istituita una medaglia per i benemeriti per opera di soccorso in occasione del terremoto del 13 gennaio 1915 . .	716	1856
27 »	R. magistrale decreto concernente le norme per il computo del tempo utile al conseguimento della medaglia Mauriziana per il merito militare di dieci lustri . .	693	1819
16 sett. 1915	Decreto luogotenenziale col quale si nominano i componenti della commissione speciale chiamata a dar parere in merito alle concessioni di ricompense al valor militare per atti compiuti nella attuale campagna di guerra	717	1859
30 ott. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1649, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1339, col quale venne istituita una medaglia da conferirsi ai benemeriti per opera di soccorso in occasione del terremoto del 13 gennaio 1915	886	2293
12 nov. 1915	Militari ed impiegati civili, dipendenti dall'amministrazione militare, che prestarono opera soccorritrice in occasione del terremoto della Marsica	824	2164
30 dic. 1915	Proposte per concessioni di onorificenze cavalleresche motivate da speciali benemerenze	927	2383
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
10 dic. 1914	R. decreto n. 1471, che aumenta un posto di primo topografo di seconda classe nel ruolo organico del personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare . .	53	148

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 dic. 1914	R. decreto n. 1431, da convertirsi in legge, concernente ulteriori provvedimenti per i quadri degli ufficiali del R. esercito .	13	34
19 genn. 1915	Distaccamenti dei depositi allevamento cavalli	48	132
24 »	Numerazione delle compagnie del genio .	57	151
6 febb 1915	R. decreto n. 64, del 28 gennaio 1915, da convertirsi in legge, relativo al richiamo in effettività di servizio e al collocamento fuori quadro di ufficiali in determinate posizioni.	85	240
7 »	R. decreto n. 113, concernente provvedimenti temporanei per i quadri dei generali e degli ufficiali superiori	87	250
4 mar 1915	R. decreto n. 329, che sopprime il comando di legione di carabinieri reali in Tripolitania ed autorizza il Ministro delle colonie a ridurre il numero di divisioni di carabinieri reali in Tripolitania . . .	249	619
18 »	R. decreto n. 11, del 7 gennaio 1915, da convertirsi in legge, che costituisce un corpo aeronautico militare	168	458
18 »	Norme transitorie per l'attuazione del R. decreto n. 11 del 7 gennaio 1915, da convertirsi in legge, che costituisce il corpo aeronautico militare	169	465
18 »	Istituzione di un gruppo di squadriglie di aviazione di artiglieria	174	479
21 »	R. decreto concernente il trasferimento del comando di artiglieria da fortezza di Mantova a Venezia. — Disposizioni esecutive	192	517

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 mar. 1915	Cambio di sede del comando della brigata di fanteria Puglie	198	533
28 »	R. decreto n. 339, relativo alla qualifica di primo capitano	210	559
28 »	R. decreto n. 337, da convertirsi in legge, che istituisce la carica di sotto capo di stato maggiore dell'esercito	212	562
28 »	R. decreto n. 356, da convertirsi in legge, riguardante il riordinamento del personale dei farmacisti militari di complemento	220	577
28 »	R. decreto n. 357, da convertirsi in legge, riguardante la nomina ad ufficiale medico di complemento	221	579
28 »	R. decreto n. 358, da convertirsi in legge, riflettente il reclutamento di ufficiali commissari in attività di servizio e di sottotenenti di complemento nei ruoli di amministrazione e di sussistenza . . .	222	581
1° aprile 1915	R. decreto n. 383, concernente le attribuzioni del sottocapo di stato maggiore dell'esercito.	238	600
15 »	R. decreto n. 472, relativo al collocamento fuori quadro di ufficiali delle varie armi per il servizio di stato maggiore . . .	266	642
20 »	Norme per la prima applicazione del R. decreto 28 marzo 1915, n. 356, da convertirsi in legge, riguardante il riordinamento del personale dei farmacisti militari di complemento	» 276	662
27 »	Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina a tenente commissario effettivo.	300	709

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 apr 1915	R. decreto n. 583, da convertirsi in legge, riguardante la messa fuori quadro di ufficiali superiori per il servizio veterinario e la nomina ad ufficiale veterinario di complemento	337	761
29 »	R. decreto-legge n. 584, col quale viene provveduto alla formazione di un nuovo reggimento di cavalleria	375	957
6 mag 1915	R. decreto n. 597, concernente il collocamento fuori quadro di capitani dell'arma di cavalleria	339	764
10 »	Istituzione di un gruppo scuole civili per aviatori militari	344	769
13 »	R. decreto n. 621, che provvede per il funzionamento del servizio sanitario e per estendere l'assegnazione eventuale di posti fuori quadro della tabella XV annessa al testo unico dell'ordinamento del R. esercito agli ufficiali del corpo sanitario, di amministrazione e veterinario	349	817
25 »	R. decreto relativo alla creazione di una speciale categoria di « aspiranti medici » da adibire a servizi professionali sanitari	398	1039
25 »	R. decreto riguardante la denominazione del reggimento di cavalleria di nuova formazione	436	1093
13 giug 1915	Decreto luogotenenziale che apporta aumento all'organico degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali	472	1158
13 »	Decreto luogotenenziale n. 872, che approva il testo unico delle disposizioni per la costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono.	501	1351

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 giug. 1915	Decreto luogotenenziale relativo alla nomina di ufficiali di complemento, per la durata della guerra, da adibirsi esclusivamente al servizio di aviazione militare	482	1181
24 »	Decreto luogotenenziale n. 1027, riguardante la proroga al R. decreto 26 novembre 1914, n. 1304, da convertirsi in legge, relativo a provvedimenti di carattere temporaneo per i distretti militari	573	1544
2 lugl. 1915	Disposizioni esecutive per la nomina di sottotenenti di complemento dell'arma del genio pel servizio di aviazione (pilotaggio) in applicazione del decreto luogotenenziale 29 giugno 1915	512	1376
11 »	Decreto luogotenenziale n. 1063, riguardante la destinazione a comandi territoriali o a disposizione, di ufficiali generali non più mobilitati	549	1500
14 »	Gruppo di squadriglie di aviazione per artiglieria	557	1510
20 agos. 1915	Disposizioni esecutive per la nomina di 300 sottotenenti di complemento di amministrazione (art. 2 del R. decreto 28 marzo 1915, n. 358)	648	1703
12 sett. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1374, col quale si deferisce a due distinte commissioni speciali il parere in merito alle concessioni di ricompense per atti di valore compiuti in Libia o nell'attuale campagna di guerra	709	1842
31 ott. 1915	Cambio di denominazione del Gruppo scuole civili per aviatori militari	821	2162

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 nov. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1629, col quale si dà facoltà al governo del Re di derogare alle vigenti norme per il conferimento dei pubblici impieghi nell'applicazione degli articoli 3 e 4 del testo unico per la costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono, approvato con decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 872 . .	863	2224
	PENSIONI.		
3 genn. 1915	Compilazione della dichiarazione di cessazione dal servizio e dagli assegni per la liquidazione della pensione, mod. 157 .	17	43
15 apr. 1915	R. decreto n. 473, da convertirsi in legge, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni ed alla legge di avanzamento	262	635
28 »	Ristampa della dichiarazione di cessazione dal servizio e dagli assegni per la liquidazione della pensione mod. 157 . . .	305	710
27 giug. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1103, riguardante gli scomparsi nella guerra attuale e gli acconti di pensione privilegiata di guerra	598	1587
22 agos. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1324, col quale sono apportate alcune modificazioni al decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103, per la concessione degli acconti sulle pensioni privilegiate di guerra . .	691	1816
21 ott. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1558, col quale viene interpretata autenticamente la portata delle disposizioni del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni. . . .	826	2167
17 dic. 1915	Domande di liquidazione di pensione . .	909	2349

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	PUBBLICAZIONI MILITARI.		
22 nov. 1914	R. decreto n. 1424, che apporta aggiunte e varianti al « Regolamento di servizio in guerra — parte II — servizio postale »	26	61
22 »	R. decreto n. 1425, che apporta aggiunte e varianti al « Regolamento di servizio in guerra — parte II servizio delle intendenze — servizio telegrafico »	27	63
7 genn. 1915	Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito	21	51
7 »	Appendice alla istruzione sul materiale e sulle munizioni da 75 mod. 1906 e da 75 mod. 1912 per l'artiglieria da campagna ed a cavallo (testo e tavole)	22	51
7 »	5ª serie di aggiunte e varianti all'appendice 1ª alla Istruzione sul servizio delle batterie da costa.	23	52
9 »	Pubblicazione della 1ª serie di aggiunte e varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno	31	97
12 »	Istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa del R. esercito, Edizione 1914.	34	104
24 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	60	153
1° febb. 1915	Fascicoletto di aggiunte e varianti al « Regolamento di servizio in guerra — Parte II — Servizio postale »	75	228

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 feb. 1915	Fascicoletto di aggiunte e varianti al « Regolamento di servizio in guerra — Parte II Servizio delle intendenze — Servizio telegrafico »	76	229
1 »	Prima serie di aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo —, Volume I — Servizio del cannone »	77	229
14 »	R. decreto che apporta aggiunte e varianti al « Servizio in guerra — Parte I — Servizio delle truppe ».	153	418
26 »	Regolamento di esercizi per la cavalleria — Volume II — Istruzione dei reparti (Pubblicazione n. 108)	126	344
2 mar. 1915	Preavviso alle autorità ferroviarie per l'affluenza alle stazioni dei piccoli reparti di truppa	138	366
11 »	Fascicoletto di aggiunte e varianti al Regolamento provvisorio per i volontari guide a cavallo (con due tavole di disegno)	163	442
18 »	Pubblicazione della 2ª serie di aggiunte e varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno	172	476
18 »	Fascicoli di aggiunte e varianti all'istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione.	173	478
19 »	2ª serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra — Parte I — servizio delle truppe » (Pubblicazione n. 103). . . .	179	486
19 »	Istruzione sul caricamento del carreggio di mobilitazione per i carabinieri reali, la fanteria di linea, i bersaglieri, i granatieri e la cavalleria (Pubblicazione n. 143) .	180	486

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 apr. 1915	Regolamento per i volontari alpini (pubblicazione n. 144)	242	602
6 »	Aggiunte e varianti alle istruzioni sul servizio delle batterie da costa e sul materiale e sulle munizioni da 75 mod. 906.	243	603
22 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	287	674
22 »	Regolamento per l'incoraggiamento della produzione equina nazionale per l'esercito (pubblicazione n. 145)	288	674
22 »	Regolamento per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito (pubblicazione n. 149)	289	677
1° mag. 1915	Pubblicazione del « Servizio in guerra — Parte II — Regolamento per il servizio di cassa » — (Pubblicazione n. 146) . .	313	731
4 «	Varianti all'istruzione sul caricamento del carreggio di mobilitazione per i carabinieri reali, la fanteria di linea, i granatieri, i bersaglieri e la cavalleria (Pubblicazione n. 143)	319	740
4 »	Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna — Volume II — Istruzione individuale a cavallo e sul condurre. — Parte II, Istruzione sul condurre senza conducente montato (Pubblicazione n. 121)	329	749
6 »	Modificazioni allo specchio di distribuzione del regolamento per l'incoraggiamento della produzione equina nazionale per l'esercito (Pubblicazione n. 145)	333	764

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 mag. 1915	Pubblicazione dello specchio n. 11 — Caricamento del reparto someggiato di sezione di sanità per fanteria con salmerie.	357	847
21 »	Pubblicazione del « Servizio in guerra — Parte II — Organizzazione e funzionamento dei servizi ». — (Pubblicazione n. 150)	362	850
26 »	Regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari. (Pubblicazione n. 7).	402	1043
27 »	Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito.	405	1046
4 giug. 1915	Pubblicazione delle istruzioni tecniche del genio — Servizio dei ferrovieri — Materiale mobile ferroviario. — (Pubblicazione n. 147)	427	1085
4 »	Allegato n. 10 all'istruzione sul servizio delle batterie da costa.	428	1086
4 »	Terza serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra ». — Parte I — Servizio delle truppe	429	1087
4 »	Pubblicazione della 2ª serie di aggiunte e varianti agli specchi n. 26 e 27. — Caricamento del magazzino avanzato di materiale sanitario per sezione di corpo d'armata e sezione doppia (edizione gennaio 1915)	430	1087
14 »	Modificazioni alla pag. 9 del regolamento di disciplina militare	456	1136
15 »	Istruzione sul servizio delle installazioni tipo Schneider per cannoni da 149 S. (Pubblicazione n. 151)	458	1137
16 »	II serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	459	1138

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 giug. 1915	Istruzione provvisoria sulle stazioni autofotoelettriche da campo da cm. 90, modello 1914 (Galileo-Fiat)	460	1139
16 »	Istruzione sull'impiego della rosetta nel tiro a granata-torpedine dei cannoni da 75, mod. 906 e 911	461	1140
16 »	Aggiunte e varianti al servizio in guerra — Parte II — Servizio postale. (Pubblicazione n. 135)	462	1140
16 »	Prima serie di aggiunte e varianti per l'istruzione a piedi per l'artiglieria . . .	463	1141
16 »	Istruzione sul tiro per l'artiglieria da fortezza (fascicolo II — puntamento e tiro)	464	1141
16 »	Prima serie di aggiunte e varianti all'appendice all'istruzione sul materiale e sulle munizioni da 75/906 e da 75/912 per l'artiglieria da campagna a cavallo . .	465	1142
25 »	Pubblicazione dello specchio n. 16 « Caricamento dell'ospedale da campo » e della 1ª serie di aggiunte e varianti allo specchio stesso	493	1213
26 »	Tavole di tiro del cannone da 149-A (pubblicazione n. 155)	494	1214
2 lugl. 1915	Fascicolo I dell'istruzione sul tiro per l'artiglieria da fortezza (descrizione e maneggio degli strumenti ed attrezzi di puntamento)	510	1375
2 »	Istruzione per la segnalazione coll'apparecchio fototelegrafico Faini	511	1376

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 lugl. 1915	Fascicoletto di aggiunte e varianti al fascicolo n. 18 della raccolta	535	1468
9 »	Appendice all'istruzione a piedi per l'artiglieria	536	1469
14 »	Fascicolo 1 del volume IV del regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna (Pubblicazione n. 121)	562	1514
14 »	Cannone da 149 G. Tavole di tiro per cariche ed elementi (Pubblicazione n. 156).	563	1515
14 »	Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria (Pubblicazione n. 161)	564	1515
14 »	2ª serie di aggiunte e varianti al quaderno dei caricamenti delle batterie di mortai da 210, e 2ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio	565	1516
22 »	Ristampa dello specchio n. 29 — Caricamento dei depositi centrali di materiale sanitario.	591	1570
30 »	2ª serie di aggiunte e varianti all'Istruzione sulla pistola automatica mod. 910.	602	1594
30 »	Fascilo di formazione per il traino e trasporto in montagna di una batteria di 4 obici da 210	603	1595
6 agos. 1915	Indennità eventuali del R. esercito (Pubblicazione n. 165).	623	1627
6 »	Appendice al fascicolo II dell'istruzione sul tiro per l'artiglieria da fortezza — Norme provvisorie per la formazione degli specialisti. (Pubblicazione n. 164)	624	1632

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 agos. 1915	Fascicolo di formazione per il traino e trasporto in montagna di una batteria di 4 mortai da 210.	642	1690
20 »	Norme per le esercitazioni dell'artiglieria da fortezza (specialità da fortezza) (Pubblicazione 166)	655	1708
20 »	Istruzione sull'impiego degli obici da 280-A del parco d'assedio (Pubblicazione 167).	656	1708
20 »	Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	657	1709
27 »	Modelli da servire per la statistica sanitaria in guerra	670	1755
3 sett. 1915	Istruzione sul servizio del mortaio da 210, su piattaforma (Pubblicazione 168)	683	1797
3 »	Servizio dei cannoni da 149-A, su istallazioni tipo bordo (Pubblicazione 171)	684	1798
18 »	Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni	718	1860
18 »	Regolamento di esercizi per l'artiglieria da montagna — Volume 1° — Servizio del cannone da 65 montagna (Pubblicazione n. 172)	719	1861
18 »	Servizio del genio in campagna (Pubblicazione n. 173)	720	1862
8 ott. 1915	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	749	1974
22 »	Istruzioni sul servizio del cannone da 149-A (Pubblicazione n. 174)	785	2040

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
12 nov. 1915	Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Appendice alla parte II — Conservazione del materiale (Materiale da 75 A e 70 montagna). (Pubblicazione n. 175)	823	2163
19 »	Istruzione sull'uso e trasporto del forno someggiato mod. 1897 (Pubblicazione numero 169). — Istruzione sull'uso e trasporto del forno carreggiato mod. 1897. (Pubblicazione n 170)	831	2175
30 dic. 1915	Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, posante campale, a cavallo e da montagna — Volume V — Affardellamento — Fascicolo 1° — Batterie da 75/906, da 75/911 e da 75/912 da campagna (Pubblicazione n. 121)	928	2384
30 »	Istruzione sul servizio del cannone da 149-G (Pubblicazione n. 177)	929	2384
30 »	Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni	930	2385
30 »	Aggiunte e varianti alle tavole di tiro per il mortaio da 210	931	2386
30 »	Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito . .	932	2386
30 »	Prima serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro per il cannone da 149-G. (Edizione 1915)	933	2387

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	RECLUTAMENTO.		
31 dic. 1914	R. decreto n. 1428, che concede amnistia ai renitenti e omessi di leva ed ai militari denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi .	12	31
1° gen. 1915	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi o categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1915. . .	2	3
7 »	Istruzione per l'applicazione del R. decreto n. 1428 del 31 dicembre 1914, che concede amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi.	24	52
24 »	Obblighi di ferma dei militari assolti dall'imputazione di diserzione	64	156
31 »	R. decreto n. 63, da convertirsi in legge, col quale è protratta al 31 maggio 1915 la permanenza alle armi di militari di 2ª categoria	86	246
3 mag. 1915	R. decreto-legge n 742, concernente i militari inscritti nelle liste di leva di mare che assumono servizio nella R. guardia di finanza.	415	1074
13 »	R decreto, da convertirsi in legge, n. 707, relativo agli obblighi di leva e di servizio militare dei funzionari e degli agenti delle capitanerie di porto . . .	912	2356
20 »	R. decreto n 673, che concede amnistia a renitenti e omessi di leva e ai militari denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi . . .	385	985

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 mag. 1915	Arruolamenti volontari per la durata della guerra	368	857
22 »	Istruzione per l'applicazione del R. decreto n 673, del 20 maggio 1915, che concede amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi	386	987
4 giug. 1915	Arruolamenti volontari per la durata della guerra	425	1083
25 »	Capilista provenienti dalla classe 1893, stati rimandati alle sedute straordinarie del luglio prossimo, e che nelle sedute stesse saranno giudicati idonei ed arruolati	491	1202
25 lugl. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1163, col quale viene determinato che le operazioni della leva sulla classe del 1896, siano iniziate nel 1915.	627	1645
1 agos. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1166, col quale vengono chiamati a nuova visita i riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894	628	1646
11 »	Istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1896 e per la nuova visita di riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894	629	1648
3 sett. 1915	Riformati nelle leve delle classi 1892. 1893 e 1894. da sottoporsi a nuova visita .	685	1799
22 ott. 1915	Arruolamenti di volontari ordinari nell'arma di cavalleria.	786	2041

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 nov. 1915	Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1896 e dei già riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894 riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva	819	2127
9 dic. 1915	Allegato A. al R. decreto n. 1510 del 12 ottobre 1915, contenente nuovi provvedimenti tributari. — Imposta sulle esenzioni dal servizio militare	894	2306
30 »	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1916 . . .	934	2387
	SCUOLE MILITARI.		
3 genn. 1915	Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1915-916	6	12
3 »	Ammissione di sottufficiali ad un corso speciale accelerato presso la scuola militare per l'anno scolastico 1915-916. .	7	18
3 »	Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'accademia militare	8	20
11 »	Ufficiali che hanno frequentato il corso di istruzione della scuola centrale d'artiglieria da campagna e da fortezza per la specialità da campagna e da fortezza.	33	98
11 febb. 1915	Esame per l'ammissione nell'accademia militare per il 1° aprile 1915	92	254

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 febb. 1915	Ammissione nella scuola militare per l'anno scolastico 1915-916.	114	301
19 »	Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare	115	301
19 »	Concorso per ammissione alla scuola di guerra	116	302
26 »	Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare	124	337
11 mar. 1915	Ufficiali che hanno frequentato il corso di istruzione della scuola centrale d'artiglieria da campagna	162	439
19 »	Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare. . .	181	487
23 »	Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare	205	537
1° mag. 1915	Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare - Anno scolastico 1915-916	314	731
20 »	Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare - Anno scolastico 1915-916	361	849
22 »	Ammissioni a corsi speciali accelerati degli aspiranti alla nomina ad ufficiali di complemento	380	974
28 »	Ammissioni a corsi speciali accelerati degli aspiranti alla nomina ad ufficiali di complemento	411	1049

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 giug. 1915	Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1915-916	489	1193
2 lugl. 1915	Ammissione ai corsi speciali accelerati degli aspiranti alla nomina ad ufficiali di complemento	517	1381
18 sett. 1915	Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1915-16 di aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente	711	1845
18 »	Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'accademia militare, di aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente nelle armi di artiglieria e genio	712	1851
1° ott. 1915	Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare di nuovi allievi aspiranti ufficiali effettivi	739	1911
14 »	Esame di matematica per i concorrenti all'ammissione nell'accademia militare	768	2005
26 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento	788	2047
28 »	Decreto luogotenenziale n. 1565, riguardante la precedenza assoluta per l'assunzione negli istituti militari dei figli dei militari morti in seguito a ferite riportate in guerra	827	2169
5 nov. 1915	Corsi accelerati per allievi ufficiali di complemento	814	2114

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 nov. 1915	Ammissione nella scuola e nell'accademia militare di aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.	816	2117
2 dic. 1915	Ammissione nella scuola e nell'accademia militari di aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente .	878	2582
	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA.		
10 genn. 1915	Adozione della coreggia reggi sciabola per marescialli di cavalleria, artiglieria e treno d'artiglieria (VIII-344) per tutto il personale montato ed armato di sciabola delle batterie da campagna, a cavallo e pesanti campali e del treno d'artiglieria.	43	124
15 febb. 1915	Modificazione al carro per feriti (II, 95), già trasformato per l'attacco a tre cavalli con l'aggiunta del coupè	105	281
19 apr. 1915	Corso di abilitazione alle funzioni di capotecnico di artiglieria e genio, pel tempo di mobilitazione.	271	653
10 mag. 1915	Iscrizioni sulle carrette per sezioni mitragliatrici	343	768
26 giug. 1915	R. decreto n. 993, portante provvedimenti intesi ad assicurare il rifornimento dei materiali necessari all'esercito ed all'armata durante lo stato di guerra	574	1545
9 lugl. 1915	R. decreto n. 1065, che istituisce un comitato supremo delle armi e delle munizioni e un posto di sottosegretario di Stato per le armi e per le munizioni.	579	1554

DATA	OGGETTO	Numero nella Circolare	Pagina
10 ott. 1915	Decreto ministeriale che provvede alla nomina di due membri scelti fra gli industriali e due membri scelti fra gli operai, per i comitati regionali del Piemonte e della Lombardia, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	835	2189
12 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915	836	2190
12 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	837	2191
16 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	838	2192
19 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	839	2193
22 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	840	2194

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 ott. 1914	Decreto ministeriale che provvede alla nomina di due membri scelti fra gli industriali e due membri scelti fra gli operai, per i comitati regionali Veneto-Emiliano, dell'Italia centrale e Sardegna, dell'Italia meridionale e della Sicilia, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	841	2195
25 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	842	2197
25 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	843	2198
26 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	844	2199
27 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	845	2200
28 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	846	2201

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 ott. 1915	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	847	2202
2 nov. 1915	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	850	2207
3 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915.	851	2208
4 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	852	2209
5 »	Norme da osservarsi per la retribuzione dovuta ai militari operai concessi agli stabilimenti industriali.	815	2115
6 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	853	2210
10 »	Decreto ministeriale circa il distintivo da portarsi dal personale civile d'ambo i sessi degli stabilimenti dichiarati ausiliari, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	854	2211

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 nov. 1915	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	855	2212
11 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	856	2213
12 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	859	2216
13 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	860	2217
10 dic. 1915	Destinazione di operai militari in servizio.	900	2327
	SERVIZIO DEL GENIO.		
9 mar. 1915	Trasferimento della sezione staccata del genio di Aosta a Novara.	157	435
19 apr. 1915	Corso di abilitazione alle funzioni di capotecnico di artiglieria e genio, pel tempo di mobilitazione	271	653

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 sett. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1483, col quale sono autorizzate requisizioni di beni immobili per provvedere i locali strettamente necessari al funzionamento delle scuole	778	2026
26 nov. 1915	Targhe per autoveicoli di proprietà dell'amministrazione militare	873	2238
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO.		
18 mar. 1915	Apertura del panificio di Lucca e cessazione della gestione autonoma di quello di Livorno	176	482
13 apr. 1915	Funzionamento del servizio pane e viveri	254	627
11 lugl. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1053, che stabilisce un'organizzazione per l'incetta metodica di animali bovini nel territorio nazionale durante la guerra. — Norme esecutive ed esplicative	547	1487
8 agos. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1228, col quale viene stabilita l'obbligatorietà del prezzo dei bovini pei rifornimenti delle amministrazioni militari durante la guerra. — Notificazione	646	1700
29 »	Decreto luogotenenziale n. 1352, col quale viene stabilita l'obbligatorietà del prezzo degli acquisti del fieno, dell'avena e della legna da ardere per le amministrazioni militari, durante la guerra	694	1820
1° dic. 1915	Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari durante l'anno 1916	875	2247

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 dic. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1789, col quale viene stabilito il prezzo obbligatorio negli acquisti di paglia per l'amministrazione militare	908	2347
22 »	Esecuzione di contratti per fornitura viveri e di paglia da lettiera per l'anno 1916	916	2361
	SERVIZIO SANITARIO.		
3 genn. 1915	Pubblicazione dello specchio n. 22. — Caricamento del generatore di ossigeno ed istruzione sommaria sul suo impiego	14	38
3 »	R. decreto n. 18, col quale è data facoltà ai ministri della guerra e della marina, di concerto col ministro dell'interno di dichiarare obbligatoria la vaccinazione antitifica rispettivamente per l'esercito e per l'armata	56	150
15 febb. 1915	Adozione della fialetta di tintura di iodo e della scatola di 5 fialette di tintura di iodo	106	281
15 »	Pubblicazione dello specchio n. 26. — Caricamento del magazzino avanzato di materiale sanitario - sezione per corpo d'armata, e dello specchio n. 27 — Caricamento del magazzino avanzato di materiale sanitario - sezione doppia	107	282
17 »	Decreto ministeriale relativo alla obbligatorietà della vaccinazione antitifica nell'esercito	99	271
17 »	Norme per la esecuzione della vaccinazione antitifica nell'esercito	100	271

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 febb. 1915	Cure balneari.	122	336
26 »	Pubblicazione dello specchio n. 14. — Caricamento del carro per feriti	125	343
23 mar. 1915	Pubblicazione dello specchio n. 18. — Caricamento del treno attrezzato pel trasporto dei feriti e malati.	206	542
29 »	Vaccinazione antitifica per i militari della R. guardia di finanza	227	591
2 apr. 1915	Adozione di un nuovo cofanetto di sanità per compagnie alpine	231	593
2 »	Pubblicazione dello specchio n. 6-*bis* — caricamento del cofanetto di sanità per compagnie alpine (modello 1915) . . .	232	593
2 »	Pubblicazione della 1ª serie di aggiunte e varianti agli specchi n. 26 e 27. — Caricamento del magazzino avanzato di materiale sanitario per sezioni di corpo d'armata e sezione doppia — Pubblicazione di un fascicoletto di errata-corrige agli specchi predetti (edizione gennaio 1915).	233	594
22 »	Pubblicazione dello specchio n. 29. — Caricamento dei depositi centrali di materiale sanitario	283	668
21 mag. 1915	Stabilimenti balneari che non saranno aperti nel corrente anno	366	856
4 giug. 1915	Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per la nomina a sottotenente di commissariato nella R. marina. . .	431	1088
4 »	Chiusura di stabilimenti balneari. . . .	432	1088

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 agos. 1915	Cure per militari feriti o ammalati in guerra, negli stabilimenti termali di Salsomaggiore	620	1624
6 »	Cure kinesiterapiche	621	1624
22 »	Decreto luogotenenziale n. 1276, col quale la vaccinazione anticolerica è resa obbligatoria rispettivamente per l'esercito e per l'armata	686	1803
9 sett. 1915	Norme per l'esecuzione della vaccinazione anticolerica e della vaccinazione mista (anticolerica e antitifica insieme)	687	1804
13 »	Cure per i militari feriti o ammalati in guerra, negli stabilimenti termali di Casciana	705	1834
8 ott. 1915	Riapertura dello stabilimento balneare d'Ischia	751	1977
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
25 apr. 1915	R. decreto n. 551, che stabilisce l'ordine di precedenza a Corte, e nelle pubbliche funzioni del sotto capo di stato maggiore dell'esercito	596	1584
23 mag. 1915	R. decreto n. 674, concernente provvedimenti straordinari in materia di pubblica sicurezza	382	976
25 »	R. decreto che concede ai reggimenti di milizia mobile l'uso della bandiera nazionale conforme a quella adottata per i reggimenti di fanteria dell'esercito permanente	474	1164

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SERVIZIO VETERINARIO.		
9 mar. 1915	Pubblicazione degli specchi di caricamento dei materiali sanitari di mobilitazione .	159	436
11 »	Pubblicazione della 1ª e 2ª serie di aggiunte e varianti alla pubblicazione n. 29 (edizione 1908) — Specchi dei caricamenti regolamentari del materiale veterinario .	161	439
	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA.		
31 dic. 1914	R. decreto n. 1436, per condono e riduzione di punizioni a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina . .	29	95
1 genn. 1915	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1915 . . .	2	3
1 »	Reclutamento di sottotenenti di sussistenza in servizio effettivo permanente . . .	4	7
1 »	Esami di concorso a sergente maggiore .	5	11
3 »	R. decreto n. 19, che stabilisce l'indennità da corrispondere ai militari riassoldati come pattugliatori scelti . . .	41	112
7 »	Reclutamento di sottotenenti di amministrazione in servizio effettivo permanente	19	44

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 genn. 1915	Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	20	47
24 »	Programma di esami per la nomina a sottotenente di amministrazione in servizio attivo dei sottotenenti di complemento dei corpi amministrativi (ruoli di commissariato, di sussistenza e di amministrazione) e dei marescialli delle varie armi — a complemento della circolare n. 19 del *giornale militare* 1915	62	155
28 »	R. decreto n. 47, che chiama alle armi per istruzione i militari in congedo di 1ª categoria della classe 1888 ascritti all'artiglieria da campagna (batterie) e pesante campale, e della classe 1881 ascritti agli alpini, ed i militari di 3ª categoria delle classi 1891, 1892, 1893 e 1894 da ascriversi agli alpini	66	158
28 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria, ascritti all'artiglieria da campagna (batterie) ed all'artiglieria pesante campale della classe 1888, ascritti agli alpini della classe 1881, e di militari di 3ª categoria da ascriversi agli alpini delle classi 1891, 1892, 1893 e 1894	67	159
11 febb. 1915	R. decreto 11 febbraio 1915 che richiama alle armi i militari in congedo illimitato delle classi 1887 e 1888, che prestarono servizio nella regia guardia di finanza	93	254
11 »	Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato delle classi 1887 e 1888 che prestarono servizio nel corpo della regia guardia di finanza	94	255

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 feb. 1915	Reclutamento di sottotenenti di amministrazione in servizio effettivo permanente	98	268
28 »	Reclutamento di piloti aviatori militari fra i militari di truppa	131	349
2 mar. 1915	Marescialli delle varie armi ammessi allo esperimento per la nomina a sottotenente d'amministrazione in servizio attivo permanente	142	369
4 »	R. decreto che richiama i sottufficiali in congedo di 1ª categoria delle classi 1885, 1886, 1887 e 1888 di tutte le armi, corpi e specialità, eccettuati quelli dell'arma dei carabinieri reali	145	381
5 »	Chiamata alle armi dei sottufficiali di 1ª categoria delle classi 1885, 1886, 1887 e 1888, ascritti a tutte le armi esclusa quella dei carabinieri reali	146	382
11 »	Corsi allievi ufficiali di complemento ed allievi sergenti	166	443
21 »	R. decreto che richiama alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1883, in congedo illimitato, ascritti agli alpini	195	519
21 »	Chiamata alle armi di militari di 1ª categoria della classe 1883, ascritti agli alpini	196	520
21 »	R. decreto n. 305 che proroga la permanenza alle armi dei militari in congedo di 1ª categoria della classe 1888 ascritti all'artiglieria da campagna (batterie) e pesante campale, e della classe 1881 ascritti agli alpini, ed i militari di 3ª categoria delle classi 1891, 1892, 1893 e 1894 assegnati agli alpini, richiamati col R. decreto 28 gennaio 1915, n. 47. — Disposizioni esecutive	197	531

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 mar. 1915	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento, provvisti di licenza di liceo o d'istituto tecnico . .	207	543
28 »	R. decreto n. 355, riguardante deroga ai limiti di età per talune categorie di ufficiali in congedo, ed impiego di ufficiali in congedo provvisorio e di volontari aviatori anche non vincolati da obbligo di servizio	250	620
15 apr. 1915	R. decreto n. 483, relativo alla nomina dei furieri maggiori e furieri in congedo ai gradi della vigente gerarchia in caso di richiamo alle armi. — Disposizioni esecutive	274	661
27 »	R. decreto n. 535, da convertirsi in legge, relativo alla facoltà di sospendere i congedamenti dei militari alle armi. — Disposizioni esecutive	318	737
28 »	Corsi speciali d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento farmacista . . .	306	710
28 »	Richiamo alle armi di ufficiali in congedo e riammissione in servizio di sottufficiali e militari di truppa provvisti di brevetto di pilota aviatore. — Arruolamento dei cittadini muniti di tale brevetto . . .	307	713
3 mag. 1915	R. decreto-legge n. 742, concernente i militari inscritti nelle liste di leva di mare che assumono servizio nella R. guardia di finanza	415	1074
4 »	Nomina a sottotenenti di milizia territoriale nel corpo di commissariato militare	331	751
6 »	Trasferimento alle compagnie automobilisti di artiglieria di militari alle armi od in congedo illimitato	332	752

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 mag. 1915	R. decreto n. 561, da convertirsi in legge, relativo alla esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati che siano addetti a stabilimenti privati o ad imprese che interessino l'esercito o l'armata. — Norme per l'applicazione	348	772
13 »	R. decreto, da convertirsi in legge, n. 707, relativo agli obblighi di leva e di servizio militare dei funzionari e degli agenti delle capitanerie di porto	912	2356
17 »	Principio delle operazioni delle commissioni locali incaricate di procedere alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi, in base al R. decreto 29 aprile 1915, n. 561	356	846
18 »	R. decreto, da convertirsi in legge, n. 668, relativo alle dispense delle chiamate dei militari in congedo	372	885
20 »	Soccorsi alle famiglie bisognose dei militari trattenuti o richiamati alle armi	351	824
21 »	Bracciale per i militari esonerati temporaneamente dal servizio sotto le armi	363	855
21 »	Richiamo alle armi di ufficiali in congedo e riammissione in servizio di sottufficiali e militari di truppa provvisti di brevetto di pilota aviatore. — Arruolamento di cittadini muniti di tale brevetto	365	856
22 »	R. decreto che chiama alle armi, per mobilitazione, tutti i militari in congedo illimitato del R. esercito	370	865
22 »	Chiamata alle armi, per mobilitazione, di militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª e 3ª categoria	371	866

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 mag. 1915	Decreto ministeriale che determina quali siano le amministrazioni ferroviarie, tramviarie e lacuali al personale delle quali è concessa la dispensa dalle chiamate e le qualifiche d'impiego presso le varie amministrazioni che danno titolo alla dispensa stessa	373	886
23 »	Decreto ministeriale che provvede a costituire la commissione centrale prevista dal R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio sotto le armi	397	1028
23 »	R. decreto n. 781, col quale militari del R. esercito, impiegati presso stabilimenti militari marittimi o cantieri privati, sono trasferiti nel corpo reale equipaggi	519	1385
24 »	Norme per l'applicazione delle disposizioni del R. decreto, da convertirsi in legge, 18 maggio 1915, n. 668, che modifica l'art. 5 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, 13 aprile 1911, n. 374	384	983
25 »	R. decreto relativo alla nomina ad ufficiale di complemento o di milizia territoriale di italiani non regnicoli	399	1041
25 »	R. decreto n. 823, col quale militari del R. esercito, muniti della patente di capitano marittimo o di macchinista navale, sono trasferiti nel corpo reale equipaggi	520	1387
27 »	Norme per l'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa in tempo di guerra	404	1044

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 giug. 1915	Chiamata in servizio dei militari ascritti alle varie specialità del genio ed alle compagnie di sanità e di sussistenza, che si trovano nella posizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi	442	1100
17 »	Decreto luogotenenziale n. 887, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi	503	1363
18 »	Chiamata in servizio dei militari che si trovano nella posizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi. . .	469	1146
18 »	Regi decreti in data 13 aprile e 22 aprile 1915, concernenti la chiamata alle armi di militari in congedo illimitato . . .	470	1146
30 »	Decreto ministeriale che approva le unite norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915. n. 887, relativi alle esonerazioni temporanee dei militari del R. esercito e della R. marina chiamati alle armi	523	1396
2 lugl. 1915	Concessione di dispensa dall'obbligo di presentarsi al proprio corpo ai militari in congedo illimitato di milizia territoriale, appartenenti al personale dell'Associazione della Croce Azzurra.	518	1382
14 »	Termine per la presentazione alle armi degli ufficiali in congedo e dei militari residenti all'estero chiamati alle armi per mobilitazione	556	1509

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 lugl. 1915	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato	592	1571
30 »	Esami per la nomina a sottotenente in servizio effettivo permanente nei ruoli di sussistenza e di amministrazione . . .	600	1592
6 agos. 1915	Chiamata in servizio dei sottufficiali del 6 reggimento genio che si trovano nella posizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi	619	1623
7 »	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato	626	1635
10 »	Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro della Commissione centrale prevista dal R. decreto-legge 29 aprile, n. 561, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio sotto le armi	674	1780
20 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento, provvisti di licenza di liceo o d'istituto tecnico. . .	658	1710
25 »	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria	660	1727
27 »	Nomine ad ufficiali di complemento e di milizia territoriale e arruolamenti volontari, per la durata della guerra	672	1756
12 sett. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1382, relativo all'avanzamento dei militari delle compagnie di sanità provenienti dagli studenti universitari di medicina	722	1885

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 sett. 1915	Esami per la nomina a sottotenente di servizio attivo permanente, nei ruoli di sussistenza e di amministrazione	700	1829
13 »	Soccorsi alle famiglie bisognose dei militari trattenuti o richiamati alle armi	706	1834
2 ott. 1914	Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi	763	1998
6 »	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato	741	1915
8 »	Disposizioni speciali pel servizio dei soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari le quali risiedano all'estero	750	1976
8 »	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato ascritti agli alpini classificati skiatori	752	1977
12 »	Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro della commissione centrale prevista dal R. decreto del 29 aprile 1915, n. 561, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi	792	2077
19 »	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato	776	2013
27 »	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 3ª categoria	790	2059
6 nov. 1914	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato	818	2119

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 nov. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1683, che deferisce ai tribunali militari la cognizione dei reati relativi alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati	889	2297
29 »	Adozione di un nuovo modello del catalogo	877	2281
9 dic. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1756, relativo alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati addetti ai servizi di navigazione e pilotaggio	924	2376
10 »	Corsi speciali d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento farmacista	896	2311
10 »	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato	899	2320
10 »	Decreto ministeriale contenente le norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1756, relativo alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati addetti ai servizi di navigazione e pilotaggio	925	2878
30 »	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1916 . . .	934	2387

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
18 febb. 1915	R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle promozioni effettuatesi nel personale ufficiali nel quinquennio 1910-1914 per ogni grado di ciascun ruolo, da valere agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806, e dell'articolo 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867. . .	117	304
28 mar. 1915	R. decreto n. 339, relativo alla qualifica di primo capitano	210	559
28 »	R. decreto n. 357, da convertirsi in legge, riguardante la nomina ad ufficiale medico di complemento	221	579
28 »	R. decreto n. 358, da convertirsi in legge, riflettente il reclutamento di ufficiali commissari in attività di servizio e di sottotenenti di complemento nei ruoli di amministrazione e di sussistenza . . .	222	581
15 apr. 1915	R. decreto n. 474, relativo al collocamento fuori quadro di ufficiali commissari e di sussistenza ed al reclutamento di ufficiali commissari di complemento. — Disposizioni esecutive	267	645
20 »	Norme per la prima applicazione del R. decreto 28 marzo 1915, n. 356, da convertirsi in legge, riguardante il riordinamento del personale dei farmacisti militari di complemento	276	663
22 »	R. decreto n. 499, da convertirsi in legge, con cui si sostituiscono gli articoli 41 e 51 della legge 18 luglio 1912, n. 806 .	499	1337

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 apr. 1915	Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina a tenente commissario effettivo	300	705
29 »	R. decreto n. 583, da convertirsi in legge, riguardante la messa fuori quadro di ufficiali superiori per il servizio veterinario e la nomina ad ufficiale veterinario di complemento	337	761
17 giug. 1915	Decreto luogotenenziale n. 918, che approva il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali appartenenti all'esercito mobilitato	500	1339
11 lugl. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1085, relativo agli ufficiali esclusi dall'avanzamento per il 1915 ed all'aspettativa di ufficiali, durante il periodo della guerra, per infermità non provenienti da cause di servizio. — Modificazioni alla legge ed al regolamento sullo stato degli ufficiali . .	571	1534
30 »	Riassunzione in servizio, per la durata della guerra, di ufficiali dimissionari eliminati dai ruoli e revocati dall'impiego.	607	1598
20 agos. 1915	Disposizioni esecutive per la nomina di 300 sottotenenti di complemento di amministrazione (articolo 2 del R. decreto 28 marzo 1915, n. 358)	648	1703
10 ott. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1500, col quale è approvato un nuovo ordinamento del Consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina	791	2072
27 »	Norme riguardanti gli ufficiali non idonei per motivi fisici al servizio attivo permanente.	789	2057

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagine
14 dic 1915	Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici dipendenti da cause di servizio. . . .	906	2339
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'		
3 genn. 1915	R. decreto n. 1, col quale è concessa una indennità giornaliera per servizi collettivi fuori della sede ordinaria	15	38
3 »	R. Decreto n. 2, col quale è concessa una indennità giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo. — Disposizioni esecutive. . . .	16	40
3 »	R. decreto n. 19, che stabilisce l'indennità da corrispondere ai militari riassoldati come pattugliatori scelti	41	412
12 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1914-915 pei comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari.	149	396
12 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1914-915 per le scuole militari . .	150	413
12 »	Decreto ministeriale che stabilisce gli assegni per le spese d'ufficio e riservate durante l'esercizio 1914-915 per l'arma dei carabinieri reali	151	415
12 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1914-915	152	417

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 febb. 1915	R. decreto n. 112, col quale è concesso un supplemento all'indennità di trasferta per militari dell'esercito	88	252
11 mar. 1915	Indennità di trasferta ai sottufficiali richiamati in servizio	164	442
1 apr. 1915	Legge n. 424, relativa alla conversione in legge dei Regi decreti 4 e 22 agosto e 4 e 22 ottobre 1914, nn. 770, 927, 1103 e 1182, concernenti deroghe alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, e dei Regi decreti 1° novembre 1914, nn. 1205, e 1206, relativi ad indennità per gli ufficiali del R. esercito. — Tassa di registro nei contratti	252	623
1 »	Legge n. 425, relativa alla conversione in legge ed alla proroga del Regio decreto 24 gennaio 1915, n. 42, concernente deroghe alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, e dei Regi decreti 3 gennaio e 7 febbraio 1915, nn. 1, 2 e 142, relativi ad indennità pei militari del R. esercito	253	626
1 »	R. decreto n. 602, col quale sono stabiliti i soprassoldi pei sottufficiali capi stazione radiotelegrafisti	335	758
15 »	R. decreto n. 471, relativo agli assegni da corrispondersi agli ufficiali richiamati dalla riserva in forza del R. decreto 24 gennaio 1915, n. 43.	268	647
15 »	R. decreto n. 469, relativo all'indennità di carica ad alcuni ufficiali generali	269	649
15 »	R. decreto n. 470, col quale è concessa una indennità giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo	270	650

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 apr. 1915	R. decreto n. 538, contenente norme per la decorrenza dei nuovi assegni agli ufficiali in congedo promossi di grado e modificazioni al regolamento sugli assegni.	320	742
29 »	R. decreto n. 560, relativo agli assegni agli ufficiali generali e superiori richiamati dal congedo	322	744
4 mag. 1915	Norme per l'applicazione del R. decreto 28 marzo 1915, n. 339, riguardante i Primi capitani	330	750
23 »	R. decreto n. 677, che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna. — Norme per le indennità di guerra.	374	927
4 giug. 1915	Assegno bagaglio per i militari isolati viaggianti sulle ferrovie	424	1082
17 »	Decreto luogotenenziale concernente i cumuli di stipendi, pensioni, assegni, ed indennità per gli impiegati dello Stato, gli insegnanti elementari ed i pensionati sotto le armi	477	1169
18 »	Pagamento degli stipendi da impiegato e delle pensioni ai richiamati alle armi.	478	1173
25 »	Trattamento del personale e spese dell'Associazione della Croce Rossa italiana in tempo di guerra	4 6	1186
25 »	Delegazione all'intendenza generale di riconoscere il diritto alle indennità per la perdita di cavalli, bardature e bagaglio. — Pagamento delle indennità	487	1192
30 »	Decreto ministeriale che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio dal 1° luglio al 31 dicembre 1915	721	1865

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 luglio 1915	Norme concernenti assegni ed indennità varie	509	1373
9 »	Indennità vestiario agli ufficiali	537	1469
11 »	Decreto luogotenenziale n. 1064, circa le competenze spettanti agli impiegati, insegnanti e pensionati dello Stato sotto le armi	567	1520
11 »	Decreto luogotenenziale n. 1091, relativo all'indennità per servizio speciale e di carica agli ufficiali richiamati dal congedo	581	1558
14 »	Soprassoldo giornaliero di guerra spettante al personale inferiore dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta	551	1506
14 »	Militari comandati al servizio di protezione delle ferrovie	554	1508
16 »	Norme contabili per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1064, dell'11 luglio 1915, col quale vengono abolite, dal 16 del detto mese, le disposizioni concernenti i cumuli degli stipendi e delle pensioni per gli impiegati dello Stato, per gli insegnanti elementari amministrati dai consigli scolastici provinciali e pei pensionati sotto le armi	568	1525
21 »	Norme contabili per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1064 delli 11 luglio 1915, col quale vengono abolite, dal 16 del detto mese, le disposizioni concernenti i cumuli degli stipendi e delle pensioni per gli impiegati dello Stato, per gli insegnanti elementari amministrati dai consigli scolastici provinciali e pei pensionati sotto le armi	584	1562

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 agos. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1273, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei militari prigionieri e dispersi.	675	1781
22 »	Decreto luogotenenziale n. 1274, circa le indennità di guerra ed altri provvedimenti a favore dei militari in campagna	676	1785
22 »	Decreto luogotenenziale n. 1316, che modifica il Regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito. — Disposizioni esecutive	690	1813
23 »	Indennità speciali di cui alle circolari 15, 16 e 270 del 1915	664	1748
28 »	Competenze spettanti agli impiegati avventizi dello Stato e delle ferrovie dello Stato, sotto le armi	679	1794
31 »	Pagamento della indennità di prima vestizione ai sottotenenti di complemento e di milizia territoriale, provenienti dai sottufficiali	680	1795
31 »	Decreto luogotenenziale n. 1420, circa le competenze dovute agli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc... sotto le armi	777	2024
2 sett. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1399, circa l'assegno alloggio e le spese d'ufficio dei carabinieri reali	730	1899
7 »	Pagamento della indennità perdita cavalli	695	1823
8 »	Pagamento delle competenze spettanti agli impiegati ed ai pensionati dello Stato ed agli insegnanti delle scuole primarie amministrate dai consigli scolastici provinciali, sotto le armi	696	1824

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 sett. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1393, riguardante indennità agli ufficiali e sottufficiali richiamati dal congedo e le competenze spettanti agli impiegati, insegnanti e pensionati dello Stato sotto le armi	724	1890
12 »	Decreto luogotenenziale n. 1429, col quale si dà facoltà al ministro della guerra di aumentare l'indennità di missione all'estero	731	1901
14 »	Gratificazione per gli ufficiali richiamati dal congedo, stabilita dagli articoli 13 e 14 della legge sugli assegni	708	1839
17 »	Modificazioni alle indennità eventuali del R. esercito	710	1844
24 »	Pagamento delle competenze spettanti agli insegnanti delle R. scuole professionali sotto le armi	732	1902
26 »	Decreto luogotenenziale n. 1438, circa le indennità spettanti al personale civile assegnato a servizi presso le forze operanti del R. esercito e della R. marina	733	1903
30 »	Alloggio e razione viveri alle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana	734	1905
30 »	Decreto luogotenenziale n. 1458, circa le indennità di guerra ai personali del Regio esercito e della R. marina	762	1993
8 ott. 1915	Soppressione di mercede di lavoro	754	1979
13 »	Pagamento delle competenze spettanti agli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie, delle istituzioni di beneficenza, ecc. sotto le armi	766	2004

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 ott. 1915	Assegni ed indennità agli ufficiali e sottufficiali richiamati dal congedo	767	2005
21 »	Pagamento delle competenze spettanti agli impiegati, ai pensionati ed agli insegnanti, sotto le armi	780	2030
28 »	Indennità agli impiegati dipendenti dalla amministrazione della guerra in servizio presso le forze operanti del R. esercito.	799	2090
28 »	Istruzioni per l'applicazione del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1273, relativo al pagamento di assegni a favore delle famiglie dei prigionieri e dispersi	800	2091
1° nov. 1915	Computo del quinquennio ai tenenti richiamati dal congedo	810	2112
14 »	Decreto luogotenenziale n. 1613, riguardante l'indennità agli ufficiali in congedo non provvisti di pensione o di stipendio, richiamati per mobilitazione o in tempo di guerra e che sono rinviati in congedo	828	2170
28 »	Decreto luogotenenziale n. 1713, concernente le ritenute sugli assegni dei militari puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato	890	2298
9 dic. 1915	Istruzioni per l'applicazione del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1273, relativo al pagamento di assegni a favore delle famiglie dei prigionieri e dispersi .	892	2303
21 »	Partecipazione della prigionia o dispersione degli impiegati, insegnanti e pensionati sotto le armi	915	2360

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 dic. 1915	Norme per il conteggio e versamento delle ritenute sugli assegni dei militari puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato	921	2366
28 »	Pignoramento di stipendi in danno di ufficiali dell'esercito e dell'armata, e degli impiegati richiamati sotto le armi . .	926	2382
	TIRO A SEGNO NAZIONALE.		
10 ott. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1519, riguardante la rinnovazione degli uffici di presidenza della società di tiro a segno nazionale	806	2106
	TRASPORTI.		
9 genn. 1915	Pubblicazione della 1ª serie di aggiunte e varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno	31	97
2 marz. 1915	Preavviso alle autorità ferroviarie per l'affluenza alle stazioni dei piccoli reparti di truppa	138	366
7 »	Esenzione dal bollo per le quietanze rilasciate all'amministrazione ferroviaria. .	155	434
18 »	Pubblicazione della 2ª serie di aggiunte e varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno	172	478
18 »	Fascicoli di aggiunte e varianti all'istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione.	173	478

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 mar. 1915	Aggiunta all'elenco delle deviazioni . . .	190	511
21 »	Invio alle fabbriche d'armi di parti di mitragliatrici abbisognevoli di cambio o di riparazione	194	519
28 »	Custodia di documenti pei viaggi ed i trasporti a prezzo ridotto	217	575
28 »	Trasporti di *sky* come bagaglio	218	576
28 »	Prezzo di trasporto a tariffa militare in III classe	219	576
6 apr. 1915	Facilitazioni di viaggio e di trasporto per le famiglie degli ufficiali di riserva richiamati in servizio.	239	60
6 »	Sospensione delle biglietterie militari . .	240	601
13 »	Convenzione pei trasporti militari senza trasbordo sulla linea Torino-Ciriè Lanzo della Società anonima canavese nella stazione di Torino-Dora	255	628
15 »	R. decreto-legge n. 672, col quale vengono legalizzate talune limitazioni alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti, ecc. relative ai trasporti sulle ferrovie del Regno, durante la mobilitazione, la radunata e la guerra	389	1009
20 »	Facilitazioni concesse per i trasporti militari sulla tramvia Castelfranco-Bazzano	279	666
23 »	Trasporti militari sulle linee di navigazione esercitate dalla « Società Italiana di Servizi Marittimi »	291	681

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° mag. 1915	Autorità che possono rilasciare i documenti di identificazione personale pei viaggi sulle ferrovie dello Stato	315	735
1° »	Consegna degli abiti civili delle reclute e dei richiamati per mobilitazione . . .	316	736
1° »	Facilitazioni di trasporto a favore delle famiglie degli ufficiali della riserva richiamati in servizio	317	737
13 »	Abbonati ferroviari richiamati sotto l'armi	346	771
13 »	Norme amministrative e disciplinari per i comandi militari eventuali di stazione .	347	771
27 »	Sospensione dell'invio di alcuni prospetti periodici.	407	1047
28 »	Distribuzione dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale .	409	1048
28 »	Abbonati ferroviari richiamati sotto le armi	410	1049
14 giug. 1915	Convenzione pei trasporti militari con la Società di navigazione « Marittima Italiana »	455	1132
25 »	Varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno.	492	1203
9 lugl. 1915	Inconvenienti verificatisi nei trasporti di persone e di materiali sulle ferrovie . .	538	1469
9 »	Viaggi del personale e trasporto dei materiali dell'Associazione della Croce Azzurra	539	1471
14 »	Facilitazioni di viaggio per le famiglie degli ufficiali richiamati in servizio . . .	561	1514

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 lugl. 1915	Viaggi di servizio	593	1579
30 »	Abbonamenti ferroviari dei richiamati sotto le armi	604	1596
30 »	Trasporti in caso di mobilitazione e di guerra sulla ferrovia Ferrara-Suzzara	605	1596
6 agos. 1915	Facilitazioni di viaggio ai geometri, disegnatori ed assistenti d'arte muraria in servizio, quali straordinari, nell'amministrazione militare	622	1626
13 »	Viaggi dei parenti poveri di militari gravemente infermi degenti in ospedali di riserva	643	1690
27 »	Viaggi sulle ferrovie secondarie dei parenti poveri di militari gravemente infermi degenti in ospedali di riserva	671	1755
8 ott. 1915	Spedizioni di materiali eseguite abusivamente in conto corrente	753	1978
15 »	Indirizzi da apporsi sulla corrispondenza ufficiale e sui documenti di trasporto .	771	2007
15 »	Richiesta dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale . .	775	2010
22 »	Requisizione di veicoli ferroviari appartenenti a privati	787	2045
5 nov. 1915	Abbonati ferroviari chiamati alle armi . .	817	2117
12 »	Richiesta dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale . .	825	2165
2 dic. 1915	Viaggi in ferrovia di militari che si recano in licenza	881	2283
17 »	Uso dei documenti di viaggio color rosa .	910	2349
23 »	Convenzione con la Società di navigazione « Sicilia »	922	2370

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	UFFICIALI IN CONGEDO.		
1° genn. 1915	Reclutamento di sottotenenti di sussistenza in servizio effettivo permanente . . .	4	7
3 »	Concorso per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente	9	23
3 »	Concorso per sottotenenti di complemento dell'arma di artiglieria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.	10	27
7 »	Reclutamento di sottotenenti di amministrazione in servizio effettivo permanente.	19	44
10 »	R. decreto n. 9, relativo alla nomina a sottotenenti di complemento di artiglieria e del genio da adibire ai servizi tecnici presso i corpi delle armi stesse . . .	44	124
18 »	Disposizioni esecutive per la nomina a sottotenenti di complemento di artiglieria e del genio da adibire ai servizi tecnici presso i corpi delle armi stesse.	45	126
24 »	R. decreto n. 43, da convertirsi in legge, relativo al richiamo in servizio temporaneo, d'autorità, degli ufficiali di riserva . .	59	152
24 »	Programma di esami per la nomina a sottotenente di amministrazione in servizio attivo dei sottotenenti di complemento dei corpi amministrativi (ruoli di commissariato, di sussistenza e di amministrazione) e dei marescialli delle varie armi — a complemento della circolare n. 19 del *giornale militare* 1915 . . .	62	155

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 genn. 1915	R. decreto n. 47, che chiama alle armi per istruzione i militari in congedo di 1ª categoria della classe 1888, ascritti all'artiglieria da campagna (batterie) e pesante campale, e della classe 1881, ascritti agli alpini, ed i militari di 3ª categoria delle classi 1891, 1892, 1893 e 1894 da ascriversi agli alpini	66	158
28 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria, ascritti all'artiglieria da campagna (batterie) ed all'artiglieria pesante campale della classe 1888, ascritti agli alpini della classe 1881, e di militari di 3ª categoria da ascriversi agli alpini delle classi 1891, 1892, 1893 e 1894. .	67	159
12 febb. 1915	Reclutamento di sottotenenti di amministrazione in servizio effettivo permanente.	98	268
19 marz. 1915	Legge n. 251, del 18 marzo 1915, relativa al richiamo in servizio di autorità degli ufficiali di complemento	183	501
19 »	Chiamata alle armi d'autorità di ufficiali di complemento	184	501
23 »	Ricollocamento in congedo di ufficiali medici di complemento	199	533
23 »	Chiamata alle armi, di autorità, di ufficiali di complemento	204	537
28 »	R. decreto n. 355, riguardante deroga ai limiti di età per talune categorie di ufficiali in congedo, ed impiego di ufficiali in congedo provvisorio e di volontari aviatori anche non vincolati da obbligo di servizio	250	620

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 marz. 1915	R. decreto n. 423, relativo al termine della prestazione del servizio per i sottotenenti di milizia territoriale di nuova nomina.	251	622
15 apr. 1915	R. decreto n. 473, da convertirsi in legge, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni ed alla legge di avanzamento	262	633
22 »	R. decreto n. 500, relativo al richiamo in servizio di ufficiali della milizia territoriale e della riserva.	304	708
23 »	Chiamata alle armi d'autorità di ufficiali di complemento	292	682
27 »	R. decreto n. 535, da convertirsi in legge, relativo alla facoltà di sospendere i congedamenti dei militari alle armi. — Disposizioni esecutive	318	737
28 »	Corsi speciali d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento farmacista. . .	306	710
28 »	Richiamo alle armi di ufficiali in congedo e riammissione in servizio di sottufficiali e militari di truppa provvisti di brevetto di pilota aviatore. — Arruolamento dei cittadini muniti di tale brevetto . . .	307	713
4 magg. 1915	Nomina a sottotenenti di milizia territoriale nel corpo di commissariato militare	331	751
13 »	R. decreto n. 561, da convertirsi in legge, relativo alla esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati che siano addetti a stabilimenti privati o ad imprese che interessino l'esercito o l'armata. — Norme per l'applicazione	348	772

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 magg. 1915	R. decreto, da convertirsi in legge, n. 707, relativo agli obblighi di leva e di servizio militare dei funzionari e degli agenti delle capitanerie di porto.	912	2356
17 »	Principio delle operazioni delle commissioni locali incaricate di procedere alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi, in base al R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.	356	846
18 »	R. decreto, da convertirsi in legge, n. 668, relativo alle dispense dalle chiamate dei militari in congedo	372	885
21 »	Bracciale per i militari esonerati temporaneamente dal servizio sotto le armi. .	363	855
21 »	Richiamo alle armi di ufficiali in congedo e riammissione in servizio di sottufficiali e militari di truppa provvisti di brevetto di pilota aviatore — Arruolamento di cittadini muniti di tale brevetto . . .	365	856
22 »	Chiamata alle armi, per mobilitazione, di militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª e 3ª categoria.	371	866
22 »	Decreto ministeriale che determina quali siano le amministrazioni ferroviarie, tramviarie e lacuali al personale delle quali è concessa la dispensa dalle chiamate e le qualifiche d'impiego presso le varie amministrazioni che dànno titolo alla dispensa stessa	373	I. 886
22 »	Ammissioni a corsi speciali accelerati degli aspiranti alla nomina ad ufficiali di complemento	380	974

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 magg. 1915	Decreto ministeriale che provvede a costituire la commissione centrale prevista dal R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio sotto le armi	397	1038
24 »	Norme per l'applicazione delle disposizioni del R. decreto, da convertirsi in legge, 18 maggio 1915, n. 668, che modifica l'art 5 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, 13 aprile 1911, n. 374	384	983
28 »	Ammissioni a corsi speciali accelerati degli aspiranti alla nomina ad ufficiali di complemento	411	1049
11 giug. 1915	Chiamata in servizio dei militari ascritti alle varie specialità del genio ed alle compagnie di sanità e di sussistenza, che si trovano nella posizione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi	442	1100
11 »	Servizio di prima nomina dei sottotenenti di milizia territoriale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . .	447	1105
17 »	Decreto luogotenenziale n. 887, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi.	503	1363
18 »	Chiamata in servizio dei militari che si trovano nella posizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi . . .	469	1145
18 »	Regi decreti in data 13 aprile e 22 aprile 1915, concernenti la chiamata alle armi di militari in congedo illimitato. . . .	470	1146

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 giug. 1915	Decreto luogotenenziale relativo alla nomina di ufficiali di complemento, per la durata della guerra, da adibirsi esclusivamente al servizio di aviazione militare .	482	1181
30 »	Decreto ministeriale che approva le unite norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, relativi alle esonerazioni temporanee dei militari del R. esercito e della R. marina chiamati alle armi	523	1396
2 lugl. 1915	Disposizioni esecutive per la nomina di sottotenenti di complemento dell'arma del genio pel servizio di aviazione (pilotaggio) in applicazione del decreto luogotenenziale 20 giugno 1915	512	1376
2 »	Ammissione ai corsi speciali accelerati degli aspiranti alla nomina ad ufficiali di complemento	517	1381
14 »	Nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di cavalleria.	555	1508
14 »	Termine per la presentazione alle armi degli ufficiali in congedo e dei militari residenti all'estero chiamati alle armi per mobilitazione.	556	1509
30 »	Esami per la nomina a sottotenente in servizio effettivo permanente nei ruoli di sussistenza e di amministrazione . .	600	1592
10 agos. 1915	Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro della Commissione centrale prevista dal R. decreto-legge 29 aprile n. 561, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio sotto le armi	674	1780

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 agos. 1915	Sospensione di nomine a sottotenente di milizia territoriale, nelle armi di artiglieria e del genio e dei farmacisti . . .	659	1723
27 »	Nomine ad ufficiali di complemento e di milizia territoriale e arruolamenti volontari, per la durata della guerra . . .	672	1756
13 sett. 1915	Esami per la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, nei ruoli di sussistenza e di amministrazione . . .	700	1829
19 »	Decreto luogotenenziale n. 1456, che stabilisce il titolo di studio per la nomina a sottotenente di milizia territoriale, nelle armi di artiglieria e genio	742	1926
2 ott. 1915	Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi. . . .	763	1998
12 »	Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro della commissione centrale prevista dal regio decreto del 29 aprile 1915, n. 561, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi	792	2077
26 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento	788	2047
29 »	Nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma d'artiglieria e genio . .	804	2102
5 nov. 1915	Corsi accelerati per allievi ufficiali di complemento	814	2114
14 »	Decreto luogotenenziale n. 1683, che deferisce ai tribunali militari la cognizione dei reati relativi alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati. . . .	889	2297

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 dic. 1915	Decreto luogotenenziale n. 1756, relativo alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati addetti ai servizi di navigazione e pilotaggio	924	2376
10 »	Corsi speciali d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento farmacista	896	2311
10 »	Durata del servizio di prima nomina per gli ufficiali di complemento	897	2312
10 »	Decreto ministeriale contenente le norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1756, relativo alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati addetti ai servizi di navigazione e pilotaggio	925	2378
14 »	Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici dipendenti da cause di servizio . . .	906	2339
30 »	Nomina ad ufficiale medico di complemento	935	2389

AVVISI

OGGETTO	Pagina
Prezzo del 1° volume dell'*Annuario militare* pel 1915 e degli estratti del volume stesso	347
Prezzo del 2° e 3° volume dell'*Annuario militare* pel 1915	652
Memorie pervenute alla *Rivista d'artiglieria e genio* pei concorsi a premio indetti per l'anno 1915	863
Calendario generale del Regno pel 1915	1633
Concorso a due posti gratuiti e tre semigratuiti in istituti privati, a favore di orfani degli ufficiali di terra e di mare caduti nell'attuale guerra	1724
Norme e condizioni pel concorso a due posti gratuiti per l'anno scolastico 1915-1916 nell'Istituto militarizzato S. Celso in Milano	1801
Norme comuni per l'ammissione al concorso per due posti gratuiti, nella sezione maschile e nella femminile, dell'Istituto Case Pie di Livorno	1802
Norme e condizioni pel concorso a posti gratuiti, per l'anno scolastico 1915-1916, nell'Istituto S. Celso in Milano	1840
Risultato dei concorsi indetti dalla *Rivista d'artiglieria e genio* per l'anno 1915	2331
Giornale militare e *Bollettino ufficiale* per l'anno 1916	2370

INDICE

delle tavole comprese nel Giornale militare ufficiale 1915.

Quantità delle tavole	OGGETTO DELLE TAVOLE	Circolare con la quale vennero pubblicate
1	Distintivo per ufficiali osservatori dall'aeroplano. . .	40
4	Fregi per i berretti, per i baveri delle giubbe e delle mantelline dei personali non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato	42
1	Distintivi di grado per le controspalline del pastrano di panno grigio-verde per ufficiali	78
1	Banda per i pantaloni degli ufficiali commissari. . .	79
1	Fregi da copricapo per ufficiali di cavalleria di milizia territoriale, e di quelli dei reparti presidiari . . .	132
1	Fregi da copricapo per ufficiali e sottufficiali delle compagnie automobilisti d'artiglieria	133
3	Grafici per il taglio dei cappotti di panno grigio-verde da automobilisti e motociclisti	134
5	Fregi per i berretti e per i baveri dei personali non aventi obblighi militari a servizio dell'esercito mobilitato	167
3	Fregi per i berretti, per controspalline e distintivi per cariche speciali dei volontari ciclisti ed automobilisti	186
1	Distintivo per i primi capitani.	211
1	Distintivo da motociclista	226
2	Congegno Agazzi per la scuola di puntamento col fucile	234
4	Modificazione del sacco branda da automobilisti. . .	244
1	Mostrina pel bavero della giubba dei personali della Croce Azzurra italiana	508

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª — 1915 — 5 gennaio

1914 DICEMBRE 24, N. 1. — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 1409 concernente il pareggiamento fra R. esercito, R. marina e R. guardia di finanza nei riguardi penali e disciplinari . . . . . *Pag.* 1

1915 GENNAIO 1, » 2. — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1915 . . . . . » 3

» 1, » 3. — EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa dei carabinieri aggiunti » 7

» 1, » 4. — CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di sussistenza in servizio effettivo permanente . . . . . » 7

» 1, » 5. — AVANZAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esami di concorso a sergente maggiore . . . . . » 11

» 3. » 6. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1915-916. . . . . » 12

» 3. » 7. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali ad un corso speciale accelerato presso la scuola militare per l'anno scolastico 1915-916 . . . . » 18

» 3. » 8. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'accademia militare . . . » 20

» 3. » 9. — CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Concorso per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente . . . . . » 23

» 3. » 10. — CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Concorso per sottotenenti di complemento dell'arma di artiglieria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente. . . . . » 27

CIRCOLARE N. 1. — *DISCIPLINA MILITARE.* — **R. decreto n 1409 concernente il pareggiamento fra R. esercito, R. marina e R. guardia di finanza nei riguardi penali e disciplinari.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 24 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 9 della legge 19 luglio 1906, n. 367, sull'ordinamento della R. guardia di finanza;

Visto l'art. 19 dell'allegato *A* alla legge 5 giugno 1913, n. 550;

Visto l'art. 2 della legge 27 giugno 1912, n. 660, che consente di incorporare nella R. guardia di finanza i militari che prestarono servizio nel corpo stesso, richiamati alle armi per qualsiasi motivo;

Considerato che gli arruolati nella R. guardia di finanza assumono per ogni effetto la qualità di militari di 1ª categoria del R. esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, per la marina e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I doveri disciplinari stabiliti dai regolamenti militari, si applicano anche agli individui appartenenti al corpo della R. guardia di finanza, nei rapporti del R. esercito e della R. marina; ed ai militari del R. esercito e della R. marina, nei rapporti della guardia stessa.

Art. 2.

Gli individui appartenenti al corpo della R. guardia di finanza sono sottoposti alla giurisdizione militare per qualunque reato preveduto dal codice penale per l'esercito, anche nei rapporti dei militari del R. esercito e della R. marina.

I militari del R. esercito e della R. marina sono sottoposti alla giurisdizione militare per qualunque reato preveduto dai rispettivi codici penali, anche nei rapporti degli individui appartenenti al corpo della R. guardia di finanza.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano tanto per il tempo di pace, quanto per il tempo di guerra.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente decreto, saranno presentate al Parlamento per essere convertite in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
VIALE.
DANEO.

N. **2.** — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1915.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1° gennaio 1915.

Questo Ministero pubblica qui appresso, per norma delle autorità militari e civili, il riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1915, avvertendo:

a) che, sebbene vi siano classi per le quali non venne pel passato stabilita 2ª categoria, possono tuttavia trovarsi ascritti alla medesima uomini provenienti dalla classe 1876 i quali, in ragione del numero d'estrazione, conservarono il diritto all'assegnazione a tale categoria;

b) che i militari dell'armata incorporati nel R. esercito, a tenore dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, ri-

mangono ascritti all'esercito permanente, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 32° di loro età, col quale giorno fanno passaggio alla milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA
1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881.

Tutte le armi.

1ª categoria	Milizia territoriale.
2ª id.	
3ª id.	

CLASSE DI LEVA 1882.

1ª categoria	Militari delle varie armi e dei vari corpi, esclusi quelli, non sottufficiali, con ferma di anni 5	Milizia mobile.
	Militari con ferma di anni 5 (meno i sottufficiali)	Milizia territoriale.
	Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26 (1)	
2ª categoria		Milizia mobile.
3ª categoria		Milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA 1883 e 1884.

1ª categoria	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26 (1)	Esercito permanente.
	Militari delle varie armi e dei vari corpi, esclusi quelli, non sottufficiali, con ferma di anni 5	Milizia mobile.
	Militari con ferma di anni 5 (meno i sottufficiali)	Milizia territoriale.

(1) Compresi quelli di 2ª categoria provenienti da classi di leva anteriori.

2ª categoria	Milizia mobile.
3ª categoria	Milizia territoriale.

CLASSE DI LEVA 1885.

1ª categoria	Militari con ferma di anni 5 (meno i sottufficiali)	Esercito permanente.
	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26 (1)	
	Militari delle varie armi e dei vari corpi, esclusi quelli, non sottufficiali, con ferma di anni 5 .	Milizia mobile.
2ª categoria		
3ª categoria		Milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA

1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894 e 1895.

1ª categoria	Esercito permanente.
2ª id.	
3ª id.	Milizia territoriale.

(1) Compresi quelli di 2ª categoria provenienti da classi di leva anteriori.

RIASSUMENDO, *la posizione militare delle varie classi risulta dal seguente specchio:*

ARMI e specialità di servizio	Categoria	Esercito permanente	Milizia mobile	Milizia territoriale
Militari con ferma di anni 5 (meno i sottufficiali).	1ª	1895, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886, 1885.	—	1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876.
Militari delle varie armi e dei vari corpi esclusi quelli, non sottufficiali, con ferma di anni 5. Militari di 2ª categoria provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 11 della legge 5 luglio 1908, n. 348.	1ª e 2ª	1895, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886.	1885, 1884, 1883, 1882.	1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876.
Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26.	1ª e 2ª	1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883.	—	1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876.
Militari di tutte le armi compresi i provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26.	3ª	—	—	1895, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876.

I comandanti dei distretti militari, i prefetti e i sottoprefetti daranno la maggiore possibile diffusione alla presente circolare, affinchè tutti coloro che vi abbiano interesse siano informati della loro posizione, di fronte agli obblighi del servizio militare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **3.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Divisa dei carabinieri aggiunti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° gennaio 1915.

A modificazione della circolare 552 del 1911. questo Ministero determina che i carabinieri aggiunti che dovessero ancora essere inviati alle legioni, siano dai corpi completamente equipaggiati — ad eccezione dell'armamento e degli oggetti speciali dell'arma — e che per tutti gli aggiunti stessi siano prescritti i copricapo e le tenute di panno seguenti:

Fanteria: berretto turchino, giubba turchina, pantaloni grigio-verde;

Granatieri: chepì, giubba turchina, pantalone bigio;

Bersaglieri: cappello, giubba e pantalone turchini;

Alpini: cappello, giubba e pantalone grigio-verde.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **4.** — CONCORSI — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Reclutamento di sottotenenti di sussistenza in servizio effettivo permanente.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 1° gennaio 1915.

In applicazione dell'art. 4 della legge 531 del 17 luglio 1910, il Ministero ha determinato di indire un concorso fra i sottotenenti di complemento (commissari e di sussistenza) ed i marescialli delle compagnie di sussistenza, per la nomina a sottotenente in servizio effettivo, secondo le norme qui appresso indicate:

Per i sottotenenti di complemento il numero dei posti messi a concorso è di 25.

I concorrenti oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 2 della legge sull'avanzamento pel R. esercito dovranno:

a) essere provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico;

b) aver compiuto al 1° gennaio 1915 un servizio effettivo di sei mesi come ufficiali di complemento;

c) essere celibi o vedovi senza prole; e se ammogliati aver superato il 25° anno di età;

d) non aver superato il 26° anno di età al 1° gennaio 1915.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da una lira e diretta al Ministero della guerra, dovrà es-

sere presentata, non più tardi del 20 gennaio 1915, al distretto militare cui l'aspirante è effettivo, e, se in servizio temporaneo, alla direzione di commissariato dalla quale dipende, corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) licenza originale di liceo o d'istituto tecnico;

c) certificato di stato libero, e se ammogliati, certificato di matrimonio.

I documenti di cui alla lettera *a*) e *c*) dovranno essere debitamente legalizzati.

I comandanti di distretto o i direttori di commissariato, accertata la validità e regolarità delle domande e dei prescritti documenti, vi daranno corso con sollecitudine, unendovi copia dello stato di servizio.

Le autorità gerarchiche, tenuto conto dei precedenti, dell'aspirante dovranno esplicitamente dichiarare se egli sia meritevole di essere ammesso al concorso.

I comandanti di corpo d'armata riuniranno tali domande, e, dopo di averle vagliate, le trasmetteranno al Ministero entro il 30 gennaio 1915, accompagnandole da un riepilogo conforme al presente modello:

Corpo d'arma a	Distretto di residenza	Se in servizio o in congedo	Cognome e nome	Titolo di studio	Data di nascita	Stato civile	Convenienza o meno di accogliere la domanda

Gli ammessi al concorso saranno senz'altro richiamati dal congedo ed assegnati ad una direzione di commissariato militare per compiervi un esperimento pratico di cinque mesi.

Al termine dell'esperimento verranno presi in scrupoloso esame dalle competenti commissioni d'avanzamento nei riguardi della nomina a sottotenente di sussistenza in servizio effettivo. I relativi specchi di proposta, corredati da un rapporto informativo sul servizio prestato dai candidati, da compilarsi dal diretotre di commissariato dal quale dipendono, dovranno essere trasmessi per via gerarchica al Ministero.

I giudicati idonei, dovranno subire un esame di cultura militare generale e speciale al corpo di commissariato (ruolo di sussistenza) presso l'ispettorato dei servizi di commissariato, in base al programmi che fanno seguito alla presente circolare.

In relazione al risultato degli esami ed all'anzianità dei sottotenenti (1) verrà stabilita una graduatoria di merito, per la successione, con la quale i concorrenti potranno essere nominati in conseguenza dei posti da subalterno, che si renderanno vacanti nel ruolo di sussistenza.

I giudicati meritevoli della nomina, qualora non trovino subito posto in organico, verranno trattenuti in servizio in attesa della nomina stessa.

I giudicati non idonei, saranno senz'altro ricollocati in congedo, come pure coloro che durante l'esperimento per incondotta o per incapacità fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina a sottotenente in servizio effettivo.

Marescialli di sussistenza.

Per i marescialli il numero dei posti messi a concorso è di 25.

Gli aspiranti dovranno presentare non più tardi del giorno 20 gennaio 1915 al rispettivo direttore di commissariato militare apposita domanda su carta da bollo da una lira, diretta al Ministero della guerra, corredata dello estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato.

I direttori di commissariato trasmetteranno al Ministero entro il 30 gennaio 1915 le domande con i seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare mod. 51;

b) copia del foglio caratteristico mod. F;

c) verbale della commissione d'avanzamento sull'idoneità o meno del candidato a prender parte al concorso.

---

(1) Il punto di anzianità dei sottotenenti di complemento si stabilisce moltiplicando il numero dei mesi di servizio prestati in più dei sei prescritti dalla legge sull'avanzamento per il coefficiente 0,05.

I comandanti di corpo d'armata, esprimeranno, in foglio a parte, il loro parere sulle domande inoltrate.

I nomi dei marescialli ammessi al concorso verranno pubblicati nel *giornale militare ufficiale*, con la determinazione, di ciascuno di essi, alla direzione di commissariato presso la quale dovranno frequentare un corso teorico-pratico d'amministrazione e di tecnologia della durata di cinque mesi.

Le lezioni verranno impartite dagli ufficiali della direzione di commissariato presso la quale i marescialli sono effettivi o comandati. Gli ufficiali insegnanti saranno designati dal direttore di commissariato.

Al termine del corso i candidati che riportino voto favorevole dalle competenti commissioni d'avanzamento, della quale faranno parte, con voto consultivo gl'insegnanti, dovranno subire un esame d'amministrazione e di tecnologia presso l'ispettorato dei servizi di commissariato militare, in base al programma che fa seguito alla presente circolare.

In relazione al risultato degli esami ed all'anzianità dei marescialli (1) verrà stabilita una graduatoria di merito in base alla quale i candidati potranno essere nominati in conseguenza dei posti di subalterno che si renderanno vacanti nel ruolo di sussistenza, secondo il criterio stabilito dall'art 4 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

PROGRAMMA di esami per la nomina a sottotenente di sussistenza in servizio attivo dei sottotenenti di complemento (commissari e di sussistenza).

1. *Leggi militari e norme per l'educazione del soldato.* — Natura dell'esercito e del servizio militare ai nostri giorni — Principii a cui si informano le leggi sul reclutamento e sullo stato degli ufficiali — La disciplina militare — Il codice penale militare.

Missione educatrice dell'ufficiale — Norme di psicologia pratica necessaria per l'adempimento di tale missione.

2. *Amministrazione dell'esercito.* — Carattere e funzionamento dell'amministrazione militare in pace e in guerra — Amministrazione centrale militare — Amministrazione dei corpi — Servizi ad economia e servizi ad impresa — Orga-

(1) L'anzianità dei marescialli si stabilirà moltiplicando i mesi d'anzianità da sottufficiale calcolati fino a quello in cui hanno luogo gli esami per il coefficiente 0,05.

nizzazione dei servizi di commissariato e dei relativi stabilimenti in pace e in guerra — Attribuzioni degli ufficiali commissari, di sussistenza e d'amministrazione.

3. *Alimentazione del soldato e dei quadrupedi dell'esercito.* — Esigenze cui deve rispondere in pace e in guerra — Come si producono, si conservano, si trasportano i generi per l'alimentazione del soldato e dei quadrupedi — Norme per apprezzarne la qualità e lo stato di conservazione.

PROGRAMMA di esami per la nomina a sottotenente di sussistenza in servizio attivo dei marescialli delle compagnie di sussistenza.

1. *Amministrazione in generale.* — Nozioni di amministrazione pubblica — Demanio pubblico e patrimonio dello Stato — Entrate e spese — Contratti — Servizi ad economia e servizi ad impresa — Capitoli d'oneri.

2. *Amministrazione militare.* — Organizzazione e funzionamento dell'amministrazione centrale militare — Amministrazione dei corpi — Funzionamento delle direzioni di commissariato e dipendenti stabilimenti in pace e in guerra.

3. *Tecnologia.* — Alimentazione in generale — Esigenze particolari nell'alimentazione del soldato e dei quadrupedi presso l'esercito sia in pace sia in guerra — Il frumento; diverse qualità e luoghi di produzione; conservazione e trasporto — Industria della macinazione e della panificazione — Panificazione militare in pace e in guerra — La galletta — Le paste da minestra — Il riso — La carne — Carni fresche, congelate e in conserva — I condimenti — L'avena e il fieno — Composizione della razione viveri e della razione foraggio — Generi di sostituzione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **5.** — AVANZAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Esami di concorso a sergente maggiore.** — (Direzione generale leva e truppa). — 31 dicembre 1914.

1. Il Ministero determina che nella seconda decade del venturo mese di febbraio abbiano luogo gli esami di concorso per la promozione a sergente maggiore.

2. Ai detti esami potranno prendere parte i sergenti che

abbiano compiuto tre anni di servizio, di cui almeno sei mesi di grado di sergente, o li compiano entro il 28 febbraio 1915.

Agli esami stessi potranno partecipare anche i sergenti riprovati nei precedenti esami di concorso e rimasti alle armi in base al n. 4 delle disposizioni esecutive della circolare n. 566 del 1914.

3. L'accertamento dei requisiti dei sergenti aspiranti all'avanzamento a sergente maggiore sarà effettuato da parte delle commissioni d'avanzamento nella terza decade del mese di gennaio.

4. Per quanto si riferisce alle norme d'avanzamento ed alle commissioni esaminatrici, dovranno tenersi presente le disposizioni dei numeri 15 e seguenti della circolare n. 367 e la circolare n. 594 del 1911.

5. I sergenti risultati vincitori del concorso saranno promossi sergenti maggiori con decorrenza dal 1° marzo 1915.

6. Per i sergenti che si trovano in Libia e nell'Egeo, il Ministero provvede con disposizioni speciali.

7. Dopo effettuate le promozioni, i comandanti di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero un elenco numerico distinto per arma e specialità dei sergenti che presero parte al concorso, di quelli che riuscirono vincitori e di quelli che, pur non riuscendo vincitori, furono dichiarati idonei. In pari tempo, i prefati comandi indicheranno le vacanze e le eventuali eccedenze di sottufficiali di carriera, che risulteranno in ciascuno dei corpi dipendenti dopo l'assegnazione dei sergenti maggiori nuovi promossi.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **6.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1915-916.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 3 gennaio 1915.

I comandi dei distretti militari faranno pubblicare nei modi consueti il seguente manifesto, del quale riceveranno un adeguato numero di copie.

Provvederanno altresì che notizia sommaria dei concorsi di cui si tratta pervenga agli interessati col mezzo della stampa locale, facendo ben rilevare che il concorso avrà luogo per esami per l'accademia militare e soltanto per titoli per la scuola militare.

Per le pratiche inerenti ai concorsi medesimi, i prefati comandi si atterranno alle norme contenute nel regolamento per l'ammissione alle scuole militari (edizione 22 aprile 1903) messe in relazione con quanto è disposto nel manifesto.

Allo scopo di evitare perdita di tempo ed un inutile carteggio, essi si assicureranno che tutti i documenti siano in perfetta regola, che le domande siano redatte nel modo prescritto con tutte le indicazioni di cui al n. 4 ed i titoli di studio contengano quelle specificate alla seconda parte del comma *b*) del n. 3 del manifesto, provvedendo se del caso a farli regolarizzare e completare dagli interessati prima di effettuarne l'invio, e le trasmetteranno al Ministero con la massima sollecitudine curando che quelle presentate l'ultimo giorno siano spedite non più tardi del giorno 12 febbraio 1915.

Dovranno subito assumere le informazioni di cui al n. 31 del regolamento stesso e, solamente se sfavorevoli, trasmetterle al Ministero (Segretariato generale - Divisione stato maggiore) appena possibile. In pari tempo dovranno chiedere alle competenti autorità la dichiarazione del casellario giudiziario relativa a ciascun aspirante.

Per quanto riguarda la prima visita medica dei concorrenti, i comandi di distretto, appena spirato il termine stabilito per la presentazione delle domande, trasmetteranno al comando di divisione un elenco nominativo dei concorrenti da sottoporsi a visita presso l'ospedale principale dipendente dal comando stesso.

I comandi di divisione trasmetteranno quindi a visita ultimata, e con ogni sollecitudine, direttamente al Ministero, i risultati della visita medica di tutti gli aspiranti, avvertendo che sole pei dichiarati inabili occorrerà sia fatto un verbale separato per ogni individuo sottoposto a visita.

Il Ministro — ZUPELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissione straordinaria ad un corso accelerato di studi nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno 1915.

1. Presso la scuola militare e presso l'accademia militare avrà luogo un corso accelerato di studi che avrà principio il 1° aprile p. v. e la cui precisa durata sarà ulteriormente stabilita.

Il numero dei posti da conferirsi per concorso è il seguente:

a) 230 per la scuola militare, dei quali 200 per l'arma di fanteria e 30 per l'arma di cavalleria;

b) 100 per l'accademia militare, dei quali 1/4 al termine dei corsi sarà assegnato all'arma del genio.

2. I concorrenti alla scuola militare ed al 1° corso dell'accademia militare dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) aver compiuti i 17 anni e non oltrepassati i 22 al 1° aprile 1915;

b) Essere provvisti di diploma di licenza di liceo, o di una R. scuola media di commercio o di istituto tecnico in una delle seguenti sezioni: fisico-matematica, agrimensura, agronomia e industriale, limitatamente però per quest'ultima alle sezioni industriali degli istituti tecnici di Napoli, Roma, Terni, Udine e Torino;

c) se aspiranti all'accademia, oltre al possedere il predetto titolo di studi, superare un esame orale di matematica sull'apposito programma, di cui potranno aver copia rivolgendosi ai comandi della scuola, dell'accademia o di distretto militare.

3. La graduatoria dei concorrenti sarà stabilita:

a) per l'accademia militare, in base esclusivamente alla classificazione riportata nell'esame di matematica, secondo le speciali modalità indicate ai numeri 21, 61 e 62 del regolamento di ammissione;

b) per la scuola militare in base alla media dei punti riportati negli esami di licenza, avvertendo che i provenienti dai collegi militari avranno la precedenza assoluta su tutti i concorrenti borghesi e che per questi ultimi sarà stabilito il seguente ordine di precedenza:

a) licenziati in un'unica sessione;

b) licenziati in due sessioni;

c) licenziati in tre o più sessioni.

La licenza completa avrà in ciascun gruppo la preferenza su quella limitata.

Dal certificato quindi da prodursi di cui alla lett. *g*) del successivo n. 6, dovrà risultare chiaramente:

1° in quante sessioni di esami il concorrente ottenne la licenza;

2° i punti riportati nelle singole materie.

Gli aspiranti all'accademia militare che non avessero ottenuto l'ammissione e volessero invece entrare alla scuola militare prenderanno posto nella graduatoria per quest'ultimo istituto secondo l'ordine suaccennato.

4. Il tempo utile per presentare le domande di ammissione ai concorsi ed i relativi documenti scadrà irrevocabilmente il 10 febbraio p. v.

Tali domande su carta da bollo da lire una, indirizzate al Ministero della guerra, dovranno essere esclusivamente rimesse ai comandanti di distretto militare ed ai comandanti di corpo pei militari sotto le armi

In quelle dei concorrenti per la scuola militare dovrà essere detto se il giovane aspira all'arma di fanteria oppure all'arma di cavalleria, e se, non potendo ottenere l'ammissione per quest'ultima arma, intenda o no di essere assegnato possibilmente alla prima.

Nelle domande dei concorrenti al primo corso d'accademia, dovrà indicarsi la sede prescelta per l'esame complementare (vedi successivo n. 5), ed inoltre si dovrà dichiarare se, nel caso che il candidato non risulti idoneo per l'ammissione in detto istituto o risulti in soprannumero ai posti disponibili, intenda o no di essere ammesso alla scuola militare, specificando, in caso affermativo, se aspira all'arma di fanteria od a quella di cavalleria, ed in quest'ultimo caso, se, risultando in soprannumero ai posti messi a concorso per tale arma, accetterebbe l'assegnazione alla fanteria.

In tutte le domande poi dovrà essere esattamente indicato l'indirizzo del concorrente.

5. L'esame di matematica per l'ammissione all'accademia militare comincerà il 22 febbraio p. v. e avrà luogo successivamente nelle seguenti sedi:

Torino presso l'accademia militare;
Modena presso la scuola militare;
Roma, Napoli } presso i rispettivi collegi militari.

I concorrenti riceveranno direttamente avviso dal comando dell'accademia del giorno e dell'ora in cui dovranno presentarsi alla sede da essi prescelta.

6. Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale, nei casi in cui venga prodotto fuori della giurisdizione del tribunale medesimo;

b) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco comprovante la qualità di cittadino italiano del concorrente;

c) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco da cui consti essere il concorrente celibe o vedovo senza prole;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui l'aspirante ha prestato giuramento;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

f) atto di assenso all'arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà;

g) titolo di studio richiesto, con l'indicazione, nel titolo stesso o in altro certificato o pagella scolastica di tutti i dati richiesti al precedente n. 3.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge ed i certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al giorno della presentazione della domanda.

Per i concorrenti che si trovano nelle sottoindicate posizioni non occorrono i documenti di cui alle lettere *b*) ed *f*): invece dovranno essere uniti alle loro domande i seguenti altri documenti:

Se inscritti della leva in corso o di leve precedenti:

il certificato di esito di leva oppure il foglio di congedo illimitato provvisorio, qualora siano stati già arruolati dai consigli di leva;

Se militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª o 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto e se trattasi di un militare di 2ª o 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 2ª o 3ª categoria;

Se militari alle armi:

copia del foglio matricolare.

7. Gli ammessi al 1° corso della scuola e dell'accademia avranno diritto a mezza pensione gratuita per merito personale che conserveranno anche nell'anno successivo qualora ottengano la promozione al corso superiore nella 1ª sessione di esame.

Oltre il suddetto beneficio possono essere concesse mezze pensioni gratuite per benemerenze di famiglia nei modi prescritti dal regolamento per l'ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militore (edizione 22 aprile 1903).

Esistono poi le seguenti speciali fondazioni che sussidiano i giovani aspiranti alla carriera militare:

a) Fondazione Vittorio Emanuele II a favore di giovani di famiglie

appartenenti per nascita o domicilio ad alcune provincie della Lombardia e del Veneto;

b) Fondazione Buri a favore di giovani di famiglie della città e provincia di Verona;

c) Opera Pia per l'istruzione militare dei giovani appartenenti all'ex Ducato di Parma

8. Il giorno 15 febbraio p. v. avrà luogo, presso l'ospedale militare di ogni divisione la prima visita medica dei concorrenti, i quali vi si dovranno presentare senza attendere speciale avviso. Da tale visita sono però dispensati i militari sotto le armi.

L'ammissione definitiva rimane subordinata all'esito della seconda visita medica che sarà passata presso il comando dell'accademia e della scuola militare da apposite commissioni sanitarie, all'atto della presentazione.

Gli aspiranti all'arma di cavalleria, saranno, inoltre, sottoposti ad altra visita, il cui risultato è assolutamente inappellabile, per constatare la loro attitudine fisica al servizio speciale di detta arma e qualora vi siano assegnati definitivamente dovranno eseguire il deposito della somma di lire 2000 o di un titolo di rendita corrispondente, nella cassa della scuola militare.

Per essi l'assegno di primo corredo è fissato in lire 400.

PROGRAMMA.

per l'esame di matematica per l'ammissione all'accademia militare.

L'esame consisterà in una prova orale e verserà su tre numeri del seguente programma estratti a sorte, uno d'algebra, uno di geometria ed uno di trigonometria.

Durata massima dell'esame: 45 minuti.

Geometria complementare.

1. Diagonale di un quadrato in funzione del lato. — Altezza e area di un triangolo equilatero in funzione del lato. — Parte aurea di un segmento dato e decagono regolare inscritto in un circolo dato. — Area di un triangolo in funzione dei lati. — Bisettrici interne di un triangolo. — Raggi del circolo circoscritto e del circolo inscritto in un triangolo. — Superficie laterale del tronco di piramide regolare a basi parallele. — Volume del tronco di piramide a basi parallele. — Tronco di cono retto circolare a basi parallele.

2. Costruzione grafica di espressioni algebriche razionali e dei radicali di indice 2^n rappresentanti un segmento.

3. Angolo solido convesso. — Proprietà dei suoi angoli piani. — Angoli triedri supplementari. — Proprietà dei diedri di un angolo so-

lido convesso. — Angolo sferico e suo arco misuratore. — Poligono sferico convesso e proprietà dei suoi lati e dei suoi angoli. — Suo eccesso e sua area.

Algebra complementare.

4. Risoluzioni di sistemi di equazioni riducibili al 2° grado. — Progressioni aritmetiche e geometriche. — Problemi di algebra e geometria la cui risoluzione dipende da equazione di 2° grado.

5. Scomposizione di un trinomio di 2° grado in fattori e sue proprietà. — Disuguaglianza di 1° e 2° grado. — Questioni elementari di massimo e minimo.

6. Disposizioni, permutazioni, combinazioni di m oggetti differenti. — Le combinazioni di m oggetti differenti K a K sono tante quante le combinazioni di m oggetti differenti $m - K$ a $m - K$. — Binomio di Newton e sue proprietà.

Trigonometria.

7. Somme e differenze di funzioni goniometriche omonime trasformate in prodotti e quozienti. — Equazioni trigonometriche.

8. In ogni triangolo: 1° il rapporto di due lati è uguale al rapporto dei seni degli angoli opposti; 2° il quadrato di un lato è uguale alla somma dei quadrati degli altri due lati meno il doppio prodotto di questi due lati per il coseno dell'angolo fra essi compreso; 3° la somma di due lati sta alla loro differenza come la tangente della semisomma dei due angoli opposti sta alla tangente della semidifferenza di questi due stessi angoli. — Area di un triangolo in funzione di due lati e dell'angolo compreso o di un lato e degli angoli. — Risoluzione di un triangolo obliquangolo.

9. Numeri complessi. — Modulo e argomento di un numero complesso. — Operazioni algebriche sui numeri complessi.

10. Relazioni fra i tre lati e un angolo di un triangolo sferico; fra due lati e i due angoli opposti; fra quattro elementi consecutivi; fra tre angoli e un lato. Risoluzione di un triangolo sferico.

N. 7. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali ad un corso speciale accelerato presso la scuola militare per l'anno scolastico 1915-916.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 3 gennaio 1915.

1. Col 1° aprile 1915 avrà principio presso la scuola militare un corso speciale accelerato, la cui precisa durata sarà ulteriormente stabilita.

In base a quanto è disposto dal n. 1 della disposizione 12 fascicolo n. 12 della raccolta delle disposizioni in vigore per

il R. esercito, il Ministero notifica che ad esso potranno essere ammessi 96 sottufficiali allievi, aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi da cui provengono, così ripartiti:

50 per l'arma di fanteria;
8 per l'arma di cavalleria;
28 per l'arma di artiglieria;
10 per l'arma del genio.

Non sono ammessi al concorso per le predette armi i sottufficiali che non appartengono alle armi stesse.

2. Le proposte di ammissione al concorso, con tutti i documenti prescritti dal n. 11 della succitata disposizione, dovranno pervenire al Ministoro (Segretariato generale) non più tardi del 1° febbraio p. v. pei sottufficiali dei corpi dell'Italia e non oltre il 10 detto mese per quelli delle colonie.

3. L'esperimento in iscritto avrà luogo il giorno 1° marzo prossimo presso le sedi dei comandi di divisione militare in Italia e delle truppe d'occupazione nell' Egeo, presso le sedi che verranno stabilite dai rispettivi Governi in Tripolitania e Cirenaica, e presso i comandi dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia. Gli esami orali, ai quali saranno ammessi i concorrenti risultati idonei nell'esperimento in iscritto, cominceranno presso la scuola militare il giorno 25 marzo p. v.

4. I sottufficiali dei corpi di occupazione in Libia e nello Egeo sono dispensati dall'esame preliminare di cui al n. 9 della ripetuta disposizione.

5. Le commissioni d'avanzamento dei corpi dovranno tener conto scrupoloso delle qualità enumerate al comma 2 del n. 7 della succitata disposizione; e, nell'attribuire i punti di merito per le qualità militari, dovranno usare un giusto rigore, per modo che i punti assegnati a ciascuno rispondano realmente alle qualità del sottufficiale, ai suoi precedenti ed al giudizio sintetico quali risultano dalle carte personali.

Nel caso che per qualche aspirante siansi verificate, dopo l'ultima compilazione delle note caratteristiche, circostanze eccezionali tali da mutare sostanzialmente il giudizio complessivo sulle di lui qualità, la commissione d'avanzamento dovrà compilare ed unire al foglio mod. *F* un verbale di modificazione alle note caratteristiche in cui siano pure accennati i motivi delle modificazioni.

6. Allo scopo di evitare che partecipino al concorso sottufficiali che debbano poi essere rimandati dalla scuola per menomate condizioni fisiche dipendenti da cause preesistenti, le

commissioni d'avanzamento interessate dovranno accertarsi prima di pronunciare il loro giudizio, che tali condizioni fisiche siano in perfetta armonia colle aspirazioni dei candidati sottoponendoli ad apposita visita medica dell'ufficiale dirigente il servizio sanitario del corpo, il quale dovrà rilasciare una dichiarazione da unirsi agli altri documenti a corredo delle singole proposte.

7. Per gli aspiranti all'arma di cavalleria, le stesse commissioni d'avanzamento dovranno poi assicurarsi, anche con appositi esperimenti, della capacità dei medesimi al cavalcare, affinchè non siano proposti quali concorrenti alla nomina ad ufficiale elementi che in seguito si appalesino troppo scadenti riguardo all'abilità nell'equitazione.

Di tale accertamento si dovrà far menzione in apposito verbale da rimettersi al Ministero a corredo delle singole proposte.

Si avverte poi che gli aspiranti all'arma di cavalleria che, in seguito al concorso, otterranno l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare quali aspiranti alla carriera nell'arma di provenienza, saranno, dopo tre mesi dalla loro presenza alla scuola, sottoposti ad un nuovo esperimento di equitazione, ed i non idonei dovranno far ritorno al corpo.

8. Tanto l'esame preliminare presso i corpi, per i sottufficiali non dispensati, quanto quelli di concorso, scritto ed orali, si svolgeranno sugli appositi programmi che vennero già pubblicati nella circolare n 195 del 7 maggio 1914 (dispensa 19ª del *giornale militare* 1914).

9. Si avverte che nessuna eccezione sarà fatta ai limiti di età e di anzianità di sottufficiale cui debbono soddisfare i richiedenti e che sono da riferirsi al 1° agosto 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **8.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'accademia militare.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 3 gennaio 1915.

1. È aperto un concorso per l'ammissione straordinaria di 50 allievi al 3° corso dell'accademia militare, da destinarsi 35 all'arma di artiglieria e 15 all'arma del genio.

Il corso sarà accelerato, incomincerà il 1° aprile 1915 e la sua durata precisa sarà ulteriormente stabilita.

2. I posti sono interamente gratuiti; resteranno però a carico degli ammessi le spese per la provvista e manutenzione del corredo e quelle eventuali, nell'ammontare che sarà loro indicato dal comando dell'accademia militare.

In caso d'insuccesso negli esami finali, gli allievi potranno ripetere il corso; essi però, in tal caso, dovranno pagare l'intera pensione.

Quelli che neppure dopo aver ripetuto il corso fossero riconosciuti idonei, cesseranno di far parte del corso stesso e saranno definitivamente rinviati dall'accademia.

3 In base all'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 482, è computato quale servizio utile agli effetti della pensione (all'atto del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo, od in riforma) il biennio universitario antecedente all'ammissione all'accademia militare, purchè sia conseguito il grado di sottotenente.

4. Al concorso possono prender parte i giovani che ne facciano domanda in carta bollata da centesimi 65, entro il 1° marzo, e che comprovino, con apposito certificato, di aver frequentato, presso la facoltà di scienze fisico-matematiche di una R. università o istituto superiore di grado equivalente, i corsi e superati gli esami speciali delle seguenti materie:

fisica sperimentale;
chimica inorganica ed organica;
analisi algebrica;
analisi infinitesimale;
geometria analitica;
geometria proiettiva con disegno;
meccanica razionale;
geometria descrittiva con disegno.

I concorrenti dovranno aver compiuto l'età di 19 anni e non aver superato quella di 25, al 1° aprile 1915.

5. Le domande in carta da bollo da L. 0,65 saranno presentate ai comandanti di distretto (o di corpo se trattasi di militari sotto le armi), ma dovranno essere indirizzate al comando dell'accademia militare.

Alle domande saranno uniti i seguenti documenti:

a) certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale nei casi in cui venga prodotto fuori della giurisdizione del tribunale medesimo;

b) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco comprovante la qualità di cittadino italiano del concorrente;

c) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco, da cui consti essere il concorrente celibe o vedovo senza prole;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

f) atto di assenso all'arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà;

g) certificato di studio richiesto, giusta quanto è disposto al precedente n. 4, e specchietto dei punti riportati negli esami universitari.

6. Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo a norma di legge; ed i certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), del numero precedente, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dal giorno della presentazione della domanda.

7. Per i concorrenti che si trovano nelle sottoindicate posizioni non occorrono i documenti di cui alle lettere *b*) ed *f*) del n. 5; invece dovranno essere uniti alle loro domande i seguenti altri documenti:

a) Se inscritti della leva in corso o di leve precedenti:

il certificato di esito di leva, oppure il foglio di congedo illimitato provvisorio, qualora siano stati già arruolati dai consigli di leva;

b) Se militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª o 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto, e se trattasi di un militare di 2ª o 3ª categoria che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 2ª o 3ª categoria;

c) Se militari alle armi:

copia del foglio matricolare.

8. Per il conferimento dei posti messi a concorso, sarà stabilita una graduatoria basata esclusivamente sui punti riportati negli esami universitari.

Sarà data però la precedenza a coloro che avessero compiuti corsi di studio superiori e sostenuto con esito favorevole i relativi esami. A parità di merito, avrà la preferenza il più giovane di età.

9. I concorrenti saranno avvertiti dal comando dell'accademia militare dell'accettazione delle loro domande e del giorno di presentazione alla sede dell'istituto per subirvi la visita medica, al cui esito favorevole rimane subordinata la loro definitiva ammissione.

La presentazione sarà regolata dal comando dell'accademia militare, procurando che avvenga nel più breve tempo possibile, a cominciare dal 15 marzo p. v.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **9.** — CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Concorso per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 3 gennaio 1915.

1. In applicazione del n. 4 dell'art. 3 della legge dell'8 giugno 1913, n. 601 portante modificazioni alla legge sull'avanzamento del R. esercito, il Ministero ha determinato di indire per il corrente anno 1915 un concorso per esami fra sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi stesse.

Il numero dei posti messi a concorso è di 100 per la fanteria e di 5 per la cavalleria.

2. I relativi esami scritti avranno luogo il 15, 16, 17 e 18 marzo p. v. alla sede dei comandi di divisione; gli esami orali comincieranno il 7 aprile alla sede del comando della scuola d'applicazione di fanteria (Parma).

3. Le condizioni cui dovranno soddisfare tutti i concorrenti sono:

a) essere nati dal 1° gennaio 1889 in poi;

b) essere provvisti di licenza liceale o di istituto tecnico;

c) aver compiuto al 1° febbraio 1915 un servizio effettivo di 6 mesi almeno come ufficiali di complemento;

d) essere celibi o vedovi; oppure, se ammogliati, aver compiuto il 25° anno di età.

4. I sottotenenti di complemento che intendono prender parte al concorso dovranno presentare non più tardi del 1° febbraio p. v. apposita domanda su carta da bollo da L. 1,25 diretta al Ministero della guerra:

a) al rispettivo comandante di corpo, se trovansi in servizio;

b) al comandante del reggimento, del deposito o del distretto militare, cui sono effettivi per mobilitazione, se trovansi in congedo (n. 15, disposizione 20, fascicolo 30 della raccolta bozze di stampa).

5. A corredo delle domande gli aspiranti dovranno unire i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) licenza originale di liceo o di istitute tecnico;

c) certificato di stato libero; oppure, per gli ammogliati o vedovi con prole, il certificato comprovante l'atto di matrimonio.

I sottotenenti di complemento di cavalleria devranno inoltre eseguire, analogamente a quanto è stabilito per l'ammissione alla scuola militare, il deposito della somma di L. 2000 o di un titolo di rendita corrispondente nella cassa del reggimento presso cui prestano servizio o, se in congedo, del distretto militare di residenza.

Il deposito dovrà essere effettuato prima che abbiano luogo gli esami e comprovato da una dichiarazione da rilasciarsi dal comandante del reggimento o del distretto e da trasmettersi dalle stesse autorità, senza indugio, al Ministero.

I documenti di cui alla lettera *a*) e *c*) dovranno essere debitamente legalizzati; quello alla lettera *c*) dovrà essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

6. I comandanti di corpo, di deposito e di distretto, dopo aver accertato la validità e regolarità delle domande e dei prescritti documenti ivi annessi, daranno corso, con sollecitudine e per la prescritta via gerarchica, alle une e agli altri, unendovi copia dello stato di servizio dei richiedenti.

Non sarà però dato corso alle domande degli ufficiali che dalla competente commissione d'avanzamento di 1° grado non ne saranno ritenuti meritevoli.

I comandi di corpo d'armata, a loro volta, riuniranno tali domande, e, dopo di averle vagliate, le trasmetteranno al Ministero entro il 15 febbraio 1915, accompagnandole da un riepilogo conforme al presente modulo:

Corpo di armata	Arma o corpo	Se in servizio o in congedo	Cognome e nome	Titolo di studio	Data di nascita	Stato civile	Convenienza o meno di accogliere la domanda

7. I nomi degli ufficiali ammessi tanto agli esami scritti quanto a quelli orali, verranno, a tempo debito, pubblicati nel bollettino ufficiale, ove saranno pure indicati il comando presso cui dovranno presentarsi ed il giorno in cui detti esami avranno principio.

8. I concorrenti non avranno diritto ad indennità di viaggio, ma potranno ottenere, dalle autorità indicate al n. 4, i documenti per il trasporto a tariffa militare, per recarsi dalla loro residenza a sostenere gli esami di concorso e per il ritorno.

9. Pei concorrenti, che si trovassero in servizio presso i reggimenti al momento degli esami, il periodo in cui prenderanno parte agli esami stessi verrà considerato come servizio.

I sottotenenti di complemento ammessi al concorso che si trovassero in congedo avranno diritto agli assegni per i giorni degli esami scritti e degli esami orali, dal giorno in cui sono chiamati a Parma, fino al giorno successivo, incluso, a quello in cui ciascuno avrà finito l'esame.

Per questi ultimi il comando della scuola invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) un elenco degli intervenuti agli esami affinchè si possa far luogo al decreto di richiamo in servizio.

10. Gli esami saranno dati da una commissione presieduta dal comandante del IV corpo d'armata e verteranno sulle seguenti materie, alle quali è attribuito il coefficiente d'importanza per ciascuna indicato, e avranno luogo in base ai pro-

grammi pubblicati nella dispensa 1ª del *giornale militare* anno 1913 (circolare n. 5 del 2 gennaio 1913).

Letteratura e didattica militare — esame scritto durata 5 ore, orale 15 minuti, coefficiente 8.

Lingua francese — esame scritto durata 4 ore, orale 15 minuti, coefficiente 7.

Lingua tedesca (facoltativa) — esame scritto durata 4 ore, orale 15 minuti, coefficiente 0,10 (veggasi in seguito il modo di computare gli effetti dell'esame di lingua tedesca).

Arte militare — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 10.

Storia militare — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9.

Armi portatili e artiglierie — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9.

Tiro delle armi da fuoco portatili — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9.

Fortificazione — esame orale durata 20 minuti coefficiente 9.

Topografia — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9.

Disegno topografico — durata 3 ore, coefficiente 7.

Geografia — esame orale durata minima 15 minuti, coefficiente 8.

Amministrazione e contabilità — esame orale durata 10 minuti, coefficiente 7.

Igiene e primi soccorsi — esame orale durata 15 minuti, coefficiente 7.

Il punto definitivo di classificazione verrà calcolato nel modo stabilito dalla circolare n. 304 del 28 luglio 1908.

11. Per ciascuna materia d'esame si faranno due distinte votazioni, l'una segreta per sì e per no; allo scopo di determinare a maggioranza di voti, la idoneità o l'insufficienza del candidato, in quella materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati idonei, e da 0 a 9 ai non idonei.

Per la sola letteratura italiana verrà fatta una prima votazione per sì e per no, dopo la prova scritta, e i dichiarati non idonei in questa saranno esclusi senz'altro dagli esami orali.

Per la lingua tedesca si terrà conto soltanto dei punti superiori al 10; la parte di questi che oltrepassa il 10, moltiplicata per il coefficiente 0,10, verrà aggiunta alla media complessiva.

Il Ministero avverte infine che non avrà luogo per questo concorso il consueto corso preparatorio facoltativo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **10.** — CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Concorso per sottotenenti di complemento dell'arma di artiglieria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 3 gennaio 1915.

1. In applicazione del n. 4 dell'art. 3 della legge dell'8 giugno 1913, n. 601 portante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero ha determinato di indire per il corrente anno 1915 un concorso per esami fra sottotenenti di complemento dell'arma di artiglieria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nell'arma stessa.

Il numero dei posti messi a concorso è di 20.

2. I relativi esami scritti avranno luogo alla sede dei comandi di divisione il 15, 16, 17, 18 marzo p. v.; quelli orali cominceranno il 7 aprile alla sede della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio (Torino).

3. Le modalità del concorso, il modo di presentazione delle domande, l'età dei concorrenti ed i documenti che dovranno esibire insieme alla domanda, nonchè le materie d'esame meno l'eccezione di cui al numero seguente, ecc., ecc. sono identiche a quelle già stabilite per l'analogo concorso indetto per i sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria con circolare n. 9 a. c. avvertendo che la commissione d'esami sarà presieduta dal comandante del I corpo d'armata.

4. Invece dell'esame sulle armi portatili e artiglierie, di cui nella circolare succitata, i concorrenti dovranno dare esame sul tiro delle artiglierie e delle armi portatili (esame orale di durata 20 minuti; coefficiente 9) in analogia al programma vigente per i sottufficiali d'artiglieria allievi del corso speciale della scuola militare, programma che venne stampato nella 3ª dispensa del *giornale militare* 1914 (circolare n. 28 del 19 gennaio 1914).

5. Il Ministero avverte che non avrà luogo per questo concorso il consueto corso preparatorio facoltativo.

Il Ministro — ZUPPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(3976) Roma 1915 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª — 1915 — 9 gennaio

1914 DICEMBRE 13. – N. 11. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto magistrale n. 1414 col quale è stabilito il numero delle nomine che potranno farsi ogni anno nelle cinque classi dei decorati degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia . . *Pag.* 30

» 31. – » 12. — RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 1428 che concede amnistia ai renitenti e omessi di leva ed ai militari denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi . . . . » 31

» 31. – » 13. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1434 da convertirsi in legge concernente ulteriori provvedimenti per i quadri degli ufficiali del R. esercito . . . . . » 34

1915 GENNAIO 3. – » 14. — SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione dello specchio n. 22. — Caricamento del generatore di ossigeno ed istruzione sommaria sul suo impiego » 38

» 3. – » 15. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1 col quale è concessa una indennità giornaliera per servizi collettivi fuori della sede ordinaria. » 38

» 3. – » 16. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 2, col quale è concessa una indennità giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo. — Disposizioni esecutive . . . . . » 40

» 3. – » 17. — PENSIONI. — Compilazione della dichiarazione di cessazione dal servizio e dagli assegni per la liquidazione della pensione, mod. 157 . . . . » 43

» 7. – » 18. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazioni dei comuni alle truppe . . . . . » 44

7. – » 19. — CONCORSI — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di amministrazione in servizio effettivo permanente. . . . . » 44

» 7. – » 20. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare . . » 47

» 7. – » 21. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito . . . . . » 51

» 7. – » 22. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Appendice alla istruzione sul materiale e sulle munizioni da 75 mod. 1906 e da 75 mod. 1912 per l'artiglieria da campagna ed a cavallo (testo e tavole) . . . » 51

» 7. – » 23. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — 5ª serie di aggiunte e varianti all'appendice 1ª alla istruzione sul servizio delle batterie da costa . . . . . » 52

7. – » 24. — RECLUTAMENTO. — Istruzione per l'applicazione del R. decreto n. 1428 del 31 dicembre 1914 che concede amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi. . . » 52

CIRCOLARE N. **11.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto magistrale n. 1411 col quale è stabilito il numero delle nomine che potranno farsi ogni anno nelle cinque classi dei decorati degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia.** — (Gabinetto del Ministro). — 13 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA
E DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO GENERALE GRAN MASTRO

Visti i Regi decreti 5 gennaio 1890, 11 giugno 1896, 21 gennaio e 13 dicembre 1900, 26 gennaio 1908 e 5 marzo 1914;

Vedute le richieste presentate dai ministri delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, della istruzione pubblica, dei lavori pubblici e di agricoltura industria e commercio, per ottenere un aumento nelle loro singole dotazioni cavalleresche annuali;

Sentito il presidente del Consiglio dei ministri e il Nostro primo segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Di Nostro moto proprio ed in virtù della Nostra Regia prerogativa ed autorità magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero delle nomine che potranno farsi ogni anno nelle cinque classi dei decorati negli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, sarà il seguente:

Nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro:

per i Cavalieri di Gran Croce il numero di tre;
per i Grandi Ufficiali il numero di diciannove;
per i Commendatori il numero di cinquantotto;
per gli Ufficiali il numere di centottantasei;
per i Cavalieri il numero di cinquecentoquattordici.

Nell'Ordine della Corona d'Italia:

per i Cavalieri di Gran Croce il numero di diciassette;
per i Grandi Ufficiali il numero di cinquantadue;
per i Commendatori il numero di trecentoventi;
per gli Ufficiali il numero di seicentotrentasette;
per i Cavalieri il numero di duemilaseicentonovantadue.

Il presidente del Consiglio dei ministri provvederà annualmente ad una razionale ripartizione dei numeri stabiliti dal presente articolo fra la presidenza del Consiglio ed i vari Ministeri.

Non sono comprese in questi numeri le concessioni che fosse Nostra volontà di fare nella forma del moto proprio e quelle relative ai grandi ufficiali dello Stato, ai funzionari all'atto del loro collocamento a riposo ed a personaggi esteri.

Art. 2.

Nulla è innovato nelle altre disposizioni del Regio Magistrale decreto in data 3 dicembre 1885, n. 3367, e di quello in data 3 gennaio 1889 n. 5890 concernenti la concessione delle decorazioni ai cittadini italiani residenti all'estero

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ed incarichiamo della sua esecuzione il presidente del Consiglio dei ministri ed il Nostro primo segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
BOSELLI.

N. **12.** — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 1428 che concede amnistia ai renitenti e omessi di leva ed ai militari denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 31 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina;

Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia:

a) a coloro che incorsero nel reato di omissione nelle liste di leva delle classi del 1894 e precedenti se appartenenti alla leva di terra: delle classi del 1893 e precedenti se appartenenti alla leva di mare;

b) a coloro che incorsero nel reato di renitenza nelle leve sulle classi rispettivamente sovraindicate, quando non possano conseguire la cancellazione in via amministrativa dalle liste dei renitenti ai termini delle vigenti disposizioni sul servizio della leva all'estero;

c) ai militari del regio esercito e della regia marina di qualsiasi classe che, per non avere risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, siano incorsi nel reato di diserzione anteriormente alla data del presente decreto;

d) ai militari del regio esercito e della regia marina di qualsiasi classe che anteriormente alla data del presente decreto incorsero nel reato di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi fatta in applicazione dell'articolo 125 della legge sul reclutamento dell'esercito, oppure dell'articolo 90 della legge sulla leva marittima;

e) ai militari di qualsiasi classe o categoria mancanti alla chiamata alle armi per istruzione anteriormente alla data del presente decreto.

Art. 2.

Per l'applicazione di questa amnistia si osserveranno le norme seguenti:

a) i renitenti, omessi, disertori e mancanti indicati nel precedente articolo sono ammessi incondizionatamente alla amnistia se nati anteriormente al 1° gennaio 1877;

b) per i renitenti, omessi, disertori e mancanti nati dal 1° gennaio 1877 fino al 1894 incluso se appartenenti alla leva di terra e fino al 1893 se appartenenti alla leva di mare, la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione che regolino la loro posizione non più tardi del 31 marzo 1915 presso le autorità del Regno se qui residenti o rimpatriati dall'estero.

Coloro che risiedono all'estero e che risultino obbligati a compiere la ferma saranno ammessi alla amnistia soltanto

quando rientrino nel Regno per compiere il loro servizio non più tardi del 31 maggio 1915. Questo termine è prorogato sino al 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui compiono il ventesimosesto anno di età per coloro che entro il 31 marzo 1915 provino innanzi alle autorità diplomatiche o consolari di trovarsi nella condizione di cui agli articoli 109 e 110 della legge sul reclutamento dell'esercito, nell'articolo 10 della legge 5 luglio 1908, n. 348 e nell'articolo 43 della legge sulla leva di mare, oppure abbiano assunto la qualità di volontari di un anno ritardatari a mente degli articoli 105 e 81 delle leggi predette;

c) i renitenti, omessi, disertori e mancanti residenti all'estero, menzionati nella precedente lettera *b*) possono essere ammessi all'amnistia senza obbligo di rientrare nel Regno, quando effettuino la surrogazione con un fratello che abbia tutti i requisiti richiesti.

Art. 3.

È pure concessa amnistia ai militari del regio esercito e della regia marina che, a termini del codice penale militare, siano incorsi nel reato di diserzione semplice anteriormente alla data del presente decreto.

Coloro che risultino nati anteriormente al 1° gennaio 1877 sono ammessi all'amnistia incondizionatamente; per quelli nati dal 1° gennaio 1877 in poi la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione che, per presentazione spontanea o per arresto, si costituiscano alle autorità militari per imprendere servizio entro il 31 marzo 1915 qualora risiedano nel Regno, entro il 31 maggio 1915 se residenti all'estero.

Questi ultimi sono dispensati da tale condizione, se inabili al servizio militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1914

VITTORIO EMANUELE.

A. Salandra
Orlando.
V. Zupelli.
L. Viale

N. **13.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1431 da convertirsi in legge concernente ulteriori provvedimenti per i quadri degli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ecc., ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della Guerra approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525 modificato con le leggi 17 luglio 1910, n. 515 e 531;

Vista la legge 27 giugno 1912, n. 698 che apporta aumenti alle unità delle armi combattenti e alle tabelle organiche di formazione del R. esercito;

Visto il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1057 (art. 1° ultimo capoverso) per l'esecuzione dell'art. 4 della predetta legge 27 giugno 1912, n. 698;

Visto il R. decreto 8 novembre 1914, n. 1248 concernente il collocamento fuori quadro di capitani in relazione alle destinazioni in Libia o nell'Egeo;

Visto il R. decreto 15 novembre 1914, n. 1262, concernente il collocamento fuori quadro di capitani delle varie armi e di alcuni corpi per aumentate esigenze di alcuni servizi;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito modificata con la legge 8 giugno 1913, n. 601;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Visto il R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199, per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito approvato con R decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato con le leggi 6 luglio 1898, n. 362 e 17 luglio 1910, n. 515;

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, per la proroga dell'esercizio provvisorio e dei bilanci 1914-1915;

Considerata l'opportunità di collocare fuori quadro per il particolare sviluppo che nelle attuali contingenze vengono ad assumere taluni servizi anche un certo numero di capitani delle armi di artiglieria e genio (treno) e di capitani e tenenti del corpo di amministrazione;

Considerata la convenienza che le promozioni derivanti da tali provvedimenti eccezionali e da altri collocamenti fuori quadro di cui al R. decreto 8 novembre 1914, n. 1248 e

15 novembre 1914, n. 1262, non abbiano ad aumentare il danno degli esclusi dall'avanzamento per gli anni 1914 e 1915;

Considerata altresì l'opportunità che la determinazione del posto spettante ai promovibili a scelta non venga alterata per effetto della diversa posizione che possano trovarsi ad occupare nel ruolo gli ufficiali collocati fuori quadro e la convenienza che le promozioni straordinarie dipendenti da siffatti collocamenti fuori quadro non abbiano ad influire nei computi relativi agli ufficiali che perdono anzianità;

Ritenuta la necessità di non ritardare la promoziene a tenente di quei sottotenenti che per le attuali contingenze non avranno potuto compiere il corso della rispettiva scuola di applicazione prima del compimento dei tre anni di grado; di non danneggiare coloro che per l'acceleramento dei corsi presso le scuole di reclutamento verranno in possesso del titolo per la nomina a sottotenente prima del compimento del 19° anno di età e di provvedere allo straordinario reclutamento dei sottotenenti del corpo di amministrazione;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta agli ufficiali contemplati nella tabella XV annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e modificato con le leggi 17 luglio 1910, n 515 e 27 giugno 1912, n. 698, e con i R. decreti 8 novembre 1914, n. 1248 e 15 novembre n. 1249 e 1262 saranno collocati fuori quadro 15 capitani dell'arma di artiglieria (treno), 10 dell'arma del genio (treno), 90 capitani e 100 tenenti del corpo di amministrazione. Il termine per il riassorbimento in organico dei detti capitani è fissato al 31 dicembre 1916.

Fermo restando il disposto del R. decreto 4 agosto 1913, n. 1057, per la applicazione dell'art. 4 della legge 27 giugno 1912, n. 698, si provvederà con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, a salvaguardare, di fronte all'acceleramento che ne seguirà nelle promozioni ad anzianità, i diritti dei tenenti che conseguiranno il titolo per l'avanzamento a scelta nel periodo durante il quale detti capitani saranno fuori quadro.

Art. 2.

Agli ufficiali che per non essere stati giudicati idonei all'avanzamento o per trovarsi in aspettativa, non possano essere compresi nella promozione ad anzianità derivante dai collocamenti fuori quadro di cui all'articolo precedente ed ai R. decreti 8 novembre 1914, n. 1248 e 15 novembre 1914, n. 1262, sarà poi, qualora conseguano la dichiarazione di idoneità per gli anni 1915 o 1916, e salvo sempre il disposto dell'art. 54 della legge 2 luglio 1896, n. 254, attribuita la sede di anzianità che loro sarebbe spettata se gli accennati collocamenti fuori quadro non fossero avvenuti.

Art. 3.

Per l'applicazione degli articoli 7, 23 e 35 della legge 8 giugno 1913, n. 601, le aliquote nelle quali debbono essere entrati gli ufficiali per ottenere l'avanzamento a scelta, saranno calcolate, eccetto che per i subalterni, sui rispettivi ruoli di anzianità anzichè sui ruoli organici, considerando poi, per ogni conseguente effetto, come esistenti nei ruoli tutti gli ufficiali, qualunque sia la loro posizione, tranne quelli collocati fuori quadro in base ai regi decreti 15 novembre, n. 1249 e 20 dicembre 1914, n. 1394, sulla sospensione dei limiti di età e quelli che non possono più concorrere all'avanzamento.

Art. 4.

Nel computo delle promozioni annue, agli effetti dell'art. 29 del R. decreto 18 luglio 1912, n. 867 per l'applicazione dello art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806 non si terrà conto delle promozioni che si verificheranno in conseguenza del collocamento fuori quadro dei capitani di cui al precedente articolo e ai R. decreti 8 e 15 novembre 1914 n. 1248 e 1262.

Art. 5.

I sottotenenti delle varie armi e corpi che in causa della sospensione dei corsi presso la rispettiva scuola di applicazione non avranno avuto modo di acquistare il titolo di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1913, n. 601, saranno egualmente promossi al compimento del 3° anno di grado; ma dovranno successivamente frequentare detta scuola e la loro anzianità relativa sarà determinata dall'ordine di classificazione che otterranno all'uscita della scuola stessa,

I sottotenenti di artiglieria e genio provenienti dall'accademia militare che superarono gli esami finali della rispettiva scuola di applicazione nella prima sessione avranno ad ogni modo la precedenza come tenenti su quelli delle armi stesse di altra provenienza.

Art. 6.

Il limite minimo di età per la nomina a sottotenente è stabilito fino al 31 dicembre 1916 al compimento del 18° anno di età.

I sottotenenti del corpo di amministrazione in servizio attivo permanente saranno reclutati per 1/4 dai marescialli delle varie armi con almeno un anno di grado e per 3/4 dai sottotenenti di complemento dei corpi amministrativi (ruoli di commissariato, sussistenza e amministrazione) provvisti di licenza liceale, d'istituto tecnico o di titoli di studio equipollenti.

La deficienza dei concorrenti idonei di uno dei due rami di reclutamento andrà a vantaggio dell'esuberanza che fosse per verificarsi nell'altro.

Tanto i marescialli quanto i sottotenenti di complemento dovranno, con le norme che saranno stabilite dal Ministero della guerra compiere un periodo di esperimento presso i corpi e superare un apposito esame di coltura amministrativa contabile.

Art. 7.

Tutte le disposizioni di cui sopra avranno vigore dal 31 dicembre 1914.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **14.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Pubblicazione dello specchio n 22. — Caricamento del generatore di ossigeno ed istruzione sommaria sul suo impiego.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 gennaio 1915.

Con la data dicembre 1914 è stato pubblicato lo specchio n. 22 — Caricamento del generatore d'ossigeno ed istruzione sommaria sul suo impiego.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari provvederà per la distribuzione gratuita di detto specchio ai comandi ed uffici sotto indicati nella quantità per ognuno segnata:

Al comando del corpo di stato maggiore . . .	copie	16
Ad ogni comando di corpo d'armata	»	1
Ad ogni comando di divisione territoriale . . .	»	1
All'ispettorato di sanità militare	»	3
Ad ogni direzione di sanità militare	»	1
Ad ogni ospedale militare.	»	2
Alla farmacia centrale militare	»	5
Alla scuola d'applicazione di sanità militare . .	»	3

Le amministrazioni che hanno in distribuzione generatori d'ossigeno richiederanno al predetto ufficio di personali militari vari le copie ad essi occorrenti in ragione di una per ogni generatore di ossigeno e le sostituiranno al caricamento ed istruzione manoscritta che al presente trovansi nei generatori stessi.

Le copie manoscritte saranno distrutte. Fatta la distribuzione, il menzionato ufficio di personali militari vari conserverà le copie esuberanti per eventuali bisogni ed in attesa di successive disposizioni. *Il Ministro* — ZUPELLI.

N. **15.** STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1 col quale è concessa una indennità giornaliera per servizi collettivi fuori della sede ordinaria.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 gennaio 1915 (1).

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

(1) Le somme vanno conteggiate a carico del capitolo 49 del bilancio « Indennità e spese pei viaggi e servizi collettivi ed isolati, ecc. ».

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, per l'esercizio provvisorio del primo semestre dell'anno finanziario 1914-915;

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, che proroga le disposizioni della legge suddetta anche nel secondo semestre 1914-915, sino a quando i singoli stati di previsione non siano stati approvati per legge;

Visto il R. decreto 1° novembre 1914, n. 1205, col quale è concessa una indennità speciale di accantonamento agli ufficiali in distaccamento eventuale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È stabilita un'indennità giornaliera per gli ufficiali in servizio attivo permanente o richiamati dal congedo, destinati in servizio collettivo fuori della sede ordinaria. Tale indennità è della misura seguente:

Ufficiale generale	L.	10,00
Colonnello; tenente colonnello comandante di corpo o capo di servizio	»	7,00
Tenente colonnello e maggiore	»	6,00
Capitano	»	5,00
Tenente, sottotenente e maestro direttore di banda	»	3,50

Art. 2.

L'indennità spetta:

a) agli ufficiali dei distaccamenti eventuali di corpi già esistenti;

b) agli ufficiali destinati a comandi, direzioni, uffici, corpi, servizi (e loro distaccamenti) costituiti dopo il 1° agosto 1914.

Art. 3.

Ai sottufficiali di carriera ammogliati ed ai musicanti ammogliati — o che abbiano genitori o fratelli minorenni o sorelle nubili seco loro conviventi ed a loro carico — destinati

fuori della residenza ordinaria presso i corpi, distaccamenti, riparti e comandi, di cui all'art. 2, spetta una indennità giornaliera di lire 2.

Art. 4.

Le indennità stabilite dal presente decreto sostituiscono le normali indennità di marcia e di accantonamento fissate dal R. decreto 19 aprile 1907, n. 201. Esse non sono neppure cumulabili con l'indennità stabilita con altro Nostro decreto per gli ufficiali richiamati dal congedo fuori della loro residenza abituale.

Sono sospese durante le licenze od altre assenze dal servizio, meno nei giorni di assenza per malattia.

Art. 5.

Le indennità di cui al presente decreto decorrono dal 1° gennaio al 31 marzo 1915.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

N. **16.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n 2 col quale è concessa una indennità giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo — Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, per l'esercizio provvisorio del primo semestre dell'anno finanziario 1914 915;

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, che proroga le disposizioni della legge suddetta anche nel secondo semestre 1914-15, sino a quando i singoli stati di previsione non siano stati approvati per legge;

Visto il R. decreto 1° novembre 1914, n. 1206, col quale è concessa una indennità giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo dal 1° agosto al 31 dicembre 1914;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concreto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali richiamati dal congedo hanno diritto, con le norme di cui agli articoli seguenti, ad una indennità giornaliera nella misura sotto indicata:

Ufficiale generale	L.	10,00
Colonnello; tenente colonnello comandante di corpo o capo servizio	»	7,00
Tenente colonnello e maggiore	»	6,00
Capitano	»	5,00
Tenente, sottotenente e maestro direttore di banda	»	3,50

Art. 2.

L'indennità di cui all'articolo precedente spetta:

a) agli ufficiali della posizione ausiliaria richiamati in servizio d'autorità;

b) agli ufficiali di complemento che volontariamente hanno assunto od assumono servizio senza esservi obbligati per fatto di leva o per richiamo della propria classe;

c) agli ufficiali di complemento richiamati d'autorità senza che sia pure richiamata la truppa della classe cui appartengono. Nel caso, però, di richiamo della truppa, l'indennità è sospesa per tutto il periodo del richiamo;

d) agli ufficiali di riserva richiamati in servizio a domanda. Essi, però, non potranno, in ogni modo, percepire, per effetto di questa indennità, assegni complessivi (compresa la pensione) superiori a quelli degli ufficiali richiamati dalla posizione ausi-

siliaria di pari grado ed anzianità. Al caso, quindi, la indennità stessa non è dovuta o è ridotta in modo da pareggiare le competenze.

Art. 3.

L'indennità è dovuta solo quando gli ufficiali sopra indicati siano destinati a prestar servizio in sede diversa da quella in cui avevano la residenza abituale al momento del richiamo, risultante regolarmente presso le autorità dalle quali dipendevano alla data del richiamo stesso.

Art 4

L'indennità decorre dal 1° gennaio al 31 marzo 1915 ed è dovuta agli ufficiali richiamati dal congedo dal 1° agosto 1914 in poi.

Agli ufficiali di cui al comma *c*) dell'articolo 2, però, spetta anche per il periodo dal 1° agosto al '31 dicembre 1914, ed i subalterni hanno inoltre diritto per tale periodo all'indennità giornaliera di lire 5, anzichè a quella di lire 3,50.

Art. 5.

L'indennità non spetta agli ufficiali in congedo ammessi a prestare servizio senza assegni. Se però sono destinati in sede diversa da quella da loro richiesta, l'indennità è loro dovuta.

È sospesa durante le licenze od altre assenze dal servizio, meno nei giorni di assenza per malattia.

Non può essere cumulata con le indennità di trasferta.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

Disposizioni esecutive.

1. Saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni esecutive inserte nella circolare 547-1914.

2. Dovendo l'indennità giornaliera per gli ufficiali menzionati nel comma *c*) dell'articolo 2 decorrere dal 1° agosto 1914, pel pagamento degli arretrati fino al 31 dicembre successivo, si terrà presente che l'importo dell'indennità è soggetto all'imposta di ricchezza mobile del 7,50 % e della addizionale del 2 % e che l'addizionale va conteggiata separatamente dall'imposta ordinaria (§ 10 della circolare 660 del 1914).

3. Le somme vanno conteggiate a carico del capitolo 49 del bilancio: « *Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati, ecc.* ».

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **17**. — PENSIONI. — **Compilazione della dichiarazione di cessazione dal servizio e degli assegni per la liquidazione della pensione, mod. 157**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 gennaio 1915.

Affinchè dalla *dichiarazione* di cessazione dal servizio e degli assegni per la liquidazione della pensione, mod. 157, possa la Corte dei conti ricavare i dati necessari per la liquidazione della pensione secondo le norme delle leggi 6 luglio 1911 nn. 683 e 690, occorre che dalla medesima risulti l'assegno goduto dai sottufficiali nel 20° e nell'ultimo anno di servizio e pei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali quello goduto nel 20° e nell'ultimo anno di servizio non oltre il 25°.

L'annualità d'assegno da calcolarsi pei detti anni deve però rappresentare l'importo di 365 giornate di intero assegno effettivamente percepito; conseguentemente quando un militare per una ragione qualsiasi non abbia fruito durante il 20° e l'ultimo anno di servizio (25° pei carabinieri) l'intero assegno, dovrà l'annualità essere retrodata di tanti giorni quanti ne occorrono per completare le 365 giornate da calcolarsi.

Siccome non sarebbe sempre possibile ai corpi, all'atto della cessazione dal servizio dei militari di cui trattasi, di ricavare dai documenti amministrativi che sono presso di loro, le variazioni riguardanti l'assegno goduto nel 20° anno di servizio (e pei carabinieri anche nel 25°), il Ministero determina che per ognuno dei militari stessi appena entra nel 19° anno di servizio sia preparata la dichiarazione mod. 157 che dovrà essere tenuta al corrente di tutte le variazioni riguardanti perdita, riduzione, riacquisto o modificazione dell'assegno, fino al termine del servizio (pei carabinieri fino al 25° anno).

Le dichiarazioni mod. 157 saranno impiantate e tenute al corrente dalla sezione matricola, per essere poi chiuse e completate allorchè dovranno essere fatte tenere al Ministero per la liquidazione della pensione.

In attesa che il relativo stampato venga opportunamente modificato, le variazioni riguardanti perdita, riduzione, riacquisto o modificazione dell'assegno, saranno registrate nella seconda pagina dell'attuale modello.

Le variazioni riguardanti i militari attualmente in servizio già entrati nel 19° anno di servizio saranno ricavate dai fogli matricolari, ruolini tascabili, registri delle licenze, ecc. ecc.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **18.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazioni dei comuni alle truppe.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 gennaio 1915.

Nell'elenco dei comuni del territorio Veneto e Mantovano, di cui all'allegato *G* della istruzione per l'esecuzione del R. decreto 26 marzo 1899, n. 155 (*Atto* 104 del 1899) deve aggiungersi il comune di Tarcento (Udine) nel quale il reddito medio mensile di una camera abitabile, fornita di mobili, raggiunge le lire otto.

Quindi d'ora innanzi saranno corrisposti al comune di Tarcento per gli alloggi completi, che eventualmente fornirà agli ufficiali, i compensi stabiliti dall'allegato *E* alla istruzione, pei comuni del territorio Veneto e Mantovano ascritti alla 1ª classe.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **19.** — CONCORSI — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Reclutamento di sottotenenti di amministrazione in servizio effettivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 gennaio 1915.

In applicazione dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1914, n. 1431 è indetto un concorso tra i marescialli delle varie armi, con almeno un anno di grado, ed i sottotenenti di complemento dei corpi amministrativi (ruoli di commissariato, di sussistenza e d'amministrazione) provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico o di titoli di studi equipollenti, per la nomina di 160 sottotenenti d'amministrazione in servizio effettivo permanente.

Sottotenenti di complemento dei corpi amministrativi.

I concorrenti, oltre a possedere i requisiti richiesti dall'art. 2 della legge n. 601 dell'8 giugno 1913, portante modificazione alla legge sull'avanzamento nel R. esercito, dovranno :

a) essere celibi o vedovi senza prole, e, se ammogliati, aver superato il 25° anno di età ;

b) non aver superato il 27° anno di età al 1° gennaio 1915.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo di lire 1, dovrà essere indirizzata al Ministero della guerra e presentata non più tardi del 30 corrente al comando del distretto cui l'aspirante è effettivo, e, se in servizio temporaneo, al comando di corpo, alla direzione od ufficio da cui dipende.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti :

a) estratto dell'atto di nascita ;

b) certificato di stato libero, e, se ammogliato, certificato di matrimonio ;

c) licenza originale di liceo o d' istituto tecnico o titolo equipollente.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovranno essere debitamente legalizzati.

I comandi, le direzioni e gli uffici vari, accertata la regolarità delle domande e dei relativi documenti, vi daranno corso, unendovi copia dello stato di servizio.

Le autorità gerarchiche dovranno esplicitamente dichiarare se l'aspirante sia meritevole di essere ammesso al concorso.

I comandi di corpo d'armata trasmetteranno le domande al Ministero entro il 10 febbraio prossimo, con un riepilogo conforme al seguente modello:

..... corpo d'armata.

Distretto di residenza	Se in servizio o in congedo	Cognome e nome	Titolo di studio	Data di nascita	Stato civile	Parere

I sottotenenti in congedo ammessi al concorso saranno richiamati in servizio.

Sul *giornale militare ufficiale* saranno pubblicati i nomi di tutti gli ammessi al concorso, i quali dovranno compiere presso i corpi un periodo di esperimento della durata di 5 mesi.

Al termine dell'esperimento le commissioni di avanzamento dovranno deliberare sull'idoneità dei candidati per la nomina a sottotenente effettivo.

I relativi specchi di proposta, corredati da un rapporto informativo sul servizio prestato da ciascun aspirante, dovranno essere trasmessi per via gerarchica al Ministero.

I giudicati idonei dovranno subire, presso l'ispettorato dei servizi di commissariato, un esame di cultura amministrativa contabile, secondo i programmi che saranno prossimamente pubblicati sul *giornale militare ufficiale*

In relazione al risultato degli esami ed alla anzianità dei sottotenenti, verrà stabilita una graduatoria di merito per la successione secondo la quale i concorrenti potranno essere nominati in conseguenza delle vacanze esistenti nel ruolo d'amministrazione.

I richiamati dal congedo che fossero giudicati non idonei, o che durante l'esperimento non fossero, per incapacità o per condotta, ritenuti meritevoli di conseguire la nomina a sottotenente effettivo, saranno senz'altro ricollocati in congedo.

Marescialli delle varie armi.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 1, dovrà essere indirizzata al Ministero della guerra e presentata, non più tardi del 30 corrente, al comando del corpo, corredata dall'estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato.

Gli aspiranti non devono aver superato, al 1° gennaio 1915, il 35° anno di età.

I comandi di corpo uniranno alla domanda i seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare.

b) copia del foglio caratteristico,

c) verbale della commissione d'avanzamento sull'idoneità del candidato per l'ammissione al concorso.

Le autorità gerarchiche esprimeranno, in foglio a parte, il loro parere per ciascun candidato.

Le domande coi documenti predetti dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 10 febbraio prossimo.

Verranno pubblicati sul *giornale militare ufficiale* i nomi dei marescialli ammessi al concorso, i quali dovranno compiere un periodo di esperimento della durata di 5 mesi presso i corpi ai quali verranno assegnati dal Ministero.

Al termine dell'esperimento, i candidati che riporteranno voto favorevole dalle competenti commissioni d'avanzamento verranno sottoposti ad un esame di coltura amministrativa contabile presso l'ispettorato dei servizi di commissariato militare, in base ai programmi che saranno prossimamente pubblicati sul *giornale militare ufficiale*.

In relazione al risultato degli esami, ed all'anzianità dei marescialli, verrà stabilita una graduatoria di merito, per la successione secondo la quale i candidati potranno essere nominati in conseguenza delle vacanze esistenti nel ruolo d'amministrazione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **20.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 7 gennaio 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento per l'applicazione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 18 giugno 1914, n. 551 che contiene provvedimenti riguardanti gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli assistenti del genio militare;

Visto il regolamento per il personale degli assistenti del genio approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

DECRETA:

1. È indetto un esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.

2. Tale esame avrà luogo presso la direzione del genio di Roma, e vi saranno ammessi i sottufficiali che, trovandosi nelle condizioni volute, abbiano fatto domanda di tale impiego a senso della circolare n. 640 del 15 dicembre 1914.

3. La commissione esaminatrice viene nominata dal Ministero, ed è composta di un maggiore del genio, presidente, di due capitani del genio e di due primi ragionieri del genio, membri.

4. L'esame preliminare consiste in prove scritte e orali, in base ai programmi allegati al presente decreto.

5. Nello svolgimento degli esami si osserveranno le norme stabilite dagli art. 5, 6, 7 e 9 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e dagli art. 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento speciale per gli assistenti del genio.

6. I sottufficiali che supereranno l'esame preliminare saranno ammessi al corso teorico-pratico che verrà effettuato presso la direzione del genio di Roma e presso la scuola per gli allievi assistenti ai lavori edilizi nella capitale.

7. Al termine del corso teorico pratico i sottufficiali subiranno un nuovo esame, e gli idonei verranno inviati presso gli uffici del genio militare per compiervi l'esperimento prescritto dall'art. 21 del regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali. Coloro che anche quest'ultimo esperimento avranno compiuto con profitto, saranno nominati assistenti del genio di ultima classe, secondo l'ordine con cui sono inscritti fra gli aspiranti a tale impiego.

Roma, 7 gennaio 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

PROGRAMMA

dell'esame preliminare pei sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.

MATERIE D'ESAME	Numero d'ordine del programma	Scritto o verbale	Durata dell'esame (ore)
Composizione italiana e calligrafia. . .	1	Scritto	4
Disegno geometrico ed architettonico. .	2	»	6
Matematica elementare.	3	Orale	0,20′
Elementi di topografia	4	»	0,20′
Nozioni sui materiali da costruzione. .	5	»	0,20′

PROGRAMMA N. 1

Composizione italiana e calligrafia.

I candidati svolgeranno un tema semplice sotto forma di lettera o di rapporto.

Nel voto sarà tenuto anche conto della calligrafia.

PROGRAMMA N. 2.

Disegno.

I candidati dovranno disegnare a matita la pianta, oppure la sezione di un fabbricato semplice riducendola in una scala differente da quella del tema d'esame.

PROGRAMMA N. 3.

Matematica elementare.

1. Aritmetica. — Le prime quattro operazioni sui numeri interi e decimali e sulle frazioni ordinarie. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice..

2. Geometria piana. — Definizione delle principali figure geometriche piane. Misura degli angoli. Misura delle aree delle figure piane.

3. Geometria solida. — Definizione dei principali corpi geometrici. Regole pratiche per valutare la loro superficie ed i loro volumi.

PROGRAMMA N. 4.

Elementi di topografia.

1. Filo a piombo. — Archipenzolo, rettifiche ed uso. Allineamenti e mezzi per determinarli.

2. Misura diretta delle distanze colle canne metriche.

3. Squadro agrimensorio. — Requisiti. Prove. Problemi pratici risolti collo squadro agrimensorio.

4. Squadro graduato con bussola. Suo impiego nella misura degli angoli.

5. Differenza di livello fra due punti. Pendenza di una retta o di un piano.

6. Livello a tubi comunicanti. Livello a bolla d'aria. Livellazione semplice. Livellazione composta.

PROGRAMMA N. 5.

Nozioni sui materiali da costruzione.

1. Legnami. — Requisiti generali del legname per essere atto ai lavori di costruzione. Qualità e classificazione dei legnami più usati in Italia pei lavori di costruzione. Usi speciali di ciascuna qualità. Lavorazione dei legnami.

2. Pietren aturali. — Loro classificazione. Loro usi comuni. Caratteri dai quali si riconoscono i difetti delle pietre. Lavorazione delle pietre.

3. Pietre artificiali. — Laterizi. Loro forme e dimensioni più comuni. Difetti dei laterizi.

4. Gesso. — Come se ne conosce la bontà. Come si riduce in polvere la pietra di gesso. Modo di impiegarlo. Suoi usi principali.

5. Calce. — Contrassegni per giudicare se la pietra è calcinata a giusto punto. Calce viva Sua estinsione. I imite di tempo oltre il quale la calce spenta non può essere impiegata. Calci comuni e calci idrauliche: loro proprietà, caratteri che distinguono le une dalle altre.

6. Arena. — Distinsione delle arene. Loro qualità. Modo di accertarne la purezza.

7. Pozzolana. — Sue proprietà ed uso. Caratteri dai quali si può conoscerne la bontà.

8. Malte. — Malte comuni. Malte idrauliche. Natura e proporzioni dei componenti. Loro usi. Modo di impastare le malte.

9. Cementi. — Loro proprietà. Modo di usarli. Composizione dei calcestruzzi.

10. Asfalti. — Modo di preparazione e di applicazione ai vari usi degli asfalti.

11. Materiali ferrei — Ferro. Ghisa. Acciaio. Loro proprietà. Forme dei materiali ferrei da costruzione.

12. Tinte e vernici. — Coloritura dei muri.

13. Delle funi. — Unione delle funi, loro resistenza, nodi, fibbie e corone. Impiego delle funi nelle unioni dei legnami.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **21.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 gennaio 1915.

Con riserva di provvedere alla ristampa del regolamento di disciplina militare per il R. esercito, per apportarvi tutte le modificazioni rese necessarie dalla pubblicazione già avvenuta del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, del regolamento di istruzione, ecc., si è pubblicato un terzo fascicoletto di aggiunte e varianti al regolamento di disciplina predetto.

La distribuzione di tale fascicoletto ai comandi, corpi, uffici, ecc., sarà fatta per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, in base allo specchio annesso alla circolare 38 del *giornale militare* 1913, meno per quanto riguarda le truppe coloniali, i comandi delle quali faranno direttamente richiesta a questo Ministero (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) del numero di copie loro occorrente.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 20.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **22.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Appendice all'Istruzione sul materiale e sulle munizioni da 75 mod. 1906 e da 75 mod. 1912 per l'artiglieria da campagna ed a cavallo (testo e tavole).** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 7 gennaio 1915.

È stata pubblicata la suddetta appendice.

Essa è costituita da due volumi, contenenti l'uno il testo, e l'altro le tavole, e sarà distribuita, dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari nel modo indicato nella circolare n. 140 del *giornale militare* anno 1912.

Inoltre i reggimenti d'artiglieria invieranno al Ministero (Segretariato generale — Divisione stato maggiore — Sezione 2ª) la richiesta in triplice copia, del numero di esemplari loro occorrenti per le dotazioni dei comandi e reparti di milizia mobile e dei servizii, che debbono costituire in caso di mobilitazione.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 94.

Il prezzo del testo è di L. 0,35, e quello delle tavole è di L. 0,45.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **23.** — *PUBBLICAZIONI MILITARI.* — **5ª Serie di aggiunte e varianti all'appendice 1ª alla Istruzione sul servizio delle batterie da costa.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 7 gennaio 1915.

È stato pubblicato il suddetto fascicolo di aggiunte e varianti.

I corpi, comandi ed uffici interessati richiederanno il numero di copie loro occorrenti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Prezzo del fascicolo L. 0,05.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **24.** — RECLUTAMENTO. — **Istruzione per l'applicazione del R. decreto n. 1428 del 31 dicembre 1914 che concede amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 7 gennaio 1915.

Renitenti ed omessi di leva nati anteriormente al 1° gennaio 1877.

§ 1. I renitenti e gli omessi nati anteriormente al 1° gennaio 1877, tanto se residenti nel Regno, quanto se residenti all'estero, non saranno ricercati per il reato loro imputato.

I renitenti nati negli anni suddetti saranno a cura dei prefetti e dei sottoprefetti cancellati dalle liste generali e parziali dei renitenti (modelli 58 e 59 del regolamento sul reclutamento) qualora non siano stati deferiti all'autorità giudiziaria.

§ 2. Se taluno di essi sia stato già deferito all'autorità giudiziaria, e non abbia ancora riportato condanna, sarà dal prefetto o sottoprefetto dato in nota all'autorità medesima che, ai termini del § 642 del regolamento sul reclutamento, deve pronunziarsi sul di lui conto, perchè possa essere emessa la declaratoria d'ammissione all'amnistia.

Qualora sia stato condannato, dovrà invece esser dato in nota al procuratore generale del Re presso la competente Corte di appello, cui in tal caso spetta di promuovere la declaratoria di ammissione all'amnistia.

§ 3. I prefetti e i sottoprefetti provvederanno perchè sia eseguito un accurato spoglio di tutte le liste generali dei renitenti del rispettivo circondario e perchè siano dalle medesime senza altro cancellati i renitenti nati negli anni 1876 e

precedenti, i quali, per qualsiasi ragione, siano stati compresi in liste di classi successive e siano poi stati dichiarati renitenti.

Renitenti nati negli anni dal 1877 al 1894 incluso che siansi già costituiti alle autorità del Regno o che si presentano al consiglio di leva

§ 4. I renitenti residenti in Italia o rimpatriati dall'estero, i quali alla data del R. decreto di amnistia del 31 dicembre 1914 siano stati già denunziati all'autorità giudiziaria per il relativo giudizio o siano stati condannati, saranno dai prefetti o dai sottoprefetti dati subito in nota all'autorità giudiziaria competente, con le norme del precedente § 2, affinchè pronunci la declaratoria d'ammissione all'amnistia.

§ 5. I renitenti che furono già arruolati in 1ª categoria, saranno, di mano in mano che vengono ammessi all'amnistia, dati in nota dai prefetti e dai sottoprefetti al comandante del distretto militare competente, perchè ne prenda nota sui ruoli e sui relativi fogli matricolari, e perchè, nel caso fossero stati condannati, non venga poi fatta in ordine ad essi al procuratore del Re la comunicazione di cui al § 658 del regolamento sul reclutamento, allorquando saranno licenziati dalle armi.

§ 6. I renitenti che, presentatisi od arrestati, siansi già costituiti e che non siano stati ancora denunziati come tali all'autorità giudiziaria, o che si presentino ai consigli di leva, non più tardi del 31 marzo 1915, se residenti nel Regno, e non più tardi del 31 maggio 1915, se reduci dall'estero, saranno subito sottoposti all'esame personale ed arruolamento dal rispettivo consiglio di leva, che, ove occorra, sarà riunito in seduta straordinaria.

Se risulteranno idonei al servizio militare, saranno arruolati nella categoria che loro spetta, e, se nella prima categoria ed appartengano a classi posteriori a quella del 1876, saranno subito avviati alle armi per compiere la ferma loro spettante, a senso dell'art. 143 della legge sul reclutamento

Se invece risulteranno inabili, saranno riformati, o anche, ove ne sia il caso, mandati rivedibili alla leva successiva.

§ 7. I prefetti e sottoprefetti quindi si atterranno alle seguenti prescrizioni:

a) se si tratti di renitenti i quali non siano reduci dall'estero, qualunque sia la decisione pronunciata sul loro conto

dal rispettivo consiglio di leva, li deferiranno al procuratore del Re con l'indicazione del giorno in cui essi si sono presentati o furono arrestati, affinchè sia promossa la declaratoria d'ammissione all'amnistia;

b) se invece si tratti di renitenti reduci dall'estero, li deferiranno al procuratore del Re soltanto nel caso che siano stati arruolati in 1ª categoria: provvederanno invece per la cancellazione in via amministrativa della nota di renitenza, ai sensi del § 76 dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero, se siano dichiarati rivedibili o riformati o se siano assegnati alla 2ª o alla 3ª categoria, o se, osservato a loro riguardo il disposto del § 122 della predetta Istruzione, venga loro concessa dal Ministero della guerra la dispensa provvisoria al servizio.

Renitenti residenti all'estero nati negli anni dal 1877 al 1894 incluso.

§ 8. I renitenti residenti all'estero che provino presso l'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono di trovarsi in una delle condizioni previste dal § 76 dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero, saranno ammessi a regolare la loro posizione nei modi prescritti dal citato paragrafo, e la nota di renitenza figurante a loro carico sarà dai consigli di leva cancellata in via amministrativa, senza che occorra di deferirli all'autorità giudiziaria per la declaratoria di ammissione all'amnistia

§ 9. I renitenti residenti all'estero i quali non si trovino in alcuna delle condizioni menzionate nel precedente § 8, e che debbano essere arruolati in 1ª categoria, potranno essere ammessi all'amnistia, se si trovino in una delle condizioni seguenti:

1° quando chiedano alle autorità diplomatiche e consolari non più tardi del 31 maggio 1915 di farsi surrogare da un fratello residente all'estero o nel Regno: nel qual caso le autorità diplomatiche e consolari si atterranno alle disposizioni del capo XIII della Istruzione suddetta pel servizio della leva all'estero;

2° quando chiedano alle autorità predette, non più tardi del 31 marzo 1915, di essere ammessi al ritardo del servizio quali studenti di università straniere o di istituti assimilati alle università o (se residenti nella Colonia Eritrea) quali allievi missionari, ovvero in qualità di volontari di un anno ai termini degli articoli 109, 110 e 105 della legge sul recluta-

mento. Tale ritardo potrà essere loro concesso fino al 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui compiono il ventesimosesto di età. In tali casi le autorità medesime provvedono con le norme dettate dai capi XI e XII dell'istruzione citata, avvertendo che, prima di ammettere gli aspiranti al ritardo del servizio al compimento delle relative pratiche si dovrà procedere al loro arruolamento in 1ª categoria.

§ 10. Dei provvedimenti presi in conformità del precedente § 9, le autorità predette informeranno subito i prefetti e i sottoprefetti, oppure, quando sia prescritto, il Ministero della guerra, indicando il giorno in cui ebbe luogo la presentazione del renitente aspirante all'amnistia. Tanto il Ministero quanto i prefetti ed i sottoprefetti, dopo aver compiute le pratiche di propria competenza, deferiranno all'autorità giudiziaria il renitente perchè sia ammesso all'amnistia e ne informeranno poi l'interessato per mezzo dell'autorità consolare, nonchè il comando del distretto militare competente.

§ 11. I renitenti che devono essere arruolati in 1ª categoria con obbligo di compiere la ferma loro spettante e che non possono regolare la loro posizione nei modi previsti dai precedenti §§ 8 e 9, potranno essere ammessi all'amnistia soltanto nel caso che si presentino personalmente al consiglio di leva entro il 31 maggio 1915.

Perciò rispetto a questi ultimi renitenti le autorità diplomatiche e consolari si asterranno dal pronunciare la decisione di arruolamento in 1ª categoria, e si limiteranno a rilasciare loro il foglio di via obbligatorio mod. n. 65 del regolamento sul reclutamento, e ad avvertirli che per fruire dell'amnistia dovranno presentarsi alle autorità del Regno non più tardi del 31 maggio 1915

I prefetti e sottoprefetti provvederanno riguardo ai renitenti suddetti nel modo indicato dalla lettera *b*) del precedente § 7.

Omessi nati negli anni dal 1877 al 1894 incluso.

§ 12. Le disposizioni contenute nei precedenti paragrafi e relative ai renitenti di leva nati negli anni dal 1877 al 1894 incluso, debbono essere in tutto applicate agli individui nati nei detti anni, ai quali, perchè colpevoli di essersi sottratti alla leva, sarebbe applicabile il disposto degli articoli 136 e 137 della legge sul reclutamento, e che per essere ammessi all'amnistia facciano le pratiche medesime prescritte per i renitenti suddetti.

Militari incorsi nel reato di diserzione semplice e mancanti alla chiamata alle armi per istruzione

MILITARI NATI PRECEDENTEMENTE AL 1° GENNAIO 1877.

§ 13. I comandanti di distretto compileranno e trasmetteranno al competente avvocato fiscale militare una nota dei militari appartenenti al distretto nati antecedentemente al 1° gennaio 1877, i quali siano incorsi nel reato di diserzione semplice per aver abbandonato il corpo, o per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, o per eventualità, ovvero siano incorsi nel reato di mancanza alla chiamata alle armi per istruzione, anteriormente alla data del R. decreto del 31 dicembre 1914.

I comandanti medesimi inscriveranno poi nella matricola dei predetti militari la variazione riguardante la loro ammissione all'amnistia, con la indicazione della data della relativa declaratoria.

MILITARI NATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1876.

§ 14. Riguardo ai militari nati dopo il 31 dicembre 1876 e che anteriormente al 31 dicembre 1914 siano incorsi nel reato di diserzione semplice o per aver abbandonato il corpo, o per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, o per eventualità, ovvero che siano incorsi nel reato di mancanza alla chiamata alle armi per istruzione, i quali alla data suddetta, presentatisi od arrestati, siansi già costituiti alla autorità militare, i comandanti di corpo e di distretto avvertiranno il competente avvocato fiscale militare affinchè promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia, e, se del caso, anche l'ordine di rilascio per coloro i quali fossero stati condannati o siano tuttora sotto giudizio, disponendo altresì, ove già non sia stato fatto, per l'assegnazione ad un corpo di coloro che abbiano obblighi di ferma sotto le armi.

Si avverte che questi ultimi debbono essere trasferiti di classe, giusta il disposto del § 859 del regolamento sul reclutamento, se l'interruzione di servizio, cui andarono soggetti, superi i 150 giorni.

§ 15. I militari incorsi nel reato di diserzione semplice per aver abbandonato il corpo o per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, che, risiedendo all'estero, siano o si ritengano inabili al

servizio militare, potranno chiedere non più tardi del 31 maggio 1915 di essere sottoposti a visita ai termini dei §§ 178 e seguenti della istruzione per il servizio della leva all'estero, per gli eventuali provvedimenti di rassegna.

§ 16. I comandanti di corpo e di distretto, ricevuti i relativi verbali, ed accertatisi che i militari suddetti abbiano iniziato le pratiche relative non più tardi del 31 maggio 1915, promuoveranno i prescritti provvedimenti di rassegna; in seguito ai quali, se i militari stessi saranno confermati inabili, li deferiranno alla competente autorità giudiziaria militare per l'ammissione all'amnistia, e ne informeranno poi gli interessati per mezzo dell'autorità consolare competente.

§ 17. I militari incorsi nel reato di diserzione semplice per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, e che risiedono all'estero, potranno regolare la loro posizione all'estero non più tardi del 31 maggio 1915 nei seguenti casi;

a) se si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 90 e 96 della legge sul reclutamento per aver diritto alla dispensa provvisoria;

b) quando chiedano in via di ricorso l'assegnazione o il passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria;

c) quando chiedano la surrogazione con un fratello residente all'estero o nel Regno; oppure chiedano, non più tardi del 31 marzo 1915, l'ammissione al ritardo del servizio quali studenti di università o di istituti assimilati e anche in qualità di volontari di un anno.

§ 18. Le autorità diplomatiche e consolari informeranno subito dei provvedimenti presi in conformità del precedente paragrafo i comandi dei distretti militari, oppure quando sia prescritto, il Ministero della guerra, trasmettendo in pari tempo i relativi documenti, ed indicando sempre la data dell'avvenuta presentazione dei militari interessati.

Tanto il Ministero quanto i comandi di distretto militare, dopo aver compiuto le pratiche di loro competenza, deferiranno i detti militari alla competente autorità giudiziaria militare per l'ammissione all'amnistia; e ne informeranno poi gli interessati per mezzo dell'autorità consolare competente.

§ 19. I militari incorsi nel reato di diserzione semplice per aver abbandonato il corpo o per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, che, risiedendo all'estero, non siano in grado di regolare la loro posizione in veruno dei modi rispettivamente pre-

visti dai precedenti §§ 15, 16 e 17, per godere dell'amnistia, dovranno presentarsi al proprio corpo o distretto di leva non più tardi del 31 maggio 1915 per completare o compiere la ferma sotto le armi; avvertendo che anche per costoro si deve tener presente l'avvertenza fatta al precedente § 14 per quanto riguarda l'eventuale trasferimento di classe.

In tal caso essi saranno deferiti subito alla competente autorità giudiziaria militare per l'ammissione all'amnistia.

§ 20. I militari incorsi nel reato di diserzione semplice per non aver risposto alla chiamata alle armi per eventualità, e i militari incorsi nel reato di mancanza alla chiamata alle armi per istruzione, i quali, trovandosi all'estero, desiderino di regolare la loro posizione e di fruire dell'amnistia, senza rientrare nel Regno, dovranno chiedere non più tardi del 31 maggio 1915, per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare del luogo di loro residenza, al comandante del rispettivo distretto militare il *nulla osta* per rimanere all'estero.

Quelli che sono o si ritengono inabili, potranno anche chiedere di essere ammessi a visita, analogamente al disposto dal precedente § 15 agli effetti della rassegna.

Il comandante del distretto militare, per mezzo delle stesse autorità diplomatiche e consolari, farà pervenire il *nulla osta* a coloro che lo avranno richiesto, ancorchè appartengano a classi che abbiano già fatto passaggio alla milizia territoriale, oppure, secondo dei casi, provvederà perchè siano compiute le pratiche di rassegna, a mente dei §§ 178 e seguenti dell'istruzione per il servizio della leva all'estero; quindi deferirà i detti militari all'autorità giudiziaria militare competente per l'ammissione all'amnistia, e provvederà poi per le necessarie partecipazioni agli interessati, nonchè per le relative annotazioni sulla matricola e sui registri dei disertori.

I signori prefetti e sottoprefetti, i regi agenti diplomatici e consolari si compiaceranno di accusare ricevuta della presente circolare.

I regi agenti predetti inoltre sono pregati di dare alla circolare stessa, coi mezzi che hanno a propria disposizione, la maggior diffusione possibile, e ciò per porre gli interessati in grado di fruire dell'amnistia nei limiti di tempo consentiti.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 6, anno 1915, pag. 14, n. 2, lettera b) *dopo la parola*: fisico matematica, *aggiungasi*: commercio e ragioneria.

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**

(3986) Roma, 1945 — Tp. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 3ª — 1915 — 16 gennaio

1914 AGOSTO 1. – N. 35. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 1223, concernente il trattamento spettante agli ufficiali dipendenti dall'istituto geografico militare, incaricati dei rilievi topografici in Libia, nei casi di missioni e trasporti *Pag.* 60

1914 NOVEMBRE 12. – » 36. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. decreto n. 1424, che apporta aggiunte e varianti al «Regolamento di servizio in guerra — parte II — servizio postale». . . . . » 61

12. – » 37. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. decreto n. 1425, che apporta aggiunte e varianti al «Regolamento di servizio in guerra — parte II — servizio delle intendenze — servizio telegrafico». . » 63

1914 DICEMBRE 19. – » 38. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorso a posti di capitecnici di artiglieria e genio di 4ª classe. . . . . » 67

» 31. – » 39. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1436 per condono e riduzione di punizioni a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina. . . . . » 95

1915 GENNAIO 9. – » 30. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPELLETTILI. — Guinzaglio nella bardatura da cavalleria per cinghioni da cartucce . . . . . » 97

» 9. – » 31. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — Pubblicazione della 1ª serie di aggiunte e varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno . . . . . » 97

» 9. – » 32. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da fortezza . . . . . » 97

» 11. – » 33. — ISTRUZIONE ED ESERCITAZIONI MILITARI — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali che hanno frequentato il corso di istruzione della scuola centrale d'artiglieria da campagna e da fortezza per la specialità da campagna e da fortezza. . . . . » 98

» 12. – » 34. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa del R. esercito, Edizione 1914 . . . . . » 104

» 12. – » 35. — AVANZAMENTO. — Sessione straordinaria di riparazione, presso la scuola d'applicazione di fanteria, per i sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio attivo permanente, risultati non idonei negli esami degli anni 1912, 1913, 1914. . . . . » 104

1915 GENNAIO 12. – N. 38. – AVANZAMENTO. – Sessione straordinaria di riparazione, presso la Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, per i sottotenenti di complemento d'artiglieria ammessi alla nomina ad ufficiali in servizio attivo permanente, risultati non idonei agli esami dell'anno 1914 . . . . Pag. 107

» 12. – » 37. – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. – Vendita ai maniscalchi militari dei ferri da cavallo e da mulo prodotti dalla scuola di mascalcia . . . » 107

» 12. – » 39. – CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. – Modificazione all'art. 448 del regolamento generale sul servizio postale. . . » 108

» 15. – » 39. – AVANZAMENTO. – Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità e a scelta pei tenenti in servizio permanente dell'arma del genio e del corpo d'amministrazione per l'anno 1915 . . . . . » 108

CIRCOLARE N. 25. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 1223, concernente il trattamento spettante agli ufficiali dipendenti dall'Istituto geografico militare, incaricati dei rilievi topografici in Libia, nei casi di missioni e trasferte.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 2 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc. RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 del R. decreto 5 giugno 1913, n. 798, col quale vengono disciplinate le norme per la scelta degli impiegati civili di ruolo da destinarsi in Tripolitania e in Cirenaica e per il correlativo trattamento economico;

Riconosciuta la necessità di estendere anche agli ufficiali incaricati dei rilievi topografici in Libia il trattamento di cui all'art. 8 di detto R. decreto, affinchè possano trovarsi nelle stesse condizioni di trattamento dei topografi civili che disimpegnano insieme identico servizio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico.

Agli ufficiali dipendenti dall'istituto geografico militare ed incaricati dei rilievi topografici in Libia, verrà applicato il 1° e 2° capoverso dell'art. 8 del R. decreto 5 giugno 1913,

n. 798, riguardante le missioni e le trasferte, salvo che al direttore dei lavori topografici verrà corrisposta l'indennità di lire 12 giornaliere, in luogo di quella che eventualmente potrebbe competergli in base al predetto art. 8.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1914

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
MARTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DARI.

N. **26.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **R. decreto n. 1424, che apporta aggiunte e varianti al « Regolamento di servizio in guerra - parte II - *Servizio postale* ».** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto del 12 luglio 1912, n. 1122, col quale vennero approvate le norme relative al « Servizio in guerra - parte II - Servizi logistici (Servizi delle intendenze e servizi di 1ª linea) » ;

Visto il R. decreto del 28 dicembre 1913, n. 1513, col quale vennero approvate le norme relative al « Servizio in guerra - parte II - Servizio postale » ;

Visto il R. decreto 2 luglio 1914, n. 953. concernente l'equiparazione ai gradi dei militari del R. esercito e della R. marina, del personale appartenente ai corpi e servizi ausiliari; e con riserva di apportare le conseguenti varianti alla tabella annessa al decreto stesso ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i ministri delle poste e telegrafi e del tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti al « Servizio in guerra - parte II - Servizio postale ».

Pagina 11, n. 32, allo specchio *sostituire il seguente:*

Grado militare di assimilazione	CATEGORIE DEGLI IMPIEGATI corrispondenti al grado	Stipendio, non compreso l'assegno personale nè gli aumenti sessennali		Limite di età
		da lire	a lire	
Colonnello . . .	Direttori capi di divisione e qualifiche equivalenti	—	8000	60
Tenente colonnello	Direttori capi di divisione e qualifiche equivalenti	7000	—	60
	Capi sezione e qualifiche equivalenti	—	6000	
Maggiore. . . .	Capi sezione e qualifiche equivalenti	—	5000	55
Capitano. . . .	Primi segretari e qualifiche equivalenti	3000	5000	50
	Segretari e qualifiche equivalenti	—	4000	
	Capi di ufficio.			
Tenente	Segretari e qualifiche equivalenti	2000	3500	50
	Primi ufficiali	3000	4000	
	Capi ufficio		3800	
Sottotenente . .	Ufficiali postali e telegrafici . Ufficiali d'ordine	1500	2700	50
Militari di truppa	Agenti subalterni di ruolo .	1200	2000	50

Disposizione transitoria.

I funzionari sin qui assimilati ad un grado superiore a quello contemplato nella tabella riportata nel precedente articolo conserveranno, fino al 1° marzo 1916, l'assimilazione conferita loro dalla tabella abolita.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI.
RICCIO.
CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ORLANDO.

N. **27.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **R. decreto n. 1425, che apporta aggiunte e varianti al « Regolamento di servizio in guerra — Parte II — Servizio delle intendenze — *Servizio telegrafico* ».** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 22 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto del 5 marzo 1899, n. 114, col quale venne approvato il « Regolamento di servizio in guerra — Parte II — Servizio delle intendenze — *Servizio telegrafico* »;

Visti i Regi decreti del 10 giugno 1906, n. 423, e del 10 dicembre 1908, n. 791, coi quali vennero approvate delle aggiunte e varianti al regolamento medesimo;

Visto il R. decreto del 12 luglio 1912, n. 1122, col quale vennero approvate le norme relative al « Servizio in guerra — Parte II — servizi logistici (servizi delle intendenze e servizi di 1ª linea) »;

Visto il R. decreto del 2 luglio 1914, n. 953, concernente l'equiparazione ai gradi dei militari del R. esercito e della R. marina, del personale appartenente ai corpi e servizi ausiliari; e con riserva di apportare le conseguenti varianti alla tabella annessa al decreto stesso;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i ministri delle poste e telegrafi e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti aggiunte e varianti al « Regolamento di servizio in guerra — Parte II — Servizio delle intendenze — *Servizio telegrafico.*

Pagina 7, n. 9. Allo specchio è *sostituito il seguente:*

Grado militare di assimilazione	CATEGORIE DEGLI IMPIEGATI corrispondenti al grado	Stipendio, non compreso l'assegno personale né gli aumenti sessennali		Limite di età
		da lire	a lire	
Colonnello . . .	Direttori capi di divisione e qualifiche equivalenti	—	8000	60
Ten. colonnello .	Direttori capi di divisione e qualifiche equivalenti	7000	—	60
	Capi sezione e qualifiche equivalenti	—	6000	
Maggiore . . .	Capi sezione e qualifiche equivalenti	—	5000	55
Capitano . . .	Primi segretari e qualifiche equivalenti	3000	5000	50
	Segretari e qualifiche equivalenti	—	4000	
	Capi di ufficio			
Tenente . . .	Segretari e qualifiche equivalenti	2000	3500	50
	Primi ufficiali	3000	4000	
	Capi ufficio		3800	
Sottotenente . .	Ufficiali postali telegrafici .	1500	2700	50
	Ufficiali telegrafici			
	Ufficiali d'ordine			
Militari di truppa	Agenti subalterni di ruolo .	1200	2000	50

Pagina 8, al n. 10 *sostituire il seguente:*

10. *Divisa.* — Gli impiegati ed agenti dei telegrafi presso l'esercito mobilitato vestono la divisa stabilita di comune accordo fra il ministro della guerra e quello delle poste e telegrafi, secondo le istruzioni comunicate, per loro norma, agli impiegati ed agli agenti fino dal tempo di pace.

Della divisa dovranno essere a propria cura provvisti prima del 16° giorno di mobilitazione.

Nel frattempo, con l'abito borghese, faranno uso del berretto di divisa militare.

Gli impiegati e gli agenti potranno, prima di partire, ritirare dall'Unione militare, o da un fornitore conosciuto, una dichiarazione dalla quale risulti la fatta ordinazione ed il prezzo convenuto. Tale dichiarazione sarà da essi presentata, al loro giungere presso l'esercito mobilitato, all'ufficio di amministrazione del rispettivo quartiere generale, il quale provvederà a soddisfare il fornitore, non appena gli oggetti tutti di divisa saranno in possesso dell'impiegato od agente committente, trattenendone l'importo sull'ammontare dell'indennità di entrata in campagna spettante all'impiegato od all'agente medesimo.

Quando vestono la divisa, gli impiegati e gli agenti dei telegrafi hanno, riguardo al saluto, gli stessi diritti e doveri degli ufficiali ai quali sono equiparati.

Il superiore però che non ricevesse il saluto, non deve fare direttamente osservazioni o rimproveri all'inferiore; ma è suo stretto dovere informarne, per via gerarchica, i superiori diretti del militare, dell'impiegato o dell'agente che avesse mancato.

Pagina 8, al numero 11 *sostituire il seguente:*

11. *Competenze.* — Agli impiegati ed agli agenti subalterni dei telegrafi addetti all'esercito mobilitato spettano, a carico dell'amministrazione del Ministero della guerra - dal giorno in cui partono al giorno in cui rientrano nella loro ordinaria residenza — oltre allo stipendio ed alle competenze che godono nell'esercizio ordinario delle loro funzioni, anche la indennità di entrata in campagna, il soprassoldo di guerra, la razione viveri e le eventuali indennità di equipaggiamento e di perdita di bagaglio stabilite per gli ufficiali o militari del grado cui sono pareggiati, nonchè il diritto al ricovero negli stabilimenti sanitari militari in caso di malattia, contro il pagamento della retta prescritta per gli ufficiali o con le norme amministrative vigenti per i militari di truppa, secondo che trattasi di impiegati o di agenti.

L'indennità di entrata in campagna è corrisposta all'impiegato od agente non appena egli raggiunge la propria destinazione presso l'esercito mobilitato, sotto deduzione dell'importo degli oggetti di divisa da esso acquistati od ordinati prima della partenza dal luogo di residenza ordinaria, come è detto al n. 10.

Agli impiegati ed agenti predetti viene inoltre pagata, dal Ministero delle poste e telegrafi, la differenza fra il soprassoldo di guerra percepito e la indennità giornaliera di missione di

grado superiore a quella alla quale hanno diritto a norma dell'art. 93 e rispettivo allegato 2 del regolamento organico per l'amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 16 ottobre 1906, n. 546.

Per i viaggi occorrenti per recarsi presso l'esercito mobilitato o da questo alla propria residenza, sono dovute agli impiegati ed agli agenti subalterni le indennità di viaggio stabilite per gli ufficiali e militari del grado al quale sono equiparati.

Durante tutta la campagna essi hanno inoltre il diritto al loro trasporto gratuito, con mezzi somministrati dall'amministrazione militare, nonchè al trasporto di due cassette o valigie e di una coperta, se sono equiparati ad ufficiali superiori; e di una cassetta o valigia e coperta, se sono pareggiati ad ufficiali inferiori.

Gli impiegati od agenti i quali, per cause non dipendenti da infermità, lasciano il servizio presso l'esercito mobilitato prima che siano trascorsi quattro mesi dal giorno in cui hanno cominciato a percepire le competenze messe a carico del Ministero della guerra, sono tenuti a rilasciare all'amministrazione militare tante quarte parti della indennità di entrata in campagna quanti sono i mesi di servizio fatti in meno dei quattro predetti considerando il mese cominciato come compiuto. Il reintegro di tale indennità viene fatto a cura del Ministero delle poste e telegrafi.

Gli impiegati telegrafici sono provveduti di alloggio o di attendamento, a parità degli ufficiali dello stato maggiore cui sono rispettivamente addetti.

Gli agenti subalterni sono trattati come i militari di truppa.

Disposizione transitoria.

I funzionari sin qui assimilati ad un grado superiore a quello contemplato nella tabella riportata nel precedente articolo conserveranno, fino al 1° marzo 1916, l'assimilazione conferita loro dalla tabella abolita.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

ZUPELLI.
RICCIO.
CARCANO.

Visto *il Guardasigilli*: ORLANDO

N. **28.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Concorso a posti di capitecnici di artiglieria e genio di 4ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 dicembre 1914.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 549, relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e del genio;

Vista la legge 31 maggio 1913, n. 595 che apporta aumenti alle tabelle organiche dei personali civili tecnici d'artiglieria e del genio;

Visto il regolamento pei capitecnici d'artiglieria e genio approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

DECRETA:

1. È aperto un concorso ad esami per la nomina ai seguenti posti di capotecnico di artiglieria e genio di 4ª classe con l'annuo stipendio di lire 2000:

Otto posti, nella specialità meccanico-aggiustatore;
Un posto, nella specialità fabbro legnaiuolo e meccanico;
Due posti, nella specialità fabbro-fucinatore e meccanico;
Tre posti, nella specialità fabbriche d'armi;
Due posti, nella specialità elettrotecnico;
Un posto, nella specialità pirotecnico;
Due posti, nella specialità fonditore.

Dei detti posti 16 saranno conferiti subito dopo il risultato del concorso.

I rimanenti saranno assegnati successivamente, secondo l'ordine della graduatoria, man mano che si verificherà nel ruolo la corrispondente vacanza, purchè questa avvenga entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1915, decorso il quale cesserà ogni diritto a conseguire l'impiego

2 Potranno essere ammessi al concorso:

a) i licenziati degli istituti tecnici (sezione industriale), o da scuole industriali del Regno di grado equipollente agli istituti tecnici e coloro che siano comunque provvisti di titoli tecnici superiori, purchè abbiano compiuto 18 anni e non superato 28 anni di età alla data del presente decreto;

b) i disegnatori tecnici, i capi armaiuoli dell'esercito, i sottufficiali capi operai dei reggimenti di artiglieria o di stabilimenti d'artiglieria e di quelli del genio, i sottufficiali del genio ascritti ai ferrovieri ed agli specialisti, i capi operai e gli operai borghesi degli stabilimenti militari dipendenti dalla amministrazione della guerra inscritti a matricola (tutti in servizio effettivo)

3. Gli aspiranti al concorso devono far pervenire al Ministero le domande di ammissione, redatte in carta da bollo da L. 1,25, per mezzo dei distretti militari se si tratta di concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente n. 2, ovvero per mezzo delle rispettive autorità gerarchiche, se si tratta di concorrenti di cui alla lettera *b*) del n. 2 predetto.

Tali domande, corredate dai prescritti documenti, dovranno essere presentate entro 40 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta ufficiale del Regno*, ai distretti od alle autorità sopraindicate, che le trasmetteranno al Ministero dopo aver accertato che l'istanza e i documenti siano in tutto conformi alle presenti prescrizioni.

4. Le istanze che fossero presentate ai singoli distretti o alle altre autorità dopo 40 giorni dalla data della pubblicazione anzidetta, o che entro questo limite di tempo non fossero completate con tutti i documenti prescritti, saranno respinte come inammissibili.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno riferimento a documenti depositati presso altre pubbliche amministrazioni, a meno che i documenti stessi, i quali dovranno sempre soddisfare alle condizioni enumerate nell'articolo seguente, non vengano comunicati al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) entro il termine sopraindicato dalle dette amministrazioni, in seguito a richiesta rivolta loro *direttamente* dagli interessati.

5. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti su carta da bollo:

a) copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzata;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di penalità;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) devono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

e) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o d'iscrizione sulle liste di leva;

f) certificato medico rilasciato gratuitamente da un ufficiale medicofra quelli addetti ai corpi o stabilimenti del R. esercito, che comprovi che l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti incompatibili con le funzioni di capotecnico;

g) diploma di licenza d'istituto tecnico (sezione industriale) o di scuola industriale di grado equipollente agli istituti tecnici, od altri titoli tecnici superiori;

h) fotografia del candidato di data abbastanza recente, da lui firmata, da servire all'accertamento della identità personale.

I documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) non sono richiesti pei concorrenti che siano capi operai od operai dipendenti dall'amministrazione della guerra. Le domande di questi ultimi dovranno essere corredate a cura delle competenti autorità della copia dello stato di servizio.

La domande dei disegnatori dovranno essere corredate dal solo certificato medico comprovante l'idoneità fisica all'impiego di capotecnico; e quelle dei sottufficiali soltanto dalle copie del foglio matricolare mod. 59 e del foglio caratteristico mod. 961.

Tutte indistintamente le domande dei concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente n. 2 dovranno essere munite del parere del capo di corpo o di servizio, circa l'idoneità del concorrente all'impiego di cui si tratta, sia per condotta e qualità personali, sia per istruzione.

I comandanti di distretto o le altre autorità, dopo un preliminare esame delle domande e dei documenti, li trasmetteranno al Ministero, il quale a mezzo delle autorità stesse, farà conoscere agli interessati se siano o no stati ammessi al concorso indicando altresì, per gli ammessi al concorso, il giorno e l'ora in cui saranno iniziate le prove.

6. Gli esami consistono in prove scritte e grafiche, orali e pratiche in base ai programmi allegati al presente decreto.

Le prove scritte e grafiche precedono quelle orali e pratiche, e verranno date in Roma.

I temi all'uopo formulati dalla commissione esaminatrice saranno contenuti in pieghi sigillati da aprirsi alla presenza dei candidati al momento dell'esame.

Le prove orali e pratiche avranno luogo nelle località che saranno successivamente indicate.

7. *La commissione esaminatrice viene nominata dal Ministero*, ed è così composta e ripartita:

un presidente della commissione, ispettore d'artiglieria;

un segretario della commissione (senza voto) capitano d'artiglieria;

due o più sottocommissioni, composte ognuna di un presidente e due membri, ufficiali superiori e capitecnici capi o primi capitecnici di 1ª classe d'artiglieria e genio.

In ciascuna sottocommissione funzionerà da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

8. Per ciascuna materia, ogni commissario dispone di 10 punti.

La somma di tutti i punti divisa per il numero dei votanti costituisce il punto medio ottenuto dal candidato nella materia.

9. Al termine di ciascuna seduta, il segretario compila e rimette al presidente della commissione un processo verbale firmato da tutti i membri e contenente per ciascun candidato i punti medi ottenuti.

10. Il Ministero, ricevute le opportune comunicazioni dal presidente della commissione esaminatrice, dispone per l'ammissione alle prove orali di quei candidati i quali in ciascuna delle prove scritte e grafiche abbiano riportato un punto medio non inferiore ai 6/10, oppure una media complessiva non inferiore ai 7/10 qualora in una delle due prove abbiano conseguito un punto inferiore ai 6/10 ma uguale o superiore ai 5/10.

La media complessiva si ottiene moltiplicando i punti medi riportati nelle singole materie per i rispettivi coefficienti d'importanza e dividendo la somma dei prodotti così ottenuti per quella dei coefficienti.

11. Nelle prove orali ogni candidato estrae a sorte uno o più numeri di ciascuna parte del programma, secondo sarà stabilito dal presidente della commissione esaminatrice.

Il candidato è tenuto a rispondere più specialmente sugli argomenti indicati nei numeri estratti, ma la commissione ha facoltà di interrogarlo anche sulla restante parte di ciascun programma.

12. Alla prova pratica saranno ammessi quei candidati che in ciascuna delle prove orali abbiano riportato un punto medio non inferiore ai 6/10.

È idoneo il candidato che anche in tale prova pratica riporti un punto medio non inferiore ai 6/10.

13. La media definitiva si ottiene in modo analogo a quello indicato nel secondo capoverso del n. 10.

Si farà poi una graduatoria unica dei candidati risultati idonei entro il numero dei posti indicati dal n. 1 per ciascuna specialità, secondo la quale graduatoria avranno poi luogo le nomine.

14. Il risultato definitivo del concorso è notificato ai singoli candidati e sono pubblicati nel *giornale militare ufficiale* i nomi di quelli risultati idonei entro il numero dei posti pei quali venne indetto il concorso, i quali soli acquisteranno diritto alla nomina,

15. I concorrenti sono posti in avvertenza che, se verranno nominati all'impiego di cui si tratta, non potranno invocare in loro favore le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme della istituenda cassa di previdenza.

Il Ministro — ZUPELLI.

PROGRAMMA

per gli esami di concorsi ai posti di capotecnico di artiglieria e genio di 4ª classe.

Specchio delle materie d'esame.

Numero dei programmi	MATERIE D'ESAME	Se l'esame è scritto orale o pratico	Durata dell'esame	Coefficiente d'importanza
1	Composizione italiana . .	Scritto	4 ore	10
2	Aritmetica – algebra elementare.	Scritto Orale	3 ore 1/3 »	20 20
3	Geometria piana, solida e nozioni di trigonometria rettilinea	Scritto Orale	3 ore 1/3 »	20 20
4	Disegno lineare	Grafico Orale	6 ore 1/3 »	20 10
5	Fisica	Orale	1/2 »	20
6	Meccanica	Orale	1/2 »	30
7	Nozioni di elettricità . .	Orale	1/2 »	30
8	Nozioni speciali	Orale	50 min	60
9	Esame pratico.	Pratico	(1)	40

(1) Da stabilirsi dal presidente della Commissione.

PROGRAMMA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere, sotto forma narrativa od epistolare, un tema di argomento comune o d'interesse speciale, scelto convenientemente in modo cioè da richiedere uno sviluppo semplice piano ed in cui il candidato dia essenzialmente prova di sapersi esprimere con chiarezza e con corretta ortografia.

N. B. — Per quanto la commissione non debba tener conto della calligrafia nello assegnare la classificazione al tema, tuttavia i candidati dovranno curare che essa sia chiara ed intelligibile.

PROGRAMMA N. 2.

Aritmetica — Algebra elementare.

A) *Prova scritta.*

Risoluzione di problemi formulati in base ai programmi sotto indicati (n. 1 — 14).

B) *Prova orale.*

Discussione della prova scritta e interrogazioni sui seguenti programmi.

ARITMETICA.

1. Numerazione scritta e parlata — Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei numeri interi — Regole pratiche — Inversione dei termini della somma e dei fattori della moltiplicazione — Prova delle operazioni — Il quoziente incompleto di una divisione non cambia, se si moltiplicano il dividendo e il divisore per uno stesso numero e l'avanzo resta moltiplicato per questo numero — Potenze di un numero — Prodotto e quoziente di due potenze di uno stesso numero — Potenze di un prodotto di una potenza.

2. Un numero che divide i termini di una somma, o di una differenza divide la somma o la differenza — Condizioni perchè un numero intero sia divisibile per 2, 5, 4, 25, 8, 125, 9, 3, 11 — ricerca del massimo comun divisore di due numeri interi col metodo delle successive divisioni — Numeri primi fra loro — Numeri primi — Formazione di una tavola di numeri primi — Decomposizione di un numero non primo in fattori primi — Ricerca di tutti i divisori di un numero — Composizione del massimo comun divisore e del minimo comune multiplo di due o più numeri decomposti in fattori primi.

3. Frazioni: suoi termini — Numeri misti — Riduzione di una frazione impropria in un numero misto, di un numero intero o misto in una frazione — Una frazione non cambia di valore se si moltiplicano (o si dividono) i suoi due termini per uno stesso numero — Cambiamenti nel valore di una frazione quando si moltiplica (o si divide) uno solo dei suoi termini per un numero intero — Semplificazione delle frazioni — Riduzioni a minimi termini, frazioni irriducibili — Riduzione di una frazione in un'altra di denominatore dato — Riduzioni di frazioni allo stesso denominatore, al minimo denominatore comune.

4. Addizione e sottrazione con numeri frazionari — Definizioni relative alla moltiplicazione ed alla divisione con numeri frazionari — Quoziente completo di due numeri interi — Moltiplicazione di una frazione per un intero, e di un intero per una frazione; casi particolari — Moltiplicazione fra frazioni — Potenza di una frazione — Si può invertire l'ordine dei fattori, anche frazionari — Divisione di una frazione per un numero intero, di un numero qualunque per una frazione — Quozienti espressi colla linea di frazioni; estensioni ad essi delle regole e proporzioni relative al calcolo delle frazioni a termini interi.

5. Frazioni e numeri decimali — Lettura e scrittura dei numeri decimali — Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione con numeri decimali — Quoziente decimale approssimativo a meno di 0,1 a meno di 0,01 ecc. — Riduzione di una frazione in decimali — Condizione perchè tale riduzione possa farsi esattamente — Nozioni generali sui numeri approssimati; numeri approssimati per difetto, per eccesso — Numeri decimali approssimati a meno di una mezza parte decimale dell'ultimo ordine — Norme per condurre un calcolo sopra numeri esatti (o considerati come tali) in modo da avere il risultato finale valutato in decimali con data approssimazione.

6. Misura di una grandezza; unità di misura — Esposizione del sistema metrico decimale — Riduzione delle misure decimali in unità inferiori o superiori — Misure complesse non decimali — Riduzione di una misura complessa in unità infime in unità superiori alle infime — Riduzione di una misura incomplessa in una complessa del medesimo sistema — Addizione e sottrazione di misure complesse — Conversione di misure antiche o straniere, non decimali, in misure decimali — Riduzione inversa.

7. Grandezza (variabile), proporzionale od inversamente pro-

porzionale ad un'altra — Problemi di regola del tre semplice e composta risolti col metodo dell'unità — Rapporto o proporzione — Proporzione continua — In ogni proporzione il prodotto dei medi è uguale a quello degli estremi — Proporzione reciproca — Trovare un termine di una proporzione dati i rimanenti — Proporzioni che si deducono da una proporzione data — Proporzioni che si deducono da più proporzioni date — Risoluzione dei problemi di regola del tre mediante le proporzioni — Quando più numeri si dicono proporzionali ad altrettanti numeri la somma dei primi sta ad uno di essi, come la somma degli ultimi sta all'omologo.

ALGEBRA.

8. Numeri negativi e positivi — Esempi delle convenzioni mediante cui si può dare un senso ai numeri negativi in molte quistioni concrete, valore assoluto di un numero algebrico — Addizione e sottrazione algebrica — Polinomio — Ogni polinomio è una somma algebrica; non cambia di valore cambiando l'ordine dei termini, cambia di segno, cambiando il segno a tutti i termini. Addizione e sottrazione di polinomi — Uso delle lettere per rappresentare numeri qualunque algebrici (cioè qualunque segno) — Monomio intero — Monomi semplici — Riduzione dei termini simili ad un polinomio — Moltiplicazione con fattori negativi — Segni di un prodotto di numeri algebrici, di una potenza, di un numero algebrico — Moltiplicazione ed elevazione a potenza di monomi — Monomio multiplo di un altro — Divisione di monomi — Massimo comun divisore e minimo multiplo comune di monomi interi — Monomi frazionari: loro semplificazione.

9. Moltiplicazione e divisione di un polinomio per un monomio — Moltiplicazione dei polinomi — Quadrato di un polinomio — Cubo di un binomio — Scomposizione di un polinomio in fattori in certi casi semplici — Ordinamento di un polinomio — Prodotto di polinomi ordinari — Divisione dei polinomi.

10. Identità algebriche ed equazioni — Incognita radice — Equazioni equivalenti — Risoluzioni di equazioni di primo grado ad un'incognita — Numeri quadrati perfetti — Riconoscere se un numero intero o una frazione sia un quadrato perfetto — Radice quadrata — Numeri irrazionali — Regole per l'estrazione della radice quadrata da numeri interi o frazionari esattamente o con una approssimazione data — Ra-

dici quadrate algebriche di un numero positivo — La radice quadrata di un numero negativo non esiste.

11. Cubi perfetti — Radice cubica — Regola per l'estrazione della radice cubica — Radice cubica di un numero negativo — Radice n^{esima} (aritmetica) di un numero — Formole irrazionali — radice di un prodotto, di una frazione di un monomio — Principali trasformazioni e semplificazioni dei radicali, specialmente quelli del 2° grado — Operazioni sui radicali — Far sparire da un'equazione i radicali contenenti l'incognita.

12. Grado di un'equazione — Riduzione di un'equazione di 2° grado alla forma $x^2+px+q=0$ — Risoluzione delle equazioni di 2° grado — Relazioni fra le radici ed i coefficienti dell'equazione — Riconoscere se una data equazione di 2° grado abbia le sue radici reali e di qual segno.

13. Equazioni di 1° grado a due o più incognite — Sistemi di equazioni di 1° grado — Sistemi equivalenti — Eliminazione di una incognita col metodo della sostituzione; col metodo dell'addizione o sottrazione — Risoluzione d'un sistema di equazioni di 1° grado contenente tante incognite, quante sono le equazioni — Sistemi formati da un numero di equazioni diverso da quello delle incognite — Equazioni di 2° grado a due incognite — Risoluzione di sistemi, in cui una delle equazioni sia di 2° grado e le altre di 1° grado.

14. Esponenti frazionari — Esponenti negativi — Esponenti 0 — Estensione di teoremi sul calcolo delle potenze — Possibilità di risolvere con qualsivoglia approssimazione la equazione $a^x = b$ (a e b positivi) — Logaritmo — Sistema di logaritmi a base 10 — Proprietà dei logaritmi — Uso delle tavole di logaritmi a non più di 5 decimali — Progressione per differenza e per quoziente.

PROGRAMMA N. 3.

Geometria piana e solida e nozione di trigonometria rettilinea.

A) *Prova scritta.*

Risoluzione di problemi formulati in base ai programma sottoindicati (n. 1 — 17).

B) *Prova orale.*

Discussione della prova scritta e interrogazione sui seguenti numeri.

Geometria piana e solida.

1. Definizioni — Corpo, superficie, linea, punto, suddivisione, angolo convesso, piatto, concavo, retto, ottuso, acuto — Lati e vertice — Rette perpendicolari, oblique, parallele — Poligoni — Triangolo, quadrilatero, pentagono, ecc. — Poligoni regolari, irregolari, convessi, concavi, stellati — Diagonali — Circolo — Circonferenza — Arco — Raggio — Diametro — Corda.

Spezzate — proposizioni delle spezzate — Definizioni e proprietà degli angoli supplementari, complementari, retti, adiacenti, opposti al vertice — Due angoli chiusi da archi uguali, descritti con raggi uguali e col centro al vertice, sono uguali — Costruzione di angoli — Proprietà della perpendicolare e delle oblique condotte ad una retta da un punto preso fuori di questa — Se due punti di una retta sono equidistanti dalle estremità di un'altra retta finita, quella è perpendicolare su questa e la divide per metà.

Condurre perpendicolari da punti dati a rette date — Dividere una retta finita in 2, 4, 8 ecc. parti uguali — Teoria delle rette parallele — Angoli fatti da due rette attraversate da una terza retta — Condizioni perchè due rette si possano dire parallele — Proprietà di due rette parallele — Angoli coi lati paralleli — Problemi sulle parallele.

2. Varie sorta di triangoli rispetto ai lati e rispetto agli angoli — Casi di uguaglianza dei triangoli e dimostrazioni — Costruzioni di triangoli.

Somma degli angoli di un triangolo e di un poligono convesso — Angolo esterno di un triangolo — Problemi — Proprietà del triangolo isoscele e del triangolo equilatero — Relazione tra i lati e gli angoli di un triangolo — Problemi sul triangolo equilatero e sul triangolo isoscele.

Suddivisione dei quadrilateri — Proprietà dei parallelogrammi — Condizioni sufficienti perchè un quadrilatero possa dirsi parallelogramma — Diagonali nei vari parallelogrammi — Costruzione di parallelogrammi.

Suddivisione del trapezio — Proprietà — Costruzioni — Divisioni di una retta finita in qualsivoglia numero di parti uguali — Misura delle rette — Misura degli angoli — Rettificazioni delle curve.

3. Altre definizioni — Circolo — Semicirconferenza — Quadrante, arco, grado — Differenza tra gradò angolare e grado lineare — Saetta, secante, tangente, circoli ed archi tangenti —

Linee raccordate — Angoli e poligoni inscritti e circoscritti — Raggi e diametri dello stesso circolo o di circoli uguali — I circoli uguali, che coincidono per l'estremità, coincidono in tutto — Ad angoli al centro uguali si oppongono corde uguali ed archi uguali e viceversa — Dividere un arco in 2, 4, 8 ecc. parti uguali.

La retta condotta dal centro di un circolo al punto di mezzo di una corda è una perpendicolare; viceversa la perpendicolare condotta dal centro alla corda la divide per metà — La perpendicolare alla corda nel suo punto di mezzo passa pel centro — Trovare il centro di un arco di un circolo — Far passare una circonferenza per tre punti non posti in linea retta.

L'angolo al centro è doppio dell'angolo inscritto che è chiuso dal medesimo arco — Misura dell'angolo al centro e dall'angolo iscritto — Angolo del semicircolo.

La perpendicolare all'estremità di un raggio è una tangente — Il raggio che va al punto di contatto è una perpendicolare — Misura dell'angolo fatto da una corda e da una tangente — Misura dell'angolo circoscritto — Problemi sulle tangenti.

4. Raccordamenti — Linee policentriche — Proprietà delle policentriche chiuse — Problemi sui circoli tangenti — Ovale, ovolo, spirali (da trattarsi solo praticamente).

Iscrivere e circoscrivere un circolo ad un triangolo — Proprietà dei quadrilateri iscritti e circoscritti ad un circolo — Iscrivere o circoscrivere un circolo ad un quadrilatero iscrittibile o circoscrittibile — Iscrivere e circoscrivere un circolo ad un poligono regolare.

Iscrivere in un circolo il quadrato, l'ottagono regolare, il poligono regolare di 16 lati ecc. — Iscrivere l'esagono regolare, il triangolo equilatero, il dodecagono regolare ecc. — Iscrivere il decagono regolare, il pentagono regolare, l'icosagono regolare ecc. — Circoscrivere gli stessi poligoni regolari.

Iscrivere e circoscrivere ad un circolo un triangolo equiangolo ad un triangolo dato — Costruire un poligono regolare stellato.

Copiare un poligono qualunque — Copiare una figura qualunque — Cenni e costruzioni delle scale.

5. Due parallelogrammi di ugual base ed uguale altezza sono equivalenti — Un triangolo è la metà di un parallelogramma di uguale base e di uguale altezza — Due triangoli di uguale base e di uguale altezza sono equivalenti.

Trasformare un triangolo in un altro equivalente ed isoscele, oppure rettangolo, oppure un angolo dato, con base data, con

altezza data ecc. Trasformarlo in parallelogramma equivalente ecc.

Quadrato formato sulla somma e sulla differenza di due rette date — Teorema di Pitagora.

Quadrato formato sul lato opposto all'angolo ottuso di un triangolo ottusangolo, oppure sul lato opposto all'angolo acuto di un triangolo qualunque — Costruire un quadrato equivalente alla somma o alla differenza di due quadrati dati, uguali al doppio od alla metà d'un quadrato dato — Costruire un quadrato equivalente ad un rettangolo dato.

Comune misura tra due rette date o tra due quantità omogenee — Loro rapporto numerico — Due triangoli di uguale altezza stanno come le basi.

Una retta tirata parallelamente ad un lato di un triangolo divide gli altri due lati in parti proporzionali, conseguenze — Una retta parallela ad un lato di un triangolo divide il triangolo in modo che il triangolo reciso ed il triangolo dato hanno i lati proporzionali — Trovare una quarta proporzionale dopo tre rette date — Trovare una terza proporzionale dopo due rette date.

6. Definizione dei poligoni e dei triangoli — Sopra una retta data costruire un triangolo simile ad un triangolo dato.

Due rette sono tagliate in parte proporzionali da più rette parallele — Due rette parallele tagliano le rette condotte da uno stesso punto in parti proporzionali — Dividere una retta in parti proporzionali a più rette date od a più numeri dati.

Se dal vertice dell'angolo retto di un triangolo rettangolo si conduce una perpendicolare sull'ipotenusa ne risultano due triangoli simili al dato e simili tra di loro; ciascun cateto è medio proporzionale tra la ipotenusa ed il segmento adiacente; la perpendicolare è media proporzionale fra i due segmenti — Trovare una media proporzionale tra due rette date.

Costruire un quadrato equivalente ad un poligono dato.

Due poligoni simili si possono scomporre nello stesso numero di triangoli simili e similmente disposti — Viceversa se due poligoni sono composti dello stesso numero di triangoli simili e similmente disposti, sono simili — Sopra una retta data costruire un poligono simile ad un poligono dato.

I perimetri di due triangoli simili o di due poligoni simili stanno fra di loro come due linee omologhe, le loro superficie stanno come i quadrati delle stesse linee omologhe — Poligoni simili costruiti sui tre lati del triangolo rettangolo — Costruire un poligono simile a due poligoni simili ed uguale alla loro somma od alla loro differenza.

7. Due corde in un circolo si tagliano in parti inversamente proporzionali — Le seganti condotte da uno stesso punto sono inversamente proporzionali alle loro parti esterne — La tangente condotta da un punto fuori di un circolo è media proporzionale tra la segante condotta da quel punto e la parte esterna di questa segante — Dividere una retta in media ed estrema ragione.

I poligoni regolari di ugual numero di lati sono simili, i loro perimetri stanno come i raggi dei circoli circoscritti o come gli apotemi, le superficie stanno come i quadrati delle stesse linee.

Area del rettangolo, del parallelogramma, del triangolo.

Problemi.

Area del trapezio, del quadrilatero in cui le diagonali si tagliano ad angolo retto, del poligono regolare, del poligono qualunque — Problemi — Area del triangolo equilatero, del triangolo isoscele, del triangolo scaleno in funzione dei lati.

8. Lato, apotema ed area del quadrato, del triangolo equilatero, dell'esagono, del decagono, del pentagono regolare iscritto in un circolo, in funzione del raggio.

Lato del poligono regolare di un numero doppio di lati in funzione del lato del poligono regolare iscritto sullo stesso circolo avente metà dei lati — Lati ed area del poligono regolare iscritto di egual numero di lati — Problemi.

Rapporto di due circonferenze coi loro raggi e coi loro diametri — Rapporto costante della circonferenza al diametro — Data l'ampiezza di un arco trovare la lunghezza e viceversa (da enunciarsi solo senza fare l'analisi che conduce alla determinazione di π con i vari metodi) — I circoli stanno fra loro come i quadrati dei raggi.

Area del circolo, del settore circolare per mezzo dell'ampiezza o della lunghezza dell'arco — Area del segmento circolare della corona circolare — Descrivere un circolo uguale alla differenza ed alla somma di due dati.

9. Geometria solida — Definizioni — Due piani che hanno tre punti comuni non posti su linea retta, li hanno tutti — Determinazione dei piani — Due piani che hanno un punto comune, si tagliano secondo una retta che passa per quel punto.

Definizione della perpendicolare, della obliqua e della parallela ad un piano — Angolo di una retta con un piano — Una retta perpendicolare a due rette poste in un piano e passanti pel suo piede, è perpendicolare al piano — Proposizione della perpendicolare e sulle oblique condotte ad un piano da un punto posto fuori di esso.

Intersezioni di due piani paralleli con un terzo piano.

I piani che hanno una perpendicolare comune sono paralleli — Viceversa i piani paralleli hanno le perpendicolari comuni — Le rette parallele poste tra due piani paralleli sono uguali.

I segmenti di due rette compresi fra tre piani paralleli sono proporzionali — Due angoli coi lati paralleli non posti nello stesso piano sono eguali o supplementari ed i loro piani sono paralleli.

Angoli diedri e loro misura — Proprietà degli angoli diedri adiacenti, opposti allo spigolo ecc. — Piani perpendicolari — Proprietà degli angoli triedri — Proprietà degli angoli solidi, basi di uguaglianza di due angoli triedri.

10. Suddivisione dei poliedri — Poliedri irregolari — Sezioni nel prisma e nel parallelepipedo — Spigoli diagonali, facce opposte del parallelepipedo — Uguaglianza dei due prismi.

Equivalenza dei parallelepipedi — Rapporti tra i parallelepipedi rettangolari di ugual base e disuguale altezza o con altezza uguale e basi differenti, con differente base e differente altezza — Volume del parallelepipedo rettangolare.

Superficie laterale, totale e volume del parallelepipedo qualunque, del prisma triangolare, del prisma regolare, del prisma qualunque.

11. Suddivisione della piramide — La sezione fatta in una piramide parallelamente alla base, è un poligono simile al poligono di base.

Rapporti tra gli spigoli, tra la base a sezione e le loro distanze dal vertice in due piramidi di uguale altezza.

Una piramide triangolare è la terza parte di un prisma triangolare di ugual base e di uguale altezza — Un tronco di prisma triangolare è equivalente a tre piramidi aventi la base del tronco ed i vertici rispettivamente nei tre vertici della sezione.

Superficie laterale, totale e volume della piramide regolare e della piramide qualunque.

Superficie laterale, totale e volume del tronco di piramide a basi parallele, dimostrazione geometrica e dimostrazione algebrica.

Rapporto tra la piramide intera e la piramide recisa — Similitudini.

12. Superficie laterale, totale e volume del tronco di cilindro retto.

Cilindri simili — Superficie laterale totale e volume del cono retto — Coni simili.

Superficie laterale, totale e volume del tronco di cono retto a basi parallele — Rapporto tra il cono intero ed il cono reciso.

Superficie generata da una retta che gira attorno ad un asse, tre casi — Superficie generata del semi-perimetro di un poligono regolare, che gira attorno al diametro del circolo circoscritto.

Volume generato da un triangolo, che gira attorno ad un asse, tre casi — Volume generato da un semi poligono regolare di un numero pari di lati, che gira attorno al diametro del circolo circoscritto.

13. Parti della sfera — Ogni sezione piana fatta nella sfera è un circolo — Misura della superficie convessa della sfera, della calotta sferica, della zona sferica e del fuso sferico.

Volume della sfera, del settore e dello spicchio sferico — Rapporti tra i volumi di due sfere.

Volume del segmento sferico ad una ed a due basi.

Cilindri e coni equilateri iscritti e circoscritti alla sfera, loro rapporti.

Nozioni di trigonometria rettilinea.

14. Linee trigonometriche — Definizioni e costruzioni — Segni e variazioni delle linee trigonometriche per ciascun quadrante — Riduzione al primo quadrante — Principali relazioni tra le linee trigonometriche — Formole — data una linea trigonometrica trovare i valori di tutte le altre in funzione di questa.

Il seno di un arco è la metà della corda dell'arco doppio.

Linee trigonometriche degli archi di 30°, 45°, 60°, 90° e 180° ecc.

15. Linee dell'arco somma e dell'arco differenza di due archi, in funzione delle linee degli archi stessi — Linee dell'arco doppio e dell'arco metà in funzione delle linee dell'arco stesso.

La somma dei seni di due archi sta alla differenza, come la tangente della semi-somma degli archi sta alla tangente della loro semi-differenza.

Dato un angolo od un arco, trovare il seno e la tangente per mezzo delle tavole, viceversa trovare l'angolo e l'arco che hanno un seno od una tangente data.

Dato un angolo od un arco, trovare il coseno e la cotangente e viceversa.

16 Formule per la risoluzione dei triangoli rettangolari — Risoluzione dei triangoli rettangoli, vari casi — Formule per la risoluzione dei triangoli obliquangoli.

Risoluzione dei triangoli obliquangoli, essendo dati due angoli ed un lato; oppure due lati e l'angolo opposto ad uno di essi — Risoluzione dei triangoli, essendo dati due lati e l'angolo compreso.

Risoluzione dei triangoli, essendo dati i tre lati.

17. Area del triangolo, vari casi.

Area del parallelogramma.

Area del quadrilatero, conoscendone le diagonali ed il loro angolo.

Area del poligono regolare.

PROGRAMMA N. 4.

Disegno lineare.

A) *Prova grafica.*

Esecuzione, anche a mano libera, di schizzi di materiali già costruiti od in progetto con la chiarezza necessaria perchè siano facilmente capiti da chi dovrebbe eseguire i lavori.

B) *Prova orale.*

Il candidato dovrà dar prova di sapere prontamente e razionalmente interpretare disegni già compilati, in guisa da spiegarli a chi con la scorta di essi deve lavorare.

PROGRAMMA N. 5.

Fisica.

1. Nozioni generali — Oggetto della fisica — Massa — Stato dei corpi — Corpi solidi, liquidi, gassosi.

2. Proprietà dei corpi — Proprietà generali e particolari — Estensione — Impenetrabilità — Divisibilità — Compressibilità — Elasticità — Tenacità — Duttilità — Malleabilità — Durezza — Trasparenza — Colore.

3. Gravità — Attrazione universale — Gravità terrestre — Caduta dei corpi nel vuoto — Leggi della gravità — Accelerazione terrestre — Peso assoluto e relativo dei corpi — Densità.

4. Idrostatica — Eguaglianza di pressione — Pressione dei liquidi — Pressione sul fondo e sulle pareti — Vasi comunicanti — Principio di Archimede — Bilancia idrostatica — Torchio idraulico — Livello ad acqua — Livello a bolla d'aria — Fontane — Zampilli e getti d'acqua — Pozzi artesiani — Ricerca dei pesi specifici — Differenza fra densità e peso spe-

cifico Determinazione del peso specifico dei solidi, liquidi, gas - Metodo della boccetta, della bilancia idrostatica, degli areometri — Areometro di Nicholson, di Fahrenheit - Alcoolometri — Densimetri.

5. Atmosfera — Peso dei gas — Pressione esercitata dai gas — Atmosfera e sua composizione — Pressione atmosferica — Esperimento di Torricelli — Vuoto torricelliano — Macchina pneumatica — Barometri — Varie specie di barometri — Condizioni a cui deve soddisfare un barometro a mercurio — Barometro aneroide — Modo di valutare col barometro la pressione atmosferica — Misura delle altezze col barometro.

6. Misura della forza elastica dei gas — Legge di Mariotte o di Boyle fra la densità ed i volumi d'una massa gassosa — Manometri ad aria libera — Manometri ad aria compressa — Manometro metallico.

7. Generalità sul calore — Effetto del calore sui corpi — Dilatazione dei corpi — Coefficiente di dilatazione — Differenza fra la quantità di calore posseduto da un corpo e la sua temperatura — Proporzione del calore — Corpi buoni e cattivi conduttori del calore — Unità di calore — Caloria — Calore speciale dei corpi.

8. Differenza fra calorimetro e termometro — Termometro ad alcool — Termometro a mercurio — Costruzione del termometro — Scala — Termometro a massimo ed a minimo — Pirometri — Metodo per determinare la temperatura degli alti forni.

9. Cambiamento di stato dei corpi — Fusione e sue leggi — Calorico latente o di fusione — Solidificazione — Ghiaccio — Miscugli frigorifici.

10. Evaporazione ed ebollizione — Leggi della ebollizione — Calorico di ebollizione ed evaporazione — Vapori — Metodo per determinare il calorico di evaporazione di un corpo — Condensazione e sue leggi.

11. Proprietà dei vapori — Vapori saturi — Spazio saturo — Tensione dei vapori saturi a diverse temperature — Produzione dei vapori in vasi chiusi — Uso del vapore come mezzo di essiccazione e di riscaldamento.

12. Fenomeni atmosferici dovuti al calore — Stato igrometrico dell'aria — Igrometri — Psicrometri — Venti e loro causa — Cicloni — Tromba d'aria — Nubi — Pioggia — Rugiada — Neve — Grandine.

13. Sorgenti di calore — Sorgenti fisiche — Sorgenti chimiche — Sorgenti meccaniche — Sorgenti cosmiche.

14. Magnetismo — Calamita naturale — Calamita artificiale — Fenomeni d'attrazione — Distribuzione del magnetismo nelle calamite — Poli e linea neutra — Diversi metodi di calamitazione — Magnetismo terrestre — Calamitazione per influenza — Declinazione magnetica — Cenni sulla bussola.

15. Elettrizzazione per strofinio — Attrazioni e repulsioni elettriche reciproche dei corpi — Corpi conduttori e corpi isolati — Differenza fra le quantità di elettricità posseduta da un corpo e la sua tensione elettrica — Distribuzione dell'elettricità alla superficie dei corpi — Potere delle punte — Scintilla elettrica — Elettrizzazione a contatto — Elettrizzazione per influenza.

16. Elettroscopi ed elettrometri — Condensatori — Elettroforo di Volta — Bottiglia di Leida — Macchine elettriche — Elettricità atmosferica — Uragani — Fulmini — Lampo e tuono — Teoria del parafulmine.

17. Studi di Galvani e di Volta — Prima pila di Volta — Corrente elettrica — Forza elettromotrice — Intensità della corrente — Resistenza — Legge di Ohm sulla intensità delle correnti — Teoria moderna della pila — Pile ad uno ed a due liquidi, loro differenza — Pila Bunsen a solfato di rame — Pila Mary Davy — Proprietà dello zinco amalgamato — Batteria voltaica — Batteria armata in tensione, batteria armata in quantità o superficie — Casi pratici in cui serve una, piuttosto che l'altra batteria.

18. Effetti diversi della corrente elettrica — Effetti calorifici e luminosi — Legge di Joule — Effetti chimici — Correnti di polarizzazione — Pile secondarie ed accumulatori — Elettrometallurgia e galvanoplastica — Accensioni dei preparati esplodenti con le correnti elettriche.

19. Fenomeni elettro magnetici ed elettro dinamici — Elettromagneti — Rocchetti d'induzione — Anello di Pacinotti — Macchine elettro-magnetiche e macchine dinamo-elettriche — Cronografe — Telegrafo e sua teoria — Impianti telegrafici — Telefono — Campanelli elettrici — Interruttori.

20. Luce elettrica — Arco voltaico — Luce ad incandescenza — Lampade elettriche ad arco — Regolatori dell'arco voltaico — Fari luminosi — Lampade ad incandescenza.

21. Produzione e propagazione del suono — Onde sonore — Velocità del suono — Velocità nei diversi mezzi — Eco — Intensità del suono nei tubi — Portavoce.

22. Luce — Sua natura — Corpi opachi, trasparenti e translucidi — Propagazione della luce in linea retta, raggi e fasci luminosi — Ombra e penombra — Velocità e legge sulla luce.

23. Riflessione della luce e sue leggi — Specchi piani — Immagine — Effetto di due specchi paralleli — Specchi curvi — Fuochi — Fuoco principale, coniugato o virtuale.

24. Rifrazione della luce e sue leggi — Rifrazione attraverso i primi — Lenti — Spettro solare e sue proprietà — Arcobaleno — Cannocchiale — Microscopi.

PROGRAMMA N. 6.

Meccanica.

1. Principali fondamenti — Principio dell'inerzia della materia — Forza — Elementi per determinarla — Rappresentazione grafica delle forze — Unità di forza — Misura delle forze — Dinamometri — Risultante di più forze — Equilibrio — Statica — Dinamica — Cinematica.

2. Equilibrio delle forze — Composizione e scomposizione delle forze concorrenti in un punto — Parallelogramma, poligono, parallelopipedo delle forze — Forze parallele — Centro delle forze parallele — Relazione fra la risultante e le componenti le due forze — Condizione di equilibrio — Coppia — Momento e braccio di leva d'una coppia — Momento lineare — Coppie positive e coppie negative, composizione delle coppie esistenti nello stesso piano od in piani differenti — Composizione delle forze comunque situate nello spazio — Caso d'una risultante unica — Condizione d'equilibrio — Momento di una forza rispetto ad un punto e ad un piano.

3. Moto — Del moto assoluto e relativo — Traiettoria — Tempo e sua misura — Elementi per la determinazione di un moto — Moto uniforme e sue leggi — Velocità — Moto vario — Definizione della velocità del moto vario — Accelerazione variabile — Moto uniformemente accelerato ed uniformemente ritardato e loro leggi — Caduta e salita dei corpi per la verticale — Accelerazione dovuta alla gravità — Sue variazioni colle latitudini — Moto progressivo — Moto rotatorio — Velocità angolare — Relazione fra la velocità angolare ed il numero dei giri a minuto primo.

4. Dinamica — Principio della indipendenza delle forze — Forza istantanea e forza continua — Generazione dei diversi moti rispetto alle forze che li producono — Composizione e scomposizione dei movimenti — Parallelogramma delle velocità — Moto parabolico — Impulso delle forze — Quantità

di moto — Principio sull'impulso — Misura delle forze dalle quantità di moto che possono comunicare ad una data massa.

5. Reazione — Forza centrifuga — Moto curvilineo — Moto centrale — Accelerazione normale — Accelerazione tangenziale — Accelerazione totale — Forza centrifuga — Forza centripeta nei moti rotatori — Forza centrifuga della terra — Confronto fra la medesima e la gravità — Applicazioni della forza centrifuga — Tubi gettati a forza centrifuga — Trombe e ventilatori a forza centrifuga — Regolatore a forza centrifuga.

6. Centri di gravità e stabilità dei corpi — Centri di gravità d'un segmento di retta e delle principali superficie piane, triangolo, quadrilatero, trapezio, poligono, cerchio, settore e segmento circolare — Centro di gravità di solidi regolari e delle piramidi — Regola di Goldino per la determinazione delle superficie e dei volumi di rotazione — Equilibrio dei corpi sospesi o poggiati per uno, due o più punti — Equilibrio indifferente, stabile, instabile — Condizioni di stabilità dei corpi — Momento di stabilità — Momento di spinta — Stabilità dei muri.

7. Conservazione delle forze — Lavoro — Forza viva — Lavoro d'una forza — Unità di lavoro — Chilogrammetro — Cavallo vapore — Forza viva ed energia cinetica — Energia di posizione od energia potenziale — Conoscenza del principio del lavoro consumato su d'un corpo e la forza viva prodotta — Trasformazione della forza viva in lavoro — Quantità di lavoro che può dare una data forza viva — Principio della conservazione della energia o delle forze — Urto e sue leggi.

8. Moto secondo linee determinate — Discesa dei gravi per piani inclinati e per le linee curve — Curva di più rapida discesa — Cicloide — Del pendolo e sue leggi — Isocronismo — Pendolo semplice e pendolo composto — Applicazione del pendolo per la determinazione dell'accelerazione della gravità — Applicazione del pendolo per la misura del tempo — Orologi a pendolo.

9. Ostacoli al moto — Attrito, varie specie — Leggi dell'attrito — Coefficiente ed angolo di attrito — Attrito dei perni sui cuscinetti — Lavoro consumato dell'attrito — Freno di Prony — Uso del freno di Prony — Resistenza dovuta alla rigidezza della fune — Resistenza dei mezzi.

10. Macchine in generale — Macchine semplici — Potenza o forza motrice; resistenza o forze resistenti — Lavoro motore, lavoro utile, lavoro perduto — Rendimento di una mac-

china — Equazione fondamentale per l'equilibrio dinamico di una qualunque macchina — Impossibilità del moto perpetuo — Volante delle macchine a vapore e suo scopo — Macchine semplici — Leve — Varie specie di leve — Bilancia, stadera — Tornio — Argani — Burbera differenziale — Carrucola — Taglie e paranchi — Piano inclinato — Cuneo — Vite — Nonio — Vite differenziale — Vite micrometrica — Vite perpetua — Applicazione della equazione fondamentale dell'equilibrio di una macchina alle diverse macchine indicate, senza tener conto dell'attrito.

11. Trasformazione e trasmissione dei movimenti — Principali trasformazioni dei movimenti per mezzo di funi, catene, corregge e carrucole — Manovella e sua teoria — Eccentrici — Eccentrici a collare — Bracci oscillanti — Bilanciere — Parallelogramma di Watt — Ruote a contatto — Ruote dentate od ingranaggi — Ruote dentate cilindriche e coniche — Condizione di equilibrio d'un qualunque sistema di ruote dentate — Relazione fra il numero dei denti e quello dei giri delle diverse ruote — Impiego dei prontuari nel calcolo delle ruote dentate — Martinelli — Grue.

12. Idrostatica e idraulica — Condizioni dell'equilibrio dei corpi immersi — Stabilità dei galleggianti — Metacentro — Liquidi in moto — Teorema fondamentale di Bernouilli — Carica — Perdita di carica — Toronomia — Velocità d'efflusso — Portata — Coefficienti di contrazione — Moto e resistenza incontrata dall'acqua nei lunghi tubi cilindrici e nei canali scoperti — Problemi sulle condutture e sui canali con pendio e sezione costante.

13. Teoria delle trombe — Trombe aspiranti — Trombe aspiranti e prementi — Trombe a stantuffo, trombe rotative, trombe centrifughe — Relazione nelle trombe a stantuffo fra il diametro e la lunghezza del cilindro, il numero dei colpi a minuto primo e la quantità d'acqua innalzata — Valvole — Perdite nelle trombe — Lavoro consumato dalle diverse resistenze — Effetto utile e rendimento delle trombe a stantuffo — Trombe centrifughe — Trombe da incendio — Sifoni.

14. Motori idraulici — Avvertenze pratiche per l'impianto d'un motore idraulico — Caduta disponibile — Accumulatori — Ruote idrauliche, turbine e loro differenza — Criteri generali per la scelta del motore idraulico — Ruote in generale — Ruota Poncelet — Turbine — Distributore a ruota mobile — Modo di comportarsi dell'acqua sulle turbine — Turbine d'azione e turbine di pressione — Differenza fra la turbina

Jouval e la turbina Girard — Perdite nelle ruote idrauliche e nelle turbine, rendimento delle medesime — Turbine per le piccole industrie.

15. Resistenza dei materiali — Resistenza alla trazione ed alla compressione — Moduli di resistenza — Carica limite — Formule pel calcolo dei corpi soggetti a sforzi di trazione e di compressione — Calcolo delle funi, corregge e catene sottoposte a sforzi di trazione — Calcolo delle colonne di sostegno — Resistenza alla torsione — Angolo di torsione — Calcolo di pezzi soggetti a sforzi di torsione — Assi delle macchine a vapore ed assi di trasmissione — Chiodatura in generale — Chiodatura delle lamiere — Chiodi, bolloni, ecc.

16. Resistenza alla flessione — Flessione dei corpi sottoposti a dati sforzi — Modulo di resistenza — Momento d'inerzia — Momento resistente — Momento inflettente, sforzi di taglio — Impiego dei prontuari per stabilire le dimensioni delle travi nei casi semplici — Caso di una trave poggiata in due punti e caricata: 1° da un peso uniformemente distribuito sulla orizzontale; 2° da un peso isolato, applicato in un qualunque punto della lunghezza — Travi incastrate in due punti e caricate come sopra.

17. Dimostrare di sapersi valere dei prontuari per la determinazione delle dimensioni delle parti di macchina — Conoscere le forme più comuni e quelle più moderne dei diversi organi delle macchine e congegni; indicare i pregi e i difetti principali di ciascuno e scegliere quelli più convenienti secondo le esigenze dei singoli casi.

18. Macchine a vapore — Volumi che occupa il vapore sviluppato da un chilogramma d'acqua a diverse temperature — Tensioni del medesimo — Quantità di combustibile necessario per produrre un dato numero di chilogrammi di vapore — Equivalente meccanico del calore — Trasformazione del calore in vapore e viceversa — Lavoro che si ottiene da un dato numero di chilogrammi di vapore — Quantità d'acqua necessaria per condensare un dato peso di vapore ad una temperatura da 30° a 40° — Conoscere i diversi usi ai quali può applicarsi il vapore.

19. Prima macchina a vapore — Perfezionamento di Watt — Caldaia — Differenti tipi di caldaie — Caldaie a ritorno di fiamme — Fornello e sue parti — Camino — Caldaia propriamente detta — Superficie di riscaldamento — Camera del vapore — Caldaie tubolari — Impiego di prontuari per calcolare le dimensioni delle caldaie — Determinazione della su-

perficie di riscaldamento e dello spessore delle lamiere — Chiodatura delle caldaie nel senso longitudinale e trasversale — Incrostazione delle caldaie — Scoppi — Mezzi per bene conservare e mantenere le caldaie — Accessori delle caldaie — Valvole di sicurezza — Rubinetti e tubo del livello d'acqua — Manometro — Trombe d'alimentazione — Iniettori e vantaggi dei medesimi sulle trombe — Teoria dell'iniettore Giffard — Prove a caldo ed a freddo delle caldaie.

20. Macchina a bassa, media ed alta pressione — Macchine con o senza espansione, con o senza condensazione — Vantaggi della espansione — Vantaggi della condensazione — Condensatore a miscuglio od a secco — Trombe ad aria — Macchine a due, tre e più cilindri — Macchina a due cilindri sistema Wolf e sistema Compond — Vantaggi del sistema Compond — Ricettore.

21. Organi per la distribuzione del vapore — Cassetta a tiratore semplice — Eccentrico — Camera dove arriva il vapore — Cassetto con espansione — Espansione variabile — Distributore Corliss e Sultzer a rubinetti ed a valvole — Vantaggi del sistema Sultzer — Distribuzione Meyer-Rider a glifo — Settore Stephenson.

22. Cilindro — Camicia dei cilindri, stantuffi — Impiego dei prontuari pel calcolo delle dimensioni del cilindro e pel calcolo dell'effetto utile dei differenti tipi di macchine a vapore.

23. Dinamometro indicatore di Watt — Miglioramenti apportati da Richard e da altri — Applicazione del dinamometro — Studio dei diagrammi grafici ottenuti col medesimo, in relazione alla potenza della macchina.

24. Trasmissione del lavoro a distanza — Assi — Puleggie — Manicotti — Cuscinetti — Lubrificazione — Perfezionamenti più recenti in dette parti — Trasmissioni telo-dinamiche — Trasmissioni mediante l'aria compressa o rarefatta.

25. Principali tipi di motore ad aria calda, a gaz illuminante, a petrolio, a benzina ed a gaz povero — Loro funzionamento e rendimento — Cenni sui motori ad aria compressa e ad aria rarefatta.

PROGRAMMA N. 7.

Nozioni di elettricità.

1. Nozioni di elettricità industriale — Vantaggi dell'energia elettrica su quella meccanica negli usi industriali — Cenno sui principali tipi di generatori di elettricità — Caratteristiche,

impiego industriale, rendimento — Pile, accumulatori, macchine dinamo-elettriche, a corrente continua, a corrente alternata, semplice o polifase — Trasformatori, loro importanza, impiego e rendimento.

2. Canalizzazione e distribuzione — Vari sistemi, loro caratteristiche — Criteri per la scelta — Cadute di potenziali lungo le linee — Impiego dei feoders.

3. Cenno sui motori a corrente continua — Impiego, regolazione e rendimento — Cenno sui motori a corrente alternata, semplice o polifase — Sincroni ed asincroni — Impiego, regolazione e rendimento.

4. Illuminazione elettrica ad incandescenza, ad arco — Caratteristiche dei due sistemi — Criteri per la scelta — Varie specie e tipi di lampade — Condizioni generali e particolari cui deve soddisfare un impianto d'illuminazione elettrica — Vantaggi della luce elettrica.

5. Apparecchi di segnalazione elettrica — Suonerie elettriche — Telefoni, telegrafi — Cronografi — Esploditori — Apparecchi foto-elettrici.

6. Applicazioni elettro-chimiche ed elettro metallurgiche — Cenni sulla trazione elettrica, sui parafulmini, sui contatori elettrici.

7. Principali strumenti per misure elettriche industriali — Misure pratiche sulle pile, accumulatori, macchine dinamo-elettriche, trasformatori e motori — Misure elettriche e fotometriche sulle lampade.

PROGRAMMA N. 8.

Nozioni speciali.

N. B. — I candidati dovranno dar prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico tutto quanto è esposto nel seguente programma, ed in modo più particolare quelle parti del medesimo che hanno più diretta attinenza alle attribuzioni dei capitecnici di specialità fabbro — fucinatore — o fonditore.

L'esame orale sarà diviso in due parti. La prima, dal n. 1 al 15, della durata di 20 minuti, riguarderà unicamente la conoscenza delle materie prime, la loro collaudazione, proprietà e cenni sulla loro produzione industriale. La seconda parte, dal n. 16 al 27, riguarderà più particolarmente la descrizione delle macchine, degli attrezzi, dei forni, e di tutti gli accessori delle lavorazioni ed avrà la durata di mezz'ora.

TECNOLOGIA MECCANICA.

1. Legnami da lavoro — Strutttura del fusto di una pianta — Classificazione dei legnami da lavoro in forti, dolci, fini.

Proprietà e caratteri distintivi dei vari legnami, cioè quercia, elce, leccio, olmo, faggio, frassino, noce, larice, pioppo, castagno, salcio, abete, ontano, sorbo, pero, corniolo, bosso — Proprietà e caratteri distintivi dei legnami esteri comunemente noti in commercio — Pini di America — Legno santo — Ebano.

Difetti che presentano i vari legnami, a seconda della loro provenienza — Stagionatura — Precauzioni da usarsi per la stagionatura — Essiccazione artificiale — Lisciviamento — Abbattimento di una pianta — Lavorazione del tronco — Forma sotto cui viene generalmente messo in commercio il legname.

2. Attrezzi da lavoro e macchine impiegate per la lavorazione del legname — Diversi sistemi di seghe, pialle, torni, macchine a copiare, trapani, macchine a fare incastri — Macchine a fare intagli per connettiture — Macchine per la costruzione delle ruote e piegatura dei gavelli — Conoscere bene la costruzione ed il modo di funzionare di tali macchine, la loro conservazione ed il loro più conveniente impiego — Conoscere bene l'impiego del legname nelle varie costruzioni — Avvertenze da usarsi nell'applicazione delle ferramenta alle parti in legno.

3. Colori — Coloriture e spalmature — Generalità sui colori — Colori bianchi, rossi, gialli, verdi e azzurri; colori bigi e neri — Colori metallici — Coloriture prescritte pel materiale d'artiglieria — Spalmature da impiegarsi per la conservazione del legname — Proporzioni dell'olio di lino per spalmature e coloriture — Catrami — Smeriglio — Loro principali proprietà ed impiego, modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie, e saperne eseguire bene la collaudazione.

4. Carta — Perchè il cencio è la materia prima cellulosa più appropriata a far carta — Cenni sulla fabbricazione della carta — Materie prime che si possono sostituire ai cenci per la fabbricazione della carta — Impiego della cellulosa del legno e della paglia — Carta a mano e carta alla macchina — Cartone e cartoncino — Carta pergamenata — Carta vetro — Carta smeriglio — Carta asciugante — Carte speciali — Conoscere le loro principali proprietà ed impiego, modo di rico-

noscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie e saperne eseguire bene la collaudazione.

5. Fibre tessili — Tessuti — Feltri e cordami — Generalità sulle fibre tessili — Caratteri distintivi delle fibre tessili — Esame dei tessuti — Crini e setole — Fibre tessili minerali — Amianto e lana di vetro — Corde e gomene — Modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie e saperne eseguire bene la collaudazione.

6. Pelli e cuoiami — Concia delle pelli secondo i diversi procedimenti usati — Cuoio comune — Cuoio mascherizzo — Pelli camosciate — Pergamena — Saggio della solidità del cuoio — Modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie, e saperne eseguire bene la collaudazione — Loro principali proprietà ed impiego.

7. Macchine da cucire tela e cuoiami — Nozioni sommarie sul loro impiego.

8. Metalli — Caratteri distintivi dei metalli — Tenacità — Malleabilità — Duttilità — Conducibilità — Peso specifico — Azione del calore sui metalli — Cristallizzazione, superficie di frattura — Colore dei metalli.

9. Ferro, sue proprietà, duttilità, malleabilità, resistenza, elasticità — Processi di produzione del ferro, dal minerale, mediante affinamento della ghisa — Produzione del ferro utilizzando i rottami — Ferro granoso, ferro fibroso, ferro omogeneo — Ferro da lavoro; varie forme sotto cui vien messo in commercio, in verghe, in lamiera, cavo, sagomato — Caratteri distintivi dipendenti dal processo di lavorazione e dalla forma — Bollitura e saldatura del ferro — Procedimento della fucinazione del ferro, secondo i diversi casi; difetti che possono verificarsi nella fucinazione e modo di evitarli — Acciaiazione del ferro — Metodo di lavorazione delle lamiere grosse e sottili e delle verghe sagomate di ferro.

Collaudazione del ferro secondo la specie, qualità e forma — Forni per affinamento del ferro, forni per riscaldamento — Forni a riverbero — Varie specie di fucine; ventilatori, specie più generalmente usate nelle fucine.

10. Acciaio, sue varietà — Acciaio duro, dolce, dolcissimo — Acciaio fuso, acciaio pudellato — Acciaio Bessemer — Acciaio Martin-Siemens — Acciaio di cementazione — Modo di trattare l'acciaio alle fucine — Tempra — Effetti della tempra; varie specie di tempra e modo di effettuarle; difetti che possono verificarsi nella tempra e modo di evitarli — Ricottura — Metodo di lavorazione delle lamiere grosse e sottili e delle

verghe sagomate d'acciaio — Collaudazione dell'acciaio secondo le specie, qualità e forma — Sbarre d'acciaio per canne d'armi, loro fabbricazione e collaudazione.

11. Ghisa, composizione, proprietà, classificazione e caratteri in base all'apparenza della sezione di rottura, sia pel colore come per la stratificazione, cristallizzazione, impiego ed uso — Distinguere quelle di prima fusione se prodotte con carboni vegetali o minerali — Qualità di quelle di seconda fusione e delle resistenti per bocche da fuoco — Miscele, norme per combinarle, impiegando anche rottami — Rifusione al crogiuolo, al forno a riverbero ed a quello a manica — Indurimento e raddolcimento — Ghise nazionali ed estere, distinzione.

12. Rame, caratteri, proprietà, usi allo stato naturale, fuso, compatto, senza soffiature, raffinato — Collaudazione — Usi e proprietà dello stagno, zinco di prima e seconda fusione — Piombo — Antimonio — Proprietà relative — Loro collaudazione.

13. Leghe — Nozioni generali sulle leghe; fusibilità, durezza, duttilità, tenacità, densità, proprietà fisiche delle leghe metalliche principali (stagno e zinco), (stagno, zinco e piombo), (zinco e piombo), (rame, zinco e stagno), (rame, zinco, stagno e piombo), (ferroe rame), (ferro e zinco), ferro e stagno), (ferro e piombo) — Saldature dolci e forti; composizione ed impiego delle medesime — Leghe per bocche da fuoco e parti di macchina.

14. Combustibile — Legna forte e legna dolce — Coke — Litantrace — Torbe — Antraciti — Ligniti — Carbone di legno — Caratteri distintivi, impiego nelle varie fusioni — Distinguere il coke adatto per forni, da quello prodotto dai gazometri per gas luce, il litantrace magro dal grasso, il carbone di legno forte da quello dolce — Carboni agglomerati, loro proprietà.

Specie e qualità di combustibile da impiegarsi di preferenza nella fusione ai diversi forni in relazione al metallo.

15. Materie refrattarie — Grafite — Quarzo — Argille e terre refrattarie — Crogiuoli — Conoscere le proprietà di tali materiali ed il loro conveniente impiego nei forni — Mattoni refrattari di forma regolare, per quale uso vengono adoperati — Per quale uso si adoperano i sagomati e quelli di forme irregolari — Modo più semplice e pratico per collaudare materiali refrattari — Polvere di laterizi refrattari.

16. Forni a manica, a riverbero, a crogiuolo; loro forma e profilo; dimensioni principali e relazioni fra esse, avvertenze per la loro costruzione e riparazione; impiego e distribuzione

del vento per quelli a manica ed a crogiuolo — Caricamento, avvertenze relative — Andamento e produzione — Consumo di combustibile e calo del metallo per ragione delle fusioni — Vantaggi ed inconvenienti nell'impiego dei vari forni, in ordine alla bontà del prodotto.

17. Macchine in uso nelle fonderie — Ventilatori, macinatori, mescolatori di terre, impastatrici di sabbia, grue, rompitoi; conoscenza del loro funzionamento ed uso.

18. Attrezzamento in uso presso una fonderia — Ramaiuoli — Pretelle — Staffe — Fusi d'anima — Armature — Sifoni — Canali.

19. Modelli in legno, in metallo ed in gesso — Traccia dei modelli — Loro costruzione — Maggiore grossezza da lasciarsi pel ritiro del metallo e per portare i pezzi fusi alle giuste dimensioni — Anime, stufe, ed essiccamento delle forme.

20. Dell'arte del formatore, del costrurre modelli, e del costrurre forme di argilla, forme di sabbia, forme di gesso, forme per bocche da fuoco, per proietti pieni, cavi e di ghisa indurita.

21. Costruzione delle forme per altri getti, con disegno o modello — Saper dedurre il peso approssimativo dei getti dai loro disegni o modelli.

22. Modellamento di bocche da fuoco di ghisa, di proietti sferici od oblunghi, pieni e cavi, di ghisa ordinaria o di ghisa indurita, sì cilindrici, che oblunghi — Modellamento di getti speciali.

23. Sistema di getto per artiglierie di bronzo, per artiglierie di ghisa, per proietti e parti di macchine — Getto delle artiglierie di ghisa col sistema (Rodman) a sifone.

24. Scalpellamento ed ultimazione degli oggetti colati — Accidenti cui vanno soggetti i pezzi colati — Difetti che si riscontrano nelle artiglierie di bronzo e di ghisa, nei proietti, nelle parti di macchine — Cautele da usarsi per evitare i difetti di fondita — Mezzi per correggere o rimediare a certi difetti.

Saldatura della ghisa, del bronzo e dello stagno con rifondita parziale.

25. Strumenti da lavoro speciali per le fabbriche d'armi e per i capi armaiuoli, armi portatili — Funzionamento delle loro parti principali — Rigatura delle canne — Vari sistemi — Vari modi di eseguirla — Disposizioni relative — Abbrunatura — Coloritura — Untura e conservazione delle armi e parti d'armi — Collaudazione delle armi e parti d'armi.

26. Macchine utensili principali da metalli — Conoscere bene

le macchine utensili principali da metalli, cioè, varie specie di torni, il loro impianto, le varie lavorazioni che con essi si possono eseguire, trapani, pialle, limatrici, strettoi idraulici, magli, magli a cinghia, a sfregamento, a leve, magli pneumatici, magli a vapore, macchine a ribadire, punzonatrici, cesoie, seghe, macchine per drizzare e piegare lamiere e per piegare cerchioni — Conoscere le condizioni alle quali debbono soddisfare, la loro verificazione, i difetti principali, il modo di correggerli, i guasti e le riparazioni ad esse relativi, e la loro conservazione.

PROGRAMMA N. 9.

Esame pratico.

L'esame consisterà nel saper dare pratico indirizzo esecutivo alla messa in opera di un lavoro, nella conoscenza delle singole operazioni che occorrono e delle successive fasi di lavorazioni a mano od a macchina, ecc. secondo il disegno o la traccia stabilita dal presidente della commissione esaminatrice per ciascuna specialità.

Il candidato dovrà in complesso dar prova di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle nozioni pratiche occorrenti per poter esercitare rispetto al personale operaio le mansioni della carica a cui aspira con cognizioni ed autorevolezza.

I candidati alla specialità *fonditori* dovranno inoltre dar saggio di saper condurre la fusione di una parte di materiali.

I candidati infine dovranno dar prova di saper bene giudicare come un lavoro sia state eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione dal campione o dal disegno e di saperne eseguire il collaudo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **29.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1436 per condono e riduzione di punizioni a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina.** — (Direzione generale leva e truppa). — 31 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina approvato con Nostro decreto del 21 aprile 1904;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'intesa con i ministri dell'interno, delle finanze e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La permanenza alla 2ª classe di punizione di tutti coloro che alla data del presente decreto si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione, nonchè di quelli per i quali alla stessa data sia già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a due mesi.

È condonata la restante punizione a quelli fra gli individui suddetti che abbiano già terminato i loro obblighi di servizio, e alla data del presente decreto si trovino ascritti alla 2ª classe di punizione.

Art. 2.

L'incorporazione definitiva nelle compagnie di disciplina di punizione delle guardie di città, degli agenti di custodia delle carceri e delle guardie di finanza le quali, alla data del presente decreto, si trovino già incorporate nelle compagnie stesse, nonchè di quelle per le quali, alla stessa data, sia stata già pronunciata la incorporazione, è ridotta di sei mesi.

Da tale riduzione sono però escluse le guardie di finanza che, condannate alla detta incorporazione, alla data del presente decreto si trovino in istato di latitanza.

Art. 3.

La permanenza temporanea nelle compagnie di disciplina di punizione dei militari della R. marina, i quali alla data del presente decreto si trovino già incorporati nelle compagnie stesse, nonchè di quelli per i quali, alla stessa data, sia già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a tre mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

A. Salandra.
Daneo.
V. Zupelli.
L. Viale.

N. **30.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Guinzaglio nella bardatura da cavalleria per cinghioni da cartucce.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 9 gennaio 1915.

Con riferimento alla circolare 351 del *giornale militare* del 1911, il Ministero, sentito il parere del competente Ispettorato, ha determinato di introdurre anche nella bardatura da cavalleria per cinghioni da cartucce il guinzaglio di corda attualmente in uso nelle sezioni mitragliatrici per condurre sottomano i cavalli porta-materiali.

I guinzagli occorrenti a ciascun squadrone dei reggimenti di cavalleria saranno richiesti dai corpi direttamente all'arsenale di costruzione di Torino.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **31.** — PUBBLICAZIONI MILITARI — TRASPORTI. — **Pubblicazione della 1ª serie di aggiunte e varianti al Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 gennaio 1915.

È stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti al Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno, la quale comprende, e quindi annulla, tutte le varianti apportate al detto regolamento dalla sua pubblicazione (1° luglio 1911) ad oggi.

Il costo di ciascun esemplare del fascicolo è di L. 0,75.

Tutte le amministrazioni del R. esercito che possiedono il suddetto regolamento richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî il numero d'esemplari del fascicolo di varianti necessarî per aggiornarlo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **32.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi d'istruzione presso la scuola centrale d'artiglieria da fortezza.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 9 gennaio 1915.

A modificazione del n. 10 della circolare n. 618 *giornale militare* decorso anno i due corsi d'istruzione per i subalterni per ultimi giunti e comandati ai reggimenti dalla scuola d'applicazione avranno luogo dopo quattro analoghi corsi da effettuarsi per

gli ufficiali in congedo (di complemento e di milizia territoriale) a cominciare dal 21 febbraio prossimo venturo.

Pertanto le epoche per lo svolgimento di tutti i corsi sopra menzionati restano stabilite come appresso;

Corsi per gli ufficiali in congedo.

Allo sbarramento di Osoppo. —	1°	corso	21 febbraio-4 marzo.
	2°	»	6 marzo-17 marzo.
	3°	»	19 marzo-30 marzo.
	4°	»	1° aprile-12 aprile.
A Piacenza . . . . . —	1°	»	6 e 7 marzo.
	2°	»	19 e 20 marzo.
	3°	»	1° e 2 aprile.
	4°	»	14 e 15 aprile.

Corsi per gli ufficiali ultimi giunti ai reggimenti dalla scuola d'applicazione.

Allo sbarramento di Osoppo. —	1°	corso	20 aprile-1° maggio.
	2°	»	3 maggio-14 maggio.
A Piacenza . . . . . —	1°	»	3 e 4 maggio.
	2°	»	16 e 17 maggio.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **33.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali che hanno frequentato il corso d'istruzione della scuola centrale d'artiglieria da campagna e da fortezza per la specialità da campagna e da fortezza.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 gennaio 1914.

A senso del disposto dell'*Atto* 233 del 1906 si comunica che i seguenti ufficiali hanno frequentato il corso d'istruzione della scuola centrale d'artiglieria da campagna e da fortezza per la specialità da campagna e da fortezza.

SPECIALITÀ DA CAMPAGNA.

1° Corso.

Durand cav. Luigi, colonnello 2° artiglieria montagna.
Pancrazi Grassi cav. Filippo tenente colonnello 3° id. campagna.
Du-Lac cav. Alfredo, id. id. 29° id. id.

Pognisi cav. Attilio, maggiore 31° artiglieria campagna.
Cerutti cav. Antonio, id. 4° id. id.
Monastra cav. Ignazio, id. 1° id. pesante campale.
Venzi cav. Emilio, id. 33° id. campagna.
Melita Alfredo, capitano 36° id. id.
Luzzatti Ugo, id. 30° id. id.
Notarbartolo Rodrigo, id. 22° id. id.
Castelli Gustavo, id. 5° id. id.
Archivolti Carlo, id. 19° id. id.
La Francesca Giuseppe, id. 33° id. id.
De Marchi cav. Rutilio, id. 9° id. id.
Gatti Giovanni, id. 15° id. id.
Maccia Giovanni, id. 27° id. id.
Pollettini Filippo Benito, id. 29° id. id.
Leoncavallo Alberto, id. 12° id. id.
Sartatti Gualtiero, id. 7° id. id.
Fantasia cav. Mario, id. 11° id. id.
Marciante Giuseppe, id. 14° id. id.
Riccio Camillo, id. 3° id. id.
Bondetti Ezio, id. 4° id. id.
Rigoni Antonio Giovanni, id. 2° id. id.
Biondi Francesco, id. 10° id. id.
Lombardo Giacomo, id. 28° id. id.
Gigli Giuseppe, id. 24° id. id.
Scarampi Del Cairo Galeazzo, id. 17° id. id.
San Giovanni Gelmini Giovanni, id 16° id. id.
Civalieri Inviziati nob. dei conti nob. dei signori di Masio e Quattordio Alberto, id. 25° id. id.
Locascio Eugenio, id. 20° id. id.
Tanfani Emilio, id. 21° id. id.
Pellegri Rinaldo, id. 18° id. id.
Frondoni Casimirro, tenente 23° id. id.
Ferrero Luigi, id. 26° id. id.
Pietranera Erminio, id. 13° id. id.
Zanotti Rinaldo, id. 6° id. id.

2° Corso.

Pastori cav. Vittorio, tenente colonnello 7° artiglieria campagna.
Aria cav. Gioacchino, id. id. 6° id. id.
Ghiron cav. Ernesto, id. id. 10° id. id.
Milingri di Bagnolo cav. Alberto, maggiore 8° id. id.
Tommasi nob. cav. Angelo, id. 21° id. id.
Riviera cav. Lazzaro, id. 9° id. id.

Morino cav. Domenico, capitano 9° artiglieria campagna.
Morelli nob. Attilio, id. 19° id. id.
Gallotti Alfredo, id. 22° id. id.
Radicati di Primeglio Ferdinando, id. 15° id. id.
De Pignier cav. Augusto, id 1° id. id.
Lanza conte Matteo Carlo, id. 27° id. id.
De Cuocis cav. Edoardo, id. 10° id. id.
Gavazzeni Angelo, id. 4° id. id.
Santi Mario, id. 11° id. id.
Pucci Luigi, id. 24° id. id.
Berti Mario, id. 7° id. id.
Fiorenzoli Benedetto, id. 28° id. id.
Tomassini Cesare, id. 2° id. id.
Venier Sebastiano, id. 3° id. id.
Colonna Pietrantonio, id. 29° id. id.
Luporini Luigi, id. 23° id. id.
Galbiati Carlo, id. 29° id. id.
Randone Vincenzo, id. 25° id. id.
Di Giulio Riccardo, id. 12° id. id.
Dugone Carlo, id. 26° id. id.
Ragazzoni Riccardo, id. 31° id. id.
Bianchetti Ernesto, id. 30° id. id.
Molari Arturo, id. 21° id. id.
Vitali Severo, tenente 13° id. id.
Pignatelli di Montecalvo Riccardo, id. 17° id. id.
Coppi Americo, id. 5° id. id.
Ariotti Arrigo, id. 6° id. id.
Angelica Domenico, id. 32° id. id.

3° Corso.

Manfredini cav. Guido, tenente colonnello 15° artiglieria campagna.
Renzi cav. Franco, maggiore, scuola applicazione fanteria.
Baldi cav. Francesco, id. 11° artiglieria campagna.
Testini cav. Vincenzo, id. R. corpo truppe coloniali Eritrea.
Corsi cav. Giuseppe, id. 13° artiglieria campagna.
Carpi cav. Ugo, id. 12° id. id.
Ferrini cav. Tazio, id. 32° id. id.
Gagliani cav. Pasquale, id. direzione artiglieria Maddalena.
Lombardo Giuseppe, capitano 20° artiglieria campagna.
Andreani Pietro, id. 9° id. id.
Tricomi Francesco, id. 6° id. id.
Giunta Giuseppe, id. 22° id. id.

Bellini cav. Carlo, capitano 24° artiglieria campagna.
Maritano Mario. id. 3° id. id. (comandato scuola applicazione artiglieria e genio).
Gatto Angelo, id 33° artiglieria campagna.
Rosi Ezio, id. fuori quadro (comandato 23° artiglieria campagna).
Castellani Emidio, id. 21 artiglieria campagna
Brini Gaetano, id. 27° id. id.
Pico-Luigi, id. fuori quadro (comandato 35° artiglieria campagna).
Rubeo Silvio, id. 1° artiglieria pesante campale.
Grandi Felice, id. 5° artiglieria campagna (comandato scuola applicazione artiglieria e genio).
Della Croce di Dojola Ugo, id. 25° artiglieria campagna.
Brusa Eugenio, id. 26° id. id.
Fevola Erasmo, id. 10° id. id.
Bertarelli Giuseppe, id. 28° id. id.
Raimondo Livio, id. 34° id. id.
Luchinat Paolo, id. 2° id. id.
Caligaris Andrea, id. 11° id. id.
Reale Giuseppe, id. fuori quadro (comandato 7° artiglieria campagna).
Pozzolini Eugenio, id. fuori quadro (comandato 32° artiglieria campagna).
Beverini Luigi, id. 18° artiglieria campagna.
De Luca Luca, id 12° id. id.
Zambianchi Admeto, tenente 30° id. id.
Bermond Carlo Alberto, id. 29° id. id.
Barbacini Arturo, id. 14° id. id.
Enrichi Arminio, id. 15° id. id.
Cenciarini Vito, id. 13° id. id.
Aloviti Luigi, id. 16° id. id.

SPECIALITÀ DA FORTEZZA.

1° Corso.

Spanò Francesco, capitano 3° artiglieria fortezza (costa e fortezza).
Olivieri cav. Giuseppe, id. 8° id. id.
Gatteschi patrizio di Pistoia Camillo, id. 9° id. id.
Piovano cav. Luigi Paolo, id. 10° id. id. (assedio).
Pasquali Pietro, id. 10° id. id. (id.)

Ivaldi Giuseppe, capitano fuori quadro (comandato 1° artiglieria fortezza (costa).
Traldi Sergio, id. id. id. (id 8° id. id.).
Putzolu Giuseppe, id. 6° artiglieria fortezza.
Trucchetti Carlo, id. 9° id. id.
Pozzatti Ferdinando, id. fuori quadro (comandato 7° artiglieria fortezza).
Del Giudice Bonaventura, tenente 10° artiglieria fortezza (assedio).
Avogadro di Ceretto Ignazio, id. 6° id. id.
Rosica Achille, id. 9° id. id.
Albanello Ernesto, id. 5° id. id. (costa e fortezza).
Maresca Pericle, id. 9° id. id.
Campagnoli Francesco, id. 9° id. id.
Levy Marco, id. 6° id. id.
Cirio Delfino, id. 3° id. id. (costa e fortezza).
Gazzola Felice, id. 8° id. id.
Sanvitale Romolo, id. 10° id. id. (assedio).
Avigliano Roberto, id. 8° id. id
Dal Re Antonio, id. 3° id. id. (costa e fortezza).
Sanità di Colle Macine nobile dei baroni Alberto, id. 7° id. id.
Zauli Adolfo, id. 9° id. id.
Maraffa Riccardo, id. 10° id. id. (assedio).
Napolitano Aniello, id. 1° id. id. (costa).
Bombagli Mario, id. 7° id. id.
Frongia Cicito, id. 7° id. id.

2° corso.

Castellazzi cav. Camillo, capitano 1° artiglieria fortezza (costa)
Naldi Giulio, id. 2° id. id. (id.).
Gittardi Arminio, id. 2° id. id. (id.).
Maffei Alfredo, id. 3° id. id. (costa e fortezza).
Geloso cav. Carlo, id. fuori quadro (comandato 9° artiglieria fortezza).
De Risi Ettore, id. 3° artiglieria fortezza (costa e fortezza).
Brunas-Serra Alberto, id. 9° id. id.
Guarienti Teodoro, id 8° id. id.
Gentile Riccardo, id. 6° id. id.
Sbriscia-Fioretti Pericle, id. 6° id. id.
Landi Francesco, id. fuori quadro (comandato 4° artiglieria fortezza-costa).

Approsio Luigi, tenente 10° artiglieria fortezza (assedio).
D'Ormea Ugo, id. 4° id. id. (costa).
Grill Luigi, id. 6° id. id.
Di Cocco Alfredo, id 8° id. id.
Formato Silvio, id. 1° id. id. (costa).
Vittoria Diego, id. 9° id. id.
Lo Spoto Mario, id. 10° id. id. (assedio).
Franck Ulrico, id. 5° id. id. (costa e fortezza).
Bottari Giulio, id. 2° id. id. (costa).
Natrella-Leitz Oscar, id. 2° id. id. (id).
Zuccarini Manlio, id. 10° id. id. (assedio).
Jacobacci Augusto, id. 10° id. id. (id.).
Vivanti Eduardo, id. 1° id. id. (costa).

3° Corso.

Rossi cav. Emilio, capitano 3° artiglieria fortezza (costa e fortezza).
De Gennaro cav. Roberto, id. 4° id. id. (costa).
Cambilargiu Salvatore, id. 2° id. id. (id.).
Ingolotti Francesco, id. 2° id. id. (id.).
Amati Carlo, id. 10° id. id. (assedio).
Bruno Gaetano, id. 1° id. id. (costa).
Ballario Luigi, id 2° id. id. (id.)
Bianchetti Pietro, id. 8° id. id.
Filippi di Baldissero Vittorio, id. 9° id. id.
Cirelli Raffaele, id. 10° id. id. (assedio).
Casoni Luigi, id. 9° id. id.
Ostuni Francesco, id. 9° id. id.
Borbonese Ernesto, id. fuori quadro (comandato 4° artiglieria fortezza costa).
Golisciani Valentino, tenente 10° artiglieria fortezza (assedio).
Angeloni Emilio, id. 2° id. id. (costa).
Mario Carlo Giuseppe, id. 6° id. id.
Benelli Cesare, id. 3° id. id. (costa e fortezza).
Bramante Francesco di Paola, id. 6° id. id.
Colonnese Mario, id. 8° id. id.
Genta Vittorio, id. 1° id. id. (costa).
Ferrero Eugenio, id. 6° id. id.
Fava Giovanni, id. 6° id. id.
Pasquadibisceglie Benedetto, id. 8° id. id.
Cabibbe Aldo, id. 10° id. id. (assedio).

Cosentino Nicolò, tenente 4° artiglieria fortezza (costa).
Pennaroli Marco, id. 10° id. id. (assedio).
Vergati Nello, id. 10° id. id. (id.).
Battista Albino, id 1° id. id. (costa).
Fiory Ottavio, id. 2° id. id. (id.).
De Cornè Guido, id. 2° id. id. (id.).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **34.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa del R. esercito - Edizione 1914.** — (Ispettorato ippico). — 12 gennaio 1915.

A complemento di quanto è detto nelle avvertenze agli allegati *B* e *G* dell'istruzione sopra citata, si notificano qui di seguito le circoscrizioni territoriali dei depositi cavalli stalloni di Crema, Reggio Emilia e Ferrara:

Crema.

Provincie di Cuneo, Torino, Alessandria, Novara, Pavia, Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Brescia, Cremona, Porto Maurizio, Genova.

Reggio Emilia.

Provincie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì, Pesaro, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno.

Ferrara.

Provincie di Mantova, Verona, Vicenza, Belluno, Udine, Rovigo, Venezia, Padova, Treviso, Ferrara.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **35.** — AVANZAMENTO. — **Sessione straordinaria di riparazione, presso la scuola di applicazione di fanteria, per i sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio attivo permanente, risultati non idonei negli esami degli anni 1912-1913-1914.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 gennaio 1915.

I sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria qui appresso elencati e risultati non idonei negli esami degli anni 1912-1913-1914, per la nomina ad ufficiale in ser-

vizio attivo permanente sono stati ammessi alla sessione straordinaria di cui all'art. 2 del R. decreto 15 novembre 1914 n. 1253.

Gli esami scritti ed orali avranno inizio presso la scuola di applicazione di fanteria in Parma il 25 gennaio 1915.

Arma di fanteria.

Marchitto Antonio, (B) distretto Napoli, deposito bersaglieri Napoli.
Lizzi Giuseppe, (B) id. Roma, id. id. Savona.
Merlo Fernando, id, Rovigo, id Padova R.
Laserra Giovanni Battista, id. Avellino, id. Avellino.
Grassi Teodoro, (B) id. Avellino, id. bersaglieri Napoli.
Simula Antonio, id. Cagliari, id. Ozieri C.
Puglielli Arduino, id. Chieti, id. Chieti.
Cascone Alfonso, id. Nola, id. Nocera.
Gioia Eugenio, id. Roma, id. Roma sud ovest.
Cuti Filippo, id. Palermo, id. Palermo P.
Goti Giuseppe, (B) id. Torino, id. bersaglieri Torino.
Scalia Mariano, id. Catania, id. Catania.
Ceo Giuseppe, id. Bari, id. Bari.
Ballesio Vitale, (B) id. Torino, id. bersaglieri Torino.
Maglienti Giuseppe, id. Girgenti, id. Girgenti.
Mannucci Mannuccio, id. Livorno, id. Livorno.
Cozzi Alessandro, id. Napoli, id. Salerno S.
Cutuli Raffaele, distretto Catanzaro, deposito Catanzaro.
Mastrascusa Giovanni, id. Castrovillari, id. Cosenza.
Dall'Ara Guglielmo, id. Milano, id. Milano.
Bertolazzi Enrico, id. Caserta, id. Caserta.
Cozzoli Giovanni, id. Barletta, id. Potenza.
Angelozzi Erminie, id. Napoli, id. Napoli.
Barbier Pietro, id. Pinerolo, 3° reggimento alpini.
Bertolucci Giorgio, (B) id. Lucca, deposito bersaglieri Savona.
Boglietti Cesare, id. Torino, id. id. Lodi.
Calvetti Cesare, id. Ravenna, id. id. Ravenna.
De Laurentis Pasquale, id. Avellino, id. id. Avellino.
Demitry Alfonso, id. Salerno, id. id. Salerno S.
Di Grezia Alfonso, id. Avellino, id. Salerno C.
Emma Marcello, id. Caltanissetta, id. Caltanissetta.
Faccin Giovanni, id. Venezia, id. Venezia.
Palazzo Archimede, (B), id. Roma, id. bers., Roma.

Fione Vito, distretto Bari, deposito Bari.
Gigliotti Giuseppe, id. Catanzaro, id. Catanzaro.
Giuffrè Carlo, id. Reggio Calabria, id. Reggio Calabria.
Mosca Amedeo, id. Frosinone, id. Perugia.
Pagano Nicola, id. Salerno, id. Salerno S.
Pirillo Francesco, (B) id. Castrovillari, id. bers. Barletta.
Labozzetta Leoluca, id. Catanzaro, id. Catanzaro.
Sandomenico Luigi, id. Napoli, id. Napoli nord.
Buratti Giovanni, id. Torino 4° reggimento alpini.
Bixio Nino, id. Taranto, id. Taranto.
Carta Simone, id. Sassari, id. Ozieri S.
Anzaldi Gastone, id. Palermo, id. Palermo P.
Monticelli Attilio, (B) id. Alessandria, id. Bers. Asti.
Laiolo di Cossano Carlo, id. Torino, 2° reggimento alpini.
Conti Ercole, (B) id. Alessandria, id. bers. Asti.
Albani Carlo, distretto Lecce, deposito Lecce.
Tavassi Riccardo, id. Napoli, id. Gaeta
Bonsignore Vito, id. Trapani, id. Trapani.
Augugliaro Natale, id. Trapani, id. Trapani.
Gigante Vito, id. Trapani, id. Trapani.
Parisi Saverio, id. Messina, id. Messina.
Solinas Renato, id. Sassari, id. Ozieri S.
Mongini Pietro, id. Novara, 4° reggimento alpini.
Giano Giacomo, id. Genova, 2° id. id.
De Blasi Alessandro, id. Lecce, id. Lecce.
De Salvatore Ottorino, id. Lecce, id. Lecce.
Chiriatti Gino, id. Lecce, id. Lecce.
Sepielli Federico, id. Foggia, id. Foggia.
Castellani Angelo, id. Verona, id. Verona Ve.
Lippi Nino, id. Genova, id. Genova.

Arma di cavalleria.

Ritzu Francesco, reggimento cavalleggeri Treviso distretto Firenze.
Piccinino Aurélio, id. id. Piacenza, id. Bari.
Della Gherardesa Raniero, id. id. Alessandria, id. Firenze.
Saffiotti Ferdinando, id. id. Vicenza, id. Reggio Calabria.
Gerosa Giuseppe, id. id. Roma, id. Como.
Martinez Ettore, reggimento cavalleggeri Piacenza, distretto Napoli.
Chiavari Gian Girolamo, id. lancieri Montebello, id. Genova.
Paola Salvatore, id. cavalleggeri Lucca, id. Roma.
Catemario Clorindoro, id. id. Foggia, id. Napoli.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 36. - AVANZAMENTO. — **Sessione straordinaria di riparazione, presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio, per i sottotenenti di complemento di artiglieria aspiranti alla nomina ad ufficiali in servizio attivo permanente, risultati non idonei agli esami dell'anno 1914.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 gennaio 1915.

I sottotenenti di complemento di artiglieria qui appresso elencati e risultati non idonei negli esami dell'anno 1914 per la nomina ad ufficiale in servizio attivo permanente sono stati ammessi alla sessione straordinaria di cui all'art. 2 del R. decreto 15 novembre 1914 n. 1253.

Gli esami scritti ed orali avranno inizio presso la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio in Torino il 25 gennaio 1915.

Laviani Pietro, 1° reggimento artiglieria campagna, distretto Reggio Calabria.
Cordone Luigi, 4° id. id. id , id. Palermo.
Ciocchi Terriaca Persio, 5° id. id. id., id. Campobasso.
Pinacci Giulio, 5° id. id. id., id. Torino.
Spadaro Salvatore, 5° id. id. id., id. Reggio Calabria.
Sessa Gennaro, 10° id. id. id., id. Napoli.
Candeliero Vincenzo, 12° id. id. id., id. Napoli.
D'Antona Luigi, 22° id. id. id., id. Caltanisetta.
Vernaci Salvatore, 22° id. id. id., id. Palermo.
Falletti Italo, 36° id. id. id., id. Torino.
Ferraris Leopoldo, 1° id. id. montagna, id. Pinerolo.
Odetti Mario, 1° id. id. fortezza, id. Genova.
Grimaldi Enrico, 2° id. id. id., id. Roma.
Arena Gaetano, 4° id. id. id., id. Messina.
Nurra Giovanni, 5° id. id. id., id. Sassari.
Cittadini Alessandro, 7° id. id. id., id. Orvieto.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 37. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Vendita ai maniscalchi militari dei ferri da cavallo e da mulo prodotti dalla scuola di mascalcia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 gennaio 1915.

A datare dal 1° gennaio 1915 il prezzo dei ferri da cavallo e da mulo prodotti dalla scuola di mascalcia istituita presso

la scuola di applicazione di cavalleria è stabilito in lire 31 al quintale per i corpi di sede nei primi nove corpi d'armata ed in lire 33 per gli altri.

In tal senso si intende modificato il n. 2° della circolare 567 del 1912.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **38.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Modificazione all'art. 148 del regolamento generale sul servizio postale** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 gennaio 1915.

Con R. decreto n. 1341, dell'8 novembre 1914 è stato modificato l'art. 148 del regolamento generale sul servizio postale nel senso che le corrispondenze che contengono documenti di **carattere riservato. ed eccezionalmante importanti e non duplicabili,** spedite da autorità ed uffici governativi ad altre autorità od uffici con i quali hanno diritto di corrispondere in esenzione di tassa, possano aver corso *come assicurate del valore convenzionale di L. 100.*

Tale disposizione vale ad integrare quella di cui all'ultimo capoverso della circolare n. 36, pubblicata nel *giornale militare* del 1911 ed abroga quella n. 81 dello stesso anno.

Nell'informarne le autorità e gli uffici dipendenti, avvertesi che l'uso della facoltà data dal R. decreto su citato dev'essere limitato ai soli casi ivi menzionati, poichè l'estenderne la portata recherebbe un inutile, ingiustificato aggravio al personale addetto al servizio postale.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **39.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità ed a scelta pei tenenti in servizio permanente dell'arma del genio e del corpo d'amministrazione per l'anno 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 12 gennaio 1915.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito ed a parziale modificazione delle circolari n. 116 e 586 del *giornale militare* dell'anno 1914, il Ministero determina che il limite entro il quale

devono essere compresi i tenenti in servizio permanente dell'arma del genio e del corpo di amministrazione per essere inscritti sul quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità ed a scelta per il corrente anno 1915 sia rispettivamente portato:

a tutto il 1° gennaio 1912 e

a tutto il 28 settembre 1908.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 31 corrente.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Alla circolare N. 667 del *Giornale Militare* 1914 (Dispensa 64) aggiungere:

Per effetto del decreto sopra riportato, rimangono abrogate le circolari N. 381 del G. M. 1908 (1) e N. 523 del G. M. 1913 (2), nonchè la disposizione n. 15 del fascicolo 30 della raccolta (bozze di stampa) (3).

---

(1) relativa al divieto di rilasciare ad autorità non appartenenti al R. Esercito copia di atti di rassegna ed estratti dei registri nosologici.

(2) che toglie tale divieto per le autorità governative.

(3) che proibiva agli ufficiali in congedo di accettare le cariche di consoli e vice-consoli di potenze straniere.

(4007) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera

Prezzo della presente dispensa **L. 0,20**

(4007) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

1915 23 gennaio

1914 DICEMBRE 31. – N. 40. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di distintivo per ufficiali osservatori dall'aeroplano (con una tavola di disegno) . . . . . *Pag.* 112

1915 GENNAIO 3. – » 41. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 19 che stabilisce l'indennità da corrispondere ai militari riassoldati come pattugliatori scelti. . » 112

» 10. – » 42. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato (con quattro tavole di disegno). . . . . » 113

» 10. – » 43. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Adozione della coreggia reggi-sciabola per marescialli di cavalleria, artiglieria e treno d'artiglieria (VIII-344) per tutto il personale montato ed armato di sciabola delle batterie da campagna, a cavallo e pesanti campali e del treno d'artiglieria . . . » 124

» 10. – » 44. — UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto n. 9 relativo alla nomina a sottotenenti di complemento di artiglieria e del genio da adibire ai servizi tecnici presso i corpi delle armi stesse. . . . . » 124

» 18. – » 45. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Disposizioni esecutive per la nomina a sottotenenti di complemento di artiglieria e del genio da adibire ai servizi tecnici presso i corpi delle armi stesse. . . . . » 126

» 18. – » 46. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme amministrative per i trasferimenti degli ufficiali messi a disposizione del Ministero delle colonie . . . . . » 129

» 18. – » 47. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali. » 131

» 19. – » 48. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Distaccamenti dei depositi allevamento cavalli . . . . . » 132

» 19. – » 49. — CONCORSI. — Decreto ministeriale che bandisce un concorso per esami a 12 posti di disegnatore tecnico di 3ª classe . . . . . » 133

» 21. – » 50. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità per i maggiori, i capitani ed i tenenti in servizio attivo permanente dell'arma d'artiglieria per l'anno 1915 . . . . . » 141

» 21. – » 51. — EQUIPAGGIAMENTO. — Fregi sugli spallini e sui controspallini . . . . . » 141

CIRCOLARE N. **40.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un distintivo per ufficiali osservatori dall'aeroplano** (con una tavola di disegno). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 31 dicembre 1914.

E' adottato uno speciale distintivo per gli ufficiali che avendo preso parte a corsi di osservazione da aeroplano abbiano conseguito la classifica di ottimo ufficiale osservatore.

Il distintivo è costituito da due ali comprendenti lo scettro reale in ricamo d'oro e riunite da un O in ricamo d'argento.

Esso sarà applicato nel mezze di ciascuna delle due maniche della giubba (al posto stabilito per il distintivo di carica degli aiutanti di campo e degli ufficiali d'ordinanza) e dovrà usarsi solo durante il periodo di tempo nel quale gli ufficiali predetti sono chiamati a prestare lo speciale servizio di osservatori.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **41.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 19 che stabilisce l'indennità da corrispondere ai militari riassoldati come pattugliatori scelti.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 115, 134 e 135 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto l'articolo 1 della legge 27 giugno 1912, n. 660, recante provvedimenti relativi a militari di truppa in posizioni speciali;

Visto il R. decreto 12 gennaio 1913, n. 5, che stabilisce le indennità da corrispondere ai militari riassoldati;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle categorie dei militari ammessi al riassoldamento in base alle citate disposizioni di legge, descritte nello specchio inserito nel R. decreto 19 gennaio 1913, n. 5, è aggiunta quella di « pattugliatori scelti » ai quali verrà corrisposta la indennità annuale qui sotto stabilita.

Conseguentemente al termine dello specchio stesso devesi aggiungere quanto in appresso:

Arma ed impiego	Specialità	Ammontare annuo dell'indennità
		Lire
Armi diverse:		
Pattugliatori scelti . . .	—	800

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI.

Per l'esecuzione del R. decreto sopra riprodotto questo Ministero si riserva di far conoscere in quali corpi e con quali norme potranno ammettersi al riassoldamento i pattugliatori scelti.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **42.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato.** (Con 4 tavole annesse). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 gennaio 1915

I personali non aventi obblighi militari, che trovano impiego a servizio dell'esercito mobilitato, sono i seguenti:

A) *Personale dipendente dall'amministrazione della guerra:*

a) Personale della giustizia militare;

b) Personale tecnico dell'Istituto geografico militare;

c) Personale civile tecnico d'artiglieria e genio:

Ragionieri geometri del genio;

Ragionieri d'artiglieria;

Capi tecnici d'artiglieria e del genio;

d) *Personale farmaceutico militare;*

e) Personale dei disegnatori tecnici;

f) Ufficiali d'ordine dei magazzini;

g) Assistenti del genio;

h) Operai addetti alle fortezze;

i) Topografi e torcolieri litografi addetti ai comandi.

B) *Personale dipendente dall'amministrazione dei lavori pubblici*:

a) Personale del genio civile incaricato della manutenzione delle strade in guerra;

b) Personale ferroviario.

C) *Personale dipendente dall'ammministrazione del tesoro:*

a) Personale di cassa e di controllo.

D) *Personale dipendente dall'amministrazione delle poste e telegrafi*:

a) Personale per il servizio postale;

b) Personale per il servizio telegrafico;

E) *Personale dipendente dall'amministrazione dell' agricoltura, industria e commercio*:

a) Guardie forestali.

F) *Personale dipendente dal Ministero dell'interno:*

Personale della pubblica sicurezza.

G) *Volontari:*

a) Volontari ciclisti ed automobilisti;

b) Volontari alpini;

c) Volontari lagunari;

d) Volontari costieri;

e) Volontari guide a cavallo;

f) Associazioni di soccorso:

Croce rossa italiana;

Sovrano militare Ordine di Malta;

g) Ministri dei culti;

h) Medici civili che prestano servizio negli ospedali di riserva e di tappa;

i) Interpreti;

l) Guardie caccia campestri giurate;

m) Guide e portatori alpini ascritti al Club alpino italiano;

n) Skiatori valligiani.

Allorquando i predetti personali prestano servizio presso l'esercito mobilitato, si osserveranno, per quanto riguarda la loro divisa ed il loro vestiario e equipaggiamento, le seguenti norme:

1. Il personale compreso nella tabella annessa ed assimilato di rango ai gradi di ufficiale (1) farà uso della tenuta di panno grigio-verde prescritta per gli ufficiali del R. esercito (berretto, giubba, pantaloni corti, mantellina) con le seguenti avvertenze:

a) le controspalline della giubba saranno di panno nero, staccabili;

b) i distintivi di grado al berretto ed alle controspalline della giubba saranno quelli prescritti per gli ufficiali del R. esercito, con la differenza che le controspalline stesse, in luogo delle stellette a 5 punte, avranno, come distintivo di grado, rosette ad 8 punte;

c) il berretto porterà il fregio descritto nella annessa tabella e nelle tavole 1, 2 e 3;

d) sul bavero della giubba, al posto delle stellette, saranno applicati i fregi metallici descritti nell'annessa tabella e nella tavola 4;

e) tutti gli assimilati ad ufficiali faranno uso della calzatura e dei guanti prescritti, con la tenuta grigio-verde, per gli ufficiali di fanteria di linea;

f) per quanto riguarda gli oggetti accessori (borsa-zaino e cassetta-bagaglio) e quelli facoltativi (cravatta, impermeabile, borraccia, binoccolo, borsa per carte, ecc.) nonchè per quanto ha tratto all'uso dei vari oggetti di divisa, valgono per gli assimilati ai gradi di ufficiale le prescrizioni vigenti per gli ufficiali del R. esercito

2. Per il personale della giustizia militare, oltre la tenuta di panno grigio-verde, da usarsi nei casi sopra indicati, sono conservati, per la grande uniforme, tutti gli oggetti di divisa prescritti dal R decreto 11 luglio 1877.

I ragionieri-geometri del genio faranno uso della speciale divisa per essi prescritta, anche quando partecipano ad esercitazioni con le truppe in qualità di membri delle commissioni liquidatrici di danni.

3. I sottonotati personali faranno uso degli oggetti di divisa qui appresso descritti, i quali saranno distribuiti loro a carico dell'amministrazione militare e per cura dei comandi presso i i quali i personali stessi prestano servizio:

---

(1) Per l'assimilazione di rango a grado militare, vedansi: la circolare 673 del *giornale militare* 1911; il Servizio in guerra, parte II, servizio postale, telegrafico, di cassa e di manutenzione stradale a tergo dell'esercito; le tabelle I e II allegate al regolamento di disciplina militare; l'*Atto* 217 del *giornale militare* 1898.

Ufficiali d'ordine dei magazzini. — Berretto di panno grigio-verde da ufficiale del corpo di amministrazione, senza distintivi di grado, con fregio avente disco pieno, senza numero. Bracciale di panno arancio, avente al centro una stelletta metallica a cinque punte (1).

Assistenti del genio. — Berretto di panno grigio-verde da ufficiale del genio (zappatori), senza distintivi di grado, con fregio avente disco pieno, senza numero. Bracciale di panno cremisi, avente al centro una stelletta metallica a cinque punte.

Operai addetti alle fortezze; tipografi e torcolieri litografi. — Tenuta completa di panno grigio-verde da militare di truppa di artiglieria da fortezza, per gli operai; da militare di truppa di fanteria di linea, per i tipografi o torcolieri litografi (berretto con fregio avente disco pieno, senza numero; giubba senza spallini nè mostreggiature al bavero, munita di controspallini di panno nero, con bottoncini di metallo bianco al bavero, in luogo delle stellette, pantaloni; 2 paia di calzature). Bracciale di panno giallo per gli operai, rosso e nero per i tipografi e torcolieri litografi, avente al centro una stelletta metallica a cinque punte.

Personale subalterno per il servizio di cassa, postale e telegrafico. — Tenuta di panno grigio-verde da militare di truppa di fanteria di linea (berrette con fregio eguale a quello descritto nell'annessa tabella, ma ricamato in lana: bianca per il personale di cassa, rossa per quello postale e telegrafico; giubba senza spallini, nè mostreggiature al bavero, munita di controspallini di panno nero, fregi metallici al bavero, in luogo delle stellette, come dall'annessa tabella; pantaloni; 2 paia di calzature). Bracciale di panno bianco per il personale di cassa, rosso per quello postale e telegrafico, avente al centro una stelletta metallica a cinque punte.

Ministri dei culti, soggetti o no a vincolo militare, impiegati come ecclesiastici o come assistenti, a norma del n. 358 del tomo I della Istruzione per la mobilitazione. — Vestiranno l'abito talare prescritto per il rispettivo culto, applicandovi un bracciale in panno bianco con croce rossa.

Funzionari dell'amministrazione ferroviaria, provvisti di mod. 5 e richiamati alle armi. — Se non sono provvisti di divisa a senso della annessa tabella, fanno uso di un bracciale di

(1) Il bracciale è alto, per tutti, centimetri 10.

panno turchino con rosette ad otto punte, in oro, quale distintivo di grado, corrispondentemente all'assimilazione stabilita dall'allegato *A* all'*Atto* 217 del *giornale militare* 1898. Le rosette sono disposte alla metà del bracciale, a distanza di mm. 40 da centro a centro: orizzontalmente se in numero di 2, a triangolo se in numero di 3. I funzionari assimilati di rango ai gradi di ufficiale superiore, avranno il bracciale con entrambi i bordi ornati da galloncino d'oro alto mm. 6.

Agenti dell'amministrazione ferroviaria provvisti di mod. 5 e richiamati alle armi. — Continuano a fare uso della loro speciale divisa; su questa applicano le stellette al bavero ed un bracciale di panno turchino; non portano distintivo alcuno di grado militare.

Agenti subalterni del genio civile incaricati sin dal tempo di pace della manutenzione stradale nella zona dove opera l'esercito mobilitato. — Berretto di panno grigio-verde da militare di truppa del genio (zappatori) con fregio avente disco pieno, senza numero. Bracciale di panno cremisi, avente al centro una stelletta metallica a 5 punte.

Medici civili che prestano servizio presso gli ospedali di riserva e di tappa. — Bracciale di panno bianco con croce rossa.

Interpreti. — Bracciale di panno rosso e bianco, avente al centro una stelletta metallica a 5 punte.

Guardie forestali, guardie caccia campestri giurate. — Bracciale di panno verde, avente al centro una stelletta metallica a 5 punte.

Guide a portatori alpini del C. A. I. e skiatori valligiani che accettino di mettersi, per la durata della campagna, a disposizione dell'autorità militare. — Tenuta completa di panno grigio-verde da militare di truppa degli alpini (cappello con fregio avente disco pieno, senza numero; giubba senza spallini nè mostreggiature al bavero, munita di controspallini di panno nero, bottoncini metallici al bavero in luogo delle stellette; pantaloni; fasce gambiere; 2 paia calzature). Bracciale di panno rosso e verde, avente al centro una stelletta metallica a cinque punte.

Il bracciale sarà da tutti portato al braccio sinistro, al di sopra del gomito.

4. Gli assimilati al grado di ufficiali non faranno uso di sciabola, nè di spada da combattimento, ma saranno armati con la sola pistola automatica mod. 1910, che verrà distribuita loro a pagamento.

Gli assimilati a sottufficiali ed a militari di truppa saranno armati con la sola pistola a rotazione mod. 1889, che verrà data loro temporaneamente e gratuitamente in consegna.

Tanto le pistole automatiche mod. 1910, quanto le pistole a rotazione mod. 1889, saranno distribuite agli assimilati per cura dei comandi ai quali essi sono assegnati. Detti comandi provvederanno in tempo a prelevarle, in un con la prescritta dotazione di cartucce, presso le direzioni di artiglieria viciniori.

5. I comandi stessi provvederanno altresì al prelevamento ed alla distribuzione dei viveri di riserva e del pacchetto di medicazione per tutti gli assimilati, e delle coperte da campo eccezionalmente occorrenti agli assimilati a sottufficiali ed a militari di truppa che si fossero presentati sprovvisti di coperta.

6. Gli assimilati ad ufficiali inferiori potranno portar seco una cassetta-bagaglio d'ordinanza, oppure una cassetta o valigia di dimensioni equivalenti; gli assimilati ad ufficiali superiori potranno portarne due.

Gli assimilati ai gradi di truppa potranno portare una cassetta, o valigia, o zaino, o sacco tirolese di loro proprietà, ma che non superi il volume di una cassetta-bagaglio d'ordinanza ed il peso di kg 15.

Tutti potranno portar seco una o due coperte, analogamente a quanto è prescritto per i militari di pari grado del R. esercito.

7. Per quanto riguarda l'acquisto degli oggetti di divisa e di equipaggiamento, gli assimilati ai gradi di ufficiali possono dirigersi all'Unione militare o ad altri fornitori, concordando il prezzo della fornitura e presentando l'analoga parcella (conforme a quella prescritta nell'allegato *E* al « Servizio in guerra — Parte II — servizio postale », qui appresso riportato) al comandante del quartier generale al quale sono addetti. Detto comandante provvederà a soddisfare il conto relativo, non appena tutti gli oggetti di divisa saranno in possesso dell'interessato, e ne tratterrà l'importo sull'ammontare dell'indennità di entrata in campagna a questi spettante.

Nel caso che l'impiegato si sia fornito a proprie spese degli oggetti di divisa e di equipaggiamento, deve presentare una dichiarazione analoga a quella descritta nell'allegato *F bis* al regolamento predetto, allegato qui appresso riportato.

8. Si rammenta inoltre che — a norma dell'art. 299 del regolamento di amministrazione e contabilità — è fatta facoltà a tutti gli assimilati, in tempo di guerra, di prelevare a pagamento dai magazzini militari oggetti di corredo di qualsiasi

specie. L'importo di tali oggetti sarà ritenuto sugli assegni loro spettanti.

9. Le prescrizioni della presente circolare — ad eccezione di quelle contenute nei numeri 3 e 8 — non riguardano:

a) il personale della Croce rossa italiana;

b) il personale del sovrano militare Ordine di Malta;

c) le guardie forestali;

d) le guardie caccia campestri giurate che accettino di mettersi, per la durata della campagna, a disposizione dell'autorità militare;

e) le milizie volontarie (volontari ciclisti ed automobilisti, volontari alpini, lagunari e costieri, volontari guide a cavallo — soggetti ad obblighi di leva o che hanno contratto il prescritto arruolamento volontario);

personali tutti i quali faranno uso della divisa per essi stabilita nei rispettivi regolamenti organici, sostituendo però — per quelli compresi alla lettera *e*) — le stellette metalliche a 5 punte in uso per i militari di pari grado del R. esercito, a quelle con la sigla V. C. A. prescritte per il tempo di pace.

10. Ogni disposizione contraria alle suesposte è abrogata.

Il Ministro — ZUPELLI.

Personali	Descrizione del fregio del berretto	Distintivi di grado	Fregi al bavero
Personale della giustizia militare.	Fascio da littori entro rami di quercia, sormontato da corona reale.	In oro, per i funzionari del P. M.; in argento, per i funzionari di segreteria	Fasci da littori, in oro o in argento.
Personale tecnico dell'istituto geografico militare.	Aquila entro rami di quercia, sormontata da corona reale.	In oro	Aquile entro rami di quercia, in oro.
Ragionieri geometri del genio.	Come gli ufficiali del genio (zappatori), ma con disco pieno.	In oro	Appie e granata, in oro.
Ragionieri d'artiglieria.	Come gli ufficiali di artiglieria da campagna ma con disco pieno.	In oro	Cannoni e granata, in oro.
Capitecnici d'artiglieria.	Id. id.	In oro	
Capitecnici del genio.	Come gli ufficiali del genio (zappatori), ma con disco pieno.	In oro	Appie e granata, in oro.
Personale farmaceutico militare.	Caducei incrociati, con disco portante la croce rossa, sormontato da corona reale.	In argento	Caducei, in argento.
Disegnatori tecnici.	Scudo di Savoia sormontato da corona reale.	In argento	Nodi di Savoia, in argento.
Personale per il servizio postale. Personale per il servizio telegrafico.	Cornetta con fascio di saette, sormontata da corona reale.	In argento	Cornette con fasci di saette, in argento
Personale di cassa e di controllo.	Scudo di Savoia ovale, fra rami di quercia, sormontato da corona reale.	In argento	Nodi di Savoia, in argento.
Personale del genio civile incaricato della manutenzione delle strade in guerra.	Come gli ufficiali del genio (zappatori), ma con disco pieno.	In oro	Appie e granata, in oro.
Funzionari delle ferrovie addetti all' Intendenza generale.	Come gli ufficiali del genio (ferrovieri), ma con disco pieno.	In oro	Ruote alate, in oro.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

ALLEGATO *E*
al « Sesvizio in guerra — Parte II — Servizio postale »

DICHIARAZIONE

prescritta dal n. 39 (1° capoverso) del regolamento pel servizio postale in guerra approvato con R. decreto . . . . .

(Da consegnarsi all'autorità militare incaricata del pagamento dell'indennità di entrata in campagna).

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dal (2) . . . . . .
postale (3). . . . . .
assimilato al grado di (4). . . . . l'ordinazione dei sotto indicati oggetti di divisa speciale per il prezzo convenuto di lire (5). . . . . da pagarsi per mezzo dell'amministrazione militare a consegna eseguita (6)

. . . . . I. . . . . .
. . . . . ». . . . . .
. . . . . ». . . . . .
. . . . . ». . . . . .

Riporto L. . . . . .

Totale L. . . . . .

. . . . . *addì* . . . . . *19* . .

IL FORNITORE

. . . . . .

(1) Gl'impiegati possono, prima di partire, ritirare dall'Unione militare o da un fornitore conosciuto, una dichiarazione dalla quale risulti la fatta ordinazione e il prezzo convenuto. Tale dichiarazione è da essi presentata al loro giungere presso l'esercito mobilitato all'ufficio di amministrazione del rispettivo quartiere generale, il quale provvederà a soddisfare il fornitore non appena gli oggetti tutti di divisa saranno in possesso dell'impiegato committente, trattenendo frattanto l'importo sull'ammontare dell'indennità di entrata in campagna, spettante all'impiegato medesimo. Gli inservienti vestono l'uniforme dei portalettere ed è loro concesso l'uso del camiciotto nell'interno delle direzioni e degli uffici e nel disimpegno dei servizi di fatica.

(2) Impiegato od agente.

(3) Nome e cognome dell'impiegato o agente.

(4) Grado militare (gli agenti non hanno grado)

(5) Somma dovuta in tutte lettere.

(6) Distinta degli oggetti forniti.

ALLEGATO *F*
al « Servizio in guerra — Parte II — Servizio postale »

DICHIARAZIONE DA CONSEGNARSI AL FORNITORE

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dal signor (1). . . . . .
. . . . . .
l'ordinazione dei sotto indicati oggetti di divisa speciali pel prezzo convenuto di lire (2) . . . . . .
da pagarsi per mezzo della amministrazione militare a consegna eseguita (3) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

(Firma)

Riconosco regolare la presente fattura.

IL FORNITORE

. . . . . .

(1) Nome, cognome e grado militare dell'impiegato.
(2) Somma dovuta in tutte lettere.
(3) Distinta degli oggetti forniti.

ALLEGATO *F bis*
al « Servizio in guerra — Parte II — Servizio postale »

DICHIARAZIONE DI RINUNZIA

alla facoltà concessa dal numero 39 (2° capoverso) del regolamento per il servizio postale in guerra

Il sottoscritto, a cognizione della facoltà concessa dal n. 39 del regolamento pen il servizio postale in guerra approvato con R. decreto, dichiara di rinunziarvi, assicurando di aver provveduto con mezzi propri all'acquisto degli oggetti di divisa militare ed altri indumenti a lui concessi.

. . . . . *addì* . . . . . *19* . .

Firma per disteso

. . . . . .

N. **43.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Adozione della coreggia reggi-sciabola per marescialli di cavalleria, artiglieria e treno d'artiglieria (VIII-344) per tutto il personale montato ed armato di sciabola delle batterie da campagna, a cavallo e pesanti campali e del treno di artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 10 gennaio 1915.

In seguito all'adozione del pendaglio di cuoio grigio per cinturini mod. 902, che non si presta per assicurare la sciabola alla sella, viene esteso l'uso della coreggia reggi-sciabola per marescialli di cavalleria, artiglieria e treno di artiglieria (VIII-344) a tutto il personale montato ed armato di sciabola delle batterie da campagna, a cavallo e pesanti campali e del treno di artiglieria.

La coreggia in parola farà parte delle selle complete per batteria a cavallo, per batterie da campagna ed a cuscinetto, alle quali verrà applicata ogni qualvolta occorra.

L'attuale nomenclatura della coreggia verrà così modificata: (VIII-344) « Coreggia reggi-sciabola da artiglieria e per marescialli di cavalleria ».

Tutti i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo e pesanti campali allestiranno nei propri laboratori di riparazione il quantitativo delle coregge in parola loro occorrente, ponendo la relativa spesa a carico del capitolo 88[1] del bilancio straordinario e richiedendo *subito* i corrispondenti assegni.

Il Ministro – ZUPELLI.

N. **44.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **R. decreto n. 9 relativo alla nomina a sottotenenti di complemento di artiglieria e genio da adibire ai servizi tecnici presso i corpi delle armi stesse.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con legge 17 luglio 1910, n. 515;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito, modificata dalla legge 8 giugno 1913, n. 601;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Visto il Nostro decreto 3 settembre 1913, n. 1199, per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento nel R. esercito approvato con Nostro decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Considerata la necessità di provvedere di opportuni complementi i servizi tecnici presso i corpi delle armi di artiglieria e del genio;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni che regolano il normale reclutamento dei sottotenenti di complemento delle varie armi e corpi è data facoltà al Ministero della guerra di nominare sottotenenti di complemento di artiglieria e del genio da adibire esclusivamente a servizi tecnici presso i corpi delle armi stesse, i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che soddisfacciano alle condizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 giugno 1913, n. 601, salvo il limite superiore di età che è fissato a 36 anni, che sieno in possesso di un diploma di studi superieri in elettrotecnica o della laurea di ingegneria, in qualunque ramo per il genio e limitatamente al ramo industriale per l'artiglieria.

Art. 2.

I sottotenenti di complemento per i servizi tecnici delle armi di artiglieria e genio nominati a tale grado in applicazione del precedente articolo, debbono: *a*) se provenienti dai militari di truppa di 1ª e 2ª categoria ultimare alle armi come sottotenenti rispettivamente la loro ferma od il periodo di istruzione stabilito dall'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito; *b*) se già li avessero ultimati come militari di truppa, se provenienti dai volontari di un anno o dai militari di truppa di 3ª categeria, prestare un mese di servizio di prima nomina come sottotenenti, nel tempo e con le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Tutti indistintamente hanno inoltre gli obblighi di servizio di cui negli articoli 3 lettere *c*), *d*), *e*) e 6 della legge 25 gennaio 1888, n. 5177.

Art. 3.

È in facoltà del Ministero della guerra di trasferire con il loro grado e la loro anzianità pel servizio tecnico dei corpi, nei ruoli degli ufficiali di complemento della loro arma rispettiva i sottotenenti di milizia territoriale di artiglieria e del genio che siano già in possesso degli accennati titoli di studi, non abbiano superato il 36° anno di età ed assumano gli obblighi di servizio di cui al precedente articolo 2, indipendentemente dagli eventuali servizi che essi abbiano prestato in precedenza

Art. 4.

Le disposizioni di cui sopra avranno vigore dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1915

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 10 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
ORLANDO.

N. **45.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Disposizioni esecutive per la nomina a sottotenenti di complemento di artiglieria e del genio da adibire ai servizi tecnici presso i corpi delle armi stesse.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 gennaio 1915.

Per l'esecuzione del R decreto 10 gennaio 1915, n. 9, il Ministero determina:

1. I militari di qualsiasi categoria aspiranti alla nomina a sottotenenti di complemento di artiglieria e del genio per i servizi tecnici dei corpi potranno ottenere la nomina stessa senza alcun preventivo corso di istruzione militare.

2 Le domande intese a conseguire l'accennata nomina, redatte su carta da bollo da L. 1,25, dovranno essere indiriz-

zate al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) e presentate al comando del distretto di residenza dell'aspirante, se questi è in congedo, o al comando del corpo nel quale presta servizio, se trovasi alle armi.

Le domande conterranno l'indicazione dell'arma nella quale il militare desidera essere nominato nonchè il cognome, il nome, la qualità ed il domicilio del richiedente.

3. Alla domanda saranno uniti i seguenti documenti:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale civile;

b) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) certificato comprovante l'esito di leva vidimato dal prefetto o sottoprefetto o foglio di congedo illimitato provvisorio;

e) titolo di studio prescritto dall'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1915, n. 9, in originale.

Il Ministero si riserva di decidere caso per caso sulla validità dei titoli acquisiti all'estero.

4. Gli aspiranti che fossero attualmente alle armi non hanno obbligo di produrre i documenti di cui nelle lettere *b*), *c*), *d*).

5. I comandanti dei distretti militari o dei corpi, ricevuta la domanda e i documenti preaccennati e riconosciuto che gli aspiranti non si trovano compresi nelle categorie di persone dispensate dal rispondere alle chiamate alle armi per istruzione o per mobilitazione a senso delle disposizioni contenute nel relativo regolamento 13 aprile 1911, n. 374 e che neanche sieno in attesa di uno degli impieghi in esso specificati, assumeranno presso l'autorità politica e presso l'arma dei carabinieri reali le informazioni necessarie per assicurarsi che per la condizione sociale ed economica, per l'indole delle ordinarie occupazioni, per la condotta morale e politica, gli aspiranti possono conseguire il grado di ufficiale del R. esercito.

6. A cura dei comandanti anzidetti gli aspiranti saranno inoltre sottoposti a visita medica per accertare che essi posseggano la voluta idoneità fisica.

7. Compiute le indagini e gli accertamenti di cui sopra la domanda ed i documenti relativi, comprese le informazioni

dell'autorità politica e dei RR. carabinieri nonchè il verbale della visita medica, saranno trasmessi al Ministero pel tramite della divisione e del corpo d'armata competenti.

All'incartamento saranno aggiunti il parere del comandante del distretto o del corpo nonchè quelli delle autorità gerarchiche superiori, e, qualora trattisi di militari alle armi o che abbiano già prestato precedenti servizi militari, copia del foglio matricolare e caratteristico degli aspiranti.

8 Ai militari di 3ª categoria ed a quelli di 1ª e 2ª che abbiano soddisfatto i loro obblighi di servizio, è lasciata facoltà nel chiedere la nomina di cui trattasi di designare tre reggimenti di qualsiasi arma per compiere i primi 15 giorni di servizio di prima nomina da ufficiale, durante i quali verrà ad essi impartita la necessaria istruzione militare di carattere generale.

Coloro che designino corpi lontani dal proprio domicilio dovranno contemporaneamente dichiarare per iscritto di rinunziare agli assegni di viaggio per recarsi a compiere il servizio ora detto come pure alla indennità di residenza che fosse stabilita per le guarnigioni sede dei corpi prescelti. In questi casi però essi avranno diritto al trasporto a tariffa militare a loro spese sia per l'andata alla sede del corpo sia pel ritorno al luogo di domicilio.

9. I sottotenenti di complemento provenienti dai militari di cui sopra, non appena compiuto l'accennato periodo d'istruzione, e, subito dopo conseguita la nomina, i provenienti da coloro che non abbiano compiuto come militari di truppa la ferma di leva o che abbiano comunque da soddisfare obblighi di servizio di durata superiore ad un mese, si presenteranno al corpo dell'arma rispettiva che verrà per ciascuno indicato ed al quale rimarranno assegnati anche per mobilitazione.

Gli uni presteranno nel medesimo i rimanenti 15 giorni di servizio di prima nomina da ufficiale; gli altri vi compiranno per intiero il periodo di servizio al quale sono obbligati.

10. Il servizio di prima nomina da sottotenenti, da tutti indistintamente i nominati, qualunque sia la loro provenienza, dovrà essere iniziato alla data che sarà stabilita dal Ministero.

11. I comandi dei distretti militari e dei corpi pel tramite dei quali sono state prodotte le domande di nomina faranno con la massima sollecitudine ai nuovi nominati le comunicazioni prescritte dal n. 1 della disposizione 4, fascicolo 30 della Raccolta delle disposizioni in vigore.

12. I sottotenenti di complemento nominati in applicazione

del R decreto 10 gennaio 1915, n. 9 hanno facoltà di provvedersi e di fare uso della sola divisa grigio-verde.

13. I sottotenenti di milizia territoriale di cui nell'art. 3 del citato R. decreto che aspirino a far passaggio nei ruoli degli ufficiali di complemento pei servizi tecnici dei corpi dovranno farne domanda al Ministero (in carta da bollo da lire 1,25) pel tramite del distretto o del corpo a cui sono effettivi.

14. Alla domanda dovrà essere annesso:

a) il documento relativo agli studi compiuti, in originale;

b) il giudizio in merito alle loro attitudini allo speciale servizio al quale chiedono di essere assegnati emesso dalla competente commissione di primo grado, nonchè il parere delle autorità gerarchiche superiori.

Le disposizioni di cui nei numeri 9 e 10 sono applicabili anche ai sottotenenti trasferiti dai ruoli della milizia territoriale in quelli del complemento.

15. Il Ministero si riserva piena la libertà di scelta in merito ai passaggi di ruolo e alle nomine di cui sopra, i quali verranno limitati al numero consigliato dalle necessità del servizio.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **46**. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Norme amministrative per i trasferimenti degli ufficiali messi a disposizione del Ministero delle colonie.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 gennaio 1915.

Per regolare i trasferimenti degli nfficiali, i quali in applicazione del R. decreto 29 luglio 1914 n. 872 (circolare n. 410) sono stati collocati a disposizione del Ministero delle colonie, a decorrere dal 1° luglio 1914, saranno dai corpi ed enti interessati osservate le seguenti norme:

Gli assegni dei predetti ufficiali che erano già in colonia alla data del 1° luglio 1914 sono a carico del bilancio delle colonie da tale data in poi, sino a quando, a mente dell'art. 2 del citato R. decreto, gli ufficiali stessi cesseranno di essere a disposizione di quel Ministero.

Per gli ufficiali collocati a disposizione del predetto Ministero in base al detto decreto, ma inviati in colonia dopo il

1° luglio, gli assegni cessano di essere a carico del bilancio della guerra dal giorno precedente a quello in cui hanno preso imbarco per la colonia.

Poichè dal 1° ottobre 1914 gli assegni degli ufficiali che si trovano in Libia, sono stati pagati, giusta gli ordini impartiti dal predetto Ministero, dai depositi speciali coloniali, gli assegni loro corrisposti sul bilancio della guerra per il tempo durante il quale sono rimasti in colonia, nel periodo dal 1° luglio al 1° ottobre 1914, saranno reintegrati al bilancio medesimo nel modo seguente:

1° i corpi, a cui tali ufficiali appartenevano prima di essere collocati a disposizione del Ministero delle colonie, trasmetteranno a questo Ministero (ragioneria) una nota, contenente le relative variazioni degli assegni loro effettivamente corrisposti dai reparti metropolitani in Libia dal 1° luglio al 1° ottobre, o nei periodi in cui sono rimasti in colonia fra le date suddette, al lordo delle ritenute d'ogni genere (cessione stipendio, debiti verso il conto rimonta ecc.) dimostrando a parte le ritenute in conto tesoro e per imposta di ricchezza mobile, ecc..

Con la scorta di tali note, il Ministero provvederà al ricupero delle somme di cui trattasi.

2° i conti individuali dei predetti ufficiali che attualmente trovansi in colonia, chiusi alla data del 1° ottobre, saranno trasmessi ai depositi speciali coloniali da cui dipendono, osservando le norme di cui ai §§ 296 e seguenti del regolamento d'amministrazione e degli assegni delle truppe libiche (bozze di stampa) e cioè:

a) i depositi speciali riceventi rimborseranno a carico del proprio fondo scorta l'ammontare dei debiti risultanti da anticipazioni fatte agli ufficiali col fondo scorta del corpo perdente e procederanno poi al ricupero delle somme dovute agli ufficiali;

b) per quanto riguarda i debiti del *conto rimonta*, procederanno analogamente a quanto sopra è detto; e i corpi perdenti ricevuto il rimborso della somma costituente il debito, si regoleranno secondo le disposizioni del numero 1 della circolare 206 del *giornale militare* del 1912;

c) pei debiti verso la *cassa ufficiali*, l'*unione militare* e per la *cessione del quinto dello stipendio*, i corpi si regoleranno come nei passaggi da corpo a corpo.

3° I corpi che hanno ufficiali attualmente in Libia, passati o che passeranno a disposizione del Ministero delle colonie,

trasmetteranno ai rispettivi depositi speciali coloniali i documenti personali che li riguardano, completati delle variazioni relative all'imbarco per la colonia (circolare 292 del 1914).

I depositi speciali coloniali che debbono conservare tali documenti personali, li completeranno con le altre variazioni.

4° Per gli ufficiali che eventualmente fossero già rimpatriati (dispensa 45 e successive del *bollettino*) le variazioni necessarie saranno apposte sui documenti personali per cura dei corpi che li hanno effettivi.

Il *bollettino ufficiale*, analogamente a quanto si pratica per la colonia Eritrea e la Somalia parteciperà le partenze ed i rimpatri degli ufficiali destinati in Libia e di quelli messi a disposizione del Ministero delle colonie.

Il Ministro ZUPELLI.

N. **47.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 gennaio 1915.

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti d'impiego, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, pei quali posti non viene corrisposto dalle amministrazioni richiedenti, alcun assegno personale oltre lo stipendio.

Tre posti di applicato di 3ª classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Un posto di applicato di 3ª classe nel Ministero delle finanze;

Un posto di applicato di 3ª classe nel Ministero del tesoro.

Due posti di applicato di 3ª classe nelle Avvocature erariali (in qualsiasi residenza).

Un posto di applicato di 3ª classe nel Ministero dei lavori pubblici.

Tre posti di applicato di 3ª classe nel Ministero dell'istruzione.

Detti impieghi sono retribuiti con lo stipendio iniziale di L. 1500 annue.

Agli impieghi medesimi possono concorrere anche tutti i sottufficiali che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 21 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto n. 1329 del 17 novembre 1912 e tutti i

sottufficiali che già si trovano in nota pel conseguimento dell'impiego civile.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno 4 febbraio 1915

Se però essi avessero già presentata domanda per qualcuno dei detti impieghi, già messo a concorso, la nuova domanda potrà essere fatta in carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego a cui si vuol concorrere, ed in caso si voglia concorrere, a più d'uno dei suddetti impieghi, vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di precedenza.

Scaduto il termine di tempo suindicato (4 febbraio 1915) le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi condizione, che fosse contraria a quelle sopra ennuciate, ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), e della avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascun impiego, proposti ai competenti Ministeri per le relative nomine e di tale proposta sarà data comunicazione agli interessati.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **48.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Distaccamenti dei depositi allevamento cavalli**. — (Ispettorato ippico). — 19 gennaio 1915.

Il reparto rimonta d'artiglieria con sede in Fossano cessa di funzionare come distaccamento del 26° reggimento artiglieria da campagna, ed il distaccamento di Cecina cessa di essere alla dipendenza del 32° reggimento artiglieria da campagna.

A decorrere dal 1° gennaio 1915 essi costituiscono un distaccamento rispettivamente del deposito allevamento cavalli di Portovecchio, il primo e di Grosseto il secondo e sono posti alla loro diretta dipendenza a tutti gli effetti amministrativi.

Gli ufficiali addetti al distaccamento di Fossano sono comandati al deposito allevamento cavalli di Portovecchio (riparto rimonta) ed i militari di truppa aggregati al deposito stesso (riparto rimonta).

Gli ufficiali addetti al distaccamento di Cecina sono comandati al deposito allevamento cavalli di Grosseto (squadrone rimonta) e i militari di truppa aggregati al deposite stesso (squadrone rimonta).

I quadrupedi dei due distaccamenti sono effettivi al deposito allevamento cavalli da cui rispettivamente dipendono agli effetti amministrativi.

Tutti i materiali in dotazione ai due distaccamenti di Fossano e di Cecina saranno regolarmente assunti in carico dai rispettivi depositi di allevamento.

Per il Ministro. — ELIA.

N. **49.** — CONCORSI. — **Decreto ministeriale che bandisce un concorso per esami a 12 posti di disegnatore tecnico di 3ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 gennaio 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento per l'applicazione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 549, relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e genio;

Vista la legge 31 maggio 1913, n. 595 che apporta aumenti alle tabelle organiche dei personali civili tecnici d'artiglieria e del genio;

Visto il regolamento pei disegnatori tecnici approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

DECRETA:

1. È indetto un concorso per esami a 12 posti di disegnatore tecnico di 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 1500.

Dei detti posti 9 saranno conferiti subito dopo il risultato del concorso.

I rimanenti saranno assegnati successivamente, secondo l'ordine della graduatoria; man mano che si verificherà nel ruolo la corrispondente vacanza, purchè questa avvenga entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1915, decorso il quale cesserà ogni diritto a conseguire l'impiego.

2 Potranno essere ammessi al concorso:

a) i licenziati dalle scuole tecniche e ginnasiali del Regno, ovvero da scuole industriali di grado equipollente alle due predette, purchè abbiano compiuto 18 anni e non superato 28 anni di età alla data del presente decreto;

b) i capi operai e gli operai borghesi degli stabilimenti militari dipendenti dal Ministero della guerra.

3. Gli aspiranti al concorso devono far pervenire al Ministero le domande di ammissione redatte in carta da bollo da L. 1,25 per mezzo dei distretti militari se si tratta di concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente n. 2, ovvero per mezzo delle rispettive autorità gerarchiche, se si tratta di concorrenti di cui alla lettera *b*) del n. 2 predetto.

Tali domande, corredate dai prescritti documenti, dovranno essere presentate entro 40 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta ufficiale del Regno*, ai distretti od alle autorità sopraindicate, che le trasmetteranno al Ministero dopo aver accertato che l'istanza e i documenti siano in tutto conformi alle presenti prescrizioni.

4. Le istanze che fossero presentate ai singoli distretti o alle altre autorità dopo 40 giorni dalla data della pubblicazione anzidetta, o che entro questo limite di tempo non fossero completate con tutti i documenti prescritti, saranno respinte come inammissibili.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno riferimento a documenti depositati presso altre pubbliche amministrazioni, a meno che i documenti stessi, i quali dovranno sempre soddisfare alle condizioni enumerate nell'articolo seguente, non vengano comunicati al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) entro il termine sopraindicato dalle dette amministrazioni, in seguito a richiesta rivolta loro direttamente dagli interessati.

5. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti redatti in carta da bollo:

a) copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzato.

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di penalità;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato;

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) devono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto;

e) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o d'iscrizione sulle liste di leva;

f) certificato medico rilasciato gratuitamente da un ufficiale medico fra quelli addetti a corpi o stabilimenti del R. esercito, che comprovi che l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti incompatibili con le funzioni di disegnatore tecnico;

g) diploma di licenza di scuola tecnica o ginnasiale o di scuola industriale di grado equipollente alle due predette;

h) fotografia del candidato di data abbastanza recente, da lui firmata, da servire all'accertamento della identità personale.

I documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) non sono richiesti pei concorrenti che siano capi operai od operai dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Le domande di questi ultimi dovranno essere corredate a cura delle competenti autorità della copia dello stato di servizio. Dovranno altresì essere munite del parere del capo di corpo o di servizio circa l'idoneità del concorrente all'impiego di cui si tratta, sia per condotta e qualità personali, sia per istruzione.

I comandanti di distretto e le altre autorità, dopo un preliminare esame delle domande e dei documenti, li trasmetteranno al Ministero, il quale a mezzo delle autorità stesse farà conoscere agli interessati se siano o no stati ammessi al concorso, indicando altresì per gli ammessi al concorso il giorno e l'ora in cui saranno iniziate le prove.

6. Gli esami consistono in prove scritte, grafiche e orali in base ai programmi allegati al presente decreto.

Le prove scritte e grafiche precedono quelle orali e verranno date in Roma. I temi all'uopo formulati dalla commissione esaminatrice saranno contenuti in pieghi sigillati da aprirsi alla presenza dei candidati al momento dell'esame.

Le prove orali avranno parimenti luogo in Roma.

Il Ministero parteciperà a tempo opportuno ai candidati la data delle medesime.

7. la commissione esaminatrice viene nominata dal Ministero, ed è così composta e ripartita:

un presidente della commissione ispettore d'artiglieria, o colonnello direttore del genio o direttore di stabilimenti d'artiglieria;

un segretario della commissione (senza voto), capitano o disegnatore capo.

Due o più sottocommissioni, composta ognuna di un presidente e due membri (un ufficiale superiore o capitano, un capotecnico capo o primo capotecnico e un disegnatore capo).

In ciascuna sottocommissione funziona da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

8. Per ciascuna materia, ogni commissario dispone di 10 punti. La somma di tutti i punti divisa per il numero dei votanti costituisce il punto medio ottenuto dal candidato nella materia.

9. Al termine di ciascuna seduta, il segretario compila e rimette al presidente della commissione un processo verbale firmato da tutti i membri e contenente per ciascun candidato i punti medi ottenuti.

10. Il Ministero, ricevute le opportune comunicazioni dal presidente della commissione esaminatrice, dispone per l'ammissione alle prove orali di quei candidati i quali in ciascuna delle prove scritte e grafiche abbiano riportato un punto medio non inferiore ai 6/10, oppure una media complessiva non inferiore ai 7/10 qualora in una delle prove abbiano conseguito un punto inferiore ai 6/10, ma uguale o superiore ai 5/10.

La media complessiva si ottiene moltiplicando i punti medi riportati nelle singole materie per i rispettivi coefficienti di importanza e dividendo la somma dei prodotti così ottenuti per quella dei coefficienti.

11. Nelle prove orali ogni candidato estrae a sorte uno o più numeri di ciascuna parte del programma, secondo sarà stabilito dal presidente della commissione esaminatrice.

Il candidato è tenuto a rispondere specialmente sugli argomenti indicati nei numeri estratti, ma la commissione ha facoltà d'interrogarlo anche sulla restante parte di ciascun programma.

È idoneo il candidato che per ciascuna prova orale abbia riportato un punto medio non inferiore ai 6/10.

12. La media definitiva si ottiene in modo analogo a quello indicato nel secondo capoverso del n. 10.

13. Il risultato definitivo del concorso è notificato ai singoli candidati, e sono pubblicati nel *giornale militare ufficiale* i nomi di quelli risultati idonei entro il numero dei posti pei quali venne indetto il concorso, i quali soli acquisteranno diritto alla nomina.

14. I concorrenti sono posti in avvertenza che, se verranno nominati all'impiego di cui trattasi, non potranno invocare in loro favore le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme della istituenda cassa di previdenza.

Roma, 19 dicembre 1914.

Il Ministro — ZUPELLI.

PROGRAMMA

per gli esami di concorso ai posti di disegnatore di 3ª classe.

Numero dei programmi	MATERIE D'ESAME	Se scritto, grafico od orale	Durata dell'esame (ore)	Coefficiente d'importanza
1	Composizione italiana . .	Scritto	4	10
2	Aritmetica.	Scritto	(*)	15
3	Geometria piana e solida.	Orale	0,20′	15
4	Disegno geometrico . . .	Grafico	(*)	20
5	Saggio speciale di disegno	Grafico Orale	(*) 0,30′	30
6	Disegno topografico . .	Grafico	(*)	10

(*) Da stabilirsi dal presidente della commissione a seconda del tema.

PROGRAMMA N. 1.

Composizione italiana (scritto).

Svolgere sotto forma narrativa od epistolare un tema dato su argomento attinente alla vita giornaliera comune, dando prova di retta ortografia e manifestando i propri concetti in buona lingua, con facilità e ragionevolezza.

PROGRAMMA N. 2.

Aritmetica (scritto).

La commissione proporrà due o tre problemi i quali implichino in gran parte, se non tutte, le conoscenze seguenti:

1° Operazioni sui numeri interi, decimali, frazioni ordinarie;

2° Potenze, radice quadrata;

3° Proporzioni, regola del tre semplice e composta.

4° Sistema metrico decimale e riduzione delle misure inglesi in decimali e viceversa;

5° Uso delle tavole delle potenze e radici dei numeri, tavole dei logaritmi.

PROGRAMMA N. 3.

Geometria piana e solida (orale).

Il candidato dovrà essenzialmente dar prova di conoscere le definizioni e praticamente quei principii e quegli elementi di geometria di cui potrà aver bisogno nel disimpegno delle sue attribuzioni

Definizioni o principali proprietà delle figure geometriche piane.

Rette, angoli, poligoni, circoli.

Soluzione pratica dei problemi semplici relativi alle figure piane.

Figure simili e loro proprietà.

Relazioni esistenti fra le diverse parti di un triangolo rettangolo e di un triangolo qualunque.

Area delle figure piane.

Definizioni e principali proprietà relative alle rette ed ai piani nello spazio.

Definizioni relative ai solidi. Similitudini dei solidi. Loro superficie e volume.

Definizione delle linee trigonometriche. Conoscenza delle principali formule di trigonometria relative alla soluzione dei triangoli. Uso delle tabelle delle linee trigonometriche e delle tavole logaritmico-trigonometriche.

PROGRAMMA N. 4.

Disegno geometrico (grafico).

I candidati saranno chiamati a risolvere più problemi, tali da permettere loro di dar prova delle proprie cognizioni in questo genere di disegno, e cioè:

uno o più problemi comuni a tutti i candidati, relativi ai temi seguenti:

soluzione pratica di problemi di geometria elementare;

costruzione grafica dell'elisse, dell'iperbole, della parabola, di curva a più centri;

costruzione grafica dell'evolvente circolare, della cicloide, dell'epicicloide, dell'elica cilindrica e conica;

copia, riduzione e ingrandimenti di disegni;

uso del pantografo;

ed a scelta dei candidati:

per coloro che dichiareranno di scegliere un tema di cui al n. 1 del successivo programma n. 5, un problema relativo ai temi seguenti:

rappresentazione grafica dei corpi semplici, loro proiezioni e sezioni;

penetrazione dei poliedri più semplici, fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono, ecc.);

rappresentazione dei corpi semplici in prospettiva (parallela, assonometrica esatta);

e per coloro che dichiareranno di scegliere un tema di cui al n. 2 del programma suddetto, un problema relativo ai temi seguenti:

rappresentazione grafica di superficie e corpi semplici nel sistema di proiezioni ortagonali a due piani coordinati, o col metodo dei piani quotati, e loro intersezioni con piani comunque disposti;

rappresentazione di corpi semplici in prospettiva (parallela, assonometrica esatta).

PROGRAMMA N. 5

Saggio speciale di disegno (grafico e orale).

1. Rilevare dal vero, a mano libera, organi meccanici e le singole parti con bozzetti quotati; compilare poi il disegno di insieme e relativi particolari di costruzione nella scala indicata.

2. Data la pianta di un fabbricato e le altezze dei vari piani, disegnare le sezioni trasversali o longitudinali, il prospetto e qualche particolare di costruzione e di decorazione.

Il candidato sarà inoltre chiamato a dare oralmente spiegazioni sul lavoro eseguito, e la commissione potrà rivolgergli,

anche all'infuori di esso, le domande che crederà opportune per assicurarsi delle cognizioni che il candidato stesso possiede sul tema svolto o che hanno attinenza al tema e più particolarmente pel candidato che avrà scelto un tema di cui al n. 1, domande relative ai seguenti argomenti:

Macchine semplici — Leve e sue specie — Piano inclinato — Cuneo — Vite — Argano — Carrucole.

Trasformazione e trasmissione del movimento: trasmissione per mezzo di cinghie, funi e carrucole — Ruote dentate cilindriche e coniche — Vite perpetua — Martinelle e grue.

Centro di gravità — Centro di gravità delle principali figure e dei solidi più comuni.

Resistenza dei materiali. Modo di servirsi delle formule più comuni pel calcolo delle resistenze dei solidi soggetti a sforzi semplici di trazione, compressione; torsione, di taglio, di flessione, oppure soggetti contemporaneamente a due cause di deformazione.

Definizioni, organi, funzionamento delle principali macchine motrici ed utensili.

Traduzione in formule letterali delle regole e delle relazioni meccaniche.

E pel candidato che avrà scelto un tema di cui al n. 2, domande riferentisi ai seguenti argomenti:

Particolari di costruzione degli edifici — Muri — Pilastri, archi, piattabande e volte; Solai, impalcature di legname, impalcature miste di legno e ferro e voltini di cemento armato.

Armature di tetti — Coperture — Scale — Latrine — Chiusure di porte e finestre di legname e di ferro.

Elementi di decorazione dei principali stili architettonici.

Elementi di architettura del legno e del ferro.

Il candidato pel saggio pratico di disegno, potrà fare uso di qualche manuale o prontuario.

PROGRAMMA N. 6.

Disegno topografico (grafico).

Il candidato dovrà eseguire un disegno topografico a penna, ricavandolo da uno schizzo e cambiandone la scala.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **50.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità per i maggiori, i capitani ed i tenenti in servizio attivo permanente dell'arma di artiglieria per il 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 gennaio 1915.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito ed a parziale modificazione delle circolari nn. 116 e 586 del *giornale militare* del 1914, il Ministero determina che il limite entro il quale devono essere compresi i maggiori, i capitani ed i tenenti in servizio attivo permanente dell'arma d'artiglieria, per essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità per il corrente anno 1915 sia rispettivamente portato:

Maggiori — a tutto il 30 giugno 1913 (a tutto il 31 dicembre 1912 per i maggiori di stato maggiore avanzanti secondo l'art. 23 della legge 8 giugno 1915, n. 601).

Capitani — a tutto il 1° ottobre 1906 (a tutto il 31 marzo 1908 per i capitani di stato maggiore avanzanti secondo l'art. 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254).

Tenenti — a tutto il 12 ottobre 1911.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 31 corrente, eccezione fatta per i capitani che devono ancora subire l'esperimento prescritto dall'art. 9 della legge 8 giugno 1913, n. 601, i documenti dei quali verranno trasmessi subito dopo che avranno ultimato l'esperimento stesso.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **51.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Fregi sugli spallini e sui controspallini.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 gennaio 1915.

Questo Ministero ha determinato che sugli spallini delle giubbe di panno per armi a piedi, sui controspallini di quelle per armi a cavallo e sui pastrani siano applicati fregi consistenti in numeri od in lettere, giusta le indicazioni fornite dal seguente specchio:

ARMA O SPECIALITÀ		NUMERO DEL FREGIO
Fanteria		della compagnia
Bersaglieri	Battaglioni ordinari	del battaglione
	Battaglioni ciclisti	del battaglione, seguito dalla lettera C.
Alpini		della compagnia
Cavalleria		dello squadrone
Artiglieria da campagna, pesante campale ed a cavallo		della batteria o della compagnia treno
Artiglieria da montagna		della batteria
Artiglieria da fortezza		della compagnia
Genio		della compagnia
Sanità e Sussistenza		della compagnia

NB. La compagnia stato maggiore porterà le lettere S. M., il deposito la lettera D, le sezioni mitragliatrici per fanteria, il numero progressivo delle sezioni seguito dalla lettera M., le sezioni mitragliatrici da cavalleria la sola lettera M.

Tale fregio sarà identico a quello ora in uso sulle giubbe di panno turchino, e sarà applicato: dalle armi a piedi sugli spallini delle giubbe di panno turchino e grigio verdi; e dalle armi a cavallo sui controspallini delle giubbe e dei pastrani di panno grigio verde, parallelamente all'attaccatura della manica.

I corpi richiederanno, ove occorra, all'opificio vestiario ed equipaggiamento i relativi campioni.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(4030) Roma, 1915. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª — 1915 — 26 gennaio

1915 GENNAIO 23. - N. 52. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Disposizioni riguardanti il trattamento delle truppe in servizio di assistenza pubblica nei luoghi colpiti dal terremoto del gennaio 1915 e il conteggio delle indennità e delle spese relative e delle somministrazioni fatte ai danneggiati . . . *Pag.* 143

CIRCOLARE N. **52.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Disposizioni riguardanti il trattamento delle truppe in servizio di assistenza pubblica nei luoghi colpiti dal terremoto del gennaio 1915 e il conteggio delle indennità e delle spese relative e delle somministrazioni fatte ai danneggiati.** — (Direzioni generali servizi logistici ed amministrativi e revisione dei conti). — 23 gennaio 1915.

Per far fronte a tutte le spese sostenute dall'amministrazione militare in conseguenza del terremoto, è istituito apposito capitolo speciale nel bilancio del Ministero della guerra, col n. ~~100~~ *quater* e con la denominazione «Spese varie in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915».

I corpi dovranno pertanto provvedere alle spese di cui sopra chiedendo sull'anzidetto capitolo le necessarie anticipazioni alle direzioni di commissariato.

Per quanto concerne il trattamento delle truppe, nonchè la resa dei conti tanto per gli assegni che per il materiale, dovranno seguirsi le norme seguenti:

1° Agli ufficiali, ai sottufficiali ed agli uomini di truppa, tanto se appartenenti ai corpi ed ai reparti di presidio nelle località devastate dal terremoto e sottoposte alla giurisdizione dei R. commissari civili straordinari, quanto se destinativi di fuori, è dovuto, con decorrenza dal 13 corrente o dal giorno della partenza per le regioni colpite, il trattamento che segue:

a) *Ufficiali* — indennità di pubblica sicurezza di 1ª categoria (esclusa ogni altra indennità);

b) *Sottufficiali e uomini di truppa.* — indennità di pubblica sicurezza di 1ª categoria e mercede di lavoro (regolamento per le indennità alle truppe in servizio di pubblica sicurezza, § 14).

I sottufficiali ammessi al rancio e gli ufficiali ai quali fossero fatte somministrazioni di razioni viveri in natura non saranno tenuti a darne rimborso finchè, per le condizioni dei luoghi ove si trovino, sia impossibile procurarsi altrimenti il vitto.

2° Per tutti i materiali inviati sul luogo del disastro o portativi dai reparti di truppa, che non possono essere recuperati ed anche per quelli pei quali il recupero non è presumibile, dovrà ogni singola amministrazione che ha fornito i materiali medesimi, eseguire direttamente il versamento del relativo importo in tesoreria con imputazione al capitolo 192 dell'entrata per reintegrazione di fondi al capitolo 100 *ter* e trasmettere poi le quietanze al Ministero (Divisione ragioneria) con il certificato mod. 181 T.

Uguale versamento sarà effettuato per quei materiali di cui si presumeva il recupero, quando questo, per qualsiasi causa, non sia più possibile e per quelli ridotti inservibili.

I corpi di stanza in luoghi che non sono sede di tesoreria dovranno effettuare il predetto versamento presso la più prossima sede, a mezzo di un altro corpo o della direzione di commissariato, inviando l'importo a mezzo di vaglia di servizio.

Il pane sarà conteggiato al prezzo di cent. 25 per razione, la galletta a cent. 50 il kg., le scatolette di carne in conserva e le boccette di brodo concentrato a cent. 80 l'una, il condimento in conserva a cent. 7 la razione. Per il pane od altre vettovaglie acquistate eventualmente dal commercio dovrà tenersi conto del prezzo d'acquisto. I sacchi di juta dovranno valutarsi al prezzo di lire 1.20 ciascuno. Ogni altro materiale va valutato al prezzo di carico.

Tutti i materiali il cui importo sia stato versato in tesoreria, saranno subito tolti dal carico, citando nella richiesta di scarico gli estremi della quietanza.

Entro la data del 5 febbraio prossimo, ogni amministrazione interessata dovrà far pervenire al Ministero, separatamente per ogni ufficio competente, un elenco preciso dei materiali o derrate ceduti o consumati fino al 31 gennaio corrente. Delle cessioni o dei consumi che venissero fatti dopo questa data sarà informato il Ministero a misura che si effettueranno.

3. Le spese debbono essere distinte secondo le amministrazioni per conto delle quali s'intendono eseguite.

Sono pertanto a carico:

a) del *Ministero dell'interno*:

le indennità di pubblica sicurezza nonchè le mercedi di lavoro che non sieno comprese nelle seguenti lettere *b*) e *c*);

b) del *Ministero dei lavori pubblici*:

l'importo delle somministrazioni di materiali e delle mercedi di lavoro occorse su richiesta di funzionari del genio civile o d'altre autorità dipendenti dai lavori pubblici;

c) dal *Ministero della guerra*:

l'importo delle mercedi per lavori di interesse militare (costruzione di baracche per le truppe ecc.), le spese occorse per le truppe esistenti od inviate sui luoghi del disastro, le spese per il versamento in tesoreria dell'importo dei materiali ceduti o consumati (esclusi quelli addebitati al Ministero dei lavori pubblici) ed infine qualsiasi spesa che non sia da addebitarsi ad altra amministrazione.

Per le indennità di pubblica sicurezza e per le mercedi di lavoro a carico del Ministero dell'interno, saranno compilati i rendiconti mod. 29 R. A. con annessi i relativi modelli 31 e 43 R. A. I rendiconti dovranno avere il visto dell'autorità che ha ordinato l'invio della truppa e dovranno essere trasmessi alle direzioni di commissariato con le norme stabilite per gli ordinari rendiconti di pubblica sicurezza.

Per le spese a carico del Ministero dei lavori pubblici e per quelle eccezionalmente effettuate per conto di altre amministrazioni, i corpi chiederanno rimborso all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, inviandogli i documenti giustificativi con l'indicazione esatta dell'autorità che ha richiesto le somministrazioni o i lavori. In attesa del rimborso, le spese saranno conteggiate a carico del fondo scorta e conti particolari.

Per le spese a carico del Ministero della guerra saranno compilati i riepiloghi mod. 6 R. A, da inviarsi con le contabilità mensili o trimestrali.

A corredo di detti riepiloghi, per giustificare le spese pel versamento in tesoreria dell'importo dei materiali ceduti o consumati, sarà unita copia della richiesta di scarico e dell'ordine ricevuto per la cessione dei materiali o quegli altri documenti che possano tenerne luogo.

I rendiconti ed i riepiloghi porteranno sul frontespizio a grossi caratteri: « Pel terremoto gennaio 1915 ».

Il ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n 50, anno 1915, pag. 141, 2° capoverso, *dov'è detto*: *Maggiori* — a tutto il 30 giugno 1913, *sostituire*: *Maggiori* — a tutto il 30 giugno 1912

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(4035) Roma, 1915 — F[illegible] Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª — 1915 — 30 gennaio

14 DICEMBRE 10. – N. **53**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1471, che aumenta un posto di primo topografo di seconda classe nel ruolo organico del personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare . . . . . *Pag.* 148

» 30. – » **54**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che proroga fino al 30 giugno 1915, il decreto in data 30 giugno 1914, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio, dal 1° luglio al 31 dicembre 1914 . . . . . » 149

GENNAIO 1. – » **55**. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto del ministro delle colonie relativo alla concessione di alcune indennità eventuali ad ufficiali metropolitani in Tripolitania, a senso dell'articolo 6 del R. decreto 1° ottobre 1914, n. 1174. . . . . » 149

» 3. – » **56**. — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto n. 18 col quale è data facoltà ai ministri della guerra e della marina, di concerto col ministro dell'interno di dichiarare obbligatoria la vaccinazione antitifica rispettivamente per l'esercito e per l'armata . » 150

» 24. – » **57**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Numerazione delle compagnie del genio . . . . . » 151

» 24. – » **58**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Istituzione di una sezione staccata di artiglieria ad Auronzo . . . . . » 152

» 24. – » **59**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto n. 43 da convertirsi in legge, relativo al richiamo in servizio temporaneo, d'autorità, degli ufficiali di riserva. . . . . » 152

» 24. – » **60**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare . . . . . » 153

» 24. – » **61**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Passaggio dal gruppo *B* al gruppo *A* delle coperte da campo » 154

» 24. – » **62**. — CONCORSI — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Programma di esami per la nomina a sottotenente di amministrazione in servizio attivo dei sottotenenti di complemento dei corpi amministrativi (ruoli di commissariato, di sussistenza e di amministrazione) e dei marescialli delle varie armi — a complemento della circolare n. 19 del *giornale militare 1915* . . . . . » 155

» 24. – » **63**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ufficiali richiamati dal servizio ausiliario o dalla riserva investiti della carica di direttore dei conti . . . . » 156

» 24. – » **64**. — RECLUTAMENTO. — Obblighi di ferma dei militari assolti dall'imputazione di diserzione . . . . » 156

» 24. – » **65**. — DISPOSIZIONI VARIE — Corsa militare « Premio esercito » . . . . . » 157

» 28. – » **66**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 47 che chiama alle armi per istruzione i militari in congedo di 1ª categoria della classe 1888 ascritti all'artiglieria da campagna (batterie) e pesante campale, e della classe 1884 ascritti agli alpini, ed i militari di 3ª categoria delle classi 1891, 1892, 1893 e 1894 [da ascriversi agli alpini . . . . . » 158

1915 GENNAIO 28. » 63. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria, ascritti all'artiglieria da campagna (batterie) ed all'artiglieria pesante campale della classe 1888, ascritti agli alpini della classe 1884, e di militari di 3ª categoria da ascriversi agli alpini delle classi 1894, 1892, 1893 e 1894 . . . . . Pag. 159

CIRCOLARE N. **53**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1471, che aumenta un posto di primo topografo di seconda classe nel ruolo organico del personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 7 del Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 79;

Vista la tabella *F* allegata al decreto medesimo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli del tesoro e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° agosto 1914, è aumentato un posto di primo topografo di seconda classe con lo stipendio annuo di L. 4000, nel ruolo organico, di cui nella tabella XVII, approvata con legge 24 giugno 1911, n. 611.

L'onere della spesa sarà a carico del Ministero delle colonie e sarà soddisfatto con le norme del R. decreto 8 maggio 1913, n. 419.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

MARTINI.
CARCANO.
ZUPELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ORLANDO.

N. 54. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale che proroga fino al 30 giugno 1915 il decreto in data 30 giugno 1914, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio, dal 1° luglio al 31 dicembre 1914.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 30 dicembre 1914.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA.

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, per l'esercizio provvisorio del 1° semestre dell'anno finanziario 1914-915:

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, che proroga le disposizioni della legge suddetta, anche nel secondo semestre dell'anno finanziario 1914 915, sino a quando i singoli stati di previsione non siano stati approvati per legge;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1914 che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio pel primo semestre dell'esercizio finanziario 1914-915;

DETERMINA:

Articolo unico.

Il decreto ministeriale 30 giugno 1914 che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio dal 1° luglio al 31 dicembre 1914 è prorogato fino al 30 giugno 1915.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 dicembre 1914.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 55. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Decreto del Ministero delle colonie relativo alla concessione di alcune indennità eventuali ad ufficiali metropolitani in Tripolitania, a senso dell'art. 6 del R. decreto 1° ottobre 1914 n. 1171.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° gennaio 1915.

Il ministro segretario di Stato per le colonie.

Visto il R. decreto 1° ottobre 1914, n. 1171, col quale viene stabilito il trattamento pei personali del R. esercito od a questo addetto, che passano sul piede di pace in Tripolitania, (escluso il Fezzan);

Visto l'art. 6 di detto R. decreto; dietro proposte di S. E. il Governatore della Tripolitania;

DECRETA:

Art. 1.

Al seguente personale metropolitano, che presso il Comando delle truppe in Tripolitania copre speciali incarichi, è concessa, a datare dal 1° luglio 1914, una indennità annua sulla base di L. 400.00:

2 capitani di S. M. o in servizio di S. M.;
3 capitani applicati di S. M. (da designarsi dal Governatore).

Art. 2.

L'ufficiale superiore di S. M., metropolitano, che disimpegni presso il Comando delle truppe la carica di capo di S. M., riceve una idennità annua sulla base di L. 900.00

Il presente decreto sarà avviato alla Corte dei Conti per la sua registrazione.

Roma, 1 gennaio 1915.

Il Ministro — MARTINI.

N. **56**. — SERVIZIO SANITARIO — **R. decreto n. 18 col quale è data facoltà ai ministri della guerra e della marina, di concerto col ministro dell' interno, di dichiarare obbligatoria la vaccinazione antitifica rispettivamente per l'esercito e per l'armata.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 3 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduto il parere, emesso nella seduta del 16 dicembre 1914, col quale il Consiglio superiore di sanità, sulla base della larga sperimentazione scientifica, della pratica acquisita, nonchè dei notevoli risultati ottenuti dalle esperienze nel Nostro esercito e nella Nostra armata, fa voti affinchè sia attuata urgentemente la vaccinazione antitifica obbligatoria nell'esercito e nella armata;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, di concerto con i ministri della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà ai ministri della guerra e della marina, di concerto col ministro dell'interno, di dichiarare obbligatoria la vaccinazione antitifica rispettivamente per l'esercito e per l'armata, e di stabilirne i termini e le modalità dell'esecuzione.

Art. 2.

Sarà adoperato il vaccino preparato dal laboratorio batteriologico della Direzione generale della sanità pubblica o da altri istituti all'uopo legalmente autorizzati.

Art. 3.

L'onere della spesa graverà sulle amministrazioni cui appartengono i corpi da vaccinare.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

A. SALANDRA.
V. ZUPELLI.
L. VIALE.

N. **57.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Numerazione delle compagnie del genio.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 24 gennaio 1915.

Il Ministero determina che le compagnie del genio ricostituite in Italia in sostituzione di quelle inviate in Libia assumano, in ciascun reggimento, la numerazione d'origine e cioè:

1° reggimento genio, 13ª e 14ª compagnia, divengano rispettivamente 6ª e 7ª compagnia;

2° reggimento genio, 13ª e 14ª compagnia, divengano rispettivamente 3ª e 5ª compagnia;

3° reggimento genio, 16ª compagnia divenga 7ª compagnia;

5° reggimento genio, 13ª compagnia divenga 7ª compagnia;

La 9ª compagnia del *3° genio*, e la 8ª del *5°*, che non furono ancora ricostituite in Italia, rimangano per ora vacanti.

Le compagnie organiche del genio partite dall'Italia per la Libia e che tuttora si trovano nelle colonie, conservino la loro attuale numerazione con l'aggiunta di un *bis*.

Per il Ministro — ELIA.

N. **58.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Istituzione di una sezione staccata d'artiglieria ad Auronzo.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 24 gennaio 1915.

A datare dal 16 febbraio c. a. è istituita una sezione staccata di artiglieria ad Auronzo, alla dipendenza della direzione d'artiglieria di Verona.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **59.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **R. decreto n. 43 da convertirsi in legge, relativo al richiamo in servizio temporaneo d'autorità, degli ufficiali di riserva.** — (Direzione generale personale ufficiali) — 24 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898 n. 525, modificato con le leggi 17 luglio 1910 n. 515 e 531;

Vista la legge 25 gennaio 1888 n. 5177 relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1896 n. 380, modificato con la legge 6 luglio 1898 n. 362;

Tenuto presente che nell'attuale situazione internazionale può sorgere la necessità di valersi dell'opera degli ufficiali di riserva indipendentemente dal loro consenso, e considerato che

possono equamente imporsi maggiori obblighi di servizio, anche in tempo di pace, a quelli dei detti ufficiali che, fisicamente idonei, godano di pensione a carico dello Stato per servizi militari;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1915 gli ufficiali di riserva provvisti di pensione a carico dello Stato per servizi militari potranno, se fisicamente idonei, essere richiamati in servizio per ordine del ministro della guerra con deroga all'art. 5 della legge 25 gennaio 1888 n. 5177.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE III

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **60**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell' Istituto geografico militare.** — (Segretariato generale). — 24 gennaio 1915.

L'Istituto geografico militare ha allestito e messo in vendita le seguenti pubblicazioni:

Carta itineraria speciale del Regno d'Italia alla scala di 1:1.000.000, edizione in cromo, in 2 fogli, con annessa tavola poliometrica L. 3,00.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **61**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Passaggio dal gruppo *B* al gruppo *A* delle coperte da campo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 gennaio 1915.

Questo Ministero ha determinato che le coperte da campo vengano passate dal gruppo *B* al gruppo *A*, e che siano quindi apportate al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi le seguenti aggiunte e varianti:

Categoria I.

Sez. *A* — N. 3203. Coperte da campo grigio verdi	N.	L.	4,50	aggiunta
Sez. *I* — N. 1654. Coperte da campo color marrone	»	»	5,00	id.

Categoria II.

Sez. *A* — N. 67. Coperte da campo grigio verdi, nuove	N.	L.	4,50	abolito
N. 171. Coperte da campo grigio verdi, buone	»	»	3,15	id.
N. 172. Coperte da campo grigio verdi, mediocri	»	»	1,80	id.
Sez. *D* — N. 443. Coperte da campo color marrone, nuove	»	»	5,50	id.
N. 500. Coperte da campo color marrone, buone	»	»	4,00	id.
N. 501. Coperte da campo color marrone mediocri	»	»	2,00	id.

Per quanto riguarda la distribuzione, la disinfezione, le riparazioni ed il ritiro delle coperte da campo, restano in vigore le norme ora vigenti, e quindi, nonostante il passaggio fra gli oggetto di corredo, esse non debbono essere date in distribubuzione permanente alla truppa, ma conservate nei magazzini dei corpi o dei distaccamenti. Non appena cessati i motivi per i quali furono distribuite (campi, manovre, servizi di pubblica sicurezza, ecc.), esse saranno immediatamente restituite al magazzino.

Per la classificazione e l'utilizzazione delle coperte da campo comunque rese inservibili saranno applicate le norme della circolare 7999 dell'8 maggio 1914 (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **62.** — CONCORSI — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Programma di esami per la nomina a sottotenenti di amministrazione in servizio attivo dei sottotenenti di complemento dei corpi amministrativi (ruoli di commissariato, di sussistenza e di amministrazione) e dei marescialli delle varie armi. — A complemento della circolare n. 19 del *giornale militare* 1915.** — (Direzione generale personale ufficiali — 24 gennaio 1915).

1. *Leggi militari.* — Natura dell'esercito e del servizio militare ai nostri giorni — Principii a cui s'informano le leggi sul reclutamento, sullo stato ed avanzamento degli ufficiali — La disciplina militare — Il codice penale militare.

2. *Amministrazione e contabilità generale dello Stato.* — Demanio pubblico e patrimonio dello Stato — Anno finanziario — Bilancio di previsione e rendiconto generale consuntivo — Entrate e spese — Contratti — Servizi ad economia e ad impresa — Agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato — Resa dei conti — Cenni sullo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

3. *Amministrazione e contabilità militare.* — Organizzazione e funzionamento dell'amministrazione centrale militare — Consigli d'amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari e loro agenti — Responsabilità amministrativa — Amministrazione e contabilità dei reggimenti, dei reparti e delle direzioni di commissariato — Contabilità speciali fra le direzioni di commissariato e le sezioni di tesoreria — Stipendi ed assegni fissi — Indennità eventuali — Indennità per le truppe in campagna.

4. *Matricole e servizi vari.* — Matricole del R. esercito — Servizi del vestiario e del casermaggio militare e relative notizie tecnologiche sul materiale — Servizio esecutivo degli stabilimenti di campagna ai quali gli ufficiali di amministrazione sono addetti.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **63.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Ufficiali richiamati dal servizio ausiliario o dalla riserva investiti della carica di direttore dei conti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 gennaio 1915.

Gli ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario o dalla riserva, non per le funzioni di ufficiale di magazzino, ma per prestare servizio in concorrenza con gli ufficiali in servizio attivo permanente, possono, a norma dell'art. 3, ultimo comma, del regolamento d'amministrazione, concorrere a far parte del consiglio d'amministrazione, ed assumere la carica di direttore dei conti.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **64.** — RECLUTAMENTO. — **Obblighi di ferma dei militari assolti dalla imputazione di diserzione.** — (Direzione generale leva e truppa). — 24 gennaio 1915.

Per effetto dell'art. 1 della legge 19 giugno 1913, n. 638, che ha abolita la ferma di un anno attribuita in passato ai militari arruolati come rivedibili, non trova più corrispondenza nell'attuale legislazione l'obbligo di un anno di servizio stabilito dal § 859 *bis* del regolamento sul reclutamento contenuto nelle *Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907*, a riguardo dei militari assolti per inesistenza di reato dall'imputazione di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi per compiere la ferma, i quali abbiano preso servizio quando la loro classe era già stata congedata o doveva compiere meno di un anno di ferma.

Ciò stante, e tenuto anche conto della sensibile disparità di trattamento che, per l'applicazione del citato paragrafo, si è finora verificata fra i militari suaccennati e coloro che — reduci dall'estero — si presentano alle armi entro i termini di tempo di cui al § 141 dell'*Istruzione per il servizio della leva all'estero* e pur non essendo incorsi nella dichiarazione di diserzione, sono tenuti, normalmente, a compiere ventiquattro mesi di servizio, questo Ministero determina che il citato § 859-*bis* sia modificato come appresso:

« § 859-*bis*. — Per i disertori che siano stati assoluti l'in-
« terruzione di servizio cessa col giorno dell' arresto o della
« presentazione spontanea.

« I militari dichiarati disertori per non essersi presentati « alla chiamata alle armi della propria classe e che siano stati « assolti per inesistenza di reato, rimarranno ascritti alla pro- « pria classe d'arruolamento — qualunque sia il ritardo frap- « posto alla venuta alle armi — ma non potranno esser con « gedati se non dopo aver compiuti ventiquattro mesi di ser- « vizio ».

Tale disposizione deve essere applicata anche a quelli dei detti disertori che sieno stati assolti per inesistenza di reato e che si trovino attualmente alle armi, ciò che sarà fatto risultare nella loro matricola con apposita variazione, citando in essa la presente circolare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **65.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corsa militare « Premio Esercito »** — (Ispettorato Ippico) 24 gennaio 1915.

Il ministero ha concesso in via eccezionale ed a titolo di prova, per questo anno, alla « Società Lombarda per le corse di cavalli » di riunire in una sola corsa regolamentare (corsa militare a pesi periziati) che s'intitola « Premio esercito » le due corse, ordinaria ed a pesi periziati, da effettuarsi a Milano nella primavera del corrente anno, a mente delle prescrizioni di cui all'istruzione per la ginnastica ed altri esercizi fisici, ammettendovi a concorrere gli ufficiali di entrambe le circoscrizioni.

Per detta corsa che avrà luogo il giorno 11 maggio a Milano, saranno osservate le norme generali prescritte dai paragrafi 380, 382, 383, 385 nonchè quelle stabilite dai comma *a-b-c-d* del paragrafo 389 e tutte le altre previste dal paragrafo 390 e seguenti dell'Istruzione anzidetta.

Il programma della medesima è il seguente:

Premio esercito. — Steeple chase handicap ascendente ufficiali in servizio attivo: lire 5000, delle quali lire 4000 al primo, date dal ministero della guerra, e lire 700 al secondo e 300 al terzo, aggiunte dalla Società Lombarda. Entrata lire 100, forfait lire 50 e lire 25 soltanto, se dichiarato venerdì 7 maggio: ore 15. Le entrate a fondo di corsa. Peso minimo kg. 67. Distanza m. 4000 circa. Pubblicazione dei pesi venerdì 7 maggio, ore 8. Chiusura delle iscrizioni 4 maggio, ore 15.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **66.** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 47 che chiama alle armi per istruzione i militari in congedo di 1ª categoria della classe 1888 ascritti all'artiglieria da campagna (batterie) e pesante campale, e della classe 1881 ascritti agli alpini, ed i militari di 3ª categoria delle classi 1891, 1892, 1893 e 1894 da ascriversi agli alpini.** — (Direzione generale leva e truppa). — 28 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1915 saranno chiamati alle armi per istruzione:

a) per un periodo di 60 giorni, i militari di 1ª categoria della classe 1888, ascritti all'artiglieria da campagna (eccettuato il treno e gli automobilisti) ed all'artiglieria pesante campale, di tutti i distretti del Regno;

b) per un periodo di 45 giorni, i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno;

c) per un periodo di 40 giorni, i militari di 3ª categoria delle classi 1891, 1892, 1893 e 1894 dei distretti di reclutamento alpino.

Art. 2.

Alle famiglie bisognose dei militari richiamati a senso del precedente articolo, sarà concesso il soccorso giornaliero nella misura e con le norme stabilite dal Nostro decreto in data 20 settembre 1914.

Art. 3.

La chiamata di tutti i militari, di cui all'art. 1 del presente decreto, avrà luogo nel tempo e nei modi che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 28 gennaio 1915

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI.

N. **67.** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria, ascritti all'artiglieria da campagna (batterie) ed all'artiglieria pesante campale della classe 1888, ascritti agli alpini della classe 1881 e di militari di 3ª categoria da ascriversi agli alpini delle classi 1891, 1892, 1893 e 1894.** — (Direzione generale leva e truppa). — 28 gennaio 1915.

Art. 1. — CHIAMATA ALLE ARMI.

§ 1. — *Richiamo alle armi di militari di 1ª categoria ascritti all'artiglieria da campagna e pesante campale ed agli alpini.*

1. In esecuzione del R. decreto 28 gennaio 1915, n. 47 (circolare n. 66 del corrente anno), si stabilisce che la presentazione alle armi dei militari di 1ª categoria, in congedo illimitato, della classe 1888 ascritti all'artiglieria da campagna (*specialità batterie*, eccettuati, quindi, quelli delle compagnie treno ed automobilisti) ed all'artiglieria pesante campale, e dei militari della classe 1881 ascritti agli alpini, abbia luogo il giorno *15 febbraio p. v.*

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione, *secondo le relative tabelle del 1913* (modificate dalla 1ª serie di varianti).

I richiamati che si trovano a risiedere in Tripolitania o in Cirenaica, si presenteranno ai corpi ivi stanziati, che li incorporeranno, anche se di specialità diversa, dandone sollecitamente partecipazione ai distretti di leva interessati.

3. I comandi dei distretti, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole fra-

zioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, il manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

Una copia del manifesto stesso dovrà anche rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

S'intende che i comandi dei distretti che sono di complemento pel corpo e specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare, inoltre, con le norme date dai dispacci - circolare in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716, i prescritti manifesti speciali, basandosi sulle tabelle di mobilitazione 1913 (modificate dalla 1ª serie di varianti). Peraltro, a modificazione di quanto stabiliscono i dispacci-circolare sopraindicati, lo schema del n. III dei manifesti speciali dovrà essere comunicato, nel giorno stesso che i comandi di distretto riceveranno la presente circolare, anzichè al Ministero, al comando del corpo d'armata, mediante telegramma espresso, affinchè il comando stesso possa subito segnalare le correzioni che eventualmente occorresse di apportarvi.

Una copia dei manifesti speciali compilati dai comandi di distretto dovrà rimanere affissa alla porta della caserma, ove hanno sede i centri di presentazione dei richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

Per cura poi dei comandi dei reggimenti alpini, e con le norme del predetto § 726 dell'istruzione complementare, sarà pure pubblicato, nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 2), una copia del quale dovrà parimenti rimanere affissa alla porta della caserma, ove ha sede il centro di presentazione dei richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

4. Contemporaneamente ai manifesti, i comandi di distretto trasmetteranno ai sindaci un semplice elenco nominativo, tracciato su carta rigata, dei militari che hanno l'obbligo di rispondere a ciascuna chiamata, spiegando ai sindaci stessi che tale elenco ha l'unico scopo di far conescere loro esattamente quali sono i militari obbligati a rispondere alla chiamata.

Ad ogni buon fine si avverte che i militari delle classi chiamate i quali, giusta quanto venne stabilito con la circolare n. 421 del 1912, sono stati passati in forza al corpo della R. guardia di finanza, non debbono essere indicati negli elenchi nominativi da inviarsi ai sindaci, perchè essi non sono compresi nella presente chiamata.

5. Analogamente a quanto venne stabilito per l'esecuzione delle chiamate alle armi per istruzione avvenute lo scorso anno, questo Ministero reputa opportuno che i comandi di distretto non facciano più ai sindaci l'invito di intimare ai militari richiamati [illegible] precetto personale, giusta quanto prescriverebbe il terzo [illegible]inea del § 725 precitato.

6. I comandi dei d tretti ricorderanno ai sindaci che per l'invio ai corpi dei richiamati dovranno attenersi alle *tabelle di presentazione*, che hanno in distribuzione, ed avranno cura di richiamare la loro attenzione sulle disposizioni dei regi decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553, *per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito (*edizione 1913*), in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi.

Resta inteso che i detti comandi faranno pure noto ai sindaci che i richiamati, i quali sono tenuti a presentarsi al comune, debbono essere avviati ai corpi non prima del giorno stabilito dal manifesto. Soggiungeranno loro altresì che essi, a mente del n. 15 delle citate *Istruzioni per l'invio, ecc.*, dovranno indicare, in tempo debito, al capo della relativa stazione ferroviaria o tramviaria, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto, il numero dei militari richiamati alle armi che debbono valersi della ferrovia o della tramv ., secondo che l'una o l'altra risulti più economica, tenuto cor o del complesso delle indennità spettanti ai medesimi.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei richiamati dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con l'indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle predette *Istruzioni*, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandi di compagnia e di batteria, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, accerteranno in particolar modo, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, quali somme siano state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

7. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute nel regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti dell'istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto della chiamata, che dovrà essere compilato sul mod. 21-*B* (R. 1913).

Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto all'indennità di trasferta, come è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato ai militari.

8. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai numeri VI e VII, del manifesto suaccennato (allegato n. 1) e verranno concessi dai comandi dei distretti, tenendo presenti, per quanto riguarda la dispensa pel titolo del tiro a segno, i chiarimenti dati coi dispacci-circolari n. 20706 del 3 agosto 1910 (*Direzione generale leva e truppa*) e n. 1546 del 25 marzo 1913 (*Segretariato generale - Divisione tiro a segno ed educazione fisica*), nonchè la prescrizione delle *Notificazioni* numeri 19 e 23 inserite nel periodico « Il tiro a segno nazionale » del 1913. I comandi dei distretti potranno accogliere domande di dispensa pel titolo del tiro a segno, anche presentate dopo il limite di tempo prescritto dalla lettera *c*) del n. VII del manifesto, purchè il militare non sia stato già incorporato. In ogni modo, data la brevità del tempo disponibile, le comunicazioni ai sindaci dovranno farsi con telegramma.

I richiamati, i quali abbiano l'*unico* fratello sotto le armi in Libia o nei presidi dell'Egeo, in condizione, cioè, di non poter ottenere la licenza di cui al combinato disposto dei numeri 59, 60, quart'ultimo comma, e 64 del relativo regolamento, saranno rinviati a successiva chiamata, se di esercito permanente, ovvero dispensati, se di milizia territoriale, purchè ne sia fatta domanda prima della loro incorporazione.

9. È lasciata facoltà ai comandi del VII e del IX corpo d'armata di stabilire per quali comuni sia indispensabile sospendere la chiamata, in vista dello stato di cose anormale in essi esistente pei danni prodotti dal terremoto del 13 gennaio 1914.

A tal uopo i prefati comandi, per ottenere che le decisioni siano inspirate, in quanto sarà possibile, ad identità di criteri, potranno prendere reciproci preventivi accordi in proposito e comunicheranno poi, sollecitamente, le prese determinazioni ai dipendenti comandi di distretto, cui spetta avvertirne in tempo i sindaci dei comuni per i quali la chiamata non ha più luogo, acciocchè non facciano partire i richiamati.

Analoga comunicazione i distretti dovranno fare agli enti cui i richiamati sono effettivi, partecipando loro, come è prescritto, la variazione di dispensa da inscriversi sulla matricola, compilata in modo che da essa risulti la speciale ragione per la quale la dispensa fu concessa.

10. Dato il breve tempo disponibile tra la pubblicazione del manifesto ed il giorno fissato per la chiamata, i soccorsi saranno concessi secondo le norme stabilite dal capo V e seguenti dell'*Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi*, che riguarda appunto la concessione dei soccorsi in caso di chiamata improvvisa, quali furono modificate dal R. decreto 20 settembre 1914 e dalle disposizioni emanate per l'esecuzione del R. decreto medesimo, con la *circolare n. 448 dello stesso anno.*

Ad ogni buon fine, sia i comandanti di distretto, sia i comandanti di corpo o reparto nel trasmettere ai sindaci i documenti sopra indicati, avvertiranno loro che, per la concessione dei soccorsi alle famiglie dei militari richiamati con la presente circolare dovranno attenersi alle disposizioni sopra accennate, spiegando loro, in modo preciso, che, sebbene trattasi di chiamata per istruzione, questo Ministero, considerata la maggiore durata del richiamo e la limitazione dei casi di esenzione, in confronto di quanto si suole stabilire per tale genere di chiamate, ha determinato che, in questa occasione il soccorso sia corrisposto, eccezionalmente, nella misura indicata dal R. decreto suddetto che, a suo tempo, fu loro trasmesso e che, ad ogni buon fine, è stata ripetuta nel n. XI del manifesto (allegato n. 1).

A rendere maggiormente sollecita la concessione del soccorso sarà cura dei comandanti di corpo o reparto di far interpellare i richiamati, non appena si presentano alle armi, per stabilire quali di essi si trovano nelle condizioni predette ed

intendano di chiedere il soccorso. I comandanti stessi segnaleranno quindi, d'urgenza, ai sindaci le richieste dei militari ammogliati o vedovi con prole, e di quelli celibi che dichiarino di avere i genitori di età superiore ai 60 anni e che vivano totalmente a carico dei richiamati stessi, acciocchè i sindaci possano, con tutta sollecitudine, assumere le necessarie informazioni e decidere in merito.

Questo Ministero raccomanda vivamente che le pratiche per la concessione dei soccorsi siano compiute con la maggiore celerità e il maggiore interessamento. Ad evitare possibili disparità di trattamento si raccomanda pure a tutte le autorità interessate di tener ben presente e di applicare le disposizioni contenute nel prime alinea del n. 10 e nel n. 40 dell'*Istruzione* succitata.

11. Avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai distretti di leva, i quali ne daranno subito notizia ai centri interessati, a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

I militari che si presentino ad un centro di mobilitazione che non sia il proprio, pur rimanendo effettivi al proprio corpo, saranno considerati effettivi al centro cui affluiscono, ai soli effetti amministrativi.

12. In relazione al disposto del § 736 della citata istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento dell'idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso che, qualora nelle località ove risiedono i depositi o centri di presentazione, manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo disporre perchè essi vi siano all'uopo inviati nei giorni stabiliti per la presentazione dei richiamati.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, la quale dovrà essere accertata col dovuto rigore, in modo che i rimasti alle armi prestino un utile servizio, si avrà poi cura di rilevare, con apposita visita di rassegna, se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al suo pronto rinvio in congedo illimitato ed al conseguente rimando ad una successiva chiamata per istruzione, se trattasi di militari di esercito permanente; i militari invece di milizia territoriale, saranno dispensati.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovraccennato intento, procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, con la importanza del giudizio che devesi emettere.

13. Anche per i sottufficiali richiamati che accusassero imperfezioni o infermità e non fossero in grado di prestare servizio, dovranno compiersi gli ordinari atti di rassegna e non già gli atti medico legali prescritti per i sottufficiali di carriera.

14. Se in occasione della presente chiamata i comandi di distretto o i centri di mobilitazione venissero a rilevare che qualcuno dei militari richiamati non abbia ottemperato a quanto dispone l'art. 6 del *Regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo*, dovranno provvedere nei riguardi dei trasgressori, in conformità all'art. 10 del regolamento stesso. A tale scopo si avverte che l'informazione ai sindaci dovrà essere fatta in ogni caso a cura dei comandi di distretto, affinchè questi abbiano modo di vigilare che dai sindaci sia ottemperato a quanto prescrive l'art. 11.

§ 2. — *Chiamata alle armi di militari di 3ª categoria da ascriversi agli alpini.*

15. La chiamata dei militari di 3ª categoria delle classi 1891, 1892, 1893 e 1894, stabilita dalla lettera *c*) dell'art. 1 del *R.* decreto 28 gennaio volgente (circolare n. 66), avrà luogo il *20 febbraio p. v.* e sarà limitata soltanto ai militari della categoria e classi predette, **appartenenti ai mandamenti designati di reclutamento alpino**, dalla tabella n. 4 di reclutamento (edizione 1913, modificata dalla 1ª serie di varianti). **Dei militari chiamati dovranno essere incorporati soltanto quelli che, in seguito alla visita presso i distretti, saranno giudicati fisicamente idonei al servizio delle truppe alpine**, secondo i criteri fissati dal § 76 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (4ª serie di varianti).

Pertanto, tutti i militari di 3ª categoria, delle classi sopraindicate e appartenenti ai detti mandamenti, hanno obbligo di rispondere alla chiamata ed appena giunti al distretto ed accertata la loro identità personale, dovranno essere subito visitati. Quelli riconosciuti idonei per gli alpini, dovranno essere trattenuti, mentre **quelli che non saranno dichiarati idonei per servire negli alpini, dovranno essere dai distretti immediatamente rinviati alle case loro nel giorno stesso della presentazione.** Per questi ultimi, dopo la variazione di « *Chiamato alle armi*

per istruzione e giunto » dovrà inscriversi sul ruolo matricolare l'altra « *Rinviato in congedo perchè non riconosciuto idoneo per gli alpini* ».

Analogamente, viste le modalità con cui è fatta la chiamata, i militari di 3ª categoria predetti, che si trovano a risiedere in Tripolitania o in Cirenaica, saranno senz'altro considerati come dispensati.

16. Per la chiamata dei militari di 3ª categoria vale lo stesso manifesto (allegato n. 1) di cui al precedente n. 3, nè v'è d'uopo precettare personalmente i militari stessi, essendo sufficiente, perchè siano obbligati a presentarsi, la pubblicazione del manifesto sopraccennato. In ogni modo anche essi dovranno essere indicati, separati da quelli di 1ª categoria, nell'elenco di cui al n. 4 precedente.

17. I comandi di distretto, nel fare ai sindaci le comunicazioni stabilite dal precedente n. 6, spiegheranno loro che, nei riguardi dei militari di 3ª categoria delle classi 1891, 1892, 1893 e 1894 chiamati alle armi, dovranno applicare, in massima, le disposizioni date per i richiamati di 1ª categoria della classe 1888, ascritti all'artiglieria da campagna e pesante campale e della classe 1881 ascritti agli alpini, con la sola differenza che i militari di 3ª categoria dovranno invece essere *avviati, tutti indistintamente, al comando del distretto, seguendo le stesse norme stabilite per le reclute dall'art. 2 delle istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi.*

18. L'identità personale dei militari di 3ª categoria sarà accertata dai distretti nei modi indicati dai §§ 43 e seguenti dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (4ª serie di varianti)

Soltanto per i militari che nella visita medica — *da compiersi, come è spiegato nel precedente n. 15, all'atto stesso della loro presentazione* — saranno riconosciuti in possesso dell'idoneità per gli alpini e quindi trattenuti in servizio, dovrà poi farsi luogo alle altre operazioni reputate necessarie e normalmente stabilite per le reclute di 1ª categoria.

19. I comandi di divisione provvederanno perchè, qualora occorra, ai distretti sia comandato il necessario personale pel ricevimento dei militari di 3ª categoria

Per l'accompagnamento, poi, dei militari stessi dai distretti di complemento ai depositi, si seguiranno norme analoghe a quelle dell'art. 1 del capo V della Istruzione complementare sopra citata (4ª serie di varianti).

20. In quanto sia possibile, dovranno applicarsi ai militari di 3ª categoria chiamati alle armi, sia dai comandi di distretto

cui si presenteranno, sia da quelli dei corpi cui verranno assegnati, le disposizioni contenute nel precedente § 1, relative ai richiamati di 1ª categoria delle classi 1888 e 1881, semprechè, beninteso, non siano in contrasto con quelle della presente circolare che più particolarmente si riferiscono ai militari di 3ª categoria di cui si tratta.

Per la concessione del soccorso alle famiglie bisognose, i comandi di distretto segnaleranno ai sindaci solamente le domande fatte dai militari di 3ª categoria, che saranno assegnati agli alpini ed incorporati. Della domanda dovrà ad ogni buon fine essere reso edotto, a cura del distretto, anche il comando del magazzino cui i militari saranno avviati.

21. Dopo la presentazione degli uomini chiamati, i distretti avranno cura di fare subito le necessarie comunicazioni, occorrendo per espresso, ai rispettivi distretti di leva per tutti quei militari che si saranne presentati e che non appartengono al distretto di presentazione.

22. Possibilmente, la sera del secondo giorno successivo a quello stabilito per la presentazione alle armi, i comandanti di distretto daranno in nota all'arma dei reali carabinieri quegli uomini chiamati che non risultassero ancora presentatisi, affinchè, se non siano impediti da legittimi motivi, possano essere fatti giungere subito al distretto più vicino

23. I militari denunziati per essersi presentati dopo il termine prescritto di 8 giorni, debbono, se idonei per gli alpini, essere *subito* assegnati effettivi ed inviati al proprio magazzino presso il quale inizieranno l'istruzione. Spetterà al comando del corpo dare in nota detti militari al tribunale militare che deve giudicarli, il quale potrà chiamarli, volta per volta, in quel numero pel quale il procedimento penale si potrà espletare entro un breve periodo di tempo, p. es., una settimana.

I detti militari, tanto se assolti, quanto se condannati, **e qualunque sia il giorno della loro costituzione**, saranno trattenuti sotto le armi per prestarvi lo stesso periodo di servizio degli altri militari che ebbero a rispondere regolarmente alla chiamata.

I condannati dovranno scontare la pena dopo trascorso tal periodo di servizio.

Art. 2. — Assegnazione ai corpi.

24. L'assegnazione ai corpi dei **richiamati di 1ª categoria della classe 1888 ascritti all'artiglieria da campagna e pesante campale e di quelli della classe 1881 ascritti agli alpini**, sarà effettuata secondo le norme vigenti per la mobilitazione (*Tabelle 1913, modificate dalla 1ª serie di varianti*).

25. I **militari di 3ª categoria**, pure se eventualmente abbiano già servito sotto le armi, anche in altro corpo, **delle classi 1891, 1892, 1893 e 1894 riconosciuti idonei per gli alpini**, saranno assegnati ai centri di mobilitazione alpini, secondo le indicazioni della *Tabella n. 4 di reclutamento*, tenendo conto del comune al quale appartengono per fatto di leva.

26. Con i militari *alpini* indicati nei precedenti numeri, si costituiranno quelle compagnie e quei battaglioni di milizia territoriale alpina, che verranno designati dall'ispettorato delle truppe da montagna ai reggimenti interessati. L'ispettorato stesso impartirà le norme per l'eventuale costituzione delle salmerie.

Art. 3. — Disposizioni matricolari per i militari di 3ª categoria.

27. I distretti compileranno in un solo esemplare, giusta quanto prescrive il § 14 del regolamento per le matricole, i fogli matricolari (mod. 59) dei militari di 3ª categoria che, giusta il precedente n. 25, dovranno essere avviati ai centri di mobilitazione alpini.

Per i militari che si presenteranno ad un distretto diverso dal proprio e che saranno riconosciuti idonei per gli alpini, i distretti di presentazione segnaleranno subito a quello di leva il centro di mobilitazione cui i militari saranno assegnati, acciocchè il distretto di leva possa inviargli il foglio matricolare (mod. 59).

Subito dopo l'invio in congedo dei militari sopra indicati, i fogli matricolari (mod. 59) dovranno essere inviati ai distretti per essere parificati coi ruoli matricolari, analogamente a quanto si pratica pei fogli matricolari dei militari di 1ª categoria; al seguito di che i distretti stessi li restituiranno ai depositi dei corpi.

28. Ad eliminare inconvenienti che potrebbero essere provocati da erronee segnalazioni fatte dai distretti o dai corpi coi ruolini di marcia mod. n. 720 del catalogo e coi corrispondenti avvisi di arrivo, questo Ministero avverte che dovranno essere esattamente osservate le norme stabilite per la compilazione di tali documenti.

I distretti cioè avranno cura di inscrivere negli indicati ruolini soltanto i militari che risulteranno far parte dei drappelli al momento della loro partenza pei corpi, e rimetteranno ai comandanti dei drappelli stessi unicamente i rispettivi fogli

matricolari coi certificati penali, come è prescritto dal § 65 del regolamento per le matricole.

I corpi, nel compilare gli avvisi di arrivo, vi indicheranno nominativamente, se ne sarà il caso, quegli individui che essendo compresi nei ruolini di marcia, non giungessero a destinazione, e per quale motivo.

Per gli ammalati provvederanno perchè essi siano visitati da un ufficiale medico, e proposti a rassegna, ove occorra.

29. I distretti cureranno che sui fogli matricolari sia inscritta la variazione relativa alla presentazione alle armi.

Nei fogli stessi i distretti avranno cura di inserire anche la variazione di assegnazione, variazione che dovrà essere analoga a quella prescritta per le reclute di 1ª categoria

30. Per quanto riguarda i certificati di penalità, che dovranno essere richiesti d'urgenza, si applicheranno, per analogia, le norme di cui al n. 7 della circolare 228 del 28 maggio 1914.

Art. 4. — Istruzione.

31. I comandi di corpo d'armata per i richiamati d'artiglieria, e l'Ispettorato delle truppe da montagna per gli alpini, daranno le dispesizioni necessarie per l'istruzione, per l'inquadramento e per l'intervento dei militari alle esercitazioni.

32. I comandanti di compagnia e di batteria, nel modo e nel tempo che reputeranno più opportuno, e con la scorta della circolare n. 312 del 1910 e del manifesto annessovi, avranno cura di rendere bene edotti tutti i militari dell'obbligo imposto ai militari in congedo, dall'art. 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407 (riprodotto nell'art. 129 del testo unico delle leggi sul reclutamento), di notificare al comandante del distretto, per mezzo del sindaco e non più tardi di 15 giorni dell'avvenuto trasferimento, i cambiamenti della propria residenza.

I comandanti di deposito, poi cureranno che sul foglio di congedo dei militari sia apposta l'avvertenza, di cui è cenno nel n. 11, secondo alinea, della circolare n. 311 del 1910, e che, giusta il disposto dell'art. 2 del *Regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo (edizione 1911)*, sia presa nota della residenza dichiarata da ciascun militare.

33. A tutti dovranno essere fatte opportune spiegazioni sul sistema di chiamata alle armi con la cartolina-precetto, secondo le direttive date con la circolare n. 312-riservata del

9 marzo 1912 (*Direzione generale leva e truppa*) ed inoltre dovrà consegnarsi, a coloro che ne siano ancora sprovvisti, il foglietto di notizie relative al sistema predetto, di cui era cenno nella circolare, di pari numero, in data 15 maggio stesso anno.

Art. 5. — Congedamento.

34. I richiamati di 1ª categoria saranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presenteranno; i militari di 3ª categoria — non provenienti dai distretti di complemento — dai magazzini alpini cui saranno assegnati.

Tutti dovranno essere rinviati ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi dei giorni sotto indicati:

a) il giorno 31 marzo p. v. i militari alpini di 1ª e 3ª categoria;

b) il giorno 15 aprile p. v., i richiamati di artiglieria da campagna e pesante campale.

I militari dei distretti di complemento verranno dai corpi rinviati, in tempo debito, al distretto di provenienza, dal quale saranno poi diretti ai comuni.

Per tutti i movimenti ferroviari necessari per effettuare il trasporto dei militari dai centri di presentazione ai corpi e per il congedamento, i comandi di corpo d'armata e di divisione si atterranno alle norme stabilite dagli articoli 25 e 26 del *Regolamento sui trasporti*, parte I.

I comandanti dei corpi avranno cura di fare speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei militari, ai graduati ed ai capi drappello perchè durante il viaggio non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o di discendere dai convogli in movimento o di sporgere la testa dai finestrini.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

35. A complemento di quanto dispone l'art. 2 del *Regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo*, si determina che i comandanti di corpo e di riparto partecipino ai comandi dei distretti

interessati, insieme con le altre variazioni, anche la nuova residenza che i militari eleggessero eventualmemte all'atto del rinvio in congedo

Art. 6. — Disposizioni varie.

36. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai militari sia di 1ª che di 3ª categoria, sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 3.).

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza negli zaini e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione.

Si dispone, peraltro, che ai militari di 3ª categoria, i distretti distribuiscano, in conto degli oggetti che debbono essere distribuiti dai magazzini: un farsetto a maglia; una coperta da campo; un asciugatoio; una borraccia; un cucchiaio; una gavetta; una tazza di lamiera. Tali oggetti saranno spediti in tempo dai corpi cui gli uomini debbono essere avviati al distretto interessato e distribuiti per conto diretto dei corpi stessi, senza dar luogo a movimenti contabili fra i corpi ed i distretti.

37. Sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II dell'istruzione per la mobilitazione.

A nessuno verranno distribuite cartucce a pallottola.

38. La galletta distribuita ai militari dovrà essere dai medesimi consumata durante la permanenza alle armi, secondo gli ordini che al riguardo verranno impartiti dai comandi dei riparti.

39. Alle compagnie alpini di milizia territoriale verrà distribuita la dotazione di oggetti di servizio generale e da cucina per le medesime prescritta nel caso di mobilitazione, riducendone, *ove sia reputato opportuno*, la quantità in ragione della forza effettiva che raggiungeranno le compagnie stesse all'atto della loro costituzione.

40. I militari di milizia territoriale, potranno portare la barba a piacimento.

41. Le punizioni di prigione saranno fatte scontare ai militari al termine dell'istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte Anche questi ultimi mili-

tari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti sono quelli passati in punizione.

42. I militari chiamati, tanto di 1ª quanto di 3ª categoria, saranno trattati nello stesso modo e con le stesse norme degli altri militari sotto le armi.

43. Per l'amministrazione degli uomini presso i distretti saranno osservate, in massima, le norme di cui agli art. 749 e seguenti del regolamento d'amministrazione ed alla circolare 284 del 1912 (n. 17 del capo 2°)

44. Ad ogni buon fine si avverte che, se fra i richiamati di 1ª categoria vi fossero eventualmente dei caporali maggiori, i quali all'atto del congedamento furono dichiarati idonei al grado di sergente ,dovranno essere incorporati col grado di caporale maggiore, a meno che non assumano la ferma di tre anni per imprendere la carriera da sottufficiale.

I richiamati già rivestiti d'impiego speciale, i quali vengono a trovarsi, rispetto all'impiego che già coprivano, in eccedenza agli organici, hanno diritto solamente al soldo ordinario del grado rispettivo.

Art. 6. CHIAMATA E PRESENTAZIONE DEGLI UFFICIALI.

45. Unitamente ai militari di truppa ed ai sottufficiali saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino ufficiale*, gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale accennati nel n. 3 dell'annesso modello di manifesto (allegato n. 1).

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati saranno indicati nel *Bollettino ufficiale*.

46. I comandanti di corpo cureranno di dar partecipazione agli ufficiali richiamati, che sono ad essi effettivi, della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito e richiamando in special modo la loro attenzione sul fatto che, ove non si presentassero alle armi senza giustificato motivo, incorreranno nella sanzione dell'art. 152 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con R decreto del 24 dicembre, 1911, numero 1497, del quale articolo comunicheranno loro il contenuto.

Nel fare tali partecipazioni, i predetti comandi si atterranno alle prescrizioni di cui ai §§ 11, 12 e 13 della *Disposizione* n. 3 del fascicolo n. 8 della *Raccolta* (bozze di stampa), trasmettendo agli ufficiali richiamati un estratto delle disposizioni contenute nella presente circolare che li riguardano ed av

vertendoli di richiedere in tempo i documenti di viaggio e di trasporto all'autorità dalla quale dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta* (che sarà cura dei comandi stessi di specificare a ciascuno), o di rivolgersi, in caso d'urgenza, all'arma dei carabinieri reali.

47. La dispensa degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale dalla chiamata non potrà essere accordata che dal Ministero e per uno dei seguenti motivi:

a) residenza abituale all'estero e sempre quando gli ufficiali abbiano, secondo il prescritto dal n. 21 dell'*Atto* 78 del 1902 e n. 54 del regolamento sulle licenze, notificata la loro partenza per l'estero all'autorità militare da cui dipendono, prima della pubblicazione del R. decreto di chiamata;

b) l'ufficiale si trovi a coprire uno degli impieghi od una delle posizioni enumerate negli articoli 1, 11 o 11bis ovvero negli articoli 1, 5, 6 o 11bis del *Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi*, approvato con R. decreto del 13 aprile 1911, n. 374, e modificato dal R. decreto 17 maggio 1914, n 548, secondo che sia di complemento o di milizia territoriale.

48. L'esenzione invece dalla presente chiamata potrà concedersi dall'autorità dalla quale gli ufficiali dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta*, per uno dei motivi sottoindicati:

a) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

b) aver perduto uno dei genitori o la moglie nel mese precedente al giorno stabilito per la chiamata.

L'esenzione ottenuta per i motivi anzidetti non è valida che per la chiamata del corrente anno: gli ufficiali saranno perciò rinviati alla prima chiamata successiva della loro arma e specialità.

Agli ufficiali di milizia territoriale che avessero titolo all'esenzione per uno dei predetti motivi sarà invece concessa la dispensa dalla chiamata.

49. Le domande di dispensa e di esenzione dalla chiamata dovranno essere rivolte all'autorità dalla quale gli ufficiali dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta*, corredate dei documenti atti a giustificare la domanda fatta.

Le predette autorità, prima di decidere sulle domande di esenzione di loro competenza, si accerteranno. sia sulla base dei documenti presentati, sia prendendo informazioni, che i motivi d'esenzione esistono in modo non dubbio. Nel caso di

malattia disporranno perchè essa venga sempre constatata da visita medica militare e quando questa non sia possibile dovranno renderne avvisato subito il comando di corpo d'armata, il quale provvederà al riguardo.

Le autorità stesse trasmetteranno poi prontamente le domande di dispensa degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale direttamente al Ministero per la decisione.

Non dovranno assolutamente accogliere domande di dispensa o di esenzione per motivi non compresi fra quelli di cui sopra; le domande che pervenissero direttamente al Ministero non avranno corso.

Tutte le esenzioni accordate dalle sopraindicate autorità dovranno essere notificate direttamente al Ministero (*Direzione generale personale ufficiali*) con elenco, da trasmettersi il giorno fissato per la presentazione alle armi, salvo a notificare le successive esenzioni accordate dopo tale giorno, e ove ne sia il caso, eguale comunicazione dovrà essere fatta al corpo cui gli ufficiali sono effettivi. Per le esenzioni, concesse a senso della lettera *a*) del n. 48 suaccennato, dovrà unirsi la dichiarazione di visita medica.

50. La presentazione degli ufficiali alpini, richiamati dal congedo avrà luogo il *10 febbraio p. v.*, quella degli ufficiali d'artiglieria da campagna e pesante campale, avrà luogo il *13 febbraio detto*, per modo che al giungere dei militari di truppa gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui còmpiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei militari stessi.

I corpi, a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei giorni di cui sopra, impartire loro un'accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando soprattutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 7. — Situazione sommaria.

51. Otto giorni dopo dalla data di chiamata, i corpi ed i magazzini alpini, segnaleranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa - Divisione truppa*) il numero dei militari incorporati, distinguendoli per classe e categoria e indicando separatamente, per le classi di 1ª categoriail numero complessivo dei graduati distinguendo i sottufficiali, dai caporali e caporali maggiori.

La partecipazione dovrà farsi dai magazzini alpini con telegramma espresso, così concepito:

« *Classe 1881, 1ª categoria, incorporati n.... soldati, n.... caporali e caporali maggiori, e n.... sottufficiali.*
« *Classe 1891, 3ª categoria, incorporati n. militari.*
« *Classe 1892, 3ª » » n. »*
« *Classe 1893, 3ª » » n. »*
« *Classe 1894, 3ª » » n. » ».

I comandi di deposito dei reggimenti di artiglieria da campagna e pesante campale, compileranno, invece, il telegramma espresso, nel modo seguente:

« *Classe 1888, 1ª categoria, incorporali n..... soldati, n.... caporali e caporali maggiori e n..... sottufficiali* ».

Il Ministro — Zupelli.

Allegato N. 1.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª e di 3ª categoria.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi per istruzione:
I. il giorno 15 febbraio p. v.:

a) *per un periodo di 60 giorni*, i militari di **1ª categoria** della **classe 1888**, ascritti all'**artiglieria da campagna (batterie)** ed all'**artiglieria pesante campale**, di tutti i distretti del Regno. A questa chiamata dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato, di esercito permanente, ascritti alle suddette specialità dell'arma di artiglieria, che non risposero alla chiamata della

loro classe, per avere ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino ancora in tale posizione;

b) per un periodo di 45 giorni, i militari di **1ª categoria** della **classe 1881**, ascritti agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno;

2. **Il giorno 20 febbraio** p. v., *per un periodo di 40 giorni*, i militari di **3ª categoria da ascriversi agli alpini** delle classi **1891, 1892, 1893** e **1894** dei **distretti** di **Alessandria** (quelli dei mandamenti di Bistagno, Bubbio, Ponzone, Roccaverano, Spigno Monferrato); **Aquila** (quelli dei mandamenti di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Aquila, Barisciano, Borbona, Borgocollefegato, Capestrano, Castelvecchio Subequo, Cittaducale, Fiamignano, Leonessa, Montereale, Paganica, Pizzoli, S. Demetrio ne' Vestini, Sassa); **Belluno** (quelli dei mandamenti di Agordo, Auronzo, Belluno, Feltre, Fonzaso, Longarone, Pieve di Cadore); **Bergamo** (quelli dei mandamenti di: Almenno S. Salvatore, Alzano Maggiore, Bergamo III, Caprino Bergamasco, Clusone, Gandino, Lovere, Piazza, Brembana, Ponte S. Pietro, Sarnico, Trescore Balneario, Vilminore Zogno); **Brescia** (quelli dei mandamenti di Adro, Bagolino, Bovegno, Breno, Brescia — *per questo mandamento soltanto i militari dei comuni di: Bovezzo, Brescia, Brione, Caino, Cellatica, Collebeato, Concesio, Gussago, Nave, Roncadelle, S. Eufemia della Fonte, S. Vigilio e S. Zeno Naviglio* — Edolo, Gardone Valle Trompia, Gargnano Iseo, Lonato, Ospitaletto — *per questo mandamento soltanto i militari dei comuni di Camignone, Ome e Sajano* — Pisogne, Preseglie, Rezzato, Rovato — *per questo mandamento soltanto i militari dei comuni di: Coccaglio, Cologne, Palazzolo sull'Oglio e Rovato* — Salò, Vestone); **Casale** (quelli dei mandamenti di: Asti, Baldichieri, Canelli, Castelnuovo d'Asti, Cocconato, Costigliole d'Asti, Moncalvo, Montafia, Montechiaro d'Asti, Montemagno, Montiglio, Portacomaro, Rosignano Monferrato, S. Damiano d'Asti, Tonco, Villadeati, Villanova d'Asti); **Chieti** (quelli dei mandamenti di Atessa, Bomba, Bucchianico, Caramanico, Casalbordino, Casoli, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Chieti, Francavilla al Mare, Gissi, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Lanciano, Manoppello, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palena, S. Buono, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, S. Vito Chietino, Tollo, Torricella Peligna, Vasto, Villa Santa Maria); **Como** (quelli dei mandamenti di Appiano, Bellagio, Bellano, Cantù, Castiglione d'Intelvi, Como II, Dongo, Erba, Gravedona, Menaggio, Porlezza); **Cuneo** (quelli dei mandamenti di Barge, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca - *per questo mandamento soltanto i militari dei comuni di Busca e Tarantasca* — Caraglio, Cavallermaggiore, Centallo, Chiusa di Pesio, Costigliole Saluzzo, Cuneo — *per questo mandamento soltanto i militari dei comuni di Castelletto Stura, Cervasca, Cuneo e Vignolo* — Demonte, Dronero, Fossano, Limone Piemonte, Moretta,

Paesana, Peveragno, Prazzo, Racconigi, Revello, Roccavione, Saluzzo, Sampeyre, S. Damiano Macra, Sanfront, Savigliano, Tenda, Valdieri, Valgrana, Venasca, Verzuolo, Villafalletto, Villanova Solaro, Vinadio); **Genova** (quelli dei mandamenti di Borzonasca, Campo Ligure, Cicagna, Chiavari, Lavagna, Nervi, Pontedecimo, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Sampierdarena — *per questo mandamento soltanto i militari del comune di S. Olcese* — Santo Stefano d'Aveto, Savignone, Sestri Levante, Sestri Ponente, Staglieno, Torriglia, Varese Ligure, Voltri); **Ivrea** (quelli dei mandamenti di Agliè, Aosta, Castellamonte, Châtillon, Cuorgnè, Donnaz, Gignod, Ivrea, Lessolo, Locana, Morgex, Pavone Canavese, Pont Canavese, Quart, Settimo Vittone, S. Giorgio Canavese, Strambino, Verres, Vico Canavese, Vistrorio); **Lecco** (quelli dei mandamenti di Asso, Bormio, Brivio, Chiavenna, Grossotto, Introbio, Missaglia, Morbegno, Oggiono, Ponte in Valtellina, Sondrio, Tirano, Traona); **Massa** (quelli dei mandamenti di Aulla, Bagnone, Calice al Cornoviglio, Carrara, Fivizzano, Fosdinovo, Levanto, Massa, Pontremoli, Sarzana, Sesta Godano, Spezia); **Mondovì** (quelli dei mandamenti di Alba, Bagnasco, Bene Vagienna, Bossolasco, Bra — *per questo mandamento soltanto i militari dei comuni di Bra, Pocapaglia e Santa Vittoria d'Alba* — Canale, Carrù, Ceva, Cherasco, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Diano d'Alba, Dogliani, Frabosa Soprana, Garessio, Govone, La Morra, Mondovì, Monesiglio, Monforte d'Alba, Morozzo, Murazzano, Ormea, Pamparato, Priero, Santo Stefano Belbo, Sommariva del Bosco, Trinità, Vicoforte, Villanova Mondovì); **Monza** (quelli del mandamento di Carate Brianza); **Novara** (quelli dei mandamenti di: Bannio, Borgosesia, Cannobbio, Crodo, Domodossola, Intra, Lesa, Omegna, Ornavasso, Orta Novarese, Pallanza, Santa Maria Maggiore e Crana, Scopa, Varallo Sesia); **Parma** (quelli dei mandamenti di Bedonia, Berceto, Borgo San Donnino — *per questo mandamento soltanto i militari del comune di Salsomaggiore* — Borgotaro, Calestano, Corniglio, Fornovo Taro, Langhirano, Pellegrino, Traversetolo); **Piacenza** (quelli dei mandamenti di Agazzano, Bardi, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Castell'Arquato, Ferriere, Lugagnano Val d'Arda, Ottone, Pianello Val Tidone, Ponte dell'Olio, Rivergaro, Varzi, Zavattarello); **Pinerolo** (quelli dei mandamenti di Almese, Avigliana, Bricherasio, Buriasco, Bussoleno, Cavour, Cesana Torinese, Condove, Cumiana, Fenestrelle, Giaveno, Luserna S. Giovanni, None, Oulx, Pancalieri, Perosa Argentina, Perrero, Pinerolo, S. Secondo di Pinerolo, Susa, Torre Pellice, Vigone, Villafranca Piemonte); **Sacile** (quelli dei mandamenti di Ampezzo, Cividale del Friuli, Gemona, Maniago, Moggio Udinese, Pordenone — *per questo mandamento soltanto i militari dei comuni di Aviano, Cordenons, Fonta-*

nafredda, Montereale Cellina, Porcia, Pordenone, Roveredo in piano e S. Quirino — Sacile — *per questo mandamento soltanto i militari dei comuni di Budoja, Caneva, Polcenigo e Sacile* — S. Daniele del Friuli, Spilimbergo, S. Pietro al Natisone, Tarcento, Tolmezzo, Udine — *per questo mandamento soltanto i militari dei comuni di: Feletto Umberto, Martignacco, Pagnacco, Reana del Rojale, Tavagnacco e Udine* —); **Savona** (quelli dei mandamenti di Alassio, Albenga, Andora, Bordighera, Borgomaro, Cairo Montenotte, Calizzano, Ceriana, Dego, Diano Marina, Dolceacqua, Dolcedo, Finale Borgo, Loano, Millesimo, Noli, Oneglia, Pietraligure, Pieve di Teco, Porto Maurizio, S. Remo, Santo Stefano al Mare, Sassello, Savona, Taggia, Triora, Varazze Ventimiglia); **Sulmona** (quelli dei mandamenti di: Avezzano, Carsoli, Castel di Sangro, Celano, Civitella Roveto, Gioia dei Marsi, Introdacqua, Pescina, Pescocostanzo, Popoli, Pratola Peligna, Scanno, Sulmona, Tagliacozzo, Trasacco); **Teramo** (quelli dei mandamenti di Ancarano, Atri, Bisenti, Campli, Catignano, Città S. Angelo, Civitella del Tronto, Giulianova, Loreto Aprutino, Montorio al Vomano, Nereto, Notaresco, Penne, Pianella, Teramo, Torre dei Passeri, Tossicia, Valle Castellana); **Torino** (quelli dei mandamenti di Barbania, Brusasco, Carignano, Carmagnola, Casalborgone, Caselle Torinese, Ceres, Chieri, Chivasso, Ciriè, Corio, Fiano, Lanzo Torinese, Gassino, Moncalieri, Montanaro, Orbassano, Pianezza, Poirino, Rivara, Riva presso Chieri, Rivarolo Canavese, Rivoli, S.Benigno, Sciolze, Venaria Reale, Viù, Volpiano); **Treviso** (quelli dei mandamenti di Asolo — *per questo mandamento soltanto i militari dei comuni di Altivole, Asolo, Borso, Castelcucco, Cavaso, Crespano, Fonte, Maser, Monfumo, Paderno d'Asolo, Possagno e S. Zenone degli Ezzelini* — Conegliano — *per questo mandamento soltanto i militari dei comuni di: Conegliano, Godega di S. Urbano, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, S. Fior di Sopra, S. Pietro di Feletto e Susegana* — Montebelluna — *per questo mandamento soltanto i militari dei comuni di: Arcade, Caerano di S. Marco, Cornuda, Crocetta Trevigiana, Montebelluna, Nervesa, Pederobba, Trevignano e Volpago* — Valdobiadene, Vittorio); **Varese** (quelli dei mandamenti di Arcisate, Cuvio, Gavirate, Luino, Maccagno Superiore); **Vercelli** (quelli dei mandamenti di Andorno Cacciorna, Biella, Crevacuore, Graglia, Mongrando, Mosso S. Maria); **Verona** (quelli dei mandamenti di Bardolino, Caprino Veronese, S. Bonifacio, S. Pietro Incariano, Tregnago, Verona I e III, — *per questi due mandamenti soltanto i militari del comune di Verona* — Verona II, Villafranca di Verona — *per questo mandamento soltanto i militari dei comuni di Mozzecane, Nogarole di Rocca, Povegliano Veronese, Sommacampagna, Valeggio sul Mincio e Villafranca di Verona* —); **Vicenza** (quelli dei mandamenti di Arzignano, Asiago, Bassano Vicentino, Barbarano

— *per questo mandamento soltanto i militari dei comuni di: Barbarano, Castegnero, Grancona, Mossano, Nanto, S. Germano dei Berici, Sossano, Villaga e Zovencedo* — Lonigo — *per questo mandamento soltanto i militari dei comuni di Alonte, Gambellara, Montebello Vicentino, Lonigo e Orgiano* — Marostica, Schio, Thiene, Valdagno, Vicenza — *per questo mandamento soltanto i militari dei comuni di Altavilla Vicentino, Arcugnano, Brendola, Creazzo, Costabissara, Gambugliano, Isola Vicentina, Longare e Montecchio Maggiore* —).

3. Saranno altresì chiamati alle armi:

a) gli ufficiali di complemento dell'arma (eccettuati quelli della specialità treno) effettivi ai reggimenti di artiglieria da campagna e di artiglieria pesante campale, nati nell'anno 1888;

b) gli ufficiali di complemento alpini, nati nell'anno 1881;

c) gli ufficiali di milizia territoriale, ascritti agli alpini, ed effettivi alle compagnie ed ai battaglioni di milizia territoriale che si costituiranno in dipendenza della presente chiamata.

Tale chiamata avrà luogo per mezzo del *Bollettino ufficiale* e gli ufficiali interessati ne riceveranno partecipazione dai comandi di corpo cui sono effettivi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa e di esenzione dalla chiamata stessa.

Alle chiamate stabilite dalle lettere *a*) e *b*) dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle rispettive armi e specialità, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

II. La presentazione dei militari di truppa chiamati (compresi i sottufficiali) avrà luogo nelle ore del mattino dei giorni suindicati.

III. Tutti i militari chiamati alle armi dovranno presentarsi nel giorno anzidetto, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del **comune in cui si trovano**, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia (che accordi facilitazioni di viaggio ai militari) o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento di identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

I militari di 3ª categoria chiamati, che si trovino nel comune sede di questo distretto, dovranno presentarsi direttamente a questo comando.

IV. I militari, che si trovano nel comune in cui ha sede il corpo, reparto o distretto, al quale devono presentarsi, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, l'indennità di trasferta di L. 1,20.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta di L. 1,20 per ciascuna giornata di viaggio. Non sarà però loro

corrisposta l'indennità per il giorno della presentazione quando, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I militari che, per recarsi dal comune al corpo o riparto, abbiano da viaggiare in ferrovia, per tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare.

Coloro che provengano da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del corpo, riparto o distretto, quindi riceveranno, sempreché si presentino nelle ore del mattino, l'indennità di trasferta di L. 1,20, soltanto pel giorno di presentazione, senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

V. I militari, che non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, per infermità che impedisca in modo assoluto di compiere il viaggio, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere del 10° e del 20° giorno da quello di chiamata. In base alla terza fede medica trasmessa, i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, dell'esercito permanente, se appartengono alla classe 1888, mentre saranno senz'altro dispensati, se appartengono alla classe 1881, ovvero sono di 3ª categoria.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna o mandati in osservazione all'ospedale militare.

VI. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente quei militari i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto:

a) di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi;

b) di aver perduto uno dei genitori o la moglie nel mese precedente al giorno stabilito per la chiamata;

Ai militari di milizia territoriale, che avessero titolo al rinvio per uno dei motivi predetti, sarà invece concessa la dispensa dalla chiamata.

VII. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa ed i sottufficiali che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano uno degli impieghi o una delle posizioni enumerate negli articoli 1, 11 e 11*bis* (se d'esercito permanente), 1, 5, 6 e 11*bis* (se di milizia territoriale) del Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvato con regio decreto del 13 aprile 1911, n. 374 e modificato dal regio decreto del 17 maggio 1914, n. 548;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare, se ancora non hanno compiuto il 28° anno di età; ovvero abbiano notificata la loro partenza per l'estero e tuttora vi risiedano, se si trovano tra il 28° e 32° anno; oppure si trovino all'estero se di età superiore ai 32 anni;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente a quelli in base ai quali si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *due giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

VIII. **Si rende noto che i comandi del VII e del IX corpo d'armata determineranno per quali comuni sia indispensabile sospendere la chiamata, in vista dello stato di cose anormale in essi esistente, per i danni arrecati dal terremoto del 13 gennaio 1915**

I militari interessati sapranno dall'autorità comunale se dovranno rispondere alla chiamata.

IX. **Si avvertono i militari chiamati che sarà loro consentito di far uso in servizio delle calzature di loro proprietà,** in sostituzione di quelle regolamentari, purchè siano giudicate dall'ufficiale adibito alla vestizione, adatte al servizio militare ed in condizioni di solidità tale da lasciar presumere una certa durata e da permettere la chiodatura per le truppe destinate ad operare in montagna.

Tali calzature dovranno essere di tipo che non si discosti troppo da quello regolamentare ed adatte ad essere portate con gambali o con fasce di panno (mollettières).

Ai militari autorizzati all'uso della calzatura propria verrà corrisposta una quota giornaliera nella seguente misura:

per scarpe con gambaletto L. 0,12;
per scarpe senza gambaletto » 0,10;

inoltre a coloro che si presenteranno alle armi con le scarpe già convenientemente chiodate verrà corrisposto un compenso per una volta tanto di L. 0,50.

La decorrenza e la cessazione del pagamento delle quote saranno indicate tanto nel libretto personale degli individui, quanto nei ruolini tascabili delle compagnie.

Il pagamento della quota suddetta verrà fatto cinquinalmente col soldo e cesserà di essere corrisposto:

a) colla cessazione del militare dal servizio;

b) quando la calzatura si rendesse inservibile;

c) quando il militare non faccia, comunque, più uso delle calzature proprie.

Le riparazioni eventualmente occorrenti saranno a carico dell'amministrazione militare, tranne quelle che importino rimonta intera.

All'atto del congedamento le calzature suddette rimarranno di proprietà del militare.

Saranno accettate in servizio anche le calzature di coloro che dichiarassero di rinunciare al rimborso, purchè dette calzature rispondano ai requisiti sopraindicati. Anche per queste le riparazioni potranno essere fatte a spese dell'amministrazione militare, ammenochè non credano gli interessati di farle eseguire da calzolai di loro fiducia.

Potrà pure essere consentito l'uso dei seguenti oggetti, in sostituzione dei corrispondenti di modello regolamentare: camicie, coregge per pantaloni, farsetti, mutande e fazzoletti, portati dai militari presentandosi alle armi, sempre quando essi ne facciano richiesta.

Per questi oggetti però non si avrà diritto a rimborso di sorta.

X. **Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello a cui ciascun militare deve essere avviato.**

XI. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari chiamati alle armi col presente manifesto, come pure i genitori di età superiore ai 60 anni di militari celibi e che vivano totalmente a carico dei militari stessi, possono ottenere il soccorso giornaliero all'uopo stabilito dal R. decreto 20 settembre

1914, che sarà loro pagato il lunedì di ogni settimana per cura dei rispettivi sindaci.

Il soccorso è concesso soltanto alle famiglie che risultino trovarsi in istato di vero ed assoluto bisogno e sarà corrisposto nella misura seguente:

	Nei comuni capiluoghi di provincia di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . L.	0,35	0,30
Per **un solo genitore** che soddisfi alle condizioni richieste . L.	0,70	0,60
Per **tutti e due** i genitori qualora entrambi soddisfino alle condizioni richieste, **complessivamente** . . . . . L.	1,10	1,00

XII. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari, se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

XIII. **Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i militari chiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto il precetto individuale.**

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

addì 3 febbraio 1915.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero ed assoluto bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati, nonchè ai genitori di militari celibi, che abbiano compiuto 60 anni di età e che vivano a completo carico del richiamato. Esso deve richiedersi dal richiamato appena si presenta al corpo o distretto ed è pagato dai sindaci il lunedì di ogni settimana.

I richiamati, alle famiglie dei quali non venga accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro il termine perentorio di 10 giorni dal loro ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

I ricorsi presentati oltre tal giorno saranno senz'altro respinti.

L'ammontare dei soccorsi non riscosso entro il giorno 4 maggio 1915 non sarà più pagato.

ALLEGATO N. 2

Comando del . . . . . reggimento alpini

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria ascritti alla milizia territoriale.

I. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi, *il giorno 15 febbraio p. v.*, **per un periodo di giorni 45** i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, della classe 1881 ascritti agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno.

Sono parimenti chiamati alle armi tutti gli ufficiali di complemento ascritti agli **alpini**, nati nell'anno 1881 nonchè quelli di milizia territoriale ascritti pure agli **alpini**, ed effettivi ai reparti di tale milizia da formarsi in dipendenza della presente chiamata.

Tale chiamata avrà luogo per mezzo del *Bollettino ufficiale* e gli ufficiali interessati ne riceveranno partecipazione dai comandi di corpo

cui sono effettivi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa e di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata anzidetta dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento degli alpini, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

II. La presentazione di tutti i militari di truppa richiamati (compresi i sottufficiali) avrà luogo nelle ore del mattino del giorno suddetto.

III. I militari richiamati alle armi dovranno presentarsi direttamente alle sedi dei magazzini dei rispettivi battaglioni muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne siano provvisti.

Quelli che devono valersi soltanto della strada ordinaria, si presenteranno alla sede del magazzino del loro battaglione nelle prime ore del mattino del giorno come sopra stabilito, oppure partiranno nelle prime ore del mattino del medesimo giorno dal comune ove si trovano, se questo dista più di una giornata di marcia dal magazzino al quale devono presentarsi.

Quelli che dovessero viaggiare in ferrovia o in tramvia, che accordi facilitazioni di viaggio ai militari, si presenteranno, nelle prime ore del mattino del detto giorno, al sindaco del comune ove si trovano per ricevere le richieste mod. ***B*** per il trasporto a tariffa militare nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

Per gli alpini del . . . reggimento, appartenenti ai sottonotati mandamenti, il magazzino al quale devono presentarsi è indicato nella colonna a destra dei mandamenti medesimi.

MANDAMENTI	LUOGO DI PRESENTAZIONE

IV. Anche gli alpini appartenenti ad altri reggimenti, che si trovassero in uno dei mandamenti sopraindicati, possono liberamente presentarsi alla sede del magazzino alpini più vicino.

V I richiamati che si trovano nel comune in cui ha sede il magazzino al quale devono presentarsi, riceveranno pel giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, l'indennità di trasferta di L. 1,20.

Gli altri riceveranno, appena giunti al corpo, l'indennità di trasferta di L. 1,20 per ciascuna giornata di viaggio. Non sarà però loro corrisposta l'indennità per il giorno della presentazione quando, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al magazzino, abbiano da viaggiare in ferrovia o in tramvia, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengano da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del magazzino e riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, l'indennità di trasferta di L. 1,20, senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

VI. I richiamati che si trovano in mandamenti non compresi nello specchio inserto al n. III si presenteranno nel giorno stabilito al comando del distretto militare del luogo; se abbiano tratti da compiere per ferrovia o per tramvia (che accordi facilitazioni ai militari) si presenteranno, al mattino dello stesso giorno, al sindaco del comune di residenza per ricevere le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti, occorrenti per recarsi al distretto di presentazione.

VII. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gl'interessati alle disposizioni contenute nell'altro manifesto già pubblicato dai comandi dei distretti militari.

..... *addì 3 febbraio 1915.*

IL COMANDANTE DEL REGGIMENTO.

ALLEGATO N. 3

OGGETTI *di corredo ed equipaggiamento da distribuire ai richiamati.*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Artiglieria da campagna e pesante campale	Alpini
Asciugatoi	2	2
Berretti di panno grigio verde o cappelli di feltro con fregio	1	1
Berretti di fatica	1	1
Borracce mod. 907	»	1
Borracce con coreggia	1	»
Borse complete per pulizia	1	1
Calzature (paia)	1	1
Camicie di cotone	2	2
Coperte da campo grigio verde	1	1
Coregge per pantaloni	1	1
Coregge per pastrani	2	»
Cravatte	2	2
Cucchiai	1	1
Farsetti a maglia	1	1
Fasce di lana	1	1
Fazzoletti	1	1
Gambali	1	»
Gavette	1	1
Giubbe di panno con stellette	1	1
Giubbe di tela con stellette	1	1

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Artiglieria da campagna e pesante campale	Alpini
Mantelline	»	1
Mutande (paia)	2	2
Paletti per teli da tenda	2	2
Panciotti di panno	»	1
Pantaloni di panno	1	1
Pantaloni di tela	1	1
Parti di bastone per teli da tenda	2	2(1)
Pastrani con stellette	1	»
Pezzuole da piedi (paia)	2	2
Sacchetti per galletta	2	3
Scatolette per nero da scarpe o spazzole (2)	1	1
Speroni (paia)	1	»
Tasche per pane	1	1
Tazze di lamiera	1	1
Teli da tenda	1	1
Valigie, con relative coregge	1	»
Zaini	»	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2
Razioni galletta	(*)	(*)

(1) Una di quelle mod. 914 saranno distribuiti teli per tende, mod. Bucciantini.
(2) Ad ogni tre richiamati verrà distribuita una scatoletta per nero, una spazzola per scarpe ed una per vestimenta.
(*) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 148 del libro secondo (in bozze di stampa) della *Istruzione per i servizi di commissariato militare.*

N. B. — 1°) Saranno distribuiti ai militari alpini i cappucci, le cravatte ed i guanti di lana, nonchè il bastone alpino, ove occorra per le istruzioni.

2°) Ai richiamati potrà essere distribuito anche il ginocchiello, ove occorra.

AVVERTENZE.

1. Fin dove è possibile, saranno distribuiti oggetti ottimi o buoni.
2. Per quanto riguarda la distribuzione dei distintivi di grado e di carica, la calzatura e il piastrino di riconoscimento, valgono le disposizioni ripetute volte impartite con le avvertenze inserite nelle circolari relative a precedenti chiamate alle armi per istruzione.

ERRATA CORRIGE.

Circolare n. 42, anno 1915. Alle 4 tavole annesse, *aggiungasi*: Circolare n. 42 ed al millesimo 1914 *sostituiscasi*: 1915.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,25**

(4030) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª — 1915 — 5 febbraio

1915 gennaio 24. - N. 68. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 51 riguardante gli esperimenti ai quali devono essere sottoposti i capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento ad anzianità . . . . . Pag. 191

» 28. - » 69 — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. . . . » 208

» 28. - » 70. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta per i tenenti colonnelli in servizio attivo permanente dell'arma di fanteria per il 1915 . . . . . » 209

» 28. - » 71. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 59 che apporta modificazioni al R. decreto 27 agosto 1914, n. 1031 per l'applicazione del 3° comma dell'art. 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601, relativo alla nomina di marescialli a sottotenenti in servizio attivo permanente . . . . . » 209

» 28. - » 72. — AVANZAMENTO. — Esperimenti dei marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente in base all'art. 3, n. 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601 . . . . . » 210

CIRCOLARE N. **68**. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 51 riguardante gli esperimenti ai quali devono essere sottoposti i capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento ad anzianità.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 24 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531.

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni

alla legge sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con Nostri decreti 24 settembre 1914, n. 1053 e 15 novembre 1914, n. 1251;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678, 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16 dicembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 732; 30 ottobre 1910, n. 762; 11 dicembre 1910, n. 893; 22 giugno 1911, n. 592;

Visto il Nostro decreto 29 dicembre 1910, col quale fu approvata l'istruzione per il funzionamento del servizio tecnico d'artiglieria;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esperimenti ai quali, giusta il secondo comma dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1913, n. 601, predetta, devono essere sottoposti i capitani di tutte le armi e di tutti i corpi, aspiranti all'avanzamento ad anzianità, si svolgeranno secondo le norme ed i programmi che risultano dagli articoli seguenti.

Art. 2.

I capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (non compresi quelli del ruolo speciale tecnico di artiglieria, e compresi quelli del corpo di stato maggiore) verranno sottoposti ad esperimenti in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma.

A) **Esperimento comune.**

I candidati saranno rispettivamente sperimentati:

a) nella redazione di ordini di operazione, al tavolino, col solo sussidio della carta al 100,000;

b) nella redazione di ordini di operazione, previa ricognizione del terreno;

c) nella esposizione sul terreno delle disposizioni date; e nella soluzione orale dei quesiti posti dalla commissione in relazione col tema in corso di svolgimento.

Questa serie di esperimenti terminerà con una manovra coi quadri, durante la quale uno dei partiti, od entrambi, potranno allontanarsi per qualche giorno dalla località designata come sede della commissione esaminatrice.

Gli esperimenti dovranno essere condotti in modo da permettere alla commissione di valutare, oltre il criterio tattico e la coltura professionale, anche:

a) l'attitudine e resistenza fisica dei candidati;

b) la loro capacità a compiere un proficuo lavoro mentale al termine di una fatica fisica.

B) Esperimento speciale.

Durante lo svolgimento delle prove precedentemente accennate, la commissione sperimentatrice si accerterà:

a) che i capitani di fanteria e di cavalleria abbiano esatta e completa conoscenza dei mezzi dei quali le armi rispettive dispongono, e delle relative modalità di impiego;

b) che i capitani di artiglieria e del genio abbiano esatta e completa conoscenza dei mezzi dei quali dispongono le specialità alla quale appartengono, e delle relative modalità di impiego;

c) che i candidati posseggano la necessaria attitudine e capacità di cavalcare, in relazione all'arma alla quale appartengono.

Infine i capitani del genio che non abbiano prestato servizio nelle direzioni, o che pure avendolo prestato, non abbiano riportato al termine dell'ultimo periodo trascorso nel servizio stesso, almeno la classificazione di *buono* con tre, saranno sottoposti ad una prova di carattere tecnico.

Questa consisterà nella compilazione, a grandi linee, di uno dei progetti che possono presentarsi all'ufficiale del genio nel servizio delle direzioni. Il candidato sceglie un tema fra tre presentati dalla sotto-commissione. La parte grafica del progetto viene disegnata a matita a colori.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato verrà espresso da una commissione composta come segue:

un tenente generale;

quattro maggiori generali;

due colonnelli o tenenti colonnelli di fanteria, o di stato maggiore provenienti da detta arma;

due colonnelli o tenenti colonnelli di cavalleria, o di stato maggiore provenienti da detta arma;

due colonnelli o tenenti colonnelli di artiglieria, o di stato maggiore provenienti da detta arma.

due colonnelli o tenenti colonnelli del genio, o di stato maggiore provenienti da detta arma.

Durante gli esperimenti la commissione potrà suddividersi in sottocommissioni; ma per esprimere il giudizio di cui al comma precedente, dovrà riunirsi in seduta plenaria.

Art. 3.

Secondo le disposizioni che verranno volta per volta emanate dal Ministero:

a) la prima prova dell'esperimento comune (redazione di ordini di operazione, al tavolino, col solo sussidio della carta al 100,000) potrà essere eseguita presso i comandi di divisione;

b) i candidati potranno essere chiamati agli esperimenti successivamente, in vari gruppi;

c) potrà essere variata per ciascun gruppo, la sede degli esperimenti e la composizione della commissione.

Art. 4.

Per i capitani dei carabinieri reali l'esperimento avrà luogo presso il comando generale dell'arma, e consisterà nelle due prove seguenti:

a) comando di un battaglione in piazza d'armi. In questa circostanza la commissione si accerta altresì dell'attitudine del candidato nel cavalcare;

b) discussione orale di questioni riflettenti le leggi, i regolamenti e le istruzioni generali e speciali dell'arma.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato verrà espresso da una commissione composta come segue:

comandante generale dell'arma dei carabinieri reali;

un maggiore generale addetto al comando generale dell'arma;

un colonnello dei carabinieri reali.

Art. 5.

Per i capitani del ruolo speciale tecnico d'artiglieria l'esperimento avrà luogo presso l'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria, e consisterà nelle tre prove seguenti:

a) compiere una breve visita a stabilimenti, di preferenza nazionali, con lo scopo di prendere visione degli ultimi miglioramenti introdotti nelle lavorazioni delle quali i singoli candidati particolarmente si occupano;

b) svolgere una o più prove scritte su argomenti relativi alle materie nelle quali si sono specializzati;

c) subire una prova orale nella quale dimostrino di essersi mantenuti al corrente anche dei progressi scientifici ed industriali relativi a lavorazioni pratiche negli stabilimenti militari, ed alle quali i candidati stessi non si siano particolarmente dedicati.

L'itinerario e la durata della visita di cui alla lettera *a*) saranno fissati dal Ministero, su proposta del presidente della commissione sperimentatrice, il quale ultimo determinerà i temi di cui alla letera *b*).

Il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato verrà espresso da una commissione composta come segue:

ispettore generale d'artiglieria;

ispettore delle costruzioni d'artiglieria;

ufficiale generale capo del servizio delle lavorazioni correnti;

due direttori principali di costruzioni d'artiglieria.

Art. 6.

Per i capitani medici l'esperimento avrà luogo presso l'ispettorato di sanità militare, e consisterà di tre gruppi di prove, seconde le indicazioni seguenti:

1° GRUPPO.

Prova unica, orale, su argomenti di amministrazione, sul servizio sanitario in guerra e sulle operazioni di mobilitazione.

2° GRUPPO.

Prova unica, orale e pratica, circa l'anatomia, la patologia e le operazioni chirurgiche.

3° GRUPPO.

Prova prima, pratica, circa la clinica medica o chirurgica.
Prova seconda, scritta, circa la medicina legale militare.

Presiederà gli esperimenti una commissione costituita come segue:

tenente generale ispettore capo di sanità militare;

nove maggiori generali, colonnelli o tenenti colonnelli medici.

La commissione si suddividerà in tre sottocommissioni, una per ciascun gruppo.

Per ciascuna prova, la sottocommissione incaricata del giudizio, fa due distinte votazioni: la prima per *si* o per *no*, che determina a maggioranza di voti l'idoneità o la non idoneità del candidato in quella prova, e la seconda per punti di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati dichiarati idonei, e da 0 a 9 a quelli dichiarati non idonei; il punto medio di merito in ciascuna prova, risulta dalla somma dei punti divisa per il numero dei votanti. Quando la prove siano riunite in gruppi, si fa il punto medio di gruppo sommando i punti medi anzidetti e dividendo la somma per il numero delle prove componenti il gruppo. Finalmente, il punto medio complessivo, risulta dalla somma dei punti medi di ciascuna prova o di ciascun gruppo divisa per il numero delle prove o dei gruppi medesimi.

Il candidato sarà dichiarato idoneo nell'esperimento, solo quando abbia ottenuto l'idoneità in ogni singola prova.

Art. 7.

Per i capitani di cavalleria addetti ai depositi di allevamento cavalli ed ai depositi cavalli stalloni l'esperimento avrà luogo in località da indicarsi annualmente dal Ministero, e consisterà di tre gruppi di prove secondo le indicazioni seguenti:

A) capitani addetti ai depositi di allevamento cavalli:

1° GRUPPO.

Svolgimento di un tema riferentesi al funzionamento dei depositi allevamento cavalli.

2° GRUPPO.

Discussione orale intorno al tema svolto per iscritto.

3° GRUPPO.

Prova orale di zootecnia, agricoltura pratica, di amministrazione e contabilità e di regolamenti inerenti al funzionamento dei depositi allevamento.

B) Capitani dei depositi cavalli stalloni:

1° GRUPPO.

Svolgimento di un tema riferentesi al funzionamento dei depositi di cavalli stalloni, considerati in rapporto coi bisogni dell'allevamento nazionale.

2° GRUPPO.

Discussione orale intorno al tema svolto per iscritto.

3° GRUPPO.

Prova orale sulle leggi e sui regolamenti sul servizio ippico, sulla ippotecnia, sulle istituzioni ippiche nazionali ed estere e sui rapporti fra i Ministeri della guerra e dell'agricoltura per l'azione da spiegare a beneficio della produzione cavallina.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato verrà espresso da una commissione composta come segue:

un ufficiale generale di cavalleria, presidente;

un colonnello o tenente colonnello veterinario;

un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

un tenente colonnello di cavalleria.

Art. 8.

Per i capitani commissari, l'esperimento avrà luogo presso il comando del corpo di stato maggiore, e consisterà nelle quattro prove seguenti:

a) svolgimento per iscritto di un tema logistico-amministrativo, e sua discussione in presenza della commissione sperimentatrice;

b) prova orale sulle questioni di amministrazione, organica e logistica, che devono essere pienamente conosciute dagli ufficiali superiori commissari;

c) manovra d'intendenza sulla carta;

d) ricognizioni logistico-amministrative, durante le quali si valuterà la resistenza fisica e la capacità nel cavalcare dei candidati.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato verrà espresso da una commissione composta come segue:

ufficiale generale capo del reparto intendenza del comando del corpo di stato maggiore;

maggior generale ispettore dei servizi di commissariato;

un colonnello o tenente colonnello di stato maggiore;

due colonnelli o tenenti colonnelli commissari.

Art. 9.

Per i capitani di sussistenza l'esperimento avrà luogo presso il comando del corpo di stato maggiore, e consisterà nelle tre prove seguenti:

a) svolgimento per iscritto di un tema riflettente il servizio esecutivo di sussistenza in pace ed in guerra;

b) prova orale sulla amministrazione e contabilità generale dello Stato;

c) prova orale sulla amministrazione e contabilità militare, e sul servizio esecutivo delle sussistenze.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato verrà espresso da una commissione composta come segue:

ufficiale generale capo del reparto intendenza del comando del corpo di stato maggiore;

maggior generale ispettore dei servizi di commissariato;

due colonnelli o tenenti colonnelli commissari;

un maggiore di sussistenza.

Art. 10.

Per i capitani d'amministrazione l'esperimento avrà luogo presso il comando del corpo di stato maggiore, e consisterà nelle prove seguenti:

a) svolgimento per iscritto di un tema relativo all'ammi-

nistrazione e contabilità dello Stato e dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

b) prova orale sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

c) prova orale sull'amministrazione e contabilità militare.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato verrà espresso da una commissione composta come segue:

ufficiale generale capo del riparto intendenza del comando del corpo di stato maggiore;

maggiore generale capo dei servizi di commissariato;

colonnello d'amministrazione;

due tenenti colonnelli d'amministrazione.

Art. 11.

Pei capitani veterinari l'esperimento avrà luogo presso l'ufficio d'ispezione veterinaria, e consisterà nelle prove seguenti:

a) svolgimento per iscritto di un tema relativo ad argomenti di igiene generale, epizooziologia, polizia sanitaria veterinaria;

b) svolgimento per iscritto di un tema relativo ad argomenti di zootecnia, giurisprudenza veterinaria, servizio veterinario in pace e in guerra;

c) prova pratica di clinica medica e clinica chirurgica.

Presiederà agli esperimenti una commissione costituita come segue:

colonnello veterinario;

due tenenti colonnelli veterinari.

La commissione voterà due volte su ciascuna prova circa l'idoneità o la non idoneità, e per punti di merito, analogamente a quanto è detto all'articolo 6.

Il candidato sarà dichiarato idoneo nell'esperimento solo quando abbia riportato l'idoneità in ciascuna prova.

Art. 12.

Tutti i giudizi previsti dal presente decreto saranno pronunziati in seguito a votazione a scrutinio segreto con le modalità previste dai §§ 15 e 16 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, precitato.

Le votazioni saranno valide ove ad esse partecipino almeno i due terzi dei membri delle commissioni sperimentatrici.

Art. 13.

Ai fini dell'ultimo comma dell'articolo 3 del Nostro decreto 11 dicembre 1913, n. 1384, la qualifica di *ottimo* verrà assegnata ai capitani che avranno partecipato agli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità, in base alle seguenti modalità:

a) per i capitani dei carabinieri reali, d'artiglieria (ruolo tecnico), commissari, di sussistenza e d'amministrazione (dichiarati idonei all'unanimità all'avanzamento ad anzianità) si procederà ad una ulteriore votazione per *sì* o per *no*;

b) per i capitani medici e veterinari la qualifica di *ottimo* sarà assegnata senz'altro a coloro che abbiano riportato almeno 15/20 in ogni singola prova, e 17/20 di media complessiva.

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua promulgazione.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI.

Annesso alla circolare N. 68 riguardante gli esperimenti ai quali devono essere sottoposti i capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento ad anzianità.

I.

PROGRAMMA particolareggiato per gli esperimenti dei capitani dei carabinieri reali.

PROVA I.

Esperimento pratico di comando di battaglione.

In tale prova, dev'essere accertata l'abilità del candidato nel cavalcare.

PROVA II.

Discussione orale sulle materie seguenti:

1.

REGOLAMENTO ORGANICO E REGOLAMENTO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Il candidato deve sapere rispondere a qualunque quesito gli venga fatto dalla commissione.

2.

CODICE PENALE. — Il candidato dovrà dar prova di conoscere la partizione dei delitti secondo i dieci titoli del libro II del codice penale e quella delle contravvenzioni secondo il libro III del codice stesso, e dimostrare altresì di conoscere i criteri differenziali fra reati affini.

3.

CODICE DI PROCEDURA PENALE:

a) della competenza (articoli 14, 15 e 16);

b) rapporti e processi verbali (articoli 83, 84, 85, 86);

c) atti iniziali dell'istruzione — denunzie — querele — polizia giudiziaria e suoi atti (articoli dal 149 al 175) — atti del pretore, del procuratore del Re e del procuratore generale (articoli dal 176 al 182);

d) dell'istruzione formale e del concorso in essa degli ufficiali di polizia giudiziaria (Titolo II del libro II meno il capo IX);

e) dell'istruzione sommaria e del concorso in essa degli ufficiali di polizia giudiziaria (articoli 278, 290, 291, 293, 294);

f) dell'imputato (art. 65) e della costui libertà personale (dall'art. 303 al 341). — Delle varie forme di ordini d'arresto: il mandato di accompagnamento (articoli 311, 317, 378) — il mandato d'arresto (articoli 178, 311, 319, 415, 419) — il mandato di cattura (articoli 311, 327, 329, 340, 643) — l'ordine di cattura (articoli 330, 473, 561) — la richiesta d'arresto (art. 569);

g) giudizio di assise — giurati (art. dal 438 al 470);

h) condanna condizionale e liberazione condizionale (dall'art. 585 al 588).

4.

LEGGE E REGOLAMENTO SULLA P. S.

Disposizioni concernenti le armi e le riunioni.

5.

CODICE PENALE PER L'ESERCITO.

Parte I.

a) dei reati e delle pene (disposizioni preliminari ed il titolo I del libro 1°):

b) la partizione dei delitti secondo i 20 capi del libro I, titolo II;

c) le disposizioni relative al tempo di guerra (libro II).

Parte II.

d) costituzione dei tribunali militari e la loro composizione; la competenza (capi I, II, III del libro I);

e) regole di procedura (capi I e II del titolo III);

f) procedura penale in tempo di guerra (libro II).

6.

RECLUTAMENTO DEL R. ESERCITO E LEVA ALL'ESTERO.

1. Compiti dell'ufficiale dei carabinieri reali al consiglio di leva.

2. Liste di leva.

3. Renitenti alla leva e liste relative — Funzioni ed obblighi dell'arma dei carabinieri reali.

4. Tabelle di reclutamento. Loro funzione. Ragioni per le quali non sono stabilite per l'arma dei carabinieri reali.

5. Arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali e passaggi in essa di militari di altre armi.

6. Servizio della leva all'estero — Autorità regie a cui tale servizio è affidato.

7. Militari ammessi alla dispensa provvisoria, permessi di rimpatri temporanei o per ragioni di studio, dispense definitive dei militari stati provvisoriamente dispensati. Partecipazioni ai carabinieri reali ed ingerenze di questi.

8. Renitenza in materia di leva all'estero. Cautele per l'arresto di renitenti reduci dall'estero.

7.

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE.

a) Amministrazione dei reparti dell'arma (uomini e cavalli).
b) Spese che gravano per parte dei militari sull'assegno giornaliero loro dovuto.
c) Paghe delle stazioni — Norme e modalità.
d) Amministrazione dei carabinieri aggiunti.
e) Vitto e casermaggio.
f) Vestiario ed armamento.
g) Spese di ospedalità — Ammalati di lunga degenza nelle caserme.

Operazioni da compiersi per la mobilitazione, e cioè:

preparazione in tempo di pace (precettazione uomini in congedo, quadrupedi e veicoli) e disposizioni da effettuarsi all'atto e dopo indetta la mobilitazione (limitate però alla parte che concerne i manifesti vari ed a quelle relative alla costituzione di reparti mobilitati dell'arma).

2.

PROGRAMMA particolareggiato per gli esperimenti dei capitani di sussistenza (Avanzamento ad anzianità).

PROVA PRIMA (scritta). — Svolgimento di un tema riflettente il servizio esecutivo di sussistenza in pace ed in guerra (ore 7). (Rimangono le norme speciali in merito date da circolare 439 *giornale militare* 1911).

PROVA SECONDA (orale).

A) *Amministrazione e contabilità generale dello Stato e contabilità militare.*

a) Amministrazione e contabilità generale dello Stato per quanto si riferisce all'amministrazione militare, al suo bilancio ed alle sue relazioni col Ministero del tesoro e con la Corte dei conti — Istruzione sulla stipulazione dei contratti.

b) Nozioni generali di diritto commerciale e particolari circa le banche e le operazioni bancarie che può fare l'amministrazione militare in tempo di guerra.

c) Regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi, con speciale riferimento a quanto riguarda i contratti e servizi ad economia, le direzioni e servizi di commissariato e le ispezioni amministrative — Regolamento sui trasporti militari.

B) *Servizio esecutivo delle sussistenze, organica e servizio in guerra.*

a) Discussione del tema scritto.

b) Funzionamento degli stabilimenti delle sussistenze militari; regolamenti ed istruzioni relative; nozioni tecnologiche sulle vettovaglie.

c) Organica e servizio in guerra, con particolare riferimento a tutto quanto interessa l'ufficiale di sussistenza in fatto di ordinamento di pace, di mobilitazione, di formazioni di guerra e di servizio esecutivo per gli stabilimenti di commissariato di campagna.

3.

PROGRAMMA particolareggiato
per gli esperimenti dei capitani d'amministrazione.

PROVA PRIMA (scritta). — Svolgimento di un tema relativo all'amministrazione e contabilità dello Stato e dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Valgono le norme date per la prima prova dei capitani di sussistenza; il tema viene proposto dal colonnello d'amministrazione.

PROVA SECONDA (orale).

A) *Amministrazione e contabilità generale dello Stato.*

Amministrazione e contabilità generale dello Stato con speciale riferimento a quanto riguarda l'amministrazione militare, il suo bilancio e le sue relazioni coi vari organi dell'amministrazione pubblica: specialmente col Ministero del tesoro, colla Corte dei conti, col Consiglio di Stato e coll'avvocatura erariale. Nozioni generali di diritto commerciali e particolari circa le banche e le loro operazioni.

B) *Amministrazione e contabilità militare.*

Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, leggi e regolamenti sugli stipendi e sugli assegni fissi; indennità eventuali, indennità per le truppe in campagna, amministrazione e contabilità dei regi corpi truppe coloniali. Regolamento per le matricole Servizio del casermaggio militare e relative nozioni tecnologiche sul materiale.

C) *Amministrazione e contabilità militare.*

Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra — Norme pei trasporti militari in pace.

D) *Organica e servizio in guerra.*

Con particolare riferimento a tutto quanto interessa l'ufficiale di amministrazione in fatto di ordinamento di pace, di mobilitazione e di formazione di guerra e di servizio esecutivo per gli stabilimenti di campagna, ai quali gli ufficiali di amministrazione sono addetti.

4.

PROGRAMMI particolareggiati
per gli esperimenti dei capitani veterinari.

PROVA I. — Igiene generale, epizooziologia, polizia sanitaria veterinaria.
Specie della prova: scritta.
Durata della prova: sei ore.
PROVA II. — Zootecnia, giurisprudenza veterinaria, servizio veterinario in pace ed in guerra.
Specie della prova: scritta.
Durata della prova: sei ore.
Modalità per ciascuna delle suddette prove: senza il sussidio di libri, opuscoli omanoscritti, vengono svolti sulle materie sopraindicate due temi formulati dalla commissione esaminatrice e comunicati dal presidente, al momento nel quale comincia la prova, ai canditati riuniti.
I lavori sono poi consegnati al membro della commissione che assiste alla prova, e questi segna su ciascuno l'ora della consegna.

PROVA III. — Clinica medica, clinica chirurgica.

Specie della prova: pratica e scritta.

Modalità: il candidato estrae a sorte un numero corrispondente ad uno dei quadrupedi ammalati già scelti dalla commissione; procede all'esame accurato e completo del soggetto adoperando tutti i mezzi di indagine diagnostica, che il caso richiede; formula in iscritto la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata nel quadrupede e risponde verbalmente a tutte le domande che in merito gli vengono fatte dalla commissione.

Parte definitiva dell'esame d'idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani veterinari.

PROVA UNICA: Anatomia descrittiva e patologica; patologia generale e speciale medica e chirurgica — Igiene ippica.

Specie della prova: orale

Durata della prova: un'ora

Modalità: il candidato estrae a sorte tre tesi fra quelle in appresso indicate, la svolge e risponde ai quesiti che su di essa gli rivolge la commissione:

1. Sangue — anatomia, fisiologia, istologia, genesi e composizione del sangue — Patologia generale e semiologia — Alterazione dei globuli bianchi — Siero del sangue in condizioni patologiche e sue proprietà — Alterazioni del sangue in condizioni patologiche — Parassiti del sangue e malattie più frequenti negli equini, da essi predotte.

2. Febbre — cenno storico — Eziologia, patogenesi, significato e funzione nelle malattie — Diagnosi e terapia della febbre — Febbre da strapazzo nei quadrupedi di truppa.

3. Infiammazione e neoformazione infiammatoria — Cenno storico — Eziologia, patogenesi e fisiologia patologica dell'infiammazione — Forme, esiti — Sintomatologia e terapia dell'infiammazione.

4. Trombosi ed embolia — Cause della trombosi — Caratteri anatomici e modo di formazione del trombo — Fenomeni anatomici e fisiologici nell'evoluzione del trombo — Embolismo — Origine dell'embolismo — Lesioni consecutive — Sintomatologia e terapia della trombosi, e dell'embolismo — Trombosi delle iliache nel cavallo.

5. Processi morbosi infettivi — Patogenesi, sintomatologia generale — Anatomia patologica e terapia — Dottrina dell'immunità — Vaccinazioni — Sieroterapia.

6. Infezione moccio-farcinosa — Diagnosi differenziale dai morbi affini — Sussidi diagnostici per l'accertamento dell'infezione mocciosa — Profilassi e misure di polizia sanitaria.

7. Cenni anatomici e fisiologici dell'apparecchio della digestione — Nozioni generali sulla nutrizione allo stato normale — Gli alimenti — Chimica della digestione — Razione di mantenimento e razione di produzione — Alimentazione insufficiente — Alimentazione sovra abbondante.

8. Disturbi della nutrizione — Malattia da rallentamento della nutrizione — Malattie degli organi digerenti e delle ghiandole annesse — Coliche e loro diagnosi differenziale — Anatomia patologica, prognosi e loro cura.

9. Cenni anatomici e fisiologici dell'apparecchio della respirazione — Semiottica polmonare — Malattie dell'apparecchio respiratorio più frequenti nei quadrupedi di truppa, loro diagnosi, prognosi, cura ed anatomia patologica.

10. Cenni anatomici e fisiologici dell'apparecchio della circolazione — Semeiotica del cuore — Malattie cardiache più comuni negli equini — Anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura.

11. Cenni anatomici e fisiologici dell'apparecchio uro-poietico — Esame clinico e microscopico delle urine, nefrite, cistite, e calcolosi urinaria — Anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura medico-chirurgica.

12. Cenni anatomici e fisiologici sul sistema nervoso — Malattie di questo sistema più frequenti nei quadrupedi di truppa — Loro anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura.

13. Anatomia e fisiologia del tegumento cutaneo — Malattie, lesioni e tumori della pelle più frequenti negli equini — Loro anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura.

14. Anatomia e fisiologia dell'apparecchio locomotore — Difetti, malattie e lesioni più frequenti nei piedi degli equini — Anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura medica e chirurgica — Igiene delle estremità.

15. Anatomia e fisiologia dell'apparecchio della visione — Malattie degli occhi più frequenti nel cavallo — Anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura.

16. Anatomia e fisiologia delle ossa, loro malattie, lesioni e tumori più frequenti — Anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura medico chirurgica.

17. Anatomia e fisiologia delle principali articolazioni e guaine tendinee — Malattie e lesioni più frequenti — Anatomia patologica, diagnosi, prognosi, cura medico-chirurgica.

18. Igiene dei ricoveri nei reggimenti e nei depositi di allevamento — Disinfezioni dei medesimi e degli arnesi di bardatura.

19. Malattie esotiche: tropicali e subtropicali del bestiame (Tripanosomiasi, piroplasmosi, peste bovina) — Intossicazioni da veleni di origine animale.

20. Conservazione delle carni per l'alimentazione delle truppe — Carni congelate e refrigerate, loro caratteri e valore nutritivo.

NB. Nulla è variato dei programmi particolareggiati finora in vigore, per i capitani medici, commissari, dei depositi allevamento cavalli e dei depositi cavalli stalloni.

N. **69.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 28 gennaio 1915.

1. Nel corrente mese di febbraio avranno inizio gli esperimenti di idoneità all'avanzamento per i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio aspiranti all'iscrizione sui quadri d'avanzamento del 1916.

Contemporaneamente verranno chiamati, col primo gruppo che si presenterà agli esperimenti, i capitani da iscrivere sul quadro suppletivo per il 1915 e quei capitani, i quali potendo tuttora concorrere all'avanzamento nel 1915, non abbiano già superato i relativi esperimenti senza essern stati dispensati in base all'art. 14 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Negli esperimenti si seguiranno le modalità stabilite dal R. decreto n. 51 del 24 gennaio 1915 circolare n. 68 del *giornale militare* corrente anno.

2. I limiti di anzianità per la chiamata agli esperimenti sono fissati come segue:

fanteria a tutto il 30 giugno 1907;
cavalleria a tutto il 19 settembre 1907;
artiglieria a tutto il 19 settembre 1907;
genio a tutto il 30 giugno 1908.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 70. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta per i tenenti colonnelli in servizio attivo permanente dell'arma di fanteria per il 1915.** — (Segretariato generale — Divisione Stato Maggiore). — 28 gennaio 1915.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, ed a parziale modificazione delle circolari nn. 116 e 586 del *giornale militare* del 1914, il Ministero determina che il limite entro il quale devono essere compresi i tenenti colonnelli in servizio attivo permanente dell'arma di fanteria, per essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento a scelta, per il corrente anno 1915, sia portate a tutto il 31 dicembre 1911.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 71. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 59 che apporta modificazioni al R. decreto 27 agosto 1914 n. 1031 per l'applicazione del 3° comma dell'art 3 della legge 8 giugno 1913 n. 601 relativo alla nomina di marescialli a sottotenenti in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali). - 28 gennaio 1915.

Vista la egge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento del R. esercito modificata con le leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 luglio 1902, n. 247, 21 luglio 1902, n. 303, 30 dicembre 1906, n. 647, 14 luglio 1907, n. 495, 17 luglio 1910, n. 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento del R. esercito;

Visto il R. decreto 27 agosto 1914, n. 1031, per l'applicazione del 3° numero dell'art. 3 della precedente legge relativo alla nomina di marescialli a sottotenenti in servizio attivo permanente;

Sentito il parere del consiglio di stato;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il 2° comma dell'art. 2 del R. decreto 27 agosto 1914, n. 1031, è abrogato.

Art. 2.

All'ultimo capoverso dell'art. 3 del R. decreto 27 agosto 1914, n. 1031 è aggiunto il seguente:

Potranno però essere dispensati da detto esperimento i sottufficiali non montati i quali, in tal caso, non potranno però che coprire cariche amministrative.

Art. 3.

Al 1° comma dell'art. 4 del R. decreto 27 agosto 1914, n. 1031, è sostituito il seguente:

Le prove e l'esperimento hanno luogo per ciascun'arma nella località che verrà designata dal Ministero, e davanti ad una commissione costituita da un maggior generale presidente e da quattro ufficiali superiori della stessa arma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI.

N. **72.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti dei marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente in base all'art. 3 n. 3 della legge 8 giugno 1913 n. 601.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 gennaio 1915.

1. Gli esperimenti dei marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente in base al disposto dall'art. 3 n. 3 della legge 8 giugno 1913 n. 601 avranno inizio il giorno 15 febbraio 1915 con le modalità sancite dal R. decreto 27 agosto 1914 n. 1031 modificato dal R. decreto 28 gennaio 1915 n. 59.

A modificazione di quanto venne stabilito col n. 3 della circolare 697 *giornale militare* 1914 gli esperimenti avranno luogo a Firenze per i marescialli dell'arma di fanteria, a Caserta per i marescialli dell'arma di cavalleria, a Roma per i

marescialli dell'arma di artiglieria, a Torino per quelli dell'arma del genio.

2. I comandi di corpo d'armata nella cui circoscrizione avranno luogo gli esperimenti, provvederanno sentiti i presidenti delle commissioni affinchè l'affluenza dei marescialli presso le sedi di esame avvenga gradualmente in relazione al tempo necessario per lo svolgimento delle prove.

All'uopo i predetti comandi di corpo d'armata corrisponderanno direttamente con quelli dai quali i marescialli dipendono.

Agli esperimenti di cui sopra sono ammessi i sottonotati marescialli.

Arma di fanteria.

Pezzali Adolfo, maresciallo capo 1° fanteria.
Chendi Giulio, id. id. 1° id.
Amerio Almerico, maresciallo 1° id.
Randaccio Giulio, id. capo 2° id.
Paoni Andrea, maresciallo 2° id.
Rosati Antonio, id. maggiore 3° id.
Petrini Arduino, id. id. 3° id.
De Rosa Pasquale, maresciallo 3° id.
Ferrara Giuseppe, id. 4 id.
Monteferrante Beniamino, maresciallo capo 6° id.
Tentarelli Filiberto, maresciallo 6° id.
Vannicelli Alemanno, id. 7° id.
Dossena Giannantonio, id. 7° id.
Tanzella cav. Nicola, id. 7° id.
Cassese Felice, id. 8° id.
Capponi Giuseppe, id. 8 id.
Preziosi Gaetano, id. 8° id.
Brondi Umberto, maresciallo maggiore, 9° id.
Begni Francesco, maresciallo capo 9° fanteria.
Beccani Bruto, id. id. 10° id.
Savino Orlando, id. id. 10° id.
Santomartino Nicola, maresciallo 11° id.
Villani Vincenzo, id. 11° id.
Reparato Pellegrino, id. 12° id.
Auci Gaspare, maresciallo maggiore 13 id.
Di Blasi Federico, id. capo 13° id.
Zecca Gino, maresciallo 13° id.
Lombardo Tommaso, maresciallo maggiore 14° id.
Procaccini Orazio, id. capo 14° id.
Forte Ferdinando, maresciallo 14° id.
Conti Nicola, id. 14° id.
Maderchi Giuseppe maresciallo capo 15° id.
Amitrano Luca, id. id. 15° id.
Rubino Francesco, id. id. 15° id.
Cessari Pasquale, maresciallo 15° id.
Licheri Giuseppe id. 15° id.

Alchera Michele, maresciallo 15° fanteria.
Santoro Vincenzo, maresciallo maggiore 16° id.
Razzano Camillo, id. id. 16° id.
Rossi Saverio, id. capo 16° id.
Salvatore Giuseppe, id. id. 16° id.
Conte Domenico, id. id. 17° id.
Savi Umberto, id. id. 17° id.
Col Domenico, id. id. 17° id.
Cristini Nicola, maresciallo 17° id.
De Angelis Vittorio maresciallo capo 18° id.
Ponthenier Luigi, id. id. 18° id.
Solinas Giovanni, id. id. 18° id.
Contento Antonio, maresciallo 18° id.
Aiello Giuseppe, id. 18° id.
Pirrò Cesare, maresciallo capo 19° id.
Ruffolo Salvatore, id. id. 19° id.
Peralda Antonio, id. id. 19° id.
Massara Nazzareno, maresciallo 19° id.
Tei Giuseppe, maresciallo capo 21° id.
Giannetti Girolamo, id. id. 21° id.
Iacopino Giuseppe, maresciallo 22° id.
Russo Rosario, id. capo 23° id.
Brindisi Augusto, maresciallo 23° id.
Bruno Agostino, id. 23 id.
De Carlo Giovanni, id. 23° id.
Catanese Michele, maresciallo maggiore 24 id.
Sgarlata Emilio, id. capo 24° id.
Soldano Cesare, maresciallo 24° id.
Cabrini Alessandro, maresciallo maggiore 25° fanteria.
Capone Antonio, id. capo 25° id.
Baroni Antonio, id. id. 26° id.
Bergamini Serafino, maresciallo 26° id.
Valente Giuseppe, id. maggiore 27° id.
Levantini Dario, id. capo 27° id.
Neyroz Ernesto, id. id. 27° id.
Simonetti Carlo, maresciallo 27° id.
Cucchi Polisio, maresciallo capo 28° id.
Marrone Alberto, maresciallo 28° id.
Tossini Domenico, id. 28° id.
Talli Vittorio, maresciallo maggiore 29° id.
Guariello Adolfo, id. capo 29° id.
Delfino Giuseppe, id. id. 29° id.
Le Noci Pasquale, id. id. 29° id.
Salvi Carlo, maresciallo 29° id.
Ferrari Leone, id. 29° id.
Martinelli Michele, id. 29° id.
Spagnuolo Vittorio, maresciallo capo 30° id.
Becherini Pietro, maresciallo 30° id.
Scolazzi Adolfo, id. 30° id.
Guerriero Luigi, id. 31° id.
Piromallo Eduardo, id. 31° id.
Foti Antonino, maresciallo capo 32° id.
Minei Pietro, id. id. 32° id.
Soriente Giuseppe, id. maggiore 33° id.
Minnella Angelo, id. capo 33° id.

Licitra Gaetano, maresciallo 33° fanteria.
Caforio Giuseppe, maresciallo capo 34° id.
Bertolè Ettore, maresciallo 34° id.
Sequi Francesco, id. 34° id.
Latino Giuseppe, id. 34 id.
Guermani Cesare, maresciallo capo 35° id.
Brighenti Paolo, maresciallo 35° id.
Del Viscio Luigi, maresciallo maggiore, 36° id.
Salerno Raffaele, id. capo 36° id.
Riminucci Clemente, maresciallo 36° id.
Bruni Nicola, id. 36° id.
Medici Rinaldo, maresciallo maggiore 37° id.
Moscatelli Orfeo, id. capo 37° id.
Sapienza Salvatore, maresciallo 37° id.
Sculli Enrico, maresciallo maggiore 38° id.
Rossi Giuseppe, id. capo 38° id.
Costabile Michele, id. id. 38° id.
Chieffo Antonio, maresciallo 38° id.
Pasqua Pasquale, maresciallo maggiore 39° id.
Grippa Alberto, id. capo 39° id.
Rotellini Ernani, maresciallo 39° id.
Bergamo Adelchi, id. 40° id.
Gambetta Luigi, id. 41° id.
Ronciglione Enrico, maresciallo maggiore 42° id.
Marzi Ugo, maresciallo capo 43° fanteria.
Limongelli Sabino, id. id. 43° id.
Bonadeo Vincenzo, maresciallo 43° id.
Spadoni Nicola, id. 43° id.
Miele Giuseppe, maresciallo capo 45° id.
Roselli Ugo, id. id. 45° id.
Tedeschi Arcangelo, maresciallo 45° id.
Tironi Battista, maresciallo maggiore 46° id.
Naim Carmelo, id. capo 46° id.
Malvani Mario, maresciallo 46° id.
Carlesimo Leopoldo, id. 46° id.
Fiore Giuseppe, maresciallo capo 47° id.
Nanni Guido, maresciallo 47° id.
Maraschio Giuseppe, id. 47° id.
Calò Luciano, id. 47° id.
D'Amico Pietrantonio, id. 48° id.
Clementi Vico, maresciallo capo 49° id.
Merluzzi Pio, maresciallo 49° id.
Collura Eugenio, maresciallo capo 50° id.
Marocchino Oreste, maresciallo 50° id.
Piccoli Cristoforo, id. 50° id.
Sponghini Luigi, id. 50° id., (comandato battaglione aviatori).
Quadraccia Antonio, maresciallo maggiore 51° id.
Marans Luigi, maresciallo 51° id.
Zangarelli Siro, id. 51° id.

Pesole Alfredo, maresciallo 51° fanteria.
Fiata Umberto, id. 52° id.
Centi Guido, id. 52° id.
Perrini Giovanni, maresciallo capo 53° id.
Poddigue Ettore, id. id. 53° id.
Lavelli Lelio, maresciallo maggiore 54° id.
Sterpone Luigi, id. capo 54° id.
Ammannato Francesco, maresciallo 54° id.
Duci Enea, maresciallo capo 55° id.
Belardi Italo, id. id. 55° id.
Patrucco Francesco, maresciallo 55° id.
Pasini Armando, id. 55° id.
Menghini Orazio, id. 55° id.
Tognetti Renzo, maresciallo capo 56° id.
Bertini Umberto, id. id. 56° id.
Marcellino Rosario, id. maggiore 57° id.
Schiappelli Giuseppe, id. capo 57° id.
Cabras Giov. Maria, maresciallo 57° id.
Marotta Michele, id 57 id.
Valino Ettore, id. 58° id.
Asaro Vincenzo, id. 59° id.
Chiocchio Mariano, id. 59° id.
Forti Arnaldo, id. 59° id.
Lepore Romolo, id. 59° id.
Ercoli Giulio, id. 60° id.
Crescenzi Quirino, id. 60° id.
Benedetti Filiberto, id. 61° id.
Minotta Gennaro, id. 62° id.
Briscese Felice, id. 63° id.
Boccali Goffredo, maresciallo maggiore 64° id.
Pirfo Carlo, maresciallo 64° id.
Zanello Edgardo, id. 65° id.
Vambo Francesco, maresciallo 66° fanteria.
De Pascale Antonio, id. 67° id.
Cremonesi Giacomo, maresciallo maggiore 68° id.
Rizza Vincenzo, maresciallo 68° id.
Capodacqua Irmerio, id. 68° id.
Campagna Francesco, 68° id. id.
Greco Ottavio, id. 68° id.
Capaccio Giuseppe, maresciallo capo 69° id.
Senni Dino, maresciallo 69° id.
Matteucci Ugo, id. maggiore 70° id.
Romano Richetti, id. id. 72° id.
Pasquarelli Amilcare, id. capo 72° id.
Spano Filippo, maresciallo 72° id.
Bellavigna Natale, id. 72° id.
Piras Giovanni, id. capo 74° id.
Carubba Salvatore, id. id. 74° id.
Serrantoni Mario, maresciallo 74° id.
Benevolo Alfredo, id. maggiore 75° id.
Canonico Corrado, id. capo 75° id.
Buscema Gaetano, maresciallo 75° id.
Pedrazzi Francesco, id. 75° id.
Ursomando Giovanni, id. 75° id.
Argensiano Alfonso, id. capo 76° id.
Lingua Sebastiano Giovanni, maresciallo 76° id.

Verratti Umberto, maresciallo maggiore 77° fanteria.
Ceci Dante, id. capo 77° id.
Arani Dario, id. id. 77° id.
Sorci Olimpio, id. id. 77° id.
Oneri Vittorio, id. id. 77° id.
Cucchiara Baldassare, maresciallo 77° id.
Loria Ruggero, id capo 79° id.
Boccia Luigi, id. maggiore 80° id.
Lupica Francesco, id. id. 80° id.
Sammarano Raffaele, id. id. 81° id.
Denti Giulio, id. id. 81° id.
Caristi Giuseppe, id. capo 81° id.
Calogiuri Gaetano, maresciallo 81° id.
Martino Rosario, id. 81° id.
Vinci Francesco, id. 81° id.
Liverziani Fernando, id. 82° id.
Fronzoni Angelo, id. 83° id.
Bruno Giuseppe, id. capo 84° id.
Moretti Ugo, maresciallo 84° id.
Pavoni Paolo, id. 84° id.
De Feo Michele, id. maggiore 85° id.
Liguori Antonio, id. capo 85° id.
Carrabino Pietro, id. maggiore, 86° id.
Novello Agostino, maresciallo 86ª id.
Passera Ubaldo, id. 87° id.
Satta Sebastiano, id. 87° id.
Mazzanti Luigi, id. capo 88° id.
Menga Antonio, id. id. 88° id.
Abbate Giuseppe, maresciallo capo 88° fanteria.
Gatti Vito, maresciallo 88° id.
Giancola Francesco, id. 88° id.
Colonna Angelo, id. maggiore 89° id.
Corda Pietro, id. capo 89° id.
Russo Giovanni Enrico, id. id. 89° id.
Passarelli Amilcare, maresciallo 89° id.
Coppello Saturnino, id. 89° id.
De Filippi Raffaele, id 90° id.
Greco Vincenzo, id. 90° id.
Incardona Sebastiano, id. 90° id.
Vedovelli Enrico, id. capo 91° id.
Saturnino Cesare, id. id. 91° id.
Amodei Giovanni, maresciallo 91° id.
Galli Gaetano, id. maggiore 92° id.
Priolo Francesco, id. id. 92° id.
Gera Riccardo, id capo 92° id.
Cacucci Francesco, id. id. 93° id.
Santini Lino, maresciallo 93° id. (comandato parco automobilisti Tobruk).
Obino Angelo, id. 93° id.
Casalino Giovanni, id. 93° id.
Andreaggi Raffaele Ercole, id. capo 94° id.
Pitrelli Francesco, maresciallo 94° id.
Gentile Carlo, id. 94° id.
Argento Sesto, id. 94° id.
Silocchi Ugo, id. maggiore 1° granatieri.
Ricci Alfredo, id. id. 1° id.

Segala Mario, maresciallo capo 1° fanteria.
Alicandri Pietro, id. id. 1° id.
Scippa Francesco, id. id. 1° id.
Bendinelli Ugo, maresciallo 1° id.
Musso Valerio, id. capo 2° id.
Benincasa Giovanni, id. id. 2° id.
Varanini Arrigo, maresciallo 2° id.
Casu Angelino, id. 2° id.
Briatico Francesco, id. maggiore 1° bersaglieri.
Lomuti Giuseppe, id. id. 1° id.
Pentasuglia Pietro, id. id. 1° id.
Mocci Felice, maresciallo 1° id.
Massabò Leonardo, id. 1° id.
Magnante Angelo, id. maggiore 2° id.
Pompei Giuseppe, id. capo 2° id.
Fongeli Costantino, id. id 2° id.
Olivieri Nicolò, maresciallo 2° id.
de Roberto Corradino, id. maggiore 3° id.
Zappulla Luigi, id. id. 4° id.
Roggero Giovanni, id. id. 4° id.
Nacade Giov. Battista, id. id. 4° id.
Re Amadio, maresciallo 6° id.
Severino Federico id. 7° id.
Moliterni Domenico, id. 7° id.
Barrucciu Antonino, id. 8° id.
Cavedoni Riccardo, maresciallo maggiore 9° id.
Sticco Giuseppe, id. id. 9° id.
Caggiani Domenicantonio, id. id. 9° id.
Marrese Carlo, maresciallo 9° fanteria.
Mazzarella Armando, id. 10° id.
Potenza Angelo Saverio, id. 10° id.
Nascioli Narciso, maresciallo capo 11° id.
Stramigioli Italo, id. id. 11° id.
Perez de Vera Vincenzo, maresciallo 11° id.
Alessio Crescentino, id. 11° id.
Ligozzi Giulio, id. 11° id.
Ciauri Gaetano, maresciallo capo 1° alpini.
Amerio Giacomo, maresciallo 1° id.
Borgognoni Agostino, maresciallo capo 2° id.
Angeloni Bruto, id. id. 2° id.
Polacco Luigi, id. id. 2° id.
Castellaro Enrico, id. id. 2° id.
Laugero Chiaffredo, id. id. 2° id.
Errin Epifanio, id. id. 3° id.
Migliori Alfonso, id. id. 4° id.
Gagliardo Romano, id. maggiore 5° id.
Brondoni Giuseppe, id. id. 5° id.
Baudino Augusto, maresciallo 5° id.
Turri Pasquale, id. 5° id.
Giordani Domenico, maresciallo capo 6° id.
Giancola Giuseppe, id. id. 7° id.
Mion Francesco, maresciallo 7° id.
Rezoagli Vincenzo, maresciallo maggiore scuola militare.
Filipponio Raffaele, id. id. id. id.

Leggiadri Gallani Tullo, maresciallo capo scuola militare.
Failla Concetto, maresciallo id. id.
Biagioli Leone, maresciallo maggiore scuola d'applicazione di fanteria.
Ascari Ettore, id. id. id. id. id.
Lambe et Alfredo, id. capo collegio militare di Roma.
Brey Giuseppe, id. id. id. id. id.
Diana Giovanni, id. id. id. id. id.
Losito Carlo Raffaele, id. id. id. id. id.
Ficari Fernando, maresciallo id. id. id.
Morgiera Davide, maresciallo capo id. id. di Napoli.
Amati Francesco, maresciallo capo collegio militare di Napoli.
Pietropaolo Alcide, id. id. 10° battaglione indigeni.
Belotti Luigi, id. id. 3° id. eritreo.
Borelli Ugo, maresciallo 8° id. indigeni.
Raffaelli Raffaello, id. comando R. corpo truppe coloniali Eritrea.
Montesi Nicolò, id. 2° squadrone Meharisti.
Testoni Livio, id. capo R. corpo truppe coloniali Somalia.
Ferrarese Cosimo, maresciallo (in servizio presso il 9° reggimento artiglieria da fortezza).

Arma di cavalleria.

Monteleone Michele, maresciallo capo reggimento Nizza cavalleria.
Gambarotta Giuseppe, maresciallo id. id. id.
Ciolfi Oscar, id. id. id. id.
De Rossi Pietro, id. capo id. Piemonte Reale cavalleria.
Grasso Giuseppe, id. id. id. id. id. id.
Castaldi Gennaro, maresciallo id. id, id. id.
Romeo Domenico, id. maggiore id. Savoia cavalleria.
Ravagni Roberto, id. capo id. id. id.
Casuccini Bonci Giuseppe id. maggiore id. Genova id.
Marchetti Armando, id. capo id. lancieri di Novara.
Guglielmi Francesco, maresciallo lancieri di Novara.
Daneri Luigi, id. capo id. id. di Aosta.
Zagari Giuseppe, maresciallo id. id. id.
Bonuti Roberto, id. capo id. id. Montebello.
Fiochi Umberto, maresciallo id. id. id.
Carocci Fruttuoso, id. maggiore id. id. Firenze.
De Caro Maurizio, id. capo id. id. id.
Nolli Antonio, maresciallo id. id Vittorio Emamuele II.
Genova Giuseppe, id. id. cavalleggeri di Foggia.
Curcio Vincenzo, id. maggiore, id. id di Monferrato.

Fabi Licurgo, maresciallo capo reggimento cavalleggeri di Monferrato.
Fusacchia Marino, maresciallo id. id. Lodi.
Durini Carlo, id. id. id. id.
Lo Giudice Ernesto, id. id. id. Lucca.
La Flacca Salvatore, id. id. id. Caserta.
Bianchi Giacinto, id. id. id. Piacenza.
Della Bella Enrico, id. capo id. id. Guide.
Rezzaghi Arnaldo, maresciallo id. id. Guide.
Calva Giuseppe, maresciallo maggiore id. id. Roma.
Gioia Flavio, maresciallo capo id. id. Roma.
Lans Ludovico, id. id. id id. Padova.
Cerboni Luigi, maresciallo maggiore, id. id. Catania.
Piras Antioco, maresciallo id. id. id. id.
Giusti Carlo, maresciallo id. id. Umberto I.
Pergami Luigi, maresciallo capo id. id. Vicenza,
Ressa Giuseppe, maresciallo id. id. Vicenza.
Di Tella Cipriano id id. id. id. Vicenza.
Pica Domenico, maresciallo maggiore id. lancieri Mantova.
Marimpietri Michele, maresciallo capo id. id. Mantova.
Casadio Francesco, maresciallo id. id. Mantova.
Foscarin Agostino, maresciallo reggimento lancieri di Mantova.
Tagliamacco Teonillo, id. id. id. Vercelli.
Bertossi Luigi, maresciallo meggiore, id. cavalleggeri Aquila.
Rinaldo Ottavio, id. id. id id. — Aquila.
Di Prisco Francesco, maresciallo capo id. id. Aquila.
De Stefano Antonio, id. id. id. id. Treviso.
Fiorentino Giuseppe, id. id. id. Treviso.
Matassa Francesco, id. id. id. id. Treviso.
Feudale Marziale, id. id. id. id. Udine.
Spagnuolo Nicola, maresciallo id. id. Udine.
Porcelli Antonio, id. id. id. Udine.
Colacicco Adolfo, id. id. id. Udine.
Parri Amleto, id. id. id. Udine.
Valletta Aristide, maresciallo maggiore, scuola applicazione di cavalleria.
Burzio Enrico, maresciallo battaglione aviatori.
Cardinale Mario, id. 4° squadrone indigeni della Cirenaica.
Mura Francesco, maresciallo capo R. corpo truppe coloniali Eritrea.
Nuvolone Luigi, maresciallo id. id. id. id.
Finizio Guido, id. id. id. id. id.

Arma di artiglieria.

Spinelli Cesare, maresciallo capo 1° artiglieria campagna.
Funicella Bartolomeo, maresciallo 1° id. id.
Croci Vezio, id. 1° id. id.
Spandonaro Umberto, id. capo 2° id. id.
Torelli Adriano, maresciallo 2° id. id.
Margani Alberto, id. capo 3° id. id.
Zappalà Salvatore, id. id. 3° id. id.
Natili Italo, maresciallo 3° id. id.
Cossarini Angelo, id. 3° id. id.
Danieli Aldo, id. capo 4° id. id.
Benzi Luigi, maresciallo 4° id. id.
Rossini Egidio, id. 5° id. id.
Ferroni Orlando, id. 6° id. id.
D'Orio Tommaso, id. maggiore 7° id. id.
Castracane Angelo, maresciallo 7° id. id.
Garzia Gustavo, id. maggiore 8° id. id.
Greco Carmelo, id. id. 8° id. id.
Panicali Balbino, id. id. 8° id. id.
Capobussi Giovan Battista, id. capo 8° id. id.
Salonia Giuseppe, id. id. 8° id. id.
Guadagno Giuseppe, maresciallo 9° id. id.
Monarca Giuseppe, maresciallo maggiore 10° artiglieria campagna.
Morselli Mario, id. capo 10° id. id.
Salati Carlo, id. id. 10° id. id.
Gargaruti Antonio, maresciallo 10° id. id.
Guadagno Sebastiano, id. 10° id id.
Campanile Salvatore id. 10° id. id.
Agostini Amadio, id. maggiore 11° id. id.
Assandro Giovanni, id. id. 11° id. id.
Ferraironi Luigi, id. capo 11° id. id.
Negri Umberto, id. id. 11° id. id.
Silvi Raffaele, id. id. 12° id. id.
De Martino Michele, id. id. 12° id. id.
Chierchia Felice, id. id. 12° id. id.
Pesce Roberto, id. id. 12° id. id.
Stella Enrico, maresciallo 12° id. id.
Ciolfi Gennaro, id. 12° id. id.
Incicco Gabriele, id. 12° id. id.
Pellegrini Alessandro, id. 13° id. id.
Floris Emilio, id. 13° id. id.
Cicero Luigino, id. 14° id. id.
Manini Vincenzo, id. maggiore 15° id. id.
Renna Bartolo, id. capo 15° id. id.

Fusco Vincenzo, maresciallo capo 15° artiglieria campagna.
Palmieri Nicolò, maresciallo 15° id. id.
Rosichelli Rinaldo, id. 15° id.
Carducci Antonio, id. maggiore 16° id. id.
Mazzarella Alfonso, id. id. 17° id. id.
De Santis Giovanni, id. capo 17° id. id.
Lanzara Nicola, id. id. 18° id. id.
Mancini Alfonso, maresciallo 18° id. id.
Schirru Salvatore, id. 18° id. id.
Albani Riccardo, id. maggiore, 19° id. id.
Gallo Vincenzo, id. capo 19° id. id.
Cortese Nicola, id. id. 20° id. id.
Pellegrini Vincenzo, maresciallo 20° id. id.
Bicchetti Michele, id. 21° id. id.
Manceri Giuseppe, id. capo 22° id. id.
Bellassai Giacchino, id. id. 22° id. id.
Coniglio Francesco, id. id. 22° id. id.
La Via Lorenzo, maresciallo 22° id. id.
Ciancio Giuseppe, id. 22° id. id.
Bonjean Carlo, id. capo 24° id. id.
Gori Agostino, id. id. 24° id. id.
Alessandra Angelo, id. id. 24° id. id.
De Falco Salvatore, maresciallo 24° artiglieria campagna.
Bonanno Salvatore id. capo 25° id.
Olivero Annibale, id. id. 25° id. id.
Dell'Aquila Bruno, maresciallo 26° id. id.
Lenti Achille, id. capo 27° id. id.
Fiorio Antonio, maresciallo 28° id. id.
Lembo Adelmo, id. 28° id. id.
Zanasi Mario, id. 30° id. id.
Tartaglia Marco, id. capo 32° id. id.
Garavini Lorenzo, id. id 32° id. id.
De Vitiis Stanislao, id. id. 32° id. id.
Vecchione Antonio, maresciallo 32° id. id.
Gulino Mariano, id. 32° id. id.
Rossi Filippo, id. 32° id. id.
Pelosi Gerardo, maggiore 36° id. id.
Giunta Calogero, id. capo 36°
Cali Luigi, maresciallo 36° id. id.
Naselli Antonio, id. 36° id. id.
Riolo Nicolò, id. 36° id. id.
Gamberonci Eugenio, id. maggiore artiglieria a cavallo.
Sforzini Guglielmo, id. capo id. id.
Ghione Giuseppe, maresciallo id. id.
Cotta Angelo, id. id. id.
Stagnani Arrigo, id. id. id.
Cuomo Giuseppe, id. capo 1° artiglieria pesante campale.
Romice Achille, id. id. 1° id. id.

Cellerino Bartolomeo, maresciallo 1° artiglieria pesante campale.
Fiore Giuseppe, id. 1° id. id.
D'Orazi Amedeo, id. maggiore 2° id. id.
Picone Francesco, id. capo 2° ie. id.
Cabibbo Giuseppe, maresciallo 2° id. id.
Giovanardi Gemello, id. 2° id. id.
Zenone Amedeo, id. capo 1° artiglieria montagna.
Vazon Pietro, maresciallo 1° id. id.
Gelli Attilio, id. 1° id. id.
Dogliani Ottavio, id. 1° id. id.
Monti Luigi, id. 1° id. id.
Pedote Pasquale, id. 1° id. id.
Corazza Giovanni, id. 1° id. id.
Monari Giovanni, id. 1° id. id.
Gal Antonio, id. maggiore 2° id. id.
Cazzulani Pietro, maresciallo 2° id. id
Biscardi Gaspare, id. capo 2° id. fortezza.
Ramovecchi Giuseppe, id. id. 2° id. id.
Vincitorio Michele, maresciallo 2° id. id.
Lollini Arrigo, id. maggiore 3° id. id.
Iannitti Ferdinando, id. id. 3° id. id.
Passino Guido, maresciallo 3° id. id.
Valerio Giovanni, id. 3° id. id.
Ferreri Salvatore, id. maggiore 4° id. id.
Durante Menotti, id. id. 4° id. id.
Tomaino Antonio, maresciallo maggiore 4° artiglieria fortezza.
Barile Vito, id. capo 4° id. id.
Foti Francesco, id. id. 4° id. id.
Rocco Aturo, id. id. 4° id. id.
Chiatante Giuseppe, maresciallo 4° id. id.
Ricca Salvatore, id. 4° id. id.
Napoli Alessandro, id. 4° id. id.
Rondoni Antonio, id. maggiore 5° id. id.
Di Meo Giovanni, id. id. 5° id. id.
Zallocco Lino, id. capo 5° id. id.
Bianco Gallucci Silvio, id. maggiore 6° id. id.
Antonelli Raffaele, maresciallo 6° id. id.
Insalaco Stefano, id. 7° id. id.
Zerilli Antonio, id. 7° id. id.
De Bernardi Giov. Maria, id. 7° id. id.
Boragine Aurelio, id. capo 8° id. id.
Firmani Ugo, id. id. 8° id. id.
Manuguerra Pietro, id. id. 8° id. id.
Frattini Francesco, maresciallo 8° id. id.
Barletta Vincenzo, id. maggiore 9° id. id.
Maiorani Roberto, id. capo 9° id. id.
Tarantola Francesco, maresciallo 9° id. id.
Friggieri Roberto, id. 9° id. id.
Picolla Silvio, id. 9° id. id.
Barbi Luigi, id. capo scuola centrale artiglieria campagna.
Fanella Alverardo, id. id. id. id. id. fortezza.

Giuliani Gusmano Angelo, maresciallo maggiore direzione esperienze artiglieria Ciriè.
Spaccialbelli Edoardo, maresciallo id. id. id. id.
Pelini Domenico, id. maggiore comando artiglieria campagna Alessandria.
Mecugni Luigi, id. id. scuola militare.
Raimondi Edmondo, id. capo R. corpo truppe coloniali Eritrea.
Eirale Ettore, maresciallo id. id. id. id. id.
Riccardi Enrico, id. id. id. id. id. id.
Papi Ulderico, maresciallo R. corpo truppe coloniali Eritrea.
Campassi Giovanni, id. id. id. id. id. id.
Cantarella Vincenzo, id. id. id. id. id. id.
Carbone Rinaldo, id. id. id. id. id. id.
Dinaro Diego id. deposito speciale della Tripolitania.
Martino Antonio, id. capo di artiglieria effettivo al 3° fanteria.
Vigna Ergildo, id. id. id. id. 80° id.
Bonanno Giuseppe, id. id. id. id. 50° id.

Arma del genio,

Cornalba Alberto, maresciallo capo 1° genio.
Capra Federico, id. id. 1° id.
Mario Mariano Ferdinando, id. id. 1° id.
Semeraro Michele, id. id. 1° id.
Capra Delfino, maresciallo 1° id.
Guerra Gaetano, id. 1° id.
Boidi Angelo, id. maggiore 2° id.
Pelissero Arturo, id. capo 2° id.
Messieri Alfredo, id. id. 2° id.
Testa Luigi, maresciallo 2° id.
De Carolis Silvio, id. 2° id.
Bosi Umberto, id. maggiore 3° id.
Cecchi Cesare, id. id. 3° id.
Falcone Agazio, id. id. 3° id.
Baccalini Dante, id. id. 3° id.
Adilardi Giuseppe, id. capo 3° id.
Giorgio Antonio, maresciallo capo 3° genio.
De-Rosa Eugenio, id. id. 3° id.
Pisano Lionello, maresciallo 3° id.
Palumbo Eduardo, id. 3° id.
Liberati Umberto, id. 3° id.
Cavanenghi Luigi, id. maggiore 4° id.
Benetti Corrado, id. id. 4° id.
Ercolano Ercole, id. capo 4° id.
Meriano Gennaro, id. id. 4° id.
Piccinelli Giacomo, maresciallo 4° id.
Comolli Giuseppe, id. 4° id.
Rizzo Gaetano, id. maggiore 5° id.
De Ponti Nicolò, id. id. 5° id.
Miglietta Evasio, id. id. 5° id.
Odiard Gian Gaudenzio, id. capo 5° id.
Poggi Alberto, id. id. 5° id.

Stromatteo Domenico, maresciallo 5° genio
Frescianelli Attilio, id. 6° id.
Fioritto Giuseppe, id. 6° id.
Orlando Luigi, id. 6° id.
Lomuti Alessandro, id. capo battaglione specialisti.
Nisticò Marcantonio, maresciallo id. id.
Ceci Filippo, id. id. id.
Betzu Angelo, maresciallo battaglione specialisti.
Costantini Fortunato, id. id. id.
Ragusa Costantino, id. id. id.
Masciello Antonio, id. capo R. corpo truppe coloniale Eritrea.
Patti Gerlando, maresciallo id. id.

3. Le commissioni saranno composte:

Per la fanteria.

Salazar cav. Michele, maggiore generale, *presidente.*
Santangelo cav. Felice, colonnello comandante 69° fanteria, *membro.*
Tensini cav. Giuseppe, tenente colonnello 84° fanteria, *id.*
Buonaiuti cav. Dante, id. id. 69° id., *id.*
Coronella cav. Michele, id. id. 83 id., *id.*

Per la cavalleria.

Malingri di Bagnolo conte Alessandro, maggior generale, *presidente.*
Franchini cav. Luigi, tenente colonnello cavalleggeri Umberto I (23°), *membro.*
Alberti cav. Guido, maggiore id. Foggia (11°), *id.*
Paladino cav. Guido, id. id. Lodi (15°), *id.*
Nebiolo cav. Carlo, id. id. Piacenza (18°), *id.*

Per l'artiglieria.

Caffarelli cav. Giuseppe, maggior generale, *presidente.*
Pistoj cav. Giov. Battista, colonnello direttore d'artiglieria di Roma, *membro.*
Nuzzolese cav. Michele, maggiore 1° reggimento artiglieria campagna, *id.*
Baistrocchi Federico, id. 13° id. id., *id.*
Gagliani Pasquale, id. direzione artiglieria della Maddalena, *id.*

Pel genio.

Giustetti cav. Umberto, maggior generale, *presidente.*
Maggiorotti cav. Leone Andrea, colonnello comandante in 2° dell'accademia militare, *membro.*
Depetris cav. Bartolomeo, id. comando genio Torino, *id.*
Calligaris cav. Luigi, tenente colonnello 5° reggimento genio, *id.*
Pecco cav. Ferdinando, id. id. 6° id. id., *id.*

4. Per la durata degli esperimenti i candidati saranno presi in aggregazione:

A Firenze dall'84° fanteria, a Roma del 2° granatieri, a Caserta dal reggimento cavalleggeri di Piacenza (18°), a Torino dal 6° reggimento genio.

5. La graduatoria dei condidati risultati idonei, compilata dalle commissioni in base alle norme degli articoli 4 e 5 del R. decreto 27 agosto 1914, n. 1031, dovrà pervenire al Ministero nel più breve termine possibile.

All'uopo i comandi di corpo d'armata nella cui giurisdizione si svolgono gli esperimenti metteranno a disposizione dei presidenti delle commissioni il personale necessario per i lavori inerenti all'accennata graduatoria.

Al Ministero dovrà pervenire anche un elenco dei maresciallì dichiarati non idonei.

6. Prima dell'inizio degli esperimenti il Ministero trasmetterà ai presidenti delle singole commissioni i documenti personali dei candidati.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(4079) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª — 1915 — 6 febbraio

1915 GENNAIO 21. – N. 73. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 42, da convertirsi in legge, col quale le amministrazioni della guerra e della marina sono autorizzate a derogare sino al 30 aprile 1915, alle norme stabilite dalle leggi di contabilità generale dello Stato per quanto riguarda gli affitti e le temporanee occupazioni di immobili, e le forniture di acqua occorrenti alle amministrazioni medesime . . . . . *Pag.* 226

» 28. – » 74. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 49, da convertirsi in legge, col quale è concessa allo Stato, nell'interesse della difesa nazionale e pel solo uso militare, la espropriazione, in tutto o in parte, dei diritti di privativa. . . . . » 227

1915 FEBBRAIO 1. – » 75. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicoletto di aggiunte e varianti al « Regolamento di servizio in guerra — Parte II — Servizio postale ». . . . » 228

» 1. – » 76. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicoletto di aggiunte e varianti al « Regolamento di servizio in guerra — Parte II — Servizio delle intendenze — Servizio telegrafico ». . . . . » 229

» 1. – » 77. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo — Volume I — Servizio del cannone » . . . . » 229

» 1. – » 78. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivi di grado sul pastrano di panno grigio-verde per ufficiali (con una tavola di disegno) . . . . . » 229

» 1. – » 79. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Varianti alla divisa degli ufficiali del corpo di commissariato (con una tavola di disegno) . . . . . » 230

» 2. – » 80. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un astuccio di tela grigia con posate per marescialli . . » 231

» 2. – » 81. — EQUIPAGGIAMENTO. — Fregi sugli spallini e sui controspallini. . . . . » 233

» 2 – » 82. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Militari dei battaglioni eritrei e somali in Libia che tornano in Eritrea od in Somalia dopo l'uscita dagli ospedali d'Italia . . . . . » 233

» 2. – » 83. — CONCORSI. — Esito del concorso a premio fra gli ufficiali inferiori pel 1914 . . . . . » 238

» 2. – » 84. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corsa militare « Premio esercito » . . . . . » 240

» 6. – » 85. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 64 del 28 gennaio 1915, da convertirsi in legge, relativo al richiamo in effettività di servizio e al collocamento fuori quadro di ufficiali in determinate posizioni . . . . . » 240

CIRCOLARE N. **73.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 42, da convertirsi in legge, col quale le amministrazioni della guerra e della marina sono autorizzate a derogare, sino al 30 aprile 1915, alle norme stabilite dalle leggi di contabilità generale dello Stato per quanto riguarda gli affitti e le temporanee occupazioni di immobili, e le forniture di acqua occorrenti alle amministrazioni medesime.** — (Segretariato generale). — 24 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le autorizzazioni date alle amministrazioni della guerra e della marina con Nostro decreto del 4 agosto 1914, n. 770, prorogate fino al 30 aprile 1915 col successivo decreto del 22 ottobre 1914. n. 1182, di derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento per le provviste e le lavorazioni di generi e di materiali, per l'acquisto e noleggio dei mezzi di trasporto e per l'imbarco e sbarco di materiali occorrenti d'urgenza in vista degli avvenimenti internazionali, e per i relativi pagamenti, sono estese agli affitti ed alle temporanee occupazioni d'immobili occorrenti urgentemente pel ricovero di truppe, di quadrupedi, di materiali e di derrate o per servizi in genere delle due amministrazioni ed alla fornitura di acqua relativa al ricovero stesso, in dipendenza degli avvenimenti predetti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
VIALE.
CARCANO.

N. 74. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 49, da convertirsi in legge, col quale è concessa allo Stato, nello interesse della difesa nazionale e pel solo uso militare, la espropriazione, in tutto o in parte, dei diritti di privativa.** — (Direzione generale dell'aeronautica). — 28 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2356, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica;

Considerata la necessità di disciplinare l'espropriazione del diritto di privativa industriale nello interesse della difesa dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri del tesoro, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo Stato può, nell'interesse della difesa nazionale e per solo uso militare, espropriare in tutto o in parte il diritto di privativa od usare dell'invenzione senza il consenso del titolare della privativa, in seguito a regio decreto emanato, su proposta del ministro competente, di concerto col ministro del tesoro, e sentito il Consiglio dei ministri. Alla persona espropriata, o della cui invenzione lo Stato fa uso, spetta una indennità, che, in mancanza d'accordo fra le parti, sarà determinata da uno o tre periti nominati dal primo presidente della Corte d'appello di Roma.

Contro il decreto non è ammesso reclamo nè in via giudiziaria nè in via amministrativa.

Quando si tratti di invenzione che interessi la difesa dello Stato la relativa descrizione e i disegni potranno essere comunicati, anche prima del rilascio dell'attestato, al ministro competente, il quale potrà richiedere che qualsiasi pubblicazione o notizia al riguardo sia differita a tempo indeterminato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
CAVASOLA.
CARCANO.
ZUPELLI.
VIALE.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

N. **75.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicoletto di aggiunte e varianti al « Regolamento di servizio in guerra — Parte II — Servizio postale ».** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° febbraio 1915.

In relazione al R. decreto 22 novembre 1914, è stato pubblicato un fascicoletto contenente la prima serie di aggiunte e varianti al « Regolamento di servizio in guerra — Parte II — Servizio postale ».

Per le copie possedute per uso di guerra, i comandi, corpi, uffici, ecc. richiederanno all'ufficio di amministrazione di personali militari vari un numero di fascicoletti corrispondente alla dotazione stabilita dal tomo II di mobilitazione per il « Servizio in guerra — Parte II — Servizio delle intendenze ».

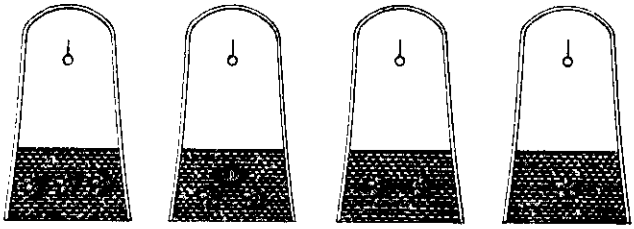
Per le copie possedute per uso di pace, la distribuzione sarà fatta direttamente per cura del predetto ufficio di amministrazione di personali militari vari, nella misura indicata dallo specchio della circolare n. 534 del *giornale militare* 1912.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi cinque.

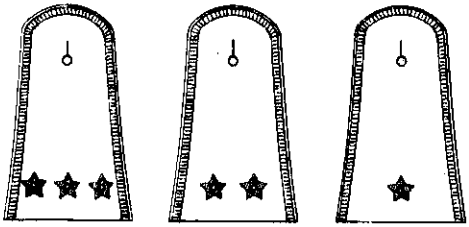
Il Ministro — ZUPELLI.

Distintivi per le controspalline del pastrano da ufficiali reso facoltativo con la circolare 650 del *G. M.* 1914.

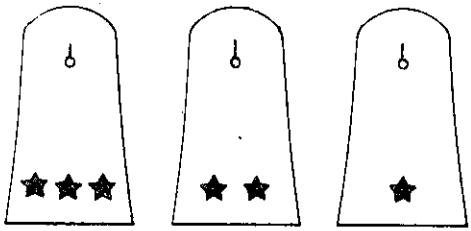
Ufficiali generali

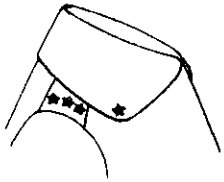


Ufficiali superiori



Ufficiali inferiori





Laboratorio foto-litografico d'artiglieria

N. **76.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicoletto di aggiunte e varianti al « Regolamento di servizio in guerra — Parte II — Servizio delle intendenze — Servizio telegrafico ».** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° febbraio 1915.

In relazione al R. decreto 22 novembre 1914, è stato pubblicato un fascicoletto contenente le prime tre serie di aggiunte e varianti al « Regolamento di servizio in guerra — Parte II — Servizio delle intendenze — Servizio telegrafico ».

Per le copie possedute per uso di guerra, i comandi, corpi, uffici, ecc. richiederanno all'ufficio di amministrazione di personali militari vari un numero di fascicoletti corrispondente alla dotazione stabilita dal Tomo II di mobilitazione per il « Servizio in guerra — Parte II — Servizio delle intendenze ».

Per le copie possedute per uso di pace, la distribuzione sarà fatta direttamente per cura del predetto ufficio di amministrazione di personali militari vari, nella misura indicata dallo specchio della circolare n. 534 del *giornale militare* 1912.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi dieci.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **77.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Volume I — Servizio del cannone ».** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 1° febbraio 1915.

È stato pubblicato il suddetto fascicolo di aggiunte e varianti.

I corpi, comandi ed uffici interessati, richiederanno il numero di copie che loro occorrono, all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.

Prezzo del fascicolo L. 0,05.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **78.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Distintivi di grado sul pastrano di panno grigio-verde per ufficiali** (con una tavola di disegno). — Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° febbraio 1915.

Sulle controspalline del pastrano per ufficiali, del quale venne ammesso l'uso con la circolare n. 650 del *giornale militare* 1914,

saranno applicati i distintivi di grado e di carica rappresentati nella tavola annessa.

Dette controspalline quindi:

a) per gli ufficiali generali, saranno parzialmente ricoperte con gallone di argento alto mm. 50 e filettate di panno scarlatto, e porteranno, a seconda del grado degli ufficiali stessi, una, due o tre stellette metalliche dorate, o ricamate in oro, aventi la distanza di mm. 12 fra due punte contigue; nonchè la corona reale ricamata in oro, per i generali indicati al numero 154 dell'Istruzione per la divisa degli ufficiali; tanto le stellette quanto la corona sarannoapplicate sulla controspallina parallelamente alla cucitura della spalla,a metà distanza fra detta cucitura e l'orlo del bavero;

b) per gli ufficiali superieri, porteranno una, due o tre stellette metalliche argentate, o ricamate in argento, di dimensioni eguali a quelle descritte nel precedente comma e disposte nello stesso modo, ed un galloncino d'oro o di argento (secondo l'arma o corpo) alto mm. 6, e cucito lungo il bordo, tranne dal lato contiguo all'attaccatura della manica;

c) per gli ufficiali inferiori, porteranno una, due o tre stellette metalliche argentate, o ricamate in argento, eguali per dimensioni e disposte come è detto al precedente comma *a*).

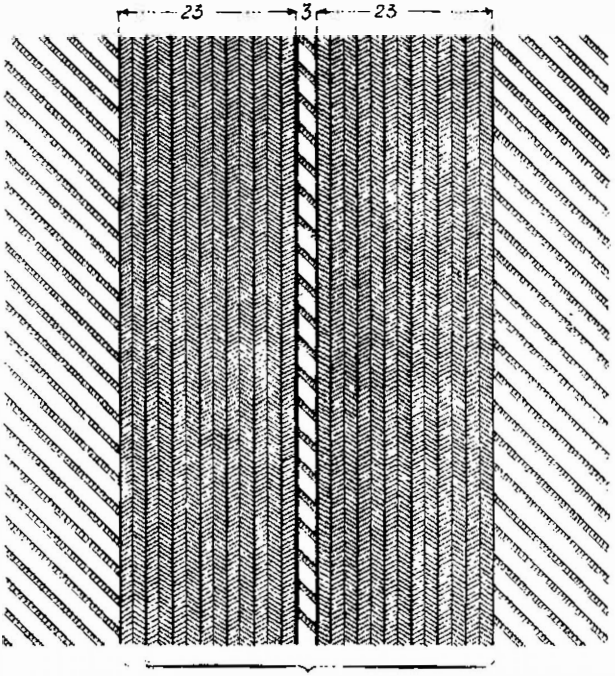
Si aggiunge inoltre, a chiarimento della precitata circolare n. 650 del *giornale militare* 1914, che i bottoni del pastrano del quale trattasi dovranno essere metallici, ossidati, eguali a quelli prescritti per il cappotto di panno grigio-verde da ufficiali, e dovranno essere disposti come quelli del pastrano da truppa.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **79**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Varianti alla divisa degli ufficiali del corpo di commissariato** (con una tavola di disegno). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 1° febbraio 1915.

Con riserva di apportare le conseguenti varianti alla « Istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito », ed al « Regolamento sull'uniforme », il Ministero prescrive che siano attuate le seguenti modificazioni alla divisa degli ufficiali del corpo di commissariato:

Banda per i pantaloni degli ufficiali commissari.



Banda

Grandezza naturale

A) UFFICIALI COMMISSARI.

Berretto di panno nero. — È soppressa la filettatura di panno turchino.

Giubba a due petti di panno nero. — È soppressa la filettatura di panno turchino al bavero ed alle manopole.

Giubba ad un petto di panno nero. — È soppressa la filettatura di panno turchino al bavero.

Pantaloni di panno nero. — Ciascuna banda dei pantaloni è costituita da due nastri di lana nera — armatura *reps* in ordito — come da unita tavola di disegno, larghi mm. 23 ciascuno. I nastri sono distanti l'uno dall'altro di mm. 3.

Giubba di panno grigio-verde. — Mostrine in panno nero, eguali per forma e dimensioni a quelle prescritte per gli ufficiali commissari dalla circolare n. 72 del *giornale militare* 1909.

È esteso ai capitani commissari l'uso degli speroni, con le varie uniformi.

B) UFFICIALI DI SUSSISTENZA.

Pantaloni di panno nero. — Banda eguale a quella degli ufficiali commissari.

Le suddette modificazioni dovranno essere attuate entro il 31 marzo prossimo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **80.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione d'un astuccio di tela grigia con posate, per marescialli.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 febbraio 1915.

È adottato per i marescialli un astuccio di tela grigia con posate di alpacca.

È confezionato con tela da tende alta m. 0,88 ed è costituito da una striscia rettangolare di detta tela che, ripiegata e cucita convenientemente su sè stessa, viene a formare le due faccie dell'astuccio.

La faccia anteriore si prolunga per modo da formare anche il coperchio, che viene a chiudersi, mediante un bottone automatico, sull'estremità della faccia anteriore.

Nell'astuccio sono riposti: un cucchiaio, una forchetta ed un coltello.

Le posate sono in alpacca nichelata, di marca Krupp od altra marca corrispondente per qualità alla Krupp; il coltello è di acciaio con manico nichelato.

Le dimensioni principali sono le seguenti:

Per l'astuccio:	lunghezza	cm. 23	circa
	larghezza	» 6	»
Per le posate:	lunghezza	» 18	»
Per il coltello:	»	» 20	»

Al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, categoria 1ª, sono da apportarsi le seguenti aggiunte:

3204. — Astuccio di tela grigia per posate da marescialli	L. 0,15
3205. — Cucchiaio in alpacca.	» 0,50
3206. — Forchetta in alpacca.	» 0,50
3207. — Coltello d'acciaio con manico nichelato	» 0,35

I corpi richiederanno il relativo campione all'opificio vestiario ed equipaggiamento di Torino.

Il Ministro — ZUPELLI.

*Conto di costruzione dell'*ASTUCCIO *di tela grigia per posate da Marescialli*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone grigia per tende alta m. 0,88	M.	0 055	1 10	0 06
Mano d'opera (1).				0 09
Prezzo di costo e di conteggio . . .			L.	0 15

(1) Nella mano d'opera è compreso il refe di cotone ed un bottone grande a pressione.

N. 81. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Fregi sugli spallini e sui controspallini.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 febbraio 1915.

A chiarimento delle disposizioni impartite con la precedente circolare n. 51 del *giornale militare* corrente anno, questo Ministero dispone quanto segue:

1. I fregi di numero prescritti con la circolare predetta saranno applicati:

a) sugli spallini dei cappotti di panno azzurrato; e sugli spallini delle giubbe di panno turchino e di panno grigio-verde, per le armi e corpi che hanno in distribuzione tali giubbe provviste di spallini;

b) sui controspallini del pastrano, per le armi e corpi che hanno in distribuzione tale indumento;

c) sui controspallini delle giubbe di panno grigio-verde, per le armi e corpi che hanno in distribuzione tali giubbe sprovviste di spallini;

d) sulla spalla dei cappotti da automobilisti.

2. Sui controspallini dei pastrani e delle giubbe di panno grigio-verde, e sulla spalla dei cappotti da automobilisti, il fregio di numero sarà cucito parallelamente all'attaccatura della manica, ed a mezzo centimetro da questa; e ciò tanto per i sottufficiali di carriera, quanto per la truppa.

3. Per i controspallini delle giubbe di panno turchino delle armi di cavalleria, artiglieria e genio, continuano ad essere prescritti i fregi metallici.

4. I militari delle sezioni mitragliatrici dei bersaglieri porteranno sugli spallini delle giubbe di panno turchino scuro e di quelle di panno grigio-verde un fregio costituito dalla lettera M seguita dal numero del battaglione (ad es. M 29, per la sezione mitragliatrici del 29° battaglione; M 12 C, per la sezione mitragliatrici del 12° battaglione ciclisti).

5. I fregi di numero per spallini o controspallini della M. M., della M. T. e dei reparti presidiari sono eguali per forma, colore e dimensioni a quelli prescritti per l'esercito permanente.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **82.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Militari dei battaglioni eritrei e somali in Libia che tornano in Eritrea od in Somalia dopo l'uscita dagli ospedali d'Italia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 febbraio 1915.

Per regolare la liquidazione dei conti dei militari indigeni appartenenti ai battaglioni eritrei e somali distaccati in Libia e ricoverati negli stabilimenti sanitari militari d'Italia, dovranno osservarsi le norme seguenti concordate fra i Ministeri della guerra e delle colonie:

1° Pei militari che dalla Libia partano per recarsi in un ospedale d'Italia i depositi speciali di Tripoli e Bengasi rimetteranno all'amministrazione dell'ospedale uno specchio conforme al modello annesso alla presente circolare (allegato *A*), completato con tutte le indicazioni dal medesimo volute ed avvertiranno l'amministrazione stessa che, per il pagamento delle rette e di ogni altra spesa e per il rimborso degli assegni che dovessero corrispondere ai militari, dovranno rivolgersi direttamente ai depositi speciali libici.

2° I militari eritrei o somali che all'uscita dai luoghi di cura, invece di tornare in Libia debbano rientrare in Eritrea od in Somalia, verranno dalle amministrazioni degli ospedali soddisfatti di ogni loro avere fino a tutto il giorno dell'arrivo a Napoli, od altro porto di imbarco, e dell'ammontare sarà chiesto rimborso al deposito speciale di Tripoli o di Bengasi. Contemporaneamente gli ospedali rimetteranno al deposito centrale di Napoli uno specchio consimile a quello ricevuto dal deposito libico (allegato *A*), invitandolo a rimetterlo al comando del presidio di Asmara, od al comando delle truppe della Somalia a Mogadiscio, con tutte le altre indicazioni del caso.

3° Gli eventuali assegni che fossero ancora dovuti ai militari dopo il loro imbarco pel ritorno in Eritrea od in Somalia, saranno rimessi al comando del presidio di Asmara od al comando delle truppe di Mogadiscio, con le relative indicazioni affinchè possa essere disposto il pagamento agli interessati.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO *A*

(1) DEPOSITO SPECIALE PER LE TRUPPE COLONIALI

in . . . . . .

SPECCHIO dei militari eritrei che partono da questa sede per recarsi:

a . . . . . .

per . . . . . .

. . . . . .

I militari hanno preso imbarco sul piroscafo . . . . . .

diretto . . . . . .

A . . . . . *li* . . . . . *191*..

IL . . . . . .

(1) Ovvero « Ospedale militare di . . . . . .

REPARTO al quale apparteneva in Libia	N. di matricola	Grado	NOME e PATERNITÀ	Religione	Luogo di nascita	
					Località	Regione

ornaliera	Parte soddisfatto	Situazione del conto per assegni famiglia		NOTE
In Libia	a tutto il giorno	a tutto il giorno	residuo debito	circa le cause della partenza ecc.

N. **83**. — CONCORSI. — **Esito del concorso a premio fra gli ufficiali inferiori pel 1914**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 febbraio 1915.

1. In conformità al n. 6 della circolare n. 245 del *giornale militare* 1910, si comunica che la commissione incaricata di giudicare le memorie presentate per il concorso a premio fra gli ufficiali inferiori pel 1914 indetto con la circolare n. 40 — 23 gennaio 1914 — ha proposto vengano premiate quelle distinte con i motti sottoindicati (trascritti per ciascun concorso in ordine di merito delle memorie):

Primo concorso.

(Temi di carattere storico-militare).

Sic vos non vobis	Premio	di lire	1000
Labor omnia vincit . . .	»	»	1000
Ogni novità è cosa antica .	»	»	1000

Secondo concorso.

(Temi di carattere geografico-militare).

Gutta cavat lapidem . . .	Premio	di lire	1000
Vivere est cogitare . . .	»	»	1000

2. Nessuna delle memorie presentate al *terzo concorso* (temi di carattere militare generale) ed al *quarto concorso* (temi di carattere logistico), è stata giudicata meritevole di premio.

3. Le memorie premiate sono risultate compilate rispettivamente dai seguenti ufficiali:

Papone Mario, capitano del genio, scuola militare.

Baldini Alberto, capitano di stato maggiore, comando del corpo di stato maggiore.

Della Valle Enrico, capitano di fanteria, scuola militare.

De Ambrosis Delfino, capitano di stato maggiore, istituto geografico militare.

Scipioni Scipione ed Ago Pietro, capitani di stato maggiore comando del corpo di stato maggiore.

4. La commissione ha poi giudicate meritevoli di *speciale encomio* le memorie distinte dai seguenti motti (trascritti per ciascun concorso in ordine di merito delle memorie):

Primo concorso.

Contro miglior voler, voler mal pugna.
Non si volti chi a stella è fiso.
Io venni in loco d'ogni luce muto.
Parva, sed apta, sed nulli obnoxia.
Alario.

Terzo concorso.

Ognuno al proprio posto.

5. Le memorie giudicate meritevoli di encomio sono risultate compilate rispettivamente dai seguenti ufficiali:

Primo concorso.

Barreca Riccardo, tenente di fanteria, 81° reggimento fanteria.

Maravigna Pietro, capitano di stato maggiore, scuola militare.

Licomati Carmine, capitano di fanteria (posizione ausiliaria), in servizio direzione genio militare Alessandria.

Masci Francesco, capitano di fanteria, 73° reggimento fanteria.

Calvani Nicola, capitano d'amministrazione, ufficio personali militari vari.

Terzo concorso.

Marietti Giovanni, capitano di stato maggiore, comando del presidio di Spezia.

6. Le proposte della commissione sono state approvate e perciò si dispone che i premi relativi siano subito pagati agli ufficiali, dalla cassa dei comandi dai quali rispettivamente dipendono; avvertendo che il premio di lire mille assegnato alla memoria *Vivere est cogitare* deve essere suddiviso in parti eguali fra i due autori.

7. La commissione esaminatrice delle memorie era così composta:

Montuori cav. Luca, maggior generale, *presidente*.

Petitti di Roreto cav. Carlo, colonnello di stato maggiore, *membro*.

Santangelo cav. Giuseppe, tenente colonnello di fanteria, *id.*

Pittaluga cav. Vittorio, id. degli alpini, *id.*

Zampolli cav. Isidoro, id. di stato maggiore, *id.*

Mattei cav. Alfonso, tenente colonnello di stato maggiore, *membro.*

Brancaccio cav. Nicola, id. di fanteria, *id.*

Liuzzi cav. Guido, id. di stato maggiore, *id.*

Bazan cav. Enrico, maggiore di artiglieria, *id.*

8. Le memorie premiate saranno pubblicate sulla *Rivista militare itatiana.*

9 Come è prescritto dal n. 6 della circolare n. 245 del *giornale militare* 1910, nessuna delle memorie presentate potrà essere restuitita agli autori.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **84.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corsa militare « Premio esercito ».** — (Ispettorato ippico). — 2 febbraio 1915.

A parziale modificazione della circolare n. 65, in data 24 gennaio corrente anno, inserta nel *giornale militare* c. a., si comunica che la chiusura della iscrizione alla corsa militare « Premio esercito » è stata differita di un giorno; ossia dal 4 maggio al 5 detto mese.

Il Ministro — P. ZUPELLI.

N. **85.** — ORDINAMENTO. — **R. decreto n. 64 del 28 gennaio 1915, da convertirsi in legge, relativo al richiamo in effettività di servizio e al collocamento fuori quadro di ufficiali in determinate posizioni.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 febbraio 1915.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra approvato con R. decreto 14 luglio 1898 n. 525 modificato con la legge 17 luglio 1910 n. 515;

Vista la legge 27 giugno 1912 n. 698 che apporta aumenti alle unità delle armi combattenti e alle tabelle organiche di formazione del R. Esercito;

Visto il R. decreto 4 agosto 1913 n. 1057 (art. 1° ultimo capoverso) per la esecuzione dell'art. 4 della predetta legge 27 giugno 1912 n. 698;

Vista la legge 2 luglio 1896 n. 254 sull'avanzamento del R. Esercito modificata con la legge 8 giugno 1913 n. 601;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con R. decreto 21 luglio 1907 n. 626;

Vista la legge 18 luglio 1912 n. 806 sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. Marina;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge approvato con R. decreto 18 luglio 1912 n. 867.

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. Esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898 n. 380 modificato con la legge 6 luglio 1898 n. 362 e 17 luglio 1910 n. 515;

Vista la legge 16 dicembre 1914 , n. 1354 per la proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci 1914-1915;

Considerata l'opportunità, nelle attuali contingenze, di richiamare anticipatamente in servizio gli ufficiali collocati in aspettativa speciale o per motivi speciali senza pregiudizio nei riguardi dell'avanzamento dei terzi, e la convenienza di collocare fuori quadro e adibire a cariche sedentarie gli ufficiali meno idonei fisicamente al servizio attivo per poterli sostituire nei reggimenti;

Considerata altresì l'opportunità di collocare fuori quadro i tenenti colonnelli da richiamarsi in effettività di servizio per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento agli effetti del 1914 e di promuoverli, se idonei, anche fuori quadro per non arrestare il normale svolgersi dell'avanzamento;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulle proposte del nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto col ministro del tesoro.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1915 è data facoltà al ministro della guerra di richiamare anticipatamente in servizio gli ufficiali in aspettativa speciale o per motivi speciali, qualunque sia il tempo da essi trascorso in tale posizione.

Gli ufficiali così richiamati saranno all'atto stesso del richiamo collocati fuori quadro in aggiunta a quelli contemplati dalla tabella XV annessa al testo unico delle leggi sull' ordinamento del R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898 n. 525 modificato con le leggi 17 luglio 1910 n. 515 e 27 giugno 1912 n. 698 e con i Regi decreti 8 novembre 1914 n. 1248, 15 novembre 1914 n. 1249 e 1262, 20 dicembre 1914 n. 1394 e 31 dicembre 1914 n. 1431. Essi rimarranno fuori quadro fino al giorno in cui normalmente, scaduta l'aspettativa, avrebbero tro-

vato posto nei ruoli a meno che nel frattempo non conseguissero la promozione.

Agli ufficiali richiamati anticipatamente in servizio dalla aspettativa per motivi speciali in base al presente decreto non è applicabile l'art. 19 della legge 18 luglio 1912 n. 806.

Art. 2.

Fino alla stessa data 30 giugno 1915 è fatta altresì facoltà al ministro della guerra di collocare fuori quadro o a disposizione, sempre in aggiunta alla predetta tabella XV, ed adibire a cariche sedentarie per un periodo di tempo non maggiore di sei mesi gli ufficiali superiori e i capitani che per dichiarazione esplicita dei loro comandanti di corpo corredata dal parere di un ufficiale medico fossero riconosciuti temporaneamente meno idonei al servizio attivo per motivi fisici senza raggiungere gli estremi per il collocamento in aspettativa per infermità. Per i comandanti di corpo la dichiarazione sarà rilasciata dall'autorità gerarchica immediatamente superiore.

Per la riammissione dei detti ufficiali nei quadri si seguiranno le norme stabilite dall'art. 14 della legge 18 luglio 1912 n. 806 circa il richiamo in servizio degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri. Coloro che al termine dei sei mesi non fossero ritenuti pienamente idonei al servizio nella propria arma o corpo verranno sottoposti agli atti per il collocamento in aspettativa per infermità.

Art. 3.

Gli ufficiali collocati fuori quadro per effetto dell'articolo precedente conserveranno le indennità di cui si trovassero a godere.

Art. 4.

Fermo restando il disposto del R. decreto 3 agosto 1913 n. 1057 per l'applicazione dell'art. 4 della legge 27 giugno 1912 n. 698, si provvederà con decreto reale, sentito il parere del consiglio di Stato, a salvaguardare di fronte all'accelerameuto che seguirà nelle promozioni ad anzianità per effetto dell'art. 2 del presente decreto, i diritti dei tenenti che conseguissero il titolo per l'avanzamento a scelta nel periodo durante il quale vi fossero ancora ufficiali fuori quadro in applicazione dell'articolo stesso.

Art. 5.

I tenenti colonnelli in aspettativa speciale, in congedo provvisorio, posizione ausiliaria o riposo che debbono esperimentare un nuovo giudizio agli effetti dell'avanzamento in servizio attivo permanente per l'anno 1914 saranno all'atto della reintegrazione in quest'ultima posizione collocati fuori quadro in aggiunta alla precitata tabella XV.

Coloro che, giudicati idonei verranno promossi al grado di colonnello con l'anzianità che ad essi sarebbe spettata se avessero conseguita la dichiarazione di idoneità a loro turno, saranno contemporaneamente collocati col nuovo grado a disposizione, sempre in aggiunta alla predetta tabella XV e investiti di un comando per incarico a meno che in loro vece non venga collocato in tale posizione altro ufficiale dello stesso ruolo e grado.

Ai colonnelli posti in tal modo a disposizione competerà la prima di ogni tre vacanze devolute all'avanzamento che si verificheranno nel ruolo della rispettiva arma o corpo.

Art. 6.

Le disposizioni di cui sopra avranno vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,15**

(4087) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª — 1915 — 13 febbraio

1915 GENNAIO 31. - N. 86. — RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 63, da convertirsi in legge, col quale è protratta al 31 maggio 1915 la permanenza alle armi di militari di 2ª categoria . . . . . Pag. 246 » 247

1915 FEBBRAIO 7. - » 87. — ORDINAMENTO. — R. decreto n. 113 concernente provvedimenti temporanei per i quadri dei generali e degli ufficiali superiori. . . . . » 250

» 7. - » 88. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 112 col quale è concesso un supplemento all'indennità di trasferta per militari dell'esercito . . . . . » 252

» 8. - » 89. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorso a posti di capotecnico di artiglieria e genio di 4ª classe . . » 252

» 11. - » 90. — AMMINISTRAZIONE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorsi a posti di disegnatori tecnici di 3ª classe. . . . . » 252

» 11. - » 91. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi d'istruzione per gli allievi armaiuoli delle sezioni mitragliatrici . . . . . » 252

» 11. - » 92. — SCUOLE MILITARI. — Esame per l'ammissione nell'accademia militare per il 1° aprile 1915 . » 254

» 11. - » 93. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto 11 febbraio 1915 che richiama alle armi i militari in congedo illimitato delle classi 1887 e 1888, che prestarono servizio nella regia guardia di finanza. . . . . » 254

» 11. - » 94. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato delle classi 1887 e 1888 che prestarono servizio nel corpo della regia guardia di finanza . . . . . » 255

» 12. - » 95. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, cavalleria e genio e del corpo di commissariato che debbono esperimentare un nuovo giudizio agli effetti dell'avanzamento in servizio attivo permanente per l'anno 1914. . . . . » 260

» 12. - » 96. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria artiglieria (ruolo combattente) e genio — Sessione normale del 1915 — Disposizioni esecutive . . . . . » 262

» 12. - » 97. — CONCORSI. — Marescialli delle compagnie di sussistenza ammessi al concorso per la nomina a sottotenente di sussistenza in servizio attivo permanente . . . . . » 267

» 12. - » 98. — CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di amministrazione in servizio effettivo permanente. . . . . » 268

CIRCOLARE N. **86.** — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 63, da convertirsi in legge, col quale è protratta al 31 maggio 1915 la permanenza alle armi di militari di 2ª categoria.** — (Direzione generale leva e truppa). — 31 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC., ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 125 (3° comma) del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visti i Nostri decreti del 28 maggio 1914, n. 472 e del 20 ottobre 1914, n. 1119;

Considerate le speciali esigenze di servizio che rendono utile protrarre oltre i sei mesi la permanenza alle armi dei militari di 2ª categoria che hanno già avuto una prima istruzione militare;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro della guerra ha facoltà di trattenere in servizio sotto le armi sino al 31 maggio 1915 i militari di 2ª categoria delle classi 1893 e 1894 chiamati rispettivamente alle armi coi regi decreti del 28 maggio 1914, n. 472 e del 20 ottobre 1914, n. 1119.

Tale disposizione è anche applicabile ai militari di 2ª categoria di altre classi che abbiano impreso servizio con i militari suddetti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

A. SALANDRA.
V. ZUPPELLI.

Disposizioni esecutive.

1. In applicazione del R. decreto sopra riportato, tutti indistintamente i militari di 2ª categoria indicati nell'art. 1 del R. decreto stesso, anzichè essere congedati al compimento del sesto mese di servizio, debbono essere trattenuti alle armi fino al 31 maggio 1915.

2. Quei militari di 2ª categoria delle classi 1893 e 1894, presentatisi alle armi in occasione delle chiamate indette pel 21 agosto e 10 novembre 1914, i quali furono già inviati in congedo isolatamente per aver compiuto 6 mesi di servizio, dovranno a cura dei comandi dei distretti militari essere invitati a ripresentarsi alle armi entro otto giorni, per seguire la sorte degli altri militari di 2ª categoria delle loro classi e restare con questi in servizio fino al 31 maggio 1915.

3. Per tutti indistintamente i militari di 2ª categoria contemplati dall'art. 1 del R. decreto surriportato dovrà inscriversi, sotto la data in cui compiono 6 mesi di servizio, sotto la data, cioè, in cui avrebbero dovuto essere congedati, la seguente variazione matricolare:

« Trattenuto sotto le armi sino al 31 maggio 1915 — R. decreto in data 31 gennaio 1915, n. 63 — li . . . . . ».

4. Sulla matricola dei militari richiamati alle armi a senso del precedente n. 2, dovrà, dopo la variazione relativa all'avvenuto congedamento, essere inscritta la seguente:

« Rientrato al . . . . (indicare il corpo) per essere trattenuto in servizio fino al 31 maggio 1915 — R. decreto 31 gennaio 1915, n. 63 — li . . . . . ».

5. I militari di 1ª categoria della classe 1894, se assegnati o trasferiti alla 2ª categoria posteriormente alla chiamata della 2ª categoria di detta classe, dovranno, come tutti gli altri, essere trattenuti in servizio nel corpo cui appartengono fino al 31 maggio 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 87 — ORDINAMENTO. — **R. decreto n. 113 concernente provvedimenti temporanei per i quadri dei generali e degli ufficiali superiori.** — (Gabinetto del ministro). — 7 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896 n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con legge 8 giugno 1913, n. 601;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. eser-

cito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898 n. 595, e modificato con leggi 10 luglio 1910 n. 443, 17 luglio 1910 nn. 515 e 531 e con i Nostri decreti, da convertirsi in legge, 8 novembre 1914 n. 1248, 15 novembre 1914 n. 1249 e 31 dicembre 1914, n. 1431;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato con leggi 6 luglio 1908 n. 362 e 17 luglio 1910 n. 515;

Ritenuta la opportunità di provvedere, in vista della presente situazione internazionale, alla costituzione ed al funzionamento di alcuni speciali comandi e servizi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Potranno essere collocati a disposizione, in soprannumero al ruolo dello stato maggiore generale stabilito dal Nostro decreto 29 dicembre 1910 n. 951:

1 tenente generale,

25 maggiori generali,

i quali rientreranno in organico di mano in mano che cesserà la ragione del loro collocamento a disposizione e non oltre il 31 dicembre 1916.

Essi potranno essere nominati, temporaneamente e per incarico, ad un comando o ad un ufficio ed avranno diritto alle indennità relative ovvero a quelle previste dalle vigenti leggi per cariche corrispondenti.

Sino al 31 dicembre 1916 potranno conseguire il grado di maggiore generale anche i colonnelli che non abbiano tenuto per un intero biennio il comando di un reggimento o di un equivalente reparto o scuola.

Art. 2.

Alla tabella organica VI, annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, sono aumentati:

2 tenenti colonnelli,

19 maggiori.

Fermo restando il disposto del Nostro decreto 4 agosto 1913,

n. 1057 per l'applicazione dell'art. 4 della legge 27 giugno 1912, n. 698, si provvederà con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, a salvaguardare, di fronte all'acceleramento che seguirà nelle promozioni ad anzianità per effetto di tale aumento di organico, i diritti degli ufficiali che conseguiranno con ritardo il titolo per l'avanzamento a scelta.

Art. 3.

Potranno essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito:

27 tenenti colonnelli,
42 maggiori dell'arma di artiglieria,

i quali rientreranno in organico entro il 31 dicembre 1916.

A salvaguardare i diritti degli ufficiali, che conseguiranno il titolo per l'avanzamento a scelta mentre vi saranno ufficiali fuori quadro per effetto del presente articolo, si provvederà nel modo indicato nell'articolo precedente.

Art. 4.

Potranno essere affidate, temporaneamente e per incarico, funzioni analoghe a quelle di comanda nte di brigata o di reg gimento rispettivamente a colonnelli e tenenti colonnelli in servizio attivo permanente o richiamati dal congedo, i quali eserciteranno sulle truppe dipendenti le attribuzioni disciplinari proprie di tali comandi e riceveranno le indennità relative.

Ai comandi di reggimento che si rendessero in conseguenza scoperti potranno essere preposti tenenti colonnelli.

Art. 5.

Gli incarichi di cui ai precedenti articoli 1 e 4 non costituiranno titolo all'avanzamento nè daranno luogo all'applicazione dell'art. 9 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

Art. 6.

Agli ufficiali, che per non essere stati giudicati idonei all'avanzamento o che, trovandosi in aspettativa, non possono essere compresi nelle promozioni ad anzianità derivanti dall'aumento di organico e dai collocamenti a disposizione o fuori quadro di cui agli articoli precedenti, sarà poi, qualora conseguano la dichiarazione di idoneità per gli anni 1915 o

1916 e salvo sempre il dispesto dell'articolo 54 della legge 2 luglio 1896, n. 254, esteso il trattamento previsto dall'art. 2 del Nostro decreto 31 dicembre 1914, n. 1431.

Art. 7.

Nel computo delle promozioni annue, agli effetti dell'art. 29 del Nostro decreto 18 luglio 1912, n. 867, non si terrà conto delle promozioni che avverranno in applicazione dei precedenti articoli 1 e 3.

Art. 8.

All'art. 14 della legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito è aggiunto il seguente capoverso:

« Nell'arma dei carabinieri reali i sottotenenti di milizia territoriale sono nominati fra i marescialli congedati dell'arma stessa, i quali abbiano età non superiore ai 46 anni e posseggano gli altri requisiti da determinarsi con decreto reale ».

Art. 9.

Le dispesizioni di cui sopra avranno vigore dal 16 febbraio 1915.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **88.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — **R. decreto n. 112 col quale è concesso un supplemento all'indennità di trasferta per militari dell'esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, per l'esercizio provvisorio del primo semestre dell'anno finanziario 1914-915;

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, che proroga le disposizioni della legge suddetta anche nel secondo semestre 1914-915, sino a quando i singoli stati di previsione non siano stati approvati per legge;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei giorni in cui è dovuta agli ufficiali superiori ed inferiori del regio esercito l'indennità di trasferta di 1ª o di 2ª categoria a norma del regolamento per le indennità eventuali approvato con R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, spetta pure agli ufficiali medesimi una indennità speciale di lire 2.

Art. 2.

Ai sottufficiali, caporali e soldati quando spetta l'indennità di trasferta di 1ª categoria, è pure dovuta una indennità speciale nella misura seguente:

Maresciallo di qualunque grado, maestro d'arme di qualunque classe, e sergente maggiore . .	L. 1,50
Sergente	» 1,00
Caporale maggiore, caporale, appuntato e soldato	» 0,80

Le stesse indennità spettano per i corrispondenti gradi nell'arma dei carabinieri reali.

Art. 3.

Il presente decreto decorre dal 1° marzo al 31 maggio 1915 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

N. **89.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI. — **Concorso a posti di capotecnico di artiglieria e genio di 4ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 febbraio 1915.

Nella *Gazzetta ufficiale del Regno* n. 17 del 22 gennaio 1915 è stato pubblicato il decreto 19 dicembre 1914 col quale viene indetto un concorso a posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 4ª classe.

Pertanto, il termine di *quaranta* giorni stabilito dall'articolo 3 del decreto stesso per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei prescritti documenti, e che deve decorrere dalla data della pubblicazione anzidetta, scade il giorno *3 marzo 1915.*

Il ministro — ZUPELLI.

N. **90.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Concorso a posti di disegnatori tecnici di 3ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 febbraio 1915.

Nella *gazzetta ufficiale* del Regno n. 30 del 4 corrente mese è stato pubblicato il decreto 19 dicembre 1914 col quale viene indetto un concorso a posti di disegnatori tecnici di 3ª classe.

Pertanto, il termine di *quaranta* giorni stabilito dall'articolo 3 del decreto stesso per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei prescritti documenti, e che deve decorrere dalla data della pubblicazione anzidetta, scade il giorno *16 marzo 1915.*

Il Ministro — ZUPPELLI.

N. **91.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi d'istruzione per gli allievi armaiuoli delle sezioni mitragliatrici.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 11 febbraio 1915.

Presso i reggimenti di fanteria e bersaglieri che costituiranno, o hanno già costituite, altre sezioni mitragliatrici mod. 1911 è già stato disposto per mezzo dei rispettivi comandi di corpo d'armata, che vi siano disponibili in alcuni due, in altri tre

soldati di professione armaiuoli od aggiustatori meccanici, possibilmente delle due ultime classi di leva, dai quali dovranno trarsi gli allievi armaiuoli occorrenti.

Per abilitare tali soldati al disimpegno delle loro speciali mansioni, il Ministero dispone che presso le fabbriche d'armi di Brescia e di Terni si svolgano corsi di istruzione, nelle epoche indicate dallo specchio che segue.

I comandi di corpo cureranno che il personale di cui si tratta, giunga a destinazione il giorno innanzi a quello fissato per l'inizio dei corsi, e trasmetteranno in tempo direttamente alle predette fabbriche d'armi, un elenco nominativo di tali militari dal quale risulti per ciascuno, nome, cognome, classe di leva, distretto militare, professione e luogo di provenienza.

Fabbrica d'armi	Durata dei corsi	Corpi che devono inviare i soldati	Corpi che devono prendere in aggregazione i soldati comandati ai corsi.
Brescia 1° Corso	Dal 21 febbraio al 31 marzo incluso	Regg. di fanteria e bersaglieri dei corpi d'armata II e IV. soldati N. 54	7° regg. bersaglieri
Brescia 2° Corso	dal 14 marzo al 3 aprile incluso	Regg. fanteria e bersaglieri dei corpi d'armata III, V, VI. soldati N. 42	
Terni 1° Corso	dal 21 febbraio al 13 marzo incluso	Regg. fanteria e bersaglieri dei corpi d'armata VIII, IX, X. soldati N. 37	Distaccamento 52° fanteria
Terni 2° Corso	dal 14 marzo al 3 aprile incluso	Regg. fanteria e bersaglieri dei corpi d'armata VII e XII. soldati N. 45	

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **92**. — SCUOLE MILITARI. — **Esame per l'ammissione nell'accademia militare per il 1° aprile 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 11 febbraio 1915.

In relazione al n. 5 del manifesto che fa seguito alla circolare n. 6 del corrente anno, si rende noto che la speciale commissione esaminatrice dei concorrenti per l'ammissione nell'accademia militare sarà composta come segue:

Presidente: colonnello del genio Maggiorotti cav. Leone Andrea, comandante in 2° dell'accademia militare.

Membri: professore nella R. università di Napoli Del Re cav. Alfonso; professore nell'accademia militare Vercelli dottor Francesco.

L'esame si svolgerà secondo le norme del regolamento per l'ammissione alle scuole ed ai collegi militari (edizione 22 aprile 1903), sul programma che fa seguito alla succitata circolare, e con le modalità per quanto riguarda il sub inizio e le varie sedi, indicate nello stesso n. 5 della menzionata circolare.

Per il trattamento spettante ai componenti la commissione, vige quanto fu disposto con l'ultimo comma della circolare n. 280 del 1909.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **93**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto 11 febbraio 1915, che richiama alle armi i militari in congedo illimitato delle classi 1887 e 1888, che prestarono servizio nella regia guardia di finanza.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato col regio decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visti gli articoli 1, 8, ultimo comma, e 9, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della regia guardia di finanza, approvato col regio decreto 26 novembre 1914, n. 1440;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi i militari di 1ª categoria delle classi 1887 e 1888, attualmente in congedo illimitato, di tutti i distretti del Regno, che prestarono servizio nel corpo della regia guardia di finanza.

Art. 2.

La chiamata dei detti militari avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal ministro della guerra, d'intesa con quello delle finanze.

Art. 3.

Il soccorso giornaliero per le famiglie bisognose dei militari suddetti, sarà concesso nella misura e con le norme stabilite col regio decreto 20 settembre 1914.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.
ZUPELLI.
DANEO.

N. **94.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato, delle classi 1887 e 1888, che prestarono servizio nel corpo della regia guardia di finanza.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 febbraio 1915.

1. In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto 11 febbraio corrente e previi accordi col Ministero delle finanze determino che siano richiamati alle armi il giorno *1° marzo p. v.*, tutti i militari di 1ª categoria, in congedo illimitato, delle classi 1887 e 1888, che prestarono servizio nel corpo della regia guardia di finanza ed assegnati alla forza in congedo della guardia stessa in base alle disposizioni della circolare n. 421 del 1912.

2. Il richiamo sarà effettuato mediante l'invio ai militari interessati della cartolina-precetto, che sarà spedita dai comandi dei centri di mobilitazione della regia guardia di finanza, con le norme stabilite dal capo 3° delle *Istruzioni riservate di mobilitazione*.

Il comando generale della regia guardia di finanza riferirà poi al Ministero della guerra (*Direzione generale leva e truppa*) come gli uffici e gli agenti postali abbiano prestato l'opera loro nella consegna delle cartoline-precetto e gli inconvenienti eventualmente verificatisi.

3 La presentazione dei richiamati si effettuerà presso i centri di mobilitazione della regia guardia di finanza.

I richiamati saranno vestiti ed equipaggiati presso i centri di mobilitazione ai quali si presenteranno e dai quali dovranno essere incorporati.

I richiamati che si trovano a risiedere in Tripolitania o in Cirenaica si presenteranno ai comandi di compagnia della regia guardia di Tripoli e Bengasi che li prenderanno in forza, dandone sollecitamente partecipazione ai distretti di leva interessati.

L'assegnazione dei richiamati avrà luogo in base alle particolari istruzioni che verranno impartite dal comando generale della regia guardia di finanza.

4. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata si osserveranno dai distretti e dai comandi della regia guardia di finanza, le disposizioni contenute nel capo XXXII del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dal R. decreto 25 febbraio 1894, e nel capo XXIII dell'istruzione complementare al regolamente stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare, avvertendo che la denunzia di diserzione, meno i casi previsti dai paragrafi 760 e 761 della citata istruzione complementare, dovrà avvenire col giorno 31 dicembre del corrente anno.

5. I richiamati, qualunque sia il grado di cui sono rivestiti, riceveranno, appena giunti a destinazione, l'indennità giornaliera di trasferta di L. 1.20 per il giorno della presentazione e per ogni altro giorno di viaggio. Coloro che avranno dovuto viaggiare sulle ferrovie, tramvie o linee di navigazione riceveranno pure il rimborso delle spese di trasporto, qualunque sia la distanza percorsa. *Perderanno il diritto alle indennità di trasferta, per il giorno della presentazione, i richiamati che si presenterano nelle ore pomeridiane del giorno stabilito o dopo senza che il ritardo sia giustificato.*

I richiamati che provengono da un comune diverso da quello ove ha sede il comando della R. guardia di finanza cui si presentano, se non esibiranno il *foglio di congedo* (o in mancanza di questo un *foglio di riconoscimento*), munito del *visto per la partenza*, del sindaco del comune da cui proven-

gono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del predetto comando e quindi riceveranno, sempre che si presentino nelle ore del mattino, l'indennità di trasferta di L. 1,20, soltanto pel giorno di presentazione, senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

Qualora i sindaci abbiano anticipato ai richiamati indennità che, per qualunque ragione, non competano, i comandi sopra indicati ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti a chi percepì l'indennità e, ove si trattasse di somma superiore, pel di più faranno oggetto di addebito ai richiamati.

6. Quei militari che non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, per infermità che impedisca, in modo assoluto, di compiere il viaggio, sono tenuti a giustificare tale impossibilità mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, da inviarsi al comando del distretto, ovvero a quello del rispettivo centro della regia guardia di finanza e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la detta fede medica dovrà essere rinnovata ogni 10 giorni.

7. Sono per ora dispensati dal rispondere alla presente chiamata, e purchè ne sia fatta domanda, nei modi prescritti, non oltre il giorno in cui i militari si presentano alle armi:

a) i militari che abbiano attualmente un fratello di 1ª categoria in servizio sotto le armi nel R. esercito, nella R. marina o nel corpo della R. guardia di finanza, *per fatto di leva*, cioè, esclusivamente ascritti alle classi 1893, 1894 o 1895. Tale dispensa non compete al richiamato se vi sia in famiglia un fratello che stia fruendo del beneficio del congedo provvisorio previsto dall'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento o di dispensa congenere a quella stabilita dalla presente lettera o dal successivo n. 8.

b) i militari che coprano presso le varie amministrazioni o stabilimenti, uno degli impieghi o delle posizioni enumerate negli articoli 1 e 10 del *Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi* approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374.

In una stessa famiglia non potrà concedersi più di una dispensa pel motivo indicato alla lettera *a*).

La dispensa potrà essere richiesta al comando del distretto, nel territorio del quale il militare risiede, ovvero a quello della regia guardia di finanza cui si presenta. Ad evitare postumi reclami, i comandi ora detti cureranno di far dare personale comunicazione ai richiamati, nel momento stesso che

si presentano, della facoltà di chiedere la dispensa pel motivo indicato dalla lettera *a*) e sospenderanno la incorporazione di quelli che dichiarino di trovarsi nelle condizioni per fruirne, in attesa della decisione sulla domanda, che dovrà dai comandi medesimi esser presa con la maggiore sollecitudine, previ gli accertamenti necessari.

I comandi di distretto decideranno sulle domande loro presentate, sospendendo, frattanto la presentazione del richiamato.

8. Se più fratelli fossero contemporaneamente richiamati si concederà, per ora, la dispensa a quello di essi che sarà designato dalla famiglia.

Tale dispensa non sarà concessa se altro fratello si trovi in congedo provvisorio a senso dell'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento o dispensato dal richiamo per motivo analogo a quello di cui alla lettera *a*) del precedente n. 7, o a quello previsto dal presente numero.

Anche la concessione di questa dispensa sarà fatta seguendo norme identiche a quelle stabilite per la dispensa prevista dalla lettera *a*) del precedente n. 7.

9. È per ora sospesa la presentazione alle armi dei richiamati che si trovino all'estero con regolare *nulla osta* della autorità militare.

10. Nessun'altra dispensa sarà concessa all'infuori di quelle indicate nei numeri 7 e 8 precedenti, come non sarà concesso alcun rinvio ad altra chiamata. Dovranno quindi considerarsi come non avvenute, e rimanere perciò senza risposta, tutte le domande che a tale oggetto fossero presentate.

Si avverte inoltre che ove durante la permanenza alle armi dei richiamati venga a cessare il motivo pel quale fu concessa la dispensa, il militare che la ottenne dovrà, entro la settimana successiva, presentarsi in servizio.

11. Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun comandante di centro di mobilitazione della regia guardia di finanza, trasmetterà al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo di quei militari che, senza giustificato motivo, non risposero alla chiamata, affinchè dai distretti stessi possa adempiersi a quanto è stabilito nei precitati capi del regolamento sul reclutamento e della relativa istruzione complementare.

Così pure, avvenuta la presentazione dei richiamati, i detti comandanti avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che,

sebbene non effettivi al centro cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al centro stesso.

Soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati.

12. Saranno concessi i soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati, secondo le norme stabilite dal capo V e seguenti della relativa *Istruzione*, che riguarda appunto la concessione dei soccorsi in caso di chiamata improvvisa, quali furono modificate dal R. decreto 20 settembre 1914 e dalle disposizioni emanate per l'esecuzione del R. decreto medesimo, con la *circolare n. 448 dello stesso anno.*

Ad ogni buon fine, sia i comandi di distretto, sia i comandi della regia guardia di finanza, nel fare ai sindaci le comunicazioni prescritte, avvertiranno loro che, per la concessione dei soccorsi alle famiglie dei richiamati di cui trattasi, dovranno attenersi alle disposizioni sopra accennate, ricordando loro in modo preciso che la misura del soccorso, da corrispondersi nei vari casi, è quella stabilita dal R. decreto suddetto che, a suo tempo, fu loro trasmesso.

In pari tempo rivolgeranno particolare raccomandazione ai sindaci stessi perchè spieghino agli impiegati incaricati che a suo tempo, dopo avvenuto il rinvio in congedo delle guardie di finanza richiamate, dovrà essere compilato un rendiconto a parte (mod. *E*) dei soccorsi pagati alle guardie suddette, non comprendendovi, cioè, richiamati di altre armi e corpi.

I comandi di distretto avranno cura poi, appena decorso il 20° giorno dal rinvio in congedo delle guardie di cui trattasi, di richiedere ai sindaci il rendiconto.

A rendere maggiormente sollecita la concessione del soccorso, sarà cura dei comandi della regia guardia di finanza di far interpellare i richiamati, non appena si presentano alle armi, per stabilire quali di essi si trovano nelle condizioni predette ed intendano di chiedere il soccorso. I comandi stessi segnaleranno quindi, d'urgenza, ai sindaci le richieste dei militari ammogliati o vedovi con prole, e di quelli celibi che dichiarino di avere i genitori di età superiore ai 60 anni e che vivano totalmente a carico dei richiamati stessi, acciocchè i sindaci possano, con tutta sollecitudine, assumere le necessarie informazioni e decidere in merito.

Questo Ministero raccomanda vivamente che le pratiche per la concessione dei soccorsi siano compiute con la maggior celerità e il maggiore interessamento. Ad evitare possibili di-

sparità di trattamento, si raccomanda pure a tutte le autorità interessate di tener ben presente e di applicare le disposizioni contenute nel primo alinea del n. 10 e nel n. 40 dell'*Istruzione* succitata.

Disposizioni amministrative.

13. Il comando generale della regia guardia di finanza comunicherà direttamente a quelli dipendenti le disposizioni per l'amministrazione, vestizione, armamento, ecc. dei richiamati.

14. La spesa dipendente dalla presente chiamata, sarà a completo carico del Ministero delle finanze.

Pertanto, i comandi di distretto e le altre autorità militari chiederanno il rimborso delle spese che eventualmente dovessero sostenere, per i richiamati di cui trattasi, al comando della regia guardia di finanza dal quale i richiamati sono stati incorporati.

Inoltre, i comandi di distretto trasmetteranno poi al Ministero della guerra (*Segretariato generale — Divisione ragioneria*), non oltre i due mesi dalla data di rinvio in congedo dei richiamati in paroia, un conto speciale delle somme spese per soccorsi alle famiglie bisognose delle guardie di finanza richiamate, acciocchè possa chiedersene il rimborso al Ministero delle finanze.

Nel detto conto dovrà essere fatto riferimento agli speciali rendiconti rilasciati dai comuni i quali però rimarranno a corredo delle ordinarie contabilità dei sussidi ai richiamati.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **95**. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti d'idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, cavalleria, genio e del corpo di commissariato che debbono esperimentare un nuovo giudizio agli effetti dell'avanzamento in servizio attivo permanente per l'anno 1914.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 12 febbraio 1915.

1. In conformità di quanto prescrive l'art. 3 del R. decreto 28 luglio 1913 n. 910 (circolare 330 del *giornale militare* 1913) i seguenti tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria e genio e del corpo di commissariato, da inscriversi sul quadro d'avanzamento dovranno partecipare ad una manovra con i quadri che si inizierà il giorno 24 c. m.

2. La manovra avrà la durata di 20 giorni.

3. Gli ufficiali generali, i tenenti colonnelli e gli altri ufficiali che dovranno prendere parte alla manovra saranno suddivisi come è indicato qui di seguito.

Direzione.

S. E. tenente generale Brusati Roberto, designato per il comando di un'armata in guerra.

Maggior generale Mossolin Evaristo, comandante l'8ª brigata di cavalleria.

Id. id. Venturi Giuseppe, comandante le truppe del genio Pavia.

Id. id Bertotti Emilio, comandante la brigata Modena.

Capitano d'amministrazione Calcina Gaetano, del comando della scuola di guerra.

Partito rosso.

Tenente generale Segato Luigi, a disposizione per ispezioni.

Maggior generale Raspi Alessandro, comandante la scuola di applicazione di fanteria.

Id. id. Goiran Antonio, comandante la 1ª brigata alpini.

TENENTI COLONNELLI.

Fanteria: Guida Giacinto, Gallotti Vincenzo, Ademollo Umberto, Giannazza Ettore, Bifano Luigi, Ponzio Vaglia Oscar, Taverna Carlo, Tallarigo Armando.

Cavalleria: Fazio Mario, Avenati Pietro.

Genio: Caroncini Antonio.

Partito azzurro.

Tenente generale Reisoli Ezio, comandante la divisione di Cuneo.

Maggiore generale Montuori Luca, comandante la scuola di guerra.

TENENTI COLONNELLI.

Fanteria: Corbolani Pietro, Galli Temistocle, Denina Carlo, Marchisio Giuseppe, Bonomi di Castania Alfredo, Gorresio Vincenzo.

Cavalleria: Schiffi Orio, Nejrone Mario.

Commissariato: De Silva Ernesto.

Alla direzione ed a ciascuno dei partiti sarà assegnato, secondo gli ordini del direttore della manovra, un ufficiale di stato maggiore od in servizio di stato maggiore, da scegliere fra quelli dei comandi dipendenti dagli ufficiali generali che prendono parte alla manovra. Potranno inoltre, se necessario, essere comandati anche gli aiutanti di campo dei comandanti di brigata che prendono parte alla manovra stessa.

4. La riunione degli ufficiali avrà luogo alle ore 10 del giorno 23 a Milano, al palazzo del comando militare (Via Brera, n. 15).

5. I tenenti colonnelli, al loro arrivo a Milano, troveranno al comando militare di stazione, le indicazioni relative ai rispettivi alloggi.

6. Durante la manovra si vestirà da tutti la piccola uniforme. Gli ufficiali interverranno senza cavalli e senza attendenti; questi saranno loro assegnati sul luogo di riunione. È fatta facoltà agli ufficiali generali di condur seco uno dei propri attendenti.

7. Agli ufficiali che parteciperanno alla manovra, provenienti da località diversa da quella nella quale ha luogo la manovra stessa, sono dovute le indennità previstedal capoverso *c)* del § 14 del regolamento per le indennità eventuali. Tali indennità e quelle relative al trasporto personale e del bagaglio, dal luogo di residenza a Milano e viceversa, saranno corrisposte dai corpi dai quali gli ufficiali sono amministrati.

8. Non si compileranno per gli ufficiali generali i rapporti personali di cui al n. 17 del regolamento per la compilazione delle note caratteristiche.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **96.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio. — Sessione normale del 1915** (1° gruppo). — **Disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 12 febbraio 1915.

In base alle prescrizioni del 2° comma dell'art. 9 della legge 8 giugno 1913 n. 601 ed al R. decreto n. 51 del 24 gennaio 1915 (circolari n. 269 del *giornale militare* dell'anno 1913 e n. 68 del *giornale militare* corrente anno), si comunicano le seguenti disposizioni esecutive per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle quattro armi

combattenti (non compresi quelli del ruolo speciale tecnico di artiglieria) preannuziati con la circolare del *giornale militare* n. 69 del 28 gennaio u. s.

AVVERTENZE GENERALI.

I comandi di corpo d'armata sono autorizzati a proporre al Ministero (Divisione stato maggiore) i soli passaggi da un gruppo ad un altro, che fossero suggeriti esclusivamente da motivi di salute debitamente accertati.

Le dichiarazioni di rinuncia agli esperimenti di idoneità all'avanzamento (compilate a senso della circolare n. 2 del *giornale militare* del 1910) dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) almeno 3 giorni prima dell'inizio degli esperimenti di ciascun gruppo.

La chiamata agli esperimenti dei capitani che attualmente si trovano in aspettativa s'intende subordinata alla condizione che gli interessati chiedano il richiamo in servizio per prendere parte agli esperimenti col rispettivo gruppo.

ESPERIMENTI.

1. Gli esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle quattro armi combattenti (non compresi quelli del ruolo speciale tecnico d'artiglieria) avranno luogo nel territorio dell'VIII corpo d'armata.

2 La commissione sperimentatrice sarà composta come segue:

Presidente:

Tenente generale Piacentini Settimio, comandante della divisione territoriale di Napoli.

Membri:

Maggiore generale Gentile Antonio, comandante truppe genio Spezia.

Maggiore generale Dabalà Francesco, comando artiglieria Firenze.

Maggiore generale De Raimondi Giovanni, a disposizione.

Maggiore generale Serra Teodorico, comandante brigata Alpi

Colonnello Chionetti Oreste, comandante lancieri Aosta (6°).

Colonnello Novelli Corrado, comandante 32° artiglieria campagna.

Colonnello Meomartini Pasquale, comandante 43° fanteria.
Colonnello Formentini Dante, comandante 21° fanteria.
Colonnello Romei Giovanni, comandante cavalleggeri Alessandria.
Colonnello Imoda Luigi, comandante 19° artiglieria campagna.
Tenente colonnello Aliquò Mazzei Pietro, del 3° reggimento genio.
Tenente colonnello Cugini Ottorino, del 4° reggimonto genio.

La prima riunione della commissione avrà luogo il giorno 22 corr. mese alle ore 10, presso il comando della divisione territoriale di Firenze. I comandi di corpo d'armata, nel segnalare quelli degli ufficiali dipendenti, facenti parte della suddetta commissione, che eventualmente si rendessero indisponibili, proporranno un ufficiale dello stesso grado ed arma per la sostituzione.

3. Gli ufficiali da esperimentare saranno divisi in gruppi.

Gli ufficiali del primo gruppo, i quali vengono qui di seguito indicati, si presenteranno al comando della divisione territoriale di Firenze, vestendo l'uniforme ordinaria, alle ore 16 del giorno 23 febbraio; l'esperimento per tale gruppo avrà inizio il 24 febbraio.

Il Ministero si riserva di comunicare la località e la data d'inizio degli esperimenti per i gruppi successivi, nonchè i nomi degli ufficiali assegnati a ciascuno di questi gruppi.

1° Gruppo.

Fanteria.

Casolari Achille.
Mamini Enrico.
Armani Ideo.
Ponzo Massimino.
Paoli Paolo.
Mattiozzi Giuseppe.
Bono Italo.
Cagnoni Aroldo.
Setti Fulvio.
Matteucci Rigoberto.
Pozzo Felice.
Delli Colli Saverio.
Calvi Guido.
Caruso Giosuè.
Garganico Rizzardo.
Rizzi Felice.
Pavan Luigi.
Rodriguez Raffaello.
Cagno Giuseppe.
Biili Federico.
Rigoni Angelo.

Cavalleria.

Sacchetti Aldo.
D'Oncieu de la Batie Alessandro.
Pasini Gaspare.
De Nobili Nicolao.
Biasoli Aldo.
Rangone Guido.
Capponi-Trenca Carlo.
Bonduri Giovanni.
Violini Marco.
Neri Giuseppe.
De Maria Odoardo.
Villa Camillo.
Tosti di Valminuta Luigi.
Radicati di Primeglio Vincenzo Alberto.
Barone Luigi.
Emo Capodilista Lionello.
Mazzucchelli Luigi.
De Gresti Carlo.
Crippa Giuseppe.
Maccario Giorgio.
Buccolini Ulderico.
Piella Paolo.
Gazelli di Rossana Calisto.
Fonseca Alessandro.
Berti Giorgio.
Comolli Riccardo.
Ulrich Emanuele.
Tavani Augusto
Bulgarini Alceo.
Tarditi Ernesto.
Pirandello Eduardo.
Avogadro di Collobiano Arborio Ferdinando.
Giannazzo di Pamparato Ottavio.

Artiglieria.

Racina Carlo.
Massa Demetrio.
Gaddi Gaddo.
Di Lorenzo Carlo.
Ruggiero Raffaele.
Bellacchi Tullo.
Lo Bianco Giov. Battista.
Torella Giuseppe.
Galli Gallo.
Zezza Pietro.
Luzzatti Ugo.
Epple Gustavo.
Beduschi Garibaldi.
Cantoni Carlo.
Notarbartolo Rodrigo.
Coltelli Leonida.
De Giuli Umberto.
Musso Carlo.
Fornoni Domenico.
Pettazzi Luigi.
Corazzi Giulio.
Siciliani Pantaleo.
Riggi Virginio.
Barbera Luigi.
Tornar Arturo
De Seigneux Giulio.
Paliacio di Suni Giuseppe.
Todesco Massimo.
Lanfranchi Giovanni.
Rossi Achille.
Castelli Gustavo.
Pianzola Giulio.
Dell'Oro Hermil Agostino.
Capuano Ettore.
Cassinis Luigi.
Gigante Carlo.
Bianco Alberto.
Bregoli Luigi.

Andreani Pietro.
Vassallo di Castiglione Emanuele.
Spanò Francesco.
Rolfo Oreste.
Bonacini Camillo.
Guidotti Guido.
Nobili Corrado.
Cassito Giovanni.
Guy Ferruccio.
Zoppi Enrico.
Mossotto Vittorio.
Olivieri Giuseppe.
Garetto Giacomo.
Dallari Primo.
Tarantola Prospero.
De Strobel Oreste.
Angelozzi Riccardo.
Gloria Amerigo.
Amej Giuseppe.
De Nobili Carlo.
Finzi Angelo.
Pappalardo Venerando.
Postiglione Tommaso.
Reggiani Ivone.
Balestro Francesco.
Saccani Aleandro.
Campana Giuseppe.
De Arcayne Camillo.
De Gennaro Roberto.
Baseggio Ottoniello.
Naldi Giulio.
Reali Tullio.
Gentilini Attilio.
Gunzi Alberto.
Moro Federico.
Arzani Annibale.
Collorà Luigi.
Magistri Angelo.
Archivolti Carlo.
Battacchi Costante.

Genio.

Uva Gaetano.
Segadelli Angelo.
Bardi Adelmo.
Cozzi Emilio.
Alonzo Nicola.
Gasparri Cesare.
Perlati Pietro.
Tamagnone Severino.
Bongiovanni Arturo.
Antonnicola Vincenzo.
Benotti Amedeo.
Pasi Guastavo.
Vino Francesco.

4. I capitani del genio che, a mente del 2° e 3° comma della lettera *B*) dell'art. 1° del sopracitato R. decreto, dovranno essere sottoposti alla prova tecnica, saranno sperimentati da una sottocommissione che si riunirà a seconda delle disposizioni che darà, per ogni gruppo, il presidente della commissione. La suddetta sottocommissione, sarà formata dal maggior generale e dai due tenenti colonnelli dell'arma del genio che già fanno parte della commissione, sperimentatrice.

5. Quelli fra i capitani sopra indicati, che, alla data stabilita per l'inizio degli esperimenti del rispettivo gruppo, si trovassero a far parte dei corpi stanziati in Libia in loca-

lità tuttora in stato di guerra o nell'Egeo, saranno dispensati dal partecitare agli esperimenti stessi in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 14 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

6. I capitani, chiamati agli esperimenti, che fanno parte dei corpi stanziati in Tripolitania, e così pure i capitani dei RR. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia italiana, saranno sottoposti agli esami nella rispettiva colonia. Secondo la facoltà concessagli dall'art. 3 del già citato regio decreto, il Ministero determina che, per tali capitani, la commissione sia nominata dai rispettivi comandanti delle truppe, valendosi del personale da loro dipendente.

7. Agli ufficiali che debbono recarsi in sede differente della propria, sarà corrisposta la indennità di trasferta di 1ª categoria per i giorni di viaggio e per i primi 15 giorni di permanenza nella sede temporanea, e quella di 2ª categoria per i successivi; e ciò in base alla facoltà consentita al Ministero dal § 55 del regolamento sulle indennità eventuali (R. decreto 3 agosto 1908, n. 547).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **97**. — CONCORSI. — **Marescialli delle compagnie di sussistenza ammessi al concorso per la nomina a sottotenente di sussistenza in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 12 febbraio 1905.

In seguito al concorso indetto con la circolare n. 4 del *giornale militare* corrente anno, questo Ministero ha determinato che i marescialli delle compagnie di sussistenza in servizio effettivo, siano ammessi al corso speciale che sarà istituito presso la direzione di commissariato del IX corpo d'armata.

Il direttore di commissariato del IX corpo d'armata, darà tutte le disposizioni necessarie per l'alloggiamento dei marescialli, per l'istruzione ed il funzionamento del corso, che avrà inizio il 1° marzo e avrà termine il 31 luglio 1915.

Le rispettive compagnie di sussistenza alle quali sono effettivi i marescialli ammessi al corso, disporranno che questi passino aggregati alla 9ª compagnia di sussistenza a datare dal 25 corrente.

Quelli facenti parte del corpo di occupazione della Libia o dell'Egeo, saranno fatti rimpatriare abbastanza in tempo, in

modo da passare aggregati all'anzidetta compagnia alla data di cui sopra.

1ª compagnia sussistenza, Cambise Bernardo.
1ª id. id., Benanni Antonio.
1ª id. id., Marchina Cesare.
1ª id. id., Colozza Domenico.
2ª id. id., Napolione Giuseppe.
2ª id. id., Politano Giovanni.
2ª id. id., Lepri Silvio.
3ª id. id., Centonza Mario.
5ª id. id., Gnudi Amalio.
6ª id. id., Valerio Amedeo.
6ª id. id., Conti Lorenzo.
7ª id. id., D'Attila Carmelo.
8ª id. id., Sciarelli Alberto.
9ª id. id., Pouget Ettore.
10ª id. id., Biscardi Giovanni.
10ª id. id., Lepore Armando.
12ª id. id. Auzalone Cataldo.
Governo Cirenaica, Raschellà Vincenzo.
Id. id., Di Cuonzo Domenico.
Id. id., Trentini Tommaso (1).
Id. id., Riccioni Giulio (1).
Id. id., Cavallaro Antonio (1).
Id. id., Santelli Augusto.

Il Ministro — ZUPELLI.

(1) Devono trasmettere copia dell'atto di nascita al Ministero - Direzione generale personale ufficiali - Divisione 2ª, a corredo dei documenti già inoltrati.

N. **98.** — CONCORSI — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Reclutamento di sottotenenti di amministrazione in servizio effettivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali) — 12 febbraio 1915.

A parziale modificazione della circolare n. 19 del *giornale militare* 1915, relativa al reclutamento dei sottotenenti d'amministrazione in servizio effettivo permanente, il Ministero,

tenuto conto che le nomine potranno aver luogo verso la fine del settembre p. v., determina che sia dato corso al più presto anche alle domande:

a) dei sottotenenti dei corpi amministrativi che alla data del 30 settembre p. v. non superino il 28° anno di età;

b) dei marescialli che alla data stessa non superino il 36° anno di età.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,15**

(4102) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 10ª — 1915 — 18 febbraio

1915 FEBBRAIO 17. - N. **99**. — SERVIZIO SANITARIO. — Decreto ministeriale relativo alla obbligatorietà della vaccinazione antitifica nell'esercito . . . . . *Pag.* 271

» » 17. - » **100**. — SERVIZIO SANITARIO. — Norme per la esecuzione della vaccinazione antitifica nell'esercito . . » 271

CIRCOLARE N. **99**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Decreto ministeriale relativo alla obbligatorietà della vaccinazione antitifica nell'esercito.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 17 febbraio 1915.

I MINISTRI DELL'INTERNO E DELLA GUERRA

Visto il decreto legge in data 3 gennaio 1915, n. 18, relativo alla vaccinazione antitifica per l'esercito e per la marina;

DECRETANO:

La vaccinazione antitifica è obbligatoria per i militari del R. esercito, nei termini e con le modalità che risultano dalle annesse norme.

Dato a Roma, li 17 febbraio 1915.

Il Ministro ZUPELLI. — *Il Ministro* SALANDRA.

N. **100**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per la esecuzione della vaccinazione antitifica nell' esercito.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 17 febbraio 1915.

1. La vaccinazione deve essere eseguita su tutti i componenti l'esercito.

Essa sarà facoltativa soltanto per gli ufficiali e sottufficiali e militari di truppa che abbiano compiuto i 45 anni; nel qual caso l'ufficiale medico dovrà accertarsi dell' integrità delle funzioni renali e cardiache.

Sarà fatta eccezione soltanto per quelle persone che il medico vaccinatore riconoscerà doversi per ragioni speciali dispensare — ad es. quelli che abbiano certamente già sofferto il tifo o che siano già stati vaccinati nell'anno; o quelli affetti da febbre o da malattia intercorrente (malaria, influenza, angina, enterite, bronchite, ecc.).

La presente dispensa viene inviata in numero doppio di esemplari del consueto a tutti i corpi.

2. Prima di iniziare la vaccinazione antitifica gli ufficiali medici dei corpi e reparti dovranno tenere una conferenza agli ufficiali combattenti, nella quale dopo avere sommariamente illustrate le perdite enormi che disgraziatamente si ebbero in tutte le campagne per le malattie infettive ed il tifo in ispecie, dimostrando quanto sia difficile nelle condizioni speciali in cui si trovano le truppe l'osservare tutte quelle misure e prescrizioni igieniche che sarebbero indispensabili per salvaguardarsi dalle infezioni, devono spiegare con parola semplice la necessità e l'importanza della vaccinazione stessa, i vantaggi che se ne ottengono portando a conoscenza quelli che si sono già ottenuti in Libia nelle nostre truppe, le quali volonterose si sono sottoposte alla vaccinazione, affinchè gli ufficiali stessi possano alla loro volta fare opera di efficace propaganda nelle truppe.

3. I comandi di corpo d'armata, allo scopo di conciliare le esigenze del servizio con quelle della vaccinazione, stabiliranno turni di vaccinazione fra i vari corpi e reparti o nell'interno di uno stesso corpo o reparto, tenendo però sempre presente che tra una vaccinazione e l'altra deve trascorrere un periodo di tempo fra i 7-10 giorni e mai superiore ai 10, e che la vaccinazione di tutte le truppe dovrà compiersi nel più breve spazio di tempo possibile.

Onde non interrompere la prima istruzione, la vaccinazione antitifica per le reclute sarà iniziata, salvo casi speciali, soltanto due mesi dopo il loro arrivo ai corpi avvertendo inoltre che dovrà essere trascorso un mese almeno dalla vaccinazione antivaiolosa.

4. Ai direttori di sanità è devoluta, dal lato tecnico, la sorveglianza e la responsabilità della vaccinazione.

5. La vaccinazione sarà eseguita nei vari presidi da ufficiali medici designati dai direttori di sanità i quali li sceglieranno fra quelli che già hanno acquistata la pratica della vaccinazione, o che per avere seguito corsi speciali pratici di batteriologia o di igiene danno sicuro affidamento della loro competenza.

6. Il vaccino sarà richiesto nella quantità occorrente dalle direzioni di sanità militare all'ispettorato di sanità militare, e dovrà essere conservato nella ghiacciaia presso la farmacia degli ospedali militari o in locali adatti al riparo dalla luce e dal calore nei presidii nei quali non esistono stabilimenti sanitari militari.

7. La vaccinazione antitifica consiste in tre successive ino-

culazioni di 1 cc. di vaccino, contenenti ognuno quantità diverse di germi del tifo uccisi.

Ad ogni iniezione può seguire una reazione locale (dolore, arrossamento, tumefazione) e una reazione generale (spossatezza, cefalea, talora febbre). Tutti questi fenomeni però scompaiono dopo 24-48 ore al massimo.

Le reazioni di regola sono minori nella 2ª iniezione e minori ancora nella 3ª.

Il vaccino è contenuto in fiale o di 1 cc. o di 10 cc.: le prime sono individuali, le seconde valgono per la vaccinazione di 10 persone.

Sopra ogni fiala è indicato con etichetta di diverso colore (bianco, rosso, verde) se si tratta del 1° o 2° o del 3° vaccino.

Prima dell'iniezione si deve agitare bene la fiala in modo da rendere perfettamente omogenea la sospensione batterica.

Il collo delle fiale deve essere sterilizzato con la tintura di iodio prima della rottura: e per le fiale di 10, si raccomanda di tenere inclinata sempre la fiala.

9. Le inoculazioni sottocutanee devono essere praticate con intervalli di 7-8 giorni l'una dall'altra (mai oltre i 10 giorni) il luogo di elezione è nella regione pettorale sulla linea emiclaveare, oppure nell'ipocondrio in alto.

Preferibilmente le vaccinazioni si dovrebbero fare: la 1ª nella regione sottoclaveare sinistra, la 2ª nella regione sottoclaveare destra e la 3ª o nell'ipocondrio sinistro o nella regione sottoclaveare dello stesso lato. Se vi sono ragioni speciali, le vaccinazioni si potranno anche applicare nella regione posteriore della spalla al margine interno del deltoide.

Si deve assolutamente evitare di penetrare con l'ago nel derma, sotto l'aponevrosi o nelle masse muscolari.

Il liquido deve essere iniettato lentamente e non si deve eseguire al più che un leggero massaggio.

10. La disinfezione della cute dovrà essere praticata scrupolosamente con la tintura di iodio e la sterilizzazione della siringa dovrà essere fatta con l'ebollizione.

11. L'ora più propizia per la vaccinazione è quella del pomeriggio, verso le ore 16, perchè così la reazione generale (cefalea, talora elevazione della temperatura) potrà avvenire nella notte ed essere quasi inavvertita.

12. La vaccinazione dovrà eseguirsi in un camerone senza mobilio possibilmente con due porte contrapposte, preparato in antecedenza, cioè ben pulito ed imbiancato a nuovo o accuratamente disinfettato.

Il locale deve essere convenientemente riscaldato e dovrà avere due tavoli dei quali l'uno servirà per quanto occorre alla *sterilizzazione del materiale di vaccinazione (recipienti per l'ebollizione delle siringhe e degli aghi, tintura di iodio* con pennello per la sterilizzazione del collo delle fialette, lampada ad alcool per la sterilizzazione delle pinze per il prelevamento degli aghi, cotone e garza sterile); e l'altro porterà quanto occorre per la disinfezione della parte ove si deve fare l'iniezione (tintura di iodio, una capsula nella quale versare la tintura stessa, un pennello per la disinfezione della cute).

13. Gli individui da vaccinare saranno riuniti e, chiamati da un sottufficiale, con apposito ruolino, saranno introdotti uno per volta da una delle porte nel locale di vaccinazione. Dovranno scoprire il tronco, passare prima innanzi al tavolo, ove la persona incaricata procederà alla disinfezione della cute con la tintura di iodio, e quindi innanzi al tavolo dell'ufficiale medico vaccinatore che eseguirà l'iniezione: usciranno poi per l'altra porta della sala, per essere lasciati immediatamente a riposo nella propria camerata.

14. Durante la notte tutti i vaccinati saranno oggetto di speciale sorveglianza da parte degli ufficiali medici dei corpi o del personale dell'infermeria. Nei casi nei quali eventualmente si destasse reazione generale grave con alta temperatura, ad altri antipiretici sarà preferibile la somministrazione di antipirina o fenacetina con chinino a dosi eguali.

Nelle prime ore del mattino susseguente alla vaccinazione, tutti i vaccinati saranno visitati dagli ufficiali medici dei corpi che prenderanno nota sui libretti personali delle reazioni locali e generali che possono essersi manifestate.

Tale visita individuale sarà ripetuta anche nel pomeriggio, cioè 24 ore dopo l'iniezione.

15. I vaccinati perciò dovranno sempre essere lasciati in riposo assoluto per 24 ore dalla vaccinazione, e saranno poi esentati ancora da qualsiasi servizio quelli che presentassero reazioni locali e generali fino a scomparsa delle medesime.

16. Le vaccinazioni antitifiche eseguite dovranno essere inserite nel libretto personale del soldato, indicando la data di ogni vaccinazione e specificando per ognuna di esse con la lettera R (reazione) se la reazione sia locale che generale fu nulla o di 1° grado, o di 2° grado, o di 3° grado, attenendosi ai seguenti criterii:

Reazione di 1° grado
- locale — leggero risentimento riferentesi più al dolore che ad altri sintomi obbiettivi.
- generale — temperatura inferiore ai 37,5° — nessun disturbo generale.

Reazione di 2° grado
- locale — lieve rossore e infiltrazione nella zona di inoculazione.
- generale — temperatura fra 37°,5 - 38°,5 — cefalea senso di spossatezza.

Reazione di 3° grado
- locale — dolore vivo — rossore e infiltrazione accentuata — risentimento glandolare.
- generale — temperatura superiore a 38°,5 — cefalea grave, vomito, senso di depressione.

Di tutte le vaccinazioni eseguite si terrà nota in un apposito registro, indicando la qualità del vaccino impiegato e le reazioni locali e generali: e non appena ultimata la vaccinazione del corpo o del reparto verrà inviato alla direzione di sanità militare uno stralcio riassuntivo, compilato come nello specchio seguente:

Numero dei vaccinati	Corpo o reparto — Forza	1ª vaccinazione li						2ª vaccinazione li						3ª vaccinazione li					
		Reazione locale			Reazione generale			Reazione locale			Reazione generale			Reazione locale			Reazione generale		
		I gr.	II gr.	III gr.	I gr.	II gr.	III gr.	I gr.	II gr.	III gr.	I gr.	II gr.	III gr.	I gr.	II gr.	III gr.	I gr.	II gr.	III gr.
	Ufficiali																		
	Sottufficiali																		
	Militari di truppa . .																		

N. B. Si è impiegato il vaccino. (Qualora venissero impiegati nello stesso corpo o reparto diversi vaccini, si dovranno fare specchi distinti per ognuno dei medesimi).

Sarà cura delle direzioni di sanità di riunire tali specchi e di trasmetterli all'ispettorato di sanità militare, dopo averne accertata la esattezza.

Il Ministro
ZUPELLI.

Il Ministro
SALANDRA.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(4113) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª — 1915 — 20 febbraio

1915 GENNAIO 10. - N. **101**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 64 col quale sono approvate varianti al regolamento per il personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli . . . . . *Pag.* 278

1915 FEBBRAIO 7. - » **102**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto, da convertirsi in legge, n. 94 del 7 febbraio 1915, col quale viene autorizzata una maggiore assegnazione di L. 170 milioni al Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915, allo scopo di provvedere ad ulteriori spese dipendenti dagli avvenimenti internazionali . . . . » 279

» 15. - » **103**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Buoni di introduzione, distribuzione o di cambio per servizio d'artiglieria in campagna . . » 280

» 15. - » **104**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Congegni, strumenti ed utensili per le officine di riparazione dei corpi. . . . . » 281

» 15. - » **105**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Modificazione al carro per feriti (II; 95), già trasformato per l'attacco a tre cavalli con l'aggiunta del coupè . . . . . » 284

» 15. - » **106**. — SERVIZIO SANITARIO. — Adozione della fialetta di tintura di iodo e della scatola di 5 fialette di tintura di iodo . . . . . » 281

» 15. - » **107**. — SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione dello specchio n. 26 — Caricamento del magazzino avanzato di materiale sanitario - sezione per corpo d'armata, e dello specchio n. 27 — Caricamento del magazzino avanzato di materiale sanitario - sezione doppia. » 282

» 16. - » **108**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazioni dei comuni alle truppe . . . . » 283

» 16. - » **109**. — CORRISPONDENZA POSTALE. — Corrispondenza diretta al Ministero della guerra ed agli uffici che hanno sede nel palazzo del Ministero stesso . . . . . » 288

» 18. - » **110**. — AVANZAMENTO. — Esperimenti dei marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente in base all'articolo 3 della legge 8 giugno 1913 n. 601. — Varianti alla composizione delle commissioni . . . . . » 284

18. - » **111**. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del pantalone corto di panno turchino per carabinieri reali . . . . . » 284

» 19. - » **112**. — AVANZAMENTO. — Esperimento di abilità e di coltura professionale destinato a costituire un elemento di giudizio per la promovibilità dei tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, artiglieria e genio compresi nei limiti di anzianità, per l'iscrizione sul quadro suppletivo d'avanzamento a scelta pel 1915. . » 298

1915 FEBBRAIO. - » **113**. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria artiglieria (ruolo combattente) e genio — Sessione annuale del 1915 — Varianti alle disposizioni esecutive . . . . . *Pag.* 301

» 19. - » **114**. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nella scuola militare per l'anno scolastico 1915-16. . . » 301

» 19. - » **115**. — SCUOLE MILITARI — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare » 301

» 19. - » **116**. — SCUOLE MILITARI — Concorso per ammissione alla scuola di guerra. . . . . » 302

CIRCOLARE N. **101**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 61 col quale sono approvate varianti al regolamento per il personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli.** — (Ispettorato ippico). — 10 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE III ECC. ECC., RE D'ITALIA

Vista la legge 9 aprile 1911, n. 306 per la riforma del ruolo organico del personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli;

Visto il Nostro decreto in data 12 luglio 1912, n. 1091, col quale viene approvato il regolamento per il personale civile tecnico predetto;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti al regolamento per il personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli:

Al primo comma dell'art. 19 *sostituire:*

« L'agente dev'essere persona che possegga quel complesso di attitudini tecniche e quelle doti di abilità pratica che si richiedono per dirigere le aziende agrarie dei depositi aventi a fine precipuo l'allevamento equino su vasta scala ».

Al primo capoverso dell'art. 21 *sostituire:*

« Titoli per il concorso sono: gli studi fatti e i punti in essi ottenuti, i servizi prestati e i lavori compiuti nelle aziende dei depositi, nonchè le eventuali pubblicazioni in materia agraria ».

All'art. 22 *sostituire:*

« La commissione giudicatrice è nominata dal Ministero ed è così composta:

a) l'ispettore o il vice ispettore del servizio ippico al Ministero della guerra — presidente;

b) un professore d'agraria nei RR. istituti tecnici o nelle R. scuole speciali o pratiche di agricoltura, o nelle RR. cattedre ambulanti — commissario;

c) un direttore di deposito allevamento cavalli — id.;

d) un vice direttore di deposito allevamento cavalli — id.;

e) un ufficiale superiore veterinario — id.; un primo segretario o segretario del Ministero della guerra disimpegna, senza voto, le funzioni di segretario ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

N. **102.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto, da convertirsi in legge, n. 91 del 7 febbraio 1915 col quale viene autorizzata una maggiore assegnazione di L. 170 milioni al Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915, allo scopo di provvedere ad ulteriori spese dipendenti dagli avvenimenti internazionali.** — (Segretariato generale). — 7 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, la quale proroga al secondo semestre dell'anno finanziario 1914-915 l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'anno stesso fino a quando non siano approvati per legge, fra i quali trovasi compreso quello della spesa per il Ministero della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione di lire centosettantamilioni (L. 170.000.000) da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915 allo scopo di provvedere a rifornimenti e lavori di carattere straordinario, nonchè al mantenimento della maggior forza sotto le armi e ad altre spese determinate dagli avvenimenti internazionali.

Con decreto del ministro del tesoro sarà fatto luogo alla ripartizione della indicata somma fra i vari capitoli dello stato di previsione predetto.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI

N. **103**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Buoni di introduzione, distribuzione o di cambio per servizio d'artiglieria in campagna.** — (Direzione generale d'artiglieria e genio). — 15 febbraio 1915.

Con riferimento a quanto prescrive il § 89 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna, testè pubblicato (Publicazione n. 142), questo Ministero interessa le amministrazioni cui compete, a richiedere al reclusorio militare in Gaeta i buoni d'introduzione, distribuzione o di cambio di cui è parola nel citato paragrafo.

I predetti buoni dovranno considerarsi, per la quantità da ciascuno ritenuta necessaria, facenti parte delle dotazioni di cancelleria di mobilitazione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **104.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Congegni, strumenti ed utensili per le officine di riparazione dei corpi.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 15 febbraio 1915.

Con riferimento al penultimo capoverso del n. 2 della circolare 473 del *giornale militare* del 1914, il Ministero avverte che, qualora le direzioni di artiglieria non potessero provvedere subito alla distribuzione dei materiali occorrenti per l'impianto delle officine di riparazione dei corpi, questi sono autorizzati ad acquistarli, al prezzo d'estimo, s'intende, dal capo armaiuolo richiamato temporaneamente in servizio, imputando la spesa al capitolo « materiali e stabilimenti d'artiglieria » (capitolo 68 per l'esercizio in corso) e richiedendone rimborso con rendiconto 80 R. A.

Occorrendo, in seguito, altri materiali o strumenti di costo limitato per riparazioni speciali, i corpi potranno anche eseguirne la provvista, imputando la spesa nel modo stabilito dal n. 6 della circolare predetta.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **105.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Modificazione al carro per feriti (II; 95), già trasformato per l'attacco a tre cavalli con l'aggiunta del coupé.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 15 febbraio 1915.

Il Ministero sentito il parere del competente ufficio del materiale sanitario, ha determinato di modificare i carri per feriti (II; 95) in modo che nel cassetto sedile vi si possano allogare tre cassette per medicinali.

Le varianti da apportarsi al cassetto sedile e il sunto descrittivo delle cassette (con annessa tavola di disegno) verranno pubblicate in un foglio d'ordine per l'artiglieria.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **106.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Adozione della fialetta di tintura di iodo e della scatola di cinque fialette di tintura di iodo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 febbraio 1915.

Sono state adottate:

1. Una fialetta di tintura di iodo (chiusa in astuccio di cartone) da distribuirsi col pacchetto da medicazione modello 1908, al quale viene unita ed assicurata.

2. Una scatola di cinque fialette di tintura di iodo essegnata ad alcune unità collettive e sanitarie.

Le fialette e le scatole di fialette sono di esclusiva preparazione della farmacia centrale militare, la quale ha già in corso di allestimento quelle occorrenti per la prima distribuzione, che ne farà ai corpi, direzioni, ecc. nel marzo venturo, indicando loro il modo di assicurare la fialetta ai pacchetti da medicazione.

Per l'allogamento delle scatole di cinque fialette nelle unità collettive e sanitarie saranno date disposizioni dai comandi di corpo d'armata.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **107.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Pubblicazione dello specchio n. 26 — Caricamento del magazzino avanzato di materiale sanitario — sezione per corpo d'armata — e dello specchio n. 27 — Caricamento del magazzino avanzato di materiale sanitario — sezione doppia.** — (Direzione servizi logistici ed amministrativi). — 15 febbraio 1915.

Con la data gennaio 1915 sono stati pubblicati gli specchi di caricamento n. 26 e 27 relativi al caricamento del magazzino avanzato di materiale sanitario — sezione per corpo d'armata (specchio n. 26) e sezione doppia (specchio n, 27).

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari provvederà per la distribuzione gratuita dei predetti specchi ai comandi ed uffici sottoindicati nella quantità per ognuno segnata:

Al comando del corpo di stato maggiore . . .	copie n.	12
Ad ogni comando di corpo d'armata	» »	1
Ad ogni comando di divisione territoriale . .	» »	1
All'ispettorato di sanità militare	» »	3
Ad ogni direzione di sanità militare	» »	1
Ad ogni ospedale militare	» »	2
Alla farmacia centrale militare	» »	5
Alla scuola d'applicazione di sanità militare. .	» »	3

Gli ospedali che hanno in carico i magazzini avanzati richiederanno direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari le copie ad essi occorrenti in ragione di cinque per ognuno dei depositi in carico.

Fatta la distribuzione le copie esuberanti saranno tenute in

deposito dal menzionato ufficio di personali militari per eventuali richieste ed in attesa di successive disposizioni.

Colla pubblicazione dei predetti specchi numeri 26 e 27 resta abolito lo specchio n. 19 « Indice alfabetico e tabelle di disposizioni degli oggetti componenti il caricamento regolamentare del deposito avanzato di materiale sanitario edizione 1902 ».

Tutte le copie del predetto specchio n. 19, ora esistenti saranno distrutte.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 108. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Somministrazioni dei comuni alle truppe.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 febbraio 1915.

Nell'elenco dei comuni del territorio veneto e mantovano, di cui all'allegato *G* della istruzione per l'esecuzione del R. decreto 26 marzo 1899, n. 155 (*atto* 104 del 1899) deve aggiungersi il comune di Maniago (Udine), nel quale il reddito medio mensile di una camera abitabile, fornita di mobili, raggiunge le lire otto.

Quindi d'ora innanzi saranno corrisposti al comune di Maniago per gli alloggi completi, che eventualmente fornirà agli ufficiali, i compensi stabiliti dall'allegato *E* alla istruzione, pei comuni del territorio veneto e mantovano ascritti alla prima classe.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 109. — CORRISPONDENZA POSTALE. — **Corrispondenza diretta al Ministero della guerra ed agli uffici che hanno sede nel palazzo del Ministero stesso.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 16 febbraio 1915.

A richiesta del Ministero delle poste e dei telegrafi si richiamano le amministrazioni militari alla stretta osservanza della circolare n. 270, inserta nel *giornale militare* del 1910, per la quale, su tutta la corrispondenza diretta tanto al Ministero della guerra quanto agli uffici che hanno sede nel palazzo del Ministero stesso, all'indirizzo « Roma » dev'essere sempre aggiunta l'indicazione: *Succursale n. 13.*

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **110.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti dei marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente in base all'art. 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601. — Varianti alla composizione delle commissioni.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 febbraio 1915.

A parziale modificazione della circolare n. 72 del 28 gennaio 1915 si comunicano le seguenti varianti nella composizione delle commissioni esperimentatrici:

il colonnello Santangelo cav. Felice, comandante il 69° fanteria è sostituito dal colonnello Porta cav. Felice, comandante del 3° reggimento bersaglieri.

il colonnello d'artiglieria Pistoj cav. Gio. Battista, direttore d'artiglieria di Roma, è sostituito dal colonnello comandante il 1° artiglieria fortezza, Bondi cav. Aurelio;

il colonnello del genio Maggiorotti cav. Andrea, comandante in 2° dell'accademia militare è sostituito dal maggiore del 6° genio, Gelmi cav. Giulio;

ed il maggiore della direzione d'artiglieria della Maddalena, Gagliani cav. Pasquale è sostituito dal maggiore del 2° artiglieria da fortezza, Castellani cav. Flaminio.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **111.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del pantalone corto di panno turchino per carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 febbraio 1915.

Il Ministero ha determinato di adottare pei carabinieri a piedi un nuovo pantalone corto di panno turchino, da indossare nelle circostanze in cui è prescritto di portare il pantalone entro il gambaletto degli stivaletti.

Il nuovo pantalone, con bande o con pistagne, è identico a quello descritto nella circolare 211-1900: ha però i gambali più corti e di forma rientrante al fondo, in modo da potere essere indossati e legati convenientemente sotto i gambali degli stivaletti. All'estremità inferiore di ogni gambale, dal lato interno, per un tratto di circa mm. 40 a 45, è lasciata un'apertura (sparato) i cui lembi sono piegati ad orlo; all'unione di detta apertura è praticata una forte cucitura trasversale, di rinforzo, della lunghezza di circa mm. 20.

I due gambali del pantalone terminano al fondo con due striscie raddoppiate di tela di cotone nera lucida, aperte lateralmente in continuazione dello sparato, e fornite di legacci, costituiti da due nastri di cotone nero.

La costruzione dei pantaloni corti dovrà essere limitata alla prima vestizione, essendo preferibile ridurre in seguito quelli lunghi usati, secondo apposito conto che fa seguito alla presente, e sostituire questi con pantaloni nuovi.

Tanto il pantalone corto, quanto quelli di panno turchino per carabinieri a piedi ed a cavallo, descritti nella citata circolare 211-1900, nonchè i pantaloni di panno bigio da carabinieri a cavallo, descritti nell'*Atto* 44-1907, da costruirsi d'ora in poi, dovranno avere nelle tasche un secondo sottopanno e nella cintura un gangherello, con relativa maglietta, e sei bottoni a pressione per le bretelle, in luogo dei bottoni mezzani d'osso nero; gli sparati anteriori ed il fondo dei gambali saranno foderati con tela di cotone nera lucida, alta m. 0,87, in luogo della tela di cotone color grigio; le linguette saranno foderate di panno e munite di fibbie con spranghetta mobile, senza ardiglione. In fondo, i gambali dei pantaloni lunghi saranno ripiegati per formare un risvolto di mm. 20 a 25. È tolto l'orlo alla cintura, che dovrà invece essere rinforzata con tela di cotone basino color greggio.

Pei pantaloni corti e per quelli lunghi di panno turchino per carabinieri a piedi, sono stabilite *otto taglie* e *quattro grossezze* per ciascuna taglia; i pantaloni di panno turchino per carabinieri a cavallo, saranno allestiti in *sette* taglie e *tre* grossezze per ogni taglia; i pantaloni di panno bigio, saranno ripartiti in *sei* taglie, suddivise in *tre* grossezze per taglia.

Coi pantaloni lunghi, i carabinieri faranno uso degli stivaletti di cui al n. 163 della categoria I (sezione *A*), coi quali quelli a cavallo porteranno gli speroni di cui al n. 190, mentre coi pantaloni corti i carabinieri a piedi useranno gli stivaletti a gambaletto di cui al n. 153 ed i brigadieri e vice brigadieri quelli di cui al n. 191.

Coi pantaloni corti di panno bigio, i carabinieri a cavallo useranno gli stivaletti indicati al numero categorico 3202 ed i brigadieri e vice brigadieri quelli di cui al numero categorico 193, i gambali di cui al numero categorico 78, e gli speroni alla scudiera di cui al n. 190.

I marescialli a piedi porteranno coi pantaloni corti gli stivaletti a gambaletto di cui al n. 192; e quelli a cavallo gli stiva-

letti di cui al n. 194; con i pantaloni lunghi, gli stivalini indicati al categorico 163.

Sono aboliti gli stivaletti da carabinieri a piedi (n. 1169 *categorico), descritti nell'Atto 44 del giornale militare, 1907.*

I modelli (*patrons*) occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno bigio e turchino per carabinieri a cavallo, dei pantaloni di panno turchino per carabinieri a piedi (corti di nuova adozione, e lunghi modificati), saranno spediti alle legioni interessate dall'Opificio militare vestiario ed equipaggiamento, insieme ai campioni, tavole grafiche, ecc.

Per la riduzione dei pantaloni usati di panno turchino, lunghi, da carabinieri a piedi, in pantaloni corti, si provvederà accorciando e restringendo i gambali in fondo ed applicandovi delle striscie di tela nero-lucida coi relativi legacci, secondo il seguente:

CONTO DI RIDUZIONE *dei pantaloni lunghi di panno turchino in pantaloni corti da carabinieri a piedi.*

Indicazione delle materie occorrenti	Quantità	Prezzo parziale	Importo	Annotazioni
Tela di cotone nera lucida alta m. 0,87 . . . . . m.	0,13	0 70	0 091	Quando non riesca agevole somministrare la tela occorrente, questa potrà essere provvista dal sarto, conteggiando il compenso della mano d'opera in L. 0,60.
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) L.			0 509	
Prezzo di costo . . . »			0 60	

(1) Nella fornitura sono compresi m. 1,64 di nastro di cotone nero e la seta per le cuciture esterne.

Al Nomenclatore del Materiale dei Servizi Amministrativi, Categoria I, Sezione *E*, sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

1155. Pantaloni corti di panno bigio con bande da carabinieri a cavallo: 11,80. *Variante.*

1156. Pantaloni corti di panno bigio con pistagne da carabinieri e cavallo: 10,40. *Variante.*

1157. Pantaloni lunghi di panno turchino con bande da carabinieri a cavallo: 17,60. *Variante.*

1159. Pantaloni lunghi di panno turchino con pistagne da carabinieri a cavallo: 15,80. *Variante.*

1169. Stivaletti da carabinieri a piedi: 11,00. *Abolito.*

1174. Pantaloni corti di panno turchino con bande da carabinieri a piedi: 15,00. *Aggiunto.*

1175. Pantaloni corti di panno turchino con pistagne da carabinieri a piedi: 14,00. *Aggiunto.*

I pantaloni attualmente esistenti in magazzino prenderanno la suddivisione delle taglie corrispondenti alle nuove misure nella forma seguente:

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni corti di panno bigio con bande e con pistagne da carabinieri a cavallo.*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza		Metà larghezza				Altezza della cintura	
		Parte esterna dalla cintura al fondo	Interna dall'inforcatura al fondo	Della cintura	Alla coscia parte sinistra	Al ginocchio	Al fondo	davanti	dietro
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	1	1040	745	500	420	205	155	90	50
	2	1040	750	470	410	195	150	90	50
	3	1040	755	450	400	185	145	90	50
2	1	1010	720	490	415	200	155	90	50
	2	1010	725	460	405	190	150	90	50
	3	1010	730	440	395	180	145	90	50
3	1	980	695	480	410	195	150	90	50
	2	980	700	450	400	190	150	90	50
	3	980	705	430	390	180	145	90	50
4	1	960	680	470	400	190	150	90	50
	2	960	685	440	390	185	150	90	50
	3	960	690	420	385	175	145	90	50
5	1	940	660	460	395	185	150	90	50
	2	940	665	430	385	180	150	90	50
	3	940	670	410	380	175	145	90	50
6	1	920	645	450	390	180	145	90	50
	2	920	650	420	380	175	145	90	50
	3	920	655	400	370	170	140	90	50

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni corti di panno bigio con bande e con pistagne da carabinieri a cavallo.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Con bande — Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Con bande — Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Da costruirsi su 100	Con pistagne — Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Con pistagne — Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
	1	1	1,25	1,25	—	—	—	
1 . . .	2	2	1,20	2,40	2	1,20	2,40	
	3	2	1,16	2,32	3	1,16	3,48	
	1	1	1,19	1,19	—	—	—	
2 . . .	2	7	1,16	8,12	5	1,16	5,80	
	3	7	1,13	7,91	10	1,13	11,30	
	1	2	1,15	2,30	—	—	—	
3 . . .	2	14	1,12	15,68	10	1,12	11,20	
	3	14	1,09	15,26	20	1,09	21,80	
	1	2	1,12	2,24	—	—	—	
4 . . .	2	14	1,09	15,26	10	1,09	10,90	
	3	14	1,06	14,84	20	1,06	21,20	
	1	2	1,07	2,14	—	—	—	
5 . . .	2	7	1,05	7,35	5	1,05	5,25	
	3	6	1,03	6,18	10	1,03	10,30	
	1	1	1,04	1,04	—	—	—	
6 . . .	2	2	1,02	2,04	2	1,02	2,04	
	3	2	1,00	2,00	3	1,00	3,00	
Totali		100		109,52	100		108,67	
Media				1,095			1,086	

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni lunghi di panno turchino con bande e con pistagne da carabinieri a cavallo.*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza		Metà larghezza				Altezza della cintura	
		Parte esterna dalla cintura al fondo	Interna dall'inforcatura al fondo	Della cintura	Alla coscia parte sinistra	Al ginocchio	Al fondo	Davanti	Dietro
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1.	1	1190	915	500	365	270	250		
	2	1190	920	470	360	265	250		
	3	1190	925	450	355	260	245		
2.	1	1170	900	490	360	265	245		
	2	1170	905	460	355	260	245		
	3	1170	910	440	350	255	240		
3.	1	1150	885	480	355	260	240		
	2	1150	890	450	350	255	240		
	3	1150	895	430	345	250	235		
4.	1	1130	870	470	350	255	235		
	2	1130	875	440	345	250	235	90	50
	3	1130	880	420	340	245	230		
5.	1	1110	855	460	345	250	235		
	2	1110	860	430	340	245	235		
	3	1110	865	410	335	240	230		
6.	1	1090	840	450	340	245	230		
	2	1090	845	420	335	240	230		
	3	1090	850	400	330	235	225		
7.	1	1070	825	440	335	245	230		
	2	1070	830	410	330	240	230		
	3	1070	835	390	325	235	225		

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni lunghi di panno turchino con bande e con pistagne da carabinieri a cavallo.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Con bande: Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Con bande: Quantità per ogni taglia	Da costruirsi su 100	Con pistagne: Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Con pistagne: Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
	1	1	1,24	1,24	—	—	—	
1. . .	2	2	1,22	2,44	2	1,22	2,44	
	3	2	1,22	2,44	3	1,22	3,66	
	1	1	1,21	1,21	—	—	—	
2. . .	2	7	1,20	8,40	5	1,20	6,00	
	3	7	1,18	8,26	10	1,18	11,80	
	1	2	1,19	2,38	—	—	—	
3. . .	2	7	1,16	8,12	5	1,16	5,80	
	3	6	1,13	6,78	10	1,13	11,30	
	1	2	1,17	2,34	—	—	—	
4. . .	2	14	1,11	15,54	12	1,11	13,32	
	3	14	1,10	15,40	18	1,10	19,80	
	1	2	1,12	2,24	—	—	—	
5. . .	2	7	1,09	7,63	5	1,09	5,45	
	3	6	1,07	6,42	10	1,07	10,70	
	1	1	1,10	1,10	—	—	—	
6. . .	2	7	1,06	7,42	5	1,06	5,30	
	3	7	1,04	7,28	10	1,04	10,40	
	1	1	1,08	1,08	—	—	—	
7. . .	2	3	1,04	3,12	2	1,04	2,08	
	3	1	1,02	1,02	3	1,02	3,06	
Totali . .		100		111,86	100		111,11	
Medie . .				1,118			1,11	

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni corti di panno turchino con bande e con pistagne da carabinieri a piedi.*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza		Metà larghezza				Altezza della cintura		Altezza del gambaletto
		Parte esterna dalla cintura al gambaletto	Interna dall'inforcatura al gambaletto	Della cintura	Alla coscia parte sinistra	Al ginocchio	Al fondo del gambaletto	Davanti	Dietro	
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	1	1070	790	530	385	290	160			
	2	1070	795	500	380	285	155			
	3	1070	800	480	375	280	150			
	4	1070	805	460	370	275	145			
2	1	1050	775	520	380	285	160			
	2	1050	780	490	375	280	155			
	3	1050	785	470	370	275	150			
	4	1050	790	450	365	270	145			
3	1	1030	760	510	375	285	160			
	2	1030	765	480	370	280	155			
	3	1030	770	460	365	275	150			
	4	1030	775	440	360	270	145			
4	1	1010	745	500	370	280	155			
	2	1010	750	470	365	275	150			
	3	1010	755	450	360	270	145			
	4	1010	760	430	355	265	140			
5	1	990	730	490	365	275	155	90	50	80
	2	990	735	460	360	270	150			
	3	990	740	440	355	265	145			
	4	990	745	420	350	265	140			
6	1	970	715	480	360	270	155			
	2	970	720	450	355	270	150			
	3	970	725	430	350	265	145			
	4	970	730	410	345	260	140			
7	1	950	700	470	355	265	150			
	2	950	705	440	350	265	145			
	3	950	710	420	345	260	140			
	4	950	715	400	340	255	140			
8	1	930	685	460	350	260	150			
	2	930	690	430	345	260	145			
	3	980	695	410	340	255	140			
	4	930	700	390	335	250	140			

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione di pantaloni corti di panno turchino con bande e con pistagne da carabinieri a piedi.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Con bande — Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Da costruirsi su 100	Con pistagne — Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1	1	1	1,16	1,16	—	—	—	
	2	1	1,15	1,15	1	1,15	1,15	
	3	2	1,12	2,24	1	1,12	1,12	
	4	1	1,09	1,09	3	1,09	3,27	
2	1	1	1,14	1,14	—	—	—	
	2	4	1,13	4,52	1	1,13	1,13	
	3	7	1,09	7,63	5	1,09	5,45	
	4	3	1,07	3,21	9	1,07	9,63	
3	1	1	1,11	1,11	—	—	—	
	2	4	1,07	4,28	1	1,07	1,07	
	3	6	1,05	6,30	5	1,05	5,25	
	4	4	1,04	4,16	9	1,04	9,36	
4	1	1	1,09	1,09	—	—	—	
	2	8	1,05	8,40	1	1,05	1,05	
	3	14	1,03	14,42	10	1,03	10,30	
	4	7	1,02	7,14	19	1,02	19,38	
5	1	1	1,05	1,05	—	—	—	
	2	3	1,02	3,06	1	1,02	1,02	
	3	8	1,01	8,08	5	1,01	5,05	
	4	3	1,00	3,00	9	1,00	9,00	
6	1	1	1,01	1,01	—	—	—	
	2	2	0,99	1,98	1	0,99	0,99	
	3	5	0,98	4,90	3	0,98	2,94	
	4	2	0,97	1,94	6	0,97	5,82	
7	1	1	0,98	0,98	—	—	—	
	2	2	0,97	1,94	1	0,97	0,97	
	3	3	0,95	2,85	2	0,95	1,90	
	4	1	0,94	0,94	4	0,94	3,76	
8	1	1	0,95	0,95	—	—	—	
	2	1	0,93	0,93	1	0,93	0,93	
	3	1	0,92	0,92	1	0,92	0,92	
	4	—	—		1	0,90	0,90	
Totali. . .		100		103,57	100		102,36	
Medie. . .				1,035			1,023	

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni lunghi di panno turchino con bande e con pistagne da carabinieri a piedi.*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza		Metà larghezza				Altezza della cintura	
		Parte esterna dalla cintura al fondo	Interna dall'inforcatura al fondo	Della cintura	Alla coscia parte sinistra	Al ginocchio	Al fondo	Davanti	Dietro
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	1	1150	865	530	380	290	250		
	2	1150	870	500	375	285	250		
	3	1150	875	480	370	280	245		
	4	1150	880	460	365	275	245		
2	1	1130	850	520	375	285	245		
	2	1130	855	490	370	280	245		
	3	1130	860	470	365	275	240		
	4	1130	865	450	360	270	240		
3	1	1110	835	510	370	285	245		
	2	1110	840	480	365	280	245		
	3	1110	845	460	360	275	240		
	4	1110	850	440	355	270	240		
4	1	1090	820	500	365	280	240		
	2	1090	825	470	360	275	240		
	3	1090	830	450	355	270	235		
	4	1090	835	430	350	265	235	90	50
5	1	1070	805	490	360	275	240		
	2	1070	810	460	355	270	240		
	3	1070	815	440	350	265	235		
	4	1070	820	420	345	265	235		
6	1	1050	790	480	355	270	235		
	2	1050	795	450	350	270	235		
	3	1050	800	430	345	265	230		
	4	1050	805	410	340	260	230		
7	1	1030	775	470	350	265	235		
	2	1030	780	440	345	265	235		
	3	1030	785	420	340	260	230		
	4	1030	790	400	335	255	230		
8	1	1010	765	460	345	260	230		
	2	1010	770	430	340	260	230		
	3	1010	775	410	335	255	225		
	4	1010	780	390	330	250	225		

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni lunghi di panno turchino con bande e con pistagne da carabinieri a piedi.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Con bande — Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Da costruirsi su 100	Con pistagne — Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1	1	1	1,26	1,26	—	—	—	
	2	1	1,25	1,25	1	1,25	1,25	
	3	2	1,22	2,44	1	1,22	1,22	
	4	1	1,20	1,20	3	1,20	3,60	
2	1	1	1,24	1,24	—	—	—	
	2	4	1,20	4,80	1	1,20	1,20	
	3	7	1,16	8,12	5	1,16	5,80	
	4	3	1,16	3,48	9	1,16	10,44	
3	1	1	1,22	1,22	—	—	—	
	2	4	1,18	4,72	1	1,18	1,18	
	3	6	1,16	6.96	5	1,16	5,80	
	4	4	1,14	4,56	9	1,14	10,26	
4	1	1	1,16	1,16	—	—	—	
	2	8	1,14	9,12	1	1,14	1,14	
	3	14	1,12	15,68	10	1,12	11,20	
	4	7	1,12	7,84	19	1,12	21,28	
5	1	1	1,14	1,14	—	—	—	
	2	3	1,11	3,33	1	1,11	1.11	
	3	8	1,10	8,80	5	1,10	5,50	
	4	3	1,10	3,30	9	1,10	9,90	
6	1	1	1,10	1,10	—	—	—	
	2	2	1,09	2,18	1	1,09	1,09	
	3	5	1,08	5,40	3	1,08	3,24	
	4	2	1,08	2,16	6	1,08	6,48	
7	1	1	1,07	1,07	—	—	—	
	2	2	1,06	2,12	1	1,06	1,06	
	3	3	1,06	3,18	2	1,06	2,12	
	4	1	1,06	1,06	4	1,06	4,24	
8	1	1	1,04	1,04	—	—	—	
	2	1	1,04	1,04	1	1,04	1,04	
	3	1	1,03	1,03	1	1,03	1,03	
	4	—	—	—	1	1,03	1,03	
Totali		100		113,00	100		112,21	
Medie				1,13			1,12	

CONTI DI COSTRUZIONE

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Prezzo parziale	Corti di panno bigio da carabiniere a cavallo			
			con bande		con pista	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno biglio per vestiario da truppa, alto m. 1.30 .	m.	7,00	1,095	7,665	1,086	7,6
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1.40.	»	11,00	0,120	1,320	0,025	0,2
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m 1.48 .	»	10,00	—	—	—	—
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0.62	»	0,50	1,130	0,565	1,130	0,5
Tela di cotone nera lucida, alta m. 0.87	»	0,70	0,050	0,035	0,050	0,0
Sottopiedi per pantaloni.	P.	0,28	—	—	—	—
Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni %	N.	3,50	—	—	—	—
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	L.	—	—	2,215 (1)	—	1,9 (1)
Prezzo di costo . . . . . L.				11,800		10,2
Prezzo di conteggio . . . »				11,80		10,2

(1) Nella fornitura sono compresi: 6 bottoni grandi a pressione di metallo verniciato nero con spranghetta mobile e senz'ardiglione, 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a 2 tone per quelle interne.
(2) Come nella nota (1) senza nastro di lino turchino.
(3) Come alla nota (2) con quattro rinforzi di pelle.
(4) Come nella nota (1) con m. 1,65 di nastro di lino color nero, alto mm. 15.

dei pantaloni vari da carabinieri.

Di panno turchino												
con bande						con pistagne						*Annotazioni*
da carabinieri a piedi				lunghi da carabinieri a cavallo		da carabinieri a piedi				lunghi da carabinieri a cavallo		
(lunghi)		(corti)				(lunghi)		(corti)				
Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
[illegible]	[illegible] 1,430	1,035	14,385	1,118	12,298	1,120	12,320	1,023	14,253	1,110	12,210	
[illegible]	[illegible] 0,330	0,076	0,760	0,135	1,350	0,027	0,270	0,025	0,250	0,028	0,280	
[illegible]	[illegible] 0,565	1,130	0,565	1,130	0,565	1,130	0,565	1,130	0,565	1,130	0,565	
[illegible]	[illegible] 0,070	0,180	0,126	0,100	0,070	0,100	0,070	0,180	0,126	0,100	0,070	
—	—	—	—	1	0,280	—	—	—	—	1	0,280	
—	—	—	—	8	0,280	—	—	—	—	8	0,280	
—	[illegible] 2,100 (2)	—	2,450 (4)	—	2,700 (3)	—	1,750 (2)	—	1,800 (4)	—	2,100 (3)	
	[illegible] 15,995		14,986		17,543		14,975		13,994		15,785	
	15,00		15,00		17,60		15,00		14,00		15,80	

retelle, un gangherello di ferro pure verniciato nero con rispettiva maglietta, una fibbia di metallo n. 1,35 di nastro di lino turchino, alto mm. 10 a 15, il refe di seta per le cuciture esterne e di co-

IL MINISTRO
ZUPELLI.

N. **112.** — AVANZAMENTO. — **Esperimento di abilità e di coltura professionale destinato a costituire un elemento di giudizio per la promovibilità dei tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, artiglieria e genio, compresi nei limiti di anzianità, per l'iscrizione sul quadro suppletivo d'avanzamento a scelta pel 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 19 febbraio 1915.

1. In conformità di quanto prescrive l'articolo 1 del R. decreto 22 ottobre 1914, n. 1229 (circolare n. 551 del *giornale militare* anno 1914), i tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, di artiglieria e del genio da iscriversi sul quadro suppletivo d'avanzamento a scelta per il 1915, dovranno partecipare a una manovra con i quadri, che avrà inizio nel mese venturo.

2. La manovra consisterà di un solo periodo della durata di 20 giorni circa.

3. Gli ufficiali generali, i tenenti colonnelli e gli ufficiali addetti, che vi dovranno prender parte, sono qui di seguito indicati:

COMMISSIONE DEGLI ESPERIMENTI.

S. E. tenente generale Porro Carlo, comandante del VI corpo d'armata, presidente della commissione.

Maggior generale Etna Donato, comandante della 2ª brigata alpina.

Maggior generale a disposizione Ruggeri Laderchi Paolo.

Maggior generale Cantore Antonio, comandante della 3ª brigata alpina.

Maggior generale a disposizione Gonzaga Maurizio.

Maggior generale a disposizione Negri di Lamporo Ettore.

Maggior generale De Luca Adolfo, comandante della brigata Siena.

Maggior generale Sardagna Filiberto, comandante della brigata Napoli.

Maggior generale Secco Luciano, comandante artiglieria da fortezza Mantova.

Maggior generale Orefice Pasquale, comandante territoriale Pratis Serafino del genio Roma.

Colonnello De Rossi Eugenio, comandante 12° bersaglieri.

UFFICIALI ADDETTI ALLA COMMISSIONE DEGLI ESPERIMENTI.

Capitano Meroni Argeo, aiutante di campo della brigata Siena.

Capitano Pratis Serafino aiutante di campo della 2° brigata alpini.

Capitano Stringa Pirio, aiutante di campo della 3° brigata alpini.

Capitano Grossi Camillo, 3° reggimento alpini.

TENENTI COLONNELLI.

Fanteria.

Gangitano Luigi
Grifeo Francesco
Mandiroli Pietro
Masi Vittorio
Soldiero Morelli Fausto
Cantù Giuseppe
Lionetti Antonio
Ferrari Teodoro
Rocca Francesco
Masperi Filippo
Viganoni Agenore
Garbarini Emilio
Corfini Emilio
Mulazzani Arturo
Catalano Luigi
Canonico Vittorio
La Valle Edoardo
Lipari Mariano
Giuriati Giuseppe
Bainotti Giuseppe
Ferrari Giuseppe
Como Dagna Sabina Angelo
Pennella Giuseppe
Fantoni Giuseppe
Nassi Enrico
Boschetti Francesco
Vilardi Vincenzo
Pedroli Claudio
Bernardi Alfonso
Sequi Vincenzo
Tarugi Stefano
Bottari Giov. Battista
Manzini Italo
Ortolani Raffaele
Gramantieri Pietro
Trotta Vincenzo
Bonaini Da Cignano Riccardo
Arbib Angelo
Papa Achille
Ricca Ernesto
Roffi Annibale
Pajola Ulderigo
Gatteschi Alfredo
Vecchio Clemente
Tenzini Giuseppe
Polito Michele
Villani Giovanni
Cittadini Arturo
Castagnola Giovanni
Allievi Cesare
Tagliaferri Alessandro
Simoncelli Antonio
Savini Arnaldo
Saporiti Alessandro
Galli Vittorio
Bressan Erminio
Melucci Francesco
Lo Monaco Giuseppe
Brancaleoni Giorgio
Sarzana Pietro
Turini Alessandro

Artiglieria.

Briganti Fileno
Fregonara Ettore
Carozzi Giovanni
Fadini Umberto
De Cori Vittorio
Pelli Roberto
Armellini Arturo
Camicia Francesco
Malvicini Giovanni
Lucci Guglielmo

Genio.

De Antoni Carlo
Serra Giov. Battista
Iervolino Alfonso
Gasca Achille

4. Quelli fra i predetti tenenti colonnelli che, alla data stabilita per l'inizio dell'esperimento si trovassero a far parte dei corpi stanziati in Libia, in località tuttora in stato di guerra, o nell' Egeo, saranno dispensati dal partecipare all'esperimento stesso, in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 14 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

5. La ripartizione dei membri della commissione degli esperimenti e dei tenenti colonnelli, fra la direzione ed i partiti di manovra, sarà fatta dal presidente della commissione.

6. I tenenti colonnelli si presenteranno nel pomeriggio del giorno 2 marzo, al comando del presidio di Udine, per ricevere le necessarie indicazioni circa i rispettivi alloggi e gli ordini per la prima riunione.

7. Durante la manovra si vestirà l'unifnrme di campagna (grigio-verde). Gli ufficiali interverranno senza cavalli e senza attendenti: sul luogo della riunione sarà loro assegnato un soldato ogni due e un cavallo di truppa. È fatta facoltà agli ufficiali generali di condurre seco uno dei propri attendenti.

8. I soldati occorrenti saranno forniti dal comando della divisione militare di Bologna (brigata Re), e i cavalli, dal comando della 1ª divisione di cavalleria, a seconda delle richieste di S. E. il direttore della manovra.

9. Prima dell'inizio della manovra, il Ministero (Direzione generale ed ufficio competente) trasmetterà a S. E il direttore della manovra, a Udine, le carte personali dei tenenti colonnelli da esperimentare.

10. Al termine della manovra, non saranno compilati per gli ufficiali generali e per gli ufficiali ad essi addetti, i rapporti personali, prescritti dal n. 17 del regolamento per le note caratteristiche.

Per ciascun tenente colonnello da iscriversi sul quadro di avanzamento, sarà compilato apposito verbale, contenente l'esplicito giudizio, in base alle prescrizioni degli alinea 6° e 7° del sopra citato decreto.

11. Agli ufficiali, che parteciperanno alla manovra, provenienti da località diversa da quella ove avrà luogo la riunione iniziale, (Udine) saranno dovute le indennità previste dal capoverso *c*) del § 41 del regolamento per le indennità eventuali.

12. La gestione amministrativa sarà interamente accentrata nella direzione della manovra.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **113**. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio. Sessione normale del 1915. — Varianti alle disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 19 febbraio 1915.

A parziale modificazione della circolare n 96 del *giornale militare* del corrente anno si comunica la seguente variante nella composizione della commissione sperimentatrice:

Il tenente generale Piacentini cav. Settimio è sostituito dal tenente generale Capello cav. Luigi, comandante la divisione territoriale di Cagliari, nelle funzioni di presidente della commissione suddetta.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **114** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nella scuola militare per l'anno scolastico 1915-1916.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 19 febbraio 1915.

Il termine utile per presentare le domande e i documenti per prender parte al concorso per l'ammissione nella scuola militare, di cui al n. 4 del manifesto che fa seguito alla circolare n. 6 corrente anno, è prorogato a tutto il 7 marzo prossimo venturo.

Il giorno 8 marzo p. v. avrà luogo, presso l'ospedale militare di ogni divisione la prima visita medica dei concorrenti, i quali vi si presenteranno senza attendere speciale avviso.

I comandi di distretto cureranno che di questa disposizione possano aver notizia gli interessati mediante inserzione nella stampa periodica locale.

Il Ministro ZUPELLI.

N. **115**. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare.** — (Segretario generale. — Divisione stato maggiore). — 19 febbraio 1915.

A modificazione di quanto venne stabilito nel 3 della circolare 7 a. c. si avverte che l'esperimento in iscritto avrà luogo il giorno 8 marzo p. v. presso le sedi indicate nella circolare stessa.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **116**. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per ammissione alla scuola di guerra.** — (Divisione stato maggiore). — 19 febbraio 1915.

Per norma dei candidati e delle commissioni di vigilanza si avverte che negli esami scritti di concorso per l'ammissione alla scuola di guerra i candidati dovranno consegnare non solo la bella copia dei loro lavori ma altresì le minute di essi.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 58 del 1915, pag. 152. — Nelle righe 3ª e 6ª, *invece di:* ad Auronzo, *leggasi:* a Lozzo di Cadore.

Circolare n. 96 del 1915, pag. 263. — Nella riga 33ª, *invece di:* Raimondi Giovanni *leggasi:* De Raymondi Vittorio.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,15**

(4117) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª — 1915 — 27 febbraio

1915 FEBBRAIO 18. - N. 117. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle promozioni effettuatesi nel personale ufficiali nel quinquennio 1910-1914 per ogni grado di ciascun ruolo, da valere agli effetti dell'articolo 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806, e dell'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867 . . . . . *Pag.* 304

» 20. - » 118. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazioni dei comuni alle truppe. . . . » 306

» 22. - » 119. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Applicati delle amministrazioni militari dipendenti dichiarati idonei negli esami per la nomina per merito ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 306

» 22. - » 120. — CAVALLI. — Distribuzione generale di cavalli d'agevolezza delle categorie comuni . » 307

» 22. - » 121. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Soprassoldi ed indennità speciali spettanti alle truppe metropolitane della Tripolitania . . . . . » 328

» 24. - » 122. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneari . . . » 336

» 25. - » 123. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso teorico-pratico da svolgersi presso la sezione aerostatica del gruppo specialisti di artiglieria . . . . . » 337

» 26. - » 124. — SCUOLE MILITARI. — Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare . . . . . » 337

» 26. - » 125. — SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione dello specchio n. 14. — Caricamento del carro per feriti. . . . . » 343

» 26. - » 126. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per la cavalleria. — Volume II. — Istruzione dei reparti (Pubblicazione n. 408). » 344

» 26. - » 127. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di abilità e coltura professionale destinato a costituire un elemento di giudizio per la promovibilità dei tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, artiglieria e genio compresi nei limiti d'anzianità, per l'iscrizione sul quadro supplettivo di avanzamento a scelta pel 1915. — Varianti . . . . . » 345

26. - » 128. — AVANZAMENTO. — *Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio* — Sessione normale del 1915. — Varianti alle disposizioni esecutive . . . . . » 345

26. - » 129. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta e ad anzianità per l'anno 1915 pei colonnelli dell'arma di fanteria, artiglieria e del corpo di commissariato, pei tenenti colonnelli, maggiori e capitani di cavalleria, artiglieria e genio e pei tenenti di artiglieria . . . . » 345

26. - » 130. — AVANZAMENTO. — Esperimenti dei marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti alla nomina a sottotenenti in servizio attivo permanente in base all'articolo 3 della legge 8 giugno 1913, n. 604. — Varianti alla composizione della commissione per l'arma di fanteria . . . . . » 347

AVVISO. — Prezzo del 1° volume dell'*annuario militare* pel 1915 e degli estratti del volume stesso » 347

CIRCOLARE N. **117.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle promozioni effettuatesi nel personale ufficiali nel quinquennio 1910-1914, per ogni grado di ciascun ruolo, da valere agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806 e dell'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 21 e 80 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del regio esercito e della regia marina;

Visti gli articoli 29 e 104 del regolamento per l'applicazione della legge suddetta, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e modificato con R. decreto 10 aprile 1913, n. 384;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, ed in conformità del Nostro decreto 28 dicembre 1913;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La media numerica annuale delle promozioni effettuatesi nell'ultimo quinquennio (1910-1914) per ogni grado di ciascun ruolo, da valere agli effetti dell'art. 21 della legge e 29 del regolamento sopra citati, è stabilita come appresso:

SPECIFICAZIONE DEL RUOLO	Da maggiore generale a tenente generale	Da colonnello a maggiore generale	Da tenente colonnello a colonnello	Da maggiore a tenente colonnello	Da capitano a maggiore	Da tenente a capitano	Da sottotenente a tenente
Stato maggiore generale . .	3	—	—	—	—	—	—
Arma dei carabinieri reali . .	—	1	3	8	10	41	33
Id. di fanteria.	—	16	37	81	138	261	309
Id. di cavalleria	—	3	10	17	17	35	52
Id. di artiglieria	—	5	18	27	44	83	92
Id. del genio	—	2	9	7	14	32	33
Personale permanente dei distretti	—	—	5	6	13	10	—
Ufficiali delle fortezze. . . .	—	—	—	1	—	1	—
Corpo sanitario militare. . .	—	1	5	11	19	37	—
Ufficiali commissari	—	—	2	4	9	—	—
Ufficiali di sussistenza . . .	—	—	—	—	2	11	5
Corpo di amministrazione . .	—	—	—	2	8	33	8
Corpo veterinario militare . .	—	—	—	1	3	8	—

Art. 2.

La media numerica annuale delle vacanze verificatesi durante il quinquennio (1910-1914) nel ruolo dei maestri direttori di banda, da valere agli effetti degli articoli succitati, è di quattro.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI.

N. **118.** — *AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.* — **Somministrazioni dei comuni alle truppe.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 febbraio 1915.

Nell'elenco dei comuni del territorio veneto e mantovano, di cui all'allegato *G* della istruzione per l'esecuzione del R. decreto 26 marzo 1899, n. 155 (*Atto* 104 del 1899) deve aggiungersi il comune di Malo (Vicenza), nel quale il reddito medio mensile di una camera abitabile, fornita di mobili, raggiunge le lire otto.

Quindi d'ora innanzi saranno corrisposti al comune di Malo, per gli alloggi completi, che eventualmente fornirà agli ufficiali, i compensi stabiliti dall'allegato *E* alla istruzione, pei comuni del territorio veneto e mantovano ascritti alla 1ª classe.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **119.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Applicati delle amministrazioni militari dipendenti dichiarati idonei negli esami per la nomina per merito ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 22 febbraio 1915.

Avendo la commissione di cui all'art. 41 del regolamento 28 giugno 1888 sulla concessione degli impieghi compiuto la revisione dei temi relativi agli esami indetti con la circolare n. 636 del *giornale militare* dell'anno 1914, è stata compilata la seguente lista degli applicati giudicati idonei per la nomina per merito ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra:

Ramirez Attilio.
Battaglino Felice.
Voena Domenico.
Paschera Giovanni.
Pasqua Giovanni.
Trapolino Giovanni.
De Gregorio Giovanni.
Terrana Giuseppe.
Greco Emiddio.
Boccardo Severo.
Greco Oreste.
Guerriero Pasquale.
Gesuita Salvatore.
Oliva Giovanni.
Recchia Francesco.
Maffei Attilio.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **120.** — CAVALLI. — **Distribuzione generale di cavalli d'agevolezza delle categorie comuni.** — (Ispettorato ippico) — 22 febbraio 1915.

Con riferimento alla circolare n. 654 inserta nel *giornale militare* dello scorso anno, questo Ministero partecipa che la distribuzione dei cavalli d'agevolezza delle categorie comuni abbia luogo il mattino del giorno 8 marzo p. v. sotto l'osservanza delle norme contenute nel titolo XIII del regolamento d'amministrazione e nell'*Atto* 179 del 1899, modificato da quello n. 177 del 1901 e dalla circolare n. 606 del 1911.

Gli ufficiali descritti negli elenchi che fanno seguito alla presente circolare sono ammessi a prelevare un cavallo d'agevolezza presso la sede dei reggimenti di cavalleria e d'artiglieria sotto indicati:

Avvertesi però che giusta quanto si ebbe ad accennare nella citata circolare n. 654 essendo molto limitato il numero dei cavalli di 2ª categoria in proporzione del numero degli ufficiali che chiesero di eseguire il prelevamento nella categoria medesima, la distribuzione dei cavalli sarà promiscua nella 2ª e 3ª categoria, e cioè in quei reggimenti ove sono in distribuzione cavalli classificati di ambedue le dette categorie, il sorteggio fra i concorrenti da eseguirsi a termini del n. 25 dell'*Atto* 179 del 1899 darà diritto di scegliere il cavallo indifferentemente dell'una o dell'altra.

Appena avvenuta la distribuzione i reggimenti trasmetteranno subito al Ministero (Ispettorato ippico) un elenco conforme al seguente modello:

. . . Reggimento . . . . . .

ELENCO *nominativo degli ufficiali che prelevarono un cavallo di agevolezza il giorno . . . . . 1915.*

N. del ruolo	Grado	Casato e Nome dell'ufficiale che ha prelevato il cavallo (1)	Corpo cui appartiene l'ufficiale	Nome del cavallo	Categoria	Data del prelevamento	Spese di trasporto	*Annotazioni*

Sono rimasti disponibili:
N. . . . cavalli di . . . categoria
N. . . . cavalli di . . . categoria

V°. IL RELATORE — IL DIRETTORE DEI CONTI

(1) Indicare tutti gli ufficiali che prelevarono il cavallo anche se non furono sostenute spese di trasporto.

I cavalli rimasti disponibili e quelli che venissero restituiti rimarranno iscritti sul ruolo 175 *A* e tenuti a disposizione di nuovi richiedenti fino al 30 giugno corrente anno, dopo di che saranno definitivamente radiati.

Successivamente quindi alla distribuzione generale, i reggimenti, tanto nel caso che vengano distribuiti o restituiti cavalli, quanto in quello che gli ufficiali stati ammessi a prelevarli non facciano uso dell'autorizzazione ottenuta, dovranno volta per volta riferirne al più presto al Ministero, sia per tenerne conto nei riguardi della quota media di spese di trasporto comune a tutti, sia per tenere in evidenza il numero dei cavalli disponibili presso la sede di ogni singolo reggimento.

Gli ufficiali ammessi al prelevamento di un cavallo d'agevolezza non potranno, pel cavallo prelevato, contrarre debito verso il proprio conto rimonta superiore alla somma stabilita dall'articolo 938 del regolamento d'amministrazione, salvo le eccezioni consentite nel successivo articolo 939 del regolamento medesimo.

In conseguenza, allorquando scaduta la guarentigia il cavallo sarà definitivamente accettato d'agevolezza, l'ufficiale che non siasi venuto a trovare in alcuna delle circostanze speciali tassativamente previste nel predetto articolo, dovrà, a termini dell'articolo 941 del regolamento sopra citato, versare a favore del proprio conto rimonta la somma eventualmente eccedente il debito normale consentito.

Gli ufficiali potranno condurre seco, per il prelevamento del cavallo, il proprio attendente che sarà considerato come in viaggio per ragioni di servizio e sarà dal corpo in cui avviene la distribuzione dei cavalli stessi, preso in aggregazione ai soli effetti disciplinari, con le norme di cui all'art. 93 del regolamento d'amministrazione.

I cavalli che saranno distribuiti ai singoli ufficiali, residenti in un medesimo luogo, dovranno essere spediti alle rispettive sedi degli ufficiali stessi per capo e non per gruppi, poichè quest'ultima facilitazione è riservata esclusivamente al trasporto dei cavalli per ragioni di servizio.

A mente della circolare n. 208 del *giornale militare* del corrente anno la spesa di trasporto dei singoli cavalli alla residenza dell'ufficiale acquirente sarà pagata dal consiglio di amministrazione del corpo che effettua la distribuzione dei cavalli d'agevolezza e dovrà essere posta a carico del rendiconto delle spese di viaggio.

Avvenendo la restituzione del cavallo di agevolezza entro il periodo di guarentigia le spese di trasporto relative alla restituzione medesima saranno invece pagate direttamente dagli ufficiali interessati.

L'esonero dal pagamento della spesa media di trasporto per l'invio del cavallo alla residenza dell'ufficiale, come il rimborso di quella sostenuta per la restituzione, avranno luogo solo nel caso in cui sia constatata esistenza nel cavallo di vizi redibitori (*escluso qualunque vizio o difetto comunque constatabile prima del prelevamento e sia che questo venga eseguito personalmente o per delegazione o d'ufficio*) o di malattia acuta, il cui periodo d'incubazione sia di tal durata da poterne far risalire l'inizio a data precedente alla distribuzione.

La spesa di trasporto sostenuta per questi ultimi cavalli sarà bensì anticipata dal consiglio d'amministrazione del reggimento che effettuò la distribuzione del cavallo e segnalata egualmente al Ministero, ma non sarà computata nella somma complessiva che servirà al Ministero medesimo di base per la ripartizione nello stabilire la quota da pagarsi da ciascun ufficiale.

Sarà inoltre fatto obbligo ai comandanti di corpo e capi di servizio di tenere informato il Ministero (ispettorato ippico) di tutti i cambiamenti di posizione (promozione, trasferimenti, collocamenti in posizione ausiliaria, a riposo, ecc.) che possono avvenire negli ufficiali alla loro dipendenza, che in ogni singola distribuzione generale o suppletiva di cavalli d'agevolezza furono ammessi al prelevamento, e ciò fino a quando non sia notificata la ripartizione della quota media di spesa di trasporto.

Si avvertono tutti gli ufficiali che la concessione dell'ammissione al prelevamento di un cavallo d'agevolezza è subordinata all'accettazione delle espresse condizioni contenute nella circolare n. 208 sopra ricordata, di cui ciascuno dovrà prendere conoscenza; che durante il periodo di guarentigia è vietato agli ufficiali di far tagliare ai cavalli la criniera, la coda e farli tosare e che infine l'ufficiale che preleva un cavallo di agevolezza dovrà nel giorno stesso del prelevamento versare L. 5 a favore del soldato che aveva la custodia ed il governo del cavallo, a prescindere dall'accettazione definitiva del medesimo.

La restituzione dei cavalli d'agevolezza durante il periodo di guarentigia sarà fatta con le norme di cui al n. 36 dell'*Atto* 179 del 1899; però trattandosi di cavalli che vengono restituiti per vizi redibitori o malattia acuta dovrà essere preventiva-

mente domandata l'autorizzazione al Ministero (ispettorato ippico).

I corpi cui appartengono gli ufficiali ai quali verranno concessi definitivamente cavalli d'agevolezza dovranno tener presenti le disposizioni contenute nel Capo VIII dell'*Atto* 179 del 1899 e nella circolare n. 63/5932 delli 4 settembre 1911, diretta a tutte le direzioni di commissariato militare e da queste comunicata a tutti i corpi ed uffici compresi nella circoscrizione di ciascuna direzione medesima.

Si avverte che l'assegnazione alle due categorie dei cavalli d'agevolezza di cui sopra trattasi è stata fatta non col criterio dell'età e della statura dei medesimi, ma tenuto conto del valore attuale commerciale del cavallo, in base ai criteri della circolare n. 606 del *giornale militare* del 1911.

Il Ministro — ZUPELLI.

ELENCO degli ufficiali ammessi al prelevamento di un cavallo d'agevolezza di 2ª o 3ª categoria nella distribuzione del giorno 8 marzo 1915.

Presso il reggimento Nizza cavalleria (1°) in Savigliano.

Fino Matteo, capitano 33° reggimento fanteria.
Gambini Amedeo, sottotenente 33° id. id.
Rossotti cav. Alberto, tenente colonnello 5° id. bersaglieri.
Bosio Carlo, capitano 5° id. id.
Tommasini Aroldo, id. 5° id. id.
Bruni dottor Nicola, capitano medico nel reggimento Nizza cavalleria (1°).
Santoro dottor Giuseppe, tenente colonnello medico ospedale militare Savigliano.

Presso il reggimento Piemonte Reale cavalleria (2°) in Roma.

Parisi cav. Felice, maggiore generale medico, ispettorato di sanità militare.
Pavari cav. Antonio, maggiore di fanteria comando corpo di stato maggiore.
Bruzzo cav. Carlo, id. genio id. id. id.
Spechel Augusto, tenente aiutante maggiore 1° reggimento granatieri.
Vecchio cav. Clemente, tenente colonnello 40° id. fanteria.
Bellardini Luigi, capitano 60° id. id.
Solani Raffaele, tenente aiutante maggiore 60° id. id.

Presso il reggimento Savoia cavalleria (3°) in Milano.

Tenaglia cav. Giuseppe, capitano medico legione carabinieri Milano.
Pedrazzini Baldassarre, capitano 7° reggimento fanteria.
Grotti Vincenzo, tenente aiutante maggiore 7° id. id.
Vigorelli Aldo, id. id. 8° id. id.
Petruccelli cav. Domenico, capitano 68° id. id.
Stirpe Angelo, id. 78° id. id.
Dellasette Giuseppe, id. 78° id. id.

Presso il reggimento Genova cavalleria (4°) in Pordenone.

Grifeo cav. Francesco, tenente colonnello 3° reggimento bersaglieri.
Vignocchi Alfonso, tenente aiutante maggiore 6° id. id.
Parvis Giulio, capitano 2° id. alpini.
Dalmazzo Oddino, tenente aiutante maggiore 2° id. id.
Ricci Gio. Battista, capitano 4° id. id.
Dal Fabbro cav. Antonio, tenente colonnello ufficio autonomo delle fortificazioni Belluno.
Arnaud cav. Cesare, capitano id. id. id.

Presso il reggimento lancieri di Novara (5°) in Treviso.

Marchetti cav. Luigi, maggiore 55° reggimento fanteria.
Bosi cav. Angelo, id. 55° id. id.
Giacosa Augusto, capitano 55° id. id.
Padovin cav. Ermenegildo, maggiore 56° id. id.
Feneck cav. Giovanni, capitano 56° id. id.
Pari Mario, tenente 20° id. artiglieria campagna.
Graziani cav. Ludovico, tenente colonnello 6° id. id. fortezza.

Presso il reggimento lancieri di Aosta (6°) in Ferrara.

Pietraccini Camillo, capitano 12° reggimento fanteria.
Cangini Edgardo, tenente aiutante maggiore 12° id id.
Galazzo Bartolomeo, capitano 28° id. id.
Ciamei dott. Ercole, capitano veterinario reggimento lancieri di Aosta (6°).
Bonatti cav. Augusto, tenente colonnello direzione genio Bologna.
De Francesco Gioacchino, ufficio autonomo delle fortificazioni di Belluno.

Presso il reggimento lancieri di Milano (7°) in Padova.

Taranto Arturo, capitano 57° reggimento fanteria.
Ferrara Giuseppe, id. 58° id. id.
Casanova Armando, id. 71° id. id.
Gregorutti Pier Antonio, id. 71° id. id.
Nosati Giuseppe, id. 71° id. id.
Manganaro dottor Carmelo, capitano medico 71° id. id.
Morabito cav. Alessandro, tenente colonnello 20° id. artiglieria da campagna.

Presso il reggimento lancieri di Montebello (8°) in Parma.

Fiori cav. Adolfo, maggiore 21° reggimento fanteria.
Appelius Enrico, capitano 21° id id.
Chiariotti Raul, id. 21° id. id.
Ungania cav. Giacomo, maggiore 88° id. id.

Presso il reggimento lancieri di Firenze (9°) in Roma.

Pettiti cav. Eugenio, capitano fanteria comandato Ministero guerra.
Del Prete cav. Beniamino, capitano aiutante di campo della brigata Torino.
Saladino Amleto, capitano 1° reggimento granatieri.
Duranti Danto, id. 1° id. id.
Perugi Giulio, tenente aiutante maggiore 60° id. fanteria.
Cerafogli dottor Tullio capitano medico 2° id. bersaglieri.

Presso il reggimento lancieri Vittorio Emanuele II (10°) in Vicenza.

Lucchesini cav. Ferdinando, maggiore 2° reggimento fanteria.
Tempo Giuseppe, capitano 56° id. id.
Bisbini Giusto, id. 56° id. id.
Tentori Annibale, id. 6° id. alpini.
Rossi dott. Gaetano, maggiore medico ospedale militare Udine.

Presso il reggimento cavalleggeri di Foggia (11°) in Aversa.

Solari cav. Luigi, tenente colonnello 32° reggimento fanteria.
Bonfante cav. Carlo, id. 32° id. id.
de Gennaro Musti Ruggero, capitano 63° id. id.
Silvagni Alessandro, id. 63° id. id.
Rosso Camillo, id. 63° id. id.
Targon Felice, id. 64° id. id.
Miele Arnaldo, id. direzione autonoma del genio militare per la marina.

Presso il reggimento cavalleggeri di Saluzzo (12) in Milano.

Ivaldi cav. Luigi, tenente colonnello 26° reggimento fanteria.
Ferrero Felice, tenente aiutante maggiore 78° id. id.
Gazagne cav. Adolfo, maggiore 3° id. alpini.
Bruni Federico, capitano 3° id. id.
Ranza Attilio, id. direzione genio Milano.

Presso il reggimento cavalleggeri di Monferrato (13°) in Udine.

Benedicti cav. Adolfo, colonnello 2° reggimento fanteria.
Sindici cav. Giulio, maggiore 2° id id.
Azzimonti cav. Primo, id. 2° id. id.
Ferrioli Giovanni, tenente aiutante maggiore 2° id. id.
Calvi Ugo, id. id. 2° id. id.
Scoppola Enrico, id. id. 2° id. id.
Palumbo cav. Vincenzo, capitano ufficio delle fortificazioni di Venezia.

Presso il reggimento cavalleggeri di Alessandria (14°) in Lucca.

Tavanti Tito, capitano 70° reggimento fanteria.
Caligian Ercole, id. 70° id. id.
Bertolli cav. Giovanni, id. 83° id. id.
Babini Luigi, id. 83° id. id.
Giagnoni dottor Pietro, capitano medico 83° id. id.
Sembranti Ugo, capitano 3° id. bersaglieri.

Presso il reggimento cavalleggeri di Lodi (15°) in Napoli.

Castelli cav. Francesco, colonnello 32° reggimeneo fanteria.
Caramanna Vincenzo, capitano 32° id. id.
Bruno Guglielmo, id. 32° id. id.
Montuori Sanseverino Pietro, id. 32° id. id.
Cerio Giovanni, id. 32° id. id.
De Georgio Eduardo, tenente aiutante maggiore 32° id. id.
Polisiero cav. Manfredi, maggiore 39° id. id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Lucca (16°) in Saluzzo.

Asinari di San Marzano Guido, capitano 44° reggimento fanteria.
Mazzucco cav. Ettore, maggiore 50° id. id.
Ferrari Pietro, capitano 50° id. id.
Zolezzi Domenico, tenente aiutante maggiore 50° id. id.
Rocca Giovanni, sottotenente aiutante maggiore 66° id. id.
Degasperis Mario, capitano 74° id. id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Caserta (17°) in Faenza.

Ferroni Vito, capitano 11° reggimento fanteria.
Del Gaudio Modesto, id. 11° id. id.
La Duca Giovanni, tenente aiutante maggiore 11° id. id.
Stuto Giuseppe, capitano 12° id. id.
Settesoldi Evaristo, id. 69° id. id.
Forti dottor Igino, capitano medico reggimento cavalleggeri di Caserta (17°).
Pizzocaro cav. Clemente, maggiore medico ospedale militare Ravenna.

Presso il reggimento cavalleggeri di Piacenza (18°) in Caserta.

Arisio Mario, capitano 14° reggimento fanteria.
Costantino Beniamino, id. 14° id. id.
Bondi Ferruccio, id. 14° id. id.
Molino Angelo, id. 14° id. id.
Castelfranco Ugo, id. 19° id. id.
Antilli Cesare, id. battaglione specialisti del genio.
Seccio cav. Girolamo, maggiore commissario comando X corpo d'armata.

Presso il reggimento cavalleggeri Guide (19°) in Voghera.

Garofoli cav. Antonio, maggiore 43° reggimento fanteria.
Bogani cav. Luigi, id. 43° id. id.
Cupido cav. Edoardo, tenente colonnello 44° id. id.
Sanguineti cav. Filippo, maggiore 90° id. id.
Dronchat Ernesto, capitano 90° id. id.
Rossi cav. Antonio, maggiore commissario direzione commissariato IV corpo armata.

Presso il reggimento cavalleggeri di Roma (20°) in Palmanova.

De Angelis cav. Ciro, tenente colonnello 1° reggimento fanteria.
Sartorio cav. Aldo, maggiore 1° id. id.
Vigne Giovanni, capitano 1° id. id.
Consorte Lodovico, id. 1° id. id.
Azzaro dottor Giuseppe, capitano medico 1° id. id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Padova (21°) in Verona.

Caldonazzo Mario, capitano 79° reggimento fanteria.
Cavallero Guido, id. 79° id. id.
Bassi dott. Giuseppe, id. medico 79° id. id.

Parisella Giuseppe, capitano medico 4° reggimento genio.
Sergiacomi Luigi, sottotenente 4° id. id.
Trevisan cav. Eugenio, tenente colonnello medico ospedale militare Padova.

Presso il reggimento cavalleggeri di Catania (22°) in Torino.

Antoldi Enrico, capitano 49° reggimento fanteria.
Tarsitano Arrigo, id. 49° id. id.
Bompard Ugo, id. 49° id. id.
Zitta-Tornatore Giacomo, id. 49° id. id.
Bertolini Giuseppe, id. 91° id. id.
Fontana Cesare, id. 92° id. id.
Galanti dott. Lucio, id. veterinario reggimento cavalleggeri di Catania (22°).

Presso il reggimento cavalleggeri Umberto I (23°) in Santa Maria Capua Vetere.

Cerruti Guido, sottotenente aiutante maggiore 40° reggimento fanteria.
Gastaldi cav. Beniamino, maggiore 63° id. id.
Versage cav. Agostino, id. 63° id. id.
Bifani Alberto, sottotenente aiutante maggiore 63° id. id.
Jacono dott. Francesco, capitano medico reggimento cavalleggeri Umberto I (23°).
Amoroso Federico, tenente battaglione specialisti genio.
Salinari cav. Salvatore, tenente colonnello medico ospedale militare Napoli.

Presso il reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°) in Lodi.

Re Mario, capitano 74° reggimento fanteria.
Scarpocchi Bruno, tenente aiutante maggiore 74° id. id.
Olivari cav. Pietro, capitano medico reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°).

Presso il reggimento lancieri di Mantova (25°) in Bologna.

Bianchi cav. Augusto, maggiore 35° reggimento fanteria.
Civalleri cav. Bartolomeo, id. 35° id. id.
Paolella Arturo, tenente aiutante maggiore 35° id. id.
Violini Marco, capitano reggimento lancieri di Mantova (25°).
Perrone Giuseppe, id. 2° reggimento genio.

Presso il reggimento lancieri di Vercelli (26°) in Vercelli.

De Marchi cav. Ernesto, tenente colonnello 33° reggimento fanteria.
Bernotti Pietro, capitano 37° id. id.
Bainotti cav. Giuseppe, tenente colonnello 53° id. id.
Giordana cav. Carlo, maggiore 53° id. id.
Dogliotti cav. Francesco, maggiore 91° id. id.
Alborghetti Federico, tenente aiutante maggiore 91° id. id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Aquila (27°) in Brescia.

Nazzani cav. Adriano, tenente colonnello 8° reggimento fanteria.
Rigobello cav. Giulio, maggiore 8° id. id.
Nicolosi Carlo, capitano 8° id. id.
Prandoni Raffaele, id. 8° id. id.
Vivona cav. Francesco, maggiore 62° id. id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Treviso (28°) in Firenze.

Mangano Giuseppe, capitano 69° reggimento fanteria.
Sambrì Primo, id. 69° id. id.
Cappuccio Pasquale, id. 69° id. id.
Barbolini Roberto, tenente aiutante maggiore 69° id. id.
Biffoli Sergio, sottotenente aiutante maggiore 69° id. id.
Calvo Alessandro, id. id. 69° id. id.
Zaccone Mario, capitano 84° id. id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Udine (29°) in Nola.

Russo Biagio, capitano 19° reggimento fanteria.
Zirano cav. Augusto, maggiore 30° id. id.
Catalano cav. Gennaro, id. 30° id. id.
Cesari Giulio, capitano 30° id. id.
Basile Antonio, id. 30° id. id.
Lucente Ettore, tenente aiutante maggiore 30° id. id.
Colitti dottor Silvio, capitano medico 30° id. id.

Presso il 1° reggimento artiglieria da campagna in Foligno.

Bucciarelli Adolfo, capitano 51° reggimento fanteria.
Vinale cav. Filippo, maggiore 52° id. id.
Lodi Ezio, capitano 52° id. id.
Milanesi Riccardo, id. 52° id. id.
Faccini cav. Cesare, maggiore 59° id. id.
Mariotti Mario, capitano 82° id. id.
Matteucci Rigoberto, id. 93° id. id.
Montanari Oddone, id. 93° id. id.

Presso il 2° reggimento artiglieria da campagna in Pesaro.

Guardabassi cav. Addone, maggiore 2° reggimento granatieri.
Gallinelli Giuseppe, capitano 2° id. id.
Tonini Vittorio, id. 2° id. id.
Ruggiero Giunio, id. 2° id. id.
Grande cav. Benedetto. maggiore 17° id. fanteria.
Zamara cav. Romeo, id. 18° id id.
Leonelli cav. Vincenzo, id. 94° id. id.
Arnera Alfredo, capitano 94° id. id.
Ciaccio Raffaele, id. 94° id. id.
Iengo Luigi, tenente aiutante maggiore 94° id. id.
Minici cav. Eugenio, colonnello medico direzione sanità VII corpo d'armata.

Presso il 3° reggimento artiglieria da campagna in Bologna.

Santucci Vincenzo, sottotenente 27° reggimento fanteria.
Bellini cav. Attilio, maggiore 29° id. id.
Sivieri Gillo, capitano 35° id. id.
Azzi Angelo, id. 35° id. id.
Cucinotta dottor Eugenio, capitano medico 58° id. id.
Mugellini Enrico, capitano 84° id. id.
Fanti Luigi, id. 3° id. artiglieria campagna
Armellini cav. Arturo, tenente colonnello 8° id. id. fortezza.
Saggini cav. Evaristo, maggiore medico in aspettativa (ufficio personali militari vari).

Presso il 4° reggimento artiglieria da campagna in Cremona.

Milani Ugo, capitano 65° reggimento fanteria.
Saporiti cav. Alessandro, tenente colonnello 72° id. id.
Magagnoli Aldo, capitano 72° id. id.
Magliano Carlo, tenente 3° id. genio.

Presso il 5° reggimento artiglieria da campagna in Venaria Reale.

Franchi cav. Giulio, maggiore 49° reggimento fanteria.
Marino cav. Fortunato, id. 49° id. id.
Pafundi Giuseppe, capitano 49° id. id.
Macario cav. Giusto, maggiore 50° id. id.
Capra cav. Gualtiero, id. 92° id. id.
Conte Attilio, capitano 92° id. id.
Galetto Francesco, id. 92° id. id.
Calvi Lodovico, id. 92° id. id.
Botto Giacomo, id. 92° id. id..

De Negri cav. Gio. Battista, tenente colonnelle 4° reggimento bersaglieri.
Bassino cav. Roberto, id. id. 3° id. alpini.
Bonetto cav. Ignazio, capitano 3° id. id.
Varese Vittorio, id. 3° id. id.

Presso il 6° reggimento artiglieria da campagna in Vigevano.

Gasole cav. Italo, maggiore medico ospedale militare Genova.
Cimino cav. Francesco, id. id. id. id. Genova.
Bozzi cav. Pietro, id. id. id. id. Genova.
Canegallo cav. Lorenzo, id. id. id. id Genova.
Barletta cav. Salvatore, tenente colonnello medico id. id Piacenza.

Presso il 7° reggimento artiglieria da campagna in Pisa.

Bertacchi cav. Paolo, maggiore generale a disposizione.
D'Amore Errico, capitano 22° reggimento fanteria.
Cristani Giorgio, id. 22° id. id.
Roncucci Eugenio, tenente aiutante maggiore 22° id. id.
Ridi Alfonso, sottotenente id. 22° id. id.
Papanni cav. Giovanni, maggiore 46° id. id.
Melchiori cav. Vittorio, tenente colonnello 70° id. id.
Spinelli Nicola, capitano 70° id. id.
Malavenda Gio. Battista, id. 83° id. id.
Bronzuoli Anacleto, id. 87° id. id.
Ciancarelli Cesare, tenente aiutante maggiore 87 id. id.
Borghini Luigi, capitano 2° id. bersaglieri.

Presso l'8° reggimento artiglieria da campagna in Verona.

Cerruti Mario, capitano di fanteria comando V corpo d'armata.
Pugliese Gioacchino, capitano 25° reggimento fanteria.
Bernardoni cav. Luigi, colonnello 79° id. id.
Belloni cav. Pietro, maggiore 79 id. id.
Tarducci Arnaldo, capitano 79° id. id.
Da Rios Pietro, id. 79 id. id.
Rabaglia Giovanni, id. 8° id. bersaglieri.
La Ferla Francesco, id. 8° id. id.
Migliacci Gino, id. 6° id. alpini.
Siffredi Giacomo, sottotenente 2° id. artiglieria montagna.
Battistini dottor Camillo, capitano medico 9° id. id. fortezza.
Costa Giuseppe, capitano direzione artiglieria Verona.

Degli Uberti cav. Gennaro, colonnello medico ospedale militare Verona.
Cimetta cav. Vittorio, tenente colonnello a disposizione Ministero delle Finanze.

Presso il 9° reggimento artiglieria da campagna in Pavia.

Gabellini Andrea, capitano 37° reggimento fanteria.
Doniselli cav. Luigi, maggiore 43° id. id.
Pandolfini Leonida, capitano 43° id. id.
Ghiglia Giuseppe, id. 43° id. id.
Lambertini Edmondo, id. 43° id. id.
Gioda Benvenuto, id. 5° id. alpini.
Slaviero Aldo, id. 5° id. id
Pasine Luigi, sottotenente 1° id. genio.
Crova Giulio, id. 1° id. id.
Castoldi dottor Ettore, capitano medico 1° id. id.

Presso il 10° reggimento artiglieria da campagna in Caserta.

Calderari Virginio, capitano 14° reggimento fanteria.
Meleti Pasquale, id. 14° id. id.
Teruzzi Attilio, id. 14° id. id.
Macola Gino, id. 14° id. id.
Socal cav. Silvio, maggiore 15 id. id.
Radogna Francesco, id. capitano 15° id. id.
Rossi dottor Antonio, capitano medico 15° id. id.
Cannovale Eugenio, id. 19° id. id.
Maisto cav. Pasquale, maggiore medico direzione sanità X corpo d'armata.
Verdoliva cav. Beniamino, id. id. ospedale militare Caserta.
Viganò cav. Ernesto, tenente colonnello fanteria, a disposizione Ministero finanze.

Presso l'11° reggimento artiglieria da campagna in Alessandria.

Moscarella cav. Gustavo, maggiore 37° reggimento fanteria
Bruno di Cussa' io nob. Vincenzo, id. 37° id. id.
Bocciarelli Bruno, capitano 37° id. id.
Ollearo Carlo, id. 37° id. id.
Fontana Oreste, id. 37° id. id.
Quarra Edoardo, id. 37° id. id.
Solari dottor Cesare, capitano medico 37° id. id.
Fantino Francesco, capitano 38° id. id.
Manfredi cav. Luigi, maggiore 73° id. id.

Littardi cav. Nicolao, maggiore medico ospedale militare Alessandria.
Brunello cav. Augusto, id. id. id. id.

Presso il 12° reggimento artiglieria da campagna in Capua.

Rizzo Salvatore, capitano 16° reggimento fanteria.
Caputo Vincenzo, id. 16° id. id.
Mischi Archimede, id. 19° id. id.
Figliolini Guido, id. 19° id. id.
Pocapaglia Umberto, id. 29° id. id.
Faconti Simone, id. 29° id. id.
Greco Paolo, id. 29° id. id.
Della Chiesa di Cervignano Angelo, 29° id. id.
Leone cav. Gaspare, tenente colonnello 48° id. id.
Berti Goffredo, capitano 48° id. id.
Abate dottor Alessandro, capitano medico 12° reggimento artiglieria da campagna.

Presso il 13° reggimento artiglieria da campagna in Roma.

Baldini Alberto, capitano di stato maggiore comando corpo di stato maggiore.
Bergera Carlo, id. id. id. id.
Redini Alberico, id. id. id. id.
Tanzarella Ernesto, capitano di fanteria id. id.
Lalomia Beltrado, id. id. id.
Bozzoni Aurelio, tenente aiutante maggiore 2° reggimento granatieri.
Vissani Luigi, capitano 59° reggimento fanteria.
Graziani Rodolfo, id. 59° id. id.
Fumelli Monti Antenore, id. 59° id. id.
Ronchetti Riccardo, id. 82° id. id.
Mammuccari cav. Stanislao, maggiore 83° id. id.
Capaccio Luigi, capitano direzione artiglieria Roma.
Bruzzo cav. Carlo, maggiore 5° reggimento genio.
Tomaselli cav. Eugenio, capitano 6° id. id.
Tacconi Edoardo, id. direzione genio Genova.

Presso il 14° reggimento artiglieria da campagna in Ferrara.

Sibaud Abdon, capitano 18° reggimento fanteria.
Lombardi cav. Edoardo, maggiore 27° id. id.
Gentile Pietro, sottotenente aiutante maggiore 27° id. id.
Pacini cav. Pacino, maggiore 28° id. id.

Pezzi Giovanni, capitano 36° reggimento fanteria.
Sottile Emanuele, tenente aiutante maggiore 56° id. id.
Folliero Saverio, sottotenente id. id. 56° id id.
Concialini Arturo, capitano 58° id. id.
Bianchetti Carlo, id. 71° id. id.
Ghersi Umberto, id. 71° id. id.

Presso il 15° reggimento artiglieria da campagna in Reggio Emilia.

Speckel Guido, capitano 26° reggimento fanteria.
Ricci cav. Giovanni, maggiore 35° id. id
Bucci Carlo, capitano 35° id. id.
Cerreti Ugo, id. 88° id. id.
Tangheroni dott. Dante, capitano medico 88° id. id.
Sarri cav. Alberto, maggiore direzione genio Bologna.

Presso il 16° reggimento artiglieria da campagna in Brescia.

Grasselli Ettore, capitano 68° reggimento fanteria
Caramelli Cesare, id. 68° id. id.
Fissore Renzo, id. 71° id. id.
Farisoglio Giuseppe, id. 77° id. id.
Tomasetti Carlo, id 77° id. id.
Loasses Francesco, id. 77° id. id.
Gianni cav. Metello, colonnello 7° reggimento bersaglieri.
Todisco cav. Giuseppe, maggiore 7° id. id.
Ferraro Amedeo, capitano battaglione aviatori.

Presso il 17° reggimento artiglieria da campagna in Novara.

Modena cav. Angelo, maggiore stato maggiore, comando divisione militare Cuneo.
Rota cav. Alfredo, id. 23° reggimento fanteria.
Ruggeri Giovanni, capitano 24° id. id.
Mattion Tullio, id. 24° id. id.
Barbieri cav. Giuseppe, maggiore 54° id. id.
Galletti cav. Maurizio, capitano 5° reggimento alpini.
Monteverde Ernesto, sottotenente 5° id. genio.
Gelmi cav. Giulio, tenente colonnello 6° id. id.
Cheleschi cav. Camillo, maggiore medico ospedale militare Novara.

Presso il 18° reggimento artiglieria da campagna in Aquila.

Priore Mario, capitano 17° reggimento fanteria.
Corsanego Celeste, id. 17° id. id.
Renzetti Giuseppe, tenente aiutante maggiore 17° id. id.
Chiappi Armellini, capitano 18° id. id.
Navarrini Enea, id. 18° id. id
Bergonzoli Annibale, id. 18° id. id.
Pitrelli dottor Nicola, capitano medico 18° id. id.
Napolitano Ernesto, capitano 29° id. id.
Tonelli Angelo, id. 29° id. id.
Calierno Antonio, id. 29° id. id.
Bergia Silvio, id. 29° id. id.
Buttari Alfredo, id. 12° id. bersaglieri.
Altobello Achille, id. 12° id. id.
De Ambrosi Carlo, id. 12° id. id.

Presso il 19° reggimento artiglieria da campagna in Firenze.

Siracusa Pasquale, capitano 69° reggimento fanteria.
Mercurelli Alfredo, id. 69° id. id.
Taglioni Ernesto, id. 70° id. id.
Carboneschi Italo, id. 70° id. id.
Tensini cav. Giuseppe, tenente colonnello 84° id. id.
Galfrè Narciso, capitano 84° id. id.
Pavari cav. Antonio, maggiore 84° id. id.
Squillaci Placido, tenente aiutante maggiore 84° id. id.
Giraud cav. Oreste, tenente colonnello 2° id. bersaglieri.
Civardi Dino, capitano 2° id. id.
Comolli Camillo, id. 3° id. id.
Saviotti Emilio, id. 3° id. id.
Caldarera cav. Ernesto, id. direzione d'artiglieria del laboratorio di precisione.
Martini Oreste, id. 3° reggimento genio.

Presso il 20° reggimento artiglieria da campagna in Padova.

Bacon Augusto, capitano 3° reggimento alpini.
Foglia Gerolamo, tenente aiutante maggiore 3° id. id.
Zallio Giovanni, id. id. 3° id. id.
Franzini cav. Camillo, capitano 4° id. id.
Ronco Ercole, tenente aiutante maggiore 4° id. id.
Crova Mario, id. id. 4° id. id.
Carrera Pietro, capitano 7° id. id.
Bernucci cav. Rodolfo, maggiore medico ospedale militare Padova.

Presso il 21° reggimento artiglieria da campagna in Piacenza.

Bianciardi cav. Giulio, maggiore 25° reggimento fanteria.
Crescini Ettore, capitano 25° id. id.
Stegagnini cav. Luigi, tenente colonnello 26° id. id.
Torelli cav. Enzo, maggiore 26° id. id.
Casalini cav. Gabriele, id. 26° id. id.
Cattaneo Gustavo, capitano 26° id. id.
Giovanelli Renzo, id. 26° id. id.
Roggero cav. Carlo, id. 74° id. id.
Paladino Francesco, sottotenente 3° reggimento genio.
Finzi Aldo, capitano 4° id. id.

Presso il 22° reggimento artiglieria da campagna in Palermo.

Gatti Francesco, capitano 6° reggimento fanteria.
Scala Edoardo, id. 6° id. id.
Milano Filippo, id. 6° id. id.
Fiore Giuseppe, id. 6° id. id.
Jovene Angelo, id. 75° id. id.
Sechi-Pinna Armando, tenente aiutante maggiore 75° id. id.
D'Accardo dott. Salvatore, capitano medico 75° id. id.
Sarzano cav. Pietro, tenente colonnello 85° id. id.
Borro cav. Giulio, maggiore 85° id. id.
Tavella Mario, capitano 86° id. id.
Siringo cav. Gaetano, maggiore 10° id. bersaglieri.
Richeri Attilio, capitano 10° id. id.
Maletti Pietro, id. 10° id. id.

Presso il 23° reggimento artiglieria da campagna in Acqui.

Pittaluga cav. Vittorio, tenente colonnello scuola di guerra.
Maioli Giovanni, capitano 37° reggimento fanteria.
Amej Agostino, id. 42° id. id.
Silvano Pietro, id. 44° id. id.
Spinola cav. Ugo, tenente colonnello 89° id. id.
De Cia Amedeo, capitano 89° id. id.
Puleio cav. Ettore, tenente colonnello 90° id. id.
Palmeri cav. Dario, maggiore 90° id. id.

Presso il 24° reggimento artiglieria da campagna in Napoli.

Giova cav. Gennaro, maggior generale a disposizione.
Cristofoletti Egidio, capitano 19° reggimento fanteria.
Bechi Giulio, id. 31° id. id.
Rubino Samuele, id. 31° id. id.

Leonelli Filippo, capitano 31° reggimento fanteria.
Rolla Amedeo, id. 31° id. id.
De Filippo Giovanni, tenente aiutante maggiore 31° id. id.
Capurso Armando, capitano 32° id. id.
Boncinelli Guido, maggiore 39° id. id.
Battaglini Tito, capitano 39° id. id.
Parziale Benedetto, sottotenente aiutante maggiore 39° id. id.
Soprano dottor Eduardo, capitano medico 39° id. id.
Pagano Guglielmo, capitano 40° id. id.
Citarella Uberto, sottotenente aiutante maggiore 40° id. id.
Bandiera Pasquale, id. id. id. 63° id. id.
Malta Giuseppe, capitano 1° id. bersaglieri.
Rindone Gaetano, id. 1° id. id.
Contrada Dawin, id. 1° id. id.
Parlapiano Domenico, sottotenente 24° reggimento artiglieria campagna.
Solimene Arturo, capitano direzione genio Napoli.
Cantafora cav. Nicola, tenente colonnello medico ospedale militare Catanzaro.

Presso il 25° reggimento artiglieria da campagna in Rivoli Torinese.

Dutto Ferdinando, capitano 54° reggimento fanteria.
De Stefanis Savino, id. 54° id. id.
Berio Virginio, id. 54° id. id.
Ramella Adolfo, id. 54° id. id.
Ferrari Ardicini Carlo, id. 54° id. id.
Rota Marcello, id. 74° id, id.

Presso il 26° reggimento artiglieria da campagna in Fossano.

Racchi Antonio, sottotenente aiutante maggiore 33° reggimento fanteria.
Basso Matteo, id id. id. 33° id. id.
Saracco Pietro, capitano 34 id. id.
Riva Loreuzo, id. 34° id. id.
Blanda Federico, id. 34° id. id.
Petilli cav. Giuseppe, colonnello 41° id. id.
Rognoni cav. Donato, maggiore 41° id. id.
Monesi Alessandro, capitano 41° id. id.
Pastorini cav. Giovanni, tenente colonnello 74° id. id.
Parenzo Gioacchino, capitano 74° id. id.
Tagliaferri Carmine, id. 74° id. id.
Cocca Giuseppe, id. 1° id. alpini.
Boveri Amilcare, id. 1° id. id.
De Vecchi Giuseppe, id. 2° id. id.

Presso il 27° reggimento artiglieria da campagna in Milano.

Boschi Giuseppe, capitano 8° reggimento fanteria.
Massirio Angelo, id. 73° id. id.
Bertone Ugo, id. 73° id. id.
Farinetti Lorenzo, id. 73° id. id.
Balletti Umberto, id. 78° id. id.
De Feo Giovanni, id. 78° id. id.
Patriarca Giuseppe, id 5° id. alpini.
Saporetti Vittorio, id. 5° id. id.
Liccardi Clemente, sottotenente 3° id. artiglieria montagna.

Presso il 28° reggimento artiglieria da campagna in Parma.

Angherà cav. Annibale, tenente colonnello 61° reggimento fanteria.
Campari Mario, capitano 61° id. id.
Roncali Vittorio, id. 61° id id.
Maielli Alfredo, id. 61° id. id.
Leonardi Silvio, id. 61° id. id.
De Sarno Alessandro, id. 62° id. id.
Tonello Gino, id. 62° id. id.

Presso il 29° reggimento artiglieria da campagna in Verona.

Posani cav. Dante, capitano 79° reggimento fanteria.
Chiossi cav. Battista, tenente colonnello 4° id. alpini.
Panaglia dottor Antonino, capitano medico 20° id. artiglieria campagna.
Ganassini dottor Giuseppe, id. veterinario 29° id. id. id.
Grassi cav. Ernesto, tenente colonnello direzione genio militare Firenze.
Landini Arturo, sottotenente 2° reggimento genio.

Presso il 30° reggimento artiglieria da campagna in Conegliano.

Peloso Luigi, capitano 55° reggimento fanteria.
Pata Giuseppe, id. 56° id. id.
Savardo cav. Cesare, id. 56° id. id.
Singlitico, dottor Giuseppe, id. medico 56° id. id.
Leggeri Riccardo, id. 9° id. bersaglieri.
Villa cav. Vincenzo, id. 1° id. alpini.
Cesano Giovanni, tenente aiutante maggiore 1° id. id.

Presso il 31° reggimento artiglieria da campagna in Ancona.

Guazzugli-Bonajuti Raffaele, capitano 12° reggimento fanteria.
Dispenza Domenico, id. 13° id. id.
Isnaldi cav. Antonio, tenente colonnello 82° id. id.
Scarvina Edoardo, id. 82° id. id.
Rovero Umberto, id. 7° id. bersaglieri.
Barbiani cav. Giuseppe, tenente colonnello 11° id. id.
Maradei Giuseppe, capitano 11° id. id.

Presso il 32° reggimento artiglieria da campagna in Livorno.

Chierchia cav. Raffaele, colonnello del genio comando corpo stato maggiore.
Ragioni Rodolfo, capitano dei bersaglieri id. id.
Grosso Mario, capitano 45° reggimento fanteria.
Besozzi di Carnisio Gustavo, id. 45° id. id.
Landi Ettore, id. 88° id. id.
Veggieri Virgilio, id. 88° id. id.
Zingales Francesco, id. 88° id. id.
Bolla Giovanni, id. 88° id. id.
Mastasi cav. Gioacchino, id. 88° id. id.
Minardi Massimo, id. 3° id. bersaglieri.
Scarano Domenico, id. 3° id. id.
Ferrari Pellegrino, id. 3° id. id.
Biagini Luigi, tenente aiutante maggiore 3° id. id.
Biffi Tullio, capitano 3° id. genio.

Presso il 33° reggimento artiglieria da campagna in Terni.

Sforza cav. Vittorio, maggiore 1° reggimento granatieri.
Piroli dottor Amedeo, capitano medico 33° id. id. id.
Brizio dottor Egidio, capitano veterinario 33° id. id. id.
Celloni cav. Achille, capitano stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche.
Avorio Luigi, id. id. id. id.
Fiore Amedeo, id. id. id. id.

Presso il distaccamento del 34° reggimento artiglieria da campagna in Pescara.

Chiolini Luigi, capitano 18° reggimento fanteria.
Narducci Giulio, id. 18° id. id.
Ambrogi Emilio, id. 19° id. id.
Onofri cav. Camillo, maggiore 1° id. genio.

Presso il 35° reggimento artiglieria da campagna in Bari.

Pagliarulo cav. Francesco, maggiore 9° reggimento fanteria.
Cavicchi Carlo, capitano 9° id. id.
Di Oreste Antonio, id. 9° id. id.
Molina cav. Luigi, tenente colonnello 10° id. id.
Sforza Michele, tenente aiutante maggiore 10° id. id.
Chiays cav. Silvio, maggiore 14° id. id.
Mellana Giuseppe, capitano 14° id. id.

Presso il 36° reggimento artiglieria da campagna in Messina.

Cavallo Felice, capitano 3° reggimento fanteria.
Degrossi Ugo Foscolo, id. 3° id. id.
Gaddi Aristide, id. 4° id. id.
Mancuso Ausonio, tenente aiutante maggiore 4° id. id.
Ziliani cav. Antonio, tenente colonnello 6° id. id.
Vauden Heuden Giulio, capitano 75° id. id.
Di Martino Carmelo, id. 75° id. id.
Girlando Emanuele, id. 75° id. id.
Pittaluga Edoardo, id. 16° id. id.

Presso il reggimento artiglieria a cavallo in Milano.

Pucci cav. Pilade, capitano 67° reggimento fanteria.
Prete cav. Eugenio, id. 67° id. id.
Vaschetto Angelo, id. 12° id. bersaglieri.
Cocconi Giovanni, id. 12° id. id.
Castigliola dottor Orlando, id. medico 12° id. id.

Presso il 1° reggimento artiglieria pesante campale in Casale Monferrato.

Robutti Giovanni, capitano 37° reggimento fanteria.
Cornaglia Tommaso, id. 37° id id.
Sardi Marcello, id. 41° id. id.
Perlino Gregorio, id. 41° id. id.
Gravina Gaetano, tenente aiutante maggiore 41° id. id.
D'Havet cav. Giuseppe, colonnello 2° id. genio.

Presso il 2° reggimento artiglieria pesante campale in Modena.

Lucci dottor Amerigo, capitano medico scuola militare Modena.
Carbognani cav. Antonio, maggiore 26° reggimento fanteria.
Bonatti Alberto, capitano 36° id. id.
Longo Giovanni, id. 36° id. id.
Ricciulli cav. Gaetano, id. 65° id. id.
Iervolino cav. Alfonso, tenente colonnello direzione genio militare Genova.

N. **121.** — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Soprassoldi ed indennità speciali spettanti alle truppe metropolitane della Tripolitania.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 febbraio 1915.

Si avverte che, a decorrere dal 1° luglio 1914, anche ai sottufficiali, caporali e soldati dei reparti metropolitani rimasti o nuovi destinati in Tripolitania (escluso il Fezzan) furono corrisposti, per disposizione del Ministero delle colonie, gli stessi soprassoldi e le stesse indennità stabilite per le truppe coloniali dall'allegato n. 8 del regolamento d'amministrazione ed assegni per le truppe libiche, in luogo di quelli fissati dallo specchio III sulle indennità eventuali e dalle disposizioni relative agli assegni di guerra.

Con decreto poi del 1° dicembre 1914, lo stesso Ministero ha stabilito che ai sottufficiali e militari di truppa di cui sopra siano dovuti da quel giorno i soprassoldi e le indennità per posizioni e servizi speciali di cui allo specchio che si riporta di seguito alla presente circolare per norma delle amministrazioni interessate.

Il Ministro — ZUPELLI.

SPECCHIO delle indennità e soprassoldi dovuti ai sottufficiali, caporali e soldati metropolitani in Tripolitania (escluso il Fezzan), dopo la cessazione dello stato di guerra.

SERVIZI E POSIZIONI SPECIALI	Indennità che ne conseguono	*Annotazioni*
1. Marescialli d'alloggio dei carabinieri reali destinati al comando di una sezione:		
in via temporanea invece dell'ufficiale assente	1.00	
in via stabile o temporanea invece dell'ufficiale mancante dell'organico della sezione (1)	1.50	
2. Sottufficiali dei carabinieri reali destinati temporaneamente al comando di una sezione invece del maresciallo di alloggio assente o mancante	1.50	
3. Sottufficiali dei carabinieri reali comandati fuori della sede ordinaria per assumere provvisoriamente il comando di una stazione in assenza del titolare	1.00	
4. Appuntato e carabiniere che assuma provvisoriamente il comando di una stazione in assenza del titolare.	0.50	Soprassoldo giornaliero di servizio.
5. I militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali continueranno a percepire in colonia gli eventuali premi ed indennità, come quelli per contravvenzioni, per guardia di sicurezza ai privati, per assistenza ai funzionari giudiziarii, ecc. descritti dal regolamento generale per l'arma suddetta	—	
6. Zappatori e trombettieri, compresi i caporali, di tutte le armi e corpi esclusi quelli del genio.	0.05	
7. Zappatori scelti e minatori scelti non graduati dei reparti zappatori e minatori del genio	0.05	
8. Telegrafisti (elettricisti ed ottici) e telefonisti (2)	0.50	
9. Guarda fili telegrafici del genio militare (2)	0.50	

SERVIZI E POSIZIONI SPECIALI	Indennità che ne conseguono	Annotazioni
10. Comandati come macchinisti e fuochisti per servizio delle locomotive stradali, o sui piroscafi del ramo della guerra, o negli stabilimenti di commissariato, oppure come meccanici per l'esercizio dei motori degli stabilimenti stessi, ovvero come macchinisti negli ospedali militari pel servizio delle caldaie degli apparecchi di disinfezione (4)	1.00	
11. Sottufficiali capi meccanici e capi mugnai degli stabilimenti di commissariato militare .	2.00	
12. Militari delle compagnie di sussistenza addetti ai forni dei panifici militari	0.25	
13. Capo stazione: sottufficiale	2.20	
Impiegato di stazione, militare di truppa .	1.90	
Capo conduttore caporale maggiore o caporale	1.90	
Capo manovra caporale o soldato	1.60	
Manovratore, deviatore, frenatore soldato .	1.30	
Manuale soldato	1.10	
Macchinisti sottufficiale, caporale maggiore, caporale, o soldato	2.60	Soprassoldo giornaliero di servizio.
(aumentabile di L. 0,30 per ogni triennio di servizio).		
Fuochista caporale e soldato	2.10	
14. Sottufficiali caporali e soldati addetti al servizio di trasporti nelle lagune della colonia .	0.40	
15. Radiotelegrafisti e radiotelefonisti (trasmettitori e ricevitori) motoristi della stazione radiotelegrafica	—	
Macchinisti, fuochisti ed elettricisti quando impiegati per servizi puramente militari (3) .	—	
Se prestano servizio di giorno:		
Sottufficiali	1.50	

SERVIZI E POSIZIONI SPECIALI	Indennità che ne conseguono	*Annotazioni*
Caporali e soldati.	1.00	
Se prestano servizio di notte:		
Sottufficiali	2.50	
Caporali e soldati.	2.00	
16. Militari automobilisti:		
a) se prestano servizio sulle automobili:		
Sottufficiali	1.50	
Caporali e soldati	1.25	
Tale soprassoldo è raddoppiato quando i militari devono pernottare fuori della residenza ordinaria.		
b) se prestano servizio nei garages:		Soprassoldo giornaliero di servizio.
Sottufficiali	0 75	
Caporali e soldati	0.50	
17. Sotttufficiali guarda batterie nei forti, guarda forti; guarda colombaie titolari; guarda magazzino del casermaggio addetti ai magazzini appositamente designati dal Ministero; guarda stazioni; maestri d'armi ed istruttori di ginnastica (da raddoppiare per i maestri dopo 5 anni di impiego) (5)	0.50	
18. Sottufficiali guarda colombaie aggiunti; guarda magazzini di casermaggio nei presidi di forza normale non inferiore ai 500 uomini; guarda magazzini delle sussistenze militari .	0.25	
19. Sottufficiali, caporali o soldati eventualmente addetti al carcere militare, ogni qualvolta siano comandati pel servizio di ronda e di vigilanza notturna.	0.30	
20. Militari comandati per lavori straordinari pel servizio di artiglieria e genio per ogni ora di lavoro: (6)		
Sottufficiali.	0.07	Mercede per ogni ora di lavoro.

SERVIZI E POSIZIONI SPECIALI	Indennità che ne conseguono	*Annotazioni*
Caporali e soldati	0.05	
21. Comandati per lavori straordinari di fatica nei magazzini delle sussistenze (esclusi gli uomini delle compagnie di sussistenza o del casermaggio militare) per ogni ora di lavoro .	0.05	
22. Uomini di truppa impiegati nelle officine e nei cantieri d'artiglieria e del genio divisi in classi, secondo la loro capacità per ogni ora di lavoro:		
Uomini di 1ª classe.	0.10	Mercede per ogni ora di lavoro
Uomini di 2ª classe.	0.075	
Uomini di 3ª classe.	0.05	
23. Militari addetti al servizio delle riparazioni al vestiario, alle calzature, a quelle delle relative confezioni ed al materiale di servizio generale di cucina presso i reparti, depositi, ospedali, quando il servizio è eseguito dall'amministrazione militare ad economia, per ogni ora di lavoro	0.10	
24. Militari che, per acquistar pratica, sono addetti alle piccole riparazioni del vestiario e delle calzature presso reparti o depositi quando il servizio delle riparazioni viene dato in appalto ad un capo operaio, per ogni 8 ore di lavoro.	0.25	Mercede per ogni 8 ore di lavoro.
25. Militari addetti al servizio delle riparazioni delle bardature presso i reparti o depositi quando il servizio è affidato ad un appaltatore, per ogni ora di lavoro	0.10	Mercede per ogni ora di lavoro.
26. Allievi armaiuoli addetti al servizio di riparazione delle armi presso i reparti o deposito, per ogni ora di lavoro	0.10	id.
27. Caporali e soldati non in servizio isolato, che per ragioni di servizio non possono partecipare al rancio, oltre all'importo del pane e viveri in contanti	0.40	Supplemento vitto.

SERVIZI E POSIZIONI SPECIALI	Indennità che ne conseguono	*Annotazioni*
28. Militari di ogni arma e corpo nelle ricorrenze dell'anniversario della nascita di S. M. il Re, di S. M. la Regina regnante, di S. M. la Regina Madre, di S. A. R. il Principe Ereditario, della festa nazionale del Regno e nella festa militare del corpo:		
Sottufficiali	1.00	Soprassoldo di solennità cumulabile con qualunque altro assegno.
Caporali e soldati	0.15	
29. Militari delle compagnie di sanità	0.20	Supplemento all'assegno giornaliero.
30. Caporale maggiore e caporale aiutante di sanità nei reparti	0.20	Soprassoldo giornaliero di servizio.
31. Militari delle compagnie di sussistenza	0.20	Supplemento all'assegno giornaliero.
32. Appuntati e soldati esploratori scelti dei reparti di cavalleria e delle pattuglie telegrafisti dei reparti stessi	0.05	
33. Militari delle sottoindicate categorie dei reparti di artiglieria:		
a) Caporali e soldati puntatori scelti e soldati esploratori dei reparti da campagna e da montagna	0.05	
b) Caporali e soldati puntatori ed osservatori dei reparti da fortezza, specialità da fortezza	0.05	
c) Sottufficiali, caporali e soldati goniometristi dei reparti da fortezza, specialità fortezza	0.10	Soprassoldo giornaliero di servizio
34. Sottufficiali, caporali e soldati addetti agli uffici d'imbarco:		
Sottufficiali	0.50	
Caporali e soldati	0.40	
35. Sottufficiali, caporali e soldati eventualmente addetti in qualità di personale di governo degli stabilimenti militari di pena alle carceri militari di Tripoli e di Bengasi	0.80	

SERVIZI E POSIZIONI SPECIALI	Indennità che ne conseguono	Annotazioni
36. Militari di truppa impiegati di scorta alle carovane di cammelli per trasporto fuori presidio, purchè non abbiano diritto alla indennità di cui all'art. 39 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147:		
Marescialli	0.60	
Sergente maggiore e sergente	0.50	
Caporali e soldati	0.30	
37. Sottufficiali guarda-magazzino dei depositi speciali	0.25	Soprassoldo giornaliero di servizio.
38. Militari di truppa eventualmente assegnati come interpreti militari ausiliari ai comandi riparti e servizi esclusivamente delle truppe (8)	0.40	
39. Sottufficiali della specialità da montagna (riparti metropolitani) in servizio presso i rispettivi riparti	0.50	
40. Sellai delle batterie (riparti metropolitani) impiegati nelle riparazioni di bardature, basti e materiali vari di sellerie per ogni giorno di effettivo lavoro	0.50	Rimunerazione per lavoro giornaliero.
41. Militari di truppa (metropolitani) in servizio stabile di ciclista (9)	0.40	Rimunerazione dovuta quando si compie lo speciale lavoro.
42. Militari (metropolitani) comandati come ordinanze di ufficio presso comando od ufficio (10)		
Sottufficiali	0.50	Soprassoldo giornaliero.
Caporali e soldati	0.40	
NOTA. — I soprassoldi, assegni, ecc. elencati sul presente sono cumulabili con qualunque altro assegno e indennità.		

NOTE.

(1). MARESCIALLI D'ALLOGGIO DESTINATI AL COMANDO DI UNA SEZIONE. — Il soprassoldo ai marescialli d'alloggio destinati al comando di una sezione invece di un ufficiale (n. 1) è dato a compenso delle maggiori spese cui vanno incontro nei viaggi per visitare le stazioni dipendenti e per verificare reati.

Nel maggior soprassoldo assegnato ai marescialli preposti al comando di una sezione in via stabile o temporanea invece dell'ufficiale mancante nell'organico della sezione, è compreso pure il rimborso delle spese d'ufficio.

(2). TELEFONISTI, TALEGRAFISTI E GUARDAFILI. — Il soprassoldo pei militari telegrafisti, e guardafili telegrafici (n. 8 e 9) è dovuto ai militari di qualsiasi arma addetti ai predetti servizi, purchè abbiano eseguito gli appositi corsi d'istruzione.

Quanto ai telefonisti il soprassoldo è dovuto soltanto a quelli designati dal rispettivo comandante delle truppe e che occupati esclusivamente nel servizio telefonico, con responsabilità di un vero e proprio commutatore, non possono disimpegnare altri incarichi, esclusi perciò coloro che prestano servizio al telefono saltuariamente ed in casi eventuali, ancorchè abbiano seguito gli appositi corsi d'istruzione.

Questo soprassoldo non è dovuto quando il servizio è compiuto al solo scopo di esercitazione; ed è raddoppiato pei telegrafisti e telefonisti e guardafili che prestano servizio presso forti e stazioni, isolatamente.

(3). MILITARI RADIOTELEGRAFISTI, RADIOTELEFONISTI. — Il soprassoldo stabilito al n. 15 è dovuto ai macchinisti, fuochisti ed elettricisti, quando sono addetti ai motori elettrici a scoppio ed a vapore ed al funzionamento degli apparati delle officine di produzione dell'energia elettrica od alla produzione e compressione del gas H oppure al funzionamento elettrogeno delle stazioni radiotelegrafiche.

(4). MACCHINISTI-FUOCHISTI E MECCANICI NEGLI STABILIMENTI DELLE SUSSISTENZE. — Il soprassoldo pei militari macchinisti e fuochisti e per quelli comandati come meccanici per il funzionamento dei motori negli stabilimenti delle sussistenze (n. 10) è dovuto anche quando il servizio sia compiuto al solo scopo di esercitazione o d'istruzione.

Per aver diritto a questo soprassoldo occorre che i militari siano forniti della patente d'abilitazione dello speciale servizio cui sono addetti.

(5). — GUARDA BATTERIE NEI FORTI. GUARDA COLOMBAIE. GUARDA MAGAZZINI, ecc. — Il soprassoldo giornaliero di servizio stabilito dal n. 17 è dovuto ai sottufficiali nominati ad uno degli impieghi ivi indicati, con determinazione del Ministero o del comando delle truppe.

(6). SERVIZIO DI ARTIGLIERIA E GENIO. — La mercede ai comandati per lavori straordinari inerenti al servizio di artiglieria e genio è corrisposta (n. 20) secondo le norme speciali contenute nei regolamenti per i servizi di artiglieria e del genio ed in ogni caso non è dovuta quando il servizio non sia compiuto al solo scopo di esercitazione od istruzione.

(7). Il soprassoldo di cui al n. 37 è dovuto ai sottufficiali guarda magazzino di depositi speciali nominati con determinazione del comando delle truppe.

(8). L'eventuale assegnazione degli interpreti ausiliari (n. 88) ai comandi, riparti e servizi militari metropolitani (escluso beninteso ogni ufficio civile o politico-militare) è fatta con le norme stesse date dalla lettera *b*) del § 338 del regolamento di amministrazione per le truppe libiche (bozze).

Il numero massimo di essi per i comandi, riparti e servizi è quello stabilito per gli analoghi comandi, riparti e servizi di cui all'ordinamento militare per la Libia. Tali interpreti ausiliari sono però destinati (o cessano dall'incarico) solo a misura del bisogno, con ordine del Governo o del comando della divisione e il soprassoldo decorre o cessa a partire dalla data dell'ordine stesso.

(9). Il soprassoldo (n. 41) sarà corrisposto quando effettivamente il servizio si compirà fuori di quella zona, che a seconda delle prescrizioni vigenti nella piazza di Tripoli costituisce il presidio e quando compiendosi nell'interno di esso o della città, il ciclista non possa convivere a rancio.

(10). Il soprassoldo (n. 42) è dovuto a quei militari di truppa e sottufficiali che saranno designati dal comando delle truppe come ordinanze di ufficio, con apposita tabella organica ed è dovuto a quelli che per esigenze di ufficio non possono partecipare al rancio o alla mensa in comune.

N. **122.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 febbraio 1915.

Questo Ministero ha determinato che fino a nuovo avviso le autorità militari si attengano alle disposizioni emanate con la circolare 122 del 1912 relative alle cure balneari negli stabilimenti militari.

Le proposte saranno dai direttori di sanità trasmesse all'ispettorato di mano in mano che saranno fatte loro le richieste.

Con l'occasione si richiamano gli ufficiali medici e le autorità sanitarie all'esatta e scrupolosa osservanza del § 44 delle norme sul servizio balneario, raccomandando in special modo di non dar corso a domande di ufficiali, uomini di truppa ed assimilati che non abbiano assoluto bisogno di tali cure. A tal uopo i direttori di sanità sono autorizzati di chiamare a visita diretta i singoli individui qualora sorgano loro dei dubbi sulla necessità assoluta della cura.

I comandanti di corpo e capi di servizio apporranno nella prima colonna del modello A-458 la propria firma a garanzia che l'assenza del militare o dell'impiegato durante la muta proposta non sia di danno alle istruzioni ed al servizio.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **123.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso teorico-pratico da svolgersi presso la sezione aerostatica del gruppo specialisti di artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 25 febbraio 1915.

1. In relazione al n. 5 della circolare 526 del *giornale militare ufficiale* del 1913, dal giorno 1° marzo corr. anno verrà svolto presso la sezione aerostatica del gruppo specialisti di artiglieria un corso teorico-pratico sui materiali aerostatici al personale di artiglieria — ufficiali e truppa. — Il corso durerà tre mesi.

2. L'ispettorate generale dell'arma destinerà il personale comandato a frequentare il predetto corso — ufficiali e truppa — tenendo conto dei servizi che la sezione aerostatica deve costituire sia per i bisogni di pace che per quelli di guerra.

3. Il suddetto ispettorato generale darà al gruppo specialisti le direttive per la esecuzione del corso in parola.

4. Gli ufficiali destinati al corso si presenteranno al comando del gruppo specialisti in Roma nelle ore antimeridiane del giorno 1° marzo. Il comando del 3° reggimento artiglieria da fortezza provvederà ad assegnare loro gli attendenti (uno ogni due ufficiali).

5. Il personale di truppa sarà fatto partire dai corpi in modo da giungere in Roma la sera del 28 febbraio e sarà preso in aggregazione dalla sezione aerostatica. Il comando del gruppo specialisti provvederà per gli alloggiamenti occorrenti.

6. Ultimato il corso, il comando del gruppo specialisti trasmetterà all'ispettorate generale d'artiglieria uno specchio nominativo dei militari che vi hanno partecipato con le annotazioni da inserire nei documenti personali degli ufficiali e dei militari di truppa.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **124.** — SCUOLE MILITARI. — **Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 febbraio 1915.

Per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare di cui alla circolare n. 7 del 3 gennaio corrente anno, sono chiamati all'esperimento scritto di lingua italiana i sottufficiali indicati nell'elenco che fa seguito alla presente.

Il giorno 8 marzo p. v. i concorrenti dovranno trovarsi alle sedi indicate al n. 3 della succitata circolare.

Secondo le prescrizioni del n. 15 della disposizione 12 del fascicolo 12-*R* una commissione di vigilanza dovrà assistere all'esperimento.

I temi svolti dovranno, unitamente alle minute dei temi, essere inviati direttamente al comando della scuola militare, dove verrà costituita la commissione speciale di cui al n. 20 della citata disposizione.

Il Ministro — ZUPELLI.

Arma di fanteria.

Omicioli Walter, sergente maggiore 2° granatieri.
Scotti Emilio, id. id. 2° id.
Principato Diego, id. id 4° fanteria.
Rotanti Giuseppe, sergente 6° id. (deposito).
Bamonte Alfredo, sergente maggiore 7° id.
Prete Alcide, id. id. 7° id.
Aquenza Agostino, id. id. 8° id.
Gaballo Pietro, id. id. 8° id.
Maiorana Nicola, id. id. 9° id.
Leone Luigi, id. id. 9° id.
Nazzaro Giuseppe, id. id. 14° id.
Petronio Amerigo, id. id. 14° id.
Fiorillo Agostino, id. id. 15° id.
Coltorti Augusto, id. id. 15° id.
Tramontano Agostino, id. id. 15° id.
Struffi Aurelio, sergente 16° id.
De Francesco Michele, sergente maggiore 16° id.
Petrini Vitale, id. id. 18° id.
Mattioli Umberto, id. id. 18° id.
Giancotti Luigi, id. id. 19° id.
Perisi Giulio, id. id. 20° id.
Fontana Ettore, id. id. 21° id. (16° battaglione presidiario).
Grelli Enzo, id. id. 22° fanteria.
Rosini Geremia, id. id. 22° id.
Pavani Pio, id. id. 22° id.
Tiberio Nicola, id. id. 22° id.

Avvertenza. — Sono contrassegnati con (*) i nomi dei sottufficiali le cui proposte di ammissione al concorso pervennero dall'Eritrea, dalla Tripolitania, dalla Cirenaica o dall'Egeo.

Rinaldi Carlo, sergente maggiore 27° fanteria.
Corleto Michele, id. id. 29° id.
Berardelli Eduarde, id. id. 30° id.
Landi Attilio, id. id. 31° id.
Alberghini Ettore, id. id. 32° id.
Petrelli Francesco, id. id. 32° id.
Tedeschini Vincenzo, id. id. 32° id.
Friyo Carlo, id. id. 33° id.
Maestri Luigi, id id. 36° id.
Angeli Francesco, id. id. 39° id.
Criscuoli Federico, id. id. 39° id.
Torelli Lelio, id. id. 39° id.
Rago Umberto, sergente 41° id.
Moretti Enrico, sergente maggiore 43° id.
Ragni Emilio, id. id. 43° id.
Pani Albertino, id. id. 45° id.
Maramaldo Antonio, id. id. 46° id.
Schinardi Alfredo, id. id. 46° id.
Alizeri Luigi, id. id. 46° id.
Corbella Carlo, id. id. 49° id.
Sinleber Angelo, sergente 50° id.
Montanari Tito, sergente maggiore 51° id.
Marotta Michele, maresciallo 57° id.
Tuveri Antonio, sergente maggiore 64° id.
D'Antiochia Rosario, id. id. 69° id.
Milo Raffaele, sergente 69° id.
Gambaro Raffaele, sergente maggiore 70° id.
Bonazzi Luigi, id. id. 70° id.
Paoli Roberto, sergente 70° id.
Rosa Nicolò, id. 70° id.
Cacciaferro Alfredo, sergente maggiore 71° id.
Treves Michelangelo, id. id. 71° id.
Furio Giosafat, id. id. 73° id.
Sartoris Vitale, id. id 73° id.
Arminio Antonio, id. id. 74° id.
Calabrese Giuseppe, id. id. 75° id.
Pulazzini Carlo, sergente 77° id.
Stela Nicola, sergente maggiore 79° id.
Rienzi Alfonso, id. id. 79° id.
Tedeschi Umberto, id. id. 80° id.
Mazzei Guglielmo, id. id. 81° id.
Lombardi Enrico, id. id. 81° id.
Friggi Augusto, id. id. 81° id.

Postiglione Italo, sergente maggiore 81° fanteria.
Brancati Renato, id. id. 83° id.
Santini Raffaello, id. id. 84° id.
Cianci Mario, id. id. 85° id.
Cannizzaro Melchiorre, id. id. 86° id.
Filippi Ezio, id. id. 87° id.
Stefanelli Giuseppe, id. id. 87° id.
Minghetti Giovanni, id. id. 88° id.
Carnesecchi Roberto, id. id. 90° id.
Castiglione Angelo, sergente maggiore fanteria compagnia automobilisti 25° artiglieria campagna.
Baviera Raniero, sergente 1° bersaglieri.
Spinelli Gaetano, sergente maggiore 2° id.
Puca Attilio, id. id. 2° id.
Ghirardi Gherardo, id. id. 3° id.
Baudieri Bruno, id. id. 4° id.
Demarchis Giovanni, sergente 4° id.
Fabi Mario, sergente maggiore 5° id.
Possis Enrico, id. id. 12° id.
Armand Aldo, id. id. 3° alpini.
Sibille Sizia Gerardo, sergente 4° id.
De Filippi Camillo, sergente maggiore 5° id.
Migliavacca Francesco, id. id. 5° id.
Cavalli Costanzo, id. id. 6° id.
Schizzi Ottorino, id. id. 6° id.
Negretto Claudio, id. id. 6° id.
Cucchini Eugenio, id. id. 8° id.

*Menestrina Enrico, sergente fanteria (B) comando delle truppe dell'Eritrea.
*Romagnoli Pietro, sergente maggiore id. (B) id. id.
*Bartolini Domenico, id. id. id. III battaglione indigeni.
*Cotta Ramosino Domenico, id. id. 18° id.
*Rubicondo Ivo, id. id. 18° id.
*Madonnini Pietro, id. id. 18° id.
*Amadio Manin, id. id. 18° id.
*De Palma Francesco, sergente 47° id.
*Montagnani Fulvio, sergente maggiore 82° id.
*Villa Gaetano, id. id. 84° id.
*Bruno Emanuele, sergente 89° id.
*Bonafede Romolo, sergente maggiore II battaglione indigeni.
*Ardu Lorenzo, id. id. IV id. libico.
*Caruson Federico, sergente V id. fanteria tripolino.

*De Vita Pietro, sergente maggiore fanteria 1ª compagnia montata.
*Silvestri Rocco, id. id. id. parco foto-elettrico.
*Mimi Francesco, id. id. id. parco automobilisti.
*Lupo Giovanni, id. id. 4° fanteria.
*Puccio Francesco, id. id. 4° id.
*Baldussi Celestino, id. id. 4° id.
*Giordano Michele, sergente 4° id.
*Gennaro Salvatore, id. 4° id.
*Venturini Desiderio, sergente maggiore 7° id.
*Frisoli Arturo, id. id. 7° id.
*Magli Fabio, id. id. 16° id.
*Ubaldi Filippo, id. id. 16° id.
*De Renzi Ermanno, id. id. 26° id.
*Ruggieri Giulio, sergente 41° id.
*Presti Vincenzo, id. 50° id.
*Messina Giovanni, sergente maggiore 52° id.
*De Rossi Fausto, id. id. 52° id.
*Greco Luigi, id. id. 52° id.
*Vigilante Gaetano, id. id. 79 id.
*De Carli Gaetano, sergente 79° id.
*Cecconi Giorgio, sergente maggiore 83° id.
*Emma Salvatore, id id. 87° id.
*Vassallo Stanislao, id. id. 87° id.
*Gallicani Ovidio, id id. 87° id.
*Sciortino Vincenzo, id. id. 87° id.
*Parisi Filippo, maresciallo 9° bersaglieri.
*Burocchi Luigi, sergente maggiore 8° id.
*La Rocca Pasquale, id. id. XI battaglione eritreo.
*Cecchi Corrado, id. id. XI id. id.
*Bertelli Renato, sergente fanteria banda a cavallo Dorsa.
*Bruni Dante, sergente maggiore I battaglione autonomo.
*Manassero Cesare, id. id. 34° fanteria.
*Domenighini Faustino, id. id. 34° id.
*Acerbi Ernesto, sergente 4° bersaglieri.
*Feliciangeli Umberto, id. 4° id.
*De Micheli Giovanni, sergente maggiore 4° id.
*Panessa Armando, sergente 4° id.

Arma di cavalleria.

Musti Fausto, sergente maggiore Genova cavalleria.
Vetere Stanislao, id. id. lancieri di Milano.

Pallotti Silvio, sergente maggiore lancieri di Montebello.
Cometto Alessandro, id. id. cavalleggeri di Alessandria.
Cardinale Mario, maresciallo id. Lodi.
Marchese Antonio, sergente maggiore id. Piacenza.
Cozzupoli Letterio, id. id. id. Treviso.
Baschieri Annibale, id. id. 4° squadrone palafrenieri scuola militare.
*Garagnani Rinaldo, id id. cavalleria comando truppe Eritrea.
*Capra Cesare, id. id. id. id. id. id.
*Perito Alfieri, id. id id. VIII battaglione indigeni.
*Ricci Ettore, id. id. id. deposito speciale Tripolitania.

Arma di artiglieria.

Castellano Leonardo, sergente maggiore 2° artiglieria campagna.
Giovannardi Enrico, id. id. 4° id. id.
Franchi Nello, id. id. 7° id. id.
Baldizzone Tommaso, id. id. 11° id. id.
Trapani Giulio, id. id. 19° id. id.
Di Lieto Antonio, sergente 24° id. id.
Del Buono Michele, id. 24° id. id.
Scarsi Orlando, sergente maggiore 25° id. id.
Rendina Roberto, id. id. 26° id. id.
Fraccari Umberto, id. id. 29° id. id.
Piccinini Ettore, sergente 3° artiglieria fortezza.
Castrogiovanni Giuseppe, id. 4° id. id.
Cogno Ippolito, id. 7° id. id.
Dandolo Aurelio, sergente maggiore 8° id. id.
Volpi Umberto, id. id. 9° id. id.
Masino Luigi, id. id. artiglieria a cavallo.
*Gerenzani Mario, id. id. artiglieria sezione treno Eritrea.
*Achilli Milano, id. id. id. (gruppo P. F. Tripoli).
*Biagini Alessandro, id. id. X batteria montata.
*Barbara Cesare, id. id. 2ª compagnia cannonieri speciali.
*De Aldisio Roberto, id. id. sezione staccata d'artiglieria Bengasi.
*Durazzano Giuseppe, id. id. 6ª compagnia cannonieri.

Arma del genio.

Checchia Vincenzo, sergente maggiore 1° reggimento genio.
Chiapella Giovanni, id. id. 2° id. id.
Notti Felice, id. id. 2° id. id.

Ghinelli Elmo, sergente maggiore 3° reggimento genio.
Biasci Luigi, id. id. 3° id. id.
Bagnani Guido, id. id. 3° id. id.
D'Agostino Giuseppe, id. id. 3° id. id.
Riccardi Giovanni, id. id. 3° id. id.
De Bernardi Mario, id. id. 3° id. id.
Liggeri Concetto, id. id. 4° id. id.
Vinciguerra Giuseppe, id. id. battaglione specialisti del genio.
Michetti Luigi, id. id. id. id. id.
Rossi Giuseppe, id. id. id id. id.
Irace Tancredi, id. id. id. id. id. (addetto cantiere Mirafiori).
Barbieri Pietro, id. id. battaglione aviatori.
*Rovida Aldo, id. id. genio (compagnia R. T. Tripoli).
*Piccinini Giovanni, id. id. id. (id. id. id.).
*Isetta Carlo, id. id. 3° id.
*Corgiat-Loia-Brancot Germano, sergente 3° genio.
*Pimazzoni Renato, sergente maggiore 5° id.
*Riccardi Mario, id. id. 5° id.
*Marino Pasquale, id. id. 6° id. parco automobilisti Bengasi.
*Rapino Salvatore, id. id. 6° id.

N. **125**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Pubblicazione dello specchio n. 14 — Caricamento del carro per feriti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 febbraio 1915.

Con la data febbraio 1915 è stato pubblicato lo specchio n. 14, Caricamento del carro per feriti.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari provvederà per la distribuzione gratuita del predetto specchio ai comandi ed uffici sottoindicati nella quantità per ognuno segnati:

Al comando del corpo di stato maggiore . . .	copie	n.	12
Ad ogni comando di corpo d'armata.	»	»	1
Ad ogni comando di divisione territoriale. . .	»	»	1
Ad ogni comando del reggimento d'artiglieria da campagna	»	»	2
All'ispettorato di sanità militare	»	»	3
Ad ogni direzione di sanità militare.	»	»	1
Ad ogni ospedale militare	»	»	2
Alla farmacia centrale militare	»	»	5
Alla scuola d'applicazione di sanità militare . .	»	»	3
Ad ogni direzione d'artiglieria territoriale . .	»	»	3

Tutte le amministrazioni che hanno in dotazione carri per feriti richiederanno direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero delle copie ad essi occorrenti in ragione di una per ogni carro per feriti.

Fatta la distribuzione le copie esuberanti saranno tenute in deposito dal menzionato ufficio di personali militari per eventuali richieste ed in attesa di successive disposizioni.

Colla pubblicazione del suddetto specchio n. 14 resta abolito lo specchio n. 9, edizione marzo 1901, e tutte le copie di quest'ultimo ora esistenti saranno distrutte appena i carri saranno riordinati secondo il nuovo caricamento.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **126.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per la cavalleria — Volume II — Istruzione dei riparti.** (Pubblicazione n. 108). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 febbraio 1915.

È stato pubblicato il volume II del regolamento di esercizi per la cavalleria; esso sostituisce il volume II — Istruzione formale dei riparti (bozze di stampa) — presentemente in vigore.

L'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari ne farà la distribuzione in base al seguente specchio:

SPECCHIO *di distribuzione del volume II del Regolamento di esercizi per la cavalleria.*

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	50
Uffici dei generali designati per il comando di una armata	»	1
Comandi di corpo d'armata	»	3
Ispettorato generale di cavalleria	»	8
Comandi di divisione territoriale	»	3
Id. di divisione di cavalleria	»	3
Scuola di guerra, scuola d'applicazione di cavalleria e scuola militare	»	2
Comandi di brigata di cavalleria	»	2
Ufficio del generale di cavalleria a disposizione del Ministero	»	2
Comandi di reggimento di cavalleria	»	3
3 comandi di gruppo di squadroni: Palerme, Manfredonia, Cagliari	»	1
Comandi di squadrone e di deposito	»	2
Id. di deposito allevamento cavalli	»	1

Il prezzo di ogni esemplare del volume II è di L. 0,75.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **127**. — AVANZAMENTO. — **Esperimento di abilità e coltura professionale destinato a costituire un elemento di giudizio per la promovibilità dei tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, artiglieria e genio compresi nei limiti di anzianità, per l'iscrizione sul quadro suppletivo d'avanzamento a scelta pel 1915 - Varianti.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 febbraio 1915.

A parziale modificazione della circolare n. 112 del *giornale militare* del corrente anno, si comunicano le seguenti varianti alla composizione della commissione sperimentatrice:

Il maggior generale a disposizione Negri di Lamporo Ettore, è sostituito dal maggior generale a disposizione Bertacchi Paolo.

Il maggior generale a disposizione Gonzaga Maurizio, è sostituito dal maggior generale De Albertis Vittorio comandante della brigata Toscana.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **128**. — AVANZAMEMTO. — **Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio - Sessione normale del 1915 - Varianti alle disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 febbraio 1915.

A parziale modificazione della circolare n. 96 del *giornale militare* del corrente anno, si comunica la seguente variante alla composizione della commissione sperimentatrice:

Il colonnello Novelli Corrado, comandante del 32° artiglieria da campagna, è sostituito dal tenente colonnello Ferrario Carlo, del reggimento di artiglieria a cavallo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **129**. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento a scelta e ad anzianità per l'anno 1915 pei colonnelli di fanteria, artiglieria e del corpo di commissariato, pei tenenti colonnelli, maggiori e capitani di cavalleria, artiglieria e genio e pei tenenti di artiglieria.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 febbraio 1915.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero stabilisce i seguenti limiti entro i quali devono trovarsi compresi gli

ufficiali in servizio permanente, dell'arma o corpo, e del grado sottoindicati, per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento pel corrente anno 1915.

ARMA o CORPO	A scelta		Ad anzianità		
	colonnelli	tenenti colonnelli	maggiori	capitani	tenenti
Fanteria	a tutto il 16 febbraio 1913	—	—	—	—
Cavalleria	—	—	a tutto il 3 marzo 1913 (1) a tutto il 31 marzo 1913	a tutto il 17 marzo 1907 (2) a tutto il 30 settembre 1907	—
Artiglieria	a tutto il 7 settembre 1911	a tutto il 31 marzo 1912	a tutto il 31 marzo 1913 (1) a tutto il 31 marzo 1913	a tutto il 17 marzo 1907 (2) a tutto il 31 marzo 1909	a tutto il 1912
Genio	—	a tutto il 23 agosto 1912	—	—	—
Commissariato	a tutto il 16 aprile 1910		—	—	—

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero appena possibile, in ogni modo non oltre il 15 marzo prossimo venturo pei colonnelli ed il 26 stesso mese per gli altri ufficiali.

Il Ministro — ZUPELLI.

) Per i maggiori di stato maggiore avanzanti secondo l'art. 23 della legge 8 giugno 1913, n. 601

(2) Per i capitani di stato maggiore avanzanti secondo l'art. 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

N. **130.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti dei marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente in base all'art. 3° della legge 8 giugno 1913 n. 601 — Varianti alla composizione della commissione per l'arma di fanteria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 febbraio 1915.

A parziale modificazione della circolare n. 72 del 28 gennaio 1915, si comunica la seguente variante nella composizione della commissione esperimentatrice dei marescialli dell'arma di fanteria:

Il tenente colonnello dell'84° reggimento fanteria Tensini cav. Giuseppe è sostituito dal maggiore Pisani cav. Francesco dello stesso reggimento.

Il Ministro — ZUPELLI.

AVVISO

Prezzo del 1° volume dell'*Annuario militare* pel 1915 e degli estratti del volume stesso. — Si avverte che il prezzo del volume 1° dell'*annuario militare* del corrente anno è fissato in L. 5,00.

Detto volume è già stampato e sarà messo in vendita al pubblico: per i volumi II e III si notificherà con altro avviso quando potranno essere messi in vendita, nonchè il relativo prezzo.

Il prezzo di ciascuno degli estratti del volume 1° è stabilito come segue:

1° Ufficiali generali e corpo di stato maggiore .	L. 0,40
2° Carabinieri reali e cavalleria	» 0,50
3° Fanteria, personale permanente dei distretti, corpo invalidi e veterani	» 1,00
4° Artiglieria, genio, personale delle fortezze. .	» 0,60
5° Medici, veterinari e farmacisti	» 0,40
6° Ufficiali commissari, di sussistenza, d'amministrazione e ruolo transitorio ufficiali contabili . . .	» 0,40
7° Amministrazione centrale, personale della giustizia, dell'istituto geografico ed insegnante	» 0,40
8° Ragionieri geometri del genio, ragionieri d'artiglieria, capitecnici, personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli e disegnatori tecnici . .	» 0,35

9° Assistenti del genio militare, applicati delle amministrazioni militari dipendenti, ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . . . . » 0,50

ERRATA CORRIGE

Circolare n. 68, anno 1915, riga 30ª invece di: saranno rispettivamente sperimentati, leggasi: saranno ripetutamente sperimentati

1

Prezzo della presente dispensa **L. 0,25**

(4137) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

Estratto dal *Giornale militare ufficiale*, 1916

CIRCOLARE N. **13.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per l'esecuzione della vaccinazione anticolerica ed antitifica: modificazioni alle norme prescritte nella circolare 9 settembre 1915, n. 687.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 gennaio 1916.

1. La vaccinazione mista (anticolerica ed antitifica insieme) è sostituita dalle vaccinazioni anticolerica ed antitifica separate e successive.

2. La vaccinazione antitifica sarà fatta con un vaccino di unico tipo, che oltre al bacillo del tifo contiene il bacillo paratifico *B*; sebbene contenga anche questo secondo germe, sarà denominato « vaccino antitifico tipo unico », per evitare equivoci col vaccino misto di cui è parola nella circolare del 9 settembre 1915, n. 687 *giornale militare*.

3. Il vaccino antitifico tipo unico sarà adoperato nella quantità di 1/2 cmc. per la prima iniezione, di 1 cmc. per la seconda e di 1 1/2 per la terza, ad intervalli settimanali.

4. È preferibile fare precedere la vaccinazione antitifica alla anticolerica; ma quando ragioni speciali non consentano ciò, si lascia facoltà alle autorità sanitarie militari di invertirne l'ordine.

5. Fra l'ultima iniezione di una specie di vaccino e la prima dell'altra specie si farà intercedere un periodo di 7-10 giorni.

6. Resta fermo quanto è prescritto nella circolare 9 settembre 1915, n. 687 del *giornale militare*, per tutto ciò che non è contemplato nella presente circolare.

Il Ministro — ZUPELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª — 1915 — 2 marzo

1915 FEBBRAIO 28. - N. **131**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Reclutamento di piloti aviatori militari fra i militari di truppa . . . . . , *Pag.* 349

CIRCOLARE N. **131**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — **Reclutamento di piloti aviatori militari fra i militari di truppa.** — (Direzione generale dell'aeronautica). — 28 febbraio 1915.

1. Il Ministero ha determinato di far luogo ad un reclutamento di piloti aviatori militari, traendoli dai militari di truppa in servizio, appartenenti:

a) all'arma di artiglieria (specialità da campagna) per il servizio delle squadriglie d'artiglieria;

b) alle altre armi e specialità, per il servizio delle squadriglie comuni;

i quali siano venuti alle armi dal 15 giugno 1914 in poi, posseggano i requisiti ed assumano gli speciali obblighi qui di seguito indicati.

2. Gli aspiranti a tale reclutamento dovranno, non più tardi del 10 marzo p. v. far pervenire al Ministero apposita domanda, facendo in essa esplicita dichiarazione di accettare tutte le condizioni fissate dalla presente circolare ed allegando i documenti intesi a comprovare i richiesti requisiti.

3. I comandanti di corpo trasmetteranno direttamente e sollecitamente le domande al Ministero (Direzione generale dell'aeronautica) corredandole dei seguenti documenti:

a) una dichiarazione medica dalla quale risulti che l'aspirante è perfettamente idoneo al servizio di aviazione militare, pel quale è necessario: ottima vista, ottimo udito, perfetto funzionamento del sistema nervoso e circolatorio, immunità da precedenti ereditari, peso del corpo non superiore ai 75 kg.;

b) copia del foglio matricolare e caratteristico (mod. 59);

c) dichiarazione del comandante del corpo dalla quale risulti che l'aspirante non ha subito condanne in base al codice penale militare, o condanne pronunciate da tribunali ordinari, per reati d'indole indecorosa o politica, e sia di buona condotta civile e militare. Gli elementi occorrenti per tale dichia-

razione saranno desunti dal certificato penale contenente tutte le iscrizioni da chiedersi al procuratore del Re, a senso dell'art. 621 del codice di procedura penale, e dalle particolari informazioni che ciascun comandante di corpo potrà avere od assumere sul conto dell'aspirante;

d) rapporto informativo sulla condotta tenuta dal militare durante il servizio prestato, fino al giorno che presenta la domanda;

e) tutti quei documenti che valgano a comprovare nello aspirante conoscenza ed abilità nello speciale servizio di aviazione (brevetto di pilota aviatore della F. A. I., pratica di motori a scoppio, di guida di automobili, conoscenza e studi di meccanica pratica, scuole speciali tecniche, ecc.).

Gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, ove venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, essi saranno senz'altro esclusi dal servizio di pilotaggio e perderanno ogni diritto alle indennità, ai compensi e ai vantaggi per tale servizio stabiliti.

4. I comandanti di corpo daranno corso a tutte le domande che all'uopo saranno presentate, ad eccezione di quelle che si riferiscono ad aspiranti che non posseggono i voluti requisiti fisici e morali.

Saranno preferiti gli aspiranti provvisti di maggiore istruzione tecnica e generale, ed in modo particolare, quelli provvisti di brevetto della F. A. I.

5. I militari di truppa, dichiarati ammissibili al servizio di aviazione militare, verranno inviati ai campi-scuola per attendere alla loro speciale istruzione teorico-pratica. Dopo la prima parte di essa avrà luogo una eliminazione di quelli non ritenuti atti, e gli altri seguiteranno nella istruzione di pilotaggio, per ottenere successivamente la nomina ad allievo di scuola piloti ed il brevetto di pilota aviatore militare, alle quali cariche sono annesse le indennità giornaliere rispettivamente di L. 3,00 e di L. 6,00.

Resta per altro inteso per tutti indistintamente i militari di truppa dichiarati ammissibili al servizio di aviazione militare che:

a) l'ammissione al pilotaggio aereo non conferisce diritto al conseguimento di alcun brevetto o di alcuna carica inerente al pilotaggio stesso, e neppure alla scelta degli apparecchi da pilotare;

b) in qualunque momento, sia per insufficiente attitudine

al pilotaggio, sia per ragioni morali, di carattere o di disciplina, secondo proposte da inoltrarsi dal competente comando e da approvarsi dal Ministero, i militari di che trattasi, anche se abbiano conseguito il brevetto di pilota aviatore militare, potranno essere esclusi dal pilotaggio e destinati ad ultimare la loro ferma nei reparti di aviazione tra il personale di governo, perdendo ogni diritto alle indennità, ai compensi e ai vantaggi stabiliti per tale servizio.

6. Al compimento della prescritta anzianità minima di servizio i soldati che abbiano conseguita la nomina ad allievo di scuola piloti, potranno aspirare, sempre quando ne siano giudicati meritevoli, alla promozione al grado di caporale.

7. Al compimento della prescritta anzianità minima di servizio e di grado, i caporali che abbiano conseguita la nomina a pilota aviatore militare, potranno aspirare, sempre quando ne siano giudicati meritevoli, e qualora assumano la ferma triennale in luogo di quella biennale in corso, alla promozione al grado di sergente, e continuare, a norma di legge, nella carriera di sottufficiale se riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione di avanzamento del corpo presso il quale prestano effettivo servizio e purchè non siano venute a mancare le qualità aviatorie di cui sopra.

8. Al compimento del terzo anno di servizio alle armi, il sergente che abbia conseguito la nomina a pilota aviatore da almeno un anno e che continui lodevolmente a disimpegnare tali funzioni, riceverà un premio di lire 500,00 indipendente da quello che può spettargli in base all'articolo 15 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.

9. Il Ministero si riserva la facoltà di determinare, in relazione alle esigenze del servizio, il numero degli aspiranti da ammettersi al corso.

Quelli tra essi che saranno nominati sergenti piloti aviatori resteranno effettivi ai reparti di aviazione, in più dell'organico stabilito per i sottufficiali dei reparti stessi.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(4143) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 14ª — 1915 — 6 marzo

FEBBRAIO 20. - N. 132. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Divisa degli ufficiali di milizia territoriale e dei reparti presidiari (con 1 tavola di disegno). . . . *Pag.* 354

27. - » 133. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo per le compagnie automobilisti d'artiglieria (con 1 tavola di disegno). . . » 355

MARZO 1. - » 134. — EQUIPAGGIAMENTO. — Corredo degli automobilisti e dei motociclisti (con 1 tavola di disegno) . » 356

1. - » 135. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Distribuzione in consegna provvisoria di pistole agli ufficiali in congedo . . . . . » 364

1. - » 136. — DISPOSIZIONI VARIE. — Trasferimento di ufficiali nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena. . . . . » 365

2. - » 137. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti di applicato disponibili nell'amministrazione centrale della guerra spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . . . . » 365

2. - » 138. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — Preavviso alle autorità ferroviarie per l'affluenza alle stazioni dei piccoli reparti di truppa . » 366

2. - » 139. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Decreto ministeriale del 5 febbraio 1915, col quale il numero dei posti di segretario di 4ª classe messi a concorso per esami è portato da 12 a 13. . . » 367

2. - » 140. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Decreto ministeriale del 27 febbraio 1915, concernente il risultato del concorso a 13 posti di segretario di 4ª classe nell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 368

2. - » 141. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Contrassegni matricolari sulle sciabole-baionette mod. 91 delle sezioni mitragliatrici per fanteria e per ciclisti . . . . . » 369

2. - » 142. — CONCORSI. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Marescialli delle varie armi ammessi allo esperimento per la nomina a sottotenente d'amministrazione in servizio attivo permanente. . . . . » 369

2. - » 143. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Decreto ministeriale del 14 febbraio 1915 che indice gli esami di concorso per merito distinto e di idoneità al grado di farmacista capo di 2ª classe. . » 379

4. - » 144 — DISPOSIZIONI VARIE. — Corse militari « Premio reale » . . . . . » 380

1915 MARZO 4. - N. **115**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto che richiama i sottufficiali in congedo di 1ª categoria delle classi 1885, 1886, 1887 e 1888 di tutte le armi, corpi e specialità, eccettuati quelli dell'arma dei carabinieri reali . . . . . Pag. 381

» 5. - » **116**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi dei sottufficiali di 1ª categoria delle classi 1885, 1886, 1887 e 1888, ascritti a tutte le armi esclusa quella dei carabinieri reali . . . . . » 382

» 5. - » **117**. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1915 pei tenenti colonnelli, maggiori e capitani del personale permanente dei distretti . . . » 392

» 5. - » **118**. — AVANZAMENTO. — CONCORSI. — Reclutamento dei capitani commissari . . . . . » 393

CIRCOLARE N. **132**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Divisa degli ufficiali di milizia territoriale e dei reparti presidiari (con una tavola di disegno).** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 20 febbraio 1915.

A chiarimento ed a parziale modificazione del disposto dai numeri 214 e 215 della « Istruzione sulla divisa degli ufficiali del R. esercito » e con riserva di apportare le conseguenti varianti alla istruzione stessa, questo Ministero dispone quanto segue:

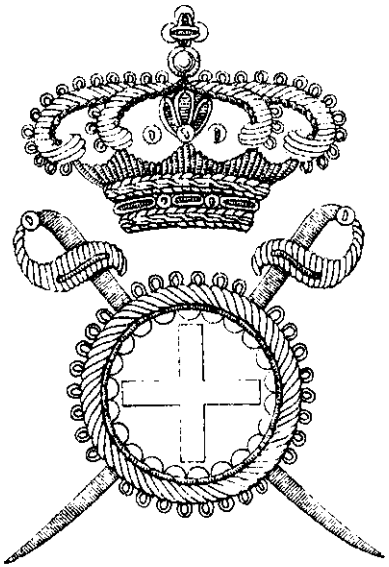
1° La divisa degli ufficiali di milizia territoriale dell'arma di cavalleria è uguale a quella stabilita per gli ufficiali della stessa arma appartenenti all'esercito permanente, con le seguenti differenze:

a) con la grande uniforme e con quella di marcia gli ufficiali di milizia territoriale portano tutti il colbacco;

b) il fregio per il berretto è costituito da due sciabole incrociate e da un disco con croce di Savoia, sormontato da corona reale (vedasi figura 1 della tavola annessa). Il fregio per il colbacco è in metallo argentato, eguale per forma e dimensioni a quello prescritto per il berretto;

c) la giubba di panno nero a due petti ha il bavero di panno scarlatto, senza fiamme, e le manopole di panno nero, filettate di panno scarlatto. La giubba di panno nero ad un petto e quella di panno grigio-verde hanno il bavero di panno scarlatto, come quello della giubba a due petti.

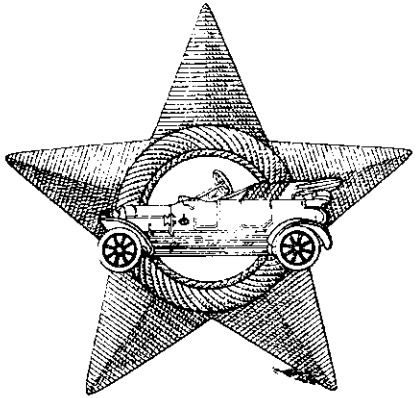
2° Il fregio per il berretto degli ufficiali di fanteria di milizia territoriale facenti parte degli stati maggiori di reggimento di tale milizia è costituito dal numero del reggimento stesso, in ricamo d'argento, sormontato dalla corona reale in ricamo d'oro, dell'altezza complessiva di 75 millimetri (fig. 176 dell' « Istruzione sulla divisa degli ufficiali »).



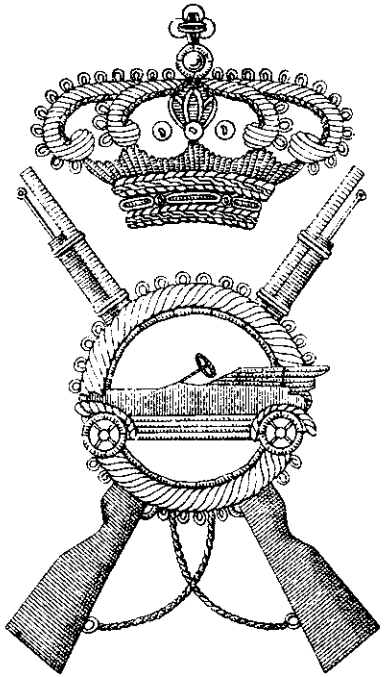
Fregio da copricapo per ufficiali di cavalleria di M. T.



Tondino del fregio da copricapo degli ufficiali facenti parte degli stati maggiori di battaglione presidiario.



Fregio da copricapo per sottufficiali e militari di truppa effettivi alle compagnie automobilisti d'artiglieria.



Fregio da copricapo per ufficiali di fanteria comandati presso le compagnie automobilisti d'artiglieria.

Laboratorio foto-litografico d'artiglieria

3° Il fregio per il berretto degli ufficiali delle compagnie presidiarie è uguale a quello prescritto per gli ufficiali della stessa arma appartenenti all'esercito permanente con le seguenti differenze:

a) ufficiali delle compagnie presidiarie dei granatieri e della fanteria di linea: disco e numero della compagnia (nel tondino di panno nero) in ricamo d'oro;

b) ufficiali delle compagnie presidiarie dei bersaglieri: numero della compagnia (nel tondino di panno nero) in ricamo d'argento;

c) ufficiali degli stati maggiori di battaglione presidiario dei granatieri e di fanteria di linea: disco e numero del battaglione sovrastante ad un piccolo scettro (nel tondino di panno nero) in ricamo d'oro (vedasi fig. 2 della tavola annessa);

d) ufficiali degli stati maggiori di battaglione presidiario dei bersaglieri: numero del battaglione sovrastante ad un piccolo scettro, (nel tondino di panno nero) in ricamo d'argento.

Ogni disposizione contraria alle precedenti rimane pertanto abrogata.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **133.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivo per le compagnie automobilisti d'artiglieria (con una tavola di disegno).** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 27 febbraio 1915.

Con riserva di apportare le conseguenti aggiunte all'istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito ed a quella per la divisa della truppa, questo Ministero determina che i militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) effettivi o comandati presso le compagnie automobilisti d'artiglieria, continuino a fare uso della divisa dell'arma, corpo o specialità di provenienza, applicando, come distintivo speciale nel tondino del fregio del copricapo, al posto del numero del reggimento, un piccolo automobile in metallo argentato, o ricamato in argento, per gli ufficiali, in metallo bianco per i sottufficiali e per la truppa.

I sottufficiali e militari di truppa che rivestono la carica di conduttori, porteranno inoltre, sulla manica sinistra della giubba e del cappotto da automobilisti, un distintivo eguale

a quello prescritto per i conduttori delle compagnie automobilisti del reggimento ferrovieri del genio.

I comandi delle compagnie automobilisti d'artiglieria riceveranno direttamente dall'opificio militare di Torino i distintivi metallici da applicare nel fregio del berretto di panno grigio-verde, e i fregi metallici per il berretto di panno turchino dei militari di truppa.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **134.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Corredo degli automobilisti e dei motociclisti** (con una tavola di disegno). — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° marzo 1915.

A soluzione della riserva espressa nella circolare n. 283 del *giornale militare* 1914 ed in relazione alle disposizioni contenute nella circolare 498 dell'anno stesso sono adottati per gli automobilisti ed i motociclisti i cappotti di panno, pei quali si pubblicano qui di seguito le descrizioni, gli specchi delle misure, le dimostrazioni della quantità delle steffe ed i conti di costruzione.

Cappotto da automobilisti.

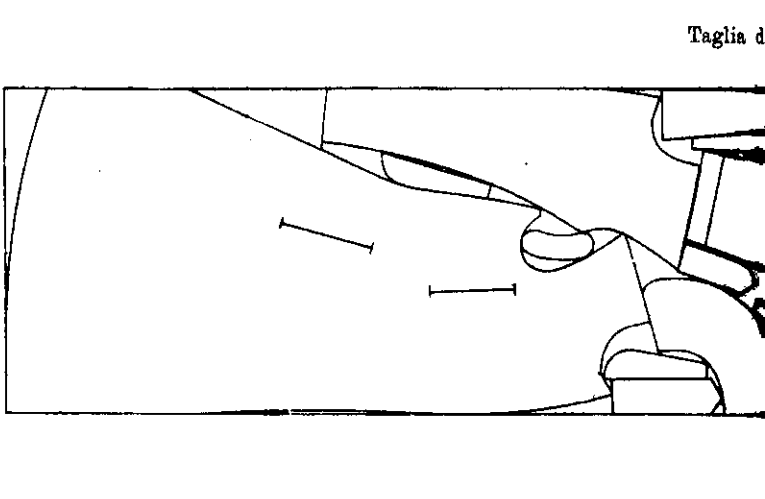
Il cappotto da automobilisti è allestito con panno speciale, di colore grigio-ferro scuro, e si compone di un corpo, un bavero e due maniche.

Il corpo si divide in parte anteriore destra, parte anteriore sinistra e parte posteriore. La parte anteriore destra porta presso l'orlo cinque bottoni grandi d'osso nero, ed è rinforzata sul rovescio con una lista di riporto, di panno uguale a quello del cappotto (sotto panno) il quale si spinge fin sotto la spalla ed ha una larghezza degradante dall'alto al basso. La parte anteriore sinistra presenta internamente uguale riporto di panno, nel quale sono praticati cinque occhielli, corrispondenti ai cinque bottoni suaccennati.

Le due parti anteriori presentano ognuna due tagli, praticati in senso verticale, per le tasche; nella parte sinistra il taglio inferiore è privo di tasca e serve per il passaggio della sciabola; detto taglio è rinforzato internamente all'estremità inferiore con un pezzo di pelle di vacchetta, fermato con cucitura. Anche l'apertura della tasca inferiore della parte destra è rinforzata internamente con un piccolo pezzo di pelle di vacchetta. I quattro tagli costituenti l'apertura delle tasche predette sono

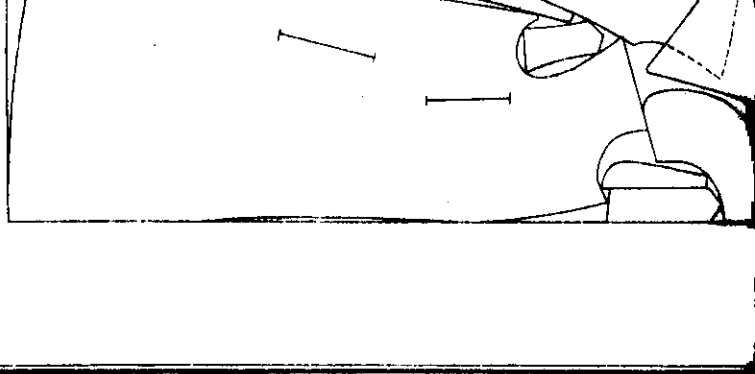
Cappotto di

Taglia d



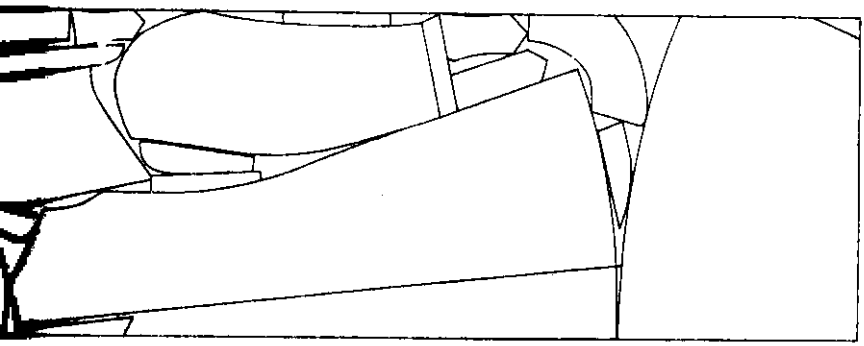
Cappotto di

Taglia



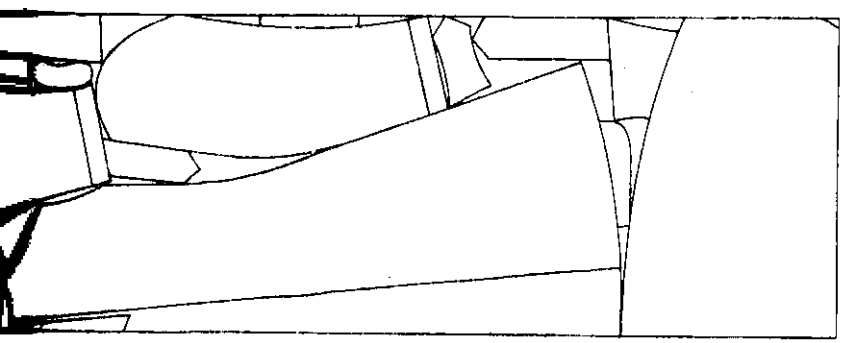
no da automobilisti.

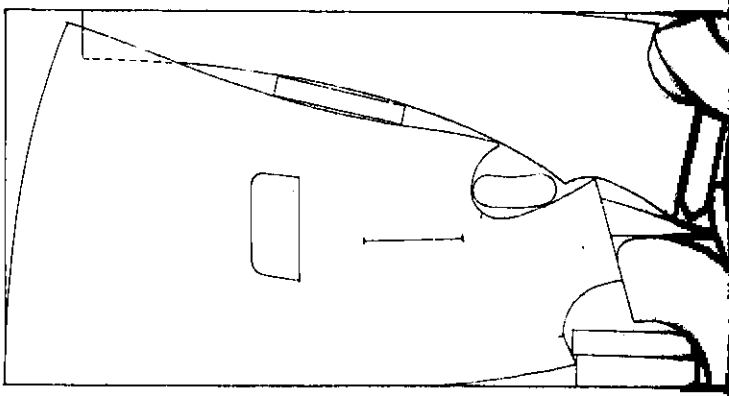
istema per la $\frac{1}{II}$.



o da automobilisti.

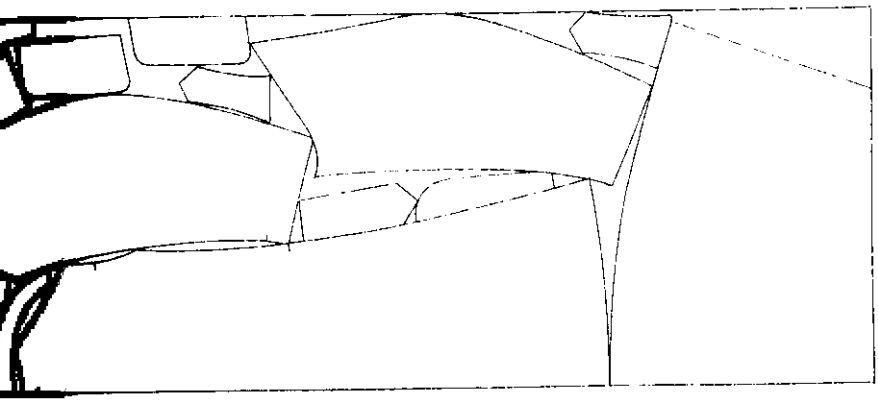
ma per la $\frac{1}{1}$.





Cappotti di pa

Taglia 2ª

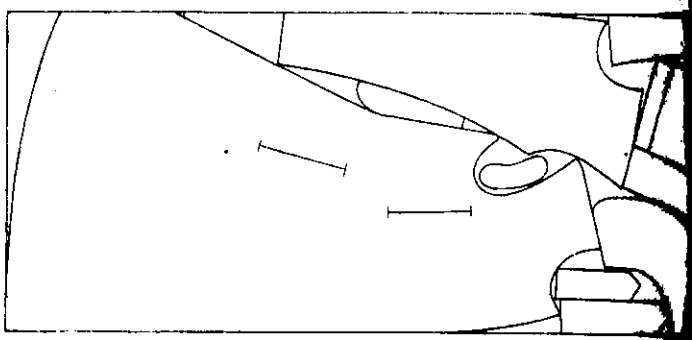


rigio-verde da motociclisti.

ma per la 1ª e 2ª taglia.

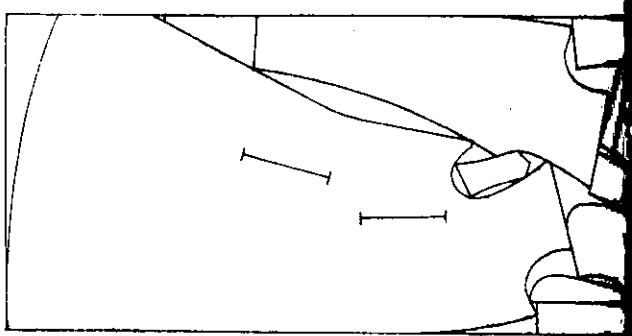
Cappotto d

Taglia



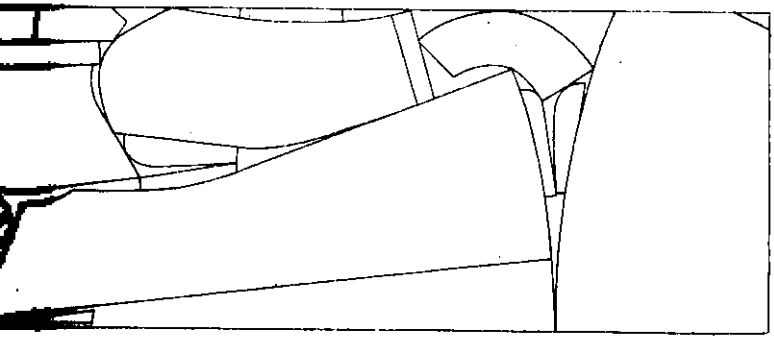
Cappotto d

Taglia



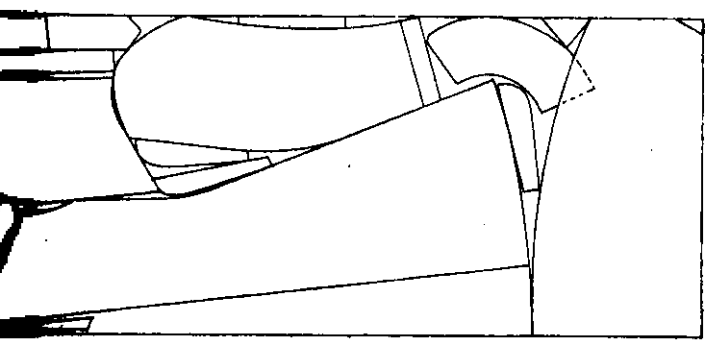
o da automobilisti.

stema per la $\frac{2}{2}$.



) da automobilisti.

a per la $\frac{3}{2}$ e $\frac{4}{2}$.



da un lato orlati con lo stesso panno del cappotto, ed internamente sono muniti di sottopanno, della larghezza di mm. 40 circa, fermato tutto in giro con cucitura. I due tagli superiori sono poi alle estremità rinforzati con forte fermatura a mano od a macchina, e quelli inferiori con due cuciture a triangolo fatte a macchina, e due fermature a mano od a macchina.

La parte posteriore è in sol pezzo, con ampio piegone al centro. Detto piegone è formato con due cuciture, per un tratto di cm. 24 circa, a partire dall'attaccatura del bavero; l'estremità di detta cucitura è poi terminata con fermatura a triangolo.

Il piegone all'estremità inferiore porta unosparato alla lunghezza di cm. 35 circa, munito nella parte superiore di forte fermatura a mano. Tale sparato internamente è munito di sottopanno, per tutto lo sviluppo, dell'altezza di cm. 4, fermato con cucitura a macchina.

Il bavero è rovesciato, foggiato leggermente a punta sul davanti, e si chiude con un gangherello e rispettiva maglietta di filo di ferro verniciato nero.

Il sottobavero è rinforzato con uno strato di tela di cotone bigio da tenda, e trapuntato con cucitura a macchina. Il piede del bavero è riportato, sia nel soprabavero, sia nel sottobavero. Al sottobavero è assicurata nel lato sinistro, con due bottoni piccoli d'osso nero, una martingala; il lato destro del sottobavero ha pure un bottone piccolo d'osso nero, per fermare la martingala quando il bavero è tenuto alzato.

Le maniche sono sprovviste di manopole ed hanno una piccola martingala lunga mm. 170 circa al centro, e larga mm. 50, fermata con un bottone piccolo d'osso nero, ed altro bottone uguale e cucito a mm 100 circa dal primo, nella sottomanica, per permettere di restringere convenientemente la manica al polso.

Nelle cuciture che uniscono le parti anteriori alla parte posteriore, sono applicati, all'altezza della taglia, due linguette di panno, che formano la martingala del cappotto; esse sono lunghe cm. 24 circa, e larghe cm. 6.

La linguetta di destra è fornita di due bottoni grandi di osso nero, il primo dei quali dista mm. 45 dalla punta della linguetta, ed il secondo è posto a mm. 100 dal primo; quella di sinistra, di due occhielli.

Sulle spalle, all'attaccatura delle maniche, sono poste due controspalline, fornite all'estremità libera di un occhielle, ed

in corrispondenza sulla parte anteriore del cappotto è applicato un bottone piccolo d'osso nero, in modo che la controspallina abbottonata giunga a circa mm. 15 dall'attaccatura del bavero.

Il corpo, fino all'altezza della taglia, e le maniche, sono foderate con tela di cotone bigio da tenda; così pure le tasche sono allestite con detta tela. La fodera del busto e delle maniche è fermata in qualche punto con cucitura al cappotto.

La linea degli occhielli e quella dei bottoni della bottoniera coperta, sono rinforzate con una lista di tela bigia da tenda. Lungo la linea degli occhielli il cappotto è foderato con due liste di tela nera per fodere.

I cappotti sono di quattro taglie e due suddivisioni per ogni taglia.

Cappotti di panno grigio-verde da motociclisti.

Il cappotto da motociclisti è allestito con panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto m. 1,30, e si compone di un corpo, di un bavero e di due maniche.

Il corpo comprende la parte anteriore e la parte posteriore, e quella anteriore si divide in parte anteriore destra e parte anteriore sinistra. La parte anteriore destra porta presso l'orlo cinque bottoni grandi di carta compressa, ed è rinforzata sul rovescio con una lista di riporto di panno uguale a quello del cappotto (sottopanno), il quale si spinge fin sotto la spalla, ed ha una larghezza degradante dall'alto al basso. La parte anteriore sinistra presenta internamente uguale riporto di panno, nel quale sono praticati cinque occhielli, corrispondenti ai cinque bottoni suaccennati.

Le due parti anteriori presentano superiormente ognuna un taglio, praticato in senso verticale, per le tasche. I due tagli costituenti l'apertura delle tasche sono da un lato orlati con lo stesso panno del cappotto, ed internamente sono muniti di sottopanno, della larghezza di mm. 40 circa, fermato tutto in giro con cucitura. I due tagli predetti sono rinforzati alle estremità con due fermature a mano

Le due parti anteriori portano inferiormente anche altre due tasche grandi orizzontali munite di alette. Tali tasche sono internamente munite di sottopanno, uno dell'altezza di mm. 30 e l'altro di mm. 50.

La parte posteriore è in un sol pezzo, a taglio dritto.

Il bavero è rovesciato, foggiato leggermente a punta sul davanti e si chiude con un gangherello e rispettive magliette di filo di ferro verniciato nero. Il sottobavero è rinforzato internamente con uno strato di tela della fodera ed è trapuntato con cuciture a macchina.

Il piede del bavero è riportato sia nel soprabavero, sia nel sottobavero. Al sottobavero è assicurata nel lato sinistro, con due bottoni piccoli di carta compressa, una piccola martingala; il lato destro del colletta ha pure un bottone piccolo di carta compressa, per fermare la martingala quando il bavero è tenuto alzato.

Le maniche sono sprovviste di manopole ed hanno una piccola martingala lunga mm. 165 e larga mm. 55, fermate con un bottone piccolo di carta compressa, ed altro bottone uguale è cucito a mm. 100 circa dal primo, nella sottomanica, per permettere di restringere convenientemente la manica al polso.

Sulle spalle, all'attaccatura delle maniche, sono poste due controspalline, fornite all'estremità libera di un occhiello, ed in corrispondenza sulla parte anteriore del cappotto è applicato un bottone piccolo di carta compressa, a circa mm. 28 dalla attaccatura del bavero.

Il corpo fino all'altezza della taglia, e le maniche, sono foderati con tela di cotone bigio da tenda; così pure le tasche inferiori sono allestite con detta tela.

Le linea degli occhielli e quella dei bottoni della bottoniera coperta sono rinforzate con una lista di tela bigia da tenda.

Lungo la linea degli occhielli, il cappotto è foderato con due liste di tela da tenda.

I cappotti sono di tre taglie, e servono per tutti i militari di truppe motociclisti, compresi i sottufficiali (sergenti e marescialli).

L'opificio vestiario ed equipaggiamento di Torino provvederà i campioni ed i modelli (*patrons*) ai corpi interessati.

Al nomenclatore dei servizi amministrativi categoria 1ª, sezione *C*, è apportata la seguente aggiunta:

1427 Cappotti di panno da automobilisti .	L. 35,80	aggiunta
1449 Cappotti di panno grigio-verde da motociclisti	» 28,00	id.

SPECCHIO *delle misure dei cappotti da automobilisti* (mod. 1914).

Taglie	Suddivisioni	Lunghezza							Meta larghezza											Altezza			
		Parte posteriore							parte posteriore				parte anteriore				delle maniche			delle martingale		del bavero	
		dal bavero al fondo	delle martingale	dello sparato	parte anteriore dalla punta della spalla al fondo	delle maniche parte esterna	delle martingale	del bavero alla piegatura	alla schiena	al torace	alla taglia	al fondo	al petto dal 2° occhiello alla cucitura della manica	cucitura del fianco	alla taglia	al fondo	superiormente	al gomito	al polso	posteriore	delle maniche	anteriormente	posteriormente
		mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	1	1250	255	360	1300	625	170	490	225	250	310	550	275	410	460	760	245	250	185	65	50	100	110
	2		245					475	215	240	300	540	265	395	445	750	240	245	180				
2	1	1200	250	350	1250	610		480	220	240	300	540	270	400	450	750	240	245	180				
	2		240					465	210	230	290	530	260	385	435	740	235	240	175				
3	1	1150	245	340	1200	595		470	215	30	290	530	265	390	440	740	235	240	175				
	2		235					455	205	220	280	520	260	375	425	730	230	235	170				
4	1	1100	240	330	1150	580		460	210	220	280	520	260	380	430	730	230	235	170				
	2		230					445	205	215	270	510	255	370	420	720	225	230	160				

SPECCHIO *delle misure del cappotto di panno grigio verde da motociclisti.*

TAGLIE	LUNGHEZZA						METÀ LARGHEZZA										ALTEZZA			
	Parte						parte posteriore				parte anteriore				delle maniche			del bavero			
	posteriore del bavero al fondo	anteriore dalla punta della spalla al fondo.	delle maniche parte esterna	della martingala	delle alette delle tasche	del bavero alla piegatura	alla schiena	al torace	alla taglia	al fondo	al petto, dal 2° occhiello alla cucitura della manica	al petto, dal 2° occhiello alla cucitura del fianco	alla taglia	al fondo	superiormente	al gomito	al polso	posteriore	anteriore	delle martingole	delle alette
	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm	mm	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm	mm	mm.
1	1050	1100	640	—	—	480	230	250	260	370	280	420	460	630	245	260	180				
2	1000	1050	625	170	190	470	220	240	250	360	275	410	450	620	240	255	175	110	100	50	80
3	950	1000	610	—	—	460	210	230	240	350	270	400	440	610	235	250	170				

DIMOSTRAZIONE *delle quantità da stoffe occorrenti per la costruzione dei cappotti da automobilisti* (mod. 1914).

TAGLIE	Indicazioni	Da costruirsi su 100	Panno speciale per cappotti da ferrovieri del genio alto metri 1 30 — Quantità per ogni capo	Panno speciale per cappotti da ferrovieri del genio alto metri 1 30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone color grigio per tende alta metri 0 88. — Quantità per ogni capo	Tela di cotone color grigio per tende alta metri 0 88. — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1. . .	1	5	3,14	15,70	2,02	10,10	
	2	5	3,08	15,40	2,02	10,10	
2. .	1	20	3,00	60,00	1,96	39,20	
	2	20	2,94	58 80	1,96	39,20	
3. . .	1	20	2,83	56,60	1,90	38,00	
	2	20	2,77	55,40	1,90	38,00	
4. . .	1	5	2,70	13,50	1,85	9,25	
	2	5	2,67	13,35	1,85	9,25	
	Totali	100		288,75		193,10	
			Medio	2,887		1,93	

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione del cappotto di panno grigio verde da motocicliste.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno grigio-verde per vestiario da truppa alto metri 1,30. Quantità per ogni		Tela di cotone color grigio per tende alta metri 0,88. Quantità per ogni		OSSERVAZIONI
		Capo	Taglia	Capo	Taglia	
1. . .	30	2,62	78,60	2,20	66,00	
2. . .	50	2,49	124,50	2,14	107,00	
3. . .	20	2,37	47,40	1,98	39,60	
Totali	100		250,50		212,60	
		Medie	2,505		2,126	

CONTO *di costruzione del cappotto da automobilisti* (mod. 1914).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno speciale per cappotti da ferrovie del genio alto m. 1,30	M.	2 887	10 00	28 870
Tela di cotone color grigio per tende alta m 0,88	»	1 93	1 10	2 123
Bottoni d'osso nero grandi a quattro fori	%	7 —	1 00	0 070
Bottoni d'osso nero piccoli a quattro fori	%	9 —	0 50	0 045
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	4 500
Prezzo di costo . . . L.				35 508
Prezzo di conteggio . . . L.				35 480

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0,42 di tela nera per lo sparato anteriore, metri 2,50, di nastro per i dritti fili dei davanti, un gancherello con maglietta di ferro verniciato nero, 1 pezzo di pelle di vacchetta e il refe di cotone per le cuciture ed occhielli.

CONTO *di costruzione del cappotto di panno grigio-verde da motociclisti*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa alto m 1,30	M	2 505	8 50	21 292
Tela di cotone grigia per tende alta m. 0 88	M	2 126	1 10	2 338
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰	N	5 —	2 —	0 010
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰	—	9 —	1 80	0 016
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	— —	— —	4 250
Prezzo di costo . . . L.				27 906
Prezzo di conteggio . . . L				28 —

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello con rispettiva maglietta di ferro verniciaso nero, m. 2,40 di mastro di cotone color grigio alto mm 40 per i dritti fili dei davanti, e il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **135**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Distribuzione in consegna provvisoria di pistole agli ufficiali in congedo.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 1° marzo 1915.

A modificazione di quanto fu stabilito in proposito colle circolari del *giornale militare* n. 197 del 1911 e 249 del 1912, il Ministero determina che agli ufficiali richiamati dal congedo e assegnati alle truppe, sprovvisti di pistola di proprietà, sia distribuita, a solo titolo d'uso, e soltanto per la durata del richiamo, la pistola automatica 1910 o quella a rotazione mod. 1889, a seconda che gli ufficiali stessi appartengono alle categorie di complemento e della posizione ausiliaria od a quelle della milizia territoriale e della riserva.

I corpi interessati, attenendosi a tale criterio, richiederanno alla direzione di artiglieria della circoscrizione il fabbisogno di pistole, accessori e munizioni, occorrenti per gli ufficiali in congedo ad essi assegnati, limitatamente però a quelli che, come sopra si è detto, non sono diggià provvisti di pistola.

Dette pistole, saranno assunte in carico dai corpi e date in

consegna provvisoria agli ufficiali in congedo, e dovranno essere segnalate sulle dimostrazioni mod. 399 e sugli altri documenti amministrativi, distinguendole dalle altre in dotazione per la truppa.

Le direzioni faranno fronte alle richieste dei corpi col quantitativo di pistole dell'una e dell'altra specie, che hanno disponibili, acquistando i cordoni occorrenti, e segnaleranno al Ministero (Direzione generale di artiglieria e genio) le eventuali mancanze.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **136.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Trasferimento di ufficiali nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° marzo 1915.

Allo scopo di ricoprire le vacanze verificatesi nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena in seguito alle recenti numerose promozioni al grado di capitano, il Ministero è venuto nella determinazione di ammettere nel personale sopracitato anche i sottotenenti inscritti sul quadro di avanzamento i quali ne facciano domanda e siano riconosciuti in possesso dei requisiti necessari per bene disimpegnare lo speciale servizio di detto corpo.

Le accennate domande dovranno essere trasmesse al comando degli stabilimenti militari di pena il quale rimane incaricato di inoltrare al Ministero le relative proposte.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **137.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti di applicato disponibili nell'amministrazione centrale della guerra, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 marzo 1915.

Si rende noto che sono disponibili nell'amministrazione centrale della guerra quaranta posti di applicato, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, pei quali posti non verrà corrisposto alcun assegno personale oltre lo stipendio.

Detti posti saranno conferiti parte per merito e parte per anzianità, nella proporzione stabilita dal regolamento in vigore.

Coloro che hanno conseguito l'idoneità alla nomina per merito negli esami indetti colla circolare 536 del *giornale militare* dell'anno 1914 e che intendono far passaggio nell'amministrazione centrale, ne debbono fare domanda al Ministero su carta bollata e presentarla all'autorità da cui direttamente dipendono non più tardi del 20 marzo corrente.

Entro il medesimo giorno dovranno pure far domanda, colle stesse norme, quegli applicati delle amministrazioni militari dipendenti che intendono di concorrere a tali posti per anzianità.

Scaduto il termine suindicato le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà egualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi condizione che fosse contraria a quelle sopra enunciate, ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) e della avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Le autorità medesime cureranno affinchè la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti i dipendenti interessati.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **138.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — **Preavviso alle autorità ferroviarie per l'affluenza alle stazioni dei piccoli reparti di truppa.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 marzo 1915.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato ha testè rappresentato che su talune linee — specie dell'Italia settentrionale — si presentano all'ultimo momento alle rispettive stazioni ferroviarie dei piccoli reparti di truppa per partire col primo treno utile, senza che da parte dei corpi o distaccamenti interessati ne sia stato dato avviso in precedenza nei limiti di tempo indicati nel regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi) — parte 1ª.

L'omissione del prescritto preavviso alle stazioni da cui devono partire tali reparti è causa frequente di sensibili ritardi

i treni per l'indispensabile aggiunta, nella pluralità dei casi, delle occorrenti vetture; ed obbliga persino, talvolta, a far passare i viaggiatori ordinari di 3ª classe in classe superiore, quando la stazione di partenza non è sede di scorta di carrozze.

Il Ministero, compreso della necessità di evitare l'inconveniente che ora si lamenta, nella doppia considerazione della regolarità dei trasporti in questione e di dare modo alle stazioni di predisporre in tempo il materiale necessario, richiama i comandi di corpo o di distaccamento alla stretta osservanza delle tassative disposizioni contemplate nell'art. 25 del citato regolamento — in quanto riguarda le norme da seguirsi per la predisposizione dei trasporti di piccoli reparti di truppa.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **139.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Decreto ministeriale del 5 febbraio 1915 col quale il numero dei posti di segretario di 4ª classe messi a concorso per esami è portato da 12 a 13.** — (Segretariato generale). — 2 marzo 1915.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1914, con cui fu indetto il concorso per 12 posti di segretario di 4ª classe nell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1914, col quale è stato collocato a riposo il comm. dott. Francesco Fantasia, direttore capo di divisione amministrativo di 1ª classe nella stessa amministrazione centrale;

Ritenuta l'opportunità di coprire subito, per eccezionali esigenze di servizio, il posto resosi vacante col predetto collocamento a riposo, valendosi del concorso tuttora pendente;

DECRETA:

Il numero dei posti messi a concorso col decreto ministeriale 26 luglio 1914 sopra citato, è portato da 12 a 13.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 5 febbraio 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N **140**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Decreto ministeriale del 27 febbraio 1915 concernente il risultato del concorso a 13 posti di segretario di 4ª classe nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Segretariato generale). — 2 marzo 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato col R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1914, col quale venne bandito un concorso per la nomina di 12 segretari di 4ª classe nell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1915, col quale il numero dei posti messi a concorso venne portato da 12 a 13;

Visti i risultati del concorso medesimo e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

DECRETA :

Sono dichiarati vincitori del concorso per la nomina di 13 segretari di 4ª classe nell'amministrazione centrale della guerra i seguenti dottori in giurisprudenza:

Squadrilli Eduardo	con punti	337/400
Benedetti Giuseppe	id.	333/400
Dessy Mario	id.	324/400
Petti Luigi	id.	322/400
Sbrocca Alfredo	id.	321/400
Fosco Adamo	id.	318/400
Tucci Francesco	id.	317/400
Lo Presti Francesco	id.	316/400
Ciuchini Ugo	id.	308/400
Poma Giuseppe	id.	307/400
Vivari Giuseppe	id.	305/400
Scagnetti Giulio	id.	304/400
Corsi Furio	id.	297/400

Roma, 27 febbraio 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **141.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Contrassegni matricolari sulle sciabole-baionette mod. 91 delle sezioni mitragliatrici per fanteria e per ciclisti.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 2 marzo 1915.

Il Ministero determina che le sciabole-baionette mod. 91 (VI-44) in dotazione alle sezioni mitragliatrici per fanteria e per ciclisti, siano contrassegnate dalle lettere *S M* seguite dal numero del reggimento e dalle lettere *F*, *B* e *B C*, a seconda che la sezione appartiene, rispettivamente, ad un battaglione di fanteria di linea, o di bersaglieri, o di bersaglieri ciclisti.

Le fabbriche d'armi, le direzioni di artiglieria ed i corpi interessati dovranno sollecitamente provvedere in proposito.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **142.** — CONCORSI — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Marescialli delle varie armi ammessi all'esperimento per la nomina a sottotenente d'amministrazione in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 marzo 1915.

Gli esperimenti di cui alla Circolare n. 19 del *giornale militare* del corrente anno, per la nomina a sottotenente di amministrazione in servizio attivo permanente, saranno iniziati il 15 corrente e termineranno il 15 agosto p. v.

Nell'elenco che fa seguito alla presente circolare sono indicati i marescialli ammessi al concorso, ed i corpi presso i quali dovranno essere aggregati per compiervi l'esperimento.

Per i marescialli in servizio nelle truppe dell'Eritrea, della Libia e dell'Egeo provvederanno i rispettivi comandi, avendo cura di assegnarli per l'esperimento in un corpo o reparto diverso da quello ove attualmente si trovano e possibilmente alla dipendenza di ufficiali del corpo d'amministrazione.

I comandi di corpo d'armata segnaleranno al ministero, non più tardi del 30 corrente, i nomi dei marescialli dei corpi dipendenti che per una ragione qualsiasi non si siano presentati all'esperimento.

Il Ministro — ZUPELLI.

Abbate Giuseppe, 88° fanteria, 32° reggimento artiglieria campagna.
Adilardi Giuseppe, 3° genio, 19° id. id. id.
Aiello Giuseppe, 18° fanteria, 34° id. id. id.

Albanese Antonio, 8° fortezza, ospedale Bologna.
Alloatto Carlo, cavalleggeri di Caserta (17°), id. Ravenna.
Amato Alberto, 23° fanteria, direzione commissariato VIII corpo d'armata.
Amerio Efisio, 67° id., 68° reggimento fanteria.
Amicarella Francesco, 6° alpini, 8° id artiglieria campagna.
Ammassari Pasquale, 21° fanteria, 2° id. id. fortezza e costa.
Andreaggi Raffaele, 94° id, 2° id. id. campagna.
Angeloni Bruto, 2° alpini, comando corpo stato maggiore.
Angiolillo Raffaele, 49° fanteria, 6° reggimento genio.
Annibballo Vincenzo 63° id., cavalleggeri di Udine (29°).
Arani Dario, 77° fanteria, 16° reggimento artiglieria da camp.
Argento Sesto, 94° id., cavalleggeri di Caserta (17°).
Atzori Efisio, legione Cagliari, ospedale Cagliari.
Baccalini Dante, 1° genio, 9 reggimento artiglieria da camp.
Bacchetti Alberto, 34° fanteria, 26° reggimento artiglieria da campagna.
Barbero Giuseppe, 2° alpini, 33° reggimento fanteria.
Barbiera Rosario, 90° id., 1° id. id. fortezza e costa.
Barbieri Pellegrino, 10° id. legione carabinieri Bari.
Barneschi Armando, cavalleggeri di Lodi (15°), 24° reggimento artiglieria da campagna.
Bellanti Adolfo, legione Roma, battaglione specialisti genio.
Belotti Luigi, 40° fanteria, cavalleggeri di Lodi (15°).
Beltrame Giulio, IV compagnia sanità, direzione commissariato IV corpo d'armata.
Beretta Antonio, 6° bersaglieri, 3° reggimento artiglieria da camp.
Bergamini Serafino, 26° fanteria, 21° id. id. id.
Bernardis Antonio, VI compagnia sanità, direzione commissariato VI corpo d'armata.
Biffali Domenico, scuola militare, 2° reggimento artiglieria pesante campale.
Bratti Antonio, 1° genio, 7° reggimento alpini.
Brescia Vincenzo, XI compagnia sanità, 48° id. fanteria.
Brillante Leonardo, 15° fanteria, 10° id. artiglieria da camp.
Brizio Francesco, 4° alpini, lancieri di Vercelli (26°).
Buonfantino Arturo, cavalleggeri di Padova (21°), legione carabinieri Verona.
Busso Giovanni, 89 fanteria, ospedale Genova.
Cacucci Francesco, 93° id., id. Ancona.
Calabrese Giuseppe, cavalleggeri di Udine (29°), cavalleggeri Umberto I (23°).
Calandra Luigi, 24° artiglieria, id. di Lodi (15°).

Calascibetta Eduardo, 37° fanteria, 7° reggimento artiglieria fortezza.
Calì Luigi, 36° artiglieria, 3° id. fanteria.
Calò Luciano, 47° fanteria, ospedale Bari.
Calogero Antonino, 4° fortezza, 36° reggimento artiglieria da campagna
Calvitti Emilio, 56° fanteria, 2° id. id. montagna.
Cammarata Biagio, 5° id., 20° id. fanteria.
Campisi Concetto, VI compagnia sanità, lancieri di Montebello (25°).
Caniglia Salvatore, 49° fanteria, farmacia centrale.
Capotorto Vincenzo, 85° id., 22° reggimento artiglieria da campagna.
Carascon Pasquale, 74° id., 23° id. id. id.
Carino Francesco, VIII compagnia sanità, direzione commissariato VIII corpo d'armata.
Carrubba Salvatore, 74° fanteria, Nizza cavalleria (1°).
Casalino Giovanni, 93° id., direzione commissariato VII corpo d'armata.
Castracane Angelo, 7° artiglieria campagna, ospedale Livorno.
Casu Angelino, 2° granatieri, 3° reggimento artiglieria da fortezza.
Cattabiani Attilio, 54° fanteria, 17° id. id. campagna.
Cavedoni Riccardo, 9° bersaglieri, ospedale Alessandria.
Ceci Dante, 77° fanteria, ospedale Brescia.
Centi Guido, 52° fanteria, 33° reggimento artiglieria da campagna.
Chessa Quirico, 57° id. 20° id. id. id.
Chiatante Giuseppe, 4° fortezza, ospedale Messina.
Chieffo Antonio, 38° fanteria, 8° reggimento alpini.
Ciabattoni Mario, 5° fanteria, direzione commissariato XII corpo d'armata.
Cieri Arturo, 83° id., 84° reggimento fanteria.
Cioffi Costantino, 31° id., 24° reggimento artiglieria da camp.
Cittadini Arturo, 32° artiglieria, cavalleggeri di Alessandria (14°).
Clemente Erasmo, collegio militare Roma, lancieri di Firenze (9°).
Clementi Vico, 49° fanteria, 5° reggimento genio.
Col Domenico, 17° id., 34° id. artiglieria da campagna.
Collura Eugenio, 50° id., battaglione aviatori.
Contini Francesco, 23° id., ospedale Novara
Coppello Carlo, 46° id., legione carabinieri Cagliari.

Cerea Giuseppe, legione Roma, 48° reggimento fanteria.
Corfino Vincenzo, 67° fanteria, 6° id. artiglieria da campagna.
Cosentino Salvatore, 31° id., 1° id. bersaglieri.
Cossu Gavino, 46° fanteria, deposito 45° reggimento fanteria.
Crescenzi Quirino, 60° id., id. 59° id. id.
Cristofori Umberto, 69° id., ospedale Firenze.
Cuomo Giuseppe, 1° artiglieria pesante campale, 2° regg. genio.
Curto Antonino, 40° fanteria, deposito colonia Eritrea.
Cristiano Ermanno, 94° id., distretto Ancona.
De Angelis Filippo, 52° id., id. Perugia.
De Angelis Vittorio, 18° id., ospedale Chieti.
De Attiliis Attilio, 83° id., 7° reggimento artiglieria da camp.
De Carlo Giovanni, 73° id., cavalleggeri di Lucca (16°).
De Giorgio Zeno, 56° id., 2° reggimento artiglieria da montagna.
Delfino Giuseppe, 29° id., ospedale Catanzaro.
Del Pianto Guido, 3° fortezza, 13° reggimento artiglieria da campagna
Demma Filippo, cavalleggeri di Foggia (11°), 63° id. fanteria.
De Molo Agostino, VI compagnia sanità, legione carabinieri Bologna.
De Petrucellis Luciano, legione Napoli, 39° regg. fanteria.
De Rosa Eugenio, 3° genio, cavalleggeri di Treviso (28°).
De Rosa Pasquale, 3° fanteria, 36° reggimento artiglieria da campagna.
De Stefanis Leopoldo, 1° bersaglieri, 39° id. fanteria.
Diana Pietro, 31° reggimento fanteria, deposito 40° fanteria.
Di Lollo Vincenzo, legione Bari, 10° id. id.
Di Meo Giovanni, 5° fortezza, ospedale Venezia.
Di Zopito Raffaele, 4° artiglieria da campagna, 65° reggimento fanteria.
Dolci Andrea, 1° artiglieria pesante campale, 67° fanteria.
Doni Gino, 57° fanteria, ospedale Padova.
Duci Enea, 55° id., id. id.
Ercolano Ercole, 4° genio, ospedale Piacenza.
Farris Alfredo, legione Milano, 8° reggimento fanteria.
Ferrari Leone, 29° fanteria, 20° id. id.
Ferreri Giovanni, stabilimenti militari pena, magazzino centrale Torino.
Fiata Umberto, 52° fanteria, 51° reggimento fanteria.
Fiochi Umberto, lancieri di Montebello (8°), 28° id. artiglieria da campagna.
Fiorenzo Vincenzo, 37° fanteria, 80° reggimento fanteria.
Foianesi Foiano, lancieri di Vercelli (26°), 53° id. fanteria.

Fongoli Costantino, 2° bersaglieri, 82° reggimento fanteria
Foti Antonino, 32° fanteria, legione carabinieri Napoli.
Fusco Vincenzo, 15° artiglieria da campagna, 66° reggimento fanteria.
Fuselli Ettore, 5° fanteria, 85° id. id.
Gambetta Luigi, 41° id., 5° id. bersaglieri.
Gaudinieri Domenico, 82° id, 81° id. fanteria.
Garavini Lorenzo, 32° artiglieria da campagna, 88° id. id.
Gemelli Guglielmo, VIII compagnia sanità, 69° id. id.
Gentile Carlo, 94° fanteria, 2° id. artiglieria da campagna.
Giancola Francesco, 88° id., 32° id. id. id.
Giannetti Raffaele, cavalleggeri di Lodi (15°), direzione commissariato X corpo d'armata.
Giardina Giovanni, 57° fanteria, 58° reggimento fanteria.
Giorgio Antonio, 3° genio, legione carabinieri Firenze.
Gobbi Luigi, 22° fanteria, 7° reggimento artiglieria da camp.
Grassi Umberto, cavalleggeri Vicenza (24°), deposito 42° fanteria.
Grasso Giuseppe, Piemonte Reale cavalleria (2), ospedale Roma.
Graziani Giovanni, cavalleggeri di Catania (22°), 6° reggimento artiglieria da fortezza.
Grieco Pasquale, 6° artiglieria da campagna, 4° id. alpini.
Grippa Alberto, 39° fanteria, 40 id. fanteria.
Grosso Angelo, 1° alpini, 77° id. id.
Guarriello Adolfo, 29° id., 30° id. id.
Guidace Giovanni, 63° id., ospedale Cava dei Tirreni.
Incardona Sebastiano, 90° id., 1° reggimento artiglieria fortezza e costa.
Indraccolo Salvatore, XI compagnia sanità, direzione commissariato XI corpo d'armata.
Ingala Giuseppe, 14° fanteria, 29° reggimento fanteria.
Innocenzi Dario, legione Bologna, 6° id. bersaglieri.
Ittiresu Giuseppe, id. Torino, 1° id. artiglieria da montagna.
Juppa Aurelio, 52° fanteria, 33° id. id. da campagna.
La Flacca Salvatore, cavalleggeri di Caserta, (17°), 28° id. fanteria.
Lambelet Alfredo, collegio militare Roma, legione carabinieri Roma.
Landi Giovanni, 2° fanteria, ospedale Udine.
Langero Chiaffredo, 2° alpini, 33° reggimento fanteria.
Lazzi Guido, cavalleggeri di Vicenza (24°), 4° id. artiglieria da campagna
Le Noci Pasquale, 29° fanteria, deposito 9° fanteria.
Levantini Dario, 27° id., 94° reggimento fanteria.

Liberati Antonio, legione Cagliari, 2° reggimento bersaglieri.
Longo Domenico, XII compagnia sanità, 86° id. fanteria.
Loria Ruggero, 79° fanteria, ospedale Verona.
Losito Carlo, collegio militare Roma, 10° reggimento artiglieria d'assedio.
Luzietti Remo, 60° fanteria, 52° id. fanteria
Luzzu Antonio, 84° id., 7° id. id.
Magnante Angelo, 2° bersaglieri, 82° id. id.
Mamone Luigi, legione Bari, 35° id. artiglieria da campagna.
Mammolino Giuseppe, cavalleggeri di Foggia (11°), 15° id. fanteria.
Manzari Ettore, 31° fanteria, direzione commissariato X corpo d'armata.
Maraschio Giuseppe, 47° id., deposito 12° bersaglieri.
Marcellino Rosario, 57° id., 20° reggimento artiglieria da campagna.
Marco Palmo, 10° id., ospedale Bari.
Marengo Carlo, 1° artiglieria montagna, direzione commissariato I corpo d'armata.
Maresca Sebastiano, I compagnia sanità, 23° reggimento fanteria
Mari Antonio, 34° fanteria, 8° id. artiglieria da fortezza.
Mariano Vitaliano, 93° id., 31° id. id. campagna.
Martinelli Michele, 29° id., direzione commissariato XI corpo d'armata.
Martini Salvatore, legione Palermo, deposito 10° reggimento bersaglieri.
Marzi Ugo, 43° fanteria, 44° reggimento fanteria.
Masini Giuseppe, collegio militare Roma, legione allievi carabinieri.
Massara Giovanni, legione Milano, 1° reggimento artiglieria a cavallo
Massara Nazzareno, 19° fanteria, 29° id. fanteria.
Mauso Gabriele, legione Roma, comando corpo stato maggiore.
Mazzarino Antonio, 5° fanteria, 4° reggimento fanteria.
Mazzoli Armando, 32° id., 31° id. id.
Meardi Felice, 72° id., 29° artiglieria da campagna.
Merlo Alberto, 4° bersaglieri, ospedale Torino.
Miccolis Italo, legione Roma, 13° reggimento artiglieria da campagna.
Miglietta Evasio. 5° genio, scuola applicazione artiglieria e genio.
Minci Pietro, 32° fanteria, legione carabinieri Napoli.

Minguzzi Massimo, 78° fanteria, 3° reggimento artiglieria da montagna.
Molino Eugenio, scuola applicazione cavalleria, deposito 34° reggimento fanteria.
Mori Bocchi Gino, legione Milano, 27° reggimento artiglieria da campagna.
Moscatelli Orfeo, 37° fanteria, 38° reggimento fanteria.
Mosco Fortunato, II compagnia sanità, ospedale Alessandria.
Muliano Francesco, cavalleggeri di Foggia (11°), 64° reggimento fanteria.
Mura Francesco, lancieri di Firenze (9°), 2° id. bersaglieri.
Naim Carmelo, 46° fanteria, deposito 45° fanteria.
Napoli Alessandro, 4° artiglieria fortezza, ospedale Messina.
Nascioli Narciso, 11° bersaglieri, legione carabinieri Ancona.
Necade Giovanni, 4° id., 92° reggimento fanteria.
Nicoletti Emilio, 54 fanteria, 4° id. alpini.
Nisticò Marco, battaglione specialisti genio, distretto Roma.
Noto Raffaele, 33° fanteria, ospedale Savigliano.
Novellone Felice, 3° alpini, opificio vestiario (Torino).
Occhipinti Ignazio, 19° artiglieria campagna, 3° reggimento genio.
Oddi Pietro, 50 fanteria, 49° id. fanteria.
Ognibene Alfredo, 78°, id., 3° id. artiglieria da montagna.
Olivieri Nicolò, 2° bersaglieri, deposito 59° reggimento fanteria.
Olivieri Pietro, stabilimento militare di pena, 16° reggimento fanteria.
Oreadi Armando, deposito 2° granatieri, scuola d'applicazione di fanteria.
Orsini Antonio, V compagnia sanità, 8° reggimento bersaglieri.
Pacini Nicolò, legione Roma, direzione commissariato IX corpo d'armata.
Palmeri Nicolò, 15° artiglieria, 66° reggimento fanteria.
Pardi Domenico, cavalleggeri di Catania (22), legione carabinieri Torino.
Pasqua Pasquale, 39° fanteria, 14° reggimento fanteria.
Pasquarelli Amilcare, 72° id., 4° id. genio.
Pastene Edoardo, 83° id., deposito 21° fanteria.
Patti Gerlando, 1° genio, 72° reggimento id.
Pedrazzi Francesco, 75° fanteria, 76° id. id.
Pelissero Arturo, 2° genio, 1° id. artiglieria pesante campale.
Peroni Cesare, 6° alpini, direzione commissariato V corpo d'armata.

Personè Giorgio, 10° artiglieria assedio, ospedale Piacenza.
Pesce Michele, 37° fanteria, direzione commissariato II corpo d'armata.
Petraroli Francesco, 47° id., deposito 12° reggimento bersaglieri.
Petrini Arduino, 3° id., 4° reggimento artiglieria da fortezza.
Pinto Donato, legione Cagliari, deposito 46° fanteria.
Pioletti Antonio, 15° fanteria, cavalleggeri di Piacenza (18).
Piras Oiovanni, 74° id , 54° reggimento fanteria.
Pirrò Cesare, 19° id., 47° id. id.
Pitrelli Francesco, 94° id., deposito 27° fanteria.
Prato Luigi, II compagnia sanità, 37° reggimento id.
Prosperi Alfredo, 15° fanteria, 12° reggimento artiglieria da campagna.
Ragusa Ettore, 93° id., 11° id. bersaglieri.
Ramondini Lucio, Legione Bari. 93° id. fanteria.
Ratti Disma, cavalleggeri di Caserta (17°), 11° id. id.
Razzano Camillo, 16° fanteria, stabilimenti militari di pena.
Rebecchi Ranuzio, 78° id., cavalleggeri di Aquila (27°).
Reggiani Sigifrido, 2° bersaglieri, distretto Roma.
Ressia Pietro, 37° fanteria, 11° reggimento artiglieria da camp.
Rezoagli Vincenzo, scuola militare, 36° id. fanteria,
Riboldi Ugo, 47° fanteria, ospedale Catanzaro.
Rispoli Mario, legione Palermo, 86° reggimento fanteria.
Rispoli Nunzio, 2° granatieri, scuola d'applicazione di cavalleria.
Rivero Luca, legione Torino, 4° reggimento bersaglieri.
Roccato Enrico, 58° fanteria, 57° id. fanteria.
Rotellini Ernani, 39° id., ospedale Napoli.
Russo Benedetto, XII compagnia sanità, legione carabinieri Palermo.
Santoro Alfredo, 83° fanteria, 87° reggimento fanteria.
Sapienza Salvatore, 37° id., 74° id. id.
Sappino Umberto, 4° genio, 26° id. id.
Satta Sebastiano, 87° fanteria, 83° id. id.
Saturnino Cesare, 91° id., scuola di guerra.
Savi Umberto, 17° id., 18° reggimento fanteria.
Sbarra Annibale, legione Roma, 60° id. id.
Scapicchio Luigi, cavalleggeri di Lodi (15°), direzione commissariato X corpo armata.
Scipioni Emilio, legione Torino, 91° reggimento fanteria.
Seita Angelo, 54° fanteria, 24 id. id.
Sequi Francesco, 16° id., ospedale Caserta.

Serantoni Mario, 74° fanteria, 9° reggimento bersaglieri.
Serra Alfredo, scuola applicazione fanteria, 62° id. fanteria.
Severino Francesco, legione Napoli, ospedale Napoli.
Silvi Raffaele, 12° artiglieria da campagna, distretto Napoli.
Sinatra Vincenzo, 86° fanteria, 76° reggimento fanteria.
Solello Erminio, 11° fanteria, 12° id. id.
Spadoni Nicola, 43° id., deposito 41° reggimento fanteria.
Spina Alfio, collegio militare Roma, direzione commissariato IX corpo armata.
Sponghini Luigi, battaglione aviatori, cavalleggeri di Catania (22°).
Stella Giuseppe, XI compagnia sanità, distretto Bari.
Sterpone Luigi, 54 fanteria, 50° reggimento fanteria.
Stucco Giuseppe, 9° bersaglieri, 43° reggimento fanteria.
Svampa Monaldo, lancieri di Vercelli (26°), 54° id. id.
Talli Vittorio, 29° fanteria, deposito allevamento cavalli Presano.
Tarantino Giuseppe, legione Roma, Piemonte Reale cavalleria (2°).
Tartaglia Marco, 32° artiglieria da campagna, 22° reggimento fanteria.
Tartaglia Vasco, legione Torino, accademia militare.
Tassinari Sebastiano, 2° fanteria, cavalleggeri di Monferrato (13°).
Tavernese Pasquale, 17° id., 13° reggimento fanteria.
Termine Rocco, 33° id., 5° reggimento artiglieria da campagna.
Tordonato Antonino, legione Palermo, 5° id. fanteria.
Tranquilli Enrico, legione Ancona, 18 reggimento artiglieria da campagna.
Tritta Cosmo Damiano, legione allievi, Piemonte Reale cavalleria (2°).
Tumbarello Martino, Nizza cavalleria (1°), 1° reggimento alpini.
Turri Pasquale, 5° alpini, ospedale Milano.
Ursomando Giovanni, 75° fanteria, distretto Palermo.
Vannucci Remo, 83° id., istituto geografico militare.
Vecchione Antonio, 32° artiglieria da campagna, 3° reggimento bersaglieri.
Verratti Umberto, 77° fanteria, cavalleggeri di Aquila (27°).
Vicario Tranquillo, 23° id., direzione commissariato II corpo d'armata.
Villa Francesco, legione Ancona, ospedale Ancona.

Vione Filippo, legione Palermo, 6° reggimento fanteria.
Volpe Ettore, id. Bari, 19° id. id.
Volpi Pio, 49° fanteria, 3° id. alpini.
Zamboni Giorgio, 6° alpini, 79° id. fanteria.
Zangarelli Siro, 51° fanteria, 1° id. artiglieria da campagna.
Zappulla Luigi, 4° bersaglieri, battaglione aviatori.
Zenone Amedeo, 1° artiglieria montagna, 50° reggimento fanteria.

Destinazione da stabilirsi dai comandi delle truppe dell'Eritrea, della Libia e dell'Egeo.

Allegretti Francesco, direzione commissariato Cirenaica.
Baldi Alfredo, 47° fanteria.
Battini Fausto, 3ª compagnia cannonieri.
Belotti Bernardino, 13° battaglione eritreo.
Bonjean Carlo, sezione staccata d'artiglieria Bengasi.
Carluccio Umberto, deposito Tripolitania.
Chiappini Guglielmo, infermeria presidiaria Homs.
Conti Terzo, deposito Tripolitania.
D'Ascanio Silvio, comando artiglieria Eritrea.
De Falco Salvatore, deposito Cirenaica.
De Iuliis Orazio, comando zona Cirene.
De Stefano Antonio, Ospedale Tripoli.
Diana Alfonso, comando truppe Eritrea.
Doglioli Secondo, corpo occupazione Egeo.
Ghilardi Giuseppe, gruppo di battaglioni Tripolitania.
Melin Angelo, 1ª compagnia treno speciale Bengasi.
Messere Modesto, corpo occupazione Egeo, comando del genio.
Montobbio Luciano, 12° battaglione eritreo.
Nocerino Giovanni, direzione commissariato Cirenaica.
Poggi Italo, intendenza Tripolitania.
Rondoni Gaetano, commissariato regionale del Barca.
Salvatore Giuseppe, direzione del genio, Bengasi.
Serra Antonio, distaccamento 63° fanteria, Misurata.

N. **143**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Decreto ministeriale del 14 febbraio 1915 che indice gli esami di concorso per merito distinto e di idoneità all'avanzamento al grado di farmacista capo di 2ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 marzo 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 25 giugno 1911, n. 611;
Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;
Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;
Visto il regolamento per i farmacisti militari, approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

DECRETA:

1. Nel mese di aprile p. v. e nei giorni che verranno a suo tempo indicati avranno luogo presso l'ispettorato di sanità militare in Roma gli esami di concorso per merito distinto e gli esami di idoneità per l'avanzamento al grado di farmacista capo di 2ª classe.
2. I due posti che sono vacanti nel detto grado spettano per ordine di classifica ai vincitori del concorso per merito distinto.
3. Sono ammessi agli esami di concorso per merito distinto i farmacisti i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno otto anni di servizio come farmacisti militari effettivi; ed agli esami di idoneità i farmacisti i quali, alla stessa data, abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio nella qualità predetta. Questi termini sono ridotti di due anni per i farmacisti provvisti di laurea. Coloro che intendono prendere parte agli esami dovranno farne domanda al Ministero della guerra entro il 30 marzo 1915 dichiarando esplicitamente se aspirano all'avanzamento per merito distinto, ovvero a quello per idoneità.
4. Gli esami avranno luogo in base ai programmi contenuti negli allegati *A* e *B* al regolamento per i farmacisti militari, approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326.

5. La commissione esaminatrice sarà presieduta dall'ispettore capo di sanità militare o da un maggiore generale medico ispettore, e composta del chimico farmacista ispettore, del chimico farmacista direttore, di due farmacisti capi. Funzionerà da assistente e segretario un farmacista di 1ª o di 2ª classe, il quale non ha voto.

6. Per le modalità degli esami, si osserveranno le norme stabilite dagli articoli 5, 6, 7, 9 e 10 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, e si seguirà per sistema di votazione quanto è prescritto dagli articoli 12 e 13 del precitato regolamento dei farmacisti militari.

7. Per essere dichiarati promovibili per merito distinto, i candidati dovranno raggiungere nei rispettivi esami un punto medio finale non inferiore a 8/10.

Saranno dichiarati promovibili per idoneità quei candidati che, negli esami relativi, abbiano riportato una votazione non inferiore a 6/10.

I farmacisti che negli esami per merito distinto non raggiungano la media di 8/10, ma ottengano e superino quella di 6/10, saranno dispensati dagli esami di idoneità.

8. Il risultato degli esami, unitamente ai verbali della commissione esaminatrice, sarà rimesso al Ministero della guerra il quale, riconosciutane la regolarità, farà le partecipazioni di cui all'art. 16 del regolamento pei farmacisti militari e pubblicherà sul *giornale militare ufficiale* i nomi dei vincitori del concorso.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **144**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corse militari « Premio Reale »**. — (Ispettorato ippico). — 4 marzo 1915.

S. M. il Re si è degnata concedere alla Società degli Steeple Chases d'Italia, anche per l'anno 1915 un premio di lire quattromila per una corsa ordinaria militare che s'intitola *Premio Reale* e da disputarsi a Roma, nell'ippodromo dei Parioli, il 28 corrente.

La chiusura delle iscrizioni è fissata presso la segreteria

della Società delle corse di Roma per le ore 15 del 19 corrente mese.

Detta corsa è aperta a tutti gli ufficiali in servizio attivo permanente e ad essa non sono applicabili le disposizioni contenute nel n. 389 lettera *b*) dell'Istruzione per la ginnastica e norme per gli altri esercizi fisici; e le disposizioni della lettera *a*) del citato numero s'intenderanno modificate nel senso che alla corsa suaccennata potranno essere iscritti i cavalli che siano stati riconosciuti di servizio anche da meno di tre mesi e che siano montati dai proprietari o da altri ufficiali.

L'alta sorveglianza sulla corsa è affidata al comandante del corpo d'armata di Roma e le funzioni di commissario della stessa al colonnello comandante del reggimento Piemonte Reale cavalleria all'ufficio del quale (presso il reggimento stesso) saranno fatte pervenire, non più tardi del 19 corrente le dichiarazioni da rilasciarsi a prova che i cavalli sono, al momento della loro iscrizione, nei ruoli di servizio (§ 399 dell'istruzione sopra detta)

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **145**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto 4 marzo 1915 che richiama i sottufficiali in congedo di 1ª categoria delle classi 1885, 1886, 1887 e 1888 di tutte le armi, corpi e specialità, eccettuati quelli dell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 4 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Riconosciuta la opportunità di rafforzare anche i quadri dei sottufficiali per porre tutti i corpi del R. esercito in grado di far fronte alle attuali esigenze del servizio e della istruzione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi, per un periodo di sessanta giorni, nel tempo e nei modi che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti

dal ministro della guerra, i sottufficiali di 1ª categoria delle classi 1885, 1886, 1887 e 1888, in congedo illimitato, di tutti i distretti del Regno, ascritti a tutte le armi, corpi e specialità, eccettuati quelli dell'arma dei carabinieri reali.

Art. 2.

Ai sottufficiali richiamati per effetto del presente decreto, ammogliati o che abbiano genitori o fratelli minorenni o sorelle nubili seco loro conviventi ed a loro carico, destinati fuori della propria residenza, spetta, oltre gli assegni ordinari, un'indennità giornaliera di lire due.

Questa indennità è sospesa quando sia dovuta quella di cui all'art. 3 del R. decreto 3 gennaio 1915, n. 1, e durante le licenze od altre assenze dal servizio, meno nei giorni di assenza per malattia.

Art. 3.

Il soccorso giornaliero per le famiglie bisognose dei sottufficiali richiamati col presente decreto, sarà concesso nella misura e con le norme stabilite dal R decreto 20 settembre 1914.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **146.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi dei sottufficiali di 1ª categoria delle classi 1885, 1886, 1887 e 1888, ascritti a tutte le armi esclusa quella dei carabinieri reali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 5 marzo 1915.

Chiamata alle armi.

1. In esecuzione di quanto prescrive l'art. 1 del R. decreto 4 marzo 1915 (circolare n. 145) determino che siano richiamati alle armi il giorno *15 marzo corrente*, i sottufficiali di 1ª categoria in congedo illimitato delle classi 1885, 1886, 1887 e 1888, ascritti a tutte le armi, corpi e specialità, *eccettuati* quelli ascritti all'arma dei carabinieri reali.

Come spiega il n. 1 del manifesto di chiamata allegato alla presente circolare, dovranno presentarsi alle armi il 15 marzo corrente, anche i sottufficiali di artiglieria da campagna e di artiglieria pesante campale i quali abbiano ottenuto il rinvio o la dispensa dalla chiamata per istruzione avvenuta il 15 febbraio p. p. (circolare n. 67 del corrente anno), e semprechè la dispensa sia stata concessa per motivi non previsti dal manifesto suddetto.

2. I comandi dei distretti faranno subito stampare e pubblicare, con le consuete norme, nei comuni di loro circoscrizione il manifesto conforme al modello allegato alla presente circolare.

Al manifesto dovrà darsi la maggiore diffusione, curando a tal fine che ne venga effettuata l'affissione anche nelle singole frazioni di ciascun comune e specialmente in prossimità delle chiese.

Una copia del manifesto dovrà rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati. Inoltre una copia del manifesto sarà inviata alle autorità indicate nell'ultimo comma del § 726 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Per questa chiamata non si reputa necessario far pubblicare, come di consueto, dai comandi dei distretti e dei reggimenti alpini i prescritti manifesti speciali, potendo ritenersi che, sia per il limitato numero dei richiamati, sia per la circostanza che questi, per il grado di cui sono rivestiti, hanno esatta conoscenza dell'autorità cui debbono presentarsi, la sopraccennata omissione non provocherà inconvenienti.

3. La presentazione dei richiamati si effettuerà presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

I richiamati saranno vestiti ed equipaggiati presso i centri di mobilitazione ai quali si presenteranno.

I richiamati appartenenti ai distretti di complemento, come pure i richiamati che per errore o per qualsiasi altro motivo si presentassero ai distretti, saranno subito inviati dai distretti medesimi ai centri di mobilitazione, muniti, ove occorra, dei soli oggetti di viaggio, a similitudine di quanto viene praticato per i militari che normalmente debbono presentarsi ai distretti di complemento, e previ i dovuti accordi, qualora ne sia il caso, con la stazione di partenza.

Al movimento dei richiamati affluenti ai depositi staccati e che debbono essere avviati ai corrispondenti reggimenti e battaglioni in distaccamento, provvederanno i comandi dei depositi stessi.

I richiamati saranno incorporati secondo le vigenti tabelle di mobilitazione e verranno assegnati ai vari reparti attualmente esistenti, tenendo conto della classe cui appartengono.

I richiamati che si presenteranno alle sezioni di deposito di Barletta, Campobasso, Castrovillari, Teramo e Sulmona, saranno avviati ai reggimenti che i comandi del I, II, III e IV corpo d'armata indicheranno a quelli del VII ed XI

I richiamati che si trovano a risiedere in Tripolitania e in Cirenaica si presenteranno ai corpi ivi stanziati, che li prenderanno in forza, anche se di specialità diversa, dandone sollecitamente partecipazione ai distretti di leva interessati.

4. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, si osserveranno dai distretti e dai centri di mobilitazione le disposizioni contenute nel capo XXXII del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dal R. decreto 25 febbraio 1894, e nel capo XXIII dell'istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare, avvertendo che la denunzia di diserzione, meno i casi previsti dai paragrafi 760 e 761 della citata istruzione complementare, dovrà avvenire col giorno 31 dicembre 1915.

Non potendo la chiamata di cui trattasi dar luogo a rilevanti movimenti di militari e considerati gli scopi speciali cui essa mira, i comandi di corpo d'armata si asterranno dal sospendere la presentazione dei richiamati residenti in comuni nei quali si verificassero le speciali condizioni previste dal § 31 dell'istruzione complementare suddetta (4ª serie di varianti).

Peraltro, intesa la dipendente direzione di sanità militare, adotteranno quelle cautele precauzionali individuali che reputassero opportune.

5. Qualora i sindaci abbiano anticipato ai richiamati indennità che, per qualunque ragione, non competano, i corpi ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti a chi percepì l'indennità e, ove si trattasse di somma superiore, pel di più faranno oggetto di addebito ai richiamati.

6. Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata, epperò i comandanti di distretto non daranno corso alle domande di dispensa che per qualsiasi altro titolo fossero loro indirizzate.

Considerato poi lo speciale trattamento di assegni stabilito in questa occasione per i sottufficiali richiamati, e le esigenze

che hanno reso necessario di far luogo alla chiamata, il Ministero non ha ritenuto di concedere la dispensa per il fatto della presenza sotto le armi di altri fratelli o per il contemporaneo richiamo di più fratelli. I comandi di distretto e di corpo dovranno quindi astenersi dal muovere quesiti in proposito e dall'inoltrare le domande che al riguardo fossero loro presentate.

I sottufficiali di artiglieria da campagna e di artiglieria pesante campale già alle armi non potranno, beninteso, invocare la dispensa cui eventualmente avessero titolo in base alle disposizioni dell'annesso manifesto.

In relazione a quanto si dispose col n. 9 della circolare n. 67 del corrente anno, reputandosi che oramai non sia più necessario di sospendere con provvedimento generale la presentazione alle armi dei richiamati dei comuni maggiormente colpiti dal terremoto del 13 gennaio scorso, questo Ministero lascia ai comandi del VII e del IX corpo d'armata di concedere, in casi di eccezionale gravità, dipendenti esclusivamente dal disastro, la dispensa ai sottufficiali richiamati che ne facessero richiesta.

Pertanto, i comandi di distretto che ricevessero domande a tale scopo le trasmetteranno subito al rispettivo comando di corpo d'armata per la sua decisione.

7. Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun comandante di centro di mobilitazione, trasmetterà al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo di quei militari che, senza giustificato motivo, non risposero alla chiamata, affinchè dai distretti stessi possa adempiersi a quanto è stabilito nei precitati capi del regolamento sul reclutamento e della relativa istruzione complementare.

Così pure, avvenuta la presentazione dei richiamati, i detti comandanti avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al centro stesso.

8. Saranno concessi i soccorsi alle famiglie bisognose dei sottufficiali richiamati alle armi. A tale uopo i comandi di corpo o reparto provvederanno senza indugio a trasmettere ai sindaci gli elenchi dei richiamati che chiederanno il soccorso.

I soccorsi saranno concessi secondo le norme stabilite dal capo V e seguenti dell'*Istruzione per la concessione dei soc-*

corsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi che riguarda appunto la concessione dei soccorsi in caso di chiamata improvvisa, quali furono modificate dal R. decreto 20 settembre 1914 e dalle disposizioni emanate per l'esecuzione del R. decreto medesimo, con la *circolare n. 448 dello stesso anno.*

Ad ogni buon fine, i comandanti di corpo o reparto nel trasmettere ai sindaci gli elenchi sopra indicati, avvertiranno loro che, per la concessione dei soccorsi alle famiglie dei militari richiamati con la presente circolare dovranno attenersi alle disposizioni sopra accennate, ricordando in modo preciso che la misura del soccorso, da corrispondersi nei vari casi, è quella stabilita dal R. decreto suddetto che, a suo tempo, fu loro trasmesso e che, per opportuna norma, è stata indicata nel n. 12 del manifesto.

A rendere maggiormente sollecita la concessione del soccorso, sarà cura dei comandi di corpo o reparto di far interpellare i richiamati, non appena si presentano alle armi, per stabilire quali di essi si trovano nelle condizioni predette ed intendano di chiedere il soccorso. I comandi stessi segnaleranno quindi, d'urgenza, ai sindaci le richieste dei militari ammogliati o vedovi con prole, e di quelli celibi che dichiarino di avere i genitori di età superiore ai 60 anni e che vivano totalmente a carico dei richiamati stessi, acciocchè i sindaci possano, con tutta sollecitudine, assumere le necessarie informazioni e decidere in merito.

Questo Ministero raccomanda vivamente che le pratiche per la concessione dei soccorsi siano compiute con la maggior celerità e il maggiore interessamento. Ad evitare possibili disparità di trattamento, si raccomanda pure a tutte le autorità interessate di tener ben presente e di applicare le disposizioni contenute nel primo alinea del n. 10 e nel n. 40 dell'*Istruzione* succitata

Disposizioni amministrative.

9. I richiamati sono trattati nello stesso modo e con le stesse norme degli altri sottufficiali sotto le armi.

Ai sottufficiali con famiglia è dovuta l'indennità mensile d'alloggio nella misura stabilita dal n. 36 dello specchio III annesso al R. decreto per le indennità eventuali, con le norme di cui al § 201 del relativo regolamento.

A quelli inviati fuori della propria residenza sarà inoltre concessa la speciale indennità giornaliera nella misura ed alle

condizioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 4 marzo corrente anno (circolare n. 145).

10. I sottufficiali richiamati, residenti in un distretto cui non appartengono per fatto di leva, i quali vengono considerati come appartenenti al distretto ove risiedono e perciò incorporati in corpi diversi da quelli ai quali sono ascritti, vanno presi in forza dal corpo, presso cui avviene l'incorporazione, tanto agli effetti amministrativi, quanto agli effetti matricolari. Pertanto, i corpi ai quali tali richiamati sono effettivi, dovranno trasmettere sollecitamente, ai corpi che li prendono in forza, il foglio matricolare (mod. 59) dopo avervi inscritta la seguente variazione: « *Chiamato alle armi in base al R. decreto del 4 marzo 1915* (circolare n. 145) *e presentatosi al* . . . . . (indicare il corpo) *il* . . . . . ».

11. I corpi debbono assumere i richiamati in forza come effettivi, inscrivendoli nei propri ruoli, e comprendendoli nei vari documenti contabili insieme con gli uomini delle classi sotto le armi.

I richiamati verranno inoltre aggiunti sui ruolini trscabili delle compagnie.

12. I richiamati già rivestiti d'impiego speciale, i quali vengono a trovarsi, rispetto all'impiego che già coprivano, in eccedenza agli organici, hanno diritto solamento all'assegno ordinario del grado rispettivo.

13. Ai richiamati delle varie armi sarà distribuito l'equipaggiamento individuale stabilito dai relativi specchi del *quaderno delle serie vestiario* senza alcuna riduzione nella quantità degli oggetti.

Ove ne sia riconosciuto il bisogno, potrà essere distribuito un secondo asciugatoio ed una seconda mutanda di tela.

14 Per i piastrini di riconoscimento si osserveranno le norme della disposizione 70 del fascicolo n. 11 della *Raccolta* (bozze di stampa), riflettenti il caso di mobilitazione.

Situazione sommaria.

15. *Il 20 marzo corrente* tutti i corpi segnaleranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) il numero dei richiamati incorporati, inviando un telegramma espresso di Stato così concepito:

« *A tutto il 20 marzo 1915 incorporati i seguenti sottufficiali richiamati:*

Calsse 1885 — sergenti n. . . ., sergenti maggiori n. . . ., marescialli n. . . .

Classe 1886 - sergenti n. . . ., sergenti maggiori n. . . ., marescialli n. . . .

Classe 1887 — sergenti n. . . ., sergenti maggiori n. . . .. marescialli n. . . .

Classe 1888 — sergenti n. . . ., sergenti maggiori n. . . ., marescialli n. . . . . »

In questa situazione i corpi devono comprendere anche gli uomini provenienti dai distretti di complemento. Tali distretti non dovranno perciò segnalare il numero dei richiamati loro presentatisi Coloro che si presenteranno dopo il 20 marzo, saranno segnalati con telegrammi suppletivi.

16. Parimenti, entro otto giorni dalla data stabilita per la presentazione alle armi, tutti i comandi di distretto, comunicheranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) il numero di coloro che, a mente del manifesto di chiamata, furono dispensati, distinguendoli secondo il motivo pel quale ottennero la dispensa.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO

—

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi dei sottufficiali ascritti alla 1ª categoria delle classi 1885, 1886, 1887 e 1888 in congedo illimitato

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi i sottufficiali di 1ª categoria delle classi 1885, 1886, 1887 e 1888, in congedo illimitato, di tutti i distretti del Regno, ascritti a tutte le armi, corpi e specialità, *eccettuati* quelli dell'arma dei carabinieri reali.

Alla chiamata dovranno rispondere anche i sottufficiali d'*artiglieria da campagna* e di *artiglieria pesante campale* i quali abbiano ottenuto il rinvio o la dispensa della chiamata per istruzione avvenuta il 15 febbraio p. p. per motivi non previsti dai numeri 6 e 7 del presente manifesto.

2. *La presentazione dei richiamati avrà luogo, per tutti, nelle prime ore del mattino del giorno 15 marzo 1915*

3. I sottufficiali richiamati, che si trovano nel territorio di questo distretto, qualunque sia il loro distretto di leva, si presenteranno, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne sono prov-

visti, nelle prime ore del mattino del giorno suindicato al sindaco del comune in cui si trovano, il quale li invierà a destinazione, facendo distribuire le richieste di viaggio a coloro che devono viaggiare su ferrovie, tramvie o linee di navigazione sulle quali i militari hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta (militare o speciale).

Coloro però che si trovino nella città ove ha sede il corpo o distretto che deve riceverli, si presenteranno, nello stesso giorno e muniti dei documenti suaccennati, direttamente alla caserma sede del corpo o distretto stesso.

4. I richiamati riceveranno, appena giunti a destinazione, l'indennità di trasferta di lire 1,20 al giorno, sia per il giorno della presentazione e sia per ogni altro giorno di viaggio. Coloro che avranno dovuto viaggiare a loro spese su ferrovie, tramvie o linee di navigazione, riceveranno pure il rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare o speciale. *Perderanno il diritto alle indennità di trasferta, per il giorno della presentazione, i richiamati che non giungano nelle ore antimeridiane del giorno stabilito e che non possano giustificare il ritardo.*

Coloro che, per rispondere alla chiamata debbono recarsi in altro comune, se non presenteranno il *foglio di congedo* od il *foglio di riconoscimento* munito del *Visto per la partenza* dell'ufficio del comune da cui muovono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del corpo o reparto e riceveranno quindi, la sola indennità di trasferta per il giorno di presentazione se questa avviene nel mattino, senza alcun rimborso per spese di viaggio.

Ai richiamati sprovvisti di qualsiasi mezzo, il sindaco del comune di partenza anticiperà, occorrendo, i fondi per il pagamento del trasporto a tariffa ridotta e, in caso di assoluta necessità, una o due giornate d'indennità di trasferta di lire 1,20.

5. Quei militari che non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, per infermità che impedisca in modo assoluto di compiere il viaggio, sono tenuti a giustificare tale impossibilità mediante fede medica, confermata dal proprio sindaco, da inviarsi a questo Comando, e dovranno presentarsi non appena siano guariti. Protraendosi la malattia, la detta fede medica dovrà essere rinnovata ogni 10 giorni.

6. Sono per ora dispensati dal rispondere alla presente chiamata i sottufficiali in congedo che coprano presso le varie amministrazioni o stabilimenti, uno degli impieghi o delle posizioni enumerate negli articoli 1 e 10 del *Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi*, approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374, quale fu modificato dal R. decreto 17 maggio 1914, n. 548.

I militari la cui dispensa è subordinata alla compilazione del mod. 5,

prescritto dalle istruzioni per l'applicazione del regolamento, non saranno ammessi a fruire della dispensa se tale modello non sia stato presentato alla vidimazione dell'autorità militare anteriormente al 4 marzo 1915, data del R. decreto che ordina la presente chiamata. Per i militari, invece, a favore dei quali, giusta le suddette istruzioni, la dispensa deve richiedersi appena indetta la chiamata, la relativa richiesta dovrà essere fatta al comando del distretto prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.

7. È per ora sospesa la presentazione alle armi dei richiamati che si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare.

8. Nessun'altra dispensa sarà concessa all'infuori di quella indicata nel numero 6, come non sarà concesso alcun rinvio ad altra chiamata. Saranno quindi considerate come non avvenute, e rimarranno perciò senza risposta, tutte le domande che a tale oggetto fossero presentate

Si avverte inoltre che ove durante la permanenza alle armi dei richiamati venga a cessare il motivo pel quale fu concessa la dispensa, il militare che la ottenne dovrà, entro la settimana successiva, presentarsi in servizio.

9. Conformemente alle disposizioni del codice penale per l'esercito, saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

10. **Si avvertono i sottufficiali richiamati che sarà loro consentito di far uso in servizio delle calzature di loro proprietà** in sostituzione di quelle regolamentari, purchè siano giudicate dall'ufficiale adibito alla vestizione' adatte al servizio militare ed in condizioni di solidità tale da lasciar presumere una certa durata e da permettere la chiodatura per le truppe destinate ad operare in montagna.

Tali calzature dovranno essere di tipo che non si discosti troppo da quello regolamentare ed adatte ad essere portate con gambali o con fasce di panno (mollettières).

Ai sottufficiali autorizzati all'uso della calzatura propria verrà corrisposta una quota giornaliera nella seguente misura:

per scarpe con gambaletto L. 0,12;
per scarpe senza gambaletto » 0,10;

inoltre a coloro che si presenteranno alle armi con le scarpe già convenientemente chiodate verrà corrisposto un compenso per una volta tanto di L. 0,50.

La decorrenza e la cessazione del pagamento delle quote saranno indicate tanto nel libretto personale degli individui, quanto nei ruolini tascabili delle compagnie.

Il pagamento della quota suddetta verrà fatto cinquinalmente col soldo e cesserà di essere corrisposto:

a) colla cessazione del militare dal servizio;

b) quando la calzatura si rendesse inservibile;

c) quando il militare non faccia, comunque, più uso delle calzature proprie.

Le riparazioni eventualmente occorrenti saranno a carico dell'amministrazione militare, tranne quelle che importino rimonta intera.

All'atto del congedamento le calzature suddette rimarranno di proprietà del militare.

Saranno accettate in servizio anche le calzature di coloro che dichiarassero di rinunciare al rimborso, purchè dette calzature rispondano ai requisiti sopraindicati. Anche per queste le riparazioni potranno essere fatte a spese dell'amministrazione militare, ammenochè non credano gli interessati di farle eseguire da calzolai di loro fiducia.

Potrà pure essere consentito l'uso dei seguenti oggetti, in sostituzione dei corrispondenti di modello regolamentare: camicie, coregge per pantaloni, farsetti, mutande e fazzoletti portati dai militari presentandosi alle armi, sempre quando i militari stessi ne facciano richiesta.

Per questi oggetti però non si avrà diritto a rimborso di sorta.

11. In occasione dell'attuale chiamata, oltre agli ordinari assegni loro dovuti, i sottufficiali ammogliati riceveranno l'indennità mensile di alloggio nella misura stabilita dal regolamento per le indennità eventuali.

A quelli poi che saranno inviati fuori della propria residenza sarà concessa la speciale indennità di lire due al giorno, alle condizioni determinate dall'art. 2 del R. decreto 4 marzo corrente anno.

12. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei sottufficiali richiamati alle armi col presente manifesto, come pure i genitori di età superiore ai 60 anni di richiamati celibi e che vivano totalmente a carico dei militari stessi, possono ottenere il soccorso giornaliero all'uopo stabilito dal R. decreto 20 settembre 1914, che sarà loro pagato il lunedì di ogni settimana per cura dei rispettivi sindaci.

Il soccorso è concesso soltanto alle famiglie che risultino trovarsi in istato di vero ed assoluto bisogno e sarà corrisposto nella misura seguente:

	Nei comuni capiluoghi di provincia di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,70	0.60
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . L.	0,35	0,30
Per **un solo genitore** che soddisfi alle condizioni richieste . L.	0,70	0,60
Per **tutti e due** i genitori qualora entrambi soddisfino alle condizioni richieste, **complessivamente** . . . . . L.	1,10	1,00

13. **Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati alle armi.**

addì 9 marzo 1915.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

N. **147**. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1915 pei tenenti colonnelli, maggiori e capitani del personale permanente dei distretti.** — (Segretariato generale. Divisione stato maggiore). — 5 marzo 1915.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi i tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani del personale permanente dei distretti per essere iscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento pel 1915 siano i seguenti:

a tutto il 30 settembre 1911 - pei tenenti colonnelli,
a tutto il 30 giugno 1911 - pei maggiori,
a tutto il 5 aprile 1905 - pei capitani.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 16 c. m.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 118. — AVANZAMENTO. — CONCORSI, — **Reclutamento dei capitani commissari.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 marzo 1815.

Il numero degli ufficiali da ammettersi al corso speciale di commissariato presso la scuola di guerra, che avrà inizio nel venturo ottobre, è fissato a sessanta.

Ai termini del § 110 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento e secondo le norme ed i programmi annessi al regolamento per il reclutamento dei capitani commissari, approvato con R. decreto 15 luglio 1906, n. 399, possono concorrere a coprire il predetto numero di posti i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. sussistenza ed amministrazione con anzianità non posteriore al 31 marzo 1912.

Le relative domande corredate da copia dello stato di servizio dovranno giungere al Ministero (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) non oltre il 15 aprile p. v. dovendo gli esami scritti aver luogo presso le sedi dei comandi di corpo d'armata nei giorni 17 e 18 del successivo mese di maggio.

Gli esami orali, giusta il § 11 del succitato regolamento per il reclutamento dei capitani commissari, si daranno nella prima quindicina del venturo ottobre presso la scuola di guerra, a cui gli ufficiali ammessi dovranno presentarsi nelle ore antimeridiane del giorno 8.

Il Ministro — ZUPELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 15ª — 1915 — 13 marzo

1915 GENNAIO 12. - N. 149. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1914-915 pei comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari . . . . . *Pag.* 396

» 12. - » 150. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1914-915 per le scuole militari . . . . . » 413

» 12. - » 151. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce gli assegni per le spese d'ufficio e riservate durante l'esercizio 1914-915 per l'arma dei carabinieri reali » 415

» 12. - » 152. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1914-915 . . . . . » 417

1915 FEBBRAIO 14. - » 153. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. decreto che apporta aggiunte e varianti al « Servizio in guerra - Parte I - Servizio delle truppe » . » 418

» 22. - » 154. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorsi a posto di sotto-agente nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli . . . . . » 423

1915 MARZO 7. - » 155. — TRASPORTI. — Esenzione dal bollo per le quietanze rilasciate all'amministrazione ferroviaria . . . . . » 434

» 8. - » 156. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Franchigia telegrafica . » 434

» 9. - » 157. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — SERVIZIO DEL GENIO. — Trasferimento della sezione staccata del genio di Aosta a Novara. 435

» 9. - » 158. — DISPOSIZIONI VARIE. — Osservanza delle disposizioni di legge circa la tassa di bollo sulle istanze ed i ricorsi. . . . . » 436

» 9. - » 159. — SERVIZIO VETERINARIO. — Pubblicazione degli specchi di caricamento dei materiali sanitari di mobilitazione . . . . . » 436

» 11. - » 160. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riscontro del peso e della qualità del pane da parte dei corpi . . . . . » 437

» 11. - » 161. — SERVIZIO VETERINARIO. — Pubblicazione della 1ª e 2ª serie di aggiunte e varianti alla pubblicazione n. 29 (edizione 1908) — Specchi dei caricamenti regolamentari del materiale veterinario . . . . . » 439

1915 MARZO 11. - N. **162.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali che hanno frequentato il corso d'istruzione della scuola centrale d'artiglieria da campagna . . . . *Pag.* 439

» 11. - » **163.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicoletto di aggiunte e varianti al Regolamento provvisorio per i volontari guide a cavallo (con due tavole di disegno) . . . . . » 442

» 11. - » **164.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità di trasferta ai sottufficiali richiamati in servizio . . . . . » 442

» 11. - » **165.** — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Abbrunatura delle sciabole mod. 71, 88 e 900 dei reggimenti di cavalleria e di artiglieria campali ed a cavallo . . . . . » 442

» 11. - » **166.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento ed allievi sergenti . . . . . » 443

CIRCOLARE N. **149.** — STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1914-915 pei comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 gennaio 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511 relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 364 e 388 del relativo regolamento, approvato con R. Decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578 per l'esercizio provvisorio dell'anno finanziario 1914-915;

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354 che proroga le disposizioni della legge suddetta anche nel 2° semestre 1914 915, sino a quando i singoli stati di previsione non siano stati approvati per legge;

DECRETA

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1914-915 pei comandi, corpi ed uffici, compresi nello specchio seguente è stabilito nella misura rispettivamente indicata:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comando del corpo di stato maggiore.	45000 (1)	4000	Dicembre-febbraio.
Uffici dei generali designati per il comando di una armata in guerra.	1000	(2)	
Comandi di corpo d'armata:			
I	2400	1000	Novembre-marzo.
II	2200	1000	Id. id.
III	2200	600	Id. id.
IV	2400	1300	Novembre-febbraio.
V	2200	1300	Novembre-marzo.
VI	2400	1000	Id. id.
VII	2100	700	Novembre-febbraio.
VIII	2300	600	Id. id.
IX	2400	300	Dicembre-febbraio.
X	2700	400	Id. id.
XI	2000	300	Id. id.
XII	2700	500	Id. id.
Comandi di divisione territoriale:			
Torino	2200	800	Novembre-marzo.
Novara	1500	800	Id. id.
Alessandria	2000	800	Id. id.
Cuneo	1700	700	Id. id.
Milano	2400	700	Id. id.
Brescia	1500	600	Id. id.
Piacenza	1700	600	Id. id.
Genova	1800	500	Novembre-febbraio.
Verona	1800	1000	Novembre-marzo.

(1) Coll'assegno cancelleria si provvede, per quanto riguarda i mobili d'ufficio, alla sola manutenzione.
(2) Uguale a quello stabilito pei comandi di corpo d'armata nella stessa sede.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Padova	1700	700	Novembre-marzo.
Bologna	2200	800	Id. id.
Ravenna	1400	700	Id. id.
Ancona	1500	500	Novembre-febbraio.
Chieti	1600	500	Id. id.
Firenze	1800	400	Id. id.
Livorno	1800	400	Id. id.
Roma	3500	400	Dicembre-febbraio.
Perugia	1500	400	Novembre-febbraio.
Napoli	2500	300	Dicembre-febbraio.
Salerno	1300	300	Id. id.
Bari	1700	300	Id. id.
Catanzaro	1300	300	Id. id.
Palermo	2000	300	Id. id.
Messina	1500	300	Id. id
Cagliari	1300	300	Id. id.
Comandi di divisione di cavalleria:			
1ª divisione (Friuli)	1100 (1)	500	Novembre-marzo.
2ª » (Veneto)	1100 (1)	700	Id. id.
3ª » (Lombardia)	1200 (1)	500	Id. id.
Ispettorato delle truppe da montagna.	1200	300	Dicembre-febbraio.

(1) Con l'assegno cancelleria deve provvedersi anche alle spese pel comando di presidio.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Ispettorato generale di cavalleria.	1800	700	Dicembre-febbraio.
Comandi di brigata di granatieri, di fanteria di linea, alpina e di cavalleria.	300 (1)	—	Alle spese pel riscaldamento ed illuminazione dei comandi di brigata, provvedono i reggimenti che amministrano i comandi stessi.
Ispettorato generale d'artiglieria.	4300	800	Dicembre-febbraio.
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.	4000	300	Id. id.
Comandi d' artiglieria da campagna:			
Torino	600	350	Novembre-marzo.
Alessandria	600	350	Id. id.
Milano	600	350	Id. id.
Cremona	600	350	Id. id.
Verona	600	300	Id. id.
Bologna	600	350	Id. id.
Firenze	500	300	Novembre-febbraio.
Roma	500	200	Dicembre-febbraio.
Napoli	900	200	Id. id.

(1) L'assegno è di lire 400 per quei comandi di brigata che funzionino pure, stabilmente, da comandi di presidio. Pel comando di brigata di fanteria in Venezia, l'assegno è di L. 800 dovendo provvedervisi anche alle spese del comando di presidio e dell'ufficio di difesa della piazza. All'ufficio del generale di cavalleria a disposizione per esercitare funzioni di ispezione e di vigilanza su alcuni reggimenti di cavalleria, spetta l'assegno di lire 400.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comandi d'artiglieria da fortezza:			
Genova	1200	250	Novembre-febbraio
Mantova	1400 (1)	500	Novembre-marzo.
Roma	1000	200	Dicembre-febbraio
Piacenza	900	600	Novembre-marzo
Comandi di piazze forti e sbarramenti:	3100	2090	— —
Ispettorato generale del genio.	5200	1100	Dicembre-febbraio.
Comandi territoriali del genio:			
Torino	800	350	Novembre-marzo.
Verona	1100	400	Id. id.
Bologna	1000	400	Id. id.
Roma	800	200	Dicembre-febbraio.
Napoli	1200	200	Id. id.
Comandi delle truppe del genio:			
Pavia	700 (2)	—	Alle spese per combustibile si sopperisce con l'assegno di cancelleria.
Spezia	1000 (2)	—	

(1) Con l'assegno cancelleria deve provvedersi anche alle spese pel comando di presidio.

(2) Con l'assegno cancelleria deve provvedersi anche alle spese del comando di presidio; e, a Spezia, anche alle spese dell'ufficio di difesa della piazza.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Ispettorato di sanità militare.	3600	600	Dicembre-febbraio.
Direzioni di sanità militare:			
Torino	300	250	Novembre-marzo.
Alessandria	300	250	Id. id
Milano	300	250	Id. id.
Genova	300	250	Novembre-febbraio.
Verona	300	250	Novembre-marzo.
Bologna	300	250	Id. id.
Ancona	300	200	Novembre-febbraio
Firenze	300	200	Id. id.
Roma	450	150	Dicembre-febbraio.
Napoli	300	150	Id. id.
Bari	300	150	Id. id.
Palermo	300	150	Id. id.
Ispettorato dei servizi di commissariato militare.	1000	300	Dicembre-febbraio.
Direzioni di commissariato militare (1):			
Torino	1500	700	Novembre-marzo.
Alessandria	1500	700	Id. id.

(1) Con l'asssegno cancelleria si provvede, per quanto riguarda i mobili d'ufficio, alla sola manutenzione.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Milano	1400	700	Novembre-marzo.
Genova	1500	800	Novembre-febbraio.
Verona	1500	700	Novembre-marzo.
Bologna	1500	1000	Id. id.
Ancona	1000	400	Novembre-febbraio.
Firenze	1500	550	Id. id.
Roma	1400	400	Dicembre-febbraio.
Napoli	1400	300	Id. id.
Bari	1000	300	Id. id.
Palermo	1100	300	Id. id.
Sezioni di commissariato militare (1):			
Novara	420	250	Novembre-marzo.
Cuneo	470	250	Id. id.
Brescia	420	250	Id. id.
Piacenza	420	250	Id. id.
Padova	470	250	Id. id.
Ravenna	420	200	Id. id.
Venezia	420	200	Id. id.
Chieti	420	200	Novembre-febbraio.
Livorno	420	200	Id. id.
Perugia	420	150	Id. id.
Caserta	470	120	Dicembre-febbraio

(1) Con l'assegno cancelleria si provvede, per quanto riguarda i mobili d'ufficio, alla sola manutenzione.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Salerno	370	120	Dicembre-febbraio.
Catanzaro	270	120	Id. id.
Messina	420	120	Id. id.
Cagliari	420	120	Id. id.
Ufficio locale di commissariato militare di Spezia	220 (1)	120	Novembre-febbraio.
Tribunale supremo di guerra e marina.	5000	800	Dicembre-febbraio
Tribunali militari territoriali:			
Torino	1100	600	Novembre-marzo.
Alessandria	1000	600	Id. id.
Milano	1000	600	Id. id
Piacenza	1600 (2)	800 (2)	Id. id.
Verona	900	1000	Id. id.
Venezia	1200	600	Id. id.
Ancona	900	300	Novembre-febbraio.
Firenze	900	400	Id. id.
Roma	1100	300	Dicembre febbraio.
Napoli	1500	300	Id. id.
Bari	700	300	Id. id.
Palermo	700	300	Id. id.
Cagliari	300	200	Id. id.

(1) Con l'assegno cancelleria si provvede, per quanto riguarda i mobili d'ufficio, alla sola manutenzione.

(2) Da questi assegni si preleva una quota annua di lire 600 per cancelleria e di lire 200 per combustibile, per le spese d'ufficio della sezione staccata a Spezia presso il tribunale militare marittimo del 1° dipartimento (art. 2, legge 30 giugno 1870, n. 5735).

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Ufficio d' amministrazione dei personali militari vari.	8700 (1)	1500 (2)	Dicembre-febbraio
Istituto geografico militare	7000 (3)	3000	Novembre-febbraio.
Biglietterie militari:			
Torino	60	—	Alle spese per il riscaldamento e la illuminazione dei locali provvede l'amministrazione delle ferrovie dello stato.
Milano	60	—	
Bologna.	60	—	
Roma	60	—	
Napoli	60	—	
Comando militare di presidio « La Maddalena ».	100	60	Novembre-febbraio.
Ufficio militare d'imbarco e sbarco: Golfo Aranci.	45	15	Dicembre-febbraio.

(1) Con l'assegno cancelleria si provvede, per quanto riguarda i mobili d' ufficio, alla sola manutenzione. Dall'assegno stesso si preleva una quota annua di lire 4500 per le spese della Commissione per l'esecuzione delle leggi pei veterani.

(2) Compresa la quota di lire 500 per le spese della Commissione predetta.

(3) Con l'assegno cancelleria si provvede, per quanto riguarda i mobili d'ufficio, alla sola manutenzione.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	*Annotazioni*
Direzioni e stabilimenti d'artiglieria: (1)		
Direz d'artigl. di Alessandria	2300	
» » Genova . .	2500	
» » Maddalena .	1600	
» » Mantova. .	2600	
» » Messina . .	2000	
» » Napoli . .	2000	
» » Piacenza .	1500	
» » Roma . .	6100	
» » Spezia . .	2500	
» » Taranto . .	2100	
» » Torino . .	2500	
» » Venezia . .	3600	
» » Verona . .	2800	
Laboratorio di precisione Roma (2)	6200	
Arsenale di costruzione Napoli	4000	
Arsenale di costruzione Torino	2800	
Fabbrica d'armi di Brescia .	2100	
» » Terni . .	2300	
Officina di costruzione Genova	2200	
Officina di costruzione Piacenza	2300	
Officina di costruzione Torino.	4200	

(1) Con l'assegno per cancelleria si provvede anche alle spese del combustibile.
(2) Con l'assegno per cancelleria provvede anche alle spese d'ufficio del laboratorio fotolitografico.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	*Annotazioni*
Laboratorio pirotecnico Bologna	2200	
Laboratorio pirotecnico Capua	1800	
R. polverificio sul Liri . .	1700	
Direzione esperienze d'artiglieria Ciriè	2200	
Direzioni e stabilimenti del genio ed uffici delle fortificazioni: (1)		
Direz. del genio Alessandria	4500	
» » Ancona . .	4000	
» » Bari . . .	2500	
» » Bologna . .	4500	
» » Firenze . .	3600	
» » Genova . .	4500	
» » Milano . .	4000	
» » Napoli . .	4500	
» » Palermo . .	3000	
» » Roma . . .	9000	
» » Torino . .	6500	
» » Verona . .	5000	
Direzione officina di costruzione Pavia	2500	
Ufficio delle fortif. Belluno .	2000	
» » Brescia . .	2000	
» » Maddalena	1500	
» » Messina .	2500	

(1) Con l'assegno per cancelleria si provvede anche alle spese del combustibile.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	*Annotazioni*
Ufficio delle fortif. Spezia . .	2000	
» » Taranto. .	2000	
» » Udine . .	3500	
» » Venezia .	3000	
Stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche	1000	
Reggimenti di granatieri, fanteria di linea e bersaglieri uniti al deposito (1).	2200	
Reggimenti di granatieri, fanteria di linea e bersaglieri disgiunti dal deposito	1800	
Depositi disgiunti dai reggimenti di granatieri, fanteria di linea e bersaglieri (1)	600	
Reggimenti alpini:		
1°, 3°, 4°, 6°, 7°, e 8°, . . .	2600	
2° e 5°	2700	
Distretti militari:		
Alessandria.	1400	
Ancona	900	
Aquila	650	
Arezzo	1000	
Ascoli Piceno	550	
Avellino	750	
Bari	950	
Barletta.	650	

(1) Pei reggimenti e pei depositi che hanno la sezione di deposito, l'assegno è aumentato di lire 300.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	*Annotazioni*
Belluno	550	
Benevento	600	
Bergamo	650	
Bologna	1500	
Brescia	1300	
Cagliari	950	
Caltanissetta	800	
Campagna	700	
Campobasso	800	
Casale.	600	
Caserta	850	
Castrovillari	1100	
Catania	1200	
Catanzaro	1200	
Cefalù	600	
Chieti	900	
Como	850	
Cosenza	1200	
Cremona	950	
Cuneo	650	
Ferrara	800	
Firenze	1500	
Foggia.	800	
Forlì	800	
Frosinone	1200	
Gaeta	500	

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	Annotazioni
Genova	1800	
Girgenti	600	
Ivrea	600	
Lecce	750	
Lecco	550	
Livorno	1200	
Lodi	550	
Lucca	1100	
Macerata	600	
Mantova	950	
Massa	1100	
Messina	1260	
Milano	2050	
Modena	800	
Mondovì	550	
Monza	650	
Napoli	2850	
Nola	650	
Novara	1200	
Orvieto	1100	
Padova	1000	
Palermo	1200	
Parma	1350	
Pavia	700	
Perugia	1100	
Pesaro	750	

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	*Annotazioni*
Piacenza	1200	
Pinerolo	600	
Pistoia	1000	
Potenza	550	
Ravenna	950	
Reggio-Calabria	1100	
Reggio-Emilia	1000	
Roma	2700	
Rovigo	700	
Sacile	1800	
Salerno	1200	
Sassari	650	
Savona	1000	
Siena	1000	
Siracusa	800	
Spoleto	700	
Sulmona	550	
Taranto	650	
Teramo	650	
Torino	1600	
Trapani	600	
Treviso	700	
Varese	850	
Venezia	800	
Vercelli	900	
Verona	1800	

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	*Annotazioni*
Vicenza	1050	
Voghera	700	
Corpo invalidi e veterani .	400	
Comando degli stabilimenti militari di pena	3500	
Reggimenti di cavalleria. .	1400	
Reggimenti d'artiglieria da campagna (1) (2)	1800	
Reggimenti d'artiglieria a cavallo e pesante campale	2000	
Reggimenti d'artiglieria da montagna	2700	
Reggimenti d'artiglieria da fortezza:		
2° 8° e 10°	1500	
1° e 5°.	1800	
6°	2150	
7°	2400	
9°	3000	
3° e 4°.	3500	
Reggimenti del genio:		
4° 5° e 6°	3000	
1° 2° e 3°	3100	
Battaglione specialisti del genio.	2500	

(1) Pei reggimenti d'artiglieria da campagna che amministrano il deposito di acclimatazione cavalli di Cecina, Lombardore e S. Maurizio, e pel reggimento che amministra il reparto rimonta di Fossano, l'assegno è aumentato di lire 200 per ogni deposito e pel reparto predetto.

(2) Al 13° reggimento artiglieria da campagna, sono aumentate lire 350 per l'amministrazione del distaccamento fisso presso la scuola centrale d'artiglieria da campagna in Nettuno, e del gabinetto batteriologico veterinario militare.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per cancelleria	*Annotazioni*
Battaglione aviatori . . .	2000	
Ospedali militari principali:		
Cagliari, Perugia, Ravenna, Udine	450	
Brescia, Livorno, Savigliano, Venezia . . .	500	
Padova, Novara	600	
Ancona, Catanzaro, Salerno, Chieti	700	
Bari, Firenze, Genova, Messina, Milano . . .	800	
Bologna, Caserta . . .	900	
Verona	1000	
Alessandria, Piacenza .	1100	
Palermo	1400	
Torino	1500	
Roma, Napoli	1800	

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1914-915.

Art. 3.

Nel caso che le assegnazioni stabilite siano riconosciute, per circostanze eccezionali, assolutamente insufficienti, il Ministero ha facoltà di accrescerle caso per caso nei limiti della somma stanziata nel predetto capitolo del bilancio.

Art. 4.

Alle spese d'ufficio pei comandi delle grandi unità alle manovre, ai campi e simili, sarà provveduto a carico del ca-

pitolo 66 dello stato di previsione suindicato, colle norme seguenti:

a) per le *grandi manovre* è dato il rimborso delle spese a piè di lista;

b) per le *manovre di campagna*, ai comandi di corpo di armata e di divisione di manovra ed ai capi degli uffici dipendenti (direzioni di sanità, di commissariato, ecc.) è dato rimborso delle spese effettivamente sostenute, comprese le provviste di oggetti speciali (carte topografiche, bandiere, banderuole ecc.) destinate esclusivamente al servizio delle manovre. La spesa complessiva non deve però eccedere per ogni corpo di armata, compresi quindi i comandi di divisione, di brigata e gli uffici dipendenti, il limite massimo di L. 600.

c) per le *manovre coi quadri* le spese occorrenti (cancelleria, carte topografiche, affitto ed illuminazione di locali per conferenze, spese di vettura ecc.) sono rimborsate nelle somme effettivamente sostenute;

d) pei *campi di divisione*, per le *esercitazioni di avanscoperta di cavalleria* e per le *manovre di campagna* in Sardegna è fatta una speciale assegnazione di L. 200;

e) pei comandi di brigata eventualmente costituiti al solo scopo di prendere parte ai campi è fatta l'assegnazione di L. 50

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **150.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, durante l'esercizio 1914-915 per le scuole militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 gennaio 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 364, 878 e 893 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, per l'esercizio provvisorio dell'anno finanziario 1914-915;

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, che proroga le disposizioni della legge suddetta anche nel 2° semestre 1914-915, sino a quando i singoli stati di previsione non siano stati approvati per legge;

DECRETA:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1914-915 per le scuole militari è stabilito nella misura reguente:

Scuola di guerra	L. 5.000
» d'applicazione di fanteria	» 1.500
» » di cavalleria	» 2.000
» » d'artiglieria e genio	» 2.500
» » di sanità militare	» 2.700
» militare	» 4.200
Accademia militare	» 2.300
Collegio militare di Roma	» 1.000
» » di Napoli	» 900
Scuola centrale d'artiglieria da campagna	» 1.300
» » » da fortezza	» 1.200
» magistrale di scherma e di educazione fisica	» 500
Totale	L. 25.100

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1914-915, salvo per quelle delle scuole centrali d'artiglieria da campagna e da fortezza per le quali si provvede con gli stanziamenti del capitolo 57.

Art. 3.

Nel caso che le assegnazioni stabilite siano riconosciute, per circostanze eccezionali, assolutamente insufficienti, il Ministero

ha facoltà di accrescerle, caso per caso, nei limiti delle somme stanziate nei predetti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 gennaio 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **151**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce gli assegni per le spese di ufficio e riservate durante l'esercizio 1914-915 per l'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 gennaio 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511 relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 388 e 782 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911. n. 1413;

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578 per l'esercizio provvisorio dell'anno finanziario 1914-915;

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354 che proroga le disposizioni della legge suddetta anche nel 2° semestre 1914-1915, sino a quando i singoli stati di previsione non siano stati approvati per legge;

DECRETA:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1914-915 pel comando generale dell'arma dei carabinieri reali, è stabilito in L. 4400 per cancelleria e L. 600 per combustibile.

Art. 2.

Gli assegni per le spese di ufficio e riservate durante il predetto esercizio per le legioni carabinieri reali sono stabiliti nella misura indicata nello specchio seguente:

LEGIONI	Assegno per spese d'ufficio		Assegno per spese riservate pei comandi di legione
	pei comandi di legioni	per le stazioni dipendenti da ogni legione	
Legione allievi carabinieri	2400	—	400
» carabinieri reali di Ancona .	2100	27156	300
» » » Bari . .	2400	35304	300
» » » Bologna .	2100	28494	300
» » » Cagliari .	2200	17304	300
» » » Firenze	2200	27240	300
» » » Milano .	2200	35106	300
» » » Napoli .	2400	29410	300
» » » Palermo .	3500	34434	300
» » » Roma . .	3000	33694	300
» » » Torino .	2200	31938	300
» » » Verona .	2100	27276	300
	28800	327356	
TOTALI . . .	356156		3700

Art. 3.

Alle spese di cui agli articoli precedenti sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1914-915.

Nel caso che le assegnazioni sieno riconosciute, per circostanze eccezionali, assolutamente insufficienti, il Ministero ha facoltà di accrescerle, caso per caso, nei limiti della somma stanziata nel predetto capitolo del bilancio.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 gennaio 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **152.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1914-915.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 gennaio 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto l'art. 368 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, per l'esercizio provvisorio dell'anno finanziario 1914-915;

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, che proroga le disposizioni della legge suddetta anche nel 2° semestre 1914-915, sino a quando i singoli stati di previsione non siano stati approvati per legge;

DECRETA:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata pei corpi, durante il predetto esercizio, è stabilito nella misura seguente:

Reggimenti di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri	L. 300
Reggimenti alpini	» 400
Comando degli stabilimenti militari di pena	» 400
Reggimenti di cavalleria	» 300
Reggimenti d'artiglieria da campagna	» 300
Reggimenti d'artiglieria pesante campale	» 300
Reggimento d'artiglieria a cavallo	» 300
Reggimenti d'artiglieria da fortezza	» 300
Reggimenti d'artiglieria da montagna	» 400
Reggimenti del genio e battaglione specialisti del genio	» 300
Battaglione aviatori	» 200
Corpo invalidi veterani	» 100
Istituto geografico militare	» 400
Ospedali militari principali (per le compagnie di sanità)	» 50
Scuole d'applicazione di fanteria e di cavalleria	» 150
Altre scuole ed i collegi militari	» 100

Direzioni di commissariato militare.

(per le compagnie di sussistenza).

Direzioni di Ancona, Bari, Palermo	L. 100
Direzioni di Alessandria, Milano, Genova, Firenze, Napoli	» 150
Direzioni di Torino, Verona, Bologna	» 200
Direzione di Roma	» 250

Art. 2.

Ai reggimenti alpini e d'artiglieria da montagna, oltre alla somma di cui all'art. 1, è concesso un assegno di L. 100 per ogni compagnia o batteria (stato maggiore e deposito esclusi) per speciali esigenze durante le escursioni.

Art. 3.

Alle spese di cui agli articoli precedenti sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1914-1915.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 gennaio 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **153.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **R. decreto che apporta aggiunte e varianti al " Servizio in guerra — Parte I — Servizio delle truppe ".** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 14 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto del 10 marzo 1912, col quale vennero approvate le Norme relative al « Servizio in guerra, parte I, Servizio delle truppe » ;

Visto il R. decreto del 25 ottobre 1914, che apporta varianti alle Norme predette;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti al « Servizio in guerra, parte I, Servizio delle truppe ».

Il 1° comma del n. 232 è sostituito dal seguente:

Generalità. — 232. Gli *avamposti* debbono: permettere alle truppe retrostanti di riposare; tenerle informate sui movimenti del nemico, quando si è a contatto con esso; impedire al nemico di rendersi conto della situazione delle truppe che essi proteggono; in caso di attacco, dare al comandante delle truppe retrostanti il tempo di prendere le necessarie disposizioni.

Tutti gli elementi costituenti gli avamposti debbono, in modo assoluto e costante, essere in grado di prendere le armi senza ritardo alcuno per respingere gli attacchi nemici.

Il penultimo comma del n. 232 è sostituito dal seguente:

Le *truppe del genio* vengono destinate agli avamposti soltanto quando occorra il loro concorso per lavori di fortificazione campale, e per stabilire le comunicazioni telefoniche.

Il 3° comma del n. 235 è sostituito dal seguente:

Le gran guardie devono essere abbastanza vicine alla riserva, perchè possano sollecitamente essere rinforzate da quest'ultima; ma non troppo addossate, per dar tempo alla riserva di prendere le armi nel caso di attacco nemico improvviso.

Il 1° periodo del n. 241 è sostituito dal seguente:

241. Le vedette tengono sempre l'arma carica e, di notte o in tempo di nebbia, la baionetta inastata; lasciano lo zaino alla rispettiva guardia.

Il n. 244 è sostituito dal seguente:

Gran guardie. — 244. Le gran guardie sono, di regola, composte da una compagnia organica; ma allorchè le compagnie abbiano effettivi deboli, oppure si tratti di occupare località di specialissima importanza, le gran guardie possono essere costituite anche da più compagnie organiche.

Le gran guardie ricevono un numero progressivo, cominciando dalla destra della fronte sulla quale sono disposte.

Il 1° comma del n. 245 è sostituito dal seguente:

245. Occorre che le gran guardie siano collocate sulle più

importanti linee d'accesso, fuori della vista del nemico, in luoghi favorevoli alla difesa Afforzano, sempre che possibile, le loro posizioni tenendo conto che, di norma, sulle posizioni stesse dovranno in caso di attacco accorrere i riparti della riserva d'avamposti.

Il 1° comma del n. 247 è sostituito dal seguente:

Riserva d'avamposti. — 247. La forza della riserva varia secondo le circostanze ; deve corrispondere, all'incirca, alla metà della forza complessiva degli avamposti.

Il 3° ed il 4° comma del n. 247 sono sostituiti dai seguenti:

L'esame del terreno in rapporto alla situazione, indica il posto più adatto per stabilirvi la riserva. Per regola conviene che essa sia collocata in una località che offra facili comunicazioni con le gran guardie, sulla linea delle quali deve, di regola, effettuarsi la resistenza agli attacchi nemici.

Nel caso, eccezionale, che la resistenza debba avvenire su una posizione arretrata rispetto alla linea della gran guardia, occorre che la riserva di avamposti sia prossima alla posizione di raccolta delle gran guardie

Il 3° comma del n. 253 è sostituito dal seguente:

Perciò il comandante degli avamposti, possibilmente durante la marcia e servendosi della carta, dà subito le disposizioni più urgenti, riservandosi di rettificarle e di completarle non appena egli personalmente ed i suoi comandanti in sottordine abbiano compiute le necessarie ricognizioni del terreno. Generalmente tali indicazioni preliminari comprendono: il frazionamento delle forze in gran guardie e riserva; l'assegnazione dei mezzi ausiliari di comunicazione; la estensione della zona di copertura e la ripartizione di essa fra le gran guardie; la indicazione approssimativa della linea delle gran guardie e della posizione della riserva; la designazione della località dove dovranno essere recapitati gli avvisi al comandante degli avamposti durante il collocamento di questi ultimi; la indicazione dei punti dove debbono collocarsi i posti di riconoscimento, determinando se li debbano fornire le gran guardie o la riserva d'avamposti; le norme per l'alimentazione degli uomini e dei quadrupedi e quelle per il carreggio.

Il n. 259 è sostituito dal seguente:

259. Il comandante degli avamposti esegue personalmente le ricognizioni che ritiene necessarie per coordinare l'azione delle gran guardie e della riserva, e per mettersi in condi-

zione di opporre senza ritardo al nemico la massima resistenza di forze e di terreno.

Per regola, conviene che la massima resistenza si svolga sulla linea delle gran guardie, e che perciò su di essa, in caso di attacco, si porti la riserva d'avamposti.

In alcuni casi può convenire che la difesa sia fatta su una posizione prescelta all'indietro della linea delle gran guardie e che perciò su tale posizione, convenientemente preparata, accorra la riserva d'avamposti e si ritirino le gran guardie attaccate, e quelle che ne ricevessero l'ordine dal comandante degli avamposti.

Il comandante degli avamposti stabilisce, caso per caso, le misure da prendere; le gran guardie resistono sul posto fino a tanto che non ricevano l'ordine di ripiegare sulla posizione prescelta.

Il n. 260 è sostituito dal seguente:

260. Il comandante della riserva coadiuva il comandante degli avamposti nelle ricognizioni; studia e si rende conto delle disposizioni da adottare per assicurare l'efficace azione della riserva; sceglie il posto di questa e provvede al suo alloggiamento. Quando la riserva dovesse, in caso di attacco, anzichè portarsi sulla linea delle gran guardie, raccogliere queste su una posizione di difesa retrostante, provvede a rinforzare la posizione prescelta.

In ogni caso deve studiare, e occorrendo migliorare o aumentare, le linee di comunicazione per assicurare tutti i movimenti e l'azione della riserva.

Nel 2° periodo del n. 262 cancellare le parole: la posizione scelta per la resistenza e.

I commi 1° e 2° del n. 265 sono sostituiti dai seguenti:

Riconoscimento agli avamposti. — 265 Di giorno, le piccole guardie lasciano attraversare la linea degli avamposti da ufficiali, riparti, pattuglie e latori di ordini od avvisi del proprio esercito, sempre quando sia escluso in modo sicuro che possano esser avversari; tutte le altre persone devono essere prima riconosciute; sono perciò dirette al più vicino *posto di riconoscimento.*

Di notte, o in condizioni di tempo nebbioso, tutti coloro che entrano nella linea degli avamposti, o che ne escono, devono, senza eccezione, passare per i *posti di riconoscimento.* Questi sono costituiti da piccole guardie stabilite sulle strade principali o sui passaggi più frequentati, coll'incarico di re-

golare il transito sulla linea degli avamposti, secondo opportune disposizioni del comandante degli avamposti. La designazione dei *posti di riconoscimento* è fatta dalle gran guardie o dalla riserva d'avamposti, sulla base delle disposizioni del comandante degli avamposti. Ogni posto di riconoscimento è comandato da un ufficiale e può raggiungere anche la forza di un plotone. È poi necessario vi siano militari che parlino la lingua (o anche il dialetto) del paese, e la lingua principale dell'esercito avversario.

Il 2° comma del n. 272 è sostituito dal seguente:

Quando non abbia altri ordini, si mantiene sulla propria posizione e vi resiste ad oltranza. Quando invece gli venga ordinato di ripiegare su altra posizione prescelta per la difesa, egli si ritira senza perdere il contatto col nemico e cercando anzi di attrarlo verso la posizione stessa.

Il n. 274 è sostituito dal seguente:

274. La riserva, agli ordini diretti del comandante degli avamposti, è normalmente inviata in rinforzo della gran guardia o delle gran guardie attaccate, opponendo con esse la massima resistenza al nemico. Si deve evitare di spezzarla in rinforzi parziali e deve agire di preferenza riunita.

Eccezionalmente, la riserva è inviata ad occupare la posizione, retrostante alle gran guardie e predisposta a difesa, sulla quale essa, e le gran guardie che in seguito ad ordine si ritirano, dovranno opporre la massima resistenza.

Il n. 281 è sostituito dal seguente:

281. In ogni caso, la sicurezza della cavalleria dipende essenzialmente dalla saggezza con cui è stato predisposto il servizio di informazione, dalla rapidità con cui tale servizio funziona, valendosi anche di comunicazioni telefoniche da stabilire, e dalla prontezza con la quale il corpo principale accorre a difesa degli sbarramenti preparati o si raccoglie per muovere al contrattacco. Spetta alla avvedutezza del comandante della cavalleria di provvedere, caso per caso, perchè tali condizioni essenziali siano soddisfatte.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI.

N. **154**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - CONCORSI. — **Concorso a posti di sotto-agente nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli.** — (Ispettorato ippico). — 22 febbraio 1915.

IL MINISTRO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico stesso approvato con R decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 9 aprile 1911, n. 306, per la riforma del ruolo organico del personale civile e tecnico dei depositi allevamento cavalli;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge predetta approvato con R. decreto 12 luglio1912, n. 1901;

DECRETA:

1. È aperto un concorso per esami e per titoli a due posti di sotto-agente nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli.

Di detti posti uno sarà conferito subito dopo il risultato del concorso e l'altro sarà assegnato successivamente, ove si verifichi nel ruolo la corrispondente vacanza entro il termine improrogabile del 30 giugno 1916, decorso il quale cesserà nel concorrente risultato secondo in graduatoria ogni diritto ad ottenere l'impiego.

2. Potranno essere ammessi al concorso i licenziati:

a) dal corso superiore di una regia scuola di viticultura ed enologia;

b) di R. istituto tecnico (sezione agronomia o agrimensura;

c) dalla R. scuola di zootecnia e caseificio di Reggio Emilia):

d) di una scuola pratica di agricoltura, governativa o pareggiata;

che abbiano prestato servizio, durante almeno un biennio, presso aziende agrarie pubbliche o private, o presso cattedre ambulanti di agricoltura, in qualità rispettivamente di sotto-agenti o sotto-capi coltivatori, di assistenti o di esperti, purchè

abbiano compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data del presente decreto.

3. Gli aspiranti al concorso debbono far pervenire al Ministero — ispettorato ippico - ufficio amministrativo — entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta ufficiale del Regno*, in plico raccomandato, la domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 1.25, indicando in essa il proprio domicilio e la località dove dovrebbero essere eventualmente indirizzate le comunicazioni relative al concorso. In tale domanda o anche in altro foglio di carta da bollo (da L. 0.60) gli aspiranti devono dichiarare di accettare le nuove norme che regoleranno la cassa di previdenza in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati assunti o da assumersi in servizio dopo il 1° agosto 1897.

Si avverte che ove la domanda pervenisse dopo 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, oppure entro questo limite di tempo non fosse completata con tutti i documenti prescritti, sarà respinta come inammissibile

4. La domanda dovrà essere corredata dei documenti seguenti, redatti su carta da bollo e legalizzati a forma di legge:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) copia autentica dell'atto di nascita;

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune di abituale residenza del concorrente;

d) certificato penale;

e) certificato medico, che comprovi come l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica esente da difetti incompatibili con le funzioni inerenti all'impiego di sotto-agente, rilasciato gratuitamente da un ufficiale medico addetto a corpi o stabilimenti del R. esercito;

f) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato (i non regnicoli che abbiano ottenuto la cittadinanza non dovranno avere obblighi di servizio nello Stato da cui provengono);

g) attestato che comprovi come l'aspirante abbia prestato servizio, durante almeno un biennio, presso aziende agrarie pubbliche o private o presso cattedre ambulanti di agricoltura in qualità di sotto-agente o assistente o sotto-capo coltivatore o esperto, rilasciato dal direttore dell'istituto o dal capo o dal proprietario dell'azienda: nel caso si sia prestato servizio in

una azienda privata l'attestato dovrà essere autenticato da un pubblico notaio esercente;

h) diploma di licenza del corso superiore di una regia scuola di viticultura ed enologia o di regio istituto tecnico (sezione agronomia o agrimensura) o della regia scuola di zootecnia e caseificio di Reggio Emilia o di una scuola pratica di agricoltura governativa o pareggiata;

i) fotografia con la firma dell'aspirante.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) devono essere di di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti potranno inoltre produrre i documenti comprovanti i titoli di cui sono forniti e che consistono, oltre che nei servizi prestati nelle aziende e negli istituti di cui alla lettera *g*), negli studi professionali percorsi, nei lavori compiuti, nonchè nelle pubblicazioni in materia agraria.

5. Gli esami consistono in due prove scritte ed in prove orali e pratiche in base ai programmi allegati al presente decreto.

Il Ministero parteciperà a tempo opportuno ai candidati la data delle medesime.

Le prove scritte ed orali avranno luogo a Roma presso il Ministero della guerra; le prove pratiche nella località, che il Ministero si riserva di designare.

6. Il giudizio sugli esami è dato da una commissione nominata dal Ministero e così composta:

l'ispettore o il vice-ispettore ippico al Ministero della guerra, presidente;

un professore d'agraria nei regi istituti tecnici e nelle scuole speciali o pratiche di agricoltura, o nelle regie cattedre ambulanti, commissario;

un vice direttore di deposito allevamento cavalli, commissario;

un capitano veterinario commissario;

un agente di prima classe del personale civile tecnico dei depositi d'allevamento, commissario;

un segretario del Ministero della guerra, che disimpegna le funzioni di segretario della commissione, senza voto.

7. Per ciascuna delle prove scritte la commissione formula tre temi, fra i quali, alla presenza dei candidati, viene estratto a sorte quello da svolgersi.

Nelle prove orali e pratiche ogni candidato estrae a sorte uno o più numeri di ciascuna parte del programma, secondo sarà stabilito dal presidente della commissione esaminatrice.

Il candidato è tenuto a rispondere più specialmente sugli argomenti indicati nei numeri estratti, ma la commissione ha facoltà di interrogarlo anche nella restante parte di ciascun programma.

8. Sia per le singole prove d'esame, sia per la valutazione dei titoli il giudizio è espresso in decimi. Ogni commissario dispone di 10 punti; il quoziente della divisione della somma di tutti i voti pel numero dei votanti costituisce il punto medio ottenuto dal candidato nella prova o nel giudizio sui titoli.

9. La commissione ammette alla prova orale quei candidati i quali in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto medio non inferiore ai sei decimi.

10 Alle prove pratiche sono ammessi quei candidati che nella prova orale abbiano riportato un punto medio non inferiore ai sei decimi.

11. È idoneo il candidato che nelle singole prove d'esame e nel giudizio sui titoli abbia riportato un punto medio non inferiore ai sei decimi.

12. La media definitiva di ciascun candidato, risultato idoneo, si esegue aggiungendo alla somma dei punti medii riportati nelle varie prove scritte, orali e pratiche il punto medio da esso conseguito nel giudizio sui titoli e dividendo la somma complessiva così ottenuta per il numero delle prove più uno.

13. I concorrenti sono classificati in ordine ai punti. A parità di punti ha la precedenza chi abbia prestato servizio utile a pensione in un'amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata, con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo. Sempre a parità di punti e in mancanza di titoli quanto al servizio, ha la precedenza il maggiore d'età.

Sono dichiarati vincitori del concorso coloro che sono classificati primo e secondo nella graduatoria formata come sopra è detto, salva per il secondo la riserva di cui all'art. 1.

Gli altri candidati, che pur abbiano conseguita l'idoneità, non hanno diritto di essere nominati all'impiego.

14. Il risultato definitivo del concorso sarà notificato ai singoli candidati e saranno pubblicati nel *giornale militare ufficiale* i nomi di quelli risultati idonei entro il numero dei posti messi a concorso.

PROGRAMMA

degli esami di concorso ai posti di sotto-agente nei depositi allevamento cavalli.

N. d'ordine dei programmi	MATERIE D'ESAME	Se scritto orale o pratico	Durata dell'esame (Ore)
I	Agraria *A*) agronomie, *B*) coltivazioni, *C*) zootecnia, *D*) industrie rurali, *E*) economia rurale . .	scritto	8
II	Computisteria agraria	id.	8
III	Agraria (come al programma n. I)	orale	0.30'
IV	*A*) Elementi di agrimensura, *B*) Applicazioni di geometria solida e di stima, *C*) zootecnia e meccanica agraria (come alle lettere *B* e *C* del programma n. I) . .	pratico	(*)

(*) Da stabilirsi dal presidente della commissione a seconda del tema.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 22 febbraio 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO AI POSTI DI SOTTOAGENTE.

I.

Agraria.

A) Agronomia.

Terreno agrario. — Nozioni intorno alla formazione del terreno agrario — uffici del terreno rispetto alle piante — suolo e sottosuolo, loro importanza relativa.

Qualità fisiche di un terreno — Esame di queste proprietà nei terreni argillosi, sabbiosi, calcari e umosi.

Esposizione, inclinazione, configurazione dei terreni.

Miglioramenti del terreno. — Correttivi dei terreni troppo tenaci e dei troppo sciolti.

Spianamenti: utilità e modo di effettuarli.

Colmate di pianura e di monte; scopo e modo di praticarle.

Riduzione a scaglioni dei terreni molto inclinati e sistemazione degli scoli.

Terreni umidi: difetti che presentano e mezzi diversi per risanarli. Risanamento dei terreni mediante un generale sistema di fossi e di fogne; disposizione loro, distanza, profondità, pendenza — Esecuzione dei lavori.

Terreni aridi: difetti dei medesimi, mezzi diversi per diminuire i danni delle siccità.

Irrigazioni: caratteri delle buone acque — Ricerca delle acque sotterranee; serbatoi per utilizzare le piccole dispense; presa d'acqua dai canali e dai piccoli corsi naturali — Forme e pendenze dei canali — Ore più opportune per irrigare — turni ed orari.

Dissodamenti: operazioni preliminari secondo lo stato del terreno — dissodamento coll'aratro — scasso a braccia; scasso completo, a fosse, a buche.

Preparazione chimica del terreno. — Sostanze più importanti che le piante prendono dal terreno e condizioni per il loro assorbimento.

Dello stallatico: sostanze che si adoperano per la lettiera — disposizione speciale delle stalle quando vi si lasciano accumulare le lettiere-concimaie più semplici ed economiche — cure ai letamai — trasporto, spandimento e sotterramento del letame — qualità diverse del letame secondo la provenienza o il grado di decomposizione; importanza di questo concime, mezzi per aumentarne la ricchezza.

Concimazione del terreno facendovi stabbiare gli animali.

Concime umano: sua efficacia e diversi modi di usarlo.

Terricciati: preparazione ed uso.

Pollina, colombina, guano.

Concimi chimici più comuni: importanza e avvertenze circa il loro uso.

Calce, gesso, cenere, fuliggine.

Residui vegetali diversi e specialmente panelli di semi oleosi.

Del sovescio: piante che meglio convengono per quest'uso; come si procede nell'operazione — valore del sovescio.

Concimi liquidi: coltivazioni a cui meglio convengono, diversi modi di spanderli.

Del maggese: sua distinzione, suoi effetti.

Preparazione fisica delle terre. — Scopi da raggiungersi — preparazione a braccia; arnesi che si usano.

Uso degli animali domestici nei lavori agrari.

Aratro — Lavoro che deve compiere un aratro ordinario razionale — Ufficio, forma e disposizione delle sue varie parti — Aratri a bure lunga e a bure corta — Aratri con e senza carretto.

Aratri speciali: volta orecchio, polivomeri, ravagliatori, ripuntatori, ecc.

Modo di condurre l'aratro e di regolarne il lavoro.

Arature: tempo opportuno per eseguirle; profondità delle medesime; arature in colle ed in pianura.

Coltivatore, erpice, rullo; tipi principa i di questi strumenti e modo di servirsene.

Uso successivo di tutti questi arnesi nella preparazione annuale delle terre e specialmente nei lavori di rinnovo e di maggese.

Arnesi da trasporto e specialmente dei veicoli a 2 ed a 4 ruote.

Seminagione e governo delle piante erbacee. — Quanto importi di aver buon seme — Preparazione del seme — Seminagione a spaglio, a righe, a buchette — Seminagione a mano — Seminatrici più comuni — Copertura del seme.

Governo delle piante: zappature, scerbature, rincalzature, ecc. — Strumenti e macchine per queste diverse operazioni.

Propagazione e governo delle piante legnose. — Propagazione per seme: semenzai, vivai, nestaiuole.

Moltiplicazione per talea, margotta e propaggine — Innesti — Trapiantamenti a dimora — Principi generali della potatura delle piante legnose.

B) Coltivazioni speciali

QUADRO GENERALE DELLE COLTURE.

Piante erbacee. — Cereali: frumento, avena, mais, ecc. Brevi cenni sulle macchine mietitrici e trebbiatrici.

Leguminose da seme: fava, fagiuolo, lupino, ecc.

Piante tuberose: patata, topinambour.

Piante a radice carnosa: rapa, barbabietola, carota.

Piante da erbai: veccia, fieno greco, trifoglio incarnato, mais, segala, orzo, avena, ecc.

Conservazione dei foraggi freschi in fosse.

Piante da prati da vicenda: trifoglio pratense, trifoglio bianco, erba medica, lupinella, sulla.

Prati permanenti: creazione di un prato permanente e cure speciali del primo anno — Governo di questi prati, distruzione delle cattive erbe, concimazione, irrigazione, ecc.

Falciatura: tempo opportuno, strumenti e macchine — Essiccamento dell'erba; raccolta e conservazione del fieno.

Pascoli permanenti: terreni da tenersi a pascolo, cure ai medesimi.

Consociazione di parecchie piante sullo stesso terreno — Vantaggi che se ne possone ottenere — Abusi.

Avvicendamento delle piante sul medesimo terreno — Utilità — Regole da seguirsi — Esami degli avvicendamenti locali più comuni e modificazioni utili.

Piante legnose. — Coltivazione della vite.

Coltivazione delle piante fruttifere più importanti — Coltivazione del gelso e di altre piante legnose utili per la foglia.

Nozioni elementari di silvicoltura. — Essenze più importanti — Prodotti che forniscono — Carbonizzazione del legno — Rimboschimento.

Nozioni elementari di orticoltura. — Terreni più adatti per posizione e qualità, disposizioni da darsi, ai medesimi — Concimi.

Letti caldi, semenzai, vivai.

Piante ortensi principali.

Conservazione dei prodotti dell'orto, preparazione pel mercato, trasporto.

Delle principali coltivazioni si devono conoscere: Caratteri principali della pianta — Varietà più utili — Clima e terreno — Preparazione del terreno — Seminagione e quantità di seme — Cure durante la vegetazione — Nemici e avversità — Raccolta — Prodotto ottenibie, sua preparazionc e conservazione — Prodotti secondari.

C) Zootecnia.

Generalità. — Nomenclatura delle parti esterne del corpo — Determinazione dell'età del cavallo, del bue, della pecora e del porco, coll'esame dei segni forniti dai denti — Mantelli — Indizi di attitudine delle bestie cavalline alla soma, alla sella ed al tiro; indizi di attitudine nelle bestie vaccine al lavoro, alla carne grassa ed al latte; indizi di attitudine nelle pecore alla lana ed alla carne grassa; indizi di attitudine alla prole.

Cenni d'igiene zootecnica. — Agenti esteriori — aria, luce, elettricità, ecc. Emanazioni deleterie, miasmi, ecc. Scuderie

bovili, ovili, porcili; condizioni cui debbono soddisfare — Pulizia del corpo degli animali: governo della mano, bagni, tosatura, frizioni.

Alimenti e bevande — Modi di modificare i foraggi; sminuzzamento, rammollimento, cottura, fermentazione, silaggio, ecc. Principali condimenti: sale pastorizio, ecc. — Della quantità dei cibi e delle bevande: razione; quantità della razione in volume ed in peso; razione di mantenimento; razione di produzione — Amministrazione degli alimenti e delle bevande — Avvertenze sul pascolo esclusivo; stabulazione esclusiva; pascolo e stabulazione mescolatamente usati — Necessità di proporzionare il numero degli animali alle risorse foraggiere di cui si dispone

Esercizio e lavoro; ginnastica; esercizio esagerato; fatica, riposo, sonno — Cure da darsi agli animali da lavoro: lavoro proporzionato alle forze; ore di lavoro — finimenti di cui si munisce l'animale per le varie manifestazioni della forza muscolare.

Generazione — Monta libera e monta a mano — Cure da darsi alle femmine gestanti durante la gestazione — cure da usarsi nel tempo del parto — cure ai neonati.

Allevamento della specie cavallina. — Particolarità riguardanti la specie cavallina — monta — durata della gestazione — parto; allattamento; slattamento; ferratura — cure da usarsi ai cavalli che si tengono alla pastura — alimenti più appropriati al cavallo; quantità della razione; numero dei pasti.

Allevamento della specie bovina. — Particolarità riguardanti la specie bovina — attitudini dei bovini alle varie produzioni: forza muscolare, carne, latte, redi — Monta, gestazione e sua durata, parto, allattamento — alimenti appropriati alla specie bovina; alimentazione al pascolo ed alla stalla; come si forma la razione; numero dei pasti — utilizzazione della forma muscolare — ingrassamento artificiale dei bovini — produzione del latte; segnali che disvelano il grado di attitudine alla produzione del latte; scudo di Guénon — alimentazione appropriata alle vacche da latte — Del vitellame — cure che richiede e sua diversa destinazione

Allevamento della specie ovina. — Particolarità riguardanti la specie ovina; vello, bioccoli, filo di lana; lana da pettine e da cardo; come si giudica il grado di finezza della lana — monta; gestazione e sua durata; parto, allattamento; slattamento; amputazione della coda; castrazione — alimentazione: pascolo; transumanza; tosatura; conservazione dei velli — carne degli ovini; ingrassamento.

Allevamento della specie suina. — Particolarità riguardanti la specie suina — scelta dei riproduttori; monta; gestazione; parto; allattamento; slattamento; castrazione; alimenti più appropriati; prodotti.

Nozioni relative all'allevamento degli uccelli da cortile e da colombaia e dei conigli.

Nozioni elementari di bachicoltura e di apicoltura.

D) — **Industrie rurali.**

Caseificio. — Estrazione del burro, sistema comune e moderni perfezionamenti — Arnesi relativi a questa industria.

Formaggi grassi e magri; formaggi di vacca e di pecora — Modo di fare il cacio e sua conservazione.

Enotecnia. — Tinaia, cantina, vasi vinari.

Vendemmia, trasporto dell'uva, pigiatura, fermentazione e svinatura — Strumenti e macchine relative a queste diverse operazioni.

Cure del vino; attrezzi di cantina — Utilizzazione delle vinaccie.

E) — **Economia rurale.**

Fondo agrario. — Del terreno — terre riunite in un sol corpo e terre sparse.

Grandi e piccoli poderi.

Dei fabbricati: situazione, esposizione, disposizione delle varie parti — Abitazioni per gli operai; ampiezza e condizioni igieniche — Abitazioni per gli animali domestici; fienili e magazzini diversi.

Bestiame. — Animali da lavoro — Valutazione in superficie dei vari lavori campestri che può compiere un animale in una giornata media — Calcolo del numero degli animali necessari ad una data azienda.

Animali da rendita: equini, bovini, ovini, suini — Diverse specie di prodotti che possono fornire questi animali — Quantità di prodotto ottenibile.

Macchine-attrezzi. — Importanza di questo capitale nelle varie aziende della regione — Quantità, prezzo e durata.

Capitale circolante — Spese di riparazione ai più comuni manufatti ed agli attrezzi — Quantità di lettiera e di foraggio che consumano gli animali — Spese di mano d'opera — Spese di assicurazione — Spese per tasse ed amministrazione.

Amministrazione e direzione dell'azienda. — Breve cenno

dei vari sistemi di amministrazione rurale — condizioni perchè diano buoni effetti.

Attitudini, attribuzioni e doveri dei sotto-agenti.

Sistemi di coltura. — Coltivazione intensiva ed estensiva; in che consistono; esempi — Circostanze favorevoli all'una ed all'altra; come si può passare dalla coltura estensiva alla intensiva.

II.

Computisteria agraria.

Partite e conti; norme per la loro registrazione — Debito e credito; dare e avere, e termini equivalenti.

Connessione delle partite e dei conti — Sistemi di registrazione — Registrazione cronologica e sistematica — Scrittura semplice — Scrittura doppia.

Libri computistici — Prima nota, giornale, libro mastro, libro di cassa e libri sussidiari diversi.

Conti che derivano dall'inventario — Conti che derivano dall'esercizio dell'azienda — Stato generale attivo e passivo in principio d'anno — Conti delle spese e delle rendite — Sopravvenienze attive e passive — Utili e scapiti — Conto delle rimanenze in fine d'anno. Bilancio. Preventivi. Consuntivi. Relazione.

III.

(Come al programma n. 1).

IV.

A) **Elementi di agrimensura.**

Misura delle distanze, accessibili e inaccessibili.

Squadro agrimensorio: suo uso.

Squadro graduato: suo uso.

Rilevamento di un terreno col mezzo di paline e di canne.

Rilevamento di un terreno col mezzo dello squadro agrimensorio — Rilevamento con lo squadro graduato.

Mappa del terreno.

Livellazione — differenza di livello — strumenti per la livellazione (a bolla d'aria, ad acqua).

Livellazione semplice e composta, longitudinale e trasversale — profilo di livello — curve orizzontali.

Pendenza delle linee e dei piani; modo di determinarla.

Piccoli computi intorno a sterri e rinterri.

B) **Geometria solida.**

Primi elementi di geometria solida — Regole pratiche per valutare la superficie ed il volume dei principali corpi geometrici — Applicazioni alla misura del volume delle biche di fieno, dei mucchi di ghiaia, ecc., misura del volume dei tini e delle botti.

C) **Zootecnia e meccanica agraria.**

(Come alle lettere *B*) e *C*) del programma n. 1).

N. **155**. — TRASPORTI. — **Esenzione dal bollo per le quietanze rilasciate all'amministrazione ferroviaria.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 marzo 1915.

È stato segnalato che alcuni uffici ferroviari, nell'eseguire dei rimborsi all'amministrazione militare per eccedenze accertate sulle tasse di porto di persone e di cose, pretendono che sulla ricevuta quietanzata sia apposta la marca da bollo.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato, alla quale è stato fatto presente il fatto, ha assicurato di aver richiamato il personale dipendente alla rigorosa osservanza delle norme in vigore, consone all'art. 22, n. 2 della legge sul bollo, per la quale non è dovuta l'applicazione delle marche da bollo sulle ricevute rilasciate dagli uffici di altre amministrazioni dello Stato a quella ferroviaria. Qualora pertanto, ciò non di meno, uffici ferroviari esigessero l'adempimento di tale formalità, le amministrazioni militari vi si opporranno, invocando la preaccennata disposizione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **156**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Franchigia telegrafica.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 marzo 1915.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha testè rilevato che, non ostante i ripetuti richiami alle norme in vigore sulla franchigia telegrafica, vengono tuttora spediti numerosi telegrammi di Stato contenenti o richiedenti notizie, che potrebbero formar oggetto di lettera, o tutt'al più di telegramma-espresso, i quali ingombrano le linee telegrafiche ed importano forti ed

ingiustificate spese all'erario. Ad esempio, si è fatto uso di telegrammi di Stato per chiedere pubblicazioni, impartire ordini da eseguirsi dopo alquanti giorni, ecc.

Le vigenti disposizioni sui telegrammi di Stato in esenzione di tassa richiedono che essi abbiano evidente ed assoluto carattere d'urgenza ed importanza, e stabiliscono (art. 856 della guida amministrativa pel servizio dei telegrammi) un sindacato a tale riguardo.

Si richiamano quindi vivamente tutte le autorità militari alla stretta osservanza di tali disposizioni, avvertendo che è anche vietato assolutamente far uso di telegrammi quando, per l'ora in cui partono e si presume arrivino, non valgano a rendere possibile un provvedimento nella stessa giornata. In tal caso il telegramma ordinario dovrà essere sostituito dal telegramma-espresso. Però anche di quest'ultima forma di corrispondenza dovrà essere fatto l'uso il più moderato, in quanto che il loro recapito importa un aggravio non lieve di lavoro e di spesa al pubblico erario.

Dell'inosservanza di quanto sopra saranno tenuti responsabili direttamente i capi di corpo e d'ufficio, ai quali incombe l'obbligo di impedire qualsiasi abuso in materia; epperò si adotteranno, a loro carico, severi provvedimenti disciplinari e li si assoggetteranno al pagamento delle normali tasse pei telegrammi che si ravviseranno non rispondenti ai criteri suespressi.

Con la circostanza e richiamando la circolare n. 654, inserta nel *giornale militare* del 1911, ricordasi pure che non possono aver corso in franchigia i telegrammi coi quali si chiedono licenze alle superiori autorità militari, qualunque sia il motivo, anche di servizio, che avessero di mira tali domande, ad esempio: proposte di cessione di comando. Tali telegrammi pertanto potranno inoltrarsi soltanto previo pagamento delle tasse da parte dell'interessato.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **157.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE — SERVIZIO DEL GENIO. — **Trasferimento della sezione staccata del genio di Aosta a Novara.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 9 marzo 1915.

La sezione staccata del genio di Aosta (6ª) viene trasferita alla sede della sottodirezione del genio di Novara, rimanendo costituito in Aosta un ufficio locale dipendente dalla sezione stessa.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **158.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Osservanza delle disposizioni di legge circa la tassa di bollo sulle istanze ed i ricorsi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 marzo 1915.

Nonostante le disposizioni contenute nella circolare 313 del 1910, seguitano a pervenire al Ministero istanze e ricorsi non compilati sulla prescritta carta da bollo.

Si richiama quindi all'osservanza di quanto è stabilito nella predetta circolare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **159.** — SERVIZIO VETERINARIO. — **Pubblicazione degli specchi di caricamento dei materiali sanitari di mobilitazione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 marzo 1915.

Colla data gennaio 1915 sono stati pubblicati gli specchi di caricamento delle dotazioni di materiale sanitario per uso veterinario, di mobilitazione.

Tali specchi sono distinti coi numeri progressivi dall'1 all'11. L'ufficio di amministrazione di personali militari vari ne curerà la distribuzione ai comandi ed uffici sotto indicati nelle quantità per ognuno segnate e per ciascuno degli specchi pubblicati:

Al comando del corpo di stato maggiore . .	copie	12
Ad ogni comando di corpo d'armata e di divisione	»	2
Alla direzione della farmacia centrale militare	»	5
Ad ogni reggimento d'artiglieria da campagna, da montagna ed a cavallo e ad ogni reggimento di cavalleria	»	3
Ad ogni direzione territoriale d'artiglieria . .	»	2

Tutti i corpi e le amministrazioni che hanno in carico i materiali cui si riferiscono i singoli specchi di caricamento richiederanno al predetto ufficio di personali militari vari il numero delle copie ad essi occorrenti ragguagliandolo al numero delle unità in distribuzione moltiplicato pel numero degli specchi assegnati a ciascuna unità.

Gli attuali specchi di caricamento e di cui era oggetto la circolare n. 179 del *giornale militare* anno 1908 distinti coi

numeri dall'1 al 10 s'intendono tutti aboliti e saranno distrutti dalle amministrazioni che li hanno in distribuzione e sostituiti nelle unità di mobilitazione da quelli di nuova edizione.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, predetto, dopo eseguite le distribuzioni conserverà gli specchi residui pei nuovi bisogni ed in attesa di ulteriori disposizioni.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **160**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Riscontro del peso e della qualità del pane da parte dei corpi.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 11 marzo 1915.

Per precisare e rendere meglio efficaci le norme esistenti nel regolamento di servizio interno per le varie armi in quanto riguarda il controllo sul pane fornito dai panifici militari o privati, questo Ministero determina quanto segue:

Ogni giorno, a cominciare dal 1 aprile p. v., all'atto dell'introduzione del pane in caserma, si dovrà procedere alla pesatura, mediante pesate di 10 pani ciascuna, di un conveniente numero di razioni prese a caso dai varii sacchi, e i pesi così accertati saranno scritti in apposito registro mensile, formato secondo il tracciato che fa seguito alla presente circolare.

Nell'ultimo spazio saranno scritte eventualmente le osservazioni circa il grado di cottura, la qualità, ecc., del pane.

Il riscontro di cui trattasi e la tenuta del registro avranno luogo presso ogni caserma, quando essa riceva il pane direttamente dal panificio e non da altra caserma, nella quale il riscontro stesso sia stato già effettuato. L'ufficiale che farà il controllo apporrà la sua firma nell'apposita colonna e informerà, se del caso, il presidente della commissione del rancio delle irregolarità riconosciute. Inoltre il registro sarà vistato alla fine del mese dal comandante del corpo, il quale, rilevando qualche irregolarità notevole, ne informerà il comando di brigata. Indipendentemente dal visto mensile, il comandante del corpo, e anche il presidente della commissione del rancio, oppure il comandante di distaccamento, dovranno saltuariamente essere presenti al ricevimento del pane per riconoscerne la qualità e sorvegliare le operazioni di pesatura

I comandanti di corpo e quelli di distaccamento risponderanno della rigorosa osservanza delle disposizioni precedenti.

Alla fine di ogni trimestre i registri saranno esaminati e

vistati dal comandante della brigata, il quale dovrà riferire al Ministero per via gerarchica ogni qual volta, anche se non in occasione dell'esame dei registri, gli risulti che il servizio pane non proceda regolarmente sotto ogni aspetto.

I registri saranno mostrati agli ispettori e saranno conservati con gli altri documenti contabili.

Il Ministro — ZUPELLI.

(1) . . . . . .

(2) . . . . . .

REGISTRO

del controllo sul pane fornito da . . . . . .

Mese di . . . . . *191* . .

Giorno del mese	Pesate di 10 razioni							Totale	Peso medio per razione	Firma dell'ufficiale	OSSERVAZIONI
	1ª	2ª	3ª	..	..	..	..				
1											
2											
3											
4											
»											
»											
»											
31											

Visto — **Il Comandante del Corpo** . . . . . .

(1) Corpo o distaccamento.
(2) Caserma o distaccamento.

N. **161.** — SERVIZIO VETERINARIO. — **Pubblicazione della 1ª e 2ª serie di aggiunte e varianti alla pubblicazione n. 29 (edizione 1908) — Specchi dei caricamenti regolamentari del materiale veterinario.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 marzo 1915.

Sono state pubblicate la 1ª e la 2ª serie di aggiunte e varianti alla pubblicazione suddetta.

Tutte le amministrazioni che hanno in distribuzione tale pubblicazione richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di fascicoletti di aggiunte e varianti ad esse occorrenti.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **162.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali che hanno frequentato il corso d'istruzione della scuola centrale d'artiglieria da campagna.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 marzo 1915.

A senso del disposto dell'*Atto* 233 del 1906 si comunica che i seguenti ufficiali hanno frequentato il corso d'istruzione della scuola centrale d'artiglieria da campagna

4° Corso.

Boyl cav. conte nob. dei marchesi di Putifigari don Vittorio tenente colonnello 17° artiglieria da campagna
Laliccia cav. Antonino, maggiore 18° id. id.
Marconi cav. Pio, id. 16° id. id.
Garbasso cav. Alberto, id. 19° id. id.
Villari cav. Enrico, capitano 24° id. id.
Meleghini cav. Fausto, id. 1° id. id.
Racina cav. Carlo, id. 26° id. id.
Testafochi cav. Massimo, id. 9° id. id.
Sabato cav. Luigi, id. 24° id. id
Folezzani Giuseppe, id. 4° id. id.
Bergia Claudio, id. 11° id. id
La Bruna Domenico, id. 28° id. id.
Gargiulo Domenico, id. 5° id. id.
Casalini Angelo, id 7° id. id.
Rosano Giovanni, id. 13° id. id.
Ferrari Paolo Augusto, id. 23° id. id.

Pavesi Giuseppe, capitano 30° artiglieria da campagna.
Oddo Emilio, id. 17° id. id
Dessimone Luigi, id. 12° id. id.
La Paglia Giacomo, id. 36° id. id.
Volpi Raffaello, id. 2° id. id
Sersale di Cerisano Livio, id. 6° id. id.
Terra Abrami Alessandro, id. 18° id. id.
Silicani Abramo, id. 10° id. id.
Pucci Luigi, id. 24° id. id.
Riccomi Gino, tenente 32° id. id.
Paroni Carlo, id. 16° id. id.
Ciccioli Odo, id. 3° id. id.
Musy Carlo, id. 2° id. pesante campale.
Pugliese Claudio, id. 27° id. da campagna.
Carta Angelico, id. 15° id. id.
Signorini Serafino, id. 1° id. id.
Gozzano Matteo, id. 20° id. id.

5° Corso.

Scuti cav. Edoardo, tenente colonnello 23° artiglieria campagna.
Bruni cav. Guido, id. id. 27° id. id.
Tortello cav. Plinio, maggiore 23° id. id.
Sibilla Massiera cav Alberto, id. 26° id. id.
Cambria cav. Angelo, id. 24° id. id.
Gatto cav. Salvatore, id. 22° id. id.
Fiore cav. Edoardo, id. 25° id. id.
Lauricella cav. Gaetano, capitano 13° id. id.
Pettazzi Luigi, id. 25° id. id.
Pianzola Giusto, id. 28° id. id.
Dallari Primo, id. 8° id. id.
Mancini Ugo, id. 3° id. id.
Fenoaltea Augusto, id. 1° id. id.
Vigo Antonino, id. 22° id. id.
Pavesio Raimondo, id. 1° id. pesante campale.
Brancaccio Silvio, id. 12° id. da campagna.
Fava Ruggero, id. 7° id id.
Gilardino Paolo Umberto, id. 11° id. id.
Roberto Leone, id. 17° id. id.
Delli Ponti Cesare, id. 10° id. id.
Tappi Mario, id. 5° id. id.
Pavari Gino, id. 23° id. id.
Modotti Enrico, id. 4° id. id.

Arrighi Teodosio, capitano 18° artiglieria da campegna.
Malinverni Augusto, id. 26° id. id.
Capasso Alfonso, id. 36° id. id.
Fautilli Ubaldo, id. 20° id. id.
Formisano Antonio, id. 24° id. id.
Giovannozzi Aldo, tenente 19° id. id.
Ramalli Arrigo, id. 15° id. id.
De Rose Francesco, id. 32° id. id.
Ducci Guido, id. 2° id. id.
Pedrotti Bartolomeo, id. 9° id. id.
Borelli Umberto, id. 6° id. id.
Mari Umberto, id. 14° id. id.

6° Corso.

Minneci cav. Vincenzo, maggiore 28° artiglieria campagna.
Vacchelli cav. Nicola, id. 32° id. id.
Doria Alessandro, capitano 34° id. id.
Vergone Felice, id. 1° id. id.
Magnaghi Alfredo, id. 2° id. pesante campale.
Cotta Edoardo, id. ispettorato artiglieria.
Rossi Camillo, id 26° artiglieria campagna.
Ducci Camillo, id. 25° id. id.
Bellini Lodovico, id. 4° id. id.
Viola Carlo, id. 6° id. id.
Cavoli Mauro, id. 22° id. id.
Benelli Alcide, id. 14° id. id
Bucci Arturo, id. 3° id. id
Sircana nobile Vittorio, id. 27° id. id.
De Rosa Filippo, id. 24° id. id.
Agati Giuseppe, id. 23° id. id.
Cilento Raffaele, id. 16° id. id.
Franceschi Giuseppe, id. 12° id. id.
Lucchi Giorgio, id. 28° id. id.
Cannavale Vittorio, id. 36° id. id.
Nasi Guglielmo, id. 8° id. id.
Carini Alfredo, id. 2° id. id.
Fabbricatore Beniamino, id. 11° id. campagna.
De Gregorio di S. Elia Leopoldo, tenente 5° id. id.
Cuomo Vincenzo, id. 19° id. id.
Dana Carlo, id. 1° id. pesante campale.
Suppo Aldo, id. 7° id. campagna.
Ziliotto Giovanni, id. 20° id. id.
Tessore Francesco, id. 21° id. id.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **163.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicoletto di aggiunte e varianti al Regolamento provvisorio per i volontari guide a cavallo** (con due tavole di disegno). (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 11 marzo 1915.

A scioglimento della riserva contenuta nell'art. 15 del regolamento provvisorio per i volontari guide a cavallo, si è pubblicato un fascicoletto contenente la 1ª serie di aggiunte e varianti al regolamento stesso.

La distribuzione di tale fascicoletto sarà fatta per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, in base alle richieste che gli perveranno dai comandi, corpi ed uffici, che hanno in consegna il predetto regolamento.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 5.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **164.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità di trasferta ai sottufficiali richiamati in servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 marzo 1915.

Ad evitare possibili dubbi si avverte che i sottufficiali chiamati alle armi con la circolare 146 del corrente anno hanno diritto, oltre all'indennità di trasferta di lire 1.20 al giorno indicata nel n. 4 del relativo manifesto, anche al supplemento di lire 0.80 all'indennità stessa, di cui all'articolo 2 del R. decreto 7 febbraio 1915, n. 112 (circolare 88).

Il Ministro — ZUPELLI

N. **165.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Abbrunatura delle sciabole modello 71, 88 e 900 dei reggimenti di cavalleria e di artiglieria campali ed a cavallo.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 11 marzo 1915.

Il Ministero ha determinato di far procedere anche all'abbrunatura delle sciabole modello 71, 88 e 900 dei reggimenti di cavalleria, di artiglieria campali ed a cavallo, impiegando però la miscela che si usa per le artiglierie, la quale intacca più profondamente il metallo.

Per cura della Sezione d'artiglieria autonoma — Laboratorio fotolitografico — sarà trasmessa alle direzioni d'artiglieria ed

ai corpi interessati apposita istruzione sull'impiego del sistema d'abbrunatura sopraindicato.

Non occorrendo acquistare altri materiali oltre quelli posseduti per l'abbrunatura delle armi modello 91, le direzioni di artiglieria ed i corpi che hanno il sottufficiale capo armaiuolo, appena ricevuta l'istruzione predetta, eseguiranno l'abbrunatura delle sciabole in carico.

I corpi sprovvisti di sottufficiale capo armaiuolo si varranno dell'opera di un capo armaiuolo di altro corpo residente nella stessa località, regolandosi, per il pagamento, in modo analogo a quanto è stabilito per le legioni dei carabinieri reali al n. 11 della circolare 473 del *giornale militare* del 1914; qualora ciò non fosse possibile, le armi saranno inviate, per l'abbrunatura, alla direzione di artiglieria della circoscrizione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **166**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento ed allievi sergenti.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 marzo 1915.

A modificazione del manifesto che fa seguito alla circolare del 30 ottobre 1914, n. 531, si avverte che il 1° gennaio scorso sono stati istituiti corsi allievi ufficiali di complemento accelerati anche presso i seguenti reggimenti:

Fanteria di linea.

	Reggimento		Reggimento
Napoli	31°	Roma	81°
Napoli	32°	Torino	50°
Pistoia	83°		

Artiglieria da campagna.

	Reggimento		Reggimento
Caltanissetta	36°	Foligno	1°
Caserta	10°	Livorno	32°

Inoltre si avverte che presso la sede del 36° reggimento artiglieria in Messina è stato istituito, il 1° gennaio 1915, un corso allievi ufficiali di complemento per la specialità *artiglieria da montagna* anzichè per la specialità da campagna, come era previsto dalla suddetta circolare n. 531.

Il *1° febbraio 1915* sono poi stati istituiti due nuovi corsi allievi ufficiali di complemento, della durata di sei mesi, rispettivamente presso il 61° fanteria a Parma e l'87° reggimento fanteria a Siena. Lo svolgimento di tali corsi sarà regolato con norme analoghe a quelle stabilite dalla circolare n. 405 del 1914.

Infine, a modificazione del manifesto annesso alla circolare del 26 novembre 1914, n. 603, si fa noto che sono stati soppressi i corsi allievi sergenti che avrebbero dovuto essere istituiti il 1° febbraio 1915 presso il 10° artiglieria da campagna a Caserta e presso il 2° reggimento artiglieria da montagna a Vicenza, e che invece, sotto quella data, ne è stato istituito un altro presso il 12° artiglieria da campagna a Capua.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare N. 142, anno 1915, pagina 374. In corrispondenza al nome di Massara Giovanni, togliere l'indicazione 1° al reggimento artiglieria a cavallo.

MINISTERO DELLA GUERRA

ORNALE MILITARE UFFICIALE

ISPENSA 16ª — 1915 — 20 marzo

15 MARZO 18. - N. 162 — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato (con 5 tavole annesse). . . *Pag.* 446

18. - » 168. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 11, del 7 gennaio 1915, da convertirsi in legge, che costituisce un corpo aeronautico militare . . . . . » 458

18. - » 169. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Norme transitorie per l'attuazione del R. decreto n. 11 del 7 gennaio 1915, da convertirsi in legge, che costituisce il corpo aeronautico militare » 465

18. - » 170. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni. . . . . » 475

18. - » 171. — EQUIPAGGIAMENTO. — Estensione di impiego dei finimenti a basto alle carrette da battaglione leggere . . . . . » 477

18. - » 172. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — Pubblicazione della 2ª serie di aggiunte e varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno. . . . . » 478

18. - » 173. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — Fascicoli di aggiunte e varianti all'istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione . . . . . » 478

18. - » 174. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istituzione di un gruppo di squadriglie di aviazione di artiglieria . . . . . » 479

18. - » 175. — DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di ufficiali di entrambe le circoscrizioni alle corse militari di Firenze. . . . . » 482

18. - » 176. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Apertura del panificio di Lucca e cessazione della gestione autonoma di quello di Livorno . . » 482

18. - » 177. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali . . . . . » 482

18. - » 178. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una copertura di tela grigia e di un soggolo di cuoio al cromo per elmi. . . . . » 484

19. - » 179. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — 2ª serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra — Parte I — servizio delle truppe » (Pubblicazione n. 403) . . . . . » 486

1915 MARZO 19. - N. **180**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul caricamento del carreggio di mobilitazione per i carabinieri reali, la fanteria di linea, i bersaglieri, i granatieri e la cavalleria (Pubblicazione n. 143) . . . . . Pag.

» 19. - » **181**. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare. . . . . » 497

» 19. - » **182**. — DISPOSIZIONI VARIE — DISCIPLINA MILITARE. — Compilazione delle note caratteristiche e custodia dei documenti caratteristici degli ufficiali della Tripolitania — Commissione di avanzamento . . . . . » 500

» 19. - » **183**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Legge n. 251 del 18 marzo 1915 relativa al richiamo in servizio di autorità degli ufficiali di complemento. . . . . » 501

» 19. - » **184**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Chiamata alle armi d'autorità di ufficiali di complemento . . » 501

CIRCOLARE N. **167**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Divisa armamento ed equipaggiamento dei personali non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato.** (Con 5 tavole annesse). — (Segretariato generale – Divisione stato maggiore). — 18 marzo 1915.

I personali non aventi obblighi militari, che trovano impiego a servizio dell'esercito mobilitato, sono i seguenti:

A) *Personale dipendente dall'amministrazione della guer*

a) Personale della giustizia militare;

b) Personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;

c) Personale farmaceutico militare;

d) Personale civile tecnico d'artiglieria e genio:
Ragionieri geometri del genio;
Ragionieri d'artiglieria;
Capi tecnici d'artiglieria e del genio;
Personale dei disegnatori tecnici;

e) Specialisti tecnici per il servizio aeronautico;

f) Assistenti del genio;

g) Ufficiali d'ordine dei magazzini;

h) Personale fotografico non militare addetto alle squadre fotografiche da campagna e alle squadre telefotografiche da montagna, per il servizio aeronautico;

i) Operai addetti alle fortezze;

l) Operai per il servizio aeronautico;



Fig. 1ª
Personale della Giustizia Militare.



Fig. 2ª
Personale civile tecnico dell'Istituto Geografico Militare.



Fig. 3ª
Personale Farmaceutico Militare.

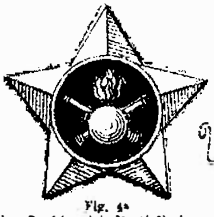


Fig. 4ª
Ragionieri e Capi-tecnici d'artiglieria.
Operai addetti alle fortezze, purchè provvisti di divisa.



Fig. 5ª
Ragionieri-geometri e Capi-tecnici del Genio.
Personale superiore del Genio Civile incaricato della manutenzione delle strade in guerra.



Fig. 6ª
Personale dei Disegnatori Tecnici.
Tipografi e torcolieri litografi addetti ai comandi.



Fig. 7ª
Personale civile-tecnico per il Servizio Aeronautico.
Fotografi non militari delle squadre fotografiche da campagna e delle squadre telefotografiche da montagna per il Servizio Aeronautico.
Operai per il Servizio Aeronautico, purchè provvisti di divisa.



Fig. 8ª
Guardie Forestali.
Guardie caccia campestri giurate.
Guide e portatori alpini del C. A. I.
Skiatori valligiani.
} Che si pongono spontaneamente a disposizione dell'autorità militare.

(Grandezza naturale)

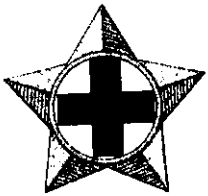


Fig. 1ª
Personale della Croce Rossa Italiana.

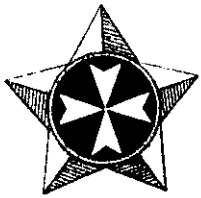


Fig. 2ª
Personale del Sovrano Militare Ordine di Malta.



Fig. 3ª
Personale del Tesoro.

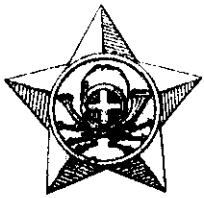


Fig. 4ª
Personale delle Poste e Telegrafi.

5

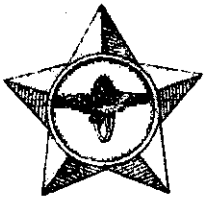


Fig. 5ª
Funzionari delle Ferrovie addetti alla Intendenza Generale.



Fig. 6ª
Volontari alpini.



Fig. 7ª
Volontari Ciclisti-Automobilisti.
Volontari lagunari e costieri



Fig. 8ª
Volontari Guide a cavallo.

(Grandezza naturale)

m) Tipografi e torcolieri litografi addetti al comando su-
no ed all'intendenza generale.

C) *Personale dipendente dall'amministrazione dei lavori pubblici*:

a) Personale del genio civile incaricato della manuten-
ne delle strade in guerra;

b) Personale ferroviario.

D) *Personale dipendente dall'ammministrazione del tesoro:*

a) Personale di cassa e di controllo.

E) *Personale dipendente dall'amministrazione delle poste elegrafi*:

a) Personale per il servizio postale;

b) Personale per il servizio telegrafico;

E) *Personale dipendente dall'amministrazione dell' agricol-ra, industria e commercio*:

a) Guardie forestali.

F) *Personale dipendente dal Ministero dell'interno:*

Personale della pubblica sicurezza.

G) *Volontari:*

a) Volontari ciclisti ed automobilisti;

b) Volontari alpini;

c) Volontari lagunari;

d) Volontari costieri;

e) Volontari guide a cavallo;

f) Associazioni di soccorso:

Croce rossa italiana;

Sovrano militare Ordine di Malta;

g) Ministri dei culti;

h) Medici civili che prestano servizio negli ospedali di ri-
erva e di tappa;

i) Interpreti;

l) Guardie caccia campestri giurate;

m) Guide e portatori alpini ascritti al Club alpino italiano;

n) Skiatori valligiani.

Allorquando i predetti personali prestano servizio presso
'esercito mobilitato, faranno uso di una speciale divisa — o
di semplici segni di riconoscimento — ed avranno uno spe-
ciale armamento ed equipaggiamento, secondo risulta dalle
seguenti norme:

1. Il personale compreso nella tabella che fa seguito alla

presente circolare ed assimilato di rango ai gradi di ufficiale (1) farà uso della tenuta di panno grigio-verde prescritta per gli ufficiali del R. esercito (berretto, giubba, pantaloni corti, mantellina) con le seguenti avvertenze:

a) le controspalline della giubba, cucite dalla parte della manica, saranno di panno nero;

b) i distintivi di grado al berretto ed alle controspalline della giubba saranno quelli prescritti per gli ufficiali del R. esercito, con la differenza che le controspalline stesse, in luogo delle stellette a 5 punte, avranno, come distintivo di grado, rosette ad 8 punte;

c) il berretto porterà il fregio descritto nella annessa tabella e nelle tavole 1ª, 2ª e 3ª;

d) sul bavero della giubba saranno applicate le stellette descritte nelle tavole 4ª e 5ª;

e) tutti gli assimilati ad ufficiali faranno uso della calzatura e dei guanti prescritti, con la tenuta grigio-verde, per gli ufficiali di fanteria di linea;

f) per quanto riguarda gli oggetti accessori (borsa-zaino e cassetta-bagaglio) e quelli facoltativi (cravatta, impermeabile, borraccia, binoccolo, borsa per carte, ecc.) nonchè per quanto ha tratto all'uso dei vari oggetti di divisa, valgono per gli assimilati ai gradi di ufficiale le prescrizioni vigenti per gli ufficiali del R. esercito

2. Per il personale della giustizia militare, e per i farmacisti militari, oltre la tenuta di panno grigio-verde, da usarsi con la uniforme di marcia sono conservati tutti gli oggetti di divisa prescritti per le altre uniformi, rispettivamente, dal R. decreto 11 luglio 1877, e dalla pubblicazione n. 28 (Disposizioni riguardanti i farmacisti militari), ad eccezione di quanto riguarda il fregio per il berretto dei farmacisti che dovrà essere eguale a quello descritto nella fig. 2 della tavola 1ª.

I personali nominati alla lettera *A*) del primo comma della presente circolare hanno l'obbligo di far uso della divisa per essi prescritta nel precedente n. 1, anche quando partecipano ad esercitazioni, campi, manovre, ecc., con le truppe. Per i rimanenti personali, tale uso, nelle stesse circostanze, è facoltativo.

(1) Per l'assimilazione di rango a grado militare, vedansi: la circolare 673 del *giornale militare* 1911; il Servizio in guerra, parte II, servizio postale, telegrafico, di cassa e di manutenzione stradale, a tergo dell'esercito; le tabelle I e II allegate al regolamento di disciplina militare; l'*Atto* 217 del *giornale militare* 1898.

3. I sottonotati personali faranno uso degli oggetti di divisa qui appresso descritti, i quali saranno distribuiti loro a carico dell'amministrazione militare e per cura dei comandi presso i quali i personali stessi prestano servizio:

Assistenti del genio. — Berretto di panno grigio-verde da ufficiale del genio (zappatori), senza distintivi di grado, con fregio avente disco pieno, senza numero. Bracciale di panno cremisi, avente al centro una stelletta a cinque punte.

Ufficiali d'ordine dei magazzini. — Berretto di panno grigio-verde da ufficiale del corpo di amministrazione, senza distintivi di grado, con fregio avente disco pieno, senza numero. Bracciale di panno arancio, avente al centro una stelletta a cinque punte.

Personale fotografico non militare addetto alle squadre fotografiche da campagna ed alle squadre telefotografiche da montagna per il servizio aeronautico. — Tenuta completa di panno grigio-verde da sottufficiale del battaglione specialisti del genio (berretto con fregio avente disco pieno; giubba senza spallini nè mostreggiature al bavero, provvista di contro-spallini di panno nero, con stellette speciali al bavero, come dall'annessa tavola 4ª, fig. 7; pantaloni; due paia calzature). Bracciale di panno celeste chiaro portante al centro una stelletta a cinque punte.

Operai addetti alle fortezze; tipografi e torcolieri litografi. — Tenuta completa di panno grigio-verde da militare di truppa di artiglieria da fortezza, per gli operai; da militare di truppa di fanteria di linea, per i tipografi o torcolieri litografi (berretto con fregio da artiglieria da fortezza, in lana gialla, disco pieno, senza numero, per gli operai; di lana rossa, eguale a quello descritto nella fig. 1 della tav. 3ª, per i tipografi e torcolieri; giubba senza spallini nè mostreggiature al bavero, munita di controspallini di panno nero, con stellette speciali al bavero, come dalla annessa tavola 4ª fig. 4ª per gli operai, e fig. 6ª per i tipografi e torcolieri; pantaloni; 2 paia di calzature). Bracciale di panno giallo per gli operai, rosso e nero per i tipografi e torcolieri litografi, avente al centro una stelletta a cinque punte.

Operai per il servizio aeronautico. — Tenuta completa di panno grigio-verde da militare di truppa del battaglione specialisti del genio (berretto con fregio avente disco pieno; giubba senza spallini, nè mostreggiature al bavero, provviste di contro spallini di panno nero, con stellette speciali al bavero (tav. 4, fig. 7); pantaloni, 2 paia di calzature). Brac-

ciale di panno celeste chiaro, portante al centro una stelletta a 5 punte.

Personale subalterno del tesoro, postale e telegrafico. — Tenuta di panno grigio-verde da militare di truppa di fanteria di linea (berretto con fregio eguale a quello descritto nell'annessa tav. 3ª, fig. 2 per il personale del tesoro e nella tav. 2ª, fig. 1, per il personale delle PP. e TT; ricamato in lana: bianca per il personale del tesoro, rossa per quello postale e telegrafico; giubba senza spallini, nè mostreggiature al bavero, munita di controspallini di panno nero, stellette speciali al bavero — come dall'annessa tav. 5ª, fig. 3ª per il personale del tesoro; tav. 5ª fig. 4ª per il personale delle PP. e TT. — pantaloni; 2 paia di calzature). Bracciale di panno, bianco per il personale del tesoro, rosso per quello postale e telegrafico, avente al centro una stelletta a cinque punte.

Ministri dei culti, soggetti o no a vincolo militare, impiegati come ecclesiastici o come assistenti, a norma del n. 358 del tomo I della Istruzione per la mobilitazione. — Vestiranno l'abito talare prescritto per il rispettivo culto, applicandovi un bracciale in panno bianco con croce ressa.

Funzionari dell'amministrazione ferroviaria, provvisti di mod. 5 e richiamati alle armi. — Se non sono provvisti di divisa a senso della annessa tabella, fanno uso di un bracciale di panno turchino con rosette ad otto punte, ricamate in oro, quale distintivo di grado, corrispondentemente all'assimilazione stabilita dall'allegato *A* all'*Atto* 217 del *giornale militare* 1898. Le rosette sono disposte alla metà del bracciale, a distanza di mm. 40 da centro a centro: orizzontalmente se in numero di 2, a triangolo se in numero di 3. I funzionari assimilati di rango ai gradi di ufficiale superiore, avranno il bracciale con entrambi i bordi ornati da galloncino d'oro alto mm. 6.

Agenti dell'amministrazione ferroviaria provvisti di mod. 5 e richiamati alle armi. — Continuano a fare uso della loro speciale divisa; su questa applicano le stellette di divisa militare al bavero ed un bracciale di panno turchino; non portano distintivo alcuno di grado militare.

Agenti subalterni del genio civile incaricati sin dal tempo di pace della manutenzione stradale nella zona dove opera l'esercito mobilitato. — Berretto di panno grigio-verde da militare di truppa del genio (zappatori) con fregio avente disco pieno, senza numero. Bracciale di panno cremisi avente al centro una stelletta a 5 punte.

Medici civili che prestano servizio presso gli ospedali di riserva e di tappa. — Bracciale di panno bianco con croce rossa.
Interpreti. — Bracciale di panno rosso e bianco, avente al centro una stelletta a 5 punte.
Guardie forestali; guardie caccia campestri giurate non aventi obblighi militari, che accettino di mettersi, per la durata della campagna, a disposizione dell'autorità militare. — Bracciale di panno verde, avente al centro una stelletta a 5 punte. Stellette speciali al bavero, come dall'annessa tav. 4ª, fig. 8ª.
Guide a portatori alpini del C. A. I. e skiatori valligiani che, non avendo obblighi militari, accettino di mettersi, per la durata della campagna, a disposizione dell'autorità militare. — Tenuta completa di panno grigio-verde da militare di truppa degli alpini (cappello con fregio avente disco pieno, senza numero; giubba senza spallini, nè mostreggiature al bavero, munita di controspallini di panno nero; stellette speciali al bavero, come dalla annessa tavola 4ª, fig. 8ª; pantaloni; fasce gambiere; 2 paia calzature). Bracciale di panno rosso e verde, avente al centro una stelletta metallica a cinque punte.

Il bracciale, alto, per tutti, centimetri 10, sarà portato al braccio sinistro, al di sopra del gomito. La stelletta per il bracciale stesso sarà di panno bianco, o anche metallica.

4. Gli assimilati al grado di ufficiale provvisti di divisa non faranno uso di sciabola, nè di spada da combattimento, ma saranno armati con la pistola automatica mod 1910, che verrà distribuita loro a pagamento. Fanno eccezione: il personale della giustizia militare, il quale avrà anche la sciabola prescritta dall'art. 98 del G. M. 1877, ed il personale farmaceutico militare, il quale seguirà le stesse norme vigenti per gli ufficiali medici del R. esercito.

Gli assimilati a sottufficiali ed a militari di truppa provvisti di divisa, saranno armati con la sola pistola a rotazione mod. 1889, che verrà data loro temporaneamente e gratuitamente in consegna.

Di tale pistola saranno armati anche i seguenti personali non provvisti di divisa o non assimilati:

ufficiali d'ordine dei magazzini
assistenti del genio
interpreti
guide e portatori alpini ascritti al C. A. I.
skiatori valligiani.

Tanto le pistole automatiche mod. 1910, quanto le pistole a rotazione mod. 1889, saranno distribuite agli assimilati per cura dei comandi ai quali essi sono assegnati. Detti comandi provvederanno in tempo a prelevarle, in un con la prescritta dotazione di cartucce, presso le direzioni di artiglieria viciniori

5. I comandi stessi provvederanno altresì al prelevamento ed alla distribuzione dei viveri di riserva e del pacchetto di medicazione per tutti gli assimilati; e delle coperte da campo eccezionalmente occorrenti agli assimilati a sottufficiali ed ai militari di truppa che si fossero presentati sprovvisti di coperta.

6. Gli assimilati ad ufficiali inferiori potranno portar seco una cassetta-bagaglio d'ordinanza, oppure una cassetta o valigia di dimensioni equivalenti; gli assimilati ad ufficiali superiori potranno portarne due.

Gli assimilati ai gradi di truppa potranno portare una cassetta, o valigia, o zaino, o sacco tirolese di loro proprietà, ma che non superi il volume di una cassetta-bagaglio d'ordinanza ed il peso di kg. 15.

Tutti potranno portar seco una o due coperte, analogamente a quanto è prescritto per i militari di pari grado del R. esercito.

7. Per quanto riguarda l'acquisto degli oggetti di divisa e di equipaggiamento, gli assimilati ai gradi di ufficiali possono dirigersi all'Unione militare e ad altri fornitori, concordando il prezzo della fornitura e presentando l'analoga parcella (conforme a quella prescritta nell'allegato *E* al « Servizio in guerra — Parte II — servizio postale », qui appresso riportato) al comandante del quartier generale al quale sono addetti. Detto comandante provvederà a soddisfare il conto relativo, non appena tutti gli oggetti di divisa saranno in possesso dell'interessato, e ne tratterrà l'importo sull'ammontare dell'indennità di entrata in campagna a questi spettante.

Nel caso che l'impiegato si sia fornito a proprie spese degli oggetti di divisa e di equipaggiamento, deve presentare una dichiarazione analoga a quella descritta nell'allegato *F bis* al regolamento predetto, allegato qui appresso riportato.

8. Si rammenta inoltre che — a norma dell'art 299 del regolamento di amministrazione e contabilità — è fatta facoltà a tutti gli assimilati, in tempo di guerra, di prelevare a pagamento dai magazzini militari oggetti di corredo di qualsiasi specie. L'importo di tali oggetti sarà ritenuto sugli assegni loro spettanti.

9. Le prescrizioni della presente circolare — ad eccezione di quelle contenute nei numeri 3 e 8 — non riguardano:

a) il personale della Croce rossa italiana;
b) il personale del sovrano militare Ordine di Malta;
c) le guardie forestali;
d) le guardie caccia campestri giurate che accettino di mettersi per la durata della campagna, a disposizione dell'autorità militare;
e) le milizie volontarie (volontari ciclisti ed automobilisti, volontari alpini, lagunari e costieri, volontari guide a cavallo — soggetti ad obblighi di leva o che hanno contratto il prescritto arruolamento volontario);

personali tutti i quali — nelle circostanze previste dai rispettivi regolamenti organici — faranno uso della divisa, armamento ed equipaggiamento per essi prescritti dai regolamenti stessi.

I personali compresi alle lettere *a*) e *b*) del presente numero seguiranno però, per quanto riguarda l'uso della sciabola, le stesse norme vigenti per gli ufficiali medici del R. esercito. La Croce Rossa, farà uso delle stellette speciali descritte a tav. 5, fig 1ª; il Sovrano militare Ordine di Malta, di quelle descritte a tav. 5ª, pag. 2ª. Quelli compresi alla lettera *e*), che, in caso di guerra, debbono contrarre regolare arruolamento volontario per la durata della campagna, sostituiranno le stellette metalliche a 5 punte in uso per i militari di pari grado del R. esercito a quelle riprodotte nelle figure 6ª, 7ª ed 8ª della tavola 5ª, che sono prescritte per il tempo di pace.

10. La circolare n. 42 del *giornale militare* c. a., la circolare 156 del *giornale militare* 1909, la circolare 398 del *g. m.* 1914 ed ogni altra disposizione contraria alle suesposte sono abrogate.

Rimangono in vigore le tavole di disegno 1ª, 2ª e 3ª che andavano annesse alla precitata circolare 42 c. a., e che dovranno pertanto essere trasportate in questa.

Il Ministro — ZUPELLI.

Personali	Descrizione del fregio del berretto	Distintivi di grado	Fregi al bavero
Personale della giustizia militare.	Fascio da littori entro rami di quercia, sormontato da corona reale.	In oro, per i funzionari del P. M.; in argento, per i funzionari di segreteria	Stellette speciali in metallo argentato e smalto per gli assimilati a gradi di ufficiale, in metallo bianco e smalto per gli assimilati a sottufficiali od a militari di truppa, come appare dalle tavole 4ª e 5ª.
Personale tecnico dell'Istituto geografico militare.	Aquila entro rami di quercia, sormontata da corona reale.	In oro	
Personale farmaceutico militare (1).	Caducei incrociati, con disco portante la croce rossa, sormontato da corona reale.	In argento	
Ragionieri geometri del genio.	Come gli ufficiali del genio (zappatori), ma con disco pieno.	In oro	
Ragionieri d'artiglieria.	Come gli ufficiali di artiglieria da campagna, ma con disco pieno.	In oro	
Capitecnici d'artiglieria.	Id. id.	In oro	
Capitecnici del genio.	Come gli ufficiali del genio (zappatori), ma con disco pieno.	In oro	
Disegnatori tecnici.	Scudo di Savoia sormontato da corona reale.	In oro	
Specialisti tecnici per il servizio aeronautico.	Come gli ufficiali del battaglione specialisti del genio.	In oro	
Personale per il servizio postale.	Cornetta con fascio di saette, sormontata da corona reale.	In argento	
Personale per il servizio telegrafico.			
Personale per il servizio di cassa e di controllo.	Scudo di Savoia ovale, fra rami di quercia, sormontato da corona reale.	In argento	
Personale del genio civile incaricato della manutenzione delle strade in guerra.	Come gli ufficiali del genio (zappatori) ma con disco pieno.	In oro	
Funzionari delle ferrovie addetti all' Intendenza generale.	Come gli ufficiali del genio (ferrovieri), ma con disco pieno.	In oro	

(1) I farmacisti militari *di complemento* faranno uso delle stellette a cinque punte prescritte per i militari del R. esercito.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

ALLEGATO *E*
al « Servizio in guerra — Parte II — Servizio postale »

DICHIARAZIONE

prescritta dal n. 39 (1° capoverso) del regolamento pel servizio postale in guerra approvato con R. decreto . . . . .

(Da consegnarsi all'autorità militare incaricata del pagamento dell'indennità di entrata in campagna).

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dal (2) . . . . . postale (3) . . . . . assimilato al grado di (4) . . . . . l'ordinazione dei sotto indicati oggetti di divisa speciale per il prezzo convenuto di lire (5) . . . . . da pagarsi per mezzo dell'amministrazione militare a consegna eseguita (6)

. . . . . L. . . . . .
. . . . . ». . . . . .
. . . . . ». . . . . .
. . . . . ». . . . . .

Riporto L. . . . . .

Totale L. . . . . .

. . . . . *addì 19* . .

IL FORNITORE

. . . . . .

(1) Gl'impiegati possono, prima di partire, ritirare dall'Unione militare o da un fornitore conosciuto, una dichiarazione dalla quale risulti la fatta ordinazione e il prezzo convenuto. Tale dichiarazione è da essi presentata al loro giungere presso l'esercito mobilitato all'ufficio di amministrazione del rispettivo quartiere generale, il quale provvederà a soddisfare il fornitore non appena gli oggetti tutti di divisa saranno in possesso dell'impiegato committente trattenendo frattanto l'importo sull'ammontare dell'indennità di entrata in campagna, spettante all'impiegato medesimo. Gl'inservienti vestono l'uniforme dei portalettere ed è loro concesso l'uso del camiciotto nell'interno delle direzioni e degli uffici e nel disimpegno dei servizi di fatica.

(2) Impiegato od agente.

(3) Nome e cognome dell'impiegato o agente.

(4) Grado militare (gli agenti non hanno grado).

(5) Somma dovuta in tutte lettere.

(6) Distinta degli oggetti forniti.

ALLEGATO *F*
al « Servizio in guerra — Parte II
Servizio postale »

DICHIARAZIONE DA CONSEGNARSI AL FORNITONE

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dal signor (1). . . . . .
. . . . . .
l'ordinazione dei sotto indicati oggetti di divisa speciali pel prezzo convenuto di lire (2). . . . . .
da pagarsi per mezzo della amministrazione militare a consegna eseguita (3) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

(Firma)

Riconosco regolare la presente fattura.

IL FORNITORE

. . . . . .

(1) Nome, cognome e grado militare dell'impiegato.
(2) Somma dovuta in tutte lettere.
(3) Distinta degli oggetti forniti.

ALLEGATO *F bis*
al « Sorvizio in guerra — Parte II — Servizio postale »

DICHIARAZIONE DI RINUNZIA

alla facoltà concessa dal numero 39 (2° capoverso) del regolamento per il servizio postale in guerra

Il sottoscritto, a cognizione della facoltà concessa dal n. 39 del regolamento per il servizio postale in guerra approvato con R. decreto, dichiara di rinunziarvi, assicurando di aver provveduto con mezzi propri all'acquisto degli oggetti di divisa militare ed altri indumenti a lui concessi.

. . . . . *addì* . . . . . *19* .

Firma per disteso

. . . . . .

N. **168**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 11 in data 7 gennaio 1915, da convertirsi in legge, che costituisce un corpo aeronautico militare.** — (Direzione generale d'aeronautica). — 18 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525 colle modificazioni successive;

Vista la legge 10 marzo 1911, n. 147, che approva l'organico per l'amministrazione centrale della guerra;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 38, e successive modificazioni;

Vista la legge sulle pensioni civili e militari, testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Vista la legge sullo stato degli impiegati civili, testo unico approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1351 che proroga a tutto il secondo semestre dell'anno finanziario 1914-15 l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio stesso fino a che non siano stati approvati per legge, fra i quali trovansi quelli della spesa dei Ministeri della guerra e della marina;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla autorizzazione di nuovi fondi per i servizi aeronautici dell'esercito e dell'armata, ed alla costituzione del corpo aeronautico militare seguendo le proposte contenute in un disegno di legge già presentato al Parlamento ed in istato di relazione dinanzi alla Camera dei deputati;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito un corpo aeronautico militare, ordinato nel modo seguente:

a) una direzione generale d'aeronautica, facente parte della amministrazione centrale della guerra;

b) due comandi d'aeronautica;

c) un battaglione dirigibilisti;
un battaglione aerostieri;
uno stabilimento di costruzioni aeronautiche;
un battaglione squadriglie aviatori;
un battaglione scuole aviatori;
una direzione tecnica dell'aviazione militare;

d) un istituto centrale aeronautico, il cui organico è stabilito dalla tabella A annessa al presente decreto.

Nel ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra è aggiunto un posto di direttore generale, con lo stipendio annuo di lire 10,000, da conferirsi ad un ufficiale generale o ad un colonnello del regio esercito.

La costituzione organica degli enti, di cui ai precedenti commi *b*) e *c*) e le loro particolari attribuzioni sono stabilite per decreto Reale.

Il corpo aeronautico militare rimane ordinato fra le armi ed i corpi costituenti l'esercito permanente, subito dopo la lettera *g*) (arma del genio) di cui all'art. 7 della vigente legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con regio decreto n. 525, in data 14 luglio 1898, modificato con leggi successive.

Art. 2.

È istituito un personale civile specialista tecnico per l'aeronautica militare, distinto in due categorie:

1ª categoria: ingegneri e professori;

2ª categoria: progettisti-meccanici, sperimentatori, montatori-motoristi e piloti di dirigibile.

Il numero e le competenze del detto personale risultano dalla tabella A annessa al presente decreto.

Art. 3.

Sono approvate le seguenti varianti al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra:

a) Alla tabella n. XV degli ufficiali fuori quadro sono apportati i seguenti aumenti e le seguenti varianti:

Colonnelli o tenenti colonnelli	N.	2
Tenenti colonnelli o maggiori	»	4
Maggiori	»	9
Capitani	»	55
Tenenti o sottotenenti	»	78
Totale	N.	145

N. B. — Della presente tabella: due posti di colonnello o tenente colonnello, cinque di tenente colonnello o maggiore, sette di maggiore, sessantasette di capitano e centodue di tenente o sottotenente sono lasciati ad esclusiva disposizione del corpo aeronautico.

b) Alla tabella n. VIII degli ufficiali dell'arma del genio sono apportate le seguenti diminuzioni:

Colonnelli	N.	1
Maggiori	»	1
Capitani	»	11
Tenenti o sottotenenti	»	24
Totale	N.	37

c) Alla tabella n. XI degli ufficiali del corpo sanitario sono apportati i seguenti aumenti:

Tenenti medici	N.	4

d) Alla tabella n. XIII degli ufficiali del corpo di amministrazione sono apportati i seguenti aumenti:

Capitani di amministrazione	N.	2
Subalterni di amministrazione	»	1
Totale	N.	3

e) Alla tabella n. XX dei ragionieri geometri del genio sono apportati i seguenti aumenti:

Ragionieri geometri capi di 2ª classe	N.	1
Primi ragionieri geometri di 1ª classe	»	3
» » » di 2ª »	»	4
Totale	N.	8

f) Alla tabella n. XXI dei ragionieri di artiglieria sono apportati i seguenti aumenti:

Primi ragionieri di 1ª classe	N.	2
» » di 2ª »	»	1
Totale . . .	N.	3

g) Alla tabella n. XXII dei capi tecnici di artiglieria e genio sono apportati i seguenti aumenti:

Primi capi tecnici di 1ª classe	N.	1
Capi tecnici di 1ª classe.	»	1
Totale . . .	N.	2

h) Alla tabella n. XXIII dei disegnatori tecnici sono apportati i seguenti aumenti:

Disegnatori tecnici capi di 2ª classe . . .	N.	1
» » di 1ª classe	»	1
Totale . . .	N.	2

I posti che per effetto degli aumenti di cui alle tabelle numeri XX, XXI, XXII e XXIII contemplati dal presente articolo risulteranno vacanti nei rispettivi ruoli, verranno ricoperti senza che siano applicabili le disposizioni dell'articolo 6 della legge 17 luglio 1910, n. 549.

Art. 4.

Per i militari dell'esercito destinati in tempo di pace a prestar servizio a bordo di aeronavi (dirigibili, aeroplani, idrovolanti, il tempo trascorso in tali funzioni è computato, agli effetti della pensione, coll'aumento della metà sulla sua durata effettiva.

Tali funzioni di servizio e le modalità per l'applicazione del presente articolo saranno determinate con R. decreto, sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato.

Art. 5.

Sono soppressi:

a) il battaglione specialisti del genio, contemplato dall'articolo 32 della legge di ordinamento del R. esercito;

b) il battaglione aviatori, creato con la legge n. 698 del 27 giugno 1912, art. 2;

c) lo stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche, creato con legge n. 698 del 27 giugno 1912, art. 2.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore col 16 gennaio 1915.

Tuttavia l'aumento degli ufficiali fuori quadro e dei personali civili e la diminuzione degli ufficiali dell'arma del genio, di cui al precedente art. 3 lettera *b*) verranno suddivisi in due parti uguali che andranno successivamente in vigore col 16 gennaio degli anni 1915 e 1916.

Art. 7.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-15 è aumentato di L. 220,000.

La ripartizione della somma fra i capitoli del bilancio sarà fatta con decreto del ministro del tesoro.

Art. 8.

Nella prima applicazione di questo decreto per quanto concerne la nomina del personale civile specialista tecnico di 1ª categoria, di cui al precedente art. 2 in vista del peculiare carattere di esso personale, il Governo del Re ha facoltà di derogare alle norme vigenti pel conferimento dei pubblici impieghi.

Art. 9.

Per l'attuazione del presente decreto il Ministero della guerra è autorizzato ad apportare varianti alle indennità eventuali del tempo di pace, in temporanea eccezione all'art. 17 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi.

Art. 10.

È autorizzata l'assegnazione di L. 16,500,000 da inscriversi con decreto del ministro del tesoro per L 11,500,000, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1914-15 e per L. 5,000,000 nello stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio stesso allo scopo di provvedere ai rifornimenti e lavori e ad altre spese di carattere straordinario riguardanti il servizio aeronautico militare.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
VIALE.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

TABELLA A.
(All'art. 1).

Istituto centrale aeronautico.
Organico.

Personale dell'Istituto	Stipendio	*Annotazioni*
1 Direttore (*a*)	(*b*)	Indennità annua di lire 6 000.
1 Segretario economo (*c*)	3,500	Con quattro aumenti quinquennali del decimo.
2 Ufficiali del R. esercito incaricati delle ricerche aerodinamiche .	(*b*)	Indennità annua di lire 2,000.
6 Specialisti tecnici di 1ª categoria	(*b*)	
7 Specialisti tecnici di 2ª categoria	(*b*)	
2 Capitecnici d'artiglieria e genio per la preparazione delle esperienze	(*b*)	
2 Applicati delle amministrazioni dipendenti	(*b*)	

(*a*) Tale incarico sarà conferito per decreto Reale.
(*b*) Competenze del proprio grado.
(*c*) Al conferimento di questo posto si provvederà a scelta tra il personale dell'amministrazione centrale della guerra su conforme proposta del Direttore generale dell'aeronautica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della guerra — ZUPELLI.
Il Ministro del tesoro — CARCANO.

TABELLA B.
(All'art. 2).

Personale civile specialista tecnico per l'aeronautica.
Organico.

Categoria	Personale	Numero	Stipendio iniziale	*Annotazioni*
1ª	Specialisti tecnici di 1ª categoria (ingegneri e professori).	6	7,000	Da accrescersi fino al massimo di lire 10,000 con quattro aumenti quinquennali di L. 750 caduno.
2ª	Specialisti tecnici di 2ª categoria (progettisti - meccanici, sperimentatori, montatori-motoristi, piloti di dirigibile	14	4,000	Da accrescersi fino al massimo di lire 7,000 con sei aumenti quinquennali di L. 500 caduno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della guerra — ZUPELLI.
Il Ministro del tesoro — CARCANO.

N. **169**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Norme transitorie per l'attuazione del R. decreto n. 11, del 7 gennaio 1915, da convertirsi in legge, che costituisce il corpo aeronautico militare.** — (Direzione generale d'aeronautica). — 18 marzo 1915.

In attesa che siano emanate le disposizioni definitive per l'applicazione della riforma sanzionata col R. decreto n. 11, in data 7 gennaio 1915, che costituisce il corpo aeronautico militare, il Ministero ravvisa opportuno di stabilire in via provvisoria le attribuzioni, le dipendenze ed i rapporti dei vari comandi, corpi e direzioni del corpo predetto, per modo che l'attività dei singoli organi abbia a svolgersi fin d'ora sicura ed efficace per il conseguimento degli scopi che la riforma stessa si propose.

Comandanti di aeronautica.

A. I comandanti d'aeronautica, l'uno per la specialità dirigibilisti ed aerostieri, l'altro per la specialità aviatori, dirigono tutti i servizi aeronautici riflettenti l'impiego, l'uno dei mezzi aerei *più leggeri* dell'aria, l'altro di quelli *più pesanti*, ed hanno per ufficio di esercitare una continua ed immediata vigilanza sulla istruzione, sulla disciplina, sull'amministrazione e sul buon andamento in genere di ogni servizio affidato al loro comando.

I comandanti d'aeronautica sono consulenti tecnici, pei servizi aeronautici di loro competenza, dei comandi di corpo di armata interessati a tali servizi, e compiono tutti gli studi che, in relazione all'impiego e predisposizione dei mezzi aerei, possono essere loro affidati dai predetti comandi di corpo di armata.

B. I comandanti d'aeronautica dipendono dal comandante del corpo d'armata nel cui territorio risiedono; per tutto ciò che concerne la disciplina, l'istruzione tattica della truppa in unione a quella delle varie armi, l'impiego di questa nei vari servizi di presidio e la mobilitazione, dipendono dai comandanti delle divisioni nel cui territorio si trovano distaccamenti di truppe aeronautiche; per tutto ciò che si riferisce alle rimanenti istruzioni, ed al servizio tecnico amministrativo dei riparti, stabilimenti ed uffici dipendenti, ed al personale degl'impiegati civili ed operai borghesi ad-

detti ai vari rami di servizio del corpo, dipendono direttamente dal Ministero della guerra (Direzione generale di aeronautica).

C. I comandanti d'aeronautica esaminano le proposte dei consigli di amministrazione degli enti dipendenti pel reparto della somma annualmente assegnata sulla parte ordinaria del bilancio: le sottopongono quindi all'approvazione del Ministero della guerra (Direzione generale d'aeronautica) corredate del loro parere: si assicurano personalmente dello stato e della consistenza del materiale sia di dotazione che di manovra e di consumo; riferendone, volta per volta, al Ministero (Direzioni generali competenti) con particolareggiati rapporti che diano una visione esatta e concreta delle condizioni di tutto il materiale in distribuzione presso i vari enti aeronautici; provvedono alle dichiarazioni fuori servizio del materiale, e procedono alle verifiche di cassa secondo le norme vigenti.

D. Provvedono alla diretta constatazione della istruzione tecnica del personale, esercitando eziandio il controllo sulla perfetta esecuzione delle prove stabilite per il conseguimento delle varie cariche aeronautiche pel personale aeronavigante (allievi piloti e piloti aviatori, ufficiali di bordo, comandanti in seconda e in prima di dirigibile, ecc.) ed inoltrano al Ministero (Direzione generale d'aeronautica) le proposte pel conferimento delle cariche suddette e per la cessazione dalle medesime.

E. Sulla base delle istruzioni e direttive ricevute, od anche di loro iniziativa, i comandanti d'aeronautica presentano al Ministero (Direzione generale d'aeronautica) le proposte relative agli studi ed alle esperienze riflettenti i servizi da essi dipendenti, e a tutto quanto si riferisce ai progressi tecnici dei servizi stessi. Qualora però detti studi e progetti avessero attinenza con l'istruzione o l'impiego delle altre armi, o con la difesa dello Stato, essi dovranno pervenire al Ministero per via gerarchica, in modo che le superiori autorità militari territoriali possano esprimere in merito il loro parere. Per gli scopi di cui sopra, i comandanti di aeronautica ricevono dal Ministero (Direzione generale d'aeronautica) direttive:

a) per lo studio dei progetti che debbono essere sottoposti alla approvazione del Ministero stesso;

b) per le provviste e le collaudazioni.

F. Previo avviso al Ministero (Direzione generale d'aero-

nautica), od in seguito ad ordine del medesimo, i comandanti d'aeronautica eseguono ispezioni o visite ai corpi, stabilimenti ed uffici dipendenti. Del risultato di tali ispezioni riferiscono al Ministero ed ai comandanti di corpo d'armata per la parte che è di rispettiva competenza per modo da tenere le predette autorità pienamente informate sulle condizioni e sulle necessità degli enti ispezionati.

Possono altresì essere incaricati di eseguire ricognizioni tecniche per eventuali nuovi impianti aeronautici.

G. Per assentarsi dalla loro ordinaria residenza, per l'esercizio delle loro attribuzioni, i comandanti d'aeronautica devono ottenere l'assentimento del Ministero (direzione generale d'aeronautica), e darne partecipazione al comandante di corpo d'armata dal quale dipendono, e al comandante della divisione nel cui territorio risiedono nonchè ai comandanti di corpo d'armata e di divisione dai quali dipendono le truppe o servizi che essi recansi a visitare.

Assentandosi per licenza, ne avvertono tutte le autorità superiori dalle quali dipendono direttamente per servizio.

H. Pel tramite dei comandanti di divisione, i comandanti d'aeronautica informano i comandanti di corpo d'armata interessati di ogni variazione del materiale aerostatico che alteri lo stato delle dotazioni di guerra per quei materiali pei quali tali dotazioni siano state prestabilite.

Battaglione dirigibilisti.

Al battaglione dirigibilisti sono affidate le mansioni relative alla manovra ed impiego dei dirigibili, all'uso della fotografia nelle sue varie applicazioni militari (telefotografia, fotogrammetria, ecc.) all'esercizio dei cantieri aeronautici, al servizio aerologico, al servizio di produzione e distribuzione del gas H sia per i dirigibili che per gli aerostati del battaglione aerostieri, all' impiego della radiotelegrafia nella aeronavigazione.

Pertanto il battaglione dirigibilisti è così composto:

1 comando (con consiglio permanente di amministrazione per la gestione del materiale);

2 gruppi di sezione;

Sezioni: 7 dirigibilisti, 1 operai, 1 fotografica, 1 radiotelegrafica, 1 aerologica, totale 11.

Il *comando* è incaricato del governo disciplinare di tutto il

personale militare e civile assegnato al battaglione; tranne del personale della sezione operai che dipende disciplinarmente dal direttore dello stabilimento di costruzioni aeronautiche. All'amministrazione del personale provvede il consiglio di amministrazione del battaglione aerostieri; a quella del materiale il consiglio speciale d'amministrazione del battaglione dirigibilisti il quale sovraintende anche al servizio di produzione, compressione e provvista del gas H.

Le *sezioni dirigibilisti* sono incaricate dell'esercizio dei cantieri aeronautici e delle manovre dei dirigibili, nonchè del funzionamento delle scuole piloti.

La *sezione fotografica* provvede al servizio fotografico in quanto interessa il corpo aeronautico.

La *sezione aerologica* provvede al servizio di esplorazione dell'atmosfera in relazione alla navigazione aerea; dispone, come stazione aerologica principale, dell'osservatorio presso Bracciano.

La *sezione radiotelegrafica* è incaricata di studi per l'impiego della radiotelegrafia nella navigazione aerea.

La ripartizione delle sezioni dirigibilisti, e delle altre 3 sezioni (fotografica, aerologica, e radiotelegrafica) in due gruppi è stabilita dal comando del battaglione secondo le esigenze del servizio, potendo taluna delle ultime tre sezioni predette avere dipendenza diretta dal comandante del battaglione

I comandanti di gruppo esercitano verso le dipendenti sezioni autorità e funzioni analoghe a quelle di comandante di battaglione nei reggimenti.

Tutte le sezioni funzionano in linea disciplinare amministrativa e tecnica come compagnie: il numero di quelle dirigibilisti è variabile con decreto reale a seconda del numero dei cantieri aeronautici intendendosi che ne possano esistere in ragione di una per cantiere.

Battaglione aerostieri.

Al battaglione aerostieri sono affidate le mansioni relative all'impiego delle sezioni aerostatiche da campagna ed eventualmente di quelle da fortezza. Il battaglione aerostieri provvede altresì al ricevimento, equipaggiamento ed istruzione militare di tutte le reclute, nonchè alla ripartizione di quelle fra le medesime destinate al battaglione dirigibilisti per le varie sezioni del battaglione ora detto.

Il battaglione è composto di:

1 comando (con consiglio permanente di amministrazione);
2 compagnie aerostieri;
1 compagnia deposito;
1 compagnia treno.

Il *comando* è incaricato del governo disciplinare di tutto il personale militare e civile addetto al battaglione, nonchè, mediante il proprio consiglio, dell'amministrazione di tutto il personale sia proprio che di quello del battaglione dirigibilisti. Alla amministrazione del materiale provvede il consiglio di amministrazione del battaglione dirigibilisti mediante un consegnatario nel battaglione aerostieri (ragioniere di artiglieria).

Le *compagnie aerostieri* sono incaricate del servizio delle sezioni aerostatiche da campagna, ed eventualmente di quelle da fortezza.

La *compagnia deposito* provvede al ricevimento, inquadramento, istruzione militare ecc. delle reclute, comprese quelle del battaglione dirigibilisti.

La *compagnia treno*, oltre agli eventuali servizi di presidio, concorre con le compagnie aerostieri al servizio delle sezioni aerostatiche da campagna.

Stabilimento di costruzioni aeronautiche.

Lo stabilimento provvede alle varie incombenze di indole tecnica, ed amministrativa inerenti alla costruzione, preparazione e distribuzione del materiale di manovra occorrente ai battaglioni dirigibilisti ed aerostieri per il disimpegno del servizio aeronautico; ed è incaricato dei lavori occorrenti per la costruzione e la manutenzione dei manufatti della aeronautica, degli aeroscali, degli osservatori meteorologici, ecc.

Lo stabilimento si compone di:

a) una direzione;
b) un ufficio di amministrazione;
c) un reparto costruzioni aeronautiche;
d) una sezione d'artiglieria;
e) un reparto costruzioni edilizie.

Le attribuzioni di ogni singolo ufficio o reparto e la loro suddivisione in varie sezioni, verranno determinate da apposito regolamento di servizio interno.

Il personale costituente lo stabilimento si suddivide nelle seguenti categorie:

1° Personale militare che comprende:

a) il direttore;
b) il vice direttore;
c) gli ufficiali capi reparto e capi sezione;
d) gli ufficiali addetti.

2° Personale civile che comprende:

a) il ragioniere geometra, relatore;
b) gli specialisti tecnici di 1ª e 2ª categoria;
c) i ragionieri geometri addetti;
d) i ragionieri d'artiglieria addetti;
e) i capi tecnici d'artiglieria e genio;
f) i disegnatori tecnici;
g) gli assistenti del genio;
h) gli applicati.

3° Personale operaio, che comprende tutta la maestranza del reparto costruzioni aeronautiche sia civile che militare, e gli operai, ed inservienti addetti al servizio generale dello stabilimento.

Il direttore è capo di tutto il servizio tecnico, amministrativo e contabile delle costruzioni aeronautiche ed esercita sul servizio delle costruzioni edilizie funzioni analoghe a quelle di direttore del genio.

Egli ha sul personale dipendente l'autorità di comandante di corpo; non può peraltro nominare nè trasferire i capi dei vari reparti e delle sezioni, senza l'approvazione del Ministero.

Dipende direttamente dal comandante di aeronautica (dirigibilisti ed aerostieri).

Il vice-direttore è l'ufficiale superiore presente alla sede dello stabilimento che segue immediatamente in grado, od in anzianità, il direttore.

Egli adempie agli speciali incarichi che gli sono affidati; coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nelle sue temporanee assenze.

Battaglione squadriglie aviatori.

Il battaglione disimpegna tutte le mansioni relative alla istruzione ed all'impiego delle squadriglie aviatori.

Il battaglione è composto di:

1 comando (con consiglio permanente di amministrazione);

3 comandi di gruppo di squadriglie;
15 squadriglie aviatori;
1 compagnia deposito.

Il comando provvede alla disciplina ed all'amministrazione interna di tutto il personale militare e civile assegnato al battaglione e mediante l'azione dei comandi di gruppo, all'istruzione del personale tutto dipendente.

L'amministrazione del personale e del materiale è fatta dal consiglio d'amministrazione; per quella del materiale funziona apposito ufficio del materiale retto da un ragioniere di artiglieria (consenatario).

I comandi di gruppo esercitano verso le dipendenti squadriglie autorità e funzioni analoghe a quelle dei comandi di battaglione nei reggimenti. La ripartizione delle squadriglie nei tre gruppi è determinata dal Ministero.

Le squadriglie funzionano in linea disciplinare ed amministrativa e tecnica come altrettante compagnie.

La compagnia deposito provvede al ricevimento ed istruzione militare delle reclute assegnate al battaglione squadriglie aviatori ed alla loro ripartizione fra le varie squadriglie.

Battaglione scuole aviatori.

Il battaglione provvede all'istruzione degli aspiranti allievi e degli allievi piloti rispettivamente pel conseguimento del brevetto di allievo pilota e di pilota militare d'aeroplani.

Il battaglione è composto di:

1 comando (con consiglio d'amministrazione identico a quello del battaglione squadriglie aviatori);
2 sezioni scuole;
1 compagnia deposito.

Il *comando* provvede alla disciplina ed alla amministrazione interna di tutto il personale militare e civile assegnato al battaglione, e, mediante l'azione dei comandi di sezione scuola, all'esecuzione del corso di pilotaggio aereo in base a direttive emanate dal Ministero All'amministrazione del personale e materiale in carico provvede il consiglio d'amministrazione permanente, avvertendo che per la gestione del materiale funziona inoltre apposito ufficio materiale retto da un ragioniere di artiglieria, (consegnatario).

Le *sezioni scuola* funzionano in linea disciplinare, tecnica ed amministrativa come compagnie.

La *compagnia deposito* provvede al ricevimento ed istru-

zione militare delle reclute, nonchè alla successiva loro ripartizione tra le sezioni scuole.

Direzione tecnica d'aviazione.

La direzione tecnica provvede alle varie incombenze di indole tecnica ed amministrativa inerenti all'acquisto, preparazione e distribuzione del materiale di manovra occorrente ai battaglioni squadriglie e scuole aviatori per il disimpegno del servizio di aviazione, ed è incaricata dei lavori occorrenti per la costruzione e la manutenzione dei manufatti della aviazione, dei campi scuola, delle officine, ecc.

La direzione tecnica d'aviazione si compone di:

a) 1 direzione:
b) 1 ufficio di amministrazione;
c) 1 reparto tecnico;
d) 1 reparto costruzioni edilizie.

Le attribuzioni di ogni singolo ufficio o reparto e la loro suddivisione in sezioni, verranno determinate da apposito regolamento di servizio interno.

Il personale costituente la direzione tecnica si suddivide nelle seguenti categorie:

1° Personale militare, che comprende:
a) il direttore;
b) gli ufficiali capi sezione;
c) gli ufficiali addetti.

2° Personale civile, che comprende:
a) il ragioniere geometra, relatore;
b) gli specialisti tecnici di 1ª e 2ª categoria;
c) i ragionieri geometri addetti;
d) i ragionieri di artiglieria addetti;
e) i capi tecnici di artiglieria e genio;
f) i disegnatori tecnici;
g) gli assistenti del genio;
h) gli applicati.

3° Personale operaio, che comprende tutta la maestranza delle officine dipendenti, sia civile che militare, nonchè gli operai e gli inservienti addetti ai servizi generali.

Il direttore è capo di tutto il servizio tecnico amministrativo e contabile relativo alla preparazione del materiale di aviazione, ed esercita sul servizio delle costruzioni edilizie funzioni analoghe a quelle di direttore del genio.

Egli ha sul personale dipendente l'autorità di comandante di corpo; non può peraltro nominare nè trasferire i capi dei

vari reparti e delle sezioni senza l'approvazione del Ministero.

Dipende direttamente dal rispettivo comandante di aeronautica.

Istituto centrale aeronautico.

L'istituto centrale aeronautico ha essenzialmente carattere e funzioni tecnico-scientifiche. Esso provvede agli studi, all'esame e compilazione dei progetti di nuove costruzioni; agli studi di tutto quanto si riferisce ai due rami dell'aeronautica, cioè del *più leggero* e del *più pesante* dell'aria. Provvede alle esperienze aeronautiche, alla preparazione tecnica degli ufficiali, ingegneri e piloti ed alle pubblicazioni tecnico-scientifiche concernenti l'aeronautica.

L'istituto si compone di:

a) una direzione;
b) un ufficio di amministrazione;
c) una sezione progetti;
d) una sezione esperienze aerodinamiche;
e) una sezione meccanica;
f) una sezione scuole;
g) una officina meccanica sperimentale.

Il direttore è capo di tutto il servizio tecnico, amministrativo e contabile dell'istituto centrale aeronautico. Egli ha sul personale dipendente l'autorità di comandante di corpo, e sovraintende a tutto l'andamento disciplinare e tecnico dell'istituto. Esso dipende direttamente dal Ministero per quanto concerne il servizio tecnico ed amministrativo, personalmente dal comandante d'aeronautica (dirigibilisti ed aerostieri) per la parte disciplinare.

Le attribuzioni dei capi sezione e dell'ufficio di amministrazione saranno stabilite con apposito regolamento interno.

Disposizioni amministrative e contabili transitorie.

Nell'attesa che siano emanati i provvedimenti per il più regolare andamento della gestione amministrativa e contabile del corpo aeronautico, il Ministero determina transitoriamente quanto segue:

a) l'attuale consiglio d'amministrazione speciale per la gestione del materiale del soppresso battaglione specialisti del genio, passerà al battaglione dirigibilisti e provvederà a tutto il servizio del materiale anche pel battaglione aerostieri e pel

servizio di edilizia iniziando fin da ora le pratiche opportune per separare le due gestioni (quella del materiale da quella dell'edilizia).

b) l'attuale 1° consiglio di amministrazione per la gestione economica del soppresso battaglione specialisti provvederà all'amministrazione, alla matricola, ecc. di entrambi i battaglioni (dirigibilisti ed aerostieri), pur funzionande presso il battaglione aerostieri.

Esso consiglio provvede anche all'amministrazione del personale ufficiali ed impiegati del comando di aeronautica (dirigibilisti ed aerostieri);

c) il consiglio di amministrazione dell'attuale stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche provvederà all'amministrazione dello stabilimento di costruzioni aeronautiche. Il servizio edilizia passerà allo stabilimento di costruzioni aeronautiche dal 1° luglio 1915;

d) l'attuale consiglio di amministrazione speciale per la gestione del materiale del soppresso battaglione aviatori, passerà alla direzione tecnica d'aviazione e provvederà a tutto il servizio del materiale anche pei battaglioni scuole e squadriglie aviatori, iniziando fin da ora le opportune pratiche per la separazione delle varie gestioni (battaglione squadriglie aviatori, battaglione scuole aviatori, direzione tecnica d'aviazione);

e) il servizio dell'edilizia passerà subito a far parte della direzione tecnica dell'aviazione;

f) il 1° consiglio di amministrazione per la gestione economica del soppresso battaglione aviatori passerà al battaglione scuole aviatori e provvederà all'amministrazione di tutto il personale del Comando d'aeronautica (aviatori) e dei due battaglioni scuole e squadriglie aviatori, iniziando fin da ora le pratiche per la separazione delle gestioni (battaglione squadriglie aviatori, battaglione scuole aviatori);

g) alla gestione economica tutta dell'istituto centrale aeronautico provvederà transitoriamente il consiglio dello stabilimento di costruzioni aeronautiche;

h) la rivisione delle contabilità delle provviste per contratto e di quelle per lavori e servizi in economia, sarà eseguita dal Ministero (Direzione generale di aeronautica) a partire dal 1° luglio 1915;

i) per la gestione dei lavori di competenza delle sezioni edilizie saranno osservate le norme vigenti per la esecuzione

dei lavori del genio militare, e la revisione delle relative contabilità sarà compiuta dall'ispettorato generale del genio (reparto costruzioni — ufficio di revisione).

l) le compagnie specialisti del battaglione specialisti sono soppresse e con esse si formano rispettivamente:

la 1ª specialisti (di manovra) — la 1ª compagnia aerostieri;

la 3ª specialisti (di manovra) — la 2ª compagnia aerostieri;

la 2ª specialisti (di manovra) — tutte le sezioni dirigibilisti;

la 4ª specialisti (di manovra) — la compagnia deposito del battaglione dirigibilisti;

la 5ª specialisti (operai) — la sezione operai del battaglione dirigibilisti.

La sezione aerologica del battaglione dirigibilisti è di nuova formazione.

La sezione radiotelegrafica del battaglione specialisti passa al battaglione dirigibilisti.

La compagnia treno del battaglione specialisti passa al battaglione aerostieri.

m) le due compagnie 1ª e 2ª aviatori sono soppresse e si trasformano in compagnie deposito rispettivamente del battaglione squadriglie aviatori e del battaglione scuole aviatori;

n) le disposizioni contenute nella presente circolare debbono essere subito attuate: per la provvisoria formazione dei nuovi enti del corpo aeronautico il Ministero farà comunicazioni dirette alle autorità interessate.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **170**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni**. — (Segretariato generale). — 18 marzo 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 25 giugno 1908, n. 290;

Vista la legge 10 marzo 1911, n. 147;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1915, n. 11, da convertirsi in legge, per la istituzione di un corpo aeronautico militare;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1911, col quale fu stabilito lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici, modificato coi successivi decreti 10 aprile 1912 e 28 agosto 1913;

DECRETA:

Art. 1.

È soppresse nell'amministrazione centrale della guerra l'ispettorato aeronautico ed è istituita una direzione generale dell'aeronautica.

Art. 2.

Lo scompartimento della predetta direzione generale è stabilito come appresso:

Direzione generale dell'aeronautica.

UFFICIO D'ISPEZIONE DEI SERVIZI AERONAUTICI.

1ª Sezione.

Personale e ordine interno della direzione generale — Personale militare occorrente per i quadri del corpo aeronautico Corsi di istruzione e di perfezionamento per l'esercizio delle varie cariche aeronautiche — Affari riservati e mobilitazione.

2ª Sezione.

Impiego di mezzi aeronautici, aerostatici, radiotelegrafici e fotografici — Istruzioni e manovre — Rapporti con società sportive o versate in aeronautica — Raids — Esposizioni e visite di materiali aeronautici — Regolamenti ed istruzioni sulla manovra e sull'impiego di mezzi aerei — Studi e progetti riguardanti i perfezionamenti sulla manovra dei dirigibili ed applicazioni d'artiglieria.

3ª Sezione.

Esame tecnico di ogni progetto riguardante le costruzioni aeronautiche ed edilizie — Esame tecnico delle varie contrattazioni per provviste di macchinari e di quant'altro interessi le costruzioni — Esame degli studi ed invenzioni aeronautici comunque sottoposti al Ministero — Studi e proposte intese ad incoraggiare le industrie nazionali — Programmi per lo svolgimento dei corsi di istruzioni tecniche presso l'istituto centrale aeronautico — Ispezioni tecniche e ricognizioni — Vigilanza sugli stabilimenti di costruzioni e sulle officine di

riparazione — Collaudi, perizie, estimi — Requisizione di materiale comunque occorrente all'aeronautica in caso di mobilitazione — Esportazione ed importazione di materiali.

UFFICIO AMMINISTRATIVO E DI REVISIONE.

Questioni di bilancio ed amministrazione dei fondi inerenti ai servizi aeronautici — Commesse a stabilimenti privati e militari — Contratti per lavori e provviste e loro esecuzione — Controversie ed arbitramenti — Personale tecnico straordinario civile — Indennità aeronautiche — Amministrazione del materiale aeronautico — Contributi per incoraggiamenti intesi a favorire lo sviluppo dell'aeronautica — Ispezioni amministrative — Revisione delle contabilità delle provviste per contratto e di quelle in contanti per lavori e servizi in economia.

Roma, 18 marzo 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **171.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Estensione di impiego dei finimenti a basto alle carrette da battaglione leggere.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 18 marzo 1915.

L'impiego dei finimenti a basto per carrette per mitragliatrici mod. 911 viene esteso anche alle carrette da battaglione leggere.

In conseguenza, i finimenti a basto assumeranno le seguenti nomenclature:

8ª-1560 — Finimenti a stanghe con basto per carrette per mitragliatrici mod. 911 e da battaglione leggere.

8ª-1561 — Finimenti di rinforzo con basto per carrette per mitragliatrici mod. 911 e da battaglione leggere.

Gli attuali finimenti a stanghe per carrette da battaglione leggere (8ª-1546) saranno usati fino a consumazione e sostituiti man mano con i finimenti (8ª-1560).

Quelli di rinforzo per carrette per munizioni e di sanità e da battaglione leggere (8ª-141), saranno man mano sostituiti

con quelli (8ª-1561) per le carrette leggere, e rimarranno in servizio solo per le carrette per munizioni e di sanità.

Saranno, prossimamente, apportate le relative aggiunte e varianti al modello per gli inventari ed ai sunti descrittivi del materiale d'artiglieria.

Il Ministro - ZUPELLI.

N. **172.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — **Pubblicazione della 2ª serie di aggiunte e varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 marzo 1915.

È stata pubblicata la 2ª serie di aggiunte e varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno, la quale comprende, e quindi annulla, tutte le varianti apportate al detto regolamento dalla sua pubblicazione (1° luglio 1911) ad oggi.

Il costo di ciascun esemplare del fascicolo è di L. 0,10.

Tutte le amministrazioni del R. esercito, che possiedono il suddetto regolamento, richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero d'esemplari del fascicolo di varianti necessari per aggiornarlo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N **173.** — PUBBLICAZIONI MILITARI — TRASPORTI. — **Fascicoli di aggiunte e varianti all'istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 marzo 1915.

È stato pubblicato il 2° fascicolo di aggiunte e varianti all'istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione.

I comandi, corpi ed uffici che possiedono tale pubblicazione richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di esemplari del detto fascicolo occorrenti per aggiornare la pubblicazione stessa.

Il prezzo del fascicolo è di lire 0,05.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 174. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Istituzione di un gruppo di squadriglie di aviazione per artiglieria**. — (Direzione generale dell'aeronautica). — 18 marzo 1915.

1. Allo scopo di provvedere al servizio di esplorazione aerea per l'artiglieria è istituito a Centocelle (Roma), in via di esperimento e provvisoria, sotto la data del 1° aprile 1915, un gruppo di squadriglie di aviazione per artiglieria.

La sua formazione provvisoria risulta dagli allegati *A* e *B* annessi alla presente circolare.

2. Gli ufficiali sono tratti dai quadri dei reggimenti di artiglieria e del battaglione aviatori; i sottufficiali ed il personale di truppa per il primo impianto, dai reggimenti di artiglieria e dal battaglione aviatori, giusta particolari disposizioni che il Ministero si riserva di impartire dietro accordi coll'Ispettorato generale di artiglieria.

Il gruppo dipende tecnicamente dal Ministero (Direzione generale dell'aeronautica) e, per lo speciale impiego dei velivoli in sussidio dell'artiglieria, è posto a disposizione del predetto Ispettorato generale.

Tutto il personale destinato al gruppo è amministrato come un distaccamento del battaglione aviatori (con sede in Torino) secondo le norme stabilite dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi del R. esercito.

Tutto il materiale assegnato al gruppo è amministrato dal battaglione predetto con le norme in vigore per l'amministrazione del materiale, e sarà dato in distribuzione al gruppo che ne curerà la gestione per mezzo dell'ufficio materiale.

3. Circa gli assegni, le indennità, i soprassoldi ecc. da corrispondere al personale delle squadriglie, sono osservate le medesime norme attualmente in vigore per gli analoghi servizi presso il battaglione aviatori.

4. L'equipaggiamento individuale pel personale di truppa è quello previsto dai tomi di mobilitazione.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO *A*.

TABELLA *provvisoria di formazione del Comando del Gruppo squadriglie di aviazione per artiglieria*

PERSONALE	Comando	Ufficio d'Amm.	Ufficio del Mat.	*Totale*
Comandante (Ufficiale superiore di artiglieria) . . .	1	—	—	1
Capitano d'artiglieria (al materiale)	—	—	1	1
Ufficiali inferiori d'artigl.	1	—	2	2
Ufficiale inferiore d'ammin.	—	1	—	1
Totale ufficiali . . .	2	1	3	6
Ragionieri d'artiglieria . .	—	—	1	1
Capitecnici d'artigl. e genio	—	—	1	1
Totale impiegati civili .	—	—	2	2
Sottufficiali di carriera . .	1	1	1	3
Caporali magg. e caporali di contabilità	—	2	—	2
Caporali magg., caporali e soldati	8 (1)	3 (2)	18 (3)	29
Totale sottufficiali e militari di truppa . . .	9	6	19	34
Capi operai borghesi . . .	—	—	2	2

NOTA — Amministrativamente il personale descritto nella presente tabella costituisce lo stato maggiore del gruppo.

(1) Di cui: 1 conduttore d'automobili, 1 meccanico d'automobili, 2 attendenti, 2 scritturali, 2 piantoni.
(2) Di cui: 2 attendenti, 1 piantone.
(3) Di cui: 3 attendenti, 3 scritturali, 2 piantoni, 5 uomini di manovra, 1 falegname, 1 fabbro, 1 meccanico, 1 motorista, 1 conduttore d'automobili.

ALLEGATO *B*.

TABELLA *provvisoria di formazione di una squadriglia di aviazione per artiglieria.*

PERSONALE	Comando	1ª sezione	2ª sezione	3ª sezione	Riserva	Totale per una squadriglia	Totale per 5 squadriglie
Capitano (comandante)	1	—	—	—	—	1	5
Ufficiali subalterni	—	1 (1)	1 (1)	1 (1)	—	3	15
Totale ufficiali	1	1	1	1	—	4	20
Sottufficiali o militari di truppa piloti	—	2	2	2	—	6	30
Sottufficiali di carriera	2 (2)	—	—	—	—	2	10
Sottufficiali o caporali maggiori	—	1	1	1	—	3	15
Caporali maggiori, caporali e soldati — Conduttori di automobili	2	4	4	4	2	16	80
Caporali maggiori, caporali e soldati — Meccanici di automobili	1	3	3	3	2	12	60
Caporali maggiori, caporali e soldati — Meccanici di aeroplano	—	3	3	3	1	10	50
Caporali maggiori, caporali e soldati — Motoristi	—	3	3	3	—	9	45
Caporali maggiori, caporali e soldati — Falegnami	—	2	2	2	1	7	35
Caporali maggiori, caporali e soldati — Intelatori	—	1	1	1	1	4	20
Caporali maggiori, caporali e soldati — Di manovra	4	—	—	—	4	8	40
Totale sottufficiali e truppa	9	17	17	17	11	71	355
Capi operai borghesi	—	—	—	—	1	1	5

(1) Comandanti di sezione piloti.
(2) 1 di contabilità.

N. **175.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ammissione di ufficiali di entrambe le circoscrizioni alle corse militari di Firenze.** — (Ispettorato ippico). — 18 marzo 1915.

Con la circolare 65 inserta nel *giornale militare* c. a. venne, in linea eccezionale, concesso alla Società lombarda per le corse di cavalli, di riunire in una sola corsa regolamentare « Premio esercito » le due corse militari annuali già aperte ai soli ufficiali della prima circoscrizione, ammettendovi a concorrere gli ufficiali di entrambe le circoscrizioni.

Per ragioni di equità ed allo scopo cioè di evitare che da siffatta concessione possa risultarne un trattamento diverso fra gli ufficiali appartenenti alle due circoscrizioni, il Ministero dispone che, per quest'anno, gli ufficiali della prima circoscrizione siano ammessi a concorrere anche alle corse militari indette a Firenze.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **176.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Apertura del panificio di Lucca e cessazione della gestione autonoma di quello di Livorno.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 marzo 1915.

Col 1° aprile p. v. viene aperto il panificio militare di Lucca, e con la stessa data cesserà la gestione autonoma del panificio militare di Livorno, il quale continuerà a funzionare alla dipendenza di quello di Lucca. Il consegnatario di quest'ultimo panificio assumerà quindi in carico i materiali e i generi del panificio di Livorno.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **177.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 marzo 1915.

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti d'impiego, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, pei quali posti non viene corrisposto dalle am-

ministrazioni richiedenti alcun assegno personale oltre lo stipendio:

Un posto di applicato di 3ª classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Un posto di applicato di 3ª classe negli economati generali dei beneficî vacanti, in qualsiasi residenza.

Due posti di applicato di 3ª classe nel Ministero delle finanze.

Due posti di applicato di 3ª classe nel Ministero dei lavori pubblici.

Detti impieghi sono retribuiti con lo stipendio iniziale di L. 1500 annue.

Agli impieghi medesimi possono concorrere anche tutti i sottufficiali che si trovano nelle condizioni indicate dall'articolo 21 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto n. 1329 del 17 novembre 1912 e tutti i sottufficiali che già si trovano in nota pel conseguimento dell'impiego civile.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno 5 aprile 1915.

Se però essi avessero già presentata domanda per qualcuno dei detti impieghi, già messo a concorso, la nuova domanda potrà essere fatta in carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego a cui si vuol concorrere, ed in caso si voglia concorrere a più d'uno dei suddetti impieghi, vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di precedenza.

Scaduto il termine di tempo suindicato (5 aprile 1915) le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi condizione, che fosse contraria a quelle sopra enunciate, ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), e della avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascun impiego, preposti ai competenti Ministeri per le relative nomine, e di tale proposta sarà data comunicazione agli interessati.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **178**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di una copertura di tela grigia e di un soggolo di cuoio al cromo per elmi.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 18 marzo 1915.

Il Ministero ha determinato di adottare, per l'elmo da cavalleria, una copertura di tela grigia ed un soggolo di cuoio al cromo. Tali oggetti debbono essere considerati come materiale di servizio generale, da distribuirsi solo all'atto della mobilitazione.

Copertura di tela grigia per elmo da cavalleria.

È di tela di cotone grigio per coperture, alta m. 0.68 e si compone di due parti laterali, sagomate secondo la foggia dell'elmo, unite da cucitura nel centro.

La parte inferiore aperta è rinforzata internamente per tutto lo sviluppo con nastro di cotone grigio alto mm. 16 ed assicurato con due cuciture.

A distanza di cm. 10 l'uno dall'altro sono applicati internamente, nell'orlo inferiore, n. 6 gangherelli di ottone, di cui tre nella parte davanti e tre nella parte posteriore, i quali servono per fermare la copertura all'elmo.

Lateralmente, in corrispondenza dei due ganci pel soggolo, sono praticate nella copertura due asole, rinforzate internamente con un rettangoletto della stessa tela da copertura.

Sul davanti della copertura, a mm. 130 circa dall'estremità libera, è praticata una ripresa in senso trasversale, di mm. 140 circa di lunghezza, fermata da cuciture, la quale serve per ben adattare la copertura all'elmo.

Nel centro della parte davanti è applicata con cucitura una croce di panno nero da mostreggiature, della lunghezza di mm. 105 e della larghezza di mm. 25.

Altezza della copertura al centro . . . . . cm. 30
Larghezza della copertura nella parte inferiore » 34

Soggolo di cuoio al cromo per elmo da cavalleria.

Il soggolo si compone di due liste di cuoio al cromo tinto in grigio-verde; quella di destra porta nella parte più stretta un riscontro di cuoio al crome, assicurato con cucitura.

Detto riscontro è munito di 5 fori.

L'altra parte porta una piccola fibbia di ferro verniciato nero assicurata con inchiappatura di cuoio.

All'estremità più larga le due parti del soggolo sono munite, dalla parte di carne, di una placchetta di ottone assicurata con tre punte di ferro ribadite che formano fra la placchetta ed il soggolo una piccola rosetta di cuoio alta 3 mm.

Detta placchetta porta al centro un foro ovale per l'applicazione del soggolo al gancio laterale dell'elmo.

Lunghezza della lista al centro . .	mm.	195 a 200
Larghezza massima	»	40 a 45
Larghezza minima	»	18 a 20
Lunghezza del riscontro	»	160 a 165
Larghezza del riscontro	»	14 a 15
Lunghezza esterna della fibbia . .	»	20 a 21
Larghezza esterna della fibbia . .	»	15 a 16
Lunghezza della placchetta d'ottone	»	44 a 45
Larghezza della placchetta d'ottone	»	38 a 40

Al Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, categoria II, sezione *A*, sono apportate le seguenti aggiunte:

171. Copertura di tela grigia per elmo da cavalleria . . . . . L. 0,64 (*aggiunta*)

170. Soggolo di cuoio al cromo per elmo da cavalleria . . . . . » 0,80 (*id.*).

Il Ministro – ZUPELLI.

CONTO *di costruzione della copertura di tela grigia per elmo da cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color grigio per coperture alta m. 0,68	M.	0 36	0 85	0 306
Panno nero per mostreggiature alto metri 1,30	%	0 007	10 00	0 070
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	— —	— —	0 264
Prezzo di costo e di conteggio . . .	L.			0 640

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0,73 di nastro di cotone color grigio alto mm. 16; 6 ganghercelli di ottone, ed il refe per le cuciture e gli occhielli.

CONTO *di costruzione del soggolo di cuoio al cromo per elmo da cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Cuoio al cromo tinto in grigio verde	—	—	—	0 35
Placchette di ottone	—	—	—	0 15
Fibbia di ferro verniciato in nero	—	—	—	0 08
Mano d'opera e piccole forniture	—	—	—	0 22
Prezzo di costo e di conteggio . . . L.				0 80

N. **179.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Seconda serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra — Parte I — Servizio delle truppe ».** — (Pubblicazione n. 103). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 19 marzo 1915.

In relazione al R. decreto del 14 febbraio 1915 (circolare n. 153), è stato stampato un fascicolo contenente la 2ª serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra — Parte I — Servizio delle truppe ». (Pubblicazione n. 103).

I comandi, corpi, uffici, ecc. richiederanno all'ufficio di amministrazione di personali militari vari il numero di fascicoli loro occorrenti per gli usi di pace e per le dotazioni di mobilitazione.

Prezzo del fascicolo L. 0,10

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **180.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul caricamento del carreggio di mobilitazione per i carabinieri reali, la fanteria di linea, i bersaglieri, i granatieri, e la cavalleria.** — (Pubblicazione n. 143) — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 19 marzo 1915.

È stata pubblicata l'edizione definitiva dell'istruzione predetta che sostituisce l'analoga istruzione provvisoria (bozze di stampe - edizione 1911) che resta perciò abolita.

La diramazione sarà fatta nella misura seguente:

Comando del corpo di stato maggiore	Copie	N.	25
Per ciascun ufficio di generale designato comandante d'armata, per ciascun comando di corpo di armata e di divisione territoriale, per il comando generale dei reali carabinieri, per l'ispettorato generale di cavalleria, per ciascun comando di divisione di cavalleria	»	»	2
Per ciascun comando di brigata di fanteria e di cavalleria	»	»	1
Per ciascun comando di reggimento di fanteria, granatieri, bersaglieri e cavalleria e per ciascun comando di legione carabinieri reali. . . .	»	»	1
Per ciascun comando di battaglione fanteria, granatieri e bersaglieri.	»	»	1
Per ciascun comando di divisione di carabinieri reali e per ciascun deposito di legione allievi.	»	»	1
Per ciascun comando di compagnia di fanteria, granatieri, bersaglieri	»	»	1
Per ciascun comando di squadrone di cavalleria o di carabinieri	»	»	1
Per ciascun deposito di fanteria, granatieri, bersaglieri e cavalleria.	»	»	1
Per ciascuno dei comandi della scuola di guerra, scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, scuola d'applicazione di fanteria e cavalleria, accademia militare, scuola militare, comandi in secondo delle scuole stesse, scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali, comandi dei collegi militari. .	»	»	2

Per le dotazioni di mobilitazione i comandi, corpi, riparti ed uffici interessati richiederanno direttamente il numero di copie necessarie all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo del volume è di L. 0,70.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **181.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 19 marzo 1915.

1. Sono chiamati all'ammissione al 1° corso della scuola militare i giovani nominati negli specchi *A* e *B* che hanno partecipato al concorso di cui alla circolare 6 del *giornale militare* corrente anno.

2. Sono chiamati all'ammissione al 1° corso dell'accademia mi-

litare i giovani nominati nello specchio *C*, i quali superarono l'esame di concorso di cui al n. 2, comma *c*) della citata circolare.

3. Gli ammittendi alla scuola militare si presenteranno al comando di quell'istituto nelle ore antimeridiane dei giorni sottoindicati e nell'ordine seguente:

il 1° aprile gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nella circoscrizione dei corpi d'armata I, II, III, IV, V e VI;

il 2 aprile gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nella circoscrizione dei corpi d'armata VII, VIII, IX, X, XI e XII;

il 3 aprile gli aspiranti all'arma di fanteria già militari sotto le armi e tutti gli aspiranti all'arma di cavalleria compresi nello specchio *B*.

4. Gli ammittendi all'accademia inscritti nello specchio *C* si presenteranno al comando di quell'istituto nelle ore antimeridiane del giorno 10 aprile.

5. L'ammissione rimane subordinata all'esito della seconda visita medica, che sarà passata presso il comando dei predetti istituti da apposite commissioni sanitarie.

A modificazione di quanto è disposto dal n. 25, comma 2° del regolamento di ammissione (edizione 22 aprile 1903), le commissioni sanitarie anzichè da un ufficiale medico ispettore di sanità militare, dovranno essere presiedute dal direttore di sanità militare del rispettivo corpo d'armata, il quale dovrà essere sostituito, quale membro di detta commissione, da un ufficiale superiore medico nell'ospedale militare dipendente, da delegarsi dal comando del corpo d'armata.

Gli aspiranti dichiarati non idonei in tale visita potranno, ove ne facciano immediata richiesta ai comandi degli istituti interessati, essere sottoposti ad una visita definitiva presso l'ispettorato di sanità militare, al quale pertanto i comandi stessi trasmetteranno le relative domande, unendovi il verbale della visita eseguita e gli altri documenti che fossero del caso.

6. Per l'arma di cavalleria, i posti disponibili saranno assegnati, secondo l'ordine d'iscrizione, agli aspiranti indicati nello specchio *B*. Quelli non idonei al servizio speciale dell'arma, potranno, ove lo chiedano, essere assegnati dal comando della scuola senz'altro all'arma di fanteria.

7. Gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno depositare nella cassa della scuola militare la somma di L. 2000 od un titolo di rendita al portatore per un capitale equivalente entro il termine che verrà indicato dal comando della scuola stessa.

8. A norma del regolamento pei trasporti militari sulle fer-

rovie gli ammittendi hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercite dallo Stato nonchè sulle ferrovie secondarie menzionate in detto regolamento, pel viaggio che debbono compiere per recarsi alla accademia od alla scuola ed eventualmente per far ritorno in residenza quando non venissero definitivamente ammessi. Essi possono viaggiare in 2ª e 3ª classe con tutti i treni che ammettono viaggiatori a tariffa militare. Nei viaggi sul mare i predetti ammittendi hanno diritto al trasporto a tariffa militare in qualunque classe.

Per ottenere l'applicazione della tariffa militare nei viaggi sulle ferrovie e sul mare, deve prodursi la richiesta mod. *B* che verrà rilasciata dal comando del distretto militare per mezzo del quale i giovani inoltrarono la domanda di ammissione Come documento di identificazione personale, servirà l'avviso di ammissione all'accademia od alla scuola, e per lo eventuale ritorno una dichiarazione del comando dello stesso istituto, comprovante che il giovane non vi fu ammesso.

9. Tutti i giovani chiamati all'ammissione avranno diritto a mezza pensione gratuita per merito personale che conserveranno anche nell'anno successivo, qualora ottengano la promozione al corso superiore nella 1ª sessione di esame

La concessione dell'altra mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia per coloro che si trovano nelle condizioni volute per ottenere tale beneficio, risulta dagli specchi annessi alla presente circolare.

10. Delle suespresse disposizioni, come pure delle concessioni di mezze pensioni gratuite indicate negli specchi, dovrà essere di urgenza dato avviso personale agli aspiranti, dai comandi di distretto o di corpo che inoltrarono le domande di ammissione al concorso.

Nel fare ai singoli interessati le comunicazioni che li riguardano i comandi di distretto o di corpo dovranno pure avvertirli che non saranno accettati nell'istituto se non verseranno subito l'importo dell'assegno di primo corredo e la somma dovuta, secondo il regolamento per l'ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare come quota trimestrale anticipata per pensione, per manutenzione e rinnovazione del corredo, fatta deduzione della quota di pensione corrispondente alla mezza pensione gratuita ottenuta.

11. I documenti dei giovani che non furono compresi tra gli ammittendi all'accademia od alla scuola militare verranno restituiti agli interessati pel tramite dei comandi di distretto o di corpo che li avevano trasmessi al Ministero.

Il Ministro — ZUPELLI.

SPECCHIO A

AMMITTENDI *alla scuola militare che hanno chiesto l'assegnazione all'arma di fanteria.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
	Già allievi dei collegi militari.			
1	Doria Giulio	10° Regg. fanteria .	»	
	Provenienti dagli istituti civili.			
2	Serafini Giuseppe . . .	Distretto Arezzo . .	»	
3	Aronadio Ettore . . .	Id. Palermo .	»	
4	Bezzi Pietro	Id. Casale .	1	
5	Bianchi Giuseppe . . .	6° Regg. alpini . .	»	
6	Binda Attilio	Distretto Novara .	»	
7	Colonna Umberto . . .	Id. Pavia . .	»	
8	Concialini Aldo	Id. Venezia .	»	
9	De Finis Michele . . .	14° Regg. fanteria .	»	
10	De Melio Vincenzino . .	Distretto Salerno . .	»	
11	Ferrari Mario	Id. Cremona .	»	
12	Gabrieli Vincenzo . . .	Id. Bari . .	»	
13	Genesio Alfredo	50° Regg. fanteria .	»	
14	Infante Valentino . . .	Distretto Bologna .	1	
15	Lisi Domenico	Id. Macerata .	»	
16	Lordi Francesco . . .	Id. Barletta .	»	
17	Manna Dino	Id. Roma . .	1	
18	Marchesi Arnaldo . . .	2° Regg. artiglieria campagna . . .	»	
19	Marchesi Oreste . . .	Distretto Torino .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
20	Napoleone Mario . . .	Distretto Cagliari .	»	
21	Nardi Aldo	Id. Torino . .	1	
22	Nencha Ignazio . . .	Id. Barletta .	»	
23	Pellegrino Nicola . . .	2° Regg. artiglieria da fortezza . .	»	
24	Pietracalvina Liborio. .	3° Regg. genio . .	»	
25	Pisu Bruno	Distretto Cagliari .	1	
26	Pollini Giuseppe . . .	Id. Bologna .	»	
27	Robertazzi Giuseppe . .	Id. Campagna	»	
28	Romano Oreste . . .	39° Regg. fanteria .	»	
29	Santini Samuele . . .	Distretto Lucca . .	»	
30	Sapere Ezio	Id. Roma . .	1	
31	Serra Livio	2° Regg. artiglieria campagna . . .	1	
32	Spina Raffaele	10° Regg. fanteria .	»	
33	Terzago Umberto . . .	Distretto Pavia . .	»	
34	Zanni Carlo	Id. Modena .	»	
35	Zuccarini Tullio . . .	Id. Chieti. . .	»	
36	Zucchini Ottavio . . .	Id. Torino . .	»	
37	Acquaroni Mario . . .	2° Regg.bersaglieri	1	
38	Armano Giorgio . . .	Distretto Sacile. . .	1	
39	Bajardi Giovambattista .	Id. Voghera.	1	
40	Barbara Felice	Id. Torino .	»	
41	Barbitta Alfredo . . .	6° Regg. artiglieria fortezza	»	
42	Bargero Vitale. . . .	Distretto Casale . .	»	
43	Bassignano Amilcare .	Id. Cuneo . .	»	
44	Borda Matteo	2° Regg. alpini . . .	»	
45	Bolla Carlo	13° Regg. artiglieria campagna . . .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
46	Calvauna Nicola . . .	Distretto Savona. .	1	
47	Camisasca Guido . . .	Id. Cremona.	»	
48	Capellini Luigi	Id. Milano . .	»	
49	Cardano Ugo	Id. Novara .	»	
50	Cassaro Rosario . . .	83° fanteria	»	
51	Catanea Gregorio . . .	Distretto Catanzaro	1	
52	Concaro Ernesto . . .	Id. Venezia .	»	
53	Coppola Enrico . . .	71° fanteria	»	
54	Corigliano Mario . . .	2° artiglieria campagna	1	
55	Contursi Ugo	Distretto Napoli. .	»	
56	Croce Nicola.	18° fanteria	»	
57	D'Addato Vittorio . . .	Distretto Massa . .	»	
58	Dall'Oglio Emanuele. .	Id. Torino .	»	
59	Fiorito Antonio. . . .	32° fanteria	»	
60	Forti Mario	Distretto Roma . .	»	
61	Galli Mario	8° alpini	»	
62	Gallo Amedeo	6° id.	»	
63	Gaspari Raffaele . . .	Distretto Massa . .	»	
64	Giorio Camillo	1° artiglieria montagna.	»	
65	Majoli Mario.	Distretto Roma. . .	1	
66	Mancini Armando . .	Id. Roma . .	1	
67	Marani Mario	Id. Roma . .	1	
68	Martoglio Luigi . . .	Id. Pinerolo.	»	
69	Nardi Cesare	Id. Roma . .	1	
70	Ottalevi Mario	Id. Massa . .	»	
71	Pasini Eugenio . . .	Id. Massa . .	»	
72	Pecchioli Mario. . . .	Id. Massa . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
73	Pelamatti Mario . . .	1° artiglieria campagna.	»	
74	Persiani Adelchi . . .	Distretto Chieti . .	»	
75	Pizzorno Mario . . .	89° fanteria	1	
76	Pollano Francesco . .	16° id.	»	
77	Ponti Cesare	66° id.	»	
78	Quattrocolo Paolo . .	Distretto Torino . .	»	
79	Raimondi Eduardo . .	Id. Avellino .	»	
80	Roncati Attilio	3° genio	»	
81	Rossi Giuseppe	Distretto Torino . .	»	
82	Saini Lorenzo	Id. Genova .	1	
83	Salomone Antonio . .	Id Napoli . .	»	
84	Scandaliato Francesco .	83° fanteria	1	
85	Schiavone Giov. Batta .	Distretto Napoli . .	»	
86	Serafini Manlio. . . .	Id. Macerata	»	
87	Simone Gian Giuseppe .	Id. Bari . . .	»	
88	Simonetti Giuseppe . .	Id Caserta .	1	
89	Spinelli Felice	Id. Campagna	»	
90	Stratta Carlo	Id. Ivrea . .	»	
91	Tatoni Rodolfo . . .	Id. Arezzo . .	1	
92	Tempesta Fortunato . .	13° artiglieria campagna	1	
93	Terranova Vittorio . .	52° fanteria	»	
94	Testero Alessandro . .	Distretto Venezia .	1	
95	Todrani Guido	71° fanteria	»	
96	Tommi Eugenio . . .	Distretto Siena . . .	»	
97	Turina Chiaffredo. . .	Id. Cuneo . .	»	
98	Venturi Aldo	28° fanteria	1	
99	Zacchi Luigi	4° alpini	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
100	Zucchi Mario	Distretto Torino . .	»	
101	Bendiscioli Girolamo. .	23° fanteria	»	
102	De Stefano Giuseppe .	70° id.	»	
103	Radice Mario	Distretto Napoli . .	»	
104	Bollati di Saint Pierre Emanuele Filiberto .	Id. Parma . .	»	
105	Bruschettini Mario . .	Distretto Genova .	»	
106	Gallarotti Edgardo. . .	Id. Novara .	1	
107	Notaro Domenico. . .	31° Regg. fanteria.	»	
108	Vigevani Pietro . . .	8° id. alpini .	1	
109	Bagliani Pietro. . . .	50° id. fanteria.	»	
110	Cerretti Mario	13° id. artiglieria campagna	1	
111	Chiavari Armando . .	Distretto Genova. .	»	
112	Cozzi Pietro	Id. Napoli .	»	
113	Criscuolo Alfredo . . .	Id. Nola . .	»	
114	De Cristofano Guido . .	39° Regg. fanteria .	»	
115	Fanelli Angelo	10° id. id. .	»	
116	Giacomelli Mario . . .	31° id. id. .	»	
117	Liberatore Raoul . . .	Distretto Sulmona.	»	
118	Marini Mario	Id. Cuneo . .	1	
119	Marcone Pasquale . .	35° Regg. fanteria.	1	
120	Mascherpa Emilio. . .	2° id. bersagl.	»	
121	Montanini Aldo. . . .	Distretto Reggio E.	»	
122	Perilli Carlo	Id. Roma. .	1	
123	Tosini Pio.	Id. Alessand.	»	

SPECCHIO B

AMMITTENDI *alla scuola militare che hanno chiesto l'assegnazione all'arma di cavalleria.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
1	S. A. R. Principe Adalberto di Savoia - Genova duca di Bergamo.			
	Già allievi dei collegi militari.			
2	Barberio Luigi. . .	Distretto Napoli . .	»	
3	Minneci Michele . . .	Regg. lancieri Montebello	1	
4	Ostorero Mario. . . .	Distretto Torino . .	»	
	Provenienti dagli istituti civili			
5	Viviano Leonardo. . .	Distretto Palermo.	»	
6	Calvi Narciso	Id. Torino . .	»	
7	Crosta Pietro.	Id. Torino. .	1	
8	Iung Giorgio.	Id. Parma . .	1	
9	Masetti-Zannini Giorgio	Id. Bologna .	»	
10	Sacerdoti di Carrobbio Mario	Id. Venezia .	»	
11	Sbriscia-Fioretti Antonio	6° Regg. artiglieria da fortezza	»	
12	Albertazzi Carlo . . .	Distretto Pavia . .	»	
13	Borsellino Giovanni . .	Id. Girgenti .	»	
14	De Angelis Cesare . .	Id. Genova .	»	
15	Invrea Marcello. . . .	1° artiglieria da fortezza (costa)	1	
16	Lombardo Mariano . .	Distretto Palermo .	1	
17	Mapelli Luigi	Id. Milano . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
18	Mele Argiro	Distretto Campagna	»	
19	Nurra Giovanni. . . .	Id. Cagliari .	»	
20	Pasquali Tiziano . . .	6° Regg. alpini . .	»	
21	Polidori Umberto. . .	Distretto Napoli . .	1	
22	Prandi Virginio. . . .	Id. Modena .	»	
23	Zocca Lodovico . . .	Id. Bologna .	»	
24	Pettazzi Mario	6° Regg. artiglieria fortezza	»	
25	Ibba-Piras Antonio . .	Distretto Treviso .	1	
26	Atorino Gustavo . . .	Id. Salerno .	»	
27	De Falco Gustavo. . .	Id. Napoli . .	»	
28	Dusmet de Beaullieux Mario	Id. Napoli . .	1	
29	Fasella Cesare	52° Regg. fanteria .	1	
30	Mastroeni Michele . .	Regg. cavalleggeri Treviso	1	
31	Caracciolo Mario . . .	82° Regg. fanteria .	»	

ECCHIO C.

AMMITTENDI *all'accademia militare.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per bene merenze di famiglia	*Annotazioni*
1	Valitutti Umberto . . .	Distretto Bologna .	1	
2	Torchio Luigi	Id. Alessand.	»	
3	Grosso Gianfelice . . .	Id. Parma . .	»	
4	Alloisio Ugo.	Id. Milano . .	1	
5	Pallavicino Mario . . .	Id. Roma . .	1	
6	Caruso Sebastiano . .	Id. Torino . .	»	
7	Bojano Filippo	Id. Caserta .	1	
8	Montella Liborio . . .	Id. Napoli . .	1	
9	Giobbe Pasquale . . .	Id. Monza . .	1	
10	Molinatti Giovanni. . .	Id. Torino . .	»	
11	Conti Federico	Id. Torino . .	»	
12	Cerchiai Alfredo . . .	1° Rcgg. granatieri	»	
13	Cornelio Mario	Distretto Venezia .	»	
14	Quinzio Mario	Id. Firenze .	1	
15	Martelli Sabato. . . .	Id. Roma . .	»	
16	Dessi Giuseppe. . . .	Id. Torino . .	»	
17	Barengo Mario. . . .	Id. Milano . .	1	
18	Sivieri Giuseppe . . .	Id. Massa . .	1	
19	Venturi Dante	Id. Livorno .	»	
20	Pecco Luigi	Id. Torino . .	»	
21	Battaglini Michele . . .	Id. Caserta. .	»	
22	Polacco Giuseppe . . .	Id. Campob.	»	
23	Pettazzi Umberto . . .	Id. Torino . .	»	
24	Foresti Bruno	Id. Verona .	1	
25	Morricone Arnaldo . .	6° Regg. fanteria . .	1	
26	Ruggiero Adolfo . . .	Distretto Napoli . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
27	Lorito Domenico . . .	Distretto Salerno .	»	
28	Barbato Stefano . . .	Id. Napoli . .	»	
29	Pagani Sergio	Id. Ravenna.	»	
30	Alimenti Renato . . .	Id. Roma . .	1	
31	Traina Mario	Id. Torino . .	»	
32	Parmegian: Alberto . .	Id. Livorno .	»	
33	Marchi Severino . . .	Id. Roma . .	»	
34	Martin di Montù Beccaria Ippolito	Id. Bologna .	1	
35	Pagano Salvatore. . .	Id. Napoli . .	»	
36	Ferraguto Giuseppe . .	Id. Siracusa.	»	
37	Lordi Roberto	Id. Napoli . .	»	
38	Spatafora Niccolò. . .	Id. Palermo.	»	
39	Novella Marco	82° Regg. fanteria .	»	
40	Dogliani Luca	Distretto Torino . .	1	
41	Lucini Bruno	Id. Torino . .	1	
42	D'Aulisio-Garigliota Mario	Id. Lucca . .	1	
43	Montanari Mario . . .	Id. Cremona.	1	
44	Biancardi Carmine . .	Id. Avellino .	»	
45	Puriman Amedeo. . . .	Id. Ancona. .	»	
46	Vesco Bernardo . . .	Id. Torino. .	»	
47	Di Castri Giovanni . .	Id. Napoli . .	»	
48	Zocchi Tullio.	Id. Torino . .	»	
49	Buffo Pietro	Id. Ivrea. . .	»	
50	Cangemi Iser Giuseppe.	Id. Napoli . .	»	
51	Marini Silvio.	Id. Verona. .	1	
52	Guerritore Carlo . .	Id. Caserta. .	1	
53	Santangelo Salvatore .	Id. Torino. .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
54	Pratesi Emilio	Distretto Firenze .	»	
55	Barbara Renato . . .	Id. Roma. . .	»	
56	Salvo Calogero	Id. Torino . .	»	
57	Pozzi Mario	6° artiglieria campagna	»	
58	Cuttitta Antonino . . .	Distretto Palermo.	»	
59	Zechini Armando . . .	Id. Teramo .	»	
60	Alagia Giovanbattista .	Id. Roma . .	»	
61	Dusi Michelangelo . .	3° artiglieria. fortezza	»	
62	Pagani Enrico	Distretto Torino . .	»	
63	Riganti Ulisse	12° bersaglieri . . .	1	
64	Roversi Giulio	Distretto Torino . .	1	
65	Orsi Antonio.	31° fanteria	1	
66	Brusati Berardo . . .	Distretto Torino . .	1	
67	Jahn Ezio.	Id. Firenze .	1	
68	Baleni Carlo	Id. Napoli . .	»	
69	Paravagna Giuseppe. .	Id. Lucca . .	1	
70	Gauldrée de Boilleau Carlo	Id. Lucca . .	»	
71	Benedetti Alcide . . .	Id. Lucca . .	»	
72	Barrile Eugenio . . .	Id. Messina .	»	
73	Schiavone Pasquale . .	Id. Roma . .	»	
74	Villella Pasquale . . .	Id. Napoli . .	1	
75	Vitale Giuseppe. . . .	Id. Napoli . .	»	
76	Santangelo Giulio . . .	Id. Roma . .	1	
77	Di Mauro Raffaele . .	Id. Caserta .	»	
78	Zandrino Umberto . .	1° artiglieria campagna	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
79	Gizzio Mario.	Distretto Caserta. .	1	
80	Arduino Mario	Id. Torino . .	1	
81	Piacitelli Stanislao. .	Id. Roma . .	»	
82	Bresolini Guido	Id. Rovigo. .	1	
83	Ghisalberti Guido . . .	Id. Venezia .	»	
84	Colombani Giuseppe . .	Id. Milano . .	»	
85	Menonna Vito	Id. Potenza .	»	
86	Ferrari Emilio	Id. Catanzaro	»	
87	Gallinaro Ugo	Id. Torino . .	1	
88	Rossi Ubaldo.	Id. Novara .	1	
89	Lanzillo Teodoro . . .	Id. Napoli . .	»	
90	Gambara Vincenzo . .	Id. Brescia .	»	
91	Luporini Giovanni. . .	Id. Firenze .	»	
92	Pianetti Pietro	Id. Firenze .	»	
93	Serafini Francesco. . .	Id. Roma . .	»	

N. **182.** — DISPOSIZIONI VARIE — DISCIPLINA MILITARE. — **Compilazione delle note caratteristiche e custodia dei documenti caratteristici degli ufficiali della Tripolitania. — Commissione d'avanzamento.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 19 marzo 1915.

A parziale modificazione della circolare n. 488 del *giornale militare* del 1914, il Ministero determina che la commissione d'avanzamento degli ufficiali, fino al grado di maggiore incluso (comma 5 del § 162 del regolamento sull'avanzamento), compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione sui quadri d'avanzamento, per le truppe della Tripolitania, sia così composta:

S. E. il governatore;

il comandante delle truppe e della zona settentrionale di Tripoli;

uno dei colonnelli della colonia da destinarsi volta a volta da S. E. il governatore.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **183.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Legge n. 251 del 18 marzo 1915 relativa al richiamo in servizio di autorità degli ufficiali di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1915 gli ufficiali di complemento di qualunque arma, corpo e specialità, e qualunque sia la loro provenienza, ad eccezione di quelli da reclutarsi in base al R. decreto 10 gennaio 1915, numero 9, potranno essere richiamati in servizio per ordine del ministro della guerra con deroga all'art. 3 della legge 25 gennaio 1888, n. 5177.

La presente legge andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **184.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Chiamata alle armi d'autorità di ufficiali di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 marzo 1915.

1. In base alla facoltà concessa al Ministro della guerra dalla legge 18 marzo 1915, n. 251, sono chiamati alle armi per un periodo di sessanta giorni:

gli ufficiali di complemento dell'arma di fanteria nati negli anni dal 1882 al 1887 inclusi;

gli ufficiali di complemento dell'arma di cavalleria nati nell'anno 1888;

gli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria nati negli anni dal 1880 al 1887 inclusi;

gli ufficiali di complemento dell'arma del genio nati negli anni dal 1880 al 1887 inclusi;

gli ufficiali di complemento del corpo sanitario militare nati negli anni dal 1882 al 1887 inclusi;

gli ufficiali di complemento dei corpi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione, nati negli anni dal 1882 al 1887 inclusi;

gli ufficiali del corpo veterinario militare nati negli anni 1887 e 1888.

2. La presentazione alle armi di tutti gli ufficiali richiamati avrà luogo il mattino del 31 marzo corrente.

Gli ufficiali richiamati delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e dei corpi amministrativi si presenteranno presso i centri cui sono effettivi per mobilitazione; gli ufficiali medici alle direzioni di sanità da cui dipendono; gli ufficiali veterinari alle direzioni dei servizi veterinari presso i comandi di corpo d'armata da cui dipendono.

Quelli infine che si trovassero alle armi a loro domanda presso altro corpo, comando od ufficio, continueranno a prestare ivi servizio.

3. I comandanti di corpo cureranno di dare partecipazione agli ufficiali richiamati dipendenti della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi il giorno stabilito e richiamando in special modo la loro attenzione sul fatto che, ove non si presentassero alle armi senza giustificato motivo, incorreranno nelle sanzioni stabilite dal codice penale per l'esercito per il reato di diserzione.

Nel fare tali partecipazioni, i predetti comandi si atterranno alle prescrizioni di cui ai paragrafi 11, 12 e 13 della *Disposizione* n. 3 del fascicolo n. 8 della *Raccolta* (bozze di stampa), trasmettendo agli ufficiali richiamati un estratto delle disposizioni contenute nella presente circolare che li riguardano ed avvertendoli di richiedere in tempo i documenti di viaggio e di trasporto all'autorità dalla quale dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta* (che sarà cura dei comandi stessi di specificare a ciascuno), o di rivolgersi, in caso d'urgenza, all'arma dei carabinieri reali.

4. Sono per ora dispensati dalla chiamata:

a) gli ufficiali di complemento che abbiano la residenza abituale all'estero, e sempre quando essi abbiano, secondo il prescritto del n. 21 dell'*Atto* 78 del 1902 e n. 54 del regolamento sulle licenze, notificata la loro partenza per l'estero all'autorità militare da cui dipendono, prima della pubblicazione della presente circolare;

b) gli ufficiali che si trovino a coprire uno degli impieghi od una delle posizioni enumerate negli articoli 1 e 10 del *regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi*, approvato con R. decreto del 13 aprile 1911, n. 374, e modificato dal R. decreto 17 maggio 1914, n. 548.

5. La dispensa dalla chiamata potrà inoltre essere accordata dall'autorità dalla quale gli ufficiali dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta*, per uno dei motivi sottoindicati:

a) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

b) aver perduto uno dei genitori o la moglie nel mese precedente al giorno stabilito per la chiamata.

I comandi di corpo d'armata potranno dispensare dalla chiamata, dietro loro domanda, gli ufficiali di complemento che dal 15 novembre 1914 abbiano effettivamente prestato servizio a loro richiesta per un periodo non inferiore a giorni sessanta.

A domanda degli interessati ora in congedo, potrà essere computato nel periodo della presente chiamata il tempo da essi volontariamente passato alle armi dal 15 novembre 1914, non tenendo conto delle frazioni di mese.

Coloro che attualmente trovansi a loro domanda alle armi potranno essere congedati allo scadere dei sessanta giorni di servizio.

6. Le domande di dispensa dalla chiamata dovranno essere presentate all'autorità dalla quale gli ufficiali dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta*, corredate dai documenti atti a giustificare la domanda fatta.

Le predette autorità, prima di determinare sulle domande di dispensa di loro competenza, si accerteranno, sia sulla base dei documenti presentati, sia prendendo informazioni, che i motivi di dispensa esistano in modo non dubbio. Nel caso di malattia disporrano perchè essa venga sempre constatata da visita medica militare, e quando questo non sia possibile dovranno renderne avvisato subito il comando di corpo di armata, il quale provvederà al riguardo.

Non dovranno assolutamente accogliersi domande di dispensa per motivi non compresi tra quelli di cui sopra.

7. Le suddette autorità militari trasmetteranno direttamente al Ministero, il giorno fissato per la presentazione alle armi, un elenco degli ufficiali che avranno risposto alla chiamata e un elenco di quelli dispensati, indicando per ciascuno il motivo della dispensa; salvo a notificare con successivi elenchi le dispense che fossero accordate dopo tale giorno.

Per le dispense concesse a senso della lettera *a*) del n. 5 suaccennato, dovrà unirsi la dichiarazione di visita medica.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 111, anno 1915, pagina 285, riga 18ª, *invece di*: tela di cotone color grigio, *leggasi*: tela di cotone color greggio.

Circolare n. 134, anno 1915, pagina 356, riga 13ª, *invece di*: A soluzione della riserva espressa nella circolare n. 283, *leggasi*: A soluzione della riserva espressa nella circolare n. 278.

Circolare n. 134, anno 1915, pagina 359, riga 20ª, *dopo la parola*: compressa, *aggiungasi*: in modo che la controspallina abbottonata giunga.

Circolare n. 134, anno 1915, pagina 359, riga 24ª, *dopo le parole*: con detta tela, *aggiungasi*: La fodera del busto e delle maniche è fermata in qualche punto con cucitura al cappotto.

Circolare n. 134, anno 1915, pagina 359, riga 36ª, *invece di*: Sezione *G*, *leggasi*: Sezione *H*.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,35**

(4190) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª — 1915 — 27 marzo

915 MARZO 4. - N. 185 — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 236 relativo al personale diplomatico e consolare e sudditi di Stati esteri esenti dalle requisizioni . . . . . Pag. 506

» 21. - » 186. — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI ED ISTITUZIONI ANALOGHE. — Divisa dei volontari ciclisti e dei volontari automobilisti (con tre tavole di disegno) . » 508

» 21. - » 187. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 292 del 19 marzo 1915 concernente la nomina a sottotenente dell'arma dei carabinieri reali di milizia territoriale dei marescialli congedati dell'arma stessa . . . . . » 509

» 21. - » 188. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Divisa degli ufficiali di riserva . . . . . » 511

» 21. - » 189. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Errata-corrige alla circolare n. 235 del *giornale militare*, anno 1914. . . . . » 511

» 21. - » 190. — TRASPORTI. — Aggiunta all'elenco delle deviazioni . . . . . » 511

» 21. - » 191. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 273 portante provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato . . . . . » 512

» 21. - » 192. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto concernente il trasferimento del comando di artiglieria da fortezza da Mantova a Venezia. — Disposizioni esecutive . . . . . » 517

» 21. - » 193. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza con i comandi in Tripolitania . . . . . » 518

» 21. - » 194. — TRASPORTI. — Invio alle fabbriche d'armi di parti di mitragliatrici abbisognévoli di cambio o di riparazione . . . . . » 519

» 21. - » 195. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto che richiama alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1883, in congedo illimitato, ascritti agli alpini . . . . . » 519

» 21. - » 196. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi di militari di 1ª categoria della classe 1883, ascritti agli alpini . . . » 520

» 21. - » 197. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — R. decreto n. 305 che proroga la permanenza alle armi dei militari in congedo di 1ª categoria della classe 1888 ascritti all'artiglieria da campagna (batterie) e pesante campale, e della classe 1884 ascritti agli alpini, ed i militari di 3ª categoria delle classi 1894, 1892, 1893 e 1894 assegnati agli alpini, richiamati col R. decreto 28 gennaio 1915, n. 47. — Disposizioni esecutive . . . . . » 531

» 23. - » 198. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Cambio di sede del comando della brigata di fanteria Puglie. . . . . » 533

Alla presente dispensa sono annesse due tavole che fanno parte della circolare n. 134 c. a.

1915	MARZO	23.	N. 199. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Richiamo in congedo di ufficiali medici di complemento	Pag. 533
		23.	» 200. — CAVALLI. — Istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa del R. esercito. — (Pubblicazione N. 138)	» 533
		23.	» 201. — EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione da apportarsi alle cinghie da sella di tessuto	» 534
		23.	» 202. — EQUIPAGGIAMENTO — Modificazioni da apportarsi alla sella da zappatori e cavalleggeri e da lancieri. (VIII, 386 e 387)	» 534
		23.	» 203. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Disposizioni riguardanti il trattamento delle truppe in servizio di assistenza pubblica nei luoghi colpiti dal terremoto del gennaio 1915 e il conteggio delle indennità e delle spese relative e delle somministrazioni fatte ai danneggiati	» 534
		23.	» 204. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Chiamata alle armi, di autorità, di ufficiali di complemento	» 537
		23.	» 205. — SCUOLE MILITARI. — Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare	» 537
		23.	» 206. — SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione dello specchio n. 18. — Caricamento del treno attrezzato pel trasporto di feriti e malati	» 543
		26.	» 207. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento, provvisti di licenza di liceo o d'istituto tecnico	» 543
		26.	» 208. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Divisa degli ufficiali di milizia territoriale	» 555
		26.	» 209. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivo degli ufficiali in servizio di stato maggiore	» 556

CIRCOLARE N. **185.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. decreto n. 236 relativo al personale diplomatico e consolare e sudditi di Stati esteri esenti dalle requisizioni.** — (Ispettorato ippico). — 4 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 23 dicembre 1897 e l'elenco delle nazioni estere che godono del trattamento delle nazioni più favorite in materia consolare, in esso contenuto;

Visto l'art. 2 della legge 22 giugno 1913, n. 693, per la requisizione quadrupedi e veicoli per il R. esercito;

Viste le vigenti convenzioni consolari e trattati attualmente esistenti con le nazioni estere;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo con quello degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Articolo unico.

Alle disposizioni del decreto 23 gennaio 1897, sopra accennate, sono sostituite le seguenti:

In caso di mobilitazione di tutto o di parte del R. esercito

sono esenti dalla requisizioni specificate nella legge succitata, ed in ogni circostanza sono esenti dalle riviste e dalle dichiarazioni di possesso, pure specificate nella legge stessa, i quadrupedi da tiro e da soma ed i veicoli di ogni specie, le bardature ed i natanti appartenenti:

1. Ai consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari, semprequando detti funzionari siano cittadini degli Stati sottoindicati che li hanno nominati e non posseggano beni stabili nel Regno o non vi esercitino alcun commercio. Le medesime esenzioni sono estese ai cancellieri e segretari dei consolati bulgari in Italia, sudditi di quello Stato:

Argentina, Austria-Ungheria, Belgio, Bolivia, Brasile, Columbia, Costarica, Bulgaria, Danimarca, Equatore, Cile, Cuba, Francia, Germania, Grecia, Gran Brettagna, Giappone, Guatemala, Liberia, Messico, Montenegro, Monaco (Principato), Nicaragua, Norvegia, Paesi Bassi, Paraguaj, Persia, Perù, Portogallo, Rumania, Russia, Salvador, San Domingo, San Marino, Serbia, Siam, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Svezia, Turchia, Uraguai, Venezuela, Zanzibar.

2. Ai cittadini esteri non naturalizzati italiani dei seguenti Stati, purchè i quadrupedi, veicoli, bardature e natanti, siano di loro proprietà ed esclusivamente addetti al loro uso personale.

L'esenzione non avrà più luogo quando le contribuzioni sono imposte ai sudditi esteri, come ai nazionali; per disposizioni legislative, per la loro qualità di possessori, locatari o conduttori di beni stabili:

Argentina. Austria-Ungheria, Belgio, Bolivia, Chili, Cuba, Cina, Colombia, Costarica, Corea, Danimarca, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Guatemala, Honduras, Liberia, Messico, Montenegro, Nicaragua, Norvegia, Paesi Bassi, Paraguaj, Persia, Perù, Rumenia, Russia, Salvador, San Domingo, Serbia, Siam, Stati Uniti, Spagna, Svizzera, Svezia, Venezuela, Zanzibar.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI
SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

N. **186.** — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI ED ISTITUZIONI ANALOGHE. — **Divisa dei volontari ciclisti e dei volontari automobilisti** (con tre tavole di disegno). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 marzo 1915.

Valendosi della facoltà concessa dall'art. 65 del regolamento per l'applicazione dello statuto del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti, e con riserva di apportare le conseguenti varianti al regolamento stesso, questo Ministero determina quanto segue, nei riguardi della divisa dei volontari stessi:

1. Il copricapo prescritto per tutti i volontari indistintamente risulta dall'annessa tavola I, fig. 1ª.

2. Gli ufficiali dei volontari ciclisti automobilisti fanno uso della tenuta di panno grigio-verde prescritta per gli ufficiali dei bersaglieri, con queste differenze:

Berretto. È della foggia speciale prescritta per il corpo volontari ciclisti automobilisti (tav. I, fig. 1ª). È ornato del fregio dei volontari ciclisti automobilisti, ricamato in argento su panno grigio-verde (tav. I, fig. 2ª);

Giubba. Sulle controspalline sono applicati i distintivi di grado e la sigla del corpo (ricamati in argento su panno grigio-verde), secondo appare dall'annessa tav. II.

3. I distintivi di grado consistono:

per gli ufficiali: in uno, due o tre galloni in trecciuola di argento alta mm. 4, cuciti lungo la sopraffascia del berretto; ed in una, due o tre stelle a cinque punte, di argento, disposte sulle controspalline;

per i graduati di truppa: in un gallone di lana nera per il caposquadra, di argento per il sottocapo plotone, alti mm. 8, e portati al disopra della manopola sinistra.

4. I distintivi di specialità o di carica risultano dall'annessa tavola III.

5. Le speciali stellette adottate con la circolare 167 del *giornale militare*, c. a., sono portate sul bavero della giubba da tutti indistintamente i volontari, purchè provvisti di divisa.

6. I volontari automobilisti fanno uso, con la divisa, del pastrano di panno grigio-verde descritto dalla circolare n. 650 del *giornale militare* 1914. Sulle controspalline del pastrano stesso sono applicati il distintivo di grado e la sigla V. C. A.

Divisa dei volontari V. C. A.

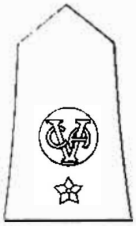
Controspalline per giubbe di panno grigio-verde.



Capo-battaglione (*)



Capo-compagnia (*)



Capo-plotone (*) e cariche equivalenti



Sotto capo-plotone, capo-squadra, volontario (**)

Controspalline per pastrano da volontario automobilista.

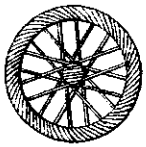


Volontario (*)

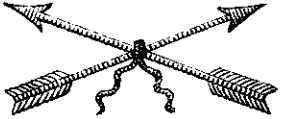
(*) Sigla ricamata in argento su panno grigio-verde.
(**) Sigla ricamata in lana nera su panno grigio-verde e numero del battaglione.

Distintivi per cariche speciali.

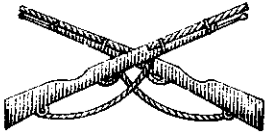
per i ciclisti scelti



per le guide



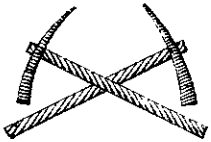
per i tiratori scelti



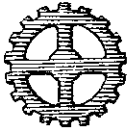
per i trombettieri e musicanti



per gli zappatori



per i motociclisti



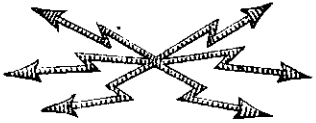
per i meccanici

M

per gli stimatori



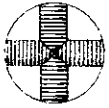
per i telegrafisti



per gli aiutanti



per i medici



I distintivi sono ricamati in argento su panno grigio-verde.

ricamati in argento su panno grigio-verde, come appare dall'annessa tavola III. Sulla manica sinistra della giubba e del pastrano è cucito un distintivo ricamato in oro su panno grigio-verde, uguale a quello prescritto per gli automobilisti (conduttori) del R. esercito.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **187.** — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 292 del 19 marzo 1915 concernente la nomina a sottotenente dell'arma dei carabinieri reali di milizia territoriale dei marescialli congedati dell'arma stessa.** — (Segretariato generale. Divisione stato maggiore). — 21 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Viste le leggi di ordinamento del R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177 (serie 3ª), relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Visto il R. decreto 4 dicembre 1898, n. 507, che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa;

Visto l'articolo 8 del Nostro decreto 7 febbraio 1915, n. 113, da convertirsi in legge, che apporta un'aggiunta all'art. 14 della legge 2 luglio 1896, n. 254, succitata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali di milizia territoriale sono nominati esclusivamente fra i marescialli congedati dell'arma dei carabinieri reali, che abbiano ottenuto all'atto del congedo, dai rispettivi comandanti di legione, una dichiarazione comprovante che, per condotta, qualità militari, morali, intellettuali e fisiche, sono meritevoli di coprire il grado anzidetto.

Tale dichiarazione dovrà, all'atto della domanda del concorrente, essere riconfermata dal comandante la legione nel cui territorio risiede il congedato, in relazione ai seguenti requisiti:

a) avere la necessaria idoneità fisica;
b) avere costantemente tenuto buona condotta;
c) trovarsi in posizione sociale ed economica tale da garantire il prestigio del grado di ufficiale;
d) non essere compreso, per ragioni d'impiego, nelle categorie di persone dispensate dalle chiamate alle armi della milizia territoriale.

Art. 2.

Il sottotenente dell'arma dei carabinieri reali di milizia territoriale non è tenuto a prestare il servizio per istruzione di cui è cenno al § 5 del R. decreto n. 507, in data 4 dicembre 1898.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI.

N. **188**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Divisa degli ufficiali di riserva.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 marzo 1915.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nel n. 218 dell' « Istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito » questo Ministero determina che gli ufficiali di riserva facciano uso, sul copricapo del fregio dell'arma o corpo al quale appartenevano al momento del loro passaggio nella riserva.

Nel disco del fregio stesso porteranno la croce di Savoia in argento, in campo rosso.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **189**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Errata-corrige alla circolare n. 255 del *giornale militare* anno 1914.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 21 marzo 1915.

Per porre in armonia la classificazione delle voci riguardanti i materiali per sezioni di mitragliatrici mod. 911 indicate nella circolare n. 255 dell'anno 1914, con quelle che saranno pubblicate col 1° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari edizione 1914, si dovrà apportare alla predetta circolare la seguente variante:

Pag. 747, col. « N. categorico » linea penultima.
Invece di: 3630, *pongasi:* 3644.
Pag. 747, col. « costo » linea penultima.
Invece di: 22,00, *pongasi:* 24,00.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **190**. — TRASPORTI. — **Aggiunta all'elenco delle deviazioni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 marzo 1915.

Con recente disposizione la direzione generale delle ferrovie dello Stato ha apportate le seguenti aggiunte all'elenco delle deviazioni, riprodotte nell'allegato n. 14 al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, e nell'allegato n. 2 della

disposizione n. 4 del fascicolo 18 della raccolta, aggiunte che devonsi quindi apportare a tali pubblicazioni.

Percorsi da	Percorsi a	Via più breve	Deviazione	Km. di maggior percorso
o viceversa				
Alessandria	Verona	Piacenza-Mantova	Mortara-Milano	3
Bergamo	Brescia	Rovato	Treviglio-Rovato	23

Il Ministero si riserva di pubblicare, in seguito, il fascicoletto di varianti al regolamento ed al fascicolo sopra citati.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **191**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 273 portante provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Provvedimenti relativi ai divieti di esportazione.

Art. 1.

Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale il governo abbia vietata la esportazione, o non la reintroduce nello Stato, nei termini stabiliti dalle norme relative, se spedita in cabotaggio oppure la devia se destinata originariamente a un porto italiano o delle colonie, verso uno Stato estero, o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino al quintuplo del valore della merce e non mai inferiore a lire cinquecento.

Alle dette pene il giudice può aggiungere la interdizione temporanea dai pubblici uffici; e la condanna ha sempre per effetto la sospensione dell'esercizio della professione, per un tempo pari a quello della reclusione inflitta, quando il colpevole sia un capitano o padrone di una nave o un pubblico mediatore o spedizioniere.

Se il delitto sia commesso per negligenza o imprudenza del proprietario, dell'armatore, del capitano o padrone di una nave, o di qualsiasi vettore, questi sono puniti con la detenziene da tre mesi a un anno e con la multa da lire trecento a duemila.

Se il valore della merce non eccede lire cinquecento il giudice può ridurre le pene sino a un sesto; e se non eccede le lire cento si applica la pena della multa da lire cinquanta a trecento.

Il proprietario, l'armatore, il capitano o padrone di una nave, o qualsiasi vettore, sono in ogni caso obbligati in solido al pagamento delle multe inflitte a coloro che hanno commesso il delitto o vi hanno concorso.

La merce si confisca.

Art. 2.

È assgnato, fino a lire ventimila, dopo prelevate le spese, un terzo della multa riscossa per metà alla massa delle guardie di finanza e per metà al fondo di previdenza del personale doganale; e gli altri due terzi sono assegnati agli scopritori che siano pubblici ufficiali, agenti della forza pubblica o persone incaricate di un servizio pubblico, Quando il delitto sia stato scoperto a merito di privati cittadini, a questi è assegnato un terzo, e l'altro terzo agli ufficiali o agenti che lo abbiano accertato.

Nel caso di difetto di pagamento della multa, e nei limiti di questa, le assegnazioni si fanno sul prezzo delle cose confiscate.

TITOLO II.

Provvedimenti relativi alla difesa dello Stato.

Art. 3.

Si applicano le pene stabilite nella prima parte dell'art. 110 del codice penale a chiunque indebitamente eseguisce disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, o fa ricognizioni

sulle cose medesime, qualunque sia il processo od il mezzo adoperato, oppure indebitamente si procura notizie concernenti la forza, preparazione o difesa suindicate.

Le stesse pene si applicano a chiunque a tale fine si introduce nei luoghi dove si possono eseguire disegni, modelli, schizzi, fotografie, ricognizioni, o procurarsi le notizie suddette, ovvero sia sorpreso nei luoghi medesimi, o nelle loro vicinanze, in possesso di oggetti, carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o altro materiale rappresentativo concernenti le notizie suaccennate o anche dei mezzi idonei per raggiungere lo scopo, senza che si possa giustificare la legittimità del possesso e dell'uso.

Per il solo fatto di entrare clandestinamente o con inganno nei detti luoghi si applica la pena stabilita nel capoverso dell'art. 110 del codice penale.

Per quello di entrata nei luoghi, l'accesso ai quali sia vietato, la pena è dell'arresto fino a quattro mesi o dell' ammenda fino a lire mille.

Art. 4.

È data facoltà al Governo di vietare per periodi di tempo, che saranno fissati con decreto Reale, la pubblicazione con qualsiasi mezzo di determinate notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

Chiunque comunica le dette notizie, le pubblica e ne agevola in qualsiasi modo la comunicazione o la pubblicazione è punito con la reclusione o con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa sino a lire mille.

La pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa sino a lire duemila se le notizie sono comunicate a uno Stato estero o ai suoi agenti o le pubblicazioni avvengono in territorio estero.

Se il colpevole era per ragione di ufficio a cognizione delle notizie ovvero ne era venuto a cognizione con violenza o inganno le pene sono aumentate di un terzo.

Art. 5.

Con le pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente è punito chiunque ottiene la notizia o la comunicazione o se ne procura altrimenti la cognizione.

Art. 6.

Chiunque sopprime, sottrae, o distrae, anche temporaneamente, taluna delle cose indicate nell'art. 107 del Codice penale e nella prima parte e primo capoverso dell'art. 3 della presente legge è punito con la reclusione o la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa superiore a lire mille.

Art. 7.

Chiunque tenta d'indurre altri a commettere alcuno dei delitti preveduti nella presente legge e negli articoli 107 e 110 del codice penale è punito con la metà della pena stabilita per i delitti medesimi ancorchè questi non siano stati commessi.

Tale riduzione di pena non si effettua se la persona che si è tentato d'indurre sia un pubblico ufficiale, una persona incaricata di un pubblico servizio o appartenente all'esercito o all'armata.

Art. 8.

Quando alcuno dei delitti preveduti in questo titolo sia commesso per negligenza o imprudenza di chi per ragioni di ufficio sia in possesso o a cognizione delle cose o delle notizie comunicate o pubblicate, questi è punito con la detenzione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a lire mille.

Art. 9.

Quando nella esecuzione di alcuno dei delitti preveduti nel titolo II della presente legge, il colpevole commetta un altro delitto che importi una pena temporanea restrittiva della libertà personale superiore a cinque anni, la pena che risulta dall'applicazione dell'art. 77 del codice penale è aumentata di un sesto.

Art. 10.

Ai delitti preveduti nel titolo II della presente legge sono applicabili le disposizioni dell'art. 4 del codice penale.

Art. 11.

È data facoltà al Governo di stabilire le norme da osservarsi per determinati periodi di tempo, che saranno fissati nel decreto Reale, nelle materie che concernono la difesa militare dello Stato; quali:

operazioni geodetiche, topografiche, idrografiche ed affini;
pubblicazioni cartografiche;
ricerche di sostanze minerali, coltivazione di miniere, cave, torbiere;
allevamento di piccioni viaggiatori;
impianti radiotelegrafici od affini;
esperimenti ed esercizi od applicazioni di navigazione aerea e di aviazione;
invenzioni od applicazioni industriali;
segnalazioni e comunicazioni a distanza con qualunque mezzo;
polizia delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto;
espatrio per ragioni di lavoro;
occupazione o limitazione temporanea di proprietà mobiliari ed immobiliari;
soggiorno degli stranieri in determinate località.

Negli stessi decreti saranno stabilite le pene da applicarsi ai contravventori, le quali non potranno superare lire mille di ammenda e sei mesi di arresto.

I suddetti decreti saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Art. 12.

La citazione in giudizio delle persone indicate nel penultimo capoverso dell'art. 1, e agli effetti di questo, è fatta a cura del pubblico ministero nei modi e termini stabiliti negli articoli 66 e 67 del codice di procedura penale.

Per i delitti preveduti nella prima parte, nel primo e secondo capoverso dell'art. 3 e negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 della presente legge e 107, 108, 110 del codice penale il giudice può spedire mandato di cattura anche fuori dei casi stabiliti nell'art. 313, n. 8, del codice di procedura penale.

Appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti preveduti nella prima parte e primo e secondo capoverso dell'art. 3 e negli articoli da 4 a 9 della presente legge; e si procede con citazione diretta.

La cognizione del delitto preveduto dall'art. 1 appartiene al tribunale penale.

La cogniozine delle contravvenzioni prevedute nell'ultimo capoverso dell'art. 3 e nell'art. 11 appartiene al pretore.

Le cose che servirono o furono destinate a commettere i

delitti preveduti negli articoli 3 e 6 e le cose che ne sono il prodotto, sono sempre confiscate, ancorchè appartengano a persone estranee al delitto.

Art. 13.

La presente legge entrerà in esecuzione il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 14.

È data facoltà al governo di estendere la presente legge alle colonie, coordinandola con le disposizioni di procedura penale vigenti in ciascuna di esse.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ORLANDO.
DANEO.
ZUPELLI.
VIALE.

Visto, *il guardasigilli:* ORLANDO.

N. **192**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto concernente il trasferimento del comando di artiglieria da fortezza da Mantova a Venezia. — Disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 21 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra approvato con R decreto del 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi successive;

Visto il Nostro decreto del 9 agosto 1910, n. 324, col quale si provvede all'istituzione di tre nuovi comandi d'artiglieria da campagna, di un nuovo comando d'artiglieria da fortezza, di un nuovo comando territoriale del genio, e a modificazioni

alla circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria e pel servizio del genio;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comando di artiglieria da fortezza di Mantova è trasferito a Venezia ed assumerà la denominazione di comando di artiglieria da fortezza di Venezia.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, 21 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI.

Disposizioni esecutive.

L'effettivo trasferimento del comando di artiglieria da fortezza da Mantova a Venezia avrà luogo alla data del 5 aprile prossimo venturo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **193.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza con i comandi in Tripolitania.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 21 marzo 1915.

In seguito a modificazioni apportate alla circoscrizione militare territoriale della Tripolitania, il comma *A*) della circolare 543 del *giornale militare* 1913 è sostituito dal seguente:

A) **Tripolitania.**

a) per il comando retto da S. E. il tenente generale Tassoni:

Governo della Tripolitania (*S. M.*) — *Tripoli.*

b) per il comando delle truppe dislocate in tutto il territorio della colonia:

Comando delle truppe — Tripoli.

c) per il deposito delle truppe coloniali:

Comando deposito speciale — Tripoli.

La presente abroga la circolare n. 46 del *giornale militare* 1914.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **194**. — TRASPORTI. — **Invio alle fabbriche d'armi di parti di mitragliatrici abbisognevoli di cambio, o di riparazione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 marzo 1915.

Alcuni corpi e reparti, nello spedire alle fabbriche d'armi parti di mitragliatrici abbisognevoli di riparazioni o cambio, non si attengono alle norme di cui al n. 34 dell'Istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare (edizione 1912) omettendo di indicarvi, all'esterno, il corpo o l'ufficio mittente.

Tale omissione pone gli stabilimenti riceventi nella condizione di non sapere a chi restituire poi o cambiare il materiale ricevuto, con evidente scapito per il servizio.

Nel richiamare quindi su ciò l'attenzione dei comandi, corpi ed uffici per l'esatta osservanza delle norme regolamentari, si soggiunge che, per mettere gli enti riceventi sempre nella possibilità di rilevare facilmente donde proviene la merce che ricevono, oltre la suddetta indicazione esterna, che può facilmente diventare illegibile, se ne metterà un'altra interna.

Tali indicazioni dovranno apporsi anche sui pacchi postali e sui campioni senza valore, quando gli oggetti da spedire consiglino tale mezzo di spedizione.

Infine, ove ne sia il caso, i mittenti dovranno fornire schiarimenti agli stabilimenti suddetti sulle circostanze nelle quali i guasti si sono prodotti e sulle loro probabili cause.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **195** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto che richiama alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1883, in congedo illimitato, ascritti agli alpini.** — (Direzione generale leva e truppa). — 21 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi per un periodo di quarantacinque giorni, nel tempo e nei modi che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal ministro della guerra, i militari di 1ª categoria della classe 1883, ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno.

Art. 2.

Alle famiglie bisognose dei militari richiamati a senso del precedente articolo, sarà concesso il soccorso giornaliero nella misura e con le norme stabilite dal Nostro decreto in data 20 settembre 1914.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **196.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi di militari di 1ª categoria della classe 1883, ascritti agli alpini.** — (Direzione generale leva e truppa). — 21 marzo 1915.

Chiamata alle armi.

1. In esecuzione del R. decreto 21 marzo 1915 (circolare n. 195) determino che siano richiamati alle armi il giorno 7 *aprile p. v.*, per un periodo di giorni 45, i militari di 1ª categoria in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, della classe 1883, ascritti agli *alpini*.

2. I comandi dei distretti faranno subito stampare e pubblicare, con le consuete norme, nei comuni di loro circoscrizione il manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

Al manifesto dovrà darsi la maggiore diffusione, curando a tal fine che ne venga effettuata l'affissione anche nelle singole frazioni di ciascun comune e specialmente in prossimità delle chiese.

Una copia del manifesto dovrà rimanere affissa alla porta

del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati. Inoltre una copia del manifesto sarà inviata alle autorità indicate nell'ultimo comma del § 726 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Per cura poi dei comandi dei reggimenti alpini, e con le norme del predetto § 726 dell'istruzione complementare, sarà pure pubblicato, nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 2), una copia del quale dovrà parimenti rimanere affissa alla porta della caserma, ove ha sede il centro di presentazione dei richiamati.

3. La presentazione dei richiamati si effettuerà presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

I richiamati saranno vestiti ed equipaggiati presso i centri di mobilitazione ai quali si presenteranno.

I richiamati appartenenti ai distretti di complemento, come pure i richiamati che per errore o per qualsiasi altro motivo si presentassero ai distretti, saranno subito inviati dai distretti medesimi ai centri di mobilitazione, muniti, ove occorra, dei soli oggetti di viaggio, a similitudine di quanto viene praticato per i militari che normalmente debbono presentarsi ai distretti di complemento, e previ i dovuti accordi, qualora ne sia il caso, con la stazione di partenza.

I richiamati saranno incorporati secondo le vigenti tabelle di mobilitazione.

I richiamati che si trovano a risiedere in Tripolitania e in Cirenaica si presenteranno ai corpi o reparti di fanteria di linea o bersaglieri ivi stanziati, che li prenderanno in forza, dandone sollecitamente partecipazione ai distretti di leva interessati.

4. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, si osserveranno dai distretti e dai centri di mobilitazione le disposizioni contenute nel capo XXXII del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dal R. decreto 25 febbraio 1894, e nel capo XXIII dell'istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare, avvertendo che la denunzia di diserzione, meno i casi previsti dai paragrafi 760 e 761 della citata istruzione complementare, dovrà avvenire col giorno 31 dicembre 1915.

Non potendo la chiamata di cui trattasi dar luogo a rilevanti movimenti di militari e considerati gli scopi speciali cui essa mira, i comandi di corpo d'armata si asterranno, salvo

casi eccezionali, dal sospendere la presentazione dei richiamati residenti in comuni nei quali si verificassero le speciali condizioni previste dal § 31 dell'istruzione complementare suddetta (4ª serie di varianti).

Peraltro, intesa la dipendente direzione di sanità militare, adotteranno quelle cautele precauzionali individuali che reputassero opportune.

5. Qualora i sindaci abbiano anticipato ai richiamati delle indennità i corpi ne riterranno l'importo sugli assegni di viaggio che siano dovuti a chi percepì l'indennità e, ove si trattasse di somma superiore, pel di più faranno oggetto di addebito ai richiamati.

6. Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata, epperò i comandanti di distretto non daranno corso alle domande di dispensa che per qualsiasi altro titolo fossero loro indirizzate.

Nel far luogo alla concessione delle dispense i comandi di distretto dovranno tenere presenti le norme inserite all'uopo nei numeri 6 e 9 del manifesto (allegato n 1).

In relazione a quanto si dispose col n. 9 della circolare n. 67 del corrente anno, reputandosi che oramai non sia più necessario di sospendere con provvedimento generale la presentazione alle armi dei richiamati dei comuni maggiormente colpiti dal terremoto del 13 gennaio scorso, questo Ministero lascia ai comandi del VII e del IX corpo d'armata di concedere, in casi di eccezionale gravità, dipendenti esclusivamente dal disastro, la dispensa ai richiamati che ne facessero richiesta.

Pertanto, i comandi di distretto che ricevessero domande a tale scopo le trasmetteranno subito al rispettivo comando di corpo d'armata per la sua decisione.

7. Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun comandante di centro di mobilitazione, trasmetterà al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo di quei militari che, senza giustificato motivo, non risposero alla chiamata, affinchè dai distretti stessi possa adempiersi a quanto è stabilito nei precitati capi del regolamento sul reclutamento e della relativa istruzione complementare.

Così pure, avvenuta la presentazione dei richiamati, i detti comandanti avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni

ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al centro stesso.

8. Saranno concessi i soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi. A tale uopo i comandi di corpo o reparto provvederanno senza indugio a trasmettere ai sindaci gli elenchi dei richiamati che chiederanno il soccorso.

I soccorsi saranno concessi secondo le norme stabilite dal capo V e seguenti dell'*Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi* che riguarda appunto la concessione dei soccorsi in caso di chiamata improvvisa, quali furono modificate dal R. decreto 20 settembre 1914 e dalle disposizioni emanate per l'esecuzione del R. decreto medesimo, con la *circolare n. 448 dello stesso anno*.

Ad ogni buon fine, i comandanti di corpo o reparto nel trasmettere ai sindaci gli elenchi sopra indicati, avvertiranno loro che, per la concessione dei soccorsi alle famiglie dei militari richiamati con la presente circolare dovranno attenersi alle disposizioni sopra accennate, ricordando in modo preciso che la misura del soccorso, da corrispondersi nei vari casi, è quella stabilita dal R. decreto suddetto che, a suo tempo, fu loro trasmesso e che, per opportuna norma, è stata indicata nel n. 11 del manifesto.

A rendere maggiormente sollecita la concessione del soccorso, sarà cura dei comandi di corpo o reparto di far interpellare i richiamati, non appena si presentano alle armi, per stabilire quali di essi si trovano nelle condizioni predette ed intendano di chiedere il soccorso. I comandi stessi segnaleranno quindi, d'urgenza, ai sindaci le richieste dei militari ammogliati o vedovi con prole, e di quelli celibi che dichiarino di avere i genitori di età superiore ai 60 anni e che vivano totalmente a carico dei richiamati stessi, acciocchè i sindaci possano, con tutta sollecitudine, assumere le necessarie informazioni e decidere in merito.

Questo Ministero raccomanda vivamente che le pratiche per la concessione dei soccorsi siano compiute con la maggior celerità e il maggiore interessamento. Ad evitare possibili disparità di trattamento, si raccomanda pure a tutte le autorità interessate di tener ben presente e di applicare le disposizioni contenute nel primo alinea del n. 10 e nel n. 40 dell'*Istruzione* succitata.

Assegnazione ed istruzione dei richiamati.

9. Per l'assegnazione dei richiamati e per l'istruzione che dovrà loro essere impartita, i comandi di corpo si atterranno alle norme che saranno loro comunicate al riguardo dall'Ispettorato delle truppe da montagna.

Congedamento.

10. I richiamati saranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presenteranno.

Tutti dovranno essere rinviati ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del giorno *21 maggio 1915*.

I militari dei distretti di complemento verranno dai corpi rinviati, in tempo debito, al distretto di provenienza, dal quale saranno poi diretti ai comuni.

Per tutti i movimenti ferroviari necessari per effettuare il trasporto dei militari dai centri di presentazione ai corpi e per il congedamento, i comandi di corpo d'armata e di divisione si atterranno alle norme stabilite dagli articoli 25 e 26 del *Regolamento sul servizio dei trasporti*, parte I.

I comandanti dei corpi avranno cura di fare speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei militari, ai graduati ed ai capi drappello perchè durante il viaggio non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o di discendere dai convogli in movimento o di sporgere la testa dai finestrini.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

Disposizioni amministrative.

11. I richiamati sono trattati nello stesso modo e con le stesse norme degli altri militari sotto le armi.

Si avverte, ad ogni buon fine, che tutti i militari richiamati con la presente circolare hanno diritto per le giornate di viaggio, come rilevasi dal n. 4 del manifesto (allegato n. 1),

oltre all'indennità di trasferta di L. 1,20 al giorno anche al supplemento di L. 0,80 all'indennità stessa, di cui all'art. 2 del R. decreto 7 febbraio 1915, n. 112 (circolare n. 88).

A scanso di possibili dubbi, si soggiunge che ai sottufficiali richiamati con la presente circolare, non compete nessuna delle due indennità indicate dal secondo e terzo comma del n. 9 della circolare n. 146 del c. a., essendo essi richiamati con la intera classe della rispettiva specialità d'arma.

12. I richiamati, residenti in un distretto cui non appartengono per fatto di leva, i quali vengono considerati come appartenenti al distretto ove risiedono e perciò incorporati in corpi diversi da quelli ai quali sono ascritti, vanno presi in forza dal corpo, presso cui avviene l'incorporazione, tanto agli effetti amministrativi, quanto agli effetti matricolari. Pertanto, i corpi ai quali tali richiamati sono effettivi, dovranno trasmettere sollecitamente, ai corpi che li prendono in forza, il foglio matricolare (mod. 59) dopo avervi inscritta la seguente variazione: « *Chiamato alle armi in base al R. decreto del 21 marzo 1915* (circolare n. 195) *e presentatosi al* . . . . . (indicare il corpo) *il* . . . . . ».

13. I corpi debbono assumere i richiamati in forza come effettivi, inscrivendoli nei propri ruoli, e comprendendoli nei vari documenti contabili insieme con gli uomini delle classi sotto le armi.

I richiamati verranno inoltre aggiunti sui ruolini tascabili delle compagnie.

14. I richiamati già rivestiti d'impiego speciale, i quali vengono a trovarsi, rispetto all'impiego che già coprivano, in eccedenza agli organici, hanno diritto solamento all'assegno ordinario del grado rispettivo.

15. Ai richiamati sarà distribuito l'equipaggiamento individuale stabilito dal relativo specchio del *quaderno delle serie vestiario* senza alcuna riduzione nella quantità degli oggetti.

Ove ne sia riconosciuto il bisogno, potrà essere distribuito un secondo asciugatoio ed una seconda mutanda di tela.

16. Per i piastrini di riconoscimento si osserveranno le norme della disposizione 70 del fascicolo n. 11 della *Raccolta* (bozze di stampa), riflettenti il caso di mobilitazione.

Situazione sommaria.

17. Il *12 aprile p. v.*, i magazzini alpini, segnaleranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa - Divisione truppa*) il numero dei militari incorporati, distinguendoli per grado.

La partecipazione dovrà farsi con telegramma espresso così concepito:

« *Classe 1883, 1ª categoria, incorporati n..... soldati, n.... caporali e caporali maggiori, e n .... sottufficiali* ».

18. Parimenti, entro otto giorni dalla data stabilita per la presentazione alle armi, tutti i comandi di distretto, comunicheranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) il numero di coloro che, a mente del manifesto di chiamata, furono dispensati, distinguendoli secondo il motivo pel quale ottennero la dispensa.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO n. 1.

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1883, ascritti agli alpini.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi, *per un periodo di giorni 45*, i militari di 1ª categoria in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, della classe 1883, ascritti agli **alpini**.

2. *La presentazione dei richiamati avrà luogo, per tutti, nelle prime ore del mattino del giorno 7 aprile 1915.*

3. I richiamati, che si trovano nel territorio di questo distretto, qualunque sia il loro distretto di leva, si presenteranno, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne sono provvisti, nelle prime ore del mattino del giorno suindicato al sindaco del comune in cui si trovano, il quale li invierà a destinazione, facendo distribuire le richieste di viaggio a coloro che devono viaggiare su ferrovie, tramvie o linee di navigazione sulle quali i militari hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta (militare o speciale).

4. I richiamati riceveranno, appena giunti a destinazione, l'indennità di trasferta di lire 2 al giorno, sia per il giorno della presentazione e sia per ogni altro giorno di viaggio. Coloro che avranno dovuto viaggiare a loro spese su ferrovie, tramvie o linee di navigazione riceveranno pure il rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare o speciale. *Perderanno il diritto alle indennità di trasferta, per il giorno della presentazione, i richiamati che non giungano nelle ore antimeridiane del giorno stabilito e che non possano giustificare il ritardo.*

Coloro che, per rispondere alla chiamata debbono recarsi in altro comune, se non presenteranno il *foglio di congedo* od il *foglio di riconoscimento* munito del *Visto per la partenza* dell'ufficio del comune da cui muovono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del corpo o reparto e riceveranno quindi, la sola indennità di trasferta per il giorno di presentazione se questa avviene nel mattino, senza alcun rimborso per spese di viaggio.

Ai richiamati sprovvisti di qualsiasi mezzo, il sindaco del comune di partenza anticiperà, occorrendo, i fondi per il pagamento del trasporto a tariffa ridotta e, in caso di assoluta necessità, una o due giornate d'indennità di trasferta di lire 2.

5. Quei militari che non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, *per infermità che impedisca in modo assoluto di compiere il viaggio*, sono tenuti a giustificare tale impossibilità mediante fede medica, confermata dal proprio sindaco, da inviarsi a questo Comando, e dovranno presentarsi non appena siano guariti. Protraendosi la malattia, la detta fede medica dovrà essere rinnovata ogni 10 giorni.

6. Sono per ora dispensati dal rispondere alla presente chiamata i militari che coprano presso le varie amministrazioni o stabilimenti, uno degli impieghi o delle posizioni enumerate negli articoli 1 e 10 del *Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi*, approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374, quale fu modificato dal R. decreto 17 maggio 1914, n. 548.

I militari la cui dispensa è subordinata alla compilazione del mod. 5, prescritto dalle istruzioni per l'applicazione del regolamento, non saranno ammessi a fruire della dispensa se tale modello non sia stato presentato alla vidimazione dell'autorità militare anteriormente al 21 marzo 1915, data del R. decreto che ordina la presente chiamata. Per i militari, invece, a favore dei quali, giusta le suddette istruzioni, la dispensa deve richiedersi appena indetta la chiamata, la relativa richiesta dovrà essere fatta pervenire al comando del distretto prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.

7. È per ora sospesa la presentazione alle armi dei richiamati che si trovino all'estero con *regolare passaporto*.

8. **Nessun'altra dispensa sarà concessa all'infuori di quelle indicate nei numeri 6 e 7, come non sarà concesso alcun rinvio ad altra chiamata. Saranno quindi considerate come non avvenute, e rimarranno perciò senza risposta, tutte le domande che a tale oggetto fossero presentate.**

Si avverte inoltre che ove durante la permanenza alle armi dei richiamati venga a cessare il motivo pel quale fu concessa la dispensa, il militare che la otterrà dovrà, entro la settimana successiva, presentarsi in servizio.

9. Conformemente alle disposizioni del codice penale per l'esercito, saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

10. **Si avvertono i richiamati che sarà loro consentito di far uso in servizio delle calzature di loro proprietà** in sostituzione di quelle regolamentari, purchè siano giudicate dall'ufficiale adibito alla vestizione, adatte al servizio militare ed in condizioni di solidità tale da lasciar presumere una certa durata e da permettere la chiodatura.

Tali calzature dovranno essere di tipo che non si discosti troppo da quello regolamentare ed adatte ad essere portate con gambali o con fasce di panno (mollettières).

Ai richiamati autorizzati all'uso della calzatura propria verrà corrisposta una quota giornaliera nella seguente misura:

per scarpe con gambaletto L. 0,12;
per scarpe senza gambaletto » 0,10;

inoltre a coloro che si presenteranno alle armi con le scarpe già convenientemente chiodate verrà corrisposto un compenso per una volta tanto di L. 0,50.

La decorrenza e la cessazione del pagamento delle quote saranno indicate tanto nel libretto personale degli individui, quanto nei ruolin tascabili delle compagnie.

Il pagamento della quota suddetta verrà fatto cinquinalmente col soldo e cesserà di essere corrisposto:

a) colla cessazione del militare dal servizio;

b) quando la calzatura si rendesse inservibile;

c) quando il militare non faccia, comunque, più uso delle calzature proprie.

Le riparazioni eventualmente occorrenti saranno a carico dell'amministrazione militare, tranne quelle che importino rimonta intera.

All'atto del congedamento le calzature suddette rimarranno di proprietà del militare.

Saranno accettate in servizio anche le calzature di coloro che dichiarassero di rinunciare al rimborso, purchè dette calzature rispondano ai requisiti sopraindicati. Anche per queste le riparazioni potranno essere fatte a spese dell'amministrazione militare, ammenochè non credano gli interessati di farle eseguire da calzolai di loro fiducia.

Potrà pure essere consentito l'uso dei seguenti oggetti, in sostituzione dei corrispondenti di modello regolamentare: camicie, corregge per pantaloni, farsetti, mutande e fazzoletti portati dai militari presentandosi alle armi, sempre quando i militari stessi ne facciano richiesta.

Per questi oggetti però non si avrà diritto a rimborso di sorta.

11. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei sottufficiali richiamati alle armi col presente manifesto, come pure i genitori di età superiore ai 60 anni di richiamati celibi e che vivano totalmente a carico dei militari stessi, possono ottenere il soccorso giornaliero all'uopo stabilito dal R. decreto 20 settembre 1914, che sarà loro pagato il lunedì di ogni settimana per cura dei rispettivi sindaci.

Il soccorso è concesso soltanto alle famiglie che risultino trovarsi in istato di vero ed assoluto bisogno e sarà corrisposto nella misura seguente:

	Nei comuni capiluoghi di provincia di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . L.	0,35	0,30
Per **un solo genitore** che soddisfi alle condizioni richieste . L.	0,70	0,60
Per **tutti e due** i genitori qualora entrambi soddisfino alle condizioni richieste, **complessivamente** . . . . . L.	1,10	1,00

12. **Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati alle armi.**

addì 1 aprile 1915.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

ALLEGATO n. 2.

COMANDO DEL . . . . REGGIMENTO ALPINI

MANIFESTO

per la chiamata alle armi di militari di truppa ascritti alla 1ª categoria della classe 1883 in congedo illimitato.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi, *per un periodo di 45 giorni*, i militari alpini in congedo illimitato di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, ascritti alla classe suindicata ed appartenenti a tutti i reggimenti alpini.

2. *La presentazione dei richiamati avrà luogo per tutti nelle prime ore del mattino del giorno 7 aprile 1915.*

3. I richiamati alle armi dovranno presentarsi alle sedi dei rispettivi magazzini di battaglione, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale* se ne sono provvisti.

Per gli alpini di questo reggimento appartenenti ai sottonotati mandamenti il magazzino al quale devono presentarsi è indicato nella colonna a destra dei mandamenti medesimi.

MANDAMENTI	LUOGO DI PRESENTAZIONE

4 Anche gli alpini appartenenti ad altri reggimenti, che si trovassero in uno dei mandamenti sopraindicati, possono liberamente presentarsi alla sede del magazzino alpino più vicino.

5 I richiamati che si presenteranno direttamente al magazzino riceveranno per il giorno della presentazione, qualunque sia il grado di cui sono rivestiti, l'indennità di trasferta di lire 2 purchè si presentino nelle ore antimeridiane.

Coloro che si trovano in comune diverso da quello ove ha sede il magazzino si presenteranno al sindaco che li invierà a destinazione munendoli, ove ne sia il caso, degli scontrini per il viaggio sulle ferrovie, sulle tramvie e sulle linee di navigazione.

Giunti al magazzino, riceveranno l'indennità di trasferta di lire 2 al giorno sia per il giorno della presentazione al sindaco sia per ogni altro giorno di viaggio e riceveranno altresì il rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare o speciale. Perderanno però l'indennità di trasferta per il giorno della presentazione se questa non avviene nelle ore antimeridiane del giorno stabilito e non possa essere giustificato il ritardo. Coloro che provengono da un comune diverso da quello ove ha sede il magazzino, se non presenteranno il foglio di congedo o il foglio di riconoscimento munito del *visto per la partenza* dell'ufficio del comune da cui muovono, saranno considerati come provenienti dallo stesso comune ove ha sede il magazzino e riceveranno quindi per il giorno della presentazione la sola indennità di trasferta di lire 2 semprechè si presentino nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, ma non avranno alcun rimborso per spese di trasporto.

Ai richiamati sprovvisti di qualsiasi mezzo, il sindaco del comune di partenza anticiperà, occorrendo, la somma per il pagamento del

trasporto a tariffa militare o speciale, e, in caso di assoluta necessità, una o due giornate di trasferta.

6. I sottufficiali e militari di truppa che si presenteranno con calze, camicie, corregge per pantaloni, farsetti, fazzoletti e mutande di loro proprietà ed in buono stato d'uso, saranno autorizzati a servirsene in sostituzione degli oggetti militari corrispondenti.

Lo stesso dicasi per le calzature, quando queste non abbiano forma che si discosti troppo da quella d'ordinanza, si possano usare colla uniforme militare e siano in buono stato di conservazione.

7. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gli interessati alle disposizioni contenute nell'altro manifesto di chiamata pubblicato contemporaneamente al presente da tutti i comandanti dei distretti militari.

. . ., *1° aprile 1915.*

Il Comandante del reggimento.

N. **197.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 305 che proroga la permanenza alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1888 ascritti all'artiglieria da campagna (batterie) e pesante campale, e della classe 1881 ascritti agli alpini e dei militari di 3ª categoria delle classi 1891, 1892, 1893 e 1894 assegnati agli alpini, richiamati col R. decreto 28 gennaio 1915, n. 47. — Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa). — 21 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata di 30 giorni la permanenza alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1888, ascritti all'artiglieria da campagna (eccettuato il treno e gli automobilisti) ed all'artiglieria pesante campale, dei militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti agli alpini e dei militari di 3ª categoria delle classi 1891, 1892, 1893 e 1894 assegnati agli alpini,

chiamati alle armi col precedente R. decreto 28 gennaio 1915, n. 47.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI.

DISPOSIZIONI ESECUTIVE.

In dipendenza di quanto stabilisce il R. decreto sopra riportato, le date di rinvio in congedo illimitato dei richiamati alle armi fissate dalle lettere *a*) e *b*) nel n. 34 della circolare n. 67 del c. a., vengono modificate come segue:

a) *il giorno 30 aprile p. v.* i militari alpini di 1ª categoria della classe 1881 e di 3ª categoria delle classi 1891, 1892, 1893 e 1894;

b) *il giorno 15 maggio p. v.* i richiamati di artiglieria da campagna e pesante campale della classe 1888.

È beninteso che alle date suddette dovranno essere rinviati in congedo i militari che risposero regolarmente alla chiamata nel giorno per essi stabilito dal n. 1 del manifesto annesso alla circolare n. 67.

Coloro che tardarono a presentarsi e coloro per i quali la presentazione venne per speciali ragioni prorogata, saranno congedati, rispettivamente, dopo compiuto un periodo di servizio di 90 giorni quelli di 1ª categoria della classe 1888, ascritti all'artiglieria da campagna e pesante campale, di 75 giorni quelli di 1ª categoria della classe 1881, ascritti agli alpini e di 70 giorni quelli di 3ª categoria delle classi 1891, 1892, 1893 e 1894, ascritti agli alpini.

Gli ufficiali in congedo ascritti agli alpini ed all'artiglieria da campagna e pesante campale, che furono richiamati alle armi coi militari di cui sopra, saranno trattenuti in servizio sino alle date rispettivamente suindicate pei militari della stessa arma e specialità.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **198**. ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Cambio di sede del comando della brigata di fanteria Puglie.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 marzo 1915.

Il Ministero determina che alla data del 5 aprile p. v. il comando della brigata di fanteria Puglie, attualmente a Venezia, sia traslocato a Mantova.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **199**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Ricollocamento in congedo di ufficiali medici di complemento** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 marzo 1915.

Il Ministero determina che gli ufficiali medici di complemento delle classi 1877 e 1878 chiamati in servizio in esecuzione del R. decreto 1° novembre 1914 siano ricollocati in congedo sotto la data del 31 corrente.

E' fatta eccezione per quelli che rinuncino volontariamente al congedamento e dichiarino per iscritto di accettare qualsiasi destinazione.

I comandi di corpo d'armata daranno gli opportuni ordini per l'esecuzione di quanto sopra e, dopo effettuato il congedamento, trasmetteranno al Ministero l'elenco degli ufficiali medici congedati e di quelli rimasti alle armi a loro domanda.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **200**. — CAVALLI. — **Istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa del R. esercito. — Pubblicazione n. 138.** — (Ispettorato ippico). — 23 marzo 1915.

In seguito ad inconvenienti verificatisi nell'applicazione del marchio a fuoco sui quadrupedi di truppa, si dispone che d'ora in avanti il marchio stesso (croce di Savoia con aste della lunghezza di centimetri sei e larghezza di un centimetro) sia impresso, anzichè sul garrese, sulla coscia sinistra dei quadrupedi, come già praticavasi per lo passato.

Eppertanto il comma 1° della *Avvertenza* alla « Istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa del R esercito » deve intendersi modificato in tal senso.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **201.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione da apportarsi alle cinghie di sella di tessuto.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 23 marzo 1915.

Ad ovviare il facile logoramento delle cinghie di sella di tessuto (VIII-1544), nei tratti presso le ciappe con fibbie, questo Ministero ha determinato quanto segue:

1. Tutte le cinghie di nuova fabbricazione saranno allestite senza passanti e con un rinforzo di pelle lungo 21 centimetri ad ogni capo.

2. Le cinghie in distribuzione saranno rinforzate, nei tratti soggetti a logorarsi, da due lunette di cuoio sottile, cucite con contrafforti di pelle, mantenendo in uso i tre passanti di cuoio esistenti.

3. L'arsenale di costruzione di Torino distribuirà ad ogni reggimento di artiglieria da campagna, a cavallo, e campale pesante e ad ogni reggimento di cavalleria, nonchè a tutte le direzioni d'artiglieria, un campione dei due tipi di cinghia di tessuto, da servire di norma sia negli acquisti che nelle riparazioni.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **202.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni da apportarsi alla sella da zappatori e cavalleggeri e da lancieri (VIII-386 e 387).** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 23 marzo 1915.

Allo scopo di adattare la sella da zappatori e cavalleggeri e da lancieri alle nuove norme di equitazione e renderla più resistente nel seggio, il Ministero, sentito il parere del competente ispettorato, ha determinato di apportarvi alcune modificazioni, consistenti nell'allungamento del cuscino di sella e dei cuscinetti sottobanda e nel rafforzamento del seggio negli appoggi.

Le modificazioni di cui trattasi, saranno eseguite dai corpi man mano che le selle abbisognano di riparazioni di una certa entità, come ad esempio « il cambio della tela o del bordo ai cuscini e cuscinetti »; ai seggi, dovranno esser fatte nel solo caso della scomposizione della sella.

L'arsenale di costruzione di Torino diramerà ai corpi interessati un'apposita istruzione per eseguire tali riparazioni, e provvederà le materie prime necessarie a serie complete, da richiedersi dai corpi, a misura del bisogno, con una conveniente riserva del 20 % circa di serie.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **203**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Disposizioni riguardanti il trattamento delle truppe in servizio di assistenza pubblica nei luoghi colpiti dal terremoto del gennaio 1915 e il conteggio delle indennità e delle spese relative e delle somministrazioni fatte ai danneggiati.** — (Direzioni generali servizi logistici ed amministrativi e revisione dei conti). — 23 marzo 1915.

A parziale modificazione di quanto è disposto al n. 3 della circolare n. 52 del *giornale militare* del corrente anno ed in seguito ad accordi intervenuti con i Ministeri dell'interno e del tesoro, si comunica che le spese per l'indennità di pubblica sicurezza nonchè le mercedi di lavoro di cui alla lettera *a*) del predetto n. 3 debbono essere spesate a carico dello speciale capitolo 100 *quater* « Spese varie in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915 » istituito nel bilancio del Ministero della guerra.

I rendiconti mod. 29 R. A. compilati per dette spese non dovranno pertanto essere trasmessi alle Direzioni di commissariato, ma dovranno invece essere compresi nel riepilogo mod. 6 R. A. da inviarsi al Ministero con le contabilità mensili.

Con l'occasione, si invitano tutti i corpi a far pervenire al Ministero (Ragioneria) entro la prima decade di aprile p. v., uno specchio (conforme al modello annesso alla presente circolare) delle spese effettuate a tutto marzo e di quelle previste sino al 30 giugno in dipendenza del terremoto.

Il Ministro — ZUPELLI.

PROSPETTO *delle spese effettuate o previste in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915.*

ESERCIZIO 1914-15.

(1) . . . . . .

	Spese effettuate a tutto marzo 1915	Spese previste sino al 30 giugno 1915	To ale	Annotazioni
Indennità di pubblica sicurezza e indennità di disagiata residenza per gli ufficiali e per la truppa.				
Mercedi di lavoro.				
Indennità per sciupio di vestiario agli ufficiali.				
Indennità di disagiata residenza agli impiegati civili.				
Versamento in tesoreria dell'importo dei seguenti materiali ceduti, consumati o perduti:				
corredo ed equipaggiamento;				
derrate e viveri di riserva;				
materiali di servizio generale;				
materiale sanitario;				
materiale del gruppo C carreggio, utensili da zappatori, materiale d'artiglieria e del genio ecc.).				
Acquisto diretto dal commercio di materiali (distinti come sopra).				
Indennità e spese di viaggio, trasporti, ecc.				
Spese diverse.				
Totale . . .				
Anticipazioni ricevute o richieste alla Direzione del Commissariato (o al Ministero)				
Somma tuttora da richiedere				

(1) Indicazione del Corpo.

N. **204.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Chiamata alle armi di autorità di ufficiali di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 marzo 1915.

1° In base alla facoltà concessa al Ministero della guerra dalla legge 18 marzo 1915, n. 24, ed in aggiunta agli ufficiali cui si riferisce la circolare n. 184 del *giornale militare* corrente anno, sono chiamati alle armi per un periodo di 60 giorni a decorrere dal 16 aprile 1915 tutti gli ufficiali di complemento di artiglieria e del genio che dal 1° luglio 1914 non abbiano prestato alcun servizio o lo abbiano prestato per un periodo di tempo inferiore a giorni 60.

2° Essi si presenteranno ai centri cui sono effettivi per mobilitazione ed i comandanti di corpo cureranno di dare partecipazione ai dipendenti ufficiali interessati della chiamata in servizio e della loro assegnazione invitandoli a presentarsi il giorno stabilito e richiamando in special modo la loro attenzione sul fatto che ove non si presentino alle armi senza giustificato motivo incorreranno nelle sanzioni stabilite nel codice penale per l'esercito per il reato di diserzione.

3° Per ciò che riguarda le dispense dalla chiamata sono applicabili agli ufficiali di cui trattasi le disposizioni di cui nei numeri 4, 5, 6, 7 della circolare 184 del *giornale militare* corrente anno.

4° A domanda degli interessati ora in congedo potrà essere computato nel periodo della presente chiamata il tempo da essi volontariamente passato alle armi dal 1° luglio 1914 in poi, non tenendo conto delle frazioni di mese.

Coloro che attualmente trovansi a loro domanda alle armi potranno essere congedati allo scadere dei 60 giorni di servizio.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **205.** — SCUOLE MILITARI. — **Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 marzo 1915.

I sottufficiali qui appresso nominati, avendo nell'esperimento scritto, di cui alla circolare 124 del 26 febbraio u. s., conseguito l'idoneità, sono chiamati agli esami orali che avranno principio il 30 corrente presso la scuola militare.

Essi, armati di sola sciabola, dovranno essere fatti partire per la scuola stessa, in modo da potervisi presentare entro il corrente mese, soddisfatti d'ogni loro competenza fino al giorno d'arrivo a Modena, dove saranno presi in aggregazione da quella scuola militare.

I sottufficiali dei corpi di occupazione in Libia e nell'Egeo dovranno giungere a Modena dal 2 aprile in poi nei giorni che saranno direttamente indicati ai rispettivi governi e comandi.

P. il Ministro — ELIA

Arma di fanteria.

Scotti Emilio, sergente maggiore 2° granatieri.
Rotanti Giuseppe, id. 6° fanteria.
Bamonte Alfredo, id. maggiore 7° id.
Leone Luigi, id. id. 9° id.
Coltorti Augusto, id. id. 15° id.
Tramontano Agostino, id. id. 15° id.
Struffi Aurelio, id. 16° id.
De Francesco Michele, id. maggiore 16° id.
Petrini Vitale, id. id. 18° id.
Mattioli Umberto, id. id. 18° id.
Giancotti Luigi, id. id. 19° id.
Perisi Giulio, id. id. 20° id.
Fontana Ettore, id. id. 21° id.
Grelli Enzo, id. id. 22° id.
Rosini Geremia, id. id. 22° id.
Pavani Pio, id. id. 22° id.
Tiberio Nicola, id. id. 22° id.
Rinaldi Carlo, id. id. 27° id.
Corleto Michele, id. id. 29° id.
Berardelli Eduardo, id. id. 30° id.
Landi Attilio, id. id. 31° id.
Alberghini Ettore, id. id. 32° id.
Tedeschini Vincenzo, id. id. 32° id.
Friyo Carlo, id. id. 33° id.
Maestri Luigi, id. id. 36° id.
Angeli Francesco, id. id. 39° id.
Criscuoli Federico, id. id. 39° id.
Toretti Lelio, id. id. 39° id.
Rago Umberto, sergente 41° id.

Moretti Enrico, sergente maggiore 43° fanteria.
Ragni Emilio, id. id. 43° id.
Maramaldo Antonio, id. id. 46° id.
Schinardi Alfredo, id. id. 46° id.
Snileber Angelo, sergente 50° id.
Montanari Tito, sergente maggiore 51° id.
Marotta Michele, maresciallo 57° id.
Tuveri Antonio, sergente maggiore 64 id.
Milo Raffaele, sergente 69° id.
Bonazzi Luigi, sergente maggiore 70° id.
Paoli Roberto, sergente 70° id.
Cacciaferro Alfredo, sergente maggiore 71° id.
Furio Giosafat, id. id. 73° id.
Sartoris Vitale, id. id. 73° id.
Arminio Antonio, id. id. 74° id.
Calabrese Giuseppe, id. id 75° id.
Pulazzini Carlo, sergente 77° id.
Stela Nicola, sergente maggiore 79° id.
Rienzi Alfonso, id. id. 79° id.
Tedeschi Umberto, id. id. 80° id.
Mazzei Guglielmo, id. id. 81° id.
Lombardi Enrico, id. id. 81° id.
Friggi Augusto, id. id. 81° id.
Postiglione Italo, id. id. 81° id.
Brancati Renato, id id. 83° id.
Cianci Mario, id. id. 85° id.
Stefanelli Giuseppe, id. id. 87° id.
Minghetti Giovanni, id. id. 88° id.
Carnesecchi Roberto, id. id. 90° id.
Castiglioni Angelo, id. id. 25° artiglieria compagnia automobilisti.
Baviera Raniero, sergente 1° bersaglieri.
Spinelli Gaetano, id. maggiore 2° id.
Puca Attilio, id. id. 2° id.
Ghirardi Gherardo, id. id. 3° id.
Bandieri Bruno, id. id. 4° id.
Demarchis Giovanni, sergente 4° id.
Fabi Mario, id. maggiore 5° id.
Possis Enrico, id. id. 12° id.
Armand Aldo, id. id. 3° alpini.
Sibille-Fizia Gerardo, sergente 4° id.
De Filippi Camillo, id. maggiore 5° id.
Migliavacca Francesco, id. id. 5° id.

Schizzi Ottorino, sergente maggiore 6° alpini.
Cucchini Eugenio, id. id 8° id.
Menestrina Enrico, sergente comando truppe Eritrea.
Cotta-Ramusino Domenico, id. maggiore 18° battaglione indigeni.
Rubicondo Ivo, id. id. 18° id. id.
Madonnini Pietro, id. id. 18° id. id.
Amadio Manin, id. id. 18° id. id.
De Palma Francesco, sergente 47° fanteria.
Montagnani Fulvio, id. maggiore 82° id.
Villa Gaetano, id. id. 84° id.
Bruno Emanuele, sergente 89° id.
Bonafede Romolo, id. maggiore II battaglione indigeni.
Ardù Lorenzo, id. id. IV id. libico.
Caruson Federico, id. id. V id. fanteria tripolitano.
Buldussi Celestino, id. id. 4° fanteria.
Giordano Michele, sergente 4° id.
Venturini Desiderio, id maggiore 7° id.
Frisoli Arturo, id. id. 7° id.
De Renzi Ermanno, id. id. 26° id.
Ruggieri Giulio, sergente 41° id.
Presti Vincenzo, id. 50° id.
Messina Giovanni, id. maggiore 52° id.
De Rossi Fausto, id. id. 52° id.
Greco Luigi, id. id. 52° id.
Vigilante Gaetano, id. id. 79° id.
De Carli Gaetano, sergente 79° id.
Cecconi Giorgio, id. maggiore 83° id.
Emma Salvatore, id. id. 87° id.
Vassallo Stanislao, id. id. 87° id.
Gallicani Ovidio, id. id. 87° id.
La Rocca Pasquale, id. id. XI battaglione eritreo.
Cecchi Corrado, id. id. XI id. id.
Bertelli Renato, sergente banda a cavallo Dorsa.
Bruni Dante, id. maggiore I battaglione autonomo.
Ricci Ettore, id. id. deposito speciale Tripolitania.
Della Valle Giovanni, id. id. 16° fanteria.
Sodaro Loreto, id. id. 8° bersaglieri.
Huober Corrado, id. id. 86° fanteria.
De Gregorio Giovanni, id. id. XIV battaglione eritreo.
Manassero Cesare, id. id. 34° fanteria.
Domenighini Faustino, id. id. 34° id.

Arma di cavalleria.

Vetere Stanislao, sergente maggiore lancieri Milano.
Cometto Alessandro, id. id. id. cavalleggeri di Alessandria.
Cardinale Mario, maresciallo id. Lodi.
Marchese Antonio, sergente maggiore cavalleggeri Piacenza.
Cozzupoli Letterio, id. id. id. Treviso.
Baschieri Annibale, id. id. 4° squadrone palafrenieri scuola militare.
Garagnani Rinaldo, id. id. comando truppe Eritrea.
Capra Cesare, id. id. id. id. id.
Perito Alfieri, id. id. VIII battaglione indigeni.

Arma di artiglieria

Castellano Leonardo, sergente maggiore 2° artiglieria da campagna.
Giovanardi Enrico, id. id. 4° id. id.
Franchi Nello, id. id. 7° id. id.
Baldizzone Tommaso, id. id. 11° id. id.
Trapani Giulio, id. id. 19° id. id.
Di Lieto Antonio, sergente 24° id. id.
Del Buono Michele, id. 24° id. id.
Scarsi Orlando, id. maggiore 25° id. id.
Piccinini Ettore, sergente 3° artiglieria da fortezza.
Castrogiovanni Giuseppe, id. 4° id. id.
Cogno Ippolito id. 7° id. id.
Dandolo Aurelio, id. maggiore 8° id. id.
Volpi Umberto, id. id. 9° id. id.
Masino Luigi, id. id. reggimento artiglieria a cavallo.
Gerenzani Mario, id. id. artiglieria sezione treno Eritrea.
Achilli Milano, id. id. artiglieria gruppo P. F. Tripoli.
Biagini Alessandro, id. id. 10ª batteria montata.
Barbara Cesare, id. id. 2ª compagnia cannonieri.
De Aldisio Roberto, id. id. sezione staccata artiglieria Bengasi.
Durazzano Giuseppe, id. id. 6ª compagnia cannonieri.

Arma del genio

Checchia Vincenzo, sergente maggiore 1° genio.
Chiapella Giovanni, id. id. 2° id.
Notti Felice, id. id 2° id.
Ghinelli Elmo, id. id. 3° id.
Biasci Luigi, id. id. 3° id.

Bagnani Guido, sergente maggiore 3° genio.
Riccardi Giovanni, id. id. 3° id.
De Bernardi Mario, id. id. 3° id.
Liggeri Concetto, id. id. 4° id.
Vinciguerra Giuseppe, id. id. battaglione specialisti.
Michetti Luigi, id. id. id. id.
Rossi Giuseppe, id. id. id. id.
Barbieri Pietro, id. id. id. aviatori.
Rovida Aldo, id. id. compagnia radio telegrafica Tripoli.
Piccinini Giovanni, id. id. id. id. id. Tripoli.
Isetta Carlo, id. id. 3° genio.
Corgiat Loia Brancot Germano, sergente 3° id.
Pinazzoni Renato, sergente maggiore 5° id.
Riccardi Mario, id. id. 5° id.
Rapino Salvatore, id. id. 6° id.
Irace Tancredi, id. id. battaglione specialisti, addetto cantiere Mirafiori.

N. **206.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Pubblicazione dello specchio n. 18. — Caricamento del treno attrezzato pel trasporto dei feriti e malati.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 23 marzo 1915.

Colla data marzo 1915 è stato pubblicato lo specchio n. 18: Caricamento del treno attrezzato pel trasporto di malati e feriti.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne curerà la distribuzione ai comandi ed uffici sottoindicati nella quantità per ognuno segnata:

Al comando del corpo di stato maggiore . . .	copie	n. 12
Ad ogni comando di corpo d'armata.	»	» 1
Ad ogni comando di divisione territoriale. . .	»	» 1
All'ispettorato di sanità militare	»	» 3
Ad ogni direzione di sanità militare.	»	» 1
Ad ogni ospedale militare	»	» 2
Alla farmacia centrale militare	»	» 5
Alla scuola d'applicazione di sanità militare . .	»	» 3

Le amministrazioni poi che hanno in carico le dotazioni di materiali per treni attrezzati richiederanno il numero delle copie di tale specchio ad esse occorrenti in ragione di n. 2 copie per ogni dotazione.

Fatta la distribuzione, le copie esuberanti saranno tenute in

deposito dal menzionato ufficio di personali militari per eventuali richieste ed in attesa di successive disposizioni.

Colla pubblicazione del predetto specchio n. 18 resta abolito l'altro specchio n. 18 edizione dicembre 1901 (Indice alfabetico e tabelle di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare di materiale sanitario di un treno attrezzato pel trasporto di feriti e malati).

Tutte le copie di tale specchio ora esistenti saranno distrutte.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **207** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento, provvisti di licenza di liceo o d'istituto tecnico.** — (Direzione generale leva e truppa). — 26 marzo 1915.

1. Per dar modo ai militari, sia in congedo, sia alle armi, che contino già almeno *tre mesi di servizio* e siano provvisti della *licenza liceale* o *d'istituto tecnico*, di aspirare alla nomina al grado di sottotenente di complemento che, per una ragione qualsiasi, non poterono conseguire valendosi delle disposizioni del R. decreto 20 settembre 1914, n 1027 (circolare n. 468 dello scorso anno), questo Ministero determina di istituire il *1° maggio 1915*, presso i corpi indicati nell'annesso manifesto, speciali corsi d'istruzione accelerati, della durata complessiva di 4 mesi.

A tali corsi, potranno essere ammessi anche i *militari di 2ª categoria* senza far loro obbligo di chiedere il passaggio in 1ª categoria, ma sottostando, quanto alla durata del servizio di truppa, alle stesse condizioni stabilite per gli altri aspiranti, e ciò anche nel caso che il servizio stesso, sia pure cumulato con quello precedentemente prestato, debba superare il limite massimo di servizio di prima istruzione stabilito dalle leggi vigenti per i militari di 2ª categoria.

Per gli aspiranti che siano militari in congedo, non dovrà farsi luogo ad una vera e propria riammissione in servizio, ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi sul reclutamento, potendo considerarsi che essi abbiano ripreso servizio soltanto allo scopo di seguire il corso allievi ufficiali di complemento e di prestare poi il prescritto periodo di servizio di prima nomina come sottotenenti di complemento.

Pertanto nei riguardi di detti aspiranti, sarà sufficiente in-

scrivere sulla matricola la seguente variazione: « *Ha ripreso servizio sotto le armi, con la qualità di allievo ufficiale di complemento, nel .... reggimento ..... con l'obbligo di seguire l'intero corso d'istruzione e di prestare poi il prescritto periodo di servizio di prima nomina* » (circolare n. 207 del 1915) li... ..... ».

I comandi di distretto faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni compresi nella loro circoscrizione, l'unito modello di manifesto, interessando i sindaci a dargli la maggiore diffusione, facendolo affiggere in luogo che sia bene in vista. I comandi stessi faranno poi, per mezzo della stampa dei principali centri della rispettiva circoscrizione, opportune comunicazioni allo scopo di rendere nota, quanto più sarà possibile, l'istituzione dei nuovi corsi e le principali norme di ammissione.

2. I requisiti che debbono possedere gli aspiranti e le norme con le quali dovrà essere regolato lo svolgimento degli speciali corsi d'istruzione di cui trattasi, sono quelli indicati qui appresso:

A) **Titoli di studio**. — *Licenza liceale o d'istituto tecnico*, od altro titolo equipollente per l'ammissione nei corsi di fanteria di linea, bersaglieri e alpini. Si avverte ad ogni buon fine che deve ritenersi valido allo scopo, anche il certificato di licenza limitata in applicazione dell'art. 5 della legge 27 giugno 1912, n. 678.

Diploma di licenza in scienze fisico-matematiche (2° anno di università) per l'ammissione nel corso della specialità zappatori del genio.

B) **Requisiti**. — *Posizione militare:* avere già prestato sotto le armi almeno *tre mesi* di servizio.

Età: Non occorre indicare l'età minima che debbono avere gli aspiranti, considerato che, in ogni caso, debbono essere militari già arruolati. Parimenti si ritiene superfluo stabilire l'età che non debbono avere superata, considerato che le vigenti disposizioni di legge fissano a 36 anni il limite massimo di età per la nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali in genere e, quindi, anche dei sergenti allievi ufficiali di complemento.

Attitudine fisica: quella prescritta per gli inscritti di leva per l'arma o specialità cui aspira l'allievo, senza tener conto della speciale statura, eccezione fatta per gli aspiranti ai corsi bersaglieri, che, come è prescritto dal § 720 del regolamento sul reclutamento, debbono raggiungere la statura di m. 1,62.

Moralità e posizione sociale: in relazione col decoro del grado di ufficiale.

C) **Servizio di truppa**. — 1 mese da soldato, 2 mesi da caporale, 1 mese da sergente.

D) **Servizio di prima nomina da ufficiale**. — 3 mesi per gli allievi che al momento della nomina abbiano già compiuto la ferma, i quali potranno prestare questo servizio entro i due anni successivi alla nomina stessa, purchè il Ministero non disponga altrimenti. Gli altri allievi potranno essere tenuti a compiere col grado di ufficiale di complemento la ferma cui sono obbligati. Peraltro, gli allievi che provengono dai volontari di un anno, non potranno essere in niun caso congedati prima di avere prestato complessivamente 12 mesi di servizio, salvo, beninteso, l'obbligo minimo di 3 mesi di servizio di prima nomina, qualora questo non sia stato compiuto durante i 12 mesi di ferma.

Parimenti dovranno compiere per intero sotto le armi tre anni di servizio, i sottotenenti di complemento arruolati volontari ordinari o passati per libera elezione alla 1ª categoria, che abbiano procurata l'assegnazione alla 2ª categoria ad un fratello, in virtù, appunto, della ferma triennale da essi assunta.

E) **Nomina a caporale**. — *Esame*: nella terza decade di maggio e nomina a caporale degli idonei col 1° giugno salvo per gli allievi già militari alle armi i quali, giusta quanto dispone per essi il § 362 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, saranno nominati caporali a decorrere dal 31 maggio.

F) **Nomina a sergente** — *Esame*: nella terza decade di luglio; nomina a sergente degli idonei, che contino 2 mesi di anzianità da caporale, col 1° agosto (salvo per gli allievi già rivestiti del grado di caporale all'inizio del corso i quali, giusta quanto dispone per essi il § 373 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, saranno nominati a decorrere dal 31 luglio). Durante il servizio col grado di sergente gli allievi di tutti i corsi indistintamente continueranno a rimanere riuniti per completare lo svolgimento del corso teorico d'istruzione, prendendo parte anche alle istruzioni pratiche, compatibilmente con le esigenze della loro istruzione teorica.

In conseguenza, non dovrà più farsi luogo all'assegnazione ad altri corpi degli allievi promossi sergenti, dovendo gli allievi stessi rimanere presso il corpo che istituì il corso d'istruzione, fino a che questo non sia ultimato.

Durante il servizio da sergente gli allievi verranno altresì istruiti nella scherma di sciabola.

Il *corso teorico complementare* non sarà tenuto, visto che gli esami d'idoneità a sottotenente di complemento avranno luogo subito dopo compiuto il corso d'istruzione.

G) **Esami di riparazione a caporale e sergente**. — Sebbene l'elevata coltura posseduta dagli allievi e la pratica militare da essi già acquisita prima dell'ammissione ai corsi d'istruzione, inducano a ritenere che tutti supereranno senza difficoltà gli esami per la promozione a caporale ed a sergente nella prima prova, pur tuttavia a prevenire l'eventualità che qualche allievo non riesca a superarli o non possa prendervi parte, si reputa opportuno stabilire le corrispondenti prove di riparazione ad un mese di distanza dai primi esami.

Quindi, quella per la promozione a caporale avrà luogo nella terza decade di giugno e la nomina degli idonei sarà effettuata dal 1° luglio; quella per la promozione a sergente avrà luogo nella terza decade di agosto e la nomina degli idonei sarà effettuata rispettivamente il 1° settembre per i promossi caporali il 1° giugno, ed il 1° ottobre, per i promossi caporali il 1° luglio.

Coloro che non superassero nemmeno la prova di riparazione, cesseranno dalla qualità di allievi.

H) **Esami d'idoneità a sottotenente**. — Avranno principio il *1° settembre* e vi saranno ammessi anche gli allievi che conseguissero l'idoneità a sergente nell'esame di riparazione stabilito dalla precedente lettera *G*). Terminati gli esami, gli allievi dichiarati idonei e promovibili e che contino un mese di anzianità da sergente rimarranno presso il corpo che istituì il corso fintanto che non sia stata pubblicata la loro nomina sul *Bollettino ufficiale*. Ciò avvenuto gli allievi aventi obblighi di ferma saranno inviati in licenza fino al giorno nel quale, secondo le indicazioni del *Bollettino*, dovranno iniziare il servizio di prima nomina. Invece, gli allievi che non siano dichiarati idonei o promovibili, ovvero che non abbiano un mese di anzianità nel grado di sergente, potranno, se del caso, essere ripartiti, dai comandi di corpo d'armata, tra i reggimenti dipendenti dell'arma o specialità cui gli allievi appartengono, per essere poi ammessi agli esami di riparazione, i primi, e per essere proposti, gli altri, per la nomina a sottotenente di complemento allorchè avranno compiuto il periodo di servizio col grado di sergente.

Gli allievi che abbiano terminata la ferma, però, compiuti gli

esami e purchè contino un mese di servizio da sergente, saranno inviati in congedo illimitato con l'obbligo di prestare poi, nel limite di tempo indicato dalla precedente lettera *D*) il periodo di servizio di prima nomina. Il trattamento stabilito dal presente capoverso è applicabile pure agli allievi militari di 2ª categoria, quand'anche abbiano già compiuto il servizio di istruzione loro imposto dalle vigenti leggi, dappoichè con la domanda di ammissione nel corso allievi ufficiali di complemento, essi s'impegnano volontariamente a prestare sotto le armi il servizio cui sono tenuti detti allievi ufficiali e, quindi, a rimanere alle armi fino a che non abbiano compiuto il prescritto periodo di servizio col grado di sergente, ed a prestare poi il servizio di tre mesi col grado di sottotenente di complemento.

È beninteso che siffatto trattamento non può invece essere applicato agli allievi già militari di 2ª categoria che abbiano ottenuto il passaggio alla 1ª, i quali riceveranno lo stesso trattamento degli altri militari di 1ª categoria.

Gli esami di riparazione per la nomina a sottotenente di complemento avranno luogo nell'*ultima decade di ottobre*. Gli allievi che in questi esami saranno dichiarati idonei e promovibili saranno trattenuti alle armi con le stesse norme indicate sopra; i non idonei e quelli dichiarati definitivamente non promovibili cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali.

I risultati degli esami d'idoneità a sottotenente di complemento e le proposte relative alle nomine, dovranno essere partecipate al Ministero seguendo le norme che, a modificazione di quelle contenute nell'art. 5 del capo XI dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, furono stabilite con la circolare n. 30083 del 22 febbraio 1915. (Direzione generale leva e truppa).

3 Anche per i corsi da istituirsi in base alle indicazioni dell'annesso manifesto valgono le norme stabilite dai numeri 3, 4, 5 e 6 della circolare n. 405 del 1914 in quanto, beninteso, non siano in contrasto con le disposizioni della presente circolare.

Nell'interesse della migliore istruzione degli allievi dovrà farsi in modo che il corso, data la sua brevissima durata, si svolga regolarmente. A tal fine sarà opportuno evitare che gli allievi, tranne che per la loro istruzione pratica, siano comandati a servizi territoriali o ad altri servizi speciali che potrebbero intralciare o ritardare lo svolgimento dei programmi di insegnamento, che dovrà beninteso, essere opportunamente svi-

luppato in relazione alla limitata durata del corso, tenendo conto del grado di coltura generale e militare già possedute dagli allievi.

4. Il tempo utile per la presentazione delle domande documentate di ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento scade, secondo il manifesto, il *20 aprile p. v.* In vista del breve periodo di tempo decorrente dalla data della pubblicazione del manifesto a quella della chiusura delle ammissioni, è lasciata al prudente apprezzamento dei comandi di distretto e di corpo la facoltà di dar corso a domande presentate nel termine suindicato provviste del titolo di studio, anche se manchevoli di qualcuno dei documenti che richieggono maggior tempo per essere procurati e ciò specialmente nei riguardi di quegli aspiranti che si trovano lontani dalla città ove risiedono gli uffici che tali documenti debbono rilasciare. Però tali domande si riterranno come decadute, qualora la documentazione non venga completata entro il *giorno 26 aprile p. v.* Ad ogni buon fine si richiama l'attenzione delle autorità militari su quanto rilevasi dal n. 6 del manifesto e, cioè, che gli aspiranti sono dispensati dal produrre il certificato del casellario giudiziale finora sempre richiesto; a tale determinazione il Ministero è venuto considerando che la dichiarazione del casellario deve essere richiesta d'ufficio, a senso del n. 6 di questa circolare.

I comandi di distretto e di corpo potranno accogliere anche le domande di ammissione corredate da certificati di studio rilasciati dai rettori, presidi o direttori degli istituti d'istruzione, nei quali gli aspiranti conseguirono il titolo di studio richiesto, purchè i certificati stessi siano prodotti con riserva di presentare poi, semprechè sia indispensabile, il titolo di studio originale.

I comandi di distretto e di corpo invieranno le domande di ammissione, **lo stesso giorno che vengono loro presentate e anche se sprovviste di qualche documento che sarà successivamente inviato**, al corpo presso il quale si istituirà il corso prescelto dall'aspirante e ad un tempo richiederanno le informazioni riservate di cui al § 331 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avendo cura di invitare il comando dell'arma dei carabinieri reali cui è diretta la richiesta di assumerle con la maggiore sollecitudine e riferirle poi, entro tre giorni dal ricevutone incarico, direttamente al comando del corpo cui viene trasmessa la domanda. A tale corpo poi i distretti, non mancheranno di indicare il comando dell'arma tenuto a fornire le informazioni acciocchè, qualora occorresse, possa sollecitarle.

5. La visita medica degli aspiranti dovrà essere molto accurata.

Ove nella detta visita sia riconosciuta nell'aspirante qualche infermità o imperfezione di difficile accertamento, il distretto potrà inviare l'aspirante all' ospedale militare perchè vi sia sottoposto a visita collegiale. Però, se l'ospedale militare trovasi in località diversa da quella della sede del distretto, la spesa di viaggio a tariffa militare dovrà essere sostenuta dallo stesso aspirante, trattandosi di un provvedimento preso nell'esclusivo suo interesse.

6. I comandi dei corpi incaricati della istituzione dei corsi avranno cura di richiedere, lo stesso giorno in cui pervengono loro le domande di ammissione, le dichiarazioni del casellario giudiziale prescritte dal n. 9 della circolare 228 del *giornale militare ufficiale* del 1914.

I comandanti di corpo d'armata, nel prendere le decisioni di loro competenza, assumeranno, poi, più precise notizie per mezzo dell'arma dei carabinieri reali o dell'autorità politica, se le informazioni avute sulla condotta morale e politica degli aspiranti dessero luogo a dubbi. Analogamente a quanto si stabilì col n. 7 della circolare n. 531 del 1914, la definitiva decisione sull'ammissibilità dei singoli aspiranti viene lasciata, anche in questa occasione, ai comandanti di corpo d'armata, i quali pertanto, potranno provocare la decisione del Ministero solamente in casi speciali, pei quali possa sorgere fondato dubbio.

I comandanti stessi provvederanno altresì perchè tutti i corpi dipendenti istruiscano con la dovuta sollecitudine le domande di ammissione, affinchè questa possa essere decisa, possibilmente, per tutti gli aspiranti, entro il giorno 30 aprile.

In ogni modo, anche gli aspiranti per i quali non riuscisse di prendere la definitiva decisione entro il giorno anzidetto, potranno essere ammessi a seguire il corso d'istruzione avvertendoli, peraltro, che la loro ammissione ha luogo con riserva e che sarà definitiva solamente dopo compiute tutte le pratiche all'uopo necessarie. **Tali aspiranti dovranno, perciò, essere avviati alla sede del reggimento incaricato della istituzione del corso, non più tardi del 30 aprile p. v.; a ciò provvederanno i comandanti dei distretti, per gli aspiranti che sono militari in congedo e i comandanti dei rispettivi corpi per gli aspiranti che sono già alle armi.**

7. Nei casi in cui la domanda di ammissione ai corsi d'istruzione sia stata presentata ad un distretto diverso da

quello cui il richiedente appartiene per fatto di leva, e sia stata respinta a causa delle sfavorevoli informazioni avute, il comando del corpo d'armata dovrà informarne subito anche il distretto di leva.

8. L'arruolamento o l'incorporazione di tutti gli allievi dovranno essere effettuati sotto la data del 30 aprile p. v. ed a questa data quindi tutte le pratiche di ammissione dovranno possibilmente essere compiute.

Sotto questa stessa data dovranno, agli effetti matricolari, considerarsi come arruolati o incorporati anche coloro che, per una ragione qualsiasi indipendente dalla loro volontà, si presentino al corpo con qualche giorno di ritardo.

9. Se in qualcuno dei corsi le ammissioni riuscissero eccessivamente esuberanti, tanto da impedire la regolare costituzione del corso e da pregiudicare lo svolgimento di esso, i comandi di corpo d'armata potranno assegnare parte degli aspiranti, scegliendoli tra quelli che più tardivamente presentarono la domanda o che più tardivamente la documentarono, ad altro corso della stessa specialità d'arma, istituito presso reggimento dipendente, o presso reggimento di corpo d'armata viciniore, nei quali le ammissioni fossero riuscite scarse, prendendo in questo caso preventivi accordi coi comandi di corpo d'armata interessati.

I relativi provvedimenti dovranno essere presi per tempo, prima dell'inizio dei corsi in modo di ottenere, possibilmente, che tutti gli allievi si trovino alla sede loro assegnata nel giorno 1° maggio.

I comandanti di corpo presso i quali verranno costituiti i corsi allievi ufficiali, trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), entro i primi dieci giorni di maggio, in relazione a quanto è prescritto dal § 341 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, l'elenco nominativo degli allievi ammessi nei corsi stessi, mod. 51-*B* (ristampa 1914), compilato per rigoroso *ordine alfabetico*. Si avverte che con tale ordine dovranno pure essere compilati, ciascuno a suo tempo, gli elenchi nominativi mod. 51-*C* e 51-*D*, relativi alla nomina degli allievi ai gradi di caporale e di sergente e che su questi elenchi dovrà indicarsi, per ciascun allievo, la data della *effettiva decorrenza* della promozione ai singoli gradi.

10. I documenti presentati dagli aspiranti allievi ufficiali di complemento, eccettuati quelli prodotti a scopo di surrogazione, debbono essere conservati, secondo quanto è stabilito dal § 70, secondo comma, del *Regolamento per le matricole*, esclusi i

titoli originali di studio, che dovranno, ad ammissione compiuta, essere restituiti agli interessati, secondo il prescritto del § 333 della già citata Istruzione complementare, e dei certificati di nascita, i quali dovranno essere trasmessi al Ministero insieme con gli altri documenti richiesti a corredo degli elenchi relativi all'esito dell'esame d'idoneità a sottotenente di complemento.

Le domande d'ammissione saranno invece conservate presso i comandi di corpo d'armata.

Anche nei riguardi degli allievi dei corsi di cui trattasi dovranno applicarsi le disposizioni dei numeri 16 e 17 dell'analoga circolare n. 405 del 1914.

Il Ministro — ZUPELLI.

Distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni a nuovi corsi accelerati per allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 1° maggio 1915, riservati ad aspiranti che abbiano già servito sotto le armi per tre mesi almeno e siano provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico o di titolo equipollente o superiore.

1. D'ordine del ministro della guerra si notifica che sono aperte, fino a tutto il giorno *20 aprile p. v.*, le ammissioni ai nuovi **corsi allievi ufficiali di complemento** *di fanteria di linea, bersaglieri, alpini e zappatori del genio* che avranno principio il *1° maggio 1915 e la durata di 4 mesi.*

Potranno chiedere l'ammissione in questi corsi, senza l'obbligo di far passaggio alla 1ª categoria, anche i militari di 2ª categoria.

Tali allievi si riterranno, peraltro, impegnati a compiere come militari, e nei gradi di caporale e di sergente, l'intero periodo di servizio stabilito per gli altri allievi, anche se in tal modo venissero a prestare complessivamente un periodo di servizio maggiore a quello di prima istruzione per essi stabilito dalle vigenti disposizioni. S'intenderà inoltre che essi con la domanda di ammissione nel corso d'istruzione, assumono l'impegno di prestare poi tre mesi di servizio di prima nomina col grado di sottotenente di complemento, che potranno compiere, salvo disposizioni in contrario, entro due anni dall'avvenuta nomina.

2. *Potranno concorrere all'ammissione nei corsi di fanteria di linea, bersaglieri e alpini, stabiliti dal presente manifesto, solamente gli aspiranti provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico o di uno degli altri titoli equipollenti, indicati nel successivo n. 4.*

Al corso del 2° reggimento genio potranno aspirare soltanto i militari provvisti del diploma di licenza in scienze fisico-matematiche (2° anno di università).

Inoltre nessuno potrà essere ammesso nei corsi di cui trattasi se non conta almeno già tre mesi di servizio militare. In conseguenza, l'ammissione può essere domandata:

a) dai militari in congedo illimitato che abbiano compiuto il periodo minimo di servizio sopra indicato, avvertendo che, quelli ascritti alla 3ª categoria, non debbono aver superato il 26° anno di età, affinchè possano chiedere il contemporaneo necessario passaggio in 1ª categoria;

b) dai caporali e soldati che si trovino già in servizio sotto le armi (esclusi gli allievi sergenti e i militari vincolati alla ferma di 5 anni o alla ferma speciale dei regi corpi di truppe coloniali) che abbiano compiuto il periodo minimo di servizio sopra indicato. Gli aspiranti che prestino servizio in un'arma o specialità per la quale non si istituisca alcun corso d'istruzione, potranno chiedere di essere ammessi anche in corso di arma e specialità diversa da quella cu appartengono, per la quale abbiano la voluta attitudine.

3. I corsi d'istruzione avranno la *durata di 4 mesi.*

Gli allievi idonei e meritevoli saranno nominati caporali dopo 1 mese dall'inizio del corso e sergenti dopo altri 2.

Col grado di sergente presteranno 1 mese di servizio, rimanendo nello stesso reggimento o corpo e saranno poi ammessi agli esami di idoneità a sottotenente di complemento che avranno principio il 1° settembre 1915. Terminati gli esami di idoneità a sottotenente, gli allievi saranno trattenuti in servizio in attesa che sia pubblicata sul *Bollettino ufficiale* la loro nomina a sottotenente di complemento.

Gli allievi che abbiano compiuto la ferma, saranno però inviati in congedo, purchè contino già un mese di servizio col grado di sergente.

In massima, gli allievi nominati sottotenenti di complemento potranno essere obbligati a compiere con tale grado la loro ferma. Coloro che l'avessero già compiuta, dovranno prestare 3 mesi di servizio di prima nomina col grado di ufficiale.

Coloro che provengano dagli arruolati volontari ordinari o dai passati per libera elezione alla 1ª categoria e che abbiano procurato ad un fratello l'assegnazione alla 2ª categoria in virtù della ferma triennale da essi assunta, non potranno in verun caso essere prosciolti

dal servizio o inviati in congedo prima di aver compiuto per intero sotto le armi la ferma suddetta.

4. Saranno ritenuti equipollenti alla licenza liceale o di istituto tecnico i titoli di studio conseguiti, *dopo un anno di regolare frequenza*, presso gli istituti seguenti:

Scuola preparatoria presso l'istituto tecnico superiore di Milano;

Scuola agraria annessa all'Università di Pisa;

Regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

Saranno pure ritenuti equipollenti a detta licenza i seguenti titoli:

Inscrizione al primo corso delle regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del regio Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Licenza del corso superiore delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Licenza dell'Istituto forestale di Vallombrosa;

Certificato di ammissione alle Scuole superiori di commercio di Bari, Genova, Torino e Venezia;

Licenza della Scuola di commercio annessa al regio Istituto internazionale di Torino e della Scuola di commercio « Leon Battista Alberti » in Firenze;

Licenza delle regie scuole medie commerciali;

Licenza delle regie scuole industriali di Messina e di Reggio Calabria;

Licenza dei regi istituti industriali di Fermo, Napoli e Vicenza;

Licenza della regia scuola professionale « Omar » di Novara.

5. Gli aspiranti che non siano militari sotto le armi debbono presentarsi in tempo utile e con la domanda in carta da bollo da L. 0,50, corredata di tutti i documenti di cui appresso, al comando del distretto militare in cui risiedono. Nella domanda dovrà essere indicato chiaramente il corso d'istruzione in cui si chiede l'ammissione.

6. I documenti da presentarsi a corredo della domanda sono i seguenti:

Per *gli aspiranti in congedo illimitato:*

a) titolo di studio richiesto pel corso in cui si richiede l'ammissione, avvertendo che ove trattisi di studi compiuti presso un liceo od un istituto tecnico pareggiato, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal *visto* del provveditore agli studi quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal *visto* del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattisi di studi compiuti all'estero, dovrà al relativo titolo essere unita un'autorizzazione del Ministero della guerra che deve essere preventivamente domandata dagli aspiranti **a mezzo del distretto;**

b). certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile.

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) foglio in congedo illimitato.

Per i *militari alle armi:*

soltanto il certificato di studi e quello di nascita legalizzato.

Per *i militari di 2ª o di 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria:*

oltre i documenti sopra indicati, la domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da lire 0,50, firmata da entrambi i fratelli.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo.

7. Gli aspiranti dichiarati ammissibili ai corsi suddetti, che non siano militari alle armi, dovranno presentarsi in servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui produssero la domanda; il distretto stesso li invierà a destinazione, munendoli dei necessari documenti di viaggio.

Coloro che chiedano l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è ammesso, dovranno però compiere il viaggio a tariffa militare a proprie spese.

8. Il Ministero della guerra si riserva la facoltà, secondo le esigenze del servizio, di riunire insieme più corsi di una stessa arma e specialità, ovvero di sdoppiare quei corsi nei quali il numero di allievi ammessi fosse troppo grande, oppure di trasferire gli allievi esuberanti di questi corsi, in altri nei quali le ammissioni fossero riuscite più scarse.

9. Tanto il Ministero quanto le altre autorità militari considereranno come non avvenute, e lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande presentate da giovani aspiranti all'ammissione nei corsi allievi ufficiali di complemento che non si trovassero nelle condizioni stabilite dal n. 2 del presente manifesto.

Si avverte infine che, data la brevità del corso d'istruzione, tutti gli allievi dovranno raggiungerne la sede nel giorno stabilito per l'inizio e che per nessuna ragione si farà luogo ad ammissioni tardive.

CORSI ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

Fanteria di linea (*allievi: numero illimitato*).

	Reggimento		Reggimento
Alessandria	38°	Padova	58°
Bari	10°	Palermo	86°
Bologna	35°	Perugia	51°
Fano	94°	Pisa	22°
Firenze	70°	Roma	81°
Genova	90°	Salerno	63°
Milano	8°	Torino	92°

Bersaglieri (*allievi: numero illimitato*).

Ancona . . . . . 11° reggimento

Alpini (*allievi: numero illimitato*).

	Reggimento		Reggimento
Milano	5°	Verona	6°
Torino	3°		

Genio (*allievi: numero illimitato*).

Casale . . . . . 2° reggimento zappatori

. . . . . , *addì 2 aprile 1915.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **208.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Divisa degli ufficiali di milizia territoriale.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 26 marzo 1915.

A modificazione del disposto dal n. 215 della *Istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito*, e con riserva di apportare le conseguenti varianti alla Istruzione stessa, questo Ministero determina quanto segue:

1° Il fregio da copricapo per gli ufficiali di milizia territoriale è analogo a quello prescritto per gli ufficiali dell'esercito permanente della stessa arma o corpo al quale essi appartengono, con le differenze di cui al successivo n. 2.

Fanno eccezione gli ufficiali di milizia territoriale appartenenti all'arma di cavalleria, per i quali il fregio da copricapo fu prescritto con la circolare n. 132 del *giornale militare* c. a.

2° Il fregio per il berretto di panno turchino scuro e per

quello di panno grigio-verde degli ufficiali di milizia territoriale di qualsiasi arma o corpo (compresi quelli di cavalleria) ha il tondino in panno verde (della stessa tonalità prescritta per gli alpini) e porta, ricamato in oro:

per la fanteria di linea: il numero del battaglione di milizia territoriale;

per gli alpini, l'artiglieria da fortezza ed il genio: il numero del reggimento al quale l'ufficiale è assegnato;

per le altre armi e corpi, e per quelli fra gli ufficiali delle armi sopra indicate che non sono assegnati ad un battaglione o ad un reggimento: la croce di Savoia.

3° Il fregio per il cappello, chepì o colbacco, porta gli stessi numeri, o la croce, in nero su tondino di smalto verde.

4° Gli ufficiali di fanteria di milizia territoriale facenti parte degli stati maggiori di reggimento di tale milizia, porteranno la corona del fregio in ricamo d'oro; e nel tondino di panno verde del fregio stesso, il numero del reggimento, pure in ricamo d'oro, in luogo di quello del battaglione.

5° I primi 3 commi della lettera *a*) del n. 215 della *Istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito* e il n. 2 della circolare n. 132 del *giornale militare* c. a. sono abrogati.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **209.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Distintivo degli ufficiali in servizio di stato maggiore.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 marzo 1915.

A chiarimento delle disposizioni contenute nel n. 157 della « Istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito » e ad evitare false interpretazioni delle disposizioni stesse, questo Ministero determina — con riserva di apportare le conseguenti varianti all'istruzione predetta — che il precitato numero 157 venga sostituito dal seguente:

157. — I capitani delle varie armi, che ultimarono con esito favorevole il corso di esperimento per il servizio di stato maggiore, e gli ufficiali superiori delle varie armi i quali appartennero al corpo di stato maggiore fino alla promozione al grado che rivestono, applicano al berretto, chepì, cappello o colbacco — allorquando siano chiamati per disposizione ministeriale a prestar servizio nel corpo senza esservi effet-

tivamente trasferti — lo stesso fregio prescritto per gli ufficiali del corpo di stato maggiore.

I comandi presso i quali gli ufficiali dei quali trattasi prestano servizio, cureranno l'esatta ed immediata applicazione delle disposizioni sopra riportate.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 172, anno 1915, pagina 478. — Nel primo capoverso *sopprimere le parole:* « la quale comprende, e quindi annulla, tutte le varianti apportate al detto regolamento dalla sua pubblicazione (1° luglio 1911) ad oggi ».

Circolare n. 178, anno 1915, pagina 485, riga 10ª, *invece di:* formano, *leggasi:* fermano.

Circolare n. 178, anno 1915, pagina 485, riga 28ª, *invece di:* 170. Soggolo di cuoio al cromo, *leggasi:* 172. Soggolo di cuoio al cromo.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 18ª — 1915 — 31 marzo

1915 MARZO 28. - N. 210 — AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 339 relativo alla qualifica di primo capitano . . . . . Pag. 559

» 28. - » 211. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivi per i primi capitani (con una tavola di disegno). » 561

» 28. - » 212. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 337, da convertirsi in legge, che istituisce la carica di sotto capo di stato maggiore dell'esercito . . . . . » 562

CIRCOLARE N. **210.** — AVANZAMENTO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 339 relativo alla qualifica di primo capitano.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sull' ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito modificata con la legge 2 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806 sulle stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito approvato con R. decrete 14 luglio 1898, n. 380, modificato con le leggi 6 luglio 1898, n. 362, 17 luglio 1910, n. 515, e 28 giugno 1912, n. 641;

Considerata l'opportunità di istituire, per riparare a sperequazioni di carriera, e in vista della lunga permanenza nei gradi di ufficiali inferiori, una speciale categoria di capitani anziani;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I capitani, che abbiano 12 anni di grado o 20 di anzianità da ufficiale, in servizio attivo permanente, assumono la qualifica di primo capitano.

Nel computo dei 20 anni di anzianità agli effetti di tale disposizione si muoverà, sempre quando ciò sia più favorevole all'ufficiale:

per i capitani dell'arma dei carabinieri reali, dal quarto anno immediatamente precedente alla promozione a tenente, per i provenienti dai marescialli, od al trasferimento nel ruolo, per i provenienti dalle altre armi;

per i capitani medici, pure dal quarto anno immediatamente precedente alla promozione a tenente;

per i capitani delle armi di artiglieria e del genio e per i capitani veterinari dal terzo.

Art. 2.

Il capitano, che pur non trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 1, preceda nel ruolo ufficiali che abbiano titolo alla qualifica di primo capitano, conseguirà la qualifica stessa insieme a quello che immediatamente lo segue.

Il capitano, che sia incorso in perdita d'anzianità, o che sia stato pretermesso nell'avanzamento, assumerà l'anzidetta qualifica quando la ottenga l'ufficiale che lo precede immediatamente nel ruolo.

Art. 3.

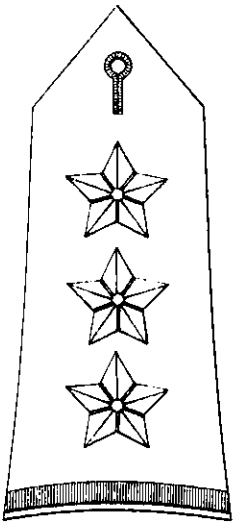
Ai primi capitani sarà assegnata un'indennità fissa, di lire 200 e tutte le indennità eventuali e le concessioni ferroviarie devolute ai maggiori della rispettiva arma o corpo.

Art. 4.

La qualifica di primo capitano è conferita per determinazione ministeriale.

Con apposita disposizione, sarà provveduto all'adozione di uno speciale distintivo nella divisa dei primi capitani.

Salvo il disposto dei precedenti articoli, si applicano ai primi capitani tutte le disposizioni in vigore relative ai capitani.



Distintivo per i primi capitani.

Art. 5.

Ai capitani in congedo, di qualunque categoria, spetta la qualifica di primo capitano, allorquando l'abbiano assunta quelli in servizio attivo permanente di pari anzianità della rispettiva arma o corpo.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data del 1° aprile 1915, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **211.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Distintivi per i primi capitani (con una tavola di disegno).** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) 28 marzo 1915.

Con riserva di apportare le seguenti aggiunte alla « Istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito » ed alla « Istruzione per la divisa degli ufficiali dell'arma dei CC. RR. », questo Ministero determina che i primi capitani facciano uso dei seguenti distintivi per la divisa:

Cordelline — Hanno i puntali in metallo derato prescritti per gli ufficiali superiori.

Giubbe di panno turchino scuro a due petti e ad un petto, e giubba di panno grigio-verde. — Le controspalline sono eguali, per forma, a quelle prescritte dal n. 111 dell'istruzione predetta, e portano un galloncino d'argento o d'oro (a seconda del metallo delle spalline), alto mm. 6, cucito lungo il bordo parallelo all'attaccatura della manica, come indica l'annessa tavola.

Spalline. — Hanno la frangia prescritta per gli ufficiali superiori dal comma 2° del n. 134 dell'istruzione precitata.

Dragona per la grande uniforme. — È quella prescritta per gli ufficiali superiori dell'arma o corpo rispettivo, a senso del n. 80 dell'istruzione predetta.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **212.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 337, da convertirsi in legge, che istituisce la carica di sotto capo di stato maggiore dell'esercito.** — (Gabinetto del ministro). — 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge d'avanzamento nel R. esercito approvata con R. decreto 2 luglio 1896 n. 254 e modificata con la legge 8 giugno 1913 n. 601;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898 n. 525;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898 n. 380, modificato con la legge 6 luglio 1898 n. 362;

Vista la legge 10 luglio 1910 n. 443 che istituisce il servizio tecnico d'artiglieria;

Vista la legge 17 luglio 1910 n. 515 che modifica i due testi unici predetti;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1910 n. 951 che stabilisce il ruolo dello stato maggiore generale;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la carica di sotto capo di stato maggiore dell'esercito da conferirsi ad un tenente generale.

Le attribuzioni relative saranno determinate con decreto reale.

Art. 2.

Nella tabella organica degli ufficiali dello stato maggiore generale annessa alla legge 17 luglio 1910 n. 515, articolo 1°, è aumentato un posto di tenente generale.

Art. 3.

Al sotto capo di stato maggiore dell'esercito è applicato il limite di età di 68 anni per la cessazione dal servizio attivo.

Ad esso spetta l'indennità di carica stabilita dalla legge predetta, art. 2°, tabella IV, nella misura indicata alla lettera *a*), se è seguito nel ruolo d'anzianità da un comandante di corpo d'armata, ed in quella indicata alla lettera *b*) in caso diverso.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,10**

(4236) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª — 1915 — 3 aprile

» 21. - » 213. — AVANZAMENTO. — Legge n. 304 che porta aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento nel R. esercito . . . . . *Pag.* 567

» 28. - » 214. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 343 col quale è vietata la pubblicazione di notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato. . . . . » 571

» 28. - » 215. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 344 che estende alle colonie le disposizioni concernenti le penalità comminate per le infrazioni alla legge sulla difesa economica e militare dello Stato . . . . . » 572

» 28. - » 216. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 345 che estende alle colonie le disposizioni del decreto il quale vieta la pubblicazione di notizie concernenti materie militari . . . . . » 574

» 28. - » 217. — TRASPORTI. — Custodia di documenti pei viaggi ed i trasporti a prezzo ridotto . . . . . » 575

» 28. - » 218. — TRASPORTI. — Trasporti di *sky* come bagaglio » 576

» 28. - » 219. — TRASPORTI. — Prezzo di trasporto a tariffa militare in III classe . . . . . » 576

» 28. - » 220 — AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 356, da convertirsi in legge, riguardante il riordinamento del personale dei farmacisti militari di complemento . . . . » 577

» 28. - » 221. — AVANZAMENTO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 357, da convertirsi in legge, riguardante la nomina ad ufficiale medico di complemento » 579

» 28. - » 222. — AVANZAMENTO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 358, da convertirsi in legge, riflettente il reclutamento di ufficiali commissari in attività di servizio e di sottotenenti di complemento nei ruoli di amministrazione e di sussistenza . . . . . » 581

1915 MARZO 28. - » **223.** — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 359, da convertirsi in legge, col quale è prorogato il termine per il servizio in Libia necessario ai sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina ad effettivo. . . . . *Pag.* 586

» 28. - » **224.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 348 che istituisce i consigli di amministrazione presso gli enti aeronautici . . . » 587

» 29. - » **225.** — MATRICOLA. — Inscrizione a matricola della qualifica di primo capitano . . . . . » 590

» 29. - » **226.** — EQUIPAGGIAMENTO — Adozione di un distintivo per motociclisti (con una tavola di disegno) . . . . . » 590

» 29. - » **227.** — SERVIZIO SANITARIO. — Vaccinazione antitifica per i militari della R. guardia di Finanza. . . . . » 591

» 29. - » **228.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Coperte da campo . . . . . » 592

» 29 - » **229.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Concorso speciale di idoneità fra gli uscieri dell'amministrazione centrale della guerra per l'ammissione nel ruolo degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . . . . » 592

» 29. - » **230.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione della sezione staccata di artiglieria di Ancona. . . . . » 593

1915 APRILE 2. - » **231.** — SERVIZIO SANITARIO. — Adozione di un nuovo cofanetto di sanità per compagnie alpine . » 593

» 2. - » **232.** — SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione dello specchio n 6-*bis* — Caricamento del cofanetto di sanità per compagnie alpine (modello 1915) . . . . . » 593

» 2. - » **233.** — SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione della 1ª serie di aggiunte e varianti agli specchi n. 26 e 27 — Caricamento del magazzino avanzato di materiale sanitario per sezioni di corpo d'armata e sezione doppia — Pubblicazione di un fascicoletto di errata-corrige agli specchi predetti (edizione gennaio 1915) » 594

» 2. - » **234.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del congegno « Agazzi » per scuola di puntamento col fucile (con due tavole annesse) (1) . . . . » 595

» 2. - » **235.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo da mitragliere scelto . . . . . » 595

(1) Le tavole saranno inserite in una prossima dispensa.

N. **213** — AVANZAMENTO. — **Legge n. 301 che porta aggiunte e varianti alle leggi sull' avanzamento nel R. esercito.** - (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 21 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento nel R. esercito.

Art. 1.

All'articolo 7 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel R. esercito, è sostituito il seguente:

Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di capitano in ogni ruolo possono essere concessi all'avanzamento a scelta; nei corpi sanitario e veterinario, però, l'aliquota che può essere riservata all'avanzamento a scelta, è di un terzo.

Per coprire i posti da capitano devoluti all'anzianità, i tenenti non saranno sottoposti ad esami. Peraltro i tenenti che provengono dai marescialli, di cui al n. 3 dell'articolo 3, ed i tenenti medici e veterinari dovranno subire un esame in base a programmi stabiliti con apposito regolamento.

Il reclutamento dei capitani commissari è regolato dall'articolo 42 del vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R esercito e dalla legge 24 dicembre 1899, n. 461.

Per ottenere l'avanzamento a scelta:

a) i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio devono avere superato tutti gli esami finali di ogni anno della scuola di guerra (anche senza averne frequentato i corsi);

b) i tenenti appartenenti agli altri ruoli (salvo la eccezione di cui all'articolo seguente) devono aver superato esami speciali da determinarsi per decreto reale;

c) tutti devono essere entrati nel primo dodicesimo del rispettivo ruolo organico complessivo dei tenenti e sottotenenti, ad eccezione dei tenenti medici e veterinari che devono essere invece entrati nel primo terzo del ruolo dei tenenti.

Possono concorrere agli esami di avanzamento a scelta, e per due volte soltanto, i tenenti compresi nella prima metà del ruolo rispettivo, che ne facciano domanda.

Perchè i tenenti possano essere ammessi a concorrere alla scuola di guerra, od agli esami d'avanzamento a scelta, è condizione assoluta che la competente commissione di avanzamento di 1° grado, nella sua annuale riunione, esprima parere favorevole all'accoglimento alla domanda.

Art. 2.

All'articolo 9 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel R. esercito, è sostituito il seguente:

Fino alla concorrenza di un sesto dei posti disponibili, le promozioni al grado di maggiore in ogni ruolo possono aver luogo a scelta; però nei corpi sanitario e veterinario l'aliquota che può essere riservata all'avanzamento a scelta è di un terzo.

Per ottenere l'avanzamento ad anzianità, i capitani devono aver superati esperimenti determinati con decreto reale e che dovranno essere in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascuna arma.

Per ottenere l'avanzamento a scelta, i capitani devono presentarsi ad un esperimento in base a programmi da determinarsi con decreto reale, i quali saranno in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma, come per l'avanzamento ad anzianità.

Possono concorrere all'esperimento a scelta, e per due volte soltanto, i capitani che ne facciano domanda, che siano proposti dalle Commissioni d'avanzamento di 1° grado, e che abbiano almeno sette anni di grado. Inoltre gli aspiranti dovranno aver tenuto lodevolmente il comando di un reparto della propria arma, per due anni, se di stato maggiore o del genio, e per tre anni, se di fanteria, cavalleria ed artiglieria (ruolo combattente). Gli idonei saranno in ciascun anno promossi per ordine di anzianità nel limite dei posti riservati in ogni ruolo alle promozioni a scelta; quelli che risultassero in eccedenza saranno, a mano a mano, promossi in seguito, in concorrenza con quelli che supereranno l'esperimento negli anni successivi.

I capitani medici e veterinari potranno presentarsi allo esperimento a scelta appena entrati nel primo terzo del ruolo rispettivo.

I capitani del ruolo tecnico d'artiglieria, entro il limite di un sesto delle promozioni a maggiore, che avvengono in tale ruolo, saranno promossi a scelta secondo l'articolo 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443.

Art. 3.

All'articolo 11 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel R. esercito, è sostituito il seguente:

I colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianità. Essi dovranno, secondo norme, da stabilirsi con decreto reale, subire apposito esperimento di abilità e coltura professionale, il cui risultato costituirà un elemento di giudizio per la loro promovibilità.

Art. 4.

All'articolo 16 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel R esercito, è sostituito il seguente:

La commissione superiore per l'avanzamento ai gradi di colonnello, di maggior generale e di tenente generale (compresi quelli dei corpi sanitario e di commissariato) prende il nome di *Commissione centrale di avanzamento*. Essa è composta del capo di stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di un'armata. Vi partecipano, ciascuno a sua volta come membri aggiunti e con diritto a voto, il comandante del corpo d'armata da cui l'ufficiale dipende, nonchè gli ispettori generali di cavalleria, d'artiglieria e del genio, il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, l'ispettore delle truppe da montagna, l'ispettore delle costruzioni d'artiglieria, l'ispettore capo di sanità militare e l'ispettore dei servizi di commissariato per gli ufficiali delle varie armi, corpi e ruoli cui essi sovrintendono.

Inoltre, per le promozioni ai gradi di colonnello e di maggior generale (compresi quelli dei corpi sanitario e di commissariato) e per l'esame delle proposte di promozione per merito eccezionale, di cui all'articolo 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, entrano a far parte della Commissione, con diritto a voto, tutti i rimanenti comandanti di corpo d'armata.

Il presidente della commissione, quando lo ritenga utile ed opportuno, può chiamare a farne parte, come membri consultivi e senza diritto al voto, altri tenenti generali da lui scelti tra quelli che nei due ultimi anni abbiano avuto alla loro dipendenza, anche temporaneamente e per qualsiasi ragione, il colonnello o l'ufficiale generale da giudicare. I criteri che avranno determinato tale scelta sono insindacabili.

La commissione non s'intenderà costituita ove non siano

presenti almeno tre quarti dei suoi membri con diritto a voto, ed il candidato non sarà dichiarato idoneo, ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli.

Art. 5.

All'art. 29 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel R. esercito, è sostituito il seguente:

Il ministro della guerra è autorizzato a concedere ai tenenti colonnelli e maggiori nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio speciali collocamenti in aspettativa a domanda, analogamente a quanto è stabilito pei capitani dall'art. 2 della legge n. 247, in data 3 luglio 1902, e dall'art. 4 della legge n. 493, in data 19 luglio 1909.

Da tale concessione però sono esclusi gli ufficiali che non siano più in grado di concorrere all'avanzamento.

Art. 6.

All'art. 5 della legge 30 dicembre 1906, n. 647, recante provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali, è sostituito il seguente:

Nell'arma dei carabinieri reali, i posti che si rendono vacanti durante l'anno nell'organico dei subalterni sono occupati per due terzi dai sottotenenti dell'arma, e per un terzo dai tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aventi non più di due anni di grado.

In difetto di sottufficiali idonei a sottotenente, la proporzione sopra stabilita potrà essere alterata a favore dei tenenti delle armi predette e viceversa.

I sottotenenti dei carabinieri reali, sono promossi tenenti termine del terzo anno di grado.

Art. 7.

All'art. 52 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificato con la legge 6 marzo 1898, n. 50, è sostituito il seguente:

Nel trasferimento da ruolo a ruolo senza promozione è conservata l'anzianità posseduta prima del trasferimento.

Art. 8.

Nessuno dei tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio trasferiti nell'arma dei carabinieri reali, dopo la promulgazione della presente legge, potrà nel ruolo dei carabinieri, precedere in anzianità l'ultimo iscritto nel ruolo stesso sotto l'impero della precedente legge.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il parere del Consiglio di Stato, ad inserire la presente legge nel testo unico, di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **214**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n 313 col quale è vietata la pubblicazione di notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 4 della legge 21 marzo 1915, n. 273, recante provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato;

Ritenuta la necessità di limitare temporaneamente la pubblicazione con qualsiasi mezzo di notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con i ministri di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 31 marzo fino al 30 giugno 1915 e a tutti i fini penali di cui all'art. 4 della legge 21 marzo 1915, n. 273, è vietata la pubblicazione con qualsiasi mezzo di notizie relative alle materie seguenti:

1° costituzione, formazione o dislocazione delle unità dell'esercito o del naviglio, anche aereo, sia da guerra, sia requisito, sia noleggiato, movimenti dei reparti di truppa o di marinai e degli ufficiali di terra e di mare, predisposizioni dei mezzi di

trasporto occorrenti ai movimenti stessi, preparazione, istruzione e stato sanitario delle truppe o degli equipaggi ed eventuali chiamate individuali;

2° armamento, equipaggiamento, vestiario, approvvigionamenti ed in generale tutti i rifornimenti dell'esercito e della marina, e predisposizioni aventi attinenze con le materie suddette;

3° lavori di preparazione e costruzione di cose occorrenti alla difesa militare terrestre e marittima, quali: opere di fortificazioni, impianti ferroviari, telegrafici, telefonici, aereonavigazione, semafori, produzione degli stabilimenti, risultati di esperienze e di ritrovati scientifici, sempre in quanto siano di ordine militare;

4° reclami o ricorsi o domande attinenti a miglioramenti o in genere alla carriera militare, terrestre e marittima, ai congedamenti di classe o di categorie, ecc.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ORLANDO.
ZUPELLI
VIALE.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO

N. **215**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 314 che estende alle colonie le disposizioni concernenti le penalità comminate per le infrazioni alla legge sulla difesa economica e militare dello Stato.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 14 della legge 21 marzo 1915, n. 273, col quale è data facoltà al Governo di estendere alle colonie, coordinandola con le disposizioni di procedura penale vigenti in

ciascuna di esse, la legge medesima recante provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato;

Visti i nostri decreti 2 luglio 1908, n. 325, 8 giugno 1911, n. 937, 20 marzo 1913, n. 289, coi quali furono approvati rispettivamente gli ordinamenti giudiziari dell'Eritrea, della Somalia italiana e della Tripolitania e Cirenaica;

Visto il Nostro decreto 6 febbraio 1913, n. 69;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dal Nostro ministro segretario di Stato per le colonie:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alle colonie le disposizioni della legge 21 marzo 1915, n. 273, salvo il disposto degli articoli seguenti:

Art. 2.

Per i delitti previsti dalla citata legge, che siano già contemplati da disposizioni speciali vigenti nelle colonie, si applicano le pene dalle disposizioni stesse stabilite sempre quando siano maggiori di quelle comminate dalla legge suddetta.

Art. 3.

Alle disposizioni dell'art. 12 sono sostituite le seguenti:

La citazione in giudizio delle persone indicate nel penultimo capoverso dell'art. 1, e agli effetti di questo è fatta a cura del Pubblico Ministero, o di chi ne esercita le attribuzioni, nei modi e nei termini stabiliti per la citazione delle persone civilmente responsabili.

Per i delitti preveduti nella prima parte, nel primo e secondo capoverso dell'art. 3 e negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 della presente legge e 107, 108, 110 del codice penale il giudice può sempre spedire mandato di cattura.

I delitti preveduti nella prima parte e primo e secondo capoverso dell'art. 3 e negli articoli da 4 a 9 sono portati in Eritrea e in Somalia, per citazione diretta, alla cognizione della Corte d'assise, e in Tripolitania e Cirenaica alla cognizione dei tribunali militari secondo le disposizioni in esse vigenti.

La cognizione del delitto preveduto nell'art. 1 appartiene, in Eritrea al tribunale della colonia, in Somalia al giudice della colonia, e in Tripolitania e in Cirenaica al tribunale regionale composto a termini del primo capoverso dell'art. 19

dell'ordinamento giudiziario in vigore o agli organi giudiziari che lo sostituiscono.

La cognizione delle contravvenzioni prevedute nell'ultimo capoverso dell'art. 3 e nell'art 11 appartiene sempre all'autorità giudiziaria italiana competente in materia contravvenzionale.

Le cose che servirono o furono destinate a commettere i delitti preveduti negli articoli 3 e 6 e le cose che ne sono il prodotto sono sempre confiscate, ancorchè appartengano a persone estranee al delitto.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in esecuzione in ciascuna colonia nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nei rispettivi *bollettini ufficiali.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 28 màrzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA
MARTINI.

Visto, *il guardasigilli* ORLANDO.

N. **216.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. **R. decreto n. 315 che estende alle colonie le disposizioni del decreto il quale vieta la pubblicazione di notizie concernenti materie militari.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto di pari data col quale è estesa alle colonie la legge 21 marzo 1915, n. 273;

Visto il Nostro decreto di pari data vietante la pubblicazione di notizie d'indole militare;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del Nostro decreto di pari data vietante, fino al 30 giugno 1915, la pubblicazione di notizie d'indole militare sono estese alle colonie ed entreranno in esecuzione in ciascuna di esse dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nei rispettivi *bollettini ufficiali*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.
MARTINI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

N. **217.** — TRASPORTI. — **Custodia dei documenti pei viaggi ed i trasporti a prezzo ridotto.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 28 marzo 1915.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato ha segnalato che dai varii comandi militari, dalle stazioni dei reali carabinieri e dalle tenenze delle regie guardie di finanza, vengono chiesti con una certa frequenza agli uffici ferroviari di controllo scontrini di libretti di viaggio e richieste mod. *B* che si suppongono asportati e quindi abusivamente utilizzati, allo scopo di poter procedere alle opportune indagini ed ai conseguenti procedimenti.

Evidentemente ciò è indice che i fascicoli di scontrini e di richieste pei viaggi a prezzo ridotto non sono tenuti con la dovuta cura.

Si richiamano pertanto le autorità dipendenti alla stretta osservanza delle prescrizioni in vigore (Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e disposizione n 18 del fascicolo 18 della Raccolta) secondo le quali i documenti in questione debbono essere custoditi con la massima cura, come quelli riservati; ad evitare anche che, per l'indebito uso che fossero per farne, i comandanti di corpo, capi d'ufficio, ecc. non siano tenuti al pagamento delle tasse e sovratasse spettanti all'amministrazione ferroviaria quando chi abusivamente se ne è valso, non fosse in grado di pagarle.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **218.** — TRASPROTI. — **Trasporti di sky come bagaglio.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 28 marzo 1915.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato ha comunicato che, allo scopo di eliminare le contestazioni che sorgono con qualche frequenza fra il pubblico ed il personale ferroviario riguardo al trasporto degli « sky » come bagaglio — che non sarebbe ammesso dalla tariffa — ha impartito le seguenti disposizioni:

1° Il trasporto degli « sky » come bagaglio è ammesso (quando esigenze di servizio non lo impediscano) purchè ne sia fatta regolare spedizione, non essendo consentito di portarli gratuitamente nelle carrozze con bagaglio a mano;

2° La spedizione degli « sky » deve essere fatta per paio, in base alla tariffa generale bagagli, computata sul peso, con la tassa minima di L. 0,75 per ogni spedizione;

3° Le spedizioni di cui ai precedenti comma 1° e 2° valgono tanto per i borghesi quanto per i militari, salvo, per questi ultimi, l'applicazione delle tariffe bagagli militari e delle relative tasse minime;

4° Quando trattasi però del trasporto di « sky » formanti parte del bagaglio appartenente ai corpi o reparti di corpi (§ 64 del Regolamento sui trasporti militari) è ammessa la spedizione in gruppo con le altre cose indicate nella nota al paragrafo suddetto.

S'invitano le amministrazioni militari ad attenersi alle norme suaccennate quando occorra eseguire il trasporto per ferrovia di « sky » insieme ai viaggiatori.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **219.** — TRASPORTI. — **Prezzo di trasporto a tariffa militare in III classe.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 marzo 1915.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato ha segnalato che il prezzo di 3ª classe corrispondente ai chilometri 59 e 60 della tariffa militare per viaggi esenti dalla tassa di bollo è di L 0,95 anzichè di L. 1.

S'invitano le varie autorità militari ad opportare tale modificazione all'allegato n. 2 *a* al Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno, quale fu modificato con la 1ª appendice, testè pubblicata.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **220**. — AVANZAMENTO — ORDINANENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 356, da convertirsi in legge, riguardante il riordinamento del personale dei farmacisti militari di complemento.** (Direzione generale personale ufficiali). - 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 8 luglio 1906, n. 305, che istituisce i farmacisti militari di complemento;

Visto il regolamento per l'approvazione della legge succitata approvato con R. decreto 31 ottobre 1907, n. 806;

Considerata la necessità di riordinare il personale dei farmacisti militari di complemento;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La istituzione dei farmacisti militari di complemento è abolita.

Art. 2.

Sono istituiti ufficiali di complemento di milizia territoriale farmacisti per attendere al servizio farmaceutico, in ausilio dei farmacisti militari.

Art. 3.

Gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale farmacisti fanno parte del corpo sanitario militare, costituendo però ruoli distinti.

Art. 4.

Agli ufficiali di complemento e di milizia territoriale farmacisti saranno applicabili le norme comuni agli ufficiali di complemento e di milizia territoriale delle altre armi e corpi e le disposizioni speciali contenute nella presente legge.

Art. 5.

Gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale farmacisti non possono conseguire grado superiore a quello di capitano.

Art. 6.

I sottotenenti di complemento farmacisti sono tratti dai militari di truppa laureati in chimica e farmacia o diplomati

in farmacia che posseggano gli altri requisiti generali prescritti per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento delle varie armi e corpi e che abbiano l'istruzione che sarà stabilita dal regolamento.

Art. 7.

I sottotenenti di milizia territoriale farmacisti sono tratti dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale laureati in chimica e farmacia o diplomati in farmacia che posseggano gli altri requisiti generali prescritti per la nomina a sottotenente di milizia territoriale delle altre armi e corpi.

Art. 8.

Possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento farmacisti i sottotenenti di complemento di qualsiasi arma o corpo che abbiano conseguito la laurea in chimica e farmacia o il diploma in farmacia.

Art. 9.

Gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale farmacisti dipendono anche dai farmacisti militari effettivi che abbiano, per assimilazione, grado superiore o siano, se di pari grado, più anziani.

Le punizioni e le sanzioni disciplinari debbono però essere inflitte dal direttore dello stabilimento sanitario al quale essi sono addetti.

Quando lo stabilimento non è diretto da un ufficiale, le punizioni saranno inflitte dal comandante del presidio.

Art. 10.

Ai concorsi per la nomina a farmacista militare sono ammessi soltanto ufficiali di complemento e di milizia territoriale farmacisti.

Disposizioni transitorie.

Art. 11.

Gli attuali farmacisti militari di complemento che non hanno raggiunto i 40 anni di età sono transitati nel ruolo degli ufficiali di complemento farmacisti col grado corrispondente a quello cui sono assimilati di rango.

Coloro che abbiano raggiunto il 40° anno di età e non il 50° saranno transitati nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale farmacisti.

I farmacisti militari di complemento che abbiano raggiunto il 50° anno di età saranno conservati, in via transitoria, sul ruolo al quale appartengono fino al raggiungimento del 60° anno di età.

Art. 12.

Gli attuali farmacisti militari che non hanno raggiunto il 39° anno, prima di compiere tale età e, in ogni caso, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto potranno essere inscritti, a loro domanda, e qualora posseggano l'idoneità fisica nel ruolo degli ufficiali farmacisti di complemento col grado corrispondente a quello cui sono assimilati di rango.

Art. 13

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire le norme da emanarsi per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del Sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI.
SALANDRA.

N. **221.** — AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 357, da convertirsi in legge, riguardante la nomina ad ufficiale medico di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 marzo 1915

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel Regio esercito, modificata con la legge 8 giugno 1913, n. 601;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, sugli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Considerata la necessità di usufruire del maggior numero di ufficiali medici;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fatta facoltà al Ministero della guerra di nominare, fino al 31 dicembre 1915, ufficiali di complemento nel corpo sanitario militare i laureati in medicina e chirurgia ascritti alla 1ª, 2ª e 3ª categoria, di età non superiore ai 40 anni, ferme restando le disposizioni che regolano il normale reclutamento dei sottotenenti di complemento delle varie armi e corpi.

Art. 2.

Agli ufficiali medici nominati in base al precedente articolo sarà assegnato il grado di sottotenente, tenente o capitano, secondo norme da stabilirsi con decreto ministeriale.

Art. 3.

Gli ufficiali medici attualmente iscritti nei ruoli di complemento e di milizia territoriale di età non superiore ai 40 anni i quali possiedano titoli superiori al grado che rivestono, a norma del precedente articolo, potranno, a loro domanda, ottenere il passaggio nel ruolo di complemento col grado corrispondente ai titoli posseduti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del Sigillo dello sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, li 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI.
SALANDRA.

Norme esecutive.

I militari laureati in medicina e chirurgia che aspirano alla nomina ad ufficiale di complemento nel corpo sanitario militare, a norma dell'art. 1 del precedente decreto ne faranno domanda per via gerarchica al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali).

Le domande saranno corredate, oltre che dei documenti prescritti dalle vigenti disposizioni per la nomina a sottotenente medico di complemento, anche dei titoli professionali.

Gli ufficiali medici di complemento e di milizia territoriale,

di cui all'art. 3 della citata legge, correderanno le loro domande col solo titolo professionale.

Le nomine ai gradi di sottotenente, tenente o capitano saranno regolate dalle seguenti norme:

a) a sottotenente i medici laureati da non oltre cinque anni;

b) a tenente medici l'aureati da cinque anni o più;

c) a capitano i professori ordinari o straordinari di università e i liberi docenti.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **222** — AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 358, riflettente il reclutamento di ufficiali commissari in attività di servizio e di sottotenenti di complemento nei ruoli di amministrazione e di sussistenza — Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito, modificata dalla legge 8 giugno 1913, n. 601;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Viste le leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra; testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato dalle leggi 5 gennaio 1908, n. 7, 17 luglio 1910, n. 515, e 27 giugno 1912, n. 698;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il regolamento per l'applicazione della detta legge, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Vista la legge 24 dicembre 1899, n 461 (art. 1);

Visto il R. decreto 15 luglio 1906, n. 399, che approva il regolamento per il reclutamento dei capitani commissari;

Visto il R. decreto 13 ottobre 1910, n. 800, per l'applicazione della legge 17 luglio 1910, n. 531;

Visto il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1057, per l'esecuzione dell' art. 4 della legge 27 giugno 1912, n. 698;

Viste le leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito; testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898,

n. 380, modificato dalle leggi 6 luglio 1908, n. 362, e 17 luglio 1910, n. 515;

Considerata la necessità di mantenere nella loro piena efficienza, in vista della presente situazione internazionale, i quadri degli ufficiali, e l'urgenza di provvedere alle aumentate esigenze di alcuni servizi;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il periodo fino al 31 dicembre 1915, è data facoltà al ministro della guerra d'assumere in servizio, nominandoli tenenti commissari effettivi dopo un esperimento di tre mesi, sessanta ufficiali subalterni di complemento e di milizia territoriale delle varie armi e corpi, che non abbiano oltrepassato il 36° anno di età, e siano provvisti di laurea in legge, o in ingegneria, o in chimica, oppure di diploma di istituti superiori di studi commerciali e amministrativi.

Gli ufficiali predetti saranno promossi capitani al compimento del terzo anno nel grado di tenente effettivo, previo accertamento della loro idoneità che dovrà risultare dall'aver frequentato con successo il corso di commissariato presso la scuola di guerra. La loro anzianità dovrà essere stabilita dopo che saranno stati promossi capitani gli allievi dell' ultimo corso della scuola predetta, secondo norme che saranno fissate dal Ministero della guerra.

Quelli dei predetti tenenti che al termine del corso di commissariato non saranno giudicati idonei verranno trasferiti, con il loro grado e anzianità, nel ruolo di sussistenza o nel corpo di amministrazione, secondo la loro speciale attitudine.

Art. 2.

Per il periodo di tempo indicato nel precedente articolo è data facoltà al ministro della guerra di nominare sottotenenti di complemento, senza alcun preventivo corso di istruzione;

a) nel ruolo di amministrazione, i militari (sia arruolati per fatto di leva, sia volontariamente) che non oltrepassino il 28° anno di età, siano provvisti di licenza d'istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria) oppure di un titolo equipollente o superiore di studi commerciali;

b) nel ruolo di sussistenza, i militari come sopra, provvisti

di licenza delle scuole superiori di agricoltura, o di istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria, e agrimensura) oppure di un titolo equipollente o superiore di studi commerciali.

Gli uni e gli altri dovranno soddisfare alle condizioni che saranno stabilite dal Ministero della guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 28 marzo 1915

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

Disposizioni esecutive per la nomina di tenenti commissari in effettività di servizio e di sottotenenti di complemento nei ruoli di amministrazione e di sussistenza, in applicazione del R. decreto 28 marzo 1915 n. 358.

NORME *per l'esecuzione dell'art. 1 del R. decreto 28 marzo 1915, n. 358 relativo alla nomina a tenente commissario in effettività di servizio.*

1. Le domande intese a conseguire tale nomina, redatte su carta da bollo da L. 1,25, dovranno essere indirizzate al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) e presentate al comando del distretto militare di residenza dell'aspirante, se questi è in congedo, o al comando del corpo od ufficio nel quale presta servizio se alle armi.

2. Alla domanda saranno uniti i seguenti documenti:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale civile

b) certificato penale;

c) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

d) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, e

vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

e) titolo di studio (laurea in legge, o in ingegneria, o in chimica, oppure diploma di istituti superiori di studi commerciali e amministrativi), al quale dovrà essere unito di un certificato da cui risulti la votazione riportata in occasione dell'esame di laurea;

f) certificato di stato libero e se l'aspirante è ammogliato, certificato di matrimonio.

I comandi di distretto o i comandi di corpo, appena ricevuta la domanda documentata come sopra, disporranno che l'aspirante sia subito sottoposto a visita medica per accertare se egli possegga la voluta idoneità fisica e assumeranno senza indugio informazioni riservate sulla sua condotta morale e politica e condizione sociale.

Qualunque sia il risultato di tali informazioni, completeranno le domande e le invieranno sollecitamente al Ministero per il tramite delle autorità gerarchiche.

I comandi di distretto o di corpo e i comandi di divisione e di corpo d'armata, dovranno esplicitamente dichiarare se l'aspirante sia o no meritevole di prendere parte al concorso

3. Le domande completate di tutti i documenti di cui sopra, nonchè dello stato di servizio dell'aspirante dovranno essere presentate ai comandi di distretto o di corpo non più tardi del 15 corrente e le autorità militari dovranno aver cura che le pratiche di loro competenza siano espletate con la maggior sollecitudine possibile in modo che le domande pervengano al Ministero non più tardi del 25 corrente.

4. I prescelti verranno destinati alle varie direzioni di commissariato per l'esperimento di tre mesi, al termine del quale le competenti commissioni di avanzamento dovranno esplicitamente pronunziarsi sulla loro idoneità alla nomina a tenente commissario effettivo. Gli specchi di proposta di avanzamento, corredati da un rapporto informativo del direttore di commissariato, dovranno essere trasmessi gerarchicamente al Ministero. Coloro che saranno stati giudicati non idonei verranno senz'altro collocati in congedo.

NORME *per l'esecuzione dell'art. 2 del R. decreto sopracitato.*

1. Il numero dei sottotenenti di complemento da nominarsi nei ruoli di sussistenza e di amministrazione è limitato a 100 per ciascuno dei detti ruoli.

2. Allo scopo di non turbare con il reclutamento di cui

trattasi la stabilità dei quadri di truppa e degli speciali corsi d'istruzione, attualmente esistenti, saranno preferiti coloro che intendono soddisfare in anticipo i loro obblighi di leva, mediante arruolamento volontario ordinario che il Ministero si riserva di autorizzare caso per caso, nonchè i militari di 2ª e di 3ª categoria.

3. Le domande intese a conseguire l'accennata nomina, redatte su carta da bollo da L. 1,25, dovranno essere indirizzate al Ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) e presentate al comando del distretto di residenza dell'aspirante o al comando del corpo in cui presta servizio se trovasi sotto le armi.

4. Le domande conterranno l'indicazione del ruolo nel quale l'aspirante desidera essere nominato.

5 Alla domanda saranno uniti i seguenti documenti:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale civile;

b) certificato penale;

c) attestazione di moralità e buona condotta, vidimata dal prefetto o dal sottoprefetto del relativo circondario;

d) certificato di inscrizione sulle liste di leva per coloro che non abbiano ancora concorso alla leva e foglio di congedo per tutti i militari in congedo;

e) uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2 del R. decreto precitato, al quale dovrà essere allegato il certificato dei punti ottenuti nell'esame di licenza

6. I comandanti di distretto o di corpo, ricevuta la domanda con i documenti preaccennati e riconosciuto che gli aspiranti non si trovano compresi nelle categorie di persone dispensate dal rispondere alle chiamate alle armi per istruzione o per mobilitazione, a senso delle disposizioni contenute nel relativo regolamento 13 aprile 1911, n. 374, e che non siano neppure in attesa di uno degli impieghi in esso specificati, assumeranno presso l'autorità politica e presso l'arma dei carabinieri reali le informazioni necessarie per assicurarsi che per la condizione sociale ed economica, per l'indole delle ordinarie occupazioni, per la condotta morale e politica gli aspiranti possono conseguire il grado di ufficiale del R. esercito.

7. A cura dei comandanti anzidetti e all'atto della presentazione della domanda gli aspiranti saranno sottoposti a visita medica per accertare che essi posseggano l'idoneità fisica al servizio militare.

8. Compiute le indagini e gli accertamenti di cui sopra, la

domanda e i documenti relativi saranno trasmessi al Ministero per il tramite della divisione e del corpo di armata competenti.

All'incartamento saranno aggiunti il parere del comandante del distretto o del corpo, nonchè quello delle autorità gerarchiche superiori, e qualora trattisi di militari alle armi o che abbiano già prestato precedenti servizi militari, copia del foglio matricolare e caratteristico degli aspiranti.

9. Le domande corredate dei prescritti documenti dovranno essere presentate ai comandi di distretto o di corpo non più tardi del 15 aprile e dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 25 detto.

10. I sottotenenti di complemento nominati in base alle disposizioni della presente circolare saranno sottoposti a un periodo di 15 giorni di istruzione militare di carattere generale al reggimento o corpo cui verranno assegnati; essi hanno facoltà di provvedersi e di far uso della sola divisa grigio-verde.

11. Il periodo minimo di servizio valevole come corso d'istruzione è per tutti indistintamente della durata di sei mesi; resta inteso che coloro che hanno obblighi superiori al periodo predetto dovranno completare la loro ferma.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **223.** — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 359, da convertirsi in legge, col quale è prorogato il termine per il servizio in Libia necessario ai sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina ad effettivo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 novembre 1914, n. 1253 relativo alla nomina ad ufficiale effettivo dei sottotenenti di complemento e dei marescialli;

Considerata la necessità di aumentare, nelle attuali contingenze internazionali, il reclutamento dei sottotenenti effettivi e l'opportunità di non escludere dalla nomina a tale grado quei sottotenenti di complemento che pur avendo i requisiti generali all'uopo richiesti sono stati inviati in Libia o nel-

l'Egeo posteriormente al citato R. decreto 15 novembre 1914, n. 1253.

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto col Ministro del tesoro.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 3 lettera *b*) del R. de reto 10 novembre 1914, n. 1253, per il servizio in Libia o nell'Egeo degli ufficiali di complemento agli effetti della nomina a sottotenente in servizio attivo permanente è prorogato fino alla data di pubblicazione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **224.** - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 348 che istituisce i consigli d'amministrazione presso gli enti aeronautici**. — (Direzione generale aeronautica). — 28 marzo 1915

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 7 gennaio 1915, n. 11, che costituisce il corpo aeronautico militare;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, sull'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il R. decreto 6 agosto 1911. n. 1413, che approva il regolamento della suddetta legge 17 luglio 1910, n. 511;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n 263, che istituisce un secondo consiglio d'amministrazione presso il battaglione specialisti del genio e presso quello aviatori e riferma il consiglio di amministrazione dello stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche;

Vista la legge 11 luglio 1897, n. 256, che istituisce il riscontro

effettivo ai magazzini e depositi di materie e merci di proprietà dello Stato;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1897, n. 532 che. approva il regolamento della suddetta legge 11 luglio 1897, n. 256;

Visto il R. decreto 23 giugno 1907, n. 411, che stabilisce i modelli per dimostrare le variazioni avvenute nelle consistenze dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256;

Considerato che al regolamento della gestione economico-amministrativa degli enti aeronautici debba procedersi senza notevoli cambiamenti conservando, per quanto è possibile, e transitoriamente, l'attuale ordinamento amministrativo;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Presso il battaglione dirigibilisti è istituito un consiglio di amministrazione, il quale assume la gestione economico-amministrativa di tutto il materiale e dei lavori inerenti al servizio aeronautico assegnato al battaglione dirigibilisti stesso, e al battagliene aerostieri, continuando la gestione economico-amministrativa del secondo consiglio di amministrazione del soppresso battaglione specialisti del genio.

Tale consiglio è composto: del comandante del battaglione dirigibilisti, *presidente*; di un ragioniere geometra capo del genio militare, *relatore*; di due ufficiali del genio, designati dal comandante, *membri*; di un ragioniere geometra del genio militare, *segretario*.

Art. 2.

Presso il battaglione aerostieri è istituito un consiglio di amministrazione nei modi, per gli scopi e con le responsabilità di cui ai titoli I e II del libro I del *Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari*.

A detto consiglio è affidata l'amministrazione tanto del battaglione aerostieri, quanto del battaglione dirigibilisti, considerati come corpi del R. esercito, continuando la gestione economico-amministrativa del primo consiglio di amministrazione del soppresso battaglione specialisti del genio.

Art. 3.

Presso la direzione tecnica dell'aviazione militare è istituito un consiglio d'amministrazione, il quale assume la gestione economico amministrativa di tutto il materiale e dei lavori inerenti al servizio di aviazione della direzione tecnica stessa, del battaglione squadriglie aviatori e del battaglione scuole aviatori, continuando la gestione economico-amministrativa del secondo consiglio d'amministrazione del soppresso battaglione aviatori.

Tale consiglio è composto: del direttore tecnico dell'aviazione militare, o dell'ufficiale superiore, effettivo o comandato, che segue immediatamente in grado o anzianità il direttore, *presidente*; di un ragioniere geometra capo del genio militare, *relatore*; di tre ufficiali di artiglieria o del genio, designati dal presidente, *membri*; di un ragioniere geometra del genio, *segretario*.

Art. 4.

Presso il battaglione scuole aviatori è istituito un consiglio di amministrazione nei modi, per gli scopi e con le responsabilità di cui ai titoli I e II del libro I del *Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari*.

A detto consiglio è affidata l'amministrazione del battaglione scuole aviatori e del battaglione squadriglie aviatori, considerati come corpi del R. esercito, continuando la gestione economico-amministrativa del soppresso battaglione aviatori.

Art. 5.

Presso lo stabilimento di costruzioni aereonautiche è istituito un consiglio d'amministrazione, il quale assume la gestione economico amministrativa del materiale e dei lavori dello stabilimento stesso e dello istituto centrale aeronautico, continuando la gestione economico-amministrativa del soppresso stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche.

Tale consiglio è così composto: del direttore dello stabilimento, *presidente*; di un ragioniere geometra capo del genio militare, *relatore*; di due ufficiali d'artiglieria o del genio, designati dal presidente, *membri*; di un ragioniere geometra del genio, *segretario*.

Art. 6.

La gestione dei materiali per i servizi aereonautici e di aviazione esistenti presso gli enti specificati nei precedenti articoli 1, 3 e 5, e quella dei materiali dei gruppi *A*, *B* e *C* costi-

tuenti i depositi e le dotazioni del battaglione aerostieri, del battaglione dirigibilisti, del battaglione scuole aviatori e del battaglione squadriglie aviatori, considerati come corpi del R. esercito, si intendono assoggettate alle norme statuite dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo dei magazzini e depositi dei materiali e merci di proprietà dello Stato a far tempo dal giorno in cui andrà in vigore il presente decreto.

Art. 7.

Il R. decreto 20 marzo 1913, n. 263, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 28 marzo 1915.

VITTORIO MANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI
CARCANO.

N. **225.** — MATRICOLA. — **Inscrizione a matricola della qualifica di primo capitano.** — (Direzione generale leva e truppa). — 29 marzo 1915.

Questo Ministero determina che della qualifica di primo capitano, attribuita, in base al R. decreto 28 marzo 1915, n. 339, ai capitani che si trovano nelle condizioni ivi stabilite, sia presa nota a matricola con la seguente variazione:

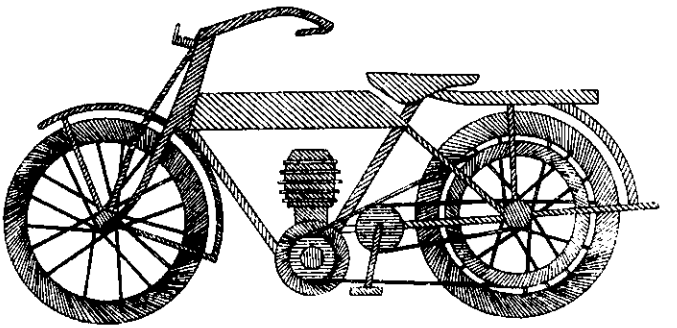
« Conferitagli la qualifica di primo capitano. — Determinazione ministeriale del . . . . . ».

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **226.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un distintivo per motociclisti (con una tavola di disegno).** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi.) — 29 marzo 1915.

E' adottato per i motociclisti di qualunque arma un distintivo consistente in una motocicletta (vedi tavola annessa) in ricamo di lana rossa, su panno turchino, od in lana nera, su panno grigio-verde, per i caporali e soldati, od in ricamo di filato d'argento o d'oro, su panno nero o grigio-verde, per i

Distintivo da motociclista.



Laboratorio foto-litografico d'artiglieria

sottufficiali, da portarsi sulla manica sinistra della giubba di panno e dei cappotti da motociclisti.

L'opificio vestiario di Torino provvederà per l'invio ai corpi dei relativi campioni.

Alla categoria 1ª del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi sono apportate le seguenti aggiunte:

I 240	distintivi	in lana nera, su panno grigio-verde	N. L. 0,60
279	»	» argento » »	» » 1,60
320	»	» oro . » »	» » 2,00
361	»	» lana rossa, su panno turchino	» » 0,60
405	»	» argento, su panno nero	» » 1,60
444	»	» oro » »	» » 2,00

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **227.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Vaccinazione antitifica per i militari della R. guardia di finanza.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 29 marzo 1915.

La vaccinazione antitifica per i militari della R. guardia di finanza potrà essere eseguita sia presso la sede dei rispettivi reparti, se numerosi per forza, sia presso i reparti del R. esercito residenti nella stessa sede o prossimi alla medesima.

La vaccinazione dovrà eseguirsi colle modalità prescritte dalla circolare n. 100 del *Giornale Militare* corrente anno, e dovrà essere praticata da ufficiali medici del R. esercito. A tal uopo i comandi della R. guardia di finanza interessati, prenderanno per tempo gli opportuni accordi coi comandi di corpo d'armata e con le direzioni di sanità militare, aventi giurisdizione nel territorio in cui risiedono i militari di finanza da vaccinarsi.

Le direzioni di sanità militare comunicheranno al Ministero (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) alla fine di ogni trimestre, per tutti i corpi e distaccamenti della circoscrizione, il numero dei militari della R. guardia di finanza stati vaccinati dagli ufficiali medici del R. esercito, e quello delle dosi di vaccino somministrate per le vaccinazioni fatte eseguire direttamente dai comandi della R. guardia predetta, affinchè se ne possa chiedere il rimborso al Ministero delle finanze.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **228**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Coperte da campo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 marzo 1915.

In relazione alla precedente circolare 61, *giornale militare*, corrente anno, riflettente il passaggio dal gruppo *B* al gruppo *A* delle coperte da campo, si avvertono le amministrazioni militari che debbono intendersi abrogate le disposizioni seguenti:

N. 51 del fascicolo 2° della raccolta delle disposizioni in vigore, inserte nel *giornale militare* (bozze di stampa);

Circolare 2034 del 31 gennaio 1912;

Circolare 14096 del 30 agosto 1913.

Quindi, per tutto quanto concerne le riparazioni, la classificazione e l'utilizzazione delle coperte stesse, dovranno esclusivamente applicarsi le norme impartite con la circolare a stampa n. 7999, dell'8 maggio 1914, a cui l'ultimo comma della circolare 61 sopra citata espressamente si riferisce.

Il prezzo delle coperte da campo grigio-verdi, indicato nella predetta circolare 61, va rettificato in L 4.60.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **220**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Concorso speciale di idoneità fra gli uscieri dell'amministrazione centrale della guerra per l'ammissione nel ruolo degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 marzo 1915.

Al concorso speciale di idoneità fra gli uscieri dell'amministrazione centrale della guerra per l'ammissione nel ruolo degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, indetto, con circolare n. 463 del *giornale militare* dell'anno 1914, in esecuzione dell'art. 4 della legge 8 luglio 1912, n. 750 furono ammessi, sentito il parere del consiglio d'amministrazione, gli uscieri signori *Cerutti Antonio* e *Larese De Prata Attilio*, che trovavansi nelle tassative condizioni previste dalla cennata disposizione di legge.

In seguito alle prove d'esame sostenute dai detti uscieri sono stati entrambi giudicati idonei alla ammissione nel ruolo degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, e come appresso classificati, secondo l'ordine di anzianità in relazione ai servizi da loro precedentemente prestati in amministrazioni dello Stato:

Cerutti Antonio.
Larese De Prata Attilio.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **230.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Soppressione della sezione staccata di artiglieria di Ancona.** — (Direzione generale d'artiglieria e genio). — 29 marzo 1915.

Col giorno 16 aprile c, a. è soppressa la sezione staccata di artiglieria di Ancona.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **231.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Adozione di un nuovo cofanetto di sanità per compagnie alpine.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 aprile 1915.

È stato adottato un nuovo cofanetto di sanità per compagnie alpine colla nomenclatura: « Cofanetto di sanità per compagnie alpine » (modello 1915) completo.

Tale cofanetto dovrà sostituire quello attualmente in distribuzione (!II, 2907) e quindi d'ora innanzi tutte le unità di tale specie da allestire saranno del nuovo tipo.

I cofanetti di antico modello non devono intendersi aboliti e saranno perciò tenuti in servizio sino a consumazione e a nuova disposizione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **232.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Pubblicazione dello specchio n. 6 *bis*, Caricamento del cofanetto di sanità per compagnie alpine (mod. 1915).** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 aprile 1915.

Colla data marzo 1915 è stato pubblicato lo specchio n. 6 *bis* Caricamento del cofanetto di sanità per compagnie alpine (mod. 1915).

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne curerà la distribuzione ai comandi ed uffici sottoindicati nella quantità per ognuno segnata:

Al comando del corpo di stato maggiore . . .	copie	12
Ad ogni comando di corpo d'armata	»	1
Ad ogni comando di divisione territoriale . .	»	1
All'ispettorato di sanità militare	»	3

Ad ogni direzione di sanità militare . . . . . copie 1
Ad ogni ospedale militare . . . . . » 2
Alla farmacia centrale militare . . . . . » 5
Alla scuola d'applicazione di sanità militare . . » 3

La farmacia centrale militare e le altre amministrazioni che avessero in corso di allestimento tali unità sanitarie richiederanno direttamente al predetto ufficio di personali militari vari il numero delle copie ad esse occorrenti in ragione di una per ogni cofanetto.

Fatta la distribuzione, le copie esuberanti saranno tenute in deposito dal menzionato ufficio di personali militari vari per eventuali richieste ed in attesa di successive disposizioni.

La pubblicazione del predetto specchio n. 6 *bis* non abolisce nè modifica lo specchio n. 6, Caricamento del cofanetto per compagnie alpine (edizione ottobre 1910), che continua a rimanere in vigore sino a nuova disposizione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **233.** SERVIZIO SANITARIO. — **Pubblicazione della 1ª serie di aggiunte e varianti agli specchi n. 26 e 27: Caricamento del magazzino avanzato di materiale sanitario per sezioni di corpo d'armata e sezione doppia e pubblicazione di un fascicoletto di errata-corrige agli specchi predetti (edizione gennaio 1915).** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 aprile 1915.

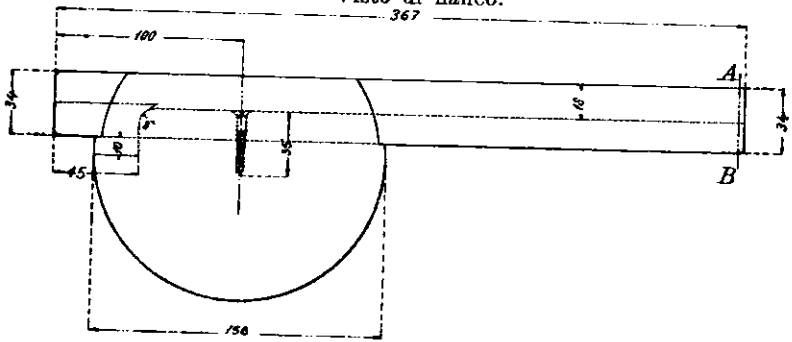
È stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti predetta ed un fascicoletto di errata-corrige all'edizione gennaio 1915 degli specchi n. 26 e 27: Caricamento del magazzino avanzato di materiale sanitario. Sezione di corpo d'armata e sezione doppia.

Tutti i comandi e le altre amministrazioni che hanno in distribuzione i predetti specchi n. 26 e 27, sia per uso di ufficio che per uso delle unità ad essi in carico, richiederanno direttamente all'ufficio di amministrazione di personali militari vari le copie di aggiunte e varianti ed errata-corrige ad essi occorrenti e disporranno subito perchè gli specchi di caricamento siano posti al corrente.

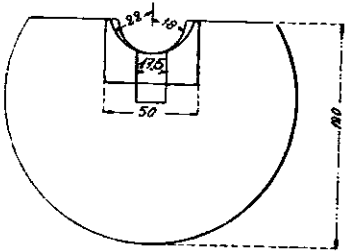
Il Ministro — ZUPELLI.

Congegno **Agazzi** per la scuola di puntamento col fucile.

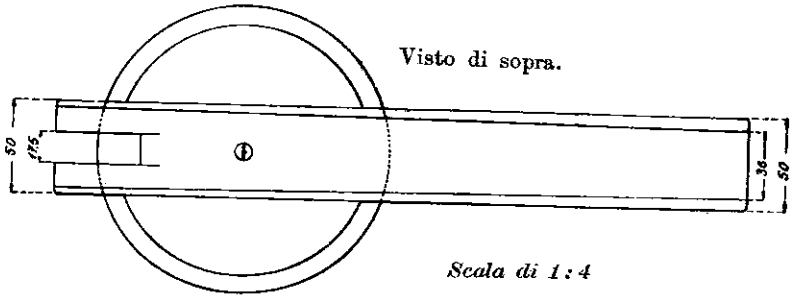
Visto di fianco.



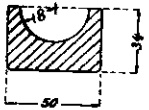
Visto di dietro.



Visto di sopra.



Sezione *A B*



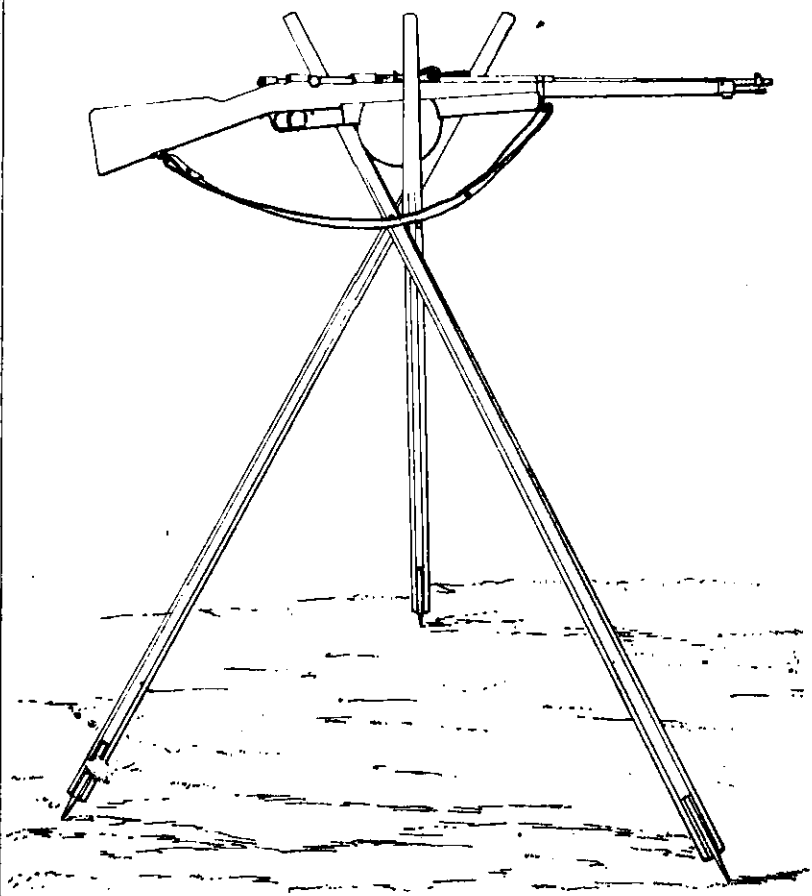
Scala di 1 : 4

Laboratorio foto-litografico d'artiglieria

Circolare N. 234 del 1915.

Congegno **Agazzi** per la scuola di puntamento col fucile.

Insieme del congegno.



Laboratorio foto-litografico d'artiglieria

N. **234.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del congegno "Agazzi" per scuola di puntamento col fucile** (con 2 tavole annesse). — (Direzione generale artiglieria e genio). — 2 aprile 1915.

Il Ministero ha determinato di adottare per le scuole di puntamento col fucile un congegno ideato dal defunto tenente colonnello cav. Agazzi, da collocarsi nell'attuale cavalletto per puntamento, in sostituzione del sacchetto di sabbia (tavola 1ª).

Il congegno è di legno duro (noce o faggio...) ed è formato di una base sferica del diametro mm. 156 e di un sostegno prismatico lungo mm. 367, scanalato superiormente per allogarvi il fusto della cassa, anteriormente al serbatoio (tav. 2ª). Tali parti sono unite con colla forte e mediante una vite da legnami.

In virtù della sfericità della base del congegno, l'arma, poggiata su di esso, può, secondo la volontà del puntatore, assumere qualunque direzione.

I corpi disporranno per l'allestimento e la distribuzione di quattro congegni per compagnia.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **235.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivo da mitragliere scelto.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 2 aprile 1915.

È adottato, per il personale di truppa addetto alle mitragliatrici, un distintivo da mitragliere scelto, consistente in uno scettro in ricamo d'argento o d'oro (tanto per i sottufficiali, quanto per i caporali e soldati) eguale per forma e dimensioni a quello che fa parte del distintivo prescritto per i telegrafisti trasmettitori del genio. Il nuovo distintivo dovrà portarsi cucito alla manica sinistra della giubba, 15 millimetri al disotto di quello adottato per il personale di truppa delle sezioni mitragliatrici campali con la circolare n. 128 del *giornale militare* del 1914.

L'opificio vestiario ed equipaggiamento di Torino spedirà ai corpi, che ne faranno richiesta, il relativo campione.

I corpi provvederanno però direttamente per l'acquisto della quantità di distintivi occorrenti, con le norme delle relative condizioni speciali.

Nel nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, categoria I, sezione *B*, va fatta la seguente aggiunta:

Distintivi di carica

279	in argento o in oro su panno grigio verde e su panno nero da	mitraglieri scelti,	n. 0,50	Aggiunta.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Alle tre tavole annesse alla circolare 186 porre:

Tavola I - a quella contenente i disegni del copricapo;

Tavola II - a quella contenente i disegni delle controspalline;

Tavola III - a quella contenente i distintivi per cariche speciali.

Dispensa 17, anno 1915, pag. 505, riga 11, *invece* di: R. decreto n. 291 del 19 marzo, *leggasi*: R. decreto n. 292 del 14 marzo.

Circolare 187, anno 1915, pag. 509, riga 9, *invece* di: 19 marzo 1915, *leggasi*: 14 marzo 1915.

Circolare n. 194, anno 1915, pag. 529, n. 11, al principio della seconda riga *togliere* la parola « sott'ufficiali ».

Circolare n. 207, anno 1915, pag. 555, nello specchio dei reggimenti di fanteria di linea designati per la istituzione dei nuovi corsi, alla indicazione « Firenze... 70° » *sostituire* « Firenze... 69° ».

Prezzo della presente dispensa **L. 0,15**

(4241) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 20ª — 1915 — 10 aprile

1915 MARZO 7. - N. 236. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 376, relativo alla fascetta col motto « Fezzan » da apporsi sul nastro della medaglia commemorativa della campagna italo-turca e della Libia. — Disposizioni esecutive . . *Pag.* 598

» 28. - » 237. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 348 che approva eccedenza d'impegni verificatasi sulla assegnazione di due capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-1914 concernente spese facoltative. . . . . » 599

1915 APRILE 1. - » 238. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 383 concernente le attribuzioni del sottocapo di stato maggiore dell'esercito . . » 600

» 6. - » 239. — TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio e di trasporto per le famiglie degli ufficiali di riserva richiamati in servizio . . . . . » 601

» 6. - » 240. — TRASPORTI. — Sospensione delle biglietterie militari . . . . . » 601

» 6. - » 241. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ristampa del modello 721 ed adozione di un nuovo modello 721-*bis* . . . . . » 602

» 6. - » 242. — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI ED ISTITUZIONI ANALOGHE — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per i volontari alpini (pubblicazione n. 144). . » 602

» 6. - » 243. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alle istruzioni sul servizio delle batterie da costa e sul materiale e sulle munizioni da 75 mod. 906 . . . . . » 603

» 6. - » 244. — CONCORSI. — Decreto ministeriale che bandisce un concorso per esame a 14 posti di topografo di 4ª classe presso l'istituto geografico militare in Firenze . . . . . » 603

» 6. - » 245. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità per i tenenti in servizio attivo permanente del corpo di amministrazione per l'anno 1915 . 643

» 9. - » 246. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE — Modificazioni alla sciabola. . » 644

» 9. - » 247. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Modificazioni al berretto di panno grigio-verde . . . . . » 645

» 9. - » 248. — EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni all'istruzione sull'affardellamento del corredo per le truppe a piedi. . . . . » 645

Alla presente dispensa sono annesse due tavole che fanno parte della circolare n. 234 c. a.

CIRCOLARE N. **236**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 376, relativo alla fascetta col motto « Fezzan » da apporsi sul nastro della medaglia commemorativa della campagna italo-turca e della Libia. — Disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 agosto 1914, n. 1030, che istituiva la fascetta per la medaglia commemorativa della campagna italo-turca e della Libia;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I militari che hanno preso parte alla spedizione del Fezzan porranno sul nastro della medaglia commemorativa, anzichè la fascetta col solo millesimo o i millesimi dell'anno della campagna, all'individuo computata, altra col motto « Fezzan » seguito dal millesimo o dai millesini stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE

ZUPELLI.

Disposizioni esecutive.

In esecuzione del R. decreto sopra riportato la concessione della fascetta ricordo col motto « Fezzan » è estesa a tutti i militari che furono nel Fezzan dal 4 dicembre 1913, epoca della partenza da Sokna, al 21 dicembre 1914, giorno in cui la colonna di ritorno giunse a Sokna.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **237.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 318 che approva eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione di due capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914, concernente spese facoltative.** — (Segretariato generale). — 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 10,162,728 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 86-*bis*:
« Spese per far fronte ad impegni assunti e da assumere fino al 30 giugno 1914 per effetto dell'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, dell'occupazione temporanea delle isole dell'Egeo, e degli avvenimenti internazionali » (legge 16 aprile 1914, n. 275) dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 3,149,518.76 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 18:
« Pensioni ordinarie (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

Carcano.

N. **238.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 383 concernente le attribuzioni del sotto capo di stato maggiore dell'esercito.** — (Gabinetto del ministro). — 1° aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto in data 28 marzo 1915, n. 337;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sotto capo di stato maggiore dell'esercito coadiuva il capo di stato maggiore dell'esercito nel disimpegno delle sue attribuzioni e compie gli speciali incarichi, relativi a tali attribuzioni, che gli vengono affidati dal capo di stato maggiore stesso.

A tal uopo egli deve essere completamente informato degli intendimenti del capo di stato maggiore dell'esercito ed attendere con lui e sotto la sua direzione agli studi relativi alla preparazione della guerra.

Art. 2.

Il sotto capo di stato maggiore dell'esercito sostituisce il capo di stato maggiore nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE

ZUPELLI.

N. **239.** — TRASPORTI. — **Facilitazioni di viaggio per le famiglie degli ufficiali di riserva richiamati in servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 aprile 1915.

Per accordi interceduti fra questo Ministero e la direzione generale delle ferrovie dello Stato questa ha consentito ad estendere — dal 15 corrente, e fino a che durino le speciali condizioni che hanno motivato l'emanazione del R. decreto-legge n. 43 del 24 gennaio u. s. — alle famiglie degli ufficiali della riserva, *provvisti di pensione a carico dello Stato per servizi militari*, che siano comunque richiamati in servizio, le stesse facilitazioni di viaggio che il vigente *regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno* accorda alle famiglie degli ufficiali richiamati in servizio dalla posizione ausiliaria.

Gli ufficiali della riserva pertanto, che si trovino nelle condizioni suindicate, potranno richiedere a questo Ministero (divisione casermaggio e trasporti) il libretto di viaggio modello *A bis* per le persone seco loro conviventi ed a carico, con le norme di cui al § 2 della disposizione n. 18 inserta nel fascicolo 18 della *Raccolta*.

Trattandosi di provvedimento avente carattere provvisorio, basterà che le amministrazioni militari prendano nota di esso a fianco dei paragrafi del citato regolamento che si riferiscono alla suindicata concessione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **240.** — TRASPORTI. — **Sospensione delle biglietterie militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 aprile 1915.

Le biglietterie militari di Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli, le quali funzionano con le norme di cui alla disposizione n. 28, inserta nel fascicolo 18 della *Raccolta* (trasporti) — a datare dal 15 corrente e fino a nuovo ordine — saranno sospese.

Verranno impartite direttamente alle autorità le disposizioni tanto per il personale addetto a tali biglietterie quanto per il passaggio delle attribuzioni di esse alle biglietterie comuni.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **241**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ristampa del mod. 721 ed adozione di un nuovo modello 721 bis**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 aprile 1915.

In base alle modificazioni apportate con la 1ª serie di aggiunte e varianti alle istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari ai distretti ed ai corpi, è stato provveduto alla ristampa del mod. 721 (allegato 5 delle istruzioni) ed all'adozione del « Foglio di viaggio per ufficiali isolati o personali civili al seguito dell'esercito » (allegato 7 dette) a cui fu assegnato nel catalogo il n. 721 *bis*.

I distretti provvederanno, senza indugio, a richiedere i nuovi moduli al reclusorio militare per distribuirli ai comuni, affinchè le nuove norme possano essere applicate; e nel distribuire i nuovi mod. 721 dovranno ritirare tutti i moduli di precedente ristampa che ancora si trovassero presso gli uffici comunali.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **242**. — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per i volontari alpini**. — (**Pubblicazione n. 144**). — (Segretariato generale). — 6 aprile 1915.

È approvato, in via di esperimento, il sopramenzionato regolamento per i volontari alpini.

Esso sarà distribuito alle seguenti autorità nel numero di copie per ciascuna indicate:

Comando del corpo di stato maggiore .	copie n.	18
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali.	» »	3
Comandi di corpo d'armata — di divisione militare, di brigata di fanteria, cavalleria e alpina, di legioni e di divisioni dei carabinieri reali — di distretto di reclutamento — di reggimento — di deposito — di battaglione alpino — di campagnia alpina. . . .	» »	1
Biblioteche militari	» »	1

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,10.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **243**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alle istruzioni sul servizio delle batterie da costa e sul materiale e sulle munizioni da 75 mod. 906.** — (Direzione generale artiglieria e genio) — 6 aprile 1915.

Sono pubblicate:

a) la 9ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle batterie da costa;

b) la 1ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul materiale e sulle munizioni da 75 mod. 906.

Il prezzo di ciascuno di detti fascicoli è di L. 0,05.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari distribuirà i fascicoli di cui al comma *a*) secondo le richieste delle autorità militari interessate, che richiederanno il numero di copie loro occorrenti; quelli di cui al comma *b*) attenendosi alle indicazioni della circolare n. 140 del *giornale militare* del 3 aprile 1912.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **244**. — CONCORSI. — **Decreto ministeriale che bandisce un concorso per esame a 14 posti di topografo di 4ª classe presso l'istituto geografico militare in Firenze.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 aprile 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico stesso, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto la legge 31 maggio 1913 n. 595 che autorizza la sostituzione degli impiegati civili dell'amministrazione militare destinati in Libia e nell'Egeo;

Visto il regolamento per il personale civile tecnico dell'istituto geografico militare, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911 n. 1517.

DECRETA:

1.° È indetto un concorso per esami a 14 posti di topografo di 4ª classe nell'istituto geografico militare, nella specialità triangolatori ed operatori per lavori geodetici, con l'annuo stipendio lordo di lire 2000. Di detti 14 posti 8 saranno conferiti subito dopo accertati i risultati del concorso.

Gli altri 6 saranno assegnati successivamente, secondo l'ordine della graduatoria man mano che si verificherà nel ruolo la corrispondente vacanza, purchè questa avvenga entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1915, decorso il quale cesserà ogni diritto ad ottenere l'impiego.

2.° Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno aver compiuto, alla data del presente decreto, 20 anni di età e non superati i 25; però se hanno servizi militari o civili precedenti, che siano valevoli agli effetti della pensione, il limite di età è aumentato del numero degli anni di servizio prestati, limitatamente ad un massimo di cinque anni.

3.° Coloro che intendono di prendere parte al concorso dovranno farne domanda al Ministero della guerra, su carta bollata da L. 1,25 presentandola al comando del distretto militare più vicino il quale dovrà accertare che l'istanza e i documenti annessi siano in tutto conformi alle prescrizioni del presente decreto.

4.° Le istanze che giungessero ai singoli distretti dopo il 40° giorno dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, o che entro questo limite di tempo non fossero completate con tutti i documenti prescritti, saranno senz'altro respinte come inammissibili.

5. Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti, redatti su carta da bollo:

a) copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzata;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di penalità;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di abituale residenza del concorrente, debitamente legalizzato.

Le domande dovranno essere pure corredate dei seguenti altri documenti:

e) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione sulle liste di leva;

f) diploma originale di licenza liceale o d'istituto tecnico,

oppure un certificato dal quale risulti che l'aspirante ha conseguito la licenza in uno dei due istituti;

g) fotografia del candidato, di data recente, da lui firmata, da servire all'accertamento dell'identità personale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

6. I comandanti dei distretti tosto ricevute le domande, e constatata la loro regolarità e quella dei documenti a corredo, disporranno che ciascun candidato sia sottoposto a visita medica presso l'ospedale militare o il corpo del R. esercito più prossimo alla residenza del candidato stesso.

L'ufficiale medico, delegato alla visita dell'aspirante, dovrà accertare se questi possegga sana e robusta costituzione fisica e se sia immune da difetti fisici incompatibili con le funzioni inerenti all'impiego cui aspira, tenendo presente che i topografi dell'istituto geografico militare debbono essere in grado di sostenere le fatiche di lunghe campagne topografiche, anche in zone disagevoli, sia in Italia che nelle colonie.

I referti medici saranno dai comandanti di corpo o direttori d'ospedali trasmessi sollecitamente ai comandanti di distretto che li allegheranno alle domande ed agli altri documenti a corredo e trasmetteranno il tutto al Ministero, il quale per mezzo degli stessi distretti militari che avranno ricevute le domande, farà conoscere agli interessati se siano o no stati ammessi al concorso, indicando altresì, per gli ammessi il giorno e l'ora in cui saranno iniziate le prove.

7. In candidati dovranno assoggettarsi:

a) ad un esame di cultura generale, consistente nello svolgimento scritto di un tema;

b) ad un esame inerente alla specialità di servizio per la quale è indetto il concorso, consistente in prove grafiche e orali;

c) ad un periodo di esperimento della durata di sei mesi.

8. I programmi di esami sono quelli allegati al presente decreto.

Le prove scritte e grafiche precederanno quelle orali e saranno date alle sedi dei Comandi di divisione in base ai temi che dal presidente della commissione esaminatrice saranno spediti in pieghi sigillati da aprirsi alla presenza dei candidati al momento dell'esame.

I lavori dei candidati, con le rispettive minute, saranno al

termine della prova spediti con pieghi raccomandati al presidente della commissione esaminatrice.

Alle prove orali che avranno luogo a Firenze presso la sede dell'istituto geografico militare saranno ammessi quei candidati che in ciascuna delle prove scritte e grafiche avranno riportato l'idoneità, secondo quanto è stabilito al successivo n. 11.

Il Ministero parteciperà a tempo opportuno, ai candidati la data delle prove orali.

9. Nelle prove orali ciascun candidato estrae a sorte uno o più numeri del programma secondo che sarà stabilito dal presidente della commissione e sugli argomenti indicati da tali numeri è più specialmente tenuto a rispondere, ma gli esaminatori hanno facoltà d'interrogarlo anche sulla restante parte di ciascun programma

I candidati sono autorizzati ad assistere alle prove orali dei colleghi esaminandi, con quella limitazione di numero che sarà imposta dal presidente della commissione in ragione dell'ampiezza del locale ove avranno luogo le prove.

10. Il giudizio sull'esito del concorso è dato da una commissione composta dal generale direttore dell'istituto Geografico, presidente; dal colonnello direttore in 2ª e da tre membri proposti dal generale direttore al Ministero e scelti fra gli ufficiali superiori o fra gli impiegati civili equiparati al grado di ufficiale superiore. Funzionerà da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

Nel seno di detta commissione il presidente nomina due o più sottocommissioni di 3 membri, incaricate della revisione dei lavori e dell'esame che sarà sostenuto dai concorrenti nelle singole materie. In ciascuna sottocommissione funzionerà da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

11. Per la votazione, la quale si fa a scrutinio segreto per ciascuna materia le singole sottocommissioni procedono nel modo seguente:

Gli esaminatori votano dapprima per il sì o per il no per stabilire l'idoneità del candidato; poscia per punti di merito per stabilire la classificazione, assegnando punti da 10 a 20 ai dichiarati idonei e punti da 0 a 9 a quelli dichiarati non idonei.

Il punto di esame in ciascuna materia si ottiene sommando i punti dati dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi, cioè per 3.

La media complessiva, o punto di classificazione finale, si

ottiene moltiplicando i punti medi riportati nelle singole materie per il rispettivo coefficiente di importanza e dividendo la somma dei prodotti così ottenuti per la somma dei coefficienti. In base a tale media viene stabilita la graduatoria dei vincitori degli esami di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 7.

Saranno dichiarati idonei i candidati che riporteranno un punto di merito complessivo non inferiore al 10

12. I candidati che risulteranno compresi nei primi 14 posti dell'accennata graduatoria saranno ammessi all'esperimento di cui alla lettera *c*) del n. 7. Gli altri candidati classificati dopo i primi 14 non potranno essere chiamati all'esperimento per la nomina all'impiego neppure quando si facessero eventualmente disponibili, entro il 31 dicembre 1915, altri posti oltre i 14 per i quali fu bandito il concorso. In tale eventualità essi, se intendessero di partecipare al nuovo concorso che verrebbe indetto, dovrebbero sostenere tutte le prove e soddisfare a tutte le altre condizioni al pari di coloro che si presentano per la prima volta al concorso.

13. La commissione di cui al primo capoverso del n. 10, al termine del periodo d'esperimento, formula il suo giudizio sull'esito di questo, tenendo conto non soltanto della capacità tecnica e dello zelo dimostrato dai candidati, ma altresì della loro condotta in ufficio. La votazione per stabilire l'idoneità ed il punto di merito hanno luogo con le stesse modalità indicate per le sottocommissioni al n. 10.

14 La commissione addiviene infine ad una nuova definitiva graduatoria dei concorrenti in base ai risultati da essi ottenuti in ciascuna materia di esame e nell' esperimento pratico, procedendo nel modo indicato nell' ultimo capoverso del n. 10.

Tale graduatoria sarà tosto comunicata al Ministero per gli effetti di cui al n. 1 del presente decreto.

15. Durante il periodo di esperimento i candidati che vi sono ammessi avranno diritto ad un assegno di lire cento mensili, soggette alla ritenuta per tassa di ricchezza mobile. Nei casi in cui dovessero partecipare ad esercitazioni di campagna, riceveranno le indennità stabilite per i topografi di 4ª classe, impiegati in lavori di campagna.

16. I candidati sono posti in avvertenza che, se verranno nominati all'impiego di cui trattasi, non potranno invocare in loro favore le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme della istituenda cassa di previdenza.

Il Ministro — ZUPELLI.

PROGRAMMA

per gli esami di concorso al posto di topografo di 4ª classe nell'Istituto geografico militare.

Materie d'esame.

N. d'ordine dei programmi	MATERIE D'ESAME	Se scritto grafico od orale	Durata dell'esame (Ore) (1)	Coefficiente d'importanza
1	Esame di cultura generale	scritto	4	20
2	Disegno topografico . . .	grafico	4	10
3	Matematica	orale	3/4	20
4	Topografia	orale	1/2	10
5	Esperimento pratico . .	—.	sei mesi	40
			Totale . . .	100

I. — Esame di cultura generale.

Verranno dati 3 temi: ciascun candidato dovrà svolgerne uno a sua scelta.

I temi vertiranno su argomenti che sono alla portata di licenziandi dell'istituto tecnico o del liceo.

I candidati dovranno consegnare anche la minuta del lavoro fatto.

II. — Disegno topografico.

Segni convenzionali. — Formazione delle scale. — Esecuzione di disegno a penna ed a matita. — Copia e riduzione di disegni.

III. — Matematica.

Geometria complementare.

1. Area di un triangolo in funzione dei lati. — Calcolare le mediane di un triangolo in funzione dei lati e viceversa. — Calcolare i segmenti determinati dalle bisettrici degli angoli

(1) Tale durata deve computarsi per le prove scritte, dal momento in cui termina la dettatura dei temi.

interni di un triangolo sui lati opposti e bisettrici stesse in funzione dei lati. — Calcolare le altezze di un triangolo in funzione dei lati; area del triangolo in funzione delle altezze. — Raggi del circolo circoscritto, del circolo inscritto, dei circoli ex inscritti a un triangolo in funzione dei lati. — Area di un triangolo in funzione dei raggi del circolo inscritto e dei circoli ex inscritti e relazione fra i reciproci di questi quattro raggi.

2. La somma dei quadrati dei lati di un quadrilatero è uguale alla somma dei quadrati delle diagonali aumentata di quattro volte il quadrato del segmento che unisce i punti medi delle diagonali. — In ogni quadrilatero inscritto in un cerchio, il prodotto delle due diagonali è uguale alla somma dei prodotti dei lati opposti. — In ogni quadrilatero inscritto in un circolo, le due diagonali stanno fra loro come le somme dei prodotti dei lati che concorrono rispettivamente nelle estremità delle diagonali medesime. — Calcolare l'area di un quadrilatero qualunque in funzione dei lati e delle diagonali. — Calcolare l'area, il raggio e le diagonali di un quadrilatero inscritto in un circolo in funzione dei lati. — Lati del pentagono e pentedecagono regolari inscritti in un circolo in funzione del raggio.

3 Costruzione grafica delle espressioni algebriche razionali e dei radicali di indice 2^n, rappresentanti un segmento. — Perchè, risolvendo un problema di geometria coll'algebra, possono risultare espressioni non omogenee e come queste espressioni si rendono omogenee

4. In ogni poliedro convesso: 1° il numero dei lati di tutte le facce è doppio del numero degli spigoli: 2° il numero delle faccie più il numero dei vertici è uguale al numero degli spigoli più 2; 3° la somma di tutti gli angoli piani è uguale a tante volte quattro angoli retti, quanti sono i vertici del poliedro meno otto angoli retti — I poliedri regolari convessi sono cinque — Ad ogni poliedro regolare si può inscrivere e circoscrivere una sfera Dato lo spigolo di un tetraedro, di un esaedro, di un ottaedro regolare, calcolare i raggi delle sfere inscritta e circoscritta e il volume del poliedro.

5. Angolo sferico e suo arco misuratore — Poligono sferico convesso. In ogni poligono sferico convesso: 1° ciascun lato è minore di una semicirconferenza massima; 2° ciascun lato è minore della somma di tutti gli altri lati; 3° la somma dei lati è minore di una circonferenza massima — Distanza

sferica di due punti di una superficie sferica — Triangoli sferici polari e supplementari — In ogni poligono sferico convesso di n lati: 1° ciascun angolo è minore di due angoli retti; 2° ciascun angolo aumentato di $(2n - 4)$ angoli retti supera la somma di tutti gli altri angoli; 3° la somma di tutti gli altri angoli è maggiore di $(2n - 4)$ angoli retti e minore di $2n$ angoli retti — Eccesso di un poligono sferico — Ogni triangolo sferico isoscele è sovrapponibile al suo opposto — Ogni triangolo sferico è equivalente al suo opposto — L'area di un poligono sferico in triangoli trirettangoli è quanto l'eccesso del poligono in retti; formola dell'area — Il volume di una piramide sferica è uguale ad un terzo del prodotto della base per il raggio della sfera; formola del volume.

Algebra complementare.

6. Risoluzione di sistemi di equazioni riducibili a secondo grado — Problemi di algebra e di geometria la cui risoluzione dipende da equazioni di secondo grado o riducibili a secondo grado.

7. Frazione continua — Convertire una frazione ordinaria o decimale in frazione continua — Se una quantità razionale o irrazionale si svolge in frazione continua, questa e limitata o illimitata — Convertire in frazione continua una espressione della forma $\frac{a+\sqrt{b}}{c}$ in cui a, b, c sono numeri interi — Formazione delle ridotte successive — La differenza tra due ridotte successive e una frazione avente per numeratore ± 1 e per denominatore il prodotto dei denominatori delle due ridotte — Ogni ridotta è una frazione irriducibile — Il valore di una frazione continua è sempre compreso fra due ridotte consecutive — Una ridotta qualunque dà un valore della frazione continua più approssimato di quello dato dalla ridotta precedente — Errore che si commette prendendo per valore di una frazione continua una qualunque delle sue ridotte — Risolvere colle frazioni continue l'equazione $a^x = b$ essendo a e b numeri positivi commensurabili.

8. Scomposizione di un trinomio di secondo grado in fattori e sue proprietà — Applicazione alle disuguaglianze del 2° grado e a questioni elementari di massima e di minimo.

9. Numero delle disposizioni di m oggetti presi k a k — Numero delle permutazioni di m oggetti — Numero delle combinazioni di m oggetti presi k a k — Le combinazioni di

m oggetti k a k sono tante quante le combinazioni di m oggetti $m-k$ a $m-k$ — Esercizi semplici di calcolo di probabilità matematica.

10. Prodotto di m fattori binomi della forma $a+b$, $a+c$, $a+d$... — Numero dei termini — Legge degli esponenti di a e legge dei coefficienti — Sviluppo di $(a+b)^m$ per m intero e positivo — Legge dei coefficienti ed eguaglianza dei coefficienti di termini equidistanti dagli estremi — Sviluppo di $(a-b)^m$ — Somma dei coefficienti binomiali e somma di questi stessi coefficienti presi con segni alternati.

Trigonometria.

11. Espressione degli archi che hanno una data funzione goniometrica — Somme e differenze di funzioni goniometriche omonime trasformate in prodotti e quozienti — La somma dei seni di due archi sta alla loro differenza come la tangente della semisomma dei due archi sta alla tangente della semidifferenza di questi archi — Risoluzione di equazioni trigonometriche.

12. La lunghezza in raggi di un arco minore di un quadrante è maggiore del seno e minore della tangente di questo arco. La differenza fra la lunghezza in raggi di un arco minore di un quadrante e il seno di questo arco è minore del quarto del cubo della lunghezza dell'arco — Il rapporto di un arco al suo seno tende all'unità, quando l'arco tende a zero.

13. Teorema fondamentale della trigonometria piana; in ogni triangolo un lato è uguale alla somma dei prodotti che si ottengono moltiplicando ciascuno degli altri due lati per il coseno dell'angolo compreso tra questo lato e il primo lato — In ogni triangolo il rapporto di due lati è uguale al rapporto dei seni degli angoli opposti — In ogni triangolo il quadrato di un lato è uguale alla somma dei quadrati degli altri due lati meno il doppio prodotto di questi due lati per il coseno dell'angolo tra essi compreso — In ogni triangolo la somma di due lati sta alla loro differenza come la tangente della semisomma dei due angoli opposti sta alla tangente della semidifferenza di questi due stessi angoli — Risoluzione di un triangolo obliquangolo.

14. Area di un triangolo: — 1° in funzione dei due lati e dell'angolo compreso; 2° in funzione di un lato e degli angoli; 3° in funzione dei tre lati — Area di un quadrilatero in funzione delle due diagonali e dell'angolo che esse comprendono fra loro — Area di un poligono regolare in funzione del lato e del numero dei lati.

15. Numeri complessi — Modulo e argomento di un numero complesso — Come si comportano i moduli e gli argomenti nelle operazioni algebriche sui numeri complessi — Risoluzione trigonometrica delle equazioni binomie.

16. Teorema fondamentale della trigonometria sferica ; in ogni triangolo sferico il coseno di un lato è uguale al prodotto del coseno degli altri due lati più il prodotto dei seni di questi due lati per il coseno dell'angolo fra essi compreso — In ogni triangolo sferico il rapporto dei seni di due lati è uguale al rapporto dei seni dei due angoli opposti — In ogni triangolo sferico, considerati quattro elementi consecutivi, il prodotto dei coseni dei due elementi medi è uguale al prodotto del seno del medio lato per la cotangente dell'estremo lato meno il prodotto del seno del medio angolo per la cotangente dell'estremo angolo — In ogni triangolo sferico il coseno di un angolo è uguale a meno il prodotto dei coseni degli altri due angoli, più il prodotto dei seni di questi due angoli per il coseno del lato tra essi compreso — Risoluzione di un triangolo sferico.

IV. — Topografia.

Planimetria.

1. Nozioni fondamentali — Soluzioni geometriche sul terreno — Tracciamenti d'allineamenti e di curve — Poligonazione.

2 Longimetria — Misura ottica: stadio e cannocchiale, distanziometro — Riduzione delle distanze all'orizzonte.

3. Squadro agrimensorio — Goniometri semplici ed a cannocchiale — Descrizioni, verifiche, rettifiche ed uso — Riduzione degli angoli all'orizzonte — Problemi risoluti con detti strumenti.

4. Tavoletta pretoriana e sue parti — Descrizione, verifiche correzioni ed uso — Problemi risoluti con la tavola pretoriana.

5. Rilevamento dei terreni, totalmente o parzialmente accessibili, e di quelli inaccessibili — Metodi diversi di poligonazione: triangolare, ortogonale, per irradiamento e per camminamento e per intersezione — Impiego degli strumenti topografici nei diversi casi.

Altimetria.

6. Rappresentazione del rilievo del terreno e nozioni preliminari.

7. Strumenti per rilievi altimetrici: livello ad acqua, a bolla d'aria e a cannocchiale, diversi — Verifiche e rettifiche.

8. Operazioni altimetriche — Livellazione semplice e composta — Livellazione longitudinale e trasversale: formazione dei profili e delle sezioni — Livellazione raggiante: piani quotati — Piano a curve orizzontali; tracciamento e rilievo.

9. Rilevamento dei fabbricati — Pianta, elevazione e sezione.

Agrimensura.

10. Valutazione della superficie dei terreni — Trasformazione e riduzione delle aree — Divisione e permutazione delle aree — Delimitazione, terminazione e rettificazione di confini.

Celerimensura.

11. Principî fondamentali della celerimensura o tacheometria — Istrumenti celimetrici più usuali: tacheometri e cleps.

12. Operazioni celerimetriche — Determinazione dei numeri generatori; misure degli angoli azimutali e zenitali, misura delle distanze, registrazioni delle letture fatte — Metodi di rilevamento.

13. Calcolo delle coordinate planimetriche ed altimetriche.

14. Rappresentazioni dei piani e calcolo delle aree in funzione delle coordinate ai vertici.

V. — ESPERIMENTO PRATICO.

I candidati eseguiranno lavori inerenti all'impiego cui aspirano e dovranno dimostrare capacità ed esattezza e mantenere costantemente in ufficio condotta irreprensibile.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **245**. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità per i tenenti in servizio attivo permanente del corpo di amministrazione per l'anno 1915**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 6 aprile 1915.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito ed a parziale modificazione della circolare n. 39 del *giornale militare* del corrente anno, il Ministero determina che il limite entro il quale devono essere compresi i tenenti in servizio attivo permanente del

corpo d'amministrazione per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1915, sia esteso al 10 settembre 1910, fino al tenente di amministrazione Za Giovanni incluso.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 30 corrente mese

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **246**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Modificazioni alla sciabola degli ufficiali e dei marescialli.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 aprile 1915.

A parziale modificazione delle prescrizioni contenute nel § 22 della *Istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito*, e con riserva di apportare le conseguenti varianti all'Istruzione stessa, questo Ministero determina quanto segue:

1. La sciabola degli ufficiali, a qualunque arma, corpo o specialità essi appartengano, avrà d'ora innanzi tutte le sue parti metalliche abbrunate, anzichè forbite lucide o nichelate. Per i bersaglieri, le guarniture dell'impugnatura continueranno ad essere quelle attuali.

2. L'abbrunatura delle sciabole attualmente possedute dagli ufficiali sarà eseguita gratuitamente presso le officine dei corpi e delle direzioni d'artiglieria, con le norme contenute nella circolare 165 del *giornale militare* corrente anno, od anche — a risparmio di tempo — semplicemente a fuoco, con le norme stabilite dall'istruzione apposita, già trasmessa ai corpi ed alle direzioni incaricate.

3. L'abbrunatura, con le norme date più sopra, sarà eseguita anche alle parti metalliche delle sciabole dei marescialli di arma a piedi.

4. I comandi di corpo d'armata, oltre alle disposizioni esecutive emanate al riguardo — a senso delle comunicazioni precedentemente fatte loro da questo Ministero — vorranno altresì disporre per l'abbrunatura delle sciabole appartenenti agli ufficiali da essi non direttamente dipendenti, previ opportuni accordi con le autorità dalle quali detti ufficiali dipendono.

5. Ogni precedente disposizione contraria alle suesposte è abrogata.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **247.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Modificazioni al berretto di panno grigio-verde.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 aprile 1915.

Questo Ministero dispone che al berretto di panno grigio-verde degli ufficiali di tutte le armi, corpi e specialità siano apportate le seguenti modificazioni, che entreranno senz'altro in vigore.

1. Nel fregio, tutte le parti che attualmente sono ricamate in oro od in argento — tranne il numero del reggimento e gli altri contrassegni applicati nel tondino — saranno ricamate in seta grigio-verde, su panno dello stesso colore. I numeri e contrassegni suddetti, nonchè i tondini in panno colorato e la croce di Savoia in campo rosso, rimarranno inalterati.

2. I distintivi di grado consisteranno in ricami, galloncini e trecciuole, eguali per forma e dimensioni ed applicati nello stesso modo di quelli prescritti dal n. 16 della « Istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito », ma ricamati o tessuti in seta grigio-verde.

È, nel berretto di panno grigio-verde, conservata la sopraffascia di panno scarlatto (robbio) per gli ufficiali generali, i comandanti di corpo ed i capi di servizio.

3. Il cuoio della visiera e del soggolo dovrà essere perfettamente opaco.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **248.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni alla « Istruzione sull'affardellamento del corredo per le truppe a piedi ».** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 aprile 1915.

Con riserva di apportare le conseguenti varianti alla « Istruzione sull'affardellamento del corredo per le truppe a piedi », questo Ministero determina quanto segue:

1. Il cinturino, allorquando il militare è armato di fucile, sarà portato, con la tenuta grigio verde, interamente al disopra della giubba;

2. La sciabola baionetta, in qualsiasi circostanza e con ogni uniforme sarà portata a sinistra;

3. La borraccia, allorquando è applicata al cinturino, troverà posto anch'essa a sinistra, dietro la sciabola baionetta;

4. La tazza di lamiera sarà collocata nella tasca, anzichè nello zaino, con facoltà di portarla anche appesa alla cinghia della tasca predetta.

Il Ministro - ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 16, anno 1915, pagina 445, riga 32, *invece* di: aviazione di artiglieria, *leggasi*: aviazione per artiglieria.

Dispensa 19, anno 1915, alla tavola annessa, *invece* di: circolare n. 227, *porre*: circolare n. 226.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(4257) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª — 1915 — 17 aprile

1915 MARZO 4. - N. 319 — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 329 che sopprime il comando di legione di carabinieri reali in Tripolitania ed autorizza il Ministro delle colonie a ridurre il numero di divisioni di carabinieri reali in Tripolitania . . . . . *Pag.* 619

» 28. - » 350. — AVANZAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 385 riguardante deroga ai limiti di età per talune categorie di ufficiali in congedo, ed impiego di ufficiali in congedo provvisorio e di volontari aviatori anche non vincolati da obbligo di servizio . . . » 620

» 28. - » 351. — UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto n. 423, relativo al termine della prestazione del servizio per i sottotenenti di milizia territoriale di nuova nomina . . . . . » 622

1915 APRILE 1. - » 352. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 424 relativa alla conversione in legge dei Regi decreti 4 e 22 agosto e 4 e 22 ottobre 1914, nn. 770, 927, 1103 e 1482, concernenti deroghe alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, e dei Regi decreti 1° novembre 1914, nn. 1205 e 1206 relativi ad indennità per gli ufficiali del R. esercito. — Tassa di registro nei contratti . . . . . » 623

» 1. - » 353. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 425 relativa alla conversione in legge ed alla proroga del Regio decreto 24 gennaio 1915, n. 42, concernente deroghe alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, e dei Regi decreti 3 gennaio e 7 febbraio 1915, nn. 1, 2 e 112, relativi ad indennità pei militari del R. esercito . . . . . » 626

» 13. - » 354. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Funzionamento del servizio pane e viveri . . . . . » 627

» 13. - » 355. — TRASPORTI. — Convenzione pei trasporti militari senza trasbordo sulla linea Torino-Ciriè Lanzo della Società anonima canavese nella stazione di Torino-Dora . . . . . » 628

» 13. - » 356. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Estensione dell'uso del turacciolo di legno a tutte le armi mod. 91 . . . . . » 628

» 13. - » 357. — EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni al berretto di panno grigio-verde da sottufficiali . . » 628

1915 APRILE 13. - » **258.** — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI ED ISTITUZIONI ANALOGHE. — Divisa dei volontari costieri . . . . . *Pag.* 629

» 15. - » **259.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Premi annuali ai maestri direttori di banda di fanteria . . . . » 629

» 15. - » **260.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice esami di concorso per merito distinto di idoneità per l'avanzamento al grado di primo topografo di 2ª classe . . . . . » 630

» 15. - » **261.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessione di pane . . . . . » 633

» 15. - » **262.** — PENSIONI — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto n. 473, da convertirsi in legge, che apporta modificazione al testo unico delle leggi sulle pensioni ed alla legge di avanzamento . . . . . » 633

» 15. - » **263.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Modificazioni al copricapo di panno grigio-verde degli ufficiali. — Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali civili non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato . . . . . » 635

» 15. - » **264.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Iscrizione da apporsi nel gambo della freccia della bandiera dei corpi che hanno preso parte alla guerra in Libia e nell'Egeo . . . . . » 636

» 15. - » **265.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — MATRICOLA. — Elenco dei fatti d'arme avvenuti in Libia ed inscrizione di essi sui gambi delle frecce delle bandiere . . . . . » 641

» 15. - » **266.** — AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 472, relativo al collocamento fuori grado di ufficiali delle varie armi per il servizio di stato maggiore. . . » 643

» 15. - » **267.** — AVANZAMENTO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 474, relativo al collocamento fuori quadro di ufficiali commissari e di sussistenza ed al reclutamento di ufficiali commissari di complemento. — Disposizioni esecutive . . . . . » 645

» 15. - » **268.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 471, relativo agli assegni da corrispondersi agli ufficiali richiamati dalla riserva in forza del R. decreto 24 gennaio 1915, n. 43 . . . . . » 647

» 15. - » **269.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 469, relativo all'indennità di carica ad alcuni ufficiali generali . . . . . » 649

» 15. - » **270.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 470, col quale è concessa una indennità giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo . . . . . » 650

——— AVVISO. — Prezzo del II e III volume dell'*annuario militare* pel 1915. . . . . » 652

CIRCOLARE N. **249**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Regio decreto N. 329 che sopprime il comando di legione di carabinieri reali in Tripolitania ed autorizza il Ministro delle colonie a ridurre il numero di divisioni di carabinieri reali in Tripolitania.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 4 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Vista la legge di ordinamento del R esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, e modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, numero 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, nn. 478 e 484 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908, n. 328 del 2 luglio 1908, n. 473 del 15 luglio 1909, numero 226 dell'8 maggio 1910, n. 443 del 10 luglio 1910, numeri 515, 531 e 549 del 17 luglio 1910, n. 611 del 25 giugno 1911, n. 683 del 6 luglio 1911, n. 698 del 27 giugno 1912, R. decreto n. 402 del 27 marzo 1913, leggi n. 595 del 31 maggio 1913, n. 601 dell'8 giugno 1913, n. 575 del 18 giugno 1914;

Vista la legge del 25 febbraio 1912, n 83;

Visto il nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, col quale si stabilisce l'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica;

Considerata la possibilità e convenienza di attuare talune semplificazioni e riduzioni nell'ordinamento dell'arma dei carabinieri reali in Tripolitania;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di stato per le colonie, di concerto col Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppresso, dal 1° marzo 1915 il comando di legione di carabinieri reali in Tripoli di cui all'articolo 8 del R. decreto 22 gennaio 1914 n. 147.

Art. 2.

Il Ministro delle colonie è autorizzato secondo l'opportunità a ridurre con suo decreto il numero di divisioni di carabinieri reali in Tripolitania stabilite dall'anzidetto R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147.

Art. 3.

L'organico degli ufficiali, dei carabinieri reali, di cui alla tabella n. 3, annessa alla sopraindicata legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dalla amministrazione della guerra è diminuito di un colonnello.

Tale colonnello sarà tuttavia mantenuto in soprannumero finchè non sarà possibile farlo rientrare nell'organico di detta tabella.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
MARTINI.
ZUPELLI.

N. **250.** — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 355 riguardante deroga ai limiti di età per talune categorie di ufficiali in congedo, ed impiego di ufficiali in congedo provvisorio e di volontari aviatori anche non vincolati da obbligo di servizio.** — (Segretariato generale Divisione stato maggiore). — 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC., RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626 modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n 548; 16 dicembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 752; 30 ottobre 1910, n. 762; 11 dicembre 1910, n 893; 22 giugno 1911, n. 592;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177 (serie 3ª), relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Vista la legge n. 302 del 3 luglio 1904 relativa a provvedimenti per gli ufficiali inferiori del R. esercito;

Ritenuta la opportunità di provvedere, in vista della presente situazione internazionale, a mantenere in servizio, per i maggiori bisogni dell'esercito, gli ufficiali in congedo che dovrebbero cessare per età dall'appartenere alle rispettive categorie;

Tenuta presente la necessità di valersi dell'opera degli ufficiali in congedo provvisorio indipendentemente dal loro consenso;

Considerata altresì la necessità di valersi del volontario concorso di tutte quelle persone che possano riuscire utili all'esercito come aviatori;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sospesa fino al 31 dicembre 1915 l'applicazione degli articoli 18, 20 e 21 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

Gli ufficiali in congedo provvisorio potranno, fino al 31 dicembre 1915, se fisicamente idonei, essere richiamati in servizio per ordine del Ministero della guerra, con deroga all'art. 5 della legge 3 luglio 1904, n. 302.

Art. 2.

Per lo stesso periodo di tempo, gli ufficiali, che hanno cessato di appartenere alle categorie di ufficiali contemplate dagli articoli 20 e 21 della legge 2 luglio 1896, n. 254 predetta, conservando il grado con la relativa uniforme, potranno, qualora ne conservino la idoneità e ne presentino domanda, essere chiamati in servizio secondo le norme di cui all'art. 6 della legge n. 5177 del 25 gennaio 1888 circa gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo.

Art. 3.

Fino al 31 dicembre 1915, il Ministero della guerra ha facoltà di assumere in servizio sotto le armi, quali volontari aviatori, i militari in congedo di 1ª, 2ª o 3ª categoria ed anche cittadini non aventi obblighi di servizio, che ne facciano domanda.

Detti volontari saranno tenuti a rimanere in servizio per la durata di sei mesi, e quelli aventi obbligo di servizio continueranno a restare ascritti alla categoria cui appartengono.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **251.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **R. decreto n. 423, relativo al termine della prestazione del servizio per i sottotenenti di milizia territoriale di nuova nomina.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC., ECC., RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito modificata con la legge 8 giugno 1913, n. 601;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177 (serie III), relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con la legge 17 luglio 1910, n. 515;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge sull'avanzamento approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Visto il R. decreto 4 dicembre 1898, n. 507, col quale vennero determinati i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale, aspiranti alla nomina a sottotenenti nella milizia stessa, modificato dai regi decreti 25 maggio 1899, n. 201, 16 agosto 1900, n. 334; 9 dicem-

bre 1900, n. 491, 28 aprile 1901, n. 177, 10 novembre 1905, n. 561, 15 novembre 1914, n. 1298;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1916, in deroga all'art. 1, § 5, del citato R. decreto 4 dicembre 1898, n. 507, gli ufficiali di milizia territoriale dovranno prestare il servizio per istruzione entro tre mesi, anzichè entro un anno, dalla nomina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **252**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Legge n. 424 relativa alla conversione in legge dei Regi decreti 4 e 22 agosto e 4 e 22 ottobre 1914, numeri 770, 927, 1103 e 1182, concernenti deroghe alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, e dei Regi decreti 1° novembre 1914, numeri 1205 e 1206, relativi ad indennità per gli ufficiali del R. esercito. — Tassa di registro sui contratti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i regi decreti allegati alla presente, cioè:

1° — 4 agosto 1914, n. 770, che autorizza le amministrazioni della guerra e della marina a derogare fino al 31 ottobre 1914

alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento, per quanto riguarda le provviste, lavorazioni e trasporto di generi e materiali (1);

2° — 22 ottobre 1914, n. 1182, che proroga tale autorizzazione fino al 30 aprile 1915 (1);

3° e 4° — 22 agosto e 4 ottobre 1914, numeri 927 e 1103, che autorizzano le amministrazioni della guerra e della marina a corrispondere acconti su lavori e forniture eseguiti e non definitivamente collaudati;

5° — 1° novembre 1915, n. 1205, per la concessione dal 1° agosto al 31 dicembre 1914 di una indennità speciale agli ufficiali in distaccamento eventuale;

6° — 1° novembre 1914, n. 1206, per la concessione di una indennità giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo dal 1° agosto al 31 dicembre 1914 e destinati in sede diversa dalla residenza abituale.

Art. 2.

I contratti a trattative private e le scritture private stipulate e da stipularsi dalle amministrazioni della guerra e della marina, ai sensi dell'art. 108 del regolamento di amministrazione e contabilità generale dello Stato, in dipendenza dalle autorizzazioni mantenute nei regi decreti 4 agosto 1914, numero 770, 22 ottobre 1914, n. 1182 e 24 gennaio 1915, numero 42, sono, in via eccezionale, sottoposti alla registrazione colla tassa fissa di una lira.

La presente disposizione non è applicabile ai contratti ed alle scritture già registrate alla data di questa legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
DANEO.
CARCANO.

(1) Questi decreti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1915 con la legge riportata nella successiva circolare n. 253.

N. B. — Dei Regi decreti sopra indicati, i seguenti sono riportati nelle circolari del *giornale militare* del 1914, di cui appresso:

R. decreto	4 agosto 1914, n. 770,	circolare	371
Id.	22 agosto 1914, n. 927,	»	419
Id.	22 ottobre 1914, n. 1182,	»	539
Id.	1° novembre 1914, n. 1205,	»	546
Id.	1° novembre 1914, n. 1206,	»	547
Id.	24 gennaio 1915, n. 42,	»	73.

Il R. decreto 4 ottobre 1914, n. 1103, è quello qui di seguito riportato:

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'autorizzazione data ai ministri della guerra e della marina con R. decreto n. 927, in data 22 agosto 1914, di corrispondere acconti su lavori e forniture prima della liquidazione finale, è estesa, per i contratti già stipulati, alle forniture e lavori eseguiti e non peranco definitivamente collaudati.

Il pagamento di tali acconti non potrà eccedere il 50 per cento dell'importo delle forniture e dei lavori, e sarà fatto dopo l'accertamento dell'importo medesimo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Salandra
Grandi.
Viale.
Rubini.

Visto, *Il guardasigilli:* Dari.

N. **253**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Legge numero 425 relativa alla conversione in legge ed alla proroga del Regio decreto 24 gennaio 1915, n. 42, concernente deroghe alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, e dei Regi decreti 3 gennaio e 7 febbraio 1915, nn. 1, 2 e 112, relativi ad indennità pei militari del Regio esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc, Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti allegati alla presente, cioè:

1° 24 gennaio 1915, n. 42 che estende agli affitti, alle temporanee occupazioni d'immobili, ed alle forniture d'acqua occorrenti d'urgenza, le autorizzazioni date alle amministrazioni della guerra e della marina col Regio decreto 4 agosto 1914, n. 770, prorogate fino al 30 aprile 1915, col successivo decreto 22 ottobre 1914, n. 1182, di derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello State e dal relativo regolamento, per quanto riguarda le provviste, lavorazioni e trasporto di generi e materiali;

2° 3 gennaio 1915, n. 1, col quale è concessa una indennità giornaliera per servizi collettivi fuori della sede ordinaria;

3° 3 gennaio 1915, n. 2, col quale è concessa una indennità giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo;

4° 7 febbraio 1915, n. 112, col qualeè conce sso un supplemento all'indennità di trasferta per i militari dell'esercito.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nei decreti citati nel precedente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 1915.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato,

sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
DANEO.
CARCANO.

N. B. I Regi decreti sopra indicati sono riportati nelle seguenti circolari del 1915:

R. decreto, 24 gennaio 1915, n. 42, circolare 73.
Id. 3 gennaio 1915, n. 1, id. 15.
Id. 3 gennaio 1915, n. 2, id. 16.
Id. 7 febbraio 1915, n. 112, id. 88.

N. **254** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Funzionamento del servizio pane e viveri.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 aprile 1915.

Risulta a questo Ministero che alcuni difetti riconosciuti da qualche corpo nel servizio pane furono denunciati esclusivamente al comando del presidio.

Per garantire nel modo più efficace che ogni inconveniente nella somministrazione del pane e dei viveri non sfugga alle autorità superiori, questo Ministero determina che ogni qual volta i comandi dei corpi, in occasione dei prescritti controlli stessi, riconoscano che il pane e i viveri siano scadenti sotto qualunque aspetto, devono tosto farne rapporto all'autorità gerarchica superiore. Questa mensilmente, sempre che non vi sia ragione di farlo senza indugio, dovrà riferire sulle lagnanze ricevute al comando della divisione, che a sua volta ne informerà il comando del corpo d'armata. I rapporti dovranno essere inoltrati anche se negativi.

Rimane fermo quanto è stato stabilito con la circolare numero 160 pubblicata nel *giornale militare* del corrente anno circa il riscontro del peso e della quantità del pane.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **255**. — TRASPORTI. — **Convenzione pei trasporti militari senza trasbordo sulla linea Torino-Ciriè-Lanzo della società anonima canavese nella stazione di Torino-Dora.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 aprile 1915.

La convenzione pei trasporti militari senza trasbordo sulla linea Torino-Ciriè-Lanzo della società anonima Canavese, al punto di contatto, nella stazione di Torino-Dora, con l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, è stata prorogata dal 1° luglio 1914 fino al 30 giugno 1923. Le norme che disciplinano tali movimenti corrispondono a quelle riprodotte nell'*Atto* n. 266 del *giornale militare* 1901.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **256**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Estensione dell'uso del turacciolo di legno a tutte le armi mod. 91.** — (Direzione generale artiglieria a genio). — 13 aprile 1915.

E' esteso l'uso del turacciolo di legno, di cui alla circolare 227 del 28 maggio 1914, a tutte le armi mod. 91.

Tutti i corpi e reparti segnaleranno subito alla direzione d'artiglieria della propria circoscrizione il numero di turacciolo di cui hanno bisogno, numero che dovrà essere eguale a quello delle armi mod. 91 tuttora sprovviste di tale accessorio più il 10 % di riserva.

Le direzioni d'artiglieria, ricevuta tale indicazione da tutti i corpi della propria circoscrizione, richiederanno al laboratorio pirotecnico di Capua il numero totale dei turaccioli da distribuire.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **257**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni al berretto di panno grigio verde da sottufficiali di tutte le armi, corpi e specialità ed al cappello di feltro da sottufficiali delle truppe da montagna.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 aprile 1915.

Questo Ministero dispone che al berretto di panno grigio verde dei sottufficiali di tutte le armi, corpi e specialità ed al cappello di feltro da sottufficiali delle truppe da montagna,

siano apportate le seguenti modificazioni, che entreranno senz'altro in vigore:

1° Il distintivo di grado per i maresciallì sarà eguale per forma e dimensioni ed applicato nello stesso modo come l'attuale, solo che il gallone invece che essere tessuto in oro od argento e seta nera sarà tessuto in seta grigio verde e seta nera.

2° Tutti i fregi da berretto, o da cappello per truppe da montagna, da sottufficiali saranno ricamati o tessuti in seta grigio verde su panno dello stesso colore; però — nei soli fregi provvisti di tondino — i numeri ed altri contrassegni da applicarsi al tondino stesso che rimarranno come gli attuali.

3° Il cuoio delle visiere e dei soggoli dovrà essere perfettamente opaco.

I corpi provvederanno subito a far eseguire le modificazioni di cui sopra, facendo acquisti diretti dal commercio.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **258.** — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI ED ISTITUZIONI ANALOGHE. — **Divisa dei volontari costieri.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 13 aprile 1915.

Questo Ministero determina che la divisa dei volontari costieri sia identica a quella prescritta per i volontari ciclisti ed automobilisti dal capo VIII del « Regolamento per l'applicazione dello statuto del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti » e dalla circolare n. 186 del *giornale militare* c. a., con la sola differenza che le mostreggiature al bavero della giubba di panno grigio-verde, invece di essere uguali a quelle prescritte per i bersaglieri, saranno identiche a quelle stabilite per la milizia territoriale (fanteria di linea).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **259.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Premi annuali ai maestri direttori di banda di fanteria.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 aprile 1915.

In applicazione delle norme contenute nel capitolo VII dell'istruzione per le bande di fanteria (modificato con la circo-

lare n. 52 del 5 febbraio 1912) i sette premi per l'anno 1914 furono assegnati come segue:

a) per il punto medio complessivo riportato per i titoli di cui alle lettere *a*, *b*, *c* del § 135 di detta circolare:

1° premio di L. 1200 al maestro Rodriquez sig. Arturo del 74° fanteria;

2° premio di L. 800 al maestro Cilmi sig. Giuseppe del 75° fanteria;

3° premio di L. 600 al maestro Diana cav. Arturo dell'11° fanteria;

4° premio di L. 600 al maestro Pannocchia sig. Martino del 60° fanteria;

5° premio di L. 600 al maestro Cesario sig. Rosario del 20° fanteria;

b) per i titoli di cui alle lettere *b*, *c*:

6° premio di L. 600 al maestro Pennacchio sig. Giovanni del 70° fanteria;

7° premio di L. 600 al maestro Ascolese cav. Raffaele dell'84° fanteria;

I corpi interessati provvederanno al pagamento dei suddetti premi, tenendo presente che le somme da corrispondere dovranno essere gravate da imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **260.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice esami di concorso per merito distinto di idoneità per l'avanzamento al grado di primo topografo di 2ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 aprile 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908 n. 693;

Vista la legge 25 giugno 1911 n. 611;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto approvato con R. decreto 24 novembre 1908 n. 756;

Visto il regolamento per il personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911 n. 1517;

DECRETA:

1. Nel mese di maggio p. v. e nei giorni che verranno indicati, avranno luogo presso la direzione dell'istituto geografico militare in Firenze gli esami di concorso per merito distinto e gli esami di idoneità per l'avanzamento al grado di primo topografo di 2ª classe.

2. Il concorso per merito distinto è indetto per due posti di primo topografo di 2ª classe attualmente vacanti.

3. Possono prendere parte agli esami di concorso per merito distinto i topografi i quali alla data del presente decreto abbiano compiuto almeno otto anni di servizio presso l'istituto geografico militare. Possono essere ammessi all'esame di idoneità i topografi, i quali, alla stessa data, abbiano compiuto almeno 10 anni di servizio e non si trovino nelle condizioni previste dall'art 46 del regolamento per il personale civile tecnico dell'istituto geografico militare. Questi termini sono ridotti di due anni per i topografi provvisti di laurea.

4. Coloro che intendono prendere parte ai detti esami dovranno farne domanda al Ministero della guerra, in carta bollata da lire 1,25 entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul *giornale militare*, pel tramite della direzione dell'istituto geografico militare, che vi apporrà il proprio parere. Nella domanda dovranno esplicitamente dichiarare se aspirano all'avanzamento per merito distinto, ovvero per quello per idoneità.

I topografi che trovandosi nelle condizioni di cui al n. 3 del presente decreto, non intendessero di presentarsi agli esami dovranno dichiararlo per iscritto, nello stesso periodo di tempo, di 15 giorni, alla direzione dell'istituto geografico militare, la quale trasmetterà tali dichiarazioni al Ministero.

5. Gli esami avranno luogo in base ai programmi contenuti negli allegati n. 3 e 4 al regolamento per il personale civile tecnico dell'istituto.

Il tema per la prova teorica prescritta per il concorso per merito distinto sarà proposto dalla direzione dell'istituto ed inviato al Ministero, all'atto della trasmissione delle domande d'ammissione al concorso.

Il Ministero stabilirà il giorno in cui il tema dovrà essere comunicato ai concorrenti, i quali entro 10 giorni da tale data dovranno svolgerlo e consegnare alla direzione dell'istituto la relativa memoria scritta.

La discussione verbale della memoria avrà luogo tosto che

la commissione, di cui al seguente n. 6, avrà esaminata la memoria stessa.

Alla prova pratica, che avrà inizio immediatamente dopo ed avrà la durata di due mesi, saranno ammessi i soli concorrenti che nella prova teorica riportarono un punto non inferiore al $^{6}/_{10}$

La direzione dell'istituto nel trasmettere al Ministero, unitamente ai verbali della Commissione esaminatrice, i risultati dei detti esami di concorso per merito distinto, proporrà anche i temi per la prova scritta e la discussione orale per gli esami di avanzamento per idoneità, i quali debbono seguire gli esami per merito distinto.

E' riservato poi al Ministero di stabilire il giorno in cui tali prove dovranno essere iniziate.

La discussione verbale dei temi scritti, la prova pratica e l'ammissione a questa avranno luogo con le stesse norme stabilite per gli esami di concorso per merito distinto.

6. La commissione esaminatrice sarà composta del direttore dell'istituto, presidente, e di quattro membri proposti dal direttore, scelti nel personale dell'istituto fra gli ufficiali superiori od impiegati equiparati al grado superiore.

7. Sarà dichiarato vincitore del concorso per merito distinto quel candidato che avrà riportato nelle prove il maggior punto medio complessivo, purchè non inferiore a $^{8}/_{10}$, pure raggiungendo in ogni materia un punto non inferiore a $^{6}/_{10}$, saranno dispensati dagli esami di idoneità.

Saranno giudicati idonei all'avanzamento per anzianità quei candidati che riportarono anche nella prova pratica un punto non inferiore a $^{6}/_{10}$.

Qualora i posti di primo topografo di 2ª classe, messi a concorso per merito distinto, non possano essere coperti con tale speciale avanzamento, saranno devoluti alla promozione per idoneità.

8. Per le modalità degli esami, si osserveranno le norme stabilite dagli articoli 5, 6, 7, 9 e 10 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

9. I vincitori del concorso per merito distinto saranno pubblicati sul *giornale militare ufficiale*. I topografi che saranno giudicati idonei per l'avanzamento per anzianità, semprechè riuniscano gli altri requisiti prescritti dal regolamento per il personale civile tecnico dell'istituto geografico militare, saranno promossi a loro turno di anzianità, *rimanendo salvo*,

beninteso, il diritto di precedenza dei colleghi più anziani di grado, che hanno già acquisito o acquisteranno titolo all'avanzamento per idoneità in virtù dell'art. 46 del regolamento o che non superando o rinunciando agli esami ora indetti, li sosterranno con buon esito prima che sopraggiunga il loro turno di promozione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **261.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Cessione di pane.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 aprile 1915.

E' abrogata la circolare n. 647 del *giornale militare* ufficiale del 1914 ed è temporaneamente modificato il paragrafo 58 dell'istruzione per i servizi del commissariato militare — libro II (bozze di stampa), in modo che fino a nuovo avviso le cessioni di pane che i panifici militari hanno facoltà di effettuare contro pagamento del relativo importo, e nella misura recata dal detto paragrafo, sono limitate alle mense sottufficiali e:

1° ai militari di truppa e sottufficiali di carriera,
2° agli impiegati inferiori della carriera d'ordine dell'amministrazione militare,
3° agli operai addetti agli stabilimenti militari,
4° al personale di servizio dell'amministrazione militare (capi uscieri, uscieri inservienti).

Aventi famiglia a proprio carico e secoloro convivente.

Queste disposizioni avranno vigore dal 19 aprile 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **262.** — PENSIONI — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — **R. decreto n. 473 da convertirsi in legge che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni ed alla legge di avanzamento.** — (Gabinetto del ministro). — 15 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435 (serie 3ª) sulla posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali del R. esercito;

Vista la legge 2 luglio 1896 n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con la legge 8 giugno 1913, n. 601;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895 n. 70 e modificato con la legge 14 luglio 1907, n. 482;

Vista la legge 3 luglio 1904 n. 302 (art. 3), istitutiva della posizione di congedo provvisorio;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sino al 31 dicembre 1915, gli ufficiali del R. esercito potranno essere collocati in posizione di servizio ausiliario a senso dell'art. 20 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895 n. 70, quando anche non abbiano raggiunto i limiti di età in tale articolo stabiliti, purchè abbiano le condizioni di servizio volute per il collocamento a riposo.

Sino alla data stessa potranno essere collocati in posizione ausiliaria gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, ancorchè non raggiungano i limiti di età previsti dall'art. 9 del citato testo unico od abbiano già diritto al massimo della pensione, e potranno inoltre essere sospesi i collocamenti a riposo in applicazione dell'art. 3, ultimo alinea, della legge 14 luglio 1907, n. 482.

Art. 2.

Sino al 31 dicembre 1915, in deroga all'art. 14 della legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento del R. esercito, il limite massimo di età per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale è stabilito a 46 anni.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

N. **263**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Modificazioni al copricapo di panno grigio-verde degli ufficiali — Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali civili non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 aprile 1915.

In relazione al disposto dalla circolare n. 247 del *giornale militare* c. a., ed a parziale modificazione del n. 4 della circolare n. 208 del *giornale militare* predetto, questo Ministero dispone:

1. I distintivi di grado in galloncino di seta grigio-verde dovranno essere applicati anche al cappello di feltro grigio verde degli ufficiali delle truppe da montagna.

2. Gli ufficiali di fanteria di milizia territoriale facenti parte degli stati maggiori di reggimento di tale milizia, applicheranno nel tondino, di panno verde, del fregio prescritto dalla circolare n. 247 predetta il numero del reggimento in ricamo d'oro sovrastante ad un piccolo scettro anch'esso in ricamo d'oro (vedasi fig. 2 della tavola annessa alla circolare n. 132 del *giornale militare* c. a.).

3. Le disposizioni della circolare n. 247 sopracitata, relative ai fregi ed ai distintivi di grado per il berretto di panno grigio verde degli ufficiali, sono estese al berretto dello stesso panno dei personali civili assimilati di rango a grado di ufficiale, enumerati nella circolare n. 167 del *giornale militare* c. a.

Con la circostanza, ed in seguito a nuove determinazioni prese, pregasi aggiungere, in testa all'elenco del personale dipendente dall'amministrazione della guerra contenuto a pagina 446 del *giornale militare* c. a., le parole:

a) Personale dell'amministrazione centrale;

e modificare in conseguenza le lettere che contraddistinguono i personali, nello stesso comma *A*).

In capo alla tabella inserita a pag. 454, aggiungasi inoltre:

Personali	Descrizione del fregio del berretto	Distintivi di grado	Fregi al bavero
Personale della amministrazione centrale.	Come gli ufficiali del corpo di commissariato, ma col disco pieno (grigio verde).	In seta grigio-verde.	Le stellette rappresentate nella fig. 3 della tav. 5ª.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **264.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. **Iscrizioni da apporsi sul gambo della freccia della bandiera dei corpi che hanno presso parte alla guerra in Libia e nell'Egeo.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 aprile 1915.

Con riferimento alla circolare 394 del *giornale militare* in data 22 agosto 1914 e alle prescrizioni contenute nell'allegato VII al regolamento pel servizio territoriale, questo Ministero, riservandosi di apportare le opportune varianti all'allegato stesso, determina che i corpi descritti nel seguente elenco facciano incidere sul gambo della freccia della bandiera rispettiva i nomi storici dei fatti d'armi contro a ciascun corpo indicati.

L'indicazione della campagna — vigendo ancora lo stato di guerra in gran parte della Libia — sarà segnata per ora, col solo numero 1911, al quale sarà aggiunto a suo tempo il numero indicante l'anno in cui cesserà in Libia lo stato di guerra.

Nelle pubblicazioni dei successivi elenchi di nomi storici di operazioni o fatti d'armi che eventualmente fossero per avvenire in Libia, sarà fatta menzione di volta in volta di quali di essi debbano essere incisi i nomi sulle freccie delle bandiere.

Il Ministro — ZUPELLI.

Fatti d'arme da incidersi sul gambo della freccia della bandiera.

Reggimenti	Campagna	FATTI D'ARME
1° Granatieri	1911	1911 Henni Mesri, Ain Zara (4 dicembre); 1912 Gargaresc, Bu Chemez (23 aprile), Bu Chemez (20 maggio), Sidi Said (24 maggio), Sidi Said (26-27 28 giugno), Sidi Alì; 1913 Agilah.
2° Id.	1911	1911 Henni-Mesri, Ain Zara (4 dicembre), Bir Tobras; 1912 Ain Zara (28 gennaio), Sidi Said (26-27-28 giugno).
4° Fanteria	1911	1911 Giuliana, Koefia; 1912 Due Palme; 1913 Benina I, Benina II, Regima, Zauia Es Gaffa, Gabre Abdallah.
5° Id.	1911	—
6° Id.	1911	1911 Henni-Sciara Sciat, Henni-Bu Meliana, Koefia, Ain Zara (4 dicembre); 1912 Homs, Ain Zara (28 gennaio), Mergheb, Lebda, Zanzur (8 giugno), Sidi Bilal; 1913 Ain Mara, Zauia Feidia I, Zauia Feidia II, Talcazà, Sidi Raffa.
7° Id.	1911	1911 Gherba; 1912 Bu Rues, Sidi Abdallah II, Kasr Ras El Leben, Sidi Abdallah III, Braksada; 1913 Sidi Garbàa, Ettangi, Bu Scemal.
11° Id.	1911	1912 Zuara, Regdaline, Misurata-Zarrug, Sidi Abdallah II, Kasr Ras El Leben, Sidi Abdallah III; 1913 Sidi Garbàa, Ettangi, Bu Scemal.
16° Id.	1911	1913 Gabre Abdallah; 1914 Scleidima, Zuetina I, Zuetina II.
18° Id.	1911	1911 Hamidiè, Sciara Sciat (9 novembre 1911); 1912 Sidi Bilal.
20° Id.	1911	1911 Haggias Nadura, Gherba; 1912 Bir Modsel, F. Solaro I, F. Solaro II, Uadi Auda I, Uadi Auda II; 1913 Sidi Bu Kleifa, Uadi Biad, Seghifa Kuergia, Mdauar, Kasr El Kleba.

Reggimenti	Campagna	FATTI D'ARME
22° Fanteria	1911	1911 Ridotto S. O Derna, Cascata Derna, Gherba; 1912 Bu Rues, Ridotti Lombardia Calabria, Sidi Abdallah I, Ridotto Lombardia II, Sidi Abdallah II, Kasr Ras El Leben, Sidi Abdallah III; 1913 Sidi Garbàa.
28° Id.	1911	1911 Henni Mesri, Ain Zara (4 dicembre), Tagiura; 1912 Macabez, Zanzur (8 giugno), Sidi Bilal; 1913 Assaba.
26° Id.	1911	1911 Megghias, Testata Omboch (16 e 17 dicembre), Gherba; 1912 Sidi Abdallah I, Sidi Abdallah II; 1913 Sidi Garbàa; 1914 Argub, Bir Gandula.
30° Id.	1911	1912 Uadi Auda I, Uadi Auda II; 1913 Sidi Bu Kleifa, Uadi Biad, Seghifa, Kuergia, Mdauar, Kars El Kleba.
34° Id.	1911	1912 Zuara, Regdaline, Bir Modsel, Sidi Abdallah II, Kasr Ras El Leben, Sidi Abdallah III, Asguru, Psitos; 1913 Ettangi.
35° Id.	1911	1912 Sidi Abdallah I, Misurata (8 luglio); 1913 Sidi Garbàa, Ettangi.
37° Id.	1911	1911 Henni-Mesri, Lebda (1 dicembre), Ain Zara (4 dicembre), Pozzo due colonne; 1912 Homs II, Mergheb (27 febbraio), Mergheb (5-6 marzo), Lebda (2-3 maggio), Zanzur (8 giugno), Monticelli di Lebda, Sidi Abdul Gelil; 1913 Sidi Garbàa, Ettangi, Mdauar.
40° Id.	1911	1911 Ain Zara (4 dicembre); 1912 Ain Zara (28 gennaio), Zanzur (8 giugno), Misurata (8 luglio), Sidi Abdul Gelil, Sidi Bilal, Sidi Abdallah I; 1913 Bu Scemal
43° Id.	1911	1912 Sidi Abdallah II; 1913 Suani Osman V, Scetuan, Gariunes, Benina I, Regima; 1914 Gedabia.
50° Id	1911	1911 Henni-Mesri, Zanzur (17 dicembre); 1912 Ain Zara (28 gennaio), Bir El Turki, Zanzur (8 giugno), Misurata (16 giugno), Misurata (8 luglio), Gheran, Tiik.
52° Id.	1911	1911 Henni-Mesri, Sid iHassan, Ain Zara (4 dicembre), 1912 Gargaresc, Sidi Bilal; 1913 Ettangi, Mdauar, Talcazà, Sidi Raffa.

Reggimenti	Campagna	FATTI D'ARME
57° Fanteria	1911	1912 Due Palme, Asgurù, Psitos, Zuara, Regdaline; 1913 Ettangi, Bu Scemal.
60° Id.	1911	1912 Macabez, Bu Chemez (23 aprile), Bu Chemez (3 maggio), Bu Chemez (20 maggio), Bu Chemez (31 maggio), Sidi Said (26-27-28 giugno), Sidi Ali.
63° Id.	1911	1911 Giuliana, Zanzur (17 dicembre); 1912 Due Palme, Zanzur (8 giugno), Misurata (16 giugno), Misurata (8 luglio), Gheran.
68° Id.	1911	1911 Koefia; 1913 Suani Osman V, Benina I.
79° Id.	1911	1911 Koefia, Ridotto Artesiano, Ridotto grande, Mohamed Scetuan; 1912 Suani Osman I, Due Palme, Suani Osman IV; 1913 Suani Osman V, Scetuan, Gariunes, Benina I, Benina II, Regima, Sneidi, Sidi Hameda, Gabre Abdallah, Giardina.
82° Id.	1911	1911 Henni Sciara Sciat, Henni Bu Meliana, Ain Zara (4 dicembre); 1912 Zanzur (8 giugno), Sidi Bilal; 1913 Aghid, Assaba.
84° Id.	1911	1911 Henni Bu Meliana, Ain Zara (4 dicembre); 1912 Zanzur (8 giugno), Zuara, Regdaline, Sidi Bilal.
87° Id.	1911	1913 Saf Saf; 1914 Ommerzen.
89° Id.	1911	1912 Mergheb (27 febbraio). Mergheb (5-6 marzo). Lebda, Monticelli di Lebda.
93° Id.	1911	1911 Hamidiè. Henni Mesri, Ain Zara (4 dicembre), Tagiura; 1912 Sidi Bilal.
Firenze cav. (9°)	1911	1911 Zanzur (17 dicembre); 1912 Zanzur (8 giugno), Sidi Bilal.
Lodi cav. (15°)	1911	1911 Henni Bu Meliana; 1913 Monterus Nero.
Lucca cav. (16°)	1911	1912 Auari I, Auari II, Due Palme, Guarscià.
Piacenza cav. (18°)	1911	1911 Koefia: 1912 Suani Osman I, Suani Osman II, Suani Kalifa Osman, Auari I, Auari II, Due Palme, Suani Osman III, Guarscià, Suani Osman IV; 1913 Suani Osman V, Scetuan, Gariunes, Benina I, Benina II, Merg.

Reggimenti	Campagna	FATTI D'ARME
Guide cav.(19°)	1911	1912 Gargaresc, Zanzur (8 giugno), Zuara, Regdaline.
Caserta (17°)	1911	—
Carabinieri RR.	1911	—
Artiglieria	1911	Tripolitania, Cirenaica, Rodi.
Genio	1911	Tripolitania, Cirenaica, Egeo.
Finanza	1912	Zanzur (8 giugno), Sidi Bilal.

N. **265**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — MATRICOLA. — **Elenco di fatti d'arme avvenuti in Libia ed inscrizione di essi sui gambi delle freccie delle bandiere.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 aprile 1915.

A seguito dell'elenco dei principali fatti d'arme pubblicato con la circolare 394 del *giornale militare* 1914, e per l'applicazione delle disposizioni contenute nella circolare 264 del *giornale militare* 1915 circa le inscrizioni da apporsi sui gambi delle freccie delle bandiere dei corpi che hanno preso parte alla guerra in Libia e nell'Egeo, si segnalano i seguenti altri fatti d'arme avvenuti in Libia dall'aprile al dicembre 1914

Il Ministro — ZUPELLI

Data 1914	Denominazione dei fatti d'arme (e zona)	Reggimenti che debbono incidere il nome storico sul gambo della freccia della bandiera
	TRIPOLITANIA.	
13 aprile . . .	Ras Gabul (Nufilia)	N. N.
5 luglio . . .	Uadi Lahamar (Nufilia) . . .	N. N.
26 luglio . . .	Uadi Sciab-el-Tarig (Bungeim-Sirte.	N. N.
28 ottobre . . .	Sciueref (tra Misda e Socna)	N. N.
27-28-29 novembre	Nalut	N. N.
15 dicembre . .	Giuebia (Nalut)	N. N.
	CIRENAICA.	
29 ottobre 1913 .	Zavia Hania (Cirene) (omesso nell'elenco precedente).	N. N.
16 maggio 1914 .	Bilos e Ghelta (Cirene) . . .	N. N.
2 giugno . . .	Rbeibat (Cirene).	N. N.
2 giugno . . .	Teghet Agalam Mansur (Cirene).	N. N.
13-14-15 giugno .	Kasr Hleighima (Cirene). . .	N. N.
20-21-22 giugno .	Kasr Tekasis II (Cirene) . .	26° regg. fanteria
25-26 giugno . .	Ksur Lemgiabir (Cirene) . .	N. N.
27 giugno . . .	Bedafon (Bengasi)	N. N.
29 giugno . . .	Langal (Bengasi)	N. N.
7 luglio . . .	Lektafia (Bengasi)	N. N.
11 luglio . . .	Sidi Daud e Sidi Bel Casim (Tobruk).	N. N.
13 luglio . . .	Mkeim (Ras Maraua) Cirene .	N. N.

Data 1914	Denominazione dei fatti d'arme (e zona)	Reggimenti che debbono fregiare il nome storico sul gambo della freccia della bandiera.
	Segue **CIRENAICA.**	
14-15 luglio	Gerdes Om Juabi (Merg)	N. N.
17 luglio	Saunno (Bengasi)	N. N.
27 luglio	Kaulam (Cirene)	N. N.
6 agosto	Bir Legreiat (Cirene)	22° regg. fanteria
11-12 agosto	Bu Scemal II (Cirene)	N. N.
15 agosto	Uadi Belgarraf (Martuba)	N. N.
19 agosto	Temsiket (Derna)	N. N.
28 agosto	Uadi Lagba (Bengasi)	N. N.
29 agosto	Kasr Lareigia (Cirene)	N. N.
30 agosto	Bu Craimisa (Derna)	N. N.
30 agosto	Kasr Benie (Merg)	N. N.
8 settembre	Tkela sud Mara (Derna)	N. N.
9 settembre	Kaulan 2° (Cirene)	5° regg. fanteria
21 settembre	Scander (Guba)	N. N.
22 settembre	Gerrari (Gerdes Brahsa)	N. N.
23 settembre	Kasr el Mal (Bengasi)	N. N.
25 settembre	Sulbia (Bengasi)	N. N.
18 ottobre	Sidi Faragi (Gedabia)	N. N.
20 ottobre	Pozzi Hausc Scei Lebi (Bengasi.	N. N.
6 novembre	Slonta II (Cirene)	82° regg. fanteria
4 dicembre	Marabutto Abedla (Bengasi)	N. N.
18 dicembre	Sidi Taker (Bengasi)	N. N.

N. **266.** — AVANZAMENTO. — ORDINAMENTO DEL R ESERCITO. — **R. decreto n. 472 relativo al collocamento fuori quadro di ufficiali delle varie armi per il servizio di stato maggiore**. — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore. — 15 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull' ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 595, e modificato con leggi successive;

Vista la legge 10 luglio 1910, n. 443, che istituisce il servizio tecnico ed il corso superiore tecnico d'artiglieria;

Visto il Nostro decreto n. 186 dell'8 febbraio 1914 che stabilisce le norme per il trasferimento nel corpo di stato maggiore;

Ritenuto la opportunità di provvedere, in vista della presente situazione internazionale, alla costituzione ed al funzionamento degli stati maggiori di alcuni speciali comandi e servizi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Potranno essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento nel R. esercito, gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i quali stanno compiendo, o dovrebbero compiere, il servizio biennale alle truppe, previsto dall'art. 1 della legge 8 giugno 1913, n. 601, per il trasferimento nel corpo di stato maggiore, o dall'art. 21 della stessa legge, per la promozione a maggior generale, e per i quali sia prevista, in caso di mobilitazione, una destinazione in servizio di stato maggiore.

Detti ufficiali dovranno rientrare nei quadri entro il 31 dicembre 1916, e, quando saranno chiamati in servizio di stato maggiore, avranno diritto a tutte le indennità previste dalle vigenti leggi per le cariche corrispondenti.

Art. 2.

Agli ufficiali, i quali, per non essere stati giudicati idonei all'avanzamento o che, trovandosi in aspettativa, non possono essere compresi nelle promozioni ad anzianità derivanti dai collocamenti fuori quadro di cui all'articolo precedente, sarà poi, qualora conseguano la dichiarazione di idoneità, e salvo sempre il disposto dell'art. 54 della legge 2 luglio 1896, numero 254, attribuita la sede di anzianità che loro sarebbe spettata, se gli accennati collocamenti fuori quadro non avessero avuto luogo.

Art. 3.

Fermo restando il disposto del Nostro decreto 4 agosto 1913, n. 1057, per l'applicazione dell'art. 4 della legge 27 giugno 1912, n. 698, si provvederà con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, a salvaguardare, di fronte all'acceleramento che seguirà nelle promozioni ad anzianità per effetto della disposizione di cui all'art. 1, i diritti degli ufficiali che conseguiranno, con ritardo, il titolo per l'avanzamento a scelta.

I capitani del ruolo tecnico d'artiglieria saranno promossi a scelta secondo l'art. 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443, prescindendo dal limite del sesto fissato dall'ultimo comma dell'art. 9 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Art. 4.

Il periodo di servizio presso le truppe richieste dall'art. 21 della legge 8 giugno 1913, n. 601, per il trasferimento nel corpo di stato maggiore, e dall'art. 12 della legge predetta per la promozione a maggior generale per gli ufficiali di cui all'art. 1, i quali non abbiano potuto compiere tale periodo senza dilazioni o senza interruzione, potrà essere ridotto a 12 mesi, ed eccezionalmente ad una durata anche minore, qualora per effetto delle accennate dilazioni od interruzioni potesse derivar danno, nei riguardi dell'avanzamento, agli ufficiali predetti.

Parimenti potrà essere ridotta la durata dell'esperimento per l'ammissione nel corpo di stato maggiore, fissata dall'articolo 3 del Nostro decreto n. 186, dell'8 febbraio 1914, nonchè il periodo di servizio alle truppe richiesto dall'art. 9 della

gge 8 giugno 1913, n. 601, per poter concorrere all'avan-
mento a scelta al grado di maggiore.

Art. 5.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il 15 aprile, sarà
resentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello
tato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-
reti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di os-
ervarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

N. **267.** — AVANZAMENTO. — STATO DEGLI UFFI-
IALI. — **R. decreto n. 474, relativo al collocamento
uori quadro di ufficiali commissari e di sussistenza ed
l reclutamento di ufficiali commissari di complemento.
— Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale personale
fficiali). — 15 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del
R. esercito, modificata dalla legge 8 giugno 1913, n. 601;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge
approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Viste le leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi
dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico ap-
provato con R decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato
dalle leggi 5 gennaio 1908 n. 7, 17 luglio 1910 n. 515 e
27 giugno 1912, n. 698;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli
ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il regolamento per l'applicazione della detta legge
approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Vista la legge 24 dicembre 1899, n. 461 (art. 1);

Visto il R. decreto 15 luglio 1906, n. 399, che approva
il regolamento pel reclutamento dei capitani commissari;

Visto il R. decreto 13 ottobre 1910, n. 800, per l'applica-
zione della legge 17 luglio 1911, n. 531;

Visto il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1057, per l'esecu-
zione dell'art. 4 della legge 27 giugno 1912, n. 698;

Viste le leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito testo unico approvato con R decreto 14 luglio 1898 n. 380, modificato dalle leggi 6 luglio 1908, n. 362, e 17 luglio 1910, n. 515;

Considerata la necessità di mantenere nella loro piena efficienza, in vista della presente situazione internazionale, i quadri degli ufficiali e la urgenza di provvedere alle aumentate esigenze di alcuni servizi;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta agli ufficiali contemplati nella tabella XV, annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e modificato con le leggi 17 luglio 1910 n. 515, e 27 giugno 1912, n. 698 e con i regi decreti 8 novembre 1914, n. 1248, e 15 novembre 1914, n. 1249 e 1262, saranno collocati fuori quadro, 2 colonnelli, 8 tenenti colonnelli, 36 maggiori, nel ruolo ufficiali commissari; e 30 capitani nel ruolo di sussistenza.

Art. 2.

Il termine pel riassorbimento in organico degli ufficiali collocati fuori quadro per effetto dell'articolo precedente è fissato al 31 dicembre 1916.

Art. 3.

Per il periodo fino al 31 dicembre 1915 è data facoltà al ministro della guerra di nominare sottotenenti di complemento nel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) senza alcun preventivo corso d'istruzione, e ferme restando le disposizioni che regolano il normale reclutamento dei sottotenenti di complemento delle varie armi e corpi:

i militari ascritti alla 1ª, 2ª e 3ª categoria, di età non superiore ai 40 anni, provvisti dei seguenti titoli:

laurea in giurisprudenza, o in ingegneria, o in chimica, o in scienze naturali ed agraria;

diploma di istituti superiori di studi commerciali ed amministrativi.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, e andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

Disposizioni esecutive per la nomina di sottotenenti commissari di complemento, in applicazione dell'art. 3 del R. decreto 15 aprile 1915, n. 474.

1. Il numero dei sottotenenti commissari di complemento da nominarsi è limitato a 100.

2. Le domande dovranno essere inoltrate secondo le modalità e con i documenti indicati, per il reclutamento dei sottotenenti di complemento, nella circolare 222 del *giornale militare*, corrente anno, le cui disposizioni sono in tutto applicabili ai concorrenti alla nomina a sottotenente di complemento commissario.

3. Le domande corredate dei prescritti documenti dovranno essere presentate ai comandi di distretto o di corpo non più tardi del 10 maggio p. v. e dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 20 detto.

4 Il periodo minimo di servizio valevole come corso d'istruzione è per tutti indistintamente della durata di sei mesi; resta inteso che coloro che hanno obblighi superiori al periodo predetto dovranno completare la loro ferma.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **268**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — **R. decreto n. 470 relativo agli assegni da corrispondersi agli ufficiali richiamati dalla riserva in forza del R. decreto 24 gennaio 1915 n. 43.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto lo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra, il cui esercizio provvisorio è stato autorizzato con la legge 26 giugno 1914, n. 578, e confermato con l'altra 16 dicembre 1914, n. 1354;

Visto il R. decreto 28 dicembre 1913, n. 1508, che stabilisce l'indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali del R. esercito;

Visto il R. decreto 24 gennaio 1915, n. 43, relativo al richiamo in servizio temporaneo, d'autorità, degli ufficiali di riserva;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali di riserva provvisti di pensione a carico dello Stato per servizi militari, richiamati o da richiamarsi sino al 31 dicembre 1915, in servizio d'autorità, in forza del R. decreto 24 gennaio 1915, n. 43, qualora, tra l'assegno di pensione e l'indennità giornaliera di servizio di cui alla tabella V della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, non vengano a raggiungere lo stipendio degli ufficiali di pari grado in servizio attivo permanente, percepiranno anche la differenza sino alla concorrenza dello stipendio medesimo, compresi gli aumenti stabiliti dalla tabella I annessa alla legge suddetta.

La detta differenza decorre dalla data di presentazione in servizio, e per la sua corresponsione si osserveranno le stesse norme regolamentari stabilite per l'indennità giornaliera di servizio.

Art. 2.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente hanno diritto all'indennità di tramutamento per le famiglie alle stesse condizioni stabilite dal R. decreto 28 dicembre 1913, n. 1508, per gli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria.

Art. 3.

Agli ufficiali stessi è concessa, per una volta tanto, una indennità vestiario di L. 200.

Art. 4.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono pagabili soltanto dopo accertata l'idoneità degli ufficiali al servizio.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 15 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

N. **269.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' — **R. decreto n. 469 relativo all'indennità di carica ad alcuni ufficiali generali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 giugno 1914, n. 635, che aggiunge alle cariche corrispondenti a quella di comandante di corpo d'armata la carica d'ispettore capo di sanità militare;

Visto lo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra il cui esercizio provvisorio fu autorizzato con la legge 26 giugno 1914, n. 578, e confermato con l'altra del 16 dicembre 1914, n. 1354;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali generali a disposizione per ispezioni di cui alla lettera *c*) della tabella IV degli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, stabilita con la legge 17 luglio 1910, n. 515, hanno diritto alla indennità di carica di L. 4800 annue quando sono seguiti nel ruolo d'anzianità da un comandante di corpo d'armata.

La stessa indennità spetta all'ispettore capo di sanità militare quando per la sua anzianità acquisti rango di comandante di corpo d'armata.

Art. 2.

I maggiori generali di cui alle lettere *c*) e *d*) della tabella IV citata nell'articolo precedente hanno diritto all'indennità di carica di L. 2400 annue quando sono seguiti nel ruolo di anzianità da un comandante di divisione.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° aprile 1915 salvo quella riguardante l'ispettore capo di sanità militare che avrà effetto dal 1° luglio 1914.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

N. **270.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 471 col quale è concessa una indennità giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 aprile 1915

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, numero 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni;

Visto lo stato di previsione della spesa per il Ministero

della guerra, il cui esercizio provvisorio fu autorizzato con la legge 26 giugno 1914, n. 578, e confermato con l'altra del 16 dicembre 1914, n. 1354;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' stabilita, con le norme di cui agli articoli seguenti, una indennità giornaliera nella misura sottoindicata:

Ufficiale generale	L.	10,00
Colonnello; tenente colonnello comandante di corpo o capo servizio	»	7,00
Tenente colonnello e maggiore	»	6,00
Capitano	»	5,00
Tenente, sottotenente e maestro direttore di banda	»	3,50

Art. 2.

Il presente decreto, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente, è applicabile:

a) dal 1° aprile 1915, agli ufficiali di milizia territoriale che, senza esservi obbligati, abbiano assunto volontariamente servizio dopo il 1° agosto 1914 o lo assumeranno in seguito;

b) dal 1° febbraio 1915, agli ufficiali della riserva richiamati in forza del R. decreto 24 gennaio 1915, n. 43. Essi, però, non potranno, ad ogni modo, percepire, per effetto di questa indennità, assegni complessivi (compresa la pensione) superiori a quelli degli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria di pari grado ed anzianità. Al caso, quindi, l'indennità stessa non è dovuta o è ridotta in modo da pareggiare le competenze.

Art. 3.

Agli ufficiali in congedo di qualunque categoria richiamati dopo il 1° agosto 1914 nei reggimenti alpini e d'artiglieria da montagna e destinati a prestar servizio nei riparti di truppa, l'indennità spetta a decorrere dal 1° febbraio 1915, abbiano essi assunto od assumano servizio volontariamente o per richiamo d'autorità.

Per gli ufficiali di riserva vale la limitazione di cui al comma *b*) dell'articolo precedente.

Art. 4.

L'indennità è dovuta solo quando gli ufficiali siano destinati a prestar servizio in sede diversa da quella in cui avevano la residenza abituale al momento del richiamo, risultante regolarmente presso le autorità dalle quali dipendevano alla data del richiamo stesso.

Art. 5.

L'indennità non spetta agli ufficiali ammessi a prestare servizio senza assegni. Se però sono destinati in sede diversa da quella da loro richiesta, l'indennità è loro dovuta.

E' sospesa durante le licenze od altre assenze dal servizio, meno nei giorni di assenza per malattia.

Non può essere cumulata con le indennità di trasferta.

Il presente decreto avrà effetto sino al 31 dicembre 1915 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
ZUPELLI
CARCANO.

AVVISO

Prezzo del II e III volume dell'annuario militare pel 1915. — Sciogliendo la riserva contenuta nell'avviso inserito nella dispensa n. 12 del corrente anno, si notifica che anche il II e III volume dell'*annuario militare* sono messi in vendita e che il rispettivo loro prezzo è di L. 4 pel II volume e di L. 1 pel III.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,25**

(4287) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 22ª — 1915 — 21 aprile

1915 APRILE 19. - N. 271. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — SERVIZIO DEL GENIO. — Corso di abilitazione alle funzioni di capotecnico di artiglieria e genio, pel tempo di mobilitazione *Pag.* 653

CIRCOLARE N. **271.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — SERVIZIO DEL GENIO. **Corso di abilitazione alle funzioni di capotecnico di artiglieria e genio, pel tempo di mobilitazione.** — (Direzione generale artiglieria e genio). - 19 aprile 1915.

Questo Ministero ha stabilito che sia effettuato al più presto un corso pratico di abilitazione a disimpegnare, in tempo di mobilitazione, le funzioni dei capitecnici d'artiglieria e del genio nel R. esercito, delle specialità fabbri-fucinatori, fabbri-legnaiuoli, meccanici, capitecnici da fabbriche d'armi.

1. Potranno essere ammessi al corso i militari del R. esercito, sotto le armi od in congedo, appartenenti alla fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, esclusi gli ufficiali, nonchè i cittadini senza obbligo di servizio militare, di età non inferiore ai 21 anno e non superiore ai 39, idonei fisicamente, i quali dichiarino in precedenza di sottomettersi volontariamente, quando fossero chiamati a prestare l'opera loro, a tutti gli obblighi di servizio e disciplinari cui sono tenuti pel tempo di mobilitazione i capitecnici di artiglieria e genio in servizio effettivo nell'amministrazione della guerra.

2. Per potere ottenere l'ammissione al corso occorrerà farne domanda, su carta da bollo da lire 1,25, indirizzata al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio). Le istanze dei militari sotto le armi saranno presentate ai comandanti di corpo, che sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero, dopo avere espresso in merito il loro parere; quelle degli altri aspiranti saranno trasmesse, pure direttamente, a loro cura, ovvero presentate ai comandi dei distretti militari, i quali le invieranno senz'altro e sollecitamente al Ministero.

Il termine utile per la spedizione delle domande scadrà col 30 del corrente mese; in via eccezionale si consente che qualche documento suppletivo sia spedito successivamente, ma non oltre il 7 maggio p. v.

3. Unitamente alla domanda si trasmetterà un elenco indicativo degli studi di coltura generale o professionali compiuti e le principali occupazioni di lavoro e carriera percorsa dagli aspiranti, ed infine tutte le altre notizie che essi riterranno utili a porre l'Amministrazione in grado di valutare e graduare le loro attitudini e capacità. L'elenco stesso dovrà essere accuratamente corredato da regolari attestati e certificati, atti a comprovare l'esattezza delle indicazioni fornite.

4. Inoltre alle domande dei militari sotto le armi sarà unita, a cura dei comandanti di corpo, la copia del foglio matricolare o caratteristico; alle domande degli altri aspiranti saranno uniti a cura degli interessati, ed a seconda dei casi, il foglio di congedo illimitato od il certificato d'esito di leva o di riforma; nonchè il certificato di nascita per coloro che fossero sprovvisti di foglio di congedo.

5. Il corso si svolgerà presso le direzioni o stabilimenti di artiglieria; sarà della durata di un mese ed avrà carattere eminentemente pratico. Le modalità saranno stabilite dai direttori di artiglieria e degli stabilimenti, sulle direttive dell'ispettorato generale di artiglieria. Alla fine del corso i direttori, previ gli accertamenti che riterranno del caso, pronunzieranno l'idoneità o meno degli aspiranti, tenuto conto anche dei requisiti morali e di condotta da essi dimostrati.

I dichiarati idonei potranno essere trattenuti, col loro consenso, per un secondo mese a prestare servizio nella stessa direzione o stabilimento; i non idonei saranno subito rinviati alle rispettive sedi, e quelli sotto le armi saranno fatti rientrare ai rispettivi corpi.

Peraltro i direttori di artiglieria o di stabilimento potranno anche prima dei suddetti termini lasciare in libertà o fare rientrare ai corpi, informandone il Ministero, coloro che per una ragione qualsiasi riconoscano non offrire affidamento di buoni risultati.

6. Il Ministero si riserva di ammettere al corso il numero di aspiranti che più riterrà opportuno e coloro che a suo giudizio meglio posseggano i requisiti per un proficuo servizio in tempo di mobilitazione; si riserva pure di dare definitive disposizioni per il sollecito inizio del corso.

7. Ai militari sotto le armi, durante il corso di abilitazione

e il mese successivo che fossero trattenuti presso la direzione di artiglieria o stabilimento, verrà corrisposta una mercede di picchetto per le ore di effettiva presenza in officina.

Agli altri ammessi e per tutto il tempo che resteranno a disposizione dello stabilimento, sarà pagata, al lordo delle imposte vigenti, una retribuzione giornaliera di lire 12 o 15, a seconda che siano stati chiamati nella sede della loro ultima normale residenza, o fuori della medesima.

Nei viaggi per ragioni di servizio, compresi quelli per presentarsi alla sede della direzione di artiglieria o stabilimento, e per il ritorno nella primitiva residenza, questi ultimi avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto e del bagaglio personale come i capitecnici in servizio effettivo, di 4ª classe.

8. In caso di mobilitazione, qualora le persone abilitate come sopra saranno chiamate a disimpegnare le funzioni di capitecnici, spetterà ad essi, pel solo tempo di effettivo servizio, un trattamento economico pari a quello che compete in circostanze analoghe ai capitecnici di ruolo, della 4ª classe.

Nelle domande pertanto dovrà essere esplicitamente indicato di accettare, pei casi di chiamata, senz'altro, il trattamento di cui ai numeri 7 e 8 della presente circolare; nonchè di sottomettersi agli obblighi di servizio e disciplinari di cui al n. 1 della medesima.

9. I comandi di corpo daranno comunicazione della presente ai personali che ne dipendono; i comandi dei distretti, pur senza far affiggere speciali manifesti, daranno la maggiore e sollecita pubblicità al contenuto della circolare stessa, rivolgendosi anche alle camere di commercio, alle associazioni industriali, ai principali stabilimenti ed opifici, dove si ritiene che si trovino persone a cui la presente possa interessare.

Il Ministro – ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(2) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª — 1915 — 24 aprile

1915 APRILE 15. - N. 222. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contratti che interessano la difesa dello Stato . . . *Pag.* 658

» 15. - » 223. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Classificazione delle spese a carico del bilancio . . » 659

» 15. - » 224 — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 483, relativo alla nomina dei furieri maggiori e furieri in congedo ai gradi della vigente gerarchia in caso di richiamo alle armi. — Disposizioni esecutive. . . . » 661

» 15. - » 225. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità per i tenenti in servizio attivo permanente dell'arma del genio, per l'anno 1915 . . . . » 662

» 20. - » 226 — AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STATO DEGLI UFFIGIALI. — Norme per la prima applicazione del R. decreto 28 marzo 1915, n. 356, da convertirsi in legge, riguardante il riordinamento del personale dei farmacisti militari di complemento . . » 663

» 20. - » 227. — AVANZAMENTO. — Disposizioni esecutive per la nomina ad ufficiale effettivo dei sottotenenti di complemento . . . . . » 665

» 20. - » 228. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità pei maggiori e pei capitani del personale permanente dei distretti militari, per l'anno 1915 » 665

» 20. - » 229. — TRASPORTI. — Facilitazioni concesse per i trasporti militari sulla tramvia Castelfranco-Bazzano . . . . . » 666

» 20. - » 230. — CAVALLI. — Assegnazione ed acquisto dei cavalli di carica. . . . . » 666

» 20. - » 231. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Modificazione alla giberna per caricatori da cavalleria, mod. 91 . . . . . » 666

» 20. - » 232. — ARMI MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Versamento di armi portatili eccedenti alle dotazioni . » 667

» 21. - » 233. — SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione dello specchio n. 29. — Caricamento dei depositi centrali di materiale sanitario. . . . . » 668

1915 APRILE 22. - » 284. — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI ED ISTITUZIONI ANALOGHE. — Divisa dei volontari ciclisti ed automobilisti, guide a cavallo, alpini e costieri (con tre tavole di disegno) (1) . . . . . Pag. 668
» 10. - » 285. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. Decreto che approva modificazioni al «Servizio in guerra - Parte I» . . . . . » 670
1915 MARZO 21. - » 286. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 465, che approva modificazioni al «Servizio in guerra. — Parte II. — Servizio per la manutenzione stradale a tergo dell'esercito» . . . . . » 672
1915 APRILE 22. - » 287. — PUBBLICAZIONI MILITARI — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare . . . » 674
» 22. - » 288. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per l'incoraggiamento della produzione equina nazionale per l'esercito (pubblicazione numero 145) . . . . . » 674
» 22. - » 289. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito (pubblicazione N. 149) . . » 677
» 23. - » 290. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti medici di milizia territoriale e di riserva per l'anno 1915 . . . . . » 681
» 23. - » 291. — TRASPORTI. — Trasporti militari sulle linee di navigazione esercitate dalla «Società Italiana di Servizi Marittimi» . . . . . » 684
» 23. - » 292. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Chiamata alle armi d'autorità di ufficiali di complemento . . » 682

CIRCOLARE N. **272**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Contratti che interessano la difesa dello Stato** — (Segretariato generale). — 15 aprile 1915.

Allo scopo di conciliare il segreto di alcuni contratti, che non debbono essere resi di pubblica ragione, con la comunicazione che di essi deve farsi agli uffici di Registro per gli effetti fiscali ed agli archivi notarili distrettuali per l'art. 106 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, si dispone che i contratti approvati dal Ministero o dall'autorità delegata e dichiarati riservati siano trasmessi (originale e copia) al ricevitore del Registro ed all'archivio notarile accompagnati da una lettera *riservata personale* e chiusi in busta con suggello e ceralacca.

Il ricevitore del Registro restituirà registrato il contratto originale con le stesse modalità.

Il Ministro — ZUPELLI.

---

(1) Le tavole saranno inserite in una prossima dispensa.

N. **273.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Classificazione delle spese a carico del bilancio.** — (Segretariato generale). — 15 aprile 1915.

Per norma dei corpi, nella ripartizione delle spese fra i vari capitoli del bilancio (articolo 5 circolare 216 del 1914), questo Ministero reputa opportuno richiamare la loro attenzione sul fatto che gli stipendi e gli altri assegni fissi (indennità di carica, indennità cavalli, soprassoldi di medaglia, ecc.) dovuti agli ufficiali stati dichiarati fuori quadro o a disposizione debbono gravare sul capitolo 21, qualunque sia l'arma o il corpo cui appartengono, eccezione fatta soltanto per gli ufficiali comandati al Ministero ed amministrati dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari (articolo 615 regolamento d'amministrazione) i cui assegni debbono gravare sul capitolo 3 — Ministero-personale comandato — per gli ufficiali effettivi agli enti aeronautici i cui assegni debbono gravare sul capitolo 29 *bis*, e per gli ufficiali dei carabinieri i cui assegni, anche se fuori quadro, continueranno a gravare sul capitolo 31.

A correggere gli errori cui in proposito fossero incorsi i corpi, provvederà il Ministero nei modi previsti dal numero 17 della citata circolare.

Nell'intento poi di evitare, per quanto possibile, errori nella classificazione delle spese, si richiama l'attenzione dei corpi sulla necessità di tenere presente l'indice alfabetico delle principali spese rimesso a tutte le amministrazioni, avvertendo che:

1° Per quanto riguarda le spese per la Libia e per l'Egeo e quelle per la spedizione in Albania effettuata prima degli attuali avvenimenti internazionali, si dovranno seguire le norme delle circolari 313 e 435 del 1914. La spesa invece per le truppe attualmente dislocate in Albania debbono gravare sul capitolo 100 *ter*.

2° A maggior chiarimento ed a modificazione di quanto dispongono le circolari 473 del 1914 e 104 del 1915 la spesa per le mercedi di lavoro ai soldati addetti alla manutenzione delle armi deve gravare sul capitolo 57 e quella di cui alla seconda delle citate circolari deve essere sostenuta temporaneamente a carico del fondo scorta, salvo presentazione di un rendiconto a rimborso modello 80 *RA*, a carico del capitolo 68.

3° La speciale indennità di lire 2 di cui al R. decreto 4 marzo 1915 (circolare 145) concessa ai sottufficiali richiamati

deve gravare sul capitolo 50 « Indennità per servizi e posizioni speciali ».

4° L'indennità vestiario di lire 200 ed il supplemento all'indennità giornaliera di servizio per gli ufficiali di riserva che tra assegno di pensione ed indennità stessa non raggiungono lo stipendio degli ufficiali di pari grado in servizio attivo permanente (circolare 268 corrente anno) debbono gravare sui capitoli degli assegni ordinari e sono conteggiati sul foglio stipendio modello 100 *RA*.

Coll'occasione il Ministero reputa pure necessario richiamare ancora una volta i corpi alla stretta osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 96 del regolamento di amministrazione circa l'obbligo di commisurare strettamente le richieste di anticipazioni alle spese, obbligo loro facilitato ora dalle disposizioni della circolare 216 (numero 12).

Infine allo scopo di curare la retta interpretazione delle leggi fiscali ed evitare addebiti rammenta che debbono essere soggetti all'imposta di ricchezza mobile (circolare 660 del 1914) non solo gli stipendi e gli assegni fissi degli ufficiali in attività di servizio o richiamati dal congedo, degli impiegati civili, gli emolumenti ai medici e veterinari civili aventi convenzioni (esclusi i compensi pagati ad un tanto per visita) gli emolumenti del personale straordinarie ecc.. ma altresì tutte le indennità, i soprassoldi, i compensi, le gratificazioni di ogni specie ad ufficiali o impiegati, eccezione fatta soltanto:

dell'indennità di tramutamento per le famiglie;

dell'indennità di prima provvista cavalli;

dell'indennità per la perdita di cavalli per causa di servizio;

dell'indennità per la perdita di bagaglio;

delle razioni viveri in contanti;

delle indennità chilometriche;

dei rimborsi a piè di lista per spese di rappresentanza e per spese di vettura;

dell'assegno spese d'ufficio, quando sia fatto l'obblige di tenere apposito registro d'entrata e d'uscita.

Per quanto riguarda la truppa dovranno essere assoggettati all'imposta tutti i soprassoldi, premi e indennità di rafferma, i premi e le indennità previste dal testo unico delle leggi sui sottufficiali, i premi d'arresto, le gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna, i soprassoldi di medaglia, la quinta parte della indennità ferratura ai maniscalchi o del

compenso per prima ferratura, la retribuzione dei capi armaiuoli detratto il valore delle parti d'armi prelevate.

Per quanto riguarda il personale operaio niuna tassa è dovuta nè sulle paghe nè sulle indennità.

Da ultimo si rammenta che le competenze dei sottotenenti di milizia territoriale e della riserva superando, ragguagliate ad anno, la somma di lire 2000 debbono essere sottoposte all'imposta dell'8,625 anzichè a quella del 7.50 %.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **274.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 483, relativo alla nomina dei furieri maggiori e furieri in congedo, ai gradi della vigente gerarchia in caso di richiamo alle armi. — Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa). — 15 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la gerarchia dei sottufficiali quale è stabilita dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto n. 1329 in data 17 novembre 1912;

Considerato che, per ragioni d'indole organica e disciplinare, non conviene avere sotto le armi sottufficiali con gradi non compresi nella vigente gerarchia;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In caso di richiamo alle armi i furieri maggiori in congedo saranno nominati marescialli ed i furieri assumeranno il grado di sergente maggiore.

Art. 2.

Il presente decreto dovrà essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.

Disposizioni esecutive.

Per l'applicazione del presente decreto, si avverte che sul foglio matricolare dei furieri maggiori che verranno richiamati alle armi, dopo la variazione relativa alla presentazione, dovrà inscriversi la seguente:

« Maresciallo per effetto del R. decreto 15 aprile 1915 numero 483 . . . . . li (data della presentazione alle armi) ».

Per i furieri la variazione, da inscriversi dopo quella di presentazione, sarà:

« Sergente maggiore per effetto del R. decreto 15 aprile 1915 n. 483 . . . . . li (data della presentazione alle armi) ».

Per i furieri che si trovassero eventualmente già richiamati, la data della variazione sarà quella del 15 aprile 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **275**. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento, ad anzianità, per i tenenti in servizio attivo permanente dell'arma del genio, per l'anno 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 aprile 1915.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, il Ministero determina che il limite entro il quale devono essere compresi i tenenti in servizio attivo permanente dell'arma del genio, per essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità per il corrente anno 1915, sia portato a tutto il 24 aprile 1915.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 30 corrente.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **276.** — AVANZAMENTO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme per la prima applicazione del R. decreto 28 marzo 1915, n. 356, da convertirsi in legge, riguardante il riordinamento del personale dei farmacisti militari di complemento.** — (Direz. gen. personale ufficiali). — 20 aprile 1915.

In attesa che il R. decreto 28 marzo 1915, n. 356, che istituisce gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale farmacisti, sia convertito in legge e possa quindi procedersi alla compilazione del relativo regolamento, questo Ministero reputa necessario emanare intanto le seguenti norme per la prima applicazione del R. decreto stesso:

1. Per la nomina a sottotenente di complemento farmacista il Ministero indirà, con circolare da pubblicarsi sul *giornale militare*, le ammissioni ad appositi corsi d'istruzione, stabilendo le modalità da seguirsi all'uopo, la durata dei corsi stessi ed i programmi d'insegnamento.

Potranno chiedere di essere nominati senz'altro sottotenenti di complemento farmacisti, i sottufficiali in congedo o richiamati alle armi laureati in chimica e farmacia o diplomati in farmacia e che posseggano gli altri requisiti richiesti per la nomina dei sottufficiali in congedo a sottotenente di complemento nelle varie armi e corpi, dalla disposizione 16 del fascicolo 4° della *Raccolta* (bozze di stampa). Le domande dovranno essere istruite seguendo le norme della suddetta disposizione che più particolarmente riguardano il corpo sanitario.

2. Coloro che, avendo i requisiti richiesti dalla disposizione n. 17 del fascicolo 4° della *Raccolta* (bozze di stampa) e possedendo la laurea in chimica e farmacia o il diploma in farmacia, aspirino alla nomina a sottotenente di milizia territoriale farmacista, dovranno farne domanda al Ministero della guerra, e presentarla al comando del proprio distretto di residenza, analogamente a quanto stabilisce il n. 1 della successiva disposizione 18 del fascicolo 4° della *Raccolta* (bozze di stampa).

Tali domande saranno istruite seguendo le norme stabilite dalla suddetta disposizione per la nomina a sottotenente di milizia territoriale nelle altre armi e corpi.

3. Per il servizio di prima nomina si applicheranno ai sottotenenti di complemento e di milizia territoriale farmacisti, le stesse prescrizioni vigenti al riguardo per i sottotenenti di complemento e di milizia territoriale nelle altre armi e corpi.

4. Gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale farmacisti riceveranno gli stessi assegni stabiliti per gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale delle altre armi e corpi.

5. La divisa sarà quella già stabilita dalle « Disposizioni riguardanti i farmacisti militari » con le seguenti differenze:

a) il fregio per il berretto avrà la forma e le dimensioni di quello descritto nella tav. II della circolare 167 *giornale militare* a. c.;

b) la tenuta di panno grigio-verde sarà eguale a quella prescritta per gli ufficiali medici con la differenza di cui alla precedente lettera *a*) circa il fregio del berretto; le mostrine al bavero della giubba saranno in velluto nero, anzichè amaranto;

c) le stellette saranno quelle a 5 punte prescritte per gli ufficiali di pari grado del R. esercito.

Per l'uso dell'abito civile si seguiranno le norme vigenti per gli ufficiali medici.

6. Per l'applicazione dell'art. 9 del R. decreto 28 marzo 1915, n. 356, i farmacisti militari effettivi da cui dipendono gli ufficiali di complemento o di milizia territoriale farmacisti, dovranno riferire al direttore dello stabilimento sanitario al quale sono addetti, le infrazioni disciplinari nelle quali i predetti ufficiali incorressero, affinchè questi possa prendere i provvedimenti reputati opportuni.

Disposizioni transitorie.

7. I farmacisti militari di complemento attualmente in servizio, dovranno provvedersi dell'uniforme entro dieci giorni da quello in cui sarà pubblicata sul *bollettino ufficiale* la loro nomina a ufficiale di complemento o di milizia territoriale farmacista.

8. I farmacisti militari in servizio, di età inferiore ai 39 anni che intendano valersi della facoltà loro concessa dall'art. 12 del R. decreto 28 marzo 1915, n. 356, per essere nominati ufficiali di complemento farmacisti, dovranno farne domanda, in carta da bollo da lire una, al Ministero della guerra entro il giorno 2 luglio 1915.

Le direzioni di sanità militare trasmetteranno subito le domande stesse direttamente al Ministero e, ad ogni modo, non oltre il giorno 10 luglio 1915, corredandole del certificato di visita medica accertante l'idoneità fisica del richiedente.

I farmacisti militari nominati ufficiali di complemento farmacisti sono esonerati dal prestare, col grado di ufficiale, il servizio di prima nomina. *Il Ministro* — ZUPELLI.

N. **277.** — AVANZAMENTO. — **Disposizioni esecutive per la nomina ad ufficiale effettivo dei sottotenenti di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 aprile 1915.

Per l'esecuzione del R. decreto 28 marzo 1915, n. 359, il Ministero, ferme restando le disposizioni già emanate con la circolare n. 612 del *giornale militare* anno 1914 per l'esecuzione del R. decreto 15 novembre 1914, n. 1253, determina che le nuove domande dei sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina ad effettivo in base all'art. 3 lettera *b*), del citato R. decreto 15 novembre 1914, n. 1253, pervengano al Ministero (direzione generale personale ufficiali) entro il 15 giugno p. v.

Le autorità competenti riceveranno le domande stesse fino a tutto il 31 maggio p. v. e cureranno che oltre ai documenti stabiliti dalla predetta circolare n. 612, gli aspiranti di età inferiore ai 25 anni producano anche il certificato di stato libero.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **278.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità pei maggiori e pei capitani del personale permanente dei distretti militari per l'anno 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 aprile 1915.

A merito del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, ed a parziale modificazione della circolare n. 147 del *giornale militare* del 1915, il Ministero determina che il limite, entro il quale devono essere compresi i maggiori ed i capitani del personale permanente dei distretti, per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità per il corrente anno 1915 sia esteso:

per i maggiori, a tutto il 31 dicembre 1911;

per i capitani, a tutto il 31 dicembre 1905.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 15 maggio p. v.

Il Ministro — ZUPPELLI.

N. **279**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni concesse per i trasporti militari sulla tramvia Castelfranco-Bazzano**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 aprile 1915.

A datare dal 10 corrente, e fino a disposizione in contrario, la società esercente la tramvia Castelfranco-Bazzano ha concesso, pel trasporto dei militari, la tariffa speciale di L. 0,06 e di L. 0,04 per viaggiatore-chilometro, rispettivamente pei viaggi di I e II classe, tassa di bollo non compresa, pei drappelli di almeno 10 uomini, purchè provvisti della richiesta *mod. C*, parte I^{a} (verde).

La stessa riduzione è accordata anche agli inscritti di leva quando viaggino in numero non inferiore a dieci e siano provvisti della richiesta *mod. B* e della carta di riconoscimento.

Le tasse di trasporto dovranno essere pagate alle stazioni di partenza, le quali rilascieranno biglietti collettivi.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **280**. — CAVALLI. — **Assegnazione ed acquisto dei cavalli di carica**. — (Ispettorato ippico). — 20 aprile 1915.

In considerazione dell'aumentato numero di ufficiali ed allo scopo di poter assegnare il cavallo di carica a tutti coloro che ne hanno diritto, il Ministero abolisce temporaneamente la limitazione fatta ai corpi circa il numero dei cavalli di carica da mantenersi a ruolo, e di cui è cenno al comma 5 del n. 2 della circolare 258 del *giornale militare* 1914, e dispone che i comandi di reggimento aderiscano a tutte le richieste degli ufficiali dipendenti, nonchè di quelli che possono ottenere la concessione del cavallo di carica dal corpo stesso.

Per l'assegnazione ed acquisto di detti cavalli vigono sempre le norme di cui alla circolare sopra ricordata.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **281**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Modificazione alla giberna per caricatori da cavalleria modello 91**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 20 aprile 1915.

Ad evitare il fortuito distacco della giberna per caricatori modello 91 da cavalleria, dalla campanella pentagonale della bandoliera, si è aggiunto all'attuale gancio, un controgancio di acciaio a molla, da fissarsi al gancio stesso e alla giberna.

Verranno pubblicate le apposite aggiunte e varianti al modello per gl'inventari e al sunto descrittivo sull'atlante del materiale d'artiglieria

I corpi e le direzioni d'artiglieria provvederanno per proprio conto alla modificazione delle giberne che hanno in carico.

L'arsenale di costruzione di Torino fornirà, a richiesta, il campione del gancio con controgancio.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **282**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Versamento di armi portatili eccedenti alle dotazioni.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 20 aprile 1915.

Risulta al Ministero che non tutti i corpi e distretti interessati hanno potuto effettuare i versamenti predisposti con la circolare R. n. 9456 del 12 marzo 1915, per deficienza di casse da imballo per fucili mod. 70, mod. 70/87 e mod. 91.

E pertanto il Ministero dispone che le dipendenti amministrazioni, che si trovino nelle condizioni suespote, richiedano, senz'altro, alla direzione di artiglieria della circoscrizione il numero di casse occorrenti per il motivo suindicato.

Le direzioni di artiglieria, man mano che ne avranno la possibilità, faranno affluire agli enti richiedenti le casse da imballo necessarie per effettuare la spedizione dei fucili modello 70/87 eccedenti, regolandone la cessione col distribuirle in consegna provvisoria.

Si terrà presente che non è assolutamente indispensabile che la spedizione avvenga in una sola volta, potendo, senza alcun inconveniente, essere frazionata in quel numero di volte che sarà resa necessaria dalla quantità di casse disponibili. Per tal modo sarà possibile dare esecuzione alle disposizioni di cui alla circolare R. 9456, già citata, in un termine di tempo più, o meno breve, senza che perciò occorra un considerevole numero di casse.

Nessuna richiesta di tali casse dovrà dai corpi essere inoltrata alle fabbriche d'armi di Brescia e di Terni; e quelle ricevute dalle direzioni di artiglieria dovranno essere, in ultimo, alle medesime restituite.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **283**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Pubblicazione dello specchio n. 29 — Caricamento dei depositi centrali di materiale sanitario.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 aprile 1915.

Colla data marzo 1915 è stato pubblicato lo specchio n. 29: Caricamento dei depositi centrali di materiale sanitario.

Tale pubblicazione ha carattere riservato.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne curerà la distribuzione ai comandi ed uffici sottoindicati nelle quantità per ognuno segnate:

Al comando del corpo di stato maggiore . . .	copie 6
Ad ogni comando di corpo d'armata	» 1
Ad ogni comando di divisione territoriale . .	» 1
All'ispettorato di sanità militare	» 3
Ad ogni direzione di sanità militare	» 1
Alla farmacia centrale militare	» 3
Alla scuola d'applicazione di sanità militare . .	» 1

Le amministrazioni che hanno in carico i depositi centrali richiederanno direttamente al predetto ufficio il numero delle copie di tale specchio ad esse occorrenti in ragione di otto per ogni deposito.

Colla pubblicazione del predetto specchio n. 29, resta abolito il precedente specchio n. 20 (edizione 1908, riservato). Indice degli oggetti componenti il caricamento regolamentare dei depositi centrali di materiale sanitario.

Tutte le copie di tale specchio, ora esistenti, verranno distrutte sotto la diretta responsabilità dei capi servizio che le hanno in distribuzione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **284**. — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI ED ISTITUZIONI ANALOGHE. — **Divisa dei volontari ciclisti ed automobilisti, guide a cavallo, alpini e costieri (con 3 tavole di disegno)** (1). — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 22 aprile 1915.

Valendosi della facoltà concessa dall'art. 65 del « Regolamento per l'applicazione dello statuto del corpo nazionale dei

(1) Quelle che andavano annesse alla circolare 186 del *giornale militare* c. a. e che dovranno pertanto essere trasportate in questa. Alla dicitura apposta sotto la figura 2 della tavola II, si sostituisca la seguente: « Il fregio è ricamato in seta grigio-verde su panno dello stesso colore. La sigla è ricamata in oro ».

volontari ciclisti ed automobilisti », e con riserva di apportare le conseguenti varianti al regolamento stesso ed a quelli provvisori dei volontari guide a cavallo e dei volontari alpini, questo Ministero determina quanto segue, nei riguardi della divisa dei volontari ciclisti ed automobilisti, guide a cavallo, alpini e costieri:

1. La divisa dei volontari ciclisti ed automobilisti (volontari, capi squadra e sotto capi plotone) del corpo nazionale volontari ciclisti ed automobilisti, è identica a quella di panno grigio-verde dei militari di truppa dei bersaglieri ciclisti, eccezione fatta per il copricapo, che ha la forma e le dimensioni descritte nell'annessa tavola I, figura 1, ed è provvisto di fregio metallico non lucente, eguale a quello descritto nella figura 1 della tavola II del « Regolamento per l'applicazione dello statuto del corpo nazionale volontari ciclisti ed automobilisti ».

2. La divisa dei volontari costieri (volontari, capi squadra e sotto capi plotone) del corpo nazionale volontari ciclisti ed automobilisti, è identica a quella prescritta per i militari di truppa di fanteria di linea, con la stessa eccezione di cui al precedente numero riguardo al copricapo. Le mostreggiature al bavero sono uguali a quelle stabilite per la fanteria di linea della milizia territoriale.

3. Per la divisa dei volontari guide a cavallo e dei volontari alpini, valgono le prescrizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 15 del « Regolamento provvisorio per i volontari guide a cavallo » e nell'art 16 del « Regolamento provvisorio per i volontari alpini », con la variante che per i distintivi di grado e per i fregi al berretto ed al cappello degli ufficiali e dei sotto capi plotone si applicano le disposizioni contenute: nel successivo n. 4, per gli ufficiali; e nel successivo n. 6 per i sotto capi plotone.

4. Gli ufficiali dei volontari ciclisti ed automobilisti e quelli dei volontari costieri, fanno uso della tenuta di panno grigio-verde prescritta, rispettivamente, per gli ufficiali dei bersaglieri ciclisti e per quelli di fanteria di linea (milizia territoriale), con le seguenti differenze:

Berretto - Ha la foggia e le dimensioni descritte nell'annessa tavola I, figura 1. Porta il fregio descritto nella figura 2 della stessa tavola, ma ricamato in seta grigio-verde (sigla in oro) su panno dello stesso colore. Sulla sopraffascia sono applicati i distintivi di grado, in trecciuola di seta grigio-verde alta mm. 4.

Giubba - Sulle controspalline sono applicati i distintivi di grado e la sigla del corpo ricamati in argento su panno grigio-verde, come appare dalla tavola II.

5. I volontari automobilisti fanno uso, con la divisa, del pastrano di panno grigio verde descritto dalla circolare n. 650 del *giornale militare* 1914. Sulle controspalline del pastrano stesso sono applicati il distintivo di grado e la sigla V. C. A. ricamati in argento su panno grigio-verde, come appare dalla annessa tavola II. Sulla manica sinistra della giubba e del pastrano è cucito un distintivo ricamato in oro su panno grigio-verde uguale a quello prescritto per gli automobilisti (conduttori) del R. esercito.

6. I distintivi per i capi squadra e sotto capi-plotone di tutte le specialità di volontari sono identici a quelli del R. esercito e precisamente:

per i sotto capi plotone: galloni da sergente, in argento, alla giubba; fregio in seta grigio-verde (sigla in oro) ricamato su panno dello stesso colore al berretto;

per i capi squadra: galloni da caporale, in lana nera, alla giubba.

7. Le speciali stellette adottate con la circolare 167 del *giornale militare*, c. a., sono portate sul bavero della giubba da tutti indistintamente i volontari (ufficiali, sottufficiali, capi squadra e volontari) purchè provvisti di divisa.

8. I distintivi di specialità o di carica risultano dall'annessa tavola III.

9. Le circolari n. 186 e n. 253 del *giornale militare* c. a. sono abrogate e sostituite dalla presente.

Il Ministro - ZUPELLI.

N. **285**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. decreto che apporta modificazioni al « Servizio in guerra, Parte 1ª — Servizio delle truppe ».** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 10 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 10 marzo 1912, col quale vennero approvate le norme relative al *Servizio in guerra, parte I, servizio delle truppe*;

Visti i Nostri decreti del 25 ottobre 1914 e del 14 febbraio 1915 che apportano varianti alle norme predette;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti al *Servizio in guerra, parte I, servizio delle truppe.*

Dopo il n. 36 aggiungere:

Commissioni di disciplina. — 36 *bis*. Le commissioni di disciplina presso l'esercito mobilitato sono convocate:

a) per i militari delle divisioni, dai comandanti di divisione;

b) per i militari non dipendenti da comandi di divisione, ma compresi nei corpi d'armata, dai comandanti di corpo d'armata;

c) per i militari non dipendenti da comandi di corpo d'armata, ma compresi nelle armate, dai comandanti di armata;

d) per i militari non dipendenti da nessuna armata, dall'intendenza generale.

L'autorità che ha convocata la commissione di disciplina ne trasmette le conclusioni all'autorità immediatamente superiore, che decide in merito, dandone poscia partecipazione al Ministero della guerra.

36 *ter*. Le autorità, di cui al precedente n. 36 *bis*, che hanno la facoltà di convocare le commissioni di disciplina, possono — sempre quando lo giudichino necessario — derogare dalle norme stabilite in tempi ordinari dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, sia per quanto concerne la nomina e la composizione delle commissioni stesse, sia per quanto ha tratto al periodo minimo di tempo (normalmente fissato in tre giorni, e che potrebbe essere ridotto ad uno) che deve intercedere fra la data di comunicazione al sottufficiale degli atti a suo carico e quella dall'adunanza della commissione.

In ogni caso però, non si potrà variare il numero prescritto dei membri che devono far parte della commissione di disciplina, nè derogare dai casi di esclusione per incompatibilità, stabiliti per i componenti della commissione stessa, rispetto al sottufficiale che deve essere giudicato.

Dopo il n. 90 aggiungere:

Misure per evitare indiscrezioni. — 90 *bis*. È dovere di ciascuno vigilare rigorosamente perchè, durante le stazioni e nelle marce, non vengano mai abbandonate carte, lettere o documenti senza distruggerli. Quando si lascia un alloggiamento (o accampamento) debbono essere cancellate o asportate tutte le iscrizioni; i cartelli, ecc.. che in qualsiasi maniera potessero

fornire indizi circa i comandi, gli uffici ed i riparti che lo occuparono.

È vietato a tutti i militari di rispondere alle domande riferentisi, anche indirettamente, alle operazioni di guerra, che venissero loro rivolte da persone estranee all'esercito. Nessuna notizia relativa ai movimenti, alla dislocazione ed agli effettivi delle truppe deve essere inserita nelle corrispondenze private (1); e sulle lettere e cartoline non si deve apporre nè la data, nè l'indirizzo della località dove sono state scritte.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1915

VITTORIO EMANUELE

ZUPELLI.

(1) Il *servizio in guerra - parte II - Servizio postale* dà le norme per l'esatta compilazione degli indirizzi da apporre alla corrispondenza postale privata diretta al personale costituente l'esercito mobilitato. Le norme stesse debbono essere note a tutti i militari ed al personale civile comandato presso l'esercito, e sono portate a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

N. **286.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R decreto n. 465, che approva modificazioni al servizio in guerra. Parte II. — Servizio per la manutenzione stradale a tergo dell'esercito.** — Segretariato generale — Divisione Stato maggiore). — 21 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto.il nostro decreto del 12 luglio 1912, n. 1122, col quale sono approvate le norme relative al servizio in guerra, parte 2ª - Servizi logistici (servizio delle intendenze e servizi di prima linea);

Visto il Nostro decreto del 1° dicembre 1912, n. 1462, col quale sono approvate le norme relative al servizio in guerra parte 2ª - Servizio per la manutenzione stradale a tergo dell'esercito;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari dell'interno, della guerra e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti aggiunte e varianti al predetto « Servizio in guerra, parte 2ª - Servizio della manutenzione stradale a tergo dell'esercito »:

Al n. 5 sostituire il seguente:

5. L'assimilazione di rango a grado militare è stabilita come segue:

Denominazione dei gradi presso l'esercito	Categorie degli impiegati da destinarsi	Grado militare di assimilazione
Ispettore . .	Ingegnere superiore del genio civile di 1ª classe	Colonnello
Direttore . .	Ingegnere capo del genio civile . .	Ten. colonnello
Ingegnere di sezione . .	Ingegnere di sezione di 1ª classe .	Maggiore
	Ingegnere di sezione di 2ª classe .	Capitano
	Ingegnere di sezione di 3ª classe .	
Segretario. .	Primo segretario dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici.	Capitano
	Segretario dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici con stipendio di L. 4000.	
	Segretario dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, con stipendio inferiore a 4000 lire. . .	Tenente
Aiutante . .	Aiutante principale.	Tenente
	Aiutante di 1ª e 2ª classe	
	Aiutante di 3ª classe	Sottotenente
Ufficiale d'ordine . . ,	Ufficiale d'ordine.	Sottotenente

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CIUFFELLI.

N. **287.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 aprile 1915.

L'istituto geografico militare ha allestito e messo in vendita le seguenti pubblicazioni:

Nuova carta del Regno d'Italia — scala 1 : 100.000:
Edizione policroma a curve e sfumo;
» » » e senza sfumo;
Foglio 24 . . . . (Maniago)
» 38 . . . . (Conegliano)
» 39 . . . . (Pordenone)
» 50 . . . . (Padova)
» 64 . . . . (Rovigo)
» 65 . . . . (Adria)
» 76 . . . . (Ferrara)
» 77 . . . . (Comacchio)
» 88 . . . . (Imola)
» 89 . . . . (Ravenna)
» 99 . . . . (Faenza)
» 100 . . . . (Forlì)
» 163 . . . . (S. Bartolomeo in Galdo)
» 178 . . . . (Mola).

Prezzo di ciascun foglio sciolto dell'edizione policroma a sfumo L. 1,20.

Prezzo di ciascun foglio sciolto dell'edizione policroma senza sfumo L. 0,60.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **288.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per l'incoraggiamento della produzione equina nazionale per l'esercito. (Pubblicazione n. 145).** — (Ispettorato ippico). — 22 aprile 1915.

È stato pubblicato il regolamento per l'incoraggiamento della produzione equina nazionale per l'esercito.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne farà la distribuzione in base al seguente specchio.

SPECCHIO di distribuzione del Regolamento per l'incoraggiamento della produzione equina nazionale per l'esercito.

Comando del corpo di stato maggiore, comandi d'armata e comandi territoriali.

Comando del corpo di stato maggiore	copie	n.	5
Uffici dei generali designati pel comando di un'armata	»	»	2
Comandi di corpi d'armata	»	»	3
Comandi di divisione territoriale	»	»	3
Comandi del genio	»	»	2

Ispettorati.

Ispettorato generale di cavalleria	copie	n.	3
Ispettorato generale d'artiglieria	»	»	2
Ispettorato generale del genio	»	»	2
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	»	»	1
Ispettorato delle truppe da montagna	»	»	2

Arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma	copie	n.	2
Comando della legione allievi	»	»	4
Comandi di legione territoriale	»	»	2
Comando di divisione	»	»	1
Comando di compagnia	»	»	1
Comando di tenenza distaccata	»	»	1
Comando di sezione di 1ª e di 2ª classe	»	»	1

Arma di fanteria e cavalleria.

Comando di divisione di cavalleria	copie	n.	2
Comando di brigata	»	»	1
Ufficio del generale di cavalleria a disposizione	»	»	1
Comandi di reggimento	»	»	2
Comandi di deposito	»	»	1
Comandi di battaglione	»	»	1
Comandi di compagnia, squadrone e nuclei di milizia mobile	»	»	1
Distaccamento della scuola di cavalleria di Tor di Quinto	»	»	1
Comandi dei depositi allevamento cavalli e di sezioni distaccate	»	»	10

Comando del personale dei depositi cavalli stalloni	copie	n.	1
Depositi di cavalli stalloni	»	»	2

Arma di artiglieria

Comandi di artiglieria da campagna e da fortezza	copie	n.	2
Comandi di reggimento	»	»	2
Comandi di gruppo o di qualsiasi specialità	»	»	2
Comandi di batteria o compagnia	»	»	1
Direzioni d'artiglieria	»	»	1
Sezioni staccate d'artiglieria	»	»	1
Comandi di deposito	»	»	2

Scuole e istituti militari.

Comando della scuola di guerra	copie	n.	1
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	»	1
Comando in 2ª della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	1
Comando in 2ª dell'accademia militare	»	»	1
Comando della scuola militare	»	»	1
Comando della scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali	»	»	2
Comando della scuola centrale d'artiglieria da campagna	»	»	2
Comando della scuola centrale d'artiglieria da fortezza	»	»	2
Comando della scuola d'applicazione di cavalleria	»	»	3
Comandi di distretto militare	»	»	1

Comandi e uffici diversi.

Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli	copie	n.	2
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	»	»	1
Biblioteche militari	»	»	1

Il prezzo di ogni esemplare dell'anzidetto regolamento è di L. 0,30.

Per il Ministro — ELIA.

N. **289.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito.** (Pubblicazione n. 149). — (Ispettorato ippico). — 22 aprile 1915.

È stato pubblicato il regolamento per l'applicazione della legge 22 giugno 1913, n. 693, per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel R. esercito, approvato con R decreto numero 489, del 15 aprile 1915.

A seguito di tale regolamento sono state compilate delle *Disposizioni esecutive (provvisorie) per effettuare la requisizione dei quadrupedi, veicoli a trazione animale e delle bardature.*

I due fascicoli saranno diramati nella misura seguente:

Comando del corpo di stato maggiore.
Comandi d'armata e comandi territoriali.

Comando del corpo di stato maggiore	copie	n.	20
Uffici dei generali designati per il comando d'armata	»	»	2
Comandi di corpo d'armata	»	»	10
Comandi di divisione territoriale	»	»	6
Comandi del genio	»	»	2

Ispettorati.

Ispettorato generale di cavalleria	copie	n.	5
Ispettorato generale d'artiglieria	»	»	8
Ispettorato generale del genio	»	»	4
Ispettorato generale delle costruzioni d'artiglieria	»	»	2
Ispettorato generale delle truppe da montagna	»	»	1
Ispettorato generale di sanità mititare	»	»	1
Ispettorato generale dei servizi di commissariato	»	»	3
Ispettorato generale del genio militare della regia marina	»	»	1

Arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma	copie	n.	5
Comando della legione allievi	»	»	4
Comando di legione territoriale	»	»	2
Comando di divisione	»	»	2
Comando di compagnia	»	»	2
Comando di tenenza	»	»	2
Comando di compagnia e squadrone della legione allievi	»	»	4
Comando dello squadrone guardie del Re	»	»	1

Arma di fanteria e cavalleria.

Comandi di divisione di cavalleria	copie	n.	3
Comandi di brigata	»	»	2
Ufficio del generale di cavalleria a disposizione	»	»	2
Comandi di reggimento	»	»	4
Comandi di deposito	»	»	4
Comando di battaglione e di distaccamento di più squadroni	copie	n.	2
Comando di compagnia, squadroni e nuclei di milizia mobile	»	»	2

Arma di artiglieria.

Comandi d'artiglieria da campagna e da fortezza	copie	n.	2
Camandi di reggimento (1)	»	»	4
Comandi di deposito	»	»	2
Comandi di gruppo, di compagnia treno e automobilisti	»	»	2
Comando di batteria e compagnia	»	»	2

Arma del genio.

Comandi delle truppe del genio	copie	n.	2
Comandi di reggimento del genio	»	»	2
Comandi di deposito	»	»	2
Comandi di battaglione	»	»	2
Comandi di compagnia	»	»	2

Direzioni e stabilimenti d'artiglieria.

Direzione delle esperienze di artiglieria	copie	n.	1
Direzione di artiglieria	»	»	1
Arsenali di costruzioni	»	»	1
Fabbriche d'armi	»	»	1
Officine di costruzione	»	»	1
Laboratorio di precisione	»	»	1
Laboratori pirotecnici	»	»	1
Polverifici	»	»	1
Sezione staccata per le esperienze d'artiglieria	»	»	1

(1) Più 12 copie per uso della commissione di accettazione dei quadrupedi precettati.

Direzioni e stabilimenti del genio.

Direzioni del genio	copie	n.	1
Sottodirezioni del genio	»	»	1
Uffici delle fortificazioni	»	»	1
Direzioni staccate	»	»	1
Direzioni autonome per la R. marina	»	»	1
Ufficio autonomo per la R. marina	»	»	1

Servizio sanitario.

Direzione di sanità militare	copie	n.	1
Direzioni di ospedali militari (principali e succursali)	»	»	2
Compagnie di sanità	»	»	1

Scuole ed istituti militari.

Comando della scuola di guerra	copie	n.	10
Comando della scuola di applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare	»	»	2
Comando in 2ª della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	2
Comando in 2ª dell'accademia militare	»	»	2
Comando della scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali	»	»	2
Comando della scuola militare	»	»	2
Comando della scuola di applicazione di sanità militare	»	»	2
Comando della scuola di applicazione di fanteria	»	»	2
Comando della scuola centrale d'artiglieria da campagna	»	»	1
Comando della scuola centrale d'artiglieria da fortezza	»	»	1
Comando della scuola di applicazione di cavalleria	»	»	2
Comando di collegio militare	»	»	2
Istituto geografico militare	»	»	1

Distretti militari.

Comando di distretto militare (1)	copie	n.	2

(1) Più due copie per ogni cassetta di cancelleria per commissione di requisizione quadrupedi.

Piazze forti, fortezze costiere e forti di sbarramento.

Comando di piazza forte, di fortezza costiera e di piazza forte marittima	copie	n.	1
Comando di forte di sbarramento	»	»	1

Comandi, uffici e commmissioni varie, tribunali militari e biblioteche.

Deposito centrale truppe coloniali in Napoli.	copie	n.	1
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	»	»	1
Commissioni militari di linea	»	»	2
Tribunale supremo di guerra e marina	»	»	1
Tribunali territoriali	»	»	1
Biblioteche militari.	»	»	2
Depositi allevamento cavalli	»	»	1
Depositi cavalli stalloni	»	»	1

Servizio di commissariato.

Direzione di commissariato militare.	copie	n.	2
Sezione staccata di commissariato militare od altri uffici.	»	»	2
Panifici militari.	»	»	1
Magazzini di casermaggio	»	»	1
Compagnie di sussistenze.	»	»	1

I comandi ed uffici ed in modo particolare i distretti e gli altri centri di mobilitazione presso i quali è prevista la costituzione di commissioni di requisizione o di accettazione dei capi precettati, sostituiranno subito, nelle rispettive raccolte di regolamenti e nelle cassette di cancelleria per le dette commissioni, il testo di legge, regolamento ed istruzione per la requisizione quadrupedi e veicoli (edizione 1893) non più in vigore, con i fascicoli sopraindicati.

Quei corpi ed uffici ai quali occorreranno altre copie di tali pubblicazioni sono autorizzati a farne richiesta direttamente all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **290.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti medici di milizia territoriale e di riserva per l'anno 1915.** — (Direzione generale personale ufficiali. — 23 aprile 1915.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, il Ministero determina che il limite entro il quale devono essere compresi i tenenti medici di milizia territoriale e di riserva per essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento pel corrente anno sia portato a tutto il 30 aprile 1909.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 15 maggio 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **291.** — TRASPORTI. — **Trasporti militari sulle linee di navigazione esercitate dalla « Società italiana di servizi marittimi ».** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 aprile 1915.

Si comunica che la *Società italiana di servizi marittimi*, la quale, come fu fatto noto con le circolari nn. 276 e 550 del 1913, manteneva provvisoriamente in vigore, pei trasporti militari eseguiti coi propri piroscafi, la convenzione già esistente con la « Società nazionale di servizi marittimi » (circolare 203 del 1911 — atti 219 del 1899 e 199 del 1911) ha notificato che col 30 corrente la convenzione predetta cesserà di essere applicata.

In conseguenza dal 1° maggio p. v. tutti i trasporti militari, di persone, animali e materiali, saranno eseguiti sui piroscafi della *Società italiana di servizi marittimi* ai prezzi praticati pel pubblico *ridotti del trenta per cento* ed alle condizioni vigenti pei trasporti comuni.

I documenti da presentare per ottenere tale riduzione saranno gli stessi finora adoperati.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **292**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Chiamata alle armi di autorità di ufficiali di complemento**. - (Direzione generale personale ufficiali). — 23 aprile 1915.

1. In base alla facoltà concessa al Ministero della guerra dalla legge 18 marzo 1915, n. 24, ed in aggiunta agli ufficiali cui si riferisce la circolare n. 184 del *giornale militare*, corrente anno, sono chiamati alle armi per un periodo di 60 giorni, a decorrere dal 1° maggio 1915, tutti gli ufficiali di complemento del corpo veterinario militare, nati negli anni 1885 e 1886, che dal 1° luglio 1914 non abbiano prestato servizio, o lo abbiano prestato per un periodo di tempo inferiore a 60 giorni.

2. Essi si presenteranno ai comandi di corpo d'armata, dai quali rispettivamente dipendono, che li avvieranno ai corpi secondo le esigenze del servizio.

3. I distretti nel dare partecipazione ai dipendenti ufficiali interessati della chiamata in servizio li inviteranno a presentarsi il giorno stabilito, richiamando in special modo la loro attenzione sul fatto che, ove non si presentino alle armi senza giustificato motivo, incorreranno nelle sanzioni stabilite nel codice penale per l'esercito per il reato di diserzione.

4. Per ciò che riguarda le dispense dalla chiamata sono applicabili agli ufficiali di cui trattasi le disposizioni di cui nei numeri 4, 5, 6 e 7 della circolare 184 del *giornale militare* corrente anno.

5. A domanda degli interessati ora in congedo potrà essere computato nel periodo della presente chiamata il tempo da essi volontariamente passato alle armi dal 1° luglio in poi, non tenendo conto delle frazioni di mese.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 21, anno 1915, circolare n. 254, pagina 627:

Nel primo capoverso, dove leggesi: Risulta a questo Ministero che alcuni difetti... .. furono denunciati esclusivamente al Comando del presidio, *deve sostituirsi:* furono denunciati esclusivamente ai consegnatari dei panifici militari.

Nel secondo capoverso, rigo quarto, alle parole: I comandi dei corpi in occasione dei prescritti controlli stessi, *deve sostituirsi:* i comandi dei corpi e distaccamenti, in occasione dei prescritti controlli da parte di commissioni od ufficiali singoli o indipendentemente dai controlli stessi.

Nel secondo capoverso, righi sesto e settimo, alle parole: devono tosto farne rapporto all'autorità gerarchica superiore. Questa mensilmente..... *sostituire*: devono tosto farne rapporto al Comando del presidio, dandone notizia ai comandanti di brigata e di corpo se questi risiedono in altra località. Il comando di presidio, mensilmente.....

Dispensa 21, anno 1915, circolare 260, pagina 632:

Al primo comma del n. 7 sostituire il seguente:

Sarà dichiarato vincitore del concorso per merito distinto quel candidato che avrà riportato nelle due prove il maggior punto medio complessivo, purchè non inferiore agli $^{8}/_{10}$; coloro, che riusciranno classificati dopo il vincitore o avranno riportato un punto medio complessivo inferiore agli $^{8}/_{10}$, pure raggiungendo in ogni materia un punto medio non inferiore a $^{6}/_{10}$, saranno dispensati dagli esami di idoneità.

Dispensa 21, anno 1915, circolare n. 261, pagina 633, riga 21, *invece* di: impiegati inferiori della carriera d'ordine, *leggasi*: impiegati della carriera d'ordine.

Dispensa 21, anno 1915, circolare 264, pagina 640:

invece di:	Finanza . . .	1912	Zanzur (8 giugno), Sidi Bilal,
leggasi:	Finanza . . .	1911	1912 Zanzur (8 giugno), Sidi Bilal.

Dispensa 21, anno 1915, circolare 265, pag. 642, *invece* di: Kaulan 2ª *leggasi*: Kaulan II.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(8) Roma, 1945 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 24ª — 1915 — 28 aprile

1915 APRILE 22. - N. 293. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 506, da convertirsi in legge, recante conferimento di speciali facoltà alle autorità militari del R. esercito e della R. marina per requisizioni di mobili ed immobili e di prestazioni personali . . . . . *Pag.* 685

CIRCOLARE N. **293**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. decreto n. 506, da convertirsi in legge, recante conferimento di speciali facoltà alle autorità militari del R. esercito e della R marina, per requisizioni di mobili ed immobili e di prestazioni personali**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 21 marzo 1915, n. 273, con cui è data facoltà al Governo di stabilire le norme da osservarsi per determinati periodi di tempo, nelle materie concernenti la difesa militare, fra cui la occupazione o limitazione temporanea di proprietà mobiliari ed immobiliari;

Ritenuto che per far fronte ai bisogni dei rifornimenti del R. esercito e dei relativi servizi, nelle odierne contingenze, può esservi necessità di procedere coercitivamente, mediante requisizioni, a prelevamenti di oggetti e ad occupazioni d'immobili, e che perciò conviene stabilire le norme regolatrici di siffatte requisizioni;

Ritenuto che per i medesimi bisogni può eziandio esservi necessità di ricorrere a prestazioni personali da parte dei singoli cittadini e che pertanto conviene assicurare anche l'adempimento di tali prestazioni mediante preordinate norme regolatrici, munite delle opportune sanzioni;

Udito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i ministri di grazia e giustizia e dei culti, del tesoro e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le autorità militari, non inferiori ai comandanti di divisione, hanno facoltà di ricorrere a requisizioni per provvedere, nell'interesse della difesa nazionale, ai rifornimenti del R. esercito e della R. marina, ed ai bisogni dei relativi servizi.

Art. 2.

Le requisizioni possono avere per oggetto:
a) somministrazioni di robe, derrate, macchine, strumenti ed utensili, energia elettrica, idraulica, a vapore e comunque prodotta, e materiali di qualsiasi natura;
b) occupazioni temporanee di beni immobili, compreso l'uso delle pertinenze e degli impianti ivi esistenti;
c) prestazioni d'opere personali.

Art. 3.

La esecuzione degli ordini di requisizione è affidata agli ufficiali dei corpi, uffici, istituti e stabilimenti alla dipendenza dell'autorità da cui gli ordini sono emanati.

Art. 4.

L'ordine di requisizione è dato per iscritto, sotto forma di precetto personale, in cui dev'essere indicato l'oggetto della prestazione richiesta, la persona che vi è assoggettata, ed il termine di tempo entro il quale la requisizione dev'essere soddisfatta.

Art. 5.

Nel caso in cui occorrano prestazioni d'opere personali, l'ordine di requisizione porterà soltanto l'indicazione della specie e del numero delle prestazioni d'opere occorrenti, e sarà notificato al sindaco del comune, il quale immediatamente dovrà precettare gli uomini idonei e metterli a disposizione dell'autorità richiedente

Art. 6.

L'asportazione delle cose requisite dal luogo dove si trovano al momento della requisizione è fatta a spese ed a cura dell'amministrazione militare. Ove questa non possa provvedere con i propri mezzi, saranno requisiti anche i mezzi occorrenti.

Art. 7.

Le requisizioni sono esercitate esclusivamente in confronto dei detentori di fatto delle cose requisibili.

Qualunque contestazione, anche giudiziaria, non ne sospende l'esecuzione.

La esecuzione però non pregiudica i diritti delle parti.

Art. 8.

Per ogni requisizione è corrisposta una indennità ragguagliata al giusto prezzo delle somministrazioni, occupazioni o prestazioni occorse.

L'indennità viene liquidata dall'autorità che esegue la requisizione, ed è così stabilita:

a) per le somministrazioni di oggetti mobili, in base ai prezzi di mercato desunti dalle ultime mercuriali del comune, o, in mancanza, sulla media dei prezzi correnti del luogo negli ultimi 30 giorni; ovvero sul parere della Giunta municipale, e, possibilmente, della Camera di commercio, tenuto conto dei prezzi fatti nelle ultime contrattazioni ogni qualvolta si tratti di cose che non comportino prezzo corrente, o che, potendo essere retrocesse a colero da cui furono prelevate, siano suscettibili di un prezzo di locazione o noleggio;

b) per le occupazioni di beni immobili, in base a perizia od altro idoneo mezzo di valutazione, a cura e spesa della autorità procedente, previo accertamento dello stato di consistenza dell'immobile ed avuto riguardo alla perdita dei frutti, ai deterioramenti del fondo, alla durata della occupazione, nonchè ad ogni influente circostanza;

c) per le prestazioni personali, in base ai prezzi all'uopo dichiarati dalla Giunta municipale.

Art. 9.

Il pagamento dell'indennità avrà luogo, di regola, tostochè soddisfatta la requisizione. Nel caso di locazioni, noleggi od occupazioni eccedenti la durata di un mese, l'indennità potrà

essere corrisposta a rate posticipate quindicinali: le prestazioni personali che durino più di cinque giorni saranno pagate a cinquine posticipate.

Ove non sia possibile eseguire il pagamento sul luogo della requisizione, sarà rilasciato un buono pagabile su una cassa militare indicata nel buono stesso.

Della eseguita requisizione si farà constare in ogni caso con certificato che sarà rimesso a colui che ha soddisfatta la requisizione, e di cui si terrà nota in un apposito registro.

Art. 10.

L'indennità è attribuita esclusivamente a colui in confronto del quale la requisizione è stata effettuata.

Accettata e riscossa l'indennità, non sono ammessi posteriori reclami sull'ammontare della medesima.

Le controversie che non possono essere composte amichevolmente in via amministrativa saranno risolte dall'autorità giudiziaria.

Art. 11.

Nelle requisizioni di oggetti che, come macchine, strumenti, utensili, sono suscettibili di uso senza subire notevole consumo, il prelevamento potrà essere fatto con riserva di retrocessione, sempre quando questa possa essere effettuata entro un congruo termine, e nella stessa località in cui il prelevamento avvenne, oppure in altra, ogni qualvolta la parte requisita accetti di provvedere essa al ritiro degli oggetti.

In tali casi la requisizione si considera fatta a guisa di locazione o noleggio.

Art. 12.

Nelle requisizioni per occupazioni di beni immobili, appena rallentata la pressione del bisogno, gli immobili occupati saranno senza indugio lasciati liberi, salvo a provvedere con mezzi normali quando il bisogno tendesse a divenir permanente.

In conseguenza, si avrà cura di fissare preventivamente, nei limiti prevedibili, la durata dell'occupazione, rendendone consapevole la parte requisita. Ove mai una previsione non sia possibile, si dovrà, al momento in cui la occupazione sia per cessare, concedere alla parte un congruo termine dilatorio per la riconsegna dell'immobile.

Art. 13.

L'inadempimento degli ordini di requisizione per cause non giustificate dà luogo, di pieno diritto, alla esecuzione di ufficio degli ordini medesimi per parte delle competenti autorità.

Ai fini di tale esecuzione le autorità stesse potranno penetrare nei luoghi chiusi, facendo all'occorrenza forzare le porte esterne ed interne, sia di giorno che di notte. Negli atti di esecuzione forzata è però sempre richiesto l'intervento del sindaco, o di un suo delegato, e la presenza di due testimoni designati dal sindaco.

Delle requisizioni così eseguite è steso processo verbale in duplice originale. Uno degli originali è consegnato al sindaco del comune.

Art. 14.

I contravventori agli ordini di requisizioni aventi per oggetto somministrazione di mobili ed occupazione d'immobili e coloro che occultino o trafughino cose requisibili saranno puniti con un'ammenda non inferiore a lire cinquanta e che potrà estendersi a lire mille, secondo il valore delle cose requisibili.

L'ammenda è inflitta dal pretore del luogo, al quale i colpevoli saranno prontamente denunciati, a termini dell'art. 12, 5° capoverso, della legge 21 marzo 1915, n. 273.

Coloro che senza giustificato motivo non adempiano le prestazioni personali loro richieste o in altro modo contravvengano agli ordini all'uopo emanati dalle autorità competenti, saranno puniti a norma dell'art. 435 del codice penale.

Art. 15.

I comuni hanno l'obbligo di coadiuvare le autorità militari in tutto quanto attiene alle requisizioni, sia mettendo a disposizione personale per le necessarie ricerche, sia fornendo notizie ed informazioni, sia intervenendo col mezzo dei sindaci e delle giunte municipali nei casi sopra enunciati.

Qualsiasi rifiuto o inadempimento potrà dar luogo, a carico dei responsabili, all'applicazione delle pene sancite dall'articolo 178 del codice penale.

Art. 16.

Per le requisizioni occorrenti in zone di territorio nazionale in cui sia per avventura vigente lo stato di guerra, si applicano le speciali disposizioni del regolamento di servizio

in guerra, nonchè quelle più particolari norme che eventualmente venissero statuite per mezzo di bandi militari dall'autorità competente.

Art. 17.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione e fino al 31 dicembre 1915; esso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE

ZUPELLI.
ORLANDO.
CARCANO.
VIALE.

Norme esecutive.

1. Scopo fondamentale delle disposizioni contenute nel R. decreto sovra esteso si è di mettere l'amministrazione militare di terra e di mare in grado di procurarsi con atto d'imperio, mediante requisizioni nel territorio nazionale, gli approvvigionamenti ed i mezzi di qualsiasi natura, dei quali vi sia necessità per i servizi del R. esercito e della R. marina.

2. Gli approvvigionamenti ed i mezzi per i servizi del R. esercito si distinguono da quelli della R. marina, pur essendo unica la finalità suprema, la difesa nazionale.

Speciali istruzioni saranno impartite per le requisizioni nell'interesse della R. marina.

3. Si procederà a requisizioni soltanto in quei casi in cui non si possa provvedere al bisogno per via di libere contrattazioni, nè d'altra parte sia possibile di differire i provvedimenti senza pregiudizio del funzionamento dei servizi e della efficienza delle operazioni con cui i servizi hanno stretto rapporto.

Pertanto, prima di addivenire alle requisizioni si avrà cura di ricercare e promuovere possibilmente spontanee offerte di somministrazioni dai detentori delle cose requisibili.

Giudice in ogni caso della convenienza e urgenza di ricorrere alle requisizioni è l'autorità militare a cui compete la emanazione del relativo ordine.

4. Gli ordini di requisizioni sono emanati dai comandanti di divisione militare nel territorio di rispettiva giurisdizione.

Per ciascuna requisizione o serie di requisizioni i comandanti stessi designano gli ufficiali dei corpi, uffici, istituti e stabilimenti dipendenti ai quali spetterà di far eseguire l'ordine di requisizione

5. Negli atti di esecuzione gli ufficiali incaricati faranno uso del taccuino-registro, conforme al modello allegato, che sarà loro rimesso dal comando della divisione unitamente all'ordine di requisizione.

6. Ogni cura dev'esser posta, affinchè non si verifichi in un dato momento affollamento e sovrapposizione di ordini per un medesimo oggetto in una medesima località. Devesi perciò di volta in volta ripartire proporzionalmente, in equa misura, il complessivo fabbisogno da provvedere sulla somma delle risorse disponibili nei singoli comuni del territorio, non senza tener però conto della diversa ubicazione di ciascun comune, delle condizioni di viabilità, della possibilità dei trasporti e di tutte quelle svariate circostanze che maggiormente possano influire sulla celerità delle operazioni e sulla proficuità dei risultati nell'interesse dei servizi militari.

7. A garantire l'efficace riuscita delle requisizioni è d'uopo che l'autorità procedente non solo sappia nello stadio operativo agire con accorta e pronta energia, ma si trovi anche antecedentemente premunita mercè una perfetta conoscenza delle condizioni commerciali, industriali, agricole, ed economiche in genere, del territorio da sfruttare. Al quale proposito si dovranno particolarmente tenere presenti le speciali istruzioni impartite, circa lo studio delle riserve locali, nelle pubblicazioni numeri 85, 86, 88 R.R.

Per meglio assolvere siffatto compito le autorità dovranno mettersi in relazione e tenersi in assiduo contatto con quelle autorità e quegli enti ed uffici dell'amministrazione civile (prefetture, sottoprefetture, autorità di pubblica sicurezza, uffici del genio civile, medici provinciali, sindaci, camere di commercio e industria, comizi agrari, direttori di cattedre ambulanti, ecc.) da cui per ragioni di competenza si possono ottenere dati attendibili d'informazione, appoggio morale e contributi di pratica esperienza e di volenterosa cooperazione. Dove sono in giuoco i supremi interessi dello Stato, devono gli organi di esso più che mai stringersi in fascio, ed a vicenda aiutarsi.

8. Il potere di requisizione è esercitato sempre ed esclusivamente verso i detentori delle cose requisibili.

L'autorità procedente è quindi tenuta soltanto ad identificare chi effettivamente sia il singolo detentore, indipendentemente dai rapporti di diritto che possano esistere fra il medesimo ed i terzi nei riguardi della cosa soggetta alla requisizione. È d'uopo tuttavia che la identificazione sia fatta sempre con prudente discernimento, ed in ispecie in base a indicazioni del sindaco od attestazioni di persone degne di fede, dichiarazioni di vicini ed altri cauti mezzi di accertamento.

9. Nelle requisizioni dei materiali in genere, ed in ispecie delle robe, delle derrate, dei medicinali e oggetti di medicazione, l'autorità procedente ha obbligo di fare attenzione, senza soverchia meticolosità ma pur con vigile oculatezza, che gli oggetti requisiti non si discostino eccessivamente per forma e qualità dai tipi regolamentari adoperati presso i vari servizi, e che, in ogni caso, intrinsecamente posseggano le qualità più essenziali per essere suscettibili di un utile e facile impiego; senza di che, verrebbe imposto un inopportuno aggravio ai privati, i servizi maggiormente soffrirebbero con ingombro di robe ed oggetti non rispondenti allo scopo, ed infine toccherebbe all'erario il danno di una spesa di nessuna proficuità.

L'inosservanza di quest'obbligo, che già per sè stesso deve essere considerato come un sacro vincolo di coscienza, sarà motivo di grave responsabilità.

10. Nelle requisizioni per occupazioni di beni immobili è sempre da tener presente che l'occupazione non è ammessibile se non per fronteggiare necessità transitorie: non dev'essere quindi considerata come un mezzo indiretto per pervenire alla definitiva espropriazione del privato, epperò il provvedimento non deve mai spogliarsi del carattere di espediente temporaneo.

In conseguenza, si avrà cura di fissare preventivamente, nei limiti prevedibili, la durata della occupazione, rendendone consapevole la parte requisita. Ove mai una previsione non sia possibile, si dovrà, al momento in cui l'occupazione sia per cessare, concedere alla parte un congruo termine dilatorio per la riconsegna dell'immobile.

11. Nella scelta degli immobili, siano edifici, siano terreni, converrà dare la preferenza a quelli l'occupazione dei quali importi il minor turbamento possibile negl'interessi privati: dove però l'occupazione è intesa più specialmente a porre l'am-

ministrazione in grado di usufrire d'impianti esistenti, massime nel caso di stabilimenti industriali, come molini, forni, ecc., si presceglieranno quelli di maggiore potenzialità produttiva. Una scelta sagace non solo consentirà all'amministrazione di soddisfare meglio i propri bisogni, ma risparmierà anche alla popolazione, per lo più, la molestia di ulteriori requisizioni.

12. I precetti personali, gl'inviti e le notificazioni individuali saranno fatti prontamente pervenire ai destinatari per mezzo dell'arma dei carabinieri reali o, in mancanza, per mezzo del messo comunale. Ove per irreperibilità, assenza o altra causa del destinatario, la consegna non potesse esser fatta in persona propria o di famigliari, l'atto sarà rimesso al sindaco che ne disporrà l'affissione all'albo pretorio.

13. Ogni qualvolta sia d'uopo fissare un termine per presentazione di offerte, risposta ad inviti, esecuzione di ordini, o qualsivoglia altro perentorio, s'indicherà sempre il giorno e l'ora di scadenza del termine.

14. Nel caso di occupazioni, fin dall'inizio si procederà, in confronto della parte, se questa sia presente o non si rifiuti d'intervenire, alla ricognizione dello stato di consistenza dell'immobile occupato, ed all'inventario delle pertinenze e degli impianti in esso compresi.

Ove occorrano rilievi di carattere spiccatamente tecnico, questi saranno affidati ad un ufficiale o ragioniere-geometra del genio, oppure, in mancanza, ad un perito civile.

Delle operazioni eseguite si stenderà verbale, a cui verranno allegati, secondo l'opportunità, estimativi, disegni, fotografie o altri documenti illustrativi.

La parte sarà invitata ad esporre le sue eventuali osservazioni ed a sottoscrivere il verbale: in caso di rifiuto, se ne prenderà nota.

15. All'atto in cui, cessando l'occupazione, l'immobile dovrà essere riconsegnato, si compilerà un nuovo verbale con la scorta del precedente, ed in esso si farà menzione delle eventuali variazioni, avvenute durante l'occupazione, nello stato di consistenza dell'immobile nonchè nelle pertinenze e negli impianti, per effetto di deterioramenti, alterazioni, spostamenti o per qualsiasi altra causa dipendente dall'occupazione stessa.

La compilazione del verbale tanto nel primo che nel secondo momento potrà essere omessa ogni qualvolta si tratti di brevissime occupazioni, purchè non occorra assolutamente nel frattempo lo sgombero del locale da parte del detentore, di guisa che questi possa rimaner presente durante l'occupazione.

16. Nella determinazione delle indennità si raccoglieranno diligentemente i dati ed elementi di riferimento per stabilire il giusto prezzo al quale l'indennità dev'essere ragguagliata. Ad ogni modo si avrà cura di conciliare equamente il riguardo dell'interesse privato con quello dell'erario, tenendo presente che, se da una parte è d'uopo far argine a smodate pretese inspirate da ingordigia di lucro, d'altra parte un certo rialzo di prezzi è l'ineluttabile portato della crisi che il mercato subisce. Un soverchio rigore si ritorcerebbe fatalmente a danno della efficacia intrinseca del mezzo coercitivo adoperato: esporrebbe inoltre l'amministrazione ad un pericoloso strascico di reclami e controversie, laddove l'interesse stesso dell'amministrazione esige che, effettuata la requisizione e liquidata l'indennità, non sopravvivano pendenze, le quali, protraendosi e complicandosi, diventerebbero poi sempre più malagevoli a definirsi.

17. Nei riguardi amministrativi e contabili le requisizioni devono essere considerate alla medesima stregua dei normali servizi fatti ad economia.

Pertanto saranno applicate per analogia le norme vigenti per tali servizi in tutto quanto ha tratto a somministrazione di fondi alle autorità procedenti, ad effettuazione di pagamenti, ed a resa di conti da parte delle medesime.

Parimenti si applicheranno le norme vigenti circa la contabilità in materia a dimostrare i movimenti di carico e scarico delle robe requisite.

18. Per le requisizioni presso l'esercito in campagna si seguiranno le speciali norme del Regolamento per il servizio in guerra, parte II, nonchè quelle di cui all'art. 20 delle Istruzioni amministrative 18 dicembre 1914.

19. I singoli comandi di divisione militare richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di esemplari del taccuino-registro, da distribuirsi agli ufficiali dei corpi, uffici, istituti e stabilimenti dipendenti, ai termini del n. 4 delle presenti norme.

Tali richieste dovranno essere fatte in duplice esemplare.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**

(43) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª — 1915 — 30 aprile

1915 FEBBRAIO 22. - N. 394. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI. — Decreto ministeriale che apre un concorso a posti di agente nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli . . . . . *Pag.* 696

1915 MARZO 7. - » 395. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 403, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal dott. prof. Mario Ponzo, in omaggio alle intenzioni del defunto fratello Ezio Ponzo, tenente nel 4° reggimento bersaglieri, a favore del 26° battaglione del suddetto reggimento, e ne approva lo statuto . . . . » 699

1915 APRILE 1°. - » 396. — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 462, contenente provvedimenti a favore dell'opera nazionale « Emanuele Filiberto di Savoia » per soccorso agli orfani dei militari morti nella campagna di Libia . . . . . » 702

» 27. - » 397. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali. . . . . » 703

» 27. - » 398. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Divieto di eseguire il tiro con cartucce a salve con le mitragliatrici mod. 911 . . . . . » 705

» 27. - » 399. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità ed a scelta pei tenenti in servizio attivo permanente dell'arma di cavalleria per l'anno 1915 . . . . . » 705

» 27. - » 400. — AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina a tenente commissario effettivo » 705

» 28. - » 401. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prezzo dei distintivi da mitragliere scelto e da motociclista . . . . . »

» 28. - » 402. — EQUIPAGGIAMENTO. — Fregi per i militari di truppa del corpo aeronautico militare e del gruppo specialisti di artiglieria . . . . . » 707

» 28. - » 403. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio dell'indennità di pubblica sicurezza alle truppe in servizio di assistenza pubblica nei luoghi colpiti dal terremoto . . . . . » 707

1915 APRILE 22. - N. **304**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto n. 500, relativo al richiamo in servizio di ufficiali della milizia territoriale e della riserva . . *Pag.* 708

» 28. - » **305**. — PENSIONI. — DISPOSIZIONI VARIE. — Ristampa della dichiarazione di cessazione dal servizio e dagli assegni per la liquidazione della pensione mod. 157 . . . . . » 710

» 28. - » **306**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi speciali d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento farmacista . . . . . » 710

» 28. - » **307** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — DISPOSIZIONI VARIE. — Richiamo alle armi di ufficiali in congedo e riammissione in servizio di sottufficiali e militari di truppa provvisti di brevetto di pilota aviatore. — Arruolamento dei cittadini muniti di tale brevetto. . . . . » 713

Errata corrige . . . . . » 721

N. **294**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Decreto ministeriale che apre un concorso a posti di agente nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli.** — (Ispettorato ippico). — 22 febbraio 1915.

IL MINISTRO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 9 aprile 1911, n. 306 per la riforma del ruolo organico del personale civile e tecnico dei depositi allevamento cavalli;

Visto il regolamento per il personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli approvato con R. decreto 12 luglio 1912, n. 1091;

Visto il R. decreto 10 gennaio 1915, n. 61, col quale sono apportate delle varianti al regolamento predetto;

DECRETA:

1. È aperto un concorso per merito a tre posti di agente di 2ª classe nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli;

Sono ammessi al concorso i sotto-agenti, i quali alla data del presente decreto, contino non meno di 3 anni di grado.

2. Gli aspiranti al concorso debbono far pervenire al Ministero — Ispettorato ippico — Ufficio amministrative — regolare domanda per il tramite della direzione o sezione del deposito allevamento cavalli cui sono addetti.

3. Il concorso ha luogo per titoli e per esame.

Titoli per il concorso seno: gli studi fatti e i punti in essi ottenuti; i servizi prestati e i lavori compiuti nelle aziende dei depositi, nonchè le eventuali pubblicazioni in materia agraria;

Gli aspiranti potranno produrre, alligati alla domanda di ammissione al concorso, i documenti comprovanti i titoli di cui sono forniti.

4. Gli esami consistono in due prove scritte ed in prove orali e pratiche secondo i programmi allegati al regolamento per il personale civile tecnico dei depositi approvato con R. decreto 12 luglio 1912 n. 1091.

Il Ministero parteciperà a tempo opportuno ai candidati la data delle medesime.

Le prove scritte ed orali avranno luogo a Roma presso il Ministero della guerra; le prove pratiche nella località, che il Ministero si riserva di designare.

5. Il giudizio sugli esami è dato da una commissione nominata dal Ministero e così composta:

l'ispettore o il vice ispettore ippico al Ministero della guerra, presidente;

un professore d'agraria nei regi istituti tecnici o nelle scuole speciali o pratiche d'agricoltura, o nelle regie cattedre ambulanti, commissario;

un direttore di deposito allevamento cavalli, commissario;

un vice-direttore di deposito allevamento cavalli, commissario;

un ufficiale superiore veterinario, commissario;

un primo segretario o segretario del Ministero della guerra, che disimpegna le funzioni di segretario della commissione, senza voto.

Per ciascuna delle prove scritte la commissione formula tre temi, fra i quali, alla presenza dei candidati, viene estratto a sorte quello da svolgersi.

Nelle prove orali e pratiche ogni candidato estrae a sorte uno o più numeri di ciascuna parte del programma, secondo

sarà stabilito dal presidente della commissione esaminatrice. Il candidato è tenuto a rispondere più specialmente sugli argomenti indicati nei numeri estratti, ma la commissione ha facoltà d'interrogarlo anche nella restante parte di ciascun programma.

7. Sia per le singole prove di esame, sia per la valutazione dei titoli il giudizio è espresso in decimi. Ogni commissario dispone di 10 punti; il quoziente della divisione della somma di tutti i voti pel numero dei votanti costituisce il punto medio ottenuto dal candidato nella prova o nel giudizio sui titoli.

8. La commissione ammette alla prova orale quei candidati i quali in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto medio non inferiore ai sei decimi.

9. Alle prove pratiche sono ammessi quei candidati che nella prova orale abbiano riportato un punto non inferiore ai sei decimi.

10. È idoneo il candidato che nelle singole prove d'esame e nel giudizio sui titoli abbia riportato un punto medio non inferiore ai sei decimi.

11. La media definitiva di ciascun candidato, risultato idoneo, si esegue aggiungendo alla somma dei punti medi riportati nelle varie prove scritte, orali e pratiche il punto medio da esso conseguito nel giudizio sui titoli e dividendo la somma complessiva così ottenuta per il numero delle prove più uno.

12. I concorrenti sono classificati in ordine dei punti ottenuti. A parità di punti secondo l'anzianità.

Sono dichiarati vincitori del concorso coloro che sono classificati dal primo al terzo nella graduatoria formata come sopra è detto, purchè abbiano riportato un punto medio complessivo di almeno sette decimi e in nessuno dei singoli punti medi abbiano riportato meno di sei decimi.

Gli altri candidati, che pur abbiano conseguita l'idoneità, ancorchè abbiano riportato un punto medio complessivo non inferiore a sette decimi e nei singoli punti medi non meno di sei decimi non acquistano il diritto all'avanzamento al grado di agente di 2ª classe.

13. Il risultato definitivo del concorso sarà notificato ai singoli candidati e saranno pubblicati nel *giornale militare ufficiale* i nomi di quelli risultati idonei entro il numero dei posti messi a concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 22 febbraio 1915. *Il Ministro* – ZUPELLI.

N. **295.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto numero 403, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal dott. prof. Mario Ponzo, in omaggio alle intenzioni del defunto fratello Ezio Ponzo, tenente nel 4° reggimento bersaglieri, a favore del 26° battaglione del suddetto reggimento, e ne approva lo statuto.** — (Segretariato generale). — 7 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Vista la donazione di L. 2000 fatta a favore del 4° reggimento bersaglieri dal dott. prof. Mario Ponzo, in omaggio alle intenzioni del defunto fratello Ezio Ponzo, tenente nel 26° battaglione del detto reggimento, e coi risparmi dell'ufficiale medesimo, affinchè la rendita annuale sia assegnata come premio, a giudizio del comandante del menzionato battaglione, a due bersaglieri non graduati del battaglione stesso riusciti vincitori in un'apposita gara o che, altrimenti, ne siano più meritevoli;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817 contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La donazione fatta dal dott. prof. Mario Ponzo a favore del 4° reggimento bersaglieri in omaggio alle intenzioni del defunto tenente Ezio Ponzo e coi risparmi dell'ufficiale medesimo, è costituita in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione formato di dodici articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI

STATUTO organico della « Fondazione tenente Ezio Ponzo del 26° battaglione del 4° reggimento bersaglieri ».

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione tenente Ezio Ponzo del 26° battaglione del 4° reggimento bersaglieri » la donazione fatta a favore del 4° reggimento bersaglieri dal dott. prof. Mario Ponzo, in omaggio alle intenzioni del proprio fratello tenente Ezio Ponzo, caduto a Psitos il 16 maggio 1912, e coi risparmi dell'ufficiale medesimo.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale di lire 2000 (duemila), investito in titoli del consolidato 3,50 %, intestati alla « Fondazione tenente Ezio Ponzo del 26° battaglione del 4° reggimento bersaglieri » e depositati presso il comando del predetto reggimento.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del 26° battaglione, il quale annualmente, nel giorno anniversario del combattimento di Psitos, cioè il 16 maggio, erogherà la rendita disponibile in premio a due bersaglieri non graduati del battaglione medesimo, i quali siano riusciti primi in apposita gara.

Art. 4.

Concorreranno alla gara dieci bersaglieri (non graduati) per compagnia, scelti dai rispettivi comandanti tra i migliori nella ginnastica, nella resistenza alle marce e nel tiro.

Il programma della gara sarà volta per volta compilato dal comandante del battaglione, secondo le circostanze di tempo e di luogo, e comprenderà un esercizio ginnastico (salto e scalata), un esercizio di tiro ed uno di esplorazione.

Art. 5.

Il comandante del battaglione darà per ogni singolo esercizio un punto di merito compreso tra il 10 e il 20 e, fatta la media dei punti, conferirà il premio ai due bersaglieri meglio classificati.

Art. 6.

Il premio non potrà dividersi che in due parti eguali. — Qualora tre o più bersaglieri riportassero la stessa classificazione, sarà fatta una gara di eliminazione.

Art. 7.

Il comandante del battaglione sarà giudice inappellabile dei premi.

Art. 8.

Qualora nel giorno della gara il battaglione, o parte di esso, fosse frazionato in distaccamenti, il comandante del battaglione, previa autorizzazione da richiedersi in tempo al comando del reggimento, riunirà i concorrenti alla sede del comando del battaglione ed ivi farà eseguire la gara. Se speciali circostanze di servizio impedissero di ottemperare a quanto è detto nel comma precedente, la gara sarà rimandata a momento opportuno.

Art. 9.

In tempo di guerra il premio, nella suddetta ricorrenza, sarà ripartito fra i due bersaglieri (non graduati), che, a giudizio del comandante del battaglione, si siano maggiormente distinti

per coraggio nel servizio d'esplorazione, e per altri atti di valore sul campo di battaglia.

Art. 10.

I premi saranno distribuiti solennemente innanzi al battaglione riunito, e il comandante di esso farà, per l'occasione, la commemorazione del combattimento di Psitos, rievocando la figura e la condotta del tenente Ezio Ponzo.

Art. 11.

Annualmente, avvenuta la distribuzione dei premi, il comandante del reggimento dovrà trasmettere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Disposizione transitoria.

Art. 12.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente provvede il donatore.

La prima gara e la prima distribuzione dei premi avrà luogo il 16 maggio 1915.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Guerra
V. ZUPELLI.

N. **296** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 462 contenente provvedimenti a favore dell'opera nazionale "Emanuele Filiberto di Savoia" per soccorso agli orfani di militari morti nella campagna di Libia.** — (Segretariato generale). — 1° aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC., ECC., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'ente denominato « Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia » per soccorso agli orfani dei militari morti nella

campagna di Libia non è soggetto alla imposta di ricchezza mobile per redditi propri, nè alla tassa di manomorta per le proprie rendite patrimoniali.

Tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali compiuti e da compiersi dal detto ente per conseguire gli scopi dell' istituzione sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

DANEO.

N. **297**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 aprile 1915.

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti d'impiego, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, pei quali posti non viene corrisposto dalle amministrazioni richiedenti alcun assegno personale oltre lo stipendio.

Un posto di applicato di 3ª classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Due posti di applicato di 3ª classe nel Ministero delle finanze.

Tre posti di applicato di 3ª classe nelle intendenze di finanza (in qualsiasi residenza).

Un posto di applicato di 3ª classe nel Ministero del tesoro.

Un posto di applicato di 3ª classe nella Corte dei conti.

Due posti di ufficiale di ragioneria di 6ª classe nelle Intendenze di finanza (in qualsiasi residenza);

Un posto di applicato di 3ª classe nel Ministero dei lavori pubblici.

Un posto di applicato di 3ª classe nel Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Detti impieghi sono retribuiti con lo stipendio iniziale di lire 1500 annue.

Agli impieghi medesimi possono concorrere anche tutti i sottufficiali che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 21 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto n. 1329 del 17 novembre 1912 e tutti i sottufficiali che già si trovano in nota pel conseguimento dell'impiego civile.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata non più tardi del giorno 12 maggio 1915.

Se però essi avessero già presentata domanda per qualcuno dei detti impieghi, già messe a concorso, la nuova domanda potrà essere fatta in carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego a cui si vuol concorrere, ed in caso si voglia concorrere a più d'uno dei suddetti impieghi, vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di precedenza.

Scaduto il termine di tempo suindicato (12 maggio 1915) le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi condizione, che fosse contraria a quelle sopra enunciate, ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), e della avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascun impiego, proposti ai competenti Ministeri per le relative nomine e di tale proposta sarà data comunicazione agli interessati.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **298**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Divieto di eseguire il tiro con cartucce a salve con le mitragliatrici mod. 911**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 27 aprile 1915.

Poichè da alcuni corpi sono state richieste alle direzioni d'artiglieria delle cartucce a salve per il tiro con le mitragliatrici mod. 911, il Ministero ritiene opportuno notificare, come del resto poteva rilevarsi dalla relativa istruzione, che con queste armi non si possono impiegare cartucce di tale specie.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **299** — AVANZAMENTO — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità ed a scelta pei tenenti in servizio attivo permanente dell'arma di cavalleria per l'anno 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 27 aprile 1915.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti entro i quali devono essere compresi i tenenti in servizio attivo permanente dell'arma di cavalleria per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per il corrente anno 1915 siano portati:

ad anzianità, a tutto il 7 settembre 1908,

a scelta, al 5 settembre 1910 fino al tenente Nasi Mario incluso.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **300**. — AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina a tenente commissario effettivo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 aprile 1915.

La seguente commissione è incaricata dell'esame dei titoli dei concorrenti alla nomina a tenente commissario effettivo di cui all'art. 1 del R. decreto 358 del 28 marzo 1915:

Tenente generale Piacentini comm. Settimio del comando del corpo di stato maggiore. — *Presidente.*

Maggiore generale Barocelli comm. Arturo, ispettore dei servizi di commissariato. — Colonnello commissario Accattino cav. Francesco, addetto all'ispettorato dei servizi di commissariato. — Colonnello di stato maggiore Merrone cav. Errico, del comando del corpo di stato maggiore. — Primo segretario nel Ministero della guerra Viale cav. Giovanni. — *Membri.*

Capitano commissario Ottolenghi signor. Marino, dell'Ispettorato dei servizi di commissariato. — *Segretario.*

La commissione si radunerà presso il Ministero nei giorni che saranno stabiliti dal suo presidente.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **301.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prezzo dei distintivi da mitragliere scelto e da motociclista.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 aprile 1915.

Al nomenclatore della categoria I del materiale dei servizi amministrativi sono portate le seguenti aggiunte e varianti, in sostituzione di quelle stabilite con le precedenti circolari n. 226 e 235 c. a.:

I. — 240, distintivi in lana nera da caporali e soldati motociclisti . .	Su panno grigio-verde	N. 0,80	variante
— 279, distintivi in argento da sottufficiali motociclisti		» 2,00	id.
— 280, distintivi in argento da mitraglieri scelti		» 0,40	id.
— 320, distintivi in oro da sottufficiali motociclisti		» 2,60	id.
— 321, distintivi in oro da mitraglieri scelti.		» 0,60	id.
— 364, distintivi in lana nera da caporali e soldati motociclisti . .	Su panno turchino o nero	» 0,80	id.
— 405, distintivi in argento da sottufficiali motociclisti		» 2,00	id.
— 406, distintivi in argento da mitraglieri scelti		» 0,40	id.
— 444, distintivi in oro da sottufficiali motociclisti		» 2,60	id.
— 445, distintivi in oro da mitraglieri scelti		» 0,60	id.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **302.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Fregi per i militari di truppa del corpo aeronautico militare e del gruppo specialisti d'artiglieria.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 aprile 1915.

Questo Ministero determina che i fregi per i sottufficiali, caporali e soldati del corpo aeronautico militare e del gruppo specialisti d'artiglieria, siano stabiliti nel modo seguente:

SPECIALITÀ	SUL COPRI-CAPO	Sulle spalline o sui controspallini delle giubbe di panno grigio-verde
Battaglione dirigibilisti	Fregio sin qui in uso per il battaglione specialisti	*sigla* Dr.
Battaglione aerostieri		» Ar.
Battaglione squadriglie aviatori	Fregio adottato con circ. 568 del G. M. 1912 pel battaglione aviatori	» SQ.
Battaglione scuole aviatori		» SC.
Gruppo di squadriglie di aviazione per artiglieria	Fregio ora prescritto per l'artiglieria da campagna, ma avente nel tondino un motorino con elica	» Av. A.
Gruppo specialisti d'artiglieria	Fregio d'artiglieria da fortezza, ma avente nel tondino la croce di Savoia	» Sp. A.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **303.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Conteggio della indennità di pubblica sicurezza alle truppe in servizio di assistenza pubblica nei luoghi colpiti dal terremoto.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 aprile 1915.

Considerato che le spese per l'indennità di pubblica sicurezza dovuta alle truppe comandate in servizio d'assistenza

pubblica nei luoghi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915, devono, come è indicato nella circolare 203-1915, gravare sul bilancio della guerra (capitolo 100-*quater*) il Ministero determina che la detta indennità sia conteggiata senza l'aumento della quota fissa di centesimi 6 stabilita dal R. decreto 19 aprile 1907, n. 202 per le indennità alle truppe in servizio di pubblica sicurezza (annotazione alla tabella *A*) e che neanche sia conteggiato il supplemento alla razione foraggio stabilito nella tabella stessa.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **304**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **R. decreto n. 500, relativo al richiamo in servizio di ufficiali della milizia territoriale e della riserva.** — (Direzione generale personale ufficiali. — 22 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi 17 luglio 1910, nn. 515 e 531;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, approvato con R decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato con la legge 6 luglio 1908, n. 362;

Visto il R. decreto 24 gennaio 1915, n. 43, da convertirsi in legge relativo al richiamo in servizio temporaneo d'autorità degli ufficiali della riserva;

Visti i RR. decreti 15 aprile 1915, nn. 470 e 471 relativi ad assegni ed indennità per talune categorie di ufficiali richiamati dal congedo;

Tenuto presente che nell'attuale situazione internazionale si manifesta la necessità di valersi d'autorità per taluni servizi sia di ufficiali di milizia territoriale che di riserva e di questi ultimi anche se non godano di pensione vitalizia a carico dello Stato per servizi militari;

Considerato che possono equamente imporsi ai predetti ufficiali obblighi di servizio in tempo di pace qualora venga ad essi fatto trattamento finanziario analogo a quello degli ufficiali permanenti;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra e di concerto con il Ministro del Tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1915 gli ufficiali di milizia territoriale di qualunque arma, corpo e specialità e qualunque sia la loro provenienza potranno essere richiamati in servizio per ordine del ministro della guerra con deroga all'art. 4 della legge 25 gennaio 1888, n. 5177.

Art. 2.

Agli ufficiali di cui nel precedente articolo spettano le indennità previste dal R. decreto 15 aprile 1915, n. 471.

Art. 3.

Fino al 31 dicembre 1915 oltre agli ufficiali di riserva di cui al R. decreto 24 gennaio 1915, n. 43, potranno essere richiamati in servizio por ordine del ministro della guerra con deroga all'art. 5 della legge 25 gennaio 1888, n. 5177, anche gli altri ufficiali della riserva, se fisicamente idonei.

Art. 4.

Gli ufficiali di cui nell'art. 3, oltre all'indennità giornaliera di servizio di cui alla tabella *V* delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, percepiranno la differenza tra tale indennità e lo stipendio degli ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado ed anzianità.

Essi avranno anche diritto a tutte le altre indennità stabilite per gli ufficiali della riserva richiamati in base al citato R. decreto 24 gennaio 1915, n. 43.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **305.** — PENSIONI. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ristampa della dichiarazione di cessazione dal servizio e degli assegni per la liquidazione della pensione, modello 157.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 aprile 1915.

In relazione alla circolare 17 del corrente anno, il Ministero avverte che alla *Dichiarazione di cessazione dal servizio e degli assegni per la liquidazione della pensione, mod. 157*, sono state apportate alcune modificazioni affinchè in essa possano essere registrati tutti i dati occorrenti alla Corte dei conti per il calcolo della pensione dei sottufficiali delle varie armi e corpi e dei militari dell'arma dei carabinieri reali. Lo stampato della vecchia edizione s'intende abolito, epperò i corpi richiederanno subito al Reclusorio militare le copie loro occorrenti del nuovo stampato, per poter fin d'ora intavolare le dichiarazioni, mod. 157, di tutti i sottufficiali e militari sopraindicati, entrati e che successivamente entreranno nel 19° anno di servizio.

Le dichiarazioni già preparate in seguito alla circolare 17 corrente anno, saranno sostituite con altre compilate sullo stampato nuovo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **306.** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi speciali d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento farmacista.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 aprile 1915.

1. In applicazione dell'art. 6 del R. decreto n. 356, del 28 marzo 1915 (circolare n. 220 del *giornale militare* corrente anno), e del n. 1 della circolare successiva n. 276, questo Ministero determina di istituire dal *16 maggio prossimo* corsi d'istruzione per aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento farmacista presso tutte le Direzioni di sanità militare.

Tali corsi, della durata di *un mese*, avranno per iscopo di impartire essenzialmente agli aspiranti l'istruzione tecnica e militare, secondo il programma annesso alla presente circolare, in base alla quale saranno giudicati, circa l'idoneità, al grado di sottotenente di complemento farmacista.

Gli idonei saranno promossi al grado suddetto ed assegnati ad uno stabilimento sanitario militare per compiervi, con tal grado, la ferma alla quale sono vincolati. Coloro che avessero già compiuta la ferma dovranno prestare almeno tre mesi di servizio, non oltre due anni dalla pubblicazione della nomina sul *bollettino ufficiale*, salvo che il Ministero non stabilisca altrimenti.

2. Gli aspiranti ai corsi allievi ufficiali di complemento farmacisti, che siano militari in congedo illimitato, dovranno presentare entro il 12 maggio 1915 domanda in carta da bollo da lire 0,50 al comando del distretto, corredata dai seguenti documenti:

a) titolo di studio (laurea in chimica e farmacia o diploma in farmacia);

b) copia dell'atto di nascita debitamente legalizzata, dalla quale risulti che l'aspirante non ha superato l'età di anni 28 al 15 giugno prossimo venturo;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai vari comuni in egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) foglio di congedo illimitato.

I documenti indicati alle lettere *a*) *b*) e *c*) sono soggetti alla tassa di bollo.

Per la documentazione delle domande si terranno altresì presenti le norme contenute nel n. 4 della circolare 207 del *giornale militare* 1915.

3. Gli aspiranti che siano militari alle armi dovranno presentare a corredo della domanda di ammissione soltanto il titolo di studio e la copia dell'atto di nascita dalla quale ultima risulti l'età come sopra.

4. I comandi dei distretti esaminata la regolarità delle domande, le trasmetteranno alle direzioni di sanità presso le quali sono istituiti i corsi predetti, tenendo presente le disposizioni di massima già stabilite con la circolare 207 del *giornale militare* corrente anno, per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nelle armi di fanteria e in quella del genio.

I comandi di distretto per mezzo della stampa dei principali centri della rispettiva circoscrizione faranno opportune comunicazioni allo scopo di rendere nota quanto più sarà possibile l'istituzione dei nuovi corsi e le norme di ammissione.

Considerata la brevità del tempo che intercede fra la pubblicazione della presente circolare e l'inizio dei corsi, le direzioni di sanità provvederanno affinchè tutti gli aspiranti si presentino in servizio entro il 15 maggio, giorno precedente a quello in cui *inderogabilmente* dovranno aver luogo le istruzioni anche se per quel giorno non sia stato possibile prendere una definitiva decisione sulla domanda. La decisione di definitiva ammissione dovrà essere presa dai comandi di corpo d'armata competenti prima del 31 maggio, ai quali pertanto dovranno essere inviate nel più breve tempo, tutte le domande coi relativi documenti.

5. Compiuto il corso gli allievi saranno ammessi agli esami per la nomima a sottotenente di complemento e le direzioni di sanità trasmetteranno immediatamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), pel tramite del rispettivo comando di corpo d'armata, i risultati degli esami sostenuti dagli aspiranti unitamente ai pareri circa l'opportunità della loro nomina ad ufficiale di complemento farmacista.

6. I corsi allievi farmacisti militari di complemento iniziati il 1° gennaio 1915 (vedi circolare 531 del 1914) dovranno aver termine il 15 maggio corrente anno. Le competenti direzioni di sanità provvederanno affinchè per detto giorno sia completato lo svolgimento dei programmi d'insegnamento, in modo che col giorno 16 possano aver inizio gli esami a sottotenente di complemento farmacista.

I risultati di detti esami, con le dichiarazioni d'idoneità dei singoli allievi, dovranno essere trasmessi al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 23 maggio.

Il 16 giugno avranno luogo gli esami di riparazione per gli allievi che eventualmente cadessero nelle prove.

7. Per ogni altra questione che possa sorgere relativa all'ammissione ai detti corsi e alla nomina a sottotenente di complemento farmacista, si terranno presenti, per quanto siano applicabili le disposizioni della circolare 207 del corrente anno sopra ricordata.

PROGRAMMI DELLE MATERIE D'INSEGNAMENTO E DI ESAME.

Materie d'insegnamento.

A) Elementi d'istruzione militare, nozioni sull'ordinamento organico dell'esercito, regolamento di disciplina militare.

B) Regolamento del servizio sanitario militare in pace ed in guerra per la parte che riguarda il servizio farmaceutico.

C) Funzionamento tecnico amministrativo delle farmacie militari in pace e in guerra, analisi dell'acqua e del vino servendosi della cassetta regolamentare.

D) Unità sanitarie di mobilitazione, relativo materiale e specialmente quello farmaceutico.

Programma d'esame.

A) Esame pratico — Analisi dell'acqua e del vino limitandosi ai saggi consentiti dal materiale della cassetta regolamentare — Conoscenza pratica del materiale farmaceutico delle dotazioni sanitarie di mobilitazione.

B) Esame orale — Costituzione dell'esercito italiano e regolamento di disciplina militare — Regolamento di servizio sanitario militare in pace ed in guerra per la parte che riguarda il servizio farmaceutico — Funzionamento tecnico amministrativo delle farmacie militari in pace ed in guerra — Conoscenze del manuale dei medicamenti in uso nel servizio sanitario militare e dei registri di contabilità di farmacia.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **307** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Richiamo alle armi di ufficiali in congedo e riammissione in servizio di sottufficiali e militari di truppa provvisti di brevetto di pilota aviatore. — Arruolamento dei cittadini muniti di tale brevetto.** — (Direzione generale di aeronautica). — 28 aprile 1915.

1. In base alle facoltà concessegli dal R. decreto n. 355 in data 28 marzo 1915, questo Ministero determina quanto segue, relativamente al reclutamento dei volontari aviatori, da inquadrarsi nelle unità del corpo aeronautico militare.

2. I volontari aviatori dovranno essere provvisti del primo brevetto di pilota, rilasciato od omologato dall'Aero Club d'Italia.

3. Quelli che rivestono grado di ufficiale di complemento o di milizia territoriale, saranno, in applicazione della legge n. 251 del 18 marzo 1915 e dei precedenti o susseguenti decreti-legge richiamati in servizio.

4. Quelli che non rivestono grado di ufficiale, ma che hanno il titolo necessario per conseguirlo, sono invitati a presentare domanda per essere nominati sottotenenti di complemento o di milizia territoriale secondo le vigenti norme.

5. I piloti aviatori civili che siano militari in congedo illimitato di 1ª e di 2ª categoria e che non posseggano i requisiti voluti per aspirare alla nomina a sottotenente di complemento o di milizia territoriale, potranno, qualunque sia la loro età ed il tempo trascorso in congedo, e restando ascritti alla propria categoria se di 2ª essere riammessi in servizio per la ferma di mesi sei, col grado da essi posseduto all'atto dell'invio in congedo illimitato, nell'arma e specialità cui appartengono, salvo ad essere subito destinati a prestar servizio negli aviatori.

6. I piloti aviatori civili in congedo illimitato appartenenti alla 3ª categoria, che non abbiano i requisiti voluti per essere nominati sottotenenti di milizia territoriale, potranno, pur rimanendo ascritti alla categoria stessa, essere assunti in servizio con la ferma di mesi sei nell'arma del genio, ma con la destinazione negli aviatori in qualità di soldati.

7. Quelli fra i suddetti militari di 1ª, di 2ª e 3ª categoria che si trovino ora alle armi per effetto di richiamo o per istruzione, potranno ottenere la destinazione negli aviatori, vincolandosi a permanervi per sei mesi, indipendentemente dai loro obblighi attuali di servizio, e senza che importi passaggio alla 1ª categoria, per coloro che appartengono alla 2ª od alla 3ª.

8. Tutti i piloti aviatori civili, ai quali per cura del Ministero sarà fatta pervenire copia della presente circolare e che intendano prestare volontariamente servizio nei modi anzidetti, come aviatori militari, dovranno non più tardi del giorno 10 maggio 1915:

A) se inscritti alla 1ª e 2ª categoria ed in congedo illimitato, presentare domanda per la riammissione in servizio per la durata di mesi sei, redatta su carta bollata da lire 0,65, al comando del distretto di residenza e se all'estero al comando del distretto di Torino, corredandola dei seguenti documenti:

a) foglio di congedo illimitato;

b) certificato di penalità;

c) primo brevetto di pilota aviatore rilasciato od omologato dall'Aero Club d'Italia;

B) Se militari attualmente alle armi, qualunque sia la

categoria cui appartengono, presentare domanda, redatta su carta da bollo da lire 0,65 e corredata del diploma di pilota aviatore civile, al proprio comando di corpo per essare destinati al servizio di aviazione militare, obbligandosi a permanervi per un periodo di sei mesi.

C) Se ascritti alla 3ª categoria ed in congedo, presentare domanda di assunzione in servizio per la suddetta durata di sei mesi al comando del distretto di residanza e, se all'estero, al comando del distretto di Torino, con le stesse norme indicate per la riammissione dei piloti aviatori di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato.

9. I comandi di distretto, appena ricevute le domande stesse e constatata la regolarità dei documenti predetti, disporranno perchè sia accertata l'idoneità fisica al servizio militare in genere degli aspiranti (tenendo conto del servizio speciale che sarà loro affidato e del fatto che essi sono stati ormai provati a quelle fatiche) e procederanno alla riammissione in servizio dei militari di 1ª e 2ª categoria in un reggimento dell'arma cui i militari stessi appartengono, stanziato nella sede del distretto e nella città vicina, per conto del reggimento stesso; a meno che non si tratti di distretti di 2ª classe. i quali dovranno invece regolarsi analogamente a quanto è disposto dal § 276 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento Gli aspiranti dovranno firmare apposito atto di riammissione in servizio conforme al modello allegato n. 1, da cui risulti l'obbligo assunto di permanere alle armi per sei mesi, col trattamento stabilito.

10. In modo analogo i distretti procederanno per i militari di 3ª categoria, tenendo però presente che per costoro non si dovrà far cenno a *riammissione* in servizio, a meno che eventualmente non lo abbiano, di fatto, già prestato come militari di 1ª categoria, ma soltanto a speciale *ammissione* sotto le armi in un reggimento del genio con le norme anzidette.

11. Avvenuta la riammissione e l'ammissione in servizio per conto dei vari corpi, i militari dovranno essere subito comandati ai servizi di aviazione e dovranno quindi, per cura degli stessi distretti, essere avviati al battaglione scuole aviatori a Torino, riferendone al Ministero (Direzione generale dell'aeronautica).

12. I militari di qualsiasi categoria attualmente alle armi che, essendo muniti di diploma di pilota aviatore civile, chieggano nei modi indicati al n. 8, lettera *B*, di essere destinati al servizio di aviazione militare, obbligandosi per iscritto a

rimanervi per un periodo di sei mesi, alle condizioni stabilite nella presente circolare, dovranno per cura dei comandi dei corpi cui essi appartengono, essere fatti passare in aggregazione al battaglione scuole aviatori ed avviati alla sede del battaglione stesso, informandone il Ministero (Direzione generale dell'aeronautica).

13. Sono inoltre indetti speciali arruolamenti, col trattamento stabilito dalla presente circolare, per i cittadini muniti del diploma di pilota aviatore, non compresi in alcuna delle categorie indicate ai numeri precedenti, sia per non avere i medesimi ancora concorso alla leva, sia per essere stati riformati e sia, infine, per non aver superato il 39° anno di età.

14. Gli aspiranti a tali arruolamenti saranno sottoposti a visita medica, per accertare la loro idoneità al servizio militare in genere, tenendo, peraltro, conto di quello speciale che sarà loro affidato e del fatto che essi sono ormai provati alle fatiche inerenti al servizio stesso.

15. Il limite minimo di età è quello di 18 anni, compiuti alla data dell'assunzione in servizio. Non vi è limite massimo.

Gli arruolati dovranno firmare apposito atto di arruolamento conforme al modello allegato n. 2, da cui risultati l'obbligo di assumere la ferma di sei mesi, col trattamento stabilito nella presente circolare.

Le domande redatte su carta da bollo da L. 0,65, e corredate dal primo brevetto di pilota aviatore civile, rilasciato dall'Aero Club d'Italia, e del certificato di penalità, dovranno essere presentate al comando del distretto di residenza, insieme ad uno dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, se trattasi di giovani che non hanno ancora concorso alla leva;

b) certificato d'esito di leva modello n. 35, se trattasi di riformati;

c) foglio di congedo assoluto, se trattasi di militari di qualsiasi grado e categoria che già compirono il 39° anno di età.

16. I comandi dei distretti, accertato negli aspiranti il possesso dei voluti requisiti, procederanno senz'altro al loro arruolamento, avendo presente che quelli che non hanno concorso alla leva, ed i riformati dovranno essere assegnati all'arma del genio, mentre i militari in congedo assoluto, per avere compiuto il 39° anno di età, dovranno essere assegnati ad un corpo dell'arma a cui appartengono e col grado che rivestivano all'atto del loro invio in congedo.

I distretti di 2ª classe dovranno attenersi per gli arruolamenti in discorso a quanto dispone il § 276 dell'Istruzione complementare.

17. Gli arruolati muniti dei mezzi di viaggio, saranno fatti passare in aggregazione al battaglione scuole aviatori ed avviati al comando del battaglione stesso; informandone il Ministero (Direzione generale dell'aeronautica).

18. I volontari aviatori, richiamati in servizio, che sieno rivestiti del grado di ufficiale di complemento o di milizia territoriale hanno diritto alle seguenti indennità:

a) indennità giornaliera di servizio a seconda del grado;

b) indennità giornaliera stabilita per gli ufficiali di complemento investiti di funzioni aeronautiche in ragione del brevetto che posseggono (circolare n. 647 del 1911;

c) indennità giornaliera per gli ufficiali richiamati dal congedo (circolare n. 270 del 1915);

d) indennità di residenza nei casi in cui spetti agli ufficiali in effettivo servizio, esclusi qualsiasi altro assegno od indennità, fissi o eventuali, inerenti al grado militare.

19. I volontari aviatori, assunti in servizio militare, che non siano rivestiti del grado di ufficiale di complemento o di milizia territoriale hanno diritto alla indennità giornaliera di L. 16,50, se provvisti del primo brevetto rilasciato dall'Aero Club d'Italia, e di L. 18 se provvisti del secondo brevetto (militare), esclusi qualsiasi altro assegno e indennità, fissi o eventuali inerenti alla qualità militare.

20. In caso di mobilitazione ai volontari aviatori rivestiti del grado di ufficiale saranno corrisposti lo stipendio e le indennità competenti al loro grado e al brevetto da essi posseduto; agli altri, non rivestiti del grado di ufficiale, sarà corrisposta una indennità giornaliera di L. 20 se provvisti del primo brevetto rilasciato dall'Aero Club d'Italia e di lire 21,50 se provvisti del secondo brevetto (militare) esclusi qualsiasi altro assegno o indennità, fissi o eventuali, inerenti alla qualità militare.

21. Tutte le predette indennità sono soggette alla ritenuta per imposta di ricchezza mobile.

22. Gli assunti in servizio che abbiano già conseguito il brevetto di pilota militare, presso il corso di allenamento e perfezionamento, per volontari aviatori civili, istituito presso il battaglione aviatori, saranno senz'altro inquadrati nelle unità aviatorie del corpo aeronautico militare.

23. Coloro invece che ancora stanno compiendo il predetto

corso di allenamento e perfezionamento, dovranno ultimarlo, dopo di che avranno la stessa destinazione di quelli di cui al comma precedente.

24. Coloro infine che non sono iscritti a tale corso saranno riuniti presso il battaglione scuole aviatori, per essere inviati subito in un campo scuola, per perfezionarsi ed allenarsi sopra apparecchi in uso presso la amministrazione militare e conseguire il brevetto militare.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO N. 1

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Atto di . . . . . (ammissione o riammissione) in servizio sotto le armi per la ferma di sei mesi in qualità di pilota aviatore del (1) . . . . . .

L'anno millenovecentoquindici addì . . . . . si è presentato dinanzi al Consiglio d'Amministrazione di questo distretto il (1) . . . . . *col N. . . . . di matricola, il quale ha fatto domanda di essere . . . . . (ammesso o riammesso) in servizio sotto le armi nel* (2) . . . . . *in qualità di pilota aviatore per la ferma di mesi sei, ai termini del R. decreto 28 marzo 1915, n. 355.*

Riconosciuta la regolarità e validità dei documenti prodotti, il consiglio d'amministrazione lo . . . . . (ammette o riammette) in servizio col grado di . . . . . e con decorrenza dalla data del presente atto di cui si è data lettura al detto militare, che qui con noi si è sottoscritto.

IL (3) . . . . . .

I membri del consiglio d'amministrazione

(1) Grado, cognome e nome, corpo e categoria.
(2) Corpo nel quale avviene la . . . . . (ammissione o riammissione in servizio).
(3) Grado e firma del militare.

ALLEGATO N. 9

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Atto di arruolamento volontario per la durata di sei mesi in qualità di pilota aviatore

L'anno millenovecentoquindici in questo dì . . . . . del mese di . . . . . in . . . . . si è presentato avanti il Consiglio d'amministrazione di questo Distretto . . . . . il nominato . . . . . figlio di . . . . . nato il . . . . . 18 . . . a . . . . . Circondario di . . . . . domiciliato a . . . . . Circondario di . . . . . il quale ha chiesto di essere ammesso all'arruolamento volontario per la durata di sei mesi in qualità di pilota aviatore, ai termini del R. decreto 28 marzo 1915, n. 355. Espressamente richiesto ed interpellato dal predetto Consiglio, ha dichiarato di confermare tutto quanto risulta dai documenti da esso prodotti giusta le vigenti disposizioni.

Riconosciuta la validità e regolarità dei sopra accennati documenti e accertata la sua fisica idoneità, il Consiglio predetto dichiara che il . . . . . riunisce tutti i requisiti voluti per conseguire il chiesto arruolamento e in virtù delle facoltà attribuitegli lo ammette all'arruolamento stesso.

Il . . . . . fatto conscio delle pene comminate ai disertori, promette di servire con fedeltà ed onore, e, sentita la lettura del presente atto, vi si è sottoscritto insieme ai membri del Consiglio.

FIRMA DEL VOLONTARIO

I membri del Consiglio d'amministrazione

ERRATA-CORRIGE:

Dispensa 4ª, anno 1915, circolare 43, pag. 124, introdurre la seguente variante:

Alle prime tre righe *sostituire* « Il Ministiro determina che, per assicurare la sciabola alla sella, venga esteso l'uso della coreggia reggisciabola, ecc. ».

Dispensa 23ª, anno 1915, circolare 289. pag. 678, righe 9ª e 10ª, *depennare la dicitura*: » Comandó di compagnia, squadroni e nuclei di milizia mobile 2

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(18) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 26ª — 1915 — 4 maggio

1915 APRILE 15. - N. **308**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Concessione di ricompensa al valor militare all'8° reggimento bersaglieri. — Relazione a Sua Maestà il Re e R. decreto relativo . . . . . *Pag.* 723

» 1. - » **309**. — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto che apporta modificazioni al regolamento di disciplina militare. . . . . » 724

» 29. - » **310**. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 540, riguardante la nomina di marescialli a sottotenenti in servizio attivo permanente nella arma dei carabinieri reali . . . . . » 726

1915 MAGGIO 1. - » **311**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Modificazione alla divisa degli ufficiali con l'uniforme di marcia » 729

» 1. - » **312**. — EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione della copertina sottosella per scuola di equitazione (VIII 1004). — Cambio di nomenclatura e modificazione alle copertine sottosella per sella all'inglese . . . . . » 729

» 1. - » **313**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del « Servizio in guerra. — Parte II. — Regolamento per il servizio di cassa ». — (Pubblicazione n. 446) . . . . . » 731

» 1. - » **314**. — SCUOLE MILITARI — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della Scuola Militare. — (Anno scolastico 1915-1916). . . . . » 731

» 1. - » **315**. — TRASPORTI. — Autorità che possono rilasciare i documenti di identificazione personale pei viaggi sulle ferrovie dello Stato. . . . . » 735

» 1. - » **316**. — TRASPORTI. — Consegna degli abiti civili delle reclute e dei richiamati per mobilitazione . » 736

» 1. - » **317**. — TRASPORTI. — Facilitazioni di trasporto a favore delle famiglie degli ufficiali della riserva richiamati. . . . . » 737

1915 APRILE 27. - » **318**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 535, da convertirsi in legge, relativo alla facoltà di sospendere i congedamenti dei militari alle armi. — Disposizioni esecutive » 737

1915 MAGGIO 4. - » **319**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sul caricamento del carreggio di mobilitazione per i carabinieri reali, la fanteria di linea, i granatieri, i bersaglieri e la cavalleria (Pubblicazione n. 443). . . . . » 740

N. **308**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Concessione di ricompensa al valor militare all'8° reggimento bersaglieri. — Relazione a Sua Maestà il Re e R. decreto relativo.** — (Segretariato generale). — 15 aprile 1915.

SIRE,

È risultato da ulteriori accertamenti che, tanto nella occupazione del Monte Mergheb il 23 ottobre 1911, quanto nell'a-

zione offensiva del 27 febbraio 1912 sul Mergheb stesso, e molto più il 2 maggio successivo nell'occupazione di Lebda, l'8° reggimento bersaglieri ebbe a dare belle prove di valore collettivo, degne di essere tramandate nei fasti del reggimento.

Mi onoro quindi proporre a V. M. di concedere al detto reggimento la medaglia di bronzo al valor militare e di compiacersi quindi apporre al relativo schema di R. decreto, qui unito, la Sua augusta firma.

Il Ministro — ZUPELLI.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 dicembre 1887, n. 5100, per l'istituzione della medaglia di bronzo al valor militare;

Sentito il parere della Commissione speciale, istituita col R. decreto 11 febbraio 1912, per l'esame delle proposte di ricompense relative alla campagna di guerra in Libia;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concessa la medaglia di bronzo al valor militare all'8° reggimento bersaglieri « per la bella condotta tenuta dal reggimento nei combattimenti del Mergheb, 23 ottobre 1911 e 27 febbraio 1912, e di Lebda (Sidi Barcu), 2 maggio 1912 ».

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato dalla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI.

N. **309.** — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto che apporta modificazioni al regolamento di disciplina militare.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore) — 1 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 25 luglio 1907, che approva il regolamento di disciplina militare per il R. esercito;

Visti i Nostri decreti 27 settembre 1909, 25 settembre 1910 e 17 dicembre 1914, che apportano aggiunte e varianti al regolamento stesso;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il n. 15 del regolamento di disciplina militare per il R. esercito è sostituito il seguente:

15. La graduazione gerarchica della subordinazione è la seguente:

Truppa	Soldato, appuntato ed allievo carabiniere	Soldati
	Caporale e carabiniere	Caporali
	Caporale maggiore ed appuntato dei carabinieri reali	
Sottufficiali di carriera	Sergente e vice-brigadiere dei carabinieri reali (1)	Sottufficiali (2)
	Sergente maggiore e brigadiere dei carabinieri reali	
	Maresciallo, maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali e maestro d'arme di 3ª classe	
	Maresciallo capo, maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri reali e maestro d'arme di 2ª classe	
	Maresciallo maggiore, maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri reali e maestro d'arme di 1ª classe . . .	

(1) Il vice-brigadiere dei carabinieri reali fa parte della categoria dei sottufficiali di carriera.

(2) Il furiere maggiore ed il furiere, fino a che ne esistono in servizio, prendono, in questa gradazione della subordinazione, il posto per essi indicato dal *regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito* (Capo VI-*bis*).

Ufficiali	Maestro direttore di banda e sottotenente	Ufficiali subalterni	Ufficiali inferiori
	Tenente		
	Capitano e primo capitano		
	Maggiore	Ufficiali superiori	
	Tenente colonnello		
	Colonnello		
	Maggiore generale	Ufficiali generali	
	Tenente generale		
	Generale d'esercito		

Nel regolamento citato, ovunque è detto « capitano » *s'intende:* « capitano o primo capitano ».

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla corte dei Conti.

Dato a Roma, 1° aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE

ZUPELLI.

N. **310.** — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 540 riguardante la nomina di marescialli a sottotenenti in servizio attivo permanente nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Viste le leggi di ordinamento del R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con la legge 17 luglio 1910, n. 515, e 27 giugno 1912 numero 698;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito modificata dalla legge 8 giugno 1913, n. 601;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, per l'esecuzione della legge sull'avanzamento modificata col R. decreto 31 agosto 1910, n. 732;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato con la legge 6 luglio 1908, n. 362;

Considerata l'attuale necessità di provvedere a ripianare le deficienze di ufficiali subalterni nell'arma dei carabinieri reali;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I marescialli dell'arma dei carabinieri reali che, a giudizio delle competenti commissioni di avanzamento e delle autorità gerarchiche dell'arma, siano ritenuti idonei a rivestire il grado di ufficiale, potranno essere nominati sottotenenti nell'arma stessa senza venire sottoposti ad alcuno esperimento e senza aver compiuto il corso presso la scuola allievi ufficiali.

I marescialli che conseguiranno la nomina a sottotenente per effetto del presente decreto, saranno nominati con riserva di anzianità per salvaguardare i diritti di precedenza dei sottufficiali frequentanti attualmente i due corsi della scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali.

Conseguentemente il triennio di grado necessario per la promozione a tenente, secondo l'articolo 6 della legge 21 marzo 1915, n. 301, decorrerà per essi dalla data di anzianità che verrà loro attribuita.

Nello stabilire l'anzianità relativa nel grado di sottotenente si darà la precedenza al maresciallo più elevato in grado, ed a parità di grado al più anziano nel grado stesso.

Art. 2.

I marescialli nominati sottotenenti in applicazione del precedente articolo, non potranno conseguire la promozione a tenente se non avranno prima frequentato con successo un apposito speciale corso presso la scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali.

Art. 3.

Le disposizioni di cui sopra andranno in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto e vi rimarranno non oltre il 31 dicembre 1915.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.

Disposizioni esecutive.

Per l'esecuzione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 540, il Ministero determina:

1° potranno far domanda per ottenere la nomina a sottotenente dei carabinieri reali, quei marescialli che negli ultimi due anni siano stati classificati ottimi.

2° le domande di nomina a sottotenente nell'arma dei carabinieri reali, munite dei pareri delle commissioni di avanzamento e delle autorità gerarchiche dell'arma, e corredate dalle carte personali degli aspiranti (atto di nascita, foglio matricolare e foglio caratteristico), dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) per il tramite del comando generale dell'arma, non più tardi del 31 maggio 1915.

3° nel procedere alla scelta fra i marescialli dichiarati idonei, di coloro che dovranno essere nominati sottotenenti nel limite dei posti disponibili (dedotte le vacanze devolute ai sottufficiali attualmente frequentanti i due corsi della scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali) si seguirà lo stesso criterio stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 1 del R. decreto 29 aprile 1915 su citato, per determinare l'anzianità relativa nel grado di sottotenente.

4° i marescialli dichiarati idonei che risulteranno in eccedenza ai posti disponibili di sottotenenti, verranno presi in nota per coprire, nella proporzione stabilita dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1915 n. 301, i posti che eventualmente si rendessero vacanti fino al 31 dicembre 1915.

N. **311**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Modificazioni alla divisa degli ufficiali con l'uniforme di marcia.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 1° maggio 1915.

Questo Ministero determina che alle prescrizioni relative alla divisa degli ufficiali *con l'uniforme di marcia*, siano apportate le seguenti modificazioni:

1. Alla mantellina di panno grigio verde è fatta facoltà di applicare un cappuccio dello stesso panno.

2. È vietato, con l'uniforme di marcia, l'uso dell'impermeabile nero. È concesso l'uso di un impermeabile di qualsiasi stoffa e sostanza, a forma di mantellina o cappotto, in colore grigio-verde.

3. È vietato, con l'uniforme di marcia, l'uso di cappotti e mantelline di colore diverso dal grigio-verde.

4. È soppressa la bandoliera di marcia in cuoio nero per gli ufficiali di artiglieria Detti ufficiali faranno uso di quella in cuoio grigio-verde prescritta per gli ufficiali di cavalleria con la circolare 591 del *giornale militare* 1914.

5. La sciabola, con l'uniforme di marcia, è portata, dall'ufficiale a piedi, appesa al cinturone di cuoio grigio-verde. I pendagli e la dragona debbono essere pure in cuoio grigio-verde con fornimenti ossidati. Sono tollerati fino a consumazione i pendagli e la dragona in cuoio nero.

6. È data facoltà a tutti gli ufficiali montati di fare uso di bisacce di forma e dimensioni identiche a quelle della truppa, e costruite in cuoio o tela ricoperta di pelo di color nero, o anche in tela impermeabile di color grigio-verde. Per gli ufficiali montati di arma a piedi che intendano valersi di detta facoltà, le bisacce sostituiscono la borsa-zaino.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **312**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Abolizione della copertina sottosella per scuola di equitazione (VIII-1001) — Cambio di nomenclatura e modificazione alle copertine sottosella per sella all'inglese.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 1° maggio 1915.

Il Ministero, sentito il parere degli ispettorati competenti, ha determinato di abolire la « copertina sottosella per scuola di equitazione (VIII-1001) » di cambiare la nomenclatura della

« copertina sottosella per cavalli da ufficiali (VIII-6) » in quella di « feltro sottosella per cavalli da ufficiali (VIII-6) ».

Le abolite copertine (VIII-1001) saranno mantenute in servizio sino a consumazione; verranno però modificate aggiungendovi: a sinistra, un riparo di cuoio con passante per la sciabola e a destra una borsa di pelle.

Dopo tale modifica, saranno inventariate anch'esse alla categoria VIII-6, sotto la denominazione di « feltri sottosella per cavalli da ufficiale ».

Le attuali copertine sottosella per cavalli da ufficiali, oltre al cambio di nomenclatura che le riguarda, subiranno le seguenti modificazioni:

a) aggiunta di un passante di cuoio per la sciabola;

b) aggiunta di un riparo di pelle anteriore.

L'arsenale di costruzione di Torino distribuirà, in base alle richieste che gli saranno rivolte, le materie prime occorrenti per le modificazioni di cui trattasi (ripari di cuoio, passanti ferma-sciabola e tasche di pelle con coperchio) nonchè le indicazioni relative all'esatta posizione delle parti da applicarsi ed i prezzi che non dovranno essere oltrepassati per la mano d'opera.

Tutti i corpi e servizi che, in base alla circolare 229 del *giornale militare* 1913, hanno regolare contratto col capo-sellaio, faranno eseguire da questo, senza compenso, le modificazioni suddette, in base alle disposizioni contrattuali; tutti gli altri corpi che non hanno contratto fisso per la manutenzione delle bardature, si varranno, per l'applicazione delle parti loro distribuite dall'arsenale di Torino, dell'opera del capo-sellaio di un reggimento della guarnigione o ricorreranno all'industria privata, tenendo per base, in ambedue i casi, nel pattuire i compensi, i prezzi di tariffa comunicati dal predetto stabilimento.

Tutte le spese che s'incontreranno per le modificazioni di cui si tratta, dovranno imputarsi al capitolo 64 della parte ordinaria del bilancio dell'esercizio in corso.

Per norma, i feltri d'acquistare d'ora innanzi avranno le seguenti dimensioni in lunghezza:

(VIII-6) Feltri sottosella per cavalli da ufficiale:
inferiormente cm. 76.
superiormente cm. 64.

(VIII-49) Feltri sottosella per cavalli da ufficiale:
inferiormente cm 70.
superiormente cm. 60.

Saranno prossimamente pubblicate le aggiunte e varianti al modello per gl'inventari, ai sunti descrittivi ed alle tavole dell'atlante del materiale d'artiglieria.

Il Ministro ZUPELLI.

N. **313.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del « Servizio in guerra - Parte II - Regolamento per il servizio di cassa ».** — (**Pubblicazione n. 146**). — (Segretariato generale) — Divisione stato maggiore). 1° maggio 1915.

È stato pubblicato in fascicolo a parte il « Servizio in guerra — Parte II — Regolamento per il servizio di cassa », il quale sostituisce il Regolamento di servizio in guerra — Parte II — Servizio delle intendenze — Servizio di cassa, approvato con R. decreto 20 maggio 1897

Per gli usi di guerra i comandi, corpi, uffici, ecc., richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari la dotazione stabilita dal tomo II per la mobilitazione.

Per gli usi di pace, ai comandi, corpi, uffici, ecc., sarà fatta la distribuzione direttamente per cura di detto ufficio di amministrazione di personali militari vari nella misura stabilita dalla circolare n. 534 del *giornale militare*, anno 1912.

Gli enti interessati richiederanno al reclusorio militare gli stampati loro occorrenti

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,55

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **314.** SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare (anno scolastico 1915-1916).** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 1° maggio 1915.

In seguito ai risultati del concorso indetto con circolare n. 7 del 3 gennaio corrente anno, e per determinazione di questo Ministero, i sottufficiali qui appresso elencati, aspiranti alla carriera di ufficiali nelle armi combattenti, sono stati ammessi al 1° corso speciale della scuola militare (anno scolastico 1915-1916), passando effettivi alla scuola militare stessa dal 20 aprile 1915.

Si avverte poi che gli appartenenti all'arma di cavalleria saranno, dopo tre mesi dalla loro presenza alla scuola, sottoposti ad un nuovo esperimento di equitazione, e i non idonei dovranno rientrare al reggimento.

Il Ministro — ZUPELLI.

Arma di fanteria.

Montanari Tito, sergente maggiore 51° fanteria.
Montagnani Fulvio, id. id. 82° id.
De Filippi Camillo, id. id. 5° alpini.
Corleto Michele, id. id. 29° fanteria.
Caruson Federico, id. id. 5° battaglione indigeni.
De Renzi Ermanno, id. id. 26° fanteria.
Baudieri Bruno, id. id. 4° bersaglieri.
Bonazzi Luigi, id. id. 70° fanteria.
Angeli Francesco, id. id. 39° id.
Spinelli Gaetano, id. id. 2° bersaglieri.
Baviera Rainiero, id. id 1° id.
Sinliber Angelo, id. id. 50° fanteria.
Cecconi Giorgio, id id. 83° id.
Possis Enrico, id. id. 12° bersaglieri.
Ghirardi Gherardo, id. id. 3° id.
Rinaldi Carlo, id. id. 27° fanteria.
Sodaro Loreto, id. id. 8° bersaglieri.
Mazzei Guglielmo, id. id. 81° fanteria.
Alberghini Ettore, id. id. 32° id.
Rosini Geremia, id. id. 22° id.
Tedeschini Vincenzo, id. id. 32° id.
Carnesecchi Roberto, id. id. 90° id.
Cucchini Eugenio, id. id. 8° alpini.
Gambetti Carlo, id. id. 35° fanteria.
Lombardi Enrico, id id. 81° id.
Pavani Pio, id. id. 22° id.
Bonafede Romolo, id. id. II battaglione indigeni.
Amadio Manin, id. id. 18° fanteria.
Domenighini Faustino, id. id. 34° id.
Migliavacca Francesco, id. id. 5° alpini.
Postiglione Italo, id. id. 81° fanteria.
Schinardi Alfredo, id. id. 46° id.
Fontana Ettore, id. id. 21° id.

Puca Attilio, sergente maggiore 2° bersaglieri.
Perisi Giulio, sergente 20° fanteria.
Mattioli Umberto, sergente maggiore 18° id.
Maretti Enrico, id. id. 43° id.
Ardu Lorenzo, id. id. IV battaglione libico.
Cianci Mario, id. id. 85° fanteria.
Demarchis Giovanni, sergente maggiore 4° bersaglieri.
Villa Gaetano, id. id. 84° fanteria.
Fabi Mario, id. id. 5° bersaglieri.
De Francesco Michele, id. id. 16° fanteria.
Paoli Roberto, id. id 70° id.
Scotti Emilio, id. id. 2° granatieri.
Ricci Ettore, id. id. deposito speciale Tripolitania.
Menestrina Enrico, sergente comando truppe Eritrea.
Schizzi Gttorino, sergente maggiore 6° alpini.
Brancati Renato, id. id. 83° fanteria.
Arminio Antonio, id. id. 74° id.
Cotta-Ramusino Domenico, id. id. XVIII battaglione indigeni.
Coltorti Augusto, id. id. 15° fanteria.
Landi Attilio, id. id. 31° id.
La Rocca Pasquale, id. id. XI battaglione eritreo.
Baldussi Celestino, id. id. 4° fanteria.
Stella Nicola, id. id. 79° id.
Rotanti Giuseppe, id. id. 6° id.
De Palma Francesco, id. id. 47° id.
Rubicondo Ivo, id. id. XVIII battaglione indigeni.
Milo Raffaele, sergente 69° fanteria.
Madonini Pietro, sergente maggiore XVIII battaglione indigeni.
Della Valle Giovanni, id. id. 16° fanteria.
Cecchi Corrado, id. id. XI battaglione indigeni eritreo.
Manassero Cesare, id. id. 34° fanteria.
Rago Umberto, id. id. 41° id.
Vigilante Gaetano, id. id. 79° id.
Rienzi Alfonso, id. id. 79° id.
Friggi Augusto, id. id. 81° id.
Bamonte Alfredo, id. id. 7° id.
Friyo Carlo, id id. 33° id.
Torelli Lelio, id. id. 39° id.
Pulazzini Carlo, sergente maggiore 77° fanteria.
Bruno Emanuele, id. id. 89 id.
Struffi Aurelio, id. id. 16° id.
Ruggieri Giulio, id. id. 41° id.

Petrini Vitale, sergente maggiore 18° fanteria.
De Rossi Fausto, id. id. 52° id.
Calabrese Giuseppe, id. id. 75° id.
Sibille-Sizia Gerardo, id. id. 4° alpini
Stefanelli Giuseppe, id. id. 87° fanteria.
Greco Luigi, id. id. 52° id.
Giordano Michele, sergente 4° fanteria.
Tedeschi Umberto, sergente maggiore 80° id.
Leone Luigi, id. id. 9° id.

Arma di cavalleria.

Garagnani Rinaldo, sergente maggiore, comando truppe Eritrea.
Perito Alfieri, id. id. 8° battaglione eritreo.
Baschieri Annibale, id. id. 4° squadrone palafrenieri scuola militare.
De Gregorio Giovanni, id. id., XIV battaglione eritreo,
Cozzupoli Letterio, id. id. cavalleggeri di Treviso.
Capra Cesare, id id. comando truppe Eritrea.
Cometto Alessandro, id. id. cavalleggeri di Alessandria.
Vetere Stanislao, id. id. lancieri di Milano.
Marchese Antonio, id. id. cavalleggeri di Piacenza.

Arma di artiglieria.

Volpi Umberto, sergente maggiore 9° reggimento artiglieria da fortezza
Cogno Ippolito, id. id. 7° id. id. id.
Gerenzani Mario, id. id. artiglieria treno Eritrea.
Baldizzone Tommaso. id. id. 11° reggimento artiglieria da campagna.
Castellano Leonardo, id. id. 2° reggimento artiglieria id.
Scarsi Orlando, id. id. 25° id. id. id.
Dandolo Aurelio, id. id. 8° id. id. da fortezza.
Trapani Giulio, id. id. 19° reggimento artiglieria da campagna.
Barbara Cesare. id. id. 2° compagnia cannonieri.
Durazzano Giuseppe, id. id. 6ª id. id.
Franchi Nello, id. id. 7° reggimento artiglieria da campagna.
Del Buono Michele, sergente 24° id. id. id.

Giovanardi Enrico, sergente maggiore 4° reggimento artiglieria da campagna.
Achilli Milano, id. id. gruppo p. f. Tripoli.
Piccinini Ettore, id. id. 3° reggimento artiglieria da fortezza.
Masino Luigi, id. id. reggimento artiglieria a cavallo.

Arma del genio.

Chiappella Giovanni, sergente maggiore 2° reggimento genio.
Notti Felice, id. id. 2° id. id.
Checchia Vincenzo, id. id. 1° id. id.
Piccinini Giovanni, id. id. compagnia r. t. Tripoli.
Michetti Luigi, id. id. battaglione specialisti del genio.
Riccardi Giovanni, id. id. 3° reggimento id.
Barbieri Pietro, id. id. battaglione aviatori id.
Biasci Luigi, id. id. 3° reggimento genio
Rapino Salvatore, id. id. 6° id. id.
Liggeri Concetto, id. id. 4° id. id.
De Bernardi Mario, id. id. 3° id. id.
Ghinelli Elmo, id. id. 3° id. id
Rovida Aldo, id. id. compagnia r t. Tripoli.
Bagnani Guido, id. id 3° reggimento genio.
Isetta Carlo, id. id. 3° id. id.
Irace Tancredi, id. id battaglione specialisti, addetto cantiere Mirafiori.
Rossi Giuseppe, id. id. battaglione specialisti.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **315.** — TRASPORTI. — **Autorità che possono rilasciare i documenti di identificazione personale pei viaggi sulle ferrovie dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° maggio 1915.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato ha consentito che siano autorizzate a rilasciare ai militari residenti all'estero gli speciali documenti di identificazione personale, anche i RR. agenti consolari e diplomatici.

Perciò alla nota (1) al § 120 del nuovo capo IV al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno, è sostituita la seguente:

« Agli effetti di questa disposizione si considerano *come autorità militari* anche le RR. capitanerie, gli uffici e le de-

legazioni di porto, pei chiamati e richiamati della leva di mare; gli enti costituiti dall'associazione della Croce Rossa e del S. M. O. di Malta; i sindaci, rispetto ai militari chiamati o richiamati alle armi; infine i RR. agenti diplomatici e consolari pei richiamati provenienti dall'estero ».

Alla pubblicazione di tale variante, di cui frattanto le amministrazioni militari prenderanno nota, sarà provveduto in seguito.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **316** — TRASPORTI. — **Consegna degli abiti civili delle reclute e dei richiamati per mobilitazione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° maggio 1915.

I numeri 54 (comma *b*) e 62 dell'*Istruzione ad economia delle merci dell'*« *Amministrazione militare* », sono sostituiti dai seguenti:

« *b*) *in conto corrente* a grande od a piccola velocità, secondo le norme della presente istruzione, quando, riunendo in una sola spedizione più pacchi di indumenti indirizzati a famiglie di reclute o di richiamati che risiedano nello stesso Comune, e purchè questo sia servito da stazione ferroviaria, si vada incontro, con l'unica spedizione, ad una spesa minore di quella che si dovrebbe sostenere spedendo i singoli pacchi per posta con l'applicazione della tariffa speciale di cui alla lettera *a*). In questo caso sarà formato un involto con gli indumenti di ogni recluta o richiamato, vi sarà introdotto, scritto su carta, l'indirizzo preciso della persona cui sono diretti, sarà suggellato e l'indirizzo stesso sarà riprodotto su apposito cartellino di carta forte con occhiello di *manilla* da legare al pacco. Gli involti, riuniti in uno o più pacchi, saranno diretti ai sindaci, perchè curino la consegna dei singoli involti ai destinatari ».

« 62. I Corpi spediranno subito, in busta chiusa, ai sindaci, un elenco dei pacchi spediti nei comuni stessi, con gli estremi del peso e dell'indirizzo apposto a ciascuno, affinchè ne avvertano i destinatari per loro norma. In tale comunicazione dovrà farsi riferimento alla legge 3 marzo 1904, n. 80 ».

La accennata modificazione sarà poi compresa nel primo fascicolo di varianti all'*Istruzione* predetta, che si avrà occasione di pubblicare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **317.** — TRASPORTI. — **Facilitazioni di trasporto a favore delle famiglie degli ufficiali della riserva richiamati in servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 maggio 1915.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha consentito ad applicare alle famiglie degli ufficiali della riserva richiamati in servizio — di cui alla circolare n. 239 del corrente anno — anche le facilitazioni di trasporto (bagaglio e masserizie) di cui godono le famiglie degli ufficiali in attività di servizio.

Anche di tale concessione, di carattere provvisorio, sarà presa nota a fianco dei paragrafi che vi hanno riferimento.

Con la circostanza ricordasi che nelle richieste di libretti di viaggio per le famiglie degli ufficiali suddetti dovrà precisarsi che si tratta di ufficiali *provvisti di pensione per servizi militari* ed essere inoltre specificato se tali famiglie si costituirono prima o dopo la cessazione dal servizio attivo del rispettivo capo e, in quest'ultimo caso, se il comandante del corpo o capo dell'ufficio siasi accertato, su presentazione dei prescritti documenti, della legalità dello stato di famiglia da annettere alle richieste stesse.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **318.** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 535, da convertirsi in legge, relativo alla facoltà di sospendere i congedamenti dei militari alle armi. — Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa). — 27 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Ritenuta la opportunità di trattenere in servizio sino al 30 giugno 1915 i militari che per qualsiasi motivo, escluso pur sempre il caso di collocamento a riposo per infermità o di riforma, acquistino titolo al licenziamento dalle armi;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto del 22 novembre 1908, n. 693;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e col ministro del tesoro;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 1915 il Ministro della guerra ha facoltà di sospendere qualsiasi licenziamento dalle armi di ufficiali in congedo, ora in servizio di prima nomina o richiamati temporaneamente, e qualsiasi congedamento di sottufficiali e di militari di truppa di 1ª, 2ª o 3ª categoria, siano essi sotto le armi per leva o per arruolamento volontario, ovvero siano chiamati dal congedo.

La detta facoltà non si estende, beninteso, ai casi di licenziamento derivanti da collocamento a riposo per infermità o da riforma.

Art. 2.

Per il maggior periodo di servizio militare gli ufficiali e i militari di truppa trattenuti alle armi in applicazione dell'articolo precedente e che siano anche impiegati civili dello Stato saranno considerati, come tali, in congedo senza perdita di stipendio, con deroga alle disposizioni dell'art. 20 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPPELLI
CARCANO.

Disposizioni esecutive.

1. Valendosi della facoltà conferi agli dal sopracitato R. decreto, questo Ministero determina quanto segue, in ordine ai licenziamenti dalle armi degli ufficiali in congedo ed ai congedamenti dei sottufficiali e dei militari di truppa, ora alle armi.

Ufficiali in congedo.

2. Sino al 30 giugno 1915 rimane sospeso il licenziamento dalle armi degli ufficiali in posizione ausiliaria, di complemento, di milizia territoriale e di riserva attualmente in servizio per qualsiasi motivo.

Sottufficiali e militari di truppa.

3. Sino al 30 giugno 1915 rimane sospeso qualsiasi congedamento di sottufficiali e di militari di truppa, esclusi soltanto i casi di collocamento a riposo per infermità e di riforma ed esclusi del pari i casi di rimando alla ventura leva per rivedibilità pronunciato in seguito a rassegna ed in base al § 18 del regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del R. esercito, approvato con R. decreto 23 giugno 1910.

Dovranno, perciò, continuare a rimanere alle armi tutti coloro che, entro i termini suindicati:

a) abbiano compiuto o compiranno la loro ferma o, se di 2ª categoria, il periodo stabilito per la loro prima istruzione;

b) abbiano compiuto o compiranno il periodo di tempo pel quale furono richiamati dal congedo, qualunque sia la categoria cui appartengano;

c) siano stati o saranno assegnati o passati alla 2ª o alla 3ª categoria;

d) siano stati o saranno collocati a riposo per anzianità di servizio.

4. Parimenti, ai militari che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dai §§ 35 e 36 del citato regolamento sul servizio delle rassegne, non sarà concesso il congedo illimitato, ma bensì una licenza di convalescenza la cui durata dovrà essere

limitata a ciò che è indispensabilmente richiesto dalle loro condizioni di salute.

Il disposto delle lettere *d*) ed *e*) del n. 2° del § 16 del detto regolamento continuerà, peraltro, ad essere applicato ai militari ivi indicati e che vengano a trovarsi nelle condizioni specificate nelle lettere stesse.

5. E' beninteso che le domande dei sottufficiali i quali, avendo compiuto la ferma, furono ammessi alla carriera continuativa e che chiedano di essere congedati, non dovranno aver corso, neppure se concorrano le circostanze indicate nel § 70 del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

Variazione matricolare.

6. Per tutti coloro che, avendo titolo al congedo, siano trattenuti alle armi in virtù delle presenti disposizioni, dovrà essere inscritta a matricola la variazione seguente:

« Trattenuto alle armi in applicazione della circolare n. 318 del *giornale militare ufficiale*, 1915 ».

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **319**. — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Varianti alla istruzione sul caricamento del carreggio di mobilitazione per i carabinieri reali, la fanteria di linea, i granatieri, i bersaglieri e la cavalleria (Pubblicazione n. 143).** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 4 maggio 1915.

Con riserva di pubblicare il relativo fascicoletto di aggiunte e varianti, il Ministero determina che siano apportate alla predetta istruzione le seguenti modificazioni:

Specchio n. 1. — pag. 12 — Togliere quanto riguarda gli: *anelli di accampamento* (abolita — vedi circolare 30 — G. M. 1914).

Specchio n. 2 — pag. 15 — aggiungere un (*) alla: frusta da conducente.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(28) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 27ª — 1915 — 8 maggio

1915 APRILE 22. - N. **320**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 538 contenente norme per la decorrenza dei nuovi assegni agli ufficiali in congedo promossi di grado e modificazioni al regolamento sugli assegni . . . . . *Pag.* 742

» 29. - » **321**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovi capitoli inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915 . . . . . » 743

» 29. - » **322**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 560, relativo ad assegni agli ufficiali generali e superiori richiamati dal congedo. . . . . » 744

MAGGIO 2. - » **323**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sulle indennità di rafferma e sugli assegni dei sottotenenti di complemento . . . . » 745

» 2. - » **324**. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Classificazione delle spese per l'arrotatura ed abbrunatura delle armi bianche . . . . . » 746

» 2. - » **325**. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Riparazioni e sostituzioni di materiali delle sezioni mitragliatrici . . . . . » 747

» 3. - » **326**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Fondazione « Dogliotti » e « Denina Dogliotti » a favore dell'arma d'artiglieria. . . . . » 748

» 3. - » **327**. — EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni da apportarsi alle selle da batteria (VII-283) . . . » 748

» 3. - » **328**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Ricompense suppletive per la campagna libica . . . . » 749

» 4. - » **329**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna — Volume II. Istruzione individuale a cavallo e sul conducente. — Parte II, Istruzione sul conducente senza conducente montato (Pubblicazione n. 424). . . . . » 749

» 4. - » **330**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione del R. decreto 28 marzo 1915, n. 339, riguardante i Primi capitani . » 750

» 4. - » **331**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Nomina a sottotenenti di milizia territoriale nel corpo di commissariato militare . . . . . » 751

» 6. - » **332**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Trasferimento alle compagnie automobilisti di artiglieria di militari alle armi od in congedo illimitato . . . . . » 752

» 6. - » **333**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazioni allo specchio di distribuzione del regolamento per l'incoraggiamento della produzione equina nazionale per l'esercito. (Pubblicazione n. 445) . . . . . » 754

» 6. - » **334**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Nomina di puntatori scelti nei reggimenti di artiglieria da campagna . . . . . » 755

— ERRATA CORRIGE . . . . . » 756

N. **320**. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 538 contenente norme per la decorrenza dei nuovi assegni agli ufficiali in congedo promossi di grado e modificazioni al regolamento sugli assegni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi. — 22 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, numero 380, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli ufficiali della posizione ausiliaria promossi di grado, la nuova indennità annua, ed il relativo maggiore supplemento quando siano richiamati in servizio, decorrono dal 16 del mese e dal 1° del mese successivo, secondo che la data del decreto di promozione è tra il 1° e il 15, ovvero posteriore al 15 del mese, e salvo che nel decreto sia diversamente disposto.

Art. 2.

Per gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva, la maggiore indennità giornaliera di servizio, in caso di promozione, decorre dal giorno successivo alla data del relativo decreto, salvo che in questo sia diversamente disposto.

Art. 3.

Al § 66 del regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, già modificato col R. decreto 4 gennaio 1900, è sostituito il seguente:

§ 66. L'indennità di prima vestizione è dovuta soltanto ai sottotenenti di complemento o di milizia territoriale di nuova

nomina provenienti dai sottufficiali di carriera che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio militare sotto le armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.

Disposizioni esecutive.

1. Quando per gli ufficiali della posizione ausiliaria è indicato nel decreto che essi sono promossi di grado con anzianità anteriore alla data del decreto stesso, i maggiori assegni (indennità annua di posizione ausiliaria e, se del caso, relativo supplemento) sono dovuti dal 16 del mese dal quale decorre l'anzianità del nuovo grado o dal 1° del mese successivo, secondo che la data di tale anzianità è tra il 1° e il 15 ovvero posteriore al 15 del mese.

2. Quando per gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva è indicato nel decreto che essi sono promossi di grado con anzianità anteriore alla data del decreto stesso, la maggiore indennità giornaliera di servizio è dovuta dal giorno successivo a quello fissato per la detta anzianità del nuovo grado.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **321.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Nuovi capitoli inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915.** — (Segretariato generale). — 29 aprile 1915.

Si porta a conoscenza delle amministrazioni militari interessate che con decreti del Ministero del tesoro del 15 e 19 marzo 1915, nn. 3155 e 3791, debitamente registrati alla Corte dei conti, sono stati aggiunti i due capitoli appresso indicati a quelli dello stato di previsione della spesa del Ministero

della guerra per l'esercizio in corso 1914-1915 già notificati: con la circolare n. 289 del *giornale militare* del 1914 contenente la ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo; con quelle nn. 289, 313, 400, 483 dello stesso anno, per l'istituzione rispettivamente dei capitoli 100 *bis*, 114, 100 *ter* e 85 *bis*; e con quella numero 52 del 23 gennaio 1915 per l'istituzione del capitolo 100 *quater*.

Capitolo 29 *bis* « Corpo aeronautico — Ufficiali fuori quadro e personali civili (assegni fissi) L. 200,500 ».

Capitolo 100 *quinquies* « Rifornimenti e lavori ed altre spese di carattere straordinario riguardanti il servizio aeronautico militare (R. decreto 7 gennaio 1915, n. 11), L. 11,500,000 ».

Quest'ultimo capitolo è sotto una nuova rubrica « Spese per il servizio aeronautico militare ».

Si avverte che al capitolo 29 *bis*, anch'esso istituito in forza del citato R. decreto n. 11 del 7 gennaio 1915, saranno imputate soltanto le spese: per stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali fuori quadro *lasciati ad esclusiva disposizione del corpo aeronautico*; per stipendi al personale civile specialista tecnico per l'aeronautica, e al segretario economo dell'istituto centrale aeronautico; e per l'indennità annua da corrispondersi al direttore e ai due ufficiali dell'istituto stesso.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **322.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 560 relativo ad assegni agli ufficiali generali e superiori richiamati dal congedo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, numero 380, e successive modificazioni;

Visto lo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra, il cui esercizio provvisorio fu autorizzato con la legge 26 giugno 1914 n. 578, e confermato con l'altra del 16 dicembre 1914, n. 1354;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali generali e superiori richiamati dal congedo e destinati a comandi ed uffici territoriali in sostituzione dei titolari chiamati ad altre funzioni, o destinati ed esercitare funzioni analoghe a quelle di comandante di divisione o di brigata, sono dovute tutte le indennità stabilite per le rispettive cariche, esclusa l'indennità cavalli quando siano forniti loro cavalli di servizio.

Art 2.

Il presente decreto ha effetto dall'assunzione della rispettiva carica sino al 31 dicembre 1915 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1915

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA
CARCANO
ZUPELLI.

N. **323**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sulle indennità di rafferma e sugli assegni dei sottotenenti di complemento.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 maggio 1915.

A complemento delle disposizioni esecutive emanate colla circolare 660 del 1914 circa la nuova addizionale del 15 per cento all'imposta di ricchezza mobile, il Ministero per quanto riguarda le *indennità di rafferma*, avverte quanto appresso:

a) le indennità inerenti alle rafferme compiute da un mi-

litare anteriormente al 1° gennaio 1915 sono soggette all'aliquota del 7,50 per cento ed all'addizionale del 2 per cento, qualunque ne sia l'ammontare;

b) le indennità inerenti alle rafferme compiute da un militare dal 1° gennaio 1915 in poi, ove non superino, cumulate tra loro, L. 2000, sono soggette all'aliquota del 7,50 per cento. Ove invece in complesso superino la detta somma, sono soggette all'aliquota dell' 8,625 per cento;

c) quando si debbano pagare ad un militare somme per indennità di più rafferme, delle quali alcune compiute anteriormente al 1° gennaio 1915 ed altre compiute dal 1° gennaio 1915 in poi, se ne considererà l'ammontare diviso in due separate parti, a seconda del tempo in cui le rafferme si sono compiute. Sulle indennità compiute anteriormente al 1° gennaio 1915 si procederà secondo quanto è stabilito nel precedente comma *a*); e su quelle compiute dal 1° gennaio 1915 in poi si procederà secondo quanto è stabilito nel comma *b*).

Con l'occasione si fa presente che l'avvertenza di cui allo ultimo comma della circolare 273 corrente anno, relativa alle competenze degli ufficiali in congedo da sottoporre all'imposta dell' 8,625 per cento, deve intendersi estesa anche agli assegni dei sottotenenti di complemento.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **324**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Classificazione delle spese per l'arrotatura ed abbrunatura delle armi bianche.** — (Direzione generale d'artiglieria e genio). — 2 maggio 1915.

Relativamente alle spese per l'arrotatura e l'abbrunatura delle armi bianche, il Ministero, a chiarimento delle disposizione date, fa conoscere:

a) le spese per l'arrotatura debbono essere a carico del cap. 68 e quelle per l'abbrunatura, del cap. 100*ter* del bilancio dell'esercizio in corso;

b) i corpi richiederanno il rimborso — con rendiconto mod. 80 R. A. — a prezzo di tariffa, se provvisti di capo armaiuolo non richiamato dal congedo, od in base alle ore di lavoro fatte in più dal capo armaiuolo e dai soldati addetti all'officina, se provvisti di capo armaiuolo richiamato dal congedo.

Nel primo caso rientrano, per analogia, i corpi che abbiano affidato il lavoro all'industria privata, o ad altro corpo, a senso del disposto dell'ultimo capoverso della circolare 165 c. a.; nel secondo caso rientrano i reggimenti d'artiglieria dove il servizio d'armamento è affidato al laboratorio reggimentale e i corpi che, pur non avendo capo armaiuolo, abbiano provveduto all'arrotatura coi mezzi propri.

I corpi richiederanno anche il rimborso delle spese sostenute per provvedersi delle materie prime e degli utensili per l'esecuzione del lavoro.

c) Per le armi dei corpi (truppa e ufficiali) arrotate o abbrunate presso le direzioni d'artiglieria, non dovrà essere compilata alcuna nota di pagamento.

Le direzioni, a lavoro ultimato, richiederanno gli assegni al Ministero su l'uno o su l'altro dei capitoli indicati, limitatamente alle spese incontrate.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **325.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Riparazioni e sostituzioni di materiali delle sezioni mitragliatrici.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 2 maggio 1915.

Si ritiene opportuno di portare a conoscenza dei corpi interessati che alla esecuzione di quelle riparazioni ai materiali delle sezioni mitragliatrici — come, del resto, a qualsiasi altro materiale che hanno in carico — per le quali non occorre una speciale attitudine, devono provvedere essi stessi con i mezzi propri, oppure rivolgendosi all'industria privata e facendo fronte alla spesa con le spese generali.

In modo analogo devono regolarsi per la sostituzione di quegli oggetti di facile costruzione, resi inservibili per consumo o comunque mancanti.

Solo quando non sia possibile provvedere nel modo ora detto, i corpi si rivolgeranno alla direzione d'artiglieria della propria circoscrizione.

Le direzioni d'artiglieria eseguiranno le riparazioni e le distribuzioni a pagamento, rivolgendosi per quelle parti e per quegli oggetti di cui non fossero provviste, allo stabilimento d'artiglieria competente (fabbriche d'armi e arsenale di costruzione di Torino).

Per la riparazione delle mitragliatrici, e per la sostituzione delle parti di ricambio — canne comprese — i corpi si rivolgeranno alla più vicina delle due fabbriche d'armi, attenendosi alle disposizioni contenute nella circolare n. 472 del 2 ottobre 1914. *Il Ministro* — ZUPELLI.

N. **326**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Fondazioni « Dogliotti » e « Denina Dogliotti » a favore dell'arma di artiglieria.** — (Segretariato generale). — 3 maggio 1915.

Approssimandosi la festa nazionale dello Statuto, nella cui ricorrenza vanno distribuiti i premi della fondazione Dogliotti (disposizione 57, fascicolo 9-III, Raccolta), si ricorda ai comandi dei corpi ed alle direzioni degli uffici dell'arma di artiglieria che, entro il 15 maggio corrente, debbono tutti far pervenire, *anche se negativo*, un elenco di proposta dei sottufficiali che si trovano nelle condizioni volute per concorrere ai premi stessi, annettendo per ciascun sottufficiale proposto il foglio matricolare mod. 59.

Per quanto concerne i premi della fondazione « Denina Dogliotti » da distribuirsi nella medesima ricorrenza (disposizione 57, fasc. 9-III, Raccolta), i corpi e le direzioni su indicate — anche in difetto di istanze da parte di famiglie aspiranti — sono autorizzati a proporre d'ufficio, per il conferimento dei premi, le famiglie che si trovino nelle condizioni prescritte, avuto speciale riguardo a quelle dei caduti nella guerra libica.

È necessario peraltro che ciascuna di tali proposte sia corredata non solo delle informazioni sulla condotta politica e morale delle famiglie stesse, ma anche di un certificato attestante la situazione di ogni singola famiglia, rilasciato dall'autorità municipale. *Il Ministro* — ZUPELLI.

N. **327**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni da apportarsi alle selle da batteria (VII - 283).** — (Direzione generale di artiglieria e genio). — 3 maggio 1915.

Le modificazioni alle selle di cavalleria, stabilite con la circolare 202 del 23 marzo 1915, si intenderanno estese anche alle selle da batteria con le modalità indicate nella nota stessa.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **328**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Ricompense suppletive per la campagna libica.** — (Segretariato generale). — 3 maggio 1915.

Con apposita dispensa del *bollettino* si farà luogo alla concessione di alcune altre ricompense suppletive per la campagna libica, in seguito a nuovo esame delle benemerenze segnalate ed in relazione a reclami prodotti dagli interessati.

Contemporaneamente, per i reclami che non sono stati accolti, vengono fatte ai ricorrenti le relative partecipazioni, per il tramite dei varî comandi dai quali pervennero i reclami stessi.

Pertanto, i ricorrenti che non vedranno il loro nome compreso fra quelli indicati nel predetto *bollettino*, nè riceveranno la partecipazione di cui sopra, restano avvertiti che sui loro reclami nessuna decisione è intervenuta, non avendo ancora la competente commissione speciale, per l'ordine dato ai suoi lavori, potuto esprimere il suo parere al riguardo.

Con l'occasione, si richiama l'attenzione dei varî comandi ed uffici sul disposto della circolare 630 del *giornale militare* 1914.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **329**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna — Volume II, Istruzione individuale a cavallo e sul condurre — Parte II, Istruzione sul condurre senza conducente montato. (Pubblicazione n. 121).** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 4 maggio 1915.

È stato pubblicato il suddetto fascicolo.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, ne eseguirà la distribuzione nel modo sottoindicato:

Ufficio dei generali designati per il comando di una armata	copie n.	1
Comando del corpo di stato maggiore	»	25
Comandi di corpo d'armata	»	1
Ispettorato generale di artiglieria	»	6
Id. delle costruzioni d'artiglieria	»	3
Comandi d'artiglieria da campagna	»	2
Id. id. da fortezza	»	1

Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e della accademia militare	copie	n. 1
Reggimenti d'artiglieria da fortezza	»	1
Id. id. pesante campale	»	24
Id. id. da campagna, a cavallo e montagna	»	24
Istituto geografico militare	»	8
Scuola di guerra	»	2
Id. centrale d'artiglieria da campagna	»	3
Id. id. id. da fortezza	»	1
Comando in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	4
Id. in 2° dell'accademia militare	»	3
Direzioni d'artiglieria	»	1
Direzioni delle esperienze	»	2
Ministero della guerra — Divisione generale artiglieria e genio	»	20
Ministero della guerra — Segretariato generale Divisione stato maggiore	»	2

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,50.

I reggimenti d'artiglieria interessati richiederanno al Ministero (Segretariato generale — Divisione stato maggiore — Sezione 2ª) le copie occorrenti per le dotazioni di mobilitazione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **330.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme per l'applicazione del R. decreto 28 marzo 1915, n. 339, riguardante i primi capitani.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 maggio 1915.

Per l'esatta applicazione delle disposizioni riguardanti gli assegni dovuti ai primi capitani (circolare 210) si dispone quanto appresso:

1. L'indennità fissa di L. 200 annue dovuta ai primi capitani in servizio attivo permanente è pagata a rate mensili insieme con lo stipendio.

2. La decorrenza e la cessazione dell'indennità è regolata con le stesse norme vigenti per lo stipendio.

Quando lo stipendio viene per un motivo qualsiasi ridotto, anche la indennità è ridotta nella stessa proporzione.

L'indennità non è soggetta alla ritenuta proporzionale in conto entrate del tesoro.

3. Ai primi capitani richiamati dalla posizione ausiliaria,

l'indennità è dovuta per lo stesso periodo di tempo pel quale è loro corrisposto il supplemento all'indennità annua, calcolando i mesi, come pel supplemento, secondo il numero effettivo di giorni di cui sono composti.

Ai primi capitani di complemento, di milizia territoriale e di riserva chiamati in servizio, l'indennità è pure ragguagliata all'importo di L. 200 annue, ed è dovuta per le stesse giornate per le quali è dovuta l'indennità giornaliera di servizio di cui alla Tabella V della legge sugli assegni.

Per calcolare l'importo giornaliero, l'indennità di lire 200 va divisa per 365, o per 366 negli anni bisestili.

Quando nei casi previsti dalla legge sugli assegni, agli ufficiali richiamati dal congedo spetta lo stipendio stabilito per gli ufficiali di pari grado dell'esercito permanente, l'indennità è corrisposta ai primi capitani per le stesse giornate per le quali è devuto lo stipendio.

4. La spesa deve gravare sugli stessi capitoli del bilancio sui quali grava lo stipendio, il supplemento all'indennità annua di posizione ausiliaria o l'indennità giornaliera di servizio di cui alla precitata Tabella V.

L'indennità è conteggiata sul foglio stipendio mod. 100 R. A. insieme cogli assegni sopraindicati.

5. Le indennità eventuali e le concessioni ferroviarie stabilite per i primi capitani spettano agli impiegati civili nei soli viaggi e servizi isolati e quando essi abbiano compiuto dodici anni di assimilazione di rango al grado di capitano, giusta l'annotazione 3 allo specchio III sulle indennità eventuali.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **331**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Nomina a sottotenente di milizia territoriale nel corpo di commissariato militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 maggio 1915.

Le nomine a sottotenente di milizia territoriale nel corpo di commissariato militare sono temporaneamente sospese per ragioni di organico.

Il Ministero si riserva di prendere in considerazione esclusivamente le domande che, alla data della presente circolare si trovavano già ai comandi dei competenti distretti debitamente corredate di tutti i documenti legali.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **332.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Trasferimento alle compagnie automobilisti d'artiglieria di militari alle armi od in congedo illimitato.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 maggio 1915.

1. Questo Ministero determina che, d'ora in poi, il trasferimento di militari in servizio o in congedo illimitato delle varie armi e corpi alle compagnie automobilisti d'artiglieria, sia limitato soltanto a coloro che, oltre ad essere muniti di *patente civile* di conduttore d'automobili, siano anche di professione conduttori d'automobili, ovvero meccanici ed affini (motoristi, aggiustatori, meccanici, elettricisti, tornitori, forgiatori), oppure che, essendo muniti di patente civile di conduttori di motocicli, abbiano proprio motociclo precettato.

2. I *militari alle armi* che risultino provvisti di requisiti sopraccennati, da comprovarsi mediante l'esibizione del certificato di idoneità a condurre automobili o motocicli e degli altri documenti atti a comprovare la loro professione, ovvero la qualità di proprietari di motocicli precettati, potranno essere trasferiti, semprechè non ostino speciali esigenze del corpo o riparto cui appartengono, alle compagnie automobilisti d'artiglieria che, secondo le indicazioni delle *Tabelle di reclutamento* in vigore ricevono le **reclute** dal distretto cui ciascun militare appartiene per fatto di leva.

3. I *militari in congedo illimitato*, di qualunque classe e categoria, che, nei modi indicati dal precedente n. 2, risultino provvisti dei requisiti suddetti, debbono essere trasferiti alle compagnie automobilisti d'artiglieria [illegible], secondo le indicazioni delle *Tabelle di mobilitazione* in vigore, ricevono i **richiamati** del distretto cui ciascun militare appartiene per fatto di leva.

4. Dal trasferimento alle compagnie automobilisti d'artiglieria sono, peraltro, esclusi i militari sia sotto le armi sia in congedo illimitato ascritti all'arma dei carabinieri reali, al 6° reggimento genio ed alla R. guardia di finanza, nonchè i sottufficiali di tutte le armi e corpi, come pure, i militari di 1ª e di 2ª categoria che non abbiano ancora ricevuto l'istruzione, i quali ultimi, come è ovvio, debbono, all'atto della chiamata in servizio, essere assegnati ad un corpo in base alle norme all'uopo emanate.

Sarà invece sospeso il trasferimento dei militari in congedo allorchè sia intervenuto l'ordine di chiamata alle armi della classe e categoria cui essi appartengono, se la chiamata non

riguarda anche gli ascritti alle compagnie automobilisti d'artiglieria. In tal caso, il trasferimento dovrà effettuarsi all'atto in cui il richiamato viene rinviato in congedo, ovvero anche prima, se la chiamata venisse estesa ai militari delle compagnie suddette ascritti alla classe cui appartiene il richiamato.

5. Il trasferimento sia dei militari alle armi, sia dei militari in congedo illimitato avrà luogo solamente dopo che i centri automobilistici interessati, cui dovranno, pertanto, essere inviate le domande coi relativi documenti — eccezione fatta per la patente la quale, dal comando cui è presentata la domanda, dovrà subito essere restituita al militare dopo averne presa visione, trascrivendo sulla domanda stessa l'indicazione della prefettura che l'ha rilasciata, nonchè il numero e la data — abbiano fatto conoscere se il trasferimento possa aver luogo.

Qualora lo ritengano necessario, i centri automobilistici, prima di prendere la decisione, potranno sottoporre il militare ad un esperimento teorico-pratico, al quale l'aspirante dovrà presentarsi a proprie spese e senza aver titolo ad indennità o compenso di sorta.

6. I centri automobilistici d'artiglieria potranno in qualunque tempo ritrasferire al corpo di provenienza quei militari, anche muniti di patente civile di automobilista o di motociclista, che risultassero non idonei in qualsiasi modo per lo speciale servizio delle compagnie stesse. Tale provvedimento dovrà risultare a matricola con la seguente variazione: « *Ritrasferito al . . . . . in applicazione del n. 6 della circolare del* giornale militare *n. 332 del 1915. li . . . . . .* ».

Il provvedimento stesso non sarà in alcun caso applicabile ai militari, già effettivi al *battaglione specialisti* ed al *battaglione aviatori*, e che furono trasferiti d'*autorità* agli automobilisti d'artiglieria, in base a quanto dispose la circolare numero 645 del 1914, o che vi saranno in seguito trasferiti in base a disposizioni consimili che venissero in seguito emanate.

Analogamente le reclute assegnate ai centri automobilistici dai comandi di distretto quali contingenti di leva e che non risultassero poi idonei per lo speciale servizio dei centri stessi, saranno trasferiti di specialità ovvero ad un corpo di altr'arma, secondo la personale attitudine.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **333.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modificazioni allo specchio di distribuzione del regolamento per l'incoraggiamento della produzione equina nazionale per l'esercito (Pubblicazione N. 145).** — (Ispettorato ippico). — 6 maggio 1915.

Lo specchio di distribuzione del regolamento per l'incoraggiamento della produzione equina nazionale di cui nella circolare n. 288 corr. anno è modificato come appresso:

Comando del corpo di stato maggiore, comandi d'armata e comandi territoriali.

Comando del corpo di stato maggiore	copie	n.	5
Uffici dei generali designati per il comando di un'armata	»	»	2
Comandi di corpo d'armata	»	»	3
Comandi di divisione territoriale	»	»	3

Ispettorati.

Ispettorato generale di cavalleria	copie	n.	3
Ispettorato generale d'artiglieria	»	»	2

Arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma	copie	n.	2
Comando della legione allievi	»	»	4
Comandi di legione territoriale	»	»	2

Arma di cavalleria.

Comando di divisione di cavalleria	copie	n.	2
Comando di brigata	»	»	1
Ufficio del generale di cavalleria a disposizione	»	»	1
Comandi di reggimento di cavalleria	»	»	2
Distaccamento della scuola di cavalleria di Tor di Quinto	»		1
Comandi dei depositi allevamento cavalli e di sezioni staccate	»	»	10
Comando del personale dei depositi cavalli stalloni	»	»	1
Depositi di cavalli stalloni	»	»	2

Arma di artiglieria.

Comandi di artiglieria da campagna e da fortezza	copie	n.	2
Comandi di reggimento	»	»	2

Scuole e istituti militari.

Comando della scuola di guerra	copie	n.	1
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	»	1
Comando in 2ª della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	1
Comando in 2ª dell'accademia militare	»	»	1
Comando della scuola militare	»	»	1
Comando della scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali	»	»	2
Comando della scuola centrale d'artiglieria da campagna	»	»	2
Comando della scuola centrale d'artiglieria da da fortezza	»	»	2
Comando della scuola d'applicazione di cavalleria	»	»	3
Comandi di distretto militare	»	»	1

Comandi e uffici diversi.

Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	copie	n.	1
Biblioteche militari	»	»	1

Il prezzo di ogni esemplare dell'anzidetto regolamento è di L. 0.30. *Pel Ministro* — ELIA.

N. **334.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Nomina di puntatori scelti nei reggimenti di artiglieria da campagna.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 6 maggio 1915.

Questo Ministero determina che a parziale e temporanea modificazione del n. 372 dell'istruzione sul tiro per l'artiglieria (batterie da campagna ed a cavallo — edizione 1913) il numero dei puntatori scelti per ogni batteria sia portato a 12, con facoltà di compenso fra classe e classe.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE

Circolare 211, anno 1915, pag. 561, 8° comma, dopo la dicitura: « *Giubba di panno turchino scuro a 3 petti e ad un petto e giubba di panno grigio verde* » aggiungere: « *pastrano uso truppa* ».

Circolare 309, anno 1915, pag. 725, alla dicitura per la graduazione gerarchica della subordinazione relativa alla *truppa* ed ai *sottufficiali di carriera*, sostituire la seguente:

Truppa	Soldato, appuntato ed allievo carabiniere	Soldati
	Caporale e carabiniere	
	Caporale maggiore ed appuntato dei carabinieri reali	Caporali
	Sergente e vice brigadiere dei carabinieri reali (1)	
Sottufficiali di carriera	Sergente maggiore e brigadiere dei carabinieri reali	Sottufficiali (2)
	Maresciallo, maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali e maestro d'arme di 3ª classe	
	Maresciallo capo, maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri reali e maestro d'arme di 2ª classe	
	Maresciallo maggiore, maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri reali e maestro d'arme di 1ª classe	

Circolare 311, anno 1915, pag. 729, al n. 2 dopo le parole « È concesso » *aggiungere*: « con qualunque uniforme, ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(36) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª — 1915 — 15 maggio

1915 APRILE 1. - N. 335. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 602 col quale sono stabiliti i soprassoldi pei sottufficiali capi stazione radiotelegrafisti . . . . . Pag. 758

» 29. - » 336. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 575, da convertirsi in legge, relativo alla temporanea sospensione delle ammissioni nel personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, nonchè delle promozioni di classe nel grado di applicato. . . . . » 760

» 29. - » 337. — AVANZAMENTO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 583, da convertirsi in legge, riguardante la messa fuori quadro di ufficiali superiori per il servizio veterinario e la nomina ad ufficiale veterinario di complemento » 761

MAGGIO 2. - » 338. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 571, da convertirsi in legge, contenente deroga a norme di contabilità generale dello Stato . . . . . » 763

» 6. - » 339. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R decreto n. 597, concernente il collocamento fuori quadro di capitani dell'arma di cavalleria. » 764

» 9. - » 340 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 605, da convertirsi in legge, per assegnazione di L. 60,000 000 nel bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio 1914-1915 per rifornimenti, lavori ed altre spese straordinarie in dipendenza degli avvenimenti internazionali . . . . . » 766

» 9. - » 341. — AVANZAMENTO — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità pei tenenti del personale permanente dei distretti per l'anno 1915 . . . . . » 767

» 10. - » 342. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Iscrizione da apporsi sul gambo della freccia della bandel 68° fanteria . . . . . » 768

» 10 - » 343. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Iscrizioni sulle carrette per sezioni mitragliatrici . . . . . » 768

» 10 - » 344. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istituzione di un gruppo scuole civili per aviatori militari. » 769

» 13 - » 345. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Telegrammi espresso di Stato . . . . . » 771

» 13 - N. 346. — TRASPORTI. — Abbonati ferroviari richiamati sotto le armi . . . . . » 771

» 13. - » 347. — TRASPORTI. Norme amministrative e disciplinari per i comandi militari eventuali di stazione » 771

» 13. - » 348. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 561 da convertirsi in legge relativo alla esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati che siano addetti a stabilimenti privati o ad imprese che interessino l'esercito o l'armata. — Norme per l'applicazione . . . . . » 772

1915 MAGGIO 13. - N. 349. - AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 621 che provvede per il funzionamento del servizio sanitario e per estendere l'assegnazione eventuale di posti fuori quadro della tabella XV annessa al testo unico dell'ordinamento del R. esercito agli ufficiali del corpo sanitario, di amministrazione e veterinario. . . . . *Pag.* 817

ERRATA CORRIGE . . . . . » 849

N. **335**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 602 col quale sono stabiliti i soprassoldi pei sottufficiali capi stazione radiotelegrafisti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, per l'esercizio provvisorio del primo semestre dell'anno finanziario 1914-1915;

Vista la legge 16 dicembre 1914, n 1354, che proroga le disposizioni della legge suddetta anche nel secondo semestre 1914-915, sino a quando i singoli stati di previsione non siano stati approvati per legge;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sottufficiali capi stazione radiotelegrafisti aventi grado di maresciallo (maggiore, capo o ordinario) o di sergente maggiore, è corrisposto il soprassoldo giornaliero di L. 2,20 quando prestano effettivo servizio presso le stazioni radiotelegrafiche.

Il detto soprassoldo è aumentato di lire 0,80 quando l'orario di servizio è continuativo per tutte le 24 ore del giorno.

Quando i predetti sottufficiali non sono impiegati nel servizio di capi stazione radiotelegrafisti e sono invece destinati ad altri servizi reggimentali ricevono il soprassoldo di lire 1,50.

Art. 2.

Ai sottufficiali capi stazione radiotelegrafisti aventi grado di sergente è corrisposto solamente il soprassoldo giornaliero di lire 1 stabilito dal n. 13-*c* dello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n 201 sulle indennità eventuali.

Il detto soprassoldo è aumentato di L. 0,50 quando l'orario di servizio è continuativo per tutte le 24 ore del giorno.

I sergenti capi stazione radiotelegrafisti anche quando non siano impiegati presso le stazioni radiotelegrafiche e siano invece destinati ad altri servizi reggimentali, continuano a percepire il soprassoldo giornaliero di L. 1 di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

I soprassoldi stabiliti col presente decreto sono sospesi:

a) nelle licenze ordinarie e straordinarie;

b) durante le malattie — passate sia all'ospedale o all'infermeria, sia nella propria casa — però solo dopo il 30° giorno d'assenza dal servizio speciale;

c) durante le punizioni di arresti di rigore e di sala di disciplina di rigore;

d) durante la sospensione dalla carica.

I soprassoldi possono inoltre essere ridotti o sospesi in seguito a determinazione del comandante del corpo per mancanze commesse nell'esercizio delle funzioni di capo stazione radiotelegrafista.

Art. 4.

I soprassoldi dovuti ai capi stazione radiotelegrafisti sono cumulabili colle indennità previste dagli specchi I e II delle indennità eventuali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **336.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 575, da convertirsi in legge, relativo alla temporanea sospensione delle ammissioni nel personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, nonchè delle promozioni di classe nel grado di applicato.** — (Segretariato generale). — 29 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc, Re d'Italia.

Vista la legge 30 giugno 1907, n. 384, di riordinamento della carriera d'ordine delle amministrazioni centrali;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 23 novembre 1908, n. 693;

Vista la legge 10 marzo 1911, n. 147, che approva l'organico per il personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto l'art. 7 della legge 18 giugno 1914, n. 551, che consente il passaggio di applicati dell'amministrazione centrale nel ruolo degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti;

Ritenuta la opportunità di evitare intanto l'aumento di personale che complessivamente si avrebbe, ove si coprissero i posti lasciati vacanti nel ruolo dell'amministrazione centrale dagli applicati medesimi, e di moderare equamente l'acceleramento di carriera derivante da tali vacanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sino al 31 dicembre 1916 sono sospese le ammissioni nel personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, eccettuate quelle dei sottufficiali che, alla data del presente decreto, sieno già stati chiamati all'esperimento per la nomina ad applicato.

Sono pure sospese, sino alla medesima data, le promozioni di classe nel grado di applicato.

Gli applicati della 2ª e 3ª classe non potranno essere ammessi agli esami per la promozione ad archivista, che fossero banditi entro lo stesso periodo di tempo, quand'anche fosse

vacante il numero di posti necessario per la loro promozione alla 1ª classe.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **337**. — AVANZAMENTO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 583 da convertirsi in legge, riguardante la messa fuori quadro di ufficiali superiori per il servizio veterinario e la nomina ad ufficiale veterinario di complemento.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 29 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 595, e modificato con leggi successive;

Considerata la necessità di mantenere nella loro piena efficenza, in vista della presente situazione internazionale, i quadri degli ufficiali e l'urgenza di provvedere alle aumentate esigenze del servizio veterinario;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Potranno essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV, annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, 2 tenenti colonnelli e 4 maggiori del corpo veterinario militare, i quali dovranno rientrare nei quadri entro il 31 dicembre 1916.

Art. 2.

Fino al 31 dicembre 1915, è fatta facoltà al Ministero della guerra, di nominare ufficiali di complemento nel corpo veterinario militare, i laureati in zooiatria ascritti alla 1ª, 2ª e 3ª categoria, di età non superiore ai 40 anni, ferme restando le disposizioni che regolano il normale reclutamento dei sottotenenti di complemento delle varie armi e corpi.

Art. 3.

Agli ufficiali, i quali, per non essere stati giudicati idonei all'avanzamento o che, trovandosi in aspettativa, non possono essere compresi nelle promozioni ad anzianità derivanti dai collocamenti fuori quadro di cui all'art. 1, sarà poi, qualora conseguano la dichiarazione di idoneità, e salvo sempre il disposto dell'art. 54 della legge 2 luglio 1896, n. 254, attribuita la sede di anzianità che loro sarebbe spettata, se gli accennati collocamenti fuori quadro non avessero avuto luogo.

Art. 4.

Fermo restando il disposto del Nostro decreto 4 agosto 1913, n. 1057, per l'applicazione dell'art. 4 della legge 27 giugno 1912, n. 698, si provvederà con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, a salvaguardare, di fronte all'acceleramento che seguirà nelle promozioni ad anzianità per effetto della disposizione di cui all'articolo 1, i diritti degli ufficiali che conseguiranno, con ritardo, il titolo per l'avanzamento a scelta.

Art. 5.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il 1° maggio, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

Norme esecutive.

I militari laureati in zooiatria, che aspirano alla nomina di sottotenente nel corpo veterinario militare, a norma dell'articolo 2 del precedente decreto, ne faranno domanda, per via gerarchica, al Ministero della guerra, direzione generale personale ufficiali.

Le domande saranno corredate dai seguenti documenti:

1° Estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale;

2° Certificato di buona condotta, vidimato dal prefetto o sottoprefetto;

3° Certificato di penalità, vidimato dal procuratore del Re;

4° Diploma di laurea in zooiatria;

5° Attestato di idoneità fisica;

6° Informazioni dei carabinieri reali e della R. prefettura.

I comandi di corpo d'armata, esaminata la regolarità di tutti i documenti, nel trasmettere le domande documentate al Ministero, attesteranno con esplicita dichiarazione che ciascuno degli aspiranti è in possesso di tutti i requisiti voluti, per conseguire la nomina a sottotenente veterinario di complemento.

Il servizio di prima nomina avrà la durata di un mese.

N. **338**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 571, da convertirsi in legge, contenente deroga a norme di contabilità generale dello Stato.** (Segretariato generale). — 2 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al comma primo del R. decreto 4 agosto 1914, n. 770, prorogate a tutto il 30 aprile 1915 col R. decreto 22 ottobre 1914, n. 1182 ed al 31 dicembre 1915 con l'art. 2 della legge 1° aprile 1915, n. 425, sono estese ai lavori di fortificazione, di costruzione e sistemazione di fabbricati ed altri da eseguirsi sino al 31 dicembre 1915 dal genio militare in dipendenza degli avvenimenti internazionali.

Per i pagamenti relativi ai detti lavori e per gli altri inerenti ai servizi di artiglieria, del genio e dell'aeronautica militare, nonchè per l'acquisto di carbone fossile e di altri combustibili per la navigazione, per lo acquisto di munizionamenti per la R. marina e per il noleggio di piroscafi, sempre limitatamente alle spese dipendenti dagli avvenimenti internazionali e fino al 31 dicembre 1915, si possono emettere mandati di anticipazione regolati secondo il bisogno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.
VIALE.

N. **339.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 597, concernente il collocamento fuori quadro dei capitani dell'arma di cavalleria.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 6 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito modificata con le leggi 8 giugno 1913, n. 601 e 21 marzo 1915, n. 301;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525 e modificato con leggi 10 luglio 1910, n, 443, 17 luglio 1910, n. 515 e 531 e con i nostri decreti, da convertirsi in legge, 8 novembre 1914, n. 1248, 15 novembre 1914, n. 1249 e n. 1262, 31 dicembre 1914, n. 1431 e 7 febbraio 1915, n. 113;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato con leggi 6 luglio 1908, n. 362 e 17 luglio 1910, 515;

Ritenuta la opportunità di provvedere, in vista della presente situazione internazionale, al funzionamento di taluni speciali determinati servizi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiomo:

Art. 1.

Potranno essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, 28 capitani dell'arma di cavalleria, i quali rientreranno in organico entro il 31 dicembre 1916.

Art. 2.

A salvaguardare i diritti degli ufficiali che conseguirono il titolo per l'avanzamento a scelta mentre vi saranno ufficiali fuori quadro per effetto del precedente articolo si provvederà con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato:

Agli ufficiali, che per non essere stati giudicati idonei all'avanzamento o che, trovandosi in aspettativa, non possono esseee compresi nelle promozioni ad anzianità dipendenti dal collocamento fuori quadro dei capitani di cui all'articolo precedente sarà, qualora conseguano poi la dichiarazione di idoneità all'avanzamento e salvo sempre il disposto dell'art. 54 della legge 2 luglio 1896, n. 254, esteso il trattamento previsto dall'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1914, n. 1431.

Art. 3.

Nel computo delle promozioni annue, agli effetti dell'art. 29 del R. decreto 18 luglio 1912 n. 867, non si terrà conto delle

promozioni conseguenti al collocamento fuori quadro dei capitani di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Le disposizioni di cui sopra avranno vigore dal 16 maggio 1915.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

ZUPELLI.
SALANDRA.

N. **340.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 605, da convertirsi in legge, per assegnazione di L. 60.000.000 nel bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio 1914-915 per rifornimenti, lavori ed altre spese straordinarie in dipendenza degli avvenimenti internazionali.** — (Segretariato generale). — 9 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC., ECC., RE D' ITALIA

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, la quale proroga al secondo semestre dell'anno finanziario 1914-915 l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'anno stesso fino a quando non siano approvati per legge, fra i quali trovasi compreso quello della spesa per il Ministero della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione di lire sessanta milioni (L. 60.000.000) da stanziarsi nello stato di previsione del

Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915 allo scopo di provvedere a rifornimenti e lavori di carattere straordinario nonchè al mantenimento della maggior forza sotto le armi e ad altre spese determinate dagli avvenimenti internazionali.

Con decreto del ministro del tesoro sarà fatto luogo alla ripartizione della indicata somma fra i vari capitoli dello stato di previsione predetto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **341.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità pei tenenti del personale permanente dei distretti per l'anno 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 maggio 1915.

A mente del § 171 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti entro i quali devono essere compresi i tenenti del personale permanente dei distretti per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità pel corrente anno 1915 siano portati a tutto il 7 settembre 1908.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 30 c. m.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **342.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Iscrizioni da apporsi sul gambo della freccia della bandiera del 68° reggimento fanteria.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 maggio 1915.

Con riferimento ed a seguito alla circolare 264 del *giornale militare* in data 15 aprile corrente anno e sentito il parere della « commissione per l'esame delle proposte di ricompense per la campagna di guerra in Libia » (a senso del numero 6 dell'allegato *E* VII al regolamento pel servizio territoriale), questo Ministero determina che sul gambo della freccia della bandiera del 68° reggimento fanteria sia inciso anche il seguente nome storico: « 1911 *Blockhaus A* (Bengasi) ».

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **343.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Iscrizioni sulle carrette per sezioni mitragliatrici.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 10 maggio 1915.

Con l'adozione in servizio di un nuovo tipo di mitragliatrice campale (mitragliatrice Fiat), al quale corrispondono alcune varianti nella costruzione delle relative carrette per materiali e per munizioni, il Ministero ha determinato che le iscrizioni da apporsi sulle carrette medesime siano le seguenti:

1°) Per le sezioni di mitragliatrici mod. 911:

a) CARRETTA PER MATERIALI DI MITRAGLIATRICI MOD. 1911	(sulla fiancata sinistra).
...Regg. Fanteria / ... BATTAGLIONE / Bersaglieri	(sulla fiancata destra).
b) CARRETTA PER MUNIZIONI DI MITRAGLIATRICI MOD. 1911	(sul fianco anteriore del cofano anteriore).
...Regg. ALPINI / BERSAGLIERI / FANTERIA ... BATTAGLIONE.	(sulla testa destra del cofano anteriore).

2°) Per le sezioni di mitragliatrici nuovo tipo:
Le stesse istruzioni, con la differenza che, invece di modello 1911, si dovrà scrivere mod. 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **344.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Istituzione di un gruppo scuole civili per aviatori militari.** — (Direzione generale aeronautica). — 10 maggio 1915.

Allo scopo di provvedere alla istruzione pratica aviatoria, presso fabbriche industriali di aeroplani, di militari aspiranti alle funzioni di pilota militare e di volontari civili reclutati per le funsioni predette, è istituito in Torino, in via di esperimento e provvisoria, sotto la data del 20 maggio 1915, un « *gruppo scuole civili per aviatori militari* ».

La formazione provvisoria del gruppo predetto risulta dall'annesso allegato *A*.

Gli ufficiali sono tratti dei quadri dei battaglioni squadriglie e scuole aviatori, e da quelli in congedo appositamente richiamati; i sottufficiali ed il personale di truppa, pel primo impianto, dal battaglione scuole aviatori, giusta particolari disposizioni che il Ministero impartirà al comando d'aeronautica (aviatori).

Il gruppo dipende dal comando d'aeronautica ora detto, e funziona, in linea disciplinare e tecnica, come un corpo autonomo. In linea amministrativa, invece, tutto il personale ufficiali e truppa è amministrato, come quello appartenente ad un distaccamento, dal Consiglio d'amministrazione, del battaglione scuole aviatori a seconda delle norme stabilite dal regolamento per l'ammisistrazione e la contabilità dei corpi del R. esercito.

Il materiale assegnato al gruppo è amministrato dalla direzione tecnica dell'aviazione militare colle norme in vigore per l'amministrazione del materiale, e sarà dato in distribuzione al gruppo stesso che ne curerà la gestione a mezzo di un proprio ufficio del materiale.

Circa gli assegni, le indennità, i soprassoldi, ecc. da corrispondere al personale del gruppo valgono le norme in vigore per gli analoghi servizi del battaglione scuole aviatori.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO **A.**

TABELLA *provvisoria di formazione del gruppo scuole civili di aviazione.*

N. B. — Il gruppo si compone di 1 Stato maggiore - 4 Sezioni scuole civili - 1 Sezione scuola volontari aviatori - 1 Sezione scuola motoristi.

	Stato maggiore	4 Sezioni scuole civili	1 Sezione scuola volontari aviatori	1 Sezione scuola motoristi	TOTALI
Comandante (ufficiale superiore)	1	—	—	—	1
Capitano addetto (materiale)	1	—	—	—	1
Aiutante maggiore in 2ª (subalterno)	1	—	—	—	1
Capitani comandanti di sezioni	—	4	1	—	5
Ufficiali subalterni addetti alle sezioni	—	4	1	1	6
Ufficiali inferiori medici	—	4	1	—	5
Ufficiali inferiori piloti aviatori (istruttori)	1	—	2	—	3
TOTALE ufficiali	4	12	5	1	22
Ragionieri d'artiglieria	1	—	—	—	1
TOTALE impiegati civili	1	—	—	—	1
Marescialli maggiori, capi o marescialli	1	—	—	—	1
Sottufficiali di carriera (di governo)	—	4	1	1	6
Caporali maggiori e caporali di maggiorità	1	—	—	—	1
Caporali maggiori e caporali di contabilità	1	4	1	1	7
Caporali	—	8	2	1	11
Militari motoristi	—	—	2	—	2
Militari falegnami	—	—	2	—	2
Militari conduttori di automobili	1	4	1	—	6
Militari meccanici di automobili	1	4	1	—	6
Soldati di manovra	—	48	12	2	62
Attendenti, scritturali, ecc.	8	16	7	3	34
Allievi aviatori e motoristi (1)	—	—	—	—	—
TOTALI	13	88	29	8	138
Capi operai e operai borgheri: Motoristi	—	—	2	—	2
Capi operai e operai borgheri: Falegnami	—	—	2	—	2
Capi operai e operai borgheri: Fabbri	—	—	1	—	1
TOTALI	—	—	5	—	5

(1) In numero indeterminato ma tale da poter far fronte alle eventuali sostituzioni in relazione coi patti contrattuali colle varie case industriali.

N. **345**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Telegrammi-espresso di Stato**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 maggio 1915.

Si fa noto che il Ministero delle poste e dei telegrafi ha disposto che tutti gli uffici postali del Regno accettino *chiusi* i telegrammi-espresso presentati dalle autorità militari, purchè siano muniti del bollo ufficiale e della firma dell'autorità mittente.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **346**. — TRASPORTI. — **Abbonati ferroviari richiamati sotto le armi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi. — 13 maggio 1915.

L'amministrazione ferroviaria ha stabilito di concedere, eccezionalmente, agli abbonati ferroviari richiamati alle armi, la sospensione dell'uso del biglietto d'abbonamento per tutto il periodo di cui il titolare non può usufruirne in dipendenza del suo richiamo.

Per ottenere tale concessione l'abbonato deve presentarne domanda alla direzione generale delle ferrovie dello Stato (servizio commerciale) unendovi un certificato dell'autorità militare che comprovi il richiamo di lui alle armi e contenga la indicazione del numero del biglietto di cui il richiamato è titolare.

Le autorità militari sono autorizzate a rilasciare tali certificati.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **347**. — TRASPORTI. — **Norme amministrative e disciplinari per i comandi militari eventuali di stazione.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 13 maggio 1915.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nella « Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione », questo Ministero dispone, fino a nuovo avviso, quanto segue:

a) agli uomini addetti ai comandi militari eventuali di

stazione istituiti nei comuni ove non esiste presidio militare sarà corrisposta l'indennità di trasferta pei servizi isolati aumentata del supplemento di cui alla legge n. 425 del 1° aprile 1915;

b) per quanto riguarda il funzionamento, la disciplina e l'amministrazione tutti indistintamente i comandi militari eventuali di stazione osserveranno le norme stabilite per i comandi permanenti e non dovrà perciò essere applicata la variante contenuta nel § 29 della istruzione su citata.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **348**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 561 da convertirsi in legge relativo alla esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati che siano addetti a stabilimenti privati o ad imprese che interessino l'esercito o l'armata. — Norme per l'applicazione.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 29 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto l'art. 125, ultimo comma, del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con Nostro decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, nonchè le leggi che successivamente lo modificarono;

Visto il Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato, approvato con Nostro decreto 13 aprile 1911, n. 374; ed il Nostro decreto 17 maggio 1914, n. 548;

Vista la istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari della R. marina in congedo illimitato, approvata con Nostro decreto 27 novembre 1904;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare con nuovi criteri, meglio rispondenti alle necessità militari, la esonerazione dal servizio presso le truppe dei militari richiamati in caso di mo-

bilitazione che siano addetti a stabilimenti privati o ad imprese che provvedono materiali o lavori o materie prime per l'esercito o per l'armata; nonchè di apportare altre modificazioni all'art 1 del precitato Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In caso di chiamata alle armi per mobilitazione possono essere temporaneamente esonerati dal prestare effettivo servizio sotto le armi i militari in congedo illimitato richiamati, di qualsiasi classe e categoria, i quali prestino almeno da un mese l'opera loro presso stabilimenti privati od imprese che provvedano materiali o lavori per conto del R. esercito o della R. marina, ovvero forniscano le materie prime per i materiali suddetti.

Art. 2.

Il criterio per la esonerazione temporanea di cui all'articolo precedente, è dato dalla riconosciuta necessità e insostituibilità dei militari stessi nelle funzioni che disimpegnano presso gli stabilimenti o le imprese.

Art. 3.

Speciali commissioni locali, costituite da ufficiali del R. esercito ed all'occorrenza anche della R. marina, assistiti, quando lo ritengano opportuno, da persone estranee alle amministrazioni militari, di particolare competenza tecnica, procederanno all'accertamento delle condizioni richieste per far luogo alla esonerazione temporanea e decideranno in proposito.

Le stesse commissioni hanno facoltà di revocare le concessioni, qualora in seguito risultino irregolarmente conseguite.

I ricorsi contro le decisioni delle commissioni saranno rivolti ai Ministeri della guerra o della marina, a seconda che riflettano militari del R. esercito o dell'armata: i ricorsi stessi

però non sospendono gli effetti delle decisioni delle commissioni.

I ricorsi relativi a militari del R. esercito adibiti a produzioni che interessano l'amministrazione marittima, o a militari della R. marina adibiti a produzioni che interessano il R. esercito, saranno comunicati dal Ministero della guerra a quello della marina o viceversa.

Art 4.

I ministri della guerra e della marina potranno sentire il parere di una commissione centrale, quando si tratti di decidere sui ricorsi presentati contro le deliberazioni delle commissioni locali, nonchè quando occorra stabilire criteri di massima sull'applicazione del presente decreto.

La commissione centrale, da nominarsi con decreto del Ministero della guerra, d'accordo con quello della marina, sarà costituita da un ufficiale generale, presidente, e da sette ufficiali superiori o funzionari civili, dei quali quattro appartenenti all'amministrazione della guerra e tre a quella della marina.

La commissione centrale potrà essere assistita, quando lo ritenga opportuno, da persone estranee alle amministrazioni militari, di particolare competenza tecnica. Essa potrà inoltre procedere ad accertamenti nei riguardi delle esonerazioni temporanee.

Art. 5.

Coloro che fossero ammessi all'esonerazione temporanea, sebbene non vestano l'uniforme militare, sono considerati come a disposizione delle autorità militari e soggetti alla giurisdizione militare, senza peraltro aver diritto ad assegni sul bilancio della guerra o della marina.

Art. 6.

Le esonerazioni temporanee dureranno finchè permanga la condizione di necessità ed insostituibilità degli esonerati e lo stabilimento o l'impresa continui a provvedere materiali o lavori o materie prime per uso dell'esercito o dell'armata.

Venendo a mancare le condizioni per cui le esonerazioni temporanee furono concesse, è fatto obbligo ai proprietari o direttori degli stabilimenti od imprese, di dimettere, nello stesso giorno, i militari che ne fruivano.

Entro tre giorni dall'avvenuta cessazione delle condizioni stesse, i suddetti proprietari o direttori ne dovranno fare denunzia alle commissioni locali.

I militari dimessi dagli stabilimenti od imprese si dovranno presentare, entro il giorno successivo, all'autorità competente per essere avviati ai propri corpi.

Art. 7.

Le commissioni ed i singoli loro componenti, accompagnate, quando fosse il caso, dalle persone estranee all'amministrazione, di cui agli articoli 3 e 4, avranno libero accesso negli stabilimenti privati, nei quali vi sia personale ammesso al beneficio della esonerazione temporanea, onde procedere a tutti quegli accertamenti che occorreranno per il migliore adempimento delle funzioni loro affidate.

Art. 8.

Chiunque, per ragioni del suo ufficio, avendo facoltà di fare richieste di temporanea esonerazione dal servizio di militari richiamati, ovvero di rilasciare dichiarazioni che a quelle esonerazioni si riferiscano, attesta falsamente circostanze che diano o possano dare motivo alle esonerazioni stesse, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa estensibile a lire duemila.

Alla stessa pena soggiace chiunque, avendo l'obbligo di dimettere i militari che godano esonerazioni temporanee o di denunziare la cessazione delle condizioni che dettero motivo alle esonerazioni stesse, omette di farlo nei termini rispettivamente stabiliti all'art. 6.

Il militare che scientemente fruisce dell'esonerazione temporanea ottenuta con mezzi illeciti, è considerato e punito come disertore.

Art. 9.

Il termine di tre mesi di permanenza degli operai negli stabilimenti militari in genere dell'esercito o della marina, di cui all'art. 1, comma *d*) e *h*) del R. decreto 13 aprile 1911, n. 374, è ridotto ad un mese agli effetti delle esonerazioni temporanee.

Art. 10.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari che siano contrarie alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 11.

I ministri della guerra e della marina sono autorizzati a stabilire le norme occorrenti per l'applicazione del presente decreto, che andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione, e che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
VIALE.
ORLANDO.

Visto: *il guardasigilli* ORLANDO.

Norme per l'applicazione.

Costituzione delle commissioni locali.

1. Il Ministero della guerra, d'accordo con quello della marina, può ordinare in ogni tempo la costituzione delle commissioni locali. di cui all'art. 3 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Come risulta d'allegato n. 1, esse si costituiranno in talune città sedi di comando di divisione militare e nel presidio di Spezia.

Presso gli altri comandi di divisione e nel presidio di Venezia le attribuzioni affidate alle commissioni sono disimpegnate dalle direzioni o dagli uffici territoriali d'artiglieria, del genio o di commissariato militare, o dai distretti militari.

La giurisdizione delle commissioni si estende, di massima, al territorio della divisione, e per quelle di Spezia e Venezia al rispettivo circondario o distretto amministrativo.

2. Le commissioni si compongono:

di un presidente, colonnello o tenente colonnello del R. esercito, in effettività di servizio o richiamato dal congedo, possibilmente di artiglieria, o del genio, o di commissariato militare;

di un numero variabile di ufficiali superiori o di capitani del R. esercito, o di ufficiali di grado corrispondente della R. marina, tratti dalle liste costituite dai comandi di corpo d'armata;

di un capitano, segretario.

3. Il presidente e il segretario sono nominati dal Ministero della guerra, ed attendono esclusivamente ai lavori delle comsioni.

4. Le liste degli ufficiali del R. esercito e della R. marina che possono essere chiamati quali membri delle commissioni sono compilate dai comandi di corpo d'armata, d'accordo con i comandi di dipartimento marittimo, e distinte per armi e specialità, in base alle indicazioni che saranno all'uopo richieste alle autorità militari dipendenti.

Nelle dette liste saranno inscritti anche gli ufficiali che esercitano già una sorveglianza sugli stabilimenti privati posti nel territorio del corpo d'armata.

Quando avvenga che gli ufficiali dell'esercito, in parola, dipendano da altro comando di corpo d'armata, o che, per di-

fetto di elementi, non sia possibile di costituire le varie liste con ufficiali residenti nel territorio del corpo d'armata, i comandi interessati si rivolgeranno a tale scopo ad altri comandi di corpo d'armata.

Per la commissione da costituirsi nel presidio di Venezia, il comando del corpo d'armata procederà d'intesa col comando in capo del dipartimento marittimo, che è pure comandante della piazza.

I presidenti delle commissioni, volta per volta che debbono esaminare e decidere sulle richieste di esonerazione temporanea, inviteranno a far parte della commissione quegli ufficiali che ritengano più particolarmente indicati, in rapporto al carattere degli stabilimenti o delle imprese che chiedono l'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi del proprio personale.

5. Parimenti sono compilati dai comandi di corpo di armata ristretti elenchi delle persone estranee alle amministrazioni militari che, eventualmente, potranno assistere le commissioni nei loro lavori, come è detto al capoverso dell'art. 3 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561

Le persone stesse debbono essere di nota competenza tecnica e di riconosciuta probità; esse dovranno, in antecedenza, dichiarare di essere disposte a prestare l'opera loro ad ogni invito del presidente.

Funzionamento delle commissioni.

6. I proprietari o direttori di stabilimenti od imprese che intendono chiedere l'esonerazione temporanea del proprio personale, ne rivolgeranno richiesta, per iscritto, alla commissione che ha giurisdizione sul territorio.

La lettera di richiesta conterrà, in foglio a parte, gli elenchi degli esonerandi, e indicherà (con l'appoggio di documenti ineccepibili) le commesse in corso di manufatti, derrate, lavori, materie prime, o prestazione d'opera per conto dell'esercito o dell'armata; le condizioni di lavoro, il numero complessivo del personale addetto all'impresa o stabilimento, nonchè tutte quelle notizie atte a dimostrare la necessità ed insostituibilità dei militari proposti per l'esonerazione temporanea.

7. Gli elenchi degli esonerandi, compilati in triplice copia, saranno conformi al mod. *A* che fa seguito alle presenti norme.

Saranno compilati separati elenchi per gli ufficiali e per gli

uomini di truppa, nonchè per i militari dell'esercito e per quelli dell'armata.

Dei tre esemplari degli elenchi completati con la decisione della commissione: uno resterà presso la commissione, uno sarà restituito al proprietario o direttore dello stabilimento od impresa ed il terzo sarà trasmesso al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio) ovvero al Ministero della marina (Direzione generale corpo reali equipaggi).

8. Ricevuta la lettera di richiesta, il presidente della commissione disporrà per gli accertamenti necessari a stabilire se esistano le condizioni volute per far luogo al provvedimento invocato. Gli accertamenti potranno essere effettuati collegialmente, oppure da uno o più componenti della commissione, assistiti, all'occorrenza, dalle persone tecniche estranee all'esercito ed all'armata di cui all'art. 3 del R. decreto.

9. Compiuti gli accertamenti, il presidente convocherà la commissione per procedere alle deliberazioni, che saranno prese da almeno tre votanti.

Assisteranno alle deliberazioni, senza diritto al voto, anche le persone tecniche — di cui è parola nel numero precedente — che avessero partecipato ai singoli accertamenti.

La commissione dovrà valutare le condizioni di *necessità* e d'*insostituibilità* del personale non in modo astratto, ma in modo concreto: in rapporto, cioè, all'urgenza del lavoro, alla disponibilità della mano d'opera, alla speciale competenza delle persone ed all'importanza del fine che si vuol raggiungere.

La commissione non dovrà mai perdere di vista che in caso di mobilitazione l'obbligo precipuo di ogni militare è quello di compiere il proprio servizio sotto le bandiere, e che a tale obbligo (sia pure temporaneamente) nessuno dev'essere sottratto se non per un alto interesse dello Stato.

Consegue quindi, che la esonerazione dovrà essere deliberata solo quando la commissione acquisti il convincimento che l'opera individuale dei militari negli stabilimenti privati possa dare notevoli e positivi risultati a vantaggio dello Stato, che altrimenti non si raggiungerebbero.

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza; in caso di parità di voti, avrà la prevalenza il voto del presidente.

La esonerabilità sarà dichiarata per un periodo di tempo determinato, dal quale si preciserà la scadenza, e che non potrà eccedere i tre mesi, salvo ad essere prorogata con successive deliberazioni se, alla scadenza, permarranno le circostanze — che indussero a dichiararla.

Quando avvenga di dover determinare, fra più militari aventi gli stessi requisiti, quali fra loro debbano essere dichiarati esonerabili, la preferenza sarà data a coloro che appartengono a classi più anziane e che non hanno ricevuto istruzione militare.

10. A misura che il personale degli stabilimenti od imprese per cui venne riconosciuto il titolo all'esonerazione, sia richiamato sotto le armi, i direttori degli stabilimenti od imprese ne informeranno subito, mediante l'elenco variazioni, mod. B, il presidente della commissione, il quale farà tener loro i *Foglietti di esonerazione temporanea* (mod. E) da consegnarsi ai militari richiamati.

Il presidente, contemporaneamente, rimetterà un elenco dei militari in parola (mod. C) al comando del corpo o reparto di cui al successivo n. 17, ed altro elenco ai distretti di leva (che ne informeranno i centri di mobilitazione) od alle capitanerie di porto, cui quei militari appartengono.

I distretti di leva, alla variazione di « *Chiamato alle armi ecc.* » faranno seguire quella di: « *Esonerato temporaneamente dal servizio effettivo sotto le armi, fino al giorno. . . . . .* ». (R. decreto 29 aprile 1915, n. 561).

Le capitanerie di porto inscriveranno analoga annotazione sui modelli 45, dandone partecipazione al Ministero della marina.

11. Le infrazioni alle prescrizioni sancite dal R. decreto 29 aprile, 1915 n. 561, saranno immediatamente represse dalle commissioni locali con la revoca delle esonerazioni concesse, e con la denuncia all'autorità giudiziaria competente, qualora le infrazioni stesse rivestano carattere di reato previsto dall'articolo 8 del R. decreto stesso, o da altre leggi vigenti.

12. Al termine del periodo fissato nella dichiarazione di esonerabilità, i militari interessati che — per non essere stati, nel frattempo, richiamati — non abbiano avuto ragione di fruirne, dovranno essere depennati dall'elenco mod. A; a tal uopo i direttori degli stabilimenti od imprese dovranno segnalarne i nomi alle Commissioni locali mediante l'elenco modello B.

Se, invece, al termine suddetto i militari fruissero dell'esonerazione, i direttori degli stabilimenti od imprese li dimetteranno in giornata, ritirando loro i foglietti di esonerazione temporanea mod. E. Egualmente i direttori dovranno procedere se, prima della scadenza, venisse a mancare una qualsiasi delle condizioni per le quali la esonerazione fu accordata.

I direttori poi, appena raccolti i foglietti, li invieranno con l'elenco variazioni suddetto, al comando del reparto di cui al n. 17 per i provvedimenti indicati nel successivo n. 20. Altra copia dell'elenco trasmetteranno alla commissione locale, la quale ne prenderà nota sul mod. A e ne informerà il distretto militare o la capitaneria di porto competente mediante elenco mod. D.

Degli elenchi di variazione sarà rilasciata ricevuta con apposito talloncino, da staccarsi dagli elenchi stessi.

I militari dimessi dagli stabilimenti dovranno presentarsi nelle ventiquattr'ore al comando del reparto da cui son tenuti in nota.

13. I presidenti, per tutto quanto riguarda il funzionamento delle commissioni, sono autorizzati a corrispondere direttamente con le autorità civili e militari.

14. Il segretario della commissione, sotto la direzione del presidente, sarà incaricato della conservazione di tutti gli atti d'ufficio, nonchè della compilazione della corrispondenza, dei verbali e dei documenti occorrenti.

Alla dipendenza del segretario saranno posti uno o più scritturali, a seconda dell'entità dei lavori e pel tempo strettamente necessario.

Quando la commissione abbia una sede propria e non sia presso altro ufficio militare, le sarà assegnato anche un piantone.

Le richieste di tale personale saranno rivolte al comando del presidio.

Lo stesso comando di presidio provvederà i locali ed il mobilio occorrenti alla commissione, nonchè le suppellettili.

Gli oggetti di cancelleria saranno forniti dal distretto militare che ha sede nel capoluogo della divisione.

15. I modelli A (elenchi del personale per cui fu richiesta l'esonerazione) che restano presso le commissioni, saranno numerati progressivamente e raccolti in cartelle. Su di essi saranno riportate le variazioni che avvenissero in seguito, relative alla cessazione, proroga, revocazione, ecc.

Le lettere di richiesta delle ditte e la corrispondenza successiva (esclusi gli elenchi di cui sopra è parola) saranno tenuti in fascicoli distinti per ciascuno stabilimento o impresa. Si avrà cura, però, di ricordare sulle lettere di richiesta il numero progressivo degli elenchi mod. A cui si riferiscono.

16. Trascorso un mese dall'inizio dei lavori, i presidenti delle commissioni trasmetteranno ai Ministeri della guerra e

della marina una sommaria relazione sulle operazioni compiute, accennando anche agli inconvenienti rilevati ed al modo di evitarli in seguito. Alla copia di relazione si unirà, rispettivamente, la *Situazione numerica* dei militari che fruiscono dell'esonerazione temporanea (mod. G).

Al termine di ciascun mese successivo, i presidenti trasmetteranno la sola situazione numerica, salvo a corredarla di quelle eventuali notizie che credessero di segnalare

Disciplina degli esonerati.

17. I militari esonerati temporaneamente continueranno ad appartenere, agli effetti matricolari, ai centri di mobilitazione cui sono effettivi.

Essi però saranno tenuti in nota, agli effetti di cui all'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, dal comando di un corpo o reparto che abbia sede sul posto; in mancanza, dal comando di un reparto di truppa viciniore, retto da ufficiale, ovvero da un comando di stazione dei RR. carabinieri.

I comandi di presidio designeranno i reparti, e questi compileranno per i detti militari, in base alle comunicazioni delle commissioni locali, speciali ruolini (mod. F), da tenersi al corrente con le successive variazioni.

18. Agli esonerati sarà, a cura dei comandanti di reparto, consegnato un bracciale, da portarsi costantemente, in modo visibile, sulla manica sinistra del vestito, sopra al gomito.

A coloro che contravvenissero a tale prescrizione, potrà essere inflitta dal comandante del reparto una punizione disciplinare.

I bracciali occorrenti saranno richiesti ai magazzini del distretto militare che ha sede nel capoluogo della divisione.

19. Qualora avvenga che i militari temporaneamente esonerati incorrano in mancanze di carattere grave o commettano disordini per i quali si ritengano inadeguate le ordinarie sanzioni disciplinari, i comandanti di reparto dovranno riferirne subito ai comandanti di divisione militare o di dipartimento marittimo. Questi potranno disporre la immediata presentazione dei militari ai corpi, (dandone avviso alla commissione locale ed al Ministero competente) ed anche, ove ne sia il caso, denunciarli all'autorità giudiziaria.

20. I comandanti di reparto provvederanno a che i militari che hanno cessato dall'esonerazione temporanea, siano muniti

dei mezzi di viaggio per raggiungere il centro di mobilitazione cui debbono essere avviati i militari della stessa arma e specialità residenti nel luogo, o la capitaneria di porto più vicina.

Nel caso di ritardata presentazione, ingiustificata, saranno presi a carico dei manchevoli opportuni provvedimenti.

I militari, soltanto quando saranno giunti ai corpi, depositeranno il bracciale.

Commissione centrale.

21. Contro le decisioni delle commissioni locali, gli stabilimenti o imprese interessate hanno facoltà di ricorrere ai ministri della guerra o della marina, a seconda che le decisioni riguardano militari dell'esercito o dell'armata.

I ricorsi saranno presentati al presidente della commissione locale, il quale, con tutta sollecitudine, li trasmetterà al Ministero competente, accompagnandoli con tutte quelle informazioni che ritenesse utili per la loro soluzione.

22. Il ministro della guerra e quello della marina, ricevuti i ricorsi, li sottopongono alla commissione centrale di cui all'art. 4 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561. Avutone il parere, decideranno inappellabilmente.

Però, nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo precitato, i ricorsi, prima ancora del deferimento di essi all'esame della commissione centrale, saranno comunicati al Ministero della guerra od a quello della marina, a seconda che si tratti di militari adibiti a produzioni che interessano l'amministrazione dell'esercito o dell'armata.

Alla commissione centrale potranno anche essere sottoposte dai singoli ministri della guerra o della marina, o da entrambi, previ accordi, questioni di massima in materia di esonerazione temporanea (interpretazione di norme, istruzioni da diramarsi alle commissioni locali, ecc.).

23. Il presidente della commissione centrale deferisce allo studio di tutti o dei singoli membri le questioni sottoposte, designando, quando occorra, dei relatori; convoca poi, al momento opportuno, la commissione. Questa, sentita la relazione e le persone di competenza tecnica previste dall'art. 4, quando siano intervenute, formula il proprio parere, sul quale, a partire dal meno anziano, ogni membro darà il voto.

Qualora il parere non sia adottato all'unanimità, se ne farà

cenno nel verbale, indicando quelle ragioni che la mineranza desideri siano rappresentate.

Copia autentica del parere emesso sarà inviata al Ministero che lo ha provocato.

24. Il Ministero della guerra, d'accordo con quello della marina, formerà la lista delle persone di particolare competenza tecnica di cui all'ultimo capoverso dell'art. 4 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, le quali dovranno, in antecedenza, dichiarare di essere disposte a prestare l'opera loro ad ogni invito del presidente della commissione.

Le dette persone saranno dal presidente chiamate a partecipare ai lavori della commissione, a seconda della specialità delle industrie o produzioni cui le questioni si riferiscono.

Esse, per altre, non parteciperanno alla votazione.

25. Alla dipendenza del presidente della commissione centrale, presso il Ministero della guerra, funzionerà una segreteria. Essa attenderà particolarmente alla raccolta e conservazione dei pareri, verbali, atti di ogni genere della commissione; rilascerà copie autentiche dei documenti stessi e disimpegnerà tutte le altre incombenze di ufficio che il presidente crederà di affidarle.

26. Il presidente, per quanto riguarda il funzionamento della commissione centrale, può corrispondere direttamente con le autorità civili e militari.

Norme amministrative.

27. Alle persone di particolare competenza tecnica estranee alle amministrazioni militari di cui all'art. 3 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, che compiano accertamenti od intervengano alle sedute delle commissioni locali, spetterà il rimborso delle spese di viaggio (se dovranno recarsi fuori della loro ordinaria residenza) e l'indennità giornaliera di L. 12, compresi i giorni di viaggio.

A quelle chiamate dalla commissione centrale spetterà, invece, l'indennità giornaliera di L. 20.

28. Le spese di viaggio di cui al precedente numero, saranno rimborsate in relazione al trasporto in 1ª classe, a tariffa ordinaria, nonchè, occorrendo, alle indennità chilometriche stabilite per gli ufficiali superiori.

Qualora le commissioni funzionino dopo indetta la mobilitazione, le predette persone saranno ammesse a viaggiare con

le norme di cui al capo IV del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno, considerandole come aggregate all'esercito, e perciò nessun pagamento dovrà esser loro fatto per tali viaggi.

29. Agli ufficiali del R. esercito o della R. marina, oltre gli assegni ordinari e di trasferta che loro competono a tenore dei regolamenti militari vigenti, sarà corrisposta un'indennità supplementare di L. 3 pei giorni in cui sono a disposizione delle commissioni locali per gli accertamenti e le deliberazioni.

Tale indennità supplementare non compete, però, al presidente e al segretario designati dal Ministero per attendere esclusivamente ai lavori della commissione.

Agli ufficiali ed ai funzionari civili componenti la commissione centrale, compreso il segretario, la indennità supplementare sarà di L. 10 per ogni adunanza della commissione.

30. Per il conteggio delle spese si seguiranno le norme amministrative vigenti per i corpi del R. esercito, adoperando gli stessi documenti dimostrativi.

La contabilità delle spese sarà tenuta dai comandi dei distretti che hanno sede nel capoluogo della divisione, i quali potranno corrispondere, se occorre, qualche limitata anticipazione ai presidenti delle commissioni locali, che ne rilasceranno ricevuta, e le liquideranno in seguito con la presentazione dei titoli giustificativi quietanzati.

I comandi dei distretti contabilizzeranno le spese sui rendiconti mod. 80 R. A., che trasmetteranno, trimestralmente, al Ministero della guerra. Quando occorresse, i comandi dei distretti richiederanno al Ministero stesso apposite anticipazioni.

31. Le spese per il funzionamento delle commissioni (indennità ai militari ed ai civili, spese di trasporto e di ufficio, ecc.) saranno per due terzi a carico del bilancio della guerra e per un terzo a carico di quello della marina.

32. La ritenuta per imposta di ricchezza mobile non è applicabile sulla indennità giornaliera spettante alle persone di cui al n. 27, facendo essa parte dei redditi professionali, pei quali la tassa viene riscossa direttamente.

I Ministri
ZUPELLI.
VIALE.

ALLEGATO 1

Sedi e circoscrizioni delle Commissioni.

Num. d'ordine	SEDE	Commissioni locali ovvero Comando, direzione od ufficio territoriale incaricato di disimpegnarne le funzioni	Circoscrizione territoriale
1	Torino	Commissione locale	Territorio della Divisione militare di Torino.
2	Novara	Id. id.	Territorio della Divisione militare di Novara.
3	Milano	Id. id.	Territorio della Divisione militare di Milano.
4	Brescia	Id. id.	Territorio della Divisione militare di Brescia.
5	Genova	Id. id.	Territorio della Divisione militare di Genova
6	Livorno	Id. id.	Territorio della Divisione militare di Livorno.
7	Spezia	Id. id.	Territorio del Circondario di Spezia.
8	Napoli	Id id.	Territorio della Divisione militare di Napoli.
9	Alessandria	Direzione di commissariato militare	Territorio della Divisione militare di Alessandria.
10	Cuneo	Sottodirezione del genio militare	Territorio della Divisione militare di Cuneo.
11	Piacenza	Sottodirezione del genio militare	Territorio della Divisione militare di Piacenza.
12	Verona	Direzione di commissariato militare	Territorio della Divisione militare di Verona.
13	Padova	Sottodirezione del genio militare	Territorio della Divisione militare di Padova.
14	Venezia	Arsenale marittimo	Territorio del Distretto amministrativo di Venezia.

Num. d'ordine	SEDE	Commissioni locali ovvero Comando, direzione od ufficio territoriale incaricato di disimpegnarne le funzioni	Circoscrizione territoriale
15	Bologna	Direzione di commissariato militare	Territorio della Divisione militare di Bologna.
16	Ravenna	Sottodirezione del genio militare	Territorio della Divisione militare di Ravenna.
17	Ancona	Direzione di commissariato militare	Territorio della Divisione militare di Ancona.
18	Chieti	Sottodirezione del genio militare	Territorio della Divisione militare di Chieti.
19	Firenze	Direzione di commissariato militare	Territorio della Divisione militare di Firenze.
20	Roma	Direzione di commissariato militare	Territorio della Divisione militare di Roma.
21	Perugia	Sottodirezione del genio militare	Territorio della Divisione militare di Perugia.
22	Cagliari	Sottodirezione di commissariato militare	Territorio della Divisione militare di Cagliari.
23	Salerno	Sezione di commissariato militare	Territorio della Divisione militare di Salerno.
24	Bari	Direzione di commissariato militare	Territorio della Divisione militare di Bari.
25	Catanzaro	Sottodirezione del genio militare	Territorio della Divisione militare di Catanzaro.
26	Palermo	Direzione di commissariato militare	Territorio della Divisione militare di Palermo.
27	Messina	Sezione di commissariato militare	Territorio della Divisione militare di Messina.

Mod. **A.**
(N. 7 delle norme per l'applicazione
del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561)

(1) . . . . . .

ELENCO

dei militari impiegati presso il suddetto Stabilimento od Impresa pei quali si chiede la dichiarazione di esonerabilità temporanea dal servizio effettivo sotto le armi in caso di mobilitazione, a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561,

appartenenti all . . . . . (2) *a* . . . . . (3)

ANNOTAZIONI.

1. — Il presente elenco si deve compilare ed inviare alla Commissione in tre copie, delle quali una resterà presso la Commissione, una sarà trasmessa al Ministero della Guerra o della Marina e la terza verrà restituita allo Stabilimento od Impresa.

2. — Gli elenchi saranno compilati separatamente per ufficiali ed uomini di truppa, nonchè per militari dell'Esercito o dell'Armata.

3. — In fondo all'elenco dev'essere sempre apposta questa dichiarazione:

« Il sottoscritto nella sua qualità di . . . . . , visto l'art. 8 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, dichiara che il personale sopra indicato si trova nelle condizioni volute dall'art. 1 del R. decreto predetto ».

Alla dichiarazione si farà seguire la data e la firma del proprietario o direttore dello Stabilimento od Impresa.

(1) Stabilimento od Impresa.
(2) Esercito o Marina
(3) Agli ufficiali o truppa.

Formato obbligatorio del presente modello, pagina da cm. 32 × 52.

N. B. — *Internamente il tracciato dovrà essere ripartito in sole* 10 *righe, per l'inscrizione di altrettanti militari.*

Numero d'ordine	CASATO E NOME	Anno di nascita	Classe di leva	Categoria	Distretto di leva o Compartimento marittimo	Num. di matricola	Corpo in cui ha prestato servizio

N. B. — *Internamente il tracciato dovrà essere ripartito in sole* 10 *righe, per*

...ego o mestiere ... disimpegna ...lo Stabilimento	Decisione della Commissione	Scadenza della esonerazione	Variazioni successive	*ANNOTAZIONI*

...scrizione di altrettanti militari.

Mod. B.

(N. 12 delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561)

(1) . . . . . .

Al . . . . . (2)

. . . . . .

ELENCO DELLE VARIAZIONI

avvenute nei militari **riconosciuti esonerabili od ammessi all'esonerazione temporanea** *dal servizio effettivo sotto le armi a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561,*

appartenenti all' . . . . . (3) *a* . . . . . (4)

AVVERTENZE.

1. — Con questo elenco si comunicheranno:

a) i nomi dei militari riconosciuti esonerabili e chiamati alle armi (non appena sia noto il giorno della chiamata);

b) i nomi dei militari esonerabili pei quali comunque sono venute a mancare le condizioni richieste per poter fruire dell'esonerazione o sia scaduto il termine della esonerabilità;

c) i nomi dei militari che, avendo incominciato a fruire dell'esonerazione, sono comunque cessati dalla condizione di poter continuare nell'esonerazione stessa. In tal caso saranno uniti al presente elenco i *Foglietti di esonerazione temporanea* ritirati.

2. — Le comunicazioni di cui sopra dovranno pervenire alle Commissioni locali al più presto, ma non oltre il terzo giorno dall'avvenuta variazione.

3. — Nel caso di cui alla lettera *c*) le variazioni debbono essere comunicate, nella stessa giornata in cui avvengono, al Comando del reparto che tiene in nota i militari esonerati. All'uopo potrà servire il presente modello, nel quale però non occorre riportare le variazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

4. — Dell'annesso modello sarà accusata ricevuta a mezzo del talloncino in calce.

(1) Stabilimento od Impresa.
(2) Commissione locale od ufficio che ne disimpegna le funzioni, ovvero Comando del reparto che tiene in nota i militari esonerati.
(3) All'Esercito od all'Armata.
(4) Agli ufficiali o truppa.

COGNOME E NOMA	Classe di leva e categ.	Distretto militare o Compartimento marittimo	VARIAZIONE avvenuta (1)	*ANNOTAZIONI*

(1) A seconda del caso: « *Chiamato alle armi il . . . . . in base a . . . . . .* », ovvero « *Dimesso dallo Stabilimento od Impresa il . . . . . .* », ovvero « *Cessato dalle condizioni di poter fruire della esonerazione temporanea* », ecc.

COGNOME E NOME	Classe di leva e categ.	Distretto militare o Compartimento marittimo	VARIAZIONE avvenuta (1)	*ANNOTAZIONI*

Si uniscono N. . . . . *Foglietti di esonerazione temporanea* Mod. *E* relativi ai militari di truppa sopraindicati.

. . . . . *li* . . . . . *19* . .

IL (2) . . . . . .

(2) Direttore o proprietario dello stabilimento od impresa.

(1) . . . . . .

Si restituisce al . . . . . (2)
il presente talloncino in segno di ricevuta dell'Elenco variazioni mod. B, in data . . . . . *riguardante N.* . . . *militari in congedo.*

. . . . . *li* *19*

IL (3) . . . . . .

(1) Commissione locale od ufficio o direzione che ne disimpegna le funzioni.
(2) Direttore o proprietario dello stabilimento od impresa.
(3) Presidente della commissione o capo dell'ufficio o direzione che ne disimpegna le funzioni, ovvero comandante del reparto che ha in nota i militari esonerati.

Mod. C.
(N. 10 delle norme per l'applicazione del R. decreto 25 aprile 1915, n. 561)

(1) . . . . . .

N. . . . di protocollo.

Al (2) . . . . . .
. . . . . .

ELENCO

dei militari **ammessi a fruire dell'esonerazione temporanea** *dal servizio effettivo sotto le armi in base al R. decreto 29 aprile 1915, n. 561*

appartenenti all'. . . . . (3) *a* . . . . . (4)

AVVERTENZA.

1. — Del presente elenco sarà accusata ricevuta, distaccando e trasmettendo all'ufficio speditore il talloncino in calce.

2. — Con questo elenco saranno inviati, quando ne sia il caso, ai direttori degli stabilimenti o ditte, i *Foglietti di esonerazione temporanea*, da consegnarsi ai militari interessati.

(1) Commissione locale, *ovvero* ufficio che ne disimpegna le funzioni.
(2) Comando del reparto che tiene in nota gli esonerati, o direzione di stabilimento od impresa, o distretto militare, o capitaneria di porto.
(3) All'esercito od all'armata.
(4) Agli ufficiali o truppa.

Numero d'ordine	COGNOME. E NOME	Anno di nascita	Classe di leva	Categoria 1ª, 2ª o 3ª	Corpo nel quale il militare prestò servizio	Distretto di leva o compartimento marittimo	Numero di matricola	Giorno della scadenza della esenzione temporanea	*Annotazioni*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Anno di nascita	Classe di leva	Categoria 1ª, 2ª o 3ª	Corpo nel quale il militare prestò servizio	Distretto o compartimento marittimo	Numero di matricola	Giorno della scadenza della esenzione temporanea	*Annotazioni*

Si uniscono N. . . . . *Foglietti di esonerazione temporanea* mod. *E* relativi ai militari di truppa sopraindicati.

. . . . . *li* . . . . . *19* . . .

IL (1) . . . . . .

(1) Presidente della commissione locale o capo dell'ufficio che ne disimpegna le funzioni.

(1) . . . . . .

Si restituisce al . . . . . (2) *il presente talloncino in segno di ricevuta dell'Elenco dei militari richiamati ammessi a fruire esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi, N. . . . del . . . . . 15, riguardante N. . . . militari in congedo.*

. . . . . *li* . . . . . *19* . .

IL (3) . . . . . .

(1) Distretto militare, o capitaneria di porto, o comando di reparto.
(2) Presidente della commissione locale o capo dell'ufficio che ne disimpegna le funzioni.
(3) Il comandante di distretto militare o capitaneria di porto o di reparto, o direttore o proprietario dell'impresa o ditta.

Mod. D.
(N. 12 delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915 n. 561)

(1) . . . . . .

N. . . . di protocollo.

Al (2) . . . . . .

. . . . . .

ELENCO DELLE VARIAZIONI

avvenute nei militari ammessi a fruire dell'esonerazione temporanea *dal servizio effettivo sotto le armi in base al R. decreto 29 aprile 1915, n. 561,*

appartenenti all' . . . . . (3) *a* . . . . . (4)

AVVERTENZA.

Del presente elenco sarà accusata ricevuta, distaccando e trasmettendo all'ufficio speditore il talloncino in calce.

(1) Commissione locale *ovvero* ufficio che ne disimpegna le funzioni.
(2) Comando del reparto che tiene in nota gli esonerati, o direzione di stabilimento od impresa, o distretto militare, o capitaneria di porto.
(3) All'esercito od all'armata.
(4) Agli ufficiali o truppa.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Classe di leva	Categoria	Distretto militare o compartimento marittimo.	Numero di matricola	DATA e specie delle variazioni avvenute	*Annotazioni*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Classe di leva	Categoria	Distretto militare o compartimento marittimo	Numero di matricola	DATA e specie delle variazioni avvenute	*Annotazioni*

. . . . . *li* . . . . . *19* . . .

IL (1) . . . . . .

(1) Presidente della commissione locale o capo dell'ufficio che ne disimpegna le funzioni.

(1) . . . . . .

Si restituisce al . . . . . (2) *il presente talloncino in segno di ricevuta dell'Elenco variazioni avvenute nei militari già richiamati alle armi ed ammessi a fruire esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi. N.* . . . *del* . . . . . *15, riguardante n.* . . . . *militari.*

. . . . . *li* . . . . . *19* . .

IL (3) . . . . . .

(1) Distretto militare, o capitaneria di porto, o comando di porto.
(2) Presidente della commissione locale o capo dell'ufficio che ne disimpegna le funzioni.
(3) Comandante di distretto militare o capitaneria di porto, o di reparto, o direttore o proprietario dello stabilimento od impresa.

Mod. E.

(n. 10 delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561)

R. . . . . (1)

FOGLIETTO

di esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi

Si rilascia al (2) . . . . . .

. . . . . .

appartenente per fatto di leva al (3) . . . . . .

di . . . . . *ed ascritto alla classe* . . .,

categoria . . ., *il quale è stato esonerato temporaneamente dal servizio effettivo sotto le armi a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, fino al* (4) . . . . . .

A . . . . ., li . . . . . .

IL (5) . . . . . .

Da stamparsi su carta di color azzurrognola, formato del foglietto 22 × 16.

AVVERTENZA.

Il presente foglietto deve essere conservato accuratamente ed esibito a qualsiasi richiesta delle autorità militari.

Il militare che per una ragione qualsiasi cessa, anche prima del termine della esonerazione, di trovarsi nelle condizioni che la motivarono, deve presentarsi entro le ventiquattr'ore al comando del reparto da cui è tenuto in nota agli effetti disciplinari.

Il militare che ritarda, senza giustificato motivo, è considerato e punito come disertore.

(1) Esercito o Marina.
(2) Grado, cognome e nome del militare esonerato.
(3) Distretto militare o capitaneria di porto.
(4) Giorno di scadenza della esonerazione.
(5) Il presidente della commissione o capo dell'ufficio che ne ha disimpegnate le funzioni.

Mod. F.
(N. 17 delle norme per l'esecuzione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561)

(1) . . . . . .

RUOLINO

dei militari **esonerati temporaneamente** *dal servizio effettivo a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.*

AVVERTENZE.

1. — Il presente ruolino sarà impiantato in base alle comunicazioni ricevute dalle Commissioni locali con i mod. C e tenuto al corrente con le variazioni desunte dai mod. D. Sarà tenuto colla massima cura e rimesso al Ministero della guerra all'epoca che sarà indicata.

Quando il numero dei militari da inscriversi sia rilevante, si faranno più fascicoli, raggruppando i militari nel modo più opportuno, e impiantando delle rubriche alfabetiche, per facilitarne la ricerca.

2. — Presentandosi i militari alle armi per cessazione della esonerazione, essi dovranno prendersi in forza o sistemare amministrativamente con le norme contabili consuete, in vigore pei corpi del R. esercito.

(1) Corpo o reparto che tiene in nota i militari temporaneamente esonerati.

Formato del presente modello cm. 30 × 38.

N. B. — ***Internamente il tracciato dovrà essere ripartito in sole 10 righe, per l'inscrizione di altrettanti militari.***

Numero d'ordine	CASATO E NOME	Classe di leva	Categoria	Distretto di leva o compartimento marittimo	Numero di matricola	Corpo in cui il militare prestò servizio	DATA di richiamo alle armi

N. B. — *Internamente il tracciato dovrà essere ripartito in sole* 10 *righe, per*

n cui scade razione oranea proroga.	VARIAZIONI SUCCESSIVE (presentazione al reparto ed invio al centro di mobilitazione, ovvero proroga della esonerazione temporanea, ecc.)	*ANNOTAZIONI* (provvedimenti presi nei riguardi degli esonerati, mezzi di viaggio forniti ed altre notizie di cui si ritenga utile conservare memoria relativamente al servizio militare).

one di altrettanti militari.

Mod. G.
(N. 46 delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561)

(1) . . . . . .

SITUAZIONE NUMERICA

dei militari che fruiscono esonerazioni temporanee a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561

AVVERTENZA.

La presente situazione deve compilarsi un mese dopo l'inizio dei lavori della Commissione ed alla fine di ciascun mese successivo.

---

(1) Commissione locale o direzione od ufficio incaricato di disimpegnarne le funzioni.

I. — Militari de

	Ufficiali			Uomini di truppa distinti per gradi			
	di complemento	di milizia territoriale	TOTALE	Sottufficiali	Caporali	Soldati	TOTALE
Ammessi a fruire la esonerazione temporanea, come dalla precedente situazione . . .							
Nuovi ammessi a tutto il mese di							
TOTALE . . .							
Cessati dal fruire l'esonerazione temporanea a tutto il predetto mese							
Rimangono a fruire l'esonerazione.							

Esercito.

Truppe di zia	Uomini di truppa distinti per categoria			Uomini di truppa distinti per arma o specialità (per quelli che prestarono servizio)									ANNOTAZIONI
Milizia territoriale	1ª	2ª	3ª	Carabinieri	Fanteria, Granatieri, Bersaglieri	Alpini	Cavalleria	Artiglieria	Genio	Sanità	Sussistenze	TOTALE	

II. — Militar

	Mari ai			Timonieri			Cannonieri			Tor-pedinie	
	sott'ufficiali	sotto capi	comuni	sott'ufficiali	sotto capi	comuni	sott'ufficiali	sotto capi	comuni	sott'ufficiali	sotto capi
Ufficiali.											
Ammessi a fruire la esonerazione temporanea come dalla precedente situazione											
Nuove ammissioni a tutto il mese di . . .											
TOTALE . . .											
Cessati dal fruire l'esonerazione temporanea a tutto il predetto mese. .											
Rimangono a fruire l'esonerazione . .											
Militari di 1ª categoria											
Ammessi a fruire la esonerazione temporanea, come dalla precedente situazione											
Nuove ammissioni a tutto il mese di. . .											
TOTALE . . .											
Cessati dal fruire l'esonerazione temporanea a tutto il predetto mese .											
Rimangono a fruire l'esonerazione . .											
Militari di 2ª e 3ª categoria ed oltre il 32° anno di età.											
Ammessi a fruire la esonerazione temporanea, come dalla precedente situazione											
Nuove ammissioni a tutto il mese di . . .											
TOTALE . . .											
Cessati dal fruire l'esonerazione temporanea a tutto il predetto mese. .											
Rimangono a fruire l'esonerazione . .											

R. Marina.

Meccanici			Fuochisti			Operai			Semaforisti			Musicanti			Infermieri			Furieri			Totale	*Annotazioni*
sott'ufficiali	sotto capi	comuni	sott'ufficiali	sotto capi	comuni	sott'ufficiali	sotto capi	comuni	sott'ufficiali	sotto capi	comuni	sott'ufficiali	sotto capi	comuni	sott'ufficiali	sotto capi	comuni	sott'ufficiali	sotto capi	comuni		

PER MEMORIA

Dimostrazione delle richieste di esonerazioni prese in esame.

Periodo di lavoro della Commissione dal . . . . . al 30 . . . . . 19 . .

	Dichiarate	
	non concedibili	concedibili
I. — REGIO ESERCITO.		
Nuove richieste di esonerazioni . . . . . N.		
Richieste di proroga delle esonerazioni . . »		

	Dichiarate	
	non concedibili	concedibili
II. — REGIA MARINA.		
Nuove richieste di esonerazioni . . . . . N.		
Richieste di proroga delle esonerazioni . . »		

. . . . . *li* . . . . . *19* . .

IL (1) . . . . . .

(1) Presidente della commissione o capo dell'ufficio o direzione che ne disimpegna le funzioni.

N. **349.** — AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 621 che provvede per il funzionamento del servizio sanitario e per estendere l'assegnazione eventuale di posti fuori quadro della tabella XV annessa al testo unico sull'ordinamento del R. esercito, agli ufficiali del corpo sanitario, di amministrazione e veterinario.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 13 maggio 1915.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 595, e modificato con leggi successive;

Considerata la necessità di mantenere nella loro piena efficenza, in vista della presente situazione internazionale, i quadri degli ufficiali e l'urgenza di provvedere alle aumentate esigenze del servizio sanitario;

Tenuta presente la necessità di poter provvedere, senza ulteriori aumenti temporanei di quadri, ai bisogni dei vari corpi, oltre che a quelli delle armi combattenti, valendosi dei posti a disposizione della tabella XV annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Potranno essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV, annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, 3 colonnelli del corpo sanitario militare, i quali dovranno rientrare nei quadri entro il 31 dicembre 1916.

Art. 2.

Agli ufficiali, i quali, per non essere stati giudicati idonei all'avanzamento o che, trovandosi in aspettativa, non possono essere compresi nelle promozioni ad anzianità derivanti dai collocamenti fuori quadro di cui all'art. 1, sarà poi, qualora conseguano la dichiarazione d'idoneità, e salvo sempre il disposto dell'art 54 della legge 2 luglio 1896, n. 254, attribuita la sede di anzianità che loro sarebbe spettata, se gli accennati collocamenti fuori quadro non avessero avuto luogo.

Art. 3.

Fermo restando il disposto del Nostro decreto 4 agosto 1913, n. 1057, per l'applicazione dell'art. 4 della legge 27 giugno 1912, n. 698, si provvederà con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, a salvaguardare, di fronte all'acceleramento che seguirà nelle promozioni ad anzianità per effetto della disposizione di cui all'art 1, i diritti degli ufficiali che conseguiranno, con ritardo, il titolo per l'avanzamento ascelta.

Art. 4.

Fino al 31 dicembre 1915, potranno essere collocati fuori quadro, valendosi dei posti della tabella XV annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, oltre agli ufficiali di stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, anche quelli dei corpi sanitario, di commissariato, di sussistenza, di amministrazione e veterinario.

Art. 5

Fino al 31 dicembre 1915, gli ufficiali in congedo di qualsiasi arma o corpo, che siano laureati in medicina e chirurgia, potranno essere transitati, a loro domanda, nel corpo sanitario militare conservando il grado che rivestono e la relativa anzianità.

Art. 6.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il 15 maggio, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1915

VITTORIO EMANUELE

A. SALANDRA
MARCANO
V. ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 41ª, anno 1914, circolare 894, specchio a pag. 1194 nella colonna (Zona), *invece di*: *Bu Scemal pongasi*: *Derna*.

Dispensa 21ª, anno 1915, circolare 265, specchio a pag. 642 colonna 2ª, *Bu Scemal II* (*Cirene*), *leggasi*: *Buscemal II* (*Derna*) e nella ultima colonna, *in corrispondenza del* fatto d'arme: *Gerrari* (*Gerdes Brahsa*) *invece* di: *N. N. leggasi*: *22° reggimento fanteria.*

Dispensa 21ª, anno 1915, pag. 618. — Nel sommario della circolare n. 268, *in luogo di*: « R. decreto n. 471 », *porre*: « R. decreto n. 470 ».

Nel sommario della circolare 270, *in luogo di*: « R. decreto n. 470 », *porre*: R. decreto n. 471 ».

Dispensa 25, anno 1915, circolare n. 301, pag. 706, *in luogo di*: — 864, distintivi in lana nera, *leggasi*: distintivi in lana rossa.

Dispensa 27ª, anno 1915, circolare n. 330, pag. 751, al n. 5 *invece di*: « Specchio III », *leggasi*: « Specchio II ».

Prezzo della presente dispensa L. **0,35**

(42) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª — 1915 — 20 maggio

1915 MAGGIO 13 - N. 350. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 620, da convertirsi in legge, riguardante provvedimenti a favore dei militari trattenuti o richiamati alle armi . . . . . Pag. 821

» 20 - » 351. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Soccorsi alle famiglie bisognose dei militari trattenuti o richiamati alle armi . . . . . » 824

N. **350.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 620, da convertirsi in legge, riguardante provvedimenti a favore dei militari trattenuti o richiamati alle armi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 13 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri di concerto coi Nostri ministri segretari di Stato per la guerra, la marina, la pubblica istruzione, le finanze, i lavori pubblici ed il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto 27 aprile 1915, n. 535, da convertirsi in legge, è sostituito il seguente:

« Gli impiegati civili di ruolo dello Stato trattenuti o richiamati alle armi sono considerati, a decorrere dal 27 aprile 1915, in congedo per tutta la durata del servizio militare col godimento dell'intero stipendio ».

Art. 2.

Gli impiegati avventizi dello Stato, richiamati alle armi, percepiranno, a decorrere dal 27 aprile 1915, per i primi due mesi di servizio militare l'intera retribuzione loro assegnata;

per il periodo successivo, e fino al termine del servizio stesso, la retribuzione mensile è ridotta come segue:

a) ad un terzo, per gli avventizi celibi;

b) alla metà, per gli avventizi ammogliati senza prole ed ai celibi con genitori se viventi con essi;

c) a due terzi, per gli avventizi ammogliati o vedovi con prole.

Al cessare del servizio militare i detti avventizi ritorneranno al posto già occupato, semprechè non ne venga a cessare per l'amministrazione il bisogno. Ove fosse assolutamente necessario di sostituirli, la sostituzione può effettuarsi limitatamente al periodo di loro permanenza alle armi. L'avventizio sostituito al militare, col ritorno di questi, deve intendersi senz'altro licenziato.

I maggiori fondi eventualmente occorrenti per l'applicazione delle norme di cui al presente articolo saranno inscritti negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri con decreto del ministro del tesoro.

Art. 3.

La disposizione di cui all'art. 1 del presente decreto è applicata anche al personale di ruolo delle ferrovie dello Stato.

Art. 4.

La disposizione di cui all'art. 1 del presente decreto è applicata anche ai maestri delle scuole elementari di quei comuni per i quali l'amministrazione delle scuole stesse è affidata al consiglio scolastico provinciale ai sensi della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Le somme occorrenti per retribuire i maestri chiamati a sostituire quelli che prestano servizio militare saranno prelevate dal fondo di riserva speciale per le spese dell'istruzione primaria istituito con l'art. 90 della detta legge.

Art. 5.

È concesso un soccorso giornaliero ai sottonotati congiunti dei militari trattenuti o richiamati alle armi, quando risulti che i congiunti stessi trovansi in condizione di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare richiamato, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza:

a) mogli e figli legittimi o legittimati di età inferiore ai 12 anni od anche di età superiore, se inabili al lavoro;

b) genitori che abbiano compiuto 60 anni di età, ovvero siano inabili al lavoro;

c) fratelli o sorelle minori degli anni 12 od anche di età superiore, se inabili al lavoro, orfani di entrambi i genitori.

Il soccorso non sarà corrisposto ai congiunti indicati alle lettere *b*) e *c*) quando il richiamato sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie od i figli di lui.

Quando poi siano richiamati sotto le armi più fratelli il soccorso ai congiunti indicati alle lettere *b*) e *c*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di uno solo di essi.

Art. 6.

Il soccorso giornaliero per i congiunti che vi abbiano titolo a sensi dell'articolo precedente, è stabilito nella seguente misura:

	Nei comuni capiluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
per ogni figlio . . . . . »	0,35	0,30
per un solo genitore . . . »	0,70	0,60
per ambedue i genitori . . »	1,10	1,00
per un fratello od una sorella . »	0,70	0,60
per ogni altro fratello o per ogni altra sorella . . . . »	0,35	0,30

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente decreto sono estese ai militari della R. guardia di finanza richiamati alle armi ed andranno in vigore alla data del decreto medesimo.

Art. 8.

Ai funzionari civili di ruolo delle amministrazioni governative, residenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, chiamati alle armi col grado di ufficiali del R. esercito o della R. marina, è sospesa l'indennità stabilita rispettivamente dal R. decreto 19 luglio 1914, n. 843, da convertirsi in legge, e dall'allegato *R* alla legge 1° aprile 1915, n. 476, modificato con l'art. 7 della legge stessa, per tutta la durata del servizio militare.

Tale disposizione si estende agli impiegati e salariati delle amministrazioni pubbliche residenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA
CARCANO.
ZUPELLI
VIALE.
DANEO.
CIUFFELLI.
GRIPPO.

N. **351.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Soccorsi alle famiglie bisognose dei militari trattenuti o richiamati alle armi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 maggio 1915.

1. Gli articoli 5, 6 e 7 del R. decreto, da convertirsi in legge, 13 maggio 1915, n. 620, (articoli riprodotti nel manifesto allegato alla presente circolare) hanno stabilito nuove norme per la concessione del soccorso alle famiglie bisognose dei militari trattenuti o richiamati alle armi, in sostituzione di quelle contenute nel R. decreto 20 settembre 1914 (circolare 448 del *giornale militare* del 1914), le quali pertanto debbono intendersi abrogate.

Le nuove norme sono entrate in vigore alla data del decreto stesso (*13 maggio*).

Pertanto solo a cominciare da tal giorno, e non con decorrenza anteriore, si potrà corrispondere il soccorso ai parenti dei militari richiamati che ora vi hanno titolo, ma che non vi avevano titolo per le precedenti disposizioni, e cioè ai genitori di età superiore ai 60 anni inabili al lavoro, ed ai fratelli ed alle sorelle che si trovino nelle condizioni previste dal R. decreto. Così pure solo a cominciare da tal giorno si

potrà corrispondere il soccorso ai congiunti dei militari trattenuti alle armi, i quali pure non vi avevano titolo per le disposizioni precedenti.

2. Per opportuna norma avvertesi che debbono intendersi *trattenuti alle armi* agli effetti del soccorso alle famiglie, tutti quei militari, che dopo aver compiuto la ferma o dopo aver compiuto il periodo di istruzione (es. militari di 2ª categoria classi 1893 e 1894 e militari di altre classi che con essi presero servizio) o dopo aver ottenuto l'assegnazione od il passaggio alla 3ª categoria o acquistato comunque titolo al congedamento, dovettero tuttavia rimanere alle armi per disposizioni speciali o in applicazione del R. decreto n. 535 del 27 aprile 1915

3. Perchè il soccorso possa esser corrisposto colla sollecitudine necessaria, esso dovrà esser richiesto non più dai militari, ma direttamente dalle persone, parenti dei militari, a cui favore è stabilito. Dette persone ne faranno richiesta, scritta o verbale, al sindaco del comune ove risiedono, indicando, possibilmente, il corpo o reparto ove il militare trovasi in servizio.

Il sindaco, ricevuta la richiesta, farà sollecitamente le indagini per accertare la composizione, la legittimità e le condizioni economiche della famiglia, che il militare sia effettivamente richiamato alle armi o trattenuto nel senso spiegato nel precedente n 2 e che la famiglia non fruisca eventualmente del soccorso in altro comune. Convocherà quindi al più presto la commissione comunale di cui al n. 10 della *Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati* (*Atto* 118 del 1907, pubblicazione militare n. 22), perchè si pronunci sulla concessione del soccorso. La suddetta commissione continuerà ad esser composta del sindaco stesso, presidente, e del comandante locale dell'arma dei carabinieri reali e del presidente della locale congregazione di carità, membri. Nel caso peraltro che trattasi di stabilire, per gli effetti del citato decreto 13 maggio 1915, se qualche membro della famiglia del militare *sia inabile al lavoro*, sarà chiamato a farne parte, con diritto al voto, anche il *medico condotto municipale*.

Se la commissione deciderà favorevolmente, il sindaco provvederà subito perchè il soccorso sia pagato.

4. Nei comuni che hanno numerosa popolazione, perchè il servizio della concessione dei soccorsi non subisca ritardi, il sindaco potrà costituire più di una commissione comunale, creandone, ad esempio, una per ciascun mandamento o per ciascuna delegazione municipale.

In tal caso a far parte delle nuove commissioni saranno chiamate, in luogo delle autorità indicate nel n 10 della *Istruzione*, persone delegate dalle autorità stesse.

5. Per il pagamento del soccorso il sindaco consegnerà agli interessati la carta di riconoscimento staccata dal registro mod. *C* dell'*Istruzione* (21-*E* del catalogo) adattando opportunamente detto modello qualora i sovvenuti siano, invece della moglie e dei figli, gli altri congiunti enumerati negli articoli del R. decreto.

La carta di riconoscimento sarà rilasciata con le norme del n. 20 dell'*Istruzione* per i figli.

Quando poi i sovvenuti siano più membri della famiglia, ascendenti o collaterali del militare, il sindaco potrà rilasciare, come crederà più opportuno, o delle carte distinte per ciascuno od una carta complessiva per tutti consegnandola ad uno solo di essi.

6. Qualora i sindaci abbiano dubbi circa la effettiva presentazione alle armi dei richiamati, essi, pur dando corso alla richiesta ed al pagamento del soccorso, assumeranno informazioni in proposito presso il comando del deposito del corpo ove il militare trovasi o doveva presentarsi, ovvero, ignorandolo, presso il comando del distretto militare. I suddetti comandi risponderanno al riguardo sollecitamente sia in base a quanto loro direttamente risulti, sia in base a quanto avranno cura di accertare presso i comandi competenti. Risultando che il militare non si è presentato alle armi, ne daranno immediata notizia al sindaco il quale provvederà perchè la concessione del soccorso cessi immediatamente.

7. Quindicinalmente il sindaco darà comunicazione al comando del distretto militare dei soccorsi accordati, inviandogli appositi elenchi nominativi, da tracciarsi a mano, conformi al modello che fa seguito alla presente circolare

8. Ricevuti gli elenchi, il comando del distretto militare non dovrà più, come per il passato, sottoporre le decisioni delle commissioni comunali ad apposito controllo per confermarle o modificarle. Esso dovrà però rivolgere osservazioni o richiedere schiarimenti al sindaco nel caso che ravvisasse errori materiali, ritardi nella procedura, ecc. Dovrà poi in ogni caso ordinare la cessazione del soccorso se gli risulterà che i militari, alle famiglie dei quali il soccorso è concesso, non si sono presentati alle armi, ovvero ogni qualvolta venga a conoscere che i militari son venuti a trovarsi in condizioni per le quali il n. 6 dell'*Istruzione* sopracitata prevede che il soccorso cessi (diserzione, condanna penale, ecc).

9. Per i soccorsi pagati ai genitori od alle sorelle od ai fratelli dei militari richiamati o trattenuti alle armi, i sindaci compileranno dei rendiconti analoghi al mod. *E* prescritto dall'*Istruzione*, adattando opportunamente l'intestazione delle varie colonne.

10. I rendiconti dei soccorsi pagati tanto per le mogli ed i figli, quanto per i genitori, le sorelle ed i fratelli dei richiamati, saranno compilati dai sindaci trimestralmente, cominciando dal trimestre aprile-maggio-giugno 1915, nel rendiconto del quale saranno compresi i pagamenti effettuati antecedentemente al 1° aprile u. s., per i quali non sia stato ancora reso il conto al distretto.

Detti rendiconti saranno trasmessi ai distretti entro i primi 20 giorni del mese successivo al trimestre scaduto. Trascorso infruttuosamente tale termine, il distretto diffiderà il comune di presentare il conto entro breve periodo di tempo, dopo il quale ne informerà l'autorità prefettizia ai sensi e per gli effetti della circolare n. 57945/16900 del Ministero dell'interno ai prefetti.

11. I distretti d'ora innanzi, anzichè porre le anticipazioni concesse ai comuni in uscita al fondo scorta, le porranno in uscita al conto anticipazioni e rendiconti (colonne 7-17 del giornale di cassa).

Conseguentemente le somme restituite dai comuni, perchè sopravanzate alle spese, verranno introitate al conto proventi anzichè al fondo scorta.

Per le anticipazioni già concesse e tuttora gravanti sul fondo scorta perchè non ancora liquidate, sarà effettuato il trasporto, con un'unica operazione contabile, al conto del bilancio (colonne 6, 7, 10, 17 del giornale di cassa).

12. I distretti dovranno tenere esatto conto, per ogni comune, delle anticipazioni concesse e delle somme giustificate (rendiconti presentati) ed alla contabilità del 3° mese di ogni trimestre uniranno un prospetto dei comuni cui hanno fatto anticipazioni, dimostrandovi, per ogni comune, il debito al principio del trimestre, le anticipazioni ricevute, le somme giustificate o restituite durante il trimestre stesso ed il debito residuale.

13. Per tutte le altre questioni relative alla concessione dei soccorsi, continueranno ad applicarsi le norme della citata *Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati* (*Atto* 118 del 1907, o Pubblicazione militare n. 22) in quanto siano compatibili con quelle della presente circolare.

14. I comandanti di compagnia, squadrone o batteria leggeranno ai dipendenti militari richiamati o trattenuti alle armi il manifesto che fa seguito alla presente circolare, affinchè tutti gli interessati abbiano esatta notizia delle disposizioni adottate a favore delle loro famiglie.

15. Ciascun comando di distretto militare riceverà un congruo numero di copie della presente circolare per distribuirle ai sindaci dei comuni della rispettiva circoscrizione e le invierà ai sindaci con ogni sollecitudine e con lettera di viva raccomandazione perchè dagli impiegati incaricati le presenti disposizioni siano attentamente studiate ed accuratamente applicate

I comandi suddetti provvederanno a far stampare e pubblicare con sollecitudine il seguente manifesto, per portare le nuove norme a cognizione delle famiglie interessate.

Il Ministro — ZUPELLI.

Distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari trattenuti o richiamati alle armi.

Il R. decreto 13 maggio 1915, n. 620, da convertirsi in legge, stabilisce quanto segue in ordine alla concessione dei soccorsi giornalieri, a carico dell'Erario, alle famiglie bisognose dei militari trattenuti o richiamati alle armi:

. . . . . .

Art. 5.

« È concesso un soccorso giornaliero ai sottonotati congiunti dei militari trattenuti o richiamati alle armi, quando risulti che i congiunti stessi trovansi in condizione di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare richiamato, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza:

a) mogli e figli legittimi o legittimati di età inferiore ai 12 anni od anche di età superiore, se inabili al lavoro;

b) genitori che abbiano compiuto 60 di età, ovvero siano inabili al lavoro;

c) fratelli o sorelle minori degli anni 12 od anche di età superiore, se inabili al lavoro, orfani di entrambi i genitori.

Il soccorso non sarà corrisposto ai congiunti indicati alle lettere *b*, e *c*) quando il richiamato sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie od i figli di lui.

Quando poi siano richiamati sotto le armi più fratelli, il soccorso ai congiunti indicati alle lettere *b*) e *c*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di uno solo di essi.

Art. 6.

Il soccorso giornaliero per i congiunti che vi abbiano titolo a sensi dell'articolo precedente, è stabilito nella seguente misura:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
per ogni figlio . . . . . »	0,35	0,30
per un solo genitore. . . . . »	0,70	0,60
per ambedue i genitori. . . . »	1,10	1,00
per un fratello od una sorella . »	0,70	0,60
per ogni altro fratello o per ogni altra sorella . . . . . »	0,35	0,30

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente decreto sono estese ai militari della R. guardia di finanza richiamati alle armi ed andranno in vigore alla data del decreto medesimo ».

. . . . . .

In base alle suddette disposizioni il soccorso sarà corrisposto non soltanto ai congiunti dei militari che furono richiamati alle armi, ma anche ai congiunti di quelli che dopo aver compiuta la ferma o dopo aver compiuto il periodo di istruzione (es. militari di 2ª categoria classi 1893 e 1894) o dopo aver ottenuto l'assegnazione o il passaggio alla 3ª categoria o acquistato comunque titolo al congedo, furono tuttavia trattenuti alle armi, per speciali disposizioni ovvero per la sospensione dei congedamenti in applicazione del R. decreto 27 aprile 1915, n. 535.

D'ordine del ministro della guerra si portano a conoscenza di tutti gli aventi interesse le nuove disposizioni per effetto delle quali tutte le famiglie bisognose rimaste effettivamente prive di ogni sostegno in seguito ai richiami alle armi o alla sospensione dei congedamenti potranno essere ammesse al soccorso.

Si notifica poi che, allo scopo di ottenere la massima possibile celerità nel servizio delle concessioni dei soccorsi, è stato stabilito che le domande relative, scritte o verbali, debbano esser presentate ai sindaci dei comuni, ove le famiglie risiedono, direttamente dai congiunti dei militari a favore dei quali il soccorso è stabilito (mogli, figli, genitori, fratelli e sorelle).

Il sindaco del comune sottoporrà le domande ad apposita commissione da lui presieduta e composta del comandante locale dell'arma dei carabinieri reali e del presidente della locale congregazione di carità, e, occorrendo, del medico condotto municipale, e, se la commissione si pronuncerà affermativamente, provvederà perchè il soccorso venga accordato. Il pagamento sarà fatto il lunedì di ogni settimana, per la settimana già decorsa.

. . . . . li 22 maggio 1915.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO MILITARE.

Comune di . . . . . .

ELENCO *dei militari richiamati o trattenuti alle armi, alle famiglie dei quali è stato accordato il soccorso.*

N. d'ordine	Grado	COGNOME E NOME	Classe	Categoria

ISTRETTO di LEVA	Numero dei congiunti del militare sovvenuti				Soccorso giornaliero accordato a ciascuna famiglia
	moglie	figli	genitori	fratelli e sorelle	

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(47) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª — 1915 — 22 maggio

1915 APRILE 15. – N. **352**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — R. decreto n. 475, relativo alla sospensione dei limiti di età dei farmacisti militari . . . . . *Pag.* 836

1915 MAGGIO 2. – » **353**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto-legge n. 633, che approva la protezione delle ferrovie in caso di guerra . . » 837

» 2. – » **354**. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge, n. 635, concernente espatrio per ragioni di lavoro. » 844

» 13. – » **355**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 649, col quale sono autorizzate: una assegnazione di lire cento milioni al bilancio del Ministero della guerra, ed una assegnazione di lire venticinque milioni a quello della marina per l'esercizio finanziario 1914-915, per spese in dipendenza degli avvenimenti internazionali. » 845

» 17. – » **356**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Principio delle operazioni delle commissioni locali incaricate di procedere alle chiamate temporanee dal servizio effettivo sotto le armi, in base al R. decreto 29 aprile 1915, n. 564. . . . » 846

» 19. – » **357**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dello specchio n. 11. — Caricamento del reparto someggiato di sezione di sanità per fanteria con salmerie. . . . . » 847

» 20. – » **358**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Verniciatura in grigio verde delle bufetterie di vecchio modello. . . . . » 848

» 20. – » **359**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Adozione della cassa da imballo per sciabola mod. 71, mod 88 e mod. 1900 . . . . . » 849

» 20. – » **360**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Versamento di bossoli delle cartucce sparate, caricatori vuoti, invogli di legno e fasciature di nastro . . . . . » 849

» 20. – » **361**. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare - Anno scolastico 1915-1916 . . . . . » 849

» 21. – » **362**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del « Servizio in guerra — Parte II — Organizzazione e funzionamento dei servizi ». — (Pubblicazione n. 150) . . . . . » 850

» 21. – » **363**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — EQUIPAGGIAMENTO. — DIVISA — Bracciale per i militari esonerati temporaneamente dal servizio sotto le armi . . . . . » 855

» 21. – » **364**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi dei telegrammi diretti al Ministero della guerra. . . . . » 855

» 21. – » **365**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — DISPOSIZIONI VARIE. — Richiamo alle armi di ufficiali in congedo e riammissione in servizio di sottufficiali e militari di truppa provvisti di brevetto di pilota aviatore — Arruolamento di cittadini muniti di tale brevetto . . . . . » 856

» 21. – » **366**. — SERVIZIO SANITARIO. — Stabilimenti balneari che non saranno aperti nel corrente anno » 856

1915 MAGGIO 21 - N. 352. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI — Concorso a 14 posti di topografo di 4ª classe presso l'Istituto geografico militare . . . . . Pag. 857
» 21. - » 368. — RECLUTAMENTO. — Arruolamenti volontari per la durata della guerra . . . . . » 857
» 21. - » 369. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamenti relativi a provviste di robe di corredo ed equipaggiamento fornite ai magazzini centrali militari . . . . . » 863
——— AVVISO. — Memorie pervenute alla *Rivista d'artiglieria e genio* per concorsi a premio indetti per l'anno 1915. . . » 863
——— ERRATA-CORRIGE . . . . . » 864

CIRCOLARE N. **352** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 475, relativo alla sospensione dei limiti di età dei farmacisti militari** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi 17 luglio 1910, n. 515, e 25 giugno 1911, n. 611;

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 482, recante aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato con le leggi 17 luglio 1910, n. 515, e 25 giugno 1911, n. 611;

Vista la legge 8 luglio 1906, n. 305;

Considerata la necessità e l'urgenza di mantenere in servizio nelle attuali contingenze, i farmacisti militari che dovrebbero essere collocati a riposo per limiti di età e l'opportunità che siffatto provvedimento non pregiudichi i diritti all'avanzamento che nei riguardi dei terzi si perfezionerebbero con le vacanze risultanti da tali collocamenti a riposo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È sospesa fino al 31 dicembre 1915 l'applicazione dei limiti di età di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1906, n. 305, per quanto riguarda i farmacisti militari effettivi.

Art. 2.

I farmacisti militari trattenuti in servizio dopo il compimento dei limiti di età saranno collocati in soprannumero nel rispettivo ruolo organico e potranno, se idonei, essere soltanto promossi alla classe superiore, allorquando saranno promossi i farmacisti che li seguono immediatamente nel ruolo

Art. 3.

Le disposizioni di cui sopra avranno vigore dal 1° aprile 1915.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA
ZUPELLI.

N. **353**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. decreto-legge n. 633, che approva la protezione delle ferrovie in caso di guerra**. — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 2 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 21 marzo 1915, n. 273;

Riconosciuta la necessità di provvedere efficacemente alla difesa delle coste ed alla protezione delle ferrovie in caso di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con i ministri di grazia e giustizia e dei culti, della guerra, della marina e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa « Istruzione per la difesa delle coste e per la protezione delle ferrovie in guerra », vista, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

La istruzione suddetta avrà vigore dalla data del R. decreto col quale la tutela delle ferrovie verrà affidata all'autorità militare al giorno in cui questa cesserà da tale incarico.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 2 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ORLANDO.
ZUPELLI.
VIALE.
CIUFFELLI.

ISTRUZIONE

per la difesa delle coste e per la protezione delle ferrovie in guerra.

Omissis

CAPITOLO X.

Disposizioni concernenti il pubblico.

98. A partire dal momento che verrà indicato dall'autorità militare, e sino a quando la medesima lo riterrà necessario, vigono le prescrizioni seguenti:

1. La distribuzione degli ordinari biglietti d'ingresso in determinate stazioni può essere sospesa in qualunque momento a richiesta dell'autorità militare o di pubblica sicurezza;

2. Le persone ammesse ad entrare nelle stazioni non vi possono circolare liberamente, ma devono attendervi alle loro incombenze: se viaggiatori devono prendere immediatamente posto nei treni e rimanervi, ovvero trattenersi nelle sale d'aspetto, nei ristoranti, locali che devono venire aperti, verso l'interno, solo al momento del bisogno.

3. È vietato l'ingresso agli uffici di spedizione, ai magazzini, ai piani caricatori, ecc., alle persone estranee al servizio, salvochè non comprovino la necessità di accedervi: nessuno — e neanche gli agenti ferroviari liberi dal servizio — potrà trattenervisi più del tempo strettamente indispensabile.

4. Le autorità militari e quelle di P. S. hanno facoltà di vietare in modo assoluto l'accesso al pubblico alle stazioni, agli uffici, ai magazzini ferroviari, ai piani caricatori, ecc., per tutto quel tempo che riterranno necessario.

5. È proibito a qualunque persona estranea al servizio od alla sorveglianza delle ferrovie di introdursi, circolare o fermarsi nel recinto di esse e delle loro dipendenze, eccettuate le traversate a raso (passaggi a livello) nel tempo in cui per opera del personale addetto sono tenute aperte, di introdurvi animali e di farvi circolare o stazionare vetture estranee al servizio.

6. È vietato di sostare sopra e sotto i cavalcavia, le passerelle, i ponti, i viadotti, i sottopassaggi, i passaggi a livello e, in genere, presso qualsiasi attraversamento delle ferrovie, e di trattenersi nelle vicinanze degli attraversamenti stessi.

7. È vietato sostare nelle vicinanze delle linee ferroviarie od avvicinarsi loro, fuorchè per giustificate ragioni di abitazione, di lavoro o di necessario transito.

8. È vietato avvicinarsi agli sbocchi delle gallerie, ai pozzi d'aria ed alle finestre delle gallerie stesse.

9. L'autorità militare e quelle di P. S. hanno facoltà di visitare le località, anche abitate, adiacenti o prospicienti le ferrovie e di imporre la chiusura, temporanea o permanente, di finestre, porte od altre aperture adiacenti o prospicienti linee ferroviarie, stazioni, impianti ferroviari, ecc.

10. Le autorità militari e quelle di pubblica sicurezza hanno facoltà di vietare alle persone che esse ritengono pericolose o sospette:

a) di acquistare biglietti di viaggio o di entrata alle stazioni;

b) di entrare nelle stazioni, di partire o di proseguire il viaggio, quand'anche abbiano potuto munirsi di regolare biglietto;

c) di recarsi negli uffici di spedizione, nei magazzini, presso i piani caricatori, nei ristoranti delle stazioni, ecc., quand'anche comprovino la necessità di accedervi;

d) di dimorare o di recarsi in edifici adiacenti alle linee ferroviarie o da cui siano visibili le linee ferroviarie;

e) di lavorare in terreni adiacenti alle ferrovie.

11. È vietato ai viaggiatori non militari, in quei tratti che saranno indicati dall'autorità militare o ferroviaria, di affacciarsi agli sportelli. In tali tratti gli sportelli o le persiane dovranno essere tenuti chiusi e le tendine abbassate.

Omissis.

Chiunque trasgredisca alle prescrizioni anzidette sarà immediatamente arrestato e sarà passibile dell'arresto sino a 6 mesi.

Se il fatto però avvenisse in territorio dichiarato in stato di guerra, i trasgressori saranno invece deferiti ai tribunali militari competenti, a senso e per gli effetti dell'art. 249 del codice penale per l'esercito.

Si avverte poi che i militari e gli agenti della pubblica forza dislocati lungo le linee ferroviarie per la loro tutela, debbono, per ogni effetto, essere considerati come sentinelle; essi perciò hanno l'obbligo di far fuoco su chiunque non obbedisca alle loro ingiunzioni.

È dovere di chiunque constati trasgressioni alle anzidette prescrizioni o si avveda di tentativi di danneggiare le ferrovie o di raccogliere notizie di interesse militare di opporvisi e di arrestare i colpevoli o, almeno, di denunziare i fatti al più vicino posto militare o di pubblica sicurezza od agli agenti della pubblica forza di scorta ai treni.

Visto:

Il presidente del Consiglio dei ministri
ministro dell'interno
SALANDRA.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

Il ministro della guerra
ZUPELLI

Il ministro della marina
VIALE.

Il ministro dei lavori pubblici
CIUFFELLI.

N. **354**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 635, concernente espatrio per ragioni di lavoro.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, della guerra e della marina;

Visto l'art. 11 (n. 10) della legge 21 marzo 1915, n. 273, portante provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato;

Vista la legge 2 agosto 1913, n. 1075, sulla tutela giuridica degli emigranti e le disposizioni aggiunte alla medesima dalla legge 24 gennaio 1915, n. 173;

Visto il R. decreto n. 36 del 31 gennaio 1901, per il rilascio dei passaporti per l'estero;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Coloro i quali si recano, per ragioni di lavoro, oltre i confini politici od al di là delle acque territoriali del Regno, debbono essere muniti di passaporto per l'estero.

Art. 2.

Al R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, per il rilascio dei passaporti per l'estero è aggiunta la seguente disposizione transitoria:

« Il rilascio dei passaporti per l'estero, quando si tratti di espatri a scopo di lavoro, è subordinato al nulla osta del R. Commissariato dell'emigrazione, il quale è autorizzato a prescrivere la preventiva esibizione di un contratto di lavoro, in cui sieno osservate le condizioni richieste dalla legge 2 agosto 1913, n. 1075 e dalla legge 24 gennaio 1915, n. 173 »

Art. 3.

I passaporti rilasciati a persone che hanno dichiarato di recarsi all'estero, a scopo di lavoro, prima dell'entrata in vigore del R. decreto 18 febbraio 1915, n. 147, restano annul-

lati e saranno ritirati dalle autorità che li hanno rilasciati, nonchè dalle autorità di pubblica sicurezza e dagli uffici di emigrazione.

Art. 4.

Nessun arruolamento di operai per lavori di qualsiasi genere da eseguirsi oltre i confini politici o al di là delle acque territoriali del Regno può aver luogo, se non in conformità alle disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

Nessuno può compiere operazioni, neppure preliminari, dirette ad arruolare operai per i lavori indicati nell'articolo precedente, se non ne abbia ottenuta autorizzazione dal Commissariato dell'emigrazione.

Si considerano operazioni preliminari di arruolamento: la ricerca di operai, diretta od indiretta; la ricerca fatta per mezzo di avvisi, circolari, inserzioni sui giornali o altrimenti; la richiesta del concorso all'espatrio; le trattative di ogni specie sui salari, sugli orari, sulle spese di viaggio e sulle altre condizioni di lavoro.

Art. 6.

Le attribuzioni che per l'art. 27 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, spettano al commissariato dell'emigrazione, sono esercitate dagli organi da esso dipendenti, quando il commissariato stesso lo creda opportuno.

Gli stessi organi possono dal Commissariato essere investiti, in tutto o in parte, delle attribuzioni che il presente decreto affida ai prefetti.

Art. 7.

Chiunque intenda procedere ad arruolamenti di operai per i lavori indicati nell'art. 1 del presente decreto quando abbia legale domicilio nel Regno, deve presentare al Commissariato dell'emigrazione, direttamente o per il tramite della R. prefettura di sua residenza, una domanda in doppio esemplare, dalla quale deve principalmente risultare quanto segue:

a) il numero degli operai da arruolare; l'indicazione se si tratti di maschi superiori ai 15 anni, di donne o di minorenni; le provincie nelle quali s'intende di eseguire l'arruolamento;

b) la specie del lavoro e la data di inizio di esso;

c) la precisa località e la relativa giurisdizione consolare;

d) le ore giornaliere di lavoro, le soste, il lavoro notturno, quello festivo o supplementare e il numero delle giornate lavorative settimanali;

e) il salario e il giorno di paga; le retribuzioni per le ore notturne, festive o supplementari; i casi di ritenuta sul salario; il minimo o la media di salario in caso di lavoro a cottimo;

f) l'assicurazione che nei mestieri pei quali viene fatta la ricerca di operai non sono in corso scioperi nè agitazioni professionali;

g) i casi in cui l'arruolatore si obbliga di rimpatriare gli operai a proprie spese;

h) l'obbligo di fornire l'assistenza medica ed i medicinali; e quello dell'assicurazione contro gli infortuni;

i) l'obbligo di non ricusare i buoni uffici che il console italiano della circoscrizione o i funzionari del commissariato dell'emigrazione offrissero per comporre dissensi tra l'imprenditore e gli operai arruolati;

l) l'impegno di permettere al regio console o ai funzionari dell'emigrazione di visitare i luoghi in cui gli operai lavorano, si nutrono ed i locali nei quali vengono alloggiati.

Art. 8.

Quando l'arruolamento deve essere fatto per conto di una impresa residente all'estero, questa deve far pervenire al commissariato dell'emigrazione la domanda di cui al precedente art. 7 per tramite del console nella cui circoscrizione sia da eseguirsi il lavoro.

Alla domanda deve essere allegato un atto di procura per la persona che è incaricata delle operazioni preliminari dell'arruolamento, nonchè della stipulazione del contratto. Il procuratore deve essere cittadino italiano e di esso si deve indicare la residenza e il recapito nel Regno.

Il Regio console invia la domanda al commissariato entro cinque giorni dalla presentazione, corredandola di informazioni con particolare riferimento alla moralità e solvibilità della ditta e del proprio parere in ordine alla concessione o meno dell'autorizzazione.

Per il rilascio della licenza si osservano le stesse norme stabilite per gli arruolatori residenti nel Regno.

Art. 9.

La licenza per procedere agli arruolamenti di cui agli articoli 7 ed 8 è rilasciata dal commissariato dell'emigrazione o, per delega, dai prefetti e dagli uffici dell'emigrazione ed è subordinata a tutte le condizioni ritenute necessarie, oltre quelle indicate dall'art. 27 della legge 2 agosto 1913, n. 1075 e dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1915, n. 173, ed è sottoposta alla tassa di L. 10.

La licenza è valida per un mese dal giorno del rilascio e per le sole provincie in essa menzionate; è rinnovabile mensilmente dall'autorità che l'ha rilasciata, subordinatamente alle cautele ed alle disposizioni che siano emanate dal commissariato dell'emigrazione. Ogni rinnovazione è pure sottoposta alla tassa di L. 10.

Art. 10.

I contravventori agli articoli 4 e 5, e coloro i quali effettueranno arruolamenti senza avere prima ottenuto la prescritta licenza saranno puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire mille.

Art. 11.

Per la esecuzione del presente decreto, è affidato al Ministero degli affari esteri, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, di provvedere nel modo opportuno ad uno speciale servizio nei valichi di confine, nei porti d'imbarco ed in quegli altri luoghi nei quali se ne riscontrasse il bisogno, col concorso della R. guardia di finanza e compatibilmente al suo servizio d'istituto.

Art. 12.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno fino al 31 dicembre 1915; e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
SONNINO.
ORLANDO.
DANEO.
ZUPELLI.
VIALE.

N. **355.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 619, col quale sono autorizzate: un'assegnazione di lire cento milioni al bilancio del Ministero della guerra, ed una assegnazione di lire venticinque milioni a quello della marina per l'esercizio finanziario 1914-915, per spese in dipendenza degli avvenimenti internazionali.** — (Segretariato generale). — 13 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, la quale proroga al secondo semestre dell'anno finanziario 1914-915 l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'anno stesso, sino a quando non siano approvati per legge, fra i quali trovansi compresi quelli della spesa per i Ministeri della guerra e della marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Allo scopo di provvedere a rifornimenti e lavori di carattere straordinario nonchè al mantenimento della maggior forza sotto le armi e ad altre spese determinate dagli avveni-

menti internazionali, sono autorizzate le seguenti assegnazioni:

lire cento milioni da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915;

lire venticinque milioni da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero della marina per lo stesso esercizio finanziario.

Con decreto del ministro del tesoro sarà fatto luogo alla ripartizione delle indicate somme fra i vari capitoli dei rispettivi stati di previsione.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.
VIALE.

N. **356.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Principio delle operazioni delle commissioni locali incaricate di procedere alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi, in base al R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 17 maggio 1915.

In relazione alla circolare 348 corrente anno (dispensa 28ª del *giornale militare*) si dispone che abbiano principio *al più presto*, e non più tardi del 24 corrente mese, le operazioni delle commissioni locali incaricate di procedere alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi dei richiamati addetti a stabilimenti privati od imprese che interessano l'esercito o l'armata.

Pertanto i direttori degli stabilimenti od imprese che siano nelle condizioni previste dal R. decreto 29 aprile 1915, n. 561,

potranno farne istanza alle commissioni locali, attenendosi strettamente alle norme stabilite per l'applicazione del R. decreto medesimo e contenute nella circolare 348 precitata.

Gli elenchi dei militari per cui si richiederà la dichiarazione di esonerabilità, e gli elenchi delle variazioni che avvengano successivamente nei militari dichiarati esonerabili, dovranno essere conformi al modello allegato alle norme predette e gli stabilimenti o ditte dovranno provvederseli per proprio conto.

I comandi dei distretti faranno opportune comunicazioni ai principali giornali locali, alle camere di commercio ed alle maggiori associazioni o ditte industriali che interessano l'esercito e l'armata, per facilitare ad ognuno la conoscenza della presente disposizione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N **357.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dello specchio n. 11 — Caricamento del reparto someggiato di sezione sanità per fanteria con salmerie.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 maggio 1915.

Colla data marzo 1915 è stato pubblicato lo specchio n. 11 — Caricamento del reparto someggiato di sezione sanità per fanteria con salmeria.

Colla pubblicazione di tale specchio resta abolito lo specchio n. 11, pubblicazione provvisoria 16 agosto 1914, a suo tempo distribuito alle amministrazioni che hanno in carico i reparti.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne curerà la distribuzione ai comandi ed uffici sottoindicati nel numero di copie per ognuno segnate:

Al comando del corpo di stato maggiore . . .	copie	12
Ad ogni comando di corpo d'armata	»	1
Ad ogni comando di divisione territoriale . .	»	1
All'ispettorato di sanità militare	»	3
Ad ogni divisione di sanità militare.	»	1
Ad ogni ospedale militare	»	2
Alla farmacia centrale militare	»	5
Alla scuola d'applicazione di sanità militare . .	»	3

Le amministrazioni poi che hanno in carico i reparti someggiati richiederanno sollecitamente al Ministero (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) il numero delle copie ad esse occorrenti, in ragione di tre per ogni reparto.

Appena ricevuti tali specchi saranno subito collocati a posto nei colli 1, 6 e 20 di ciascun reparto e ne sarà tolta la copia della pubblicazione provvisoria, che dovrà essere restituita al Ministero.

Si richiama l'attenzione dei consegnatari e dei capi servizio sul foglio staccato, allegato allo specchio di caricamento, e che contiene una speciale avvertenza relativa ai materiali di equipaggiamento e cucina.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **358.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Verniciatura in grigio-verde delle bufetterie di vecchio modello.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 20 maggio 1915.

Le bufetterie di cuoio naturale o di bufalo di vecchio modello, le quali devono rimanere in servizio fino a consumazione, a cura degli enti stessi che le hanno in carico, saranno tinte in grigio-verde.

Ai reggimenti di cavalleria e di artiglieria sono state già impartite disposizioni in proposito dai rispettivi ispettorati generali: ora il Ministero invita tutti gli altri enti che hanno in carico bufetterie della suddetta specie, ad acquistare dalla industria privata la miscela che essi ritengono più conveniente, sia per bontà e sia dal lato economico, e a procedere con mezzi propri alla verniciatura, attenendosi, nell'eseguirla, all'istruzione da richiedersi alla ditta stessa che fornisce la miscela.

L'indicazione delle ditte, occorrendo, potrà dai corpi essere richiesta alla direzione d'artiglieria della propria circoscrizione.

La spesa dovrà essere imputata al capitolo 61 della parte ordinaria del bilancio dell'esercizio in corso.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **359**. — ARMI, MUNIZIONI, BUFETTERIE. — **Adozione della cassa da imballo per sciabole mod. 71, mod. 88 e mod. 1900.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 20 maggio 1915.

Il Ministero ha determinato di adottare ed introdurre in servizio la cassa da imballo per sciabole mod. 71, mod. 88 e mod. 1900 (IV, 1487).

Verranno in seguito pubblicate le aggiunte al modello per gl'inventari, Parte I e II ed il sunto descrittivo e i relativi disegni sull'Atlante del materiale d'artiglieria.

Le casse da imballo per sciabole mod. 71 e mod. 88 (IV, 1416) rimarranno in servizio sino a consumazione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **360**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Versamento di bossoli delle cartucce sparate, caricatori vuoti, invogli di legno e fasciature di nastro.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 20 maggio 1915.

Si invitano i corpi e le direzioni d'artiglieria a versare di urgenza, colle norme stabilite dal § 120 e seguenti dell'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C*, ai rispettivi laboratori pirotecnici, tutti i bossoli, di qualsiasi specie, delle cartucce sparate, i caricatori vuoti, gl'invogli di legno e le fasciature di nastro, recuperati dalle munizioni adoperate nel tiro.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **361**. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare. — Anno scolastico 1915-1916.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 maggio 1915.

Facendo seguito alla circolare n. 314 del 1° maggio 1915 ed in seguito ai risultati del concorso indetto con circolare n. 7 del 3 gennaio c. a., e per determinazione di questo Ministero, i sottufficiali qui appresso elencati, aspiranti alla car-

riera di ufficiali nelle armi combattenti, sono stati ammessi al 1° corso speciale della scuola militare (anno scolastico 1915-1916), passando effettivi alla scuola militare stessa dal 12 maggio 1915.

Arma di fanteria.

Galligani Ovidio, sergente maggiore 87 fanteria,
Vassallo Stanislao, id. id. 87° id.
Venturini desiderio, id. id. 7° id.
Presti Vincenzo, id. id. 50° id.
Emma Salvatore, id. id. 87° id.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **362.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del " Servizio in guerra - Parte II - Organizzazione e funzionamento dei servizi ,,. (Pubblicazione n. 150).** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 maggio 1915.

Si è pubblicato il « Servizio in guerra — Parte II — Organizzazione e funzionamento dei servizi », il quale sostituisce:

il « Servizio in guerra — Parte II — Servizi logistici », ediz. 1912;

il « Regolamento di servizio in guerra — Parte II — Servizio delle intendenze », « Servizio di rifornimento dei materiali d'artiglieria », ediz. 1907;

il « Regolamento di servizio in guerra — Parte II — Servizio delle intendenze — Servizio di commissariato », edizione 1903.

il « Servizio in guerra — Parte II — Servizio sanitario », ediz. 1912;

il « Regolamento di servizio in guerra — Parte II — Servizio delle intendenze — Servizio veterinario », ediz. 1899;

il « Regolamento di servizio in guerra — Parte II — Servizio delle intendenze — Servizio di tappa », ediz. 1907;

l' « Istruzione per i comandi di tappa », ediz. 1907;

l' « Istruzione per i comandi di stazione in tempo di guerra », ediz. 1887.

Rimangono in vigore i fascicoletti del « Servizio in guerra Parte II » relativi al « Servizio di cassa », ediz. 1914, « Servizio postale », ediz. 1913, « Servizio telegrafico », ediz. 1899, e « Servizio per la manutenzione stradale », ediz. 1913.

Per le dotazioni del tempo di guerra, i comandi, corpi, uffici, ecc. richiederanno all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari la stessa dotazione stabilita dal Tomo II di mobilitazione per il « Servizio in guerra », Parte I.

Per le dotazioni di pace, ai comandi, corpi, uffici, ecc. sarà fatta la distribuzione direttamente, per cura dell'ufficio d'amministrazione suddetto, nella misura seguente:

Comando d'armata, comando del corpo di stato maggiore e comandi territoriali.

Uffici dei generali designati per il comando di un'armata	copie n.	2
Comando del corpo di stato maggiore	»	50
Comandi di corpo d'armata	»	3
Comandi di divisione territoriali	»	3
Comandi territoriali del genio	»	2

Ispettorati.

Ispettorato generale di cavalleria	copie n.	2
Ispettorato generale di artiglieria	»	4
Ispettorato generale del genio	»	4
Ispettorato delle costruzioni di artiglieria	»	2
Ispettorato delle truppe da montagna	»	2
Ispettorato di sanità militare	»	2
Ispettorato dei servizi di commissariato	»	2

Arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma	copie n.	3
Comando della legione allievi	»	2
Comandi di legione territoriale	»	1
Comandi di divisione	»	1
Comandi di compagnia e squadrone compresi quelli della legione allievi	»	1
Comando dello squadrone carabinieri guardie del Re	»	1

Armi di fanteria e di cavalleria.

Comandi di brigata	copie n.	1
Comandi di reggimento	»	2
Distaccamento della scuola di cavalleria a Tor di Quinto	»	1
Comandi di deposito	»	1
Centri di mobilitazione di Teramo, Sulmona, Campobasso, Barletta e Castrovillari	»	1

Arma d'artiglieria.

Comandi d'artiglieria da campagna e da fortezza	copie n.	1
Comandi di reggimento d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna, pesante campale e da fortezza	»	1
Comandi di compagnia treno e automobilisti	»	1
Comandi di deposito	»	1

Arma del genio.

Comandi delle truppe del genio	copie n.	1
Comandi di reggimento del genio	»	1
Comandi di battaglione	»	1
Comando del battaglione dirigibilisti	»	6
Comando del battaglione aerostieri	»	6
Comando battaglione squadriglie aviatori	»	6
Comando battaglione scuole aviatori	»	6
Comandi di aeronautica	»	6
Direzione tecnica dell'aviazione militare	»	4
Comando di compagnia specialisti	»	1
Comandi di compagnia treno	»	1
Comandi di deposito	»	1

Direzioni e stabilimenti militari d'artiglieria.

Direzione delle esperienze d'artiglieria	copie n.	1
Direzioni di artiglieria	»	1
Arsenali di costruzione	»	1
Officine di costruzione	»	1
Fabbriche d'armi	»	1
Laboratorio di precisione	»	1

Laboratori pirotecnici	copie n.	1
Polverifici	»	1
Sezione staccata per le esperienze d'artiglieria	»	1
Sezion staccate di artiglieria	»	1

Direzioni e stabilimenti militari del genio.

Direzioni del genio	copie n.	1
Sottodirezioni del genio	»	1
Uffici delle fortificazioni	»	1
Sezioni staccate	»	1
Direzioni autonome per la R marina	»	1
Ufficio autonomo del genio per la R. marina	»	1
Officina di costruzioni del genio	»	1

Servizio sanitario.

Direzioni di sanità militare	copie n.	2
Direzioni di ospedale principale	»	2
Direzioni di ospedale succursale	»	1
Farmacia centrale militare	»	5
Compagnie di sanità	»	1
Infermerie presidiarie	»	1
Depositi di convalescenza	»	1

Servizio di commissariato.

Direzioni di commissariato militare	copie n.	2
Sezioni staccate di commissariato militare	»	1
Ufficio locale di commissariato militare	»	1
Magazzini centrali	»	1
Panifici militari	»	1
Magazzini di casermaggio principali e succursali	»	1
Compagnie di sussistenza	»	1

Scuole ed istituti militari.

Comando della scuola di guerra	copie n.	4
Comando della scuola di applicazione di artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	1
Comando in 2° della scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	4
Comando in 2° dell'accademia militare	»	4
Comando della scuola militare	»	6

Comando della scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali	copie n.	2
Comando della scuola d'applicazione di sanità militare	»	2
Comando della scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando della scuola di applicazione di cavalleria	»	2
Comando della scuola centrale d'artiglieria da campagna	»	1
Comando della scuola centrale d'artiglieria da fortezza	»	1
Direzione della scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica	»	1
Comandi di collegio militare	»	3
Istituto geografico militare	»	2

Distretti militari.

Comandi di distretto militare	copie n.	1

Stabilimenti militari di pena.

Comando degli stabilimenti militari di pena e compagnie disciplina	copie n.	1
Comando del reclusorio militare	»	3
Comando del carcere militare	»	1

Piazze forti e forti di sbarramento.

Comandi di piazza forte (anche se affidati ad autorità della R. marina)	copie n.	1
Comandi di forte di sbarramento	»	1

Comandi, uffici e commissioni varie.

Tribunali militari e biblioteche.

Ufficio d'amministrazione di personali militari varî	copie n.	1
Commissioni militari di linea	»	1
Tribunale supremo di guerra e marina	»	2
Biblioteche militari	»	1

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 1,60.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **363**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — EQUIPAGGIAMENTO — DIVISA. — **Bracciale per i militari esonerati temporaneamente dal servizio sotto le armi.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 maggio 1915.

In relazione alle disposizioni contenute nel R. decreto 561 in data 29 aprile 1915 e al n. 18 delle norme per l'applicazione del R. decreto stesso, (circolare 348 del *giornale militare*), questo Ministero determina che il bracciale, di cui debbono essere provvisti i militari esonerati temporaneamente dal servizio effettivo sotto le armi, sia costituito da tre fasce orizzontali cucite insieme, una rossa, una bianca ed una verde (dall'alto in basso), con una stelletta metallica a cinque punte al centro.

Il bracciale avrà le dimensioni indicate nell'ultimo capoverso del n. 3 della circolare *giornale militare* 167 c. a.; le tre fascie costituenti il bracciale debbono avere tutte la stessa larghezza.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **364**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE TELEGRAFICO. — **Indirizzi dei telegrammi diretti al Ministero della Guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 maggio 1915.

Allo scopo di evitare disguidi e ritardi nella corrispondenza telegrafica, causati da alterazioni, facili a verificarsi, delle sigle indicanti le varie direzioni generali ed uffici del Ministero, a parziale modificazione della circolare n. 658 del *giornale militare* 1911, d'ora innanzi gli indirizzi dei telegrammi diretti al Ministero, oltre all'indicazione comune *Ministero Guerra*, dovranno portare le seguenti indicazioni complementari:

Gabinetto		Per il gabinetto del ministro.
Divisione S. M. . .	Per il Segretariato Generale	Divisione stato maggiore.
Personale Ministero.		Divisione personale del Ministero.
Ragioneria		Divisione ragioneria.
Tiro		Divisione tiro a segno ed educazione fisica.
Veterinaria. . . .		Ufficio d'ispezione veterinaria.

Personale ufficiali . . .	Per la direzione generale personale ufficiali.
Affari generali	Per la direzione generale personali civili e affari generali.
Artiglieria e genio . . .	Per la direzione generale artiglieria e genio.
Servizi L. A.	Per la direzione generale servizi logistici amministrativi.
Leva truppa	Per la direzione generale leva e truppa.
Revisione	Per la direzione generale revisione conti.
Aeronautica	Per la direzione generale dell'aeronautica.
Ippica	Per l'ispettorato ippico.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **365.** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — DISPOSIZIONI VARIE. — **Richiamo alle armi di ufficiali in congedo e riammissione in servizio di sottufficiali e militari di truppa provvisti di brevetto di pilota aviatore — Arruolamento dei cittadini muniti di tale brevetto.** — (Direzione generale d'aeronautica). — 21 maggio 1915.

Il termine stabilito alla data del 10 maggio 1915 nel n. 8 della circolare n. 307 del *giornale militare* corrente anno, dispensa 25ª, è portato a tutto il 30 maggio 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **366.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Stabilimenti balneari che non saranno aperti nel corrente anno.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 maggio 1915.

Il Ministero avverte che per il corrente anno non saranno aperti gli stabilimenti balneo termali militari di Casciana, Salsomaggiore e Recoaro.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **367.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI. — **Concorso a 14 posti di topografo di 4ª classe presso l'Istituto geografico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 maggio 1915.

Nella *gazzetta ufficiale* n. 97 del 17 aprile 1915 è stato pubblicato il decreto 8 febbraio 1915 col quale viene indetto un concorso a 14 posti di topografo di 4ª classe.

Pertanto il termine di 40 giorni stabilito dal n. 4 del decreto stesso per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei prescritti documenti, e che deve decorrere dalla data della pubblicazione anzidetta, scade il giorno 27 corrente mese.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **368.** — RECLUTAMENTO. — **Arruolamenti volontari per la durata della guerra.** — (Direzione generale leva e truppa). — 21 maggio 1915.

1. In relazione all'art. 101 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, questo Ministero determina di aprire in tutti i corpi e reparti autonomi del R. esercito arruolamenti volontari per la durata della guerra.

2. Tali arruolamenti volontari rimarranno aperti fino a nuovo ordine in tutti i corpi del R. esercito, escluse le compagnie di sanità e di sussistenza.

Potranno partecipare agli arruolamenti medesimi anche gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti dovranno aver compiuto il 18° anno di età. Per essi non è stabilito alcun limite massimo di età, però dovranno possedere la piena idoneità fisica alle fatiche di guerra, ed avere l'attitudine speciale richiesta per l'arma o specialità alla quale aspirano. L'assegnazione alle armi e corpi speciali è subordinata anche alla condizione che gli aspiranti o sappiano cavalcare o posseggano attitudini professionali che ne rendano possibile ed utile l'impiego nelle armi o corpi in cui chiedano di essere ammessi.

All'accertamento dell'idoneità fisica dovrà procedersi con la massima cura, avvertendo che i giudicati non idonei, non potranno invocare visite d'appello.

Non saranno ammessi coloro che abbiano riportato condanne che, a senso dell'art. 5 del succitato testo unico delle leggi sul reclutamento, importino l'esclusione dall'esercito.

3. I documenti da produrre sono quelli indicati nel n. 6 del manifesto allegato alla presente circolare.

4. Coloro che già prestarono servizio militare nel R. esercito, come militari di truppa o come sottufficiali, riacquisteranno all'atto dell'arruolamento volontario il grado che rivestivano al momento in cui furono congedati, a meno che non lo avessero perduto per retrocessione o per condanna.

5. In relazione al citato art. 101 del testo unico sul reclutamento, sono inoltre aperte le ammissioni a prestar servizio in tutti i corpi e reparti dell'esercito per i militari di 3ª categoria che si trovino tuttora in congedo.

6. Il numero dei volontari e dei militari di 3ª categoria da ammettersi in servizio nel modo suddetto è illimitato.

Il Ministero si riserva però piena facoltà di chiudere l'arruolamento per taluni corpi e servizi quando lo ravviserà opportuno.

7. Gli ammessi all'arruolamento volontario ed i militari di 3ª categoria cui sia consentito di prestar servizio nell'esercito permanente, dovranno sottoscrivere apposito atto conforme all'allegato n. 2 alla presente circolare.

8. Gli aspiranti che si presenteranno direttamente ai depositi dei corpi, saranno da questi visitati ed arruolati in base ai criteri sopra stabiliti.

Quelli, invece, che aspirano all'arruolamento in un corpo il cui deposito è lontano dal luogo di loro residenza, potranno presentarsi al comando del distretto più prossimo, il quale provvederà al loro arruolamento, regolandosi, se di 2ª classe, in modo analogo a quello indicato nel § 276 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

9. Per gli arruolati volontari e per i militari di 3ª categoria ammessi in servizio nel modo suindicato, i corpi impianteranno un foglio matricolare originale senza tener conto del foglio matricolare che fosse stato già impiantato per servizi prestati precedentemente. Rimetteranno poi una copia del foglio stesso al distretto militare di leva, o (per i non regnicoli) al distretto militare di Roma.

La formula relativa all'arruolamento sarà la seguente:

Soldato volontario nel ..... (corpo) ..... *per la durata della guerra (art. 101 legge reclutamento), li* .....

Nel caso trattisi di individui che rivestivano già grado militare e che lo riacquistino a senso del precedente n. 4, la formula sarà invece:

Volontario nel ..... (corpo) ..... *per la durata della guerra (art. 101 legge reclutamento) col grado di* ..... *che già possedeva quale militare di* ..... *categoria, classe* ....., *col n.* .... *di matricola, li* .....

Nel caso trattisi di militari di 3ª categoria, la formula sarà:

Soldato 3ª categoria classe ..... *ammesso a prestar servizio nel* ..... (corpo) ..... *per la durata della guerra (art. 101 legge reclutamento), li* .....

10. Il distretto inscriverà i militari suddetti in apposito distinto ruolo mod. 57 *A*, opportunamente adattato allo scopo, dando loro una numerazione progressiva seguita dalla sigla *A. G.* (arruolamento guerra) e comunicherà ai rispettivi depositi il numero dato.

I militari di 3ª categoria ammessi a prestar servizio nel modo suindicato saranno pure inscritti in tale ruolo; però a loro riguardo i distretti dovranno apporre sul ruolo matricolare di 3ª categoria la variazione seguente:

Ammesso a prestar servizio per la durata della guerra nel ..... (corpo) ..... (n. ..... del ruolo *A. G.*) *li* .....

I depositi dei corpi terranno in forza tutti i suddetti volontari e militari di 3ª categoria in un distinto ruolo mod. 71 *A*.

11. I militari ammessi in servizio a senso della presente circolare, che abbiano già ricevuto l'istruzione militare, saranno senz'altro avviati ai corpi e reparti mobilitati. I non istruiti saranno trattenuti ai depositi soltanto pel tempo strettamente necessario a dar loro l'indispensabile istruzione militare, eppoi avviati anch'essi ai corpi e reparti mobilitati.

12. I depositi dei corpi ed i reparti autonomi invieranno al 1° ed al 16 di ogni mese a questo Ministero (*Divisione 2ª leva*) un prospetto numerico degli ammessi al volontariato, distinti per anno di nascita, e dei militari di 3ª categoria che hanno ottenuto di prestar servizio nell'esercito permanente, distinti per classe.

13 I comandanti dei distretti, ricevuta la presente circolare, provvederanno subito per la stampa dell'annesso manifesto (Allegato n 1) che dovrà poi essere pubblicato in tutti i comuni, non appena indetta la mobilitazione ed apponendovi la stessa data del manifesto di chiamata modello A.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO n. 1
(Da pubblicarsi secondo quanto è disposto dal n. 9 della circolare)

—

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito, per la durata della guerra, e per l'ammissione di militari di 3ª categoria, in congedo, a prestar servizio nei reparti dell'esercito permanente

D'ordine del Ministro della guerra ed in base all'art. *101* del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, il sottoscritto notifica quanto appresso circa gli arruolamenti volontari per la durata della guerra:

1. Tali arruolamenti saranno aperti dalla data del presente manifesto, e fino a nuovo ordine, in tutte le armi e tutti i corpi del R. esercito, escluse le compagnie di sanità e di sussistenza, restando per altro subordinata l'assegnazione alle armi e corpi speciali alla condizione che gli aspiranti o sappiano cavalcare o posseggano attitudini professionali che ne rendano possibile ed utile l'impiego nelle armi o corpi ai quali intendano di essere ascritti.

2. Agli arruolamenti di cui trattasi possono essere ammessi:

a) i cittadini italiani da 18 a 20 anni che non abbiano ancora concorso alla leva;

b) coloro che, avendo concorso alla leva, ed essendo stati mandati rivedibili ovvero riformati, abbiano acquistato ora l'idoneità fisica richiesta pel servizio militare in tempo di guerra;

c) tutti coloro, infine, che, avendo cessato da ogni obbligo di servizio militare, siano tuttavia giudicati fisicamente abili a sopportare le fatiche ed i disagi d'una campagna di guerra, senza alcuna limitazione di età.

È concesso altresì agli italiani non regnicoli di partecipare agli arruolamenti medesimi.

3. I militari di 3ª categoria, tuttora in congedo illimitato, hanno facoltà di chiedere di prestar servizio per la durata della guerra nei corpi o reparti dell'esercito permanente.

4. Non saranno ammessi a tale arruolamento coloro che abbiano riportato condanne, le quali, ai termini dell'art. 5 del succitato testo unico delle leggi sul reclutamento, importino l'esclusione dal servizio militare e dall'appartenere all'esercito.

5. Coloro che prestarono precedentemente servizio nel R. esercito come militari di truppa o come sottufficiali riacquisteranno all'atto del loro arruolamento volontario il grado che avevano al momento in cui furono congedati, a meno che non lo avessero perduto per retrocessione o per condanna.

6. Le domande, in carta semplice, saranno dirette al comando del deposito del corpo in cui gli aspiranti desiderano essere ammessi. Vi dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità;

c) foglio di congedo, per coloro che abbiano già prestato servizio nel R. esercito, i quali sono perciò dispensati dal produrre il certificato di nascita.

In luogo del certificato di nascita, coloro che non hanno ancora concorso alla leva potranno produrre il certificato di inscrizione sulle liste di leva; i rivedibili e i riformati potranno produrre il certificato di esito di leva o il certificato di riforma.

Tali documenti non dovranno essere, beninteso, prodotti dagli italiani non regnicoli: costoro però dovranno dichiarare per iscritto qual sia la loro cittadinanza e la loro posizione militare nello Stato d'origine e produrre documenti che valgano ad assicurare della loro identità personale.

I militari di 3ª categoria dovranno allegare alla domanda il solo foglio di congedo provvisorio, di cui sono provvisti.

7. Gli aspiranti all'arruolamento volontario riconosciuti idonei ed i militari di 3ª categoria che chiedano di prestar servizio nell'esercito permanente, dovranno sottoscrivere apposito atto col quale si obblighino a rimanere alle armi per tutta la durata della guerra.

8. Gli aspiranti all'arruolamento, muniti dei documenti di cui al precedente n. 6, possono presentarsi direttamente al deposito del corpo nel quale intendano di imprendere servizio.

Se il deposito del corpo è lontano ed essi risiedono nel territorio di questo distretto, potranno anche presentarsi, con la domanda documentata, a questo comando.

. . . . . li . . . . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

ALLEGATO N 2.

(1) . . . . . .

Atto di arruolamento volontario per la durata della guerra o di ammissione a prestar servizio in un corpo dell'esercito permanente.

L'anno millenovecentoquindici, in questo dì . . . . . del mese di . . . . . in . . . . . si è presentato avanti il Consiglio d'amministrazione di questo . . . . . il nominato . . . . . figlio di . . . . . e di . . . . . nato il . . . . . 18 . . . a . . . . . circondario di . . . . . domiciliato a . . . . . circondario di . . . . . il quale ha chiesto di essere ammesso ***all'arruolamento volontario in questo corpo per la durata della guerra*** *(ovvero: quale militare di 3ª categoria, tuttora in congedo illimitato, a prestar servizio in questo corpo dell'esercito permanente per la sola durata della guerra).*

Espressamente richiesto ed interpellato dal predetto Consiglio, ha dichiarato di confermare tutto quanto risulta dai documenti da esso prodotti giusta le vigenti disposizioni.

Riconosciuta la regolarità e validità dei sopra accennati documenti, e accertata la sua fisica idoneità alle fatiche della guerra, il Consiglio predetto dichiara che il . . . . . riunisce tutti i requisiti voluti dall'articolo 101 del testo unico delle leggi sul reclutamento, e in virtù della facoltà attribuitagli lo ammette all'arruolamento per la sola durata della guerra.

Il . . . . . fatto conscio delle pene comminate ai disertori, promette di servire con fedeltà ed onore, e, sentita la lettura del presente atto, vi si è sottoscritto insieme con i membri del Consiglio.

Firma del volontario.

. . . . . .

I MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

---

(1) Comando del deposito del . . . . . ovvero del distretto militare di . . . . . .

N. **369.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamenti relativi a provviste di robe di corredo ed equipaggiamento fornite ai magazzini centrali militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 maggio 1915.

Per regolare il conteggio delle somme da corrispondersi alle ditte assuntrici di robe di corredo ed equipaggiamento collaudate a cura dei magazzini centrali militari e poscia, a risparmio di tempo, fatte spedire direttamente ai corpi ai quali furono assegnate, si avvertono tutte le amministrazioni che il pagamento di tali somme in nessun caso potrà da esse venire effettuato, dovendo a ciò provvedere *esclusivamente* le direzioni di commissariato, sede dei magazzini centrali, in base ai verbali di collaudo ed alle fatture delle ditte.

I corpi dovranno pertanto rimettere alle predette direzioni le fatture o richieste di pagamento che siano eventualmente loro inviate dalle ditte stesse.

Il Ministro — ZUPELLI.

AVVISO

Memorie pervenute alla *Rivista artiglieria e genio* pei concorsi a premio indetti per l'anno 1915 (1). — A tutto il 30 aprile 1915, data di chiusura dei concorsi, sono pervenute alla *Rivista* le memorie contrassegnate coi seguenti motti:

CONCORSO n. 1.

Il tempo è galantuomo.
Chi semina raccoglie.

CONCORSO n. 2.

Non è pervenuta alcuna memoria.

CONCORSO n. 3.

Tu percoterai la roccia,
E d'essa uscirà l'acqua,

E il popolo berrà. — (Bibbia - Esodo).
In hoc signo vinces.
Natura vacuum abhorret.
Laboremus.
Quid potui feci...

Le commissioni giudicatrici dei concorsi, nominate dai competenti ispettori generali, sono così composte:

CONCORSO n. 1.

Tenente generale comm. Pompeo Grillo, presidente.
Colonnello cav. Giov. Battista Pistoj, membro.
Colonnello cav, Giulio Martini, id.

CONCORSO n. 2.

Maggior generale comm. Claudio Marzocchi, presidente.
Colonnello comm. Domenico Coletti, membro.
Collonnello cav. Oreste Lattes, id.

(1) V. Avviso nel *giornale militare ufficiale*, anno 1914, dispensa n. 58ª.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 343, pag. 769. — Nell'ultima riga, *invece di*: mod. 1915, *pongasi:* mod 1914.

In alcuni esemplari della dispensa 28ª venne stampata la circolare n. 349 senza le firme che fanno seguito al R. decreto riportato nella circolare stessa.

Devonsi pertanto aggiungere dopo la data di quel R. decreto, le seguenti firme:

VITTORIO EMANUELE.

A. SALANDRA.
CARCANO.
V. ZUPELLI.

Nell'errata corrige contenuta nella dispensa 28ª pagina 819, 2ª riga, alla dicitura: « *invece di Bu Scemal* » sostituiscasi: « *in corrispondenza di Bu Scemal* » ed alla 4ª riga, invece di « *Buscemal* » leggasi: « *Bu Scemal* ».

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**

(50) Roma, 1945 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª — 1915 — 23 maggio

1915 MAGGIO 22. - N. 370. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto che chiama alle armi, per mobilitazione, tutti i militari in congedo illimitato del R. esercito . . . . . Pag. 865

22. - » 371. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi, per mobilitazione, di militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª e 3ª categoria . . . . » 866

18. - » 372. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto, da convertirsi in legge, n. 668, relativo alle dispense dalle chiamate dei militari in congedo . . » 885

22 - » 373. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che determina quali siano le amministrazioni ferroviarie, tramviarie e lacuali al personale delle quali è concessa la dispensa dalle chiamate e le qualifiche d'impiego presso le varie amministrazioni che danno titolo alla dispensa stessa . . . . . » 886

N. **370.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto che chiama alle armi per mobilitazione tutti i militari in congedo illimitato del R. esercito.** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto l'articolo 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto il Nostro decreto del 22 maggio 1915 che ordina la mobilitazione del regio esercito;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del decreto da convertirsi in legge del 13 maggio 1915, n. 620;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi tutti i militari in congedo illimitato del regio esercito, compresi i sottufficiali.

Art. 2.

La chiamata dei detti militari avrà luogo nel tempo e nei modi che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal ministro della guerra.

Art. 3.

Il soccorso giornaliero per le famiglie bisognose dei militari suddetti sarà concesso nella misura e con le norme stabilite dagli articoli 5, 6 e 7 del regio decreto da convertirsi in legge del 13 maggio 1915, n. 620.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
ZUPELLI.

N. **371**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria**. — (Direzione generale leva e truppa). — 22 maggio 1915.

Chiamata alle armi.

1. A parziale esecuzione del regio decreto in data d'oggi (circolare n. 370) determino che siano per ora richiamati alle armi:

a) i militari di truppa di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria in

congedo illimitato, che già hanno ricevuto l'istruzione militare, appartenenti alle classi o nati negli anni (se di milizia territoriale) indicati, per ciascuna arma e corpo nello specchio inserito nel manifesto, allegato n. 1 alla presente circolare, che deve essere subito pubblicato;

b) i militari di truppa di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato che non ricevettero ancora l'istruzione, cui riferiscesi la lettera *D* dello specchio inserito nel manifesto suddetto;

c) i militari non istruiti di 3ª categoria, nati negli anni 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894 e 1895, indicati nel manifesto allegato n. 2 che, secondo le istruzioni date ai comandi di distretto con la circolare riservatissima n. 529 del 15 aprile 1915, modificata dalla successiva circolare del 19 maggio, avente lo stesso numero, deve essere subito stampato e pubblicato;

d) i sottufficiali di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato, a qualunque arma, corpo, specialità e classe appartengano;

e) i militari di truppa di 1ª e di 2ª categoria, **nati in anni posteriori al 1881**, già trasferiti alla milizia territoriale, quantunque la loro classe di leva non abbia fatto ancora passaggio a tale milizia;

f) i militari di truppa di qualsiasi classe ascritti alla 3ª categoria e già istruiti perchè provenienti dalle altre categorie.

Sono parimenti richiamati alle armi:

g) tutti gli ufficiali in congedo indicati nel n. III del manifesto, allegato n. 1.

2. La presentazione dei militari indicati nella lettera *a*) del precedente numero comincerà ad effettuarsi dal giorno *23 maggio 1915* e procederà nei giorni successivi, secondo l'ordine stabilito dal manifesto, allegato n. 1.

I militari indicati nelle lettere *b*) e *c*) del numero stesso, dovranno presentarsi, invece, tutti nel giorno *1° giugno 1915*

Infine, i sottufficiali richiamati e gli altri militari indicati dalle successive lettere *d*), *e*) ed *f*), si presenteranno nel *giorno fissato* dallo specchio inserito nel manifesto, allegato n. 1, *per la classe più giovane* della rispettiva arma o corpo.

Gli ufficiali in congedo richiamati si presenteranno però tutti *entro 24 ore dalla pubblicazione del manifesto.*

Infine si avverte, in relazione alla riserva fatta col n. 11 della circolare riservata n. 549*bis* e 555*bis* del 29 aprile scorso, che dovranno presentarsi alle armi, insieme con tutti gli altri della rispettiva classe, arma e specialità, anche i militari cui si riferisce l'art. 2 del regolamento sulle dispense 13 aprile 1911, n. 374.

Il giorno di presentazione di quelli indicati nell'ultimo comma del detto articolo sarà, beninteso, stabilito dalla *direzione generale trasporti e tappe*.

Norme per l'esecuzione della chiamata dei militari già istruiti.

3. Tanto la presentazione, quanto l'incorporazione dei militari già istruiti — lettere *a*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente n. 1 — avranno luogo, in massima, secondo le disposizioni stabilite in materia dal tomo III dell'*Istruzione per la mobilitazione del R. esercito*, e tenute presenti le norme particolari date dal comando del corpo di stato maggiore (ufficio del capo di stato maggiore dell'esercito - mobilitazione) per la perequazione della forza, con la circolare riservatissima n. 832 R. S. del 26 marzo scorso, e le successive comunicazioni fatte dal medesimo comando circa le cessioni di forza tra centro e centro.

Ad ogni buon fine, si richiama in modo speciale l'attenzione delle varie autorità militari su quanto prescrivono i numeri 53 e 87 del suddetto tomo III per i richiamati che trovansi a risiedere fuori del territorio del proprio distretto di leva.

I richiamati che risiedono in Tripolitania od in Cirenaica si presenteranno ai corpi ivi stanziati che li prenderanno in forza, anche se di specialità diversa e qualunque sia la milizia cui i militari appartengono, dandone sollecitamente partecipazione ai comandi dei distretti di leva interessati.

4. **Militari non idonei alle fatiche di guerra.** — I richiamati che fossero riconosciuti abili solamente ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere egualmente incorporati per essere impiegati secondo la loro attitudine.

Coloro invece che fossero riconosciuti **temporaneamente inabili** anche ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere inviati in licenza di convalescenza per il periodo di tempo reputato strettamente necessario perchè essi possano acquistare almeno l'idoneità ai predetti servizi.

Agli effetti dell'applicazione di quanto sopra è disposto, dovranno essere invitati a ripresentarsi alle armi tutti coloro che in occasione delle chiamate di militari delle varie classi, armi, corpi e specialità, testè eseguite col mezzo della cartolina precetto, siano stati rinviati in congedo illimitato perchè giudicati temporaneamente inabili.

È beninteso che i criteri sopraccennati dovranno essere applicati anche ai militari già inviati in licenza di convalescenza e che, giusta l'ordine contenuto nel n. IV del manifesto (allegato n. 1) debbono immediatamente raggiungere il corpo.

Conseguentemente, e finchè durerà lo stato di mobilitazione o non siano date nuove disposizioni al riguardo, non dovranno più essere pronunciate, in sede di rassegna, decisioni di rivedibilità, di invio in congedo per anticipazione, di rinvio ad altra chiamata o di dispensa dalla chiamata, dovendo ritenersi sospesa *per tutti i militari alle armi* l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)* del n. 2 del § 16 del regolamento sul servizio delle rassegne.

5. Militari incorporati in corpi diversi da quelli cui sono effettivi. — I militari richiamati, che devono rimanere a prestare servizio nel reggimento o riparto al quale corrisponde il centro di presentazione, vanno senz'altro presi in forza dal reggimento o riparto medesimo, tanto agli effetti amministrativi quanto agli effetti matricolari, anche se siano effettivi di altro corpo.

Perciò i fogli matricolari mod. 59 della sezione matricola di detti militari debbono dai depositi o centri di presentazione essere richiesti a quelli in cui gli individui risultano effettivi, i quali sono tenuti a rimetterli subito al corpo richiedente, avvertendo che pei militari di milizia territoriale effettivi ai distretti a senso della lettera *b)* del § 674 dell' *Istruzione complementare*, le richieste vanno fatte ai distretti medesimi ai quali il Ministero si riserva d'inviare i documenti.

A cura dei depositi o centri predetti i fogli matricolari saranno completati con la variazione seguente:

« Chiamato alle armi per mobilitazione col R. D. del 22 maggio 1915 (circolare n. 370 del *G. M.*) e giunto al . . . . . (indicare il deposito o il centro di mobilitazione in cui il militare passa effettivo) li. . . . . ».

Tutte le variazioni matricolari relative ai richiamati saranno comunicate ai distretti mediante elenco mod. 62 non già nell'8° giorno dal rinvio in congedo, come dovrebbe praticarsi a senso del § 501 del regolamento per le matricole, ma mensilmente, secondo è stabilito dal § 94 del regolamento stesso per tutti gli altri militari.

6. I corpi che debbono assumere i richiamati in forza come effettivi, li inscriveranno nei propri ruoli, tanto se siansi presentati ai corpi medesimi, quanto se siano stati ricevuti dai depositi di altri corpi, e li comprenderanno nei vari documenti contabili insieme coi militari già sotto le armi.

I richiamati verranno inoltre aggiunti sui ruolini tascabili delle compagnie.

7. **Rendiconto sommario.** — Entro il giorno 10 giugno 1915 i comandi dei *centri di mobilitazione principali e secondari* (n. 50 del tomo III), eccettuati quelli dell'arma dei carabinieri reali e del corpo della regia guardia di finanza, segnaleranno al Ministero (*direzione generale leva e truppa, divisione truppa*) il numero dei richiamati, distinto per gradi, classi e milizie, incorporati a partire dal 15 aprile scorso.

Tale segnalazione verrà fatta inviando un prospetto compilato nel modo seguente:

Comando del . . . . . .

Dal 15 aprile al 10 giugno 1915 sono stati incorporati i seguenti militari:

ESERCITO PERMANENTE.

classe. . . sottuff. n. . . . . caporali e cap. magg. n. . . sold. . .
» . . » . . . . » » . . » . .
» . . » . . . . » » . . » . .

MILIZIA MOBILE.

classe. . . sottuff. n. . . . . caporali e cap. magg. n. . . sold. . .
» . . » . . . . » » . . » . .
» . . » . . . . » » . . » . .

MILIZIA TERRITORIALE.

classe. . . sottuff. n. . . . . caporali e cap. magg. n. . . sold. . .
» . . » . . . . » » . . » . .
. . . . . .
. . . . . .

Norme per l'esecuzione della chiamata dei militari non istruiti.

8. I militari non istruiti, indicati nelle lettere *b*) e *c*) del precedente n. 1, dovranno affluire ai comandi di distretto cui spetta provvedere nei loro riguardi, a somiglianza di quanto suole avvenire per le reclute chiamate alle armi.

Pertanto, per la chiamata dei militari suddetti tutte le autorità interessate dovranno attenersi, in massima, alle disposizioni del capo V della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (4ª serie di varianti) e della circolare n. 666 del *giornale militare* del 1914, in quanto non siano in opposizione con le particolari norme della presente circolare.

Si avverte ad ogni buon fine, che giusta quanto prescrive il § 14 del regolamento per le matricole, i distretti compileranno in un solo esemplare i fogli matricolari (mod. 59) dei militari di 3ª categoria che dovranno inviare subito al corpo o riparto cui il militare verrà assegnato giusta il successivo num. 7.

9. **Assegnazione ai vari corpi.** — La assegnazione dei militari non istruiti alla varie armi, corpi o specialità di servizio, avrà luogo in base a tabelle numeriche speciali che il Ministero si riserva di inviare ad ogni distretto per mezzo del comando del rispettivo corpo d'armata territoriale.

Nel caso che il numero dei militari che si presenterà alle armi fosse inferiore a quello indicato nella tabella di assegnazione, i distretti dovranno ripartire le deficenze in modo proporzionale fra tutte le armi e corpi a cui debbone fornire uomini.

Analogamente si regoleranno nel caso che il numero dei presentatisi superasse la cifra indicata nella tabella.

La tabella di assegnazione vale indistintamente per tutti i militari che si presentano anche se appartenenti per fatto di leva ad altro distretto. Quindi questi militari dovranno essere assegnati agli stessi depositi o centri cui lo saranno i militari appartenenti al distretto cui si presentano. Questo dovrà, beninteso, dare subito partecipazione al distretto di leva della avvenuta presentazione, indicando il corpo cui il militare è stato assegnato, affinchè il distretto di leva possa inviare al corpo stesso il prescritto mod. 59.

10. Appena ricevute le tabelle di cui sopra, i comandi dei distretti comunicheranno ai vari depositi o centri ai quali debbono fare assegnazioni la quota di militari ad essi attribuita.

11. **Requisiti fisici e professionali.** — Per quanto riguarda i requisiti fisici e professionali che i militari debbono possedere per conseguire l'assegnazione alle varie armi e specialità, i distretti terranno presenti le norme che ordinariamente si applicano in occasione della chiamata alle armi del contingente di leva.

Si avverte, peraltro, che tutti i militari che abbiano compiuto con successo almeno il 1° anno di medicina e chirurgia, o di farmacia, ovvero di chimica e farmacia, dovranno essere assegnati alle compagnie di sanità.

I militari che, dopo incorporati, fossero riconosciuti meno atti per le fatiche della guerra, dovranno rimanere assegnati ai depositi od anche passare alle compagnie presidiarie. Al riguardo di coloro che risultassero *temporaneamente inabili* anche per i servizi di carattere sedentario meno gravosi, si applicherà quanto stabilisce il precedente n. 4.

12. **Assegnazione dei volontari di un anno ritardatari.** — I volontari di un anno ritardatari saranno ammessi in servizio, con tale loro qualità, in un corpo di loro scelta (e pel quale abbiano la voluta idoneità) delle armi e specialità sotto indicate e che trovisi nel *territorio della divisione militare nella cui circoscrizione ha sede il distretto al quale il militare si presenta.*

L'ammissione potrà aver luogo nei reggimenti di *fanteria di linea, bersaglieri, alpini* ed *artiglieria,* nonchè nei gruppi d'artiglieria da costa di Gaeta, della Maddalena e di Taranto.

Nei reggimenti di *cavalleria* saranno ammessi soltanto coloro che abbiano già pagata la tassa stabilita e che diano prova di possedere piena conoscenza dell'equitazione, mediante apposito esperimento teorico-pratico.

Nei battaglioni *dirigibilisti, aerostieri* ed *aviatori* potrà concedersi l'incorporazione ai volontari di un anno che, per gli speciali requisiti ed attitudini possedute, diano affidamento, a giudizio dei comandanti dei battaglioni stessi, di potervi prestare un utile servizio. A tal fine, gli aspiranti dovranno presentare al comando del distretto i documenti ed attestati che valgano ad accertare il possesso dei requisiti suddetti. Tali documenti saranno dai comandi di distretto trasmessi **subito** a quello del battaglione interessato che telegraficamente parteciperà al di-

stretto, per i conseguenti provvedimenti, se la richiesta del volontario di un anno può essere accolta.

Alle compagnie *automobilisti d'artiglieria* potranno assegnarsi i volontari di un anno che ne facciano richiesta e dimostrino di essere perfettamente abili a condurre macchine automobili o motocicli. A tale uopo gli aspiranti dovranno presentare la patente per condurre automobili o motocicli rilasciata dalle prefetture del Regno.

Nelle compagnie di *sanità* potranno essere ammessi a prestare servizio i volontari di un anno ritardatari che comprovino di avere ottenuto almeno l'inscrizione al secondo anno di medicina e chirurgia, o di farmacia, o di chimica e farmacia, od anche siano ministri di un culto religioso qualsiasi e, se di quello cattolico, siano insigniti degli ordini maggiori.

Il numero di volontari di un anno da ammettersi in ciascun corpo o reparto, delle armi e specialità suddette, non dovrà, in ogni caso, superare quello rispettivamente stabilito dal n. 8 della circolare 378 del 1914. In tale numero non dovranno, beninteso, computarsi i volontari di un anno che trovansi già in servizio.

Nei battaglioni dirigibilisti, aerostieri ed aviatori saranno ammessi volontari di un anno nei limiti che i rispettivi comandanti giudicheranno compatibili con le esigenze del servizio e dell'istruzione.

13. Per i volontari di un anno di cui trattasi non verrà istituito l'ordinario corso d'istruzione, dovendo essi venire istruiti presso i depositi dei corpi e presso le direzioni d'ospedale militare insieme con tutti gli altri militari indicati nelle lettere *b*) e *c*) del n. 1 della presente circolare.

Saranno loro applicabili, beninteso, tutte le norme comuni relative all'avanzamento in tempo di guerra e, indipendentemente da queste, avranno titolo alla promozione a caporale e a sergente secondo le norme dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

14. **Invio dei militari ai corpi.** — L'invio dei militari ai vari depositi e centri indicati nelle tabelle di assegnazione avrà luogo secondo gli ordini di movimento che verranno emanati dal comando del corpo di stato maggiore (*ufficio trasporti*).

Qualora il numero dei militari effettivamente assegnati a ciascun deposito o centro risulti del *10 per cento, o più*, inferiore o superiore a quello indicato sulle tabelle, i comandi di distretto ne daranno subito notizia telegrafica al comando del corpo di stato maggiore (*ufficio trasporti*).

Per l'accompagnamento dei militari ai depositi e centri cui sono assegnati i comandi di divisione territoriale destineranno il numero occorrente di ufficiali e militari di truppa, traendolo dai depositi dei reggimenti che hanno sede nella città ove trovasi il distretto ovvero in città viciniori.

15. **Rendiconto delle assegnazioni.** — Il 10 giugno p. v. i comandanti dei distretti invieranno a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) un telegramma-espresso così concepito:

« A tutto il 10 giugno assegnati ai corpi militari numero . . . . . .

Rimasti al distretto in attesa di assegnazione numero . . . . . »

Nel successivo giorno 20 giugno trasmetteranno al Ministero stesso (*Direzione generale leva e truppa*) un rendiconto delle assegnazioni fatte conforme al seguente modello (allegato n. 3) da compilarsi a mano.

Disposizioni comuni a tutti i militari chiamati, siano o non siano istruiti.

16. **Indennità di trasferta.** — Si avverte, ad ogni buon fine, che tutti i militari richiamati con i manifesti annessi alla presente circolare hanno diritto, per le giornate di viaggio, oltre all'indennità di trasferta di lire 1,20 al giorno, indicata nei manifesti stessi, anche al supplemento di L. 0,80, di cui all'art. 2 del R. decreto 7 febbraio 1915, n. 112 (circolare n. 88), convertito in legge 1° aprile 1915, n. 425 (circolare n. 253).

17. **Dispense dalla chiamata per ragioni d'impiego.** — A scanso di possibili dubbi si avverte che la dispensa dalla chiamata cui accenna il n. 3 del manifesto allegato n. 1 non può in alcun caso competere, come è ovvio, ai militari di 1ª e di 2ª categoria *non istruiti*, dovendo essi compiere ancora il primo servizio obbligatorio sotto le armi.

Per i militari che si trovano nella posizione prevista dall'art. 2 del regolamento sulle dispense 13 aprile 1911, n. 374,

dovrà tenersi presente quanto dispone l'ultimo comma del n. 2 della presente circolare.

18. In base alla facoltà concessa dall'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, il Ministero determina che non sia concessa la dispensa prevista dalla lettera *h*) dell'articolo 1 del regolamento stesso, ai *richiamati che siano addetti alle fortezze in qualità di elettricisti, motoristi e simili*, cui dovrà farsi invece il trattamento indicato dal n. 55bis del tomo III suddetto.

Analogamente, dovranno, in base alle *norme per la militarizzazione del personale ferroviario* soggetto ad obbligo di servizio militare, emanate con la circolare riservatissima del 5 ottobre 1914, considerarsi come *effettivamente richiamati sotto le armi* tutti coloro che facciano parte di detto personale e che avrebbero titolo alla dispensa a senso della lettera *b*) dell'art. 1 e del primo alinea dell'art. 10 del regolamento relativo. Pertanto, le commissioni militari di linea parteciperanno ai comandi di distretto interessati il nome degli agenti che hanno risposto alla chiamata, affinchè i comandi stessi possano inscrivere a matricola la variazione seguente: « *Chiamato alle armi per mobilitazione e lasciato temporaneamente a prestare servizio presso l'amministrazione ferroviaria (n. 18 della circolare n. 371 del 1915) li . . . .* ».

S'intende che, qualora la posizione dei militari di cui trattasi venisse ad essere modificata, come, ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione suddetta dovranno farsi seguire le altre intese a ben stabilire le successive posizioni del militare, ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

19. Si raccomanda inoltre ai comandi di distretto di esaminare con ogni cura e cautela le domande di dispensa allo scopo di accertare senza equivoci che effettivamente sussistano le condizioni che vi danno titolo.

A tal fine gioverà tener presente che le disposizioni del regolamento relativo e delle istruzioni per la sua applicazione debbono, per il loro carattere di eccezione, essere interpretate in modo tassativo e letterale.

Così, dovrà negarsi la dispensa se il militare si trovi a rivestire una qualifica ovvero in una posizione che non risponda rigorosamente a quelle indicate dal regolamento o dagli allegati o specchi approvati col decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373).

20. Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata, epperò tutte le autorità militari si asterranno, anche in ossequio al principio affermato dal n. 145 del tomo III, dal rivolgere richieste in proposito al Ministero.

21. In esecuzione di quanto prescrive l'art. 9 del regolamento sulle dispense 13 aprile 1911, n. 374, si rende noto che la dispensa prevista dall'art. 8 può essere concessa agli ufficiali di milizia territoriale ed ai sottufficiali e militari di truppa ascritti alla milizia stessa che, all'atto della mobilitazione, vengano assunti in servizio dall'associazione della Croce Rossa italiana (con una delle qualifiche indicate nello specchio *P* annesso al decreto ministeriale del 22 maggio 1915 — circolare n. 373) per raggiungere il numero massimo di militari che all'associazione è consentito di arruolare ai termini dell'art. 7 precedente. Resta inteso che in nessun caso la dispensa potrà essere accordata ai militari già eventualmente richiamati sotto le armi.

22. **Soccorsi alle famiglie bisognose.** — Alle famiglie bisognose dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria richiamati o trattenuti alle armi ed anche a quelli di 3ª categoria chiamati ora per la prima volta in servizio, potrà essere concesso il soccorso alle condizioni e nella misura specificate dalla recente circolare n. 351 del *giornale militare* 1915. Per i militari di 3ª categoria le norme relative sono state accennate nelle avvertenze al manifesto di chiamata allegato alla presente circolare; per gli altri non è stato possibile includere nel relativo manifesto, già stampato, tale accenno: ciò nonostante però anche per essi si terranno presenti le norme della citata circolare n. 351.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO N. 1.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Manifesto di chiamata alle armi

Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi i sottoindicati militari del R. esercito in congedo illimitato (compresi i provenienti dalla R. marina):

I — I caporali maggiori, i caporali, gli appuntati e soldati di 1ª e 2ª categoria appartenenti alle classi o nati negli anni specificati nel seguente specchio. Essi dovranno presentarsi *nelle prime ore del mattino* dei giorni qui appresso stabiliti:

Giorni di presentazione		ARMI, CORPI E SPECIALITÀ	Esercito permanente — Classi	Milizia mobile — Classi	Milizia territoriale — I nati nel
23 maggio	A)	Alpini	1868-89-90-91-92-93-94-95	—	—
		Artiglieria da costa e da fortezza	1887-88-89-90-91-92-93-94-95.	—	1878-79-80-81.
		R. guardia di finanza	1886-87-88-89-90-91-92-93-94-95.	1882-83-84-85.	1876-77-78-79-80-81.
24 maggio	B)	Carabinieri reali	1885-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95	—	1876-77-78-79-80-81-82-83-84.
		Granatieri (1)	1889-90-91-92-93-94-95	—	—
		Fanteria di linea	1888-89-90-91-92-93-94-95.	—	—
		Alpini	—	1882-83.	1878-79-80-81.
		Bersaglieri	1886-87-88-89-90-91-92-93-94-95.	—	—
		Cavalleria (1)	1892-93-94	—	—
		I.d. (classi anziane passate al treno)	1887-87-88.	1887-83-84-85.	1076-77-78-79-80-81.
	Artiglieria	da campagna (batterie), pesante campale	1886-87-88-89-90-91-92-93-94-95.	1885.	—
		a cavallo (batterie)	1889-90-91-92-93-94-95	—	—
		da montagna	1886-87-88-89-90-91-92-93-94-95.	1882-83-84-85.	—
		automobilisti	1886-87-88-89-90-91-92-93-94-95.	1882-83-84-85	1876-77-78-79-80-81.
	Genio	zappatori, pontieri, lagunari, ferrovieri	1886-87-88-89-90-91-92-93-94-95.	—	1876-77-78-79-80-81.
		telegrafisti e minatori (1)	1889-90-91-92-93-94-95	—	1876-77-78-79-80-81.
		automobilisti	1886-87-88-89-90-91-92-93-94-95.	1882-83-84-85.	1876-77-78-79-80-81.
		specialisti	1890-91-92-93-94-95.	—	—
		Aviatori (1)	1892-93-94-95.	—	—
		Treno di artiglieria e del genio	1886-87-88-89-90-91-92-93-94-95.	1882-83-84-85.	1876-77-78-79-80-81
		Sanità e sussistenze	1886-87-88-89-90-91-92-93-94-95	1882-83-84-85.	1876-77-78-79-80-81.
25 maggio	C)	Fanteria (compresi i provenienti dai granatieri e dai bersaglieri)	—	—	1877-78-79-80-81
1° giugno	D)	Tutti i militari di 1ª e 2ª categoria in congedo illimitato provvisorio, nonchè quelli che non abbiano ancora prestato servizio militare per essere stati ammessi al ritardo del servizio, ed i volontari d'un anno che non abbiano ancora impreso servizio.			

(1) Oltre i militari delle classi indicate sono stati anche richiamati alle armi, mediante cartolina precetto:

a) i militari di 1ª categoria della classe *1888* ascritti ai *granatieri*;
b) i militari di 1ª categoria della classe *1889* ascritti alla *cavalleria*;
c) i militari di 1ª categoria delle classi *1887* e *1888* ascritti al *telegrafisti del genio*;
d) i militari di 1ª categoria delle classi *1890* e *1891* ascritti agli *aviatori*.

II. — Si presenteranno pure *nelle prime ore del mattino* del giorno fissato dal precedente specchio per la classe più giovane della rispettiva arma o corpo:

i militari appartenenti a classi sotto le armi, già stati inviati in congedo illimitato, sia per fine di ferma, sia per anticipazione;

i militari già trasferti alla milizia territoriale, benchè nati in anni non indicati nella colonna: *milizia territoriale*;

tutti i militari di qualsiasi classe ascritti alla 3ª categoria e già istruiti perchè provenienti dalle altre categorie;

tutti i sottufficiali di 1ª, 2ª e 3ª categoria a qualunque arma, corpo, specialità e classe appartengano.

III. — *Sono infine richiamati alle armi e partiranno dal comune nel quale si trovano entro le 24 ore dalla pubblicazione del presente manifesto, tutti gli ufficiali del R. esercito non in effettivo servizio, ascritti alle seguenti categorie* (esclusi però gli ufficiali generali ed i colonnelli non stati precettati personalmente): ufficiali in disponibilità ed in aspettativa; ufficiali in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario; ufficiali di complemento; ufficiali di milizia territoriale; nonchè gli ufficiali di riserva i quali abbiano ricevuto apposito preavviso con precetto personale.

IV. — *Tutti i militari che si trovino in licenza, di qualsiasi genere, devono immediatamente raggiungere il proprio corpo o distretto.*

1° Gli **ufficiali** muniti del proprio R. decreto di nomina, o di altro documento per farsi riconoscere, raggiungeranno direttamente la loro destinazione; ove non la conoscano, si presenteranno a questo comando od al comando del deposito più vicino.

Gli ufficiali che non si trovassero nelle loro sedi abituali potranno, occorrendo, raggiungere queste ultime per prendervi il loro equipaggiamento militare, ripartendone poi immediatamente, per recarsi a destinazione.

Gli ufficiali richiamati alle armi hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino a destinazione.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e delle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Ferrovie Nord-Milano; per la ferrovia Suzzara-Ferrara; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro la semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando

di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza cioè pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod *B, color rosa,* pel trasporto personale, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente, e le richieste mod. *C,* parte 2ª e 3ª, pure di *color rosa,* pel trasporto del bagaglio e dei quadrupedi, le quali potranno essere ritirate presso i comandi di distretto o di deposito, ed anche presso i comandi delle sezioni di 2ª classe dei reali carabinieri.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente,* gli ufficiali produrranno le richieste mod. *B,* di *color verde,* per il trasporto personale e mod. *C,* parte 2ª e 3ª; di *color bianco,* per il trasporto del bagaglio e dei quadrupedi, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo. Su queste linee gli ufficiali muniti di libretto mod. *A* potranno anche valersi dei relativi scontrini per il trasporto personale e del bagaglio, mediante pagamento a norma delle tariffe previste dalle vigenti convenzioni.

2° I sottufficiali e militari di truppa muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale,* se ne sono provvisti, si presenteranno al sindaco del comune nel quale si trovano, il quale li invierà a destinazione, fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia, il *foglio di viaggio,* e, ove occorrano, in analogia al numero precedente, anche le richieste e le eventuali anticipazioni per il trasporto sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi.

Giunti al corpo, i richiamati riceveranno, qualunque sia il loro grado l'indennità di trasferta di L. 1,20 al giorno, sia per il giorno della presentazione al sindaco, sia per ogni altra giornata di viaggio. *Perderanno però la indennità di trasferta per il giorno della presentazione, se questa non avverrà nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, senza che il ritardo sia giustificato.*

Coloro che, per giungere a destinazione, debbano impiegare due o più giorni di viaggio, potranno avere anticipatamente, dal sindaco, l'indennità di trasferta di L. 1,20 per ogni giornata di viaggio.

3° Quelli tra i richiamati che sono impiegati presso le amministrazioni ferroviarie del Regno, presso l'amministrazione telegrafica e postale dello Stato o presso stabilimenti militari, ed in generale tutti coloro che, per ragioni d'ufficio o d'impiego, si ritengano dispensati, a norma delle vigenti prescrizioni, di rispondere alla chiamata, devono

assicurarsi presso le amministrazioni dalle quali dipendono, che dall'autorità militare competente sia stata ad esse comunicata la necessaria autorizzazione per la dispensa.

I militari, la cui dispensa è subordinata alla compilazione del modello 5, prescritto dalle Istruzioni per l'applicazione del Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, non saranno ammessi a fruire della dispensa, se tale modello non sia stato presentato alla vidimazione dell'autorità militare, anteriormente alla data del R. decreto che ordina la presente chiamata. Per i militari invece, a favore dei quali, giusta le suddette Istruzioni, la dispensa deve richiedersi appena indetta la chiamata, la relativa richiesta dovrà esser fatta al comando del distretto prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.

4° I sottufficiali e militari di truppa che si presenteranno con calze camicie, coregge da pantaloni, farsetti, fazzoletti e mutande di loro proprietà ed in buono stato d'uso, saranno autorizzati a servirsene in sostituzione degli oggetti militari corrispondenti, ricevendone un adeguato compenso.

Lo stesso dicasi per le calzature, quando queste non abbiano forma che si discosti troppo da quella d'ordinanza, si possano usare colla uniforme militare e siano in buono stato di conservazione.

5° Con apposito R. decreto è concessa **amnistia** a tutti i militari (ufficiali e truppa) che siano incorsi nei reati di diserzione e di mancanza alle chiamate per istruzione, i quali si presenteranno alle armi colla loro classe.

6° Conforme alle disposizioni del codice penale militare saranno tosto dichiarati **disertori** coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

Il presente manifesto vale di avviso personale a tutti i militari in esso menzionati.

. . . . . *addì 22 maggio 1915.*

IL COMANDO DEL DISTRETTO

(*Bollo d'ufficio*).

ALLEGATO N. 2.

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi di militari di 3ª categoria non istruiti.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi per il giorno *1° giugno 1915* i *militari di 3ª categoria* nati negli anni *1888*, *1889*, *1890*, *1891*, *1892*, *1893*, *1894* e *1895*.

2. Tutti i militari suddetti, che nel giorno sopra indicato si troveranno nel territorio di questo distretto, quand'anche appartenenti per fatto di leva ad altro distretto, dovranno presentarsi, muniti del foglio di congedo, se ne sono provvisti, *nelle prime ore del mattino del giorno suddetto*, direttamente a questo comando, se dimoranti nel capoluogo di distretto; in caso diverso si presenteranno, sempre nelle prime ore del mattino del giorno stesso, al sindaco del comune ove si trovano per ricevere i documenti di viaggio e le eventuali anticipazioni per il trasporto sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi.

3. Giunti al corpo, i militari riceveranno l'indennità di trasferta di lire 1.20 al giorno, sia per il giorno di presentazione al distretto ovvero al sindaco, sia per ogni giornata di viaggio.

Perderanno però la indennità di trasferta per il giorno della presentazione, se questa non avverrà nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, senza che il ritardo sia giustificato.

Coloro che per giungere a destinazione, debbono impiegare due o più giorni di viaggio, potranno avere anticipatamente dal sindaco l'indennità di trasferta di lire 1,20 per ogni giornata di viaggio.

4. Quelli tra i militari chiamati che coprono uno degli impieghi o si trovano nelle posizioni indicate dagli articoli 1, 5, 6, 8 e 10 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi e che si ritengono perciò *dispensati* dall'obbligo di rispondere alla chiamata, *devono assicurarsi* presso le amministrazioni dalle quali dipendono, che dall'autorità militare competente sia stata ad esse comunicata la necessaria autorizzazione per la dispensa.

I militari la cui dispensa è subordinata alla compilazione del mod. 5, prescritto dalle Istruzioni per l'applicazione del regolamento suddetto, non saranno ammessi a fruire della dispensa, se tale modello non sia stato presentato alla vidimazione dell'autorità militare anteriormente alla data del R. decreto che ordina la presente chiamata.

Per i militari invece, a favore dei quali, giusta le suddette Istruzioni, la dispensa deve richiedersi appena indetta la chiamata, la relativa richiesta dovrà essere fatta al comando del distretto prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.

5. I militari che si presenteranno con calze, camicie, coregge da pantaloni, farsetti, fazzoletti e mutande di loro proprietà ed in buono stato d'uso, saranno autorizzati a servirsene in sostituzione degli oggetti militari corrispondenti, ricevendone un adeguato compenso.

Lo stesso dicasi per le calzature, quando queste non abbiano forma che si discosti troppo da quella d'ordinanza, si possano usare colla uniforme militare e siano in buono stato di conservazione.

6. Conforme alle disposizioni del codice penale militare saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione

7. *Il presente manifesto vale di avviso personale a tutti gli interessati.*

. . . . . *addì 22 maggio 1915.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose dei suddetti militari di 3ª categoria, le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
a) per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,35	0,30

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
c) per un solo genitore di età superiore al 60 anni od inabile al lavoro . . L.	0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore al 60 anni od inabili al lavoro. . . »	1,10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni ovvero inabili al lavoro »	0,70	0,60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate . »	0,35	0,30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*) *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

ALLEGATO N. 3.

Comando del distretto militare di . . . . .

RENDICONTO *della chiamata alle armi dei militari* **non istruiti**, *di 1ª, 2ª e 3ª categoria.*

Presentatisi alla chiamata N°. . . . . .

	NUMERO DEI MILITARI	
	di 1ª e 2ª categ.	di 3ª categ.
a) Assegnati ai corpi sottoindicati:		
. . . reggimento granatieri		
. . . » fanteria di linea		
. . . » » » »		
. . . » » » »		
. . . » bersaglieri		
. . . » alpini, battaglione		
. . . » artiglieria da \ batterie. . campagna .) treno . .		
. . . » artiglieria pesante campale		
. . . » » da montagna, gruppo in . . .		
Gruppo specialisti d'artiglieria.		
. . . reggimento genio (centro in . . .) . .		
. . . » genio (telegrafisti)		
Squadriglie aviatori.		
. . . compagnia sanità (centro in . . .) . .		
. . . » sussistenza (centro in		
b) riformati perchè inabili		
c) Inviati in licenza di convalescenza . . .		
d) Rimasti in forza al distretto (indicare il motivo)		
Totale uguale al numero dei presentatisi		

Addì 20 giugno 1915.

Bollo d'ufficio

Il Comandante del Distretto

N. **372.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **R. decreto, da convertirsi in legge, n. 668, relativo alle dispense dalle chiamate dei militari in congedo.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduto il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo, approvato col R. decreto 13 aprile 1911, n. 374, e modificato con l'altro R. decreto 17 maggio 1914, n. 548;

Ritenuta l'urgenza di modificare il detto regolamento senza sentire il parere del Consiglio di Stato, in deroga al disposto dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1908, n. 730;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 5 (secondo comma) del regolamento approvato col R. decreto 13 aprile 1911, n. 374 è modificato come segue:

« Il decreto, di cui al primo comma del presente articolo, specificherà anche i casi nei quali la dispensa non potrà essere concessa se non a condizione che il capo ufficio, alla cui immediata dipendenza l'impiegato si trovi, dichiari per iscritto, sotto la sua personale responsabilità, che l'opera dell'impiegato soggetto al richiamo è assolutamente necessaria pel regolare andamento dell'ufficio.

« Pei funzionari, invece, pei quali gli specchi annessi al regolamento consentano la dispensa di diritto, pel solo fatto dell'impiego che coprono, basterà che producano alla competente autorità militare un certificato dal quale risulti l'impiego che dà diritto alla dispensa ».

Art. 2.

Per le persone che occupano cariche od impieghi che non vengano compresi nei nuovi specchi, da approvarsi dal mi-

nistro della guerra in base al presente decreto, cesseranno di aver e effetto le dispense già ottenute in conformità delle disposizioni anteriori.

Il presente decreto avrà esecuzione da oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **373** — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto ministeriale che determina quali siano le amministrazioni ferroviarie, tranviarie e lacuali al personale delle quali è concessa la dispensa dalle chiamate e le qualifiche d'impiego presso le varie amministrazioni che danno titolo alla dispensa stessa.** — (Direzione generale leva e truppa) — 22 maggio 1915

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto, da convertirsi in legge, del 18 maggio 1915, n. 668;

Visto il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato che coprono determinati impieghi o si trovano in posizioni speciali, approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374;

DECRETA:

Art. 1

Sono approvati gli annessi allegati 1 e 2 e gli annessi specchi *A*, *B*, *C*, *D*, *D-bis*, *E*, *F*, *G* *H*, *I*, *L*, *M*, *N*, *O*, *P* e *Q* concernenti rispettivamente le amministrazioni ferroviarie, tranviarie e lacuali, al personale delle quali è concessa la dispensa e le qualifiche d'impiego che presso le varie amministrazioni danno titolo alla dispensa stessa.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 22 maggio 1911 e gli annessi allegati e specchi sono abrogati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO 1.
(Art. 4, lettera *b*), del Regolamento)

Amministrazioni ferroviarie e Società lacuali al personale delle quali è concessa la dispensa da qualunque chiamata.

Amministrazione o Società	Ferrovia o tramvia	Linee o tronchi di linea
Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato (per le linee ferroviarie e per le linee di navigazione da essa dipendenti).	Ferrovia	Tutte le linee
Società anonima Canavese per la strada ferrata Torino-Ciriè-Lanzo	Id.	Torino-Ciriè Lanzo
Società anonima delle strade ferrate di Biella.	Id.	Santhià-Biella
	Id.	Verona P. S. C.-Caprino.
	Id.	Affi-Garda
	Id.	Thiene-Rocchette.
	Id.	Conegliano-Vittorio.

	Id.	Udine-S. Giorgio di Nogaro-Portogruaro.
	Id.	Diramazione S. Giorgio al porto di Nogaro.
Società Veneta per costruzioni ed esercizio di ferrovie secondarie italiane.	Id	S. Giorgio di Nogaro-Confine austriaco (Cervignano).
	Id.	Stazione per la Cornia-Villa Santina.
	Id.	Arezzo-Pratovecchio-Stia.
	Id.	Parma-Guastalla Suzzara.
	Id.	Ferrara-Copparo.
	Id.	Ferrara-Cento.
	Id.	Cento-Persiceto.
	Id.	Bologna S. Vitale-Budrio-Portomaggiore.
	Id.	Budrio-Massalombarda.
Società anonima di ferrovia Suzzara-Ferrara	Id.	Suzzara-Ferrara.
	Id.	Reggio Emilia-Guastalla.
Società anonima per le ferrovie di R. Emilia.	Id.	Bagnolo-Carpi.
	Id.	Reggio Emilia Scandiano-Sassuolo.
	Id.	Aulla-Monzone
Società anonima « Unione industriale » . .	Id.	Lucca Castelnuovo Garfagnana.
	Id.	Bari Locorotondo.
Società anonima delle ferrovie sussidiate . .	Id.	Bivio Mungivacca-Putignano.
Società Italiana per le strade ferrate sovvenzionate.	Id.	Cancello-Benevento.

Amministrazione o Società	Ferrovia o tramvia	Linee o tronchi di linea
Compagnia Reale delle ferrovie Sarde	Ferrovia	Cagliari-Terranova–Golfo Aranci e diramazioni portuali.
	Id.	Chilivani-Porto Torres e diramazione al porto.
	Id.	Decimomannu-Iglesias.
	Id.	Iglesias-Monteponi.
	Id.	Monti-Tempio.
	Id.	Sassari-Alghero.
	Id.	Chilivani Tirso.
Società Italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna.	Id.	Macomer-Nuoro.
	Id.	Macomer-Bosa e porto.
	Id.	Cagliari-Isili–Sorgono.
	Id.	Mandas Arbatax.
	Id.	Gairo-Jerzu.
	Id.	Milano-Saronno.
	Id.	Milano–Incino Erba e diramazione S. Pietro Cammago.
[illegible]	Id.	Saronno-Grandate.

	Id.	Como–Malnate-Varese-Lavona.
	Id.	Novara–Saronno-Seregno.
	Id.	Castellanza-Cairate-Lonate-Ceppino.
Società anonima per le ferrovie dell'alta Valtellina.	Id.	Sondrio-Tirano.
Amministrazione provinciale di Brescia . .	Id.	Rezzato-Vobarno.
	Id.	Brescia-Iseo-Edolo.
	Id.	Rovato-Bornato C.-Iseo
Società Nazionale di ferrovie e tramvie . .	Id.	Diramazione Bornato C.-Passirano-Paderno.
	Id.	Soresina-Sorreino.
Società anonima « Lariana » per la navigazione a vapore sul lago di Como.	—	—
Società di navigazione a vapore sul lago d'Iseo.	—	—
Impresa di navigazione sul lago di Garda .	—	—
Impresa di navigazione sui lago Maggiore .	—	—

ALLEGATO 2.
(Art. 40 del Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi)

Società esercenti ferrovie secondarie d'interesse locale e tramvie con motore meccanico (escluse le urbane) e Società di navigazione al personale delle quali è concessa la dispensa dalle chiamate per mobilitazione.

Amministrazione o Società	Ferrovia o tramvia	Linee o tronchi di linea
Società anonima per la S. F. Centrale e delle tramvie del Canavese.	Ferrovia	Torino P. S.-Settimo Rivarolo.
	Id.	Rivarolo-Castellamonte.
	Id.	Rivarolo-Cuorgnè-Pont.
	Tramvia	Torino-Leyni-Volpiano.
Società anonima della ferrovia di Vallesessera	Ferrovia	Grignasco-Coggiola
Società Astese Monferrina di tramvie e ferrovie.	Tramvia	Casale Monferrato-Vignale-Altavilla.
	Id.	Alessandria-Altavilla.
	Id.	Asti-S. Damiano-Canale.
	Id.	Asti-Montechiaro-Cortanze.
	Id.	Asti-Castagnole-Montemagna-Altavilla.
Società Torinese di tramways e ferrovie economiche.	Id.	Torino-Piobesi.
	Id.	Torino-Orbassano-Pinerolo e diramazioni Giaveno e Cumiana.

Società anonima delle tramvie occidentali della città e provincia di Torino.	Id.	Torino-Pianezza con diramazioni Druent e Venaria Reale.
Ditta esercente la tramvia Mondovì-Santuario S. Michele.	Id.	Mondovì-Santuario S. Michele.
Ditta esercente la tramvia Cuneo-Borgo S. Dalmazzo.	Id.	Cuneo-Borgo S. Dalmazzo
Società generale di ferrovie economiche . .	Ferrovia	Biella-Vallemosso.
	Id.	Biella-Balma.
	Id.	Biella-Mongrando.
Società ferrovia economica Fossano-Mondovì-Villanova.	Id.	Fossano-Mondovì.
	Id.	Mondovì-Villanova-Cave della Rocchetta.
Compagnia generale dei tramways a vapore piemontesi.	Tramvia	Cuneo-Dronero.
	Id.	Cuneo-Saluzzo.
	Id.	Saluzzo-Pinerolo.
	Id.	Saluzzo-Carignano Torino.
	Id.	Carignano-Carmagnola.
	Id.	Saluzzo-Revello-Paesana.
	Id.	Costigliole-Venasca.
	Id.	Cuneo-Boves.
Società anonima per la tramvia Pinerolo-Perosa Argentina.	Id.	Pinerolo-Perosa Argentina.
Società anonima della tramvia Novi-Ovada.	Ferrovia	Basaluzzo-Frugarolo.
	Tramvia	Novi-Basaluzzo-Ovada.

Amministrazione o Società	Ferrovia o tramvia	Linee o tronchi di linea
Società anonima per la ferrovia Padova-Piazzola.	Ferrovia	Padova–Piazzola.
	Id.	Torrebelvicino-Schio-Arsiero.
	Id. (a dentiera)	Rocchette-Asiago.
	Tramvia	Padova P. G.-Fusina e diramazione Malcontenta-Mestre.
Società Veneta per costruzioni ed esercizio di ferrovie secondarie italiane.	Id.	Padova S. Sofia Conselve-Bagnoli.
	Id.	Padova-Padova Scalo.
	Id.	Padova S. Sofia-Piove.
	Id.	Asolo-Montebelluno-Valdobbiadene.
	Id.	Udine-S. Daniele.
	Id.	Susegana-Pieve di Soligo.
	Id.	Bologna-Castel S. Pietro-Imola.
Società anonima di tramvie a vapore delle provincie di Verona e Vicenza.	Id.	Verona-Caldiero-Soave-Lonigo.
	Id.	Diramazione per Tregnago-Colonia V.-Sabbion
Società anonima tramvie Vicentine.	Id.	Vicenza-Valdagno-Recoaro e diramazione San Vitale-Chiampo.
	Id.	Vicenza-Marostica-Bassano.

		Vicenza-Ponte di Barbarano-Noventa-Montagnana e diramazione Ponte di Barbarano-Barbarano.
Impresa generale di ferrovie economiche (ferrovia di Val Seriana).	Ferrovia	Bergamo-Clusone.
Società anonima della ferrovia elettrica di Val Brembana.	Id.	Bergamo-S. Pellegrino-S. Giovanni Bianco.
Società anonima per la ferrovia della Brianza Centrale.	Id.	Monza-Besana-Molteno e diramazione Renate-Veduggio-Romanò-Fornaci.
Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo.	Id.	Varese-Porto Ceresio.
	Id.	Roma Trastevere-Viterbo e diramazione Capranica-Ronciglione.
Società Varesina di imprese elettriche.	Id.	Bettole di Varese-Luino.
Società di navigazione e ferrovie pel lago di Lugano.	Id.	Menaggio-Porlezza.
	Id.	Ponte Tresa Luino.
Società per la ferrovia Tortona Castelnuovo Scrivia.	Id.	Tortona-Castelnuovo Scrivia.
	Tramvia	Milano-Cascina Gobba-Villa Fornaci-Vaprio.
	Id.	Cascina Gobba-Brughiera-Vimercate.
	Id.	Villa Fornaci-Treviglio.
	Id.	Brughiero-Monza.
Società anonima tramways a vapore interprovinciali (Milano-Bergamo-Cremona).	Id.	Bergamo-Treviglio-Lodi.
	Id.	Milano-Melegnano-Lodi.
	Id.	Lodi-S. Angelo
	Id.	Melegnano-S. Angelo.
	Id.	Lodi-Soncino-Ponte Oglio.
	Id.	Treviglio-Caravaggio.

Amministrazione o Società	Ferrovia o tramvia	Linee o tronchi di linea
Società nazionale di ferrovie e tramvie (tramvie Cremonesi).	Tramvia	Cremona-Cà de' Soresini-Casalmaggiore.
	Id.	Cà de' Soresini-S. Giovanni in Croce.
	Id.	Casalmaggiore-Ponte delle Maiocche.
	Id.	Cremona-Ostiano.
	Id.	Brescia-Orzinuovi-Soncino.
	Id.	Brescia-Tormini-Salò-Toscolano.
Società elettrica Bresciana	Id.	Tormini-Vestone
	Id.	Brescia Gardone V. T.-Tavernole.
	Id.	Brescia-Gussago.
Società anonima trazione ed imprese elettriche.	Id.	Milano-Gallarate.
	Id.	Milano-Cusano-Seregno-Giussano.
The Lombardy Road Railways Company Limited di Londra.	Id.	Seregno-Carate Brianza.
	Id.	Cusano-Monza-Carate Brianza.
Società anonima tramways Milano-Magenta-Castano.	Id.	Milano Sedriano-Castano.
	Id.	Sedriano-Magenta.
Società anonima per la guidovia Camuna. .	Id.	Lovere-Cividate.
Società anonima ferrovie Nord Milano. . .	Id.	Milano-Saronno

Società anonima « Verbano » per la trazione elettrica.	Id.	Pallanza-Ponte Tresa-Omegna.
Consorzio delle Cooperative di produzione e lavoro della provincia di Reggio Emilia	Ferrovia	Reggio Emilia-Barco-Ciano d'Enza.
	Id.	Barco-Montecchio.
	Id.	Sassuolo-Modena-Cavezzo-Mirandola.
	Id.	Cavezzo-Finale.
Società anonima per la ferrovia Modena-Vignola.	Tramvia	Modena-Maranello.
	Ferrovia	Modena-Vignola.
	Tramvia	Castelfranco-Bazzano
Società per le ferrovie Adriatico-Appennino.	Ferrovia	Porto S. Giorgio-Amandola.
	Id.	Ortona a Mare-Castel di Sangro.
	Id.	S. Vito Lanciano-Biforcazione-Atessa-Castel di Sangro.
Società anonima ferrovie e tramvie Padane.	Id.	Ostellato-Comacchio-Porto di Magnavacca.
	Tramvia	Ferrara-Ostellato-Codigoro.
Società anonima dei tramways delle Romagne.	Id.	Ravenna-Forlì.
	Id.	Forlì-Meldola.
	Id.	Ravenna-Classe.
	Id.	Ravenna-Darsena.
Società Nazionale di ferrovie e tramvie . .	Id.	Parma-Langhirano.
	Id.	Parma-Ragazzola-Busseto.
	Id.	Parma-Soragno-Busseto.
	Id.	Soragno-Borgo S. Donnino.

Amministrazione o Società	Ferrovia o tramvia	Linee o tronchi di linea
Società Nazionale di ferrovie e tramvie . .	Tramvia	Parma-Pilastrello-Traversetolo.
	Id.	Pilastrello-Montecchio Emilia.
	Id.	Fornace Bizzi-Noceto-Medesano.
	Id.	Piacenza-Bettola.
	Id	Grazzano-Rivergaro.
Società Italiana di ferrovie e tramvie . . .	Id.	Piacenza-Cremona.
	Id.	Piacenza-Castel S. Giovanni-Nibbiano.
	Id.	S. Nicolò-Agazzano.
	Id.	Piacenza-Carpaneto-Lugagnano.
	Id.	Lugagnano-Cremona.
Società anonima per le tramvie a vapore. .	Id.	Bologna-Dozza-Pieve di Cento.
	Id.	Bologna-Dozza-Malalbergo.
Società anonima « Les tramways de Bologne ».	Id.	Bologna-Casalecchio-Bazzano-Vignola.
Amministrazione provinciale di Parma — Tramvie elettriche in Val Braganza e Val di Cen.	Id.	Parma-Stradella-Fornovo.
	Id.	Stradella-Marzolara.

Società anonima tramvie di Lombardia e Romagna.	Ia.	Castiglione delle Stiviere-Desenzano.
	Id.	Mantova-Ostiglia.
	Id.	Mantova-Porto Catena e diramazione scalo fluviale.
	Id.	Mantova-Viadana.
Provincia di Mantova.	Id.	Mantova-Asola.
Ditta Luigi Corazza.	Id.	Borgo S. Donnino-Salsomaggiore.
Società anonima per la ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.	Ferrovia	Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.
Società per la ferrovia dell'Appennino Centrale.	Id.	Arezzo-Fossato.
Società italiana per le ferrovie economiche e tramvie a vapore della provincia di Pisa.	Tramvia	Pisa-Navacchio-Pontedera.
	Id.	Navacchio-Calci.
	Id.	Pisa-Marina di Pisa.
Manifattura italiana di juta.	Id.	Lucca-Ponte a Moriano.
Ditta Massagli-Malfatti e Berrettini. . . .	Id.	Viareggio-Camaiore.
Società anonima per le ferrovie Napoletane.	Ferrovia	Napoli (Montesanto).
	Id.	Pozzuoli-Torre Gaveta.
Società anonima ferrovie Salentine	Id.	Lecce-Francavilla.
	Id	Novoli-Nardò-Tricase-Maglie.
Società anonima per le strade ferrate secondarie Meridionali.	Id.	Napoli-Ottajano-Poggio Marino-Sarno.
	Id.	Poggio Marino-Valle di Pompei.
	Id.	Valle di Pompei-Barra.

Amministrazione o Società	Ferrovia o tramvia	Linee o tronchi di linea
Compagnie des chemins de fer du Midi de l'Italie.	Ferrovia	Napoli-Piedimonte d'Alife.
Società generale di ferrovie economiche . .	Tramvia	Bari-Barletta.
Società anonima delle tramvie Sorrentine .	Id.	Castellammare di Stabia-Sorrento
Società anonima delle ferrovie secondarie Romane.	Ferrovia	Roma Termini-Albano-Nettuno.
Società anonima Mandela-Subiaco	Id.	Mandela-Subiaco.
Società Nazionale di ferrovie e tramvie . .	Id.	Orbetello-Porto S. Stefano.
Società anonima delle tramvie e ferrovie elettriche Roma Nord.	Tramvia	Roma-Civita Castellana-Viterbo.
Società Siciliana per le ferrovie economiche.	Ferrovia	Palermo-S. Erasmo-Corleone-S. Carlo.
Società Siciliana di lavori pubblici	Id.	Catania - Randazzo - Giarre - Riposto (Circumetnea).
Società anonima miniere di Monteponi. . .	Id.	Monteponi-Porto Vesme.
Comm. Luigi Merello	Tramvia	Cagliari-Quarto S. Elena.
Società Marittima Italiana	—	—

SPECCHIO *A*.

(Art. 1, lett. *b*) del Regolamento

Ferrovie dello Stato e linee di navigazione dipendenti.

DIREZIONE GENERALE — SERVIZI CENTRALI
UFFICI DELLE DIREZIONI COMPARTIMENTALI
UFFICI STACCATI E MAGAZZINI.

Direttore generale
Direttori d'esercizio.
Ispettori superiori.
Capi servizio.
Capi compartimento.
Sotto capi servizio.
Capi divisione.
Ispettori capi.
Cassieri (1° e 2° grado).
Ispettori principali.
Ispettori.
Capi ufficio principali.
Segretari capi.
Allievi ispettori.
Capi magazzino.
Capi ufficio.
Segretari principali
Sotto cassieri.
Sotto ispettori.
Applicati segretari degli ispettori di reparto del movimento.
Applicati tecnici principali.
Capi disegnatori.
Disegnatori principali (1).
Disegnatori (1).
Aiutanti disegnatori (1).

(*) Qualifiche lasciate *ad personam*
(1) Soltanto quelli che in via normale sono incaricati della compilazione degli orarî dei treni.

Controllori (1° e 2° grado).
*Controllori viaggianti speciali.
Segretari amministrativi (1).
Sotto capi ufficio (1).
*Capi sezione amministrativi (2).
*Controllori di cassa.
Applicati principali (1), (3) e (4)
Applicati tecnici.
Sotto capi magazzino.
Capi gestione
Primi applicati (1), (3) e (4).
*Contabili (1), (3) e (4).
Applicati (1) (3) e (4).
*Assistenti tecnici.
*Gerenti.
Aiutanti applicati (1) e (4).
*Scrivani (1).
Sorveglianti dei magazzini (4).
Capi squadra dei magazzini (4).

Sorveglianza e lavor

*Capi d'arte d'officina di manutenzione.
Assistenti dei lavori.
*Capi squadra tecnici (5).
Capi squadra operai.
Sorveglianti della linea.

(*) Qualifiche lasciate *ad personam*.
(1) Soltanto quelli degli uffici centrali e compartimentali del movimento e della trazione addetti:
a) alla compilazione degli orari dei treni;
b) alla compilazione dei turni di servizio del personale viaggiante dei convogli;
c) alla compilazione dei turni delle locomotive e del personale relativo;
d) alla ripartizione dei veicoli.
(2) Addetti agli uffici con attribuzioni interessanti la circolazione dei treni od il servizio telegrafico.
(3) Quelli esclusivamente addetti agli uffici di cassa per le funzioni di pagatore
(4) Quelli esclusivamente addetti ai depositi combustibili.
(5) Addetti agli apparati centrali.

Sotto capi squadra operai.
Capi squadra cantonieri.
Operai.
Aiutanti operai.
Deviatori.
Sorveglianti addetti alle costruzioni.
Cantonieri, Guardiani, Guardiani cantonieri } Guardiani cantonieri.
Manovali (1).

DEPOSITI TRAZIONE E OFFICINE.

Capi deposito principali.
Capi tecnici principali.
Capi deposito (1°, 2° e 3° grado).
Capi tecnici (1°, 2° e 3° grado).
*Sotto capi deposito.
*Sotto capi d'officina.
*Contabili (2).
Applicati (2).
Aiutanti applicati (2).
*Commessi d'officina (2).
Capi squadra operai.
Capi verificatori.
Macchinisti.
*Capi d'arte.
Capi squadra (accenditori, guardiani d'officina e manovali).
Fochisti, Fochisti conduttori di motori a vapore, Fochisti di caldaie a vapore, *Fochisti accudienti locomotive } Fochisti.
Verificatori.
Operai (1ª, 2ª e 3ª classe).
Accenditori.
Deviatori.

(*) Qualifiche lasciate *ad personam*.
(1) Addetti alla trazione elettrica.
(2) Quelli esclusivamente addetti ai depositi locomotive, alle officine ed alle squadre di rialzo.

Untori.
*Pulitori.
Manovali (1).
Manovali abilitati alle funzioni di fochista.
Guardiani d'officina.
Manovratori d'officina.
Manovali d'officina,
Scritturali (2).

Stazioni - Gestioni e treni

Capi stazioni superiori.
Capi stazione principali.
Capi scalo principali.
Capi scalo (1° e 2° grado).
Capi gestione principali.
Capi stazione (1°, 2°, 3° e 4° grado).
Capi gestione (1° e 2° grado).
Applicati principali alle stazioni
Capi conduttori principali (1° e 2° grado).
Capi telegrafisti (1° e 2° grado).
Capi tecnici di officina telegrafica.
*Impiegati alle stazioni.
Applicati alle stazioni.
Capi fermata (1° e 2° grado).
Controllori viaggianti.
Aiutanti applicati alle stazioni.
Capi conduttori.
Capi manovra.
Capi deviatori.
Capi squadra operai.
*Assistenti.
*Assistenti alle merci.
*Sorveglianti tecnici.

(*) Qualifiche lasciate *ad personam*.
(1) Soltanto quelli adibiti alle mansioni di untore, pulitore e accenditore, compresi quelli addetti alle officine elettriche e ai depositi locomotori elettrici.
(2) Quelli esclusivamente addetti ai depositi locomotive, alle officine ed alle squadre di rialzo.

Guarda magazzino.
*Capi squadra tecnici.
Macchinisti e guidatori dirigenti di treni elettrici.
Capi frenatori.
Conduttori.
Padroni (del traghetto di Venezia).
Capi fochisti (del traghetto di Venezia).
Fochisti conduttori di motori a vapore } Fochisti.
Fochisti di caldaie a vapore }
Sotto capi squadra operai.
Capi squadra alle merci.
*Guarda merci.
Capi squadra deviatori.
Capi squadra manovratori.
Capi squadra (del traghetto di Venezia).
Fochisti (del traghetto di Venezia).
Guardafreni.
*Guardafili.
Guardia di stazione (1).
*Illuminatori-lampisti.
*Operai lumai.
Operai.
Aiutanti operai.
Deviatori.
*Lumai.
Frenatori.
Manovratori
Marinai (del traghetto di Venezia).
Manovali (2).
*Allievi conduttori.
*Sorveglianti del telegrafo.

NAVIGAZIONE.

Comandante.
Ufficiale (o capitano in secondo).

(*) Qualifiche lasciate *ad personam*.
(1) Assegnati ai servizi delle cedole orarie e del materiale.
(2) Soltanto quelli abilitati alle mansioni di manovratore, deviatore, agganciatore, frenatore, pulitore, untore, lumaio ai treni.

Allievo ufficiale.
Nostromo
Carpentiere.
Marinaio
Mozzo.
Capo macchinista.
Macchinista.
Controllore
Allievo macchinista
Meccanico.
Elettricista.
Capo fochista.
Fochista
Operaio.
Aiutante operaio.
Carbonaio.
Maestro di casa.
Cuoco.
Cambusi re.
Cameriere.
Garzone di cucina e di camera.

Società ferroviarie varie e società lacuali.

Per le altre società ferroviarie e per le società lacuali, nominate nell'allegato 1, la dispensa è concessa — per le varie categorie di impiego — al personale che copra qualifiche analoghe a quelle indicate per le ferrovie dello Stato e per le linee di navigazione dipendenti.

SPECCHIO *B*.

Ministero delle poste e dei telegrafi.

CARICHE ED IMPIEGHI CHE DÀNNO DIRITTO ALLA DISPENSA QUALUNQUE SIA IL RAMO DELL'ESERCITO CUI SONO ASCRITTI I TITOLARI.

(Art. 1, lettera c) del Regolamento.

Amministrazione postale e telegrafica.

Ministro.
Sottosegretario di Stato.
Direttore generale.
Ispettore generale.
Capi divisione e direttori superiori.
Direttore capo di ragioneria.
Direttori provinciali.
Ispettori, direttori e vice direttori.

Capi d'ufficio e cassieri.
Ufficiali postali-telegrafici.
Ufficiali d'ordine.
Alunni.

Capi meccanici.
Meccanici.
Operai meccanici in servizio almeno da tre mesi.
Operai elettricisti e litografi.
Aiutanti.
Capi squadra.
Guardafili.
Guardafili allievi.
Ricevitori, collettori e reggenti in attesa della nomina definitiva.

Amministrazione telefonica.

Direttore generale.
Ispettore generale.
Capo ragioniere.
Capo divisione.
Ispettore superiore
Direttore compartimentale
Ispettore centrale.
Direttore principale d'ufficio.
Ispettore compartimentale.
Revisore principale.
Direttore d'ufficio.
Ingegnere.
Vice direttore d'ufficio.
Applicato principale
Contabile principale.
Disegnatore principale.
Cassiere principale.
Magazziniere principale.
Applicato.
Contabile.
Disegnatore.
Cassiere.
Magazziniere.
Revisore.
Controllore
Esattore.
Capo tecnico.
Capo officina.
Telefonista.
Operaio meccanico.
Verificatore.
Riparatore.
Giuntista.
Apparecchiatore.
Guardafili.
Allievo meccanico.
Allievo apparecchiatore.
Allievo guardafili.
cevitore ed esercente.

CARICHE OD IMPIEGHI CHE DANNO DIRITTO ALLA DISPENSA SOLTANTO NEL CASO CHE I TITOLARI SIANO ASCRITTI ALLA MILIZIA TERRITORIALE (1).

(Art 5 del Regolamento).

Amministrazione postale e telegrafica.

Brigadiere e messaggere.
Vice brigadiere, portalettere e commesso.

Amministrazione telefonica.

Commesso.
Vice commesso.
Fattorino.

(1) Il certificato per ottenere la dispensa sarà rilasciato per gli agenti dell'amministrazione centrale dal capo del personale e per quelli della provincia dal rispettivo direttore.

SPECCHIO *C*.
(Art. 10 del Regolamento)

Ferrovie secondarie d'interesse locale e tramvie con motore meccanico (escluse le urbane).

CARICHE OD IMPIEGHI CHE DANNO DIRITTO ALLA DISPENSA DALLE CHIAMATE ALLE ARMI NEL SOLO CASO DI MOBILITAZIONE.

Direttore dell'esercizio
ingegneri di sezione o ispettori dell'esercizio.
Capi stazione.
Macchinisti.
Guidatori.
Fochisti e accenditori.
Capi deposito e capi operai
Capo officina elettrica.
Operai elettricisti.
Capo squadra guardafili.
Conduttori di nomina.
Deviatori o capi manovratori.
Sorveglianti delle linee o capi squadra cantonieri.

N. B. — Gli ufficiali in congedo e i militari di truppa che facciano parte del personale direttivo e di macchina con una delle qualifiche di *Direttore dell'esercizio — Capi stazione — Macchinisti — Fochisti — Guidatori — Capi officine elettriche* potranno essere dispensati, *di volta in volta*, dalle chiamate per istruzione quando ciò sia richiesto dalle singole società esercenti al Ministero della guerra.

SPECCHIO *D.*
(Art. 5 del regolamento)

Ministero degli affari esteri.

Ministro.
Sottosegretario di Stato.
Direttori generali e vice direttori generali.
Ispettori generali o superiori, amministrativi e tecnici.
Direttori capi di divisione amministrativi e di ragioneria.
Direttore capo di ragioneria.
Cassiere economo.
Agenti diplomatici in servizio all'interno o all'estero.
Agenti consolari di 1ª categoria in servizio all'interno e all'estero.
Impiegati addetti al servizio della cifra in numero non maggiore di cinque.
Interpreti di 1ª categoria in servizio all'estero.
Consoli e vice consoli di potenze estere che accordano la reciprocità.
Commissario generale, commissari e ispettori per l'emigrazione.

SPECCHIO *D bis.*
(Art. 5 del regolamento)

Ministero delle colonie.

Ministro.
Sottosegretario di Stato.
Direttori generali e vice direttori generali.
Ispettori generali o superiori, amministrativi e tecnici.
Direttori capi di divisione amministrativi e di ragioneria.
Direttore capo di ragioneria.
Cassiere economo.
Direttori coloniali.
Governatori, segretari generali e altri funzionari di ruolo in servizio nelle colonie, dei quali, a giudizio del governatore, sia indispensabile l'opera.

SPECCHIO *E.*
(Art. 5 del regolamento)

Ministero dell'Interno.

Ministro.
Sottosegretario di Stato.
Direttori generali e vice direttori generali.
Ispettori generali o superiori, amministrativi e tecnici.
Direttori capi di divisione amministrativi e di ragioneria.
Direttore capo di ragioneria.
Cassiere economo.
Direttore e vice direttore dell'ufficio telegrafico e cifra.
Presidente, presidenti di sezione, consiglieri di Stato, referendari, segretario generale e segretari di sezione.
Prefetti, vice prefetti, sotto prefetti, consiglieri di prefettura.
Capo dell'ufficio esplosivi, direttore, macchinista, fuochista ed economo del laboratorio chimico per le sostanze esplosive.
Ragionieri capi di prefettura.
Questori e vice questori.
Sopraintendenti e direttori di archivi di Stato.
Ispettori compartimentali della sanità pubblica.
Medici provinciali, medici di porto, veterinari di confine e di porto.
Direttori e vice direttori delle carceri e dei riformatori governativi.
Sindaci (quando il prefetto faccia la dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 5).
Commissari regi presso le amministrazioni comunali disciolte.
Segretari comunali, nei comuni dove non rimanga in servizio un vice segretario patentato, giusta certificato del sindaco vistato per conferma dal prefetto o sotto prefetto.
Esattori delle imposte dirette e tesorieri dei comuni.
Tesorieri delle istituzioni pubbliche di beneficenza, quando il prefetto o il sotto prefetto dichiari che non si possa in altro modo provvedere al servizio.

Guardie municipali, daziarie, campestri, pompieri (compresi i rispettivi graduati), nei limiti indispensabili alle necessità dei servizi, da attestarsi dai sindaci e confermarsi dai prefetti e sotto prefetti.

FUNZIONARI DEL SENATO E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Direttori dei servizi amministrativi, direttori degli uffici di segreteria e di questura, estensore dei verbali, bibliotecario-archivista, direttore della revisione, direttore della stenografia, ragioniere e cassiere del Senato e della Camera dei deputati.

SPECCHIO *F.*
(Art. 8 del Regolamento)

Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Ministro.
Sottosegretario di Stato
Direttori generali e vice direttori generali.
Ispettori generali o superiori, amministrativi e tecnici.
Direttori capi di divisione amministrativi e di ragioneria.
Direttore capo di ragioneria.
Cassiere economo.
Direttore generale, vice direttore generale, direttori capi di divisione e cassiere dell'amministrazione del fondo per il culto.
Funzionari e ufficiali dell'ordine giudiziario addetti alle Corti di cassazione, di appello, ai tribunali, alle preture e alle rispettive cancellerie e segreterie, e vice pretori onorari, nei limiti necessari al funzionamento delle magistrature e degli uffici, giusta dichiarazioni dei primi presidenti o procuratori generali, presidenti di tribunali o procuratori del Re.
Conciliatore nei comuni dove manchi ovvero sia chiamato alle armi il vice conciliatore, giusta attestato del procuratore del Re.
Economi generali dei benefici vacanti.
Notai soli in un mandamento e conservatori tesorieri degli archivi notarili, giusta certificato del presidente del consiglio dell'ordine dei notai, confermato dal presidente del tribunale.
Ministri dei culti aventi cura d'anime, giusta attestazione dell'ordinario diocesano confermata dal subeconomo dei benefici vacanti.

SPECCHIO *G*
(Art. 5 del regolamento)

Ministero delle finanze.

Ministro.
Sottosegretario di Stato.
Direttori generali e vice-direttori generali.
Ispettori generali o superiori, amministrativi e tecnici.
Direttori capi di divisione amministrativi e di ragioneria.
Direttore capo di ragioneria.
Cassiere economo.
Intendenti e vice intendenti di finanza.
Ispettori superiori delle tasse, delle gabelle, delle imposte e delle privative.
Ispettori del catasto, dei servizi tecnici di finanza, delle privative e delle tasse sugli affari.
Conservatori delle ipoteche.
Ricevitori degli uffici del registro, bollo, demanio e degli uffici misti.
Amministratore generale dei canali Cavour.
Agenti di custodia dei canali Cavour, nei limiti necessari al servizio, giusta certificato dell'amministratore generale.
Agenti di custodia dei canali dell'antico demanio e dei tratturi di Puglia, id. dell'intendente di finanza.
Ministri gabellieri, capo guardia e guardie del lago Trasimeno, id. dell'intendente di Perugia.
Medico ispettore Terme di Montecatini.
Direttori, cassieri e magazzinieri delle dogane; commissari e ricevitori quando dirigano i rispettivi uffici.
Direttore e vice direttore del laboratorio chimico centrale delle gabelle.
Ispettori e cassieri dei dazi di consumo di Roma e di Napoli, commissari, ricevitori e ufficiali nel numero necessario alle esigenze del servizio, da certificarsi dai rispettivi intendenti di finanza.
Ispettori provinciali, agenti superiori, primi agenti e agenti delle imposte dirette.
Direttori capi dei servizi tecnici centrali, ispettori tecnici e direttori delle manifatture e delle agenzie di coltivazione dei tabacchi e delle saline.

Direttori dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi e dei sali e tabacchi lavorati.

Personale tecnico delle manifatture ed agenzie di coltivazione dei tabacchi e delle saline ed economi cassieri.

Magazzinieri di vendita delle privative.

Direttori del lotto, magazzinieri contabili, ricevitori dei banchi lotto purchè li esercitino personalmente, giusta certificati dell'intendente di finanza.

Ingegneri capi e ingegneri del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Professori insegnanti nella scuola allievi ufficiali del corpo della R. guardia di finanza.

SPECCHIO *H*.
(Art. 5 del Regolamento)

Ministero del tesoro.

Ministro.
Sottosegretario di Stato.
Direttori generali e vice direttori generali.
Ispettori generali o superiori, amministrativi e tecnici.
Direttori capi di divisione amministrativi e di ragioneria.
Direttore capo di ragioneria.
Cassiere economo.
Ragioniere generale.
Presidente, presidenti di sezione, consiglieri, procuratore generale, vice procuratore generale, segretario generale, referendari, direttori superiori e direttori capi di divisione della Corte dei conti e delegati della Corte per il riscontro presso l'amministrazione del debito pubblico, la cassa depositi e prestiti in Roma, l'officina carte valori, la cassa speciale dei biglietti in Roma
Avvocato generale erariale, vice avvocato generale, sostituti avvocati generali, sostituti avvocati, avvocati erariali distrettuali, vice avvocati erariali, sostituti avvocati erariali, procuratori erariali.
Direttore dell'officina carte valori, controllore capo, controllori e assistenti controllori addetti all'officina, alle cartiere che lavorano per conto dello Stato e degli istituti di emissione ed alle officine di fabbricazione dei biglietti bancari.
Direttore, controllore capo e controllore della R. zecca.
Direttore della scuola dell'arte della medaglia.
Tesoriere, controllore capo e controllori della tesoreria centrale.
Cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato.
Controllore capo e controllori addetti alla cassa speciale.
Agente contabile dei titoli del debito pubblico, controllore capo e controllori addetti all'agente contabile.
Ispettori dell'ufficio centrale d'ispezione agli istituti di emissione e dei servizi del tesoro.
Ragionieri capi delle intendenze.
Delegati del tesoro e funzionari addetti alle delegazioni dichiarati indispensabili dall'intendente.
Personale tecnico dell'officina carte valori e della R. Zecca.

SPECCHIO *I*.
(Art. 5 del Regolamento)

Ministero della guerra.

Ministro.
Sottosegretario di Stato.
Direttori generali e vice direttori generali.
Direttori capi di divisione e ispettori superiori amministrativi.
Direttore capo di ragioneria e ispettore superiore di ragioneria.
Cassiere economo.
Capi sezione amministrativi e ispettori
Capi sezione di ragioneria
Primi segretari e segretari
Primi ragionieri e ragionieri
Archivisti capi, archivisti ed applicati
} quando la loro opera sia riconosciuta indispensabile con dichiarazione del sottosegretario di Stato.
Avvocati fiscali militari e sostituti.
Segretari dei tribunali militari, sostituti ed aggiunti.
Ingegneri geografi e topografi, aiutanti ed aspiranti.
Professori nelle scuole militari ed aggiunti.
Professori messi a disposizione del Ministero della guerra per l'insegnamento nei collegi militari.
Farmacisti militari di ogni classe.
Assistenti locali del genio.
Capi operai, operai e lavoranti dei panifici e delle ufficine di conserve alimentari dell'amministrazione militare, quando la loro opera sia riconosciuta indispensabile con dichiarazione del direttore di commissariato.
Capi operai presso i distretti e i reggimenti aventi magazzini d'arredamento ed equipaggiamento di mobilitazione (alpini, cavalleria, artiglieria e genio), quando la loro opera sia riconosciuta indispensabile con dichiarazione dei direttori dei magazzini o dei comandanti dei corpi.

SPECCHIO *L*.
(Art. 5 del Regolamento)

Ministero della marina.

Ministro.
Sottosegretario di Stato.
Segretario generale.
Direttori generali.
Direttori capi di divisione.
Direttore capo di ragioneria.
Cassiere economo.

Capi sezione amministrativi
Capi sezione di ragioneria
Primi segretari e segretari
Primi ragionieri e ragionieri
Capi archivisti
Archivisti ed applicati
} quando la loro opera sia riconosciuta indispensabile con dichiarazione del sottosegretario di Stato.

Professori e maestri dell'accademia navale.
Professori e maestri della scuola allievi macchinisti.
Professori e maestri delle scuole mozzi specialisti, della scuola semaforisti e delle altre scuole in genere della R. marina, purchè prestino servizio almeno da tre mesi.
Personale addetto al servizio dei fari e delle segnalazioni marittime.

SPECCHIO *M.*
(Art. 5 del Regolamento).

Ministero della pubblica istruzione.

Ministro.
Sottosegretario di Stato.
Direttori generali e vice direttori generali.
Ispettori generali o superiori, amministrativi e tecnici.
Direttori capi di divisione amministrativi e di ragioneria.
Direttore capo di ragioneria.
Cassiere economo.
Membri del Consiglio superiore.
Rettori, direttori, capi di segreteria, economi delle università, delle scuole di applicazione, dei politecnici di Napoli e Torino, delle scuole superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli e Torino, dell'istituto di studi superiori e di perfezionamento in Firenze, del R. istituto superiore tecnico di Milano, del R. collegio Carlo Alberto di Torino, del collegio Ghislieri in Pavia, della R. accademia di Milano e R. scuola navale superiore di Genova
Capi delle biblioteche nazionali ed universitarie.
Direttori dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità, economi e agenti per la riscossione delle tasse d'ingresso.
Direttori ed economi degli uffici regionali per la conservazione dei monumenti.
Direttori ed economi dei conservatori ed istituti musicali di Palermo, Parma, Napoli e Pesaro e dei regi istituti di belle arti.
Provveditori agli studi, presidi e direttori dei regi istituti e delle regie scuole d'istruzione secondaria e normale; rettori, censori di disciplina ed economi nei collegi nazionali, nel collegio Principe di Napoli in Assisi, nei regi istituti dei sordomuti di Milano, Palermo e Roma e nei regi collegi femminili di Firenze, Milano, Palermo, Verona e Montagnana.

SPECCHIO *N.*
(Art. 5 del Regolamento)

Ministero dei lavori pubblici.

Ministro.
Sottosegretario di Stato.
Direttori generali e vice direttori generali.
Ispettori generali o superiori, amministrativi e tecnici.
Direttori capi di divisione amministrativi e di ragioneria.
Direttore capo di ragioneria.
Cassiere economo.
Funzionari amministrativi e tecnici destinati a far parte degli uffici per il servizio della manutenzione stradale a tergo dell'esercito, a norma dei regi decreti 1° dicembre 1912, n. 1462, e 21 marzo 1915, n. 465.
Presidente e presidenti di sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici.
Ingegneri capi e ingegneri di sezione; ingegneri, ingegneri allievi; aiutanti principali ed aiutanti, disegnatori ed assistenti del genio civile quando la loro opera sia riconosciuta indispensabile dall'ingegnere capo.
Ufficiali e guardiani idraulici e di bonifica, macchinisti e fuochisti di bonifica, cantonieri delle strade nazionali, operai fissi dei porti, manovratori idraulici, quando la loro opera sia dichiarata indispensabile dall'ingegnere capo.
Segretario generale del consorzio autonomo del porto di Genova.

SPECCHIO *O*.
(Art. 5 del Regolamento)

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Ministro.
Sottosegretario di Stato.
Direttori generali e vice direttori generali.
Ispettori generali o superiori, amministrativi e tecnici.
Direttori capi di divisione amministrativi e di ragioneria.
Diretttore capo di ragioneria.
Cassiere economo.
Ispettori centrali per il servizio metrico e del saggio.
Dirigenti l'ufficio centrale di meteorologia e gli osservatorî geodinamici.
Verificatori metrici e del saggio che siano capi dei rispettivi uffici.
Ispettori delle miniere.
Ispettori forestali.
Sorveglianti e guardie forestali, agenti dell'agro romano e dei regi tratturi, nel numero indispensabile alle necessità del servizio, da attestarsi dagli ispettori forestali.
Direttori del R. museo industriale di Torino, delle regie stazioni e scuole superiori, pratiche e speciali di agricoltura, del R. istituto forestale, dei Regi istituti e scuole d'istruzione commerciale e della R. scuola mineraria di Caltanissetta.

SPECCHIO *P.*
(Art. 6 del Regolamento).

Associazione della Croce Rossa Italiana.

Delegato generale.
Commissario delegato presso le armate.
Ispettori medici di 1ª e di 2ª classe.
Ispettori amministrativi di 1ª e di 2ª classe.
Ispettori di 1ª e di 2ª classe per l'assistenza spirituale.
Ispettore farmacista.
Medico capo.
Farmacista capo.
Commissari amministrativi di 1ª, 2ª e 3ª classe.
Contabile revisore.
Cappellano e ministro di culto.
Medici assistenti di 1ª e di 2ª classe.
Farmacisti di 1ª e di 2ª classe.
Contabili di 1ª e di 2ª classe.
Assistente amministrativo.
Capi sorveglianti di 1ª e di 2ª classe.
Sorveglianti di 1ª e di 2ª classe.
Cuochi.
Infermieri.
Aiutanti di cucina.
Attendenti.
Inservienti.

SPECCHIO Q.
(Art. 6 del Regolamento).

Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta pel servizio sanitario in guerra.

Rappresentante generale presso il regio esercito.
Rappresentanti presso le armate.
Ispettori amministrativi.
Direttori e vice-direttori di unità ospitaliere.
Sanitario capo.
Ispettori e vice-ispettori medici.
Cappellano-capo.
Medici capi.
Cappellani.
Segretari-capi.
Farmacista-capo.
Medici assistenti di 1ª e di 2ª classe.
Segretari di 1ª e di 2ª classe.
Farmacisti di 1ª e di 2ª classe.
Aiutanti di amministrazione.
Capi sorveglianti di 1ª e di 2ª classe.
Sorveglianti di 1ª e di 2ª classe.
Infermieri.
Cuochi.
Inservienti aiutanti di cucina.
Inservienti trombettieri.
Inservienti.

Prezzo della presente dispensa L. 0,35

(53) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª 1915 26 maggio

1915 MAGGIO 23. - N. 374. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 677 che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna. — Norme per la indennità di guerra . . . . . *Pag.* 927

CIRCOLARE N. 374. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 677 che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna. — Norme per la concessione delle indennità di guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto l'art. 17 della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201 sulle indennità eventuali per il R. esercito, con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1908, n. 820 che approva il regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 12 agosto 1910 n. 600 che stabilisce le cariche corrispondenti a quella di comandante di corpo d'armata, con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1887 che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle truppe ed ai personali addetti al R. esercito in campagna in Europa sono dovute le indennità speciali stabilite

dalle tabelle annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra, e dalle altre disposizioni contenute nel decreto medesimo.

La tabella I stabilisce le indennità dovute agli ufficiali per l'entrata in campagna, il soprassoldo di guerra, le razioni viveri e foraggi, le indennità di carica e le indennità per la perdita dei cavalli, delle bardature e del bagaglio.

La tabella II fissa i soprassoldi di guerra per i sottufficiali, caporali e soldati.

La tabella III le indennità giornaliere spettanti al personale navigante del corpo aeronautico militare.

La tabella IV le indennità per voli e per il personale addetto a speciali funzioni e servizi aeronautici.

La tabella V le indennità per servizi e posizioni speciali dei sottufficiali, caporali e soldati.

Art. 2.

Le indennità di guerra spettano alle truppe facenti parte dell'esercito di operazione, e sono dovute per tutto il tempo in cui le truppe stesse si trovano sul piede di guerra.

Art. 3.

Durante il tempo in cui spettano gli assegni di guerra, le indennità eventuali e speciali stabilite per il tempo di pace sono sospese, salvo le eccezioni indicate nel presente decreto.

Il rimborso delle spese di trasporto delle persone, dei cavalli e delle robe sulle ferrovie, sui laghi e sul mare, a carico del bilancio della guerra, s'intende che non è dovuto soltanto quando sia ordinato che i trasporti sulle ferrovie e sui piroscafi siano fatti a credito o pagati direttamente dall'amministrazione.

Art. 4.

All'ufficiale rivestito, per R. decreto o per determinazione del comandante supremo dell'esercito, di una carica alla quale, secondo le tabelle di formazione di guerra dell'esercito, può esser proposto un ufficiale del grado immediatamente superiore sono dovute le maggiori indennità assegnate al grado superiore.

Al primo aiutante di campo generale di S. M. il Re competono le indennità dovute all'ufficiale generale di pari grado, di uguale o di inferiore anzianità, che copra la carica più elevata inerente al grado stesso.

Art. 5.

I tenenti colonnelli e maggiori già provvisti di indennità di carica in tempo di pace, la conservano sul piede di guerra, semprechè non abbiano diritto a quella superiore assegnata ai colonnelli.

Art. 6.

Agli ufficiali autorizzati ad avere al proprio servizio domestici borghesi è assegnata una razione viveri per ogni domestico che abbiano seco.

Il diritto a questa razione deve essere provato da una dichiarazione del comandante del corpo o del capo di servizio.

Art. 7.

Le razioni viveri vanno conteggiate in ragione di L. 1 per ciascuna razione.

Art. 8.

Agli ufficiali inferiori d'artiglieria addetti allo stato maggiore dell'intendenza generale, ai comandi e alle direzioni di artiglieria d'armata e ai comandi d'artiglieria di corpo d'armata, sono sempre dovute due razioni foraggio.

È pure concessa una razione foraggio agli ufficiali inferiori del corpo di commissariato addetti all'esercito in campagna, che si provveggano di cavallo proprio.

Art. 9.

Agli ufficiali cui sono assegnate razioni foraggio solo pel tempo di guerra è pure dovuta, per lo stesso tempo e sempre che siano effettivamente provvisti di cavallo, la corrispondente indennità cavalli.

Art. 10.

Il diritto alle razioni foraggio assegnate in più delle razioni normali decorre dal giorno in cui l'ufficiale entra a far parte dell'esercito di operazione e termina 30 giorni dopo che l'ufficiale cessa di far parte dell'esercito medesimo.

Art. 11.

Gli ufficiali chiamati dal congedo, che debbono far servizio a cavallo, hanno diritto al trasporto del cavallo di cui sono provvisti.

Art. 12.

Gli ufficiali generali provvisti d'indennità d'alloggio, e gli ufficiali provvisti di indennità di residenza, a norma del R. decreto per le indennità eventuali, la conservano durante la destinazione presso l'esercito di operazione.

Gli ufficiali dei carabinieri reali aventi famiglia conservano il diritto all'alloggio in natura od all'assegno alloggio del quale erano provvisti. Quelli non aventi famiglia, se all'atto della destinazione all'esercito di operazione risiedano in città dove gli ufficiali delle altre armi percepiscono l'indennità di residenza, hanno diritto, finchè appartengano al detto esercito, di percepire la medesima indennità.

Agli ufficiali degli alpini, dell'artiglieria da montagna, della brigata lagunari, ciclisti ed automobilisti è dovuta la indennità mensile di servizio stabilita dal decreto per le indennità eventuali.

Art. 13.

Gli ufficiali generali destinati per regio decreto a reggere un comando territoriale di corpo d'armata o di divisione in seguito alla mobilitazione dell'esercito, hanno diritto:

a) dove la fornitura dei locali e del mobilio è fatta a carico dello Stato, all'occupazione dei locali ed all'uso del mobilio già assegnato al titolare precedente;

b) dove la somministrazione dei locali e del mobilio non è fatta a carico dello Stato, alle corrispondenti indennità per spese d'alloggio.

Nei casi in cui il precedente titolare alloggiato in locali a carico dello Stato debba lasciare in questi la propria famiglia, e l'alloggio ad esso assegnato non possa conseguentemente essere occupato dal subentrante, spetta a questo la corrispondente indennità in contanti.

Art. 14.

Le indennità di cui al presente decreto ed alle annesse Norme, relative agli ufficiali, si intendono dovute — salve le eccezioni contemplate nei successivi articoli — anche agli impiegati civili addetti all'esercito in campagna, dipendano essi dal Ministero della guerra oppure da altra amministrazione.

Art. 15.

Le indennità d'entrata in campagna e perdita bagaglio, il soprassoldo di guerra e le razioni viveri spettanti agli impiegati civili — salvo quanto è disposto per quelli delle ferrovie — sono quelle stabilite per gli ufficiali del grado cui essi sono pareggiati a norme delle disposizioni in vigore.

Per quelli che non siano assimilati di rango a grado militare, spettano le indennità di entrata in campagna e perdita-bagaglio, il soprassoldo di guerra e la razione viveri del grado di:

colonnello se lo stipendio è superiore alle L. 7000;

tenente colonnello e maggiore se lo stipendio va da lire 7000 a L. 5000;

capitano se lo stipendio è inferiore a L. 5000 ma non a L. 4000;

ufficiale subalterno se lo stipendio non raggiunge le L. 4000.

Si computa a questo effetto il solo stipendio normale, esclusi gli aumenti periodici derivanti dagli anni di servizio prestati nello stesso grado (trienni, quadrienni, quinquenni, sessenni, ecc.).

Le indennità di guerra previste dal presente articolo non spettano agli impiegati delle amministrazioni delle ferrovie addetti all'esercito in campagna, fatta eccezione per quelli addetti all'intendenza generale che hanno diritto soltanto all'indennità d'entrata in campagna computata nel modo indicato nei commi precedenti.

Art. 16.

Agli impiegati civili non sono assegnati cavalli, epperò non sono loro dovute razioni foraggio.

Art. 17.

Nei viaggi per recarsi presso l'esercito mobilitato e pel ritorno alla residenza in cui si trovavano quando vennero chiamati in servizio sono dovute agli impiegati civili — fatta eccezione per quelli delle amministrazioni delle ferrovie — a carico dell'amministrazione militare, le indennità di viaggio stabilite per gli ufficiali dell'esercito secondo il grado cui sono o possono essere pareggiati.

Art. 18.

Ai personali civili non dipendenti dalle amministrazioni dello Stato e delle ferrovie che, pur non avendo obbligo di servizio militare, siano assunti in servizio presso l'esercito pel tempo della guerra, è dovuto un assegno corrispondente allo stipendio o alla paga del grado cui verranno pareggiati all'atto della nomina, col diritto alle indennità di guerra stabilite pel tale grado, o, in mancanza di parificazione, il trattamento stabilito con apposite disposizioni.

Art. 19.

Gli ecclesiastici intervenuti sotto le armi per obblighi di servizio militare, che siano addetti come cappellani presso l'esercito d'operazione, hanno diritto ad un assegno corrispondente allo stipendio del grado di tenente ed alle relative indennità di guerra.

Lo stesso trattamento spetta agli ecclesiastici i quali, non avendo obblighi di servizio militare, sieno assunti come cappellani presso l'esercito in guerra.

I cappellani militari devono provvedere del proprio alle spese per gli arredi sacri di carattere personale.

A coloro cui gli arredi vengano forniti dall'amministrazione, l'indennità d'entrata in campagna è corrisposta nella misura di L. 300.

Art. 20.

Ai personali delle associazioni sanitarie di soccorso, Croce Rossa e Sovrano militare Ordine di Malta, in servizio presso le truppe dell'esercito di operazione, spettano, a carico dell'amministrazione militare, le competenze che verranno stabilite nelle apposite convenzioni concluse tra il Ministero della guerra e le dette associazioni.

Art. 21.

I sottufficiali di tutte le armi e gli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali devono convivere al rancio dei caporali e soldati, ma non sono tenuti ad alcun rimborso.

Tutte le volte che i militari suindicati non potessero convivere al rancio, e non potessero ricevere il vitto in natura, percepiranno alla mano L. 1,00.

Art. 22.

Agli agenti subalterni, dipendenti sia dall'amministrazione militare, sia da altre amministrazioni — escluse quelle delle ferrovie — in servizio presso l'esercito d'operazione, sono dovuti, a carico dell'amministrazione militare:

una indennità di entrata in campagna di L. 150;

un soprassoldo giornaliero di L. 1,50;

una giornaliera razione viveri;

una indennità perdita bagaglio corrispondente al valore degli oggetti perduti, ma non superiore, in ogni caso, a L. 150.

Art. 23

Nei viaggi per recarsi presso l'esercito mobilitato e pel ritorno alla residenza in cui si trovavano quando vennero chiamati in servizio, agli agenti subalterni — esclusi quelli dipendenti dalle amministrazioni delle ferrovie — spetta, a carico dell'amministrazione militare, un'indennità di trasferta di lire 2 al giorno, col trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi, quando occorra, in posti di 3ª classe.

Art. 24.

Al personale operaio di qualunque categoria e classe dipendente da amministrazioni diverse da quella militare o delle ferrovie, in servizio presso l'esercito di operazione, spetta, a carico dell'amministrazione militare, lo stesso trattamento stabilito per gli agenti subalterni dai precedenti articoli 22 e 23.

Al personale operaio dipendente dall'amministrazione militare, addetto all'esercito di operazione, in luogo del soprassoldo giornaliero di L. 1,50 di cui al precedente art. 22, spetta un soprassoldo giornaliero complessivo (non cumulabile con alcun altro soprassoldo o supplemento) di: L 5 se capi-operai e L. 4 se operai, oltre alla indennità di entrata in campagna, alla razione giornaliera viveri ed alla indennità perdita bagaglio stabilite per gli agenti subalterni. Tale personale operaio ha inoltre diritto, finchè rimane presso l'esercito di operazione, a percepire l'ordinaria paga per tutti i giorni dell'anno; e durante i viaggi sia per recarsi presso il detto esercito, sia per far ritorno alla residenza di origine, ha diritto alle indennità stabilite dal § 186 del regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra

Art. 25.

Gli impiegati civili, gli agenti subalterni, ed il personale operaio (escluso quello dipendente dall'amministrazione militare) hanno diritto di percepire, durante il tempo in cui appartengono all'esercito di operazione, oltre alle competenze stabilite dai precedenti art. 15, 17, 22, 23 e 24, anche l'eventuale differenza tra le indennità di missione loro spettanti giusta le disposizioni ordinarie e le competenze medesime.

Tale differenza va a carico delle amministrazioni dalle quali i personali dipendono.

Art. 26.

Ai vivandieri borghesi al servizio dei corpi dell'esercito di operazione sono corrisposti l'assegno giornaliero e il soprassoldo di guerra da soldato e la giornaliera razione viveri, dal giorno della assunzione del servizio sino a tutto quello della cessazione dal servizio stesso.

Art. 27.

Tanto ai prigionieri fatti al nemico come a quelli fatti dal nemico spetta il trattamento stabilito dalla convenzione dell'Aia.

Agli ufficiali, impiegati, sottufficiali e uomini di truppa, e gradi corrispondenti dell'esercito nazionale, fatti prigionieri dal nemico spetta, inoltre, la bonificazione dell'importo dei soprassoldi di medaglia e decorazioni di cui siano fregiati, ed ai sottufficiali e uomini di truppa quello dei premi e soprassoldi di rafferma.

Art. 28.

Per le spese d'ufficio dei comandi e corpi mobilitati non è fatto l'assegno in misura fissa stabilito dall'art. 364 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413, ma sono conteggiate a carico del bilancio le spese effettivamente incontrate.

Art. 29.

Sono approvate le Norme per la concessione delle indennità di guerra annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Art. 30.

Tutte le disposizioni date dal presente decreto e dalle annesse norme per le indennità spettanti agli ufficiali sono applicabili anche alle identiche o corrispondenti indennità dovute agli altri personali addetti alle truppe in campagna.

Art. 31.

Le antecedenti disposizioni date per gli assegni delle truppe in guerra sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.

TABELLA I.

Ufficiali.

INDENNITA' *di entrata in campagna, soprassoldo di guerra, razioni viveri e foraggi, indennità di carica, indennità per la perdita di cavalli, bardature e bagaglio.*

GRADI E CARICHE	Indennità di entrata in campagna	Soprassoldo giornaliero di guerra	Razione giornaliera viveri	Razioni giornaliere foraggi	Indennità di carica	Indennità per la perdita di cavalli	Indennità per la perdita delle bardature	Indennità per la perdita del bagaglio
	L.	L.	N.	N.	L.			L.
Capo di stato maggiore dell'esercito e comandante d'armata	8000	40	1	6	20000	Come in tempo di pace, secondo il R. decreto ed il regolamento sulle indennità eventuali.	Indennizzo corrispondente al danno subito, ma, in ogni caso, non superiore a L. 200 per ogni bardatura.	5000
Comandante di corpo d'armata e ufficiali generali che coprono cariche corrispondenti	7000	25	1	6	15000			4000
Tenente generale	5000	20	1	Come in tempo di pace	9000			3000
Maggior generale	3500	15	1		5000			2000
Colonnello	1500	12	1		1000			900
Tenente colonnello, maggiore e primo capitano	900	10	1		—			700
Capitano	600	8	1		—			400
Tenente, sottotenente e maestro direttore di banda	400	6	1		—			400

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra

ZUPELLI.

TABELLA II.

Sottufficiali, caporali e soldati.

SOPRASSOLDO DI GUERRA.

GRADO	IMPORTO del soprassoldo
Maresciallo, maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali, maestro d'arme, di qualunque grado e classe	2,50
Sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri reali . .	2,00
Sergente, vice brigadiere dei carabinieri reali	1,00
Appuntato dei carabinieri reali e carabiniere	0,60
Caporale, appuntato, soldato, allievo carabiniere, carabiniere aggiunto	0,40

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra.

ZUPELLI.

TABELLA III.

INDENNITA' *giornaliere spettanti al personale navigante del corpo aeronautico militare.*

FUNZIONI E CARICHE per le quali l'indennità è dovuta	Tenente colonnello	Maggiore	Capitano	Tenente e Sottotenente	Sottufficiale Caporale e soldato	*Annotazioni*
Direttore di scuola piloti (se pilota) . .	22,50	18,50	14,00	—	—	
Comandante di dirigibile	—	18,50	14,00	12,00	—	
Comandante in 2ª di dirigibile	—	—	10,00	9,00	—	
Pilota di aeroplani o o idrovolanti . . .	—	—	14,00	9,00	—	
Ufficiale di bordo di dirigibile	—	—	7,50	7,50	—	
Istruttore di scuola piloti	—	—	14,00	10,00	—	
Allievo di scuola piloti	—	—	7,50	7,50	—	
Ufficiale osservatore dal dirigibile . . .	—	—	10,00	9,00	—	
Ufficiale osservatore dall'aeroplano . . .	—	—	14,00	9,00	—	
Sottufficiale meccanico motorista di dirigibile	—	—	—	—	8,25	Nei giorni in cui il dirigibile al quale il sottufficiale è addetto è gonfio, spetta inoltre il soprassoldo di funzionamento di L. 6,00.
Sottufficiale o militare di truppa:						
a) pilota di aeroplani o idrovolanti	—	—	—	—	7,50	
b) allievo pilota di aeroplani o idrovolanti	—	—	—	—	4,00	

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
ZUPELLI.

TABELLA IV.

INDENNITÀ *per voli e per il personale addetto a speciali funzioni e servizi aeronautici.*

SERVIZI E FUNZIONI	Indennità spettanti agli ufficiali ed impiegati civili	Indennità spettanti ai sottufficiali e capi-operai	Indennità spettanti ai caporali soldati e operai	*Annotazioni*
a) *Voli con aeroplani*:				
1) della durata di oltre due ore.	20,00	10,00	5,00	Le indennità per i voli con aeroplani e per le ascensioni con dirigibili, palloni sferici o drackens, non sono cumulabili fra loro, né con altre indennità stabilite per funzioni o cariche aeronautiche. Compiendosi nello stesso giorno due o più voli od ascensioni, è dovuta soltanto l'indennità maggiore corrispondente al volo od alla ascensione di maggior durata.
2) della durata da mezz'ora a due ore	10,00	5,00	2,50	
3) della durata di mezz'ora . .	5,00	2,50	1,25	
b) *Ascensioni con dirigibili*:				
1) della durata di oltre tre ore.	20.00	10.00	5,00	
2) della durata da una a tre ore.	10,00	5,00	2,50	
3) della durata minore di un'ora.	5,00	2,50	1,25	
c) *Ascensioni con palloni sferici o con drackens*:				
1) della durata di oltre sei ore	20,00	10,00	5,00	
2) della durata da due a sei ore	10,00	5,00	2,50	
3) della durata minore di due ore	5,00	2,50	1,25	
Sezioni aerostatiche.				
Comandante di sezione:				
a) Ufficiale superiore o capitano	7,50	—	—	Tali indennità non sono cumulabili tra loro e sono corrisposte soltanto nei giorni di effettiva prestazione del servizio, rimanendo sospese nei giorni di assenza per qualsiasi causa.
b) Tenente o sottotenente . .	5,00	—	—	
Ufficiali addetti alla sezione:				
c) se incaricati del servizio di osservazione e segnalazione . .	5,00	—	—	
d) se incaricati del servizio generale.	2,50	—	—	

Segue TABELLA IV.

SERVIZI E FUNZIONI	Indennità spettanti agli ufficiali ed impiegati civili	Indennità spettanti ai sottoufficiali e capi-operai	Indennità spettanti ai caporali soldati e operai	*Annotazioni*
Personale di truppa ed operaio addetto alla sezione . . .	—	0,50	0,25	
Stazioni aerologiche				
Comandante di stazione . . .	5,00	—	—	Tali indennità non sono cumulabili tra loro e sono corrisposte soltanto nei giorni di effettiva prestazione del servizio, rimanendo sospese nei giorni di assenza per qualsiasi causa.
Ufficiale addetto alla stazione.	2,50	—	—	
Personale addetto permanentemente al servizio dei cantieri aeronautici o campi di aviazione.				
Ufficiali superiori	3,00	—	—	
Ufficiali inferiori.	2,50	—	—	
Impiegati civili d'artiglieria e genio	2,50	—	—	
Applicati.	2,00	—	—	

Visto: d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra.

ZUPELLI

Sottufficiali, caporali e soldati.

INDENNITÀ per servizi o posizioni speciali.

N. d'ordine	Servizi e posizioni speciali	Indennità che ne conseguono	
1	Sottufficiali promossi ufficiali nelle armi a cavallo	600,00	Indennità per la prima provvista del cavallo.
2	Militari addetti al servizio delle riparazioni al materiale presso i corpi	0,10	Mercede per ogni ora di lavoro.
3	Comandati presso ufficiali od impiegati in campagna geodetica o topografica (compresi gli attendenti)	1,00	Soprassoldo giornaliero di servizio.
4	Comandati in accompagnamento di esplosivi	1,50	Id. id. id.
5	Comandati per servizio di sorveglianza e di polizia ai lavori dei forti alpini od in altri simili servizi dei confini	1,00	Id. id. id.
6	Comandati in alta montagna presso ufficiali in servizio isolato, quando non possano prendere parte al vitto in comune:		
	Maresciallo di qualunque grado e maestro d'arme di qualunque classe	1,50	Id. id. id.
	Sergente maggiore, sergente, caporale e soldato	1,00	
7	Attendenti degli ufficiali che prestano servizio a cavallo, quando, durante le esercitazioni in alta montagna, restano lontani dalle truppe, fuori della propria sede, per la custodia dei quadrupedi. .	0,50	Soprassoldo giornaliero di alta montagna.
8	Militari addetti alle salmerie e conducenti addetti alle mitragliatrici durante le escursioni in alta montagna (tranne i maniscalchi, i sellai e gli allievi sellai)	0,10	Id. id. id.

Segue TABELLA V.

N. d'ordine	Servizi e posizioni speciali	Indennità che ne conseguono	
9	Caporali e soldati che prestano servizio in cavalleria od in artiglieria a cavallo come arruolati volontari ordinari o trasferiti in 1ª categoria per libera elezione, durante il terzo anno di ferma; e caporali e soldati di cavalleria e di artiglieria a cavallo che in continuazione della propria ferma, o per riammissione, prestano volontariamente uno o più anni di servizio	0,25	Soprassoldo giornaliero.
10	Comandati per servizi di corrispondenza su velocipedi, e uomini dell'arma di cavalleria eventualmente comandati in servizio di guida a cavallo	0,50	Soprassoldo giornaliero di servizio.
11	Comandati in servizio di guida alpina	1,50	Id. id. id.
12	Appuntati e soldati esploratori scelti dei reggimenti di cavalleria e delle pattuglie telegrafisti dei reggimenti stessi	0,05	Id. id. id.
13	Militari dei riparti ciclisti:		
	Sottufficiali	0,50	Id. id. id.
	Caporali e soldati	0,10	
	Sottufficiali meccanici	1,00	
	Caporali e soldati meccanici . .	0,40	
14	Sottufficiali degli alpini e dell'artiglieria da montagna, in servizio presso i rispettivi reggimenti . .	0,50	Id. id. id.
15	Militari delle sottoindicate categorie dei corpi d'artiglieria:		
	a) Caporali e soldati puntatori scelti e soldati esploratori dei reggimenti da campagna, a cavallo, da montagna e pesante campale.	0,05	Soprassoldo giornaliero di servizio.

Segue TABELLA V.

N. d'ordine	Servizi e posizioni speciali	Indennità che ne conseguono			
	b) Caporali e soldati puntatori di 1ª e 2ª classe dei reggimenti da fortezza (specialità costa) .	0,05	Soprassoldo giornaliero di servizio.		
	c) Caporali e soldati puntatori ed osservatori dei reggimenti da fortezza (specialità fortezza) .	0,05			
	d) Sottufficiali, caporali e soldati goniometristi dei reggimenti da fortezza (specialità fortezza). .	0,10			
16	Telegrafisti e telefonisti.	1,00	Id.	id.	id.
17	Zappatori scelti e minatori scelti, non graduati, dei reggimenti zappatori e minatori del genio. . .	0,05	Id.	id.	id.
18	Guarda-fili telegrafici	0,50	Id.	id.	id.
19	Macchinisti della brigata lagunari e ferrovieri del genio	2,00	Soprassoldo giornaliero di servizio da accrescersi di L. 0,30 per ogni triennio di servizio.		
20	Fuochisti della brigata lagunari del genio:				
	con 20 anni di servizio . . .	2 00	Soprassoldo giornaliero d servizio.		
	con 12 anni di servizio . . .	1,75			
	con 6 anni di servizio. . . .	1,50			
	con meno di 6 anni di servizio.	1,25			
21	Macchinisti e fuochisti addetti alle locomotive stradali ed ai piroscafi dell'amministrazione della guerra (esclusi i lagunari).	1,00	Id.	id.	id.
22	Radiotelegrafisti e radiotelefonisti (trasmettitori e ricevitori) . . .	1,00	Id.	id.	id.
23	Macchinisti fuochisti ed elettricisti:				
	Se prestano servizio di giorno:				
	Sottufficiali	1,50			
	Caporali e soldati.	1,00			
	Se prestano servizio di notte:		Id.	id.	id.
	Sottufficiali	2,50			
	Caporali e soldati.	2,00			

Segue TABELLA V.

N. d'ordine	Servizi e posizioni speciali	Indennità che ne conseguono	
24	Sottufficiali, caporali e soldati automobilisti:		
	a) se prestano servizio sulle automobili:		
	Sottufficiali	1,25	
	Caporali e soldati	1,00	
	b) se prestano servizio sulle automobili e pernottano fuori della residenza ordinaria:		
	Sottufficiali	3,00	Soprassoldo giornaliero di servizio.
	Caporali e soldati.	2,50	
	c) Se prestano servizio nel garage:		
	Sottufficiali	0,60	
	Caporali e soldati.	0,40	
25	Militari impiegati nei lavori delle officine e dei cantieri del battaglione specialisti del genio, divisi in classi secondo le loro capacità:		
	Uomini della 1ª classe. . . .	0,10	
	» » 2ª »	0,075	Mercede per ogni ora di lavoro.
	» » 3ª »	0,05	
26	Caporali e soldati barcaiuoli scelti del reggimento pontieri del genio	0,05	Soprassoldo giornaliero di servizio.
27	Sottufficiali guarda-mine in servizio isolato	1,00	Id. id. id. È portato a L. 1,25 dopo il 4° anno intero di servizio isolato ed a L. 1,50 dopo 2 anni interi.
28	Comandati per lavori straordinari pel servizio d'artiglieria e genio:		
	Sottufficiali	0,07	Mercede per ogni ora di lavoro
	Caporali e soldati	0,05	
29	Sottufficiali guarda-batteria nei forti, guarda forti, guarda colombaie titolari, guarda-magazzini di determinati magazzini speciali di mobilitazione, guarda-magazzini del casermaggio addetti ai magazzini appositamente designati dal Ministero, guarda-stazioni, maestri d'arme	0,50	Soprassoldo giornaliero di servizio. È pure applicato per i sottufficiali che prestano servizio in località disagiate designate dal Ministero, nonchè per i maestri d'arme e istruttori di ginnastica dopo 5 anni prestati nel loro impiego.

Segue TABELLA V.

N. d'ordine	Servizi e posizioni speciali	Indennità che ne conseguono	
30	Sottufficiali guarda batteria nei reggimenti d'artiglieria, guarda sellerie reggimentali, guarda-parchi, guarda-magazzini dei corpi, guarda colombaie aggiunti, guarda-magazzini del casermaggio nei presidî di forza normale non inferiore a 500 uomini, guarda-magazzini delle sussistenze militari.	0,25	Soprassoldo giornaliero di servizio.
31	Sottufficiali addetti alle biglietterie militari	1,00	Id. id. id.
32	Sottufficiali, caporali e soldati addetti ai comandi di stazione permanente ed agli uffici d'imbarco, nei periodi di grandi trasporti militari:		
	Sottufficiali	0,50	Id. id. id.
	Caporali e soldati.	0,40	
33	Sottufficiale preposto all'ufficio di imbarco e sbarco di Golfo Aranci.	1,00	Id. id. id.
34	Carabinieri ed appuntati temporaneamente incaricati del servizio di trombettiere	0,25	Id. id. id.
35	Uomini delle sezioni ordinarie e delle sezioni speciali di carabinieri reali:		Id. id. id. N. 1 giorni in cui sono comandati in accompagnamento di vetture postali pei servizio di corrieri, gli uomini dell'arma dei carabinieri avranno inoltre diritto ad un soprassoldo di L. 1.
	Marescialli d'alloggio. . . .	1,00	
	Brigadieri e vice-brigadieri . .	0,70	
	Carabinieri	0,50	
36	Militari dei carabinieri reali comandati in accompagnamento di reclute, di prigionieri di guerra, di inquisiti o di detenuti militari o per altro consimile servizio. . .	1,50	Soprassoldo giornaliero di servizio.
37	Militari dei carabinieri reali comandati di scorta alle commissioni per la requisizione dei quadrupedi.	1,50	Id. id. id.

Segue TABELLA V.

N. d'ordine	Servizi e posizioni speciali	Indennità che ne conseguono	
38	Sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi allo squadrone carabinieri guardie del Re	0,15	Soprassoldo giornaliero di servizio.
39	Militari (esclusi i carabinieri aggiunti) che prestano servizio cumulativo coi carabinieri reali . .	1,30	Id. id. id.
40	Per l'arresto di renitenti alla leva e disertori, dell'esercito e della marina	40,00	Premio per ogni arresto.
41	Comandati per la repressione del contrabbando o di scorta a fondi erariali	0,65	Sopra-soldo giornaliero di servizio.
42	Comandati di scorta al numerario dello Stato sulle ferrovie . . .	1,50	Id. id. id.
43	Comandati a prestare servizio negli arsenali marittimi	0,50	Id. id. id.
44	Militari delle compagnie di sanità e sussistenza	0,10	Id. id. id.
45	Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità nei reggimenti .	0,20	Id. id. id.
46	Aiutanti di sanità farmacisti (laureati o diplomati) addetti agli ospedali da campo ed alle sezioni di sanità.	1,00	Id. id. id.
47	Uomini di truppa non appartenenti alle compagnie di sanità addetti agli ospedali da campo ed alle sezioni di sanità per il servizio di infermieri	0,10	Indennità giornaliera di servizio.
48	Macchinisti addetti agli ospedali militari per il servizio delle caldaie degli apparecchi di disinfezione .	1,00	Id. id. id.
49	Sottufficiali capi meccanici e capi mugnai degli stabilimenti di commissariato militare	2,00	Id. id. id.

Segue TABELLA V.

N. d'ordine	Servizi e posizioni speciali	Indennità che ne conseguono	
50	Uomini delle sezioni panettieri e sussistenze:		
	Addetti alla panificazione e macellazione	1,00	Soprassoldo per ogni giornata di lavoro impiegato nei servizi contro indicati.
	Addetti agli altri servizi delle sussistenze	0,70	
51	Comandati pei lavori straordinari di fatica nei magazzini delle sussistenze e nei magazzini di casermaggio, esclusi gli uomini delle compagnie di sussistenza . . .	0,05	Soprassoldo giornaliero di servizio.
52	Macchinisti e fuochisti, meccanici ed elettricisti addetti agli stabilimenti di commissariato pel servizio di motori a vapore ad esplosione, a combustione interna, ai generatori di energia elettrica ad induzione e a uno o più motori elettrici di potenza singola o complessiva di 15 o più HP	1,00	Id. id. id.
53	Elettricisti addetti agli stabilimenti di commissariato pel servizio di uno o più motori elettrici di potenza singola o complessiva inferiore a 15 HP.	0,25	Id. id. id.
54	Comandati come scrivani presso commissioni per la requisizione quadrupedi:		
	Se devono pernottare fuori della residenza	3,00	Id. id. id.
	Se non devono pernottare fuori della residenza	0,50	
55	Comandati fuori della loro residenza, per lavori di fatica, presso commissioni di requisizione quadrupedi	1,00	Id. id. id.

Segue TABELLA V.

N. d'ordine	Servizi e posizioni speciali	Indennità che ne conseguono	
56	Militari di ogni arma e corpo nelle ricorrenze dell'anniversario della nascita di S. M. il Re di S. M la Regina regnante, di S. M la Regina madre, di S. A. R. il Principe ereditario, della festa nazionale del Regno e della festa militare del corpo:		
	Sottufficiali.	1,00	Soprassoldo di solennità.
	Caporali e soldati	0,15	
57	Militari non provveduti d'alloggio:		
	a) Nelle sedi di Torino, Milano, Genova, Spezia, Ancona, Firenze, Roma, Maddalena, Napoli, Bari, Palermo e Ozieri:		
	Se ammogliato senza prole . .	15,00	Indennità mensile d'alloggio. È dovuta a coloro che già la percepivano prima di entrare a far parte dell'esercito di operazione
	Id con non più di tre figli .	19,50	
	Id. con più di tre figli. . . .	24,00	
	b) Nelle altre sedi:		
	Se ammogliato senza prole . .	10,50	
	Id. con non più di tre figli. .	15,00	
	Id. con più di tre figli. . . .	19,50	

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
ZUPELLI.

NORME

PER LA

concessione delle indennità di guerra

Art. 1.

Disposizioni generali.

§ 1. — Dove non sia dalle presenti norme provveduto diversamente, s'intendono applicabili agli assegni di guerra le stesse prescrizioni regolamentari che vigono pei corrispondenti assegni del tempo di pace.

§ 2. — I sottufficiali promossi sottotenenti in campagna e gli ufficiali promossi a grado superiore restando presso l'esercito in guerra hanno diritto alle indennità stabilite per il nuovo grado dallo stesso giorno dal quale hanno diritto al nuovo stipendio.

Art. 2.

Indennità d'entrata in campagna.

§ 3. — L'indennità d'entrata in campagna è dovuta ad ogni ufficiale destinato a far parte dell'esercito di operazione e non sarà rinnovata qualunque sia la durata della campagna.

Qualora la guerra cessasse e venisse poi ripresa, sarà determinato, con apposito decreto, se dovrà concedersi una nuova indennità, od una indennità supplementare.

All'ufficiale che sia nuovamente destinato all'esercito di operazione dopo un anno dalla data in cui cessò di farne parte è dovuta metà della indennità d'entrata in campagna; se vi sia nuovamente destinato dopo due anni è dovuta l'indennità intera.

§ 4. — L'ufficiale che, dopo avuta l'indennità, viene promosso a maggior grado o nominato ad una carica superiore continuando a far parte dell'esercito di operazione, ha diritto

alla differenza tra l'indennità del maggior grado o della carica superiore e quella ricevuta.

Uguale diritto ha l'ufficiale che, avendo cessato di far parte dell'esercito d'operazione, vi sia nuovamente destinato con maggior grado o con una carica superiore.

§ 5. — I sottufficiali promossi sottotenenti in campagna hanno diritto all'indennità d'entrata in campagna solo quando sieno destinati a restare col nuovo grado presso l'esercito d'operazione.

§ 6. — L'indennità d'entrata in campagna agli ufficiali facenti parte dell'esercito d'operazione è pagata quando venga ordinato, con apposita disposizione, dal Ministero della guerra.

Per gli ufficiali che debbano successivamente raggiungere l'esercito d'operazione, l'indennità è normalmente pagata prima della partenza.

§ 7. — L'ufficiale che dopo aver percepita l'indennità di entrata in campagna non entri a far parte dell'esercito di operazione per ragioni dipendenti dall'amministrazione deve restituirne la metà. Nel caso che non entri a far parte dell'esercito di operazione per cause indipendenti dall'amministrazione, deve restituirla per intero.

§ 8. — L'indennità di entrata in campagna non è dovuta all'ufficiale destinato presso l'esercito di operazione per una missione prevista di durata non superiore a giorni 30. Se la durata della missione è prevista superiore a 30 giorni, è dovuta metà della indennità d'entrata in campagna, e, nel caso che la missione venga, di fatto, a durare più di 60 giorni, spetta, al compimento del 60 giorno, la 2ª metà.

Art. 3.

Soprassoldo di guerra.

§ 9. — Il soprassoldo di guerra è dovuto a tutti gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che si trovano presso l'esercito di operazione.

Esso è dovuto anche per quelli che vi siano destinati solo temporaneamente per qualche eventuale missione, invece delle indennità stabilite dal regolamento per le indennità eventuali.

§ 10. — Per i militari dei riparti costituenti l'esercito di operazione, il soprassoldo decorre dal giorno in cui le truppe sono dichiarate sul piede di guerra; per quelli dei riparti che

debbono raggiungere successivamente l'esercito d'operazione, decorre dal giorno stesso in cui i riparti arrivano a destinazione; e per coloro che debbano raggiungere l'esercito d'operazione isolatamente, dal giorno in cui arrivano ai corpi o riparti di corpo cui sono destinati.

§ 11. — I militari che lasciano definitivamente l'esercito d'operazione percepiscono gli assegni di guerra fino a tutto il giorno della partenza.

Quelli che lo lasciano per una missione temporanea, per malattia o per licenza di convalescenza, continuano a percepire il soprassoldo per quindici giorni dopo quello della partenza.

§ 12. — Durante il tempo che i militari si trovano presso l'esercito d'operazione il soprassoldo continua in qualunque posizione, tranne quella di detenzione in attesa di giudizio.

Durante il ricovero in un ospedale il soprassoldo continua se si tratta di ricovero negli stabilimenti sanitari di campagna; cessa dopo 15 giorni nel caso di ricovero negli ospedali territoriali.

Per quelli però che si trovano ricoverati in ospedali territoriali per ferite riportate in guerra, il soprassoldo continua fino alla loro uscita dal luogo di cura, e sino alla cessazione dello stato di guerra se l'uscita dallo stabilimento avvenga dopo.

Art. 4.

Razioni viveri.

§ 13. — Il diritto alla razione viveri è regolato, per la decorrenza e la cessazione, come il soprassoldo di guerra.

§ 14. — La razione viveri dev'essere prelevata in natura.

E' però fatta facoltà di riceverla in contanti, in ragione di lire 1 ogni razione:

a) agli ufficiali addetti agli stati maggiori e quartieri generali del comando supremo, dei comandi delle grandi unità e delle intendenze, ed ai comandi di brigata;

b) agli ufficiali di qualsiasi corpo, per i giorni in cui si trovano isolati in marcia per ragioni di servizio;

c) agli ufficiali, che, per ragioni di servizio constatate dal comandante del corpo, non possano ricevere la razione in natura, od a quelli ricoverati negli ospedali nei casi in cui siano obbligati al pagamento della retta;

d) agli ufficiali che hanno seco domestici borghesi, per la razione loro spettante per questi;

e) a quegli altri ufficiali cui ne sia fatta concessione per speciale determinazione dell'intendenza generale e dell'intendenza d'armata.

§ 15. — Agli ufficiali generali è fatta facoltà di prelevare a pagamento (lire 1 ogni razione) il maggior numero di razioni viveri che credano necessario.

§ 16. — È pure fatta facoltà di prelevare una razione viveri per gli ufficiali detenuti alle carceri in attesa di giudizio.

§ 17. — I sottufficiali, caporali e soldati devono convivere al vitto in comune.

Possono però esserne esentati:

a) gli individui comandati come scrivani, torcolieri-litografi, ordinanze d'ufficio ed attendenti presso gli stati maggiori e quartieri generali del comando supremo, dei comandi delle grandi unità e delle intendenze e presso i comandi di brigata;

b) quegli altri pei quali ne sia data speciale facoltà dal comandante del corpo o capo di servizio.

In questi casi, e tutte le volte che per ragioni di servizio gli individui non possano partecipare al vitto in comune o ricevere il vitto in natura, la razione viveri è pagata in contanti nella ragione di lire 1, cioè cent. 20 per il pane e cent 80 per i viveri.

Le stesse norme valgono per gli agenti subalterni e gli operai di cui agli art. 22 e 24 del decreto.

Art. 5.

Razioni foraggio.

§ 18. — Le razioni foraggio assegnate dalla tabella I annessa al decreto tengono luogo delle razioni stabilite nella tabella II della legge sugli stipendi ed assegni fissi per l'esercito.

§ 19. — Le razioni foraggio non possono essere prelevate che in natura ed in ragione del numero di cavalli di servizio che ciascun ufficiale possiede effettivamente nei limiti stabiliti.

Potranno però riceverle in contanti, in ragione di lire 1,40 ogni razione:

a) gli ufficiali isolati in marcia per ragioni di servizio;

b) gli ufficiali, che, per ragioni di servizio constatate dal comandante del corpo o repar o di corpo sulla dichiarazione di esistenza cavalli, non possono ricevere le razioni in natura.

Art. 6.

Indennità di carica.

§ 20. — Le indennità di carica stabilite per il tempo di guerra sono date in ragione della carica effettiva conferita per decreto reale o ministeriale o per disposizione del comandante supremo.

§ 21. — Le indennità di carica decorrono dal giorno dal quale le truppe dell'esercito di operazione sono dichiarate sul piede di guerra, e continuano per tutto il tempo che gli ufficiali rimangono investiti delle cariche per le quali le indennità sono stabilite.

Per gli ufficiali che vengono ad essere investiti di una carica nell'esercito d'operazione dopo che le truppe sono già state dichiarate sul piede di guerra, il diritto alla indennità decorre dal giorno della effettiva assunzione della carica stessa; così dicasi per l'ufficiale che da una carica venga passato ad un'altra cui sia annessa una indennità maggiore.

§ 22. — Gli ufficiali preposti ai comandi e servizi istituiti presso l'esercito di operazione prima che intervenga la dichiarazione che considera le truppe sul piede di guerra hanno diritto alle indennità di carica stabilite per i corrispondenti comandi e servizi del tempo di pace.

Per quelli preposti a comandi ed uffici istituiti solo nella formazione di guerra dell'esercito, designerà il Ministero della guerra quali delle indennità stabilite dalla legge sugli stipendi ed assegni fissi per l'esercito siano dovute.

§ 23. — Gli ufficiali generali e superiori già investiti di comandi ed uffici territoriali, destinati a comandi ed uffici presso l'esercito mobilitato, continuano ad aver diritto alla precedente indennità di carica sino a tutto il giorno antecedente a quello dell'assunzione del nuovo comando od ufficio.

Quelli che, con regio decreto, vengano destinati a surrogarli nel comando od ufficio territoriale acquistano diritto all'indennità annessa a questo comando od ufficio dal giorno in cui ne assumono la direzione.

Art. 7.

Indennità per la perdita di cavalli, delle bardature e del bagaglio.

§ 24. — L'indennità per la perdita di cavalli è dovuta ai soli ufficiali cui sono assegnate razioni di foraggio.

Per l'ufficiale cui venisse contemporaneamente ceduto un cavallo dello Stato l'indennità è accreditata al conto rimonta dell'ufficiale e versata all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Qualora l'indennità sia superiore al prezzo del cavallo ceduto, il versamento è fatto fino alla concorrenza del prezzo medesimo, e la somma eccedente è pagata all'ufficiale.

§ 25. — L'indennità per la perdita di cavalli è dovuta:

a) all'ufficiale che, trovandosi presso truppe dichiarate sul piede di guerra, venga a perdere un cavallo per una delle cause indicate nel regolamento sulle indennità eventuali;

b) all'ufficiale che ritorna da prigionia di guerra e che abbia perduto un cavallo quando venne fatto prigioniero, esclusi i casi di capitolazione.

§ 26. — L'indennità per la perdita delle bardature è pure dovuta ai soli ufficiali cui sono assegnate razioni foraggio.

Essa, come quella della perdita del bagaglio, spetta:

a) all'ufficiale che perda la bardatura e il bagaglio per effetto di circostanze di servizio comandato o per eventi di forza maggiore dipendenti dal servizio di guerra;

b) all'ufficiale che ritorna da prigionia di guerra e che abbia perduto la bardatura e il bagaglio quando venne fatto prigioniero, esclusi i casi di capitolazione.

§ 27. — Quando, nelle circostanze accennate nel paragrafo precedente, si verifichi una perdita parziale. o una avaria della bardatura o del bagaglio, da cui sia conseguita una diminuzione notevole del valore degli oggetti, è dovuto, nei limiti delle indennità stabilite dalla tabella I annessa al decreto per le rispettive perdite totali, un indennizzo corrispondente al danno subito dall'ufficiale.

§ 28. — Le perdite dei cavalli, delle bardature e del bagaglio ed il conseguente diritto alle relative indennità debbono essere constatate da una dichiarazione dell'autorità superiore, compilata secondo le norme stabilite dal regolamento per le indennità eventuali.

Le indennità non possono essere pagate che in seguito ad autorizzazione del Ministero e le dichiarazioni constatanti la perdita devono, perciò, dal comando, corpo o riparto presso cui l'ufficiale si trova, essere trasmesse al Ministero direttamente, senza che occorra, in questi casi, l'intervento del consiglio di amministrazione.

§ 29. — La facoltà di riconoscere ed ammettere il diritto al risarcimento per le perdite di cui al presente articolo può

anche essere delegata dal Ministero alla intendenza generale dell'esercito.

In tal caso, le dichiarazioni delle perdite devono essere mandate all'intendente generale.

Art 8.

Indennità al personale navigante del corpo aeronautico militare.

§ 30. — Le indennità giornaliere spettanti al personale navigante del corpo aeronautico militare, di cui alla tabella III annessa al decreto, sono sospese durante le licenze concesse non per causa di malattia, la detenzione in attesa di giudizio, la sala di disciplina di rigore, gli arresti di rigore e la prigione di rigore.

Art. 9.

Indennità per servizi e posizioni speciali dei sottufficiali, caporali e soldati.

§ 31. — I soprassoldi giornalieri di servizio di cui alla tabella V annessa al decreto sono dati pei giorni di reale prestazione del servizio per il quale sono stabiliti.

Vanno sospesi durante il ricovero in luoghi di cura, durante le licenze, la detenzione in attesa di giudizio, la sala di disciplina di rigore, gli arresti di rigore, la prigione di rigore, ed in qualsiasi altra assenza dal servizio.

Quando però i militari siano ammalati possono essere corrisposti alla moglie ed ai figli conviventi ed a carico.

Art 10.

Ricovero negli stabilimenti sanitari.

§ 32 — La retta giornaliera da pagarsi pel ricovero negli stabilimenti sanitari, nei casi in cui sia dovuta, è uguale a quella stabilita pel tempo di pace.

§ 33. — Sono a carico dello Stato le spese di mantenimento e cura di tutti i militari del R. esercito, degli impiegati e degli altri personali al seguito dell'esercito riceverati negli

stabilimenti sanitari militari, sia territoriali, sia di campagna, per ferite riportate in guerra.

Sono altresì a carico dello Stato le spese di mantenimento e cura di tutti i militari del R esercito, degli impiegati e degli altri personali addetti all'esercito ricoverati negli stabilimenti sanitari militari di campagna per malattie determinate dallo intenso lavoro e dai disagi della campagna, giusta esplicita dichiarazione da rilasciarsi dalla direzione dello stabilimento sanitario.

Art. 11.

Prigionieri di guerra.

§ 34. — Le bonificazioni d'assegni dovute agli ufficiali, impiegati, sottufficiali ed uomini di truppa dell'esercito nazionale fatti prigionieri dal nemico sono loro pagate al ritorno dalla prigionia.

§ 35. — Gli ufficiali ed impiegati che ritornano da prigionia hanno diritto, dal giorno dopo al loro reingresso nello Stato, agli assegni stabiliti pel tempo di pace secondo la posizione in cui vengono passati in conseguenza della prigionia, e per rientrare nello Stato hanno inoltre diritto, dal luogo di consegna, alle ordinarie indennità di viaggio per raggiungere la destinazione loro fissata.

§ 36. — I sottufficiali, caporali e soldati prigionieri restituiti dal nemico riprendono il diritto agli assegni ordinari dal giorno dopo l'arrivo al corpo.

Per il loro mantenimento nel ritorno, nel periodo di tempo che vi provvedono le autorità italiane, sarà loro corrisposta l'indennità di trasferta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della guerra
ZUPELLI.

AVVERTENZE.

1. — Gli schemi di R. decreto ed annesse Norme circa le indennità speciali per le truppe in campagna diramati colla circolare 16 aprile 1915, n. 7500 devono essere subito distrutti.

2. — Oltre alla distribuzione ordinaria, sarà fatta una distribuzione straordinaria di questa dispensa dal Ministero alle truppe in campagna, per mezzo delle Intendenze

Prezzo della presente dispensa L. **0 15**

(56) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 33ª — 1915 — 26 maggio

1915 APRILE 29. - N. 335. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 584, col quale viene provveduto alla formazione di un nuovo reggimento di cavalleria . . . . . *Pag.* 957

1915 MAGGIO 13. - » 336. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 655, che apporta varianti al « Servizio in guerra — parte II — servizio postale » . . . . . » 960

» 20. - » 337. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 667 col quale la tutela delle ferrovie è affidata all'autorità militare . . » 971

» 22. - » 338. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 690, col quale è indetta la mobilitazione generale del R. esercito e della R. marina e la requisizione dei quadrupedi e veicoli. . . . . » 974

» 22. - » 339. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n 703, c l quale i territori di alcune provincie del Regno sono considerati in stato di guerra . . . . . » 972

» 22. - » 340. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Ammissioni a corsi speciali accelerati degli aspiranti alla nomina ad ufficiali di complemento . . . . . » 974

» 23. - » 341. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R decreto n. 698 riguardante l'impedimento o la limitazione della vendita di pubblicazioni cartografiche » 976

» 20. - » 342. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto n. 674 concernente provvedimenti straordinari in materia di pubblica sicurezza. . . . . » 976

» 22. - » 343. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA E DEI CAVALIERI DEL SOVRANO ORDINE DI MALTA. — R dec eto col quale gli inscritti nel personale mobile della Croce Rossa italiana sono, in caso di guerra o di mobilitazione, soggetti alla disciplina militare. . » 984

» 24. - » 344 — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Norme per l'applicazione delle disposizioni del R decreto, da convertirsi in legge, 18 maggio 1915, n. 668, che modifica l'art 5 del regolamento sulle disposizioni delle chiamate alle armi, 13 aprile 1911, n. 374 . . . . . » 983

» 20 - » 345. — RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 673 che concede amnistia a renitenti e omessi di leva e ai militari denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi » 985

» 22. - » 346. — RECLUTAMENTO. — Istruzione per l'applicazione del R. decreto n 673, del 20 maggio 1915, che concede amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi . . . . . » 987

N. **375**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto-legge n. 584 col quale viene provveduto alla formazione di un nuovo reggimento di cavalleria.** — (Segretariato generale — Direzione stato maggiore) — 29 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ecc., ecc., Re d'Italia

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico, approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898 e modificato con leggi e Regi decreti successivi da convertirsi in leggi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ordinamento delle armi e corpi del R. esercito stabilito dalla vigente legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, sono apportati nel numero complessivo delle unità gli aumenti seguenti:

Arma di cavalleria. — Un reggimento di cavalleria (stato maggiore, cinque squadroni, un deposito).

Art. 2.

Nella formazione del nuovo reggimento saranno utilizzati due degli squadroni creati dalla legge n 698 del 27 giugno 1912.

Art. 3.

Alle tabelle organiche annesse alla legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra sono apportati i seguenti aumenti nel numero degli ufficiali e degli impiegati dei vari gradi:

Tabella n. VI degli ufficiali dell'arma di cavalleria:

1 colonnello;
1 tenente colonnello;
2 maggiori;
5 capitani;
15 tenenti o sottotenenti.

Tabella n. XI degli ufficiali del corpo sanitario militare:
1 capitano medico;
1 tenente o sottotenente medico.
Tabella n. XIII degli ufficiali del corpo di amministrazione:
1 capitano o tenente.
Tabella n. XIV degli ufficiali del corpo veterinario militare:
1 capitano veterinario;
1 tenente o sottotenente veterinario.
Tabella n. XXIV degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti:
1 applicato.
Tabella n. XXV degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari:
1 ufficiale d'ordine dei magazzini militari.

Art. 4.

Gli aumenti alle tabelle organiche avranno vigore dal 1° maggio 1915.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.

Disposizioni esecutive.

Alla costituzione del nuovo reggimento concorreranno i tre squadroni di nuova formazione del centro speciale di Palermo e due degli squadroni, da designarsi in seguito, creati con la legge 27 giugno 1912, n. 698.

N. **376.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R decreto n. 655 che apporta varianti al « Servizio in guerra — parte II servizio postale »**. — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 13 maggio 1915

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 12 luglio 1912, n. 1122, col quale sono state approvate le norme relative al servizio in guerra — parte II — servizi logistici (servizi delle intendenze e servizi di prima linea);

Visto il Nostro decreto del 28 dicembre 1913; n. 1513, col quale sono state approvate le norme relative al « servizio in guerra — parte II — servizio postale »;

Visto il Nostro decreto del 22 novembre 1914, n. 1424, col quale vennero apportate aggiunte e varianti alle norme predette,

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con il ministro delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti al « servizio in guerra — parte II servizio postale ».

Al n. 32 è sostituito il seguente:

32. **Assimilazione di grado.** — Gli impiegati ed agenti subalterni addetti alla posta militare sono assimilati ai gradi militari, come risulta dal seguente quadro:

Grado militare di assimilazione	CATEGORIE DEGLI IMPIEGATI corrispondenti al grado	Stipendio non compreso l'assegno personale nè gli aumenti sessennali da L.	Stipendio non compreso l'assegno personale nè gli aumenti sessennali a L.	Limiti di età
Colonnello	Direttori capi di divisione e qualifiche equivalenti . . .	—	8000	60
T. Colonnello	Direttori capi di divisione e qualifiche equivalenti . . . Capi sezione e qualifiche equivalenti	7000 —	— 6000	60
Maggiore	Capi sezione e qualifiche equivalenti	—	5000	50 (1)
Capitano	Primi segretari e qualifiche equivalenti. . . . . . Segretari e qualifiche equivalenti . . . . . . Capi ufficio	3000 —	5000 4000	50
Tenente	Segretari e qualifiche equivalenti . . . . . . Primi ufficiali . . . . . . Capi ufficio	2000 3000	3500 4000 3800	50
Sottotenente	Ufficiali postali telegrafici Ufficiali d'ordine	1500	2700	50
Militari truppa	Agenti subalterni di ruolo. .	1200	2000	50

(1) Si avverte che, con prossimo regio decreto, questo limite di età sarà portato a 55 anni.

Al n. 34 è sostituito il seguente:

34. **Indennità di missione**. — Agli impiegati ed agenti predetti viene inoltre pagata dal Ministero delle poste e dei telegrafi la differenza fra il soprassoldo di guerra e la indennità giornaliera di missione di grado superiore a quella alla quale hanno diritto, a norma dell'art. 93 e rispettivo allegato 2 del regolamento organico per l'amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546, con le modificazioni apportatevi con la tabella allegata al R. decreto 14 novembre 1913, n. 1515.

Al n. 48 è sostituito il seguente:

48. **Veicoli.** — Per il trasporto del personale degli uffici nei cambiamenti di sede, pei viaggi dei funzionari addetti alla vigilanza del servizio e degli altri impiegati od agenti incaricati di speciali incombenze e per il trasporto del materiale e lo scambio degli effetti postali, ad ogni direzione od ufficio postale è assegnato un certo numero di auto-vetture e di autocarri, come dall'allegato *A*. Con tali mezzi il capo dell'ufficio postale provvede al funzionamento del servizio anche quando qualche vettura sia momentaneamente inservibile. Tali vetture coi relativi conducenti e meccanici sono fornite dall'amministrazione militare. Per il disimpegno del servizio è inoltre assegnato agli uffici di divisione un omnibus-automobile, della capacità all'interno di non meno 20 posti. L'autorità militare lo consegna agli uffici postali sgombro nell'interno dei sedili e delle reticelle portabagagli e possibilmente coi finestrini muniti di persiane e tendine. Spetta al capo del servizio postale, appena avuto in consegna detto veicolo, di farvi eseguire nell'interno i lavori di adattamento indicati, con apposita istruzione, dal Ministero delle poste e dei telegrafi, onde ridurlo a piccolo ufficio postale ambulante. Nel caso in cui l'omnibus-automobile sia momentaneamente inservibile o insufficiente, l'autorità militare, a richiesta del capo del servizio postale, provvede il locale di cui al n. 12.

Tutti i veicoli destinati al servizio della posta militare portano apposita iscrizione indicante tale loro qualità e sono guidati da conducenti in uniforme muniti di cornetta.

Al n. 54 è sostituito il seguente:

54. **Oggetti di cancelleria e di consumo.** — Gli oggetti di cancelleria e di consumo, quali lo spago, la ceralacca, la cartaccia, i piombi, ecc., sono provvisti a spese dell'amministrazione militare per mezzo dell'economo magazziniere della direzione alla quale sono contabilmente aggregati gli uffici di posta militare.

Fino dal tempo di pace il Ministero della guerra anticipa i fondi occorrenti per l'acquisto di tali oggetti di cancelleria e di consumo, per costituire una conveniente dotazione.

Al n. 55 è sostituito il seguente:

55. **Rifornimento delle provviste.** — Le direzioni e gli uffici di posta militare, che hanno bisogno di rifornirsi di tali prov-

viste, ne faranno richiesta mediante mod. 113 alla direzione provinciale di cui al precedente n. 54, a meno che non venga altrimenti disposto dalla direzione superiore di posta militare.

Al n 56 è sostituito il seguente:

56. **Servizi autorizzati.** — Gli uffici della posta militare, meno quelli di concentramento, anche sussidiari, i quali provvedono solo alla ripartizione e spedizione della corrispondenza da e per l'esercito mobilitato, sono incaricati dei seguenti servizi:

a) delle corrispondenze (ordinarie, raccomandate e assicurate, queste ultime entro il limite di lire 300);

b) dei pacchi (limitatamente sino a tre chilogrammi di peso per i militari di truppa e sino a 5 chilogrammi per gli ufficiali e assimilati, ed esclusi quelli con porto assegnato e quelli con valore dichiarato);

c) dei vaglia;

d) delle casse postali di risparmio (limitatamente ad operazioni di depositi e di timborso su libretti già emessi da uffici stabili civili);

e) della vendita di carte-valori.

N. B. — Non è ammesso l'invio di raccomandate, assicurate e pacchi con assegno. Il servizio degli espressi in arrivo agli uffici di posta militare è limitato alla corrispondenza di servizio governativo. Quelli di qualsiasi specie in partenza da essi uffici militari hanno corso regolarmente.

Al n. 62 è sostituito il seguente:

62. **Numerazione delle spedizioni.** — Ciascuna spedizione è contraddistinta, per ogni ufficio destinatario, da un numero d'ordine continuativo per tutta la durata della campagna.

All'atto dell'arrivo, l'ufficio ricevente deve verificare se nel numero d'ordine sussista qualche lacuna, nel qual caso ne informa l'ufficio mittente e la propria direzione.

Al n. 67 sopprimere nell'ultima riga le parole: (allegato H).

Al n. 79 è sostituito il seguente:

79. **Informazioni dal comando d'armata.** — La direzione superiore e quelle d'armata assumono giornalmente notizie dai rispettivi comandi sulle persone cui sono dirette le corrispondenze non esitate e curano il successivo inoltro di quelle per le quali i comandi predetti forniscano più precise indicazioni sui destinatari.

Al n. 85 è sostituito il seguente:

85. **Diritti postali e doganali.** — I diritti postali e doganali gravanti i pacchi esteri diretti a militari dell'esercito mobilitato sono addebitati dagli uffici di confine alla direzione provinciale a cui viene affidata la revisione della contabilità degli uffici di posta militare, la quale, con le notizie ricevute dall'ufficio di concentramento, apre il conto corrispondente (mod. 407) a carico degli uffici di posta militare che devono distribuire i pacchi medesimi. Detti uffici, per la regolarizzazione di tali diritti con la direzione provinciale da cui contabilmente dipendono, si regolano nei modi consueti.

Per agevolare l'addebitamento di tali diritti agli uffici di posta militare è intermediario l'ufficio di concentramento, il solo cioè che sia in grado di conoscere l'ufficio postale militare a cui devono essere inviati i pacchi per la distribuzione. All'uopo gli uffici di confine inviano, coi bollettini di spedizione relativi a tali pacchi, un mod. 406 speciale a quello di concentramento, il quale provvede ad addebitarne dei singoli diritti l'ufficio di posta militare a cui invia i pacchi per la distribuzione, informandone in pari tempo la direzione provinciale dalla quale quest'ultimo dipende contabilmente, acciocchè questa possa in conformità regolarizzare le proprie scritture.

Per l'abbuono dei diritti postali e doganali sui pacchi rinviati si fa uso del solito mod. 410, da inviarsi, unitamente ai bollettini di spedizione, sempre all'ufficio di concentramento.

Al n. 90 è sostituito il seguente:

90. **Provvista dei registri.** — I registri vaglia nonchè i moduli e stampati in genere non soggetti a controllo, debbono essere richiesti dagli uffici di posta militare alla direzione provinciale delle poste alla quale gli uffici medesimi saranno contabilmente aggregati.

I registri vaglia porteranno, oltre il nome della provincia stessa, anche l'indicazione: — Posta militare. — Per la verificazione di essi da parte tanto dell'anzidetta direzione provinciale, quanto degli uffici di posta militare, valgono le norme in vigore.

Al n. 91 è sostituito il seguente:

91. **Sovvenzioni.** — Le sovvenzioni in danaro che possono occorrere per il pagamento dei vaglia o per i rimborsi di risparmio sono somministrate:

a) dalla cassa della intendenza generale, alla direzione superiore ed all'ufficio del comando supremo;

b) dalle casse delle direzioni di commissariato d'armata, alle direzioni di armata ed ai rispettivi uffici di comando d'armata;

c) dalle casse della direzione di commissariato di corpo d'armata, agli uffici postali di corpo d'armata od ai rispettivi uffici di divisione.

Le sovvenzioni si domandano mediante mod IX firmato dal titolare dell'ufficio e dal controllore e per ognuna di esse viene emesso vaglia di servizio intestato al *tesoriere centrale* del Regno in Roma, indicandovi nella causale a tergo la cassa sovventrice per conto della quale esso figura emesso.

Al n. 94 è sostituito il seguente:

94. **Resoconti cinquinali.** — Ogni cinque giorni, seguendo le norme ordinarie, gli uffici di posta militare compilano un conto di cassa mod. XXII *C* che trasmettono alla direzione superiore, la quale, riuniti quelli di tutti gli uffici, li fa proseguire, dopo un sommario esame, per la direzione provinciale alla quale viene affidata la revisione della contabilità degli uffici di posta militare.

Al n. 95 è sostituito il seguente:

95. **Invio di documenti contabili.** — Le note dei vaglia pagati (a tassa, di servizio ed internazionali) sono trasmesse col conto di cassa mod. XXII *C* ogni cinque giorni, insieme coi vaglia relativi, alla direzione superiore, la quale verifica se tutti i titoli siano esattamente descritti nelle note medesime ed accerta la esattezza delle somme inscrittevi.

Le note dei vaglia emessi (a tassa e di servizio) e quelle dei depositi e dei rimborsi di risparmio sono invece trasmesse a fine mese alla direzione superiore. Questa ne accerta la esattezza delle somme, nonchè riscontra se tanto queste quanto quelle complessive delle note cinquinali relative ai vaglia pagati trovino esatto riscontro con quelle riportate sui conti mensili mod. XXIII, dopo di che trasmette il tutto alla direzione provinciale di cui al numero precedente.

Al n. 100 è sostituito il seguente:

100. **Limitazione del servizio.** — Gli uffici militari eseguono operazioni di deposito e di rimborso su libretti già emessi da uffici stabili.

Per quanto riguarda i servizi accessori, non possono accettare libretti di risparmio con domanda di acquisto di rendita o per conversione di somme inscritte nei libretti in deposito della cassa deposito e prestiti ed altre operazioni simili.

È pure inibito loro di accettare certificati del debito pubblico per la riscossione di interessi e cedole scadute.

Al n. 101 è sostituito il seguente:

101. **Rimborsi**. — I rimborsi debbono essere eseguiti previa conferma del credito da parte del Ministero, e partecipati con mod. *D*-4, sia all'ufficio di emissione del libretto, che al Ministero predetto.

Se i libretti sono intestati a militari di truppa, i rimborsi non possono essere fatti direttamente alle parti, ma occorre seguire le norme e cautele prescritte pei pagamenti dei vaglia militari, nel senso che i pagamenti stessi si effettuano esclusivamente per opera dell'ufficiale pagatore e dell'incaricato speciale del corpo.

Gli ufficiali pagatori o gli incaricati del corpo, ritirano quietanza di ciascun rimborso, da loro operato; sulla prima cedola in bianco disponibile, e, dopo di averla fatta riempire o di averla riempita essi stessi (senza staccarla dal relativo fasciolo), convalidano la quietanza dei titolari con la propria firma e col bollo del corpo. Ciò fatto presentano o fanno presentare i libretti descritti su apposito elenco *E*, n. 1. all'ufficio di posta militare per ottenernee il rimborso delle somme pagate.

L'ufficio di posta militare rilascia una ricevuta modello *E*, n. 1, e quando lo abbia riconosciuto regolare, stacca e ritiene la cedoletta dei rimborsi e restituisce i libretti agli ufficiali pagatori, reintegrandoli delle somme da essi anticipate verso ritiro della ricevuta provvisoria di cui sopra.

Al n. 104 è sostituito il seguente:

104. **Invio delle cedole e dei vaglia di deposito mod. D n. 2.** — Le cedole ed i vaglia di deposito mod. *D* n. 2 descritti sui propri elenchi mod. *E* n. 1 sono dagli uffici militari inviati alla direzione provinciale di cui al n. 94, a cura della quale si procede alle consuete verifiche.

Il n. 105 è soppresso.

Al n. 106 è sostituito il seguente:

106. **Provviste di stampati.** — Per la provvista degli stampati

occorrenti pel servizio dei risparmi, gli uffici di posta militare si rivolgono alla direzione provinciale di cui al n. 94.

Al n 107 è sostituito il seguente:

107. **Richieste.** — Le direzioni e gli uffici di posta militare rivolgono, col tramite della direzione superiore militare, le domande di carte-valori accompagnate da un vaglia di servizio per l'importo relativo, alla direzione provinciale di cui al n. 94.

Tale vaglia è anche rilasciato alle direzioni provinciali, per le carte-valori che i singoli uffici ritirano insieme al materiale della posta militare.

In via eccezionale gli uffici e le direzioni della posta militare sono autorizzati a rifornirsi di carte-valori da una direzione provinciale qualsiasi, rilasciando direttamente un vaglia per la somma corrispondente, ma in tal caso debbono spedire alla direzione provinciale di cui al n. 94, sempre col tramite della direzione superiore militare, un duplicato della richiesta delle carte-valori mod. n. 5, sul quale pongono apposita annotazione.

Il n. 108 è soppresso.

All'allegato **A**, *riportato in fondo al volume, è sostituito il seguente*

ALLEGATO **A**

Specchio di formazione degli uffici.

		Direzione superiore	Ufficio di concentramento	Ufficio di concentramento sussidiario (1)	Ufficio del comando supremo	Direzione postale d'armata	Ufficio postale del comando d'armata	Ufficio postale di corpo d'armata	Ufficio postale di divisione
A cura del Ministero delle poste	Funzionari di grado equiparato a colonnello	1	—	—	—	—	—	—	—
	Funzionari di grado equiparato a tenente colonnello	1	1	1	—	1	—	—	—
	Funzionari di grado equiparato a maggiore	5	1	—	—	1	—	—	—
	Funzionari di grado equiparato a capitano	1	2	—	1	1	—	1	—
	Funzionari di grado equiparato a tenente	2	6	—	—	1	1	1	1
	Funzionari di grado equiparato a sottotenente	8	188	—	2	4	1	4	3
	Agenti subalterni	4	50	—	1	4	1	2	2
	Casse scrittoio A	2	2	—	1	1	1	1	1
	Casse scrittoio B	4	1	—	1	1	1	2	1
	Casse scrittoio C	1	1	—	1	1	1	1	1
	Casse scrittoio D	1	1	—	1	1	1	1	1
	Sediolini	14	5	—	4	8	3	6	3
	Cavalletti	8	5	—	4	4	4	5	4
	Casellari	4	18	—	4	8	4	10	6
A cura dell'autorità militare	Vice brigadieri CC. RR. a piedi	4	12	—	3	7	2	4	1
	Conduttori e meccanici	6	10	—	4	(2)6	4	6	4
	Attendenti	13	—	—	2	6	1	4	2
	Auto-vetture	2	1	—	1	1	1	1	—
	Omnibus-automobili	—	—	—	—	—	—	—	1
	Autocarri	1	4	—	1	(2)2	1	2	1

(1) Si fissa volta per volta il numero dei funzionari occorrenti oltre quello equiparato al grado di tenente colonnello.

(2) Con facoltà di adibire tanti autocarri quanti sono i corpi d'armata costituenti l'armata e di aumentare in proporzione i conduttori e meccanici.

All'allegato **E** *è sostituito il seguente:* ALLEGATO **E**

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

DICHIARAZIONE *prescritta dal n. 39 (1° capoverso* (1) *del regolamento pel servizio postale in guerra approvata con R. decreto* . . . . . .

(1)a consegnarsi all'autorità militare incaricata del pagamento dell'indennità di entrata in campagna).

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dal (2). . . . . .
postale (3) . . . . . assimilato al
grado di (4) . . . . . .
l'ordinazione dei sottoindicati oggetti di divisa speciale per il prezzo convenuto di lire (5). . . . . .
da pagarsi per mezzo dell'amministrazione militare a consegna eseguita.

(6)	L.	. . . . .
. . . . .	»	. . . . .
. . . . .	»	. . . . .
Riporto	»	. . . . .
Totale	L.	. . . . .

. . . . . addì . . . . . 191 . .

IL FORNITORE

. . . . . .

(1) Gli impiegati possono, prima di partire, ritirare dall'Unione militare o da un fornitore conosciuto, una dichiarazioae dalla quale risulti la fatta ordinazione e il prezzo convenuto. Tale dichiarazione è da essi presentata al loro giungere presso l'esercito mobilitato all'ufficio di amministrazione del rispettivo quartier generale, il quale provvederà a soddisfare il fornitore non appena gli oggetti tutti di divisa saranno in possesso dell'impiegato committente, trattenendo frattanto l'importo sull'ammontare dell'indennità di entrata in campagna, spettante all'impiegato medesimo. Gli inservienti vestono l'uniforme di panno grigio-verde da militare di truppa di fanteria di linea (berretto con fregio uguale a quello descritto nella tavola 2. fig. 4 annessa alla circolare n. 42 del 1915 ricamato in lana rossa, giubba senza spalline nè mostreggiature al bavero, munita di controspalline di panno nero, stellette speciali al bavero, pantaloni). Bracciale di panno rosso avente al centro una stelletta a cinque punte.
(2) Impiegato od agente.
(3) Nome e cognome dell'impiegato od agente
(4) Grado militare (gli agenti non hanno grado).
(5) Somma dovuta in tutte lettere.
(6) Distinta degli oggetti forniti.

All allegato **F** *è sostituito il seguente:*

ALLEGATO F

DICHIARAZIONE DA CONSEGNARSI AL FORNITORE

Il sottoscritto (1) . . . . . .
assimilato al grado militare di . . . . . .
dichiara di aver fatto a (2) . . . . . .
l'ordinazione dei sottoindicati oggetti di divisa speciale pel prezzo convenuto di lire (3) . . . . . .
da pagarsi per mezzo dell'amministrazione militare a consegna eseguita.

(4) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
dei quali intanto ha ritirato (5) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

. . . . . addì . . . . . 191 . .

L'IMPIEGATO POSTALE

. . . . . .

(1) Nome, cognome e grado civile dell'impiegato.
(2) Indicazione della ditta o del fornitore.
(3) Somma dovuta in tutte lettere.
(4) Distinta degli oggetti ordinati.
(5) Indicare gli effetti ricevuti all'atto dell'ordinazione.

L'allegato **H** *è soppresso:*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

V. ZUPELLI.
V. RICCIO.

N. **377**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. decreto n. 667 col quale la tutela delle ferrovie è affidata all'autorità militare**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC., ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 11 della legge 21 marzo 1915, n. 273;
Visto il Nostro decreto da convertirsi in legge n. 633 del 2 maggio 1915;
Riconosciuta la necessità di affidare la tutela delle ferrovie all'autorità militare;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con i ministri di grazia e giustizia e dei culti, della guerra, della marina e dei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Da oggi la tutela delle ferrovie è affidata alla autorità militare.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ORLANDO.
ZUPELLI.
VIALE.
CIUFFELLI.

N. **378**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. decreto n. 690 col quale è indetta la mobilitazione generale del R. esercito e della R. marina e la requisizione dei quadrupedi e veicoli.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello statuto fondamentale del Regno;
Vista la legge 22 giugno 1913, n. 693, sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È indetta la mobilitazione generale del R. esercito e della R. marina e la requisizione quadrupedi e veicoli.

Art. 2.

I Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina sono incaricati di fissare d'accordo la data del 1° giorno di mobilitazione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a ohiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

A. SALANDRA.
V. ZUPELLI.
L. VIALE.

N. **379.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. decreto n. 703 col quale i territori di alcune provincie del Regno sono considerati in istato di guerra.** — Segretariato generale — Divisione stato maggiore. — 22 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto il codice penale per l'esercito, approvato con R. decreto del 28 novembre 1869;
Visto il codice penale marittimo, approvato con R decreto 28 novembre 1869;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito ed il regolamento per l'esecuzione della legge detta, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59 sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Vista la legge e il regolamento sulla contabilità generale dello Stato, 4 maggio 1885;

Visto il regolamento sugli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con Nostro decreto 10 dicembre 1908, n. 820;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi del R esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Visto il regolamento di servizio in guerra. approvato con Nostro decreto 10 marzo 1912, e le successive modificazioni alle leggi e decreti predetti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari esteri, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 23 corrente è considerato in istato di guerra il territorio delle provincie di Sondrio, Brescia, Verona, Vicenza, Belluno, Udine, Venezia. Treviso. Padova, Mantova, Ferrara; e quello delle isole e dei comuni costieri dell'Adriatico, nonchè di tutte le fortezze che siano dichiarate in istato di resistenza per ordine dei Ministri della guerra e della marina

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 22 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
SONNINO.
ZUPELLI.
VIALE.

N. **380.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione a corsi speciali accelerati degli aspiranti alla nomina ad ufficiali di complemento.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 22 maggio 1915.

1. Sono aperti i seguenti corsi speciali accelerati per la nomina ad ufficiali di complemento:

a) presso la scuola militare (Modena) per gli aspiranti all'arma di fanteria ed all'arma di cavalleria;

b) presso l'accademia militare (Torino) per gli aspiranti alle armi d'artiglieria e genio;

2 Sono ammessi ai corsi in parola i militari di 1ª e 2ª categoria che abbiano ottenuto di ritardare il servizio militare e posseggano i requisiti sottoindicati.

3. Gli aspiranti al corso istituito presso la scuola militare dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) avere la necessaria idoneità morale e fisica;

b) possedere la licenza di liceo o quella di istituto tecnico governativi o legalmente pareggiati, o titoli di studio superiori.

4. Gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno comprovare di aver già pratica del cavallo. A coloro che non potessero ottenere l'ammissione nell'arma perchè eccedenti al fabbisogno sarà offerto di concorrere alla nomina nell'arma di fanteria. Quelli che non credessero di accettare saranno messi a disposizione del comando del distretto militare di Modena che li assegnerà ad un corpo.

5. Gli aspiranti al corso presso l'accademia militare, oltre ai requisiti di cui alla lettera *a*) del precedente n. 3, dovranno possedere il diploma di licenza in scienze fisico-matematiche (2° anno di università) o un titolo equipollente o superiore sempre nella facoltà di matematica.

6. La durata dei corsi speciali sarà di circa tre mesi, dopo i quali sarà concessa la nomina a sottotenente di complemento agli aspiranti che avranno raggiunto la necessaria preparazione. Quelli che non l'avessero raggiunta saranno nominati successivamente.

7. Gli ammessi ai corsi speciali avranno diritto al completo trattamento gratuito per tutto il tempo che rimarranno sia alla scuola mitare sia all'accademia militare.

8. Gli aspiranti dovranno presentare la domanda di ammis-

sione al comando del distretto non più tardi del 3° giorno della loro presentazione al distretto.

Tali domande dovranno essere indirizzate al Ministero della guerra (divisione stato maggiore) e redatte su carta da bollo da lire 1,25.

In quelle dei concorrenti al corso speciale presso la scuola militare di Modena dovrà essere detto se il concorrente aspira all'arma di fanteria oppure all'arma di cavalleria, e se, non potendo ottenere l'ammissione per quest'ultima, intende o no di essere assegnato alla prima.

9. Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) titolo di studio, avvertendo che, ove trattisi di studi compiuti in un liceo od istituto tecnico pareggiati, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi quando si tratta di studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattasi di studi compiuti all'estero dovrà essere chiesta, a mezzo del distretto, l'autorizzazione del Ministero della guerra;

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile;

c) certificato penale generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

d) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario:

e) foglio di congedo illimitato.

Tutti i documenti sono soggetti alla tassa di bollo, e quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore di 50 giorni a quella in cui sono presentati.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero dovranno inoltre presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco da cui consti che sono cittadini del Regno o tali considerati a termini delle vigenti leggi.

10. Gli aspiranti saranno inviati alla scuola militare o alla accademia militare per cura dei distretti di reclutamento.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **381.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n 698, riguardante l'impedimento o la limitazione della vendita di pubblicazioni cartografiche.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ecc., ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 11 della legge 21 marzo 1915, n. 273;

Riconosciuta la necessità di regolare la diffusione delle pubblicazioni cartografiche, ufficiali e non ufficiali, del territorio nazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i ministri della marina, dell'interno e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le autorità politiche e militari possono impedire o limitare la pubblicazione e la vendita delle pubblicazioni cartografiche, ufficiali e non ufficiali, rappresentanti il territorio nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

Salandra.
Zupelli.
L. Viale.
Cavasola.

N. **382.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. decreto-legge n. 674 concernente provvedimenti straordinari in materia di pubblica sicurezza** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

In virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi ministri della guerra e della marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nelle leggi di pubblica sicurezza e nei relativi regolamenti sono temporaneamente modificate come segue.

Art. 2.

Senza pregiudizio delle disposizioni di cui agli articoli 242 e seguenti del codice penale per l'esercito e agli articoli 597 e seguenti del codice penale militare marittimo, la direzione dei servizi di pubblica sicurezza in qualunque parte del territorio dello Stato, e l'esercizio dei poteri straordinari consentiti col presente e con qualunque altro decreto o legge dello Stato in materia di pubblica sicurezza, potranno con decreto del ministro dell'interno essere affidati a comandanti militari o a commissari civili all'uopo designati.

In tal caso tutte le autorità civili e militari per quanto si riferisce ai servizi di pubblica sicurezza dipenderanno dai detti comandanti militari o commissari civili.

Art. 3.

Sono vietate le riunioni pubbliche, le processioni civili e religiose, le passeggiate in forma militare con o senza armi e gli assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Sono a tali effetti ritenute pubbliche anche le riunioni indette per invito in forma privata, quando per il luogo designato, per il numero delle persone invitate o per lo scopo della riunione o il tema da svolgersi nella conferenza è da escludere il carattere privato della riunione.

Tale divieto può applicarsi anche agli accompagnamenti del viatico ed ai trasporti funebri.

I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore a un mese o con l'ammenda non inferiore a lire cinquanta.

Art. 4.

Nei casi di perturbamento dell'ordine pubblico o di grave pericolo per esso, le associazioni di qualsiasi genere che lo ab-

biano determinato o preparato o che in qualunque modo vi abbiano preso parte, possono essere immediatamente sciolte. I locali potranno essere perquisiti e chiusi; le carte, i registri ed altri oggetti mobili potranno essere sequestrati.

Art. 5.

Si potranno, per ragioni di ordine pubblico, revocare o sospendere le licenze di raccolte, di fabbricazione, d'introduzione e di vendita di armi proprie, e si potrà ordinare il divieto di ritenere armi da fuoco, nonchè della fabbricazione, del trasporto, della vendita e della ritenzione di materie esplosive.

Si potranno altresì revocare le licenze di porto d'armi anche fuori dei casi previsti dalla prima parte dell'art. 18 della legge di pubblica sicurezza.

La facoltà conferita al ministro dell' interno, dal secondo comma dell'articolo stesso è delegata al prefetto della provincia, al comandante militare o al commissario civile, sotto la cui direzione sia passato il servizio di pubblica sicurezza.

Art. 6.

Le opere, i drammi, le rapprentazioni coreografiche o cinematografiche e le altre produzioni teatrali, anche se anteriormente approvate a termini dell'art. 40 della legge di pubblica sicurezza, o, trattandosi di cinematografie, anche se munite del nulla osta del Ministero, potranno essere vietate con provvedimento insindacabile dell'autorità civile o militare che dirige i servizi di pubblica sicurezza.

Possono inoltre dalla stessa autorità essere revocate, per ragioni di ordine pubblico, ovvero sottoposte a speciali restrizioni anche di tempo, le licenze di apertura dei teatri, cinematografi, caffè concerto ed altri locali destinati a pubblici trattenimenti.

Art. 7.

Il prefetto, il comandante militare o il commissario civile, possono disporre, per motivi di ordine pubblico, la chiusura o la sospensione degli esercizi pubblici contemplati nell'art. 50 della legge di pubblica sicurezza e nell'art. 49 del relativo regolamento; limitarne l'orario di apertura e di chiusura e vietarvi o limitarvi l'esercizio dei giuochi.

Il provvedimento della chiusura o della sospensione può altresì altresì essere applicato alle agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari di cui all'art. 69 della citata legge.

Gli albergatori, i locandieri, gli affittacamere e le altre persone autorizzate a dare alloggio per mercede, qualora omettano o facciano incompleta la notificazione delle persone alloggiate, ai sensi dell'art. 61 della legge di pubblica sicurezza e dell'articolo 61 del regolamento relativo, incorreranno nella sospensione dell'esercizio, oltrechè nella penalità stabilita dalla legge.

In caso di recidiva gli esercizi saranno chiusi con provvedimento insindacabile del prefetto, del comandante militare o del commissario civile.

Nei casi in cui sia ordinata la chiusura temporanea o definitiva di pubblici esercizi o agenzie, ed i locali di essi non siano stati chiusi nel termine stabilito, sarà provveduto di ufficio.

Art. 8.

I contravventori al disposto dell'art. 79 della legge di pubblica sicurezza son puniti con l'ammenda non inferiore a lire cinquanta.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, in caso di contravvenzione, farà compilare di ufficio ed a spesa del contravventore, l'elenco degli operai.

Art. 9.

Coloro che siano rimpatriati con foglio di via obbligatorio, per misura di pubblica sicurezza, non possono tornare nel comune dal quale vennero allontanati, senza averne ottenuta preventiva autorizzazione dal prefetto, dal comandante militare o dal commissario civile.

I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi e, scontata la pena, saranno tradotti nel comune di origine dalla forza pubblica.

Art. 10.

Per ragioni di ordine pubblico il prefetto, il comandante militare o il commissario civile possono sospendere le fiere e i mercati, nonchè la celebrazione di festività civili e religiose e modificare le norme relative alla circolazione nelle vie e nelle piazze.

Art. 11.

Nei casi di urgenza il prefetto, il comandante militare o il commissario civile possono inoltre dare qualsiasi altro provvedimento, che credano indispensabile per la tutela dell'ordine pubblico, nelle materie contemplate nella legge o nel regolamento di pubblica sicurezza, riferendone immediatamente al ministro dell'interno.

Art 12.

Salvo quanto è disposto negli art 3, 9 e 10, chiunque trasgredisce o non osserva gli ordini del prefetto, del comandante militare o del commissario civile emanati in forza delle facoltà ad essi concedute dal presente decreto, è punito con l'arresto non inferiore a dieci giorni o con l'ammenda non inferiore a lire venti.

Non sono applicabili per tutte le contravvenzioni contemplate nel presente decreto le disposizioni dell'art 423 del Codice di procedura penale circa la sospensione della esecuzione delle condanne.

Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono procedere all'arresto dei contravventori colti in flagrante.

Il giudice può spedire mandati di cattura.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
VIALE.

N **383**. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA E DEI CAVALIERI DEL SOVRANO ORDINE DI MALTA. — **R. decreto col quale gli inscritti nel personale mobile della Croce Rossa Italiana sono, in caso di guerra o di mobilitazione, soggetti alla disciplina militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il regolamento per l'applicazione della detta legge, approvato con Nostro decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Viste le leggi di ordinamento del R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Vista la legge 30 maggio 1882, n. 768 (serie 3ª) portante provvedimenti relativi alla associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie 3ª, parte supplementare) che erige in corpo morale l'associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il Nostro decreto 5 febbraio 1911 che approva lo statuto dell'associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col Nostro decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Vista la legge 16 febbraio 1908, n. 49, che istituisce un corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti;

Visto il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato che coprono determinati impieghi o si trovano in posizioni speciali, approvato col Nostro decreto 13 aprile 1911, n. 374;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale dell'esercito o dell'armata, e limitatamente al detto periodo, gli

inscritti nel personale mobile dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, sono considerati militari e sono soggetti, in ragione del grado, cui a norma dei regolamenti si trovano equiparati, alla disciplina militare, sia nei rapporti fra loro, sia reciprocamente nei rapporti con i militari del R. esercito e della R. marina. Tale disposizione avrà effetto solamente quando siano chiamati a prestar servizio con le unità mobilitate.

Nel caso suddetto, ai mancanti alle chiamate vengono applicate le disposizioni penali sancite per i militari del R. esercito e della R. marina.

Art. 2.

Il governo del Re è autorizzato a riconoscere i gradi che il personale riveste nell'Associazione al momento della chiamata in servizio con le unità mobilitate (non oltre quello di maggiore) e quali delegato generale e commissari delegati presso le armate

Il grado è provvisorio e verrà dato individualmente, volta per volta, al momento in cui assumono servizio, agli ufficiali dei quali viene richieste l'impiego ed ai delegati suddetti e per la durata del servizio stesso.

Un apposito regolamento della Croce Rossa, approvato dai Ministeri della guerra e della marina stabilirà le norme per l'applicazione del presente decreto.

Art. 3.

Gli impiegati civili dello Stato ascritti all'Associazione della Croce Rossa Italiana, se prestano servizio anche volontariamente, nell'Associazione stessa in caso di guerra, si considerano ad ogni effetto come in congedo.

Art. 4.

La disposizione di cui al precedente articolo è applicabile anche agli impiegati civili dello Stato ascritti fra i cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ed appartenenti al corpo nazionale volontari ciclisti ed automobilisti (volontari ciclisti, automobilisti, ed altre organizzazioni di milizie volontarie che siano riconosciute dal Governo).

Art. 5.

Il presente decreto, il quale dovrà essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge, avrà vigore all'atto della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

A. SALANDRA.
V. ZUPELLI.

N. **384.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Norme per l'applicazione delle disposizioni del R. decreto, da convertirsi in legge, 18 maggio 1915, n. 668, che modifica l'art. 5 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, 13 aprile 1911, n. 374.** — (Direzione generale leva e truppa). — 24 maggio 1915.

1. In dipendenza di quanto ha stabilito l'art. 1 del R. decreto, da convertirsi in legge, del 18 maggio 1915, al n. 85 delle istruzioni per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego, 13 aprile 1911, n. 374, è sostituito il seguente:

« 85. La dispensa ai militari di truppa della milizia territoriale che coprono uno degli impieghi o cariche cui si riferisce l'art. 5 del regolamento modificato dal R. decreto, da convertirsi in legge, del 18 maggio 1915, n. 668 (esclusi quelli dei quali tratta il seguente § 2), verrà accordata, *volta per volta*, dai distretti sulla esibizione di un certificato dichiarante la precisa qualifica d'impiego rivestito dai militari e le seguenti indicazioni che potranno desumersi dal foglio di congedo illimitato di cui sono provvisti i militari stessi: cognome e nome, filiazione, grado, classe e categoria, numero di matricola, comune di nascita, comune in cui concorse alla leva, distretto cui il militare appartiene.

Nei casi nei quali la concessione della dispensa, secondo l'art. 5, modificato dal R. decreto suddetto, è subordinata alla *dichiarazione che l'opera dell'impiegato è assolutamente necessaria pel regolare andamento dell'ufficio*, al predetto certificato si dovrà aggiungere dal capo ufficio, cui spetta secondo la specificazione fattane nei relativi specchi, la seguente dichiarazione:

« *Il sottoscritto attesta sotto la sua personale responsabilità che pel suddetto impiegato si verificano le precise condizioni volute dallo specchio . . . approvato dal decreto del ministro della guerra del 22 maggio 1915 e che l'opera dell'impiegato stesso, ora soggetto a richiamo alle armi, è assolutamente necessaria pel regolare andamento dell'ufficio* (grado e firma)».

Il certificato, munito di bollo, dovrà essere rilasciato (qualora negli specchi non sia già indicata l'autorità competente) dai sottosegretari di Stato per gli impiegati delle amministrazioni centrali e dai rispettivi capi gerarchici (prefetti, intendenti di finanza, rettori di università, provveditori agli studi, ecc.) per gli impiegati di tutte le altre amministrazioni.

Per ottenere la dispensa, il certificato dovrà essere presentato al comando del distretto militare non appena indetta la chiamata alle armi nella quale l'impiegato è compreso e non oltre il giorno fissato per la presentazione del richiamato ».

2. Ciò premesso, e dovendo le disposizioni del R. decreto suddetto avere immediata esecuzione, i comandi di distretto militare riesamineranno tutti i certificati rilasciati dalle varie autorità interessate — a senso dell'abrogato n. 85 delle Istruzioni per l'applicazione del regolamento sulle dispense — a militari testè richiamati alle armi che per la qualifica rivestita avevano titolo alla dispensa secondo gli specchi allegati al decreto ministeriale 22 maggio 1911, stato abrogato dall'art. 2 del decreto ministeriale 22 maggio 1915 (circolare n. 373).

Per i militari che rivestano qualifiche le quali, secondo i nuovi specchi, non conferiscono più titolo alla dispensa, i comandi di distretto dovranno revocare la dispensa eventualmente concessa e provvedere perchè i militari si presentino alle armi.

È superfluo aggiungere che, per quanto concerne la eventuale revoca di dispense concesse agli ufficiali in congedo, provvederà il Ministero.

Nessun provvedimento dovrà invece prendersi per i militari già alle armi il cui titolo alla dispensa sia ora sorto, in base

ai nuovi specchi suddetti, ovvero non sia stato fatto valere in tempo, dappoichè la concessione della dispensa, implicherebbe il loro rinvio in congedo al quale osta tassativamente in tempo di mobilitazione l'art. 133 della legge sul reclutamento del R. esercito.

3. Coll'occasione, si reputa opportuno spiegare poi che le attestazioni rilasciate dal competente ordinario diocesano, ai termini del nuovo specchio *F* (Ministero di grazia e giustizia e dei culti), per la dispensa dalla chiamata dei militari di milizia territoriale che siano ministri del culto cattolico aventi cura d'anime in Roma e nelle sedi suburbicarie, dovranno essere confermate dal visto della direzione generale del fondo per il culto.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **385.** — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 673 che concede amnistia ai renitenti e omessi di leva ed ai militari denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC., RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia:

a) a coloro che incorsero nel reato di omissione nelle liste di leva delle classi del 1895 e precedenti se appartenenti alla leva di terra; delle classi del 1894 e precedenti se appartenenti alla leva di mare;

b) a coloro che incorsero nel reato di renitenza nelle leve sulle classi rispettivamente sovraindicate, quando non possano

conseguire la cancellazione in via amministrativa dalle liste dei renitenti ai termini delle vigenti disposizioni;

c) ai militari del R. esercito e della R. marina di qualsiasi classe che, per non avere risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, siano incorsi nel reato di diserzione anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto;

d) ai militari del R. esercito e della R. marina di qualsiasi classe che, anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, incorsero nel reato di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi fatta in applicazione dell'articolo 125 della legge sul reclutamento dell'esercito, oppure dell'art. 90 della legge sulla leva marittima;

e) ai militari del R. esercito e della R. marina incorsi, per altro motivo, nel reato di diserzione semplice, anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto;

f) ai militari di qualsiasi classe o categoria mancanti alla chiamata alle armi per istruzione, anteriormente alla data di pubblicazione del presento decreto.

Art. 2.

La concessione di questa amnistia è subordinata alle condizioni seguenti:

1° i renitenti, omessi, disertori e mancanti indicati nel precedente articolo sono ammessi incondizionatamente alla amnistia, se nati anteriormente al 1° gennaio 1877;

2° per i renitenti e omessi, nati dal 1° gennaio 1877 fino al 1895 incluso se appartenenti alla leva di terra e fino al 1894 incluso se appartenenti alla leva di mare, i quali risiedano in paesi d'Europa, o nelle colonie italiane, ovvero in Egitto, Tunisia, Algeria e Marocco, la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione che regolino la loro posizione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto presso le autorità del Regno o delle colonie italiane o presso le RR. autorità diplomatiche o consolari.

Quelli inoltre che risultino obbligati a compiere la ferma, dovranno, entro il termine stesso, costituirsi alle autorità militari per imprendere servizio.

Il termine per regolare la posizione di leva e per imprendere servizio sarà di tre mesi, se i renitenti ed omessi risiedano fuori dei paesi sopraindicati;

3° per i disertori e mancanti nati dopo il 1 gennaio 1877 la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione che essi si costituiscano alle autorità militari, per compiere il servizio cui siano obbligati, entro il termine di un mese ovvero di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, a seconda della località in cui risiedano, come è indicato nel precedente comma 2°.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ORLANDO.
ZUPELLI.
VIALE.

N. **386**. – RECLUTAMENTO. — **Istruzione per l'applicazione del R. decreto n. 673 del 20 maggio 1915 che concede amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 24 maggio 1915.

Renitenti ed omessi di leva
nati anteriormente al 1° gennaio 1877.

§ 1. I renitenti e gli omessi nati anteriormente al 1° gennaio 1877, tanto se residenti nel Regno, quanto se residenti all'estero, non saranno ricercati per il reato loro imputato.

I renitenti nati negli anni suddetti saranno a cura dei prefetti e dei sottoprefetti cancellati dalle liste generali e parziali dei renitenti (modelli 58 e 59 del regolamento sul reclutamento) qualora non siano stati deferiti all'autorità giudiziaria.

§ 2. Se taluno di essi sia stato già deferito all'autorità giudiziaria, o abbia riportato condanna, sarà dal prefetto o sottoprefetto dato in nota all'autorità medesima perchè pronunci la declaratoria d'ammissione all'amnistia.

§ 3. I prefetti e i sottoprefetti provvederanno perchè sia eseguito un accurato spoglio di tutte le liste generali dei renitenti del rispettivo circondario e perchè siano dalle medesime senza altro cancellati i renitenti nati negli anni 1876 e precedenti, i quali, per qualsiasi ragione, siano stati compresi in liste di classi successive e siano poi stati dichiarati renitenti.

Renitenti nati negli anni dal 1877 al 1895 incluso che siansi già costituiti alle autorità del Regno o che si presentano al consiglio di leva.

§ 4. I renitenti residenti in Italia o rimpatriati dall'estero, i quali alla data di pubblicazione del R. decreto di amnistia del 20 maggio 1915 siano stati già denunziati all'autorità giudiziaria per il relativo giudizio o siano stati condannati, saranno dai prefetti o dai sottoprefetti dati subito in nota all'autorità giudiziaria competente, affinchè pronunci la declaratoria d'ammissione all'amnistia.

§ 5. I renitenti che furono già arruolati in 1ª categoria, saranno, di mano in mano che vengono ammessi all'amnistia, dati in nota dai prefetti o dai sottoprefetti al comandante del distretto militare competente, perchè ne prenda nota sui ruoli e sui relativi fogli matricolari, e perchè, nel caso fossero stati condannati, non venga poi fatta in ordine ad essi al procuratore del Re la comunicazione di cui al § 658 del regolamento sul reclutamento, all'rquando saranno licenziati dalle armi.

§ 6. I renitenti che, presentatisi o arrestati, siansi già costituiti e che non siano stati ancora denunziati come tali all'autorità giudiziaria, o che si presentino ai consigli di leva, al più presto possibile, se residenti nel Regno, o entro un mese dalla data di pubblicazione del decreto di amnistia, se reduci da paesi di Europa, o da colonie italiane, ovvero dall'Egitto, Tunisia, Algeria e Marocco; o entro tre mesi, se reduci da paesi diversi da quelli sopraindicati, saranno subito sottoposti all'esame personale ed arruolamento dal rispettivo

consiglio di leva, che, ove occorra, sarà riunito in seduta straordinaria.

Se risulteranno idonei al servizio militare, saranno arruolati nella categoria che loro spetta.

Se invece risulteranno inabili, saranno riformati, o anche, ove ne sia il caso, mandati rivedibili alla leva successiva.

§ 7. I prefetti e sottoprefetti quindi si atterranno alle seguenti prescrizioni:

a) se si tratti di renitenti i quali non siano reduci dall'estero, qualunque sia la decisione pronunciata sul loro conto dal rispettivo consiglio di leva, li deferiranno al procuratore del Re con l'indicazione del giorno in cui essi si sono presentati o furono arrestati, affinchè sia promossa la declarateria d'ammissione all'amnistia;

b) se invece si tratti di renitenti reduci dall'estero, li deferiranno al procuratore del Re soltanto nel caso che siano stati arruolati in 1ª categoria: provvederanno invece per la cancellazione in via amministrativa della nota di renitenza, ai sensi del § 76 dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero, se siano dichiarati rivedibili o riformati o se siano assegnati alla 2ª o alla 3ª categoria.

Renitenti residenti all'estero nati negli anni dal 1877 al 1895 incluso.

§ 8. I renitenti residenti all'estero che provino presso l'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono di essere per le loro condizioni di salute transitoriamente o permanentemente inabili al servizio militare, o che, essendo abili, abbiano diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, saranno ammessi a regolare la loro posizione nei modi prescritti dal § 76 dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero, e la nota di renitenza figurante a loro carico sarà dai consigli di leva cancellata in via amministrativa, senza che occorra di deferirli all'autorità giudiziaria per la declaratoria di ammissione all'amnistia.

§ 9. I renitenti che devono essere arruolati in 1ª o in 2ª categoria potranno essere ammessi all'amnistia soltanto nel caso che si presentino personalmente al consiglio di leva entro un mese dalla data di pubblicazione del decreto di amnistia, se residenti in paesi d'Europa, o nelle colonie italiane, ovvero

in Egitto, Tunisia, Algeria e Marocco; o entro tre mesi, se residenti fuori dei paesi sopraindicati.

Perciò rispetto a questi ultimi renitenti le autorità diplomatiche e consolari si asterranno dal pronunciare qualsiasi decisione, e si limiteranno a rilasciare loro il foglio di via obbligatorio mod. n. 65 del regolamento sul reclutamento, e ad avvertirli che per fruire dell'amnistia dovranno presentarsi alle autorità del Regno, a seconda dei casi, entro i termini suddetti.

I prefetti e sottoprefetti provvederanno riguardo ai renitenti in questione nel modo indicato dalla lettera *b*) del precedente § 7.

Omessi nati negli anni dal 1877 al 1895 incluso.

§ 10. Le disposizioni contenute nei precedenti paragrafi e relative ai renitenti di leva nati negli anni dal 1877 al 1895 incluso, debbono essere in tutto applicate agli individui nati nei detti anni, ai quali, perchè colpevoli di essersi sottratti alla leva, sarebbe applicabile il disposto degli articoli 136 e 137 della legge sul reclutamento, e che per essere ammessi all'amnistia facciano le pratiche medesime prescritte per i renitenti suddetti.

Militari incorsi nel reato di diserzione semplice e mancanti alla chiamata alle armi per istruzione.

MILITARI NATI PRECEDENTEMENTE AL 1° GENNAIO 1877.

§ 11. I comandanti di distretto compileranno e trasmetteranno al competente avvocato fiscale militare una nota dei militari appartenenti al distretto nati antecedentemente al 1° gennaio 1877, i quali siano incorsi nel reato di diserzione semplice per aver abbandonato il corpo, o per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, o per eventualità, ovvero siano incorsi nel reato di mancanza alla chiamata alle armi per istruzione,

anteriormente alla data di pubblicazione del R. decreto del 20 maggio 1915.

I comandanti medesimi inscriveranno poi nella matricola dei predetti militari la variazione riguardante la loro ammissione all'amnistia, con la indicazione della data della relativa declaratoria.

Militari nati dopo il 31 dicembre 1876.

§ 12. Riguardo ai militari nati dopo il 31 dicembre 1876 e che anteriormente alla data di pubblicazione del R. decreto d'amnistia siano incorsi nel reato di diserzione semplice o per aver abbandonato il corpo, o per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, o per eventualità, ovvero che siano incorsi nel reato di mancanza alla chiamata alle armi per istruzione, i quali alla data suddetta, presentatisi od arrestati, siansi già costituiti alla autorità militare, i comandanti di corpo o di distretto avvertiranno il competente avvocato fiscale militare affinchè promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia, e, se del caso, anche l'ordine di rilascio per coloro i quali siano stati condannati o siano tuttora sotto giudizio, disponendo altresì, ove già non sia stato fatto, che siano inviati alle armi coloro che appartengono a classi richiamate, o coloro che abbiano obblighi di ferma.

Si avverte che questi ultimi debbono essere trasferiti di classe, giusta il disposto del § 859 del regolamento sul reclutamento, se l'interruzione di servizio, cui andarono soggetti, superi i 150 giorni.

§ 13. I militari, di cui al precedente § 12, che, risiedendo all'estero, siano o si ritengano inabili al servizio militare, potranno chiedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del decreto di amnistia, se residenti in paesi di Europa, nelle colonie italiane, ovvero in Egitto, Tunisia, Algeria e Marocco; o entro tre mesi, se residenti fuori dei paesi sopraindicati, di essere sottoposti a visita ai termini dei §§ 178 e seguenti della istruzione per il servizio della leva all'estero, per gli eventuali provvedimenti di rassegna.

§ 14. I comandanti di corpo e di distretto, ricevuti i relativi verbali, ed accertatisi che i militari suddetti abbiano iniziato le pratiche relative nei termini suddetti, a seconda della località in cui risiedano, promuoveranno i prescritti provvedimenti di rassegna; in seguito ai quali, se i militari stessi saranno confermati inabili, li deferiranno alla competente autorità giudiziaria militare per l'ammissione all'amnistia, e ne informeranno poi gli interessati per mezzo dell'autorità consolare competente.

§ 15. I militari incorsi nel reato di diserzione semplice per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, e che risiedono all'estero, potranno regolare la loro posizione all'estero entro il termine di un mese, ovvero di tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di amnistia, a seconda della località in cui risiedano, come è indicato nel precedente § 13, quando chiedano in via di ricorso l'assegnazione alla 3ª categoria.

Le autorità diplomatiche e consolari ne informeranno subito il Ministero della guerra, trasmettendogli i relativi documenti, ed indicando sempre la data dell'avvenuta presentazione dei militari interessati.

§ 16. I militari incorsi nel reato di diserzione semplice per aver abbandonato il corpo o per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, che, risiedendo all'estero, non siano in grado di regolare la loro posizione in uno dei modi previsti dai precedenti §§ 13 e 15, per godere dell'amnistia, dovranno presentarsi al proprio corpo o distretto di leva entro il termine di un mese, ovvero di tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di amnistia, a seconda della località in cui risiedano, per completare o compiere la ferma sotto le armi; avvertendo che anche per costoro si deve tener presente l'avvertenza fatta al precedente § 12 per quanto riguarda l'eventuale trasferimento di classe.

In tal caso essi saranno deferiti subito alla competente autorità giudiziaria militare per l'ammissione all'amnistia.

§ 17. I militari incorsi nel reato di diserzione semplice per non aver risposto alla chiamata alle armi per eventualità, e quelli incorsi nel reato di mancanza alla chiamata alle armi per istruzione, se appartengano a classi richiamate alle armi, per godere dell'amnistia, dovranno costituirsi al proprio corpo o distretto nei termini indicati dal precedente § 16.

In tal caso saranno deferiti subito alla competente autorità giudiziaria militare per l'ammissione all'amnistia.

I signori prefetti e sottoprefetti, i regi agenti diplomatici e consolari si compiaceranno di accusare ricevuta della presente circolare.

I regi agenti predetti inoltre sono pregati di dare alla circolare stessa coi mezzi che hanno a propria disposizione, la maggior diffusione possibile, e ciò per porre gli interessati in grado di fruire dell'amnistia nei limiti di tempo consentiti.

Il Ministro — ZUPPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,25**

(57) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª — **1915** — 26 maggio

1915 MAGGIO 23. - N. **387**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto e annesse norme circa la provvista dei fondi occorrenti per le prime spese dipendenti dalla mobilitazione . . . . . *Pag.* 995

» 25. - » **388**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme contabili per le spese in caso di mobilitazione » 1002

N. **387**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. decreto e annesse norme circa la provvista dei fondi occorrenti per le prime spese dipendenti dalla mobilitazione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 20 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sull'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra, le finanze, il tesoro e le poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le unite norme firmate, d'ordine Nostro, dai predetti ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, delle finanze, del tesoro e delle poste e telegrafi, riguardanti la somministrazione dei fondi per le spese dipendenti dalla mobilitazione del R. esercito e della R. guardia di finanza. Esse hanno vigore dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie alle norme approvate col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.
ZUPELLI.
DANEO.
CARCANO.
RICCIO.

Norme per la somministrazione dei fondi per le spese dipendenti dalla mobilitazione del R. esercito.

Art. 1.

La somministrazione dei fondi ai corpi, comandi ed uffici del R. esercito ed ai comandi della R. guardia di finanza per le spese occorrenti al momento della mobilitazione è fatta con ordini di pagamento speciali, emessi, per disposizione del Ministero della guerra, dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari sino dal tempo di pace, ma che non possono essere riscossi se non all'atto della mobilitazione.

Art. 2.

Gli ordini di pagamento sono composti di matrice, contromatrice, ordine propriamente detto, e avviso. Sono stampati sopra carta verde mare, con la intestazione: « Fondi per la mobilitazione », e con la generica indicazione: « con quietanza del destinatario o della persona all'uopo delegata sulla presentazione del libretto di riscossione ».

Essi sono muniti del marchio a secco del Ministero della guerra e portano la firma del presidente e di due componenti del consiglio d'amministrazione dell'ufficio dei personali militari vari, e il bollo d'ufficio di questo

Gli ordini sono emessi per somme determinate, ma lasciandovi in bianco le indicazioni della sezione di tesoreria e del luogo ove dovrà farsene il pagamento. La loro validità per-

mane sempre qualunque sia la data della emissione, anteriore a quella della mobilitazione, e dura sino a tutto il trentesimo giorno dopo quello della data dell'ordine di mobilitazione.

Art. 3.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, appena emessi gli ordini di pagamento, invia gli ordini propriamente detti, gli avvisi e le contromatrici, senza distaccare una parte dall'altra, al Ministero della guerra il quale trattiene presso di sè le contromatrici e provvede a far pervenire gli ordini e gli avvisi, lasciandoli sempre uniti, ai corpi interessati.

Art. 4.

Gli ordini con i relativi avvisi sono custoditi sotto la personale responsabilità delle autorità cui sono intestati (comandanti di reggimento, deposito, distaccamento, capi di servizio, ecc.), conservandoli nella cassa del comando od ufficio dipendente (cassa di riserva, dove esiste).

Art. 5.

Ricevuto l'ordine della mobilitazione, i comandi, corpi ed uffici completano essi medesimi gli ordini di pagamento e gli avvisi con la indicazione della sezione di tesoreria e del luogo in cui deve farsene la riscossione, e con la data del sopraggiunto ordine di mobilitazione.

Art. 6.

Per gli ordini da riscuotersi presso le sezioni di tesoreria, i comandi, corpi ed uffici fanno tenere i relativi avvisi alla delegazione del tesoro della provincia e curano l'esazione degli ordini, mercè il libretto di riscossione secondo i procedimenti consueti stabiliti dal regolamento di amministrazione approvato col R decreto 6 agosto 1911, n. 1413.

Art. 7.

Per gli ordini di pagamento che debbono essere riscossi fuori dei capiluoghi di provincia, i comandi, corpi ed uffici, appena ricevuto l'ordine di mobilitazione, dànno avviso, per lettera, alla direzione delle poste e dei telegrafi dalla quale

dipende l'ufficio che dovrà essere richiesto del pagamento, circa la entità di questo. La detta lettera deve essere spedita in raccomandazione, suggellata a ceralacca.

Qualora non sia possibile l'invio degli ordini stessi alla delegazione del tesoro per la prenotazione, dovranno chiederle telegraficamente l'autorizzazione del pagamento in luogo, indicandone l'importo.

I comandi, corpi ed uffici partecipano quindi all'ufficio postale l'ora in cui i titolari degli ordini, o i loro delegati, vi si recheranno per farne la esazione, indicandone al tempo stesso il preciso importo complessivo, e attenderanno la risposta di esso ufficio per compilare gli atti del libretto di riscossione.

L'ufficio postale, se ha fondi sufficienti per la estinzione degli ordini, si terrà a disposizione dei comandanti per l'ora convenuta. Diversamente, si affretterà ad assumere informazioni dagli altri contabili locali sulla disponibilità delle somme presso di essi esistenti, invitandoli a portarle di persona presso l'ufficio postale nella stessa ora predetta, al fine di completare, in quanto sia possibile, il fondo per il pagamento degli ordini relativi.

Art. 8.

A ciascuno dei contabili che fornissero somme per completare il fondo necessario all'estinzione degli ordini suddetti, gli uffici postali di 1ª e 2ª classe rilasceranno un vaglia postale di servizio, di somma uguale a quella ricevuta, a favore della sezione di R. tesoreria del capoluogo della provincia, seguendo le norme dell'istruzione sul servizio vaglia ad uso degli uffici sotto il titolo « Sovvenzioni da chiedersi ai contabili delle finanze ».

I vaglia suddetti, affinchè resti accertato che le somme vennero appunto fornite per il pagamento degli ordini presentati dai comandanti di corpo, o dai loro delegati, dovranno essere da questi vistati ed in presenza dei medesimi consegnati ai contabili finanziari.

Art. 9.

Dato che i contabili finanziari non abbiano disponibili i fondi occorrenti all'estinzione degli ordini di cui sopra, o ne abbiano soltanto una parte, l'ufficio postale utilizzerà sempre la parte dei fondi disponibili presso i detti contabili, seguendo le norme dianzi accennate, e per quelli che ancora abbisognas-

sero domanderà una sovvenzione alla direzione o all'ufficio che in via normale hanno l'incarico di somministrargli i fondi.

Tali domande dovranno essere fatte — sempre che sia possibile — per telegrafo, specificando che la somma occorre per il pagamento di ordini dell'autorità militare per la mobilitazione del R esercito e della R. guardia di finanza. In tutto il resto saranno osservate le norme consuete.

Art. 10.

Gli uffici postali che ricevessero domande di sovvenzioni per le ragioni di cui sopra, disponendo dei fondi necessari, o se all'uopo autorizzati, potendo fornirsene presso i contabili finanziari locali, provvederanno subito all'invio della somma loro richiesta; indi informeranno per telegrafo della spedizione fatta, e dei mezzi con cui ebbe esito, la direzione dalla quale dipende l'ufficio postale richiedente.

Se invece non avessero fondi disponibili e non potessero fornirsene altrimenti, (o per non essere autorizzati a richiederli ai contabili finanziari, o per esserne questi sprovvisti), ne informeranno con lo stesso telegramma di cui sopra la direzione, invitandola a provvedere essa stessa allo invio della somma richiesta.

Anche le direzioni che normalmente sovvenzionano uffici di altre provincie, se richieste da questi ultimi di fondi pel pagamento di spese di mobilitazione del R. esercito e della R. guardia di finanza, dovranno dare immediato avviso, per telegrafo, alle direzioni dalle quali i detti uffici dipendono, dei fondi somministrati.

Art. 11.

Le sovvenzioni di cui sopra, sia dalle direzioni, come dagli uffici, debbono essere spedite coi mezzi più celeri di cui le une e gli altri dispongono, osservate — ben si intende — le debite cautele e le modalità di massima vigenti in materia.

Art. 12.

Per il pagamento degli ordini dei quali si tratta, gli uffici postali osserveranno le norme della Istruzione sul servizio vaglia ad uso degli uffici sotto il titolo « Pagamenti a favore

dei comandi di corpi militari » e, appena lo avranno effettuato, faranno conoscere, possibilmente per telegrafo, alla direzione da cui dipendono, le somme pagate coi propri fondi, quelle loro sovvenute da altri uffici postali o da direzioni di altre provincie e quelle loro fornite dai contabili finanziari del luogo.

Nella stessa giornata del pagamento dovranno versare alla propria direzione i titoli estinti, seguendo le stesse modalità.

Art. 13.

Dopo il pagamento, autorizzato dalla delegazione del tesoro come all'art. 7, gli avvisi degli ordini estinti fuori dei capiluoghi di provincia sono, a cura dei comandi, corpi ed uffici, immediatamente trasmessi, in piego raccomandato, alla delegazione del tesoro competente, e, in prova della fatta spedizione, sarà ritirata dall'ufficio postale la ricevuta corrispondente.

Inoltre gli stessi comandi ed uffici militari danno avviso alla delegazione, con apposito telegramma, della somma riscossa, affinchè all'arrivo degli avvisi possa confrontare se l'importo di essi corrisponda a quello indicato nel telegramma.

Art. 14.

Gli ordini di pagamento speciali sono, all'atto della mobilitazione, considerati come ordinativi emessi a norma dell'art. 8 della legge 17 luglio 1910, n. 511, dalla direzione di commissariato nella cui circoscrizione si trova il luogo in cui gli ordini stessi vengono presentati per la riscossione, e sono quindi dalla delegazione del tesoro imputati alla rispettiva contabilità speciale.

L'importo degli ordini pagati dalle sezioni di tesoreria è imputato alle contabilità speciali all'atto stesso del pagamento. Quello degli ordini riscossi fuori dei capiluoghi di provincia vi è imputato in base alla autorizzazione telegrafica di cui all'art. 7.

Art. 15.

All'atto della mobilitazione, il Ministero della guerra comunica a ciascuna direzione di commissariato la nota degli ordini di pagamento speciali che risultano dover essere presentati per

la riscossione ad uffici compresi nella rispettiva giurisdizione. Le direzioni di commissariato, appena ricevono dalle delegazioni del tesoro gli ordini estinti (art. 16), li registrano nel giornale delle contabilità speciali.

Uno specchio degli ordini di pagamento speciali emessi, con la indicazione del luogo di riscossione, è pure comunicato, all'atto della mobilitazione, dal Ministero della guerra a quello del tesoro.

Art. 16.

Tutti gli ordini di pagamento speciali estinti sono dalle delegazioni del tesoro trasmessi alle competenti direzioni di commissariato militare con norme analoghe a quelle in vigore per gli ordinativi di pagamento ordinari emessi dalle direzioni medesime.

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

Tutti gli ordini di pagamento speciali emessi anteriormente alla data del presente decreto, anche se di forma differente da quelli indicati nell'art. 2, conservano la loro piena validità e non occorre, quindi, che siano rinnovati, qualunque sia la data della loro emissione.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro delle finanze
DANEO

Il Ministro del tesoro
CARCANO

Il Ministro della guerra
ZUPELLI

Il Ministro delle poste e dei telegrafi
RICCIO

AVVERTENZA

Tutte le amministrazioni dipendenti terranno presente che gli ordini speciali di mobilitazione debbono essere riscossi se ed in quanto occorrano tuttora per eseguire le spese per le quali furono predisposti.

Per le somme richieste coi prospetti 709 B, 709 D e 709 F, le Direzioni di commissariato emetteranno gli ordinativi corrispondenti, anzichè tutti in una volta, a misura dei presumibili bisogni, in modo da non impegnare inutilmente, fino dal primo momento, la disponibilità delle contabilità speciali

---

N. **388.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme contabili per le spese in caso di mobilitazione.** — (Segretariato generale). — 25 maggio 1915.

1.

Colla data dalla quale è indetta la mobilitazione, tutte le spese occorrenti per la mobilitazione stessa, per il mantenimento dell'esercito di operazione e per il funzionamento dei servizi relativi, sono applicate all'attuale capitolo 100 *ter*, la cui denominazione viene sostituita dalla seguente: « *Spese per la guerra* ».

2.

Il passaggio a carico del capitolo di cui al n. 1 delle spese di ogni genere per le truppe ed i servizi che si trovino a far parte dell'esercito d'operazione al momento della mobilitazione avviene dal giorno stesso per il quale è indetta la mobilitazione; per quelli inviativi successivamente, dalla data di partenza, o da quella con la quale passano a far parte dell'esercito d'operazione nel caso che il passaggio avvenga senza che le truppe o servizi si muovano dalla loro sede.

Le altre spese che non riguardino l'esercito di operazione rimangono a carico degli altri capitoli del bilancio del Ministero della guerra con le norme del tempo di pace.

3.

Nelle scritture dei corpi, nel conto intestato, o da intestarsi, al capitolo suddetto, e di conseguenza nelle contabilità relative, sono portate: a credito tutte le spese sostenute e le somme passate ad altri corpi o reparti, ed a debito tutti i fondi riscossi per le spese in questione, con gli ordini speciali di mobilitazione, con gli ordinativi emessi dalle direzioni di commissariato per le spese di mobilitazione, con gli ordini di pagamento rilasciati dalle casse militari, con i mandati emessi direttamente a carico del bilancio, nonchè quelli avuti per passaggi da altri corpi o reparti.

S'intende che per il capitolo 100*ter* è compilata una sola contabilità, nella quale restano quindi comprese anche le anticipazioni avute e le spese sostenute anteriormente alla data della mobilitazione.

Con la qualifica di corpo si intendono agli effetti contabili, tutte le amministrazioni militari che debbono rendere i conti direttamente allo Stato, e quindi anche le direzioni territoriali di commissariato per le spese proprie, gli stabilimenti territoriali di commissariato, le direzioni e stabilimenti territoriali d'artiglieria e del genio e gli enti amministrativi previsti dalle *Istruzioni amministrative per le truppe in campagna*, in data 18 dicembre 1914.

Degli enti appartenenti alla R guardia di finanza si considerano come corpo, sempre agli effetti contabili, i comandi di battaglione ed i comandi di compagnia autonoma facenti parte dell'esercito d'operazione, i comandi dei centri di mobilitazione per le spese proprie ed i comandi di circolo per le spese per gli uomini assegnati ai comandi e reparti territoriali mobilitati. (Vedi gruppi I, II, III e IV di classificazione di cui al n. 272 *c* del tomo III di mobilitazione).

4.

Le somme riscosse dai corpi (vedi n. 3) e rispettivi reparti, mediante gli ordini di pagamento speciali per la mobilitazione sono da considerarsi come somministrazioni di fondi fatte ai consigli d'amministrazione ed ai consegnatari principali (a titolo di passaggio d'anticipazione sul capitolo di cui al n. 1) dalla direzione di commissariato (contabilità speciale) nella cui circoscrizione si trova il luogo ove gli ordini stessi furono riscossi.

5.

Appena riscossi gli ordini anzidetti i corpi rilasciano, sempre per mezzo del proprio consiglio d'ammministrazione o consegnatario, alla suddetta direzione di commissariato, la relativa ricevuta, valendosi del modulo annesso al modello 3 R. A., oppure del modello 9 annesso al regolamento *per il servizio di cassa in guerra*, edizione 1915, opportunamente modificando la dichiarazione esistente a tergo del modello stesso.

6.

Le direzioni di commissariato (contabilità speciale) uniscono le suddette dichiarazioni di ricevuta, insieme agli ordini estinti, al loro rendiconto mensile modello 80 R. A., del capitolo 100*ter*.

Appena le direzioni stesse ricevono dalle delegazioni del tesoro gli ordini speciali estinti, effettuano la registrazione relativa al pagamento nel giornale della contabilità speciale (colonne 5 e 12, nonchè a colonne 10 e 11 se la registrazione in quest'ultime colonne non fu effettuata precedentemente).

7.

I fondi che i corpi di cui al precedente n. 3, dopo riscossi gli ordini speciali di mobilitazione, prelevano dalle direzioni di commissariato (contabilità speciali) sono considerati anche dalle amministrazioni con gestione autonoma di cassa come passaggi di anticipazione sul capitolo di cui al n 1 avuti dalle direzioni di commissariato che emisero gli ordinativi di pagamento relativi.

Appena riscossi gli ordinativi di pagamento di cui trattasi, gli enti suddetti rilasciano, sempre per mezzo dei propri consigli d'amministrazione o dei propri contabili principali, alla direzione di commissariato interessata la relativa ricevuta, con le norme del tempo di pace, servendosi di uno dei due moduli di cui al precedente n. 5.

8.

Le direzioni di commissariato (contabilità speciale) uniscono le suddette ricevute al rendiconto mensile modello 80 R. A. a giustificazione delle somme pagate.

Si intende che tutte le registrazioni relative alla emissione ed al pagamento degli ordinativi di cui trattasi sono eseguite con le norme vigenti pel tempo di pace.

9.

Le somme prelevate presso le casse militari dagli enti di cui al precedente numero 3 sono pure considerate come passaggio di anticipazione sul capitolo di cui al numero 1, per il quale passaggio gli enti stessi rilasciano ricevuta alle casse militari con le norme di cui all'articolo 40 del regolamento pel servizio di cassa in guerra.

I reparti delle associazioni della Croce Rossa Italiana e dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine Militare di Malta che, nel caso previsto dall'articolo 3 delle convenzioni 10 aprile 1915, hanno facoltà di prelevare somme dalle casse militari, rilasciano, come i reparti degli enti di cui sopra, oltre la quietanza sull'ordine di pagamento, l'apposita dichiarazione di ricevuta a favore delle casse stesse a tergo del modello (numero 9 del regolamento del servizio di cassa in guerra) col quale le casse militari dànno avviso della emissione dell'ordine di pagamento relativo alle somme loro richieste.

La dichiarazione di ricevuta di cui trattasi è, però, dai reparti delle dette associazioni, inviata alla presidenza della rispettiva associazione, la quale, appostovi il proprio visto, la trasmette alla direzione dell'ospedale militare principale di Roma, che, a sua volta, la invia, sottoscritta dal proprio consiglio d'amministrazione, al Ministero della guerra (Ragioneria), dopo avere addebitato la somma relativa all'associazione interessata, che, agli effetti contabili, è considerata dal detto ospedale come un proprio distaccamento.

10.

I reparti mobilitati della R. guardia di finanza che non facciano parte dell'esercito d'operazione richiedono i fondi loro occorrenti, per le spese da imputarsi al capitolo di cui al numero 1, alla direzione di commissariato nella cui circoscrizione si trovano.

Per i detti fondi, da considerarsi pure passaggi di anticipazione sul succitato capitolo, sono rilasciate alle direzioni suddette le ricevute di cui al precedente numero 7.

11.

Le somme provenienti dagli ordini speciali, dagli ordinativi avuti dalle direzioni di commissariato, dai mandati diretti e dalle casse militari, che sieno passate da un ente militare ad un altro, sono considerate passaggi di anticipazione sul capitolo sopra citato fra i due consigli d'amministrazione interessati o fra i due contabili principali o fra un consiglio di amministrazione ed un contabile principale.

Il consiglio d'amministrazione od il contabile principale dell'ente ricevente rilascia ricevuta al consiglio di amministrazione o consegnatario dell'ente che ha fornito la somma.

Nei passaggi di somme fra i reparti non dipendenti dallo stesso consiglio d'amministrazione o dallo stesso contabile principale,

il reparto che ha avuto la somma, oltre alla ricevuta provvisoria alla cassa che l'ha provveduta, rilascia regolare dichiarazione di ricevuta per mezzo del proprio consiglio d'amministrazione. All'uopo possono servire, opportunamente modificati, i moduli di ricevuta di cui al precedente n. 5.

Il consiglio d'amministrazione o il contabile principale dell'ente ricevente addebita la somma al suo reparto (colonne 8-16 del giornale mod. 11 R. A. per i corpi del R. esercito), firma la dichiarazione di ricevuta e la trasmette al consiglio d'amministrazione o contabile principale dal quale dipende il reparto che concesse la somma di cui trattasi.

Detto consiglio o contabile sostituisce nei suoi conti la ricevuta definitiva a quella provvisoria (pervenutagli col rendiconto di cassa del reparto che ha fatto il pagamento) e restituisce la ricevuta provvisoria stessa al consiglio d'amministrazione o contabile da cui dipende il reparto ricevente.

12.

Tutti i consigli d'amministrazione ed i contabili principali compilano le loro contabilità sul capitolo di cui al n. 1 con le stesse norme vigenti in tempo di pace per tutti gli altri capitoli del bilancio, o con quelle tassativamente fissate dai regolamenti od istruzioni per i servizi in guerra, e le trasmettono insieme, se del caso, alle ordinarie contabilità: le amministrazioni del R.-esercito, al Ministero della guerra o agli uffici di riscontro, secondo le norme del tempo di pace, e gli enti appartenenti alla R. guardia di finanza, al comando generale dell'arma.

AVVERTENZA.

Le Direzioni di commissariato (contabilità speciale) ed i corpi che avessero somministrato fondi ad unità di guerra costituite prima della mobilitazione, considereranno le somministrazioni stesse, non come prestiti, ma come passaggi definitivi d'anticipazione sul capitolo 100ter agli enti da cui dipendono amministrativamente le dette unità. (V. istruzioni amministrative per le truppe in campagna).

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa **L. 0.10**

(58) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 35ª — 1915 — 29 maggio

1915 APRILE 15. - N. **389**. — TRASPORTI. — R. decreto-legge n. 672, col quale vengono legalizzate talune limitazioni alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti, ecc. relative ai trasporti sulle ferrovie del Regno, durante la mobilitazione, la radunata e la guerra . . . . . *Pag.* 1009

1915 MAGGIO 2. - » **390**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 634 relativo al soggiorno degli stranieri nel Regno. » 1012

» 20. - » **391**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 713 recante disposizioni per la vigilanza diretta dell'autorità militare sugli stabilimenti ed edifici che interessano il R. esercito e la R. marina » 1027

» 23. - » **392**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 684 concernente i sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi e la modificazione della denominazione del capitolo n. 100-*ter* dello stato di previsione del Ministero della guerra . . » 1028

» 23. - » **393**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — R. decreto n. 686 col quale viene ammessa temporaneamente, in esenzione delle tasse postali, la circolazione di cartoline spedite da militari del R. esercito . . . . . » 1030

» 23. - » **394**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — R. decreto n. 687 col quale è autorizzata l'emissione di cartoline e buste speciali in esenzione di tasse postali per la corrispondenza dei militari del R. esercito e della R. marina . . . . » 1034

» 23 - » **395**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — R. decreto n. 688 riguardante la censura telegrafica, telefonica e radiotelegrafica in caso di circostanze straordinarie . . . . . » 1035

1915 MAGGIO 23. - N. **396**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — R. decreto n. 689 riguardante la censura postale in caso di circostanze straordinarie . . . . . *Pag.* 1036

» 23. - » **397**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che provvede a costituire la commissione centrale prevista dal R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio sotto le armi. » 1038

» 25. - » **398**. — AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto relativo alla creazione di una speciale categoria di «aspiranti medici» da adibire a servizi professionali sanitari. » 1039

» 25. - » **399**. — AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto relativo alla nomina ad ufficiale di complemento o di milizia territoriale di italiani non regnicoli. . . . » 1041

» 25. - » **400**. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPELLETTILI. — Prelevamento di munizioni da parte dei corpi . . » 1043

» 26. - » **401**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE E IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI. — Sospensione dei concorsi a posti di capitecnici d'artiglieria e genio di 4ª classe e di disegnatori tecnici di 3ª classe. . . . . » 1043

» 26. - » **402**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari (Pubblicazione n. 7) . . . . . » 1043

» 27. - » **403**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento delle pubblicazioni cedute dall'istituto geografico militare ad amministrazioni militari . . . . . » 1044

» 27. - » **404**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — AVANZAMENTO. — Norme per l'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa in tempo di guerra . . . . . » 1044

» 27. - » **405**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito . . . . . » 1046

» 27. - » **406**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esame di concorso per merito distinto per l'avanzamento al grado di farmacista capo di 2ª classe . . . . . » 1046

» 27. - » **407**. — TRASPORTI. — Sospensione dell'invio di alcuni prospetti periodici . . . . . » 1047

» 27. - » **408**. — DIVISA. — Divisa degli aspiranti medici. . . » 1048

» 28. - » **409**. — TRASPORTI. — Distribuzione dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale . . . . . » 1048

1915 MAGGIO 28. - N. 410. — TRASPORTI. — Abbonati ferroviari richiamati sotto le armi . . . . . Pag. 1049

» 28. - » 411. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — Ammissioni ai corsi speciali accelerati degli aspiranti alla nomina ad ufficiali di complemento. . . . . » 1049

» 28. - » 412. — AVANZAMENTO. — Disposizioni esecutive per la nomina a sottotenente di complemento o di milizia territoriale degli italiani non regnicoli . . . . . » 1051

— ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1053

CIRCOLARE N. **389.** — TRASPORTI. — **R. decreto-legge n. 672, col quale vengono legalizzate talune limitazioni alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti, ecc. relative ai trasporti sulle ferrovie del Regno, durante la mobilitazione, la radunata e la guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 27 aprile 1885, n 3048, con la quale furono approvati i contratti di esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;

Viste le leggi 22 aprile 1905, n. 137, e 7 luglio 1907, n. 429, che, approvando provvedimenti per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata, estesero a queste le tariffe e condizioni pei trasporti — annesse e formanti parte integrante dei citati contratti — e dettarono le norme di massima per la concessione dei biglietti di viaggio gratuiti al personale dell'azienda ferroviaria statale;

Viste le leggi 29 dicembre 1901, n. 562, e 9 luglio 1908, n. 406, riguardanti i viaggi gratuiti ed a prezzo ridotto sulle ferrovie dello Stato;

Visto il Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, col quale fu approvato il testo unico delle leggi sull'esercizio delle ferrovie affidate all'industria privata, delle tranvie a motore meccanico e degli automobili;

Visto il Nostro decreto n. 369 del 25 giugno 1905, con cui,

in caso di mobilitazione e di guerra, si autorizzano le amministrazioni ferroviarie a parziali deroghe alle ordinarie disposizioni di polizia, sicurezza e regolarità nell'esercizio delle strade ferrate;

Visti i paragrafi 8 e 12 del regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari — approvato con Nostro decreto 15 aprile 1915, n. 505 — con cui è fatta facoltà al comando supremo dell'esercito, e per esso alla direzione dei trasporti, di fissare, durante la mobilitazione e durante la guerra, speciali norme di servizio ferroviario tanto per i trasporti militari quanto per quelli del pubblico;

Vista la necessità che le ferrovie siano poste in grado, nell'eventualità sopra accennata, di prestare tutta la loro efficienza alla buona riuscita dei trasporti militari;

Vista la convenienza che, per la necessaria unità d'indirizzo, le stesse autorità incaricate di dettare le norme per gli accennati trasporti, abbiano a giudicare della necessità di dover derogare a diritti e consuetudini, che si osservano nei tempi ordinari;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri dei lavori pubblici, della marina e delle poste e dei telegrafi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comando supremo dell'esercito, e, per sua delegazione, la direzione dei trasporti, nell'emanare le norme speciali per il servizio ferroviario durante la mobilitazione, la radunata e la guerra — a deroga di qualsiasi precedente legge, regolamento, istruzione o consuetudine — è autorizzato:

a) a sospendere, in tutto o in parte, od a limitare il servizio pel pubblico, e far tassare in base al percorso effettivamente eseguito i trasporti pel pubblico che, in conseguenza di tali sospensioni, venissero instradati per vie diverse dalla più breve;

b) a sospendere le disposizioni di tariffa e le condizioni dei trasporti che si giustificassero incompatibili colle esigenze militari o contradditorie a norme emanate o emanande dall'autorità militare;

c) a sospendere il rilascio di talune categorie di biglietti a tariffa ridotta, nonchè il rilascio e l'accettazione di biglietti di viaggio gratuiti;

d) a fare interrompere, anche a possessori di regolari biglietti, il viaggio incominciato, col solo diritto al rimborso proporzionale del prezzo pagato pel biglietto, escluso qualsiasi indennizzo;

e) a sospendere la validità dei biglietti di abbonamento, col solo diritto a fruire del rimanente periodo di validità a partire dal primo momento in cui sarà riammesso l'uso di quei biglietti ed escluso quindi qualsiasi diritto ad indennizzo;

f) a sospendere il servizio telegrafico pel pubblico da parte delle stazioni, nonchè il trasporto di pacchi postali, di oggetti preziosi e dei cani;

g) a sospendere o limitare tutti i trasporti di merci, bagagli, bestiame, veicoli, feretri, ecc., pel pubblico, e ad accettarli soltanto a tutto rischio e pericolo del mittente;

h) a variare i termini di resa; a fissare un termine pel pronto ritiro delle merci, ad effettuare lo scarico a rischio e pericolo degli interessati, quando essi non vi provvedano nei limiti di tempo fissati, senza obbligo di porre la merce al riparo e curarne la custodia; a vendere d'ufficio le merci deperibili non ritirate; a confiscare, senza diritto ad indennizzo, gli esplosivi non ritirati entro quei limiti;

i) a sospendere gli effetti delle convenzioni per binari di raccordo privati, dei contratti per imprese di carico e scarico, delle concessioni speciali vincolate a determinato quantitativo di trasporti.

k) ad impiegare, come se fossero di pertinenza delle ferrovie dello Stato, tutti i veicoli che si trovino sulle linee del Regno a chiunque appartengano;

l) a sospendere o limitare tutti i trasporti d'ogni genere in servizio cumulativo internazionale, nonchè in servizio cumulativo italiano con linee ferroviarie, lacuali e marittime.

Art. 2.

Il presente decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.
ZUPELLI.
VIALE.
CIUFFELLI.
RICCIO.
ORLANDO.

N. **390.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 634 relativo al soggiorno degli stranieri nel Regno.** — (Segretariato generale). — 2 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Veduta la legge 21 marzo 1915, n. 273, portante provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato;

Veduto l'art. 85 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È vietato agli stranieri di entrare nel Regno se non sono forniti di passaporto rilasciato dalle autorità del proprio Stato e vidimato da una autorità diplomatica o consolare italiana.

Il passaporto dev'essere individuale e munito di recente fotografia e della firma dell'interessato, l'una e l'altra autenticate dall'autorità concedente. È tuttavia consentito che nello stesso

passaporto siano compresi i congiunti di età non superiore ai sedici anni, che accompagnano lo straniero.

Il passaporto dev'essere esibito a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Art. 2.

Entro ventiquattro ore dal loro ingresso nel Regno, gli stranieri, anche se di passaggio, devono presentarsi personalmente all'autorità di pubblica sicurezza del luogo dove si trovano e dichiarare:

a) le proprie generalità complete e quelle dei congiunti di età non superiore ai sedici anni, che li accompagnano;

b) il luogo di loro provenienza;

c) da quanto tempo si trovano nel Regno;

d) lo scopo della loro venuta in Italia;

e) quanto tempo presumibilmente vi si tratterranno;

f) il luogo ove hanno presa abitazione;

g) se e quali beni immobili rustici o urbani posseggano, a qualunque titolo, nel Regno;

h) se e quali professioni, industrie o commerci esercitino nel Regno in nome proprio o in società con altri o per conto altrui;

i) se e quali obblighi di servizio militare abbiano presso il loro Stato.

Gli stranieri che già si trovano nel Regno sono tenuti a fare tale dichiarazione nel termine di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Se lo straniero, dal comune ove ha fatto la prima dichiarazione a norma dell'art. 2, parte per altra località del Regno, è obbligato, entro tre giorni da quello della partenza, a ripetere tale dichiarazione innanzi all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovi.

Ad eguale obbligo egli è sottoposto per ogni successivo suo trasferimento.

Art. 4.

La dichiarazione indicata agli articoli 2 e 3 deve essere fatta in iscritto, mediante scheda conforme al modello annesso al presente decreto, munita della firma del dichiarante.

L'autorità di pubblica sicurezza, esaminati i documenti che lo straniero esibisca a comprova della sua dichiarazione, e accertata l'identità del dichiarante, gli rilascia la ricevuta, e trasmette all'autorità circondariale di pubblica sicurezza il duplicato della scheda.

Il possesso della ricevuta suddetta costituisce, per ogni effetto, la prova dell'adempimento da parte dello straniero dell'obbligo derivantegli dagli articoli 2 e 3. Essa deve essere esibita a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Nei casi previsti dall'art. 3 l'autorità di pubblica sicurezza, cui viene presentata una successiva dichiarazione, deve ritirare dallo straniero la ricevuta di quella precedente, facendone annotazione sulla nuova dichiarazione e sulla relativa nuova ricevuta.

Art. 5.

Gli stranieri che dimostrino di trovarsi inscritti nel registro di popolazione in un comune del Regno, a termini dell'art. 25 del regolamento 21 settembre 1911, n. 445, sono dispensati dal presentarsi personalmente all'autorità di pubblica sicurezza per la dichiarazione, purchè nel termine di tre giorni la facciano ad essa pervenire a mezzo di persona di loro fiducia, conosciuta dall'autorità stessa, facendone ritirare la ricevuta.

Questa disposizione si applica altresì agli stranieri che dimostrino:

a) di essere inscritti ad una Camera di commercio del Regno;

b) di far parte di corpi o istituti o enti riconosciuti nel Regno;

c) di possedervi o di dirigervi stabilimenti o imprese industriali o aziende commerciali o pubblici servizi;

d) di appartenere a istituti civili o a comunità religiose;

e) di possedere una licenza o un permesso di una autorità circondariale di pubblica sicurezza del Regno;

f) di essere iscritti nei ruoli delle imposte dirette nel comune in cui fanno la dichiarazione.

Art. 6.

Gli stranieri alloggiati in alberghi o in altri luoghi debitamente autorizzati a dare alloggio per mercede, possono presentare all'autorità di pubblica sicurezza a mezzo dell'esercente la dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3, purchè munita della loro firma e della chiara elencazione dei documenti di identificazione di cui sono in possesso.

L'esercente in tal caso deve curare di trasmettere nello stesso giorno all'autorità di pubblica sicurezza le dichiarazioni come sopra redatte e di ritirarne le relative ricevute per la immediata consegna agli interessati.

Tale adempimento non dispensa l'esercente dall'obbligo della notificazione prescritta dall'art. 61 della legge sulla pubblica sicurezza, secondo le vigenti istruzioni.

Art. 7.

Sono parimenti dispensati dal presentarsi personalmente all'autorità di pubblica sicurezza gli stranieri i quali, pur non trovandosi in alcuna delle condizioni indicate negli articoli precedenti, ne siano impediti per ragioni di salute da comprovarsi mediante attestazione medica. Questa insieme con la dichiarazione dev'essere fatta pervenire all'autorità di pubblica sicurezza nel modo e termine di cui all'art. 5, a cura dell'interessato o di chi l'assiste.

Art. 8.

Gli stranieri che non sanno o non possono per giustificato motivo sottoscrivere la dichiarazione, sono tenuti a presentarsi personalmente innanzi alla locale autorità di pubblica sicurezza, che nel redigere l'atto di dichiarazione deve indicare il motivo dell'impedimento.

Questa disposizione non è applicabile agli stranieri che si trovano nelle condizioni previste dal precedente art. 7 o che sono presso istituti o comunità.

Per questi ultimi la dichiarazione dev'essere redatta dal capo dell'istituto o comunità o da chi ne fa a tal uopo le veci.

Art. 9.

L'autorità di pubblica sicurezza può sempre chiamare lo straniero e chiedergli l'esibizione dei documenti, nonchè le notizie che occorressero sul conto di lui nel pubblico interesse.

In caso d'inadempimento lo straniero è punito a termini dell'art. 17 e può essere accompagnato dagli agenti di pubblica sicurezza innanzi all'autorità che lo ha chiamato.

Art. 10.

Chiunque, cittadino o straniero, ha o assume alla sua dipendenza, per qualsiasi titolo, persone straniere, è tenuto, entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto o da quello dell'assunzione delle dette persone, a inviarne l'elenco all'autorità locale di pubblica sicurezza, indicando le precise generalità di esse e il genere delle loro occupazioni.

Deve altresì entro ventiquattro ore notificare alla predetta autorità la cessazione del rapporto di dipendenza degli stranieri, il loro allontanamento e la direzione da essi presa.

Queste disposizioni sono applicabili altresì alle società civili e commerciali.

Art. 11.

Le provincie, i comuni e ogni altro ente pubblico che, sotto qualsivoglia forma, hanno affidato od affidano a stranieri la direzione, l'esecuzione, la sorveglianza o l'esercizio di opere o di servizi pubblici, hanno obbligo di fare le notificazioni prescritte dall'articolo precedente.

Tale adempimento dev'essere fatto a cura del segretario di detti enti o di chi per esso.

Art. 12.

Le disposizioni degli articoli 10 e 11 non dispensano i singoli stranieri dall'obbligo della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 e, se del caso, dalla personale presentazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Chi presiede a istituti di educazione, di istruzione, di ricovero, di cura o a comunità religiose, deve far pervenire all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro i termini di cui agli articoli 2 e 3, le dichiarazioni individuali degli stranieri che, a norma dell'art. 5, intendano giovarsi della dispensa di comparire personalmente innanzi l'autorità medesima.

Deve altresì far pervenire ad essa, nel termine di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'elenco di tutti gli stranieri che fanno parte dell'istituto o comunità, con le precise loro generalità, e successivamente notificare entro cinque giorni dall'ammissione le generalità degli stranieri che vi siano stati ammessi.

Deve infine notificare, entro ventiquattro ore, all'autorità predetta i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunità e la direzione da essi presa.

Art. 14.

Chiunque, a qualsivoglia titolo, cede a stranieri la proprietà o il godimento di beni immobili rustici o urbani siti nel Regno, è tenuto a darne avviso, per iscritto, all'autorità locale di pubblica sicurezza, nel termine di giorni dieci, indicando le precise generalità degli stranieri e il contenuto sommario dell'atto o contratto.

L'obbligo di siffatto avviso incombe anche al notaio che abbia rogato l'atto.

Art. 15.

Qualora siavi fondato motivo di dubitare delle generalità date dallo straniero, questi può essere fotografato e sottoposto ai rilievi dattiloscopici e antropometrici.

Art. 16.

Il prefetto, d'accordo con l'autorità militare terrestre o marittima, può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessino la difesa militare dello Stato.

Tale divieto può essere comunicato agli stranieri a mezzo dell'autorità locale di pubblica sicurezza, o anche a mezzo di pubblici avvisi.

Gli stranieri, che non ottemperino al divieto nel termine prescritto, possono essere allontanati dalla forza pubblica.

Questa disposizione non pregiudica quant'è stabilito nel regolamento di guerra per le piazze marittime, approvato con R. decreto 13 gennaio 1910.

Art. 17.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto sono puniti con l'ammenda da lire cinque a cinquanta.

La pena è dell'ammenda da lire venti a lire duecento, ovvero dell'arresto sino a dieci giorni per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 1, primo comma, 2, 3 e 9, e dell'ammenda da lire trenta a lire trecento, nonchè dell'arreste da tre giorni a tre mesi per la contravvenzione al disposto dell'articolo 16.

Gli stranieri denunziati per contravvenzione possono altresì essere espulsi dal territorio del Regno, con decreto del prefetto, previa autorizzazione del Ministero dell'interno.

Art. 18.

Il presente decreto non si applica al personale diplomatico e consolare che goda dei diritti d'immunità, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero degli affari esteri.

Art. 19.

In tutti gli alberghi e altri luoghi in cui si dà alloggio per mercede deve essere affisso, in modo visibile, nel vestibolo e

nelle sale di convegno, un cartello contenente la trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese e tedesca, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 e 17 del presente decreto.

Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e avrà efficacia sino al 31 dicembre 1915.

Esso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
SONNINO.

N.

Soggiorno degli stranieri.

Provincia di **Comune di**

Il Signor (o la signora) .....

figli di ..... *e di* .....

nat a ..... *il* ..... *di nazionalità* .....

di condizione ..... *ha dichiarato di trovarsi in*

Italia dal ..... *proveniente da* .....

di dimorare in .....

con i congiunti, di età non superiore ai 16 anni, a tergo indicati, che l'accompagnano, di essere munit

dei seguenti documenti: /

di avere presso il proprio Stato i seguenti obblighi di servizio militare

.....

di essere venut ..... *in Italia a scopo di*

.....

di trattenervisi presumibilmente

di essere in possesso a titolo di .....

immobili rustici ed urbani siti nel Regno a ..... *dei seguenti beni*

.....

e di esercitare nel Regno la seguente professione, industria o commercio

..... *li* *1915*

Firma e qualifica dell'autorità di P. S. (bollo d'ufficio) **Firma del dichiarante**

Il duplicato del presente dev' essere inviato subito, senza foglio di trasmissione, all'autorità circondariale di P. S.

N.

Soggiorno degli stranieri in Italia.

Provincia di ..... **Comune di** .....

L'autorità di pubblica sicurezza ha ricevuto da .....

..... *figli* ... *di* ..... *e di* .....

nat a ..... *il* ..... *di nazionalità* .....

di condizione ..... *la dichiarazione di soggiorno in Italia.*

La suindicata persona ha dichiarato di avere presso il proprio Stato i seguenti obblighi di servizio militare .....

.....

di essere venut in Italia allo scopo di .....

e di dimorare in .....

con i congiunti di età non superiore ai 16 anni, a tergo indicati che l'accompagnano.

La presente ricevuta dev'essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Il possesso di essa costituisce, per ogni effetto, la prova della presentata dichiarazione.

li ... *1915.* (bollo d'ufficio) **Firma e qualifica dell'autorità di P. S.**

Parte da consegnarsi al dichiarante.

CIRCOLARE 390

1921

Generalità dei congiunti, di età non superiore ai 16 anni, che accompagnano il dichiarante.

N.B. Indicare: cognome, nome, paternità, età, luogo di nascita, nazionalità, condizione e rapporto di famiglia

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Eventuali annotazioni: (1)

.....

.....

.....

.....

(1) Nei casi in cui non è obbligatoria la presentazione personale della dichiarazione, indicare le generalità della persona che ha presentato la dichiarazione stessa.

Generalità dei congiunti, di età non superiore ai 16 anni, che accompagnano il dichiarante.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N.

Soggiorno degli stranieri.

Provincia di ..... **Comune di** .....

Il signor (o la signora)
figli... di ..... *e di* .....
nat... a ..... *il* ..... *di nazionalità* .....
di condizione ..... *ha dichiarato di trovarsi in*
Italia dal ..... *proveniente da* .....
di dimorare in .....
con i congiunti, di età non superiore ai 16 anni, a tergo indicati che l'accompagnano, di essere munit... dei
seguenti documenti: .....
di avere presso il proprio Stato i seguenti obblighi di servizio militare .....
di essere venut... in Italia a scopo di .....
.....
di trattenervisi presumibilmente .....
di essere in possesso a titolo di .....
immobili rustici ed urbani siti nel Regno a ..... *dei seguenti beni*
.....
e di esercitare nel Regno la seguente professione, industria o commercio .....

..... *li* ..... *1915.*

Firma e qualifica dell'autorità di P. S. (bollo d'ufficio) **Firma del dichiarante**

Eventuali annotazioni: (1)

(1) Ciascuna annotazione dev'essere seguita dalla firma e qualifica dell'autorità di P. S. e da bollo d'ufficio

Generalità dei congiunti, di età non superiore ai 16 anni, che accompagnano il dichiarante.

N B Indicare: cognome, nome, paternità, età, luogo di nascita, nazionalità, condizione e rapporto di famiglia.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Eventuali annotazioni : (1)

.....

.....

.....

.....

(1) Nei casi in cui non è obbligatoria la presentazione personale della dichiarazione, indicare le generalità della persona che ha presentato la dichiarazione stessa

N. **391.** MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto legge n. 713, recante disposizioni per la vigilanza diretta dell'autorità militare sugli stabilimenti ed edifici che interessano il R. esercito e la R. marina.** — (Segretariato generale). — 20 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. decreto 30 giugno 1889 n. 6144 (serie 3ª) che approva il testo unico della legge di pubblica sicurezza;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 18 giugno 1899 n. 232;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 9 marzo 1902 n. 85;
Visto il regolamento sul servizio territoriale approvato con R. decreto 2 luglio 1905 e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina di concerto con i ministri dell'interno e di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stabilimenti e i depositi dell'amministrazione dello Stato, con tutti gli impianti elettrici, idraulici e meccanici relativi al loro funzionamento, anche se appartenenti ad enti privati, come pure le fabbriche, i depositi, i magazzini di prodotti esplodenti o di sostanze infiammabili di proprietà privata, indicati in apposito elenco, da compilarsi d'accordo tra i ministri dell'interno, della guerra e della marina e da pubblicarsi nella *gazzetta ufficiale*, sono posti sotto la vigilanza delle autorità militari.

Saranno parimenti posti sotto la vigilanza delle autorità militari gli stabilimenti per la fabbricazione e manifattura di armi, navi da guerra e loro macchine, corazze e materiali relativi.

Le autorità militari hanno facoltà di prendere tutti i provvedimenti necessari per la integrità e la sicurezza degli stabilimenti posti sotto la loro vigilanza e delle zone circostanti.

Art. 2.

Gli stabilimenti, indicati nell'elenco prescritto nell'art. 1°, sono equiparati, agli effetti del presente decreto, a quelli dell'amministrazione dello Stato.

I militari, gli agenti della forza pubblica e le guardie giurate, addetti alla vigilanza degli stabilimenti suddetti, debbono per ogni effetto essere considerati come sentinelle. Essi, perciò, hanno l'obbligo di far fuoco su chiunque non obbedisca alle loro ingiunzioni.

Art. 3.

Il presente decreto, la cui efficacia durerà sino al 31 dicembre 1915, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione della *gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
VIALE.
ORLANDO.

N. **392.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 684 concernente i sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi e la modificazione della denominazione del capitolo n. 100ter dello stato di previzione del Ministero della guerra.** — (Segretariato generale). — 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671 ;

Ritenuta la necessità di provvedere alla inscrizione nello stato di previsione del Ministero della guerra, per lo esercizio finanziario 1914-915, di fondi occorrenti per la completa preparazione dell'esercito, per la mobilitazione e per l'esercito di operazione, nonchè per sussidi da corrispondersi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi;

Considerata l'opportunità di attribuire al capitolo n. 100*ter* « Rifornimenti, lavori ed altre spese straordinarie in dipendenza degli avvenimenti internazionali » istituito nello stato di previsione predetto anche quelle per la mobilitazione e l'esercito di operazione, per cui si rende necessario modificare la denominazione del capitolo stesso nell'altra « Spese per la guerra »;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 80 « Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi », ecc., dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915 è aumentato di L. 15,000,000.

Art. 2.

La denominazione del capitolo n. 100*ter* « Rifornimenti, lavori ed altre spese straordinarie in dipendenza degli avvenimenti internazionali » dello stato di previsione predetto è modificato nell'altra « Spese per la guerra » ed il relativo stanziamento è aumentato di L. 633,000,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **393.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO — **R. decreto n. 686 col quale viene ammessa temporaneamente, in esenzione dalle tasse postali, la circolazione di cartoline spedite dai militari del R. esercito e della R. marina.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia

Vista la legge 22 maggio 1905, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari;

Visti gli articoli 18, 20, 21 e 22 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, i quali fissano le tasse di affrancatura delle lettere e delle cartoline postali circolanti nell'interno del Regno;

Ritenuta la opportunità di facilitare, durante lo stato di guerra, lo scambio delle corrispondenze con i militari del R. esercito e della R. marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quelli per la guerra, per la marina e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È ammessa temporaneamente in esenzione dalle tasse postali e nell'interno del Regno la circolazione di speciali cartoline spedite dai militari del R. esercito e della R. marina.

La forma di tali cartoline e le norme per la provvista loro ai mittenti e per la spedizione ai destinatari saranno date con R. decreto.

Art. 2.

La provvista delle cartoline, di cui è detto nel precedente articolo, è riservata allo Stato.

Art. 3.

L'agevolezza di tassa di cui all'articolo 21 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1899, n. 501, è estesa temporaneamente alle corrispondenze dirette agli ufficiali del R. esercito e della R. marina e loro assimilati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.
VIALE.
RICCIO.

N. **394**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **R. decreto n. 687 col quale è autorizzata l'emissione di cartoline e buste speciali in esenzione di tasse postali per la corrispondenza dei militari del R. esercito e della R. marina.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visti gli articoli 132 e 137 del regolamento generale di esecuzione del servizio postale, approvato con Nostro decreto del 10 febbraio 1901, n 120;

Visto il Nostro decreto del 23 maggio 1915, n. 686, col quale, in via temporanea, è stata ammessa, in esenzione dalle

tasse postali, la circolazione di speciali cartoline spedite dai militari del R. esercito e della R. marina ed è stata estesa alle lettere semplici dirette agli ufficiali del R. esercito e della R. marina e loro assimilati l'agevolezza di tassa di cui all'art. 21 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1899, n. 501;

Riconosciuta la convenienza di fissare le norme per la provvista ai mittenti e per la spedizione ai destinatari delle anzidette cartoline speciali da avere corso in esenzione di tassa;

Ritenuto opportuno, ad agevolare le comunicazioni epistolari indirizzate agli ufficiali ed altri militari del R. esercito, di emettere speciali buste col francobollo impressovi da 10 centesimi;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quelli per la guerra, per la marina e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di cartoline speciali da circolare in esenzione dalle tasse postali, per la corrispondenza dei militari del R. esercito e della R. marina.

Art. 2.

Le cartoline di cui nel precedente articolo sono di due tipi: uno destinato ad uso dei militari e loro assimilati d'ogni grado del R. esercito, e l'altro assegnato ad uso dei militari e loro assimilati d'ogni grado della R. marina.

Le cartoline del primo dei due accennati tipi hanno le dimensioni di centimetri 14×9, sono stampate con sistema tipografico; nel recto in alto sono impresse con carattere Fulgens chiaro, di corpo 18, la leggenda formante una sola linea « Cartolina postale italiana in franchigia » e col medesimo carattere di corpo 12 l'aggiunto formante un'altra linea parallela e prossima alla prima: « Corrispondenza del R. esercito italiano ».

Nell'angolo superiore destro è stampato in colori il piccolo stemma dello Stato, senza manto, contornato da quattro bandiere nazionali.

Il rimanente spazio del recto, diviso in due parti mediante un sottile trattolino bilineo, è destinato nella parte di destra per l'indirizzo del destinatario da scrivere su linee appositamente punteggiate a stampa, di seguito alle parole stampate in carattere Fulgens chiaro di corpo 10, e nella parte di sinistra contiene, su linee che sono parallele ai lati della cartolina, stampate nello stesso carattere, le designazioni delle indicazioni occorrenti pel sicuro e completo indirizzo del mittente.

Il verso delle cartoline, completamente in bianco, è destinate alle comunicazioni del mittente.

Le cartoline del 2° tipo, ad uso degli ufficiali ed assimilati e degli altri militari della R. marina, hanno dimensioni di centimetri 13 $^{3}/_{4} \times 9$; nel recto a sinistra è stampato con carattere aldino di corpo 14 il motto « R. marina » e sotto di questo è l'emblema dell'armata navale.

Questo emblema, sormontato dalla corona Reale, è formato di un'àncora a due marre, con ceppo, cicala e catena; sui bracci dell'àncora poggia un'aquila araldica con le ali distese ed il capo rivolto a destra poco di sotto al ceppo; sul petto dell'aquila è uno scudo Sabaudo con la Croce di Savoia.

A sinistra è stampata superiormente un'avvertenza in carattere aldino corpo 6 contenente istruzioni per l'uso della cartolina e poco più sotto di seguito alla parola « Al » sono quattro linee parallele semplici destinate a scrivervi l'indirizzo del destinatario e più sotto ancora un breve tratto bilineo.

Nel verso della cartolina è una serie di formule stampate in elzevir corsivo di corpo 10 e predisposto in linee parallele, fra le quali il mittente sceglie la comunizione da fare al destinatario, e la serie stessa è chiusa da un'avvertenza relativa allo indirizzo della cartolina.

Art. 3.

Le cartoline cui si riferiscono i precedenti articoli vanno distribuite ai militari che ne facciano richiesta, nella misura non superiore a tre per ogni settimana e per ciascun richiedente.

Art. 4.

È parimente autorizzata l'emissione di buste speciali per la corrispondenza diretta agli ufficiali ed assimilati e agli altri militari del R. esercito e della R. marina.

Tali buste, in eccezione alla norma stabilita nell'ultimo comma dell'art. 132 del regolamento generale citato di sopra, sono messe in vendita al prezzo di 10 centesimi, corrispondente al solo valore del francobollo impressovi.

Le buste medesime sono composte con carta di forte resistenza color verde giallognolo; hanno formato comune e misurano millimetri 178 in larghezza e millimetri 120 in altezza. In alto, sul lato destro della facciata anteriore, portano impresso, in color rosso granato, il francobollo postale da centesimi 10 in usó per le ordinarie corrispondenze del Regno. Nella parte centrale della facciata stessa, distribuite su varie righe, portano stampate:

1° la leggenda « R. esercito italiano »;

2° tre linee punteggiate sulle quali si dovranno dal mittente scrivere le indicazioni individuali del destinatario della lettera;

3° alcune annotazioni che servono di guida al mittente nella compilazione dello indirizzo della lettera.

Nella facciata posteriore della busta in prossimità del lembo di chiusura sono stampate due linee punteggiate, sulle quali il mittente della lettera dovrà segnare il proprio nome, cognome e recapito.

Art. 5.

Per essere ammesse ad aver corso in esenzione di tassa, le cartoline del tipo accennato nel precedente art. 2 dovranno essere impostate esclusivamente negli uffici postali militari ed avere quindi impresso il bollo in partenza di detti uffici. Quelle del secondo tipo, pure accennato nel precedente art. 2 dovranno, se impostate sulle navi da guerra, portare il bollo postale della nave sulla quale è imbarcato il mittente, e se spedite dai militari addetti alle piazze marittime, essere munite del bollo dell'autorità militare marittima esistente nella piazza medesima e dalla quale il militare dipende.

Art. 6.

Sono applicabili alle cartoline cui si riferisce il presente decreto, in quanto non è diversamente stabilito col medesimo, le disposizioni contenute negli articoli 29, 35 e 57 del rego-

lamento generale intorno al servizio postale approvato con Nostro decreto del 10 febbraio 1901, n. 120, e nelle successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.
ZUPELLI.
VIALE
RICCIO

N. **395**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **R. decreto n. 688 riguardante la censura telegrafica, telefonica e radiotelegrafica in caso di circostanze straordinarie.** - (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, d'accordo coi Nostri ministri dell'interno, degli esteri, delle colonie, della guerra, della marina e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re ha facoltà di sospendere, e modificare o limitare il servizio telegrafico, telefonico e radiotelegrafico interno e con l'estero, come riterrà opportuno.

Art. 2.

Il Governo del Re ha facoltà di far interrompere l'esercizio delle linee telegrafiche appartenenti a provincie, comuni, società e privati esercenti ferrovie o tramvie, come pure di far sorvegliare da funzionari dello Stato l'esercizio di dette linee e di far chiudere al servizio pubblico gli uffici telegrafici serventi le linee medesime.

Art. 3.

Le disposizioni del regolamento del servizio in guerra — parte II — Servizio delle intendenze — Servizio telegrafico, approvato col R. decreto 5 marzo 1899, n. 114, e modificato coi RR. decreti 10 giugno 1906, n. 423, 10 dicembre 1908, n 791, e 22 novembre 1914, n. 1425, sono estese al servizio telefonico in quanto sono applicabili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
SONNINO.
MARTINI.
ZUPELLI.
VIALE.
CIUFFELLI.
RICCIO.

N. **396**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **R. decreto n. 689 riguardante la censura postale in caso di circostanze straordinarie.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore. — 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri discrezionali;

Visti gli articoli 9, 10, 11, 12, 31, 72 e 74 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1899, n. 501;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto coi ministri dell'interno, degli affari esteri, delle colonie, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governo del Re ha facoltà, a deroga delle disposizioni stabilite dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 31, 72 e 74 del testo unico delle leggi postali:

a) di aprire, per mezzo di ufficiali dell'esercito e dell'armata o di funzionari civili espressamente delegati, le corrispondenze chiuse affidate alla posta ovunque dirette, per accertare se siano in esse contenute notizie concernenti le forze, la preparazione e la difesa militare dello Stato, di procedere, in caso affermativo, al sequestro delle dette corrispondenze e di promuovere a carico dei mittenti le sanzioni di cui alla legge 21 marzo 1915, n. 273;

b) di sospendere il servizio dei pacchi postali spediti da privati;

c) di sospendere l'invio dei giornali e delle opere periodiche che sogliono essere spedite di seconda mano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.
SONNINO.
MARTINI.
ZUPELLI.
VIALE.
RICCIO.

N. **397**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto ministeriale che provvede a costituire la Commissione centrale prevista dal R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561 relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio sotto le armi.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 23 maggio 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DI CONCERTO CON QUELLO DELLA MARINA

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati che siano addetti a stabilimenti privati o ad imprese interessanti l'esercito o l'armata ;

DECRETA :

A costituire la Commissione centrale di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561 sono designati i seguenti ufficiali o funzionari civili :

Presidente :

Tenente generale Dallolio grande ufficiale Alfredo, del Ministero della guerra;

Membri :

Vice direttore generale Lippi comm. Federico, del Ministero della guerra ;

Capitano di vascello Pini comm. Pino, del Ministero della marina ;

Colonnello del genio navale Russo comm. Gioacchino, del Ministero della marina ;

Colonnello Martini cav. Giulio, dell'ispettorato delle costruzioni di artiglieria. dell'esercito ;

Tenente colonnello Buffa di Perrero cav. Vittorio, del Ministero della guerra ;

Tenente colonnello commissario Beraldi cav. Giuseppe, dell'ispettorato dei servizi di commissariato, dell'esercito ;

Capitano di corvetta Viani cav. Marco, del Ministero della marina ;

funzionerà da *Segretario:*

il capitano commissario Leonetti cav. Francesco, del Ministero della guerra.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915

I Ministri

ZUPELLI.
VIALE.

N. **398.** — AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto relativo alla creazione di una speciale categoria di « aspiranti medici » da adibire a servizi professionali sanitari.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 25 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC., RE D'ITALIA.

In virtù delle facoltà conferite al Nostro Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n 380, modificato con le leggi 6 luglio 1908, n. 362, 17 luglio 1910, n. 515 e 28 giugno 1912, n. 641;

Visto il Nostro decreto 25 luglio 1907, che approva il regolamento di disciplina militare per il R. esercito, e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di istituire, per aumentare il personale sanitario militare, una speciale categoria di « aspiranti medici »;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1916, è istituita una speciale categoria di « aspiranti medici », la quale nella progressione dei gradi della gerarchia militare sarà compresa fra i sottufficiali e gli ufficiali.

Gli « aspiranti medici » saranno adibiti esclusivamente a servizi professionali del corpo sanitario.

Art. 2.

Il grado di « aspirante medico », è conferito per determinazione ministeriale.

Con apposita disposizione sarà provveduto per stabilire la divisa e gli speciali distintivi degli « aspiranti medici ».

Art. 3.

Possono essere nominati « aspiranti medici » i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria di età non superiore al 30° anno, i quali abbiano compiuto il 5° od il 6° anno di università (facoltà di medicina e chirurgia) anche senza averne superati gli esami finali, purchè abbiano sostenuto con successo tutti gli esami del 4° anno.

Art. 4.

Agli « aspiranti medici » saranno corrisposti gli stessi assegni e le stesse indennità che sono devolute ai sottotenenti medici di complemento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

A. SALANDRA.
V. ZUPELLI.

Disposizioni esecutive.

Gli allievi del 5° e 6° anno di università (facoltà di medicina e chirurgia) i quali desiderano la nomina ad aspirante medico, a norma dell'art. 3 del precedente decreto, ne faranno domanda, per via gerarchica, al Ministero della guerra, direzione generale personale ufficiali.

Le domande saranno corredate dai seguenti documenti:

1° Estratto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale;

2° Attestazione di moralità e di buona condotta vidimata dal prefetto o dal sottoprefetto;

3° Certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

4° Certificato comprovante l'esito di leva vidimato dal prefetto o dal sottoprefetto, o foglio di congedo illimitato provvisorio.

5° Titolo di studio richiesto dall'art. 3 del decreto citato.

Gli aspiranti che fossero attualmente alle armi, non hanno obbligo di produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4.

N. **399** — AVANZAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto relativo alla nomina ad ufficiale di complemento e di milizia territoriale di italiani non regnicoli.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 25 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ecc., ecc., Re d'Italia.

In virtù delle facoltà conferite al Nostro governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto del 22 maggio 1915, col quale viene indetta la mobilitazione del R. esercito;

Visto il Nostro decreto del 22 maggio 1915, col quale è ordinato lo stato di guerra;

Considerata l'opportunità di estendere per la durata della guerra agli italiani non regnicoli che ne possiedano i titoli, la facoltà di concorrere alla nomina ad ufficiale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata della guerra gli italiani non regnicoli potranno ottenere la nomina ad ufficiale di complemento e di milizia territoriale, con disposizioni analoghe a quelle che regolano il normale reclutamento di tali categorie di ufficiali e con deroga al n. 2 dell'art. 2 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Sull'equipollenza dei titoli di studio non conseguiti nelle scuole del Regno, giudicherà in modo insindacabile il Ministero della guerra.

Art. 2.

Gli aspiranti alla nomina ad ufficiale di cui all'articolo precedente, dovranno prima ottenere l'arruolamento volontario secondo le norme all'uopo stabilite.

Art 3.

Gli ufficiali di milizia territoriale nominati in base all'art. 1 potranno essere impiegati nelle unità dell'esercito permanente, di milizia mobile e di milizia territoriale, secondo le norme che crederà di impartire al riguardo il Ministero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

A. SALANDRA.
V. ZUPELLI.

N. **400.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Prelevamento di munizioni da parte dei corpi.** — (Direzione generale artiglieria e genio) — 25 maggio 1915.

Poichè qualche corpo si è rivolto al Ministero per essere autorizzato a prelevare cartucce dalla direzione d'artiglieria della circoscrizione, si ricorda che, a senso del § 115 della istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C*, i corpi prelevano le cartucce loro occorrenti dalle direzioni o sezioni staccate viciniori, senza che perciò sia necessaria alcuna autorizzazione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **401.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE E IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Sospensione dei concorsi a posti di capitecnici d'artiglieria e genio di 4ª classe e di disegnatori tecnici di 3ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 maggio 1915.

Il concorso a posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 4ª classe indetto con decreto ministeriale 19 dicembre 1914, ed il concorso a posti di disegnatore tecnico di 3ª classe indetto con decreto ministeriale 19 gennaio 1915, sono sospesi fino a nuovo ordine.

Il Ministero si riserva di far conoscere a suo tempo la data in cui potranno aver luogo i relativi esami.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **402.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari.** — (Pubblicazione n. 7). — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 maggio 1915.

È stato pubblicato il regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, che sostituisce quello approvato con R. decreto 21 febbraio 1907. (Pubblicazione n. 7).

Esso sarà distribuito nella seguente misura:

Comando del corpo di stato maggiore.	copie	400
A ciascun comando, ispettorato istituto od ufficio militare.	»	2
A ciascun comando di corpo ed a ciascun deposito	»	1
A ciascun comando di battaglione e di gruppo .	»	1

Il prezzo della pubblicazione è di centesimi 25.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **403.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento delle pubblicazioni cedute dall'istituto geografico militare ad amministrazioni militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 maggio 1915.

L'istituto geografico militare ha segnalato che non tutte le amministrazioni militari, che a norma dell'art. 641 del regolamento d'amministrazione richiedono pubblicazioni a pagamento, effettuano prontamente il pagamento delle medesime, nè si curano di regolare le partite neppure se sollecitate, per modo che quell'amministrazione non può eseguire i versamenti in tesoreria stabiliti dall'art. 639 del citato regolamento.

Il Ministero, ad ovviare il ripetersi di tale inconveniente, che ha una notevole ripercussione sul bilancio, invita i comandanti di corpo e capi di servizio a provvedere affinchè il rimborso delle dette pubblicazioni sia subito effettuato secondo le norme in vigore ed a liquidare prontamente quelle partite che, eventualmente, avessero ancora in sospeso.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **404.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — AVANZAMENTO. — **Norme per l'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa in tempo di guerra.** — (Direzione generale leva e truppa). — 27 maggio 1915.

1. Per effetto dell'art. 59 della legge sull'avanzamento, anche i sottufficiali e i militari di truppa richiamati alle armi

concorrono all'avanzamento con le norme stabilite per i sottufficiali e militari di truppa in servizio attivo, senza dover assumere speciali obblighi di servizio. La loro anzianità relativa, agli effetti dell'avanzamento, sarà regolata con le norme di cui ai paragrafi 8 e 35, lettera *d*), del regolamento sull'avanzamento.

2. In analogia al disposto dal § 224 del regolamento sull'avanzamento, l'idoneità all'avanzamento ai vari gradi di sottufficiali e di truppa viene accertata senza che occorrano esami od esperimenti.

3. Le disposizioni del § 222 del detto regolamento relative alla riduzione dell'anzianità minima di servizio e di grado sono di massima applicabili soltanto per l'avanzamento ai gradi di caporale e di caporale maggiore. Dall'anzianità minima stabilita per la promozione a sergente dall'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, quale fu modificato dal R. decreto 15 novembre 1914, n. 1250, non potrà prescindersi se non quando non sia possibile coprire altrimenti le vacanze.

4. Ai vari gradi di maresciallo, ai quali si accede indipendentemente da vacanze d'organico, le promozioni si effettueranno al compimento del prescritto quadriennio di grado.

Per i sergenti maggiori provenienti dai furieri, verrà computato nel quadriennio di grado anche l'anzianità da furiere. Però, qualunque sia la loro anzianità in detto grado, essi non potranno conseguire che la promozione al grado immediatamente superiore di maresciallo.

5. Le promozioni a sergente maggiore saranno effettuate dai comandanti di corpo d'armata con decorrenza dal 1° di ciascun mese per coprire i posti di sottufficiali di carriera effettivamente vacanti nei vari corpi, reparti e servizi dipendenti.

A tali promozioni potranno concorrere i sergenti, sia in servizio attivo che richiamati, che abbiano compiuti tre anni di servizio, di cui almeno sei mesi di grado di sergente, e che siano giudicati idonei all'avanzamento. Le commissioni d'avanzamento assegneranno ai dichiarati promovibili un punto di merito da 10 a 20, pel quale terranno conto delle qualità di coltura e di carattere militare. In base a tale punto e, a parità di punto, in base al disposto dai paragrafi 8 e 35 (lettera *d*) del regolamento sull'avanzamento, i promovibili verranno classificati dai comandanti di corpo d'armata in apposito quadro d'avanzamento e promossi sergenti maggiori entro i limiti dei posti effettivamente vacanti.

6. Per i sottufficiali non appartenenti a corpi d'armata, le promozioni a sergente maggiore e ai vari gradi di maresciallo saranno effettuate dai comandi corrispondenti dai quali dipendono.

7. Oltre le suindicate promozioni normali, sono consentite in tutti i gradi di sottufficiali e di truppa promozioni straordinarie per merito di guerra, indipendentemente da qualsiasi limite di anzianità.

Tali promozioni sono effettuate dai comandi di corpo d'armata, oppure dai comandi corrispondenti nel caso di cui al precedente n. 6. Le relative proposte non possono però aver corso se non siano confermate dalla commissione d'avanzamento.

Il Ministro ZUPELLI.

N. **405.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 27 maggio 1915.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 4ª serie di aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare.

I corpi, uffici e comandi richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie loro occorrenti per le dotazioni che hanno a carico.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 5.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **406.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Esame di concorso per merito distinto per l'avanzamento al grado di farmacista capo di 2ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 maggio 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 25 giugno 1911, n. 611;
Visto il regolamento speciale per i farmacisti militari approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;
Vista la circolare n. 143 del 2 marzo 1915, con cui furono indetti gli esami di avanzamento al grado di farmacista capo;
Visti gli atti della commissione esaminatrice;

DECRETA:

Articolo unico.

Sono dichiarati vincitori del concorso per merito distinto ai due posti di farmacista capo di 2ª classe di cui al n. 2 della predetta circolare i seguenti farmacisti di 1ª classe:

1° Regard dott. Pietro con punti 8.44.
2° Pagniello dott. Alfredo » 8.03.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **407** — TRASPORTI. — **Sospensione dell'invio di alcuni prospetti periodici**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 maggio 1915.

Si fa noto che, fino a nuovo avviso, le amministrazioni militari non dovranno più trasmettere al Ministero i seguenti prospetti periodici:

Situazione mensile indicante le spedizioni eseguite per ferrovia in conto corrente e le spese relative (prescritta dal numero 115 dell'istruzione per i trasporti ad economia);

Elenco mensile delle variazioni nei personali aventi diritto a viaggiare a tariffa ridotta sulle ferrovie (prescritta dal § 19 della disposizione n. 18 del fascicolo 18 della Raccolta);

Specchio dei movimenti di materiali dell'amministrazione militare eseguite ad economia con autocarri (prescritto con la circolare in data 7 luglio 1914, n. 7460);

Prospetto mensile dei trasporti affidati dalle amministrazioni militari alla Società di navigazione « Sicilia » (prescritto con la circolare n. 550, inserta nel *giornale militare* del 1913).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **408**. — DIVISA. — **Divisa degli aspiranti medici.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 27 maggio 1915.

Con riferimento al R. decreto in data 25 corrente (circolare n. 398 del *giornale militare*), questo Ministero determina che gli aspiranti medici vestano la uniforme grigio-verde prescritta per i sottotenenti medici, ma senza distintivi di grado (cioè il berretto privo della trecciuola e le contro spalline senza stellette) e con le stellette da truppa al bavero.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **409**. — TRASPORTI. — **Distribuzione dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 maggio 1915.

Attesa la mobilità delle truppe nell' attuale momento, il Ministero, in deroga al disposto con le circolari n. 5 e 91, in data rispettivamente del 2 gennaio e 19 febbraio 1914, prescrive che alla richiesta di documenti di viaggio sia d'ora innanzi unita la cartolina vaglia od il vaglia bancario che rappresenta l'importo di tali documenti, a facilitarne così il pagamento e le correlative scritture presso quest'amministrazione centrale.

Per norma tale importo è il seguente:

Libretti di viaggio completi per ufficiali e sottufficiali — L. 1,60.

Libretti di viaggio completi per impiegati — L. 1,50.

Libretti di viaggio completi per le famiglie degli ufficiali, impiegati e sottufficiali — L. 0,50.

Fascicoli di scontrini pei viaggi degli ufficiali, impiegati e sottufficiali — L. 0,10.

Fascicoli di scontrini pei bagagli degli ufficiali e sottufficiali — L 0,05.

Fascicoli di scontrini pei viaggi delle famiglie degli ufficiali, impiegati e sottufficiali — L. 0,10.

Fascicoli di scontrini pei bagagli delle famiglie degli ufficiali e sottufficiali — L. 0,05.

Cartoncini fissi pei libretti degli ufficiali, impiegati e sottufficiali — L. 0,05.

Cartoncini fissi pei libretti delle famiglie degli ufficiali, impiegati e sottufficiali — L. 0,05.

Tessere di riconoscimento per le persone viaggianti con richiesta modello *D* — L. 0,05.

Tessere di riconoscimento per gli impiegati viaggianti con richiesta (concessione speciale *C*) — L. 0,05.

Libretti di riconoscimento completi per gli ufficiali in disponibilità e in aspettativa — L. 1,30.

Libretti di riconoscimento completi per gli ufficiali in congedo, ecc. — L. 1,30.

Cartoncini pei libretti di riconoscimento per gli ufficiali in disponibilità e in aspettativa — L. 0,05.

Cartoncini pei libretti di riconoscimento per gli ufficiali in congedo ecc. — L. 0,05.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **410.** — TRASPORTI — **Abbonati ferroviari richiamati sotto le armi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 maggio 1915.

A complemento del disposto con la circolare n. 346, inserta nel *giornale militare* c. a., avvertesi che alla domanda da presentarsi alla direzione generale delle ferrovie dello Stato devesi unire il biglietto d'abbonamento. Ad evitare poi dispersioni o disguidi, converrà che l'invio delle domande e dei relativi allegati abbia luogo con lettera raccomandata.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **411.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione a corsi speciali accelerati degli aspiranti alla nomina ad ufficiali di complemento.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 maggio 1915.

1. La circolare 380 del *giornale militare* corrente anno provvede per la attuazione di corsi speciali accelerati per la nomina ad ufficiali di complemento (Modena e Torino); a tali corsi possono essere ammessi *soltanto* i militari di 1ª e di 2ª categoria che abbiano ottenuto di ritardare il servizio militare.

2. Ferme rimanendo nella loro integrità le disposizioni della circolare sopra detta, il Ministero, nello intendimento di soddisfare nei limiti del possibile le aspirazioni di altri numerosi giovani, ha determinato di far *seguire* ai corsi trimestrali da istituirsi subito a Modena e a Torino, altri analoghi corsi, ai quali potranno essere ammessi:

a) i militari di 1ª e 2ª categoria, i quali non abbiano usufruito a suo tempo della facoltà di ritardare il servizio militare ed abbiano già adempiuto ai loro obblighi di leva interrompendo gli studi;

b) i militari di 1ª e di 2ª categoria riformati, i quali chiedano una visita medica di revisione, onde poter, se riconosciuti fisicamente idonei, concorrere per l'ammissione ai corsi in parola;

c) i militari di 3ª categoria che, per lo stesso scopo, facciano domanda di passaggio alla 1ª categoria, avvertendo però che tale passaggio si intenderebbe come *definitivo* e non soltanto temporaneo per la durata della guerra.

3. Tutti gli aspiranti di cui sopra dovranno soddisfare alle condizioni di cui ai numeri 3, 4 e 5 della circolare n. 380 del *giornale militare:* condizioni riprodotte anche nell'apposito manifesto già pubblicato.

4. Le domande di visita medica di revisione (lettera *b* del n. 2) e le domande di passaggio definitivo dalla 3ª alla 1ª categoria (lettera *c* dello stesso n. 2) dovranno essere presentate senza indugio ai competenti comandi di distretto, i quali daranno corso ai conseguenti provvedimenti.

5. Tutti i militari di cui alla lettera *a* del n. 2, nonchè quelli di cui alle lettere *b* e *c*, i quali abbiano ottenuto, rispettivamente, la dichiarazione di idoneità fisica o il passaggio alla 1ª categoria dovranno senz'altro raggiungere i depositi rispettivi secondo le tabelle già inviate ai distretti; presso i depositi stessi essi riceveranno la prima istruzione unitamente a tutti gli altri militari, *non istruiti.*

In proposito si avverte che i distretti, nel procedere all'assegnazione, dovranno curare *in massima* siano destinati all'arma di fanteria gli aspiranti alla scuola militare, e alle armi di artiglieria e genio gli aspiranti all'accademia militare.

6. A differenza di quanto è disposto dal n. 8 della circolare 380 per le domande degli aspiranti ai corsi che saranno *subito* istituiti presso la scuola e l'accademia militare, le domande di ammissione ai corsi speciali accelerati dei militari di cui al precedente n. 5, dovranno essere bensì indirizzate al

Ministero della guerra — Divisione stato maggiore — redatte su carta da bollo da L. 1,25 e corredate dai documenti di cui al n. 9 della circolare 380, ma dovranno dagli aspiranti essere presentate, non già ai distretti, ma ai rispettivi comandi di deposito, non dopo il primo di luglio prossimo.

I comandi di deposito, alla loro volta, riscontrata la validità dei documenti, trasmetteranno le domande, coi documenti stessi, direttamente al Ministero (Divisione stato maggiore), in modo che esse pervengano non oltre il 20 luglio.

7. Tenuto conto che gli aspiranti avranno già ricevuto presso i depositi, in forza del precedente n. 5, una prima istruzione militare pratica, i corsi speciali accelerati in Modena e in Torino — a differenza di quelli indetti con la circolare 380 — potranno avere una durata inferiore ai tre mesi, secondo le disposizioni che il Ministero emanerà a suo tempo.

8 Esaminate le domande, il Ministero comunicherà i nomi degli ammittendi ai depositi interessati, a cura dei quali gli aspiranti saranno avviati alla scuola militare o all'accademia militare nel giorno che il Ministero si riserva di stabilire e di comunicare.

9. Tutti indistintamente gli ammessi ai corsi speciali accelerati dovranno essere inviati a Modena o a Torino disarmati e in uniforme di tela, a cura dei depositi, ai quali gli aspiranti saranno stati assegnati.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **412.** — AVANZAMENTO. — **Disposizioni esecutive per la nomina a sottotenente di complemento o di milizia territoriale degli italiani non regnicoli.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 maggio 1915.

Per l'esecuzione del R. decreto in data 25 maggio 1915 (precedente circolare n. 399), il Ministero determina:

1. Gli italiani non regnicoli, i quali abbiano contratto arruolamento volontario nei corpi del R. esercito, o che siano in possesso dei titoli qui di seguito indicati, potranno aspirare ad essere nominati per la durata della guerra sottotenenti di complemento o di milizia territoriale limitatamente però alle armi combattenti ed ai corpi sanitario o veterinario, colle stesse norme attualmente vigenti per i cittadini del Regno.

2. Le domande intese a conseguire l'accennata nomina, redatte su carta da bollo da L 1,25 dovranno essere indirizzate al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) e presentate al comando del corpo o riparto dove l'aspirante sarà stato arruolato.

Le domande conterranno l'indicazione dell'arma nella quale l'aspirante desidera essere nominato, nonchè il cognome, il nome, la qualità e il domicilio del richiedente.

3. Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) Certificato di nascita;

b) Certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

c) Attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune o dei comuni nei quali abbia dimorato negli ultimi 12 mesi.

d) Titolo di studio prescritto, qui di seguito indicato, od altro equipollente se acquisito all'estero, sulla cui validità il Ministero decide in modo insindacabile.

I documenti di cui sopra per quegli aspiranti che non siano in grado di produrli per circostanze indipendenti dalla loro volontà potranno essere sostituiti da una dichiarazione analoga rilasciata dal Ministero dell'interno, dalla commissione centrale di patronato per i fuorusciti, o dai comitati per gli irredenti di Bologna, Padova e Venezia, sulla cui validità il Ministero si riserva però di decidere inappellabilmente, caso per caso, o dal Ministero dell'interno.

4. I titoli di studio cui si riferisce la lettera *d*) del numero precedente sono:

Ufficiali di complemento.

a) Per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento di artiglieria e genio da adibire ai servizi tecnici presso i corpi delle armi stesse, diploma di studi superiori in elettrotecnica o della laurea in ingegneria, in qualunque ramo per il genio e limitatamente al ramo industriale per l'artiglieria (con norme analoghe a quelle della circolare 45 del *giornale militare* corrente anno).

b) Per gli ufficiali medici di complemento, la laurea in medicina, con norme analoghe a quelle stabilite dalla circolare n. 221 del *giornale militare* corrente anno.

c) Per gli ufficiali veterinari, la laurea in zooiatria con norme analoghe a quelle della circolare 337 del *giornale militare* corrente anno).

d) Per concorrere ai corsi allievi ufficiali di complemento di eventuale nuova formazione: gli stessi titoli che saranno richiesti per i regnicoli oppure titoli equipollenti conseguiti all'estero.

UFFICIALI DI MILIZIA TERRITORIALE.

a) Per gli aspiranti al grado di sottotenente di milizia territoriale nelle armi di fanteria e cavalleria: la licenza ginnasiale o la pagella di passaggio dal 1° al 2° anno di istituto tecnico; oppure altro titolo di studio equipollente o superiore.

b) Per gli aspiranti al grado di sottotenente di milizia territoriale nelle armi di artiglieria e genio: la licenza liceale o d'istituto tecnico, oppure altro titolo equipollente o superiore

c) Per gli aspiranti al grado di sottotenente medico di milizia territoriale: la laurea in medicina e chirurgia.

d) Per gli aspiranti al grado di sottotenente veterinario di milizia territoriale: la laurea in zooiatria.

Gli aspiranti al grado di sottotenente nell'arma di cavalleria dovranno inoltre superare un esperimento di equitazione.

Gli ufficiali di milizia territoriale saranno nominati a tale grado senza alcun corso preliminare e saranno assegnati senz'altro, secondo la loro età e le loro attitudini ai riparti dell'esercito permanente, della milizia mobile o della milizia territoriale.

5. Il Ministero si riserva piena libertà in merito alle nomine di cui sopra, sia per quanto riguarda la scelta, sia per quanto riguarda la destinazione degli aspiranti ai vari corpi secondo le esigenze del servizio.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 373, pag. 913, specchio E, riga 24ª — *Anzichè*: ultimo comma, *leggasi*: penultimo comma.

Prezzo della presente dispensa L. **0,25**

(66) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.